

**Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell'Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento**

**► B                    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 680/2014 DELLA COMMISSIONE  
del 16 aprile 2014**

**che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio**

**(Testo rilevante ai fini del SEE)**

**(GU L 191 del 28.6.2014, pag. 1)**

Modificato da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
► <u>M1</u>	Regolamento di esecuzione (UE) 2015/79 della Commissione del 18 dicembre 2014	L 14	1	21.1.2015
► <u>M2</u>	Regolamento di esecuzione (UE) 2015/227 della Commissione del 9 gennaio 2015	L 48	1	20.2.2015
► <u>M3</u>	Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1278 della Commissione del 9 luglio 2015	L 205	1	31.7.2015
► <u>M4</u>	Regolamento di esecuzione (UE) 2016/313 della Commissione dal 1° marzo 2016	L 60	5	5.3.2016
► <u>M5</u>	Regolamento di esecuzione (UE) 2016/322 della Commissione del 10 febbraio 2016	L 64	1	10.3.2016
► <u>M6</u>	Regolamento di esecuzione (UE) 2016/428 della Commissione del 23 marzo 2016	L 83	1	31.3.2016
► <u>M7</u>	Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1702 della Commissione del 18 agosto 2016	L 263	1	29.9.2016

Rettificato da:

- C1    Rettifica, GU L 210 del 7.8.2015, pag. 38 (2015/1278)
- C2    Rettifica, GU L 95 del 9.4.2016, pag. 17 (2016/322)

**▼B****REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 680/2014 DELLA  
COMMISSIONE****del 16 aprile 2014**

**che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

## CAPO 1

**OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE***Articolo 1***Oggetto e ambito di applicazione**

Il presente regolamento stabilisce obblighi uniformi in relazione alle segnalazioni da effettuare alle autorità competenti a fini di vigilanza riguardo ai seguenti ambiti:

- a) i requisiti di fondi propri e le informazioni finanziarie ai sensi dell'articolo 99 del regolamento (UE) n. 575/2013;
  - b) le perdite derivanti da prestiti garantiti da beni immobili ai sensi dell'articolo 101, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013;
  - c) le grandi esposizioni e le altre maggiori esposizioni ai sensi dell'articolo 394, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013;
  - d) il coefficiente di leva finanziaria ai sensi dell'articolo 430 del regolamento (UE) n. 575/2013;
  - e) i requisiti in materia di copertura della liquidità e i requisiti di finanziamento stabile ai sensi dell'articolo 415 del regolamento (UE) n. 575/2013;
- ▼M1**
- f) il gravame sulle attività ai sensi dell'articolo 100 del regolamento (UE) n. 575/2013;
- ▼M4**
- g) le ulteriori metriche di controllo della liquidità ai sensi dell'articolo 415, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013.

**▼B**

## CAPO 2

**DATE DI RIFERIMENTO E D'INVIO PER LE SEGNALAZIONI E  
SOGLIE DI SEGNALAZIONE***Articolo 2***Date di riferimento per le segnalazioni**

1. Gli enti trasmettono alle autorità competenti informazioni allo stato attuale nelle seguenti date di riferimento per le segnalazioni:
  - b) segnalazioni mensili: ultimo giorno di ogni mese;
  - c) segnalazioni trimestrali: 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre;
  - d) segnalazioni semestrali: 30 giugno e 31 dicembre;
  - e) segnalazioni annuali: 31 dicembre.

**▼B**

2. Le informazioni trasmesse in base ai modelli di cui all'allegato III e all'allegato IV, conformemente alle istruzioni contenute nell'allegato V, in riferimento a un determinato periodo sono comunicate cumulativamente dal primo giorno dell'anno contabile alla data di riferimento.

3. Laddove la legislazione nazionale consenta agli enti di segnalare le informazioni finanziarie in base alla fine del loro anno contabile che non corrisponde a quella dell'anno civile, le date di riferimento per le segnalazioni possono essere adattate di conseguenza, in modo tale che le informazioni finanziarie siano segnalate rispettivamente ogni tre, sei o dodici mesi dalla fine di tale anno contabile.

*Articolo 3***Date d'invio per le segnalazioni**

1. Gli enti trasmettono informazioni alle autorità competenti entro la chiusura delle attività nelle seguenti date d'invio:

- a) segnalazioni mensili: quindicesimo giorno di calendario successivo alla data di riferimento per le segnalazioni;
- b) segnalazioni trimestrali: 12 maggio, 11 agosto, 11 novembre e 11 febbraio;
- c) segnalazioni semestrali: 11 agosto e 11 febbraio;
- d) segnalazioni annuali: 11 febbraio.

2. Se la data d'invio coincide con una festività nazionale dello Stato membro dell'autorità competente destinataria della segnalazione o con un sabato o una domenica, i dati sono trasmessi il giorno lavorativo successivo.

3. Laddove gli enti segnalino le informazioni finanziarie avvalendosi di date di riferimento per le segnalazioni adattate in base alla fine del loro anno contabile come previsto dall'articolo 2, paragrafo 3, anche le date d'invio possono essere adattate di conseguenza in modo tale da mantenere lo stesso periodo d'invio a partire dalla data di riferimento per le segnalazioni adattata.

4. Gli enti possono trasmettere dati che non sono stati verificati mediante revisione contabile. Laddove i dati verificati mediante revisione contabile si discostino dai dati non verificati presentati, sono immediatamente comunicati i dati riveduti a seguito della revisione contabile. I dati non verificati sono dati riguardo ai quali non è stato ricevuto il parere di un revisore esterno, mentre i dati verificati sono i dati sottoposti all'esame di un revisore esterno che esprime un parere al riguardo.

5. Alle autorità competenti sono immediatamente comunicate anche le altre rettifiche apportate ai dati segnalati.

*Articolo 4***Soglie di segnalazione — Criteri di inclusione e di esclusione**

1. Gli enti iniziano a segnalare le informazioni cui si applica una soglia a partire dalla data di riferimento per le segnalazioni successiva alla seconda data di riferimento consecutiva in cui la soglia risulta superata.

**▼B**

2. Per le prime due date di riferimento per le segnalazioni in cui devono ottemperare agli obblighi previsti dal presente regolamento, gli enti segnalano le informazioni cui si applica una soglia se le soglie pertinenti risultano superate nella stessa data di riferimento.

3. Gli enti possono interrompere la segnalazione delle informazioni cui si applica una soglia a partire dalla data di riferimento per le segnalazioni successiva alla terza data di riferimento consecutiva in cui sono scesi al di sotto delle soglie pertinenti.

## CAPO 3

**SCHEMA E FREQUENZA DELLE SEGNALAZIONI RIGUARDANTI I FONDI PROPRI, I REQUISITI DI FONDI PROPRI E LE INFORMAZIONI FINANZIARIE***SEZIONE 1****Schema e frequenza delle segnalazioni riguardanti i fondi propri e i requisiti di fondi propri****Articolo 5***Schema e frequenza delle segnalazioni riguardanti i fondi propri e i requisiti di fondi propri per gli enti su base individuale, tranne per le imprese d'investimento oggetto degli articoli 95 e 96 del regolamento (UE) n. 575/2013**

Ai fini della segnalazione delle informazioni relative ai fondi propri e ai requisiti di fondi propri ai sensi dell'articolo 99 del regolamento (UE) n. 575/2013 su base individuale, gli enti trasmettono tutte le informazioni elencate alle lettere (a) e (b).

a) Informazioni che gli enti devono fornire con frequenza trimestrale:

- 1) le informazioni relative ai fondi propri e ai requisiti di fondi propri specificate nei modelli da 1 a 5 dell'allegato I, conformemente alle istruzioni riportate nell'allegato II, parte II, punto 1;
- 2) le informazioni relative alle esposizioni al rischio di credito e al rischio di controparte trattate secondo il metodo standardizzato, specificate nel modello 7 dell'allegato I, conformemente alle istruzioni riportate nell'allegato II, parte II, punto 3.2;
- 3) le informazioni relative alle esposizioni al rischio di credito e al rischio di controparte trattate secondo il metodo basato sui rating interni, specificate nel modello 8 dell'allegato I, conformemente alle istruzioni riportate nell'allegato II, parte II, punto 3.3;
- 4) le informazioni relative alla distribuzione geografica delle esposizioni per paese specificate nel modello 9 dell'allegato I, conformemente alle istruzioni riportate nell'allegato II, parte II, punto 3.4, laddove le esposizioni originarie non nazionali in tutti i paesi «non nazionali» per tutte le classi di esposizione, segnalate nel modello 4, riga 850, dell'allegato I, siano pari o superiori al 10 % delle esposizioni originarie nazionali e non nazionali totali segnalate nel modello 4, riga 860, dell'allegato I. A tale scopo, le esposizioni sono ritenute nazionali qualora si tratti di esposizioni nei confronti di controparti situate nello Stato membro in cui è situato l'ente; si applicano i criteri di inclusione e di esclusione di cui all'articolo 4;



**▼B**

- 5) le informazioni relative alle esposizioni in strumenti di capitale trattate secondo il metodo basato sui rating interni specificate nel modello 10 dell'allegato I, conformemente alle istruzioni riportate nell'allegato II, parte II, punto 3.5;
  - 6) le informazioni relative al rischio di regolamento specificate nel modello 11 dell'allegato I, conformemente alle istruzioni riportate nell'allegato II, parte II, punto 3.6;
  - 7) le informazioni relative alle esposizioni verso la cartolarizzazione trattate secondo il metodo standardizzato come specificato nel modello 12 dell'allegato I, conformemente alle istruzioni riportate nell'allegato II, parte II, punto 3.7;
  - 8) le informazioni relative alle esposizioni verso la cartolarizzazione trattate secondo il metodo basato sui rating interni specificate nel modello 13 dell'allegato I, conformemente alle istruzioni riportate nell'allegato II, parte II, punto 3.8;
  - 9) le informazioni relative ai requisiti di fondi propri e alle perdite per il rischio operativo specificate nel modello 16 dell'allegato I, conformemente alle istruzioni riportate nell'allegato II, parte II, punto 4.1;
  - 10) le informazioni relative ai requisiti di fondi propri per il rischio di mercato specificate nei modelli da 18 a 24 dell'allegato I, conformemente alle istruzioni riportate nell'allegato II, parte II, punti da 5.1 a 5.7;
  - 11) le informazioni relative ai requisiti di fondi propri per il rischio di rettifica di valore su crediti specificate nel modello 25 dell'allegato I, conformemente alle istruzioni riportate nell'allegato II, parte II, punto 5.8;
- b) Informazioni che gli enti devono fornire con frequenza semestrale:

**▼M2**

- 1) le informazioni relative a tutte le esposizioni verso la cartolarizzazione specificate nel modello 14 dell'allegato I, conformemente alle istruzioni riportate nell'allegato II, parte II, punto 3.9.

Gli enti sono esentati dalla presentazione di tali dettagli sulle cartolarizzazioni qualora facciano parte di un gruppo nello stesso paese in cui sono soggetti ai requisiti di fondi propri;

**▼B**

- 2) le informazioni relative alle perdite significative per il rischio operativo, con le seguenti modalità:
  - a) gli enti che calcolano i requisiti di fondi propri per il rischio operativo in base alla parte tre, titolo III, capo 3 o 4, del regolamento (UE) n. 575/2013 segnalano le informazioni specificate nel modello 17 dell'allegato I, conformemente alle istruzioni riportate nell'allegato II, parte II, punto 4.2;

**▼B**

- b) gli enti che calcolano i requisiti di fondi propri per il rischio operativo in base alla parte tre, titolo III, capo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 e che presentano un rapporto tra il totale del bilancio individuale e la somma dei totali dei bilanci individuali di tutti gli enti all'interno dello stesso Stato membro inferiore all'1 % possono segnalare unicamente le informazioni specificate nel modello 17 dell'allegato I, conformemente alle istruzioni riportate nell'allegato II, parte II, paragrafo 124. I dati del totale del bilancio sono basati sui dati di fine anno per l'anno antecedente a quello che precede la data di riferimento per le segnalazioni; si applicano i criteri di inclusione e di esclusione di cui all'articolo 4;
- c) gli enti che calcolano i requisiti di fondi propri per il rischio operativo in base alla parte tre, titolo III, capo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 sono totalmente esenti dalla segnalazione delle informazioni di cui al modello 17 dell'allegato I e all'allegato II, parte II, punto 4.2.

*Articolo 6***Schema e frequenza delle segnalazioni riguardanti i fondi propri e i requisiti di fondi propri su base consolidata, tranne per i gruppi costituiti unicamente di imprese d'investimento oggetto degli articoli 95 e 96 del regolamento (UE) n. 575/2013**

Ai fini della segnalazione delle informazioni relative ai fondi propri e ai requisiti di fondi propri ai sensi dell'articolo 99 del regolamento (UE) n. 575/2013 su base consolidata, gli enti dello Stato membro trasmettono quanto segue:

- a) le informazioni di cui all'articolo 5 con la frequenza ivi specificata, ma su base consolidata;
- b) le informazioni specificate nel modello 6 dell'allegato I conformemente alle istruzioni riportate nell'allegato II, parte II, punto 2, riguardo ai soggetti inclusi nel consolidamento, con frequenza semestrale.

*Articolo 7***Schema e frequenza delle segnalazioni riguardanti i fondi propri e i requisiti di fondi propri per le imprese d'investimento oggetto degli articoli 95 e 96 del regolamento (UE) n. 575/2013 su base individuale**

1. Ai fini della segnalazione delle informazioni relative ai fondi propri e ai requisiti di fondi propri ai sensi dell'articolo 99 del regolamento (UE) n. 575/2013 su base individuale, le imprese d'investimento oggetto dell'articolo 95 del regolamento (UE) n. 575/2013 trasmettono le informazioni specificate nei modelli da 1 a 5 dell'allegato I, conformemente alle istruzioni riportate nell'allegato II, parte II, punto 1, con frequenza trimestrale.

2. Ai fini della segnalazione delle informazioni relative ai fondi propri e ai requisiti di fondi propri ai sensi dell'articolo 99 del regolamento (UE) n. 575/2013 su base individuale, le imprese d'investimento oggetto dell'articolo 96 del regolamento (UE) n. 575/2013 trasmettono le informazioni di cui all'articolo 5, lettera a), e lettera b), punto 1), del presente regolamento, con la frequenza ivi specificata.

*Articolo 8***Schema e frequenza delle segnalazioni riguardanti i fondi propri e i requisiti di fondi propri per i gruppi costituiti unicamente di imprese d'investimento oggetto degli articoli 95 e 96 del regolamento (UE) n. 575/2013 su base consolidata**

1. Ai fini della segnalazione delle informazioni relative ai fondi propri e ai requisiti di fondi propri ai sensi dell'articolo 99 del regolamento (UE) n. 575/2013 su base consolidata, le imprese d'investimento di gruppi costituiti unicamente di imprese d'investimento oggetto dell'articolo 95 del regolamento (UE) n. 575/2013 trasmettono le seguenti informazioni su base consolidata:

- a) le informazioni relative ai fondi propri e ai requisiti di fondi propri specificate nei modelli da 1 a 5 dell'allegato I, conformemente alle istruzioni riportate nell'allegato II, parte II, punto 1, con frequenza trimestrale;
- b) le informazioni relative ai fondi propri e ai requisiti di fondi propri riguardanti i soggetti inclusi nel consolidamento specificate nel modello 6 dell'allegato I, conformemente alle istruzioni riportate nell'allegato II, parte II, punto 2, con frequenza semestrale.

2. Ai fini della segnalazione delle informazioni relative ai fondi propri e ai requisiti di fondi propri ai sensi dell'articolo 99 del regolamento (UE) n. 575/2013 su base consolidata, le imprese d'investimento di gruppi costituiti unicamente di imprese d'investimento oggetto degli articoli 95 e 96 del regolamento (UE) n. 575/2013 e di gruppi costituiti unicamente di imprese d'investimento oggetto dell'articolo 96 del regolamento (UE) n. 575/2013 trasmettono le seguenti informazioni su base consolidata:

- a) le informazioni di cui all'articolo 5, lettera a), e lettera b), punto 1), con la frequenza ivi specificata;
- b) le informazioni riguardanti i soggetti inclusi nel consolidamento specificate nel modello 6 dell'allegato I, conformemente alle istruzioni riportate nell'allegato II, parte II, punto 2, con frequenza semestrale.

*SEZIONE 2****Schema e frequenza delle segnalazioni riguardanti le informazioni finanziarie su base consolidata****Articolo 9***Schema e frequenza delle segnalazioni riguardanti le informazioni finanziarie per gli enti oggetto dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1606/2002 e altri enti creditizi che applicano il regolamento (CE) n. 1606/2002 su base consolidata**

1. Ai fini della segnalazione delle informazioni finanziarie su base consolidata ai sensi dell'articolo 99, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti stabiliti nello Stato membro trasmettono le informazioni specificate nell'allegato III su base consolidata, conformemente alle istruzioni riportate nell'allegato V, e le informazioni specificate nell'allegato VIII su base consolidata, conformemente alle istruzioni dell'allegato IX.

**▼B**

2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono trasmesse con le seguenti modalità:
- a) le informazioni specificate nell'allegato III, parte 1, con frequenza trimestrale;
  - b) le informazioni specificate nell'allegato III, parte 3, con frequenza semestrale;
  - c) le informazioni specificate nell'allegato III, parte 4, con frequenza annuale;
  - d) le informazioni specificate nel modello 20 dell'allegato III, parte 2, con frequenza trimestrale secondo le modalità previste dall'articolo 5, lettera a), punto 4); si applicano i criteri di inclusione e di esclusione di cui all'articolo 4;
  - e) le informazioni specificate nel modello 21 dell'allegato III, parte 2, laddove i beni materiali oggetto di leasing operativi siano pari o superiori al 10 % dei beni materiali totali segnalati nel modello 1.1 dell'allegato III, parte 1, con frequenza trimestrale; si applicano i criteri di inclusione e di esclusione di cui all'articolo 4;
  - f) le informazioni specificate nel modello 22 dell'allegato III, parte 2, laddove i proventi netti da commissioni e provvigioni siano pari o superiori al 10 % della somma tra proventi netti da commissioni e provvigioni e proventi netti da interessi segnalata nel modello 2 dell'allegato III, parte 1, con frequenza trimestrale; si applicano i criteri di inclusione e di esclusione di cui all'articolo 4;
  - g) le informazioni specificate nell'allegato VIII per esposizioni il cui valore è pari o superiore a 300 milioni di EUR, ma inferiore al 10 % del capitale ammissibile dell'ente, con frequenza trimestrale.

*Articolo 10***Schema e frequenza delle segnalazioni riguardanti le informazioni finanziarie per gli enti creditizi che applicano il regolamento (CE) n. 1606/2002 su base consolidata, in forza dell'articolo 99, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013**

Laddove l'autorità competente abbia esteso gli obblighi di segnalazione delle informazioni finanziarie su base consolidata agli enti dello Stato membro ai sensi dell'articolo 99, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti trasmettono le informazioni finanziarie in conformità dell'articolo 9.

*Articolo 11***Schema e frequenza delle segnalazioni riguardanti le informazioni finanziarie per gli enti che applicano principi contabili nazionali definiti in conformità della direttiva 86/635/CEE su base consolidata**

1. Laddove l'autorità competente abbia esteso gli obblighi di segnalazione delle informazioni finanziarie su base consolidata agli enti stabiliti nello Stato membro ai sensi dell'articolo 99, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti trasmettono le informazioni specificate nell'allegato IV su base consolidata, conformemente alle istruzioni riportate nell'allegato V, e le informazioni specificate nell'allegato VIII su base consolidata, conformemente alle istruzioni dell'allegato IX.

**▼B**

2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono trasmesse con le seguenti modalità:
- a) le informazioni specificate nell'allegato IV, parte 1, con frequenza trimestrale;
  - b) le informazioni specificate nell'allegato IV, parte 3, con frequenza semestrale;
  - c) le informazioni specificate nell'allegato IV, parte 4, con frequenza annuale;
  - d) le informazioni specificate nel modello 20 dell'allegato IV, parte 2, con frequenza trimestrale secondo le modalità previste dall'articolo 5, lettera a), punto 4); si applicano i criteri di inclusione e di esclusione di cui all'articolo 4;
  - e) le informazioni specificate nel modello 21 dell'allegato IV, parte 2, laddove i beni materiali oggetto di leasing operativi siano pari o superiori al 10 % dei beni materiali totali segnalati nel modello 1.1 dell'allegato IV, parte 1, con frequenza trimestrale; si applicano i criteri di inclusione e di esclusione di cui all'articolo 4;
  - f) le informazioni specificate nel modello 22 dell'allegato IV, parte 2, laddove i proventi netti da commissioni e provvigioni siano pari o superiori al 10 % della somma tra proventi netti da commissioni e provvigioni e proventi netti da interessi segnalata nel modello 2 dell'allegato IV, parte 1, con frequenza trimestrale; si applicano i criteri di inclusione e di esclusione di cui all'articolo 4;
  - g) le informazioni specificate nell'allegato VIII per esposizioni il cui valore è pari o superiore a 300 milioni di EUR, ma inferiore al 10 % del capitale ammissibile dell'ente, con frequenza trimestrale.

## CAPO 4

**SCHEMA E FREQUENZA DEGLI OBBLIGHI SPECIFICI DI  
SEGNALAZIONE DELLE PERDITE DERIVANTI DA PRESTITI  
GARANTITI DA BENI IMMOBILI AI SENSI DELL'ARTICOLO 101  
DEL REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013***Articolo 12*

1. Gli enti trasmettono le informazioni specificate nell'allegato VI, conformemente alle istruzioni riportate nell'allegato VII, su base consolidata con frequenza semestrale.
2. Gli enti trasmettono le informazioni specificate nell'allegato VI, conformemente alle istruzioni riportate nell'allegato VII, su base individuale con frequenza semestrale.
3. Anche le succursali presenti in un altro Stato membro trasmettono all'autorità competente dello Stato membro ospitante le informazioni specificate nell'allegato VI, conformemente alle istruzioni riportate nell'allegato VII, in relazione alla succursale interessata con frequenza semestrale.

**▼B**

## CAPO 5

**SCHEMA E FREQUENZA DELLE SEGNALAZIONI RIGUARDANTI LE GRANDI ESPOSIZIONI SU BASE INDIVIDUALE E CONSOLIDATA***Articolo 13*

1. Ai fini della segnalazione delle informazioni relative alle grandi esposizioni verso clienti e gruppi di clienti connessi ai sensi dell'articolo 394, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 su base individuale e consolidata, gli enti trasmettono le informazioni specificate nell'allegato VIII, conformemente alle istruzioni riportate nell'allegato IX, con frequenza trimestrale.

2. Ai fini della segnalazione delle informazioni relative alle venti maggiori esposizioni verso clienti e gruppi di clienti connessi ai sensi dell'articolo 394, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 575/2013 su base consolidata, gli enti soggetti alla parte tre, titolo II, capo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 trasmettono le informazioni specificate nell'allegato VIII, conformemente alle istruzioni riportate nell'allegato IX, con frequenza trimestrale.

3. Ai fini della segnalazione delle informazioni relative alle dieci maggiori esposizioni su base consolidata verso enti, così come le dieci maggiori esposizioni su base consolidata verso soggetti finanziari non regolamentati ai sensi dell'articolo 394, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti trasmettono le informazioni specificate nell'allegato VIII, conformemente alle istruzioni riportate nell'allegato IX, con frequenza trimestrale.

## CAPO 6

**SCHEMA E FREQUENZA DELLE SEGNALAZIONI RIGUARDANTI IL COEFFICIENTE DI LEVA FINANZIARIA SU BASE INDIVIDUALE E CONSOLIDATA***Articolo 14*

1. Ai fini della segnalazione delle informazioni relative al coefficiente di leva finanziaria ai sensi dell'articolo 430, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 su base individuale e consolidata, gli enti trasmettono le informazioni specificate nell'allegato X, conformemente alle istruzioni riportate nell'allegato XI, con frequenza trimestrale.

**▼M6**

2. I dati sono segnalati in base alla metodologia applicata al calcolo del coefficiente di leva finanziaria come coefficiente alla fine del trimestre.

3. Gli enti sono tenuti a segnalare le informazioni di cui all'allegato XI, parte II, punto 14, nel periodo di segnalazione successivo se è soddisfatta una delle condizioni seguenti:

- a) la quota dei derivati di cui all'allegato XI, parte II, punto 7, è superiore all'1,5 %;
- b) la quota dei derivati di cui all'allegato XI, parte II, punto 7, è superiore al 2,0 %.

**▼ M6**

Si applicano i criteri di inclusione di cui all'articolo 4, tranne il primo comma, lettera b), del presente paragrafo, nel qual caso gli enti iniziano a segnalare le informazioni dalla data di riferimento per le segnalazioni successiva a quella in cui hanno superato la soglia applicabile.

4. Gli enti per i quali il valore nozionale totale dei derivati di cui all'allegato XI, parte II, punto 9, è superiore a 10 miliardi di EUR segnalano le informazioni di cui all'allegato XI, parte II, punto 14, a prescindere dal fatto che la loro quota di derivati soddisfi o no le condizioni previste al paragrafo 3.

Non si applicano i criteri di inclusione di cui all'articolo 4. Gli enti iniziano a segnalare le informazioni dalla data di riferimento per le segnalazioni successiva a quella in cui hanno superato la soglia applicabile.

5. Gli enti sono tenuti a segnalare le informazioni di cui all'allegato XI, parte II, punto 15, nel periodo di segnalazione successivo se è soddisfatta una delle condizioni seguenti:

- a) il volume dei derivati su crediti di cui all'allegato XI, parte II, punto 10, è superiore a 300 milioni di EUR;
- b) il volume dei derivati su crediti di cui all'allegato XI, parte II, punto 10, è superiore a 500 milioni di EUR.

Si applicano i criteri di inclusione di cui all'articolo 4, tranne il primo comma, lettera b), del presente paragrafo, nel qual caso gli enti iniziano a segnalare le informazioni dalla data di riferimento per le segnalazioni successiva a quella in cui hanno superato la soglia applicabile.

**▼ B**

## CAPO 7

**SCHEMA E FREQUENZA DELLE SEGNALAZIONI RIGUARDANTI LA LIQUIDITÀ E IL FINANZIAMENTO STABILE SU BASE INDIVIDUALE E CONSOLIDATA**

**▼ M5****▼ C2***Articolo 15*

**Schema e frequenza per le segnalazioni riguardanti il requisito di copertura della liquidità**

1. Ai fini della segnalazione delle informazioni relative al requisito di copertura della liquidità ai sensi dell'articolo 415 del regolamento (UE) n. 575/2013 su base individuale e consolidata, gli enti procedono come segue:

- a) gli enti trasmettono le informazioni specificate nell'allegato XXIV conformemente alle istruzioni riportate nell'allegato XXV con frequenza mensile;
- b) tutti gli altri enti diversi da quelli specificati alla lettera a) trasmettono le informazioni specificate nell'allegato XII conformemente alle istruzioni riportate nell'allegato XIII con frequenza mensile.

2. Le informazioni di cui agli allegati XII e XXIV tengono conto delle informazioni trasmesse per la data di riferimento e delle informazioni relative ai flussi di cassa dell'ente nei 30 giorni di calendario successivi.

**▼B***Articolo 16***Schema e frequenza delle segnalazioni riguardanti il finanziamento stabile**

Ai fini della segnalazione delle informazioni relative al finanziamento stabile ai sensi dell'articolo 415 del regolamento (UE) n. 575/2013 su base individuale e consolidata, gli enti trasmettono le informazioni specificate nell'allegato XII, conformemente alle istruzioni riportate nell'allegato XIII, con frequenza trimestrale.

**▼M1***CAPO 7 bis***SCHEMA E FREQUENZA DELLE SEGNALAZIONI RIGUARDANTI LE ATTIVITÀ VINCOLATE SU BASE INDIVIDUALE E CONSOLIDATA***Articolo 16 bis***Schema e frequenza delle segnalazioni riguardanti le attività vincolate su base individuale e consolidata**

1. Ai fini della segnalazione delle informazioni relative alle attività vincolate ai sensi dell'articolo 100 del regolamento (UE) n. 575/2013 su base individuale e consolidata, gli enti trasmettono le informazioni specificate nell'allegato XVI, conformemente alle istruzioni riportate nell'allegato XVII.

2. Le informazioni richiamate al paragrafo 1 sono trasmesse nei tempi seguenti:

- (a) informazioni indicate nell'allegato XVI, parti A, B e D: con frequenza trimestrale;
- (b) informazioni indicate nell'allegato XVI, parte C: con frequenza annuale;
- (c) informazioni indicate nell'allegato XVI, parte E: con frequenza semestrale.

3. Non è tenuto a segnalare le informazioni dell'allegato XVI, parti B, C o E, l'ente che soddisfa tutte le condizioni seguenti:

- (a) ha attività totali, calcolate secondo l'allegato XVII, sezione 1.6, punto 10, inferiori a 30 miliardi di EUR;
- (b) presenta un livello di attività vincolate, calcolato secondo l'allegato XVII, sezione 1.6, punto 9, inferiore al 15 %.

4. L'ente è tenuto a segnalare le informazioni dell'allegato XVI, parte D, soltanto se emette obbligazioni di cui all'articolo 52, paragrafo 4, primo comma, della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup>.

<sup>(1)</sup> Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32).



**▼M4**CAPO 7 *ter***SCHEMA E FREQUENZA DELLE SEGNALAZIONI RIGUARDANTI  
ULTERIORI METRICHE DI CONTROLLO DELLA LIQUIDITÀ SU  
BASE INDIVIDUALE E CONSOLIDATA***Articolo 16 ter*

1. Ai fini della segnalazione di informazioni sulle ulteriori metriche di controllo della liquidità ai sensi dell'articolo 415, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013 su base individuale e consolidata, gli enti trasmettono, con frequenza mensile, le informazioni seguenti:

- a) le informazioni specificate nell'allegato XVIII conformemente alle istruzioni riportate nell'allegato XIX;
- b) le informazioni specificate nell'allegato XX conformemente alle istruzioni riportate nell'allegato XXI.

2. In deroga al paragrafo 1, un ente può segnalare le informazioni sulle ulteriori metriche di controllo della liquidità con frequenza trimestrale purché siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

- a) l'ente non fa parte di un gruppo con filiazioni o enti imprese madri aventi sede in giurisdizioni diverse da quella della sua autorità competente;
- b) il rapporto tra il totale di bilancio individuale dell'ente e la somma dei totali di bilancio individuali di tutti gli enti nel rispettivo Stato membro è inferiore all'1 % per i due anni consecutivi precedenti l'anno della segnalazione;
- c) le attività totali dell'ente, calcolate in conformità con la direttiva 86/635/CEE del Consiglio <sup>(1)</sup>, sono inferiori a 30 miliardi di EUR.

Ai fini della lettera b), i dati del totale di bilancio per il calcolo del rapporto sono basati sui dati di fine anno sottoposti a revisione contabile per l'anno antecedente a quello che precede la data di riferimento per le segnalazioni.

3. In adempimento degli obblighi di cui ai paragrafi 1 e 2, il primo mese per il quale devono essere segnalate informazioni sulle ulteriori metriche di controllo della liquidità è aprile del 2016.

**▼B**

## CAPO 8

**SOLUZIONI IT PER LA TRASMISSIONE DEI DATI DA PARTE DEGLI  
ENTI ALLE AUTORITÀ COMPETENTI***Articolo 17***▼M1**

1. Gli enti trasmettono le informazioni di cui al presente regolamento nei formati e nelle rappresentazioni per lo scambio di dati specificati

<sup>(1)</sup> Direttiva 86/635/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1986, relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari (GU L 372 del 31.12.1986, pag. 1).

**▼ M1**

dalle autorità competenti, rispettando le definizioni dei punti di dati incluse nell'apposito modello unico riportato nell'allegato XIV e le regole di convalida specificate nell'allegato XV, nonché le seguenti disposizioni:

- (a) nei dati trasmessi non sono incluse informazioni non richieste o non applicabili;
- (b) i valori numerici sono trasmessi come dati fattuali secondo quanto segue:
  - (i) i punti di dati con il tipo di dati «monetario» sono segnalati utilizzando una precisione minima equivalente a migliaia di unità;
  - (ii) i punti di dati con il tipo di dati «percentuale» sono espressi in unità con una precisione minima equivalente a quattro decimali;
  - (iii) i punti di dati con il tipo di dati «numero intero» sono segnalati senza utilizzare decimali e con una precisione equivalente alle unità.

**▼ B**

2. I dati trasmessi dagli enti sono associati alle seguenti informazioni:

- a) data e periodo di riferimento per le segnalazioni;
- b) valuta utilizzata per le segnalazioni;
- c) principio contabile;
- d) identificativo dell'ente segnalante;
- e) livello di applicazione individuale o consolidato.

## CAPO 9

**DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI***Articolo 18***Periodo transitorio**

Il termine ultimo per l'invio dei dati con frequenza di segnalazione trimestrale rispetto alla data di riferimento del 31 marzo 2014 per le informazioni da segnalare è il 30 giugno 2014.

Nonostante l'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), per il periodo dal 31 marzo 2014 al 30 aprile 2014 la data d'invio delle segnalazioni mensili è il 30 giugno 2014.

Nonostante l'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), per il periodo dal 31 maggio 2014 al 31 dicembre 2014 la data d'invio delle segnalazioni mensili è il trentesimo giorno di calendario successivo alla data di riferimento per le segnalazioni.

**▼ M1**

Per le informazioni da segnalare a norma dell'articolo 16 *bis*, la prima data di riferimento per le segnalazioni è il 31 dicembre 2014.

**▼ M2**

Fatto salvo l'articolo 2, la prima data d'invio per i modelli 18 e 19 di cui all'allegato III è il 31 dicembre 2014. Le righe e le colonne dei modelli 6, 9.1, 20.4, 20.5 e 20.7 di cui all'allegato III riguardanti le misure di tolleranza e le esposizioni deteriorate sono completate per la data di invio del 31 dicembre 2014.

**▼ M4**

In deroga all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), per i mesi da aprile 2016 a ottobre 2016 compresi, la data d'invio prevista per la segnalazione mensile delle ulteriori metriche di controllo della liquidità è il trentesimo giorno di calendario successivo alla data di riferimento per le segnalazioni.

**▼ M5**

Per il periodo dal 10 settembre 2016 al 10 marzo 2017, in deroga all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), la data di trasmissione della segnalazione mensile del coefficiente di copertura della liquidità è il trentesimo giorno di calendario successivo alla data di riferimento per le segnalazioni.

**▼ B***Articolo 19***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2014.

Gli articoli 9, 10 e 11 si applicano a decorrere dal 1° luglio 2014.

L'articolo 15 si applica a decorrere dal 1° marzo 2014.

**▼ M1**

L'articolo 16 *bis* si applica a decorrere dal 1° dicembre 2014.

**▼ B**

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

▼ M2

## ALLEGATO I

## SEGNALAZIONI RIGUARDANTI I FONDI PROPRI E I REQUISITI DI FONDI PROPRI

MODELLI COREP			
Numero del modello	Codice del modello	Nome del modello/gruppo di modelli	Nome abbreviato
		<b>ADEGUATEZZA PATRIMONIALE</b>	<b>CA</b>
▼ <u>M7</u>	1	C 01.00 FONDI PROPRI	CA1
▼ <u>M2</u>	2	C 02.00 REQUISITI DI FONDI PROPRI	CA2
▼ <u>M7</u>	3	C 03.00 COEFFICIENTI DI CAPITALE	CA3
▼ <u>M2</u>	4	C 04.00 VOCI PER MEMORIA	CA4
		<b>DISPOSIZIONI TRANSITORIE</b>	<b>CA5</b>
	5.1	C 05.01 <i>DISPOSIZIONI TRANSITORIE</i>	CA5.1
	5.2	C 05.02 <i>STRUMENTI SOGGETTI ALLA CLAUSOLA GRANDFATHERING: STRUMENTI CHE NON COSTITUISCONO AIUTI DI STATO</i>	CA5.2
		<b>SOLVIBILITÀ DEL GRUPPO</b>	<b>GS</b>
	6.1	C 06.01 SOLVIBILITÀ DEL GRUPPO: INFORMAZIONI SULLE FILIAZIONI - TOTALE	GS Total
	6.2	C 06.02 SOLVIBILITÀ DEL GRUPPO: INFORMAZIONI SULLE FILIAZIONI	GS
		<b>RISCHIO DI CREDITO</b>	<b>CR</b>
▼ <u>M7</u>	7	C 07.00 RISCHIO DI CREDITO E RISCHIO DI CONTROPARTE E OPERAZIONI CON REGOLAMENTO NON CONTESTUALE: METODO STANDARDIZZATO APPLICATO AI REQUISITI PATRIMONIALI	CR SA
▼ <u>M2</u>		RISCHIO DI CREDITO E RISCHIO DI CONTROPARTE E OPERAZIONI CON REGOLAMENTO NON CONTESTUALE: METODO IRB APPLICATO AI REQUISITI PATRIMONIALI	CR IRB

▼ M2

MODELLI COREP			
Numero del modello	Codice del modello	Nome del modello/gruppo di modelli	Nome abbreviato
8.1	C 08.01	RISCHIO DI CREDITO E RISCHIO DI CONTROPARTE E OPERAZIONI CON REGOLAMENTO NON CONTESTUALE: METODO IRB APPLICATO AI REQUISITI PATRIMONIALI	CR IRB 1
8.2	C 08.02	RISCHIO DI CREDITO E RISCHIO DI CONTROPARTE E OPERAZIONI CON REGOLAMENTO NON CONTESTUALE: METODO IRB APPLICATO AI REQUISITI PATRIMONIALI (ripartizione per classe o pool di debitori)	CR IRB 2
		RIPARTIZIONE GEOGRAFICA	CR GB
9,1	C 09.01	Tabella 9.1 - Ripartizione geografica delle esposizioni per residenza del debitore (esposizioni secondo il metodo standardizzato)	CR GB 1
9,2	C 09.02	Tabella 9.2 - Ripartizione geografica delle esposizioni per residenza del debitore (esposizioni secondo il metodo IRB)	CR GB 2
9,4	C 09.04	Tabella 9.4 - Ripartizione delle esposizioni creditizie rilevanti ai fini del calcolo della riserva di capitale anticiclica per paese e del coefficiente anticiclico specifico dell'ente	CCB
		RISCHIO DI CREDITO: PATRIMONIO NETTO - METODI IRB APPLICATI AI REQUISITI PATRIMONIALI	CR EQU IRB
10.1	C 10.01	RISCHIO DI CREDITO: PATRIMONIO NETTO - METODI IRB APPLICATI AI REQUISITI PATRIMONIALI	CR EQU IRB 1
10.2	C 10.02	RISCHIO DI CREDITO: STRUMENTI DI CAPITALE - METODI IRB APPLICATI AI REQUISITI PATRIMONIALI. RIPARTIZIONE DELLE ESPOSIZIONI TOTALI PER CLASSE DI DEBITORI IN BASE AL METODO PD/LGD:	CR EQU IRB 2
11	C 11.00	RISCHIO DI REGOLAMENTO/CONSEGNA	CR SETT
12	C 12.00	RISCHIO DI CREDITO: CARTOLARIZZAZIONI - METODO STANDARDIZZATO APPLICATO AI REQUISITI DI FONDI PROPRI	CR SEC SA
13	C 13.00	RISCHIO DI CREDITO: CARTOLARIZZAZIONI - METODO IRB APPLICATO AI REQUISITI DI FONDI PROPRI	CR SEC IRB
14	C 14.00	INFORMAZIONI DETTAGLIATE SULLE CARTOLARIZZAZIONI	CR SEC Details
		<b>RISCHIO OPERATIVO</b>	<b>OPR</b>
16	C 16.00	RISCHIO OPERATIVO	OPR
17	C 17.00	RISCHIO OPERATIVO: PERDITE E RECUPERI PER LINEA DI BUSINESS E TIPOLOGIA DI EVENTO NELL'ULTIMO ANNO	OPR Details
		<b>RISCHIO DI MERCATO</b>	<b>MKR</b>
18	C 18.00	RISCHIO DI MERCATO: METODO STANDARDIZZATO PER I RISCHI DI POSIZIONE SU STRUMENTI DI DEBITO NEGOZIATI	MKR SA TDI

▼ M7

▼ M2

MODELLI COREP			
Numero del modello	Codice del modello	Nome del modello/gruppo di modelli	Nome abbreviato
19	C 19.00	RISCHIO DI MERCATO: METODO STANDARDIZZATO PER IL RISCHIO SPECIFICO SU CARTOLARIZZAZIONI	MKR SA SEC
20	C 20.00	RISCHIO DI MERCATO: METODO STANDARDIZZATO PER IL RISCHIO SPECIFICO SUL PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE DI CORRELAZIONE	MKR SA CTP
21	C 21.00	RISCHIO DI MERCATO: METODO STANDARDIZZATO PER IL RISCHIO DI POSIZIONE SU STRUMENTI DI CAPITALE	MKR SA EQU
22	C 22.00	RISCHIO DI MERCATO: METODI STANDARDIZZATI PER IL RISCHIO DI CAMBIO	MKR SA FX
23	C 23.00	RISCHIO DI MERCATO: METODI STANDARDIZZATI PER LE MERCI	MKR SA COM
24	C 24.00	MODELLI INTERNI PER IL RISCHIO DI MERCATO	MKR IM
25	C 25.00	RISCHIO DI RETTIFICA DI VALORE SU CREDITI	CVA

▼ M7▼ M2

## ▼ M3

C 01.00 — FONDI PROPRI (CA1)			
Riga	ID	Voce	Importo
010	1	<b>FONDI PROPRI</b>	
015	1.1	<b>CAPITALE DI CLASSE 1</b>	
020	1.1.1	<b>CAPITALE PRIMARIO DI CLASSE 1</b>	
030	1.1.1.1	<b>Strumenti di capitale ammissibili come capitale primario di classe 1</b>	
040	1.1.1.1.1	Strumenti di capitale versati	
045	1.1.1.1.1*	<i>di cui: strumenti di capitale sottoscritti dalle pubbliche autorità in situazioni di emergenza</i>	
050	1.1.1.1.2*	Voce per memoria: strumenti di capitale non ammissibili	
060	1.1.1.1.3	Sovraprezzo azioni	
070	1.1.1.1.4	(-) Strumenti propri di capitale primario di classe 1	
080	1.1.1.1.4.1	(-) Strumenti di capitale primario di classe 1 detenuti direttamente	
090	1.1.1.1.4.2	(-) Strumenti di capitale primario di classe 1 detenuti indirettamente	
091	1.1.1.1.4.3	(-) Strumenti di capitale primario di classe 1 detenuti sinteticamente	
092	1.1.1.1.5	(-) Obblighi effettivi o potenziali di acquistare strumenti propri di capitale primario di classe 1	
130	1.1.1.2	<b>Utili non distribuiti</b>	
140	1.1.1.2.1	Utili non distribuiti di anni precedenti	
150	1.1.1.2.2	Utile o perdita ammissibile	
160	1.1.1.2.2.1	Utile o perdita attribuibile ai proprietari dell'impresa madre	
170	1.1.1.2.2.2	(-) Parte degli utili di periodo o di fine esercizio non ammissibile	
180	1.1.1.3	<b>Altre componenti di conto economico complessivo accumulate (accumulated other comprehensive income)</b>	
200	1.1.1.4	<b>Altre riserve</b>	
210	1.1.1.5	<b>Fondi per rischi bancari generali</b>	
220	1.1.1.6	<b>Aggiustamenti transitori dovuti a strumenti di capitale primario di classe 1 soggetti alla clausola grandfathering</b>	
230	1.1.1.7	<b>Interessi di minoranza riconosciuti nel capitale primario di classe 1</b>	

## ▼ M3

Riga	ID	Voce	Importo
240	1.1.1.8	<b>Aggiustamenti transitori dovuti ad altri interessi di minoranza</b>	
250	1.1.1.9	<b>Aggiustamenti del capitale primario di classe 1 dovuti a filtri prudenziali</b>	
260	1.1.1.9.1	(-) Aumenti del patrimonio netto risultanti da attività cartolarizzate	
270	1.1.1.9.2	Riserva di copertura dei flussi di cassa	
280	1.1.1.9.3	Profitti e perdite cumulativi dovuti a variazioni del rischio di credito proprio sulle passività al valore equo	
285	1.1.1.9.4	Profitti e perdite al valore equo risultanti dal rischio di credito proprio dell'ente correlato a derivati passivi	
290	1.1.1.9.5	(-) Rettifiche di valore dovute ai requisiti per la valutazione prudente	
300	1.1.1.10	<b>(-) Avviamento</b>	
310	1.1.1.10.1	(-) Avviamento contabilizzato come attività immateriale	
320	1.1.1.10.2	(-) Avviamento incluso nella valutazione degli investimenti significativi	
330	1.1.1.10.3	Passività fiscali differite associate all'avviamento	
340	1.1.1.11	<b>(-) Altre attività immateriali</b>	
350	1.1.1.11.1	(-) Altre attività immateriali prima della deduzione delle passività fiscali differite	
360	1.1.1.11.2	Passività fiscali differite associate ad altre attività immateriali	
370	1.1.1.12	<b>(-) Attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura e non derivano da differenze temporanee al netto delle associate passività per imposte</b>	
380	1.1.1.13	<b>(-) Carenza di rettifiche di valore su crediti in base al metodo IRB rispetto alle perdite attese</b>	
390	1.1.1.14	<b>(-) Attività dei fondi pensione a prestazioni definite</b>	
400	1.1.1.14.1	(-) Attività dei fondi pensione a prestazioni definite	
410	1.1.1.14.2	Passività fiscali differite associate alle attività dei fondi pensione a prestazioni definite	
420	1.1.1.14.3	Attività dei fondi pensione a prestazioni definite che l'ente può utilizzare senza restrizioni	
430	1.1.1.15	<b>(-) Partecipazioni incrociate reciproche in capitale primario di classe 1</b>	
440	1.1.1.16	<b>(-) Eccesso di deduzione da elementi del capitale aggiuntivo di classe 1 rispetto al capitale aggiuntivo di classe 1</b>	



## ▼ M3

Riga	ID	Voce	Importo
450	1.1.1.17	(-) Partecipazioni qualificate al di fuori del settore finanziario che possono essere soggette in alternativa a un fattore di ponderazione del rischio del 1 250 %	
460	1.1.1.18	(-) Posizioni verso la cartolarizzazione che possono essere soggette in alternativa a un fattore di ponderazione del rischio del 1 250 %	
470	1.1.1.19	(-) Operazioni con regolamento non contestuale che possono essere soggette in alternativa a un fattore di ponderazione del rischio del 1 250 %	
471	1.1.1.20	(-) Posizioni in un paniere per le quali un ente non è in grado di stabilire la ponderazione del rischio nell'ambito del metodo IRB e che possono essere soggette in alternativa a un fattore di ponderazione del rischio del 1 250 %	
472	1.1.1.21	(-) Esposizioni in strumenti di capitale nel quadro del metodo dei modelli interni che possono essere soggette in alternativa a un fattore di ponderazione del rischio del 1 250 %	
480	1.1.1.22	(-) Strumenti di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo	
490	1.1.1.23	(-) Attività fiscali differite deducibili che si basano sulla redditività futura e derivano da differenze temporanee	
500	1.1.1.24	(-) Strumenti di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo	
510	1.1.1.25	(-) Importo eccedente la soglia del 17,65 %	
520	1.1.1.26	Altri aggiustamenti transitori del capitale primario di classe 1	
524	1.1.1.27	(-) Altre deduzioni del capitale primario di classe 1 dovute all'articolo 3 del CRR	
529	1.1.1.28	Elementi o deduzioni del capitale primario di classe 1 — altro	
530	1.1.2	CAPITALE AGGIUNTIVO DI CLASSE 1	
540	1.1.2.1	Strumenti di capitale ammissibili come capitale aggiuntivo di classe 1	
550	1.1.2.1.1	Strumenti di capitale versati	
560	1.1.2.1.2*	Voce per memoria: strumenti di capitale non ammissibili	
570	1.1.2.1.3	Sovraprezzo azioni	
580	1.1.2.1.4	(-) Strumenti propri di capitale aggiuntivo di classe 1	
590	1.1.2.1.4.1	(-) Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 detenuti direttamente	
620	1.1.2.1.4.2	(-) Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 detenuti indirettamente	
621	1.1.2.1.4.3	(-) Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 detenuti sinteticamente	

## ▼ M3

Riga	ID	Voce	Importo
622	1.1.2.1.5	(-) Obblighi effettivi o potenziali di acquistare strumenti propri di capitale aggiuntivo di classe 1	
660	1.1.2.2	<b>Aggiustamenti transitori dovuti a strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 soggetti alla clausola grandfathering</b>	
670	1.1.2.3	<b>Strumenti emessi da filiazioni riconosciuti nel capitale aggiuntivo di classe 1</b>	
680	1.1.2.4	<b>Aggiustamenti transitori dovuti al riconoscimento aggiuntivo di strumenti emessi da filiazioni nel capitale aggiuntivo di classe 1</b>	
690	1.1.2.5	(-) Partecipazioni incrociate reciproche in capitale aggiuntivo di classe 1	
700	1.1.2.6	(-) Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo	
710	1.1.2.7	(-) Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo	
720	1.1.2.8	(-) Eccesso di deduzione da elementi del capitale di classe 2 rispetto al capitale di classe 2	
730	1.1.2.9	<b>Altri aggiustamenti transitori del capitale aggiuntivo di classe 1</b>	
740	1.1.2.10	<b>Eccesso di deduzione da elementi del capitale aggiuntivo di classe 1 rispetto al capitale aggiuntivo di classe 1 (dedotto dal capitale primario di classe 1)</b>	
744	1.1.2.11	(-) Altre deduzioni del capitale aggiuntivo di classe 1 dovute all'articolo 3 del CRR	
748	1.1.2.12	<b>Elementi o deduzioni del capitale aggiuntivo di classe 1 — altro</b>	
750	1.2	<b>CAPITALE DI CLASSE 2</b>	
760	1.2.1	<b>Strumenti di capitale e prestiti subordinati ammissibili come capitale di classe 2</b>	
770	1.2.1.1	Strumenti di capitale e prestiti subordinati versati	
780	1.2.1.2*	Voce per memoria: strumenti di capitale e prestiti subordinati non ammissibili	
790	1.2.1.3	Sovraprezzo azioni	
800	1.2.1.4	(-) Strumenti propri di capitale di classe 2	
810	1.2.1.4.1	(-) Strumenti di capitale di classe 2 detenuti direttamente	
840	1.2.1.4.2	(-) Strumenti di capitale di classe 2 detenuti indirettamente	
841	1.2.1.4.3	(-) Strumenti di capitale di classe 2 detenuti sinteticamente	
842	1.2.1.5	(-) Obblighi effettivi o potenziali di acquistare strumenti propri di capitale di classe 2	

▼ M3

Riga	ID	Voce	Importo
880	1.2.2	Aggiustamenti transitori dovuti a strumenti di capitale di classe 2 e prestiti subordinati soggetti alla clausola grandfathering	
890	1.2.3	Strumenti emessi da filiazioni riconosciuti nel capitale di classe 2	
900	1.2.4	Aggiustamenti transitori dovuti al riconoscimento aggiuntivo di strumenti emessi da filiazioni nel capitale di classe 2	
910	1.2.5	Eccesso di accantonamenti rispetto alle perdite attese ammissibili nell'ambito del metodo IRB	
920	1.2.6	Rettifiche di valore su crediti generiche in base al metodo standardizzato	
930	1.2.7	(-) Partecipazioni incrociate reciproche in capitale di classe 2	
940	1.2.8	(-) Strumenti di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo	
950	1.2.9	(-) Strumenti di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo	
960	1.2.10	Altri aggiustamenti transitori del capitale di classe 2	
970	1.2.11	Eccesso di deduzione da elementi del capitale di classe 2 rispetto al capitale di classe 2 (dedotto dal capitale aggiuntivo di classe 1)	
974	1.2.12	(-) Altre deduzioni del capitale di classe 2 dovute all'articolo 3 del CRR	
978	1.2.13	Elementi o deduzioni del capitale di classe 2 — altro	

▼ M7

<b>C 02.00 - REQUISITI DI FONDI PROPRI (CA2)</b>			
<b>Riga</b>	<b>Voce</b>	<b>Etichetta</b>	<b>Importo</b>
<b>010</b>	<b>1</b>	<b>IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO</b>	
<b>020</b>	<b>1*</b>	<i>di cui: imprese d'investimento ai sensi dell'articolo 95, paragrafo 2, e dell'articolo 98 del CRR</i>	
<b>030</b>	<b>1**</b>	<i>di cui: imprese d'investimento ai sensi dell'articolo 96, paragrafo 2, e dell'articolo 97 del CRR</i>	
<b>040</b>	<b>1.1</b>	<b>IMPORTI DELLE ESPOSIZIONI PONDERATI PER RISCHIO DI CREDITO, RISCHIO DI CONTROPARTE E RISCHIO DI DILUIZIONE E OPERAZIONI CON REGOLAMENTO NON CONTESTUALE</b>	
<b>050</b>	<b>1.1.1</b>	<b>Metodo standardizzato (SA)</b>	
<b>060</b>	1.1.1.1	Classi di esposizioni escluse le posizioni verso la cartolarizzazione in base al metodo standardizzato	
<b>070</b>	1.1.1.1.01	Amministrazioni centrali o banche centrali	
<b>080</b>	1.1.1.1.02	Amministrazioni regionali o autorità locali	
<b>090</b>	1.1.1.1.03	Organismi del settore pubblico	
<b>100</b>	1.1.1.1.04	Banche multilaterali di sviluppo	
<b>110</b>	1.1.1.1.05	Organizzazioni internazionali	
<b>120</b>	1.1.1.1.06	Enti	
<b>130</b>	1.1.1.1.07	Imprese	
<b>140</b>	1.1.1.1.08	Al dettaglio	
<b>150</b>	1.1.1.1.09	Garantite da ipoteche su beni immobili	
<b>160</b>	1.1.1.1.10	Esposizioni in stato di default	
<b>170</b>	1.1.1.1.11	Posizioni associate a un rischio particolarmente elevato	
<b>180</b>	1.1.1.1.12	Obbligazioni garantite	
<b>190</b>	1.1.1.1.13	Crediti verso enti e imprese con una valutazione del merito di credito a breve termine	
<b>200</b>	1.1.1.1.14	Organismi di investimento collettivo (OIC)	
<b>210</b>	1.1.1.1.15	Strumenti di capitale	
<b>211</b>	1.1.1.1.16	Altre posizioni	
<b>220</b>	1.1.1.2	Posizioni verso la cartolarizzazione in base al metodo standardizzato	
<b>230</b>	1.1.1.2*	<i>di cui: ricartolarizzazione</i>	
<b>240</b>	<b>1.1.2</b>	<b>Metodo basato sui rating interni (IRB)</b>	

▼ M7

Riga	Voce	Etichetta	Importo
250	1.1.2.1	Metodi IRB quando non si utilizzano stime interne della LGD né dei fattori di conversione	
260	1.1.2.1.01	Amministrazioni centrali e banche centrali	
270	1.1.2.1.02	Enti	
280	1.1.2.1.03	Imprese - PMI	
290	1.1.2.1.04	Imprese - Finanziamenti specializzati	
300	1.1.2.1.05	Imprese - Altro	
310	1.1.2.2	Metodi IRB quando si utilizzano stime interne della LGD e/o dei fattori di conversione	
320	1.1.2.2.01	Amministrazioni centrali e banche centrali	
330	1.1.2.2.02	Enti	
340	1.1.2.2.03	Imprese - PMI	
350	1.1.2.2.04	Imprese - Finanziamenti specializzati	
360	1.1.2.2.05	Imprese - Altro	
370	1.1.2.2.06	Al dettaglio - PMI, garantite da beni immobili	
380	1.1.2.2.07	Al dettaglio - Non PMI, garantite da beni immobili	
390	1.1.2.2.08	Al dettaglio - Rotative qualificate	
400	1.1.2.2.09	Al dettaglio - Altre PMI	
410	1.1.2.2.10	Al dettaglio - Altre non PMI	
420	1.1.2.3	Strumenti di capitale in base a IRB	
430	1.1.2.4	Posizioni verso la cartolarizzazione in base a IRB	
440	1.1.2.4*	<i>di cui: ricartolarizzazione</i>	
450	1.1.2.5	Altre attività diverse da crediti	
460	1.1.3	<b>Importo dell'esposizione al rischio per i contributi al fondo di garanzia di una CCP</b>	
490	1.2	<b>IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO DI REGOLAMENTO/CONSEGNA</b>	
500	1.2.1	<b>Rischio di regolamento/consegna esterno al portafoglio di negoziazione</b>	
510	1.2.2	<b>Rischio di regolamento/consegna interno al portafoglio di negoziazione</b>	
520	1.3	<b>IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AI RISCHI DI POSIZIONE, DI CAMBIO E DI POSIZIONE IN MERCI</b>	
530	1.3.1	<b>Importo dell'esposizione ai rischi di posizione, di cambio e di posizione in merci in base a metodi standardizzati (SA)</b>	

▼ M7

Riga	Voce	Etichetta	Importo
540	1.3.1.1	Strumenti di debito negoziati	
550	1.3.1.2	Strumenti di capitale	
555	1.3.1.3	Metodo particolare per il rischio di posizione in OIC	
556	1.3.1.3*	Voce per memoria: OIC investiti esclusivamente in strumenti di debito negoziati	
557	1.3.1.3**	Voce per memoria: OIC investiti esclusivamente in strumenti di capitale o in strumenti misti	
560	1.3.1.4	Cambio	
570	1.3.1.5	Merci	
580	1.3.2	<b>Importo dell'esposizione ai rischi di posizione, di cambio e di posizione in merci in base a modelli interni (IM)</b>	
590	1.4	<b>IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO OPERATIVO (OpR)</b>	
600	1.4.1	<b>Metodo base per il rischio operativo (BIA)</b>	
610	1.4.2	<b>Metodi standardizzati (STA) / metodi standardizzati alternativi (ASA) per il rischio operativo</b>	
620	1.4.3	<b>Metodi avanzati di misurazione (AMA) per il rischio operativo</b>	
630	1.5	<b>IMPORTO AGGIUNTIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO DOVUTO ALLE SPESE FISSE GENERALI</b>	
640	1.6	<b>IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO DI AGGIUSTAMENTO DELLA VALUTAZIONE DEL CREDITO</b>	
650	1.6.1	<b>Metodo avanzato</b>	
660	1.6.2	<b>Metodo standardizzato</b>	
670	1.6.3	<b>In base al metodo dell'esposizione originaria (OEM)</b>	
680	1.7	<b>IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO RELATIVO ALLE GRANDI ESPOSIZIONI INTERNE AL PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE</b>	
690	1.8	<b>ALTRI IMPORTI DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO</b>	
710	1.8.2	<b>di cui: requisiti prudenziali aggiuntivi più rigorosi basati sull'articolo 458</b>	
720	1.8.2*	di cui: requisiti per le grandi esposizioni	
730	1.8.2**	di cui: dovuti a variazioni delle ponderazioni del rischio per far fronte alle bolle speculative nel settore degli immobili residenziali e non residenziali	
740	1.8.2***	di cui: dovuti a esposizioni all'interno del settore finanziario	
750	1.8.3	<b>di cui: requisiti prudenziali aggiuntivi più rigorosi basati sull'articolo 459</b>	
760	1.8.4	<i>di cui: importo aggiuntivo dell'esposizione al rischio dovuto all'articolo 3 del CRR</i>	

▼ M2

<b>C 03.00 - COEFFICIENTI DI CAPITALE E LIVELLI DI CAPITALE (CA3)</b>			
<b>Riga</b>	<b>ID</b>	<b>Voce</b>	<b>Importo</b>
010	1	Coefficiente di capitale primario di classe 1	
020	2	Eccedenza(+)/Carenza(-) di capitale primario di classe 1	
030	3	Coefficiente di capitale di classe 1	
040	4	Eccedenza(+)/Carenza(-) di capitale di classe 1	
050	5	Coefficiente di capitale totale	
060	6	Eccedenza(+)/Carenza(-) di capitale totale	
<b>Voci per memoria: Coefficienti di capitale dovuti agli aggiustamenti del secondo pilastro</b>			
070	7	Coefficiente di capitale primario di classe 1 comprendente gli aggiustamenti del secondo pilastro	
080	8	Coefficiente di capitale primario di classe 1 finale dovuto agli aggiustamenti del secondo pilastro	
090	9	Coefficiente di capitale di classe 1 comprendente gli aggiustamenti del secondo pilastro	
100	10	Coefficiente di capitale di classe 1 finale dovuto agli aggiustamenti del secondo pilastro	
110	11	Coefficiente di capitale totale comprendente gli aggiustamenti del secondo pilastro	
120	12	Coefficiente di capitale totale finale dovuto agli aggiustamenti del secondo pilastro	

## ▼M7

C 04.00 - VOCI PER MEMORIA (CA4)			
Riga	ID	Voce	Colonna
<b>Attività e passività fiscali differite</b>			<b>010</b>
010	1	<b>Totale delle attività fiscali differite</b>	
020	1,1	Attività fiscali differite che non si basano sulla redditività futura	
030	1,2	Attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura e non derivano da differenze temporanee	
040	1,3	Attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura e derivano da differenze temporanee	
050	2	<b>Totale delle passività fiscali differite</b>	
060	2,1	Passività fiscali differite non deducibili da attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura	
070	2,2	Passività fiscali differite deducibili da attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura	
080	2.2.1	Passività fiscali differite deducibili associate ad attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura e non derivano da differenze temporanee	
090	2.2.2	Passività fiscali differite deducibili associate ad attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura e derivano da differenze temporanee	
<b>Rettifiche di valore su crediti e perdite attese</b>			
100	3	<b>Eccesso (+) o carenza (-) di rettifiche di valore su crediti, rettifiche di valore supplementari e altre riduzioni dei fondi propri in base a IRB rispetto alle perdite attese per le esposizioni regolari (non in stato di default)</b>	
110	3,1	Totale delle rettifiche di valore su crediti, rettifiche di valore supplementari e altre riduzioni dei fondi propri ammissibili all'inclusione nel calcolo dell'importo delle perdite attese	
120	3.1.1	Rettifiche di valore su crediti generiche	
130	3.1.2	Rettifiche di valore su crediti specifiche	
131	3.1.3	Rettifiche di valore supplementari e altre riduzioni dei fondi propri	
140	3,2	Perdite attese totali ammissibili	
145	4	<b>Eccesso (+) o carenza (-) di rettifiche di valore su crediti specifiche rispetto alle perdite attese per le esposizioni in stato di default in base a IRB</b>	
150	4,1	Rettifiche di valore su crediti specifiche e posizioni trattate in maniera analoga	
155	4,2	Perdite attese totali ammissibili	
160	5	<b>Importi delle esposizioni ponderati per il rischio per calcolare il massimale dell'eccesso di accantonamento ammissibile come capitale di classe 2</b>	



▼ M7

Riga	ID	Voce	Colonna
170	6	Accantonamenti lordi totali ammissibili all'inclusione nel capitale di classe 2	
180	7	Importi delle esposizioni ponderati per il rischio per calcolare il massimale dell'accantonamento ammissibile come capitale di classe 2	
<b>Soglie per le deduzioni di capitale primario di classe 1</b>			
190	8	Soglia non deducibile delle partecipazioni in soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo	
200	9	Soglia del 10 % di capitale primario di classe 1	
210	10	Soglia del 17,65 % di capitale primario di classe 1	
225	11,1	Capitale ammissibile ai fini delle partecipazioni qualificate esterne al settore finanziario	
226	11,2	Capitale ammissibile ai fini delle grandi esposizioni	
<b>Investimenti nel capitale di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo</b>			
230	12	Detenzioni di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo, al netto delle posizioni corte	
240	12,1	Detenzioni dirette di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo	
250	12.1.1	Detenzioni dirette lorde di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo	
260	12.1.2	(-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni dirette lorde di cui sopra	
270	12,2	Detenzioni indirette di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo	
280	12.2.1	Detenzioni indirette lorde di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo	
290	12.2.2	(-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni indirette lorde di cui sopra	
291	12,3	Detenzioni sintetiche di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo	
292	12.3.1	Detenzioni sintetiche lorde di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo	
293	12.3.2	(-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni sintetiche lorde di cui sopra	
300	13	Detenzioni di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo, al netto delle posizioni corte	
310	13,1	Detenzioni dirette di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo	

▼ M7

Riga	ID	Voce	Colonna
320	13.1.1	Detenzioni dirette lorde di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo	
330	13.1.2	(-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni dirette lorde di cui sopra	
340	13,2	Detenzioni indirette di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo	
350	13.2.1	Detenzioni indirette lorde di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo	
360	13.2.2	(-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni indirette lorde di cui sopra	
361	13,3	Detenzioni sintetiche di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo	
362	13.3.1	Detenzioni sintetiche lorde di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo	
363	13.3.2	(-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni sintetiche lorde di cui sopra	
370	14	<b>Detenzioni di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo, al netto delle posizioni corte</b>	
380	14,1	Detenzioni dirette di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo	
390	14.1.1	Detenzioni dirette lorde di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo	
400	14.1.2	(-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni dirette lorde di cui sopra	
410	14,2	Detenzioni indirette di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo	
420	14.2.1	Detenzioni indirette lorde di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo	
430	14.2.2	(-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni indirette lorde di cui sopra	
431	14,3	Detenzioni sintetiche di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo	
432	14.3.1	Detenzioni sintetiche lorde di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo	
433	14.3.2	(-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni sintetiche lorde di cui sopra	

## ▼ M7

Riga	ID	Voce	Colonna
<b>Investimenti nel capitale di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo</b>			
440	15	<b>Detenzioni di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo, al netto delle posizioni corte</b>	
450	15,1	Detenzioni dirette di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo	
460	15.1.1	Detenzioni dirette lorde di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo	
470	15.1.2	(-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni dirette lorde di cui sopra	
480	15,2	Detenzioni indirette di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo	
490	15.2.1	Detenzioni indirette lorde di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo	
500	15.2.2	(-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni indirette lorde di cui sopra	
501	15,3	Detenzioni sintetiche di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo	
502	15.3.1	Detenzioni sintetiche lorde di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo	
503	15.3.2	(-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni sintetiche lorde di cui sopra	
510	16	<b>Detenzioni di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo, al netto delle posizioni corte</b>	
520	16,1	Detenzioni dirette di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo	
530	16.1.1	Detenzioni dirette lorde di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo	
540	16.1.2	(-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni dirette lorde di cui sopra	
550	16,2	Detenzioni indirette di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo	
560	16.2.1	Detenzioni indirette lorde di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo	
570	16.2.2	(-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni indirette lorde di cui sopra	
571	16,3	Detenzioni sintetiche di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo	
572	16.3.1	Detenzioni sintetiche lorde di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo	

## ▼M7

Riga	ID	Voce	Colonna
573	16.3.2	(-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni sintetiche lorde di cui sopra	
580	17	<b>Detenzioni di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo, al netto delle posizioni corte</b>	
590	17,1	Detenzioni dirette di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo	
600	17.1.1	Detenzioni dirette lorde di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo	
610	17.1.2	(-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni dirette lorde di cui sopra	
620	17,2	Detenzioni indirette di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo	
630	17.2.1	Detenzioni indirette lorde di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo	
640	17.2.2	(-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni indirette lorde di cui sopra	
641	17,3	Detenzioni sintetiche di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo	
642	17.3.1	Detenzioni sintetiche lorde di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo	
643	17.3.2	(-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni sintetiche lorde di cui sopra	
<b>Importi totali delle esposizioni al rischio delle partecipazioni non dedotte dalla categoria di capitale corrispondente</b>			
650	18	<b>Esposizioni ponderate per il rischio di capitale primario di classe 1 detenuto in soggetti del settore finanziario non dedotte dal capitale primario di classe 1 dell'ente</b>	
660	19	<b>Esposizioni ponderate per il rischio di capitale aggiuntivo di classe 1 detenuto in soggetti del settore finanziario non dedotte dal capitale aggiuntivo di classe 1 dell'ente</b>	
670	20	<b>Esposizioni ponderate per il rischio di capitale di classe 2 detenuto in soggetti del settore finanziario non dedotte dal capitale di classe 2 dell'ente</b>	
<b>Deroga temporanea alla deduzione dai fondi propri</b>			
680	21	<b>Detenzioni di strumenti di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo cui è applicata una deroga temporanea</b>	
690	22	<b>Detenzioni di strumenti di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo cui è applicata una deroga temporanea</b>	
700	23	<b>Detenzioni di strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo cui è applicata una deroga temporanea</b>	
710	24	<b>Detenzioni di strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo cui è applicata una deroga temporanea</b>	

▼ **M7**

Riga	ID	Voce	Colonna
720	25	Detenzioni di strumenti di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo cui è applicata una deroga temporanea	
730	26	Detenzioni di strumenti di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo cui è applicata una deroga temporanea	
<b>Riserve di capitale</b>			
740	27	Requisito combinato di riserva di capitale	
750		Riserva di conservazione del capitale	
760		Riserva di conservazione dovuta al rischio macroprudenziale o sistemico individuato a livello di uno Stato membro	
770		Riserva di capitale anticiclica specifica dell'ente	
780		Riserva di capitale a fronte del rischio sistemico	
790		Riserva degli enti a rilevanza sistemica	
800		Riserva degli enti a rilevanza sistemica a livello globale	
810		Riserva di altri enti a rilevanza sistemica	
<b>Requisiti del secondo pilastro</b>			
820	28	Requisiti di fondi propri relativi agli aggiustamenti del secondo pilastro	
<b>Ulteriori informazioni per le imprese d'investimento</b>			
830	29	Capitale iniziale	
840	30	Fondi propri basati sulle spese fisse generali	
<b>Ulteriori informazioni per il calcolo delle soglie di segnalazione</b>			
850	31	Esposizioni originarie non nazionali	
860	32	Esposizioni originarie totali	
<b>Requisito minimo di Basilea I</b>			
870		Aggiustamenti dei fondi propri totali	
880		Fondi propri corretti integralmente per il requisito minimo di Basilea I	
890		Requisiti di fondi propri per il requisito minimo di Basilea I	
900		Requisiti di fondi propri per il requisito minimo di Basilea I - Alternativa del metodo standardizzato	
910		Deficit di capitale totale per quanto riguarda i requisiti minimi di fondi propri per il requisito minimo di Basilea I	

## C 05.01 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE (CA5.1)

Codice	ID	Voce	Aggiustamenti del capitale primario di classe 1	Aggiustamenti del capitale aggiuntivo di classe 1	Aggiustamenti del capitale di classe 2	Aggiustamenti inclusi nelle attività ponderate per il rischio	Voci per memoria	
							Percentuale applicabile	Importo ammissibile senza disposizioni transitorie
			010	020	030	040	050	060
010	1	<b>AGGIUSTAMENTI TOTALI</b>						
020	1.1	<b>STRUMENTI SOGGETTI ALLA CLAUSOLA GRANDFATHERING</b>	collegamento a {CA1;r220}	collegamento a {CA1;r660}	collegamento a {CA1;r880}			
030	1.1.1	<b>Strumenti soggetti alla clausola grandfathering: strumenti che costituiscono aiuti di Stato</b>						
040	1.1.1.1	Strumenti ammissibili come fondi propri ai sensi della direttiva 2006/48/CE						
050	1.1.1.2	Strumenti emessi da enti con sede in uno Stato membro soggetto a un programma di aggiustamento economico						
060	1.1.2	<b>Strumenti che non costituiscono aiuti di Stato</b>	collegamento a {CA5.2;r010;c060}	collegamento a {CA5.2;r020;c060}	collegamento a {CA5.2;r090;c060}			
070	1.2	<b>INTERESSI DI MINORANZA ED EQUIVALENTI</b>	collegamento a {CA1;r240}	collegamento a {CA1;r680}	collegamento a {CA1;r900}			
080	1.2.1	<b>Strumenti ed elementi di capitale non ammessi come interessi di minoranza</b>						
090	1.2.2	<b>Riconoscimento transitorio degli interessi di minoranza nei fondi propri consolidati</b>						
091	1.2.3	Riconoscimento transitorio del capitale aggiuntivo di classe 1 ammissibile nei fondi propri consolidati						

			Aggiustamenti del capitale primario di classe 1	Aggiustamenti del capitale aggiuntivo di classe 1	Aggiustamenti del capitale di classe 2	Aggiustamenti inclusi nelle attività ponderate per il rischio	Voci per memoria	
							Percentuale applicabile	Importo ammissibile senza disposizioni transitorie
Codice	ID	Voce	010	020	030	040	050	060
092	1.2.4	Riconoscimento transitorio del capitale di classe 2 ammissibile nei fondi propri consolidati						
100	1.3	<b>ALTRI AGGIUSTAMENTI TRANSITORI</b>	collegamento a {CA1;r520}	collegamento a {CA1;r730}	collegamento a {CA1;r960}			
110	1.3.1	<b>Profitti e perdite non realizzati</b>						
120	1.3.1.1	Profitti non realizzati						
130	1.3.1.2	Perdite non realizzate						
133	1.3.1.3.	Profitti non realizzati relativi a esposizioni verso le amministrazioni centrali classificate nella categoria «Attività finanziarie disponibili per la vendita» dello IAS 39 approvato dall'UE						
136	1.3.1.4.	Perdite non realizzate relative a esposizioni verso le amministrazioni centrali classificate nella categoria «Attività finanziarie disponibili per la vendita» dello IAS 39 approvato dall'UE						
138	1.3.1.5.	Profitti e perdite al valore equo risultanti dal rischio di credito proprio dell'ente correlato a derivati passivi						
140	1.3.2	<b>Deduzioni</b>						
150	1.3.2.1	Perdite relative all'esercizio in corso						
160	1.3.2.2	Attività immateriali						
170	1.3.2.3	Attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura e non derivano da differenze temporanee						

			Aggiustamenti del capitale primario di classe 1	Aggiustamenti del capitale aggiuntivo di classe 1	Aggiustamenti del capitale di classe 2	Aggiustamenti inclusi nelle attività ponderate per il rischio	Voci per memoria	
Codice	ID	Voce					Percentuale applicabile	Importo ammissibile senza disposizioni transitorie
			010	020	030	040	050	060
180	1.3.2.4	Carenza di accantonamenti rispetto alle perdite attese in base a IRB						
190	1.3.2.5	Attività dei fondi pensione a prestazioni definite						
194	1.3.2.5*	di cui: introduzione di modifiche allo IAS 19 - elemento positivo						
198	1.3.2.5**	di cui: introduzione di modifiche allo IAS 19 - elemento negativo						
200	1.3.2.6	Strumenti propri						
210	1.3.2.6.1	Strumenti propri di capitale primario di classe 1						
211	1.3.2.6.1**	di cui: strumenti detenuti direttamente						
212	1.3.2.6.1*	di cui: strumenti detenuti indirettamente						
220	1.3.2.6.2	Strumenti propri di capitale aggiuntivo di classe 1						
221	1.3.2.6.2**	di cui: strumenti detenuti direttamente						
222	1.3.2.6.2*	di cui: strumenti detenuti indirettamente						
230	1.3.2.6.3	Strumenti propri di capitale di classe 2						
231	1.3.2.6.3*	di cui: strumenti detenuti direttamente						
232	1.3.2.6.3**	di cui: strumenti detenuti indirettamente						
240	1.3.2.7	Partecipazioni incrociate reciproche						
250	1.3.2.7.1	Partecipazioni incrociate reciproche nel capitale primario di classe 1						



			Aggiustamenti del capitale primario di classe 1	Aggiustamenti del capitale aggiuntivo di classe 1	Aggiustamenti del capitale di classe 2	Aggiustamenti inclusi nelle attività ponderate per il rischio	Voci per memoria		
Codice	ID	Voce					010	020	030
260	1.3.2.7.1.1	Partecipazioni incrociate reciproche nel capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo							
270	1.3.2.7.1.2	Partecipazioni incrociate reciproche nel capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo							
280	1.3.2.7.2	Partecipazioni incrociate reciproche nel capitale aggiuntivo di classe 1							
290	1.3.2.7.2.1	Partecipazioni incrociate reciproche nel capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo							
300	1.3.2.7.2.2	Partecipazioni incrociate reciproche nel capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo							
310	1.3.2.7.3	Partecipazioni incrociate reciproche nel capitale di classe 2							
320	1.3.2.7.3.1	Partecipazioni incrociate reciproche nel capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo							
330	1.3.2.7.3.2	Partecipazioni incrociate reciproche nel capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo							
340	1.3.2.8	Strumenti di fondi propri di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo							
350	1.3.2.8.1	Strumenti del capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo							

Codice	ID	Voce	Aggiustamenti del capitale primario di classe 1	Aggiustamenti del capitale aggiuntivo di classe 1	Aggiustamenti del capitale di classe 2	Aggiustamenti inclusi nelle attività ponderate per il rischio	Voci per memoria	
							Percentuale applicabile	Importo ammissibile senza disposizioni transitorie
			010	020	030	040	050	060
360	1.3.2.8.2	Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo						
370	1.3.2.8.3	Strumenti di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo						
380	1.3.2.9	Attività fiscali differite che dipendono dalla redditività futura e derivano da differenze temporanee e strumenti del capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo						
390	1.3.2.10	Strumenti di fondi propri di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo						
400	1.3.2.10.1	Strumenti del capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo						
410	1.3.2.10.2	Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo						
420	1.3.2.10.3	Strumenti di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo						
425	1.3.2.11	Esenzione dalla deduzione di partecipazioni nelle imprese di assicurazione dagli elementi del capitale primario di classe 1						
430	1.3.3	<b>Filtri e deduzioni aggiuntivi</b>						

## C 05.02 - STRUMENTI SOGGETTI ALLA CLAUSOLA GRANDFATHERING: STRUMENTI CHE NON COSTITUISCONO AIUTI DI STATO (CA5.2)

CA 5.2 Strumenti soggetti alla clausola grandfathering: strumenti che non costituiscono aiuti di Stato			Importo degli strumenti + relativo sovrapprezzo azioni	Base per il calcolo del limite	Percentuale applicabile	Limite	(-) Importo eccedente i limiti per la clausola grandfathering	Importo totale soggetto alla clausola grandfathering
Codice	ID	Voce	010	020	030	040	050	060
010	1.	<b>Strumenti ammissibili ai sensi dell'articolo 57, lettera a), della direttiva 2006/48/CE</b>						collegamento a {CA5.1; r060;c010}
020	2.	<b>Strumenti ammissibili ai sensi dell'articolo 57, lettera c bis), e dell'articolo 154, paragrafi 8 e 9, della direttiva 2006/48/CE, fatto salvo il limite di cui all'articolo 489</b>						collegamento a {CA5.1; r060;c020}
030	2.1	Strumenti totali senza opzione call o incentivo al rimborso						
040	2.2.	Strumenti con opzione call e incentivo al rimborso soggetti alla clausola grandfathering						
050	2.2.1	Strumenti con opzione call esercitabile dopo la data di riferimento per le segnalazioni che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 49 del CRR dopo la data di scadenza effettiva						
060	2.2.2	Strumenti con opzione call esercitabile dopo la data di riferimento per le segnalazioni che non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 49 del CRR dopo la data di scadenza effettiva						
070	2.2.3	Strumenti con opzione call esercitabile prima del o il 20 luglio 2011 che non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 49 del CRR dopo la data di scadenza effettiva						
080	2.3	Superamento del limite degli strumenti di capitale primario di classe 1 soggetti alla clausola grandfathering						
090	3	<b>Elementi ammissibili ai sensi dell'articolo 57, lettere e), f), g) o h), della direttiva 2006/48/CE, fatto salvo il limite di cui all'articolo 490</b>						collegamento a {CA5.1; r060;c030}
100	3.1	Elementi totali senza incentivo al rimborso						

▼ M2

CA 5.2 Strumenti soggetti alla clausola grandfathering: strumenti che non costituiscono aiuti di Stato			Importo degli strumenti + relativo sovrapprezzo azioni	Base per il calcolo del limite	Percentuale applicabile	Limite	(-) Importo eccedente i limiti per la clausola grandfathering	Importo totale soggetto alla clausola grandfathering
Codice	ID	Voce	010	020	030	040	050	060
110	3.2	Elementi con incentivo al rimborso soggetti alla clausola grandfathering						
120	3.2.1	Elementi con opzione call esercitabile dopo la data di riferimento per le segnalazioni che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 63 del CRR dopo la data di scadenza effettiva						
130	3.2.2	Elementi con opzione call esercitabile dopo la data di riferimento per le segnalazioni che non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 63 del CRR dopo la data di scadenza effettiva						
140	3.2.3	Elementi con opzione call esercitabile prima del o il 20 luglio 2011 che non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 63 del CRR dopo la data di scadenza effettiva						
150	3.3	Superamento del limite degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 soggetti alla clausola grandfathering						

## C 06.01 - SOLVIBILITÀ DEL GRUPPO: INFORMAZIONI SULLE FILIAZIONI - TOTALE (TOTALE GS)

		INFORMAZIONI SUL CONTRIBUTO DEI SOGGETTI ALLA SOLVIBILITÀ DEL GRUPPO					FONDI PROPRI AMMISSIBILI INCLUSI NEI FONDI PROPRI CONSOLIDATI
		IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO	RISCHI DI CREDITO, RISCHIO DI CONTROPARTE, RISCHIO DI DILUIZIONE, OPERAZIONI CON REGOLAMENTO NON CONTESTUALE E RISCHIO DI REGOLAMENTO/CONSEGNA	RISCHI DI POSIZIONE, DI CAMBIO E DI POSIZIONE IN MERCI	RISCHIO OPERATIVO	ALTRI IMPORTI DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO	
010	TOTALE						
		250	260	270	280	290	300
010	TOTALE						

		INFORMAZIONI SUL CONTRIBUTO DEI SOGGETTI ALLA SOLVIBILITÀ DEL GRUPPO									
		STRUMENTI DI CLASSE 1 AMMISSIBILI INCLUSI NEL CAPITALE DI CLASSE 1 CONSOLIDATO	INTERESSI DI MINORANZA INCLUSI NEL CAPITALE PRIMARIO DI CLASSE 1 CONSOLIDATO	STRUMENTI DI CLASSE 1 AMMISSIBILI INCLUSI NEL CAPITALE AGGIUNTIVO DI CLASSE 1 CONSOLIDATO	STRUMENTI DI FONDI PROPRI AMMISSIBILI INCLUSI NEL CAPITALE DI CLASSE 2 CONSOLIDATO	VOCE PER MEMORIA: AVVIAMENTO (-) / (+) AVVIAMENTO NEGATIVO	FONDI PROPRI CONSOLIDATI	DI CUI: CAPITALE PRIMARIO DI CLASSE 1	DI CUI: CAPITALE AGGIUNTIVO DI CLASSE 1	DI CUI: CONTRIBUTI AL RISULTATO CONSOLIDATO	DI CUI: (-) AVVIAMENTO / (+) AVVIAMENTO NEGATIVO
010	TOTALE										
		310	320	330	340	350	360	370	380	390	400
010	TOTALE										

		RISERVE DI CAPITALE							
		REQUISITO COMBINATO DI RISERVA DI CAPITALE	RISERVA DI CONSERVAZIONE DEL CAPITALE	RISERVA DI CAPITALE ANTICIPICA SPECIFICA DELL'ENTE	RISERVA DI CONSERVAZIONE DOVUTA AL RISCHIO MACROPRUDENZIALE O SISTEMICO INDIVIDUATO A LIVELLO DI UNO STATO MEMBRO	RISERVA DI CAPITALE A FRONTE DEL RISCHIO SISTEMICO	RISERVA DEGLI ENTI A RILEVANZA SISTEMICA	RISERVA DEGLI ENTI A RILEVANZA SISTEMICA A LIVELLO GLOBALE	RISERVA DI ALTRI ENTI A RILEVANZA SISTEMICA
010	TOTALE								
		410	420	430	440	450	460	470	480
010	TOTALE								

▼ M3  
C 06.02 — SOLVIBILITÀ DEL GRUPPO: INFORMAZIONI SULLE FILIAZIONI (GS)

SOGGETTI INCLUSI NEL CONSOLIDAMENTO							INFORMAZIONI SUI SOGGETTI CUI SI APPLICANO I REQUISITI DI FONDI PROPRI				
NOME	CODICE	Codice LEI	ENTE O EQUIVALENTE (SÌ/NO)	AMBITO DEI DATI: INTEGRALMENTE CONSOLIDATO SU BASE INDIVIDUALE (SF) O PARZIALMENTE CONSOLIDATO SU BASE INDIVIDUALE (SP)	CODICE DEL PAESE	QUOTA DI PARTECIPAZIONE (%)	IMPORTO COMPLESSIVO DELL' ESPOSIZIONE AL RISCHIO	RISCHIO DI CREDITO; RISCHIO DI CONTROPARTE; RISCHIO DI DILUIZIONE, OPERAZIONI CON REGOLAMENTO NON CONTESTUALE E RISCHIO DI REGOLAMENTO/CONSEGNA	RISCHI DI POSIZIONE, DI CAMBIO E DI POSIZIONE IN MERCI	RISCHIO OPERATIVO	ALTRI IMPORTI DELL' ESPOSIZIONE AL RISCHIO
010	020	025	030	040	050	060	070	080	090	100	110

INFORMAZIONI SUI SOGGETTI CUI SI APPLICANO I REQUISITI DI FONDI PROPRI												
FONDI PROPRI	DI CUI: FONDI PROPRI AMMISSIBILI	RELATIVI STRUMENTI DI FONDI PROPRI, RELATIVI UTILI NON DISTRIBUITI E RISERVE SOVRAPPREZZO AZIONI	CAPITALE DI CLASSE 1 TOTALE				CAPITALE PRIMARIO DI CLASSE 1				CAPITALE DI CLASSE 2	
			DI CUI: CAPITALE DI CLASSE 1 AMMISSIBILE	RELATIVI STRUMENTI DI CAPITALE DI CLASSE 1, RELATIVI UTILI NON DISTRIBUITI E RISERVE SOVRAPPREZZO AZIONI	DI CUI: INTERESSI DI MINORANZA	RELATIVI STRUMENTI DI FONDI PROPRI, RELATIVI UTILI NON DISTRIBUITI, RISERVE SOVRAPPREZZO AZIONI E ALTRE RISERVE	DI CUI: CAPITALE AGGIUNTIVO DI CLASSE 1 AMMISSIBILE	DI CUI: CAPITALE DI CLASSE 2 AMMISSIBILE				
120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240

INFORMAZIONI SUL CONTRIBUTO DEI SOGGETTI ALLA SOLVIBILITÀ DEL GRUPPO													
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO	RISCHIO DI CREDITO; RISCHIO DI CONTROPARTE; RISCHIO DI DILUIZIONE, OPERAZIONI CON REGOLAMENTO NON CONTESTUALE E RISCHIO DI REGOLAMEN-TO/CONSEGNA	RISCHI DI POSIZIO-NE, DI CAMBIO E DI POSIZIONE IN MERCI	RISCHIO OPERA-TIVO	ALTRI IMPORTI DEL- L'ESPOSI- ZIONE AL RISCHIO	FONDI PROPRI AMMISSIBILI INCLUSI NEI FONDI PROPRI CONSOLIDATI	STRUMENTI DI CLASSE 1 AM- MISSIBILI IN- CLUSI NEL CA- PITALE DI CLASSE 1 CON- SOLIDATO	INTERESSI DI MINO- RANZA IN- CLUSI NEL CAPITALE PRIMARIO DI CLASSE 1 CONSOLI- DATO		STRUMENTI DI CLASSE 1 AM- MISSIBILI IN- CLUSI NEL CA- PITALE AG- GIUNTIVO DI CLASSE 1 CON- SOLIDATO	STRUMENTI DI FONDI PROPRI AMMISSIBILI INCLUSI NEL CAPITALE DI CLASSE 2 CON- SOLIDATO	VOCE PER ME- MORIA: AVVIA- MENTO (-)/(+) AV- VIA- MENTO NEGA- TIVO	FONDI PROPRI CONSOLI- DATI	DI CUI: CA- PITALE PRI- MARIO DI CLASSE 1
250	260	270	280	290	300	310	320	330	340	350	360	370	

INFORMAZIONI SUL CONTRIBUTO DEI SOG- GETTI ALLA SOLVIBILITÀ DEL GRUPPO			RISERVE DI CAPITALE							
DI CUI: CAPI- TALE AGGIUN- TIVO DI CLASSE 1	DI CUI: CON- TRIBUTI AL RISULTATO CONSOLIDATO	DI CUI: (-) AV- VIAMENTO/(+) AVVIAMENTO NEGATIVO	REQUISITO COMBINATO DI RISERVA DI CAPITALE	RISERVA DI CONSERVA- ZIONE DEL CA- PITALE	RISERVA DI CA- PITALE ANTICI- CLICA SPECI- FICA DELL'ENTE	RISERVA DI CONSERVA- ZIONE DOVUTA AL RISCHIO MA- CRO-PRUDEN- ZIALE O SISTE- MICO INDIVI- DUATO A LI- VELLO DI UNO STATO MEMBRO	RISERVA DI CAPITALE A FRONTE DEL RISCHIO SI- STEMICO	RISERVA DE- GLI ENTI A RI- LEVANZA SI- STEMICA	RISERVA DE- GLI ENTI A RILEVANZA SISTEMICA A LIVELLO GLOBALE	RISERVA DI ALTRI ENTI A RILEVANZA SI- STEMICA
380	390	400	410	420	430	440	450	460	470	480

**C 07.00 - RISCHIO DI CREDITO E RISCHIO DI CONTROPARTE E OPERAZIONI CON REGOLAMENTO NON CONTESTUALE: METODO STANDARDIZZATO APPLICATO AI REQUISITI PATRIMONIALI (CR SA)**

Classe di esposizione in base al metodo standardizzato

		ESPOSIZIONE ORIGINARIA PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEI FATTORI DI CONVERSIONE	(-) RETTIFICHE DI VALORE E ACCANTONAMENTI ASSOCIATI ALL'ESPOSIZIONE ORIGINARIA	ESPOSIZIONE AL NETTO DELLE RETTIFICHE DI VALORE E DEGLI ACCANTONAMENTI	TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO (CRM) CON EFFETTI DI SOSTITUZIONE SULL'ESPOSIZIONE
					PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO PERSONALE: VALORI CORRETTI (Ga)
					(-) GARANZIE
		010	030	040	050
010	<b>ESPOSIZIONI TOTALI</b>				
015	di cui: esposizioni in stato di default				
020	di cui: PMI				
030	di cui: esposizioni soggette al fattore di sostegno alle PMI				
040	di cui: garantite da ipoteche su beni immobili - immobili residenziali				
050	di cui: esposizioni nell'ambito dell'utilizzo parziale permanente del metodo standardizzato				
060	di cui: esposizioni in base al metodo standardizzato con autorizzazione preventiva delle autorità di vigilanza ad applicare il metodo IRB in maniera sequenziale				
<b>RIPARTIZIONE DELLE ESPOSIZIONI TOTALI PER TIPO DI ESPOSIZIONE</b>					
070	Esposizioni in bilancio soggette al rischio di credito				



## ▼ M7

		ESPOSIZIONE ORIGINARIA PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEI FATTORI DI CONVERSIONE	(-) RETTIFICHE DI VALORE E ACCANTONAMENTI ASSOCIATI ALL'ESPOSIZIONE ORIGINARIA	ESPOSIZIONE AL NETTO DELLE RETTIFICHE DI VALORE E DEGLI ACCANTONAMENTI	TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO (CRM) CON EFFETTI DI SOSTITUZIONE SULL'ESPOSIZIONE
					PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO PERSONALE: VALORI CORRETTI (Ga)
					(-) GARANZIE
		010	030	040	050
080	Esposizioni fuori bilancio soggette al rischio di credito				
	Esposizioni/Operazioni soggette al rischio di controparte				
090	Operazioni di finanziamento tramite titoli				
100	<i>di cui: compensati a livello centrale tramite una QCCP</i>				
110	Derivati e operazioni con regolamento a lungo termine				
120	<i>di cui: compensati a livello centrale tramite una QCCP</i>				
130	Da compensazione contrattuale tra prodotti differenti				

## RIPARTIZIONE DELLE ESPOSIZIONI TOTALI PER FATTORE DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO

140	0 %				
150	2 %				

## ▼M7

		ESPOSIZIONE ORIGINARIA PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEI FATTORI DI CONVERSIONE	(-) RETTIFICHE DI VALORE E ACCANTONAMENTI ASSOCIATI ALL'ESPOSIZIONE ORIGINARIA	ESPOSIZIONE AL NETTO DELLE RETTIFICHE DI VALORE E DEGLI ACCANTONAMENTI	TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO (CRM) CON EFFETTI DI SOSTITUZIONE SULL'ESPOSIZIONE
					PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO PERSONALE: VALORI CORRETTI (Ga)
					(-) GARANZIE
					010
160	4 %				
170	10 %				
180	20 %				
190	35 %				
200	50 %				
210	70 %				
220	75 %				
230	100 %				
240	150 %				
250	250 %				
260	370 %				
270	1250 %				
280	Altri fattori di ponderazione del rischio				

▼ M7

		ESPOSIZIONE ORIGINALI PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEI FATTORI DI CONVERSIONE	(-) RETTIFICHE DI VALORE E ACCANTONAMENTI ASSOCIATI ALL'ESPOSIZIONE ORIGINALI	ESPOSIZIONE AL NETTO DELLE RETTIFICHE DI VALORE E DEGLI ACCANTONAMENTI	TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO (CRM) CON EFFETTI DI SOSTITUZIONE SULL'ESPOSIZIONE
					PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO PERSONALE: VALORI CORRETTI (Ga)
					(-) GARANZIE
		010	030	040	050

## VOCI PER MEMORIA

290	Esposizioni garantite da ipoteche su beni immobili non residenziali				
300	Esposizioni in stato di default soggette a un fattore di ponderazione del rischio del 100 %				
310	Esposizioni garantite da ipoteche su beni immobili residenziali				
320	Esposizioni in stato di default soggette a un fattore di ponderazione del rischio del 150 %				

▼M7

		TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO (CRM) CON EFFETTI DI SOSTITUZIONE SULL'ESPOSIZIONE				
		PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO PERSONALE: VALORI CORRETTI (Ga)	PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO REALE		SOSTITUZIONE DELL'ESPOSIZIONE DOVUTA ALL'ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO	
		(-) DERIVATI SU CREDITI	(-) GARANZIA REALE FINANZIARIA: METODO SEMPLIFICATO	(-) ALTRA PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO REALE	(-) DEFLUSSI TOTALI	AFFLUSSI TOTALI (+)
		060	070	080	090	100
010	<b>ESPOSIZIONI TOTALI</b>					
015	di cui: esposizioni in stato di default					
020	di cui: PMI					
030	di cui: esposizioni soggette al fattore di sostegno alle PMI					
040	di cui: garantite da ipoteche su beni immobili - immobili residenziali					
050	di cui: esposizioni nell'ambito dell'utilizzo parziale permanente del metodo standardizzato					
060	di cui: esposizioni in base al metodo standardizzato con autorizzazione preventiva delle autorità di vigilanza ad applicare il metodo IRB in maniera sequenziale					

**RIPARTIZIONE DELLE ESPOSIZIONI TOTALI PER TIPO DI ESPOSIZIONE**

070	Esposizioni in bilancio soggette al rischio di credito					
-----	--	--	--	--	--	--

## ▼M7

		TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO (CRM) CON EFFETTI DI SOSTITUZIONE SULL'ESPOSIZIONE					
		PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO PERSONALE: VALORI CORRETTI (Ga)	PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO REALE		SOSTITUZIONE DELL'ESPOSIZIONE DOVUTA ALL'ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO		
			(-) DERIVATI SU CREDITI	(-) GARANZIA REALE FINANZIARIA: METODO SEMPLIFICATO	(-) ALTRA PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO REALE	(-) DEFLUSSI TOTALI	AFFLUSSI TOTALI (+)
			060	070	080	090	100
080	Esposizioni fuori bilancio soggette al rischio di credito						
	Esposizioni/Operazioni soggette al rischio di controparte						
090	Operazioni di finanziamento tramite titoli						
100	<i>di cui: compensati a livello centrale tramite una QCCP</i>						
110	Derivati e operazioni con regolamento a lungo termine						
120	<i>di cui: compensati a livello centrale tramite una QCCP</i>						
130	Da compensazione contrattuale tra prodotti differenti						

## RIPARTIZIONE DELLE ESPOSIZIONI TOTALI PER FATTORE DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO

140	0 %					
150	2 %					

▼M7

		TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO (CRM) CON EFFETTI DI SOSTITUZIONE SULL'ESPOSIZIONE				
		PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO PERSONALE: VALORI CORRETTI (Ga)	PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO REALE		SOSTITUZIONE DELL'ESPOSIZIONE DOVUTA ALL'ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO	
		(-) DERIVATI SU CREDITI	(-) GARANZIA REALE FINANZIARIA: METODO SEMPLIFICATO	(-) ALTRA PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO REALE	(-) DEFLUSSI TOTALI	AFFLUSSI TOTALI (+)
		060	070	080	090	100
160	4 %					
170	10 %					
180	20 %					
190	35 %					
200	50 %					
210	70 %					
220	75 %					
230	100 %					
240	150 %					
250	250 %					
260	370 %					
270	1250 %					
280	Altri fattori di ponderazione del rischio					

▼ M7

		TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO (CRM) CON EFFETTI DI SOSTITUZIONE SULL'ESPOSIZIONE				
		PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO PERSONALE: VALORI CORRETTI (Ga)	PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO REALE		SOSTITUZIONE DELL'ESPOSIZIONE DOVUTA ALL'ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO	
			(-) DERIVATI SU CREDITI	(-) GARANZIA REALE FINANZIARIA: METODO SEMPLIFICATO	(-) ALTRA PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO REALE	(-) DEFLUSSI TOTALI
		060	070	080	090	100

## VOCI PER MEMORIA

290	Esposizioni garantite da ipoteche su beni immobili non residenziali					
300	Esposizioni in stato di default soggette a un fattore di ponderazione del rischio del 100 %					
310	Esposizioni garantite da ipoteche su beni immobili residenziali					
320	Esposizioni in stato di default soggette a un fattore di ponderazione del rischio del 150 %					

▼M7

		ESPOSIZIONE NETTA DOPO GLI EFFETTI DI SOSTITUZIONE DELL'ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEI FATTORI DI CONVERSIONE	TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO CHE INFLUISCONO SULL'IMPORTO DELL'ESPOSIZIONE: PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO REALE. METODO INTEGRALE PER IL TRATTAMENTO DELLE GARANZIE REALI FINANZIARIE			VALORE DELL'ESPOSIZIONE CORRETTO INTEGRALMENTE (E*)
			RETTIFICA DELL'ESPOSIZIONE PER VOLATILITÀ	(-) GARANZIA REALE FINANZIARIA: VALORE CORRETTO (Cvam)		
				(-) DI CUI: RETTIFICHE PER VOLATILITÀ E IN FUNZIONE DELLA DURATA		
		110	120	130	140	150
010	<b>ESPOSIZIONI TOTALI</b>					
015	di cui: esposizioni in stato di default					
020	di cui: PMI					
030	di cui: esposizioni soggette al fattore di sostegno alle PMI					
040	di cui: garantite da ipoteche su beni immobili - immobili residenziali					
050	di cui: esposizioni nell'ambito dell'utilizzo parziale permanente del metodo standardizzato					
060	di cui: esposizioni in base al metodo standardizzato con autorizzazione preventiva delle autorità di vigilanza ad applicare il metodo IRB in maniera sequenziale					
<b>RIPARTIZIONE DELLE ESPOSIZIONI TOTALI PER TIPO DI ESPOSIZIONE</b>						
070	Esposizioni in bilancio soggette al rischio di credito					



## ▼M7

		ESPOSIZIONE NETTA DOPO GLI EFFETTI DI SOSTITUZIONE DELL'ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEI FATTORI DI CONVERSIONE	TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO CHE INFLUISCONO SULL'IMPORTO DELL'ESPOSIZIONE: PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO REALE. METODO INTEGRALE PER IL TRATTAMENTO DELLE GARANZIE REALI FINANZIARIE			VALORE DELL'ESPOSIZIONE CORRETTO INTEGRALMENTE (E*)
			RETTIFICA DELL'ESPOSIZIONE PER VOLATILITÀ	(-) GARANZIA REALE FINANZIARIA: VALORE CORRETTO (Cvam)		
				(-) DI CUI: RETTIFICHE PER VOLATILITÀ E IN FUNZIONE DELLA DURATA		
		110	120	130	140	150
080	Esposizioni fuori bilancio soggette al rischio di credito					
	Esposizioni/Operazioni soggette al rischio di controparte					
090	Operazioni di finanziamento tramite titoli					
100	<i>di cui: compensati a livello centrale tramite una QCCP</i>					
110	Derivati e operazioni con regolamento a lungo termine					
120	<i>di cui: compensati a livello centrale tramite una QCCP</i>					
130	Da compensazione contrattuale tra prodotti differenti					

## RIPARTIZIONE DELLE ESPOSIZIONI TOTALI PER FATTORE DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO

140	0 %					
150	2 %					

## ▼M7

		ESPOSIZIONE NETTA DOPO GLI EFFETTI DI SOSTITUZIONE DELL'ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEI FATTORI DI CONVERSIONE	TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO CHE INFLUISCONO SULL'IMPORTO DELL'ESPOSIZIONE: PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO REALE. METODO INTEGRALE PER IL TRATTAMENTO DELLE GARANZIE REALI FINANZIARIE			VALORE DELL'ESPOSIZIONE CORRETTO INTEGRALMENTE (E*)
			RETTIFICA DELL'ESPOSIZIONE PER VOLATILITÀ	(-) GARANZIA REALE FINANZIARIA: VALORE CORRETTO (Cvam)		
				(-) DI CUI: RETTIFICHE PER VOLATILITÀ E IN FUNZIONE DELLA DURATA		
		110	120	130	140	150
160	4 %					
170	10 %					
180	20 %					
190	35 %					
200	50 %					
210	70 %					
220	75 %					
230	100 %					
240	150 %					
250	250 %					
260	370 %					
270	1250 %					
280	Altri fattori di ponderazione del rischio					

## ▼M7

		ESPOSIZIONE NETTA DOPO GLI EFFETTI DI SOSTITUZIONE DELL'ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEI FATTORI DI CONVERSIONE	TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO CHE INFLUISCONO SULL'IMPORTO DELL'ESPOSIZIONE: PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO REALE. METODO INTEGRALE PER IL TRATTAMENTO DELLE GARANZIE REALI FINANZIARIE			VALORE DELL'ESPOSIZIONE CORRETTO INTEGRALMENTE (E*)
			RETTIFICA DELL'ESPOSIZIONE PER VOLATILITÀ	(-) GARANZIA REALE FINANZIARIA: VALORE CORRETTO (Cvam)		
				(-) DI CUI: RETTIFICHE PER VOLATILITÀ E IN FUNZIONE DELLA DURATA		
		110	120	130	140	150

## VOCI PER MEMORIA

290	Esposizioni garantite da ipoteche su beni immobili non residenziali					
300	Esposizioni in stato di default soggette a un fattore di ponderazione del rischio del 100 %					
310	Esposizioni garantite da ipoteche su beni immobili residenziali					
320	Esposizioni in stato di default soggette a un fattore di ponderazione del rischio del 150 %					

▼M7

		RIPARTIZIONE PER FATTORI DI CONVERSIONE DEL VALORE DELL'ESPOSIZIONE CORRETTO INTEGRALMENTE DEGLI ELEMENTI FUORI BILANCIO				VALORE DELL'ESPOSIZIONE	DI CUI: DERIVANTE DAL RISCHIO DI CONTROPARTE
		0 %	20 %	50 %	100 %		
		160	170	180	190		
010	<b>ESPOSIZIONI TOTALI</b>						
015	<b>di cui: esposizioni in stato di default</b>						
020	<b>di cui: PMI</b>						
030	<b>di cui: esposizioni soggette al fattore di sostegno alle PMI</b>						
040	<b>di cui: garantite da ipoteche su beni immobili - immobili residenziali</b>						
050	<b>di cui: esposizioni nell'ambito dell'utilizzo parziale permanente del metodo standardizzato</b>						
060	<b>di cui: esposizioni in base al metodo standardizzato con autorizzazione preventiva delle autorità di vigilanza ad applicare il metodo IRB in maniera sequenziale</b>						

**RIPARTIZIONE DELLE ESPOSIZIONI TOTALI PER TIPO DI ESPOSIZIONE**

070	<b>Esposizioni in bilancio soggette al rischio di credito</b>						
-----	---	--	--	--	--	--	--

## ▼M7

		RIPARTIZIONE PER FATTORI DI CONVERSIONE DEL VALORE DELL'ESPOSIZIONE CORRETTO INTEGRALMENTE DEGLI ELEMENTI FUORI BILANCIO				VALORE DELL'ESPOSIZIONE	DI CUI: DERIVANTE DAL RISCHIO DI CONTROPARTE
		0 %	20 %	50 %	100 %		
		160	170	180	190		
080	Esposizioni fuori bilancio soggette al rischio di credito						
	Esposizioni/Operazioni soggette al rischio di controparte						
090	Operazioni di finanziamento tramite titoli						
100	<i>di cui: compensati a livello centrale tramite una QCCP</i>						
110	Derivati e operazioni con regolamento a lungo termine						
120	<i>di cui: compensati a livello centrale tramite una QCCP</i>						
130	Da compensazione contrattuale tra prodotti differenti						

## RIPARTIZIONE DELLE ESPOSIZIONI TOTALI PER FATTORE DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO

140	0 %						
150	2 %						

## ▼M7

		RIPARTIZIONE PER FATTORI DI CONVERSIONE DEL VALORE DELL'ESPOSIZIONE CORRETTO INTEGRALMENTE DEGLI ELEMENTI FUORI BILANCIO				VALORE DELL'ESPOSIZIONE	DI CUI: DERIVANTE DAL RISCHIO DI CONTROPARTE
		0 %	20 %	50 %	100 %		
		160	170	180	190		
160	4 %						
170	10 %						
180	20 %						
190	35 %						
200	50 %						
210	70 %						
220	75 %						
230	100 %						
240	150 %						
250	250 %						
260	370 %						
270	1250 %						
280	Altri fattori di ponderazione del rischio						

▼ M7

		RIPARTIZIONE PER FATTORI DI CONVERSIONE DEL VALORE DELL'ESPOSIZIONE CORRETTO INTEGRALMENTE DEGLI ELEMENTI FUORI BILANCIO				VALORE DELL'ESPOSIZIONE	DI CUI: DERIVANTE DAL RISCHIO DI CONTROPARTE
		0 %	20 %	50 %	100 %		
		160	170	180	190	200	210

## VOCI PER MEMORIA

290	Esposizioni garantite da ipoteche su beni immobili non residenziali						
300	Esposizioni in stato di default soggette a un fattore di ponderazione del rischio del 100 %						
310	Esposizioni garantite da ipoteche su beni immobili residenziali						
320	Esposizioni in stato di default soggette a un fattore di ponderazione del rischio del 150 %						

## ▼M7

		IMPORTO DELL'ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEL FATTORE DI SOSTEGNO ALLE PMI	IMPORTO DELL'ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO DOPO L'APPLICAZIONE DEL FATTORE DI SOSTEGNO ALLE PMI	DI CUI: CON UNA VALUTAZIONE DEL MERITO DI CREDITO EFFETTUATA DA UN'ECAI PRESCELTA	DI CUI: CON UNA VALUTAZIONE DEL MERITO DI CREDITO DERIVATA DALL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE
		215	220	230	240
010	<b>ESPOSIZIONI TOTALI</b>		Cella collegata a CA		
015	di cui: esposizioni in stato di default				
020	di cui: PMI				
030	di cui: esposizioni soggette al fattore di sostegno alle PMI				
040	di cui: garantite da ipoteche su beni immobili - immobili residenziali				
050	di cui: esposizioni nell'ambito dell'utilizzo parziale permanente del metodo standardizzato				
060	di cui: esposizioni in base al metodo standardizzato con autorizzazione preventiva delle autorità di vigilanza ad applicare il metodo IRB in maniera sequenziale				

## RIPARTIZIONE DELLE ESPOSIZIONI TOTALI PER TIPO DI ESPOSIZIONE

070	Esposizioni in bilancio soggette al rischio di credito				
-----	--	--	--	--	--



## ▼M7

		IMPORTO DELL'ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEL FATTORE DI SOSTEGNO ALLE PMI	IMPORTO DELL'ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO DOPO L'APPLICAZIONE DEL FATTORE DI SOSTEGNO ALLE PMI	DI CUI: CON UNA VALUTAZIONE DEL MERITO DI CREDITO EFFETTUATA DA UN'ECAI PRESCELTA	DI CUI: CON UNA VALUTAZIONE DEL MERITO DI CREDITO DERIVATA DALL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE
		215	220	230	240
080	Esposizioni fuori bilancio soggette al rischio di credito				
	Esposizioni/Operazioni soggette al rischio di controparte				
090	Operazioni di finanziamento tramite titoli				
100	<i>di cui: compensati a livello centrale tramite una QCCP</i>				
110	Derivati e operazioni con regolamento a lungo termine				
120	<i>di cui: compensati a livello centrale tramite una QCCP</i>				
130	Da compensazione contrattuale tra prodotti differenti				

## RIPARTIZIONE DELLE ESPOSIZIONI TOTALI PER FATTORE DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO

140	0 %				
150	2 %				

## ▼M7

		IMPORTO DELL'ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEL FATTORE DI SOSTEGNO ALLE PMI	IMPORTO DELL'ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO DOPO L'APPLICAZIONE DEL FATTORE DI SOSTEGNO ALLE PMI	DI CUI: CON UNA VALUTAZIONE DEL MERITO DI CREDITO EFFETTUATA DA UN'ECAI PRESELTA	DI CUI: CON UNA VALUTAZIONE DEL MERITO DI CREDITO DERIVATA DALL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE
		215	220	230	240
160	4 %				
170	10 %				
180	20 %				
190	35 %				
200	50 %				
210	70 %				
220	75 %				
230	100 %				
240	150 %				
250	250 %				
260	370 %				
270	1250 %				
280	Altri fattori di ponderazione del rischio				

▼ M7

		IMPORTO DELL'ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEL FATTORE DI SOSTEGNO ALLE PMI	IMPORTO DELL'ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO DOPO L'APPLICAZIONE DEL FATTORE DI SOSTEGNO ALLE PMI	DI CUI: CON UNA VALUTAZIONE DEL MERITO DI CREDITO EFFETTUATA DA UN'ECAI PRESCELTA	DI CUI: CON UNA VALUTAZIONE DEL MERITO DI CREDITO DERIVATA DALL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE
		215	220	230	240

## VOCI PER MEMORIA

290	Esposizioni garantite da ipoteche su beni immobili non residenziali				
300	Esposizioni in stato di default soggette a un fattore di ponderazione del rischio del 100 %				
310	Esposizioni garantite da ipoteche su beni immobili residenziali				
320	Esposizioni in stato di default soggette a un fattore di ponderazione del rischio del 150 %				

**C 08.01 — RISCHIO DI CREDITO E RISCHIO DI CONTROPARTE E OPERAZIONI CON REGOLAMENTO NON CONTESTUALE: METODO IRB APPLICATO AI REQUISITI PATRIMONIALI (CR IRB1)**

Classe di esposizione in base a IRB

Stime interne della LGD e dei fattori di conversione:

	SISTEMA DI RATING INTERNO	ESPOSIZIONE ORIGINARIA PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEI FATTORI DI CONVERSIONE	TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO (CRM) CON EFFETTI DI SOSTITUZIONE SULL'ESPOSIZIONE						ESPOSIZIONE DOPO GLI EFFETTI DI SOSTITUZIONE DELL'ATTENUAZIONE DEL RISCHIO PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEI FATTORI DI CONVERSIONE	DI CUI: ELEMENTI FUORI BILANCIO
			PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO PERSONALE		(-) ALTRA PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO REALE	SOSTITUZIONE DELL'ESPOSIZIONE DOVUTA ALL'ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO				
			(-) GARANZIE	(-) DERIVATI SU CREDITI		(-) DEFLUSSI TOTALI	AFFLUSSI TOTALI (+)			
	PROBABILITÀ DI DEFAULT ASSEGNATA ALLA CLASSE O AL POOL DI DEBITORI (%)	DI CUI: SOGGETTI DI GRANDI DIMENSIONI DEL SETTORE FINANZIARIO E SOGGETTI FINANZIARI NON REGOLAMENTATI								
	010	020	030	040	050	060	070	080	090	100
010	<b>ESPOSIZIONI TOTALI</b>									
015	<i>di cui: Esposizioni soggette al fattore di sostegno alle PMI</i>									
	<b>RIPARTIZIONE DELLE ESPOSIZIONI TOTALI PER TIPO DI ESPOSIZIONE</b>									
020	<b>Elementi in bilancio soggetti al rischio di credito</b>									
030	<b>Elementi fuori bilancio soggetti al rischio di credito</b>									

	SISTEMA DI RATING INTERNO	ESPOSIZIONE ORIGINARIA PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEI FATTORI DI CONVERSIONE	TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO (CRM) CON EFFETTI DI SOSTITUZIONE SULL'ESPOSIZIONE						ESPOSIZIONE DOPO GLI EFFETTI DI SOSTITUZIONE DELL'ATTENUAZIONE DEL RISCHIO PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEI FATTORI DI CONVERSIONE	DI CUI: ELEMENTI FUORI BILANCIO
			PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO PERSONALE		(-) ALTRA PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO REALE	SOSTITUZIONE DELL'ESPOSIZIONE DOVUTA ALL'ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO				
			(-) GARANZIE	(-) DERIVATI SU CREDITI		(-) DEFLUSSI TOTALI	AFFLUSSI TOTALI (+)			
	PROBABILITÀ DI DEFAULT ASSEGNATA ALLA CLASSE O AL POOL DI DEBITORI (%)	DI CUI: SOGGETTI DI GRANDI DIMENSIONI DEL SETTORE FINANZIARIO E SOGGETTI FINANZIARI NON REGOLAMENTATI								
	010	020	030	040	050	060	070	080	090	100
	Esposizioni/Operazioni soggette al rischio di controparte									
040	Operazioni di finanziamento tramite titoli									
050	Derivati e operazioni con regolamento a lungo termine									
060	Da compensazione contrattuale tra prodotti differenti									
070	ESPOSIZIONI ASSEGNATE ALLA CLASSE O AL POOL DI DEBITORI: TOTALE									
080	CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI FINANZIAMENTI SPECIALIZZATI: TOTALE									

	SISTEMA DI RATING INTERNO	ESPOSIZIONE ORIGINARIA PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEI FATTORI DI CONVERSIONE		TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO (CRM) CON EFFETTI DI SOSTITUZIONE SULL'ESPOSIZIONE					ESPOSIZIONE DOPO GLI EFFETTI DI SOSTITUZIONE DELL'ATTENUAZIONE DEL RISCHIO PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEI FATTORI DI CONVERSIONE	
				PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO PERSONALE		(-) ALTRA PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO REALE	SOSTITUZIONE DELL'ESPOSIZIONE DOVUTA ALL'ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO			
				(-) GARANZIE	(-) DERIVATI SU CREDITI		(-) DEFLUSSI TOTALI	AFFLUSSI TOTALI (+)		
	PROBABILITÀ DI DEFAULT ASSEGNATA ALLA CLASSE O AL POOL DI DEBITORI (%)	DI CUI: SOGGETTI DI GRANDI DIMENSIONI DEL SETTORE FINANZIARIO E SOGGETTI FINANZIARI NON REGOLAMENTATI								
	010	020	030	040	050	060	070	080	090	100
<b>RIPARTIZIONE DELLE ESPOSIZIONI TOTALI PER FATTORE DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO NELL'AMBITO DEI CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI FINANZIAMENTI SPECIALIZZATI</b>										
090	<b>FATTORE DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO: 0 %</b>									
100	<b>50 %</b>									
110	<b>70 %</b>									
120	<b>di cui: nella categoria 1</b>									
130	<b>90 %</b>									
140	<b>115 %</b>									
150	<b>250 %</b>									

		SISTEMA DI RATING INTERNO	ESPOSIZIONE ORIGINARIA PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEI FATTORI DI CONVERSIONE	TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO (CRM) CON EFFETTI DI SOSTITUZIONE SULL'ESPOSIZIONE					ESPOSIZIONE DOPO GLI EFFETTI DI SOSTITUZIONE DELL'ATTENUAZIONE DEL RISCHIO PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEI FATTORI DI CONVERSIONE	DI CUI: ELEMENTI FUORI BILANCIO	
				PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO PERSONALE		(-) ALTRA PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO REALE	SOSTITUZIONE DELL'ESPOSIZIONE DOVUTA ALL'ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO				
				(-) GARANZIE	(-) DERIVATI SU CREDITI		(-) DEFLUSSI TOTALI	AFFLUSSI TOTALI (+)			
		PROBABILITÀ DI DEFAULT ASSEGNATA ALLA CLASSE O AL POOL DI DEBITORI (%)	DI CUI: SOGGETTI DI GRANDI DIMENSIONI DEL SETTORE FINANZIARIO E SOGGETTI FINANZIARI NON REGOLAMENTATI								
		010	020	030	040	050	060	070	080	090	100
160	TRATTAMENTO ALTERNATIVO: GARANTITE DA BENI IMMOBILI										
170	ESPOSIZIONI DERIVANTI DA OPERAZIONI CON REGOLAMENTO NON CONTESTUALE CHE APPLICANO FATTORI DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO NELL'AMBITO DEL TRATTAMENTO ALTERNATIVO O DEL 100 % E ALTRE ESPOSIZIONI SOGGETTE A FATTORI DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO										
180	RISCHIO DI DILUIZIONE: CREDITI COMMERCIALI ACQUISTATI TOTALI										

		VALORE DELL'ESPOSIZIONE				TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO PRESE IN CONSIDERAZIONE NELLE STIME DELLA LGD ESCLUSO IL TRATTAMENTO DEL «DOUBLE DEFAULT»									
						UTILIZZO DI STIME INTERNE DELLA LGD: PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO PERSONALE		PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO REALE							
						DI CUI: ELEMENTI FUORI BILANCIO	DI CUI: DERIVANTE DAL RISCHIO DI CONTROPARTE	DI CUI: SOGGETTI DI GRANDI DIMENSIONI DEL SETTORE FINANZIARIO E SOGGETTI FINANZIARI NON REGOLAMENTATI	GARANZIE	DERIVATI SU CREDITI	UTILIZZO DI STIME INTERNE DELLA LGD: ALTRA PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO REALE	GARANZIE REALI FINANZIARIE AMMISSIBILI	ALTRE GARANZIE REALI AMMISSIBILI		
													IMMOBILI	ALTRE GARANZIE REALI MATERIALI	CREDITI COMMERCIALI
		110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210			
010	<b>ESPOSIZIONI TOTALI</b>														
015	<i>di cui: Esposizioni soggette al fattore di sostegno alle PMI</i>														
<b>RIPARTIZIONE DELLE ESPOSIZIONI TOTALI PER TIPO DI ESPOSIZIONE</b>															
020	<b>Elementi in bilancio soggetti al rischio di credito</b>														
030	<b>Elementi fuori bilancio soggetti al rischio di credito</b>														
	<b>Esposizioni/Operazioni soggette al rischio di controparte</b>														



		VALORE DELL'ESPOSIZIONE				TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO PRESE IN CONSIDERAZIONE NELLE STIME DELLA LGD ESCLUSO IL TRATTAMENTO DEL «DOUBLE DEFAULT»									
						UTILIZZO DI STIME INTERNE DELLA LGD: PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO PERSONALE		PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO REALE							
						DI CUI: ELEMENTI FUORI BILANCIO	DI CUI: DERIVANTE DAL RISCHIO DI CONTROPARTE	DI CUI: SOGGETTI DI GRANDI DIMENSIONI DEL SETTORE FINANZIARIO E SOGGETTI FINANZIARI NON REGOLAMENTATI	GARANZIE	DERIVATI SU CREDITI	UTILIZZO DI STIME INTERNE DELLA LGD: ALTRA PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO REALE	GARANZIE REALI FINANZIARIE AMMISSIBILI	ALTRE GARANZIE REALI AMMISSIBILI		
													IMMOBILI	ALTRE GARANZIE REALI MATERIALI	CREDITI COMMERCIALI
		110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210			
040	Operazioni di finanziamento tramite titoli														
050	Derivati e operazioni con regolamento a lungo termine														
060	Da compensazione contrattuale tra prodotti differenti														
070	ESPOSIZIONI ASSEGNATE ALLA CLASSE O AL POOL DI DEBITORI: TOTALE														
080	CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI FINANZIAMENTI SPECIALIZZATI: TOTALE														

						TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO PRESE IN CONSIDERAZIONE NELLE STIME DELLA LGD ESCLUSO IL TRATTAMENTO DEL «DOUBLE DEFAULT»						
						UTILIZZO DI STIME INTERNE DELLA LGD: PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO PERSONALE		PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO REALE				
		VALORE DELL'ESPOSIZIONE	DI CUI: ELEMENTI FUORI BILANCIO	DI CUI: DERIVANTE DAL RISCHIO DI CONTROPARTE	DI CUI: SOGGETTI DI GRANDI DIMENSIONI DEL SETTORE FINANZIARIO E SOGGETTI FINANZIARI NON REGOLAMENTATI	GARANZIE	DERIVATI SU CREDITI	UTILIZZO DI STIME INTERNE DELLA LGD: ALTRA PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO REALE	GARANZIE REALI FINANZIARIE AMMISSIBILI	ALTRE GARANZIE REALI AMMISSIBILI		
										IMMOBILI	ALTRE GARANZIE REALI MATERIALI	CREDITI COMMERCIALI
		110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210
<b>RIPARTIZIONE DELLE ESPOSIZIONI TOTALI PER FATTORE DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO NELL'AMBITO DEI CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI FINANZIAMENTI SPECIALIZZATI</b>												
090	<b>FATTORE DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO: 0 %</b>											
100	<b>50 %</b>											
110	<b>70 %</b>											
120	<b>di cui: nella categoria 1</b>											
130	<b>90 %</b>											
140	<b>115 %</b>											
150	<b>250 %</b>											

		VALORE DELL'ESPOSIZIONE				TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO PRESE IN CONSIDERAZIONE NELLE STIME DELLA LGD ESCLUSO IL TRATTAMENTO DEL «DOUBLE DEFAULT»						
						UTILIZZO DI STIME INTERNE DELLA LGD: PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO PERSONALE		PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO REALE				
						DI CUI: ELEMENTI FUORI BILANCIO	DI CUI: DERIVANTE DAL RISCHIO DI CONTROPARTE	DI CUI: SOGGETTI DI GRANDI DIMENSIONI DEL SETTORE FINANZIARIO E SOGGETTI FINANZIARI NON REGOLAMENTATI	GARANZIE	DERIVATI SU CREDITI	UTILIZZO DI STIME INTERNE DELLA LGD: ALTRA PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO REALE	GARANZIE REALI FINANZIARIE AMMISSIBILI
		IMMOBILI	ALTRE GARANZIE REALI MATERIALI	CREDITI COMMERCIALI								
		110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210
160	TRATTAMENTO ALTERNATIVO: GARANTITE DA BENI IMMOBILI											
170	ESPOSIZIONI DERIVANTI DA OPERAZIONI CON REGOLAMENTO NON CONTESTUALE CHE APPLICANO FATTORI DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO NELL'AMBITO DEL TRATTAMENTO ALTERNATIVO O DEL 100 % E ALTRE ESPOSIZIONI SOGGETTE A FATTORI DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO											
180	RISCHIO DI DILUIZIONE: CREDITI COMMERCIALI ACQUISTATI TOTALI											



		SOGGETTE AL TRATTAMENTO DEL «DOUBLE DEFAULT»	LGD MEDIA PONDERATA PER L'ESPOSIZIONE (%) DI SOGGETTI DI GRANDI DIMENSIONI DEL SETTORE FINANZIARIO E SOGGETTI FINANZIARI NON REGOLAMENTATI	VALORE DELLA DURATA MEDIA PONDERATA PER L'ESPOSIZIONE (GIORNI)	IMPORTO DELL'ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEL FATTORE DI SOSTEGNO ALLE PMI	IMPORTO DELL'ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEL FATTORE DI SOSTEGNO ALLE PMI	IMPORTE DELL'ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO DOPO L'APPLICAZIONE DEL FATTORE DI SOSTEGNO ALLE PMI	VOCI PER MEMORIA													
		PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO PERSONALE						LGD MEDIA PONDERATA PER L'ESPOSIZIONE (%)	DI CUI: SOGGETTI DI GRANDI DIMENSIONI DEL SETTORE FINANZIARIO E SOGGETTI FINANZIARI NON REGOLAMENTATI	IMPORTO DELLE PERDITE ATTESE	(-) RETTIFICHE DI VALORE E ACCANTONAMENTI	NUMERO DI DEBITORI									
													220	230	240	250	255	260	270	280	290
040	Operazioni di finanziamento tramite titoli																				
050	Derivati e operazioni con regolamento a lungo termine																				
060	Da compensazione contrattuale tra prodotti differenti																				
070	ESPOSIZIONI ASSEGNATE ALLA CLASSE O AL POOL DI DEBITORI: TOTALE																				
080	CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI FINANZIAMENTI SPECIALIZZATI: TOTALE																				

	SOGGETTE AL TRATTAMENTO DEL «DOUBLE DEFAULT»	LGD MEDIA PONDERATA PER L'ESPOSIZIONE (%)	LGD MEDIA PONDERATA PER L'ESPOSIZIONE (%)	LGD MEDIA PONDERATA PER L'ESPOSIZIONE (%) DI SOGGETTI DI GRANDI DIMENSIONI DEL SETTORE FINANZIARIO E SOGGETTI FINANZIARI NON REGOLAMENTATI	VALORE DELLA DURATA MEDIA PONDERATA PER L'ESPOSIZIONE (GIORNI)	IMPORTO DELL'ESPOSIZIONE PONDERATA PER IL RISCHIO PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEL FATTORE DI SOSTEGNO ALLE PMI	IMPORTO DELL'ESPOSIZIONE PONDERATA PER IL RISCHIO DOPO L'APPLICAZIONE DEL FATTORE DI SOSTEGNO ALLE PMI	VOCI PER MEMORIA					
								PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO PERSONALE	LGD MEDIA PONDERATA PER L'ESPOSIZIONE (%)	DI CUI: SOGGETTI DI GRANDI DIMENSIONI DEL SETTORE FINANZIARIO E SOGGETTI FINANZIARI NON REGOLAMENTATI	IMPORTO DELLE PERDITE ATTESE	(-) RETTIFICHE DI VALORE E ACCANTONAMENTI	NUMERO DI DEBITORI
<b>RIPARTIZIONE DELLE ESPOSIZIONI TOTALI PER FATTORE DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO NELL'AMBITO DEI CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI FINANZIAMENTI SPECIALIZZATI</b>													
090	<b>FATTORE DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO: 0 %</b>												
100	50 %												
110	70 %												
120	<b>di cui: nella categoria 1</b>												
130	90 %												
140	115 %												
150	250 %												

		SOGGETTE AL TRATTAMENTO DEL «DOUBLE DEFAULT»	LGD MEDIA PONDERATA PER L'ESPOSIZIONE (%) DI SOGGETTI DI GRANDI DIMENSIONI DEL SETTORE FINANZIARIO E SOGGETTI FINANZIARI NON REGOLAMENTATI	VALORE DELLA DURATA MEDIA PONDERATA PER L'ESPOSIZIONE (GIORNI)	IMPORTO DELL'ESPOSIZIONE PONDERATA PER IL RISCHIO PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEL FATTORE DI SOSTEGNO ALLE PMI	IMPORTO DELL'ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO DOPO L'APPLICAZIONE DEL FATTORE DI SOSTEGNO ALLE PMI	DI CUI: SOGGETTI DI GRANDI DIMENSIONI DEL SETTORE FINANZIARIO E SOGGETTI FINANZIARI NON REGOLAMENTATI	VOCI PER MEMORIA			
		PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO PERSONALE						LGD MEDIA PONDERATA PER L'ESPOSIZIONE (%)	IMPORTO DELLE PERDITE ATTESE	(-) RETTIFICHE DI VALORE E ACCANTONAMENTI	NUMERO DI DEBITORI
		220						230	240	250	255
160	TRATTAMENTO ALTERNATIVO: GARANTITE DA BENI IMMOBILI										
170	ESPOSIZIONI DERIVANTI DA OPERAZIONI CON REGOLAMENTO NON CONTESTUALE CHE APPLICANO FATTORI DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO NELL'AMBITO DEL TRATTAMENTO ALTERNATIVO O DEL 100 % E ALTRE ESPOSIZIONI SOGGETTE A FATTORI DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO										
180	RISCHIO DI DILUIZIONE: CREDITI COMMERCIALI ACQUISTATI TOTALI										

**C 08.02 - RISCHIO DI CREDITO E RISCHIO DI CONTROPARTE E OPERAZIONI CON REGOLAMENTO NON CONTESTUALE: METODO IRB APPLICATO AI REQUISITI PATRIMONIALI - RIPARTIZIONE PER CLASSE O POOL DI DEBITORI (CR IRB 2)**

Classe di esposizione in base a IRB

Stime interne della LGD e dei fattori di conversione:

CLASSE DI DEBITORE (IDENTIFICATORE DI RIGA)	SISTEMA DI RATING INTERNO	ESPOSIZIONE ORIGINARIA PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEI FATTORI DI CONVERSIONE	TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO (CRM) CON EFFETTI DI SOSTITUZIONE SULL'ESPOSIZIONE					
			PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO PERSONALE		(-) ALTRA PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO REALE	SOSTITUZIONE DELL'ESPOSIZIONE DOVUTA ALL'ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO		
	PD ASSEGNATA ALLA CLASSE O AL POOL DI DEBITORI (%)		DI CUI: SOGGETTI DI GRANDI DIMENSIONI DEL SETTORE FINANZIARIO E SOGGETTI FINANZIARI NON REGOLAMENTATI	(-) GARANZIE		(-) DERIVATI SU CREDITI	(-) DEFLUSSI TOTALI	AFFLUSSI TOTALI (+)
005	010	020	030	040	050	060	070	080

ESPOSIZIONE DOPO GLI EFFETTI DI SOSTITUZIONE DELL'ATTENUAZIONE DEL RISCHIO PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEI FATTORI DI CONVERSIONE	DI CUI: ELEMENTI FUORI BILANCIO	VALORE DELL'ESPOSIZIONE	DI CUI: ELEMENTI FUORI BILANCIO	DI CUI: DERIVANTE DAL RISCHIO DI CONTROPARTE	DI CUI: SOGGETTI DI GRANDI DIMENSIONI DEL SETTORE FINANZIARIO E SOGGETTI FINANZIARI NON REGOLAMENTATI

**TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO PRESE IN CONSIDERAZIONE NELLE STIME DELLA LGD ESCLUSO IL TRATTAMENTO DEL «DOUBLE DEFAULT»**

UTILIZZO DI STIME INTERNE DELLA LGD: PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO PERSONALE		PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO REALE				
GARANZIE	DERIVATI SU CREDITI	UTILIZZO DI STIME INTERNE DELLA LGD: ALTRA PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO REALE	GARANZIE REALI FINANZIARIE AMMISSIBILI	ALTRE GARANZIE REALI AMMISSIBILI		
				IMMOBILI	ALTRE GARANZIE REALI MATERIALI	CREDITI COMMERCIALI
150	160	170	180	190	200	210



▼ **M2**

SOGGETTE AL TRATTAMENTO DEL «DOUBLE DEFAULT»	LGD MEDIA PONDERATA PER L'ESPOSIZIONE (%)	LGD MEDIA PONDERATA PER L'ESPOSIZIONE (%) DI SOGGETTI DI GRANDI DIMENSIONI DEL SETTORE FINANZIARIO E SOGGETTI FINANZIARI NON REGOLAMENTATI	VALORE DELLA DURATA MEDIA PONDERATA PER L'ESPOSIZIONE (GIORNI)	IMPORTO DELLE ESPOSIZIONI PONDERATO PER IL RISCHIO PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEL FATTORE DI SOSTEGNO ALLE PMI	IMPORTO DELLE ESPOSIZIONI PONDERATO PER IL RISCHIO DOPO L'APPLICAZIONE DEL FATTORE DI SOSTEGNO ALLE PMI	
PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO PERSONALE						DI CUI: SOGGETTI DI GRANDI DIMENSIONI DEL SETTORE FINANZIARIO E SOGGETTI FINANZIARI NON REGOLAMENTATI
220	230	240	250	255	260	270

**VOCI PER MEMORIA**

IMPORTO DELLE PERDITE ATTESE	(-) RETTIFICHE DI VALORE E ACCANTONAMENTI	NUMERO DI DEBITORI
280	290	300

## C 09.01 - RIPARTIZIONE GEOGRAFICA DELLE ESPOSIZIONI PER RESIDENZA DEL DEBITORE: ESPOSIZIONI SECONDO IL METODO STANDARDIZZATO (CR GB 1)

Paese: 

		ESPOSIZIONE ORIGINARIA PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEI FATTORI DI CONVERSIONE	Esposizioni in stato di default	Nuovi default osservati per il periodo	Rettifiche di valore su crediti generiche	Rettifiche di valore su crediti specifiche	di cui: cancellazioni	Rettifiche di valore su crediti/cancellazioni per nuovi default osservati	VALORE DELL'ESPOSIZIONE	IMPORTO DELL'ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEL FATTORE DI SOSTEGNO ALLE PMI	IMPORTO DELL'ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO DOPO L'APPLICAZIONE DEL FATTORE DI SOSTEGNO ALLE PMI
		010	020	040	050	055	060	070	075	080	090
010	Amministrazioni centrali o banche centrali										
020	Amministrazioni regionali o autorità locali										
030	Organismi del settore pubblico										
040	Banche multilaterali di sviluppo										
050	Organizzazioni internazionali										
060	Enti										
070	Imprese										
075	di cui: PMI										
080	Al dettaglio										

		ESPOSI- ZIONE ORI- GINARIA PRIMA DEL- L'APPLICA- ZIONE DEI FATTORI DI CONVER- SIONE	Esposizioni in stato di de- fault	Nuovi default osservati per il periodo	Rettifiche di valore su cre- diti generiche	Rettifiche di valore su cre- diti specifiche	di cui: cancel- lazioni	Rettifiche di valore su cre- diti/cancel- lazioni per nuovi default osservati	VALORE DELL'ESPO- SIONE	IMPORTO DELL'ESPO- SIONE PONDE- RATO PER IL RISCHIO PRIMA DEL- L'APPLICA- ZIONE DEL FATTORE DI SOSTEGNO ALLE PMI	IMPORTO DELL'ESPO- SIONE PONDE- RATO PER IL RISCHIO DOPO L'AP- PLICAZIONE DEL FAT- TORE DI SOSTEGNO ALLE PMI
		010	020	040	050	055	060	070	075	080	090
085	di cui: PMI										
090	Garantite da ipoteche su beni immobili										
095	di cui: PMI										
100	Esposizioni in stato di default										
110	Posizioni associate a un rischio particolarmente elevato										
120	Obbligazioni garantite										
130	Crediti verso enti e imprese con una valutazione del merito di credito a breve termine										
140	Organismi di investimento collettivo (OIC)										
150	Esposizioni in strumenti di capitale										
160	Altre esposizioni										
170	<b>Esposizioni totali</b>										

## C 09.02 - RIPARTIZIONE GEOGRAFICA DELLE ESPOSIZIONI PER RESIDENZA DEL DEBITORE: ESPOSIZIONI SECONDO IL METODO IRB (CR GB 2)

Paese: 

		ESPOSIZIONE ORIGINARIA PRIMA DELL'AP- PLICAZIONE DEI FATTORI DI CONVERSIONE	di cui: in stato di default	Nuovi default os- servati per il pe- riodo	Rettifiche di valore su crediti generiche	Rettifiche di valore su crediti specifiche	di cui: cancel- lazioni	Rettifiche di va- lore su crediti/ cancellazioni per nuovi default os- servati
		010	030	040	050	055	060	070
010	Amministrazioni centrali o banche centrali							
020	Enti							
030	Imprese							
040	di cui: finanziamenti specializzati							
050	di cui: PMI							
060	Al dettaglio							
070	Garantite da beni immobili							
080	PMI							
090	Non PMI							
100	Rotative qualificate							
110	Altre esposizioni al dettaglio							
120	PMI							
130	Non PMI							
140	Strumenti di capitale							
150	<b>Esposizioni totali</b>							

## ▼M7

		PROBABILITÀ DI DEFAULT ASSEGNATA ALLA CLASSE O AL POOL DI DEBITORI (%)	LGD MEDIA PONDERATA PER L'ESPOSI- ZIONE (%)	di cui: in stato di default	VALORE DEL- L'ESPOSI- ZIONE	IMPORTO DELL'ESPOSI- ZIONE PON- DERATO PER IL RISCHIO PRIMA DEL- L'APPLICA- ZIONE DEL FATTORE DI SOSTEGNO ALLE PMI	di cui: in stato di default	IMPORTO DELL'ESPOSI- ZIONE PON- DERATO PER IL RISCHIO DOPO L'AP- PLICAZIONE DEL FAT- TORE DI SO- STEGNO ALLE PMI	IMPORTO DELLE PER- DITE ATTESE
		080	090	100	105	110	120	125	130
010	Amministrazioni centrali o banche centrali								
020	Enti								
030	Imprese								
040	di cui: finanziamenti specializzati								
050	di cui: PMI								
060	Al dettaglio								
070	Garantite da beni immobili								
080	PMI								
090	Non PMI								
100	Rotative qualificate								
110	Altre esposizioni al dettaglio								
120	PMI								
130	Non PMI								
140	Strumenti di capitale								
150	<b>Esposizioni totali</b>								

**C 09.04 – RIPARTIZIONE DELLE ESPOSIZIONI CREDITIZIE RILEVANTI AI FINI DEL CALCOLO DELLA RISERVA DI CAPITALE ANTICICLICA PER PAESE E DEL COEFFICIENTE ANTICLICO SPECIFICO DELL'ENTE (CCB)**

Paese:

		Importo	Percentuale	Informazioni qualitative
		010	020	030
<b>Esposizioni creditizie rilevanti - Rischio di credito</b>				
010	Valore dell'esposizione secondo il metodo standardizzato			
020	Valore dell'esposizione secondo il metodo IRB			
<b>Esposizioni creditizie rilevanti - Rischio di mercato</b>				
030	Somma delle posizioni lunghe e corte in esposizioni nel portafoglio di negoziazione secondo i metodi standardizzati			
040	Valore delle esposizioni nel portafoglio di negoziazione secondo i modelli interni			
<b>Esposizioni creditizie rilevanti - Cartolarizzazione</b>				
050	Valore dell'esposizione delle posizioni verso la cartolarizzazione nel portafoglio bancario secondo il metodo standardizzato			
060	Valore dell'esposizione delle posizioni verso la cartolarizzazione nel portafoglio bancario secondo il metodo IRB			
<b>Requisiti di fondi propri e fattori di ponderazione</b>				
070	Requisiti di fondi propri totali per CCB			
080	Requisiti di fondi propri per le esposizioni creditizie rilevanti - Rischio di credito			
090	Requisiti di fondi propri per le esposizioni creditizie rilevanti - Rischio di mercato			

▼ M7

		Importo	Percentuale	Informazioni qualitative
		010	020	030
100	Requisiti di fondi propri per le esposizioni creditizie rilevanti - Posizioni verso la cartolarizzazione nel portafoglio bancario			
110	Fattori di ponderazione dei requisiti di fondi propri			
<b>Coefficienti anticiclici</b>				
120	Coefficiente anticiclico fissato dall'autorità designata			
130	Coefficiente anticiclico applicabile per il paese dell'ente			
140	Coefficiente anticiclico specifico dell'ente			
<b>Uso della soglia del 2 %</b>				
150	Uso della soglia del 2 % per le esposizioni creditizie generiche			
160	Uso della soglia del 2 % per le esposizioni nel portafoglio di negoziazione			

## C 10.01 - RISCHIO DI CREDITO: STRUMENTI DI CAPITALE - METODI IRB APPLICATI AI REQUISITI PATRIMONIALI (CR EQU IRB 1)

		SISTEMA DI RATING INTERNO	ESPOSIZIONE ORIGINARIA PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEI FATTORI DI CONVERSIONE	TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO (CRM) CON EFFETTI DI SOSTITUZIONE SULL'ESPOSIZIONE			VALORE DELL'ESPOSIZIONE	LGD MEDIA PONDERATA PER L'ESPOSIZIONE (%)	IMPORTO DELL'ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO	VOCE PER MEMORIA:
				PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO PERSONALE		SOSTITUZIONE DELL'ESPOSIZIONE DOVUTA ALL'ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO				IMPORTO DELLE PERDITE ATTESE
				(-) GARANZIE	(-) DERIVATI SU CREDITI	(-) DEFLUSSI TOTALI				
				010	020	030				
010	ESPOSIZIONI TOTALI IN STRUMENTI DI CAPITALE IN BASE AL METODO IRB								Cella collegata a CA	
020	METODO PD/LGD: TOTALE									
050	METODO DELLA PONDERAZIONE SEMPLICE: TOTALE									
060	RIPARTIZIONE PER FATTORE DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO DELLE ESPOSIZIONI TOTALI IN BASE AL METODO DELLA PONDERAZIONE SEMPLICE									
070	FATTORE DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO: 190 %									
080	290 %									
090	370 %									
100	METODO DEI MODELLI INTERNI									
110	ESPOSIZIONI IN STRUMENTI DI CAPITALE SOGGETTE A FATTORI DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO									



**C 10.02 - RISCHIO DI CREDITO: STRUMENTI DI CAPITALE - METODI IRB APPLICATI AI REQUISITI PATRIMONIALI. RIPARTIZIONE DELLE ESPOSIZIONI COMPLESSIVE IN BASE AL METODO PD/LGD PER CLASSE DI DEBITORI (CR EQU IRB 2)**

CLASSE DI DEBITORE (IDENTIFICATORE DI RIGA)	SISTEMA DI RATING INTERNO	ESPOSIZIONE ORIGINARIA PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEI FATTORI DI CONVERSIONE	TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO (CRM) CON EFFETTI DI SOSTITUZIONE SULL'ESPOSIZIONE			VALORE DELL'ESPOSIZIONE	LGD MEDIA PONDERATA PER L'ESPOSIZIONE (%)	IMPORTO DELL'ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO	VOCE PER MEMORIA:
			PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO PERSONALE		SOSTITUZIONE DELL'ESPOSIZIONE DOVUTA ALL'ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO				IMPORTO DELLE PERDITE ATTESE
	PROBABILITÀ DI DEFAULT ASSEGNATA ALLA CLASSE DI DEBITORI (%)		(-) GARANZIE	(-) DERIVATI SU CREDITI	(-) DEFLUSSI TOTALI				
005	010	020	030	040	050	060	070	080	090

## C 11.00 - RISCHIO DI REGOLAMENTO/CONSEGNA (CR SETT)

		OPERAZIONI NON LIQUIDATE AL PREZZO DI LIQUIDAZIONE	ESPOSIZIONE DERIVANTE DA UNA DIFFERENZA DI PREZZO PER OPERAZIONI NON LIQUIDATE	REQUISITI DI FONDI PROPRI	IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO DI REGOLAMENTO
		010	020	030	040
010	<b>Operazioni non liquidate totali esterne al portafoglio di negoziazione</b>				Cella collegata a CA
020	Operazioni non liquidate fino a 4 giorni (fattore 0 %)				
030	Operazioni non liquidate tra 5 e 15 giorni (fattore 8 %)				
040	Operazioni non liquidate tra 16 e 30 giorni (fattore 50 %)				
050	Operazioni non liquidate tra 31 e 45 giorni (fattore 75 %)				
060	Operazioni non liquidate per 46 giorni o più (fattore 100 %)				
070	<b>Operazioni non liquidate totali interne al portafoglio di negoziazione</b>				Cella collegata a CA
080	Operazioni non liquidate fino a 4 giorni (fattore 0 %)				
090	Operazioni non liquidate tra 5 e 15 giorni (fattore 8 %)				
100	Operazioni non liquidate tra 16 e 30 giorni (fattore 50 %)				
110	Operazioni non liquidate tra 31 e 45 giorni (fattore 75 %)				
120	Operazioni non liquidate per 46 giorni o più (fattore 100 %)				

## C 12.00 - RISCHIO DI CREDITO: CARTOLARIZZAZIONI - METODO STANDARDIZZATO APPLICATO AI REQUISITI DI FONDI PROPRI (CR SEC SA)

		IMPORTO COMPLESSIVO DELLE ESPOSIZIONI VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE CREATE	CARTOLARIZZAZIONI SINTETICHE: PROTEZIONE DEL CREDITO PER LE ESPOSIZIONI CARTOLARIZZATE			POSIZIONI VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE	(-) RETTIFICHE DI VALORE E ACCANTONAMENTI
			(-) PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO REALE (Cva)	(-) DEFLUSSI TOTALI		ESPOSIZIONE ORIGINARIA PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEI FATTORI DI CONVERSIONE	
				IMPORTO NOZIONALE MANTENUTO O RIACQUISTATO DELLA PROTEZIONE DEL CREDITO	(-) VALORI CORRETTI DELLA PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO PERSONALE (G*)		
		010	020	030	040	050	060
010	<b>ESPOSIZIONI TOTALI</b>						
020	DI CUI: RICARTOLARIZZAZIONI						
030	<b>CEDENTE: ESPOSIZIONI TOTALI</b>						
040	ELEMENTI IN BILANCIO						
050	CARTOLARIZZAZIONI						
060	RICARTOLARIZZAZIONI						
070	ELEMENTI FUORI BILANCIO E DERIVATI						
080	CARTOLARIZZAZIONI						
090	RICARTOLARIZZAZIONI						
100	RIMBORSO ANTICIPATO						
110	<b>INVESTITORE: ESPOSIZIONI TOTALI</b>						
120	ELEMENTI IN BILANCIO						
130	CARTOLARIZZAZIONI						
140	RICARTOLARIZZAZIONI						
150	ELEMENTI FUORI BILANCIO E DERIVATI						

		IMPORTO COMPLESSIVO DELLE ESPOSIZIONI VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE CREATE	CARTOLARIZZAZIONI SINTETICHE: PROTEZIONE DEL CREDITO PER LE ESPOSIZIONI CARTOLARIZZATE			POSIZIONI VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE	(-) RETTIFICHE DI VALORE E ACCANTONAMENTI	
			(-) PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO REALE (Cva)	(-) DEFLUSSI TOTALI		IMPORTO NOZIONALE MANTENUTO O RIACQUISTATO DELLA PROTEZIONE DEL CREDITO		ESPOSIZIONE ORIGINARIA PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEI FATTORI DI CONVERSIONE
				(-) VALORI CORRETTI DELLA PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO PERSONALE (G*)				
		010	020	030	040	050	060	
160	CARTOLARIZZAZIONI							
170	RICARTOLARIZZAZIONI							
180	<b>PROMOTORE: ESPOSIZIONI TOTALI</b>							
190	ELEMENTI IN BILANCIO							
200	CARTOLARIZZAZIONI							
210	RICARTOLARIZZAZIONI							
220	ELEMENTI FUORI BILANCIO E DERIVATI							
230	CARTOLARIZZAZIONI							
240	RICARTOLARIZZAZIONI							
<b>RIPARTIZIONE DELLE POSIZIONI IN ESSERE PER CLASSE DI MERITO DI CREDITO (CQS) ALL'AVVIO:</b>								
250	CQS 1							
260	CQS 2							
270	CQS 3							
280	CQS 4							
290	TUTTE LE ALTRE CQS E PRIVE DI RATING							

		ESPOSIZIONE AL NETTO DELLE RETTIFICHE DI VALORE E DEGLI ACCANTONAMENTI	TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO (CRM) CON EFFETTI DI SOSTITUZIONE SULL'ESPOSIZIONE			ESPOSIZIONE NETTA DOPO GLI EFFETTI DI SOSTITUZIONE DELL'ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEI FATTORI DI CONVERSIONE	
			(-) PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO PERSONALE: VALORI CORRETTI (Ga)	(-) PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO REALE	SOSTITUZIONE DELL'ESPOSIZIONE DOVUTA ALL'ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO		
					(-) DEFLUSSI TOTALI		AFFLUSSI TOTALI
		070	080	090	100	110	120
010	<b>ESPOSIZIONI TOTALI</b>						
020	DI CUI: RICARTOLARIZZAZIONI						
030	<b>CEDENTE: ESPOSIZIONI TOTALI</b>						
040	ELEMENTI IN BILANCIO						
050	CARTOLARIZZAZIONI						
060	RICARTOLARIZZAZIONI						
070	ELEMENTI FUORI BILANCIO E DERIVATI						
080	CARTOLARIZZAZIONI						
090	RICARTOLARIZZAZIONI						
100	RIMBORSO ANTICIPATO						
110	<b>INVESTITORE: ESPOSIZIONI TOTALI</b>						
120	ELEMENTI IN BILANCIO						
130	CARTOLARIZZAZIONI						
140	RICARTOLARIZZAZIONI						
150	ELEMENTI FUORI BILANCIO E DERIVATI						

		ESPOSIZIONE AL NETTO DELLE RETTIFICHE DI VALORE E DEGLI ACCANTONAMENTI	TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO (CRM) CON EFFETTI DI SOSTITUZIONE SULL'ESPOSIZIONE				ESPOSIZIONE NETTA DOPO GLI EFFETTI DI SOSTITUZIONE DELL'ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEI FATTORI DI CONVERSIONE
			(-) PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO PERSONALE: VALORI CORRETTI (Ga)	(-) PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO REALE	SOSTITUZIONE DELL'ESPOSIZIONE DOVUTA ALL'ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO		
					(-) DEFLUSSI TOTALI	AFFLUSSI TOTALI	
		070	080	090	100	110	120
160	CARTOLARIZZAZIONI						
170	RICARTOLARIZZAZIONI						
180	<b>PROMOTORE: ESPOSIZIONI TOTALI</b>						
190	ELEMENTI IN BILANCIO						
200	CARTOLARIZZAZIONI						
210	RICARTOLARIZZAZIONI						
220	ELEMENTI FUORI BILANCIO E DERIVATI						
230	CARTOLARIZZAZIONI						
240	RICARTOLARIZZAZIONI						
	<b>RIPARTIZIONE DELLE POSIZIONI IN ESSERE PER CLASSE DI MERITO DI CREDITO (CQS) ALL'AVVIO:</b>						
250	CQS 1						
260	CQS 2						
270	CQS 3						
280	CQS 4						
290	TUTTE LE ALTRE CQS E PRIVE DI RATING						

		(-) TECNICHE DI ATTE- NUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO CHE INFLUI- SCONO SULL'IMPORTO DELL'ESPOSIZIONE: VA- LORE CORRETTO IN BASE AL METODO INTEGRALE PER IL TRATTAMENTO DELLE GARANZIE REALI FINANZIARIE PER LA PROTEZIONE DEL CRE- DITO DI TIPO REALE (Cvam)	VALORE DELL'ESPO-SI- ZIONE CORRETTO INTE- GRAL-MENTE (E*)	RIPARTIZIONE DEL VALORE DELL'ESPOSIZIONE CORRETTO INTEGRAL- MENTE (E*) DEGLI ELEMENTI FUORI BILANCIO IN BASE AI FATTORI DI CONVERSIONE			
				0 %	> 0 % e <=20 %	> 20 % e <=50 %	> 50 % e <=100 %
				130	140	150	160
010	<b>ESPOSIZIONI TOTALI</b>						
020	DI CUI: RICARTOLARIZZAZIONI						
030	<b>CEDENTE: ESPOSIZIONI TOTALI</b>						
040	ELEMENTI IN BILANCIO						
050	CARTOLARIZZAZIONI						
060	RICARTOLARIZZAZIONI						
070	ELEMENTI FUORI BILANCIO E DERIVATI						
080	CARTOLARIZZAZIONI						
090	RICARTOLARIZZAZIONI						
100	RIMBORSO ANTICIPATO						
110	<b>INVESTITORE: ESPOSIZIONI TO- TALI</b>						
120	ELEMENTI IN BILANCIO						
130	CARTOLARIZZAZIONI						
140	RICARTOLARIZZAZIONI						
150	ELEMENTI FUORI BILANCIO E DERIVATI						

▼ M2

		(-) TECNICHE DI ATTE- NUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO CHE INFLUI- SCONO SULL'IMPORTO DELL'ESPOSIZIONE: VA- LORE CORRETTO IN BASE AL METODO INTEGRALE PER IL TRATTAMENTO DELLE GARANZIE REALI FINANZIARIE PER LA PROTEZIONE DEL CRE- DITO DI TIPO REALE (Cvam)	VALORE DELL'ESPO-SI- ZIONE CORRETTO INTE- GRAL-MENTE (E*)	RIPARTIZIONE DEL VALORE DELL'ESPOSIZIONE CORRETTO INTEGRAL- MENTE (E*) DEGLI ELEMENTI FUORI BILANCIO IN BASE AI FATTORI DI CONVERSIONE			
				0 %	> 0 % e <=20 %	> 20 % e <=50 %	> 50 % e <=100 %
				130	140	150	160
160	CARTOLARIZZAZIONI						
170	RICARTOLARIZZAZIONI						
180	<b>PROMOTORE: ESPOSIZIONI TO- TALI</b>						
190	ELEMENTI IN BILANCIO						
200	CARTOLARIZZAZIONI						
210	RICARTOLARIZZAZIONI						
220	ELEMENTI FUORI BILANCIO E DERIVATI						
230	CARTOLARIZZAZIONI						
240	RICARTOLARIZZAZIONI						
<b>RIPARTIZIONE DELLE POSIZIONI IN ESSERE PER CLASSE DI MERITO DI CREDITO (CQS) ALL'AVVIO:</b>							
250	CQS 1						
260	CQS 2						
270	CQS 3						
280	CQS 4						
290	TUTTE LE ALTRE CQS E PRIVE DI RATING						



▼ M2

		VALORE DELL'ESPOSIZIONE	(-) DEDOTTO DAI FONDI PROPRI	SOGGETTO A FATTORI DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO	RIPARTIZIONE DEL VALORE DELL'ESPOSIZIONE SOGGETTO AI FATTORI DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO		
					PROVVISTE DI RATING (CLASSI DI MERITO DI CREDITO)		
					CQS 1	CQS 2	CQS 3
					190	200	210
010	<b>ESPOSIZIONI TOTALI</b>						
020	DI CUI: RICARTOLARIZZAZIONI						
030	<b>CEDENTE: ESPOSIZIONI TOTALI</b>						
040	ELEMENTI IN BILANCIO						
050	CARTOLARIZZAZIONI						
060	RICARTOLARIZZAZIONI						
070	ELEMENTI FUORI BILANCIO E DERIVATI						
080	CARTOLARIZZAZIONI						
090	RICARTOLARIZZAZIONI						
100	RIMBORSO ANTICIPATO						
110	<b>INVESTITORE: ESPOSIZIONI TOTALI</b>						
120	ELEMENTI IN BILANCIO						
130	CARTOLARIZZAZIONI						
140	RICARTOLARIZZAZIONI						
150	ELEMENTI FUORI BILANCIO E DERIVATI						

▼ M2

		VALORE DELL'ESPOSIZIONE	(-) DEDOTTO DAI FONDI PROPRI	SOGGETTO A FATTORI DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO	RIPARTIZIONE DEL VALORE DELL'ESPOSIZIONE SOGGETTO AI FATTORI DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO		
					PROVVISTE DI RATING (CLASSI DI MERITO DI CREDITO)		
		CQS 1	CQS 2	CQS 3			
		190	200	210	220	230	240
160	CARTOLARIZZAZIONI						
170	RICARTOLARIZZAZIONI						
180	<b>PROMOTORE: ESPOSIZIONI TOTALI</b>						
190	ELEMENTI IN BILANCIO						
200	CARTOLARIZZAZIONI						
210	RICARTOLARIZZAZIONI						
220	ELEMENTI FUORI BILANCIO E DERIVATI						
230	CARTOLARIZZAZIONI						
240	RICARTOLARIZZAZIONI						
<b>RIPARTIZIONE DELLE POSIZIONI IN ESSERE PER CLASSE DI MERITO DI CREDITO (CQS) ALL'AVVIO:</b>							
250	CQS 1						
260	CQS 2						
270	CQS 3						
280	CQS 4						
290	TUTTE LE ALTRE CQS E PRIVE DI RATING						

		RIPARTIZIONE DEL VALORE DELL'ESPOSIZIONE SOGGETTO AI FATTORI DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO			RIPARTIZIONE DEL VALORE DELL'ESPOSIZIONE SOGGETTO AI FATTORI DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO				
		PROVVISTE DI RATING (CLASSI DI MERITO DI CREDITO)		1 250 %	METODO LOOK-THROUGH		METODO DELLA VALUTAZIONE INTERNA		
		CQS 4	TUTTE LE ALTRE CQS	PRIVE DI RATING		DI CUI: SECOND LOSS NEI PROGRAMMI ABCP	DI CUI: FATTORE DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO MEDIO (%)		FATTORE DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO MEDIO (%)
		250	260	270	280	290	300	310	320
010	<b>ESPOSIZIONI TOTALI</b>								
020	DI CUI: RICARTOLARIZZAZIONI								
030	<b>CEDENTE: ESPOSIZIONI TOTALI</b>								
040	ELEMENTI IN BILANCIO								
050	CARTOLARIZZAZIONI								
060	RICARTOLARIZZAZIONI								
070	ELEMENTI FUORI BILANCIO E DERIVATI								
080	CARTOLARIZZAZIONI								
090	RICARTOLARIZZAZIONI								
100	RIMBORSO ANTICIPATO								
110	<b>INVESTITORE: ESPOSIZIONI TOTALI</b>								
120	ELEMENTI IN BILANCIO								
130	CARTOLARIZZAZIONI								
140	RICARTOLARIZZAZIONI								
150	ELEMENTI FUORI BILANCIO E DERIVATI								

		RIPARTIZIONE DEL VALORE DELL'ESPOSIZIONE SOGGETTO AI FATTORI DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO			RIPARTIZIONE DEL VALORE DELL'ESPOSIZIONE SOGGETTO AI FATTORI DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO				
		PROVVISTE DI RATING (CLASSI DI MERITO DI CREDITO)		1 250 %	METODO LOOK-THROUGH			METODO DELLA VALUTAZIONE INTERNA	
		CQS 4	TUTTE LE ALTRE CQS	PRIVE DI RATING		DI CUI: SECOND LOSS NEI PROGRAMMI ABCP	DI CUI: FATTORE DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO MEDIO (%)		FATTORE DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO MEDIO (%)
		250	260	270	280	290	300	310	320
160	CARTOLARIZZAZIONI								
170	RICARTOLARIZZAZIONI								
180	<b>PROMOTORE: ESPOSIZIONI TOTALI</b>								
190	ELEMENTI IN BILANCIO								
200	CARTOLARIZZAZIONI								
210	RICARTOLARIZZAZIONI								
220	ELEMENTI FUORI BILANCIO E DERIVATI								
230	CARTOLARIZZAZIONI								
240	RICARTOLARIZZAZIONI								
<b>RIPARTIZIONE DELLE POSIZIONI IN ESSERE PER CLASSE DI MERITO DI CREDITO (CQS) ALL'AVVIO:</b>									
250	CQS 1								
260	CQS 2								
270	CQS 3								
280	CQS 4								
290	TUTTE LE ALTRE CQS E PRIVE DI RATING								

▼ M2

		IMPORTO DELL'ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO		EFFETTO GENERALE (RETTIFICA) DOVUTO ALLA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DUE DILIGENCE	RETTIFICA DELL'IMPORTO DELLE ESPOSIZIONI PONDERATO PER IL RISCHIO DOVUTA A DISALLINEAMENTI DI DURATA	IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO		VOCE PER MEMORIA: IMPORTO DELLE ESPOSIZIONI PONDERATO PER IL RISCHIO CORRISPONDENTE AI DEFLUSSI DALLA CARTOLARIZZAZIONE IN BASE AL METODO STANDARDIZZATO VERSO ALTRE CLASSI DI ESPOSIZIONI
			DI CUI: CARTOLARIZZAZIONI SINTETICHE			PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEL MASSIMALE	DOPO L'APPLICAZIONE DEL MASSIMALE	
		330	340	350	360	370	380	390
010	<b>ESPOSIZIONI TOTALI</b>						Cella collegata a CA	
020	DI CUI: RICARTOLARIZZAZIONI						Cella collegata a CA	
030	<b>CEDENTE: ESPOSIZIONI TOTALI</b>							
040	ELEMENTI IN BILANCIO							
050	CARTOLARIZZAZIONI							
060	RICARTOLARIZZAZIONI							
070	ELEMENTI FUORI BILANCIO E DERIVATI							
080	CARTOLARIZZAZIONI							
090	RICARTOLARIZZAZIONI							
100	RIMBORSO ANTICIPATO							
110	<b>INVESTITORE: ESPOSIZIONI TOTALI</b>							
120	ELEMENTI IN BILANCIO							
130	CARTOLARIZZAZIONI							
140	RICARTOLARIZZAZIONI							
150	ELEMENTI FUORI BILANCIO E DERIVATI							

		IMPORTO DELL'ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO		EFFETTO GENERALE (RETTIFICA) DOVUTO ALLA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DUE DILIGENCE	RETTIFICA DELL'IMPORTO DELLE ESPOSIZIONI PONDERATO PER IL RISCHIO DOVUTA A DISALLINEAMENTI DI DURATA	IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO		VOCE PER MEMORIA: IMPORTO DELLE ESPOSIZIONI PONDERATO PER IL RISCHIO CORRISPONDEnte AI DEFLUSSI DALLA CARTOLARIZZAZIONE IN BASE AL METODO STANDARDIZZATO VERSO ALTRE CLASSI DI ESPOSIZIONI
			DI CUI: CARTOLARIZZAZIONI SINTETICHE			PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEL MASSIMALE	DOPO L'APPLICAZIONE DEL MASSIMALE	
		330	340	350	360	370	380	390
160	CARTOLARIZZAZIONI							
170	RICARTOLARIZZAZIONI							
180	<b>PROMOTORE: ESPOSIZIONI TOTALI</b>							
190	ELEMENTI IN BILANCIO							
200	CARTOLARIZZAZIONI							
210	RICARTOLARIZZAZIONI							
220	ELEMENTI FUORI BILANCIO E DERIVATI							
230	CARTOLARIZZAZIONI							
240	RICARTOLARIZZAZIONI							
<b>RIPARTIZIONE DELLE POSIZIONI IN ESSERE PER CLASSE DI MERITO DI CREDITO (CQS) ALL'AVVIO:</b>								
250	CQS 1							
260	CQS 2							
270	CQS 3							
280	CQS 4							
290	TUTTE LE ALTRE CQS E PRIVE DI RATING							

## C 13.00 - RISCHIO DI CREDITO: CARTOLARIZZAZIONI - METODO IRB APPLICATO AI REQUISITI DI FONDI PROPRI (CR SEC IRB)

		IMPORTO COMPLESSIVO DELLE ESPOSIZIONI VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE CREATE	CARTOLARIZZAZIONI SINTETICHE: PROTEZIONE DEL CREDITO PER LE ESPOSIZIONI CARTOLARIZZATE			POSIZIONI VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE	
			(-) PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO REALE (Cva)	(-) DEFLUSSI TOTALI		IMPORTO NOZIONALE MANTENUTO O RIAQUISTATO DELLA PROTEZIONE DEL CREDITO	ESPOSIZIONE ORIGINARIA PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEI FATTORI DI CONVERSIONE
					(-) VALORI CORRETTI DELLA PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO PERSONALE (G*)		
		010	020	030	040	050	
010	<b>ESPOSIZIONI TOTALI</b>						
020	DI CUI: RICARTOLARIZZAZIONI						
030	<b>CEDENTE: ESPOSIZIONI TOTALI</b>						
040	ELEMENTI IN BILANCIO						
050	CARTOLARIZZAZIONI	A					
060		B					
070		C					
080	RICARTOLARIZZAZIONI	D					
090		E					
100	ELEMENTI FUORI BILANCIO E DERIVATI						
110	CARTOLARIZZAZIONI	A					
120		B					
130		C					
140	RICARTOLARIZZAZIONI	D					
150		E					
160	RIMBORSO ANTICIPATO						
170	<b>INVESTITORE: ESPOSIZIONI TOTALI</b>						

▼ M2

		IMPORTO COMPLESSIVO DELLE ESPOSIZIONI VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE CREATE	CARTOLARIZZAZIONI SINTETICHE: PROTEZIONE DEL CREDITO PER LE ESPOSIZIONI CARTOLARIZZATE			POSIZIONI VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE	
			(-) PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO REALE (Cva)	(-) DEFLUSSI TOTALI		IMPORTO NOZIONALE MANTENUTO O RIACQUISTATO DELLA PROTEZIONE DEL CREDITO	ESPOSIZIONE ORIGINARIA PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEI FATTORI DI CONVERSIONE
					(-) VALORI CORRETTI DELLA PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO PERSONALE (G*)		
		010	020	030	040	050	
180	ELEMENTI IN BILANCIO						
190	CARTOLARIZZAZIONI	A					
200		B					
210		C					
220	RICARTOLARIZZAZIONI	D					
230		E					
240	ELEMENTI FUORI BILANCIO E DERIVATI						
250	CARTOLARIZZAZIONI	A					
260		B					
270		C					
280	RICARTOLARIZZAZIONI	D					
290		E					
300	<b>PROMOTORE: ESPOSIZIONI TOTALI</b>						
310	ELEMENTI IN BILANCIO						
320	CARTOLARIZZAZIONI	A					
330		B					
340		C					
350	RICARTOLARIZZAZIONI	D					
360		E					



▼ M2

		IMPORTO COMPLESSIVO DELLE ESPOSIZIONI VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE CREATE	CARTOLARIZZAZIONI SINTETICHE: PROTEZIONE DEL CREDITO PER LE ESPOSIZIONI CARTOLARIZZATE			POSIZIONI VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE	
			(-) PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO REALE (Cva)	(-) DEFLUSSI TOTALI		IMPORTO NOZIONALE MANTENUTO O RIAQUISTATO DELLA PROTEZIONE DEL CREDITO	ESPOSIZIONE ORIGINARIA PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEI FATTORI DI CONVERSIONE
					(-) VALORI CORRETTI DELLA PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO PERSONALE (G*)		
		010	020	030	040	050	
370	ELEMENTI FUORI BILANCIO E DERIVATI						
380	CARTOLARIZZAZIONI	A					
390		B					
400		C					
410	RICARTOLARIZZAZIONI	D					
420		E					
<b>RIPARTIZIONE DELLE POSIZIONI IN ESSERE PER CLASSE DI MERITO DI CREDITO (CQS) ALL'AVVIO:</b>							
430	CQS 1 & S/T CQS 1						
440	CQS 2						
450	CQS 3						
460	CQS 4 & S/T CQS 2						
470	CQS 5						
480	CQS 6						
490	CQS 7 & S/T CQS 3						
500	CQS 8						
510	CQS 9						
520	CQS 10						
530	CQS 11						
540	TUTTE LE ALTRE CQS E PRIVE DI RATING						

		TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO (CRM) CON EFFETTI DI SOSTITUZIONE SULL'ESPOSIZIONE				ESPOSIZIONE DOPO GLI EFFETTI DI SOSTITUZIONE DELL'ATTENUAZIONE DEL RISCHIO PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEI FATTORI DI CONVERSIONE	(-) TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO CHE INFLUISCONO SULL'IMPORTO DELL'ESPOSIZIONE; VALORE CORRETTO IN BASE AL METODO INTEGRALE PER IL TRATTAMENTO DELLE GARANZIE REALI FINANZIARIE PER LA PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO REALE (Cvam)
		(-) PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO PERSONALE: VALORI CORRETTI (Ga)	(-) PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO REALE	SOSTITUZIONE DELL'ESPOSIZIONE DOVUTA ALL'ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO			
				(-) DEFLUSSI TOTALI	AFFLUSSI TOTALI		
		060	070	080	090		
010	<b>ESPOSIZIONI TOTALI</b>						
020	DI CUI: RICARTOLARIZZAZIONI						
030	<b>CEDENTE: ESPOSIZIONI TOTALI</b>						
040	ELEMENTI IN BILANCIO						
050	CARTOLARIZZAZIONI	A					
060		B					
070		C					
080	RICARTOLARIZZAZIONI	D					
090		E					
100	ELEMENTI FUORI BILANCIO E DERIVATI						
110	CARTOLARIZZAZIONI	A					
120		B					
130		C					
140	RICARTOLARIZZAZIONI	D					
150		E					
160	RIMBORSO ANTICIPATO						
170	<b>INVESTITORE: ESPOSIZIONI TOTALI</b>						

		TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO (CRM) CON EFFETTI DI SOSTITUZIONE SULL'ESPOSIZIONE				ESPOSIZIONE DOPO GLI EFFETTI DI SOSTITUZIONE DELL'ATTENUAZIONE DEL RISCHIO PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEI FATTORI DI CONVERSIONE	(-) TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO CHE INFLUISCONO SULL'IMPORTO DELL'ESPOSIZIONE; VALORE CORRETTO IN BASE AL METODO INTEGRALE PER IL TRATTAMENTO DELLE GARANZIE REALI FINANZIARIE PER LA PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO REALE (Cvam)
		(-) PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO PERSONALE: VALORI CORRETTI (Ga)	(-) PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO REALE	SOSTITUZIONE DELL'ESPOSIZIONE DOVUTA ALL'ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO			
				(-) DEFLUSSI TOTALI	AFFLUSSI TOTALI		
		060	070	080	090		
180	ELEMENTI IN BILANCIO						
190	CARTOLARIZZAZIONI	A					
200		B					
210		C					
220	RICARTOLARIZZAZIONI	D					
230		E					
240	ELEMENTI FUORI BILANCIO E DERIVATI						
250	CARTOLARIZZAZIONI	A					
260		B					
270		C					
280	RICARTOLARIZZAZIONI	D					
290		E					
300	<b>PROMOTORE: ESPOSIZIONI TOTALI</b>						
310	ELEMENTI IN BILANCIO						
320	CARTOLARIZZAZIONI	A					
330		B					
340		C					
350	RICARTOLARIZZAZIONI	D					
360		E					

		TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO (CRM) CON EFFETTI DI SOSTITUZIONE SULL'ESPOSIZIONE				ESPOSIZIONE DOPO GLI EFFETTI DI SOSTITUZIONE DELL'ATTENUAZIONE DEL RISCHIO PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEI FATTORI DI CONVERSIONE	(-) TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO CHE INFLUISCONO SULL'IMPORTO DELL'ESPOSIZIONE; VALORE CORRETTO IN BASE AL METODO INTEGRALE PER IL TRATTAMENTO DELLE GARANZIE REALI FINANZIARIE PER LA PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO REALE (Cvam)
		(-) PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO PERSONALE: VALORI CORRETTI (Ga)	(-) PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO REALE	SOSTITUZIONE DELL'ESPOSIZIONE DOVUTA ALL'ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO			
				(-) DEFLUSSI TOTALI	AFFLUSSI TOTALI		
		060	070	080	090		
370	ELEMENTI FUORI BILANCIO E DERIVATI						
380	CARTOLARIZZAZIONI	A					
390		B					
400		C					
410	RICARTOLARIZZAZIONI	D					
420		E					
<b>RIPARTIZIONE DELLE POSIZIONI IN ESSERE PER CLASSE DI MERITO DI CREDITO (CQS) ALL'AVVIO:</b>							
430	CQS 1 & S/T CQS 1						
440	CQS 2						
450	CQS 3						
460	CQS 4 & S/T CQS 2						
470	CQS 5						
480	CQS 6						
490	CQS 7 & S/T CQS 3						
500	CQS 8						
510	CQS 9						
520	CQS 10						
530	CQS 11						
540	TUTTE LE ALTRE CQS E PRIVE DI RATING						

▼ M2

		VALORE DELL'ESPOSIZIONE CORRETTO INTEGRALMENTE (E*)	RIPARTIZIONE DEL VALORE DELL'ESPOSIZIONE CORRETTO INTEGRALMENTE (E*) DEGLI ELEMENTI FUORI BILANCIO IN BASE AI FATTORI DI CONVERSIONE DEL CREDITO				VALORE DELL'ESPOSIZIONE
			0 %	> 0 % e <=20 %	> 20 % e <=50 %	> 50 % e <=100 %	
			120	130	140	150	
010	<b>ESPOSIZIONI TOTALI</b>						
020	DI CUI: RICARTOLARIZZAZIONI						
030	<b>CEDENTE: ESPOSIZIONI TOTALI</b>						
040	ELEMENTI IN BILANCIO						
050	CARTOLARIZZAZIONI	A					
060		B					
070		C					
080	RICARTOLARIZZAZIONI	D					
090		E					
100	ELEMENTI FUORI BILANCIO E DERIVATI						
110	CARTOLARIZZAZIONI	A					
120		B					
130		C					
140	RICARTOLARIZZAZIONI	D					
150		E					
160	RIMBORSO ANTICIPATO						
170	<b>INVESTITORE: ESPOSIZIONI TOTALI</b>						

## ▼ M2

		VALORE DELL'ESPOSIZIONE CORRETTO INTEGRALMENTE (E*)	RIPARTIZIONE DEL VALORE DELL'ESPOSIZIONE CORRETTO INTEGRALMENTE (E*) DEGLI ELEMENTI FUORI BILANCIO IN BASE AI FATTORI DI CONVERSIONE DEL CREDITO				VALORE DELL'ESPOSIZIONE
			0 %	> 0 % e <=20 %	> 20 % e <=50 %	> 50 % e <=100 %	
			120	130	140	150	
180	ELEMENTI IN BILANCIO						
190	CARTOLARIZZAZIONI	A					
200		B					
210		C					
220	RICARTOLARIZZAZIONI	D					
230		E					
240	ELEMENTI FUORI BILANCIO E DERIVATI						
250	CARTOLARIZZAZIONI	A					
260		B					
270		C					
280	RICARTOLARIZZAZIONI	D					
290		E					
300	<b>PROMOTORE: ESPOSIZIONI TOTALI</b>						
310	ELEMENTI IN BILANCIO						
320	CARTOLARIZZAZIONI	A					
330		B					
340		C					
350	RICARTOLARIZZAZIONI	D					
360		E					

▼ M2

		VALORE DELL'ESPOSIZIONE CORRETTO INTEGRALMENTE (E*)	RIPARTIZIONE DEL VALORE DELL'ESPOSIZIONE CORRETTO INTEGRALMENTE (E*) DEGLI ELEMENTI FUORI BILANCIO IN BASE AI FATTORI DI CONVERSIONE DEL CREDITO				VALORE DELL'ESPOSIZIONE
			0 %	> 0 % e <=20 %	> 20 % e <=50 %	> 50 % e <=100 %	
			120	130	140	150	
370	ELEMENTI FUORI BILANCIO E DERIVATI						
380	CARTOLARIZZAZIONI	A					
390		B					
400		C					
410	RICARTOLARIZZAZIONI	D					
420		E					
<b>RIPARTIZIONE DELLE POSIZIONI IN ESSERE PER CLASSE DI MERITO DI CREDITO (CQS) ALL'AVVIO:</b>							
430	CQS 1 & S/T CQS 1						
440	CQS 2						
450	CQS 3						
460	CQS 4 & S/T CQS 2						
470	CQS 5						
480	CQS 6						
490	CQS 7 & S/T CQS 3						
500	CQS 8						
510	CQS 9						
520	CQS 10						
530	CQS 11						
540	TUTTE LE ALTRE CQS E PRIVE DI RATING						

▼M2

		RIPARTIZIONE DEL VALORE DELL'ESPOSIZIONE SOGGETTO AI FATTORI DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
		(-) DE- DOTTO DAI FONDI PROPRI	SOG- GETTO A FAT- TORI DI PONDE- RA- ZIONE DEL RI- SCHIO	METODO BASATO SUI RATING (CLASSI DI MERITO DI CREDITO)											TUTTE LE AL- TRE CQS
				CQS 1 & S/ T CQS 1	CQS 2	CQS 3	CQS 4 & S/ T CQS 2	CQS 5	CQS 6	CQS 7 & S/T CQS 3	CQS 8	CQS 9	CQS 10	CQS 11	
180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300	310		
010	<b>ESPOSIZIONI TOTALI</b>														
020	DI CUI: RICARTOLARIZZAZIONI														
030	<b>CEDENTE: ESPOSIZIONI TOTALI</b>														
040	ELEMENTI IN BILANCIO														
050	CARTOLARIZZAZIONI	A													
060		B													
070		C													
080	RICARTOLARIZZAZIONI	D													
090		E													
100	ELEMENTI FUORI BILANCIO E DERIVATI														
110	CARTOLARIZZAZIONI	A													
120		B													
130		C													
140	RICARTOLARIZZAZIONI	D													
150		E													
160	RIMBORSO ANTICIPATO														
170	<b>INVESTITORE: ESPOSIZIONI TOTALI</b>														



▼ M2

		RIPARTIZIONE DEL VALORE DELL'ESPOSIZIONE SOGGETTO AI FATTORI DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
		(-) DE-DOTTO DAI FONDI PROPRI	SOG-GETTO A FAT-TORI DI PONDE-RA-ZIONE DEL RI-SCHIO	METODO BASATO SUI RATING (CLASSI DI MERITO DI CREDITO)											TUTTE LE AL-TRE CQS
				CQS 1 & S/T CQS 1	CQS 2	CQS 3	CQS 4 & S/T CQS 2	CQS 5	CQS 6	CQS 7 & S/T CQS 3	CQS 8	CQS 9	CQS 10	CQS 11	
180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300	310		
180	ELEMENTI IN BILANCIO														
190	CARTOLARIZZAZIONI	A													
200		B													
210		C													
220	RICARTOLARIZZAZIONI	D													
230		E													
240	ELEMENTI FUORI BILANCIO E DERIVATI														
250	CARTOLARIZZAZIONI	A													
260		B													
270		C													
280	RICARTOLARIZZAZIONI	D													
290		E													
300	<b>PROMOTORE: ESPOSIZIONI TOTALI</b>														
310	ELEMENTI IN BILANCIO														
320	CARTOLARIZZAZIONI	A													
330		B													
340		C													
350	RICARTOLARIZZAZIONI	D													
360		E													

		RIPARTIZIONE DEL VALORE DELL'ESPOSIZIONE SOGGETTO AI FATTORI DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
		(-) DE- DOTTO DAI FONDI PROPRI	SOG- GETTO A FAT- TORI DI PONDE- RA- ZIONE DEL RI- SCHIO	METODO BASATO SUI RATING (CLASSI DI MERITO DI CREDITO)											TUTTE LE AL- TRE CQS
				CQS 1 & S/ T CQS 1	CQS 2	CQS 3	CQS 4 & S/ T CQS 2	CQS 5	CQS 6	CQS 7 & S/T CQS 3	CQS 8	CQS 9	CQS 10	CQS 11	
180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300	310		
370	ELEMENTI FUORI BILANCIO E DERIVATI														
380	CARTOLARIZZAZIONI	A													
390		B													
400		C													
410	RICARTOLARIZZAZIONI	D													
420		E													
<b>RIPARTIZIONE DELLE POSIZIONI IN ESSERE PER CLASSE DI MERITO DI CREDITO (CQS) ALL'AVVIO:</b>															
430	CQS 1 & S/T CQS 1														
440	CQS 2														
450	CQS 3														
460	CQS 4 & S/T CQS 2														
470	CQS 5														
480	CQS 6														
490	CQS 7 & S/T CQS 3														
500	CQS 8														
510	CQS 9														
520	CQS 10														
530	CQS 11														
540	TUTTE LE ALTRE CQS E PRIVE DI RATING														

		RIPARTIZIONE DEL VALORE DELL'ESPOSIZIONE SOGGETTO AI FATTORI DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO						(-) RIDUZIONE DELL'IMPORTO DELL'ESPOSIZIONE PONDERATA PER IL RISCHIO DOVUTA A RETTIFICHE DI VALORE E ACCANTONAMENTI	
		1 250 %	METODO DELLA FORMULA DI VIGILANZA		METODO LOOK-THROUGH		METODO DELLA VALUTAZIONE INTERNA (IAA)		
		PRIVE DI RATING		FATTORE DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO MEDIO (%)		FATTORE DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO MEDIO (%)			FATTORE DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO MEDIO (%)
		320	330	340	350	360	370		380
010	<b>ESPOSIZIONI TOTALI</b>								
020	DI CUI: RICARTOLARIZZAZIONI								
030	<b>CEDENTE: ESPOSIZIONI TOTALI</b>								
040	ELEMENTI IN BILANCIO								
050	CARTOLARIZZAZIONI	A							
060		B							
070		C							
080	RICARTOLARIZZAZIONI	D							
090		E							
100	ELEMENTI FUORI BILANCIO E DERIVATI								
110	CARTOLARIZZAZIONI	A							
120		B							
130		C							
140	RICARTOLARIZZAZIONI	D							
150		E							
160	RIMBORSO ANTICIPATO								
170	<b>INVESTITORE: ESPOSIZIONI TOTALI</b>								

		RIPARTIZIONE DEL VALORE DELL'ESPOSIZIONE SOGGETTO AI FATTORI DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO						(-) RIDUZIONE DELL'IMPORTO DELL'ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO DOVUTA A RETTIFICHE DI VALORE E ACCANTONAMENTI
		1 250 %	METODO DELLA FORMULA DI VIGILANZA		METODO LOOK-THROUGH		METODO DELLA VALUTAZIONE INTERNA (IAA)	
		PRIVE DI RATING		FATTORE DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO MEDIO (%)		FATTORE DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO MEDIO (%)	FATTORE DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO MEDIO (%)	
		320	330	340	350	360	370	
180	ELEMENTI IN BILANCIO							
190	CARTOLARIZZAZIONI	A						
200		B						
210		C						
220	RICARTOLARIZZAZIONI	D						
230		E						
240	ELEMENTI FUORI BILANCIO E DERIVATI							
250	CARTOLARIZZAZIONI	A						
260		B						
270		C						
280	RICARTOLARIZZAZIONI	D						
290		E						
300	<b>PROMOTORE: ESPOSIZIONI TOTALI</b>							
310	ELEMENTI IN BILANCIO							
320	CARTOLARIZZAZIONI	A						
330		B						
340		C						
350	RICARTOLARIZZAZIONI	D						
360		E						

		RIPARTIZIONE DEL VALORE DELL'ESPOSIZIONE SOGGETTO AI FATTORI DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO						(-) RIDUZIONE DELL'IMPORTO DELL'ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO DOVUTA A RETTIFICHE DI VALORE E ACCANTONAMENTI
		1 250 %	METODO DELLA FORMULA DI VIGILANZA		METODO LOOK-THROUGH		METODO DELLA VALUTAZIONE INTERNA (IAA)	
		PRIVE DI RATING		FATTORE DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO MEDIO (%)		FATTORE DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO MEDIO (%)	FATTORE DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO MEDIO (%)	
		320	330	340	350	360	370	
370	ELEMENTI FUORI BILANCIO E DERIVATI							
380	CARTOLARIZZAZIONI	A						
390		B						
400		C						
410	RICARTOLARIZZAZIONI	D						
420		E						
<b>RIPARTIZIONE DELLE POSIZIONI IN ESSERE PER CLASSE DI MERITO DI CREDITO (CQS) ALL'AVVIO:</b>								
430	CQS 1 & S/T CQS 1							
440	CQS 2							
450	CQS 3							
460	CQS 4 & S/T CQS 2							
470	CQS 5							
480	CQS 6							
490	CQS 7 & S/T CQS 3							
500	CQS 8							
510	CQS 9							
520	CQS 10							
530	CQS 11							
540	TUTTE LE ALTRE CQS E PRIVE DI RATING							

▼ M2

		IMPORTO DELL'ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO		EFFETTO GENERALE (RETTIFICA) DOVUTO ALLA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DUE DILIGENCE	RETTIFICA DELL'IMPORTO DELLE ESPOSIZIONI PONDERATO PER IL RISCHIO DOVUTA A DISALLINEAMENTI DI DURATA	IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO		VOCE PER MEMORIA: IMPORTO DELLE ESPOSIZIONI PONDERATO PER IL RISCHIO CORRISPONDEnte AI DEFLUSSI DALLA CARTOLARIZZAZIONE IN BASE AL METODO IRB VERSO ALTRE CLASSI DI ESPOSIZIONI
		400	DI CUI: CARTOLARIZZAZIONI SINTETICHE 410			PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEL MASSIMALE 440	DOPO L'APPLICAZIONE DEL MASSIMALE 450	
010	<b>ESPOSIZIONI TOTALI</b>						Cella collegata a CA	
020	DI CUI: RICARTOLARIZZAZIONI						Cella collegata a CA	
030	<b>CEDENTE: ESPOSIZIONI TOTALI</b>							
040	ELEMENTI IN BILANCIO							
050	CARTOLARIZZAZIONI	A						
060		B						
070		C						
080	RICARTOLARIZZAZIONI	D						
090		E						
100	ELEMENTI FUORI BILANCIO E DERIVATI							
110	CARTOLARIZZAZIONI	A						
120		B						
130		C						
140	RICARTOLARIZZAZIONI	D						
150		E						
160	RIMBORSO ANTICIPATO							
170	<b>INVESTITORE: ESPOSIZIONI TOTALI</b>							

		IMPORTO DELL'ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO		EFFETTO GENERALE (RETTIFICA) DOVUTO ALLA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DUE DILIGENZE	RETTIFICA DELL'IMPORTO DELLE ESPOSIZIONI PONDERATO PER IL RISCHIO DOVUTA A DISALLINEAMENTI DI DURATA	IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO		VOCE PER MEMORIA: IMPORTO DELLE ESPOSIZIONI PONDERATO PER IL RISCHIO CORRISPONDENTE AI DEFLUSSI DALLA CARTOLARIZZAZIONE IN BASE AL METODO IRB VERSO ALTRE CLASSI DI ESPOSIZIONI
		400	DI CUI: CARTOLARIZZAZIONI SINTETICHE 410			PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEL MASSIMALE 440	DOPO L'APPLICAZIONE DEL MASSIMALE 450	
180	ELEMENTI IN BILANCIO							
190	CARTOLARIZZAZIONI	A						
200		B						
210		C						
220	RICARTOLARIZZAZIONI	D						
230		E						
240	ELEMENTI FUORI BILANCIO E DERIVATI							
250	CARTOLARIZZAZIONI	A						
260		B						
270		C						
280	RICARTOLARIZZAZIONI	D						
290		E						
300	<b>PROMOTORE: ESPOSIZIONI TOTALI</b>							
310	ELEMENTI IN BILANCIO							
320	CARTOLARIZZAZIONI	A						
330		B						
340		C						
350	RICARTOLARIZZAZIONI	D						
360		E						

▼ M2

		IMPORTO DELL'ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO		EFFETTO GENERALE (RETTIFICA) DOVUTO ALLA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DUE DILIGENZE	RETTIFICA DELL'IMPORTO DELLE ESPOSIZIONI PONDERATO PER IL RISCHIO DOVUTA A DISALLINEAMENTI DI DURATA	IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO		VOCE PER MEMORIA: IMPORTO DELLE ESPOSIZIONI PONDERATO PER IL RISCHIO CORRISPONDENTE AI DEFLUSSI DALLA CARTOLARIZZAZIONE IN BASE AL METODO IRB VERSO ALTRE CLASSI DI ESPOSIZIONI
		400	DI CUI: CARTOLARIZZAZIONI SINTETICHE			440	DOPO L'APPLICAZIONE DEL MASSIMALE	
			410					
420	460							
370	ELEMENTI FUORI BILANCIO E DERIVATI							
380	CARTOLARIZZAZIONI	A						
390		B						
400		C						
410	RICARTOLARIZZAZIONI	D						
420		E						
<b>RIPARTIZIONE DELLE POSIZIONI IN ESSERE PER CLASSE DI MERITO DI CREDITO (CQS) ALL'AVVIO:</b>								
430	CQS 1 & S/T CQS 1							
440	CQS 2							
450	CQS 3							
460	CQS 4 & S/T CQS 2							
470	CQS 5							
480	CQS 6							
490	CQS 7 & S/T CQS 3							
500	CQS 8							
510	CQS 9							
520	CQS 10							
530	CQS 11							
540	TUTTE LE ALTRE CQS E PRIVE DI RATING							



## C 14.00 - INFORMAZIONI DETTAGLIATE SULLE CARTOLARIZZAZIONI (SEC Details)

NUMERO DI RIGA	CODICE INTERNO	IDENTIFICATIVO DELLA CARTOLARIZZAZIONE	IDENTIFICATIVO DEL CEDENTE	TIPO DI CARTOLARIZZAZIONE: (TRADIZIONALE/SINTETICA)	TRATTAMENTO CONTABILE: le esposizioni cartolarizzate sono mantenute nello stato patrimoniale o sono rimosse?	TRATTAMENTO DELLA SOLVIBILITÀ: le posizioni verso la cartolarizzazione sono soggette ai requisiti di fondi propri?	CARTOLARIZZAZIONE O RICARTOLARIZZAZIONE?
005	010	020	030	040	050	060	070

MANTENIMENTO			RUOLO DELL'ENTE: (CEDENTE / PROMOTORE / PRESTATORE ORIGINARIO / INVESTITORE)	PROGRAMMI NON ABCP	
TIPO DI MANTENIMENTO APPLICATO	% DI MANTENIMENTO ALLA DATA DI RIFERIMENTO PER LE SEGNALAZIONI	CONFORMITÀ AL REQUISITO DI MANTENIMENTO?		DATA DI CREAZIONE (mm/aa-aa)	IMPORTO COMPLESSIVO DELLE ESPOSIZIONI CARTOLARIZZATE ALLA DATA DI CREAZIONE
080	090	100	110	120	130

ESPOSIZIONI CARTOLARIZZATE								
IMPORTO COMPLESSIVO	QUOTA DELL'ENTE (%)	TIPO	METODO APPLICATO (STANDARDIZATO/IRB/MISTO)	NUMERO DI ESPOSIZIONI	PAESE	ELGD (%)	(-) RETTIFICHE DI VALORE E ACCANTONAMENTI	REQUISITI DI FONDI PROPRI PRIMA DELLA CARTOLARIZZAZIONE (%)
140	150	160	170	180	190	200	210	220

STRUTTURA DELLA CARTOLARIZZAZIONE							
ELEMENTI IN BILANCIO			ELEMENTI FUORI BILANCIO E DERIVATI			SCADENZA	
SENIOR	MEZZANINE	PRIME PERDITE	SENIOR	MEZZANINE	PRIME PERDITE	PRIMA DATA DI CHIUSURA PREVEDIBILE	DATA DI SCADENZA FINALE LEGALE
230	240	250	260	270	280	290	300

POSIZIONI VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE										
ESPOSIZIONE ORIGINARIA PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEI FATTORI DI CONVERSIONE						VOCI PER MEMORIA ELEMENTI FUORI BILANCIO E DERIVATI				RIMBORSO ANTICIPATO
ELEMENTI IN BILANCIO			ELEMENTI FUORI BILANCIO E DERIVATI			SOSTITUTI DEL CREDITO DIRETTI (DCS)	IRS / CRS	LINEE DI LIQUIDITÀ AMMISSIBILI	ALTRO (incluse le linee di liquidità non ammissibili)	FATTORE DI CONVERSIONE APPLICATO
SENIOR	MEZZANINE	PRIME PERDITE	SENIOR	MEZZANINE	PRIME PERDITE					
310	320	330	340	350	360	370	380	390	400	410

(-) VALORE DELL'ESPOSIZIONE DEDOTTO DAI FONDI PROPRI	IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO		POSIZIONI VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE - PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE			
	PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEL MASSIMALE	DOPO L'APPLICAZIONE DEL MASSIMALE	CTP O NON CTP?	POSIZIONI NETTE		REQUISITI DI FONDI PROPRI TOTALI (METODO STANDARDIZZATO)
				LUNGHE	CORTE	RISCHIO SPECIFICO
420	430	440	450	460	470	480

C 16.00 - RISCHIO OPERATIVO (OPR)									
ATTIVITÀ BANCARIE		INDICATORE RILEVANTE			PRESTITI E ANTICIPI (IN CASO DI APPLICAZIONE DEL METODO STANDARDIZZATO ALTERNATIVO)			REQUISITO DI FONDI PROPRI	Importo complessivo dell'esposizione al rischio operativo
		ANNO-3	ANNO-2	ULTIMO ANNO	ANNO-3	ANNO-2	ULTIMO ANNO		
		010	020	030	040	050	060		
010	1. ATTIVITÀ BANCARIE SOGGETTE AL METODO BASE (BIA)								Cella collegata a CA2
020	2. ATTIVITÀ BANCARIE SOGGETTE AL METODO STANDARDIZZATO / AL METODO STANDARDIZZATO ALTERNATIVO								Cella collegata a CA2
	<i><b>SOGGETTE AL METODO STANDARDIZZATO</b></i>								
030	SERVIZI FINANZIARI PER L'IMPRESA (CORPORATE FINANCE) (CF)								
040	NEGOZIAZIONI E VENDITE (TRADING AND SALES) (TS)								
050	INTERMEDIAZIONE AL DETTAGLIO (RETAIL BROKERAGE) (RBr)								
060	SERVIZI BANCARI A CARATTERE COMMERCIALE (COMMERCIAL BANKING) (CB)								
070	SERVIZI BANCARI AL DETTAGLIO (RETAIL BANKING) (RB)								
080	PAGAMENTI E REGOLAMENTI (PAYMENT AND SETTLEMENT) (PS)								
090	GESTIONI FIDUCIARIE (AGENCY SERVICES) (AS)								
100	GESTIONI PATRIMONIALI (ASSET MANAGEMENT) (AM)								
	<i><b>SOGGETTE AL METODO STANDARDIZZATO ALTERNATIVO</b></i>								
110	SERVIZI BANCARI A CARATTERE COMMERCIALE (COMMERCIAL BANKING) (CB)								
120	SERVIZI BANCARI AL DETTAGLIO (RETAIL BANKING) (RB)								
130	3. ATTIVITÀ BANCARIE SOGGETTE AI METODI AVANZATI DI MISURAZIONE								Cella collegata a CA2

ATTIVITÀ BANCARIE		VOCI PER MEMORIA NELL'AMBITO DEI METODI AVANZATI DI MISURAZIONE DA RIPORTARE SE APPLICABILI				
		DI CUI: DOVUTO A UN MECCANISMO DI ATTRIBUZIONE	REQUISITO DI FONDI PROPRI PRIMA DELLA RIDUZIONE DOVUTA ALLE PERDITE ATTESE, ALLA DIVERSIFICAZIONE E ALLE TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO	(-) RIDUZIONE DEL REQUISITO DI FONDI PROPRI DOVUTA ALLE PERDITE ATTESE STIMATE NELLE PRASSI OPERATIVE	(-) RIDUZIONE DEL REQUISITO DI FONDI PROPRI DOVUTA ALLA DIVERSIFICAZIONE	(-) RIDUZIONE DEL REQUISITO DI FONDI PROPRI DOVUTA ALLE TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO (ASSICURAZIONE E ALTRI MECCANISMI DI TRASFERIMENTO DEL RISCHIO)
		080	090	100	110	120
010	1. ATTIVITÀ BANCARIE SOGGETTE AL METODO BASE (BIA)					
020	2. ATTIVITÀ BANCARIE SOGGETTE AL METODO STANDARDIZZATO / AL METODO STANDARDIZZATO ALTERNATIVO					
	<i>SOGGETTE AL METODO STANDARDIZZATO</i>					
030	SERVIZI FINANZIARI PER L'IMPRESA (CORPORATE FINANCE) (CF)					
040	NEGOZIAZIONI E VENDITE (TRADING AND SALES) (TS)					
050	INTERMEDIAZIONE AL DETTAGLIO (RETAIL BROKERAGE) (RBr)					
060	SERVIZI BANCARI A CARATTERE COMMERCIALE (COMMERCIAL BANKING) (CB)					
070	SERVIZI BANCARI AL DETTAGLIO (RETAIL BANKING) (RB)					
080	PAGAMENTI E REGOLAMENTI (PAYMENT AND SETTLEMENT) (PS)					
090	GESTIONI FIDUCIARIE (AGENCY SERVICES) (AS)					
100	GESTIONI PATRIMONIALI (ASSET MANAGEMENT) (AM)					
	<i>SOGGETTE AL METODO STANDARDIZZATO ALTERNATIVO</i>					
110	SERVIZI BANCARI A CARATTERE COMMERCIALE (COMMERCIAL BANKING) (CB)					
120	SERVIZI BANCARI AL DETTAGLIO (RETAIL BANKING) (RB)					
130	3. ATTIVITÀ BANCARIE SOGGETTE AI METODI AVANZATI DI MISURAZIONE					

## C 17.00 — RISCHIO OPERATIVO: PERDITE E RECUPERI PER LINEA DI BUSINESS E TIPOLOGIA DI EVENTO NELL'ULTIMO ANNO (OPR Details)

CLASSIFICAZIONE DELLE PERDITE NELLE LINEE DI BUSINESS		TIPOLOGIA DI EVENTO							TIPOLOGIE DI EVENTI TOTALI	VOCE PER MEMORIA: SOGLIA APPLICATA NELLA RACCOLTA DI DATI	
		FRODE INTERNA	FRODE ESTERNA	RAPPORTO DI IMPIEGO E SICUREZZA SUL LAVORO	CLIENTELA, PRODOTTI E PRASSI PROFESSIONALI	DANNI AD ATTIVITÀ MATERIALI	INTERRUZIONI DELL'OPERATIVITÀ E DISFUNZIONI DEI SISTEMI	ESECUZIONE, CONSEGNA E GESTIONE DEI PROCESSI		MINIMA	MASSIMA
Riga		010	020	030	040	050	060	070	080	090	100
010	SERVIZI FINANZIARI PER L'IMPRESA (CORPORATE FINANCE) [CF]	Numero di eventi									
020		Importo complessivo delle perdite									
030		Perdita singola massima									
040		Somma delle cinque maggiori perdite									
050		Importo complessivo dei recuperi									
110	NEGOZIAZIONI E VENDITE (TRADING AND SALES) [TS]	Numero di eventi									
120		Importo complessivo delle perdite									
130		Perdita singola massima									
140		Somma delle cinque maggiori perdite									
150		Importo complessivo dei recuperi									

CLASSIFICAZIONE DELLE PERDITE NELLE LINEE DI BUSINESS		TIPOLOGIA DI EVENTO							TIPOLOGIE DI EVENTI TOTALI	VOCE PER MEMORIA: SOGLIA APPLICATA NELLA RACCOLTA DI DATI	
		FRODE INTERNA	FRODE ESTERNA	RAPPORTO DI IMPIEGO E SICUREZZA SUL LAVORO	CLIENTELA, PRODOTTI E PRASSI PROFESSIONALI	DANNI AD ATTIVITÀ MATERIALI	INTERRUZIONI DELL'OPERATIVITÀ E DISFUNZIONI DEI SISTEMI	ESECUZIONE, CONSEGNA E GESTIONE DEI PROCESSI		MINIMA	MASSIMA
Riga		010	020	030	040	050	060	070	080	090	100
210	INTERMEDIAZIONE AL DETTAGLIO (RETAIL BROKERAGE) [RBr]	Numero di eventi									
220		Importo complessivo delle perdite									
230		Perdita singola massima									
240		Somma delle cinque maggiori perdite									
250		Importo complessivo dei recuperi									
310	SERVIZI BANCARI A CARATTERE COMMERCIALE (COMMERCIAL BANKING) [CB]	Numero di eventi									
320		Importo complessivo delle perdite									
330		Perdita singola massima									
340		Somma delle cinque maggiori perdite									
350		Importo complessivo dei recuperi									

CLASSIFICAZIONE DELLE PERDITE NELLE LINEE DI BUSINESS		TIPOLOGIA DI EVENTO							TIPOLOGIE DI EVENTI TOTALI	VOCE PER MEMORIA: SOGLIA APPLICATA NELLA RACCOLTA DI DATI	
		FRODE INTERNA	FRODE ESTERNA	RAPPORTO DI IMPIEGO E SICUREZZA SUL LAVORO	CLIENTELA, PRODOTTI E PRASSI PROFESSIONALI	DANNI AD ATTIVITÀ MATERIALI	INTERRUZIONI DELL'OPERATIVITÀ E DISFUNZIONI DEI SISTEMI	ESECUZIONE, CONSEGNA E GESTIONE DEI PROCESSI		MINIMA	MASSIMA
Riga		010	020	030	040	050	060	070	080	090	100
410	<b>SERVIZI BANCARI AL DETTAGLIO (RETAIL BANKING) [RB]</b>	Numero di eventi									
420		Importo complessivo delle perdite									
430		Perdita singola massima									
440		Somma delle cinque maggiori perdite									
450		Importo complessivo dei recuperi									
510	<b>PAGAMENTI E REGOLAMENTI (PAYMENT AND SETTLEMENT) [PS]</b>	Numero di eventi									
520		Importo complessivo delle perdite									
530		Perdita singola massima									
540		Somma delle cinque maggiori perdite									
550		Importo complessivo dei recuperi									

CLASSIFICAZIONE DELLE PERDITE NELLE LINEE DI BUSINESS		TIPOLOGIA DI EVENTO							TIPOLOGIE DI EVENTI TOTALI	VOCE PER MEMORIA: SOGLIA APPLICATA NELLA RACCOLTA DI DATI	
		FRODE INTERNA	FRODE ESTERNA	RAPPORTO DI IMPIEGO E SICUREZZA SUL LAVORO	CLIENTELA, PRODOTTI E PRASSI PROFESSIONALI	DANNI AD ATTIVITÀ MATERIALI	INTERRUZIONI DELL'OPERATIVITÀ E DISFUNZIONI DEI SISTEMI	ESECUZIONE, CONSEGNA E GESTIONE DEI PROCESSI		MINIMA	MASSIMA
Riga		010	020	030	040	050	060	070	080	090	100
610	GESTIONI FIDUCIARIE (AGENCY SERVICES) [AS]	Numero di eventi									
620		Importo complessivo delle perdite									
630		Perdita singola massima									
640		Somma delle cinque maggiori perdite									
650		Importo complessivo dei recuperi									
710	GESTIONI PATRIMONIALI (ASSET MANAGEMENT) [AM]	Numero di eventi									
720		Importo complessivo delle perdite									
730		Perdita singola massima									
740		Somma delle cinque maggiori perdite									
750		Importo complessivo dei recuperi									



CLASSIFICAZIONE DELLE PERDITE NELLE LINEE DI BUSINESS		TIPOLOGIA DI EVENTO							TIPOLOGIE DI EVENTI TOTALI	VOCE PER MEMORIA: SOGLIA APPLICATA NELLA RACCOLTA DI DATI	
		FRODE INTERNA	FRODE ESTERNA	RAPPORTO DI IMPIEGO E SICUREZZA SUL LAVORO	CLIENTELA, PRODOTTI E PRASSI PROFESSIONALI	DANNI AD ATTIVITÀ MATERIALI	INTERRUZIONI DELL'OPERATIVITÀ E DISFUNZIONI DEI SISTEMI	ESECUZIONE, CONSEGNA E GESTIONE DEI PROCESSI		MINIMA	MASSIMA
Riga		010	020	030	040	050	060	070	080	090	100
810	<b>ELEMENTI D'IMPRESA (CORPORATE ITEMS) [CI]</b>	Numero di eventi									
820		Importo complessivo delle perdite									
830		Perdita singola massima									
840		Somma delle cinque maggiori perdite									
850		Importo complessivo dei recuperi									
910	<b>LINEE DI BUSINESS TOTALI</b>	Numero di eventi di cui:									
911		≥ 10 000 e < 20 000									
912		≥ 20 000 e < 100 000									
913		≥ 100 000 e < 1 000 000									
914		≥ 1 000 000									

CLASSIFICAZIONE DELLE PERDITE NELLE LINEE DI BUSINESS		TIPOLOGIA DI EVENTO							TIPOLOGIE DI EVENTI TOTALI	VOCE PER MEMORIA: SOGLIA APPLICATA NELLA RACCOLTA DI DATI	
		FRODE INTERNA	FRODE ESTERNA	RAPPORTO DI IMPIEGO E SICUREZZA SUL LAVORO	CLIENTELA, PRODOTTI E PRASSI PROFESSIONALI	DANNI AD ATTIVITÀ MATERIALI	INTERRUZIONI DELL'OPERATIVITÀ E DISFUNZIONI DEI SISTEMI	ESECUZIONE, CONSEGNA E GESTIONE DEI PROCESSI		MINIMA	MASSIMA
Riga		010	020	030	040	050	060	070	080	090	100
920	Importo complessivo delle perdite di cui:										
921	≥ 10 000 e < 20 000										
922	≥ 20 000 e < 100 000										
923	≥ 100 000 e < 1 000 000										
924	≥ 1 000 000										
930	Perdita singola massima										
940	Somma delle cinque maggiori perdite										
950	Importo complessivo dei recuperi										

## C 18.00 - RISCHIO DI MERCATO: METODO STANDARDIZZATO PER I RISCHI DI POSIZIONE SU STRUMENTI DI DEBITO NEGOZIATI (MKR SA TDI)

Valuta:

		POSIZIONI					REQUISITI DI FONDI PROPRI	IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO
		TUTTE LE POSIZIONI		POSIZIONI NETTE		POSIZIONI SOGGETTE A COPERTURA PATRIMONIALE		
		LUNGHE	CORTE	LUNGHE	CORTE			
		010	020	030	040			
010	<b>STRUMENTI DI DEBITO NEGOZIATI NEL PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE</b>							Cella collegata a CA2
011	<b>Rischio generico</b>							
012	Derivati							
013	Altre attività e passività							
020	Metodo basato sulla scadenza							
030	Zona 1							
040	0 ≤ 1 mese							
050	> 1 ≤ 3 mesi							
060	> 3 ≤ 6 mesi							
070	> 6 ≤ 12 mesi							
080	Zona 2							
090	> 1 ≤ 2 (1,9 per cedola di meno del 3 %) anni							
100	> 2 ≤ 3 (> 1,9 ≤ 2,8 per cedola di meno del 3 %) anni							

## ▼M7

		POSIZIONI					REQUISITI DI FONDI PROPRI	IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO
		TUTTE LE POSIZIONI		POSIZIONI NETTE		POSIZIONI SOGGETTE A COPERTURA PATRIMONIALE		
		LUNGHE	CORTE	LUNGHE	CORTE			
		010	020	030	040			
110	> 3 ≤ 4 (> 2,8 ≤ 3,6 per cedola di meno del 3 %) anni							
120	Zona 3							
130	> 4 ≤ 5 (> 3,6 ≤ 4,3 per cedola di meno del 3 %) anni							
140	> 5 ≤ 7 (> 4,3 ≤ 5,7 per cedola di meno del 3 %) anni							
150	> 7 ≤ 10 (> 5,7 ≤ 7,3 per cedola di meno del 3 %) anni							
160	> 10 ≤ 15 (> 7,3 ≤ 9,3 per cedola di meno del 3 %) anni							
170	> 15 ≤ 20 (> 9,3 ≤ 10,6 per cedola di meno del 3 %) anni							
180	> 20 (> 10,6 ≤ 12,0 per cedola di meno del 3 %) anni							
190	(> 12,0 ≤ 20,0 per cedola di meno del 3 %) anni							
200	(> 20 per cedola di meno del 3 %) anni							
210	Metodo basato sulla durata finanziaria							
220	Zona 1							
230	Zona 2							
240	Zona 3							
250	<b>Rischio specifico</b>							
251	Requisito di fondi propri per strumenti di debito non inerenti a cartolarizzazione							

## ▼M7

		POSIZIONI					REQUISITI DI FONDI PROPRI	IMPORTO COMPLE- SIVO DELL'ESPOSI- ZIONE AL RISCHIO
		TUTTE LE POSIZIONI		POSIZIONI NETTE		POSIZIONI SOGGETTE A COPER- TURA PA- TRIMO- NALE		
		LUNGHE	CORTE	LUNGHE	CORTE			
		010	020	030	040			
260	Titoli di debito nell'ambito della prima categoria della tabella 1							
270	Titoli di debito nell'ambito della seconda categoria della tabella 1							
280	Con durata residua $\leq 6$ mesi							
290	Con durata residua $> 6$ mesi e $\leq 24$ mesi							
300	Con durata residua $> 24$ mesi							
310	Titoli di debito nell'ambito della terza categoria della tabella 1							
320	Titoli di debito nell'ambito della quarta categoria della tabella 1							
321	Derivati su crediti di tipo "nth-to-default" provvisti di rating							
325	Requisiti di fondi propri per strumenti inerenti a cartolarizzazione							
330	Requisiti di fondi propri per il portafoglio di negoziazione di correla- zione							
350	Requisiti aggiuntivi per le opzioni (rischi non delta)							
360	Metodo semplificato							
370	Metodo delta-plus - requisiti aggiuntivi per il rischio gamma							
380	Metodo delta-plus - requisiti aggiuntivi per il rischio vega							
390	Metodo della matrice per la valutazione degli scenari							

## C 19.00 - RISCHIO DI MERCATO: METODO STANDARDIZZATO PER IL RISCHIO SPECIFICO SU CARTOLARIZZAZIONI (MKR SA SEC)

		TUTTE LE POSIZIONI		(-) POSIZIONI DEDOTTE DAI FONDI PROPRI		POSIZIONI NETTE	
		LUNGHE	CORTE	(-) LUNGHE	(-) CORTE	LUNGHE	CORTE
		010	020	030	040	050	060
010	<b>ESPOSIZIONI TOTALI</b>						
020	di cui: RICARTOLARIZZAZIONI						
030	<b>CEDENTE: ESPOSIZIONI TOTALI</b>						
040	CARTOLARIZZAZIONI						
050	RICARTOLARIZZAZIONI						
060	<b>INVESTITORE: ESPOSIZIONI TOTALI</b>						
070	CARTOLARIZZAZIONI						
080	RICARTOLARIZZAZIONI						
090	<b>PROMOTORE: ESPOSIZIONI TOTALI</b>						
100	CARTOLARIZZAZIONI						
110	RICARTOLARIZZAZIONI						
<b>RIPARTIZIONE DELLA SOMMA TOTALE DELLE POSIZIONI NETTE LUNGHE E CORTE PONDERATE PER TIPO DI ATTIVITÀ SOTTOSTANTI</b>							
120	1. Ipotecche su immobili residenziali						
130	2. Ipotecche su immobili non residenziali						
140	3. Crediti su carta di credito						
150	4. Leasing						
160	5. Prestiti a imprese o PMI						
170	6. Prestiti al consumo						
180	7. Crediti commerciali						
190	8. Altre attività						
200	9. Obbligazioni garantite						
210	10. Altre passività						

		RIPARTIZIONE DELLE POSIZIONI NETTE (LUNGHE) IN BASE AI FATTORI DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO NELL'AMBITO DEL METODO STANDARDIZZATO E DEL METODO IRB															
		FATTORI DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO < 1 250 %															
		7 - 10 %	12 - 18 %	20 - 35 %	40 - 75 %	100 %	150 %	200 %	225 %	250 %	300 %	350 %	425 %	500 %	650 %	750 %	850 %
		070	080	090	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220
010	<b>ESPOSIZIONI TOTALI</b>																
020	di cui: RICARTOLARIZZAZIONI																
030	<b>CEDENTE: ESPOSIZIONI TOTALI</b>																
040	CARTOLARIZZAZIONI																
050	RICARTOLARIZZAZIONI																
060	<b>INVESTITORE: ESPOSIZIONI TOTALI</b>																
070	CARTOLARIZZAZIONI																
080	RICARTOLARIZZAZIONI																
090	<b>PROMOTORE: ESPOSIZIONI TOTALI</b>																
100	CARTOLARIZZAZIONI																
110	RICARTOLARIZZAZIONI																
<b>RIPARTIZIONE DELLA SOMMA TOTALE DELLE POSIZIONI NETTE LUNGHE E CORTE PONDERATE PER TIPO DI ATTIVITÀ SOTTOSTANTI</b>																	
120	1. Ipoteche su immobili residenziali																
130	2. Ipoteche su immobili non residenziali																
140	3. Crediti su carta di credito																
150	4. Leasing																
160	5. Prestiti a imprese o PMI																
170	6. Prestiti al consumo																
180	7. Crediti commerciali																
190	8. Altre attività																
200	9. Obbligazioni garantite																
210	10. Altre passività																

		RIPARTIZIONE DELLE POSIZIONI NETTE (LUNGHE) IN BASE AI FATTORI DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO NELL'AMBITO DEL METODO STANDARDIZZATO E DEL METODO IRB						
		1 250 %		METODO DELLA FORMULA DI VIGILANZA		METODO LOOK-THROUGH	METODO DELLA VALUTAZIONE INTERNA	
		PROVVISTE DI RATING	PRIVE DI RATING		FATTORE DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO MEDIO (%)			FATTORE DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO MEDIO (%)
		230	240	250	260	270	280	290
010	<b>ESPOSIZIONI TOTALI</b>							
020	di cui: RICARTOLARIZZAZIONI							
030	<b>CEDENTE: ESPOSIZIONI TOTALI</b>							
040	CARTOLARIZZAZIONI							
050	RICARTOLARIZZAZIONI							
060	<b>INVESTITORE: ESPOSIZIONI TOTALI</b>							
070	CARTOLARIZZAZIONI							
080	RICARTOLARIZZAZIONI							
090	<b>PROMOTORE: ESPOSIZIONI TOTALI</b>							
100	CARTOLARIZZAZIONI							
110	RICARTOLARIZZAZIONI							
		<b>RIPARTIZIONE DELLA SOMMA TOTALE DELLE POSIZIONI NETTE LUNGHE E CORTE PONDERATE PER TIPO DI ATTIVITÀ SOTTOSTANTI</b>						
120	1. Ipoteche su immobili residenziali							
130	2. Ipoteche su immobili non residenziali							
140	3. Crediti su carta di credito							
150	4. Leasing							
160	5. Prestiti a imprese o PMI							
170	6. Prestiti al consumo							
180	7. Crediti commerciali							
190	8. Altre attività							
200	9. Obbligazioni garantite							
210	10. Altre passività							



		RIPARTIZIONE DELLE POSIZIONI NETTE (CORTE) IN BASE AI FATTORI DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO NELL'AMBITO DEL METODO STANDARDIZZATO E DEL METODO IRB															
		FATTORI DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO < 1 250 %															
		7 - 10 %	12 - 18 %	20 - 35 %	40 - 75 %	100 %	150 %	200 %	225 %	250 %	300 %	350 %	425 %	500 %	650 %	750 %	850 %
		300	310	320	330	340	350	360	370	380	390	400	410	420	430	440	450
010	<b>ESPOSIZIONI TOTALI</b>																
020	di cui: RICARTOLARIZZAZIONI																
030	<b>CEDENTE: ESPOSIZIONI TOTALI</b>																
040	CARTOLARIZZAZIONI																
050	RICARTOLARIZZAZIONI																
060	<b>INVESTITORE: ESPOSIZIONI TOTALI</b>																
070	CARTOLARIZZAZIONI																
080	RICARTOLARIZZAZIONI																
090	<b>PROMOTORE: ESPOSIZIONI TOTALI</b>																
100	CARTOLARIZZAZIONI																
110	RICARTOLARIZZAZIONI																
<b>RIPARTIZIONE DELLA SOMMA TOTALE DELLE POSIZIONI NETTE LUNGHE E CORTE PONDERATE PER TIPO DI ATTIVITÀ SOTTOSTANTI</b>																	
120	1. Ipoteche su immobili residenziali																
130	2. Ipoteche su immobili non residenziali																
140	3. Crediti su carta di credito																
150	4. Leasing																
160	5. Prestiti a imprese o PMI																
170	6. Prestiti al consumo																
180	7. Crediti commerciali																
190	8. Altre attività																
200	9. Obbligazioni garantite																
210	10. Altre passività																

		RIPARTIZIONE DELLE POSIZIONI NETTE (CORTE) IN BASE AI FATTORI DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO NELL'AMBITO DEL METODO STANDARDIZZATO E DEL METODO IRB						EFFETTO GENERALE (RETTIFICA) DOVUTO ALLA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DUE DILIGENZE		
		1 250 %		METODO DELLA FORMULA DI VIGILANZA		METODO LOOK-THROUGH	METODO DELLA VALUTAZIONE INTERNA		POSIZIONI NETTE LUNGHE PONDERATE	POSIZIONI NETTE CORTE PONDERATE
		PROV-VISTE DI RATING	PRIVE DI RATING		FATTORE DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO MEDIO (%)			FATTORE DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO MEDIO (%)		
		460	470	480	490	500	510	520	530	540
010	<b>ESPOSIZIONI TOTALI</b>									
020	di cui: RICARTOLARIZZAZIONI									
030	<b>CEDENTE: ESPOSIZIONI TOTALI</b>									
040	CARTOLARIZZAZIONI									
050	RICARTOLARIZZAZIONI									
060	<b>INVESTITORE: ESPOSIZIONI TOTALI</b>									
070	CARTOLARIZZAZIONI									
080	RICARTOLARIZZAZIONI									
090	<b>PROMOTORE: ESPOSIZIONI TOTALI</b>									
100	CARTOLARIZZAZIONI									
110	RICARTOLARIZZAZIONI									
<b>RIPARTIZIONE DELLA SOMMA TOTALE DELLE POSIZIONI NETTE LUNGHE E CORTE PONDERATE PER TIPO DI ATTIVITÀ SOTTOSTANTI</b>										
120	1. Ipoteche su immobili residenziali									
130	2. Ipoteche su immobili non residenziali									
140	3. Crediti su carta di credito									
150	4. Leasing									
160	5. Prestiti a imprese o PMI									
170	6. Prestiti al consumo									
180	7. Crediti commerciali									
190	8. Altre attività									
200	9. Obbligazioni garantite									
210	10. Altre passività									

		PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEL MASSIMALE			DOPO L'APPLICAZIONE DEL MASSIMALE			REQUISITI DI FONDI PROPRI TOTALI
		POSIZIONI NETTE LUNGHE PONDERATE	POSIZIONI NETTE CORTE PONDERATE	SOMMA DELLE POSIZIONI NETTE LUNGHE E CORTE PONDERATE	POSIZIONI NETTE LUNGHE PONDERATE	POSIZIONI NETTE CORTE PONDERATE	SOMMA DELLE POSIZIONI NETTE LUNGHE E CORTE PONDERATE	
		550	560	570	580	590	600	
010	<b>ESPOSIZIONI TOTALI</b>						610	Cella collegata a MKR SA TDI {325:060}
020	di cui: RICARTOLARIZZAZIONI							
030	<b>CEDENTE: ESPOSIZIONI TOTALI</b>							
040	CARTOLARIZZAZIONI							
050	RICARTOLARIZZAZIONI							
060	<b>INVESTITORE: ESPOSIZIONI TOTALI</b>							
070	CARTOLARIZZAZIONI							
080	RICARTOLARIZZAZIONI							
090	<b>PROMOTORE: ESPOSIZIONI TOTALI</b>							
100	CARTOLARIZZAZIONI							
110	RICARTOLARIZZAZIONI							
<b>RIPARTIZIONE DELLA SOMMA TOTALE DELLE POSIZIONI NETTE LUNGHE E CORTE PONDERATE PER TIPO DI ATTIVITÀ SOTTOSTANTI</b>								
120	1. Ipoteche su immobili residenziali							
130	2. Ipoteche su immobili non residenziali							
140	3. Crediti su carta di credito							
150	4. Leasing							
160	5. Prestiti a imprese o PMI							
170	6. Prestiti al consumo							
180	7. Crediti commerciali							
190	8. Altre attività							
200	9. Obbligazioni garantite							
210	10. Altre passività							

▼ M2

**C 20.00 - RISCHIO DI MERCATO: METODO STANDARDIZZATO PER IL RISCHIO SPECIFICO SUL PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE DI CORRELAZIONE (MKR SA CTP)**

		TUTTE LE POSIZIONI		(-) POSIZIONI DEDOTTE DAI FONDI PROPRI		POSIZIONI NETTE	
		LUNGHE	CORTE	(-) LUNGHE	(-) CORTE	LUNGHE	CORTE
		010	020	030	040	050	060
010	<b>ESPOSIZIONI TOTALI</b>						
	<b>POSIZIONI VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE</b>						
020	<b>CEDENTE: ESPOSIZIONI TOTALI</b>						
030	CARTOLARIZZAZIONI						
040	ALTRE POSIZIONI DEL CTP						
050	<b>INVESTITORE: ESPOSIZIONI TOTALI</b>						
060	CARTOLARIZZAZIONI						
070	ALTRE POSIZIONI DEL CTP						
080	<b>PROMOTORE: ESPOSIZIONI TOTALI</b>						
090	CARTOLARIZZAZIONI						
100	ALTRE POSIZIONI DEL CTP						
	<b>DERIVATI SU CREDITI DI TIPO NTH-TO-DEFAULT</b>						
110	DERIVATI SU CREDITI DI TIPO NTH-TO-DEFAULT						
120	ALTRE POSIZIONI DEL CTP						

		RIPARTIZIONE DELLA POSIZIONE NETTA (LUNGA) IN BASE AI FATTORI DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO NELL'AMBITO DEL METODO STANDARDIZZATO E DEL METODO IRB																	
		FATTORI DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO < 1 250 %										1 250 %		METODO DELLA FORMULA DI VIGILANZA		METODO LOOK-THROUGH	METODO DELLA VALUTAZIONE INTERNA		
		7 - 10 %	12 - 18 %	20 - 35 %	40 - 75 %	100 %	250 %	350 %	425 %	650 %	Altro	PROVISTE DI RATING	PRIVE DI RATING	FATTORE DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO MEDIO (%)	210		220	FATTORE DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO MEDIO (%)	230
		070	080	090	100	110	120	130	140	150	160	170	180			190			
010	<b>ESPOSIZIONI TOTALI</b>																		
	<b>POSIZIONI VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE</b>																		
020	<b>CEDENTE: ESPOSIZIONI TOTALI</b>																		
030	CARTOLARIZZAZIONI																		
040	ALTRE POSIZIONI DEL CTP																		
050	<b>INVESTITORE: ESPOSIZIONI TOTALI</b>																		
060	CARTOLARIZZAZIONI																		
070	ALTRE POSIZIONI DEL CTP																		
080	<b>PROMOTORE: ESPOSIZIONI TOTALI</b>																		
090	CARTOLARIZZAZIONI																		
100	ALTRE POSIZIONI DEL CTP																		
	<b>DERIVATI SU CREDITI DI TIPO NTH-TO-DEFAULT</b>																		
110	DERIVATI SU CREDITI DI TIPO NTH-TO-DEFAULT																		
120	ALTRE POSIZIONI DEL CTP																		

		RIPARTIZIONE DELLA POSIZIONE NETTA (CORTA) IN BASE AI FATTORI DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO NELL'AMBITO DEL METODO STANDARDIZZATO E DEL METODO IRB														
		FATTORI DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO < 1 250 %										1 250 %		METODO DELLA FORMULA DI VIGILANZA		
		7 - 10 %	12 - 18 %	20 - 35 %	40 - 75 %	100 %	250 %	350 %	425 %	650 %	Altro	PROV-VISTE DI RATING	PRIVE DI RATING	FATTORE DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO MEDIO (%)		
		240	250	260	270	280	290	300	310	320	330	340	350		360	370
010	<b>ESPOSIZIONI TOTALI</b>															
	<b>POSIZIONI VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE</b>															
020	<b>CEDENTE: ESPOSIZIONI TOTALI</b>															
030	CARTOLARIZZAZIONI															
040	ALTRE POSIZIONI DEL CTP															
050	<b>INVESTITORE: ESPOSIZIONI TOTALI</b>															
060	CARTOLARIZZAZIONI															
070	ALTRE POSIZIONI DEL CTP															
080	<b>PROMOTORE: ESPOSIZIONI TOTALI</b>															
090	CARTOLARIZZAZIONI															
100	ALTRE POSIZIONI DEL CTP															
	<b>DERIVATI SU CREDITI DI TIPO NTH-TO-DEFAULT</b>															
110	DERIVATI SU CREDITI DI TIPO NTH-TO-DEFAULT															
120	ALTRE POSIZIONI DEL CTP															

		RIPARTIZIONE DELLA POSIZIONE NETTA (COR- TA) IN BASE AI FATTORI DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO NELL'AMBITO DEL METODO STANDAR- DIZZATO E DEL METODO IRB			PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEL MASSIMALE		DOPO L'APPLICAZIONE DEL MASSIMALE		REQUISITI DI FONDI PROPRI TOTALI
		METODO LO- OK-THROUGH	METODO DELLA VALUTAZIONE INTERNA						
				FATTORE DI PONDE- RA- ZIONE DEL RI- SCHIO MEDIO (%)	POSIZIONI NETTE LUN- GHE PONDE- RATE	POSIZIONI NETTE CORTE PONDERATE	POSIZIONI NETTE LUN- GHE PONDE- RATE	POSIZIONI NETTE CORTE PONDERATE	
		380	390	400	410	420	430	440	450
010	<b>ESPOSIZIONI TOTALI</b>								Cella collegata a MKR SA TDI {330:060}
<b>POSIZIONI VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE</b>									
020	<b>CEDENTE: ESPOSIZIONI TO- TALI</b>								
030	CARTOLARIZZAZIONI								
040	ALTRE POSIZIONI DEL CTP								
050	<b>INVESTITORE: ESPOSIZIONI TOTALI</b>								
060	CARTOLARIZZAZIONI								
070	ALTRE POSIZIONI DEL CTP								
080	<b>PROMOTORE: ESPOSIZIONI TOTALI</b>								
090	CARTOLARIZZAZIONI								
100	ALTRE POSIZIONI DEL CTP								
<b>DERIVATI SU CREDITI DI TIPO NTH-TO-DEFAULT</b>									
110	DERIVATI SU CREDITI DI TIPO NTH-TO-DEFAULT								
120	ALTRE POSIZIONI DEL CTP								

## C 21.00 - RISCHIO DI MERCATO: METODO STANDARDIZZATO PER IL RISCHIO DI POSIZIONE SU STRUMENTI DI CAPITALE (MKR SA EQU)

Mercato nazionale:

		POSIZIONI					REQUISITI DI FONDI PROPRI	IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO
		TUTTE LE POSIZIONI		POSIZIONI NETTE		POSIZIONI SOGGETTE A COPERTURA PATRIMONIALE		
		LUNGHE	CORTE	LUNGHE	CORTE			
		010	020	030	040			
010	<b>STRUMENTI DI CAPITALE NEL PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE</b>						Cella collegata a CA	
020	Rischio generico							
021	Derivati							
022	Altre attività e passività							
030	Contratti future su indici azionari negoziati in Borsa ampiamente diversificati soggetti a un metodo particolare							
040	Strumenti di capitale diversi dai contratti future su indici azionari negoziati in Borsa ampiamente diversificati							
050	Rischio specifico							
090	Requisiti aggiuntivi per le opzioni (rischi non delta)							
100	Metodo semplificato							
110	Metodo delta-plus - requisiti aggiuntivi per il rischio gamma							
120	Metodo delta-plus - requisiti aggiuntivi per il rischio vega							
130	Metodo della matrice per la valutazione degli scenari							



## C 22.00 — RISCHIO DI MERCATO: METODI STANDARDIZZATI PER IL RISCHIO DI CAMBIO (MKR SA FX)

		TUTTE LE POSIZIONI		POSIZIONI NETTE		POSIZIONI SOGGETTE A COPERTURA PATRIMONIALE (comprese le posizioni non compensate ridistribuite in valute soggette al trattamento specifico previsto per le posizioni compensate)			REQUISITI DI FONDI PROPRI	IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO
		LUNGHE	CORTE	LUNGHE	CORTE	LUNGHE	CORTE	COMPENSATE		
		020	030	040	050	060	070	080		
010	<b>POSIZIONI TOTALI NELLE VALUTE NON UTILIZZATE PER LE SEGNALEZIONI</b>									Cella collegata a CA
020	Valute strettamente correlate									
030	Tutte le altre valute (compresi gli OIC trattati come valute diverse)									
040	Oro									
050	Requisiti aggiuntivi per le opzioni (rischi non delta)									
060	Metodo semplificato									
070	Metodo delta-plus — requisiti aggiuntivi per il rischio gamma									
080	Metodo delta-plus — requisiti aggiuntivi per il rischio vega									
090	Metodo della matrice per la valutazione degli scenari									

▼M3

	TUTTE LE POSIZIONI		POSIZIONI NETTE		POSIZIONI SOGGETTE A COPERTURA PATRIMONIALE (comprese le posizioni non compensate ridistribuite in valute soggette al trattamento specifico previsto per le posizioni compensate)			REQUISITI DI FONDI PROPRI	IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO
	LUNGHE	CORTE	LUNGHE	CORTE	LUNGHE	CORTE	COMPENSATE		
	020	030	040	050	060	070	080		

**RIPARTIZIONE DELLE POSIZIONI TOTALI (COMPRESSE LE VALUTE UTILIZZATE PER LE SEGNALAZIONI) PER TIPO DI ESPOSIZIONE**

100	Attività e passività diverse dagli elementi fuori bilancio e dai derivati									
110	Elementi fuori bilancio									
120	Derivati									

**Voci per memoria: POSIZIONI IN VALUTA**

130	Euro									
140	Lek									
150	Peso argentino									
160	Dollaro australiano									
170	Real brasiliano									
180	Lev bulgaro									
190	Dollaro canadese									
200	Corona ceca									
210	Corona danese									
220	Lira egiziana									

## ▼ M3

		TUTTE LE POSIZIONI		POSIZIONI NETTE		POSIZIONI SOGGETTE A COPERTURA PATRIMONIALE (comprese le posizioni non compensate ridistribuite in valute soggette al trattamento specifico previsto per le posizioni compensate)			REQUISITI DI FONDI PROPRI	IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO
		LUNGHE	CORTE	LUNGHE	CORTE	LUNGHE	CORTE	COMPEN-SATE		
		020	030	040	050	060	070	080		
230	Lira sterlina									
240	Fiorino ungherese									
250	Yen									
270	Litas									
280	Denar									
290	Peso messicano									
300	Zloty									
310	Leu romeno									
320	Rublo russo									
330	Dinaro serbo									
340	Corona svedese									
350	Franco svizzero									
360	Lira turca									
370	Grivnia									
380	Dollaro statunitense									
390	Corona islandese									

▼ **M3**

		TUTTE LE POSIZIONI		POSIZIONI NETTE		POSIZIONI SOGGETTE A COPERTURA PATRIMONIALE (comprese le posizioni non compensate ridistribuite in valute soggette al trattamento specifico previsto per le posizioni compensate)			REQUISITI DI FONDI PROPRI	IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO
		LUNGHE	CORTE	LUNGHE	CORTE	LUNGHE	CORTE	COMPEN-SATE		
		020	030	040	050	060	070	080		
400	Corona norvegese									
410	Dollaro di Hong Kong									
420	Nuovo dollaro di Taiwan									
430	Dollaro neozelandese									
440	Dollaro di Singapore									
450	Won									
460	Renminbi-yuan									
470	Altro									
480	Kuna									

## C 23.00 - RISCHIO DI MERCATO: METODI STANDARDIZZATI PER LE MERCI (MKR SA COM)

		TUTTE LE POSIZIONI		POSIZIONI NETTE		POSIZIONI SOGGETTE A COPERTURA PATRIMONIALE	REQUISITI DI FONDI PROPRI	IMPORTO COMPLESSIVO DEL- L'ESPOSIZIONE AL RI- SCHIO
		LUNGHE	CORTE	LUNGHE	CORTE			
		010	020	030	040			
010	<b>POSIZIONI TOTALI IN MERCI</b>							Cella collegata a CA
020	Metalli preziosi (tranne l'oro)							
030	Metalli comuni							
040	Prodotti agricoli («softs»)							
050	Altro							
060	di cui prodotti energetici (petrolio, gas)							
070	Metodo basato sulle fasce di scadenza							
080	Metodo basato sulle fasce di scadenza ampliato							
090	Metodo semplificato: tutte le posizioni							
100	Requisiti aggiuntivi per le opzioni (rischi non delta)							
110	Metodo semplificato							
120	Metodo delta-plus - requisiti aggiuntivi per il rischio gamma							
130	Metodo delta-plus - requisiti aggiuntivi per il rischio vega							
140	Metodo della matrice per la valutazione degli scenari							

## C 24.00 - MODELLI INTERNI PER IL RISCHIO DI MERCATO (MKR IM)

		VALORE A RISCHIO		VALORE A RISCHIO IN CONDIZIONI DI STRESS		COPERTURA PATRIMONIALE PER IL RISCHIO INCREMENTALE DI DEFAULT E DI MIGRAZIONE		COPERTURA PATRIMONIALE PER TUTTI I RISCHI DI PREZZO PER IL CTP		
		FATTORE MOLTIPLICATIVO ( $m_c$ ) × MEDIA DEI 60 GIORNI LAVORATIVI PRECEDENTI ( $VaR_{avg}$ )	GIORNO PRECEDENTE ( $VaR_{t-1}$ )	FATTORE MOLTIPLICATIVO ( $m_s$ ) × MEDIA DEI 60 GIORNI LAVORATIVI PRECEDENTI ( $SVaR_{avg}$ )	ULTIMO DISPONIBILE ( $SVaR_{t-1}$ )	MISURA MEDIA SU 12 SETTIMANE	ULTIMA MISURA	REQUISITO MINIMO	MISURA MEDIA SU 12 SETTIMANE	ULTIMA MISURA
		030	040	050	060	070	080	090	100	110
010	<b>POSIZIONI TOTALI</b>									
	<b>Voci per memoria: RIPARTIZIONE DEL RISCHIO DI MERCATO</b>									
020	Strumenti di debito negoziati									
030	Strumenti di debito negoziati - Rischio generico									
040	Strumenti di debito negoziati - Rischio specifico									
050	Strumenti di capitale									
060	Strumenti di capitale - Rischio generico									
070	Strumenti di capitale - Rischio specifico									
080	Rischio di cambio									
090	Rischio di posizione in merci									
100	Importo complessivo per il rischio generico									
110	Importo complessivo per il rischio specifico									

## ▼ M2

		REQUISITI DI FONDI PROPRI	IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO	Numero di scostamenti durante i 250 giorni lavorativi precedenti	Fattore moltiplicativo del valore a rischio (m <sub>c</sub> )	Fattore moltiplicativo del valore a rischio in condizioni di stress (m <sub>s</sub> )	COPERTURA PRESENTATA PER IL REQUISITO MINIMO DEL CTP - POSIZIONI NETTE LUNGHE PONDERATE DOPO L'APPLICAZIONE DEL MASSIMALE	COPERTURA PRESENTATA PER IL REQUISITO MINIMO DEL CTP - POSIZIONI NETTE CORTE PONDERATE DOPO L'APPLICAZIONE DEL MASSIMALE
		120	130	140	150	160	170	180
010	<b>POSIZIONI TOTALI</b>		Cella collegata a CA					
<b>Voci per memoria: RIPARTIZIONE DEL RISCHIO DI MERCATO</b>								
020	<b>Strumenti di debito negoziati</b>							
030	<b>Strumenti di debito negoziati - Rischio generico</b>							
040	<b>Strumenti di debito negoziati - Rischio specifico</b>							
050	<b>Strumenti di capitale</b>							
060	<b>Strumenti di capitale - Rischio generico</b>							
070	<b>Strumenti di capitale - Rischio specifico</b>							
080	<b>Rischio di cambio</b>							
090	<b>Rischio di posizione in merci</b>							
100	<b>Importo complessivo per il rischio generico</b>							
110	<b>Importo complessivo per il rischio specifico</b>							

## C 25.00 - RISCHIO DI RETTIFICA DI VALORE SU CREDITI (CVA)

		VALORE DELL'ESPOSIZIONE			VALORE A RISCHIO		VALORE A RISCHIO IN CONDIZIONI DI STRESS	
		di cui: derivati OTC	di cui: operazioni di finanziamento tramite titoli	FATTORE MOLTIPLICATIVO ( $m_c$ ) × MEDIA DEI 60 GIORNI LAVORATIVI PRECEDENTI ( $VaR_{avg}$ )	GIORNO PRECEDENTE ( $VaR_{t-1}$ )	FATTORE MOLTIPLICATIVO ( $m_s$ ) × MEDIA DEI 60 GIORNI LAVORATIVI PRECEDENTI ( $SVaR_{avg}$ )	ULTIMO DISPONIBILE ( $SVaR_{t-1}$ )	
								010
010	<b>Rischio totale di CVA</b>							
020	<b>In base al metodo avanzato</b>							
030	<b>In base al metodo standardizzato</b>							
040	<b>In base al metodo dell'esposizione originaria (OEM)</b>							

		REQUISITI DI FONDI PROPRI	IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO	VOCI PER MEMORIA			VALORI NOZIONALI DELLA COPERTURA DEL RISCHIO DI CVA	
				Numero di controparti	di cui: utilizzo di una variabile proxy per determinare il differenziale creditizio	CVA SOSTENUTO	SINGLE NAME CDS	CDS DELL'INDICE
010	<b>Rischio totale di CVA</b>		Collegamento a {CA2;r640;c010}					
020	<b>In base al metodo avanzato</b>		Collegamento a {CA2;r650;c010}					
030	<b>In base al metodo standardizzato</b>		Collegamento a {CA2;r660;c010}					
040	<b>In base al metodo dell'esposizione originaria (OEM)</b>		Collegamento a {CA2;r670;c010}					



**▼M7***ALLEGATO II***SEGNALAZIONI RIGUARDANTI I FONDI PROPRI E I REQUISITI DI  
FONDI PROPRI***Indice***PARTE I: ISTRUZIONI DI CARATTERE GENERALE**

1. STRUTTURA E CONVENZIONI
  - 1.1. STRUTTURA
  - 1.2. CONVENZIONE DI NUMERAZIONE
  - 1.3. CONVENZIONE DEI SEGNI

**PARTE II: ISTRUZIONI SPECIFICHE PER SINGOLO MODELLO**

1. DESCRIZIONE DELL'ADEGUATEZZA PATRIMONIALE (CA)
  - 1.1. OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE
  - 1.2. C 01.00 — FONDI PROPRI (CA1)
    - 1.2.1. ISTRUZIONI RELATIVE A POSIZIONI SPECIFICHE
  - 1.3. C 02.00 — REQUISITI DI FONDI PROPRI (CA2)
    - 1.3.1. ISTRUZIONI RELATIVE A POSIZIONI SPECIFICHE
  - 1.4. C 03.00 — COEFFICIENTI DI CAPITALE E LIVELLI DI CAPITALE (CA3)
    - 1.4.1. ISTRUZIONI RELATIVE A POSIZIONI SPECIFICHE
  - 1.5. C 04.00 — VOCI PER MEMORIA (CA4)
    - 1.5.1. ISTRUZIONI RELATIVE A POSIZIONI SPECIFICHE
  - 1.6. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E STRUMENTI SOGGETTI ALLA CLAUSOLA GRANDFATHERING: STRUMENTI CHE NON COSTITUISCONO AIUTI DI STATO (CA 5)
    - 1.6.1. OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE
    - 1.6.2. C 05.01 — DISPOSIZIONI TRANSITORIE (CA5.1)
      - 1.6.2.1. ISTRUZIONI RELATIVE A POSIZIONI SPECIFICHE
    - 1.6.3. C 05.02 — STRUMENTI SOGGETTI ALLA CLAUSOLA GRANDFATHERING: STRUMENTI CHE NON COSTITUISCONO AIUTI DI STATO (CA5.2)
      - 1.6.3.1. ISTRUZIONI RELATIVE A POSIZIONI SPECIFICHE
2. SOLVIBILITÀ DEL GRUPPO: INFORMAZIONI SULLE FILIAZIONI (GS)
  - 2.1. OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE
  - 2.2. INFORMAZIONI DETTAGLIATE SULLA SOLVIBILITÀ DEL GRUPPO
  - 2.3. INFORMAZIONI SUL CONTRIBUTO DEI SINGOLI SOGGETTI ALLA SOLVIBILITÀ DEL GRUPPO
  - 2.4. C 06.01 – SOLVIBILITÀ DEL GRUPPO: INFORMAZIONI SULLE FILIAZIONI – TOTALE (GS TOTAL)

**▼M7**

- 2.5. C 06.02 – SOLVIBILITÀ DEL GRUPPO: INFORMAZIONI SULLE FILIAZIONI (GS)
- 3. MODELLI DEL RISCHIO DI CREDITO
  - 3.1. OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE
    - 3.1.1. SEGNALAZIONE DELLE TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO CON EFFETTO DI SOSTITUZIONE
    - 3.1.2. SEGNALAZIONE DEL RISCHIO DI CONTROPARTE
  - 3.2. C 07.00 — RISCHIO DI CREDITO E RISCHIO DI CONTROPARTE E OPERAZIONI CON REGOLAMENTO NON CONTESTUALE: METODO STANDARDIZZATO APPLICATO AI REQUISITI PATRIMONIALI (CR SA)
    - 3.2.1. OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE
    - 3.2.2. AMBITO DI APPLICAZIONE DEL MODELLO CR SA
    - 3.2.3. ASSEGNAZIONE DI ESPOSIZIONI ALLE CLASSI DI ESPOSIZIONI SECONDO IL METODO STANDARDIZZATO
    - 3.2.4. CHIARIMENTI DELL'AMBITO DI APPLICAZIONE DI ALCUNE CLASSI DI ESPOSIZIONI SPECIFICHE CITATE NELL'ARTICOLO 112 DEL CRR
      - 3.2.4.1. CLASSE DI ESPOSIZIONI «ENTI»
      - 3.2.4.2. CLASSE DI ESPOSIZIONI «OBBLIGAZIONI GARANTITE»
      - 3.2.4.3. CLASSE DI ESPOSIZIONI «ORGANISMI DI INVESTIMENTO COLLETTIVO»
    - 3.2.5. ISTRUZIONI RELATIVE A POSIZIONI SPECIFICHE
  - 3.3. RISCHIO DI CREDITO E RISCHIO DI CONTROPARTE E OPERAZIONI CON REGOLAMENTO NON CONTESTUALE: METODO IRB APPLICATO AI REQUISITI PATRIMONIALI (CR IRB)
    - 3.3.1. AMBITO DI APPLICAZIONE DEL MODELLO CR IRB
    - 3.3.2. RIPARTIZIONE DEL MODELLO CR IRB
    - 3.3.3. C 08.01 — RISCHIO DI CREDITO E RISCHIO DI CONTROPARTE E OPERAZIONI CON REGOLAMENTO NON CONTESTUALE: METODO IRB APPLICATO AI REQUISITI PATRIMONIALI (CR IRB 1)
      - 3.3.3.1. ISTRUZIONI RELATIVE A POSIZIONI SPECIFICHE
    - 3.3.4. C 08.02 — RISCHIO DI CREDITO E RISCHIO DI CONTROPARTE E OPERAZIONI CON REGOLAMENTO NON CONTESTUALE: METODO IRB APPLICATO AI REQUISITI PATRIMONIALI — RIPARTIZIONE PER CLASSE O POOL DI DEBITORI (MODELLO CR IRB 2)
  - 3.4. RISCHIO DI CREDITO E RISCHIO DI CONTROPARTE E OPERAZIONI CON REGOLAMENTO NON CONTESTUALE: INFORMAZIONI RIPARTITE GEOGRAFICAMENTE
    - 3.4.1. C 09.01 — RIPARTIZIONE GEOGRAFICA DELLE ESPOSIZIONI PER RESIDENZA DEL DEBITORE: ESPOSIZIONI IN BASE AL METODO STANDARDIZZATO (CR GB 1)
      - 3.4.1.1. ISTRUZIONI RELATIVE A POSIZIONI SPECIFICHE

**▼M7**

- 3.4.2. C 09.02 — RIPARTIZIONE GEOGRAFICA DELLE ESPOSIZIONI PER RESIDENZA DEL DEBITORE: ESPOSIZIONI IN BASE AL METODO IRB (CR GB 2)
  - 3.4.2.1. ISTRUZIONI RELATIVE A POSIZIONI SPECIFICHE
- 3.4.3. C 09.04 – RIPARTIZIONE DELLE ESPOSIZIONI CREDITIZIE RILEVANTI AI FINI DEL CALCOLO DELLA RISERVA DI CAPITALE ANTICICLICA PER PAESE E DEL COEFFICIENTE ANTICICLICO SPECIFICO DELL'ENTE (CCB)
  - 3.4.3.1. OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE
  - 3.4.3.2. ISTRUZIONI RELATIVE A POSIZIONI SPECIFICHE
- 3.5. C 10.01 E C 10.02 — ESPOSIZIONI IN STRUMENTI DI CAPITALE IN BASE AL METODO IRB (CR EQU IRB 1 E CR EQU IRB 2)
  - 3.5.1. OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE
  - 3.5.2. ISTRUZIONI RELATIVE A POSIZIONI SPECIFICHE (VALIDE SIA PER IL MODELLO CR EQU IRB 1 CHE PER IL MODELLO CR EQU IRB 2)
- 3.6. C 11.00 — RISCHIO DI REGOLAMENTO/CONSEGNA (CR SETT)
  - 3.6.1. OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE
  - 3.6.2. ISTRUZIONI RELATIVE A POSIZIONI SPECIFICHE
- 3.7. C 12.00 — RISCHIO DI CREDITO: CARTOLARIZZAZIONI — METODO STANDARDIZZATO APPLICATO AI REQUISITI DI FONDI PROPRI (CR SEC SA)
  - 3.7.1. OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE
  - 3.7.2. ISTRUZIONI RELATIVE A POSIZIONI SPECIFICHE
- 3.8. C 13.00 — RISCHIO DI CREDITO — CARTOLARIZZAZIONI: METODO IRB APPLICATO AI REQUISITI DI FONDI PROPRI (CR SEC IRB)
  - 3.8.1. OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE
  - 3.8.2. ISTRUZIONI RELATIVE A POSIZIONI SPECIFICHE
- 3.9. C 14.00 – INFORMAZIONI DETTAGLIATE SULLE CARTOLARIZZAZIONI (SEC DETAILS)
  - 3.9.1. OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE
  - 3.9.2. ISTRUZIONI RELATIVE A POSIZIONI SPECIFICHE
- 4. MODELLI RELATIVI AL RISCHIO OPERATIVO
  - 4.1. C 16.00 — RISCHIO OPERATIVO (OPR)
    - 4.1.1. OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE
    - 4.1.2. ISTRUZIONI RELATIVE A POSIZIONI SPECIFICHE
  - 4.2. C 17.00 — RISCHIO OPERATIVO: PERDITE E RECUPERI PER LINEA DI BUSINESS E TIPOLOGIA DI EVENTI NELL'ULTIMO ANNO (OPR DETAILS)

**▼M7**

- 4.2.1. OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE
- 4.2.2. ISTRUZIONI RELATIVE A POSIZIONI SPECIFICHE
- 5. MODELLI RIGUARDANTI IL RISCHIO DI MERCATO
- 5.1. C 18.00 — RISCHIO DI MERCATO: METODO STANDARDIZZATO PER I RISCHI DI POSIZIONE SU STRUMENTI DI DEBITO NEGOZIATI (MKR SA TDI)
  - 5.1.1. OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE
  - 5.1.2. ISTRUZIONI RELATIVE A POSIZIONI SPECIFICHE
- 5.2. C 19.00 — RISCHIO DI MERCATO: METODO STANDARDIZZATO PER IL RISCHIO SPECIFICO SU CARTOLARIZZAZIONI (MKR SA SEC) 182
  - 5.2.1. OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE
  - 5.2.2. ISTRUZIONI RELATIVE A POSIZIONI SPECIFICHE
- 5.3. C 20.00 — RISCHIO DI MERCATO: METODO STANDARDIZZATO PER IL RISCHIO SPECIFICO SUL PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE DI CORRELAZIONE (MKR SA CTP)
  - 5.3.1. OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE
  - 5.3.2. ISTRUZIONI RELATIVE A POSIZIONI SPECIFICHE
- 5.4. C 21.00 — RISCHIO DI MERCATO: METODO STANDARDIZZATO PER IL RISCHIO DI POSIZIONE SU STRUMENTI DI CAPITALE (MKR SA EQU)
  - 5.4.1. OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE
  - 5.4.2. ISTRUZIONI RELATIVE A POSIZIONI SPECIFICHE
- 5.5. C 22.00 — RISCHIO DI MERCATO: METODI STANDARDIZZATI PER IL RISCHIO DI CAMBIO (MKR SA FX)
  - 5.5.1. OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE
  - 5.5.2. ISTRUZIONI RELATIVE A POSIZIONI SPECIFICHE
- 5.6. C 23.00 — RISCHIO DI MERCATO: METODI STANDARDIZZATI PER LE MERCI (MKR SA COM)
  - 5.6.1. OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE
  - 5.6.2. ISTRUZIONI RELATIVE A POSIZIONI SPECIFICHE
- 5.7. C 24.00 - MODELLI INTERNI PER IL RISCHIO DI MERCATO (MKR IM)
  - 5.7.1. OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE
  - 5.7.2. ISTRUZIONI RELATIVE A POSIZIONI SPECIFICHE
- 5.8. C 25.00 — RISCHIO DI RETTIFICA DI VALORE SU CREDITI (CVA)
  - 5.8.1. ISTRUZIONI RELATIVE A POSIZIONI SPECIFICHE

**▼ M7****PARTE I: ISTRUZIONI DI CARATTERE GENERALE**

1. STRUTTURA E CONVENZIONI
  - 1.1. STRUTTURA
    1. Il quadro consta in tutto di cinque blocchi di modelli:
      - a) adeguatezza patrimoniale, descrizione del capitale regolamentare; importo complessivo dell'esposizione al rischio;
      - b) solvibilità del gruppo, descrizione del rispetto dei requisiti di solvibilità da parte di tutti i singoli soggetti inclusi nel consolidamento dell'ente segnalante;
      - c) rischio di credito (compresi i rischi di controparte, diluizione e regolamento);
      - d) rischio di mercato (compresi il rischio di posizione nel portafoglio di negoziazione, il rischio di cambio, il rischio di posizione in merci e il rischio di rettifica di valore su crediti);
      - e) rischio operativo.
    2. Per ciascun modello sono indicati i riferimenti giuridici. La presente parte della norma tecnica di attuazione contiene ulteriori informazioni dettagliate sugli aspetti più generali della segnalazione di ciascun blocco di modelli, istruzioni relative a posizioni specifiche nonché norme di convalida.
    3. L'ente segnala soltanto i modelli che sono rilevanti per il metodo utilizzato per il calcolo dei requisiti di fondi propri.
  - 1.2. CONVENZIONE DI NUMERAZIONE
    4. Nel citare le colonne, le righe e le celle dei modelli, il documento si attiene alla convenzione di etichettatura di cui alla tabella seguente. Questi codici numerici sono utilizzati abitualmente nelle norme di convalida.
    5. Nelle istruzioni si applica il seguente schema di annotazione generale: {modello;riga;colonna}.
    6. In caso di validazioni all'interno di un modello in cui sono utilizzati soltanto punti di dati del modello stesso, le annotazioni non contengono l'indicazione del modello: {riga;colonna}.
    7. Nei modelli con una sola colonna, sono indicate soltanto le righe. {modello;riga}.
    8. Un asterisco segnala che la convalida è effettuata per le righe o le colonne specificate in precedenza.
  - 1.3. CONVENZIONE DEI SEGNI
    9. Qualsiasi importo che aumenta i fondi propri o i requisiti patrimoniali è segnalato come cifra positiva. Per contro, qualsiasi importo che riduce i fondi propri totali o i requisiti patrimoniali è segnalato come cifra negativa. Se l'etichetta di una voce è preceduta da un segno negativo (-), significa che, per quella voce, non è prevista la segnalazione di cifre positive.

▼ M7**PARTE II: ISTRUZIONI SPECIFICHE PER SINGOLO MODELLO**

1. DESCRIZIONE DELL'ADEGUATEZZA PATRIMONIALE (CA)
  - 1.1. OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE
    10. I modelli CA contengono informazioni sui numeratori del primo pilastro (fondi propri, classe 1, capitale primario di classe 1), sul denominatore (requisiti di fondi propri) e sulle disposizioni transitorie. I modelli CA sono cinque:
      - a) il modello CA1 indica l'importo dei fondi propri dell'ente, ripartito nei singoli elementi che lo compongono. L'importo dei fondi propri così determinato comprende l'effetto aggregato delle disposizioni transitorie per tipo di capitale;
      - b) il modello CA2 riassume gli importi complessivi delle esposizioni al rischio definiti nell'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR);
      - c) il modello CA3 indica i coefficienti per i quali il CRR definisce un livello minimo, nonché altri dati correlati;
      - d) il modello CA4 contiene le voci per memoria necessarie per determinare gli elementi di cui al modello CA1, nonché informazioni riguardanti le riserve di capitale conformemente alla CRD;
      - e) il modello CA5 contiene i dati necessari per calcolare l'effetto delle disposizioni transitorie sui fondi propri. Questo modello sparirà allo scadere delle disposizioni transitorie.
    11. I modelli valgono per tutti soggetti segnalanti, indipendentemente dalla disciplina contabile applicata, anche se taluni elementi al numeratore sono specifici per i soggetti che utilizzano norme di convalida del tipo usato negli IAS/IFRS. Di solito, le informazioni indicate al denominatore sono correlate ai risultati finali segnalati nei corrispondenti modelli per il calcolo dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio.
    12. I fondi propri totali sono formati da tipi di capitale differenti: il capitale di classe 1 (Tier 1, T1), che è la somma del capitale primario di classe 1 (Common Equity Tier 1, CET1) e del capitale aggiuntivo di classe 1 (Additional Tier 1, AT1), e il capitale di classe 2 (Tier 2, T2).
    13. Le disposizioni transitorie sono trattate nei modelli CA come segue:
      - a) le voci del modello CA1 sono di solito al lordo degli aggiustamenti transitori. Ciò significa che gli importi indicati alle voci del modello CA1 sono calcolati sulla base delle *disposizioni definitive* (ossia come se non ci fossero disposizioni transitorie), ad eccezione delle voci che riassumono l'effetto delle disposizioni transitorie. Per ciascun tipo di capitale (capitale primario di classe 1, capitale aggiuntivo di classe 1 e capitale di classe 2) tre diverse voci comprendono tutti gli aggiustamenti dovuti alle disposizioni transitorie;
      - b) le disposizioni transitorie possono influire anche sulla carenza di capitale aggiuntivo di classe 1 e di capitale di classe 2 (ossia l'eccesso di deduzione dal capitale aggiuntivo di classe 1 o dal capitale di classe 2, disciplinata, rispettivamente, dall'articolo 36, paragrafo 1, lettera j), e dall'articolo 56, lettera e), del CRR); pertanto, le voci che riportano queste carenze possono riflettere indirettamente l'effetto delle disposizioni transitorie;

▼ **M7**

c) il modello CA5 è utilizzato esclusivamente per segnalare le disposizioni transitorie.

14. I requisiti del secondo pilastro possono ricevere un trattamento diverso all'interno dell'Unione europea (l'articolo 104, paragrafo 2, della direttiva CRD IV dev'essere recepito nella legislazione nazionale). La segnalazione della solvibilità conformemente al CRR comprende soltanto l'impatto dei requisiti del secondo pilastro sul coefficiente di solvibilità o sul coefficiente finale. Una segnalazione dettagliata dei requisiti del secondo pilastro non rientra nell'ambito dell'articolo 99 del CRR.

a) I modelli CA1, CA2 e CA5 contengono solamente dati relativi ad elementi del primo pilastro.

b) Il modello CA3 indica l'impatto dei requisiti aggiuntivi del secondo pilastro sul coefficiente di solvibilità su base aggregata. Un blocco del modello è dedicato all'impatto degli importi sui coefficienti, mentre l'altro blocco è dedicato al coefficiente in quanto tale. Nessuno dei due blocchi ha ulteriori collegamenti ai modelli CA1, CA2 o CA5.

c) Il modello CA4 contiene una cella per i requisiti aggiuntivi di fondi propri connessi al secondo pilastro. La cella, che non è collegata tramite norme di convalida ai coefficienti di capitale del modello CA3, rispecchia l'articolo 104, paragrafo 2, della CRD, che cita esplicitamente i requisiti aggiuntivi di fondi propri come una possibilità per le decisioni nell'ambito del secondo pilastro.

## 1.2. C 01.00 — FONDI PROPRI (CA1)

### 1.2.1. Istruzioni relative a posizioni specifiche

Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
010	<p><b>1. fondi propri</b></p> <p>Articolo 4, paragrafo 1, punto 118, e articolo 72 del CRR.</p> <p>I fondi propri di un ente consistono nella somma del suo capitale di classe 1 e del capitale di classe 2.</p>
015	<p><b>1.1 Capitale di classe 1</b></p> <p>Articolo 25 del CRR.</p> <p>Il capitale di classe 1 è la somma del capitale primario di classe 1 e del capitale aggiuntivo di classe 1.</p>
020	<p><b>1.1.1 Capitale primario di classe 1</b></p> <p>Articolo 50 del CRR.</p>
030	<p><b>1.1.1.1 Strumenti di capitale ammissibili come capitale primario di classe 1</b></p> <p>Articolo 26, paragrafo 1, lettere a) e b), articoli da 27 a 30, articolo 36, paragrafo 1, lettera f), e articolo 42 del CRR.</p>
040	<p><b>1.1.1.1.1 Strumenti di capitale versati</b></p> <p>Articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e articoli da 27 a 31 del CRR.</p> <p>Sono compresi gli strumenti di capitale delle società mutue e cooperative o di enti analoghi (articoli 27 e 29 del CRR).</p> <p>Non è compreso il sovrapprezzo azioni relativo agli strumenti.</p>

▼ **M7**

Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
	<p>Gli strumenti di capitale sottoscritti dalle autorità pubbliche in situazioni di emergenza sono compresi se sono soddisfatte tutte le condizioni di cui all'articolo 31 del CRR.</p>
045	<p><b>1.1.1.1.1* di cui: strumenti di capitale sottoscritti dalle pubbliche autorità in situazioni di emergenza</b></p> <p>Articolo 31 del CRR.</p> <p>Gli strumenti di capitale sottoscritti dalle pubbliche autorità in situazioni di emergenza sono compresi nel capitale primario di classe 1 se sono soddisfatte tutte le condizioni di cui all'articolo 31 del CRR.</p>
050	<p><b>1.1.1.1.2* Voce per memoria: Strumenti di capitale non ammissibili</b></p> <p>Articolo 28, paragrafo 1, lettere b), l) ed m), del CRR.</p> <p>Le condizioni previste dalle lettere citate valgono per situazioni di capitale differenti, che sono reversibili; ne consegue che l'importo qui indicato può diventare ammissibile in periodi successivi.</p> <p>L'importo da segnalare non comprende il sovrapprezzo azioni relativo agli strumenti.</p>
060	<p><b>1.1.1.1.3 Sovrapprezzo azioni</b></p> <p>Articolo 4, paragrafo 1, punto 124, e articolo 26, paragrafo 1, lettera b), del CRR.</p> <p>Il «sovrapprezzo azioni» ha lo stesso significato di cui alla disciplina contabile applicabile.</p> <p>L'importo da segnalare in questa voce è la parte relativa agli «strumenti di capitale versati».</p>
070	<p><b>1.1.1.1.4 (-) Strumenti propri di capitale primario di classe 1</b></p> <p>Articolo 36, paragrafo 1, lettera f), e articolo 42 del CRR.</p> <p>Strumenti propri di capitale primario di classe 1 detenuti dall'ente o gruppo segnalante alla data di riferimento. Soggetti alle eccezioni di cui all'articolo 42 del CRR.</p> <p>Le partecipazioni azionarie incluse come «strumenti di capitale non ammissibili» non sono segnalate in questa riga.</p> <p>L'importo da segnalare comprende il sovrapprezzo azioni relativo alle azioni proprie.</p> <p>Le voci da 1.1.1.1.4 a 1.1.1.1.4.3 non comprendono gli obblighi effettivi o potenziali di acquistare strumenti propri di capitale primario di classe 1. Gli obblighi effettivi o potenziali di acquistare strumenti propri di capitale primario di classe 1 sono segnalati separatamente nella voce 1.1.1.1.5.</p>
080	<p><b>1.1.1.1.4.1 (-) Strumenti di capitale primario di classe 1 detenuti direttamente</b></p> <p>Articolo 36, paragrafo 1, lettera f), e articolo 42 del CRR.</p> <p>Strumenti di capitale primario di classe 1 compresi nella voce 1.1.1.1 detenuti da enti del gruppo consolidato.</p> <p>L'importo da segnalare comprende le detenzioni interne al portafoglio di negoziazione calcolate sulla base delle posizioni nette lunghe, come previsto dall'articolo 42, lettera a), del CRR.</p>



▼ M7

Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
090	<p><b>1.1.1.1.4.2 (-) Strumenti di capitale primario di classe 1 detenuti indirettamente</b></p> <p>Articolo 4, paragrafo 1, punto 114, articolo 36, paragrafo 1, lettera f), e articolo 42 del CRR.</p>
091	<p><b>1.1.1.1.4.3 (-) Strumenti di capitale primario di classe 1 detenuti sinteticamente</b></p> <p>Articolo 4, paragrafo 1, punto 126, articolo 36, paragrafo 1, lettera f), e articolo 42 del CRR.</p>
092	<p><b>1.1.1.1.5 (-) Obblighi effettivi o potenziali di acquistare strumenti propri di capitale primario di classe 1</b></p> <p>Articolo 36, paragrafo 1, lettera f), e articolo 42 del CRR.</p> <p>Conformemente all'articolo 36, paragrafo 1, lettera f), del CRR, sono dedotti gli «strumenti propri del capitale primario di classe 1 che l'ente ha l'obbligo effettivo o potenziale di acquistare, in virtù di un obbligo contrattuale esistente».</p>
130	<p><b>1.1.1.2 Utili non distribuiti</b></p> <p>Articolo 26, paragrafo 1, lettera c), e articolo 26, paragrafo 2, del CRR.</p> <p>Gli utili non distribuiti comprendono gli utili non distribuiti dell'anno precedente più gli utili di periodo o di fine esercizio ammissibili.</p>
140	<p><b>1.1.1.2.1 Utili non distribuiti di anni precedenti</b></p> <p>Articolo 4, paragrafo 1, punto 123, e articolo 26, paragrafo 1, lettera c), del CRR.</p> <p>L'articolo 4, paragrafo 1, punto 123, del CRR definisce gli utili non distribuiti come «i profitti e le perdite portati a nuovo per destinazione del risultato finale di esercizio in virtù della disciplina contabile applicabile».</p>
150	<p><b>1.1.1.2.2 Utile o perdita ammissibile</b></p> <p>Articolo 4, paragrafo 1, punto 121, articolo 26, paragrafo 2, e articolo 36, paragrafo 1, lettera a), del CRR.</p> <p>L'articolo 26, paragrafo 2, del CRR autorizza l'inserimento degli utili di periodo o di fine esercizio a titolo di utile non distribuito, previo consenso dell'autorità competente e purché siano soddisfatte alcune condizioni.</p> <p>Le perdite sono invece dedotte dal capitale primario di classe 1 come previsto dall'articolo 36, paragrafo 1, lettera a), del CRR.</p>
160	<p><b>1.1.1.2.2.1 Utile o perdita attribuibile ai proprietari dell'impresa madre</b></p> <p>Articolo 26, paragrafo 2, e articolo 36, paragrafo 1, lettera a), del CRR.</p> <p>L'importo da segnalare è il profitto o la perdita rilevati nel conto economico.</p>
170	<p><b>1.1.1.2.2.2 (-) parte degli utili di periodo o di fine esercizio non ammissibile</b></p> <p>Articolo 26, paragrafo 2, del CRR.</p>

## ▼ M7

Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
	<p>Questa riga non contiene alcun importo se nel periodo di riferimento l'ente ha registrato perdite, perché le perdite sono dedotte integralmente dal capitale primario di classe 1.</p> <p>Se l'ente ha registrato utili, si segnala la parte non ammissibile conformemente all'articolo 26, paragrafo 2, del CRR (ossia gli utili non verificati mediante revisione contabile e gli oneri e dividendi prevedibili).</p> <p>Va rilevato che, in caso di utili, deve essere dedotto quanto meno l'importo dei dividendi di periodo.</p>
180	<p><b>1.1.1.3 Altre componenti di conto economico complessivo accumulate (accumulated other comprehensive income)</b></p> <p>Articolo 4, paragrafo 1, punto 100, e articolo 26, paragrafo 1, lettera d), del CRR.</p> <p>L'importo va segnalato al netto di qualsiasi onere fiscale prevedibile al momento del calcolo e prima dell'applicazione dei filtri prudenziali. L'importo da segnalare è determinato conformemente all'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) n. 241/2014 della Commissione.</p>
200	<p><b>1.1.1.4 Altre riserve</b></p> <p>Articolo 4, paragrafo 1, punto 117, e articolo 26, paragrafo 1, lettera e), del CRR.</p> <p>Il CRR definisce le altre riserve come «riserve ai sensi della disciplina contabile applicabile, che devono essere rese pubbliche in virtù del principio contabile applicabile, esclusi gli importi già compresi nelle altre componenti di conto economico complessivo accumulate (accumulated other comprehensive income) o negli utili non distribuiti».</p> <p>L'importo va segnalato al netto di qualsiasi onere fiscale prevedibile al momento del calcolo.</p>
210	<p><b>1.1.1.5 fondi per rischi bancari generali</b></p> <p>Articolo 4, paragrafo 1, punto 112, e articolo 26, paragrafo 1, lettera f), del CRR.</p> <p>L'articolo 38 della direttiva 86/635/CEE definisce i fondi per rischi bancari generali come gli «importi che l'ente creditizio decide di destinare alla copertura di tali rischi, quando ciò sia necessario in considerazione della prudenza imposta dai rischi particolari inerenti alle operazioni bancarie».</p> <p>L'importo va segnalato al netto di qualsiasi onere fiscale prevedibile al momento del calcolo.</p>
220	<p><b>1.1.1.6 Aggiustamenti transitori dovuti a strumenti di capitale primario di classe 1 soggetti alla clausola grandfathering</b></p> <p>Articolo 483, paragrafi da 1 a 3, e articoli da 484 a 487 del CRR.</p> <p>Importo degli strumenti di capitale assoggettati temporaneamente alla clausola grandfathering come capitale primario di classe 1. L'importo da segnalare si ricava direttamente dal modello CA5.</p>
230	<p><b>1.1.1.7 Interessi di minoranza riconosciuti nel capitale primario di classe 1</b></p> <p>Articolo 4, paragrafo 1, punto 120, e articolo 84 del CRR.</p> <p>Somma di tutti gli importi degli interessi di minoranza delle filiazioni compresi nel capitale primario di classe 1 consolidato.</p>

▼ **M7**

Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
240	<p><b>1.1.1.8 Aggiustamenti transitori dovuti ad altri interessi di minoranza</b></p> <p>Articoli 479 e 480 del CRR.</p> <p>Aggiustamenti degli interessi di minoranza dovuti a disposizioni transitorie. Questa voce si ricava direttamente dal modello CA5.</p>
250	<p><b>1.1.1.9 Aggiustamenti del capitale primario di classe 1 dovuti a filtri prudenziali</b></p> <p>Articoli da 32 a 35 del CRR.</p>
260	<p><b>1.1.1.9.1 (-) Aumenti del patrimonio netto risultanti da attività cartolarizzate</b></p> <p>Articolo 32, paragrafo 1, del CRR.</p> <p>L'importo da segnalare è l'aumento del patrimonio netto dell'ente risultante da attività cartolarizzate, conformemente alla disciplina contabile applicabile.</p> <p>Questa voce comprende, ad esempio, il reddito futuro atteso che si traduce in una plusvalenza per l'ente oppure, nel caso dei cedenti, i profitti netti derivanti dalla capitalizzazione dei redditi futuri delle attività cartolarizzate che costituiscono il supporto di credito per le posizioni della cartolarizzazione.</p>
270	<p><b>1.1.1.9.2 Riserva di copertura dei flussi di cassa</b></p> <p>Articolo 33, paragrafo 1, lettera a), del CRR.</p> <p>L'importo da segnalare può essere positivo o negativo. È positivo se le coperture dei flussi di cassa si traducono in una perdita (cioè se riducono il capitale contabile) e viceversa. L'importo è pertanto di segno opposto a quello indicato nei documenti contabili.</p> <p>L'importo va segnalato al netto di qualsiasi onere fiscale prevedibile al momento del calcolo.</p>
280	<p><b>1.1.1.9.3 Profitti e perdite cumulativi dovuti a variazioni del rischio di credito proprio sulle passività al valore equo</b></p> <p>Articolo 33, paragrafo 1, lettera b), del CRR.</p> <p>L'importo da segnalare può essere positivo o negativo. È positivo in caso di perdita dovuta a variazioni del rischio di credito proprio (cioè se la perdita riduce il capitale contabile) e viceversa. L'importo è pertanto di segno opposto a quello indicato nei documenti contabili.</p> <p>In questa voce non sono inseriti gli utili non verificati mediante revisione contabile.</p>
285	<p><b>1.1.1.9.4 Profitti e perdite di valore equo derivanti dal rischio di credito proprio dell'ente correlato a derivati passivi</b></p> <p>Articolo 33, paragrafo 1, lettera c), e articolo 33, paragrafo 2, del CRR.</p> <p>L'importo da segnalare può essere positivo o negativo. È positivo in caso di perdita dovuta a variazioni del rischio di credito proprio e viceversa. L'importo è pertanto di segno opposto a quello indicato nei documenti contabili.</p> <p>In questa voce non sono inseriti gli utili non verificati mediante revisione contabile.</p>

▼ M7

Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
290	<p><b>1.1.1.9.5 (-) Rettifiche di valore dovute ai requisiti per la valutazione prudente</b></p> <p>Articoli 34 e 105 del CRR.</p> <p>Rettifiche di valore equo delle esposizioni interne o esterne al portafoglio di negoziazione, dovute all'applicazione di norme più rigorose per la valutazione prudente di cui all'articolo 105 del CRR.</p>
300	<p><b>1.1.1.10 (-) Avviamento</b></p> <p>Articolo 4, paragrafo 1, punto 113, articolo 36, paragrafo 1, lettera b), e articolo 37 del CRR.</p>
310	<p><b>1.1.1.10.1 (-) Avviamento contabilizzato come attività immateriale</b></p> <p>Articolo 4, paragrafo 1, punto 113, e articolo 36, paragrafo 1, lettera b), del CRR.</p> <p>«Avviamento» ha lo stesso significato di cui alla disciplina contabile applicabile.</p> <p>L'importo da segnalare in questa voce è quello rilevato in bilancio.</p>
320	<p><b>1.1.1.10.2 (-) Avviamento incluso nella valutazione degli investimenti significativi</b></p> <p>Articolo 37, lettera b), e articolo 43 del CRR.</p>
330	<p><b>1.1.1.10.3 Passività fiscali differite associate all'avviamento</b></p> <p>Articolo 37, lettera a), del CRR.</p> <p>Importo delle passività fiscali differite che si estinguerebbero se l'avviamento fosse deteriorato o eliminato contabilmente in base alla disciplina contabile applicabile.</p>
340	<p><b>1.1.1.11 (-) Altre attività immateriali</b></p> <p>Articolo 4, paragrafo 1, punto 115, articolo 36, paragrafo 1, lettera b), e articolo 37, lettera a), del CRR.</p> <p>Costituiscono altre attività immateriali le attività immateriali conformemente alla disciplina contabile applicabile, meno l'avviamento, sempre conformemente alla disciplina contabile applicabile.</p>
350	<p><b>1.1.1.11.1 (-) Altre attività immateriali prima della deduzione delle passività fiscali differite</b></p> <p>Articolo 4, paragrafo 1, punto 115, e articolo 36, paragrafo 1, lettera b), del CRR.</p> <p>Costituiscono altre attività immateriali le attività immateriali conformemente alla disciplina contabile applicabile, meno l'avviamento, sempre conformemente alla disciplina contabile applicabile.</p> <p>L'importo da segnalare in questa voce corrisponde all'importo rilevato in bilancio per le attività immateriali diverse dall'avviamento.</p>
360	<p><b>1.1.1.11.2 Passività fiscali differite associate ad altre attività immateriali</b></p> <p>Articolo 37, lettera a), del CRR.</p> <p>Importo delle passività fiscali differite che si estinguerebbero se le attività immateriali diverse dall'avviamento fossero deteriorate o eliminate contabilmente ai sensi della disciplina contabile applicabile.</p>

▼ M7

Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
370	<p><b>1.1.1.12 (-) Attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura e non derivano da differenze temporanee al netto delle associate passività fiscali</b></p> <p>Articolo 36, paragrafo 1, lettera c), e articolo 38 del CRR.</p>
380	<p><b>1.1.1.13 (-) Carenza di rettifiche di valore su crediti in base al metodo IRB rispetto alle perdite attese</b></p> <p>Articolo 36, paragrafo 1, lettera d), e articoli 40, 158 e 159 del CRR.</p> <p>L'importo da segnalare «non è ridotto dall'aumento del livello delle attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura né da altri effetti fiscali supplementari che potrebbero verificarsi se gli accantonamenti raggiungessero il livello delle perdite attese» (articolo 40 del CRR).</p>
390	<p><b>1.1.1.14 (-) Attività dei fondi pensione a prestazioni definite</b></p> <p>Articolo 4, paragrafo 1, punto 109, articolo 36, paragrafo 1, lettera e), e articolo 41 del CRR.</p>
400	<p><b>1.1.1.14.1 (-) Attività dei fondi pensione a prestazioni definite</b></p> <p>Articolo 4, paragrafo 1, punto 109, e articolo 36, paragrafo 1, lettera e), del CRR.</p> <p>Le attività dei fondi pensione a prestazioni definite sono definite come «le attività di un fondo o un piano pensionistico, a seconda del caso, a prestazioni definite, calcolate dopo la sottrazione degli obblighi previsti dallo stesso fondo o piano».</p> <p>L'importo da segnalare in questa voce corrisponde all'importo rilevato in bilancio (se indicato separatamente).</p>
410	<p><b>1.1.1.14.2 Passività fiscali differite associate alle attività dei fondi pensione a prestazioni definite</b></p> <p>Articolo 4, paragrafo 1, punti 108 e 109, e articolo 41, paragrafo 1, lettera a), del CRR.</p> <p>Importo delle passività fiscali differite che si estinguerebbero se le attività dei fondi pensione a prestazioni definite fossero deteriorate o eliminate contabilmente ai sensi della disciplina contabile applicabile.</p>
420	<p><b>1.1.1.14.3 Attività dei fondi pensione a prestazioni definite che l'ente può utilizzare senza restrizioni</b></p> <p>Articolo 4, paragrafo 1, punto 109, e articolo 41, paragrafo 1, lettera b), del CRR.</p> <p>Questa voce è compilata soltanto in presenza di un'autorizzazione preventiva dell'autorità competente di ridurre l'importo delle attività dei fondi pensione a prestazioni definite da dedurre.</p> <p>Le attività comprese in questa riga sono soggette a un fattore di ponderazione del rischio per i requisiti del rischio di credito.</p>

▼ **M7**

Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
430	<p><b>1.1.1.15 (-) Partecipazioni incrociate reciproche in capitale primario di classe 1</b></p> <p>Articolo 4, paragrafo 1, punto 122, articolo 36, paragrafo 1, lettera g), e articolo 44 del CRR.</p> <p>Possesso di strumenti del capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario (così come definiti nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 27, del CRR) laddove sussista una partecipazione incrociata reciproca che l'autorità competente ritiene sia stata concepita per aumentare artificialmente i fondi propri dell'ente.</p> <p>L'importo da segnalare è calcolato sulla base delle posizioni lunghe lorde e comprende gli elementi assicurativi dei fondi propri di classe 1.</p>
440	<p><b>1.1.1.16 (-) Eccesso di deduzione da elementi del capitale aggiuntivo di classe 1 rispetto al capitale aggiuntivo di classe 1</b></p> <p>Articolo 36, paragrafo 1, lettera j), del CRR.</p> <p>L'importo da segnalare è ripreso direttamente dalla voce CA 1 «Eccesso di deduzione da elementi del capitale aggiuntivo di classe 1 rispetto al capitale aggiuntivo di classe 1». L'importo deve essere dedotto dal capitale primario di classe 1.</p>
450	<p><b>1.1.1.17 (-) Partecipazioni qualificate al di fuori del settore finanziario che possono essere soggette in alternativa a un fattore di ponderazione del rischio del 1 250 %</b></p> <p>Articolo 4, paragrafo 1, punto 36, articolo 36, paragrafo 1, lettera k), punto i), e articoli da 89 a 91 del CRR.</p> <p>Le partecipazioni qualificate sono definite come il «possesso diretto o indiretto di almeno il 10 % del capitale o dei diritti di voto in un'impresa, ovvero che consente l'esercizio di un'influenza notevole sulla gestione di tale impresa».</p> <p>In conformità dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera k), punto i), del CRR, tali partecipazioni possono essere dedotte dal capitale primario di classe 1 (utilizzando questa voce) o, in alternativa, essere sottoposte a un fattore di ponderazione del rischio del 1 250 %.</p>
460	<p><b>1.1.1.18 (-) Posizioni verso la cartolarizzazione che possono essere soggette in alternativa a un fattore di ponderazione del rischio del 1 250 %</b></p> <p>Articolo 36, paragrafo 1, lettera k), punto ii), articolo 243, paragrafo 1, lettera b), articolo 244, paragrafo 1, lettera b), articolo 258 e articolo 266, paragrafo 3, del CRR.</p> <p>Posizioni verso la cartolarizzazione che possono essere soggette a un fattore di ponderazione del rischio del 1 250 % ma che, in alternativa, possono essere dedotte dal capitale primario di classe 1 (articolo 36, paragrafo 1, lettera k), punto ii), del CRR). In quest'ultimo caso sono segnalate in questa voce.</p>
470	<p><b>1.1.1.19 (-) Operazioni con regolamento non contestuale che possono essere soggette in alternativa a un fattore di ponderazione del rischio del 1 250 %</b></p> <p>Articolo 36, paragrafo 1, lettera k), punto iii), e articolo 379, paragrafo 3, del CRR.</p> <p>Le operazioni con regolamento non contestuale sono soggette a un fattore di ponderazione del rischio del 1 250 % cinque giorni dopo la seconda data prevista dal contratto per il pagamento o la consegna fino all'estinzione dell'operazione, conformemente ai requisiti dei fondi propri per il rischio di regolamento. In alternativa, queste operazioni possono essere dedotte dal capitale primario di classe 1 (articolo 36, paragrafo 1, lettera k), punto iii), del CRR). In quest'ultimo caso sono segnalate in questa voce.</p>

## ▼ M7

Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
471	<p><b>1.1.1.20 (-) Posizioni in un paniere per le quali un ente non è in grado di stabilire la ponderazione del rischio nell'ambito del metodo IRB e che possono essere soggette in alternativa a una ponderazione del rischio del 1 250 %</b></p> <p>Articolo 36, paragrafo 1, lettera k), punto iv), e articolo 153, paragrafo 8, del CRR.</p> <p>In conformità dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera k), punto iv), del CRR, queste posizioni possono essere dedotte dal capitale primario di classe 1 (utilizzando questa voce) o, in alternativa, essere sottoposte a un fattore di ponderazione del rischio del 1 250 %.</p>
472	<p><b>1.1.1.21 (-) Esposizioni in strumenti di capitale nel quadro del metodo dei modelli interni che possono essere soggette in alternativa a un fattore di ponderazione del rischio del 1 250 %</b></p> <p>Articolo 36, paragrafo 1, lettera k), punto v), e articolo 155, paragrafo 4, del CRR.</p> <p>In conformità dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera k), punto v), del CRR, queste esposizioni possono essere dedotte dal capitale primario di classe 1 (utilizzando questa voce) o, in alternativa, essere sottoposte a un fattore di ponderazione del rischio del 1 250 %.</p>
480	<p><b>1.1.1.22 (-) Strumenti di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo</b></p> <p>Articolo 4, paragrafo 1, punto 27, articolo 36, paragrafo 1, lettera h), articoli da 43 a 46, articolo 49, paragrafi 2 e 3, e articolo 79 del CRR.</p> <p>Parte delle partecipazioni detenute dall'ente in strumenti di soggetti del settore finanziario (così come definiti nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 27, del CRR) in cui l'ente non ha un investimento significativo che deve essere dedotta dal capitale primario di classe 1.</p> <p>Cfr. le alternative alla deduzione in caso di applicazione del consolidamento (articolo 49, paragrafi 2 e 3).</p>
490	<p><b>1.1.1.23 (-) Attività fiscali differite deducibili che si basano sulla redditività futura e derivano da differenze temporanee</b></p> <p>Articolo 36, paragrafo 1, lettera c), articolo 38 e articolo 48, paragrafo 1, lettera a), del CRR.</p> <p>Parte delle attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura e derivano da differenze temporanee (al netto della parte delle associate passività fiscali differite che sono assegnate alle attività fiscali differite derivanti da differenze temporanee, ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 5, lettera b), del CRR) che deve essere dedotta applicando la soglia del 10 % di cui all'articolo 48, paragrafo 1, lettera a), del CRR.</p>
500	<p><b>1.1.1.24 (-) Strumenti di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo</b></p> <p>Articolo 4, paragrafo 1, punto 27, articolo 36, paragrafo 1, lettera i), articoli 43, 45 e 47, articolo 48, paragrafo 1, lettera b), articolo 49, paragrafi 1, 2 e 3, e articolo 79 del CRR.</p> <p>Parte delle partecipazioni detenute dall'ente in strumenti di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario (così come definiti nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 27, del CRR) in cui l'ente ha un investimento significativo che deve essere dedotta applicando la soglia del 10 % di cui all'articolo 48, paragrafo 1, lettera b), del CRR.</p>

## ▼ M7

Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
	Cfr. le alternative alla deduzione in caso di applicazione del consolidamento (articolo 49, paragrafi 1, 2 e 3).
510	<p>1.1.1.25 (-) <b>Importo eccedente la soglia del 17,65 %</b></p> <p>Articolo 48, paragrafo 1, del CRR.</p> <p>Parte delle attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura e derivano da differenze temporanee, nonché partecipazioni dirette e indirette detenute dall'ente in strumenti di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario (così come definiti nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 27, del CRR) in cui l'ente ha un investimento significativo che devono essere dedotte applicando la soglia del 17,65 % di cui all'articolo 48, paragrafo 1, del CRR.</p>
520	<p>1.1.1.26 <b>Altri aggiustamenti transitori del capitale primario di classe 1</b></p> <p>Articoli da 469 a 472 e articoli 478 e 481 del CRR.</p> <p>Aggiustamenti delle deduzioni dovuti a disposizioni transitorie. L'importo da segnalare si ricava direttamente dal modello CA5.</p>
524	<p>1.1.1.27 (-) <b>Altre deduzioni del capitale primario di classe 1 dovute all'articolo 3 del CRR</b></p> <p>Articolo 3 del CRR.</p>
529	<p>1.1.1.28 <b>Elementi o deduzioni del capitale primario di classe 1 — altro</b></p> <p>Questa riga ha lo scopo di garantire flessibilità a esclusivi fini di segnalazione. È utilizzata soltanto nei rari casi in cui manchi una decisione finale sulla segnalazione di specifici elementi di capitale/deduzioni nel modello CA1 corrente. Pertanto è compilata solo qualora sia impossibile attribuire un elemento del capitale primario di classe 1 o una deduzione di un elemento del capitale primario di classe 1 a una delle righe da 020 a 524.</p> <p>Questa riga non è usata per assegnare elementi di capitale/deduzioni non soggetti al CRR nel calcolo dei coefficienti di solvibilità (ad esempio l'assegnazione di elementi del capitale/deduzioni nazionali che esulano dall'ambito di applicazione del CRR).</p>
530	<p>1.1.2 <b>CAPITALE AGGIUNTIVO DI CLASSE 1</b></p> <p>Articolo 61 del CRR.</p>
540	<p>1.1.2.1 <b>Strumenti di capitale ammissibili come capitale aggiuntivo di classe 1</b></p> <p>Articolo 51, lettera a), articoli da 52 a 54, articolo 56, lettera a), e articolo 57 del CRR.</p>
550	<p>1.1.2.1.1 <b>Strumenti di capitale versati</b></p> <p>Articolo 51, lettera a), e articoli da 52 a 54 del CRR.</p> <p>L'importo da segnalare non comprende il sovrapprezzo azioni relativo agli strumenti.</p>
560	<p>1.1.2.1.2 (*) <b>Voce per memoria: Strumenti di capitale non ammissibili</b></p> <p>Articolo 52, paragrafo 1, lettere c), e) ed f), del CRR.</p>



▼ **M7**

Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
	<p>Le condizioni previste dalle lettere citate valgono per situazioni di capitale differenti, che sono reversibili; ne consegue che l'importo qui indicato può diventare ammissibile in periodi successivi.</p> <p>L'importo da segnalare non comprende il sovrapprezzo azioni relativo agli strumenti.</p>
570	<p><b>1.1.2.1.3 Sovrapprezzo azioni</b></p> <p>Articolo 51, lettera b), del CRR.</p> <p>Il «sovrapprezzo azioni» ha lo stesso significato di cui alla disciplina contabile applicabile.</p> <p>L'importo da segnalare in questa voce è la parte relativa agli «strumenti di capitale versati».</p>
580	<p><b>1.1.2.1.4 (-) Strumenti propri di capitale aggiuntivo di classe 1</b></p> <p>Articolo 52, paragrafo 1, lettera b), articolo 56, lettera a), e articolo 57 del CRR.</p> <p>Strumenti propri di capitale aggiuntivo di classe 1 detenuti dall'ente o gruppo segnalante alla data di riferimento. Soggetti alle eccezioni di cui all'articolo 57 del CRR.</p> <p>Le partecipazioni azionarie incluse come «strumenti di capitale non ammissibili» non sono segnalate in questa riga.</p> <p>L'importo da segnalare comprende il sovrapprezzo azioni relativo alle azioni proprie.</p> <p>Le voci da 1.1.2.1.4 a 1.1.2.1.4.3 non comprendono gli obblighi effettivi o potenziali di acquistare gli strumenti propri di capitale primario di classe 1. Gli obblighi effettivi o potenziali di acquistare strumenti propri di capitale aggiuntivo di classe 1 sono segnalati separatamente nella voce 1.1.2.1.5.</p>
590	<p><b>1.1.2.1.4.1 (-) Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 detenuti direttamente</b></p> <p>Articolo 4, paragrafo 1, punto 114, articolo 52, paragrafo 1, lettera b), articolo 56, lettera a), e articolo 57 del CRR.</p> <p>Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 compresi nella voce 1.1.2.1.1 detenuti da enti del gruppo consolidato.</p>
620	<p><b>1.1.2.1.4.2 (-) Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 detenuti indirettamente</b></p> <p>Articolo 52, paragrafo 1, lettera b), punto ii), articolo 56, lettera a), e articolo 57 del CRR.</p>
621	<p><b>1.1.2.1.4.3 (-) Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 detenuti sinteticamente</b></p> <p>Articolo 4, paragrafo 1, punto 126, articolo 52, paragrafo 1, lettera b), articolo 56, lettera a), e articolo 57 del CRR</p>
622	<p><b>1.1.2.1.5 (-) Obblighi effettivi o potenziali di acquistare strumenti propri di capitale aggiuntivo di classe 1</b></p> <p>Articolo 56, lettera a), e articolo 57 del CRR.</p> <p>Ai sensi dell'articolo 56, lettera a), del CRR sono dedotti gli strumenti propri di capitale aggiuntivo di classe 1 «che un ente potrebbe essere obbligato ad acquistare in virtù di obblighi contrattuali esistenti».</p>

▼ **M7**

Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
660	<p><b>1.1.2.2 Aggiustamenti transitori dovuti a strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 soggetti alla clausola grandfathering</b></p> <p>Articolo 483, paragrafi 4 e 5, articoli da 484 a 487 e articoli 489 e 491 del CRR.</p> <p>Importo degli strumenti di capitale assoggettati temporaneamente alla clausola grandfathering come capitale aggiuntivo di classe 1. L'importo da segnalare si ricava direttamente dal modello CA5.</p>
670	<p><b>1.1.2.3 Strumenti emessi da filiazioni riconosciuti nel capitale aggiuntivo di classe 1</b></p> <p>Articoli 83, 85 e 86 del CRR.</p> <p>Somma di tutti gli importi del capitale di classe 1 ammissibile delle filiazioni compreso nel capitale aggiuntivo di classe 1 consolidato.</p> <p>È compreso il capitale aggiuntivo di classe 1 ammissibile emesso da società veicolo (articolo 83 del CRR).</p>
680	<p><b>1.1.2.4 Aggiustamenti transitori dovuti al riconoscimento aggiuntivo di strumenti emessi da filiazioni nel capitale aggiuntivo di classe 1</b></p> <p>Articolo 480 del CRR.</p> <p>Aggiustamenti del capitale di classe 1 ammissibile compreso nel capitale aggiuntivo di classe 1 consolidato dovuti a disposizioni transitorie. Questa voce si ricava direttamente dal modello CA5.</p>
690	<p><b>1.1.2.5 (-) Partecipazioni incrociate reciproche in capitale aggiuntivo di classe 1</b></p> <p>Articolo 4, paragrafo 1, punto 122, articolo 56, lettera b), e articolo 58 del CRR.</p> <p>Possesso di strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario (così come definiti nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 27, del CRR) laddove sussista una partecipazione incrociata reciproca che l'autorità competente ritiene sia stata concepita per aumentare artificialmente i fondi propri dell'ente.</p> <p>L'importo da segnalare è calcolato sulla base delle posizioni lunghe lorde e comprende gli elementi assicurativi dei fondi propri aggiuntivi di classe 1.</p>
700	<p><b>1.1.2.6 (-) Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo</b></p> <p>Articolo 4, paragrafo 1, punto 27, articolo 56, lettera c), e articoli 59, 60 e 79 del CRR.</p> <p>Parte delle partecipazioni detenute dall'ente in strumenti di soggetti del settore finanziario (così come definiti nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 27, del CRR) nei casi in cui l'ente non ha un investimento significativo che deve essere dedotta dal capitale aggiuntivo di classe 1.</p>
710	<p><b>1.1.2.7 (-) Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo</b></p> <p>Articolo 4, paragrafo 1, punto 27, articolo 56, lettera d), articoli 59 e 79 del CRR.</p> <p>Sono dedotte interamente le partecipazioni detenute dall'ente in strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario (così come definiti nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 27, del CRR) in cui l'ente ha un investimento significativo.</p>

▼ **M7**

Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
720	<p><b>1.1.2.8 (-) Eccesso di deduzione da elementi del capitale di classe 2 rispetto al capitale di classe 2</b></p> <p>Articolo 56, lettera e), del CRR.</p> <p>L'importo da segnalare è ripreso direttamente dalla voce del modello CA 1 «Eccesso di deduzione da elementi del capitale di classe 2 rispetto al capitale di classe 2» (dedotta dal capitale aggiuntivo di classe 1).</p>
730	<p><b>1.1.2.9 Altri aggiustamenti transitori del capitale aggiuntivo di classe 1</b></p> <p>Articoli 474, 475, 478 e 481 del CRR.</p> <p>Aggiustamenti dovuti a disposizioni transitorie. L'importo da segnalare si ricava direttamente dal modello CA5.</p>
740	<p><b>1.1.2.10 Eccesso di deduzione da elementi del capitale aggiuntivo di classe 1 rispetto al capitale aggiuntivo di classe 1 (dedotto dal capitale primario di classe 1)</b></p> <p>Articolo 36, paragrafo 1, lettera j), del CRR.</p> <p>Il capitale aggiuntivo di classe 1 non può essere negativo; è tuttavia possibile che le deduzioni siano superiori al capitale stesso, più il relativo sovrapprezzo azioni. In questi casi, il capitale aggiuntivo di classe 1 deve essere uguale a zero e la parte in eccesso delle deduzioni che gli competono va dedotta dal capitale primario di classe 1.</p> <p>Grazie a questa voce, la somma delle righe da 1.1.2.1 a 1.1.2.12 non è mai inferiore a zero. Quindi, se questa voce registra un importo positivo, nella riga 1.1.1.16 figurerà un pari importo di segno negativo.</p>
744	<p><b>1.1.2.11 (-) Altre deduzioni del capitale aggiuntivo di classe 1 dovute all'articolo 3 del CRR</b></p> <p>Articolo 3 del CRR.</p>
748	<p><b>1.1.2.12 Elementi o deduzioni del capitale aggiuntivo di classe 1 — altro</b></p> <p>Questa riga ha lo scopo di garantire flessibilità a esclusivi fini di segnalazione. È utilizzata soltanto nei rari casi in cui manchi una decisione finale sulla segnalazione di specifici elementi di capitale/deduzioni nel modello CA1 corrente. Pertanto è compilata solo qualora sia impossibile attribuire un elemento del capitale aggiuntivo di classe 1 o una deduzione di un elemento aggiuntivo di classe 1 a una delle righe da 530 a 744.</p> <p>Questa riga non è usata per assegnare elementi di capitale/deduzioni non soggetti al CRR nel calcolo dei coefficienti di solvibilità (ad esempio l'assegnazione di elementi del capitale/deduzioni nazionali che esulano dall'ambito di applicazione del CRR).</p>
750	<p><b>1.2 CAPITALE DI CLASSE 2</b></p> <p>Articolo 71 del CRR.</p>
760	<p><b>1.2.1 Strumenti di capitale e prestiti subordinati ammissibili come capitale di classe 2</b></p> <p>Articolo 62, lettera a), articoli da 63 a 65, articolo 66, lettera a), e articolo 67 del CRR.</p>

▼ **M7**

Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
770	<p><b>1.2.1.1 Strumenti di capitale e prestiti subordinati versati</b></p> <p>Articolo 62, lettera a), e articoli 63 e 65 del CRR.</p> <p>L'importo da segnalare non comprende il sovrapprezzo azioni relativo agli strumenti.</p>
780	<p><b>1.2.1.2 (*) Voce per memoria: Strumenti di capitale e prestiti subordinati non ammissibili</b></p> <p>Articolo 63, lettere c), e) e f), e articolo 64 del CRR.</p> <p>Le condizioni previste dalle lettere citate valgono per situazioni di capitale differenti, che sono reversibili; ne consegue che l'importo qui indicato può diventare ammissibile in periodi successivi.</p> <p>L'importo da segnalare non comprende il sovrapprezzo azioni relativo agli strumenti.</p>
790	<p><b>1.2.1.3 Sovrapprezzo azioni</b></p> <p>Articolo 62, lettera b), e articolo 65 del CRR.</p> <p>Il «sovrapprezzo azioni» ha lo stesso significato di cui alla disciplina contabile applicabile.</p> <p>L'importo da segnalare in questa voce è la parte relativa agli «strumenti di capitale versati».</p>
800	<p><b>1.2.1.4 (-) Strumenti propri di capitale di classe 2</b></p> <p>Articolo 63, lettera b), punto i), articolo 66, lettera a), e articolo 67 del CRR.</p> <p>Strumenti propri di capitale di classe 2 detenuti dall'ente o gruppo segnalante alla data di riferimento. Soggetti alle eccezioni di cui all'articolo 67 del CRR.</p> <p>Le partecipazioni azionarie incluse come «strumenti di capitale non ammissibili» non sono segnalate in questa riga.</p> <p>L'importo da segnalare comprende il sovrapprezzo azioni relativo alle azioni proprie.</p> <p>Le voci da 1.2.1.4 a 1.2.1.4.3 non comprendono gli obblighi effettivi o potenziali di acquistare strumenti propri di classe 2. Gli obblighi effettivi o potenziali di acquistare strumenti propri di classe 2 sono segnalati separatamente nella voce 1.2.1.5.</p>
810	<p><b>1.2.1.4.1 (-) Strumenti di capitale di classe 2 detenuti direttamente</b></p> <p>Articolo 63, lettera b), articolo 66, lettera a), e articolo 67 del CRR.</p> <p>Strumenti di capitale di classe 2 compresi nella riga 1.2.1.1 detenuti dagli enti del gruppo consolidato.</p>
840	<p><b>1.2.1.4.2 (-) Strumenti di capitale di classe 2 detenuti indirettamente</b></p> <p>Articolo 4, paragrafo 1, punto 114, articolo 63, lettera b), articolo 66, lettera a), e articolo 67 del CRR.</p>
841	<p><b>1.2.1.4.3 (-) Strumenti di capitale di classe 2 detenuti sinteticamente</b></p> <p>Articolo 4, paragrafo 1, punto 126, articolo 63, lettera b), articolo 66, lettera a), e articolo 67 del CRR.</p>

▼ **M7**

Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
842	<p><b>1.2.1.5 (-) Obblighi esistenti o potenziali di acquistare strumenti propri di capitale di classe 2</b></p> <p>Articolo 66, lettera a), e articolo 67 del CRR.</p> <p>Ai sensi dell'articolo 66, lettera a), del CRR sono dedotti gli strumenti propri di capitale di classe 2 «che un ente potrebbe essere obbligato ad acquistare in virtù di obblighi contrattuali esistenti».</p>
880	<p><b>1.2.2 Aggiustamenti transitori dovuti a strumenti di capitale di classe 2 e prestiti subordinati soggetti alla clausola grandfathering</b></p> <p>Articolo 483, paragrafi 6 e 7, e articoli 484, 486, 488, 490 e 491 del CRR.</p> <p>Importo degli strumenti di capitale assoggettati temporaneamente alla clausola grandfathering come capitale di classe 2. L'importo da segnalare si ricava direttamente dal modello CA5.</p>
890	<p><b>1.2.3 Strumenti emessi da filiazioni riconosciuti nel capitale di classe 2</b></p> <p>Articoli 83, 87 e 88 del CRR.</p> <p>Somma di tutti gli importi dei fondi propri ammissibili delle filiazioni inclusi nel capitale di classe 2 consolidato.</p> <p>È incluso il capitale di classe 2 ammissibile emesso da società veicolo (articolo 83 del CRR).</p>
900	<p><b>1.2.4 Aggiustamenti transitori dovuti al riconoscimento aggiuntivo di strumenti emessi da filiazioni nel capitale di classe 2</b></p> <p>Articolo 480 del CRR.</p> <p>Aggiustamenti dei fondi propri ammissibili inclusi nel capitale di classe 2 consolidato dovuti a disposizioni transitorie. Questa voce si ricava direttamente dal modello CA5.</p>
910	<p><b>1.2.5 Eccesso di accantonamenti rispetto alle perdite attese ammissibili nell'ambito del metodo IRB</b></p> <p>Articolo 62, lettera d), del CRR.</p> <p>Per gli enti che calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio secondo il metodo IRB, questa riga contiene gli importi positivi risultanti dal confronto tra gli accantonamenti e le perdite attese ammissibili come capitale di classe 2.</p>
920	<p><b>1.2.6 Rettifiche di valore su crediti generiche in base al metodo standardizzato</b></p> <p>Articolo 62, lettera c), del CRR.</p> <p>Per gli enti che calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio secondo il metodo standardizzato, questa voce contiene le rettifiche di valore su crediti generiche ammissibili come capitale di classe 2.</p>
930	<p><b>1.2.7 (-) Partecipazioni incrociate reciproche in capitale di classe 2</b></p> <p>Articolo 4, paragrafo 1, punto 122, articolo 66, lettera b), e articolo 68 del CRR.</p> <p>Possesso di strumenti del capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario (così come definiti nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 27, del CRR) laddove sussista una partecipazione incrociata reciproca che l'autorità competente ritiene sia stata concepita per aumentare artificialmente i fondi propri dell'ente.</p>

▼ M7

Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
	L'importo da segnalare è calcolato sulla base delle posizioni lunghe lorde e comprende gli elementi assicurativi dei fondi propri di classe 2 e 3.
940	<p><b>1.2.8 (-) Strumenti di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo</b></p> <p>Articolo 4, paragrafo 1, punto 27, articolo 66, lettera c), articoli da 68 a 70 e articolo 79 del CRR.</p> <p>Parte delle partecipazioni detenute dall'ente in strumenti di soggetti del settore finanziario (così come definiti nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 27, del CRR) in cui l'ente non ha un investimento significativo che deve essere dedotta dal capitale di classe 2.</p>
950	<p><b>1.2.9 (-) Strumenti di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo</b></p> <p>Articolo 4, paragrafo 1, punto 27, articolo 66, lettera d), e articoli 68, 69 e 79 del CRR.</p> <p>Sono dedotte integralmente le partecipazioni detenute dall'ente in strumenti del capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario (così come definiti nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 27, del CRR) in cui l'ente ha un investimento significativo.</p>
960	<p><b>1.2.10 Altri aggiustamenti transitori del capitale di classe 2</b></p> <p>Articoli da 476 a 478 e articolo 481 del CRR.</p> <p>Aggiustamenti dovuti a disposizioni transitorie. L'importo da segnalare si ricava direttamente dal modello CA5.</p>
970	<p><b>1.2.11 Eccesso di deduzione da elementi del capitale di classe 2 rispetto al capitale di classe 2 (dedotto dal capitale aggiuntivo di classe 1)</b></p> <p>Articolo 56, lettera e), del CRR.</p> <p>Il capitale di classe 2 non può essere negativo; è tuttavia possibile che le deduzioni siano superiori al capitale stesso, più il relativo sovrapprezzo azioni. In questi casi, il capitale di classe 2 deve essere uguale a zero e la parte in eccesso delle deduzioni che gli competono va dedotta dal capitale aggiuntivo di classe 1.</p> <p>Grazie a questa voce, la somma delle righe da 1.2.1 a 1.2.13 non è mai inferiore a zero. Se questa voce registra un importo positivo, nella riga 1.1.2.8 figurerà un pari importo di segno negativo.</p>
974	<p><b>1.2.12 (-) Altre deduzioni del capitale di classe 2 dovute all'articolo 3 del CRR</b></p> <p>Articolo 3 del CRR.</p>
978	<p><b>1.2.13 Elementi o deduzioni del capitale di classe 2 — altro</b></p> <p>Questa riga ha lo scopo di garantire flessibilità a esclusivi fini di segnalazione. È utilizzata soltanto nei rari casi in cui manchi una decisione finale sulla segnalazione di specifici elementi di capitale/deduzioni nel modello CA1 corrente. Pertanto è compilata solo qualora sia impossibile attribuire un elemento del capitale di classe 2 o una deduzione di un elemento di classe 2 a una delle righe da 750 a 974.</p>

▼ M7

Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
	Questa riga non è usata per assegnare elementi di capitale/deduzioni non soggetti al CRR nel calcolo dei coefficienti di solvibilità (ad esempio l'assegnazione di elementi del capitale/deduzioni nazionali che esulano dall'ambito di applicazione del CRR).

## 1.3. C 02.00 — REQUISITI DI FONDI PROPRI (CA2)

## 1.3.1. Istruzioni relative a posizioni specifiche

Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
010	<b>1. IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO</b> Articolo 92, paragrafo 3, e articoli 95, 96 e 98 del CRR.
020	<b>1* di cui: imprese d'investimento ai sensi dell'articolo 95, paragrafo 2, e dell'articolo 98 del CRR</b> Per le imprese di investimento di cui all'articolo 95, paragrafo 2, e all'articolo 98 del CRR.
030	<b>1** di cui: imprese d'investimento ai sensi dell'articolo 96, paragrafo 2, e dell'articolo 97 del CRR</b> Per le imprese di investimento di cui all'articolo 96, paragrafo 2, e all'articolo 97 del CRR.
040	<b>1.1 IMPORTI DELLE ESPOSIZIONI PONDERATI PER RISCHIO DI CREDITO, RISCHIO DI CONTROPARTE E RISCHIO DI DILUIZIONE E OPERAZIONI CON REGOLAMENTO NON CONTESTUALE</b> Articolo 92, paragrafo 3, lettere a) ed f), del CRR.
050	<b>1.1.1 Metodo standardizzato (SA)</b> Modelli CR SA e SEC SA a livello di esposizioni totali.
060	<b>1.1.1.1 Classi di esposizioni escluse le posizioni verso la cartolarizzazione in base al metodo standardizzato</b> Modello CR SA a livello di esposizioni totali. Le classi di esposizioni in base al metodo standardizzato sono quelle citate nell'articolo 112 del CRR, escluse le posizioni verso la cartolarizzazione.
070	<b>1.1.1.1.01 Amministrazioni centrali o banche centrali</b> Cfr. il modello CR SA.
080	<b>1.1.1.1.02 Amministrazioni regionali o autorità locali</b> Cfr. il modello CR SA.
090	<b>1.1.1.1.03 Organismi del settore pubblico</b> Cfr. il modello CR SA.
100	<b>1.1.1.1.04 Banche multilaterali di sviluppo</b> Cfr. il modello CR SA.

▼ M7

Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
110	1.1.1.1.05 <b>Organizzazioni internazionali</b> Cfr. il modello CR SA.
120	1.1.1.1.06 <b>Enti</b> Cfr. il modello CR SA.
130	1.1.1.1.07 <b>Imprese</b> Cfr. il modello CR SA.
140	1.1.1.1.08 <b>Al dettaglio</b> Cfr. il modello CR SA.
150	1.1.1.1.09 <b>Garantite da ipoteche su beni immobili</b> Cfr. il modello CR SA.
160	1.1.1.1.10 <b>Esposizioni in stato di default</b> Cfr. il modello CR SA.
170	1.1.1.1.11 <b>Posizioni associate a un rischio particolarmente elevato</b> Cfr. il modello CR SA.
180	1.1.1.1.12 <b>Obbligazioni garantite</b> Cfr. il modello CR SA.
190	1.1.1.1.13 <b>Crediti verso enti e imprese con una valutazione del merito di credito a breve termine</b> Cfr. il modello CR SA.
200	1.1.1.1.14 <b>Organismi di investimento collettivo (OIC)</b> Cfr. il modello CR SA.
210	1.1.1.1.15 <b>Strumenti di capitale</b> Cfr. il modello CR SA.
211	1.1.1.1.16 <b>Altre posizioni</b> Cfr. il modello CR SA.
220	1.1.1.2 <b>Posizioni verso la cartolarizzazione in base al metodo standardizzato</b> Modello CR SEC SA a livello di tipi di cartolarizzazione totale.
230	1.1.1.2.* <b>di cui: ricartolarizzazione</b> Modello CR SEC SA a livello di tipi di cartolarizzazione totale.
240	1.1.2 <b>Metodo basato sui rating interni (IRB)</b>



▼ **M7**

Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
250	<p><b>1.1.2.1 Metodi IRB quando non si utilizzano stime interne della LGD né dei fattori di conversione</b></p> <p>Modello CR IRB a livello di esposizioni totali (quando non si utilizzano stime interne della LGD né dei fattori di conversione del credito).</p>
260	<p><b>1.1.2.1.01 Amministrazioni centrali e banche centrali</b></p> <p>Cfr. il modello CR IRB.</p>
270	<p><b>1.1.2.1.02 Enti</b></p> <p>Cfr. il modello CR IRB.</p>
280	<p><b>1.1.2.1.03 Imprese — PMI</b></p> <p>Cfr. il modello CR IRB.</p>
290	<p><b>1.1.2.1.04 Imprese — Finanziamenti specializzati</b></p> <p>Cfr. il modello CR IRB.</p>
300	<p><b>1.1.2.1.05 Imprese — Altro</b></p> <p>Cfr. il modello CR IRB.</p>
310	<p><b>1.1.2.2 Metodi IRB quando si utilizzano stime interne della LGD e/o dei fattori di conversione</b></p> <p>Modello CR IRB a livello di esposizioni totali (quando si utilizzano stime interne della LGD e/o dei fattori di conversione del credito).</p>
320	<p><b>1.1.2.2.01 Amministrazioni centrali e banche centrali</b></p> <p>Cfr. il modello CR IRB.</p>
330	<p><b>1.1.2.2.02 Enti</b></p> <p>Cfr. il modello CR IRB.</p>
340	<p><b>1.1.2.2.03 Imprese — PMI</b></p> <p>Cfr. il modello CR IRB.</p>
350	<p><b>1.1.2.2.04 Imprese — Finanziamenti specializzati</b></p> <p>Cfr. il modello CR IRB.</p>
360	<p><b>1.1.2.2.05 Imprese — Altro</b></p> <p>Cfr. il modello CR IRB.</p>
370	<p><b>1.1.2.2.06 Al dettaglio — PMI, garantite da beni immobili</b></p> <p>Cfr. il modello CR IRB.</p>
380	<p><b>1.1.2.2.07 Al dettaglio — Non PMI, garantite da beni immobili</b></p> <p>Cfr. il modello CR IRB.</p>

▼ **M7**

Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
390	1.1.2.2.08 <b>Al dettaglio — Rotative qualificate</b> Cfr. il modello CR IRB.
400	1.1.2.2. 09 <b>Al dettaglio — Altre PMI</b> Cfr. il modello CR IRB.
410	1.1.2.2.10 <b>Al dettaglio — Altre non PMI</b> Cfr. il modello CR IRB.
420	1.1.2.3 <b>Strumenti di capitale in base a IRB</b> Cfr. il modello CR EQU IRB.
430	1.1.2.4 <b>Posizioni verso la cartolarizzazione in base a IRB</b> Modello CR SEC IRB a livello di tipi di cartolarizzazione totale.
440	1.1.2.4* <b>di cui: ricartolarizzazione</b> Modello CR SEC IRB a livello di tipi di cartolarizzazione totale.
450	1.1.2.5 <b>Altre attività diverse da crediti</b> L'importo da segnalare è l'importo delle esposizioni ponderato per il rischio, calcolato conformemente all'articolo 156 del CRR.
460	1.1.3 <b>Importo dell'esposizione al rischio per i contributi al fondo di garanzia di una CCP</b> Articoli da 307 a 309 del CRR.
490	1.2 <b>IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO DI REGOLAMENTO/CONSEGNA</b> Articolo 92, paragrafo 3, lettera c), punto ii), e articolo 92, paragrafo 4, lettera b), del CRR.
500	1.2.1 <b>Rischio di regolamento/consegna esterno al portafoglio di negoziazione</b> Cfr. il modello CR SETT.
510	1.2.2 <b>Rischio di regolamento/consegna interno al portafoglio di negoziazione</b> Cfr. il modello CR SETT.
520	1.3 <b>IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AI RISCHI DI POSIZIONE, DI CAMBIO E DI POSIZIONE IN MERCI</b> Articolo 92, paragrafo 3, lettera b), punto i), e lettera c), punti i) e iii), e articolo 92, paragrafo 4, lettera b), del CRR.

▼ M7

Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
530	<p><b>1.3.1 Importo dell'esposizione ai rischi di posizione, di cambio e di posizione in merci in base a metodi standardizzati (SA)</b></p>
540	<p><b>1.3.1.1 Strumenti di debito negoziati</b></p> <p>Modello MKR SA TDI a livello di valute totali.</p>
550	<p><b>1.3.1.2 Strumenti di capitale</b></p> <p>Modello MKR SA EQU a livello di mercati nazionali totali.</p>
555	<p><b>1.3.1.3 Metodo particolare per il rischio di posizione in OIC</b></p> <p>Articolo 348, paragrafo 1, articolo 350, paragrafo 3, lettera c), e articolo 364, paragrafo 2, lettera a), del CRR.</p> <p>Importo complessivo dell'esposizione al rischio per posizioni in OIC se i requisiti patrimoniali sono calcolati conformemente all'articolo 348, paragrafo 1, del CRR o immediatamente o per effetto del massimale definito all'articolo 350, paragrafo 3, lettera c), del CRR. Il CRR non classifica queste posizioni esplicitamente né nel rischio di tasso di interesse né nel rischio di strumenti di capitale.</p> <p>In caso di applicazione del metodo particolare previsto dall'articolo 348, paragrafo 1, prima frase, del CRR, l'importo da segnalare è il 32 % della posizione netta dell'esposizione verso OIC in questione moltiplicato per 12,5.</p> <p>In caso di applicazione del metodo particolare di cui all'articolo 348, paragrafo 1, seconda frase, del CRR, l'importo da segnalare è il valore più basso tra il 32 % della posizione netta della pertinente esposizione verso OIC e la differenza tra il 40 % di questa posizione netta e i requisiti di fondi propri che derivano dal rischio di cambio associato a questa esposizione verso OIC, moltiplicato per 12,5.</p>
556	<p><b>1.3.1.3.* Voce per memoria: OIC investiti esclusivamente in strumenti di debito negoziati</b></p> <p>Importo complessivo dell'esposizione al rischio per posizioni in OIC se l'OIC è investito esclusivamente in strumenti soggetti al rischio di tasso di interesse.</p>
557	<p><b>1.3.1.3.** OIC investiti esclusivamente in strumenti di capitale o in strumenti misti</b></p> <p>Importo complessivo dell'esposizione al rischio per le posizioni in OIC se l'OIC è investito esclusivamente in strumenti soggetti al rischio di strumenti di capitale o in strumenti misti o se le componenti dell'OIC non sono note.</p>
560	<p><b>1.3.1.4 Cambio</b></p> <p>Cfr. il modello MKR SA FX.</p>
570	<p><b>1.3.1.5 Merci</b></p> <p>Cfr. il modello MKR SA COM.</p>

▼ M7

Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
580	<p><b>1.3.2 Importo dell'esposizione ai rischi di posizione, di cambio e di posizione in merci in base a modelli interni (IM)</b></p> <p>Cfr. il modello MKR IM.</p>
590	<p><b>1.4 IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO OPERATIVO (OpR)</b></p> <p>Articolo 92, paragrafo 3, lettera e), e articolo 92, paragrafo 4, lettera b), del CRR.</p> <p>Per le imprese d'investimento di cui all'articolo 95, paragrafo 2, all'articolo 96, paragrafo 2, e all'articolo 98 del CRR, questo elemento è pari a zero.</p>
600	<p><b>1.4.1 Metodo base per il rischio operativo (BIA)</b></p> <p>Cfr. il modello OPR.</p>
610	<p><b>1.4.2 Metodi standardizzati (TSA)/metodi standardizzati alternativi (ASA) per il rischio operativo</b></p> <p>Cfr. il modello OPR.</p>
620	<p><b>1.4.3 Metodi avanzati di misurazione (AMA) per il rischio operativo</b></p> <p>Cfr. il modello OPR.</p>
630	<p><b>1.5 IMPORTO AGGIUNTIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO DOVUTO ALLE SPESE FISSE GENERALI</b></p> <p>Articolo 95, paragrafo 2, articolo 96, paragrafo 2, articolo 97 e articolo 98, paragrafo 1, lettera a), del CRR.</p> <p>Solo per le imprese d'investimento di cui all'articolo 95, paragrafo 2, all'articolo 96, paragrafo 2, e all'articolo 98 del CRR. Cfr. anche l'articolo 97 del CRR.</p> <p>Le imprese d'investimento di cui all'articolo 96 del CRR segnalano l'importo indicato nell'articolo 97 moltiplicato per 12,5.</p> <p>Le imprese d'investimento di cui all'articolo 95 del CRR segnalano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— un importo pari a zero, se l'importo indicato nell'articolo 95, paragrafo 2, lettera a), del CRR è superiore all'importo indicato nell'articolo 95, paragrafo 2, lettera b), del CRR;</li> <li>— il risultato della sottrazione dell'importo indicato nell'articolo 95, paragrafo 2, lettera a), del CRR dall'importo indicato nell'articolo 95, paragrafo 2, lettera b), del CRR, se il secondo è maggiore del primo.</li> </ul>
640	<p><b>1.6 IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO DI AGGIUSTAMENTO DELLA VALUTAZIONE DEL CREDITO</b></p> <p>Articolo 92, paragrafo 3, lettera d), del CRR. Cfr. il modello CVA.</p>

▼ **M7**

Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
650	<p><b>1.6.1 Metodo avanzato</b></p> <p>Requisiti di fondi propri per il rischio di aggiustamento della valutazione del credito conformemente all'articolo 383 del CRR. Cfr. il modello CVA.</p>
660	<p><b>1.6.2 Metodo standardizzato</b></p> <p>Requisiti di fondi propri per il rischio di aggiustamento della valutazione del credito conformemente all'articolo 384 del CRR. Cfr. il modello CVA.</p>
670	<p><b>1.6.3. In base al metodo dell'esposizione originaria (OEM)</b></p> <p>Requisiti di fondi propri per il rischio di aggiustamento della valutazione del credito conformemente all'articolo 385 del CRR. Cfr. il modello CVA.</p>
680	<p><b>1.7 IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO RELATIVO ALLE GRANDI ESPOSIZIONI INTERNE AL PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE</b></p> <p>Articolo 92, paragrafo 3, lettera b), punto ii), e articoli da 395 a 401 del CRR.</p>
690	<p><b>1.8 ALTRI IMPORTI DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO</b></p> <p>Articoli 3, 458 e 459 del CRR e importi delle esposizioni a rischi che non possono essere inseriti in una delle righe da 1.1 a 1.7.</p> <p>Gli enti segnalano gli importi necessari per ottemperare a quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— i requisiti prudenziali più rigorosi imposti dalla Commissione conformemente agli articoli 458 e 459 del CRR;</li> <li>— gli importi aggiuntivi delle esposizioni al rischio dovuti all'articolo 3 del CRR.</li> </ul> <p>Questa voce non ha collegamento a un modello di dettagli.</p>
710	<p><b>1.8.2 di cui: requisiti prudenziali aggiuntivi più rigorosi basati sull'articolo 458</b></p> <p>Articolo 458 del CRR.</p>
720	<p><b>1.8.2* di cui: requisiti per le grandi esposizioni</b></p> <p>Articolo 458 del CRR.</p>
730	<p><b>1.8.2** di cui: dovuti a variazioni delle ponderazioni del rischio per far fronte alle bolle speculative nel settore degli immobili residenziali e non residenziali</b></p> <p>Articolo 458 del CRR.</p>
740	<p><b>1.8.2*** di cui: dovuti a esposizioni all'interno del settore finanziario</b></p> <p>Articolo 458 del CRR.</p>

▼ **M7**

Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
750	<p><b>1.8.3 di cui: requisiti prudenziali aggiuntivi più rigorosi basati sull'articolo 459</b></p> <p>Articolo 459 del CRR.</p>
760	<p><b>1.8.4 di cui: importo aggiuntivo dell'esposizione al rischio dovuto all'articolo 3 del CRR</b></p> <p>Articolo 3 del CRR.</p> <p>Va segnalato l'importo aggiuntivo dell'esposizione al rischio. L'importo comprende soltanto gli importi aggiuntivi (se, ad esempio, un'esposizione pari a 100 ha un fattore di ponderazione del rischio del 20 % e l'ente applica un fattore di ponderazione del rischio del 50 % conformemente all'articolo 3 del CRR, l'importo da segnalare è 30).</p>

## 1.4. C 03.00 — COEFFICIENTI DI CAPITALE E LIVELLI DI CAPITALE (CA3)

## 1.4.1. Istruzioni relative a posizioni specifiche

Riga	
010	<p><b>1 Coefficiente di capitale primario di classe 1</b></p> <p>Articolo 92, paragrafo 2, lettera a), del CRR.</p> <p>Il coefficiente di capitale primario di classe 1 è il capitale primario di classe 1 dell'ente espresso in percentuale dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio.</p>
020	<p><b>2 Eccedenza (+)/Carenza (-) di capitale primario di classe 1</b></p> <p>Questa voce indica, in cifre assolute, l'importo dell'eccedenza o della carenza di capitale primario di classe 1 rispetto al requisito di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettera a), del CRR (4,5 %), cioè senza tener conto delle riserve di capitale e delle disposizioni transitorie in materia di coefficienti.</p>
030	<p><b>3 Coefficiente di capitale di classe 1</b></p> <p>Articolo 92, paragrafo 2, lettera b), del CRR.</p> <p>Il coefficiente di capitale di classe 1 è il capitale di classe 1 dell'ente espresso in percentuale dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio.</p>
040	<p><b>4 Eccedenza (+)/Carenza (-) di capitale di classe 1</b></p> <p>Questa voce indica, in cifre assolute, l'importo dell'eccedenza o della carenza di capitale di classe 1 rispetto al requisito di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettera b), del CRR (6 %), cioè senza tener conto delle riserve di capitale e delle disposizioni transitorie in materia di coefficienti.</p>
050	<p><b>5 Coefficiente di capitale totale</b></p> <p>Articolo 92, paragrafo 2, lettera c), del CRR.</p> <p>Il coefficiente di capitale totale sono i fondi propri dell'ente espressi in percentuale dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio.</p>

▼ M7

Riga	
060	<p><b>6 Eccedenza (+)/Carenza (-) di capitale totale</b></p> <p>Questa voce indica, in cifre assolute, l'importo dell'eccedenza o della carenza di fondi propri rispetto al requisito di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettera c), del CRR (8 %), cioè senza tener conto delle riserve di capitale e delle disposizioni transitorie in materia di coefficienti.</p>
070	<p><b>Coefficiente di capitale primario di classe 1 comprendente gli aggiustamenti del secondo pilastro</b></p> <p>Articolo 92, paragrafo 2, lettera a), del CRR e articolo 104, paragrafo 2, della CRD IV.</p> <p>Questa cella deve essere compilata soltanto se una decisione dell'autorità competente ha effetti sul coefficiente di capitale primario di classe 1.</p>
080	<p><b>Coefficiente di capitale primario di classe 1 finale dovuto agli aggiustamenti del secondo pilastro</b></p> <p>Articolo 104, paragrafo 2, della CRD IV.</p> <p>Questa cella deve essere compilata soltanto se l'autorità competente stabilisce che l'ente deve conseguire un coefficiente di capitale primario di classe 1 finale più elevato.</p>
090	<p><b>Coefficiente di capitale di classe 1 comprendente gli aggiustamenti del secondo pilastro</b></p> <p>Articolo 92, paragrafo 2, lettera b), del CRR e articolo 104, paragrafo 2, della CRD IV.</p> <p>Questa cella deve essere compilata soltanto se una decisione dell'autorità competente ha effetti sul coefficiente di capitale di classe 1.</p>
100	<p><b>Coefficiente di capitale di classe 1 finale dovuto agli aggiustamenti del secondo pilastro</b></p> <p>Articolo 104, paragrafo 2, della CRD IV.</p> <p>Questa cella deve essere compilata soltanto se l'autorità competente stabilisce che l'ente deve conseguire un coefficiente di capitale di classe 1 finale più elevato.</p>
110	<p><b>Coefficiente di capitale totale comprendente gli aggiustamenti del secondo pilastro</b></p> <p>Articolo 92, paragrafo 2, lettera c), del CRR e articolo 104, paragrafo 2, della CRD IV.</p> <p>Questa cella deve essere compilata soltanto se una decisione dell'autorità competente ha effetti sul coefficiente di capitale totale.</p>
120	<p><b>Coefficiente di capitale totale finale dovuto agli aggiustamenti del secondo pilastro</b></p> <p>Articolo 104, paragrafo 2, della CRD IV.</p> <p>Questa cella deve essere compilata soltanto se l'autorità competente stabilisce che l'ente deve conseguire un coefficiente di capitale totale finale più elevato.</p>

▼ **M7**

1.5. C 04.00 — VOCI PER MEMORIA (CA4)

1.5.1. Istruzioni relative a posizioni specifiche

Riga	
010	<p><b>1. Totale delle attività fiscali differite</b></p> <p>L'importo segnalato in questa voce è uguale all'importo rilevato nell'ultimo bilancio contabile verificato/sottoposto a revisione.</p>
020	<p><b>1.1 Attività fiscali differite che non si basano sulla redditività futura</b></p> <p>Articolo 39 del CRR.</p> <p>Attività fiscali differite che non si basano sulla redditività futura e sono pertanto soggette all'applicazione di un fattore di ponderazione del rischio.</p>
030	<p><b>1.2 Attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura e non derivano da differenze temporanee</b></p> <p>Articolo 36, paragrafo 1, lettera c), e articolo 38 del CRR.</p> <p>Attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura ma non derivano da differenze temporanee e quindi non sono soggette a soglie (cioè sono dedotte integralmente dal capitale primario di classe 1).</p>
040	<p><b>1.3 Attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura e derivano da differenze temporanee</b></p> <p>Articolo 36, paragrafo 1, lettera c), articolo 38 e articolo 48, paragrafo 1, lettera a), del CRR.</p> <p>Attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura e derivano da differenze temporanee. Pertanto alla loro deduzione dal capitale primario di classe 1 si applicano le soglie del 10 % e del 17,65 % di cui all'articolo 48 del CRR.</p>
050	<p><b>2 Totale delle passività fiscali differite</b></p> <p>L'importo segnalato in questa voce è uguale all'importo rilevato nell'ultimo bilancio contabile verificato/sottoposto a revisione.</p>
060	<p><b>2.1 Passività fiscali differite non deducibili dalle attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura</b></p> <p>Articolo 38, paragrafi 3 e 4, del CRR.</p> <p>Passività fiscali differite che non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 38, paragrafi 3 e 4, del CRR. Questa voce comprende pertanto le passività fiscali differite che riducono l'importo dell'avviamento, altre attività immateriali o attività dei fondi pensione a prestazioni definite da dedurre che sono segnalate, rispettivamente, nelle righe 1.1.1.10.3, 1.1.1.11.2 e 1.1.1.14.2 del modello CA1.</p>
070	<p><b>2.2 Passività fiscali differite deducibili dalle attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura</b></p> <p>Articolo 38 del CRR.</p>



▼ M7

Riga	
080	<p><b>2.2.1 Passività fiscali differite deducibili associate ad attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura e non derivano da differenze temporanee</b></p> <p>Articolo 38, paragrafi 3, 4 e 5, del CRR.</p> <p>Passività fiscali differite che possono ridurre l'importo delle attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura conformemente all'articolo 38, paragrafi 3 e 4, del CRR, e non sono assegnate ad attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura e derivano da differenze temporanee, ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 5, del CRR.</p>
090	<p><b>2.2.2 Passività fiscali differite deducibili associate ad attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura e derivano da differenze temporanee</b></p> <p>Articolo 38, paragrafi 3, 4 e 5, del CRR.</p> <p>Passività fiscali differite che possono ridurre l'importo delle attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura, ai sensi dell'articolo 38, paragrafi 3 e 4, del CRR, e sono assegnate ad attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura e derivano da differenze temporanee, ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 5, del CRR.</p>
100	<p><b>3. Eccesso (+) o carenza (-) di rettifiche di valore su crediti, rettifiche di valore supplementari e altre riduzioni dei fondi propri in base a IRB rispetto alle perdite attese per le esposizioni regolari (non in stato di default)</b></p> <p>Articolo 36, paragrafo 1, lettera d), articolo 62, lettera d), e articoli 158 e 159 del CRR.</p> <p>Questa riga è compilata soltanto dagli enti che applicano il metodo IRB.</p>
110	<p><b>3.1 Totale delle rettifiche di valore su crediti, rettifiche di valore supplementari e altre riduzioni dei fondi propri ammissibili all'inclusione nel calcolo dell'importo delle perdite attese</b></p> <p>Articolo 159 del CRR.</p> <p>Questa riga è compilata soltanto dagli enti che applicano il metodo IRB.</p>
120	<p><b>3.1.1 Rettifiche di valore su crediti generiche</b></p> <p>Articolo 159 del CRR.</p> <p>Questa riga è compilata soltanto dagli enti che applicano il metodo IRB.</p>
130	<p><b>3.1.2 Rettifiche di valore su crediti specifiche</b></p> <p>Articolo 159 del CRR.</p> <p>Questa riga è compilata soltanto dagli enti che applicano il metodo IRB.</p>

▼ M7

Riga	
131	<p><b>3.1.3 Rettifiche di valore supplementari e altre riduzioni dei fondi propri</b></p> <p>Articoli 34, 110 e 159 del CRR.</p> <p>Questa riga è compilata soltanto dagli enti che applicano il metodo IRB.</p>
140	<p><b>3.2 Perdite attese totali ammissibili</b></p> <p>Articolo 158, paragrafi 5, 6 e 10, e articolo 159 del CRR.</p> <p>Questa riga è compilata soltanto dagli enti che applicano il metodo IRB. Sono segnalate solo le perdite attese relative alle esposizioni non in stato di default.</p>
145	<p><b>4 Eccesso (+) o carenza (-) di rettifiche di valore su crediti specifiche rispetto alle perdite attese per le esposizioni in stato di default in base a IRB</b></p> <p>Articolo 36, paragrafo 1, lettera d), articolo 62, lettera d), e articoli 158 e 159 del CRR.</p> <p>Questa riga è compilata soltanto dagli enti che applicano il metodo IRB.</p>
150	<p><b>4.1 Rettifiche di valore su crediti specifiche e posizioni trattate in maniera analoga</b></p> <p>Articolo 159 del CRR.</p> <p>Questa riga è compilata soltanto dagli enti che applicano il metodo IRB.</p>
155	<p><b>4.2 Perdite attese totali ammissibili</b></p> <p>Articolo 158, paragrafi 5, 6 e 10, e articolo 159 del CRR.</p> <p>Questa riga è compilata soltanto dagli enti che applicano il metodo IRB. Sono segnalate soltanto le perdite attese relative alle esposizioni in stato di default.</p>
160	<p><b>5 Importi delle esposizioni ponderati per il rischio per calcolare il massimale dell'eccesso di accantonamento ammissibile come capitale di classe 2</b></p> <p>Articolo 62, lettera d), del CRR.</p> <p>Per gli enti che applicano un metodo IRB, conformemente all'articolo 62, lettera d), del CRR, l'importo dell'eccesso di accantonamento (rispetto alle perdite attese) che può essere incluso nel capitale di classe 2 può ammontare al massimo allo 0,6 % degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio calcolati secondo il metodo IRB.</p> <p>L'importo da segnalare in questa riga sono gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio (cioè non moltiplicati per 0,6 %) che costituiscono la base per il calcolo del massimale.</p>
170	<p><b>6 Accantonamenti lordi totali ammissibili all'inclusione nel capitale di classe 2</b></p> <p>Articolo 62, lettera c), del CRR.</p> <p>Questa riga comprende le rettifiche di valore su crediti generiche che possono essere incluse nel capitale di classe 2, prima dell'applicazione del massimale.</p> <p>L'importo da segnalare è al lordo degli effetti fiscali.</p>

▼ M7

Riga	
180	<p><b>7 Importi delle esposizioni ponderati per il rischio per calcolare il massimale dell'accantonamento ammissibile come capitale di classe 2</b></p> <p>Articolo 62, lettera c), del CRR.</p> <p>Conformemente all'articolo 62, lettera c), del CRR, le rettifiche di valore su crediti che possono essere incluse nel capitale di classe 2 possono ammontare al massimo all'1,25 % degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio.</p> <p>L'importo da segnalare in questa riga sono gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio (cioè non moltiplicati per 1,25 %) che costituiscono la base per il calcolo del massimale.</p>
190	<p><b>8 Soglia non deducibile delle partecipazioni in soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo</b></p> <p>Articolo 46, paragrafo 1, lettera a), del CRR.</p> <p>Questa riga indica la soglia massima delle partecipazioni non deducibili in soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo. L'importo risulta dalla somma degli elementi che costituiscono la base della soglia e dalla moltiplicazione del totale così ottenuto per il 10 %.</p>
200	<p><b>9 Soglia del 10 % di capitale primario di classe 1</b></p> <p>Articolo 48, paragrafo 1, lettere a) e b), del CRR.</p> <p>Questa riga indica la soglia del 10 % delle partecipazioni in soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo e delle attività fiscali differite che dipendono dalla redditività futura e derivano da differenze temporanee.</p> <p>L'importo risulta dalla somma degli elementi che costituiscono la base della soglia e dalla moltiplicazione del totale così ottenuto per il 10 %.</p>
210	<p><b>10 10 Soglia del 17,65 % di capitale primario di classe 1</b></p> <p>Articolo 48, paragrafo 1, del CRR.</p> <p>Questa riga indica la soglia del 17,65 % delle partecipazioni in soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo e delle attività fiscali differite che dipendono dalla redditività futura e derivano da differenze temporanee, da applicare dopo la soglia del 10 %.</p> <p>La soglia è calcolata in modo tale che l'importo rilevato dei due elementi non ecceda il 15 % del capitale primario di classe 1, calcolato dopo tutte le deduzioni e al netto di qualsiasi aggiustamento dovuto a disposizioni transitorie.</p>
225	<p><b>11.1 Capitale ammissibile ai fini delle partecipazioni qualificate esterne al settore finanziario</b></p> <p>Articolo 4, paragrafo 1, punto 71, lettera a).</p>
226	<p><b>11.2 Capitale ammissibile ai fini delle grandi esposizioni</b></p> <p>Articolo 4, paragrafo 1, punto 71, lettera b).</p>

▼ M7

Riga	
230	<p><b>12 Detenzioni di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo, al netto delle posizioni corte</b></p> <p>Articoli da 44 a 46 e articolo 49 del CRR.</p>
240	<p><b>12.1 Detenzioni dirette di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo</b></p> <p>Articoli 44, 45, 46 e 49 del CRR.</p>
250	<p><b>12.1.1 Detenzioni dirette lorde di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo</b></p> <p>Articoli 44, 46 e 49 del CRR.</p> <p>Partecipazioni dirette nel capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo, esclusi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) le posizioni in impegni irrevocabili di acquisto detenute per cinque giorni lavorativi o meno;</li> <li>b) gli importi relativi agli investimenti ai quali si applica qualsiasi alternativa di cui all'articolo 49; e</li> <li>c) le partecipazioni trattate come partecipazioni incrociate reciproche conformemente all'articolo 36, paragrafo 1, lettera g), del CRR.</li> </ul>
260	<p><b>12.1.2 (-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni dirette lorde di cui sopra</b></p> <p>Articolo 45 del CRR.</p> <p>L'articolo 45 del CRR permette di compensare le posizioni corte nella stessa esposizione sottostante a condizione che la scadenza della posizione corta corrisponda a quella della posizione lunga o abbia una durata residua di almeno un anno.</p>
270	<p><b>12.2 Detenzioni indirette di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo</b></p> <p>Articolo 4, paragrafo 1, punto 114, e articoli 44 e 45 del CRR.</p>
280	<p><b>12.2.1 Detenzioni indirette lorde di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo</b></p> <p>Articolo 4, paragrafo 1, punto 114, e articoli 44 e 45 del CRR.</p> <p>L'importo da segnalare sono le partecipazioni indirette interne al portafoglio di negoziazione e relative agli strumenti di capitale di soggetti del settore finanziario sotto forma di detenzioni di titoli su indici. L'importo si ottiene calcolando l'esposizione sottostante verso gli strumenti di capitale dei soggetti del settore finanziario compresi negli indici.</p> <p>Non sono incluse in questa riga le partecipazioni trattate come partecipazioni incrociate reciproche conformemente all'articolo 36, paragrafo 1, lettera g), del CRR.</p>

▼ M7

Riga	
290	<p><b>12.2.2 (-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni indirette lorde di cui sopra</b></p> <p>Articolo 4, paragrafo 1, punto 114, e articolo 45 del CRR.</p> <p>L'articolo 45, lettera a), del CRR permette di compensare le posizioni corte nella stessa esposizione sottostante a condizione che la scadenza della posizione corta corrisponda a quella della posizione lunga o abbia una durata residua di almeno un anno.</p>
291	<p><b>12.3.1 Detenzioni sintetiche di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo</b></p> <p>Articolo 4, paragrafo 1, punto 126, e articoli 44 e 45 del CRR.</p>
292	<p><b>12.3.2 Detenzioni sintetiche lorde di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo</b></p> <p>Articolo 4, paragrafo 1, punto 126, e articoli 44 e 45 del CRR.</p>
293	<p><b>12.3.3 (-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni sintetiche lorde di cui sopra</b></p> <p>Articolo 4, paragrafo 1, punto 126, e articolo 45 del CRR.</p>
300	<p><b>13 Detenzioni di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo, al netto delle posizioni corte</b></p> <p>Articoli da 58 a 60 del CRR.</p>
310	<p><b>13.1 Detenzioni dirette di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo</b></p> <p>Articoli 58 e 59 e articolo 60, paragrafo 2, del CRR.</p>
320	<p><b>13.1.1 Detenzioni dirette lorde di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo</b></p> <p>Articolo 58 e articolo 60, paragrafo 2, del CRR.</p> <p>Partecipazioni dirette nel capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo, escluse:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) le posizioni in impegni irrevocabili di acquisto detenute per cinque giorni lavorativi o meno; e</li> <li>b) le partecipazioni trattate come partecipazioni incrociate reciproche conformemente all'articolo 56, lettera b), del CRR.</li> </ul>
330	<p><b>13.1.2 (-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni dirette lorde di cui sopra</b></p> <p>Articolo 59 del CRR.</p> <p>L'articolo 59, lettera a), del CRR permette di compensare le posizioni corte nella stessa esposizione sottostante a condizione che la scadenza della posizione corta corrisponda a quella della posizione lunga o abbia una durata residua di almeno un anno.</p>

▼ **M7**

Riga	
340	<p><b>13.2 Detenzioni indirette di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo</b></p> <p>Articolo 4, paragrafo 1, punto 114, e articoli 58 e 59 del CRR.</p>
350	<p><b>13.2.1 Detenzioni indirette lorde di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo</b></p> <p>Articolo 4, paragrafo 1, punto 114, e articoli 58 e 59 del CRR.</p> <p>L'importo da segnalare sono le partecipazioni indirette interne al portafoglio di negoziazione e relative agli strumenti di capitale di soggetti del settore finanziario sotto forma di detenzioni di titoli su indici. L'importo si ottiene calcolando l'esposizione sottostante verso gli strumenti di capitale dei soggetti del settore finanziario compresi negli indici.</p> <p>Non sono incluse in questa riga le partecipazioni trattate come partecipazioni incrociate reciproche conformemente all'articolo 56, lettera b), del CRR.</p>
360	<p><b>13.2.2 (-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni indirette lorde di cui sopra</b></p> <p>Articolo 4, paragrafo 1, punto 114, e articolo 59 del CRR.</p> <p>L'articolo 59, lettera a), del CRR permette di compensare le posizioni corte nella stessa esposizione sottostante a condizione che la scadenza della posizione corta corrisponda a quella della posizione lunga o abbia una durata residua di almeno un anno.</p>
361	<p><b>13.3 Detenzioni sintetiche di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo</b></p> <p>Articolo 4, paragrafo 1, punto 126, e articoli 58 e 59 del CRR.</p>
362	<p><b>13.3.1 Detenzioni sintetiche lorde di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo</b></p> <p>Articolo 4, paragrafo 1, punto 126, e articoli 58 e 59 del CRR.</p>
363	<p><b>13.3.2 (-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni sintetiche lorde di cui sopra</b></p> <p>Articolo 4, paragrafo 1, punto 126, e articolo 59 del CRR.</p>
370	<p><b>14. Detenzioni di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo, al netto delle posizioni corte</b></p> <p>Articoli da 68 a 70 del CRR.</p>
380	<p><b>14.1 Detenzioni dirette di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo</b></p> <p>Articoli 68 e 69 e articolo 70, paragrafo 2, del CRR.</p>

▼ M7

Riga	
390	<p><b>14.1.1 Detenzioni dirette lorde di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo</b></p> <p>Articolo 68 e articolo 70, paragrafo 2, del CRR.</p> <p>Partecipazioni dirette nel capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo, escluse:</p> <p>a) le posizioni in impegni irrevocabili di acquisto detenute per cinque giorni lavorativi o meno; e</p> <p>b) le partecipazioni trattate come partecipazioni incrociate reciproche conformemente all'articolo 66, lettera b), del CRR.</p>
400	<p><b>14.1.2 (-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni dirette lorde di cui sopra</b></p> <p>Articolo 69 del CRR.</p> <p>L'articolo 69, lettera a), del CRR permette di compensare le posizioni corte nella stessa esposizione sottostante a condizione che la scadenza della posizione corta corrisponda a quella della posizione lunga o abbia una durata residua di almeno un anno.</p>
410	<p><b>14.2 Detenzioni indirette di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo</b></p> <p>Articolo 4, paragrafo 1, punto 114, e articoli 68 e 69 del CRR.</p>
420	<p><b>14.2.1 Detenzioni indirette lorde di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo</b></p> <p>Articolo 4, paragrafo 1, punto 114, e articoli 68 e 69 del CRR.</p> <p>L'importo da segnalare sono le partecipazioni indirette interne al portafoglio di negoziazione e relative agli strumenti di capitale di soggetti del settore finanziario sotto forma di detenzioni di titoli su indici. L'importo si ottiene calcolando l'esposizione sottostante verso gli strumenti di capitale dei soggetti del settore finanziario compresi negli indici.</p> <p>Non sono incluse in questa riga le partecipazioni trattate come partecipazioni incrociate reciproche conformemente all'articolo 66, lettera b), del CRR.</p>
430	<p><b>14.2.2 (-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni indirette lorde di cui sopra</b></p> <p>Articolo 4, paragrafo 1, punto 114, e articolo 69 del CRR.</p> <p>L'articolo 69, lettera a), del CRR permette di compensare le posizioni corte nella stessa esposizione sottostante a condizione che la scadenza della posizione corta corrisponda a quella della posizione lunga o abbia una durata residua di almeno un anno.</p>
431	<p><b>14.3 Detenzioni sintetiche di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo</b></p> <p>Articolo 4, paragrafo 1, punto 126, e articoli 68 e 69 del CRR.</p>

▼ M7

Riga	
432	<p><b>14.3.1 Detenzioni sintetiche lorde di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo</b></p> <p>Articolo 4, paragrafo 1, punto 126, e articoli 68 e 69 del CRR.</p>
433	<p><b>14.3.2 (-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni sintetiche lorde di cui sopra</b></p> <p>Articolo 4, paragrafo 1, punto 126, e articolo 69 del CRR.</p>
440	<p><b>15 Detenzioni di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo, al netto delle posizioni corte</b></p> <p>Articoli 44, 45, 47 e 49 del CRR.</p>
450	<p><b>15.1 Detenzioni dirette di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo</b></p> <p>Articoli 44, 45, 47 e 49 del CRR.</p>
460	<p><b>15.1.1 Detenzioni dirette lorde di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo</b></p> <p>Articoli 44, 45, 47 e 49 del CRR.</p> <p>Partecipazioni dirette nel capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo, esclusi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) le posizioni in impegni irrevocabili di acquisto detenute per cinque giorni lavorativi o meno;</li> <li>b) gli importi relativi agli investimenti ai quali si applica qualsiasi alternativa di cui all'articolo 49; e</li> <li>c) le partecipazioni trattate come partecipazioni incrociate reciproche conformemente all'articolo 36, paragrafo 1, lettera g), del CRR.</li> </ul>
470	<p><b>15.1.2 (-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni dirette lorde di cui sopra</b></p> <p>Articolo 45 del CRR.</p> <p>L'articolo 45, lettera a), del CRR permette di compensare le posizioni corte nella stessa esposizione sottostante a condizione che la scadenza della posizione corta corrisponda a quella della posizione lunga o abbia una durata residua di almeno un anno.</p>
480	<p><b>15.2 Detenzioni indirette di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo</b></p> <p>Articolo 4, paragrafo 1, punto 114, e articoli 44 e 45 del CRR.</p>
490	<p><b>15.2.1 Detenzioni indirette lorde di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo</b></p> <p>Articolo 4, paragrafo 1, punto 114, e articoli 44 e 45 del CRR.</p>



▼ M7

Riga	
	<p>L'importo da segnalare sono le partecipazioni indirette interne al portafoglio di negoziazione e relative agli strumenti di capitale di soggetti del settore finanziario sotto forma di detenzioni di titoli su indici. L'importo si ottiene calcolando l'esposizione sottostante verso gli strumenti di capitale dei soggetti del settore finanziario compresi negli indici.</p> <p>Non sono incluse in questa riga le partecipazioni trattate come partecipazioni incrociate reciproche conformemente all'articolo 36, paragrafo 1, lettera g), del CRR.</p>
500	<p><b>15.2.2 (-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni indirette lorde di cui sopra</b></p> <p>Articolo 4, paragrafo 1, punto 114, e articolo 45 del CRR.</p> <p>L'articolo 45, lettera a), del CRR permette di compensare le posizioni corte nella stessa esposizione sottostante a condizione che la scadenza della posizione corta corrisponda a quella della posizione lunga o abbia una durata residua di almeno un anno.</p>
501	<p><b>15.3 Detenzioni sintetiche di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo</b></p> <p>Articolo 4, paragrafo 1, punto 126, e articoli 44 e 45 del CRR.</p>
502	<p><b>15.3.1 Detenzioni sintetiche lorde di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo</b></p> <p>Articolo 4, paragrafo 1, punto 126, e articoli 44 e 45 del CRR.</p>
503	<p><b>15.3.2 (-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni sintetiche lorde di cui sopra</b></p> <p>Articolo 4, paragrafo 1, punto 126, e articolo 45 del CRR.</p>
510	<p><b>16 Detenzioni di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo, al netto delle posizioni corte</b></p> <p>Articoli 58 e 59 del CRR.</p>
520	<p><b>16.1 Detenzioni dirette di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo</b></p> <p>Articoli 58 e 59 del CRR.</p>
530	<p><b>16.1.1 Detenzioni dirette lorde di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo</b></p> <p>Articolo 58 del CRR.</p> <p>Partecipazioni dirette nel capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo, escluse:</p> <p>a) le posizioni in impegni irrevocabili di acquisto detenute per cinque giorni lavorativi o meno conformemente all'articolo 56, lettera d), e</p> <p>b) le partecipazioni trattate come partecipazioni incrociate reciproche conformemente all'articolo 56, lettera b), del CRR.</p>

▼ M7

Riga	
540	<p><b>16.1.2 (-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni dirette lorde di cui sopra</b></p> <p>Articolo 59 del CRR.</p> <p>L'articolo 59, lettera a), del CRR permette di compensare le posizioni corte nella stessa esposizione sottostante a condizione che la scadenza della posizione corta corrisponda a quella della posizione lunga o abbia una durata residua di almeno un anno.</p>
550	<p><b>16.2 Detenzioni indirette di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo</b></p> <p>Articolo 4, paragrafo 1, punto 114, e articoli 58 e 59 del CRR.</p>
560	<p><b>16.2.1 Detenzioni indirette lorde di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo</b></p> <p>Articolo 4, paragrafo 1, punto 114, e articoli 58 e 59 del CRR.</p> <p>L'importo da segnalare sono le partecipazioni indirette interne al portafoglio di negoziazione e relative agli strumenti di capitale di soggetti del settore finanziario sotto forma di detenzioni di titoli su indici. L'importo si ottiene calcolando l'esposizione sottostante verso gli strumenti di capitale dei soggetti del settore finanziario compresi negli indici.</p> <p>Non sono incluse in questa riga le partecipazioni trattate come partecipazioni incrociate reciproche conformemente all'articolo 56, lettera b), del CRR.</p>
570	<p><b>16.2.2 (-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni indirette lorde di cui sopra</b></p> <p>Articolo 4, paragrafo 1, punto 114, e articolo 59 del CRR.</p> <p>L'articolo 59, lettera a), del CRR permette di compensare le posizioni corte nella stessa esposizione sottostante a condizione che la scadenza della posizione corta corrisponda a quella della posizione lunga o abbia una durata residua di almeno un anno.</p>
571	<p><b>16.3 Detenzioni sintetiche di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo</b></p> <p>Articolo 4, paragrafo 1, punto 126, e articoli 58 e 59 del CRR.</p>
572	<p><b>16.3.1 Detenzioni sintetiche lorde di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo</b></p> <p>Articolo 4, paragrafo 1, punto 126, e articoli 58 e 59 del CRR.</p>
573	<p><b>16.3.2 (-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni sintetiche lorde di cui sopra</b></p> <p>Articolo 4, paragrafo 1, punto 126, e articolo 59 del CRR.</p>
580	<p><b>17 Detenzioni di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo, al netto delle posizioni corte</b></p> <p>Articoli 68 e 69 del CRR.</p>

▼ M7

Riga	
590	<p><b>17.1 Detenzioni dirette di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo</b></p> <p>Articoli 68 e 69 del CRR.</p>
600	<p><b>17.1.1 Detenzioni dirette lorde di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo</b></p> <p>Articolo 68 del CRR.</p> <p>Partecipazioni dirette nel capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo, escluse:</p> <p>a) le posizioni in impegni irrevocabili di acquisto detenute per cinque giorni lavorativi o meno conformemente all'articolo 66, lettera d), e</p> <p>b) le partecipazioni trattate come partecipazioni incrociate reciproche conformemente all'articolo 66, lettera b), del CRR.</p>
610	<p><b>17.1.2 (-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni dirette lorde di cui sopra</b></p> <p>Articolo 69 del CRR.</p> <p>L'articolo 69, lettera a), del CRR permette di compensare le posizioni corte nella stessa esposizione sottostante a condizione che la scadenza della posizione corta corrisponda a quella della posizione lunga o abbia una durata residua di almeno un anno.</p>
620	<p><b>17.2 Detenzioni indirette di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo</b></p> <p>Articolo 4, paragrafo 1, punto 114, e articoli 68 e 69 del CRR.</p>
630	<p><b>17.2.1 Detenzioni indirette lorde di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo</b></p> <p>Articolo 4, paragrafo 1, punto 114, e articoli 68 e 69 del CRR.</p> <p>L'importo da segnalare sono le partecipazioni indirette interne al portafoglio di negoziazione e relative agli strumenti di capitale di soggetti del settore finanziario sotto forma di detenzioni di titoli su indici. L'importo si ottiene calcolando l'esposizione sottostante verso gli strumenti di capitale dei soggetti del settore finanziario compresi negli indici.</p> <p>Non sono incluse in questa riga le partecipazioni trattate come partecipazioni incrociate reciproche conformemente all'articolo 66, lettera b), del CRR.</p>
640	<p><b>17.2.2 (-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni indirette lorde di cui sopra</b></p> <p>Articolo 4, paragrafo 1, punto 114, e articolo 69 del CRR.</p> <p>L'articolo 69, lettera a), del CRR permette di compensare le posizioni corte nella stessa esposizione sottostante a condizione che la scadenza della posizione corta corrisponda a quella della posizione lunga o abbia una durata residua di almeno un anno.</p>

▼ M7

Riga	
641	<p><b>17.3 Detenzioni sintetiche di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo</b></p> <p>Articolo 4, paragrafo 1, punto 126, e articoli 68 e 69 del CRR.</p>
642	<p><b>17.3.1 Detenzioni sintetiche lorde di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo</b></p> <p>Articolo 4, paragrafo 1, punto 126, e articoli 68 e 69 del CRR.</p>
643	<p><b>17.3.2 (-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni sintetiche lorde di cui sopra</b></p> <p>Articolo 4, paragrafo 1, punto 126, e articolo 69 del CRR.</p>
650	<p><b>18 Esposizioni ponderate per il rischio di capitale primario di classe 1 detenuto in soggetti del settore finanziario non dedotte dal capitale primario di classe 1 dell'ente</b></p> <p>Articolo 46, paragrafo 4, articolo 48, paragrafo 4, e articolo 49, paragrafo 4, del CRR.</p>
660	<p><b>19 Esposizioni ponderate per il rischio di capitale aggiuntivo di classe 1 detenuto in soggetti del settore finanziario non dedotte dal capitale aggiuntivo di classe 1 dell'ente</b></p> <p>Articolo 60, paragrafo 4, del CRR.</p>
670	<p><b>20 Esposizioni ponderate per il rischio di capitale di classe 2 detenuto in soggetti del settore finanziario non dedotte dal capitale di classe 2 dell'ente</b></p> <p>Articolo 70, paragrafo 4, del CRR.</p>
680	<p><b>21 Detenzioni di strumenti di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo cui è applicata una deroga temporanea</b></p> <p>Articolo 79 del CRR.</p> <p>L'autorità competente può derogare su base temporanea alle disposizioni relative alle deduzioni dal capitale primario di classe 1 dovute a partecipazioni in strumenti di uno specifico soggetto del settore finanziario qualora ritenga che dette partecipazioni sussistano ai fini di un'operazione di assistenza finanziaria destinata alla riorganizzazione e al salvataggio del soggetto.</p> <p>Si rileva che questi strumenti devono essere segnalati anche nella voce 12.1.</p>
690	<p><b>22 Detenzioni di strumenti di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo cui è applicata una deroga temporanea</b></p> <p>Articolo 79 del CRR.</p> <p>L'autorità competente può derogare su base temporanea alle disposizioni relative alle deduzioni dal capitale primario di classe 1 dovute a partecipazioni in strumenti di uno specifico soggetto del settore finanziario qualora ritenga che dette partecipazioni sussistano ai fini di un'operazione di assistenza finanziaria destinata alla riorganizzazione e al salvataggio del soggetto.</p> <p>Si rileva che questi strumenti devono essere segnalati anche nella voce 15.1.</p>

▼ M7

Riga	
700	<p><b>23 Detenzioni di strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo cui è applicata una deroga temporanea</b></p> <p>Articolo 79 del CRR.</p> <p>L'autorità competente può derogare su base temporanea alle disposizioni relative alle deduzioni dal capitale aggiuntivo di classe 1 dovute a partecipazioni in strumenti di uno specifico soggetto del settore finanziario qualora ritenga che dette partecipazioni sussistano ai fini di un'operazione di assistenza finanziaria destinata alla riorganizzazione e al salvataggio del soggetto.</p> <p>Si rileva che questi strumenti devono essere segnalati anche nella voce 13.1.</p>
710	<p><b>24 Detenzioni di strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo cui è applicata una deroga temporanea</b></p> <p>Articolo 79 del CRR.</p> <p>L'autorità competente può derogare su base temporanea alle disposizioni relative alle deduzioni dal capitale aggiuntivo di classe 1 dovute a partecipazioni in strumenti di uno specifico soggetto del settore finanziario qualora ritenga che dette partecipazioni sussistano ai fini di un'operazione di assistenza finanziaria destinata alla riorganizzazione e al salvataggio del soggetto.</p> <p>Si rileva che questi strumenti devono essere segnalati anche nella voce 16.1.</p>
720	<p><b>25 Detenzioni di strumenti di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo cui è applicata una deroga temporanea</b></p> <p>Articolo 79 del CRR.</p> <p>L'autorità competente può derogare su base temporanea alle disposizioni relative alle deduzioni dal capitale di classe 2 dovute a partecipazioni in strumenti di uno specifico soggetto del settore finanziario qualora ritenga che dette partecipazioni sussistano ai fini di un'operazione di assistenza finanziaria destinata alla riorganizzazione e al salvataggio del soggetto.</p> <p>Si rileva che questi strumenti devono essere segnalati anche nella voce 14.1.</p>
730	<p><b>26 Detenzioni di strumenti di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo cui è applicata una deroga temporanea</b></p> <p>Articolo 79 del CRR.</p> <p>L'autorità competente può derogare su base temporanea alle disposizioni relative alle deduzioni dal capitale di classe 2 dovute a partecipazioni in strumenti di uno specifico soggetto del settore finanziario qualora ritenga che dette partecipazioni sussistano ai fini di un'operazione di assistenza finanziaria destinata alla riorganizzazione e al salvataggio del soggetto.</p> <p>Si rileva che questi strumenti devono essere segnalati anche nella voce 17.1.</p>
740	<p><b>27 Requisito combinato di riserva di capitale</b></p> <p>Articolo 128, primo comma, punto 6, della CRD.</p>

▼ M7

Riga	
750	<p><b>Riserva di conservazione del capitale</b></p> <p>Articolo 128, primo comma, punto 1, e articolo 129 della CRD.</p> <p>Conformemente all'articolo 129, paragrafo 1, la riserva di conservazione del capitale è un importo aggiuntivo del capitale primario di classe 1. Dato che il coefficiente della riserva di conservazione del capitale del 2,5 % è fisso, in questa cella è segnalato un importo.</p>
760	<p><b>Riserva di conservazione dovuta al rischio macroprudenziale o sistemico individuato a livello di uno Stato membro</b></p> <p>Articolo 458, paragrafo 2, lettera d), punto iv), del CRR.</p> <p>In questa cella è segnalato l'importo della riserva di conservazione dovuta al rischio macroprudenziale o sistemico individuato a livello di uno Stato membro che può essere richiesta conformemente all'articolo 458 del CRR in aggiunta alla riserva di conservazione del capitale.</p>
770	<p><b>Riserva di capitale anticiclica specifica dell'ente</b></p> <p>Articolo 128, primo comma, punto 2, articolo 130 e articoli da 135 a 140 della CRD.</p>
780	<p><b>Riserva di capitale a fronte del rischio sistemico</b></p> <p>Articolo 128, primo comma, punto 5, e articoli 133 e 134 della CRD.</p>
790	<p><b>Riserva degli enti a rilevanza sistemica</b></p> <p>Articolo 131 della CRD.</p> <p>Gli enti segnalano in questa riga l'importo della riserva degli enti a rilevanza sistemica applicabile su base consolidata.</p>
800	<p><b>Riserva degli enti a rilevanza sistemica a livello globale</b></p> <p>Articolo 128, primo comma, punto 3, e articolo 131 della CRD.</p>
810	<p><b>Riserva di altri enti a rilevanza sistemica</b></p> <p>Articolo 128, primo comma, punto 4, e articolo 131 della CRD.</p>
820	<p><b>28 Requisiti di fondi propri relativi agli aggiustamenti del secondo pilastro</b></p> <p>Articolo 104, paragrafo 2, della CRD.</p> <p>Se l'autorità competente stabilisce che l'ente deve calcolare requisiti aggiuntivi di fondi propri per motivi connessi al secondo pilastro, tali requisiti aggiuntivi di fondi propri sono segnalati in questa cella.</p>
830	<p><b>29 Capitale iniziale</b></p> <p>Articolo 12 e articoli da 28 a 31 della CRD e articolo 93 del CRR.</p>
840	<p><b>30 fondi propri basati sulle spese fisse generali</b></p> <p>Articolo 96, paragrafo 2, lettera b), articolo 97 e articolo 98, paragrafo 1, lettera a), del CRR.</p>

▼ M7

Riga	
850	<p><b>31 Esposizioni originarie non nazionali</b></p> <p>Informazioni necessarie per il calcolo della soglia di segnalazione del modello CR GB ai sensi dell'articolo 5, lettera a), punto 4), del regolamento sulle norme tecniche di attuazione (ITS). La soglia è calcolata sulla base dell'esposizione originaria prima dell'applicazione del fattore di conversione.</p> <p>Le esposizioni sono considerate di livello nazionale quando sono verso controparti situate nello Stato membro in cui è situato l'ente.</p>
860	<p><b>32 Esposizioni originarie totali</b></p> <p>Informazioni necessarie per il calcolo della soglia di segnalazione del modello CR GB ai sensi dell'articolo 5, lettera a), punto 4), del regolamento sulle norme tecniche di attuazione (ITS). La soglia è calcolata sulla base dell'esposizione originaria prima dell'applicazione del fattore di conversione.</p> <p>Le esposizioni sono considerate di livello nazionale quando sono verso controparti situate nello Stato membro in cui è situato l'ente.</p>
870	<p><b>Aggiustamenti dei fondi propri totali</b></p> <p>Articolo 500, paragrafo 4, del CRR.</p> <p>Segnalare in questa posizione la differenza tra l'importo segnalato nella posizione 880 e i fondi propri totali ai sensi del CRR.</p> <p>Se viene applicata l'alternativa del metodo standardizzato (articolo 500, paragrafo 2, del CRR), lasciare vuota questa riga.</p>
880	<p><b>Fondi propri corretti integralmente per il requisito minimo di Basilea I</b></p> <p>Articolo 500, paragrafo 4, del CRR.</p> <p>Segnalare in questa posizione i fondi propri totali ai sensi del CRR corretti conformemente all'articolo 500, paragrafo 4, del CRR (ossia corretti integralmente in modo da riflettere le differenze esistenti tra il calcolo dei fondi propri conformemente a quanto disposto dalla direttiva 93/6/CEE e dalla direttiva 2000/12/CE, prima del 1° gennaio 2007, e il calcolo dei fondi propri conformemente al CRR, differenze derivanti dal trattamento distinto, ai sensi della parte tre, titolo II, capo 3 del CRR, delle perdite attese e delle perdite inattese.</p> <p>Se viene applicata l'alternativa del metodo standardizzato (articolo 500, paragrafo 2, del CRR), lasciare vuota questa riga.</p>
890	<p><b>Requisiti di fondi propri per il requisito minimo di Basilea I</b></p> <p>Articolo 500, paragrafo 1, lettera b), del CRR</p> <p>Segnalare in questa posizione l'importo dei fondi propri che devono essere detenuti ai sensi dell'articolo 500, paragrafo 1, lettera b), del CRR (ossia l'80 % dell'importo totale minimo dei fondi propri che l'ente dovrebbe detenere ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 93/6/CEE, conformemente a quanto disposto da tale direttiva e dalla direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio, prima del 1° gennaio 2007).</p>

▼ M7

Riga	
900	<p><b>Requisiti di fondi propri per il requisito minimo di Basilea I - Alternativa del metodo standardizzato</b></p> <p>Articolo 500, paragrafi 2 e 3, del CRR</p> <p>Segnalare in questa posizione l'importo dei fondi propri che devono essere detenuti ai sensi dell'articolo 500, paragrafo 2, del CRR (ossia l'80 % dei fondi propri che l'ente dovrebbe detenere ai sensi dell'articolo 92, calcolando gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio conformemente alla parte tre, titolo II, capo 2, e alla parte tre, titolo III, capo 2 o 3, del CRR, a seconda dei casi, anziché conformemente alla parte tre, titolo II, capo 3 o alla parte tre, titolo III, capo 4, del CRR a seconda dei casi).</p>
910	<p><b>Deficit di fondi propri totali per quanto riguarda i requisiti di fondi propri per il requisito minimo di Basilea I o l'alternativa del metodo standardizzato</b></p> <p>Articolo 500, paragrafo 1, lettera b), e articolo 500, paragrafo 2, del CRR.</p> <p>In questa riga indicare:</p> <p>— se viene applicato l'articolo 500, paragrafo 1, lettera b), del CRR e la riga 880 &lt; riga 890: la differenza tra la riga 890 e la riga 880;</p> <p>— o se viene applicato l'articolo 500, paragrafo 2, del CRR e la riga 010 di C 01.00 &lt; riga 900 del C 04.00: la differenza tra la riga 900 di C 04.00 e la riga 010 di C 01.00.</p>

1.6. DISPOSIZIONI TRANSITORIE e STRUMENTI SOGGETTI ALLA CLAUSOLA GRANDFATHERING: STRUMENTI CHE NON COSTITUISCONO AIUTI DI STATO (CA 5)

1.6.1. Osservazioni di carattere generale

15. Il modello CA5 riassume il calcolo degli elementi dei fondi propri e delle deduzioni oggetto delle disposizioni transitorie di cui agli articoli da 465 a 491 del CRR.

16. Il modello CA5 è strutturato come segue:

- a. il modello 5.1 riassume gli aggiustamenti totali da apportare alle diverse componenti dei fondi propri (segnalate nel modello CA1 conformemente alle disposizioni definitive) per effetto dell'applicazione delle disposizioni transitorie. Gli elementi di questa tabella sono presentati come «aggiustamenti» delle diverse componenti di capitale segnalate nel modello CA1, per tener conto degli effetti delle disposizioni transitorie sulle componenti dei fondi propri;
- b. il modello 5.2 contiene ulteriori informazioni dettagliate sul calcolo degli strumenti soggetti alla clausola grandfathering che non costituiscono aiuti di Stato.

17. L'ente segnala nelle prime quattro colonne gli aggiustamenti del capitale primario di classe 1, del capitale aggiuntivo di classe 1 e del capitale di classe 2, nonché l'importo da trattare come attività ponderate per il rischio. L'ente deve segnalare altresì nella colonna 050 la percentuale applicabile e nella colonna 060 l'importo ammissibile senza l'applicazione delle disposizioni transitorie.



▼ **M7**

18. Gli enti compilano il modello CA5 soltanto per il periodo di vigenza delle disposizioni transitorie conformemente alla parte dieci del CRR.
19. Alcune delle disposizioni transitorie prevedono una deduzione dal capitale di classe 1. In tali casi, qualora l'importo residuo di una deduzione o delle deduzioni si applichi al capitale di classe 1 e il capitale aggiuntivo di classe 1 sia insufficiente per compensare detto importo, l'importo eccedente è dedotto dal capitale primario di classe 1.

## 1.6.2. C 05.01 — DISPOSIZIONI TRANSITORIE (CA5.1)

20. Gli enti segnalano nella tabella 5.1 le disposizioni transitorie che si applicano alle componenti dei fondi propri conformemente agli articoli da 465 a 491 del CRR e le confrontano con l'applicazione delle disposizioni definitive di cui alla parte due, titolo II, del CRR.
21. Gli enti segnalano nelle righe da 020 a 060 informazioni relative alle disposizioni transitorie riguardanti gli strumenti soggetti alla clausola grandfathering. Le cifre da segnalare nella riga 060, colonne da 010 a 030, del modello CA 5.1 si possono ricavare dalle rispettive sezioni del modello CA 5.2.
22. Gli enti segnalano nelle righe da 070 a 092 informazioni relative alle disposizioni transitorie riguardanti gli interessi di minoranza e gli strumenti del capitale aggiuntivo di classe 1 e del capitale di classe 2 emessi dalle filiazioni (conformemente agli articoli 479 e 480 del CRR).
23. Dalla riga 100 in avanti gli enti segnalano informazioni relative alle disposizioni transitorie riguardanti i profitti e le perdite non realizzati, le deduzioni e i filtri e deduzioni aggiuntivi.
24. Vi possono essere casi in cui le deduzioni transitorie dal capitale primario di classe 1, dal capitale aggiuntivo di classe 1 o dal capitale di classe 2 superano il capitale primario di classe 1, il capitale aggiuntivo di classe 1 o il capitale di classe 2 di un ente. Tali situazioni, purché siano la conseguenza di disposizioni transitorie, vanno segnalate nel modello CA1 compilando le celle corrispondenti. Pertanto, gli aggiustamenti segnalati nelle colonne del modello CA5 non comprendono gli effetti di ricaduta nei casi in cui il capitale disponibile sia insufficiente.

## 1.6.2.1. Istruzioni relative a posizioni specifiche

Colonna	
010	<b>Aggiustamenti del capitale primario di classe 1</b>
020	<b>Aggiustamenti del capitale aggiuntivo di classe 1</b>
030	<b>Aggiustamenti del capitale di classe 2</b>
040	<p><b>Aggiustamenti inclusi nelle attività ponderate per il rischio</b></p> <p>La colonna 040 indica l'importo residuo rilevante, cioè prima dell'applicazione delle disposizioni di cui alla parte tre, capo 2 o 3, del CRR.</p> <p>Mentre le colonne da 010 a 030 hanno un collegamento diretto con il modello CA1, gli aggiustamenti compresi nelle attività ponderate per il rischio non hanno un collegamento diretto con i pertinenti modelli per il rischio di credito. Eventuali aggiustamenti delle attività ponderate per il rischio derivanti dalle disposizioni transitorie sono segnalati direttamente nei modelli CR SA, CR IRB o CR EQU IRB. I relativi effetti sono segnalati inoltre nella colonna 040 del modello CA5.1. Pertanto, questi importi costituiscono soltanto voci per memoria.</p>

▼ M7

Colonna	
050	<b>Percentuale applicabile</b>
060	<b>Importo ammissibile senza disposizioni transitorie</b> La colonna 060 indica l'importo di ciascuno strumento prima dell'applicazione delle disposizioni transitorie, ossia l'importo di base pertinente per il calcolo degli aggiustamenti.
Riga	
010	<b>1. Aggiustamenti totali</b> In questa riga è indicato l'effetto complessivo degli aggiustamenti transitori sui diversi tipi di capitale, più gli importi ponderati per il rischio che ne derivano.
020	<b>1.1 Strumenti soggetti alla clausola grandfathering</b> Articoli da 483 a 491 del CRR. In questa riga è indicato l'effetto complessivo degli strumenti assoggettati temporaneamente alla clausola grandfathering sui diversi tipi di capitale.
030	<b>1.1.1 Strumenti soggetti alla clausola grandfathering; strumenti che costituiscono aiuti di Stato</b> Articolo 483 del CRR.
040	<b>1.1.1.1 Strumenti ammissibili come fondi propri ai sensi della direttiva 2006/48/CE</b> Articolo 483, paragrafi 1, 2, 4 e 6, del CRR.
050	<b>1.1.1.2 Strumenti emessi da enti con sede in uno Stato membro soggetto a un programma di aggiustamento economico</b> Articolo 483, paragrafi 1, 3, 5, 7 e 8, del CRR.
060	<b>1.1.2 Strumenti che non costituiscono aiuti di Stato</b> Gli importi da segnalare si ricavano dalla colonna 060 della tabella CA 5.2.
070	<b>1.2 Interessi di minoranza ed equivalenti</b> Articoli 479 e 480 del CRR. Questa riga indica gli effetti delle disposizioni transitorie su: interessi di minoranza ammissibili come capitale primario di classe 1; strumenti ammessi di classe 1 ammissibili come capitale aggiuntivo di classe 1 consolidato; fondi propri ammessi ammissibili come capitale di classe 2 consolidato.

▼ M7

Riga	
080	<p><b>1.2.1 Strumenti ed elementi di capitale non ammessi come interessi di minoranza</b></p> <p>Articolo 479 del CRR.</p> <p>L'importo da segnalare nella colonna 060 di questa riga è l'importo ammesso come riserve consolidate conformemente alla normativa precedente.</p>
090	<p><b>1.2.2 Riconoscimento transitorio degli interessi di minoranza nei fondi propri consolidati</b></p> <p>Articoli 84 e 480 del CRR.</p> <p>L'importo da segnalare nella colonna 060 di questa riga è l'importo ammissibile senza disposizioni transitorie.</p>
091	<p><b>1.2.3 Riconoscimento transitorio del capitale aggiuntivo di classe 1 ammissibile nei fondi propri consolidati</b></p> <p>Articoli 85 e 480 del CRR.</p> <p>L'importo da segnalare nella colonna 060 di questa riga è l'importo ammissibile senza disposizioni transitorie.</p>
092	<p><b>1.2.4 Riconoscimento transitorio del capitale di classe 2 ammissibile nei fondi propri consolidati</b></p> <p>Articoli 87 e 480 del CRR.</p> <p>L'importo da segnalare nella colonna 060 di questa riga è l'importo ammissibile senza disposizioni transitorie.</p>
100	<p><b>1.3 Altri aggiustamenti transitori</b></p> <p>Articoli da 467 a 478 e articolo 481 del CRR.</p> <p>Questa riga indica l'effetto complessivo degli aggiustamenti transitori su deduzioni dai diversi tipi di capitale, profitti e perdite non realizzati, filtri e deduzioni aggiuntivi, più gli importi ponderati per il rischio che ne derivano.</p>
110	<p><b>1.3.1 Profitti e perdite non realizzati</b></p> <p>Articoli 467 e 468 del CRR.</p> <p>Questa riga indica l'effetto complessivo delle disposizioni transitorie sui profitti e perdite non realizzati misurati al valore equo.</p>
120	<p><b>1.3.1.1 Profitti non realizzati</b></p> <p>Articolo 468, paragrafo 1, del CRR.</p>
130	<p><b>1.3.1.2 Perdite non realizzate</b></p> <p>Articolo 467, paragrafo 1, del CRR.</p>

▼ M7

Riga	
133	<p><b>1.3.1.3 Profitti non realizzati relativi a esposizioni verso le amministrazioni centrali classificate nella categoria «Attività finanziarie disponibili per la vendita» dello IAS 39 approvato dall'UE</b></p> <p>Articolo 468 del CRR.</p>
136	<p><b>1.3.1.4 Perdite non realizzate relative a esposizioni verso le amministrazioni centrali classificate nella categoria «Attività finanziarie disponibili per la vendita» dello IAS 39 approvato dall'UE</b></p> <p>Articolo 467 del CRR.</p>
138	<p><b>1.3.1.5 Profitti e perdite al valore equo da derivati passivi risultanti dal rischio di credito proprio dell'ente</b></p> <p>Articolo 468 del CRR.</p>
140	<p><b>1.3.2 Deduzioni</b></p> <p>Articolo 36, paragrafo 1, e articoli da 469 a 478 del CRR.</p> <p>Questa riga indica l'effetto complessivo delle disposizioni transitorie sulle deduzioni.</p>
150	<p><b>1.3.2.1. Perdite relative all'esercizio in corso</b></p> <p>Articolo 36, paragrafo 1, lettera a), articolo 469, paragrafo 1, articolo 472, paragrafo 3, e articolo 478 del CRR.</p> <p>L'importo da segnalare nella colonna 060 di questa riga è la deduzione originaria conformemente all'articolo 36, paragrafo 1, lettera a), del CRR.</p> <p>Se alle imprese è stato chiesto soltanto di dedurre le perdite significative:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— qualora la perdita netta provvisoria complessiva sia «significativa», l'intero importo residuo è dedotto dal capitale di classe 1;</li> <li>— qualora, invece, la perdita netta provvisoria complessiva non sia «significativa», l'importo residuo non è dedotto.</li> </ul>
160	<p><b>1.3.2.2. Attività immateriali</b></p> <p>Articolo 36, paragrafo 1, lettera b), articolo 469, paragrafo 1, articolo 472, paragrafo 4, e articolo 478 del CRR.</p> <p>Per stabilire l'importo delle attività immateriali da dedurre l'ente tiene conto delle disposizioni dell'articolo 37 del CRR.</p> <p>L'importo da segnalare nella colonna 060 di questa riga è la deduzione originaria conformemente all'articolo 36, paragrafo 1, lettera b), del CRR.</p>
170	<p><b>1.3.2.3. Attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura e non derivano da differenze temporanee</b></p> <p>Articolo 36, paragrafo 1, lettera c), articolo 469, paragrafo 1, articolo 472, paragrafo 5, e articolo 478 del CRR.</p>

▼ M7

Riga	
	<p>Per stabilire l'importo delle succitate attività fiscali differite da dedurre l'ente tiene conto delle disposizioni dell'articolo 38 del CRR relative alla riduzione di tali attività per effetto delle passività fiscali differite.</p> <p>L'importo da segnalare nella colonna 060 di questa riga è l'importo complessivo di cui all'articolo 469, paragrafo 1, lettera c), del CRR.</p>
180	<p><b>1.3.2.4. Carenza di accantonamenti rispetto alle perdite attese in base a IRB</b></p> <p>Articolo 36, paragrafo 1, lettera d), articolo 469, paragrafo 1, articolo 472, paragrafo 6, e articolo 478 del CRR.</p> <p>Per stabilire della carenza di accantonamenti rispetto alle perdite attese in base a IRB da dedurre, l'ente tiene conto delle disposizioni dell'articolo 40 del CRR.</p> <p>L'importo da segnalare nella colonna 060 di questa riga è la deduzione originaria conformemente all'articolo 36, paragrafo 1, lettera d), del CRR.</p>
190	<p><b>1.3.2.5. Attività dei fondi pensione a prestazioni definite</b></p> <p>Articolo 33, paragrafo 1, lettera e), articolo 469, paragrafo 1, articolo 472, paragrafo 7, e articoli 473 e 478 del CRR.</p> <p>Per stabilire l'importo delle attività dei succitati fondi pensione a prestazioni definite da dedurre l'ente tiene conto delle disposizioni dell'articolo 41 del CRR.</p> <p>L'importo da segnalare nella colonna 060 di questa riga è la deduzione originaria conformemente all'articolo 36, paragrafo 1, lettera e), del CRR.</p>
194	<p><b>1.3.2.5.* di cui: introduzione di modifiche allo IAS 19 — elemento positivo</b></p> <p>Articolo 473 del CRR.</p>
198	<p><b>1.3.2.5.** di cui: introduzione di modifiche allo IAS 19 — elemento negativo</b></p> <p>Articolo 473 del CRR.</p>
200	<p><b>1.3.2.6. Strumenti propri</b></p> <p>Articolo 36, paragrafo 1, lettera f), articolo 469, paragrafo 1, articolo 472, paragrafo 8, e articolo 478 del CRR.</p> <p>L'importo da segnalare nella colonna 060 di questa riga è la deduzione originaria conformemente all'articolo 36, paragrafo 1, lettera f), del CRR.</p>
210	<p><b>1.3.2.6.1 Strumenti propri di capitale primario di classe 1</b></p> <p>Articolo 36, paragrafo 1, lettera f), articolo 469, paragrafo 1, articolo 472, paragrafo 8, e articolo 478 del CRR.</p> <p>Per stabilire l'importo dei succitati strumenti propri di capitale primario di classe 1 da dedurre l'ente tiene conto delle disposizioni dell'articolo 42 del CRR.</p>

▼ M7

Riga	
	<p>Poiché il trattamento dell'«importo residuo» varia a seconda della natura dello strumento, l'ente ripartisce le partecipazioni in strumenti propri di capitale primario distinguendo tra strumenti «detenuti direttamente» e «detenuti indirettamente».</p> <p>L'importo da segnalare nella colonna 060 di questa riga è la deduzione originaria conformemente all'articolo 36, paragrafo 1, lettera f), del CRR.</p>
211	<p><b>1.3.2.6.1** di cui: strumenti detenuti direttamente</b></p> <p>Articolo 469, paragrafo 1, lettera b), e articolo 472, paragrafo 8, lettera a), del CRR.</p> <p>L'importo da segnalare nella colonna 060 di questa riga è l'importo complessivo delle partecipazioni dirette, compresi gli strumenti che l'ente potrebbe essere obbligato ad acquistare in virtù di un'obbligazione contrattuale esistente o potenziale.</p>
212	<p><b>1.3.2.6.1* di cui: strumenti detenuti indirettamente</b></p> <p>Articolo 469, paragrafo 1, lettera b), e articolo 472, paragrafo 8, lettera b), del CRR.</p> <p>L'importo da segnalare nella colonna 060 di questa riga è l'importo complessivo delle partecipazioni indirette, compresi gli strumenti che l'ente potrebbe essere obbligato ad acquistare in virtù di un'obbligazione contrattuale esistente o potenziale.</p>
220	<p><b>1.3.2.6.2 Strumenti propri di capitale aggiuntivo di classe 1</b></p> <p>Articolo 56, lettera a), articolo 474, articolo 475, paragrafo 2, e articolo 478 del CRR.</p> <p>Per stabilire l'importo delle succitate partecipazioni da dedurre l'ente tiene conto delle disposizioni dell'articolo 57 del CRR.</p> <p>Poiché il trattamento dell'«importo residuo» varia a seconda della natura dello strumento (articolo 475, paragrafo 2, del CRR), l'ente ripartisce le succitate partecipazioni distinguendo tra strumenti propri di capitale aggiuntivo di classe 1 «detenuti direttamente» e «detenuti indirettamente».</p> <p>L'importo da segnalare nella colonna 060 di questa riga è la deduzione originaria conformemente all'articolo 56, lettera a), del CRR.</p>
221	<p><b>1.3.2.6.2** di cui: strumenti detenuti direttamente</b></p> <p>L'importo da segnalare nella colonna 060 di questa riga è l'importo complessivo delle partecipazioni dirette, compresi gli strumenti che l'ente potrebbe essere obbligato ad acquistare in virtù di un'obbligazione contrattuale esistente o potenziale, conformemente all'articolo 474, lettera b), e all'articolo 475, paragrafo 2, lettera a), del CRR.</p>
222	<p><b>1.3.2.6.2* di cui: strumenti detenuti indirettamente</b></p> <p>L'importo da segnalare nella colonna 060 di questa riga è l'importo complessivo delle partecipazioni indirette, compresi gli strumenti che l'ente potrebbe essere obbligato ad acquistare in virtù di un'obbligazione contrattuale esistente o potenziale, conformemente all'articolo 474, lettera b), e all'articolo 475, paragrafo 2, lettera b), del CRR.</p>

▼ **M7**

Riga	
230	<p><b>1.3.2.6.3 Strumenti propri di capitale di classe 2</b></p> <p>Articolo 66, lettera a), articolo 476, articolo 477, paragrafo 2, e articolo 478 del CRR.</p> <p>Per stabilire l'importo delle partecipazioni da dedurre l'ente tiene conto delle disposizioni dell'articolo 67 del CRR.</p> <p>Poiché il trattamento dell'«importo residuo» varia a seconda della natura dello strumento (articolo 477, paragrafo 2, del CRR), l'ente ripartisce le succitate partecipazioni distinguendo tra strumenti propri di capitale aggiuntivo di classe 2 «detenuti direttamente» e «detenuti indirettamente».</p> <p>L'importo da segnalare nella colonna 060 di questa riga è la deduzione originaria conformemente all'articolo 66, lettera a), del CRR.</p>
231	<p><b>di cui: strumenti detenuti direttamente</b></p> <p>L'importo da segnalare nella colonna 060 di questa riga è l'importo complessivo delle partecipazioni dirette, compresi gli strumenti che l'ente potrebbe essere obbligato ad acquistare in virtù di un'obbligazione contrattuale esistente o potenziale, conformemente all'articolo 476, lettera b), e all'articolo 477, paragrafo 2, lettera a), del CRR.</p>
232	<p><b>di cui: strumenti detenuti indirettamente</b></p> <p>L'importo da segnalare nella colonna 060 di questa riga è l'importo complessivo delle partecipazioni indirette, compresi gli strumenti che l'ente potrebbe essere obbligato ad acquistare in virtù di un'obbligazione contrattuale esistente o potenziale, conformemente all'articolo 476, lettera b), e all'articolo 477, paragrafo 2, lettera b), del CRR.</p>
240	<p><b>1.3.2.7. Partecipazioni incrociate reciproche</b></p> <p>Poiché il trattamento dell'«importo residuo» varia a seconda del fatto che la partecipazione nel capitale primario di classe 1, nel capitale aggiuntivo di classe 1 o nel capitale di classe 2 del soggetto del settore finanziario debba o non debba essere considerata significativa (articolo 472, paragrafo 9, articolo 475, paragrafo 3, e articolo 477, paragrafo 3, del CRR), l'ente ripartisce le partecipazioni incrociate reciproche distinguendo tra investimenti significativi e investimenti non significativi.</p>
250	<p><b>1.3.2.7.1 Partecipazioni incrociate reciproche nel capitale primario di classe 1</b></p> <p>Articolo 36, paragrafo 1, lettera g), articolo 469, paragrafo 1, articolo 472, paragrafo 9, e articolo 478 del CRR.</p> <p>L'importo da segnalare nella colonna 060 di questa riga è la deduzione originaria conformemente all'articolo 36, paragrafo 1, lettera g), del CRR.</p>
260	<p><b>1.3.2.7.1.1 Partecipazioni incrociate reciproche nel capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo</b></p> <p>Articolo 36, paragrafo 1, lettera g), articolo 469, paragrafo 1, articolo 472, paragrafo 9, lettera a), e articolo 478 del CRR.</p> <p>L'importo da segnalare nella colonna 060 di questa riga è l'importo residuo conformemente all'articolo 469, paragrafo 1, lettera b), del CRR.</p>

▼ **M7**

Riga	
270	<p><b>1.3.2.7.1.2 Partecipazioni incrociate reciproche nel capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo</b></p> <p>Articolo 36, paragrafo 1, lettera g), articolo 469, paragrafo 1, articolo 472, paragrafo 9, lettera b), e articolo 478 del CRR.</p> <p>L'importo da segnalare nella colonna 060 di questa riga è l'importo residuo conformemente all'articolo 469, paragrafo 1, lettera b), del CRR.</p>
280	<p><b>1.3.2.7.2 Partecipazioni incrociate reciproche nel capitale aggiuntivo di classe 1</b></p> <p>Articolo 56, lettera b), articolo 474, articolo 475, paragrafo 3, e articolo 478 del CRR.</p> <p>L'importo da segnalare nella colonna 060 di questa riga è la deduzione originaria conformemente all'articolo 56, lettera b), del CRR.</p>
290	<p><b>1.3.2.7.2.1 Partecipazioni incrociate reciproche nel capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo</b></p> <p>Articolo 56, lettera b), articolo 474, articolo 475, paragrafo 3, lettera a), e articolo 478 del CRR.</p> <p>L'importo da segnalare nella colonna 060 di questa riga è l'importo residuo conformemente all'articolo 475, paragrafo 3, del CRR.</p>
300	<p><b>1.3.2.7.2.2 Partecipazioni incrociate reciproche nel capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo</b></p> <p>Articolo 56, lettera b), articolo 474, articolo 475, paragrafo 3, lettera b), e articolo 478 del CRR.</p> <p>L'importo da segnalare nella colonna 060 di questa riga è l'importo residuo conformemente all'articolo 475, paragrafo 3, del CRR.</p>
310	<p><b>1.3.2.7.3 Partecipazioni incrociate reciproche nel capitale di classe 2</b></p> <p>Articolo 66, lettera b), articolo 476, articolo 477, paragrafo 3, e articolo 478 del CRR.</p> <p>L'importo da segnalare nella colonna 060 di questa riga è la deduzione originaria conformemente all'articolo 66, lettera b), del CRR.</p>
320	<p><b>1.3.2.7.3.1 Partecipazioni incrociate reciproche nel capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo</b></p> <p>Articolo 66, lettera b), articolo 476, articolo 477, paragrafo 3, lettera a), e articolo 478 del CRR.</p> <p>L'importo da segnalare nella colonna 060 di questa riga è l'importo residuo conformemente all'articolo 477, paragrafo 3, del CRR.</p>
330	<p><b>1.3.2.7.3.2 Partecipazioni incrociate reciproche nel capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo</b></p> <p>Articolo 66, lettera b), articolo 476, articolo 477, paragrafo 3, lettera b), e articolo 478 del CRR.</p> <p>L'importo da segnalare nella colonna 060 di questa riga è l'importo residuo conformemente all'articolo 477, paragrafo 3, del CRR.</p>



▼ M7

Riga	
340	<b>1.3.2.8. Strumenti di fondi propri di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo</b>
350	<p><b>1.3.2.8.1 Strumenti del capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo</b></p> <p>Articolo 36, paragrafo 1, lettera h), articolo 469, paragrafo 1, articolo 472, paragrafo 10, e articolo 478 del CRR.</p> <p>L'importo da segnalare nella colonna 060 di questa riga è la deduzione originaria conformemente all'articolo 36, paragrafo 1, lettera h), del CRR.</p>
360	<p><b>1.3.2.8.2 Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo</b></p> <p>Articolo 56, lettera c), articolo 474, articolo 475, paragrafo 4, e articolo 478 del CRR.</p> <p>L'importo da segnalare nella colonna 060 di questa riga è la deduzione originaria conformemente all'articolo 56, lettera c), del CRR.</p>
370	<p><b>1.3.2.8.3 Strumenti di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo</b></p> <p>Articolo 66, lettera c), articolo 476, articolo 477, paragrafo 4, e articolo 478 del CRR.</p> <p>L'importo da segnalare nella colonna 060 di questa riga è la deduzione originaria conformemente all'articolo 66, lettera c), del CRR.</p>
380	<p><b>1.3.2.9 Attività fiscali differite che dipendono dalla redditività futura e derivano da differenze temporanee e strumenti del capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo</b></p> <p>Articolo 470, paragrafi 2 e 3, del CRR.</p> <p>L'importo da segnalare nella colonna 060 di questa riga è l'importo di cui all'articolo 470, paragrafo 1, del CRR.</p>
390	<b>1.3.2.10 Strumenti di fondi propri di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo</b>
400	<p><b>1.3.2.10.1 Strumenti del capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo</b></p> <p>Articolo 36, paragrafo 1, lettera i), articolo 469, paragrafo 1, articolo 472, paragrafo 11, e articolo 478 del CRR.</p> <p>L'importo da segnalare nella colonna 060 di questa riga è la deduzione originaria conformemente all'articolo 36, paragrafo 1, lettera i), del CRR.</p>
410	<p><b>1.3.2.10.2 Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo</b></p> <p>Articolo 56, lettera d), articolo 474, articolo 475, paragrafo 4, e articolo 478 del CRR.</p> <p>L'importo da segnalare nella colonna 060 di questa riga è la deduzione originaria conformemente all'articolo 56, lettera d), del CRR.</p>

▼ **M7**

Riga	
420	<p><b>1.3.2.10.2 Strumenti di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo</b></p> <p>Articolo 66, lettera d), articolo 476, articolo 477, paragrafo 4, e articolo 478 del CRR.</p> <p>L'importo da segnalare nella colonna 060 di questa riga è la deduzione originaria conformemente all'articolo 66, lettera d), del CRR.</p>
425	<p><b>1.3.2.11 Esenzione dalla deduzione di partecipazioni nelle imprese di assicurazione dagli elementi del capitale primario di classe 1</b></p> <p>Articolo 471 del CRR.</p>
430	<p><b>1.3.3 Filtri e deduzioni aggiuntivi</b></p> <p>Articolo 481 del CRR.</p> <p>Questa riga riporta l'effetto complessivo delle disposizioni transitorie sui filtri e deduzioni aggiuntivi.</p> <p>Conformemente all'articolo 481 del CRR, gli enti segnalano nella voce 1.3.3 informazioni relative ai filtri e deduzioni prescritti dalle disposizioni nazionali di recepimento degli articoli 57 e 66 della direttiva 2006/48/CE e degli articoli 13 e 16 della direttiva 2006/49/CE e che non sono richiesti ai sensi della parte due.</p>

1.6.3. C 05.02 — STRUMENTI SOGGETTI ALLA CLAUSOLA GRANDFATHERING: STRUMENTI CHE NON COSTITUISCONO AIUTI DI STATO (CA5.2)

25. Gli enti segnalano informazioni inerenti alle disposizioni transitorie relative agli strumenti soggetti alla clausola grandfathering che non costituiscono aiuti di Stato (articoli da 484 a 491 del CRR).

1.6.3.1. Istruzioni relative a posizioni specifiche

Colonna	
010	<p><b>Importo degli strumenti + relativo sovrapprezzo azioni</b></p> <p>Articolo 484, paragrafi da 3 a 5, del CRR.</p> <p>Strumenti ammissibili per ciascuna riga, compresi i relativi sovrapprezzi azioni.</p>
020	<p><b>Base per il calcolo del limite</b></p> <p>Articolo 486, paragrafi da 2 a 4, del CRR.</p>
030	<p><b>Percentuale applicabile</b></p> <p>Articolo 486, paragrafo 5, del CRR.</p>
040	<p><b>Limite</b></p> <p>Articolo 486, paragrafi da 2 a 5, del CRR.</p>

▼ M7

Colonna	
050	<b>(-) Importo eccedente i limiti della clausola grandfathering</b> Articolo 486, paragrafi da 2 a 5, del CRR.
060	<b>Importo totale soggetto alla clausola grandfathering</b> L'importo da segnalare è uguale agli importi segnalati nelle rispettive colonne della riga 060 del modello CA 5.1.
Riga	
010	<b>1. Strumenti ammissibili ai sensi dell'articolo 57, lettera a), della direttiva 2006/48/CE</b> Articolo 484, paragrafo 3, del CRR. L'importo da segnalare comprende le relative riserve sovrapprezzo azioni.
020	<b>2. Strumenti ammissibili ai sensi dell'articolo 57, lettera c bis), e dell'articolo 154, paragrafi 8 e 9, della direttiva 2006/48/CE, fatto salvo il limite di cui all'articolo 489</b> Articolo 484, paragrafo 4, del CRR.
030	<b>2.1 Strumenti totali senza opzione call o incentivo al rimborso</b> Articolo 489 del CRR. L'importo da segnalare comprende le relative riserve sovrapprezzo azioni.
040	<b>2.2 Strumenti con opzione call e incentivo al rimborso soggetti alla clausola grandfathering</b> Articolo 489 del CRR.
050	<b>2.2.1 Strumenti con opzione call esercitabile dopo la data di riferimento per le segnalazioni che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 49 del CRR dopo la data di scadenza effettiva</b> Articolo 489, paragrafo 3, e articolo 491, lettera a), del CRR. L'importo da segnalare comprende le relative riserve sovrapprezzo azioni.
060	<b>2.2.2 Strumenti con opzione call esercitabile dopo la data di riferimento per le segnalazioni che non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 49 del CRR dopo la data di scadenza effettiva</b> Articolo 489, paragrafo 5, e articolo 491, lettera a), del CRR. L'importo da segnalare comprende le relative riserve sovrapprezzo azioni.

▼ M7

Riga	
070	<p><b>2.2.3 Strumenti con opzione call esercitabile prima del o il 20 luglio 2011 che non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 49 del CRR dopo la data di scadenza effettiva</b></p> <p>Articolo 489, paragrafo 6, e articolo 491, lettera c), del CRR.</p> <p>L'importo da segnalare comprende le relative riserve sovrapprezzo azioni.</p>
080	<p><b>2.3 Superamento del limite degli strumenti di capitale primario di classe 1 soggetti alla clausola grandfathering</b></p> <p>Articolo 487, paragrafo 1, del CRR.</p> <p>L'importo eccedente il limite degli strumenti di capitale primario di classe 1 soggetti alla clausola grandfathering può essere trattato alla stregua degli strumenti assoggettabili alla clausola grandfathering come strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1.</p>
090	<p><b>3. Elementi ammissibili ai sensi dell'articolo 57, lettere e), f), g) o h), della direttiva 2006/48/CE, fatto salvo il limite di cui all'articolo 490</b></p> <p>Articolo 484, paragrafo 5, del CRR.</p>
100	<p><b>3.1 Elementi totali senza incentivo al rimborso</b></p> <p>Articolo 490 del CRR.</p>
110	<p><b>3.2 Elementi con incentivo al rimborso soggetti alla clausola grandfathering</b></p> <p>Articolo 490 del CRR.</p>
120	<p><b>3.2.1 Elementi con opzione call esercitabile dopo la data di riferimento per le segnalazioni che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 63 del CRR dopo la data di scadenza effettiva</b></p> <p>Articolo 490, paragrafo 3, e articolo 491, lettera a), del CRR.</p> <p>L'importo da segnalare comprende le relative riserve sovrapprezzo azioni.</p>
130	<p><b>3.2.2 Elementi con opzione call esercitabile dopo la data di riferimento per le segnalazioni che non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 63 del CRR dopo la data di scadenza effettiva</b></p> <p>Articolo 490, paragrafo 5, e articolo 491, lettera a), del CRR.</p> <p>L'importo da segnalare comprende le relative riserve sovrapprezzo azioni.</p>
140	<p><b>3.2.3 Elementi con opzione call esercitabile prima del o il 20 luglio 2011 e che non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 63 del CRR dopo la data di scadenza effettiva</b></p> <p>Articolo 490, paragrafo 6, e articolo 491, lettera c), del CRR.</p> <p>L'importo da segnalare comprende le relative riserve sovrapprezzo azioni.</p>

▼ **M7**

Riga	
150	<p><b>3.3 Superamento del limite degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 soggetti alla clausola grandfathering</b></p> <p>Articolo 487, paragrafo 2, del CRR.</p> <p>L'importo eccedente il limite degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 soggetti alla clausola grandfathering può essere trattato alla stregua degli strumenti assoggettabili alla clausola grandfathering come strumenti di classe 2.</p>

2. SOLVIBILITÀ DEL GRUPPO: INFORMAZIONI SULLE FILIAZIONI (GS)

2.1. OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE

26. I modelli C 06.01 e C 06.02 sono compilati se i requisiti di fondi propri sono calcolati su base consolidata. Il presente modello consta di quattro parti e raccoglie informazioni diverse su tutti i singoli soggetti (compreso l'ente segnalante) inclusi nel consolidamento:

- a) soggetti inclusi nel consolidamento;
- b) informazioni dettagliate sulla solvibilità del gruppo;
- c) informazioni sul contributo dei singoli soggetti alla solvibilità del gruppo;
- d) informazioni sulle riserve di capitale.

27. Gli enti che beneficiano della deroga di cui all'articolo 7 del CRR compilano soltanto le colonne da 010 a 060 e da 250 a 400.

2.2. INFORMAZIONI DETTAGLIATE SULLA SOLVIBILITÀ DEL GRUPPO

28. La seconda parte di questo modello (informazioni dettagliate sulla solvibilità del gruppo) raccoglie, nelle colonne da 070 a 210, informazioni sugli enti creditizi e sugli altri enti finanziari regolamentati che sono effettivamente soggetti a particolari requisiti di solvibilità su base individuale. Per ciascuno dei soggetti inclusi nell'ambito di segnalazione il modello indica i requisiti di fondi propri per ciascuna categoria di rischio e i fondi propri a fini di solvibilità.

29. In caso di consolidamento proporzionale delle partecipazioni, le cifre relative ai requisiti di fondi propri e ai fondi propri riflettono i rispettivi importi proporzionali.

2.3. INFORMAZIONI SUL CONTRIBUTO DEI SINGOLI SOGGETTI ALLA SOLVIBILITÀ DEL GRUPPO

30. La terza parte di questo modello (informazioni sul contributo di tutti i soggetti inclusi nel consolidamento del CRR alla solvibilità del gruppo, inclusi i soggetti cui non si applicano particolari requisiti di solvibilità su base individuale) ha lo scopo di individuare, nelle colonne da 250 a 400, i soggetti del gruppo che generano i rischi e raccolgono fondi propri sul mercato, sulla scorta di dati che sono prontamente disponibili o possono essere facilmente ritrattati senza dover rideterminare il coefficiente di capitale su base

▼ M7

individuale o subconsolidata. A livello di singolo soggetto, i dati relativi sia al rischio che ai fondi propri costituiscono contributi ai dati del gruppo, non elementi di un coefficiente di solvibilità su base individuale. Per tale motivo questi dati non devono essere confrontati tra loro.

31. La terza parte comprende anche gli importi degli interessi di minoranza, così come del capitale aggiuntivo di classe 1 ammissibile e del capitale di classe 2 ammissibile inclusi nei fondi propri consolidati.
32. Poiché la terza parte del modello si riferisce a «contributi», gli importi da segnalare sono diversi, ove del caso, dagli importi indicati nelle colonne che si riferiscono alle informazioni dettagliate sulla solvibilità del gruppo.
33. Lo scopo è di annullare le esposizioni incrociate all'interno di un medesimo gruppo secondo un principio omogeneo in termini sia di rischi che di fondi propri, per coprire gli importi segnalati nel modello CA consolidato del gruppo aggiungendo gli importi segnalati per ciascun soggetto nel modello della solvibilità del gruppo. Se la soglia dell'1 % non è superata, non è possibile un collegamento diretto al modello CA.
34. Gli enti stabiliscono il metodo di ripartizione tra i singoli soggetti più idoneo a tener conto dei possibili effetti di diversificazione per il rischio di mercato e il rischio operativo.
35. È possibile che un gruppo consolidato faccia parte di un altro gruppo consolidato. Ciò significa che i soggetti di un sottogruppo sono segnalati uno per uno nel GS dell'intero gruppo anche se il sottogruppo è a sua volta soggetto a obblighi di segnalazione. Se il sottogruppo è soggetto a obblighi di segnalazione, compila altresì il modello GS per ciascun soggetto sebbene tali informazioni dettagliate siano inserite nel modello GS relativo al gruppo consolidato di rango superiore.
36. L'ente segnala i dati relativi al contributo di un soggetto quando il contributo di tale soggetto all'importo complessivo dell'esposizione al rischio è superiore all'1 % dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio del gruppo, o quando il contributo al totale dei fondi propri è superiore all'1 % del totale dei fondi propri del gruppo. Questa soglia non vale per le filiazioni o i sottogruppi che apportano al gruppo fondi propri (sotto forma di interessi di minoranza oppure di strumenti aggiuntivi di classe 1 ammissibili o di strumenti di classe 2 ammissibili inclusi nei fondi propri).

2.4. C 06.01 – SOLVIBILITÀ DEL GRUPPO: INFORMAZIONI SULLE FILIAZIONI – TOTALE (GS TOTAL)

Colonna	Istruzioni
250 - 400	<b>SOGGETTI INCLUSI NEL CONSOLIDAMENTO</b> Cfr. le istruzioni per C 06.02
410-480	<b>RISERVE DI CAPITALE</b> Cfr. le istruzioni per C 06.02

▼ M7

Riga	Istruzioni
010	<p><b>TOTALE</b></p> <p>Il Totale rappresenta la somma dei valori segnalati in tutte le righe del modello C 06.02.</p>

## 2.5. C 06.02 – SOLVIBILITÀ DEL GRUPPO: INFORMAZIONI SULLE FILIAZIONI (GS)

Colonna	Istruzioni
010-060	<p><b>SOGGETTI INCLUSI NEL CONSOLIDAMENTO</b></p> <p>Questo modello serve a raccogliere informazioni distinte per singolo soggetto riguardanti tutti i soggetti inclusi nel consolidamento ai sensi della parte uno, titolo II, capo 2, del CRR.</p>
010	<p><b>NOME</b></p> <p>Nome del soggetto incluso nel consolidamento.</p>
020	<p><b>CODICE</b></p> <p>Questo codice è un identificatore di riga ed è unico per ciascuna riga della tabella.</p> <p>Codice assegnato al soggetto incluso nel consolidamento.</p> <p>La composizione effettiva del codice dipende dal sistema di segnalazione nazionale.</p>
025	<p><b>CODICE LEI</b></p> <p>Il codice LEI è il codice di identificazione del soggetto giuridico ed è un codice di riferimento proposto dal Comitato per la stabilità finanziaria (FSB) e approvato dal G20 inteso a garantire l'identificazione unica e mondiale delle parti di operazioni finanziarie.</p> <p>In attesa che il sistema LEI mondiale diventi pienamente operativo, codici pre-LEI sono assegnati alle controparti da un'unità operativa locale che è stata approvata dal Regulatory Oversight Committee (ROC, informazioni dettagliate sono disponibili nel seguente sito: <a href="http://www.lei-roc.org">www.lei-roc.org</a>).</p> <p>Qualora per una data controparte esista un codice di identificazione LEI, esso è utilizzato per identificarla.</p>
030	<p><b>ENTE O EQUIVALENTE (SÌ/NO)</b></p> <p>È indicato «SÌ» quando al soggetto in questione si applicano requisiti di fondi propri conformemente alla CRD o a disposizioni quanto meno equivalenti alle norme di Basilea.</p> <p>Negli altri casi si indica «NO».</p> <p>Interessi di minoranza:</p> <p>articolo 81, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e articolo 82, paragrafo 1, lettera a), punto ii).</p>

▼ **M7**

Colonna	Istruzioni
	<p>Ai fini degli interessi di minoranza e degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e di capitale di classe 2 emessi dalle filiazioni, le filiazioni i cui strumenti possono essere ammissibili sono enti o imprese soggetti ai requisiti del CRR in virtù della legislazione nazionale applicabile.</p>
040	<p><b>AMBITO DEI DATI: INTEGRALMENTE CONSOLIDATO SU BASE INDIVIDUALE (SF), O PARZIALMENTE CONSOLIDATO SU BASE INDIVIDUALE (SP)</b></p> <p>Inserire «SF» per le singole filiazioni consolidate integralmente.</p> <p>Inserire «SP» per le singole filiazioni consolidate parzialmente.</p>
050	<p><b>CODICE DEL PAESE</b></p> <p>Gli enti segnalano il codice a due lettere che identifica il paese conformemente alla norma ISO 3166-2.</p>
060	<p><b>QUOTA DI PARTECIPAZIONE (%)</b></p> <p>Questa percentuale è riferita alla quota effettiva di capitale detenuta dall'impresa madre nelle filiazioni. In caso di pieno consolidamento di una filiazione diretta, la quota effettiva è ad esempio del 70 %. Conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, punto 16, del CRR, la quota di partecipazione in una filiazione di una filiazione da segnalare è il risultato della moltiplicazione delle quote delle filiazioni in questione.</p>
070-240	<p><b>INFORMAZIONI SUI SOGGETTI CUI SI APPLICANO I REQUISITI DI FONDI PROPRI</b></p> <p>La sezione relativa alle informazioni dettagliate (colonne da 070 a 240) contiene informazioni riguardanti unicamente i soggetti e i sottogruppi che, essendo inclusi nel consolidamento (parte uno, titolo II, capo 2, del CRR), sono effettivamente soggetti a requisiti di solvibilità ai sensi del CRR o di disposizioni almeno equivalenti alle norme di Basilea (cioè quelli per cui è indicato «si» nella colonna 030).</p> <p>Sono segnalate informazioni riguardanti tutti i singoli enti di un gruppo consolidato ai quali si applicano requisiti di fondi propri, indipendentemente dal luogo in cui sono situati.</p> <p>Le informazioni riportate in questa parte sono conformi alle norme locali sulla solvibilità del luogo in cui l'ente opera (per questo modello, quindi, non è necessario effettuare un doppio calcolo su base individuale conformemente alle regole dell'ente impresa madre). Nei casi in cui le norme locali sulla solvibilità siano diverse dal CRR e non esista una ripartizione analoga, le informazioni sono integrate qualora siano disponibili dati nella rispettiva granularità. Questa parte del modello è pertanto strutturata come modello fattuale che riassume i calcoli eseguiti dai singoli enti di un gruppo, tenuto conto del fatto che alcuni di tali enti possono essere soggetti a norme di solvibilità diverse.</p> <p><b>Segnalazione delle spese fisse generali delle imprese di investimento</b></p> <p>Nel calcolo del coefficiente di capitale ai sensi degli articoli 95, 96, 97 e 98 del CRR le imprese di investimento includono i requisiti di fondi propri relativi alle spese fisse generali.</p>



▼ M7

Colonna	Istruzioni
	<p>La parte dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio relativa alle spese fisse generali è segnalata nella colonna 100 della parte 2 di questo modello.</p>
070	<p><b>IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO</b></p> <p>È riportata la somma delle colonne da 080 a 110.</p>
080	<p><b>RISCHIO DI CREDITO, RISCHIO DI CONTROPARTE, RISCHIO DI DILUIZIONE, OPERAZIONI CON REGOLAMENTO NON CONTESTUALE E RISCHIO DI REGOLAMENTO/CONSEGNA</b></p> <p>L'importo da segnalare in questa colonna è la somma degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio, uguali o equivalenti a quelli da indicare nella riga 040 «IMPORTI DELLE ESPOSIZIONI PONDERATI PER RISCHIO DI CREDITO, RISCHIO DI CONTROPARTE E RISCHIO DI DILUIZIONE E OPERAZIONI CON REGOLAMENTO NON CONTESTUALE», e degli importi dei requisiti di fondi propri uguali o equivalenti a quelli da indicare nella riga 490 «IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO DI REGOLAMENTO/CONSEGNA» del modello CA2.</p>
090	<p><b>RISCHI DI POSIZIONE, DI CAMBIO E DI POSIZIONE IN MERCI</b></p> <p>L'importo da segnalare in questa colonna è l'importo dei requisiti di fondi propri uguali o equivalenti a quelli da indicare nella riga 520 «IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AI RISCHI DI POSIZIONE, DI CAMBIO E DI POSIZIONE IN MERCI» del modello CA2.</p>
100	<p><b>RISCHIO OPERATIVO</b></p> <p>L'importo da segnalare in questa colonna è l'importo dell'esposizione al rischio uguale o equivalente a quello da indicare nella riga 590 «IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO OPERATIVO (OpR)» del modello CA2.</p> <p>Le spese fisse generali sono incluse in questa colonna, compresa la riga 630 «IMPORTO AGGIUNTIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO DOVUTO ALLE SPESE FISSE GENERALI» del modello CA2.</p>
110	<p><b>ALTRI IMPORTI DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO</b></p> <p>L'importo da segnalare in questa colonna sono gli importi delle esposizioni ai rischi non elencati specificamente nelle voci precedenti. È la somma degli importi delle righe 640, 680 e 690 del modello CA2.</p>
120-240	<p><b>INFORMAZIONI DETTAGLIATE SUI FONDI PROPRI RILEVANTI AI FINI DELLA SOLVIBILITÀ DEL GRUPPO</b></p> <p>Le informazioni segnalate nelle colonne che seguono sono conformi alle norme locali di solvibilità del luogo in cui opera il soggetto o il sottogruppo.</p>

▼ M7

Colonna	Istruzioni
120	<p><b>FONDI PROPRI</b></p> <p>L'importo da segnalare in questa colonna è l'importo dei fondi propri uguali o equivalenti a quelli da segnalare nella riga 010 «FONDI PROPRI» del modello CA1.</p>
130	<p><b>DI CUI: FONDI PROPRI AMMISSIBILI</b></p> <p>Articolo 82 del CRR.</p> <p>Questa colonna è compilata soltanto per le filiazioni segnalate su base individuale e integralmente consolidate che sono enti.</p> <p>Nel caso di dette filiazioni sono partecipazioni qualificate gli strumenti (più i relativi utili non distribuiti, le riserve sovrapprezzo azioni e altre riserve) posseduti da persone diverse dalle imprese incluse nel consolidamento ai sensi del CRR.</p> <p>L'importo da segnalare comprende gli effetti di qualsiasi disposizione transitoria ed è l'importo ammissibile alla data di riferimento per le segnalazioni.</p>
140	<p><b>RELATIVI STRUMENTI DI FONDI PROPRI, RELATIVI UTILI NON DISTRIBUITI, RISERVE SOVRAPPREZZO AZIONI E ALTRE RISERVE</b></p> <p>Articolo 87, paragrafo 1, lettera b), del CRR.</p>
150	<p><b>CAPITALE DI CLASSE 1 TOTALE</b></p> <p>Articolo 25 del CRR.</p>
160	<p><b>DI CUI: CAPITALE DI CLASSE 1 AMMISSIBILE</b></p> <p>Articolo 82 del CRR.</p> <p>Questa colonna è compilata soltanto per le filiazioni segnalate su base individuale e integralmente consolidate che sono enti.</p> <p>Nel caso di dette filiazioni sono partecipazioni qualificate gli strumenti (più i relativi utili non distribuiti e le riserve sovrapprezzo azioni) posseduti da persone diverse dalle imprese incluse nel consolidamento ai sensi del CRR.</p> <p>L'importo da segnalare comprende gli effetti di qualsiasi disposizione transitoria ed è l'importo ammissibile alla data di riferimento per le segnalazioni.</p>
170	<p><b>RELATIVI STRUMENTI DI CAPITALE DI CLASSE 1, RELATIVI UTILI NON DISTRIBUITI E RISERVE SOVRAPPREZZO AZIONI</b></p> <p>Articolo 85, paragrafo 1, lettera b), del CRR.</p>

▼ M7

Colonna	Istruzioni
180	<p><b>CAPITALE PRIMARIO DI CLASSE 1</b></p> <p>Articolo 50 del CRR.</p>
190	<p><b>DI CUI: INTERESSI DI MINORANZA</b></p> <p>Articolo 81 del CRR.</p> <p>Questa colonna è compilata soltanto per le filiazioni integralmente consolidate che sono enti, escluse le filiazioni di cui all'articolo 84, paragrafo 3, del CRR. Ai sensi dell'articolo 84, paragrafo 2, ciascuna filiazione è considerata su base subconsolidata ai fini di tutti i calcoli previsti dall'articolo 84 del CRR, ove pertinente; diversamente, è considerata su base individuale.</p> <p>Ai fini del CRR e del presente modello, nel caso di dette filiazioni sono interessi di minoranza gli strumenti di capitale primario di classe 1 (più i relativi utili non distribuiti e le riserve sovrapprezzo azioni) posseduti da persone diverse dalle imprese incluse nel consolidamento ai sensi del CRR.</p> <p>L'importo da segnalare comprende gli effetti di qualsiasi disposizione transitoria ed è l'importo ammissibile alla data di riferimento per le segnalazioni.</p>
200	<p><b>RELATIVI STRUMENTI DI FONDI PROPRI, RELATIVI UTILI NON DISTRIBUITI, RISERVE SOVRAPPREZZO AZIONI E ALTRE RISERVE</b></p> <p>Articolo 84, paragrafo 1, lettera b), del CRR.</p>
210	<p><b>CAPITALE AGGIUNTIVO DI CLASSE 1</b></p> <p>Articolo 61 del CRR.</p>
220	<p><b>DI CUI: CAPITALE AGGIUNTIVO DI CLASSE 1 AMMISSIBILE</b></p> <p>Articoli 82 e 83 del CRR.</p> <p>Questa colonna è compilata soltanto per le filiazioni segnalate su base individuale e integralmente consolidate che sono enti, escluse le filiazioni di cui all'articolo 85, paragrafo 2, del CRR. Ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 2, ciascuna filiazione è considerata su base subconsolidata ai fini di tutti i calcoli previsti dall'articolo 85 del CRR, ove pertinente; diversamente, è considerata su base individuale.</p> <p>Ai fini del CRR e del presente modello, nel caso di dette filiazioni sono interessi di minoranza gli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 (più i relativi utili non distribuiti e le riserve sovrapprezzo azioni) posseduti da persone diverse dalle imprese incluse nel consolidamento ai sensi del CRR.</p> <p>L'importo da segnalare comprende gli effetti di qualsiasi disposizione transitoria ed è l'importo ammissibile alla data di riferimento per le segnalazioni.</p>

▼ **M7**

Colonna	Istruzioni
230	<p><b>CAPITALE DI CLASSE 2</b></p> <p>Articolo 71 del CRR.</p>
240	<p><b>DI CUI: CAPITALE DI CLASSE 2 AMMISSIBILE</b></p> <p>Articoli 82 e 83 del CRR.</p> <p>Questa colonna è compilata soltanto per le filiazioni segnalate su base individuale e integralmente consolidate che sono enti, escluse le filiazioni di cui all'articolo 87, paragrafo 2, del CRR. Ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 2, ciascuna filiazione è considerata su base subconsolidata ai fini di tutti i calcoli previsti dall'articolo 87 del CRR, ove pertinente; diversamente, è considerata su base individuale.</p> <p>Ai fini del CRR e del presente modello, nel caso di dette filiazioni sono interessi di minoranza gli strumenti di capitale di classe 2 (più i relativi utili non distribuiti e le riserve sovrapprezzo azioni) posseduti da persone diverse dalle imprese incluse nel consolidamento ai sensi del CRR.</p> <p>L'importo da segnalare comprende gli effetti di qualsiasi disposizione transitoria, cioè deve essere l'importo ammissibile alla data di riferimento per le segnalazioni.</p>
250-400	<p><b>INFORMAZIONI SUL CONTRIBUTO DEI SOGGETTI ALLA SOLVIBILITÀ DEL GRUPPO</b></p>
250-290	<p><b>CONTRIBUTO AI RISCHI</b></p> <p>Le informazioni segnalate nelle colonne che seguono sono conformi alle norme di solvibilità applicabili all'ente segnalante.</p>
250	<p><b>IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO</b></p> <p>È riportata la somma delle colonne da 260 a 290.</p>
260	<p><b>RISCHIO DI CREDITO, RISCHIO DI CONTROPARTE, RISCHIO DI DILUIZIONE, OPERAZIONI CON REGOLAMENTO NON CONTESTUALE E RISCHIO DI REGOLAMENTO/CONSEGNA</b></p> <p>L'importo da segnalare sono gli importi ponderati per il rischio del rischio di credito e i requisiti di fondi propri del rischio di regolamento/consegna ai sensi del CRR, escluso qualsiasi importo correlato a operazioni con altri soggetti incluso nel calcolo del coefficiente di solvibilità consolidato a livello di gruppo.</p>
270	<p><b>RISCHI DI POSIZIONE, DI CAMBIO E DI POSIZIONE IN MERCI</b></p> <p>Gli importi delle esposizioni al rischio per i rischi di mercato devono essere calcolati a livello di ciascun soggetto conformemente al CRR. I soggetti segnalano il contributo agli importi complessivi di esposizione al rischio per i rischi di posizione, di cambio e di posizione in merci del gruppo. La somma degli importi qui segnalata corrisponde all'importo della riga 520 «IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO PER I RISCHI DI POSIZIONE, DI CAMBIO E DI POSIZIONE IN MERCI» della segnalazione consolidata.</p>

▼ M7

Colonna	Istruzioni
280	<p><b>RISCHIO OPERATIVO</b></p> <p>Nel caso dei metodi avanzati di misurazione, gli importi delle esposizioni al rischio segnalati per il rischio operativo sono comprensivi dell'effetto della diversificazione.</p> <p>Questa colonna comprende le spese fisse generali.</p>
290	<p><b>ALTRI IMPORTI DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO</b></p> <p>L'importo da segnalare in questa colonna sono gli importi delle esposizioni ai rischi non elencati specificamente nelle voci precedenti.</p>
300-400	<p><b>CONTRIBUTO AI FONDI PROPRI</b></p> <p>Questa parte del modello non mira a imporre agli enti di eseguire un calcolo completo del coefficiente di capitale totale a livello di ciascun soggetto.</p> <p>Le colonne da 300 a 350 sono compilate in riferimento ai soggetti consolidati che contribuiscono ai fondi propri mediante interessi di minoranza, mentre le colonne da 360 a 400 sono compilate da tutti gli altri soggetti consolidati che contribuiscono ai fondi propri consolidati.</p> <p>In questa colonna non sono inclusi i fondi propri apportati a un soggetto dagli altri soggetti compresi nello stesso ambito del soggetto segnalante; è segnalato soltanto il contributo netto ai fondi propri del gruppo, ossia principalmente i fondi propri raccolti presso terzi e le riserve accumulate.</p> <p>Le informazioni segnalate nelle colonne che seguono sono conformi alle norme di solvibilità applicabili all'ente segnalante.</p>
300-350	<p><b>FONDI PROPRI AMMISSIBILI INCLUSI NEI FONDI PROPRI CONSOLIDATI</b></p> <p>L'importo da segnalare come «FONDI PROPRI AMMISSIBILI INCLUSI NEI FONDI PROPRI CONSOLIDATI» è l'importo ricavato dalla parte due, titolo II, del CRR, esclusi i fondi apportati da altri soggetti del gruppo.</p>
300	<p><b>FONDI PROPRI AMMISSIBILI INCLUSI NEI FONDI PROPRI CONSOLIDATI</b></p> <p>Articolo 87 del CRR.</p>
310	<p><b>STRUMENTI DI CLASSE 1 AMMISSIBILI INCLUSI NEL CAPITALE DI CLASSE 1 CONSOLIDATO</b></p> <p>Articolo 85 del CRR.</p>
320	<p><b>INTERESSI DI MINORANZA INCLUSI NEL CAPITALE PRIMARIO DI CLASSE 1 CONSOLIDATO</b></p> <p>Articolo 84 del CRR.</p> <p>L'importo da segnalare è l'importo degli interessi di minoranza della filiazione incluso nel capitale primario di classe 1 consolidato conformemente al CRR.</p>

▼ **M7**

Colonna	Istruzioni
330	<p><b>STRUMENTI DI CLASSE 1 AMMISSIBILI INCLUSI NEL CAPITALE AGGIUNTIVO DI CLASSE 1 CONSOLIDATO</b></p> <p>Articolo 86 del CRR.</p> <p>L'importo da segnalare è l'importo del capitale di classe 1 ammissibile della filiazione incluso nel capitale aggiuntivo di classe 1 consolidato conformemente al CRR.</p>
340	<p><b>STRUMENTI DI FONDI PROPRI AMMISSIBILI INCLUSI NEL CAPITALE DI CLASSE 2 CONSOLIDATO</b></p> <p>Articolo 89 del CRR.</p> <p>L'importo da segnalare è l'importo dei fondi propri ammissibili della filiazione incluso nel capitale di classe 2 consolidato conformemente al CRR.</p>
350	<p><b>VOCE PER MEMORIA: AVVIAMENTO (-)/(+) AVVIAMENTO NEGATIVO</b></p>
360-400	<p><b>FONDI PROPRI CONSOLIDATI</b></p> <p>Articolo 18 del CRR.</p> <p>L'importo da segnalare come «FONDI PROPRI CONSOLIDATI» è l'importo ricavato dal bilancio, esclusi i fondi apportati da altri soggetti del gruppo.</p>
360	<p><b>FONDI PROPRI CONSOLIDATI</b></p>
370	<p><b>DI CUI: CAPITALE PRIMARIO DI CLASSE 1</b></p>
380	<p><b>DI CUI: CAPITALE AGGIUNTIVO DI CLASSE 1</b></p>
390	<p><b>DI CUI: CONTRIBUTI AL RISULTATO CONSOLIDATO</b></p> <p>L'importo da segnalare è il contributo di ciascun soggetto al risultato consolidato — profitto o perdita (-) — che comprende i risultati attribuibili agli interessi di minoranza.</p>
400	<p><b>DI CUI: (-) AVVIAMENTO/(+) AVVIAMENTO NEGATIVO</b></p> <p>L'importo da segnalare in questa riga è l'avviamento o l'avviamento negativo del soggetto segnalante rispetto alla filiazione.</p>
410-480	<p><b>RISERVE DI CAPITALE</b></p> <p>La struttura della segnalazione delle riserve di capitale nel modello GS ricalca la struttura generale del modello CA4 e utilizza i medesimi concetti di segnalazione. Per indicare le riserve di capitale nel modello GS, gli importi pertinenti sono segnalati conformemente al calcolo dei requisiti delle riserve, cioè secondo le rispettive modalità di calcolo (a livello consolidato, subconsolidato o individuale).</p>

▼ **M7**

Colonna	Istruzioni
410	<p><b>REQUISITO COMBINATO DI RISERVA DI CAPITALE</b></p> <p>Articolo 128, primo comma, punto 6, della CRD.</p>
420	<p><b>RISERVA DI CONSERVAZIONE DEL CAPITALE</b></p> <p>Articolo 128, primo comma, punto 1, e articolo 129 della CRD.</p> <p>Conformemente all'articolo 129, paragrafo 1, la riserva di conservazione del capitale è un importo aggiuntivo del capitale primario di classe 1. Dato che il coefficiente della riserva di conservazione del capitale del 2,5 % è fisso, in questa cella è segnalato un importo.</p>
430	<p><b>RISERVA DI CAPITALE ANTICICLICA SPECIFICA DELL'ENTE</b></p> <p>Articolo 128, primo comma, punto 2, articolo 130 e articoli da 135 a 140 della CRD.</p> <p>In questa cella è segnalato l'importo effettivo della riserva anticiclica.</p>
440	<p><b>RISERVA DI CONSERVAZIONE DOVUTA AL RISCHIO MACROPRUDENZIALE O SISTEMICO INDIVIDUATO A LIVELLO DI UNO STATO MEMBRO</b></p> <p>Articolo 458, paragrafo 2, lettera d), punto iv), del CRR.</p> <p>In questa cella è segnalato l'importo della riserva di conservazione dovuta al rischio macroprudenziale o sistemico individuato a livello di uno Stato membro che può essere richiesta conformemente all'articolo 458 del CRR, in aggiunta alla riserva di conservazione del capitale.</p>
450	<p><b>RISERVA DI CAPITALE A FRONTE DEL RISCHIO SISTEMICO</b></p> <p>Articolo 128, primo comma, punto 5, e articoli 133 e 134 della CRD.</p> <p>In questa cella è segnalato l'importo della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico.</p>
460	<p><b>RISERVA DEGLI ENTI A RILEVANZA SISTEMICA</b></p> <p>Articolo 131 della CRD.</p> <p>In questa cella è segnalato l'importo della riserva degli enti a rilevanza sistemica.</p>
470	<p><b>RISERVA DEGLI ENTI A RILEVANZA SISTEMICA A LIVELLO GLOBALE</b></p> <p>Articolo 128, primo comma, punto 3, e articolo 131 della CRD.</p> <p>In questa cella è segnalato l'importo della riserva degli enti a rilevanza sistemica a livello globale.</p>
480	<p><b>RISERVA DI ALTRI ENTI A RILEVANZA SISTEMICA</b></p> <p>Articolo 128, primo comma, punto 4, e articolo 131 della CRD.</p> <p>In questa cella è segnalato l'importo della riserva di altri enti a rilevanza sistemica.</p>

**▼M7**

3. MODELLI DEL RISCHIO DI CREDITO
- 3.1. OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE
  37. Per quanto riguarda il rischio di credito sono previsti gruppi di modelli differenziati per il metodo standardizzato e per il metodo basato sui modelli interni (IRB). Si devono inoltre utilizzare modelli distinti in base alla ripartizione geografica delle posizioni soggette al rischio di credito in caso di superamento della soglia applicabile ai sensi dell'articolo 5, lettera a), punto 4.
  - 3.1.1. Segnalazione delle tecniche di attenuazione del rischio di credito con effetto di sostituzione
    38. L'articolo 235 del CRR descrive la procedura per calcolare l'esposizione pienamente garantita da una protezione di tipo personale.
    39. L'articolo 236 del CRR descrive la procedura per calcolare l'esposizione pienamente garantita da una protezione di tipo personale in caso di protezione completa/protezione parziale — stesso rango (seniority).
    40. Gli articoli 196, 197 e 200 del CRR disciplinano la protezione del credito di tipo reale.
    41. Le esposizioni verso debitori (controparti dirette) e verso fornitori di protezioni assegnati alla stessa classe di esposizioni sono segnalate sia come flusso che come deflusso relativamente alla stessa classe di esposizioni.
    42. Il tipo di esposizione non cambia per effetto della protezione del credito di tipo personale.
    43. Se un'esposizione è garantita da una protezione del credito di tipo personale, la parte garantita è assegnata, ad esempio, come deflusso nella classe di esposizioni del debitore e come afflusso nella classe di esposizioni del fornitore della protezione. Tuttavia, il tipo di esposizione non cambia al variare della classe di esposizioni.
    44. L'effetto di sostituzione nel quadro di segnalazione COREP tiene conto del trattamento della ponderazione del rischio effettivamente applicabile alla parte garantita dell'esposizione. Pertanto, la parte garantita dell'esposizione è ponderata per il rischio secondo il metodo standardizzato ed è segnalata nel modello CR SA.
  - 3.1.2. Segnalazione del rischio di controparte
    45. Le esposizioni che derivano dalle posizioni su rischio di controparte sono segnalate nei modelli CR SA o CR IRB, indipendentemente dal fatto che siano elementi del portafoglio bancario o del portafoglio di negoziazione.
- 3.2. C 07.00 — RISCHIO DI CREDITO E RISCHIO DI CONTROPARTE E OPERAZIONI CON REGOLAMENTO NON CONTESTUALE: METODO STANDARDIZZATO APPLICATO AI REQUISITI PATRIMONIALI (CR SA)
  - 3.2.1. Osservazioni di carattere generale
    46. I modelli CR SA contengono le informazioni necessarie per calcolare i requisiti di fondi propri relativi al rischio di credito secondo il metodo standardizzato. In particolare, forniscono informazioni dettagliate:
      - a) sulla distribuzione dei valori dell'esposizione in base ai differenti tipi di esposizioni, ai fattori di ponderazione del rischio e alle classi di esposizioni;



**▼ M7**

- b) sull'importo e il tipo di tecniche di attenuazione del rischio utilizzate per ridurre i rischi.

**3.2.2. Ambito di applicazione del modello CR SA**

- 47. Ai sensi dell'articolo 112 del CRR, per calcolare i requisiti di fondi propri ciascuna esposizione in base al metodo standardizzato è assegnata a una delle sedici classi di esposizioni secondo il metodo standardizzato.
- 48. Le informazioni contenute nel modello CR SA sono richieste sia per le classi di esposizioni complessive sia singolarmente per ciascuna delle classi di esposizioni stabilite ai fini del metodo standardizzato. Gli importi complessivi e le informazioni di ciascuna classe di esposizioni sono segnalati in una dimensione separata.
- 49. Non rientrano, tuttavia, nell'ambito di applicazione del modello CR SA i seguenti elementi:
  - a) le esposizioni assegnate alla classe di esposizioni «elementi che rappresentano posizioni verso la cartolarizzazione» ai sensi dell'articolo 112, lettera m), del CRR, che sono segnalate nei modelli CR SEC;
  - b) le esposizioni dedotte dai fondi propri.
- 50. L'ambito di applicazione del modello CR SA comprende i seguenti requisiti di fondi propri:
  - a) il rischio di credito, conformemente alla parte tre, titolo II, capo 2 (Metodo standardizzato), del CRR, nel portafoglio bancario; è incluso, tra l'altro, il rischio di controparte, conformemente alla parte tre, titolo II, capo 6 (Rischio di controparte), del CRR, nel portafoglio bancario;
  - b) il rischio di controparte, conformemente alla parte tre, titolo II, capo 6 (Rischio di controparte), del CRR, nel portafoglio di negoziazione;
  - c) il rischio di regolamento correlato alle operazioni con regolamento non contestuale, conformemente all'articolo 379 del CRR, per tutte le attività aziendali.
- 51. Il modello vale per tutte le esposizioni per le quali i requisiti di fondi propri sono calcolati conformemente alla parte tre, titolo II, capo 2, del CRR in combinato disposto con la parte 3, titolo II, capi 4 e 6, del CRR. Anche gli enti che applicano l'articolo 94, paragrafo 1, del CRR devono segnalare in questo modello le proprie posizioni assegnate al portafoglio di negoziazione se calcolano i relativi requisiti di fondi propri conformemente alla parte 3, titolo II, capo 2, del CRR (parte 3, titolo II, capi 2 e 6, e titolo V del CRR). Il modello fornisce, quindi, non solo informazioni dettagliate sul tipo di esposizione (ad esempio elementi in/fuori bilancio), ma anche informazioni sull'assegnazione dei fattori di ponderazione del rischio nell'ambito della rispettiva classe di esposizioni.
- 52. Il modello CR SA contiene altresì voci per memoria, nelle righe da 290 a 320, per raccogliere ulteriori informazioni relativamente alle esposizioni garantite da ipoteche su beni immobili e alle esposizioni in stato di default.

▼ M7

53. Queste voci per memoria sono compilate solamente per le seguenti classi di esposizioni:
- a) verso amministrazioni centrali o banche centrali (articolo 112, lettera a), del CRR);
  - b) verso amministrazioni regionali o autorità locali (articolo 112, lettera b), del CRR);
  - c) verso organismi del settore pubblico (articolo 112, lettera c), del CRR);
  - d) verso enti (articolo 112, lettera f), del CRR);
  - e) verso imprese (articolo 112, lettera g), del CRR);
  - f) al dettaglio (articolo 112, lettera h), del CRR).
54. La segnalazione delle voci per memoria non ha effetti sul calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio delle classi di esposizioni di cui all'articolo 112, lettere da a) a c) e da f) ad h), del CRR, né delle classi di esposizioni di cui all'articolo 112, lettere i) e j), del CRR segnalate nel modello CR SA.
55. Le righe per memoria forniscono ulteriori informazioni sulla struttura del debitore delle classi di esposizioni «in stato di default» o «garantite da beni immobili». Le esposizioni sono segnalate in queste righe laddove i debitori sarebbero altrimenti stati segnalati nelle classi di esposizioni verso «amministrazioni centrali o banche centrali», «amministrazioni regionali o autorità locali», «organismi del settore pubblico», «enti», «imprese» e «al dettaglio» del modello CR SA, se tali esposizioni non fossero state assegnate alle classi di esposizioni «in stato di default» o «garantite da beni immobili». Tuttavia, i dati segnalati sono gli stessi utilizzati per calcolare gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio nelle classi di esposizioni «in stato di default» o «garantire da beni immobili».
56. Ad esempio, nel caso di un'esposizione con importi delle esposizioni al rischio calcolati conformemente all'articolo 127 del CRR e rettifiche di valore inferiori al 20 %, queste informazioni sono segnalate come totale alla riga 320 del modello CR SA e nella classe di esposizioni «in stato di default». Se la stessa esposizione, prima dello stato di default, era verso un ente, tale informazione è riportata anche nella riga 320 della classe di esposizioni «enti».
- 3.2.3. Assegnazione di esposizioni alle classi di esposizioni secondo il metodo standardizzato
57. Per garantire un'assegnazione uniforme delle esposizioni alle differenti classi di esposizioni stabilite dall'articolo 112 del CRR, si applica il metodo sequenziale illustrato di seguito:
- a) in una prima fase l'esposizione originaria prima dell'applicazione dei fattori di conversione è classificata nella classe di esposizioni corrispondente (originaria) citata nell'articolo 112 del CRR, fatto salvo il trattamento specifico (ponderazione del rischio) che ciascuna esposizione specifica riceve nella classe di esposizioni alla quale è stata assegnata;

▼ M7

















- b) in una seconda fase le esposizioni possono essere riassegnate ad altre classi di esposizioni a seguito dell'applicazione di tecniche di attenuazione del rischio di credito (credit risk mitigation, CRM), con effetti di sostituzione sull'esposizione (ad esempio garanzie, derivati su crediti, metodo semplificato per il trattamento delle garanzie reali finanziarie) mediante afflussi e deflussi.
58. Alla classificazione dell'esposizione originaria prima dell'applicazione dei fattori di conversione nelle differenti classi di esposizioni (prima fase) si applicano i criteri indicati di seguito, fatta salva la successiva riassegnazione dovuta all'applicazione di tecniche di attenuazione del rischio di credito con effetti di sostituzione sull'esposizione o fatto salvo il trattamento (ponderazione del rischio) che ciascuna esposizione riceve nella classe di esposizioni alla quale è stata assegnata.
59. Ai fini della classificazione dell'esposizione originaria prima dell'applicazione del fattore di conversione nella prima fase non si tiene conto delle tecniche di attenuazione del rischio di credito associate all'esposizione (si rileva che tali tecniche sono prese in considerazione esplicitamente nella seconda fase), a meno che un effetto di protezione non costituisca un elemento intrinseco della definizione di una classe di esposizioni, come nel caso della classe di cui all'articolo 112, lettera i), del CRR (esposizioni garantite da ipoteche su beni immobili).
60. L'articolo 112 del CRR non stabilisce criteri per la separazione delle classi di esposizioni, con la possibile conseguenza che, in assenza di indicazioni sulla priorità dei criteri di valutazione da applicare ai fini della classificazione, un'esposizione può potenzialmente essere classificata in classi di esposizioni diverse. Il caso più evidente si pone tra le esposizioni verso enti e imprese con una valutazione del merito di credito a breve termine (articolo 112, lettera n), del CRR) e le esposizioni verso enti (articolo 112, lettera f), del CRR)/esposizioni verso imprese (articolo 112, lettera g), del CRR). Al riguardo è chiaro che il CRR fornisce un'implicita indicazione delle priorità, poiché si valuterà dapprima se una data esposizione può essere assegnata alle esposizioni a breve termine verso enti e imprese, e soltanto dopo si effettuerà la stessa valutazione per le esposizioni verso enti e per le esposizioni verso imprese. È ovvio che, altrimenti, nessuna esposizione potrà mai essere assegnata alla classe di esposizioni citata nell'articolo 112, lettera n), del CRR. Questo esempio è solo uno dei casi più evidenti che si possono verificare, non l'unico. È opportuno rilevare che per stabilire le classi di esposizioni secondo il metodo standardizzato si applicano criteri diversi (categorizzazione degli enti, condizioni dell'esposizione, status di scaduto, eccetera), e questo è il motivo fondamentale per non separare i raggruppamenti.
61. Per garantire l'omogeneità e la comparabilità delle segnalazioni è necessario specificare la priorità dei criteri di valutazione per l'assegnazione alle singole classi di esposizioni dell'esposizione originaria prima dell'applicazione del fattore di conversione, fatto salvo il trattamento specifico (ponderazione del rischio) che ogni singola esposizione riceve nell'ambito della classe alla quale è stata assegnata. I criteri di attribuzione di priorità presentati infra sotto forma di albero decisionale si basano sulla valutazione delle condizioni previste esplicitamente dal CRR per assegnare un'esposizione a una determinata classe e, laddove tali condizioni siano soddisfatte, su qualsiasi decisione dell'ente segnalante o dell'autorità di vigilanza in merito all'applicabilità di determinate classi di esposizioni. In tal modo il risultato del processo di assegnazione delle esposizioni a fini di segnalazione sarebbe conforme alle disposizioni del CRR. Ciò non impedisce agli enti di avvalersi di altre procedure di assegnazione, interne, che possono essere anch'esse conformi a tutte le pertinenti disposizioni del CRR e alle relative interpretazioni emesse in sedi competenti.

▼ M7

62. Nella classifica di valutazione dell'albero decisionale è attribuita priorità a una classe di esposizioni rispetto alle altre (cioè si valuta dapprima se un'esposizione può essere assegnata alla classe individuata, fatto salvo il risultato della valutazione) qualora sussista la possibilità che, altrimenti, alla classe in questione non sia assegnata alcuna esposizione. Ciò si verificherebbe se, in assenza di criteri di attribuzione di priorità, una classe di esposizioni diventasse un sottoinsieme di altre classi. Pertanto, i criteri raffigurati graficamente nel seguente albero decisionale dovrebbero operare secondo un processo sequenziale.
63. In considerazione di quanto precede, la classifica di valutazione dell'albero decisionale riportato in appresso è la seguente:
1. posizioni verso la cartolarizzazione;
  2. posizioni associate a un rischio particolarmente elevato;
  3. esposizioni in strumenti di capitale;
  4. esposizioni in stato di default;
  5. esposizioni sotto forma di quote o di azioni in organismi di investimento collettivo (OIV)/esposizioni sotto forma di obbligazioni garantite (classi di esposizioni separate);
  6. esposizioni garantite da ipoteche su beni immobili;
  7. altre posizioni;
  8. esposizioni verso enti e imprese con valutazione del merito di credito a breve termine;
  9. tutte le altre classi di esposizioni (classi di esposizioni disgiunte) che comprendono: le esposizioni verso amministrazioni centrali o banche centrali; le esposizioni verso amministrazioni regionali o autorità locali; le esposizioni verso organismi del settore pubblico; le esposizioni verso banche multilaterali di sviluppo; le esposizioni verso organizzazioni internazionali; le esposizioni verso enti; le esposizioni verso imprese e le esposizioni al dettaglio.
64. Nelle esposizioni sotto forma di quote o di azioni in organismi di investimento collettivo e in caso di ricorso al metodo del look-through (articolo 132, paragrafi da 3 a 5, del CRR) si prendono in considerazione le singole esposizioni sottostanti, classificandole nella corrispondente riga della ponderazione del rischio in base al trattamento loro riservato, ma tutte queste singole esposizioni sono classificate nella classe delle esposizioni sotto forma di quote o di azioni in organismi di investimento collettivo.
65. Nel caso dei derivati su crediti di tipo «nth-to-default» di cui all'articolo 134, paragrafo 6, del CRR, se provvisti di rating tali strumenti sono classificati direttamente come posizioni verso la cartolarizzazione; se, invece, sono privi di rating, sono inclusi nella classe di esposizioni «altre posizioni». In quest'ultimo caso l'importo nominale del contratto è segnalato come esposizione originaria prima dell'applicazione dei fattori di conversione nella riga degli «altri fattori di ponderazione del rischio» (il fattore di ponderazione del rischio applicato è quello specificato nella somma riportata ai sensi dell'articolo 134, paragrafo 6, del CRR).
66. In una seconda fase, le esposizioni sono riassegnate alla classe di esposizioni del fornitore della protezione a seguito dell'applicazione di tecniche di attenuazione del rischio di credito con effetti di sostituzione.

▼ M7

ALBERO DECISIONALE PER L'ASSEGNAZIONE DELL'ESPOSIZIONE ORIGINARIA PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEI FATTORI DI CONVERSIONE ALLE CLASSI DI ESPOSIZIONI SECONDO IL METODO STANDARDIZZATO CONFORMEMENTE AL CRR

Esposizione originaria prima dell'applicazione dei fattori di conversione		
Può essere assegnata alla classe di esp. di cui all'articolo 112, lettera m)?	SÌ 	Posizioni verso la cartolarizzazione
NO 		
Può essere assegnata alla classe di esp. di cui all'articolo 112, lettera k)?	SÌ 	Posizioni associate a un rischio particolarmente elevato (cfr. anche articolo 128)
NO 		
Può essere assegnata alla classe di esp. di cui all'articolo 112, lettera p)?	SÌ 	Esposizioni in strumenti di capitale (cfr. anche articolo 133)
NO 		
Può essere assegnata alla classe di esp. di cui all'articolo 112, lettera j)?	SÌ 	Esposizioni in stato di default
NO 		
Può essere assegnata alle classi di esp. di cui all'articolo 112, lettere l) e o)?	SÌ 	Esposizioni sotto forma di quote o di azioni in organismi di investimento collettivo (OIC) Esposizioni sotto forma di obbligazioni garantite (cfr. anche articolo 129) Queste due classi di esposizioni sono separate tra loro (cfr. osservazioni sul metodo look-through nella risposta precedente); pertanto l'assegnazione a una di esse è lineare:
NO 		
Può essere assegnata alla classe di esp. di cui all'articolo 112, lettera i)?	SÌ 	Esposizioni garantite da ipoteche su beni immobili (cfr. anche articolo 124)
NO 		
Può essere assegnata alla classe di esp. di cui all'articolo 112, lettera q)?	SÌ 	Altre posizioni
NO 		
Può essere assegnata alla classe di esp. di cui all'articolo 112, lettera n)?	SÌ 	Esposizioni verso enti e imprese con valutazione del merito di credito a breve termine
NO 		
<p>Le seguenti classi di esposizioni sono separate tra loro; pertanto l'assegnazione a una di esse è lineare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>esposizioni verso amministrazioni centrali o banche centrali</li> <li>esposizioni verso amministrazioni regionali o autorità locali</li> <li>esposizioni verso organismi del settore pubblico</li> <li>esposizioni verso banche multilaterali di sviluppo</li> <li>esposizioni verso organizzazioni internazionali</li> <li>esposizioni verso enti</li> <li>esposizioni verso imprese</li> <li>esposizioni al dettaglio</li> </ul>		

▼ **M7**

3.2.4. Chiarimenti dell'ambito di applicazione di alcune classi di esposizioni specifiche citate nell'articolo 112 del CRR

3.2.4.1. Classe di esposizioni «Enti»

67. Le esposizioni infragruppo ai sensi dell'articolo 113, paragrafi 6 e 7, del CRR sono segnalate con le modalità indicate di seguito.

68. Le esposizioni che soddisfano i requisiti dell'articolo 113, paragrafo 7, del CRR sono segnalate nella rispettiva classe di esposizioni nella quale sarebbero segnalate se non fossero esposizioni infragruppo.

69. Ai sensi dell'articolo 113, paragrafi 6 e 7, del CRR «un ente può, subordinatamente alla preventiva approvazione delle autorità competenti, decidere di non applicare i requisiti di cui al paragrafo 1 del presente articolo alle esposizioni dell'ente verso una controparte che sia sua impresa madre, sua filiazione o filiazione della sua impresa madre, o un'impresa legata da una relazione ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 83/349/CEE». Ciò significa che le controparti infragruppo non sono necessariamente enti, bensì anche imprese assegnate ad altre classi di esposizioni, ad esempio imprese strumentali o imprese di cui all'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 83/349/CEE. Pertanto le esposizioni infragruppo sono segnalate nella classe di esposizioni corrispondente.

3.2.4.2. Classe di esposizioni «Obbligazioni garantite»

70. Le esposizioni secondo il metodo standardizzato sono assegnate alla classe di esposizioni «obbligazioni garantite» con le modalità indicate di seguito.

71. Le obbligazioni definite nell'articolo 52, paragrafo 4, della direttiva 2009/65/CE devono soddisfare i requisiti di cui all'articolo 129, paragrafi 1 e 2, del CRR per poter essere classificate nella classe di esposizioni «obbligazioni garantite». L'adempimento di detti requisiti deve essere verificato in ciascun caso. Tuttavia, anche le obbligazioni di cui all'articolo 52, paragrafo 4, della direttiva 2009/65/CE emesse prima del 31 dicembre 2007 sono assegnate alla classe di esposizioni «obbligazioni garantite» in virtù dell'articolo 129, paragrafo 6, del CRR.

3.2.4.3. Classe di esposizioni «Organismi di investimento collettivo»

72. Laddove ci si avvalga della possibilità prevista dall'articolo 132, paragrafo 5, del CRR, le esposizioni sotto forma di quote o di azioni in OIC sono segnalate come elementi in bilancio ai sensi dell'articolo 111, paragrafo 1, frase 1, del CRR.

3.2.5. Istruzioni relative a posizioni specifiche

Colonna	
010	<p><b>ESPOSIZIONE ORIGINARIA PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEI FATTORI DI CONVERSIONE</b></p> <p>Valore dell'esposizione conformemente all'articolo 111 del CRR senza tener conto delle rettifiche di valore e degli accantonamenti, dei fattori di conversione e dell'effetto delle tecniche di attenuazione del rischio di credito; valgono le seguenti precisazioni derivanti dall'articolo 111, paragrafo 2, del CRR.</p> <p>Per gli strumenti derivati, le operazioni di vendita con patto di riacquisto, le operazioni di concessione o assunzione di titoli o di merci in prestito, le operazioni con regolamento a lungo termine e i finanziamenti con margini soggetti alla parte tre, titolo II, capo 6, del CRR o all'articolo 92, paragrafo 3, lettera f), del CRR, l'esposizione originaria corrisponde al valore dell'esposizione per il rischio di controparte calcolato secondo i metodi previsti dalla parte tre, titolo II, capo 6, del CRR.</p>

▼ **M7**

Colonna	
	<p>Ai valori dell'esposizione per i contratti di leasing si applica l'articolo 134, paragrafo 7, del CRR.</p> <p>In caso di compensazione in bilancio di cui all'articolo 219 del CRR, i valori dell'esposizione sono segnalati conformemente alle garanzie in contante ricevute.</p> <p>In caso di accordi quadro di compensazione riguardanti operazioni di vendita con patto di riacquisto e/o operazioni di concessione o assunzione di titoli o di merci in prestito e/o altre operazioni correlate ai mercati finanziari soggette alla parte tre, titolo II, capo 6, del CRR, l'effetto della protezione del credito di tipo reale sotto forma di accordi quadro di compensazione ai sensi dell'articolo 220, paragrafo 4, del CRR è indicato nella colonna 010. Pertanto, in caso di accordi quadro di compensazione riguardanti operazioni di vendita con patto di riacquisto cui si applicano le disposizioni della parte tre, titolo II, capo 6, del CRR, il valore di E* calcolato conformemente agli articoli 220 e 221 del CRR è segnalato nella colonna 010 del modello CR SA.</p>
030	<p><b>(-) Rettifiche di valore e accantonamenti associati all'esposizione originaria</b></p> <p>Articoli 24 e 111 del CRR.</p> <p>Rettifiche di valore e accantonamenti per perdite su crediti conformemente alla disciplina contabile alla quale è soggetto l'ente segnalante.</p>
040	<p><b>Esposizione al netto delle rettifiche di valore e degli accantonamenti</b></p> <p>Somma delle colonne 010 e 030.</p>
050 - 100	<p><b>TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO (CRM) CON EFFETTI DI SOSTITUZIONE SULL'ESPOSIZIONE</b></p> <p>Tecniche di attenuazione del rischio di credito così come definite nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 57, del CRR che riducono il rischio di credito di un'esposizione o di esposizioni mediante la sostituzione delle esposizioni definita infra alla voce «Sostituzione dell'esposizione dovuta all'attenuazione del rischio di credito».</p> <p>Se una garanzia reale influisce sul valore dell'esposizione (ad esempio se è utilizzata per le tecniche di attenuazione del rischio di credito con effetti di sostituzione sull'esposizione), il suo importo è limitato al valore dell'esposizione.</p> <p>Gli elementi da segnalare in questa riga sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— le garanzie reali, incorporate conformemente al metodo semplificato per il trattamento delle garanzie reali finanziarie;</li> <li>— la protezione del credito ammissibile di tipo personale.</li> </ul> <p>Cfr. anche le istruzioni relative al punto 4.1.1.</p>
050 - 060	<p><b>Protezione del credito di tipo personale: valori corretti (GA)</b></p> <p>Articolo 235 del CRR.</p> <p>L'articolo 239, paragrafo 3, del CRR definisce la rettifica di valore GA di una protezione del credito di tipo personale.</p>

▼ M7

Colonna	
050	<p><b>Garanzie</b></p> <p>— Articolo 203 del CRR.</p> <p>— Protezione del credito di tipo personale così come definita nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 59, del CRR, diversa dai derivati su crediti.</p>
060	<p><b>Derivati su crediti</b></p> <p>Articolo 204 del CRR.</p>
070 – 080	<p><b>Protezione del credito di tipo reale</b></p> <p>Queste colonne riguardano la protezione del credito di tipo reale di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 58, del CRR e agli articoli 196, 197 e 200 del CRR. Gli importi non comprendono gli accordi quadro di compensazione (già compresi nell'esposizione originaria prima dell'applicazione dei fattori di conversione).</p> <p>Le credit linked note e le posizioni di compensazione in bilancio risultanti da accordi di compensazione in bilancio ammissibili ai sensi degli articoli 218 e 219 del CRR sono trattate come garanzie in contante.</p>
070	<p><b>Garanzia reale finanziaria: metodo semplificato</b></p> <p>Articolo 222, paragrafi da 1 a 2, del CRR.</p>
080	<p><b>Altra protezione del credito di tipo reale</b></p> <p>Articolo 232 del CRR.</p>
090 - 100	<p><b>SOSTITUZIONE DELL'ESPOSIZIONE DOVUTA ALL'ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO</b></p> <p>Articolo 222, paragrafo 3, articolo 235, paragrafi 1 e 2, e articolo 236 del CRR.</p> <p>I deflussi corrispondono alla parte garantita dell'esposizione originaria prima dell'applicazione dei fattori di conversione che è dedotta dalla classe di esposizioni del debitore e successivamente assegnata alla classe di esposizioni del fornitore della protezione. Questo importo è considerato un afflusso nella classe di esposizioni del fornitore della protezione.</p> <p>Sono segnalati qui anche gli afflussi e i deflussi all'interno delle stesse classi di esposizioni.</p> <p>Si tiene conto delle esposizioni derivanti da eventuali afflussi e deflussi da e verso altri modelli.</p>
110	<p><b>ESPOSIZIONE NETTA DOPO GLI EFFETTI DI SOSTITUZIONE DELL'ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEI FATTORI DI CONVERSIONE</b></p> <p>Importo dell'esposizione al netto delle rettifiche di valore, tenuto conto dei deflussi e degli afflussi dovuti alle TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO (CRM) CON EFFETTI DI SOSTITUZIONE SULL'ESPOSIZIONE.</p>



▼ M7

Colonna	
120 - 140	<p><b>TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO CHE INFLUISCONO SULL'IMPORTO DELL'ESPOSIZIONE: PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO REALE, METODO INTEGRALE PER IL TRATTAMENTO DELLE GARANZIE REALI FINANZIARIE</b></p> <p>Articoli 223, 224, 225, 226, 227 e 228 del CRR. Comprende anche le credit linked note (articolo 218 del CRR).</p> <p>Le credit linked note e le posizioni di compensazione in bilancio risultanti da accordi di compensazione in bilancio ammissibili ai sensi degli articoli 218 e 219 del CRR sono trattate come garanzie in contante.</p> <p>L'effetto della costituzione di garanzia del metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie applicato a un'esposizione garantita da una garanzia reale finanziaria ammissibile è calcolato conformemente agli articoli 223, 224, 225, 226, 227 e 228 del CRR.</p>
120	<p><b>Rettifica dell'esposizione per volatilità</b></p> <p>Articolo 223, paragrafi 2 e 3, del CRR.</p> <p>L'importo da segnalare è dato dall'impatto della rettifica per volatilità del valore dell'esposizione <math>(Eva-E) = E*He</math>.</p>
130	<p><b>(-) Garanzia reale finanziaria: valore corretto (Cvam)</b></p> <p>Articolo 239, paragrafo 2, del CRR.</p> <p>Nel caso delle operazioni interne al portafoglio di negoziazione, sono comprese le garanzie reali finanziarie e le merci ammissibili come esposizioni nel portafoglio di negoziazione conformemente all'articolo 299, paragrafo 2, lettere da c) a f), del CRR. L'importo da segnalare corrisponde a:</p> <p><math>Cvam = C*(1-Hc-Hfx)*(t-t^*)/(T-t^*)</math>. Per la definizione di C, Hc, Hfx, t, T e t* si rimanda alla parte tre, titolo II, capo 4, sezioni 4 e 5, del CRR.</p>
140	<p><b>(-) di cui: rettifiche per volatilità e in funzione della durata</b></p> <p>Articolo 223, paragrafo 1, del CRR e articolo 239, paragrafo 2, del CRR.</p> <p>L'importo da segnalare è l'impatto combinato delle rettifiche per volatilità e in funzione della durata <math>(Cvam-C) = C*[(1-Hc-Hfx)*(t-t^*)/(T-t^*)-1]</math>, dove l'impatto delle rettifiche per volatilità è <math>(Cva-C) = C*[(1-Hc-Hfx)-1]</math> e l'impatto delle rettifiche in funzione della durata è <math>(Cvam-Cva) = C*(1-Hc-Hfx)*[(t-t^*)/(T-t^*)-1]</math>.</p>
150	<p><b>Valore dell'esposizione corretto integralmente (E*)</b></p> <p>Articolo 220, paragrafo 4, articolo 223, paragrafi da 2 a 5, e articolo 228, paragrafo 1, del CRR.</p>
160 - 190	<p><b>Ripartizione per fattori di conversione del valore dell'esposizione corretta integralmente degli elementi fuori bilancio</b></p> <p>Articolo 111, paragrafo 1, e articolo 4, paragrafo 1, punto 56, del CRR. Cfr. anche articolo 222, paragrafo 3, e articolo 228, paragrafo 1, del CRR.</p> <p>Indicare i valori dell'esposizione corretta integralmente prima dell'applicazione del fattore di conversione.</p>

▼ M7

Colonna	
200	<p><b>Valore dell'esposizione</b></p> <p>Articolo 111 e parte tre, titolo II, capo 4, del CRR.</p> <p>Valore dell'esposizione, tenuto conto delle rettifiche di valore, di tutte le attenuazioni del rischio di credito e dei fattori di conversione del credito, da attribuire ai fattori di ponderazione del rischio ai sensi dell'articolo 113 e della parte tre, titolo II, capo 2, sezione 2, del CRR.</p>
210	<p><b>di cui: derivante dal rischio di controparte</b></p> <p>Per gli strumenti derivati, le operazioni di vendita con patto di riacquisto, le operazioni di concessione o assunzione di titoli o merci in prestito, le operazioni con regolamento a lungo termine e i finanziamenti con margini soggetti alla parte tre, titolo II, capo 6, del CRR, valore dell'esposizione per il rischio di controparte calcolato secondo i metodi previsti dalla parte tre, titolo II, capo 6, sezioni 2, 3, 4 e 5, del CRR.</p>
215	<p><b>Importo dell'esposizione ponderato per il rischio prima dell'applicazione del fattore di sostegno alle PMI</b></p> <p>Articolo 113, paragrafi da 1 a 5, del CRR senza tener conto del fattore di sostegno alle PMI ai sensi dell'articolo 501 del CRR.</p>
220	<p><b>Importo dell'esposizione ponderato per il rischio dopo l'applicazione del fattore di sostegno alle PMI</b></p> <p>Articolo 113, paragrafi da 1 a 5, del CRR tenuto conto del fattore di sostegno alle PMI ai sensi dell'articolo 500 del CRR.</p>
230	<p><b>di cui: con una valutazione del merito di credito effettuata da un'ECAI prescelta</b></p>
240	<p><b>di cui: con una valutazione del merito di credito derivata dall'amministrazione centrale</b></p>
Riga	Istruzioni
010	<p><b>Esposizioni totali</b></p>
015	<p><b>di cui: esposizioni in stato di default</b></p> <p>Articolo 127 del CRR.</p> <p>Completare questa riga solo per le classi di esposizioni «Posizioni associate a un rischio particolarmente elevato» ed «Esposizioni in strumenti di capitale».</p> <p>Se figura nell'elenco di cui all'articolo 128, paragrafo 2, del CRR o se soddisfa i criteri di cui all'articolo 128, paragrafo 3, o all'articolo 133 del CRR, l'esposizione è classificata nella classe di esposizioni «Posizioni associate a un rischio particolarmente elevato» o «Esposizioni in strumenti di capitale». Di conseguenza, non dovrebbero esservi altre classificazioni, anche se si tratta di esposizione in stato di default ai sensi dell'articolo 127 del CRR.</p>
020	<p><b>di cui: PMI</b></p> <p>In questa riga sono segnalate tutte le esposizioni verso PMI.</p>

▼ **M7**

Riga	Istruzioni
030	<p><b>di cui: esposizioni soggette al fattore di sostegno alle PMI</b></p> <p>In questa riga sono segnalate soltanto le esposizioni che soddisfano i requisiti dell'articolo 501 del CRR.</p>
040	<p><b>di cui: garantite da ipoteche sui beni immobili — immobili residenziali</b></p> <p>Articolo 125 del CRR.</p> <p>Segnalate soltanto nella classe di esposizioni «garantite da ipoteche su beni immobili».</p>
050	<p><b>di cui: esposizioni nell'ambito dell'utilizzo parziale permanente del metodo standardizzato</b></p> <p>Esposizioni trattate conformemente all'articolo 150, paragrafo 1, del CRR.</p>
060	<p><b>di cui: esposizioni in base al metodo standardizzato con autorizzazione preventiva delle autorità di vigilanza ad applicare il metodo IRB in maniera sequenziale</b></p> <p>Esposizioni trattate conformemente all'articolo 148, paragrafo 1, del CRR.</p>
070 - 130	<p><b>RIPARTIZIONE DELLE ESPOSIZIONI TOTALI PER TIPO DI ESPOSIZIONE</b></p> <p>Le posizioni del «portafoglio bancario» dell'ente segnalante sono ripartite sulla base dei criteri indicati sotto, distinguendo tra: esposizioni in bilancio soggette al rischio di credito, esposizioni fuori bilancio soggette al rischio di credito ed esposizioni soggette al rischio di controparte.</p> <p>Le posizioni dell'ente segnalante relative al rischio di controparte interne al «portafoglio di negoziazione», di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera f), e all'articolo 299, paragrafo 2, del CRR, sono assegnate alle esposizioni soggette al rischio di controparte. Anche gli enti che applicano l'articolo 94, paragrafo 1, del CRR ripartiscono le posizioni interne al «portafoglio di negoziazione» sulla base dei criteri indicati sotto, distinguendo tra esposizioni in bilancio soggette al rischio di credito, esposizioni fuori bilancio soggette al rischio di credito ed esposizioni soggette al rischio di controparte.</p>
070	<p><b>Esposizioni in bilancio soggette al rischio di credito</b></p> <p>Attività di cui all'articolo 24 del CRR non comprese in altra categoria.</p> <p>Le esposizioni che costituiscono elementi in bilancio e sono comprese come operazioni di finanziamento tramite titoli o come derivati e operazioni con regolamento a lungo termine, o che derivano da accordi di compensazione contrattuale tra prodotti differenti sono segnalate nelle righe 090, 110 e 130 e pertanto non sono incluse in questa riga.</p> <p>Le operazioni con regolamento non contestuale ai sensi dell'articolo 379, paragrafo 1, del CRR (se non dedotte) non costituiscono elementi in bilancio, ma sono comunque segnalate in questa riga.</p>

▼ M7

Riga	Istruzioni
	<p>Le esposizioni derivanti da attività costituite in garanzia presso una CCP conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, punto 90, del CRR e le esposizioni relative al fondo di garanzia conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, punto 89, del CRR sono incluse in questa riga se non sono segnalate nella riga 030.</p>
080	<p><b>Esposizioni fuori bilancio soggette al rischio di credito</b></p> <p>Le posizioni fuori bilancio comprendono gli elementi elencati nell'allegato I del CRR.</p> <p>Le esposizioni che costituiscono elementi fuori bilancio e sono comprese come operazioni di finanziamento tramite titoli o come derivati e operazioni con regolamento a lungo termine o che derivano da accordi di compensazione contrattuale tra prodotti differenti sono segnalate nelle righe 040 e 060; pertanto non sono incluse in questa riga.</p> <p>Le esposizioni derivanti da costituite in garanzia presso una CCP conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, punto 90, del CRR e le esposizioni relative al fondo di garanzia conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, punto 89, del CRR sono incluse in questa riga se sono considerate elementi fuori bilancio.</p>
090 - 130	<p><b>Esposizioni/Operazioni soggette al rischio di controparte</b></p>
090	<p><b>Operazioni di finanziamento tramite titoli</b></p> <p>Le operazioni di finanziamento tramite titoli (SFT), così come definite nel paragrafo 17 del documento del Comitato di Basilea «The Application of Basel II to Trading Activities and the Treatment of Double Default Effects» (Applicazione di Basilea II alle operazioni di negoziazione e trattamento degli effetti del «double default»), comprendono: (i) i contratti di vendita con patto di riacquisto e i contratti di vendita con patto di riacquisto passivo definiti nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 82, del CRR, nonché le operazioni di concessione e assunzione in prestito di titoli o di merci; (ii) i finanziamenti con margini definiti nell'articolo 272, punto 3, del CRR.</p>
100	<p><b>di cui: compensate a livello centrale tramite una QCCP</b></p> <p>Articolo 306 del CRR per le CCP qualificate ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 88, in combinato disposto con l'articolo 301, paragrafo 2, del CRR.</p> <p>Esposizioni da negoziazione verso una CCP conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, punto 91, del CRR.</p>
110	<p><b>Derivati e operazioni con regolamento a lungo termine</b></p> <p>I derivati comprendono i contratti elencati nell'allegato II del CRR.</p> <p>Operazioni con regolamento a lungo termine definite nell'articolo 272, punto 2, del CRR.</p> <p>I derivati e le operazioni con regolamento a lungo termine che sono compresi in una compensazione tra prodotti differenti sono segnalati nella riga 130; pertanto non sono inclusi in questa riga.</p>

▼ M7

Riga	Istruzioni
120	<p><b>di cui: compensati a livello centrale tramite una QCCP</b></p> <p>Articolo 306 del CRR per le CCP qualificate ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 88, in combinato disposto con l'articolo 301, paragrafo 2, del CRR.</p> <p>Esposizioni da negoziazione verso una CCP conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, punto 91, del CRR.</p>
130	<p><b>Da compensazione contrattuale tra prodotti differenti</b></p> <p>In questa riga sono segnalate le esposizioni che, in virtù di una compensazione contrattuale tra prodotti differenti (definita nell'articolo 272, punto 11, del CRR), non possono essere classificate né come derivati e operazioni con regolamento a lungo termine né come operazioni di finanziamento tramite titoli.</p>
140-280	<b>RIPARTIZIONE DELLE ESPOSIZIONI TOTALI PER FATTORE DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO</b>
140	<b>0 %</b>
150	<p><b>2 %</b></p> <p>Articolo 306, paragrafo 1, del CRR.</p>
160	<p><b>4 %</b></p> <p>Articolo 305, paragrafo 3, del CRR.</p>
170	<b>10 %</b>
180	<b>20 %</b>
190	<b>35 %</b>
200	<b>50 %</b>
210	<p><b>70 %</b></p> <p>Articolo 232, paragrafo 3, lettera c), del CRR.</p>
220	<b>75 %</b>
230	<b>100 %</b>
240	<b>150 %</b>
250	<p><b>250 %</b></p> <p>Articolo 133, paragrafo 2, del CRR.</p>
260	<p><b>370 %</b></p> <p>Articolo 471 del CRR.</p>
270	<p><b>1 250 %</b></p> <p>Articolo 133, paragrafo 2, del CRR.</p>

▼ **M7**

Riga	Istruzioni
280	<p><b>Altri fattori di ponderazione del rischio</b></p> <p>Questa riga non è disponibile per le classi di esposizioni «amministrazioni centrali», «imprese», «enti» e «al dettaglio».</p> <p>Per segnalare le esposizioni non soggette ai fattori di ponderazione del rischio elencati nel modello.</p> <p>Articolo 113, paragrafi da 1 a 5, del CRR.</p> <p>I derivati su crediti nth-to-default privi di rating nell'ambito del metodo standardizzato (articolo 134, paragrafo 6, del CRR) sono segnalati in questa riga nella classe di esposizioni «altre posizioni».</p> <p>Cfr. anche l'articolo 124, paragrafo 2, e l'articolo 152, paragrafo 2, lettera b), del CRR.</p>
290-320	<p><b>Voci per memoria</b></p> <p>Cfr. anche la spiegazione delle finalità delle voci per memoria nella sezione generale del modello CR SA.</p>
290	<p><b>Esposizioni garantite da ipoteche su beni immobili non residenziali</b></p> <p>Articolo 112, lettera i), del CRR.</p> <p>Questa è soltanto una voce per memoria. Indipendentemente dal calcolo degli importi delle esposizioni al rischio delle esposizioni garantite da beni immobili non residenziali conformemente agli articoli 124 e 126 del CRR, le esposizioni sono ripartite e segnalate in questa riga in base ai criteri che determinano se sono garantite da beni immobili non residenziali oppure no.</p>
300	<p><b>Esposizioni in stato di default soggette a un fattore di ponderazione del rischio del 100 %</b></p> <p>Articolo 112, lettera j), del CRR.</p> <p>Esposizioni comprese nella classe di esposizioni «esposizioni in stato di default» che sarebbero incluse in questa classe se non fossero in stato di default.</p>
310	<p><b>Esposizioni garantite da ipoteche su beni immobili residenziali</b></p> <p>Articolo 112, lettera i), del CRR.</p> <p>Questa è soltanto una voce per memoria. Indipendentemente dal calcolo degli importi delle esposizioni al rischio delle esposizioni garantite da ipoteche su beni immobili residenziali conformemente agli articoli 124 e 125 del CRR, le esposizioni sono ripartite e segnalate in questa riga in base ai criteri che determinano se sono garantite da beni immobili residenziali oppure no.</p>
320	<p><b>Esposizioni in stato di default soggette a un fattore di ponderazione del rischio del 150 %</b></p> <p>Articolo 112, lettera j), del CRR.</p> <p>Esposizioni comprese nella classe di esposizioni «esposizioni in stato di default» che sarebbero incluse in questa classe se non fossero in stato di default.</p>

▼ M7

## 3.3. RISCHIO DI CREDITO E RISCHIO DI CONTROPARTE E OPERAZIONI CON REGOLAMENTO NON CONTESTUALE: METODO IRB APPLICATO AI REQUISITI PATRIMONIALI (CR IRB)

## 3.3.1. Ambito di applicazione del modello CR IRB

73. L'ambito di applicazione del modello CR IRB comprende i requisiti di fondi propri per:

i. il rischio di credito interno al portafoglio bancario, tra cui:

— il rischio di controparte interno al portafoglio bancario;

— il rischio di diluizione per crediti commerciali acquistati;

ii. il rischio di controparte interno al portafoglio di negoziazione;

iii. le operazioni con regolamento non contestuale derivanti da tutte le attività aziendali.

74. L'ambito di applicazione del modello comprende le esposizioni i cui importi ponderati per il rischio sono calcolati ai sensi della parte tre, titolo II, capo 3, articoli da 151 a 157 del CRR (metodo IRB).

75. Il modello CR IRB non comprende i seguenti dati:

i. le esposizioni in strumenti di capitale, che sono segnalate nel modello CR EQU IRB;

ii. le posizioni verso la cartolarizzazione, che sono segnalate nei modelli CR SEC SA, CR SEC IRB e/o CR SEC Details;

iii. le «altre attività diverse dai crediti» di cui all'articolo 147, paragrafo 2, lettera g), del CRR. Per questa classe di esposizioni il fattore di ponderazione del rischio deve essere sempre del 100 %, esclusi gli elementi «cassa e valori assimilati» e le esposizioni che costituiscono valori residuali di beni dati in locazione, conformemente all'articolo 156 del CRR. Gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio di questa classe di esposizioni sono segnalati direttamente nel modello CA;

iv. il rischio di rettifica di valore su crediti, che è segnalato nel modello CVA Rischio.

Per il modello CR IRB non è richiesta la ripartizione geografica per paese di residenza della controparte delle esposizioni secondo il metodo IRB, che è segnalata nel modello CR GB.

76. Per precisare se l'ente utilizza stime interne della LGD e/o dei fattori di conversione del credito, sono fornite le seguenti informazioni per ciascuna classe di esposizioni segnalata:

«NO» = se si utilizzano le stime della LGD e dei fattori di conversione del credito compiute dall'organismo di vigilanza (IRB di base – F-IRB);

«SÌ» = se si utilizzano le stime interne della LGD e dei fattori di conversione del credito (IRB avanzato – A-IRB).

▼ M7

In ogni caso, per la segnalazione dei portafogli al dettaglio deve essere indicato «SI».

L'ente che utilizza stime interne della LGD per calcolare gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio di una parte delle proprie esposizioni secondo il metodo IRB, e utilizza la LGD determinata dall'autorità di vigilanza per calcolare gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio dell'altra parte delle proprie esposizioni secondo il metodo IRB, deve segnalare un CR IRB Total per le posizioni F-IRB e un CR IRB Total per le posizioni A-IRB.

## 3.3.2. Ripartizione del modello CR IRB

77. Il modello CR IRB consta di due modelli: il modello CR IRB 1, che offre un quadro generale delle esposizioni secondo il metodo IRB e dei differenti metodi di calcolo degli importi complessivi dell'esposizione al rischio, nonché la ripartizione dell'esposizione totale in base al tipo di esposizione, e il modello CR IRB 2, che espone la ripartizione dell'esposizione complessiva assegnata alle classi o ai pool di debitori. I modelli CR IRB 1 e CR IRB 2 sono trasmessi separatamente per le seguenti classi e sottoclassi di esposizioni:

## 1) Totale

(Il modello «Total» deve essere segnalato per l'IRB di base e separatamente per il metodo IRB avanzato)

## 2) Banche centrali e amministrazioni centrali

(articolo 147, paragrafo 2, lettera a), del CRR).

## 3) Enti

(articolo 147, paragrafo 2, lettera b), del CRR).

## 4.1) Imprese — PMI

(articolo 147, paragrafo 2, lettera c), del CRR)

## 4.2) Imprese — Finanziamenti specializzati

(articolo 147, paragrafo 8, del CRR)

## 4.3) Imprese — Altre

(tutte le imprese di cui all'articolo 147, paragrafo 2, lettera c), non segnalate nelle voci 4.1 e 4.2)

## 5.1) Al dettaglio — garantite da beni immobili, PMI

(le esposizioni di cui all'articolo 147, paragrafo 2, lettera d), in combinato disposto con l'articolo 154, paragrafo 3, del CRR che sono garantite da beni immobili)

## 5.2) Al dettaglio — garantite da beni immobili, non PMI

(le esposizioni di cui all'articolo 147, paragrafo 2, lettera d), del CRR che sono garantite da beni immobili e non sono segnalate nella voce 5.1)

## 5.3) Al dettaglio — rotative qualificate

(articolo 147, paragrafo 2, lettera d), in combinato disposto con l'articolo 154, paragrafo 4, del CRR).



▼ M7

## 5.4) Al dettaglio — altre PMI

(articolo 147, paragrafo 2, lettera d), non segnalate nelle voci 5.1 e 5.3)

## 5.5) Al dettaglio — altre non PMI

(articolo 147, paragrafo 2, lettera d), del CRR non segnalate nelle voci 5.2 e 5.3).

## 3.3.3. C 08.01 — Rischio di credito e rischio di controparte e operazioni con regolamento non contestuale: metodo IRB applicato ai requisiti patrimoniali (CR IRB 1)

## 3.3.3.1. Istruzioni relative a posizioni specifiche

Colonna	Istruzioni
010	<p><b>SISTEMA DI RATING INTERNO/PROBABILITÀ DI DEFAULT ASSEGNATA ALLA CLASSE O AL POOL DI DEBITORI (%)</b></p> <p>La probabilità di default (PD) assegnata alla classe o al pool di debitori da segnalare si basa sulle disposizioni di cui all'articolo 180 del CRR. Per ogni singola classe o pool di debitori è indicata la PD attribuitale. Per gli importi relativi a un'aggregazione di classi o pool di debitori (ad esempio le esposizioni totali), si riporta la media ponderata per l'esposizione delle PD attribuite alle classi o ai pool di debitori compresi nell'aggregazione considerata. Il valore dell'esposizione (colonna 110) è utilizzato per il calcolo della media ponderata per l'esposizione della PD.</p> <p>Per ogni singola classe o pool di debitori è segnalata la PD attribuitale. Tutti i parametri di rischio segnalati sono ricavati dai parametri di rischio utilizzati nel sistema di rating interno approvato dall'autorità competente.</p> <p>Non è richiesto né auspicabile disporre di una scala tipo di vigilanza. Se l'ente segnalante applica un sistema di rating unico o è in grado di effettuare le segnalazioni in conformità di una scala tipo interna, si utilizza tale scala.</p> <p>Negli altri casi, i differenti sistemi di rating sono unificati e classificati secondo i seguenti criteri: le classi di debitori dei differenti sistemi di rating sono accorpate e ordinate a partire dalla classe con la PD più bassa alla classe con la PD più alta. Se utilizza molte classi o molti pool, l'ente può concordare con le autorità competenti di ridurre il numero delle classi o dei pool da segnalare.</p> <p>Gli enti contattano preventivamente la rispettiva autorità competente se vogliono segnalare un numero di classi diverso da quello utilizzato al proprio interno.</p> <p>Per la ponderazione della PD media si utilizza il valore dell'esposizione indicato nella colonna 110. Ai fini del calcolo della PD media ponderata per l'esposizione (ad esempio per le «esposizioni totali») si deve tener conto di tutte le esposizioni, comprese quelle in stato di default. Le esposizioni in stato di default sono quelle attribuite alla o alle ultime classi di rating con una PD pari al 100 %.</p>

▼ **M7**

Colonna	Istruzioni
020	<p><b>ESPOSIZIONE ORIGINARIA PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEI FATTORI DI CONVERSIONE</b></p> <p>L'ente segnala il valore dell'esposizione prima di tener conto di qualsiasi rettifica di valore, di accantonamenti, di effetti dovuti a tecniche di attenuazione del rischio di credito o dei fattori di conversione del credito.</p> <p>Il valore dell'esposizione originaria è indicato conformemente all'articolo 24 del CRR e all'articolo 166, paragrafi 1 e 2 e da 4 a 7, del CRR.</p> <p>L'effetto derivante dall'articolo 166, paragrafo 3, del CRR (effetto della compensazione in bilancio dei crediti e dei depositi) è segnalato separatamente come protezione del credito di tipo reale e pertanto non riduce l'esposizione originaria.</p>
030	<p><b>DI CUI: SOGGETTI DI GRANDI DIMENSIONI DEL SETTORE FINANZIARIO E SOGGETTI FINANZIARI NON REGOLAMENTATI</b></p> <p>Ripartizione dell'esposizione originaria prima dell'applicazione del fattore di conversione per tutte le esposizioni definite a norma dell'articolo 142, paragrafi 4 e 5, del CRR soggette al fattore di correlazione più elevato di cui all'articolo 153, paragrafo 2, del CRR.</p>
040 – 080	<p><b>TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO (CRM) CON EFFETTI DI SOSTITUZIONE SULL'ESPOSIZIONE</b></p> <p>Tecniche di attenuazione del rischio di credito così come definite nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 57, del CRR che riducono il rischio di credito di una o più esposizioni mediante la sostituzione di esposizioni nelle modalità indicate più avanti nella voce «SOSTITUZIONE DELL'ESPOSIZIONE DOVUTA ALLE TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO».</p>
040 – 050	<p><b>PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO PERSONALE</b></p> <p>Protezione del credito di tipo personale: i valori ottenuti applicando la definizione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 59, del CRR.</p> <p>Se una garanzia reale ha effetti sull'esposizione (ad esempio se è usata come tecnica di attenuazione del rischio di credito con effetti di sostituzione sull'esposizione), il suo importo è limitato al valore dell'esposizione.</p>
040	<p><b>GARANZIE</b></p> <p>Se non sono utilizzate stime interne della LGD, è indicato il valore corretto (GA) così come definito nell'articolo 236 del CRR.</p> <p>Se sono utilizzate stime interne della LGD (articolo 183 del CRR, tranne paragrafo 3, è indicato il valore pertinente utilizzato nel modello interno.</p> <p>Le garanzie sono segnalate nella colonna 040 se non è effettuata una rettifica nella LGD. Se è effettuata una rettifica nella LGD, l'importo delle garanzie è segnalato nella colonna 50.</p> <p>Per le esposizioni soggette al trattamento del «double default», il valore della protezione del credito di tipo personale è segnalato nella colonna 220.</p>

▼ **M7**

Colonna	Istruzioni
050	<p><b>DERIVATI SU CREDITI</b></p> <p>Se non sono utilizzate stime interne della LGD, è indicato il valore corretto (GA) così come definito nell'articolo 216 del CRR.</p> <p>Se sono utilizzate stime interne della LGD (articolo 183 del CRR), è indicato il valore pertinente utilizzato nella modellizzazione interna.</p> <p>Se è effettuata una rettifica nella LGD, l'importo dei derivati su crediti è segnalato nella colonna 160.</p> <p>Per le esposizioni soggette al trattamento del «double default», il valore della protezione del credito di tipo personale è segnalato nella colonna 220.</p>
060	<p><b>ALTRA PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO REALE</b></p> <p>Se una garanzia reale ha effetti sull'esposizione (ad esempio se è usata come tecnica di attenuazione del rischio di credito con effetti di sostituzione dell'esposizione), il suo importo è limitato al valore dell'esposizione.</p> <p>Se non sono utilizzate stime interne della LGD, si applica l'articolo 232 del CRR.</p> <p>Se sono utilizzate stime interne della LGD, sono indicate le attenuazioni del rischio di credito che soddisfano i criteri di cui all'articolo 212 del CRR. È indicato il valore pertinente utilizzato nella modellizzazione interna dell'ente.</p> <p>Da segnalare nella colonna 060 se non è effettuata una rettifica nella LGD. Se è effettuata una rettifica nella LGD, l'importo è indicato nella colonna 170.</p>
070-080	<p><b>SOSTITUZIONE DELL'ESPOSIZIONE DOVUTA ALL'ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO</b></p> <p>I deflussi corrispondono alla parte garantita dell'esposizione originaria prima dell'applicazione dei fattori di conversione che è dedotta dalla classe di esposizioni del debitore e, ove rilevante, dalla classe o dal pool di debitori e successivamente assegnata alla classe di esposizioni del fornitore della protezione e, ove rilevante, alla classe o al pool di debitori. Questo importo è considerato un afflusso nella classe di esposizioni del fornitore della protezione e, ove rilevante, nelle classi o nei pool di debitori.</p> <p>Si considerano anche gli afflussi e i deflussi all'interno delle medesime classi di esposizioni e, ove rilevante, delle medesime classi o pool di debitori.</p> <p>Si tiene conto delle esposizioni derivanti da eventuali afflussi e deflussi da e verso altri modelli.</p>
090	<p><b>ESPOSIZIONE DOPO GLI EFFETTI DI SOSTITUZIONE DELL'ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEI FATTORI DI CONVERSIONE</b></p> <p>Esposizioni assegnate alla classe o al pool di debitori corrispondente e alla corrispondente classe di esposizioni dopo aver tenuto conto degli afflussi e dei deflussi dovuti a tecniche di attenuazione del rischio di credito con effetti di sostituzione sull'esposizione.</p>

▼ **M7**

Colonna	Istruzioni
100, 120	<p><b>di cui: elementi fuori bilancio</b></p> <p>Cfr. le istruzioni relative al modello CR-SA.</p>
110	<p><b>VALORE DELL'ESPOSIZIONE</b></p> <p>È segnalato il valore di cui all'articolo 166 del CRR e all'articolo 230, paragrafo 1, seconda frase, del CRR.</p> <p>Agli strumenti definiti nell'allegato I si applicano i fattori di conversione del credito (articolo 166, paragrafi da 8 a 10, del CRR), a prescindere dal metodo scelto dall'ente.</p> <p>Per le righe 040-060, ossia le operazioni di finanziamento tramite titoli, i derivati e le operazioni con regolamento a lungo termine e le esposizioni derivanti da compensazione contrattuale tra prodotti differenti soggette alla parte tre, titolo II, capo 6, del CRR, il valore dell'esposizione è pari al valore del rischio di controparte calcolato secondo i metodi previsti dalla parte tre, titolo II, capo 6, sezioni 3, 4, 5, 6 e 7, del CRR. Tali valori sono segnalati in questa colonna, non nella colonna 130 «di cui: derivante dal rischio di controparte».</p>
130	<p><b>di cui: derivante dal rischio di controparte</b></p> <p>Cfr. le istruzioni relative al modello CR SA.</p>
140	<p><b>DI CUI: SOGGETTI DI GRANDI DIMENSIONI DEL SETTORE FINANZIARIO E SOGGETTI FINANZIARI NON REGOLAMENTATI</b></p> <p>Ripartizione del valore dell'esposizione per tutte le esposizioni definite a norma dell'articolo 142, paragrafi 4 e 5, del CRR soggette al fattore di correlazione più elevato di cui all'articolo 153, paragrafo 2, del CRR.</p>
150-210	<p><b>TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO PRESE IN CONSIDERAZIONE NELLE STIME DELLA LGD ESCLUSO IL TRATTAMENTO DEL «DOUBLE DEFAULT»</b></p> <p>Non sono comprese in queste colonne le tecniche di attenuazione del rischio di credito che hanno un impatto sulle LGD in conseguenza dell'applicazione del loro effetto di sostituzione.</p> <p>Se non sono utilizzate stime interne della LGD, si applicano l'articolo 228, paragrafo 2, l'articolo 230, paragrafi 1 e 2, e l'articolo 231 del CRR.</p> <p>Se sono utilizzate stime interne della LGD:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— nel caso di protezione del credito di tipo personale, per le esposizioni verso amministrazioni centrali e banche centrali, enti e imprese si applica l'articolo 161, paragrafo 3, del CRR; - nel caso di esposizioni al dettaglio si applica l'articolo 164, paragrafo 2, del CRR;</li> <li>— nel caso di garanzie di protezione del credito di tipo reale prese in considerazione nelle stime della LGD si applica l'articolo 181, paragrafo 1, lettere e) ed f), del CRR.</li> </ul>

▼ **M7**

Colonna	Istruzioni
150	<p><b>GARANZIE</b></p> <p>Cfr. le istruzioni relative alla colonna 040.</p>
160	<p><b>DERIVATI SU CREDITI</b></p> <p>Cfr. le istruzioni relative alla colonna 050.</p>
170	<p><b>UTILIZZO DI STIME INTERNE DELLA LGD: ALTRA PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO REALE</b></p> <p>Valore pertinente utilizzato nella modellizzazione interna dell'ente.</p> <p>Fattori di attenuazione del rischio di credito conformi ai criteri di cui all'articolo 212 del CRR.</p>
180	<p><b>GARANZIE REALI FINANZIARIE AMMISSIBILI</b></p> <p>Nel caso di operazioni nel portafoglio di negoziazione, sono compresi gli strumenti finanziari e le merci che possono essere inclusi nelle esposizioni inserite nel portafoglio di negoziazione ai sensi dell'articolo 299, paragrafo 2, lettere da c) a f), del CRR. Le credit linked note e la compensazione in bilancio di cui alla parte tre, titolo II, capo 4, sezione 4, del CRR sono trattate come garanzie in contante.</p> <p>Se non sono utilizzate stime interne della LGD, sono segnalati i valori di cui all'articolo 193, paragrafi da 1 a 4, e all'articolo 194, paragrafo 1, del CRR. È segnalato il valore corretto (Cvam) indicato nell'articolo 223, paragrafo 2, del CRR.</p> <p>Se sono utilizzate stime interne della LGD, si segnalano le garanzie reali finanziarie prese in considerazione nelle stime della LGD conformemente all'articolo 181, paragrafo 1, lettere e) ed f), del CRR. L'importo da segnalare è la stima del valore di mercato della garanzia.</p>
190-210	<p><b>ALTRE GARANZIE REALI AMMISSIBILI</b></p> <p>Se non sono utilizzate stime interne della LGD, si applicano l'articolo 199, paragrafi da 1 a 8, e l'articolo 229 del CRR.</p> <p>Se sono utilizzate stime interne della LGD, si segnalano le altre garanzie reali prese in considerazione nelle stime della LGD conformemente all'articolo 181, paragrafo 1, lettere e) e f), del CRR.</p>
190	<p><b>IMMOBILI</b></p> <p>Se non sono utilizzate stime interne della LGD, si segnalano i valori di cui all'articolo 199, paragrafi da 2 a 4, del CRR. Sono compresi gli immobili dati in leasing (cfr. articolo 199, paragrafo 7, del CRR). Cfr. anche l'articolo 229 del CRR.</p> <p>Se sono utilizzate stime interne della LGD, l'importo da segnalare è la stima del valore di mercato.</p>

▼ **M7**

Colonna	Istruzioni
200	<p><b>ALTRE GARANZIE REALI MATERIALI</b></p> <p>Se non sono utilizzate stime interne della LGD, si segnalano i valori di cui all'articolo 199, paragrafi 6 e 8, del CRR. Sono compresi anche i beni dati in leasing diversi dagli immobili (cfr. articolo 199, paragrafo 7, del CRR). Cfr. anche l'articolo 229, paragrafo 3, del CRR.</p> <p>Se sono utilizzate stime interne della LGD, l'importo da segnalare è la stima del valore di mercato della garanzia.</p>
210	<p><b>CREDITI COMMERCIALI</b></p> <p>Se non sono utilizzate stime interne della LGD, si segnalano i valori di cui all'articolo 199, paragrafo 5, e all'articolo 229, paragrafo 2, del CRR.</p> <p>Se sono utilizzate stime interne della LGD, l'importo da segnalare è la stima del valore di mercato della garanzia.</p>
220	<p><b>SOGGETTE AL TRATTAMENTO DEL «DOUBLE DEFAULT»: PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO PERSONALE</b></p> <p>Garanzie e derivati su crediti a copertura di esposizioni soggette al trattamento del «double default» ai sensi dell'articolo 202 e dell'articolo 217, paragrafo 1, del CRR. Cfr. anche le colonne 040 «garanzie» e 050 «derivati su crediti».</p>
230	<p><b>LGD MEDIA PONDERATA PER L'ESPOSIZIONE (%)</b></p> <p>Sono presi in considerazione tutti gli impatti delle tecniche di attenuazione del rischio di credito sui valori della LGD specificati nella parte tre, titolo II, capi 3 e 4, del CRR. In caso di esposizioni soggette al trattamento del «double default», la LGD da segnalare è quella selezionata ai sensi dell'articolo 161, paragrafo 4, del CRR.</p> <p>Per le esposizioni in stato di default si tiene conto delle disposizioni dell'articolo 181, paragrafo 1, lettera h), del CRR.</p> <p>Per calcolare le medie ponderate per l'esposizione è utilizzata la definizione del valore dell'esposizione riportata nella colonna 110.</p> <p>Sono presi in considerazione tutti gli effetti (pertanto la soglia minima applicabile alle ipoteche è inclusa nella segnalazione).</p> <p>Per gli enti che applicano il metodo IRB ma non utilizzano stime interne della LGD, gli effetti di attenuazione del rischio delle garanzie reali finanziarie sono considerati in E*, il valore corretto integralmente dell'esposizione, e poi ripresi nella LGD* ai sensi dell'articolo 228, paragrafo 2, del CRR.</p> <p>La LGD media ponderata per l'esposizione associata a ciascuna PD della «classe o pool di debitori» deriva dalla media delle LGD prudenziali assegnate alle esposizioni relative alla PD della classe/pool in questione, ponderate per il rispettivo valore dell'esposizione di cui alla colonna 110.</p> <p>Se sono utilizzate stime interne della LGD, si tiene conto dell'articolo 175 e dell'articolo 181, paragrafi 1 e 2, del CRR.</p>

▼ M7

Colonna	Istruzioni
	<p>In caso di esposizioni soggette al trattamento del «double default», la LGD da segnalare è quella selezionata ai sensi dell'articolo 161, paragrafo 4, del CRR.</p> <p>Il calcolo della LGD media ponderata per l'esposizione deriva dai parametri di rischio effettivamente utilizzati nel sistema di rating interno approvato dalla rispettiva autorità competente.</p> <p>Non sono segnalati dati sulle esposizioni da finanziamenti specializzati di cui all'articolo 153, paragrafo 5.</p> <p>L'esposizione e la rispettiva LGD dei soggetti regolamentati di grandi dimensioni del settore finanziario e dei soggetti finanziari non regolamentati non sono incluse nel calcolo della colonna 230, bensì soltanto nel calcolo della colonna 240.</p>
240	<p><b>LGd MEDIA PONDERATA PER L'ESPOSIZIONE (%) DI SOGGETTI DI GRANDI DIMENSIONI DEL SETTORE FINANZIARIO E SOGGETTI FINANZIARI NON REGOLAMENTATI</b></p> <p>LGd media ponderata per l'esposizione (%) per tutte le esposizioni definite a norma dell'articolo 142, paragrafi 4 e 5, del CRR soggette al fattore di correlazione più elevato di cui all'articolo 153, paragrafo 2, del CRR.</p>
250	<p><b>VALORE DELLA DURATA MEDIA PONDERATA PER L'ESPOSIZIONE (GIORNI)</b></p> <p>Valore segnalato conformemente all'articolo 162 del CRR. Per il calcolo delle medie ponderate per l'esposizione è utilizzato il valore dell'esposizione (colonna 110). La durata media è espressa in giorni.</p> <p>Questi dati non sono segnalati per i valori delle esposizioni la cui durata non è un elemento compreso nel calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio. Ne consegue che questa colonna non è compilata in riferimento alla classe di esposizioni «al dettaglio».</p>
255	<p><b>IMPORTO DELL'ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEL FATTORE DI SOSTEGNO ALLE PMI</b></p> <p>Per le esposizioni verso amministrazioni centrali e banche centrali, imprese ed enti, cfr. articolo 153, paragrafi 1 e 3, del CRR. Per le esposizioni al dettaglio, cfr. articolo 154, paragrafo 1, del CRR.</p> <p>Non si tiene conto del fattore di sostegno alle PMI di cui all'articolo 501 del CRR.</p>
260	<p><b>IMPORTO DELL'ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO DOPO L'APPLICAZIONE DEL FATTORE DI SOSTEGNO ALLE PMI</b></p> <p>Per le esposizioni verso amministrazioni centrali e banche centrali, imprese ed enti, cfr. articolo 153, paragrafi 1 e 3, del CRR. Per le esposizioni al dettaglio, cfr. articolo 154, paragrafo 1, del CRR.</p> <p>Si tiene conto del fattore di sostegno alle PMI di cui all'articolo 501 del CRR.</p>

▼ M7

Colonna	Istruzioni
270	<p><b>DI CUI: SOGGETTI DI GRANDI DIMENSIONI DEL SETTORE FINANZIARIO E SOGGETTI FINANZIARI NON REGOLAMENTATI</b></p> <p>Ripartizione dell'importo dell'esposizione ponderato per il rischio dopo l'applicazione del fattore di sostegno alle PMI per tutte le esposizioni definite a norma dell'articolo 142, paragrafi 4 e 5, del CRR soggette al fattore di correlazione più elevato di cui all'articolo 153, paragrafo 2, del CRR.</p>
280	<p><b>IMPORTO DELLE PERDITE ATTESE</b></p> <p>Per la definizione di «perdita attesa», cfr. l'articolo 5, paragrafo 3, del CRR; per il calcolo, cfr. l'articolo 158 del CRR. L'importo della perdita attesa da segnalare si basa sui parametri di rischio effettivamente utilizzati nel sistema di rating interno approvato dalla rispettiva autorità competente.</p>
290	<p><b>(-) RETTIFICHE DI VALORE E ACCANTONAMENTI</b></p> <p>In questa riga sono segnalati le rettifiche di valore e gli accantonamenti specifici e generici di cui all'articolo 159 del CRR. Gli accantonamenti generici sono segnalati assegnando un importo pro rata in funzione delle perdite attese delle diverse classi di debitori.</p>
300	<p><b>NUMERO DI DEBITORI</b></p> <p>Articolo 172, paragrafi 1 e 2, del CRR.</p> <p>Per tutte le classi di esposizioni tranne quelle al dettaglio l'ente segnala il numero dei soggetti giuridici/debitori valutati separatamente, a prescindere dal numero dei diversi prestiti o esposizioni concessi.</p> <p>Nell'ambito della classe di esposizioni «al dettaglio» l'ente segnala il numero delle esposizioni assegnate separatamente a una determinata classe o pool di rating. Ove trovi applicazione l'articolo 172, paragrafo 2, del CRR, un debitore può essere assegnato a più di una classe.</p> <p>Poiché riguarda un elemento della struttura dei sistemi di rating, questa colonna fa riferimento alle esposizioni originarie prima dell'applicazione del fattore di conversione attribuito a ciascuna classe o pool di debitori, senza considerare l'effetto delle tecniche di attenuazione del rischio di credito (in particolare degli effetti di riassegnazione).</p>
Riga	Istruzioni
010	<b>ESPOSIZIONI TOTALI</b>
015	<p><b>di cui: esposizioni soggette al fattore di sostegno alle PMI</b></p> <p>In questa riga sono segnalate soltanto le esposizioni che soddisfano i requisiti dell'articolo 501 del CRR.</p>
020-060	<b>RIPARTIZIONE DELLE ESPOSIZIONI TOTALI PER TIPO DI ESPOSIZIONE</b>



▼ **M7**

Riga	Istruzioni
020	<p><b>Elementi in bilancio soggetti al rischio di credito</b></p> <p>Attività di cui all'articolo 24 del CRR non comprese in altra categoria.</p> <p>Le esposizioni che costituiscono elementi in bilancio e sono comprese come operazioni di finanziamento tramite titoli o come derivati e operazioni con regolamento a lungo termine, o che derivano da accordi di compensazione contrattuale tra prodotti differenti sono segnalate nelle righe 040-060; pertanto non sono incluse in questa riga.</p> <p>Le operazioni con regolamento non contestuale ai sensi dell'articolo 379, paragrafo 1, del CRR (se non dedotte) non costituiscono elementi in bilancio, ma sono comunque segnalate in questa riga.</p> <p>Le esposizioni derivanti da attività costituite in garanzia presso una CCP conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, punto 91, del CRR e le esposizioni relative al fondo di garanzia conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, punto 89, del CRR sono incluse in questa riga se non sono segnalate nella riga 030.</p>
030	<p><b>Elementi fuori bilancio soggetti al rischio di credito</b></p> <p>Le posizioni fuori bilancio comprendono gli elementi elencati nell'allegato I del CRR.</p> <p>Le esposizioni che costituiscono elementi fuori bilancio e sono comprese come operazioni di finanziamento tramite titoli o come derivati e operazioni con regolamento a lungo termine, o che derivano da accordi di compensazione contrattuale tra prodotti differenti sono segnalate nelle righe 040-060; pertanto non sono incluse in questa riga.</p> <p>Le esposizioni derivanti da costituite in garanzia presso una CCP conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, punto 91, del CRR e le esposizioni relative al fondo di garanzia conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, punto 89, del CRR sono incluse in questa riga se sono considerate elementi fuori bilancio.</p>
040-060	<p><b>Esposizioni/Operazioni soggette al rischio di controparte</b></p>
040	<p><b>Operazioni di finanziamento tramite titoli</b></p> <p>Le operazioni di finanziamento tramite titoli (SFT), così come definite nel paragrafo 17 del documento del Comitato di Basilea «The Application of Basel II to Trading Activities and the Treatment of Double Default Effects» (Applicazione di Basilea II alle operazioni di negoziazione e trattamento degli effetti del «double default»), comprendono: (i) i contratti di vendita con patto di riacquisto e i contratti di vendita con patto di riacquisto passivo definiti nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 82, del CRR, nonché le operazioni di concessione e assunzione in prestito di titoli o di merci; (ii) i finanziamenti con margini definiti nell'articolo 272, paragrafo 3, del CRR.</p> <p>Le operazioni di finanziamento tramite titoli comprese in una compensazione tra prodotti differenti sono segnalate nella riga 060 e pertanto non figurano in questa riga.</p>
050	<p><b>Derivati e operazioni con regolamento a lungo termine</b></p> <p>I derivati comprendono i contratti elencati nell'allegato II del CRR. I derivati e le operazioni con regolamento a lungo termine compresi in una compensazione tra prodotti differenti sono segnalati nella riga 060; pertanto non sono inclusi in questa riga.</p>

▼ **M7**

Riga	Istruzioni
060	<p><b>Da compensazione contrattuale tra prodotti differenti</b></p> <p>Cfr. le istruzioni relative al modello CR SA.</p>
070	<p><b>ESPOSIZIONI ASSEGNATE ALLA CLASSE O AL POOL DI DEBITORI: TOTALE</b></p> <p>Per le esposizioni verso imprese, enti e amministrazioni centrali e banche centrali, cfr. l'articolo 142, paragrafo 1, punto 6, e l'articolo 170, paragrafo 1, lettera c), del CRR.</p> <p>Per le esposizioni al dettaglio, cfr. l'articolo 170, paragrafo 3, lettera b), del CRR. Per le esposizioni derivanti da crediti commerciali acquistati cfr. l'articolo 166, paragrafo 6, del CRR.</p> <p>Le esposizioni derivanti da rischi di diluizione di crediti commerciali acquistati non sono segnalate in base alle classi o ai pool di debitori e sono ricomprese nella riga 180.</p> <p>Se utilizza molte classi o molti pool, l'ente può concordare con le autorità competenti di ridurre il numero delle classi o dei pool da segnalare.</p> <p>Non è utilizzata una scala tipo; gli enti stabiliscono autonomamente la scala da utilizzare.</p>
080	<p><b>CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI FINANZIAMENTI SPECIALIZZATI: TOTALE</b></p> <p>Articolo 153, paragrafo 5, del CRR. Vale solo per le classi di esposizioni verso imprese, enti e amministrazioni centrali e banche centrali.</p>
090 - 150	<p><b>RIPARTIZIONE DELLE ESPOSIZIONI TOTALI PER FATTORE DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO NELL'AMBITO DEI CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI FINANZIAMENTI SPECIALIZZATI</b></p>
120	<p><b>di cui: nella categoria 1</b></p> <p>Articolo 153, paragrafo 5, tabella 1, del CRR.</p>
160	<p><b>TRATTAMENTO ALTERNATIVO: GARANTITE DA BENI IMMOBILI</b></p> <p>Articolo 193, paragrafi 1 e 2, articolo 194, paragrafi da 1 a 7, e articolo 230, paragrafo 3, del CRR.</p>
170	<p><b>ESPOSIZIONI DERIVANTI DA OPERAZIONI CON REGOLAMENTO NON CONTESTUALE CHE APPLICANO FATTORI DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO NELL'AMBITO DEL TRATTAMENTO ALTERNATIVO O DEL 100 % E ALTRE ESPOSIZIONI SOGGETTE A FATTORI DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO</b></p> <p>Esposizioni derivanti da operazioni con regolamento non contestuale per le quali si utilizza il trattamento alternativo di cui all'articolo 379, paragrafo 2, primo comma, ultima frase, del CRR o alle quali si applica una ponderazione del rischio pari al 100 % conformemente all'articolo 379, paragrafo 2, ultimo comma, del CRR. In questa riga sono segnalati i derivati su crediti nth-to-default privi di rating ai sensi dell'articolo 153, paragrafo 8, del CRR e qualsiasi altra esposizione soggetta a ponderazione del rischio non compresa in altra riga.</p>

▼ **M7**

Riga	Istruzioni
180	<p><b>RISCHIO DI DILUIZIONE: CREDITI COMMERCIALI ACQUISTATI TOTALI</b></p> <p>Cfr. l'articolo 4, paragrafo 1, punto 53, del CRR per la definizione del rischio di diluizione. Per il calcolo della ponderazione del rischio relativamente al rischio di diluizione, cfr. l'articolo 157, paragrafo 1, del CRR.</p> <p>Ai sensi dell'articolo 166, paragrafo 6, del CRR il valore dell'esposizione dei crediti commerciali acquistati è l'importo in essere meno gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio relativamente al rischio di diluizione prima dell'attenuazione del rischio di credito.</p>

- 3.3.4. C 08.02 — Rischio di credito e rischio di controparte e operazioni con regolamento non contestuale: metodo IRB applicato ai requisiti patrimoniali — ripartizione per classe o pool di debitori (modello CR IRB 2)

Colonna	Istruzioni
005	<p><b>Classe di debitori (identificatore di riga)</b></p> <p>Si tratta di un identificatore di riga ed è unico per ciascuna riga su un dato foglio della tabella. Segue l'ordine numerico 1, 2, 3 ecc.</p>
010-300	Per ciascuna di queste colonne valgono le istruzioni delle colonne numerate in modo corrispondente della tabella CR IRB 1.

Riga	Istruzioni
010-001 – 010-NNN	Gli importi segnalati in queste righe sono inseriti in ordine crescente in base alla PD assegnata alla classe o al pool di debitori. La PD dei debitori in stato di default è pari al 100 %. Le esposizioni soggette al trattamento alternativo per le garanzie reali immobiliari (applicabile soltanto se non si utilizzano stime interne della LGD) non sono assegnate in base alla PD del debitore e non sono segnalate in questo modello.

- 3.4. **RISCHIO DI CREDITO E RISCHIO DI CONTROPARTE E OPERAZIONI CON REGOLAMENTO NON CONTESTUALE: INFORMAZIONI RIPARTITE GEOGRAFICAMENTE**

78. Gli enti che soddisfano il requisito della soglia stabilita nell'articolo 5, lettera a), punto 4), del presente regolamento forniscono informazioni riguardanti il paese nazionale e qualsiasi altro paese non nazionale. La soglia si applica unicamente alla tabella 1 e alla tabella 2. Le esposizioni verso organizzazioni sopranazionali sono assegnate all'area geografica «Altri paesi».

79. Il termine «residenza del debitore» si riferisce al paese in cui il debitore ha sede. Questo concetto può essere applicato su base «debitore diretto» e su base «rischio finale»; pertanto, le tecniche di attenuazione del rischio di credito possono modificare l'attribuzione di un'esposizione a un paese. Le esposizioni verso organizzazioni sopranazionali non sono assegnate al paese di residenza dell'organizzazione bensì all'area geografica «Altri paesi», indipendentemente dalla classe di esposizione cui è assegnata l'esposizione verso organizzazioni sopranazionali.

▼ **M7**

80. I dati riguardanti l'«esposizione originaria prima dell'applicazione dei fattori di conversione» sono indicati in riferimento al paese di residenza del debitore diretto. I dati riguardanti il «valore dell'esposizione» e l'«importo delle esposizioni ponderato per il rischio» sono indicati sulla base del paese di residenza del debitore finale.

3.4.1. C 09.01 — Ripartizione geografica delle esposizioni per residenza del debitore: esposizioni in base al metodo standardizzato (CR GB 1)

3.4.1.1. Istruzioni relative a posizioni specifiche

Colonna	
010	<p><b>ESPOSIZIONE ORIGINARIA PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEI FATTORI DI CONVERSIONE</b></p> <p>Stessa definizione di cui alla colonna 010 del modello CR SA.</p>
020	<p><b>Esposizioni in stato di default</b></p> <p>Esposizione originaria prima dell'applicazione dei fattori di conversione per le esposizioni classificate come «esposizioni in stato di default».</p> <p>Questa «voce per memoria» fornisce informazioni aggiuntive sulla struttura del debitore della classe di esposizioni «in stato di default». Le esposizioni sono segnalate in corrispondenza della voce in cui sarebbero stati inseriti i debitori se tali esposizioni non fossero state assegnate alle classi di esposizioni «in stato di default».</p> <p>Queste informazioni sono una «voce per memoria» e pertanto non hanno effetti sul calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio della classe di esposizioni «in stato di default» conformemente all'articolo 112, lettera j), del CRR.</p>
040	<p><b>Nuovi default osservati per il periodo</b></p> <p>L'importo delle esposizioni originarie trasferite nella classe «esposizioni in stato di default» nel corso del trimestre successivo all'ultima data di riferimento per le segnalazioni è segnalato nella classe di esposizioni alla quale il debitore apparteneva originariamente.</p>
050	<p><b>Rettifiche di valore su crediti generiche</b></p> <p>Rettifiche di valore su crediti conformemente all'articolo 110 del CRR.</p>
055	<p><b>Rettifiche di valore su crediti specifiche</b></p> <p>Rettifiche di valore su crediti conformemente all'articolo 110 del CRR.</p>
060	<p><b>Cancellazioni</b></p> <p>Le cancellazioni comprendono sia le riduzioni del valore riportato delle attività finanziarie deteriorate rilevate direttamente nel conto economico [IFRS 7.B5.(d).(i)] sia le riduzioni degli importi degli accantonamenti a fronte delle attività finanziarie deteriorate [IFRS 7.B5.(d).(ii)].</p>
070	<p><b>Rettifiche di valore su crediti/cancellazioni per nuovi default osservati</b></p> <p>Somma delle rettifiche di valore su crediti e delle cancellazioni relativamente alle esposizioni classificate come «esposizioni in stato di default» nel trimestre successivo all'ultima segnalazione di dati.</p>

▼ M7

Colonna	
075	<b>Valore dell'esposizione</b> Stessa definizione di cui alla colonna 200 del modello CR SA.
080	<b>IMPORTO DELL'ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEL FATTORE DI SOSTEGNO ALLE PMI</b> Stessa definizione di cui alla colonna 215 del modello CR SA.
090	<b>IMPORTO DELL'ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO DOPO L'APPLICAZIONE DEL FATTORE DI SOSTEGNO ALLE PMI</b> Stessa definizione di cui alla colonna 220 del modello CR SA.

Riga	
010	<b>Amministrazioni centrali o banche centrali</b> Articolo 112, lettera a), del CRR.
020	<b>Amministrazioni regionali o autorità locali</b> Articolo 112, lettera b), del CRR.
030	<b>Organismi del settore pubblico</b> Articolo 112, lettera c), del CRR.
040	<b>Banche multilaterali di sviluppo</b> Articolo 112, lettera d), del CRR.
050	<b>Organizzazioni internazionali</b> Articolo 112, lettera e), del CRR.
060	<b>Enti</b> Articolo 112, lettera f), del CRR.
070	<b>Imprese</b> Articolo 112, lettera g), del CRR.
075	<b>di cui: PMI</b> Stessa definizione di cui alla riga 020 del modello CR SA.
080	<b>Al dettaglio</b> Articolo 112, lettera h), del CRR.
085	<b>di cui: PMI</b> Stessa definizione di cui alla riga 020 del modello CR SA.
090	<b>Garantite da ipoteche su beni immobili</b> Articolo 112, lettera i), del CRR.
095	<b>di cui: PMI</b> Stessa definizione di cui alla riga 020 del modello CR SA.

▼ M7

Riga	
100	<b>Esposizioni in stato di default</b> Articolo 112, lettera j), del CRR.
110	<b>Posizioni associate a un rischio particolarmente elevato</b> Articolo 112, lettera k), del CRR.
120	<b>Obbligazioni garantite</b> Articolo 112, lettera l), del CRR.
130	<b>Crediti verso enti e imprese con una valutazione del merito di credito a breve termine</b> Articolo 112, lettera n), del CRR.
140	<b>Organismi di investimento collettivo (OIC)</b> Articolo 112, lettera o), del CRR.
150	<b>Esposizioni in strumenti di capitale</b> Articolo 112, lettera p), del CRR.
160	<b>Altre esposizioni</b> Articolo 112, lettera q), del CRR.
170	<b>Esposizioni totali</b>

3.4.2. C 09.02 — Ripartizione geografica delle esposizioni per residenza del debitore: esposizioni in base al metodo IRB (CR GB 2)

3.4.2.1. Istruzioni relative a posizioni specifiche

Colonna	
010	<b>ESPOSIZIONE ORIGINARIA PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEI FATTORI DI CONVERSIONE</b> Stessa definizione di cui alla colonna 020 del modello CR IRB.
030	<b>di cui: in stato di default</b> Valore dell'esposizione originaria per le esposizioni classificate come «esposizioni in stato di default» conformemente all'articolo 178 del CRR.
040	<b>Nuovi default osservati per il periodo</b> L'importo delle esposizioni originarie trasferite nella classe «esposizioni in stato di default» nel corso del trimestre successivo all'ultima data di riferimento per le segnalazioni è segnalato nella classe di esposizioni alla quale il debitore apparteneva originariamente.
050	<b>Rettifiche di valore su crediti generiche</b> Rettifiche di valore su crediti conformemente all'articolo 110 del CRR.
055	<b>Rettifiche di valore su crediti specifiche</b> Rettifiche di valore su crediti conformemente all'articolo 110 del CRR.

▼ M7

Colonna	
060	<p><b>Cancellazioni</b></p> <p>Le cancellazioni comprendono sia le riduzioni del valore riportato delle attività finanziarie deteriorate rilevate direttamente nel conto economico [IFRS 7.B5.(d).(i)] sia le riduzioni degli importi degli accantonamenti a fronte delle attività finanziarie deteriorate [IFRS 7.B5.(d).(ii)].</p>
070	<p><b>Rettifiche di valore su crediti/cancellazioni per nuovi default osservati</b></p> <p>Somma delle rettifiche di valore su crediti e delle cancellazioni relativamente alle esposizioni classificate come «esposizioni in stato di default» nel trimestre successivo all'ultima segnalazione di dati.</p>
080	<p><b>SISTEMA DI RATING INTERNO/PROBABILITÀ DI DEFAULT ASSEGNATA ALLA CLASSE O AL POOL DI DEBITORI (%)</b></p> <p>Stessa definizione di cui alla colonna 010 del modello CR IRB.</p>
090	<p><b>LGD MEDIA PONDERATA PER L'ESPOSIZIONE (%)</b></p> <p>Stessa definizione di cui alla colonna 230 del modello CR IRB. Si applicano le disposizioni dell'articolo 181, paragrafo 1, lettera h), del CRR.</p> <p>Non sono segnalati dati sulle esposizioni da finanziamenti specializzati di cui all'articolo 153, paragrafo 5.</p>
100	<p><b>di cui: in stato di default</b></p> <p>LGD ponderata per l'esposizione per le esposizioni classificate come «esposizioni in stato di default» conformemente all'articolo 178 del CRR.</p>
105	<p><b>Valore dell'esposizione</b></p> <p>Stessa definizione di cui alla colonna 110 del modello CR IRB.</p>
110	<p><b>IMPORTO DELL'ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEL FATTORE DI SOSTEGNO ALLE PMI</b></p> <p>Stessa definizione di cui alla colonna 255 del modello CR IRB.</p>
120	<p><b>di cui: in stato di default</b></p> <p>Importo dell'esposizione ponderato per il rischio per le esposizioni classificate come «esposizioni in stato di default» conformemente all'articolo 178 del CRR.</p>
125	<p><b>IMPORTO DELL'ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO DOPO L'APPLICAZIONE DEL FATTORE DI SOSTEGNO ALLE PMI</b></p> <p>Stessa definizione di cui alla colonna 260 del modello CR IRB.</p>
130	<p><b>IMPORTO DELLE PERDITE ATTESE</b></p> <p>Stessa definizione di cui alla colonna 280 del modello CR IRB.</p>

▼ M7

Riga	
010	<b>Banche centrali e amministrazioni centrali</b> (Articolo 147, paragrafo 2, lettera a), del CRR).
020	<b>Enti</b> (Articolo 147, paragrafo 2, lettera b), del CRR).
030	<b>Imprese</b> (Tutte le imprese conformemente all'articolo 147, paragrafo 2, lettera c)].
040	<b>di cui: finanziamenti specializzati</b> (Articolo 147, paragrafo 8, lettera a), del CRR).  Non sono segnalati dati sulle esposizioni da finanziamenti specializzati di cui all'articolo 153, paragrafo 5.
050	<b>di cui: PMI</b> (Articolo 147, paragrafo 2, lettera c), del CRR).
060	<b>Al dettaglio</b>  Tutte le esposizioni al dettaglio conformemente all'articolo 147, paragrafo 2, lettera d), del CRR.
070	<b>Al dettaglio — Garantite da beni immobili</b>  Esposizioni conformemente all'articolo 147, paragrafo 2, lettera d), del CRR garantite da beni immobili.
080	<b>PMI</b>  Esposizioni al dettaglio conformemente all'articolo 147, paragrafo 2, lettera d), in combinato disposto con l'articolo 153, paragrafo 3, del CRR garantite da beni immobili.
090	<b>Non PMI</b>  Esposizioni al dettaglio conformemente all'articolo 147, paragrafo 2, lettera d), del CRR garantite da beni immobili.
100	<b>Al dettaglio — Rotative qualificate</b>  (Articolo 147, paragrafo 2, lettera d), in combinato disposto con l'articolo 154, paragrafo 4, del CRR).
110	<b>Altre esposizioni al dettaglio</b>  Altre esposizioni al dettaglio conformemente all'articolo 147, paragrafo 2, lettera d), non segnalate nelle righe 070 - 100.
120	<b>PMI</b>  Altre esposizioni al dettaglio conformemente all'articolo 147, paragrafo 2, lettera d), in combinato disposto con l'articolo 153, paragrafo 3, del CRR.
130	<b>Non PMI</b>  Altre esposizioni al dettaglio conformemente all'articolo 147, paragrafo 2, lettera d), del CRR.



▼ **M7**

Riga	
140	<b>Strumenti di capitale</b> Esposizioni in strumenti di capitale conformemente all'articolo 147, paragrafo 2, lettera e), del CRR.
150	<b>Esposizioni totali</b>

3.4.3. C 09.04 – Ripartizione delle esposizioni creditizie rilevanti ai fini del calcolo della riserva di capitale anticiclica per paese e del coefficiente anticiclico specifico dell'ente (CCB)

3.4.3.1. Osservazioni di carattere generale

81. Questa tabella ha lo scopo di raccogliere maggiori informazioni sugli elementi della riserva di capitale anticiclica specifica dell'ente. Le informazioni richieste riguardano i requisiti di fondi propri determinati conformemente alla parte tre, titoli II e IV del CRR e la localizzazione geografica delle esposizioni creditizie, delle esposizioni verso la cartolarizzazione e delle esposizioni inserite nel portafoglio di negoziazione rilevanti per il calcolo della riserva di capitale anticiclica specifica dell'ente (CCB) ai sensi dell'articolo 140 della CRD (esposizioni creditizie rilevanti).

82. Le informazioni nel modello C 09.04 sono richieste per il «Totale» delle esposizioni creditizie rilevanti per tutti i paesi in cui dette esposizioni sono localizzate e individualmente per ogni paese in cui sono localizzate le esposizioni creditizie rilevanti. Gli importi complessivi e le informazioni su ciascun paese sono segnalati in una dimensione separata.

83. La soglia di cui all'articolo 5, lettera a), punto 4, del presente regolamento non è rilevante ai fini della segnalazione di questa ripartizione.

84. Per determinare la localizzazione geografica, le esposizioni sono assegnate sulla base dell'obbligato immediato, come disposto dal regolamento delegato (UE) n. 1152/2014 della Commissione, del 4 giugno 2014, per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sull'identificazione della localizzazione geografica delle esposizioni creditizie rilevanti ai fini del calcolo dei coefficienti anticiclici specifici dell'ente. Pertanto le tecniche di attenuazione del rischio di credito (CRM) non mutano l'attribuzione di un'esposizione alla sua localizzazione geografica ai fini della segnalazione delle informazioni di cui al presente modello.

3.4.3.2. Istruzioni relative a posizioni specifiche

Colonna	
010	<b>Importo</b> Il valore delle esposizioni creditizie rilevanti e i requisiti di fondi propri associati determinati conformemente alle istruzioni relative alla rispettiva riga.
020	<b>Percentuale</b>
030	<b>Informazioni qualitative</b> Queste informazioni sono segnalate solo per il paese di residenza dell'ente (la giurisdizione corrispondente al suo Stato membro di origine) e per il «Totale» di tutti i paesi.  Gli enti indicano {y} o {n} conformemente alle istruzioni relative alla pertinente riga.

▼ M7

Riga	
010-020	<p><b>Esposizioni creditizie rilevanti - Rischio di credito</b></p> <p>Esposizioni creditizie rilevanti come definite all'articolo 140, paragrafo 4, lettera a), della CRD.</p>
010	<p><b>Valore dell'esposizione secondo il metodo standardizzato</b></p> <p>Valore dell'esposizione determinato conformemente all'articolo 111 del CRR per le esposizioni creditizie rilevanti come definite all'articolo 140, paragrafo 4, lettera a), della CRD.</p> <p>Il valore dell'esposizione delle posizioni verso la cartolarizzazione nel portafoglio bancario secondo il metodo standardizzato non è indicato in questa riga bensì nella riga 050.</p>
020	<p><b>Valore dell'esposizione secondo il metodo IRB</b></p> <p>Valore dell'esposizione determinato conformemente all'articolo 166 del CRR per le esposizioni creditizie rilevanti come definite all'articolo 140, paragrafo 4, lettera a), della CRD.</p> <p>Il valore dell'esposizione delle posizioni verso la cartolarizzazione nel portafoglio bancario secondo il metodo IRB non è indicato in questa riga bensì nella riga 060.</p>
030-040	<p><b>Esposizioni creditizie rilevanti - Rischio di mercato</b></p> <p>Esposizioni creditizie rilevanti come definite all'articolo 140, paragrafo 4, lettera b), della CRD.</p>
030	<p><b>Somma delle posizioni lunghe e corte in esposizioni nel portafoglio di negoziazione secondo i metodi standardizzati</b></p> <p>Somma delle posizioni lunghe nette e corte nette ai sensi dell'articolo 327 del CRR delle esposizioni creditizie rilevanti come definite all'articolo 140, paragrafo 4, lettera b), della CRD ai sensi della parte tre, titolo IV, capo 2, del CRR:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— esposizioni verso strumenti di debito diversi dalla cartolarizzazione;</li> <li>— esposizioni verso posizioni verso la cartolarizzazione nel portafoglio di negoziazione</li> <li>— esposizioni verso portafogli di negoziazione di correlazione;</li> <li>— esposizioni verso titoli di capitale; e</li> <li>— esposizioni verso OIC se i requisiti patrimoniali sono calcolati conformemente all'articolo 348 del CRR.</li> </ul>
040	<p><b>Valore delle esposizioni nel portafoglio di negoziazione secondo i metodi dei modelli interni</b></p> <p>Per le esposizioni creditizie rilevanti come definite all'articolo 140, paragrafo 4, lettera b), della CRD ai sensi della parte tre, titolo IV, capo 2, del CRR, segnalare la somma dei seguenti elementi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— il fair value (valore equo) delle posizioni non in derivati che rappresentano esposizioni creditizie rilevanti come definite all'articolo 140, paragrafo 4, lettera b), della CRD determinate conformemente all'articolo 104 del CRR;</li> <li>— il valore nozionale dei derivati che rappresentano esposizioni creditizie rilevanti come definite all'articolo 140, paragrafo 4, lettera b), della CRD.</li> </ul>

▼ M7

Riga	
050-060	<p><b>Esposizioni creditizie rilevanti - Posizioni verso la cartolarizzazione nel portafoglio bancario</b></p> <p>Esposizioni creditizie rilevanti come definite all'articolo 140, paragrafo 4, lettera c), della CRD.</p>
050	<p><b>Valore dell'esposizione delle posizioni verso la cartolarizzazione nel portafoglio bancario secondo il metodo standardizzato</b></p> <p>Valore dell'esposizione determinato conformemente all'articolo 246 del CRR per le esposizioni creditizie rilevanti come definite all'articolo 140, paragrafo 4, lettera c), della CRD.</p>
060	<p><b>Valore dell'esposizione delle posizioni verso la cartolarizzazione nel portafoglio bancario secondo il metodo IRB</b></p> <p>Valore dell'esposizione determinato conformemente all'articolo 246 del CRR per le esposizioni creditizie rilevanti come definite all'articolo 140, paragrafo 4, lettera c), della CRD.</p>
070-110	<p><b>Requisiti di fondi propri e fattori di ponderazione</b></p>
070	<p><b>Requisiti di fondi propri totali per CCB</b></p> <p>La somma delle righe 080, 090 e 100.</p>
080	<p><b>Requisiti di fondi propri per le esposizioni creditizie rilevanti - Rischio di credito</b></p> <p>Requisiti di fondi propri determinati conformemente alla parte tre, titolo II, capi da 1 a 4 e capo 6, del CRR per le esposizioni creditizie rilevanti come definite all'articolo 140, paragrafo 4, lettera a), della CRD nel paese in questione.</p> <p>I requisiti di fondi propri per le posizioni verso la cartolarizzazione nel portafoglio bancario non sono indicati in questa riga bensì nella riga 100.</p> <p>I requisiti di fondi propri sono pari all'8 % dell'importo dell'esposizione ponderato per il rischio determinato conformemente alle disposizioni della parte tre, titolo II, capi da 1 a 4 e capo 6, del CRR.</p>
090	<p><b>Requisiti di fondi propri per le esposizioni creditizie rilevanti - Rischio di mercato</b></p> <p>Requisiti di fondi propri determinati conformemente alla parte tre, titolo IV, capo 2, del CRR per il rischio specifico o conformemente alla parte tre, titolo IV, capo 5, del CRR per il rischio incrementale di default e di migrazione per le esposizioni creditizie rilevanti, definite conformemente all'articolo 140, paragrafo 4, lettera b), della CRD, nel paese in questione.</p> <p>I requisiti di fondi propri per le esposizioni creditizie rilevanti nel quadro del rischio di mercato includono, tra l'altro, i requisiti di fondi propri per le posizioni verso la cartolarizzazione ai sensi della parte tre, titolo IV, capo 2, del CRR e i requisiti di fondi propri per le esposizioni verso organismi di investimento collettivo determinate conformemente all'articolo 348 del CRR.</p>

▼ M7

Riga	
100	<p><b>Requisiti di fondi propri per le esposizioni creditizie rilevanti - Posizioni verso la cartolarizzazione nel portafoglio bancario</b></p> <p>Requisiti di fondi propri determinati conformemente alla parte tre, titolo II, capo 5, del CRR per le esposizioni creditizie rilevanti come definite all'articolo 140, paragrafo 4, lettera c), della CRD nel paese in questione.</p> <p>I requisiti di fondi propri sono pari all'8 % dell'importo dell'esposizione ponderato per il rischio determinato conformemente alle disposizioni della parte tre, titolo II, capo 5, del CRR.</p>
110	<p><b>Fattori di ponderazione dei requisiti di fondi propri</b></p> <p>Il fattore di ponderazione applicato al coefficiente anticiclico in ogni paese è calcolato come un rapporto tra requisiti di fondi propri, determinato come segue:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. numeratore:: requisiti di fondi propri totali che riguardano le esposizioni creditizie rilevanti nel paese in questione [r070; c010; foglio del paese];</li> <li>2. denominatore:: i requisiti di fondi propri totali che riguardano le esposizioni creditizie rilevanti per il calcolo della riserva di capitale anticiclica conformemente all'articolo 140, paragrafo 4, della CRD [r070;c010; «Totale»].</li> </ol> <p>Le informazioni sui fattori di ponderazione dei requisiti di fondi propri non sono segnalati per il «Totale» di tutti i paese.</p>
120-140	<p><b>Coefficienti anticiclici</b></p>
120	<p><b>Coefficiente anticiclico fissato dall'autorità designata</b></p> <p>Coefficiente anticiclico fissato per il paese in questione dall'autorità designata di detto paese conformemente agli articoli 136, 137, 138 e 139 della CRD.</p> <p>Se l'autorità designata del paese in questione non ha fissato un coefficiente anticiclico lasciare vuota questa riga.</p> <p>I coefficienti anticiclici fissati dall'autorità designata ma non ancora applicabili nel paese in questione alla data di riferimento per le segnalazioni non devono essere segnalati.</p> <p>Le informazioni sul coefficiente anticiclico fissato dall'autorità designata non sono segnalate nel «Totale» di tutti i paesi.</p>
130	<p><b>Coefficiente anticiclico applicabile per il paese dell'ente</b></p> <p>Coefficiente anticiclico applicabile al paese in questione che è stato fissato dall'autorità designata del paese di residenza dell'ente conformemente agli articoli 137, 138, 139 e all'articolo 140, paragrafi 1, 2 e 3 della CRD. I coefficienti anticiclici non ancora applicabili alla data di riferimento per le segnalazioni non devono essere segnalati.</p> <p>Le informazioni sul coefficiente anticiclico applicabile nel paese dell'ente non sono segnalate per il «Totale» di tutti i paesi.</p>

▼ M7

Riga	
140	<p><b>Coefficiente anticiclico specifico dell'ente</b></p> <p>Coefficiente anticiclico specifico dell'ente determinato conformemente all'articolo 140, paragrafo 1, della CRD.</p> <p>Il coefficiente anticiclico specifico dell'ente è calcolato come la media ponderata dei coefficienti anticiclici che sono applicati nei paesi in cui sono situate le esposizioni creditizie rilevanti dell'ente, ovvero che sono applicati ai fini dell'articolo 140 ai sensi dell'articolo 139, paragrafo 2 o 3 della CRD. Il coefficiente anticiclico pertinente è segnalato in [r120; c020; foglio del paese] o in [r130; c020; foglio del paese], a seconda del caso.</p> <p>Il fattore di ponderazione applicato al coefficiente anticiclico in ogni paese è la quota di requisiti di fondi propri sul totale dei requisiti di fondi propri ed è segnalato in [r110; c020; foglio del paese].</p> <p>Le informazioni sul coefficiente anticiclico specifico dell'ente sono segnalate soltanto per il «Totale» di tutti i paesi e non per ogni paese separatamente.</p>
150 - 160	<p><b>Uso della soglia del 2 %</b></p>
150	<p><b>Uso della soglia del 2 % per le esposizioni creditizie generiche</b></p> <p>Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 5, lettera b), del regolamento delegato (UE) n. 1152/2014 della Commissione, le esposizioni creditizie generiche estere il cui aggregato non supera il 2 % dell'aggregato delle esposizioni creditizie generiche, delle esposizioni nel portafoglio di negoziazione e delle esposizioni verso la cartolarizzazione dell'ente possono essere assegnate allo Stato membro di origine dell'ente. L'aggregato delle esposizioni creditizie generiche, delle esposizioni nel portafoglio di negoziazione e delle esposizioni verso la cartolarizzazione è calcolato escludendo le esposizioni creditizie generiche localizzate ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 5, lettera a), e dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) n. 1152/2014 della Commissione.</p> <p>Se si avvale di questa deroga, l'ente indica «y» nella tabella per il paese corrispondente al suo Stato membro di origine e per il «Totale» di tutti i paesi.</p> <p>Se non si avvale di questa deroga, l'ente indica «n» nella rispettiva cella.</p>
160	<p><b>Uso della soglia del 2 % per le esposizioni nel portafoglio di negoziazione</b></p> <p>Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 1152/2014 della Commissione, gli enti di cui il totale delle esposizioni nel portafoglio di negoziazione non supera il 2 % del totale delle loro esposizioni creditizie generiche, delle loro esposizioni nel portafoglio di negoziazione e delle loro esposizioni verso la cartolarizzazione possono assegnare le esposizioni nel portafoglio di negoziazione allo Stato membro di origine dell'ente.</p> <p>Se si avvale di questa deroga, l'ente indica «y» nella tabella per il paese corrispondente al suo Stato membro di origine e per il «Totale» di tutti i paesi.</p> <p>Se non si avvale di questa deroga, l'ente indica «n» nella rispettiva cella.</p>

▼ M7

## 3.5. C 10.01 E C 10.02 — ESPOSIZIONI IN STRUMENTI DI CAPITALE IN BASE AL METODO IRB (CR EQU IRB 1 E CR EQU IRB 2)

## 3.5.1. Osservazioni di carattere generale

85. Il modello CR EQU IRB consta di due modelli: il modello CR EQU IRB 1, che offre un quadro generale delle esposizioni calcolate secondo il metodo IRB della classe di esposizioni in strumenti di capitale e dei differenti metodi di calcolo degli importi complessivi dell'esposizione al rischio, e il modello CR EQU IRB 2, che espone la ripartizione delle esposizioni totali assegnate alle classi di debitori secondo il metodo PD/LGD. Nelle seguenti istruzioni, il termine «CR EQU IRB» si riferisce sia al modello CR EQU IRB 1 che al modello CR EQU IRB 2, in funzione della loro applicabilità.

86. Il modello CR EQU IRB fornisce informazioni sul calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio di credito (articolo 92, paragrafo 3, lettera a), del CRR) secondo il metodo IRB (parte tre, titolo II, capo 3, del CRR) delle esposizioni in strumenti di capitale di cui all'articolo 147, paragrafo 2, lettera e), del CRR.

87. Ai sensi dell'articolo 147, paragrafo 6, del CRR le seguenti esposizioni sono assegnate alla classe delle esposizioni in strumenti di capitale:

a) esposizioni non debitorie che conferiscono un diritto o credito residuale subordinato sulle attività o sul reddito dell'emittente; o

b) esposizioni debitorie e altri titoli, partnership, derivati o altri veicoli, la cui sostanza economica è analoga a quella delle esposizioni menzionate alla lettera a).

88. Nel modello CR EQU IRB sono segnalati anche gli organismi di investimento collettivo trattati secondo il metodo della ponderazione semplice per il rischio di cui all'articolo 152 del CRR.

89. Ai sensi dell'articolo 151, paragrafo 1, del CRR gli enti trasmettono il modello CR EQU IRB qualora applichino uno dei tre metodi citati nell'articolo 155 del CRR:

— metodo della ponderazione semplice,

— metodo PD/LGD,

— metodo dei modelli interni.

Inoltre, gli enti che applicano il metodo IRB segnalano nel modello CR EQU IRB anche gli importi ponderati per il rischio delle esposizioni in strumenti di capitale cui si applica un trattamento fisso di ponderazione del rischio (senza tuttavia essere trattate esplicitamente secondo il metodo della ponderazione semplice o senza l'applicazione parziale, in via temporanea o permanente, del metodo standardizzato per il rischio di credito, ossia le esposizioni in strumenti di capitale alle quali si applica una ponderazione del rischio del 250 % conformemente all'articolo 48, paragrafo 4, del CRR e, rispettivamente, una ponderazione del rischio del 370 % conformemente all'articolo 471, paragrafo 2, del CRR).

▼ **M7**

90. Nel modello CR EQU IRB non sono segnalati i seguenti crediti in strumenti di capitale:

- le esposizioni in strumenti di capitale nel portafoglio di negoziazione (se l'ente non è esentato dal calcolo dei requisiti di fondi propri per le posizioni del portafoglio di negoziazione ai sensi dell'articolo 94 del CRR);
- le esposizioni in strumenti di capitale soggette all'applicazione parziale del metodo standardizzato (articolo 150 del CRR), comprese:
- le esposizioni in strumenti di capitale soggette alla clausola grandfathering ai sensi dell'articolo 495, paragrafo 1, del CRR;
- le esposizioni in strumenti di capitale verso soggetti i cui crediti siano idonei a ricevere un fattore di ponderazione del rischio pari allo 0 % secondo il metodo standardizzato, compresi i soggetti che beneficiano di sostegno pubblico, nei casi in cui è applicabile un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % (articolo 150, paragrafo 1, lettera g), del CRR);
- le esposizioni in strumenti di capitale sorte nel quadro di programmi legislativi allo scopo di promuovere determinati settori economici che prevedono consistenti sovvenzioni per investimenti a favore dell'ente e comportano una qualche forma di supervisione pubblica e restrizioni sugli investimenti in strumenti di capitale (articolo 150, paragrafo 1, lettera h), del CRR);
- le esposizioni in strumenti di capitale verso società strumentali i cui importi delle esposizioni ponderati per il rischio possono essere calcolati conformemente al trattamento delle «altre attività diverse dai crediti» (conformemente all'articolo 155, paragrafo 1, del CRR);
- i crediti in strumenti di capitale dedotti dai fondi propri conformemente agli articoli 46 e 48 del CRR.

3.5.2. Istruzioni relative a posizioni specifiche (valide sia per il modello CR EQU IRB 1 che per il modello CR EQU IRB 2)

Colonna	
005	<p><b>CLASSE DI DEBITORI (IDENTIFICATORE DI RIGA)</b></p> <p>La classe di debitori è un identificatore di riga ed è unico per ciascuna riga della tabella. Segue l'ordine numerico 1, 2, 3 ecc.</p>
010	<p><b>SISTEMA DI RATING INTERNO</b></p> <p><b>PROBABILITÀ DI DEFAULT ASSEGNATA ALLA CLASSE DI DEBITORI (%)</b></p> <p>Gli enti che applicano il metodo PD/LGD segnalano nella colonna 010 la probabilità di default (PD) calcolata a norma dell'articolo 165, paragrafo 1, del CRR.</p> <p>La PD assegnata alla classe o al pool di debitori da segnalare è conforme ai requisiti previsti dalla parte tre, titolo II, capo 3, sezione 6, del CRR. Per ogni singola classe o pool di debitori è indicata la PD ad essa o esso assegnata. Tutti i parametri di rischio segnalati sono ricavati dai parametri di rischio utilizzati nel sistema di rating interno approvato dall'autorità competente.</p>

## ▼ M7

Colonna	
	<p>Per gli importi relativi a un'aggregazione di classi o pool di debitori (ad esempio le «esposizioni totali») si riporta la media ponderata per l'esposizione delle PD assegnate alle classi o ai pool di debitori compresi nell'aggregazione considerata. Ai fini del calcolo della PD media ponderata per l'esposizione si deve tener conto di tutte le esposizioni, comprese quelle in stato di default. Per il calcolo della PD media ponderata per l'esposizione si applica, a fini di ponderazione, il valore dell'esposizione tenuto conto della protezione del credito di tipo personale (colonna 060).</p>
020	<p><b>ESPOSIZIONE ORIGINARIA PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEI FATTORI DI CONVERSIONE</b></p> <p>L'ente segnala nella colonna 020 il valore dell'esposizione originaria (prima dell'applicazione dei fattori di conversione). Conformemente all'articolo 167 del CRR, il valore delle esposizioni in strumenti di capitale è il valore contabile rimanente dopo l'applicazione delle rettifiche di valore su crediti specifiche. Il valore delle esposizioni in strumenti di capitale fuori bilancio è pari al valore nominale ridotto delle rettifiche di valore su crediti specifiche.</p> <p>Gli enti comprendono nella colonna 020 anche gli elementi fuori bilancio di cui all'allegato I del CRR assegnati alla classe delle esposizioni in strumenti di capitale (ossia la «parte non pagata di azioni sottoscritte»).</p> <p>Gli enti che applicano il metodo della ponderazione semplice o il metodo PD/LGD (di cui all'articolo 165, paragrafo 1) tengono conto anche delle disposizioni relative alla compensazione di cui all'articolo 155, paragrafo 2, del CRR.</p>
030-040	<p><b>TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO (CRM) CON EFFETTI DI SOSTITUZIONE SULL'ESPOSIZIONE</b></p> <p><b>PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO PERSONALE</b></p> <p><b>GARANZIE</b></p> <p><b>DERIVATI SU CREDITI</b></p> <p>Indipendentemente dal metodo applicato al calcolo degli importi ponderati per il rischio delle esposizioni in strumenti di capitale, gli enti possono rilevare le protezioni del credito di tipo personale ottenute per le esposizioni in strumenti di capitale (articolo 155, paragrafi 2, 3 e 4, del CRR). Gli enti che applicano il metodo della ponderazione semplice o il metodo PD/LGD segnalano nelle colonne 030 e 040 l'importo della protezione del credito di tipo personale in forma di garanzie (colonna 030) o di derivati su crediti (colonna 040) rilevato secondo i metodi di cui alla parte tre, titolo II, capo 4, del CRR.</p>
050	<p><b>TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO (CRM) CON EFFETTI DI SOSTITUZIONE SULL'ESPOSIZIONE</b></p> <p><b>SOSTITUZIONE DELL'ESPOSIZIONE DOVUTA ALL'ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO</b></p> <p><b>(-) DEFLUSSI TOTALI</b></p> <p>L'ente segnala nella colonna 050 la parte dell'esposizione originaria prima dell'applicazione dei fattori di conversione garantita dalla protezione del credito di tipo personale rilevata secondo i metodi di cui alla parte tre, titolo II, capo 4, del CRR.</p>



▼ M7

Colonna	
060	<p><b>VALORE DELL'ESPOSIZIONE</b></p> <p>Gli enti che applicano il metodo della ponderazione semplice o il metodo PD/LGD segnalano nella colonna 060 il valore dell'esposizione tenendo conto degli effetti di sostituzione derivanti dalla protezione del credito di tipo personale (articolo 155, paragrafi 2 e 3, e articolo 167 del CRR).</p> <p>Si ricorda che, nel caso delle esposizioni in strumenti di capitale fuori bilancio, il valore dell'esposizione è pari al valore nominale ridotto delle rettifiche di valore su crediti specifiche (articolo 167 del CRR).</p>
070	<p><b>LGD MEDIA PONDERATA PER L'ESPOSIZIONE (%)</b></p> <p>Gli enti che applicano il metodo PD/LGD segnalano nella colonna 070 del modello CR EQU IRB 2 la media ponderata per l'esposizione delle LGD assegnate alle classi o ai pool di debitori compresi nell'aggregazione; lo stesso vale per la riga 020 del modello CR EQU IRB. Per il calcolo della LGD media ponderata per l'esposizione è utilizzato il valore dell'esposizione al lordo della protezione del credito di tipo personale (colonna 060). Gli enti tengono conto delle disposizioni dell'articolo 165, paragrafo 2, del CRR.</p>
080	<p><b>IMPORTO DELLE ESPOSIZIONI PONDERATO PER IL RISCHIO</b></p> <p>L'ente segnala nella colonna 080 gli importi ponderati per il rischio delle esposizioni in strumenti di capitale, calcolati a norma dell'articolo 155 del CRR.</p> <p>Se gli enti che applicano il metodo PD/LGD non dispongono di sufficienti informazioni per poter impiegare la definizione di default di cui all'articolo 178 del CRR, ai fattori di ponderazione è assegnato un fattore di graduazione di 1,5 quando si calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio (articolo 155, paragrafo 3, del CRR).</p> <p>Per quanto riguarda il parametro M («maturity», durata) immesso nella funzione di ponderazione del rischio, la durata assegnata alle esposizioni in strumenti di capitale è di cinque anni (articolo 165, paragrafo 3, del CRR).</p>
090	<p><b>VOCE PER MEMORIA: IMPORTO DELLE PERDITE ATTESE</b></p> <p>L'ente segnala nella colonna 090 l'importo delle perdite attese delle esposizioni in strumenti di capitale calcolato ai sensi dell'articolo 158, paragrafi 4, 7, 8 e 9, del CRR.</p>

91. Conformemente all'articolo 155 del CRR, gli enti possono applicare metodi diversi (metodo della ponderazione semplice, metodo PD/LGD o metodo dei modelli interni) a portafogli diversi se utilizzano tali metodi differenti a livello interno. L'ente segnala nel modello CR EQU IRB 1 anche gli importi ponderati per il rischio delle esposizioni in strumenti di capitale cui si applica un trattamento fisso di ponderazione del rischio (senza tuttavia essere trattate esplicitamente secondo il metodo di ponderazione semplice o senza l'applicazione parziale, in via temporanea o permanente, del metodo standardizzato per il rischio di credito).

▼ M7

Riga	
CR EQU IRB 1 — riga 020	<p><b>METODO PD/LGD: TOTALE</b></p> <p>Gli enti che applicano il metodo PD/LGD (articolo 155, paragrafo 3, del CRR) segnalano le informazioni richieste nella riga 020 del modello CR EQU IRB 1.</p>
CR EQU IRB 1 — righe 050- 090	<p><b>METODO DELLA PONDERAZIONE SEMPLICE DEL RISCHIO: TOTALE</b></p> <p><b>RIPARTIZIONE PER FATTORE DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO DELLE ESPOSIZIONI TOTALI IN BASE AL METODO DELLA PONDERAZIONE SEMPLICE</b></p> <p>Gli enti che applicano il metodo della ponderazione semplice del rischio (articolo 155, paragrafo 2, del CRR) segnalano le informazioni richieste in base alle caratteristiche delle esposizioni sottostanti nelle righe da 050 a 090.</p>
CR EQU IRB 1 — riga 100	<p><b>METODO DEI MODELLI INTERNI</b></p> <p>Gli enti che applicano il metodo dei modelli interni (articolo 155, paragrafo 4, del CRR) segnalano le informazioni richieste nella riga 100.</p>
CR EQU IRB 1 — riga 110	<p><b>ESPOSIZIONI IN STRUMENTI DI CAPITALE SOGGETTE A FATTORI DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO</b></p> <p>Gli enti che applicano il metodo IRB segnalano gli importi ponderati per il rischio delle esposizioni in strumenti di capitale cui si applica un trattamento fisso di ponderazione del rischio (senza tuttavia essere trattate esplicitamente secondo il metodo della ponderazione semplice o senza l'applicazione parziale, in via temporanea o permanente, del metodo standardizzato per il rischio di credito). Ad esempio,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— l'importo dell'esposizione ponderato per il rischio delle posizioni in strumenti di capitale di soggetti del settore finanziario trattate conformemente all'articolo 48, paragrafo 4, del CRR e</li> <li>— le posizioni in strumenti di capitale con una ponderazione del rischio del 370 % conformemente all'articolo 471, paragrafo 2, del CRR</li> </ul> <p>sono segnalati nella riga 110.</p>
CR EQU IRB 2	<p><b>RIPARTIZIONE DELLE ESPOSIZIONI TOTALI PER CLASSE DI DEBITORI IN BASE AL METODO PD/LGD</b></p> <p>Gli enti che applicano il metodo PD/LGD (articolo 155, paragrafo 3, del CRR) segnalano le informazioni richieste nel modello CR EQU IRB 2.</p> <p>Gli enti che applicano il metodo PD/LGD e che utilizzano un sistema di rating unico, o sono in grado di effettuare segnalazioni in conformità di una scala tipo interna, segnalano nel modello CR EQU IRB 2 le classi o i pool di rating associati a detto sistema di rating unico/scala tipo. In tutti gli altri casi, i differenti sistemi di rating sono unificati e classificati secondo i seguenti criteri: le classi o i pool di debitori dei differenti sistemi di rating sono accorpati e ordinati a partire dalla PD più bassa assegnata a una classe o a un pool alla PD più alta.</p>

▼ **M7**

## 3.6. C 11.00 — RISCHIO DI REGOLAMENTO/CONSEGNA (CR SETT)

## 3.6.1. Osservazioni di carattere generale

92. Questo modello serve per segnalare informazioni riguardanti sia le operazioni interne al portafoglio di negoziazione sia quelle esterne che risultano non liquidate dopo lo scadere delle relative date di consegna, nonché informazioni sui relativi requisiti di fondi propri per il rischio di regolamento conformemente all'articolo 92, paragrafo 3, lettera c), punto ii), e all'articolo 378 del CRR.
93. L'ente segnala nel modello CR SETT le informazioni sul rischio di regolamento/consegna relativamente agli strumenti di debito, agli strumenti di capitale, alle valute estere e alle merci interne o esterne al proprio portafoglio di negoziazione.
94. Ai sensi dell'articolo 378 del CRR le operazioni di vendita con patto di riacquisto e le operazioni di concessione e assunzione in prestito di titoli o di merci relative a strumenti di debito, strumenti di capitale, valute estere e merci non sono soggette al rischio di regolamento/consegna. Si rileva, tuttavia, che i derivati e le operazioni con regolamento a lungo termine che risultano non liquidati dopo lo scadere delle relative date di consegna sono invece soggetti ai requisiti di fondi propri per il rischio di regolamento/consegna, secondo quanto stabilito dall'articolo 378 del CRR.
95. In caso di operazioni non liquidate dopo lo scadere della data di consegna, l'ente calcola la differenza di prezzo alla quale si trova esposto. La differenza di prezzo risulta dalla differenza tra il prezzo di liquidazione convenuto per lo strumento di debito, lo strumento di capitale, la valuta estera o la merce in questione e il suo valore di mercato corrente, quando tale differenza può comportare una perdita per l'ente.
96. Al fine di calcolare i corrispondenti requisiti di fondi propri, l'ente moltiplica tale differenza di prezzo per il fattore appropriato di cui alla tabella 1 dell'articolo 378 del CRR.
97. Ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 4, lettera b), per determinare l'importo dell'esposizione al rischio i requisiti di fondi propri per il rischio di regolamento/consegna sono moltiplicati per 12,5.
98. Si rileva che i requisiti di fondi propri per le operazioni con regolamento non contestuale ai sensi dell'articolo 379 del CRR non sono compresi nel modello CR SETT, ma sono segnalati nei modelli relativi al rischio di credito (CR SA, CR IRB).

## 3.6.2. Istruzioni relative a posizioni specifiche

Colonna	
010	<p><b>OPERAZIONI NON LIQUIDATE AL PREZZO DI LIQUIDAZIONE</b></p> <p>Conformemente all'articolo 378 del CRR, l'ente segnala nella colonna 010, al prezzo di liquidazione convenuto, le operazioni che risultano non liquidate dopo lo scadere delle relative date di consegna.</p> <p><i>Tutte le operazioni non liquidate sono comprese in questa colonna, a prescindere dal fatto che, dopo la data di regolamento, costituiscano una perdita o un profitto.</i></p>

▼ M7

Colonna	
020	<p><b>ESPOSIZIONE DERIVANTE DA UNA DIFFERENZA DI PREZZO PER OPERAZIONI NON LIQUIDATE</b></p> <p>Conformemente all'articolo 378 del CRR, gli enti segnalano nella colonna 020 la differenza di prezzo tra il prezzo di liquidazione convenuto e il valore di mercato corrente dello strumento di debito, dello strumento di capitale, della valuta estera o della merce in questione, <i>quando tale differenza può comportare una perdita per l'ente.</i></p> <p>Nella colonna 020 sono segnalate soltanto le <i>operazioni non liquidate che comportano una perdita</i> dopo la data di regolamento.</p>
030	<p><b>REQUISITI DI FONDI PROPRI</b></p> <p>L'ente segnala nella colonna 030 i requisiti di fondi propri calcolati ai sensi dell'articolo 378 del CRR.</p>
040	<p><b>IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO DI REGOLAMENTO</b></p> <p>Conformemente all'articolo 92, paragrafo 4, lettera b), del CRR, per determinare l'importo dell'esposizione al rischio di regolamento l'ente moltiplica per 12,5 i requisiti di fondi propri segnalati nella colonna 030.</p>
Riga	
010	<p><b>Operazioni non liquidate totali esterne al portafoglio di negoziazione</b></p> <p>L'ente segnala nella riga 010 informazioni aggregate riguardanti il rischio di regolamento/consegna delle posizioni esterne al portafoglio di negoziazione (conformemente all'articolo 92, paragrafo 3, lettera c), punto ii), e all'articolo 378 del CRR).</p> <p>L'ente segnala nella cella 010/010 la somma aggregata delle operazioni non liquidate dopo lo scadere delle relative date di consegna al rispettivo prezzo di liquidazione convenuto.</p> <p>L'ente segnala nella cella 010/020 informazioni aggregate relative all'esposizione derivante da una differenza di prezzo per le operazioni non liquidate che comportano una perdita.</p> <p>L'ente segnala nella cella 010/030 i requisiti aggregati di fondi propri ricavati dalla somma dei requisiti di fondi propri delle operazioni non liquidate moltiplicando la «differenza di prezzo» indicata nella colonna 020 per il fattore appropriato basato sul numero di giorni lavorativi di ritardo rispetto alla data di regolamento (categorie di cui alla tabella 1 dell'articolo 378 del CRR).</p>
da 020 a 060	<p><b>Operazioni non liquidate fino a 4 giorni (fattore 0 %)</b></p> <p><b>Operazioni non liquidate tra 5 e 15 giorni (fattore 8 %)</b></p> <p><b>Operazioni non liquidate tra 16 e 30 giorni (fattore 50 %)</b></p>

▼ M7

Riga	
	<p><b>Operazioni non liquidate tra 31 e 45 giorni (fattore 75 %)</b></p> <p><b>Operazioni non liquidate per 46 giorni o più (fattore 100 %)</b></p> <p>L'ente segnala nelle righe da 020 a 060 informazioni riguardanti il rischio di regolamento/consegna delle posizioni esterne al portafoglio di negoziazione conformemente alle categorie di cui alla tabella 1 dell'articolo 378 del CRR.</p> <p>Non sono previsti requisiti di fondi propri per il rischio di regolamento/consegna per le operazioni che risultano non liquidate meno di cinque giorni lavorativi dopo la data di regolamento.</p>
070	<p><b>Operazioni non liquidate totali interne al portafoglio di negoziazione</b></p> <p>L'ente segnala nella riga 070 informazioni aggregate riguardanti il rischio di regolamento/consegna delle posizioni interne al portafoglio di negoziazione (conformemente all'articolo 92, paragrafo 3, lettera c), punto ii), e all'articolo 378 del CRR).</p> <p>L'ente segnala nella cella 070/010 la somma aggregata delle operazioni non liquidate dopo lo scadere delle relative date di consegna al rispettivo prezzo di liquidazione convenuto.</p> <p>L'ente segnala nella cella 070/020 informazioni aggregate relative all'esposizione derivante da una differenza di prezzo per le operazioni non liquidate che comportano una perdita.</p> <p>L'ente segnala nella cella 070/030 i requisiti aggregati di fondi propri ricavati dalla somma dei requisiti di fondi propri delle operazioni non liquidate moltiplicando la «differenza di prezzo» indicata nella colonna 020 per il fattore appropriato basato sul numero di giorni lavorativi di ritardo rispetto alla data di regolamento (categorie di cui alla tabella 1 dell'articolo 378 del CRR).</p>
da 080 a 120	<p><b>Operazioni non liquidate fino a 4 giorni (fattore 0 %)</b></p> <p><b>Operazioni non liquidate tra 5 e 15 giorni (fattore 8 %)</b></p> <p><b>Operazioni non liquidate tra 16 e 30 giorni (fattore 50 %)</b></p> <p><b>Operazioni non liquidate tra 31 e 45 giorni (fattore 75 %)</b></p> <p><b>Operazioni non liquidate per 46 giorni o più (fattore 100 %)</b></p> <p>L'ente segnala nelle righe da 080 a 120 informazioni riguardanti il rischio di regolamento/consegna delle posizioni interne al portafoglio di negoziazione conformemente alle categorie di cui alla tabella 1 dell'articolo 378 del CRR.</p> <p>Non sono previsti requisiti di fondi propri per il rischio di regolamento/consegna per le operazioni che risultano non liquidate meno di cinque giorni lavorativi dopo la data di regolamento.</p>

▼ **M7**

3.7. C 12.00 — RISCHIO DI CREDITO: CARTOLARIZZAZIONI — METODO STANDARDIZZATO APPLICATO AI REQUISITI DI FONDI PROPRI (CR SEC SA)

3.7.1. Osservazioni di carattere generale

99. Le informazioni segnalate in questo modello sono richieste per tutte le cartolarizzazioni per le quali è riconosciuto un trasferimento significativo del rischio e nelle quali l'ente segnalante partecipa a una cartolarizzazione trattata secondo il metodo standardizzato e sono condizionate dal ruolo svolto dall'ente nel contesto della cartolarizzazione; pertanto si utilizzano elementi di segnalazione specifici per i cedenti, i promotori e gli investitori.

100. Il modello CR SEC SA combina informazioni riguardanti sia le cartolarizzazioni tradizionali sia le cartolarizzazioni sintetiche interne al portafoglio bancario, così come definite nell'articolo 242, rispettivamente paragrafi 10 e 11, del CRR.

3.7.2. Istruzioni relative a posizioni specifiche

Colonna	
010	<p><b>IMPORTO COMPLESSIVO DELLE ESPOSIZIONI VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE CREATE</b></p> <p>L'ente cedente segnala l'importo in essere, alla data di riferimento per le segnalazioni, di tutte le esposizioni correnti verso la cartolarizzazione create nell'operazione di cartolarizzazione, a prescindere dal soggetto che detiene le posizioni. Sono pertanto segnalate le esposizioni verso la cartolarizzazione in bilancio (ad esempio obbligazioni, prestiti subordinati) nonché le esposizioni fuori bilancio e i derivati (ad esempio linee di credito subordinate, linee di liquidità, contratti swap su tassi d'interesse, credit default swap, eccetera) creati dalla cartolarizzazione.</p> <p>Il cedente non segnala nei modelli CR SEC SA o CR SEC IRB le cartolarizzazioni tradizionali nelle quali non detiene alcuna posizione. Al riguardo, le posizioni verso la cartolarizzazione detenute dal cedente comprendono le clausole di rimborso anticipato nella cartolarizzazione delle esposizioni rotative definite nell'articolo 242, punto 12, del CRR.</p>
020-040	<p><b>CARTOLARIZZAZIONI SINTETICHE: PROTEZIONE DEL CREDITO PER LE ESPOSIZIONI CARTOLARIZZATE</b></p> <p>Ai sensi degli articoli 249 e 250 del CRR, la protezione del credito delle esposizioni cartolarizzate è considerata come se non ci fossero disallineamenti di durata.</p>
020	<p><b>(-) PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO REALE (C<sub>VA</sub>)</b></p> <p>La procedura dettagliata per il calcolo del valore della garanzia corretto per la volatilità (C<sub>VA</sub>) da segnalare in questa colonna è esposta nell'articolo 223, paragrafo 2, del CRR.</p>
030	<p><b>(-) DEFLUSSI TOTALI: VALORI CORRETTI DELLA PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO PERSONALE (G*)</b></p> <p>Conformemente alla regola generale per gli «afflussi» e i «deflussi», gli importi segnalati in questa colonna figurano come «afflussi» nel corrispondente modello relativo al rischio di credito (CR SA o CR IRB) e nella classe di esposizioni rilevante per il fornitore della protezione (il terzo al quale il segmento è trasferito mediante protezione del credito di tipo personale).</p>

▼ M7

Colonna	
	<p>La procedura di calcolo dell'importo nominale corretto per il «rischio di cambio» della protezione del credito (G*) è indicata nell'articolo 233, paragrafo 3, del CRR.</p>
040	<p><b>IMPORTO NOZIONALE MANTENUTO O RIACQUISTATO DELLA PROTEZIONE DEL CREDITO</b></p> <p>Tutti i segmenti mantenuti o riacquistati, ad esempio le posizioni che coprono le prime perdite non traslate, sono segnalati al rispettivo valore nominale.</p> <p>Nel calcolo dell'importo mantenuto o riacquistato della protezione del credito non si tiene conto dell'effetto dei coefficienti di scarto (haircut) di vigilanza sulla protezione del credito.</p>
050	<p><b>POSIZIONI VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE: ESPOSIZIONE ORIGINARIA PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEI FATTORI DI CONVERSIONE</b></p> <p>Posizioni verso la cartolarizzazione detenute dall'ente segnalante, calcolate conformemente all'articolo 246, paragrafo 1, lettere a), c) ed e), e paragrafo 2, del CRR senza l'applicazione dei fattori di conversione del credito e al lordo di qualsiasi rettifica di valore su crediti e di accantonamenti. La compensazione è rilevante unicamente per i contratti multipli di derivati forniti alla stessa società veicolo per la cartolarizzazione (SSPE) coperti da accordi di compensazione ammissibili.</p> <p>Le rettifiche di valore e gli accantonamenti da segnalare in questa colonna si riferiscono soltanto alle posizioni verso la cartolarizzazione; non sono considerate le rettifiche di valore delle posizioni cartolarizzate.</p> <p>Ove siano previste clausole di rimborso anticipato, l'ente deve specificare l'importo delle «ragioni di credito dell'investitore» secondo la definizione dell'articolo 256, paragrafo 2, del CRR.</p> <p>Nelle cartolarizzazioni sintetiche le posizioni detenute dal cedente sotto forma di elementi in bilancio e/o ragioni di credito dell'investitore (rimborso anticipato) derivano dall'aggregazione delle colonne da 010 a 040.</p>
060	<p><b>(-) RETTIFICHE DI VALORE E ACCANTONAMENTI</b></p> <p>Rettifiche di valore e accantonamenti (articolo 159 del CRR) relativi a perdite su crediti conformemente alla disciplina contabile applicabile all'ente segnalante. Le rettifiche di valore comprendono qualsiasi importo rilevato nel conto economico a titolo di perdite su crediti di attività finanziarie dalla loro rilevazione iniziale in bilancio (comprese le perdite dovute al rischio di credito di attività finanziarie misurate al valore equo che non sono dedotte dal valore dell'esposizione), più gli sconti sulle esposizioni acquistate in stato di default ai sensi dell'articolo 166, paragrafo 1, del CRR. Gli accantonamenti comprendono gli importi accumulati delle perdite su crediti negli elementi fuori bilancio.</p>
070	<p><b>ESPOSIZIONE AL NETTO DELLE RETTIFICHE DI VALORE E DEGLI ACCANTONAMENTI</b></p> <p>Posizioni verso la cartolarizzazione conformemente all'articolo 246, paragrafi 1 e 2, del CRR, senza l'applicazione dei fattori di conversione.</p> <p>Questa informazione è correlata alla colonna 040 del modello CR SA Total.</p>

▼ **M7**

Colonna	
080-110	<p><b>TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO (CRM) CON EFFETTI DI SOSTITUZIONE SULL'ESPOSIZIONE</b></p> <p>Articolo 4, paragrafo 1, punto 57, e parte tre, titolo II, capo 4, del CRR.</p> <p>Questo blocco di colonne contiene informazioni sulle tecniche di attenuazione del rischio di credito che riducono il rischio di credito di una o più esposizioni mediante sostituzione di esposizioni (come indicato sotto in riferimento agli afflussi e ai deflussi).</p> <p>Cfr. le istruzioni relative al modello CR SA (segnalazione di tecniche di attenuazione del rischio di credito con effetto di sostituzione).</p>
080	<p><b>(-) PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO PERSONALE: VALORI CORRETTI (G<sub>A</sub>)</b></p> <p>La protezione del credito di tipo personale è definita nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 59, e disciplinata dall'articolo 235 del CRR.</p> <p>Cfr. le istruzioni relative al modello CR SA (segnalazione di tecniche di attenuazione del rischio di credito con effetto di sostituzione).</p>
090	<p><b>(-) PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO REALE</b></p> <p>La protezione del credito di tipo reale è definita nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 58, e disciplinata dagli articoli 195, 197 e 200 del CRR.</p> <p>Le credit linked note e la compensazione in bilancio di cui agli articoli da 218 a 236 del CRR sono trattate come garanzie in contante.</p> <p>Cfr. le istruzioni relative al modello CR SA (segnalazione di tecniche di attenuazione del rischio di credito con effetto di sostituzione).</p>
100-110	<p><b>SOSTITUZIONE DELL'ESPOSIZIONE DOVUTA ALL'ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO</b></p> <p>Sono segnalati anche gli afflussi e i deflussi all'interno delle stesse classi di esposizioni e, ove rilevanti, i fattori di ponderazione del rischio o le classi di debitori.</p>
100	<p><b>(-) DEFLUSSI TOTALI</b></p> <p>Articolo 222, paragrafo 3, e articolo 235, paragrafi 1 e 2.</p> <p>I deflussi corrispondono alla parte garantita dell'«esposizione al netto delle rettifiche di valore e degli accantonamenti» che è dedotta dalla classe di esposizioni del debitore e, ove rilevante, dalla relativa ponderazione del rischio o classe di debitori, e successivamente assegnata alla classe di esposizioni del fornitore della protezione e, ove rilevante, alla relativa ponderazione del rischio o classe di debitori.</p> <p>Questo importo è considerato un afflusso nella classe di esposizioni del fornitore della protezione e, ove rilevanti, nelle relative ponderazioni del rischio o classi di debitori.</p> <p>Questa informazione è correlata alla colonna 090 [(-) deflussi totali] del modello CR SA Total.</p>



▼ M7

Colonna	
110	<p><b>AFFLUSSI TOTALI</b></p> <p>In questa colonna sono segnalate come afflussi le posizioni verso la cartolarizzazione che costituiscono titoli di debito e sono garanzie reali finanziarie ammissibili conformemente all'articolo 197, paragrafo 1, del CRR se è utilizzato il metodo semplificato per il trattamento delle garanzie reali finanziarie.</p> <p>Questa informazione è correlata alla colonna 100 (afflussi totali) del modello CR SA Totale.</p>
120	<p><b>ESPOSIZIONE NETTA DOPO GLI EFFETTI DI SOSTITUZIONE DELL'ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEI FATTORI DI CONVERSIONE</b></p> <p>Esposizione assegnata alla ponderazione del rischio e alla classe di esposizioni corrispondenti dopo aver tenuto conto dei deflussi e degli afflussi dovuti a «tecniche di attenuazione del rischio di credito (CRM) con effetti di sostituzione sull'esposizione».</p> <p>Questa informazione è correlata alla colonna 110 del modello CR SA Totale.</p>
130	<p><b>(-) TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO CHE INFLUISCONO SULL'IMPORTO DELL'ESPOSIZIONE: VALORE CORRETTO IN BASE AL METODO INTEGRALE PER IL TRATTAMENTO DELLE GARANZIE REALI FINANZIARIE PER LA PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO REALE (C<sub>VAM</sub>)</b></p> <p>Questa voce comprende anche le credit linked note (articolo 218 del CRR).</p> <p>Questa informazione è correlata alle colonne 120 e 130 del modello CR SA Totale.</p>
140	<p><b>VALORE DELL'ESPOSIZIONE CORRETTO INTEGRALMENTE (E*)</b></p> <p>Posizioni verso la cartolarizzazione conformemente all'articolo 246 del CRR, quindi senza applicazione dei fattori di conversione di cui all'articolo 246, paragrafo 1, lettera c), del CRR.</p> <p>Questa informazione è correlata alla colonna 150 del modello CR SA Totale.</p>
150-180	<p><b>RIPARTIZIONE DEL VALORE DELL'ESPOSIZIONE CORRETTO INTEGRALMENTE (E*) DEGLI ELEMENTI FUORI BILANCIO IN BASE AI FATTORI DI CONVERSIONE</b></p> <p>L'articolo 246, paragrafo 1, lettera c), del CRR stabilisce che il valore dell'esposizione di una posizione verso la cartolarizzazione fuori bilancio è pari al suo valore nominale moltiplicato per un fattore di conversione. Ove non diversamente specificato nel CRR, tale fattore è del 100 %.</p> <p>Cfr. colonne da 160 a 190 del modello CR SA Totale.</p> <p>A fini di segnalazione, i valori delle esposizioni corretti integralmente (E*) sono riportati in base ai seguenti quattro intervalli, reciprocamente esclusivi, dei fattori di conversione: 0 %, [0 %, 20 %], [20 %, 50 %] e [50 %, 100 %].</p>

▼ M7

Colonna	
190	<p><b>VALORE DELL'ESPOSIZIONE</b></p> <p>Posizioni verso la cartolarizzazione conformemente all'articolo 246 del CRR.</p> <p>Questa informazione è correlata alla colonna 200 del modello CR SA Total.</p>
200	<p><b>(-) VALORE DELL'ESPOSIZIONE DEDOTTO DAI FONDI PROPRI</b></p> <p>L'articolo 258 del CRR prevede che, nel caso di una posizione verso la cartolarizzazione alla quale è attribuito un fattore di ponderazione del rischio del 1 250 %, gli enti possono dedurre dai fondi propri il valore dell'esposizione della posizione, in alternativa alla sua inclusione nel calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio.</p>
210	<p><b>VALORE DELL'ESPOSIZIONE SOGGETTO A FATTORI DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO</b></p> <p>Valore dell'esposizione meno il valore dell'esposizione dedotto dai fondi propri.</p>
220-320	<p><b>RIPARTIZIONE DEL VALORE DELL'ESPOSIZIONE SOGGETTO AI FATTORI DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO IN BASE ALLE PONDERAZIONI DEL RISCHIO</b></p>
220-260	<p><b>PROVVISTE DI RATING</b></p> <p>L'articolo 242, punto 8, del CRR contiene la definizione delle posizioni provviste di rating.</p> <p>I valori delle esposizioni soggetti a ponderazione del rischio sono ripartiti in base alle classi di merito di credito (credit quality steps, CQS) come previsto per il metodo standardizzato dalla tabella 1 dell'articolo 251 del CRR.</p>
270	<p><b>1 250 % (PRIVE DI RATING)</b></p> <p>L'articolo 242, punto 7, del CRR contiene la definizione delle posizioni prive di rating.</p>
280	<p><b>METODO LOOK-THROUGH</b></p> <p>Articoli 253 e 254 e articolo 256, paragrafo 5, del CRR.</p> <p>Le colonne relative al metodo look-through comprendono tutti i casi di esposizioni prive di rating il cui fattore di ponderazione del rischio si ricava dal portafoglio di esposizioni sottostante (fattore medio di ponderazione del rischio del pool, fattore più elevato di ponderazione del rischio del pool o utilizzo di un coefficiente di concentrazione).</p>
290	<p><b>METODO LOOK-THROUGH - DI CUI: SECOND LOSS NEI PROGRAMMI ABCP</b></p> <p>Il valore dell'esposizione soggetta al trattamento delle posizioni verso la cartolarizzazione in segmenti second loss o in situazioni di rischio migliore nei programmi ABCP è stabilito dall'articolo 254 del CRR.</p> <p>L'articolo 242, punto 9, del CRR contiene la definizione dei programmi di emissione di commercial paper garantiti da attività (ABCP).</p>

▼ M7

Colonna	
300	<p><b>METODO LOOK-THROUGH DI CUI: FATTORE DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO MEDIO (%)</b></p> <p>È segnalato il fattore di ponderazione del rischio medio ponderato per il valore dell'esposizione.</p>
310	<p><b>METODO DELLA VALUTAZIONE INTERNA (IAA)</b></p> <p>Articolo 109, paragrafo 1, e articolo 259, paragrafo 3, del CRR. Valore dell'esposizione di posizioni verso la cartolarizzazione secondo il metodo della valutazione interna.</p>
320	<p><b>IAA: FATTORE DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO MEDIO (%)</b></p> <p>È segnalato il fattore di ponderazione del rischio medio ponderato per il valore dell'esposizione.</p>
330	<p><b>IMPORTO DELL'ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO</b></p> <p>Importo totale dell'esposizione ponderato per il rischio calcolato conformemente alla parte tre, titolo II, capo 5, sezione 3, del CRR, prima delle rettifiche dovute a disallineamenti di durata o violazioni delle disposizioni in materia di due diligence, escluso qualsiasi importo dell'esposizione ponderato per il rischio riguardante esposizioni riassegnate a un altro modello mediante deflussi.</p>
340	<p><b>DI CUI: CARTOLARIZZAZIONI SINTETICHE</b></p> <p>Per le cartolarizzazioni sintetiche, l'importo da segnalare in questa colonna non tiene conto dei disallineamenti di durata.</p>
350	<p><b>EFFETTO GENERALE (RETTIFICA) DOVUTO ALLA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DUE DILIGENCE</b></p> <p>L'articolo 14, paragrafo 2, l'articolo 406, paragrafo 2, e l'articolo 407 del CRR dispongono che, quando l'ente non rispetta determinati requisiti di cui agli articoli 405, 406 o 409 del CRR, gli Stati membri assicurino che le autorità competenti impongano un fattore aggiuntivo di ponderazione del rischio proporzionato non inferiore al 250 % del fattore di ponderazione del rischio (limitato al 1 250 %) che si applica alle relative posizioni verso la cartolarizzazione conformemente alla parte tre, titolo II, capo 5, sezione 3, del CRR. Tale fattore aggiuntivo di ponderazione del rischio può essere imposto non soltanto agli enti investitori ma anche ai cedenti, ai promotori e ai prestatori originari.</p>
360	<p><b>RETTIFICA DELL'IMPORTO DELLE ESPOSIZIONI PONDERATO PER IL RISCHIO DOVUTO A DISALLINEAMENTI DI DURATA</b></p> <p>Nel caso di disallineamenti di durata nelle cartolarizzazioni sintetiche è inserito l'importo RW*-RW(SP), secondo la definizione dell'articolo 250 del CRR, tranne per i segmenti con una ponderazione del rischio del 1 250 %, se l'importo da segnalare è zero. Si rileva che l'importo RW(SP) comprende non solo gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio indicati nella colonna 330 ma anche gli importi ponderati per il rischio delle esposizioni riassegnate a altri modelli mediante deflussi.</p>

▼ M7

Colonna	
370-380	<p><b>IMPORTO COMPLESSIVO DELLE ESPOSIZIONI PONDERATO PER IL RISCHIO: PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEL MASSIMALE/DOPO L'APPLICAZIONE DEL MASSIMALE</b></p> <p>Importo complessivo delle esposizioni ponderato per il rischio calcolato ai sensi della parte tre, titolo II, capo 5, sezione 3, del CRR, prima (colonna 370)/dopo (colonna 380) l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 252 (cartolarizzazione di posizioni attualmente in stato di default o associate ad un rischio particolarmente elevato) o all'articolo 256, paragrafo 4 (requisiti aggiuntivi di fondi propri per le cartolarizzazioni delle esposizioni rotative provviste di clausole di rimborso anticipato), del CRR.</p>
390	<p><b>VOCE PER MEMORIA: IMPORTO DELLE ESPOSIZIONI PONDERATO PER IL RISCHIO CORRISPONDENTE AI DEFLUSSI DALLA CARTOLARIZZAZIONE IN BASE AL METODO STANDARDIZZATO VERSO ALTRE CLASSI DI ESPOSIZIONI</b></p> <p>Importo delle esposizioni ponderato per il rischio derivante dalle esposizioni riassegnate al fornitore degli strumenti di attenuazione del rischio e pertanto computate nel modello corrispondente, che sono prese in considerazione nel calcolo del massimale delle posizioni verso la cartolarizzazione.</p>

101. Il modello CR SEC SA è suddiviso in tre grandi blocchi di righe contenenti dati riguardanti le esposizioni create/promosse/mantenute o acquistate da cedenti, investitori e promotori. Per ciascuna di esse le informazioni sono ripartite per elementi in bilancio e fuori bilancio e derivati, nonché per cartolarizzazioni e ricartolarizzazioni.

102. Anche le esposizioni totali (alla data di riferimento per le segnalazioni) sono ripartite in base alle classi di merito di credito applicate all'avvio (ultimo blocco di righe). Questa informazione è segnalata dai cedenti, dai promotori e dagli investitori.

Riga	
010	<p><b>ESPOSIZIONI TOTALI</b></p> <p>Le esposizioni totali fanno riferimento all'importo complessivo delle cartolarizzazioni in essere. Questa riga riassume tutte le informazioni segnalate dai cedenti, dai promotori e dagli investitori nelle righe successive.</p>
020	<p><b>DI CUI: RICARTOLARIZZAZIONI</b></p> <p>Importo complessivo delle ricartolarizzazioni in essere conformemente alle definizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punti 63 e 64, del CRR.</p>
030	<p><b>CEDENTE: ESPOSIZIONI TOTALI</b></p> <p>Questa riga riassume le informazioni riguardanti gli elementi in bilancio, gli elementi fuori bilancio e i derivati e il rimborso anticipato delle posizioni verso la cartolarizzazione nelle quali l'ente ha il ruolo di cedente, così come definito nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 13, del CRR.</p>

▼ M7

Riga	
040-060	<p><b>ELEMENTI IN BILANCIO</b></p> <p>L'articolo 246, paragrafo 1, lettera a), del CRR prevede che, quando un ente calcola gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio secondo il metodo standardizzato, il valore dell'esposizione di una posizione verso la cartolarizzazione iscritta a bilancio è pari al valore contabile rimanente dopo l'applicazione delle rettifiche di valore su crediti specifiche.</p> <p>Gli elementi in bilancio sono ripartiti per cartolarizzazioni (riga 050) e ricartolarizzazioni (riga 060).</p>
070-090	<p><b>ELEMENTI FUORI BILANCIO E DERIVATI</b></p> <p>Queste righe comprendono informazioni sulle posizioni verso la cartolarizzazione relative a elementi fuori bilancio e derivati soggette a un fattore di conversione nell'ambito della disciplina di cartolarizzazione. Ove non diversamente specificato, il valore dell'esposizione di una posizione verso la cartolarizzazione fuori bilancio è pari al suo valore nominale meno qualsiasi rettifica di valore su crediti specifica di tale posizione, moltiplicato per un fattore di conversione del 100 %.</p> <p>Il valore dell'esposizione per il rischio di controparte di uno degli strumenti derivati elencati nell'allegato II del CRR è determinato conformemente alla parte tre, titolo II, capo 6, del CRR.</p> <p>Per le linee di liquidità, le linee di credito e gli anticipi per cassa del gestore gli enti segnalano l'importo non utilizzato.</p> <p>Per i contratti swap su tassi d'interesse e su valuta gli enti segnalano il valore dell'esposizione (conformemente all'articolo 246, paragrafo 1, del CRR) così come specificato nel modello CR SA Total.</p> <p>Gli elementi fuori bilancio e i derivati sono ripartiti per cartolarizzazioni (riga 080) e ricartolarizzazioni (riga 090) così come nella tabella 1 dell'articolo 251 del CRR.</p>
100	<p><b>RIMBORSO ANTICIPATO</b></p> <p>Questa riga riguarda soltanto i cedenti con cartolarizzazioni di esposizioni rotative provviste di clausole di rimborso anticipato, di cui all'articolo 242, punti 13 e 14, del CRR.</p>
110	<p><b>INVESTITORE: ESPOSIZIONI TOTALI</b></p> <p>Questa riga riassume le informazioni riguardanti gli elementi in bilancio e gli elementi fuori bilancio e i derivati delle posizioni verso la cartolarizzazione nelle quali l'ente ha il ruolo di investitore.</p> <p>Il CRR non contiene una definizione esplicita di «investitore». Pertanto, nel contesto qui considerato per «investitore» s'intende un ente che detiene una posizione verso la cartolarizzazione in un'operazione di cartolarizzazione nella quale non è né il cedente né il promotore.</p>
120-140	<p><b>ELEMENTI IN BILANCIO</b></p> <p>Si applicano gli stessi criteri di classificazione delle cartolarizzazioni e delle ricartolarizzazioni utilizzati per gli elementi in bilancio dei cedenti.</p>

▼ M7

Riga	
150-170	<p><b>ELEMENTI FUORI BILANCIO E DERIVATI</b></p> <p>Si applicano gli stessi criteri di classificazione delle cartolarizzazioni e delle ricartolarizzazioni utilizzati per gli elementi fuori bilancio e i derivati dei cedenti.</p>
180	<p><b>PROMOTORE: ESPOSIZIONI TOTALI</b></p> <p>Questa riga riassume le informazioni riguardanti gli elementi in bilancio e gli elementi fuori bilancio e i derivati delle posizioni verso la cartolarizzazione nelle quali l'ente ha il ruolo di promotore, così come definito nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 14, del CRR. Se cartolarizza anche le proprie attività, il promotore inserisce nelle righe dedicate al cedente le informazioni riguardanti le proprie attività cartolarizzate.</p>
190-210	<p><b>ELEMENTI IN BILANCIO</b></p> <p>Si applicano gli stessi criteri di classificazione delle cartolarizzazioni e delle ricartolarizzazioni utilizzati per gli elementi in bilancio dei cedenti.</p>
220-240	<p><b>ELEMENTI FUORI BILANCIO E DERIVATI</b></p> <p>Si applicano gli stessi criteri di classificazione delle cartolarizzazioni e delle ricartolarizzazioni utilizzati per gli elementi fuori bilancio e i derivati dei cedenti.</p>
250-290	<p><b>RIPARTIZIONE DELLE POSIZIONI IN ESSERE PER CLASSE DI MERITO DI CREDITO (CQS) ALL'AVVIO</b></p> <p>Queste righe contengono le informazioni sulle posizioni in essere (alla data di riferimento per le segnalazioni) secondo le classi di merito di credito (previste per il metodo standardizzato nella tabella 1 dell'articolo 251 del CRR) applicate alla data di creazione (avvio). In mancanza di questa informazione sono segnalati i dati disponibili equivalenti alle classi di merito di credito di più antica data.</p> <p>Queste righe devono essere compilate soltanto per le colonne da 190 a 270 e da 330 a 340.</p>

3.8. C 13.00 — RISCHIO DI CREDITO — CARTOLARIZZAZIONI: METODO IRB APPLICATO AI REQUISITI DI FONDI PROPRI (CR SEC IRB)

3.8.1. Osservazioni di carattere generale

103. Le informazioni segnalate in questo modello sono richieste per tutte le cartolarizzazioni per le quali è riconosciuto un trasferimento del rischio significativo e nelle quali l'ente segnalante partecipa a una cartolarizzazione trattata secondo il metodo basato sui rating interni.

104. Le informazioni da segnalare sono condizionate dal ruolo svolto dall'ente nel contesto della cartolarizzazione; pertanto si utilizzano elementi di segnalazione specifici per i cedenti, i promotori e gli investitori.

▼ **M7**

105. Il modello CR SEC IRB copre lo stesso ambito del modello CR SEC SA: combina informazioni riguardanti sia le cartolarizzazioni tradizionali sia le cartolarizzazioni sintetiche interne al portafoglio bancario.

## 3.8.2. Istruzioni relative a posizioni specifiche

Colonna	
010	<p><b>IMPORTO COMPLESSIVO DELLE ESPOSIZIONI VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE CREATE</b></p> <p>Per il totale della riga relativa agli elementi in bilancio, l'importo segnalato in questa colonna è il valore in essere delle esposizioni cartolarizzate alla data di riferimento per le segnalazioni.</p> <p>Cfr. colonna 010 del modello CR SEC SA.</p>
020-040	<p><b>CARTOLARIZZAZIONI SINTETICHE: PROTEZIONE DEL CREDITO PER LE ESPOSIZIONI CARTOLARIZZATE</b></p> <p>Articoli 249 e 250 del CRR.</p> <p>Il valore corretto delle tecniche di attenuazione del rischio di credito utilizzate nella struttura di cartolarizzazione non tiene conto dei disallineamenti di durata.</p>
020	<p><b>(-) PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO REALE (<math>C_{VA}</math>)</b></p> <p>La procedura dettagliata per il calcolo del valore della garanzia corretto per la volatilità (<math>C_{VA}</math>) da segnalare in questa colonna è esposta nell'articolo 223, paragrafo 2, del CRR.</p>
030	<p><b>(-) DEFLUSSI TOTALI: VALORI CORRETTI DELLA PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO PERSONALE (<math>G^*</math>)</b></p> <p>Conformemente alla regola generale per gli «afflussi» e i «deflussi», gli importi segnalati nella colonna 030 del modello CR SEC IRB figurano come «afflussi» nel corrispondente modello relativo al rischio di credito (CR SA o CR IRB) e nella classe di esposizioni rilevante per il fornitore della protezione (il terzo al quale il segmento è trasferito mediante protezione del credito di tipo personale).</p> <p>La procedura di calcolo dell'importo nominale corretto per il «rischio di cambio» della protezione del credito (<math>G^*</math>) è indicata nell'articolo 233, paragrafo 3, del CRR.</p>
040	<p><b>IMPORTO NOZIONALE MANTENUTO O RIACQUISTATO DELLA PROTEZIONE DEL CREDITO</b></p> <p>Tutti i segmenti mantenuti o riacquistati, ad esempio le posizioni che coprono le prime perdite non traslate, sono segnalati al rispettivo valore nominale.</p> <p>Nel calcolo dell'importo mantenuto o riacquistato della protezione del credito non si tiene conto dell'effetto dei coefficienti di scarto (haircut) di vigilanza sulla protezione del credito.</p>

▼ M7

Colonna	
050	<p><b>POSIZIONI VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE: ESPOSIZIONE ORIGINARIA PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEI FATTORI DI CONVERSIONE</b></p> <p>Posizioni verso la cartolarizzazione detenute dall'ente segnalante, calcolate conformemente all'articolo 246, paragrafo 1, lettere b), d) ed e), e paragrafo 2, del CRR, senza l'applicazione dei fattori di conversione del credito e al lordo delle rettifiche di valore e degli accantonamenti. La compensazione è rilevante unicamente per i contratti multipli di derivati forniti alla stessa società veicolo per la cartolarizzazione (SSPE) coperti da accordi di compensazione ammissibili.</p> <p>Le rettifiche di valore e gli accantonamenti da segnalare in questa colonna si riferiscono soltanto alle posizioni verso la cartolarizzazione; non si tiene conto delle rettifiche di valore delle posizioni cartolarizzate.</p> <p>Ove siano previste clausole di rimborso anticipato, l'ente deve specificare l'importo delle «ragioni di credito del cedente» secondo la definizione dell'articolo 256, paragrafo 2, del CRR.</p> <p>Nelle cartolarizzazioni sintetiche le posizioni detenute dal cedente sotto forma di elementi in bilancio e/o ragioni di credito dell'investitore (rimborso anticipato) derivano dall'aggregazione delle colonne da 010 a 040.</p>
060-090	<p><b>TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO (CRM) CON EFFETTI DI SOSTITUZIONE SULL'ESPOSIZIONE</b></p> <p>Cfr. articolo 4, paragrafo 1, punto 57, e parte tre, titolo II, capo 4, del CRR.</p> <p>Questo blocco di colonne contiene informazioni sulle tecniche di attenuazione del rischio di credito che riducono il rischio di credito di una o più esposizioni mediante sostituzione di esposizioni (come indicato sotto in riferimento agli afflussi e ai deflussi).</p>
060	<p><b>(-) PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO PERSONALE: VALORI CORRETTI (<math>G_A</math>)</b></p> <p>La protezione del credito di tipo personale è definita nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 59, del CRR.</p> <p>L'articolo 236 del CRR descrive la procedura per calcolare il <math>G_A</math> in caso di protezione completa/protezione parziale a parità di rango (seniority).</p> <p>Questa informazione è correlata alle colonne da 040 a 050 del modello CR IRB.</p>
070	<p><b>(-) PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO REALE</b></p> <p>La protezione del credito di tipo reale è definita nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 58, del CRR.</p> <p>Non potendosi applicare il metodo semplificato per il trattamento delle garanzie reali finanziarie, in questa colonna è segnalata soltanto la protezione del credito di tipo reale conformemente all'articolo 200 del CRR.</p> <p>Questa informazione è correlata alla colonna 060 del modello CR IRB.</p>



▼ M7

Colonna	
080-090	<p><b>SOSTITUZIONE DELL'ESPOSIZIONE DOVUTA ALL'ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO</b></p> <p>Sono segnalati anche gli afflussi e i deflussi all'interno delle stesse classi di esposizioni e, ove rilevanti, i fattori di ponderazione del rischio o le classi di debitori.</p>
080	<p><b>(-) DEFLUSSI TOTALI</b></p> <p>Articolo 236 del CRR.</p> <p>I deflussi corrispondono alla parte garantita dell'«esposizione al netto delle rettifiche di valore e degli accantonamenti» che è dedotta dalla classe di esposizioni del debitore e, ove rilevante, dalla relativa ponderazione del rischio o classe di debitori, e successivamente assegnata alla classe di esposizioni del fornitore della protezione e, ove rilevante, alla relativa ponderazione del rischio o classe di debitori.</p> <p>Questo importo è considerato un afflusso nella classe di esposizioni del fornitore della protezione e, ove rilevanti, nelle relative ponderazioni del rischio o classi di debitori.</p> <p>Questa informazione è correlata alla colonna 070 del modello CR IRB.</p>
090	<p><b>AFFLUSSI TOTALI</b></p> <p>Questa informazione è correlata alla colonna 080 del modello CR IRB.</p>
100	<p><b>ESPOSIZIONE DOPO GLI EFFETTI DI SOSTITUZIONE DELL'ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEI FATTORI DI CONVERSIONE</b></p> <p>Esposizione assegnata alla ponderazione del rischio e alla classe di esposizioni corrispondenti dopo aver tenuto conto dei deflussi e degli afflussi dovuti a «tecniche di attenuazione del rischio di credito (CRM) con effetti di sostituzione sull'esposizione».</p> <p>Questa informazione è correlata alla colonna 090 del modello CR IRB.</p>
110	<p><b>(-) TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO CHE INFLUISCONO SULL'IMPORTO DELL'ESPOSIZIONE: VALORE CORRETTO IN BASE AL METODO INTEGRALE PER IL TRATTAMENTO DELLE GARANZIE REALI FINANZIARIE PER LA PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO REALE (CVAM)</b></p> <p>Articoli da 218 a 222 del CRR. Questa voce comprende anche le credit linked note (articolo 218 del CRR).</p>
120	<p><b>VALORE DELL'ESPOSIZIONE CORRETTO INTEGRALMENTE (E*)</b></p> <p>Posizioni verso la cartolarizzazione conformemente all'articolo 246 del CRR, quindi senza applicazione dei fattori di conversione di cui all'articolo 246, paragrafo 1, lettera c), del CRR.</p>

▼ M7

Colonna	
130-160	<p><b>RIPARTIZIONE DEL VALORE DELL'ESPOSIZIONE CORRETTO INTEGRALMENTE (E*) DEGLI ELEMENTI FUORI BILANCIO IN BASE AI FATTORI DI CONVERSIONE</b></p> <p>L'articolo 246, paragrafo 1, lettera c), del CRR stabilisce che il valore dell'esposizione di una posizione verso la cartolarizzazione fuori bilancio è pari al suo valore nominale moltiplicato per un fattore di conversione. Ove non diversamente specificato, tale fattore di conversione è del 100 %.</p> <p>Ai fini della presente riga, il fattore di conversione è definito nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 56, del CRR.</p> <p>A fini di segnalazione, i valori delle esposizioni corretti integralmente (E*) sono riportati in base ai seguenti quattro intervalli, reciprocamente esclusivi, dei fattori di conversione: 0 %, [0 %, 20 %], [20 %, 50 %] e [50 %, 100 %].</p>
170	<p><b>VALORE DELL'ESPOSIZIONE</b></p> <p>Posizioni verso la cartolarizzazione conformemente all'articolo 246 del CRR.</p> <p>Questa informazione è correlata alla colonna 110 del modello CR IRB.</p>
180	<p><b>(-) VALORE DELL'ESPOSIZIONE DEDOTTO DAI FONDI PROPRI</b></p> <p>L'articolo 266, paragrafo 3, del CRR prevede che, nel caso di una posizione verso la cartolarizzazione alla quale si applica un fattore di ponderazione del rischio del 1250 %, gli enti possono dedurre dai fondi propri il valore dell'esposizione della posizione, in alternativa alla sua inclusione nel calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio.</p>
190	<p><b>VALORE DELL'ESPOSIZIONE SOGGETTO A FATTORI DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO</b></p>
200-320	<p><b>METODO BASATO SUI RATING (CLASSI DI MERITO DI CREDITO)</b></p> <p>Articolo 261 del CRR.</p> <p>Le posizioni verso la cartolarizzazione calcolate secondo il metodo IRB con un rating desunto ai sensi dell'articolo 259, paragrafo 2, del CRR sono segnalate come posizioni provviste di rating.</p> <p>I valori delle esposizioni soggetti a ponderazione del rischio sono ripartiti in base alle classi di merito di credito (CQS) previste per il metodo IRB nella tabella 4 dell'articolo 261, paragrafo 1, del CRR.</p>
330	<p><b>METODO DELLA FORMULA DI VIGILANZA</b></p> <p>Per il metodo della formula di vigilanza (supervisory formula method, SFM) cfr. articolo 262 del CRR.</p> <p>La ponderazione del rischio di una posizione verso la cartolarizzazione è pari al valore maggiore tra il 7 % e la ponderazione del rischio da applicare conformemente alle formule fornite.</p>

▼ M7

Colonna	
340	<p><b>METODO DELLA FORMULA DI VIGILANZA: FATTORE DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO MEDIO</b></p> <p>L'attenuazione del rischio di credito delle posizioni verso la cartolarizzazione può essere riconosciuta conformemente all'articolo 264 del CRR. In questi casi l'ente segnala il «fattore di ponderazione del rischio effettivo» della posizione per la quale vi sia una protezione completa, ai sensi dell'articolo 264, paragrafo 2, del CRR (il fattore di ponderazione del rischio effettivo è uguale all'importo dell'esposizione ponderato per il rischio della posizione diviso per il valore dell'esposizione della posizione, moltiplicato per 100).</p> <p>In caso di protezione parziale della posizione, l'ente deve applicare il metodo della formula di vigilanza correggendo il «T» conformemente all'articolo 264, paragrafo 3, del CRR.</p> <p>In questa colonna sono segnalati i fattori di ponderazione del rischio medi ponderati.</p>
350	<p><b>METODO LOOK-THROUGH</b></p> <p>Le colonne relative al metodo look-through comprendono tutti i casi di esposizioni prive di rating in cui la ponderazione del rischio si ricava dal portafoglio di esposizioni sottostante (fattore più elevato di ponderazione del rischio del pool).</p> <p>L'articolo 263, paragrafi 2 e 3, del CRR prevede un trattamento eccezionale qualora non sia possibile calcolare <math>K_{irb}</math>.</p> <p>L'importo non utilizzato delle linee di liquidità è segnalato nella voce «elementi fuori bilancio e derivati».</p> <p>Finché il cedente è soggetto al trattamento eccezionale stante l'impossibilità di calcolare <math>K_{irb}</math>, la colonna 350 serve per segnalare il trattamento della ponderazione del rischio applicato al valore dell'esposizione di una linea di liquidità soggetta al trattamento di cui all'articolo 263 del CRR.</p> <p>Per i rimborsi anticipati cfr. articolo 256, paragrafo 5, e articolo 265 del CRR.</p>
360	<p><b>METODO LOOK-THROUGH: FATTORE DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO MEDIO</b></p> <p>È segnalato il fattore di ponderazione del rischio medio ponderato per il valore dell'esposizione.</p>
370	<p><b>METODO DELLA VALUTAZIONE INTERNA</b></p> <p>L'articolo 259, paragrafi 3 e 4, del CRR prevede l'applicazione del «metodo della valutazione interna» (IAA) per le posizioni dei programmi ABCP.</p>
380	<p><b>IAA: FATTORE DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO MEDIO</b></p> <p>In questa colonna sono segnalati i fattori di ponderazione del rischio medi ponderati.</p>

## ▼ M7

Colonna	
390	<p><b>(-) RIDUZIONE DELL'IMPORTO DELL'ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO DOVUTA A RETTIFICHE DI VALORE E ACCANTONAMENTI</b></p> <p>Gli enti che applicano il metodo IRB si attengono alle disposizioni dell'articolo 266, paragrafi 1 (valido unicamente per i cedenti se l'esposizione non è stata dedotta dai fondi propri) e 2, del CRR.</p> <p>Rettifiche di valore e accantonamenti (articolo 159 del CRR) relativi a perdite su crediti conformemente alla disciplina contabile applicabile all'ente segnalante. Le rettifiche di valore comprendono qualsiasi importo rilevato nel conto economico a titolo di perdite su crediti di attività finanziarie dalla loro rilevazione iniziale in bilancio (comprese le perdite dovute al rischio di credito di attività finanziarie misurate al valore equo che non sono dedotte dal valore dell'esposizione), più gli sconti sulle esposizioni acquistate in stato di default ai sensi dell'articolo 166, paragrafo 1, del CRR. Gli accantonamenti comprendono gli importi accumulati delle perdite su crediti negli elementi fuori bilancio.</p>
400	<p><b>IMPORTO DELL'ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO</b></p> <p>Importo totale dell'esposizione ponderato per il rischio calcolato conformemente alla parte tre, titolo II, capo 5, sezione 3, del CRR, prima delle rettifiche dovute a disallineamenti di durata o violazioni delle disposizioni in materia di due diligence, escluso qualsiasi importo dell'esposizione ponderato per il rischio riguardante esposizioni riassegnate a un altro modello mediante deflussi.</p>
410	<p><b>IMPORTO DELL'ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO, DI CUI: CARTOLARIZZAZIONI SINTETICHE</b></p> <p>Per le cartolarizzazioni sintetiche con disallineamenti di durata, l'importo da segnalare in questa colonna non tiene conto dei disallineamenti di durata.</p>
420	<p><b>EFFETTO GENERALE (RETTIFICA) DOVUTO ALLA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DUE DILIGENCE</b></p> <p>L'articolo 14, paragrafo 2, l'articolo 406, paragrafo 2, e l'articolo 407 del CRR prevedono che, quando l'ente non rispetta determinati requisiti, gli Stati membri assicurino che le autorità competenti impongano un fattore aggiuntivo di ponderazione del rischio proporzionato non inferiore al 250 % del fattore di ponderazione del rischio (limitato al 1 250 %) che si applica alle relative posizioni verso la cartolarizzazione conformemente alla parte tre, titolo II, capo 5, sezione 3, del CRR.</p>
430	<p><b>RETTIFICA DELL'IMPORTO DELLE ESPOSIZIONI PONDERATO PER IL RISCHIO DOVUTA A DISALLINEAMENTI DI DURATA</b></p> <p>Nel caso di disallineamenti di durata nelle cartolarizzazioni sintetiche è inserito l'importo <math>RW^* - RW(SP)</math>, secondo la definizione dell'articolo 250 del CRR, tranne per i segmenti con una ponderazione del rischio del 1 250 %, se l'importo da segnalare è zero. Si rileva che l'importo <math>RW(SP)</math> comprende non solo gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio indicati nella colonna 400 ma anche gli importi ponderati per il rischio delle esposizioni riassegnate a altri modelli mediante deflussi.</p> <p>In questa colonna sono segnalati valori negativi.</p>

▼ **M7**

Colonna	
440-450	<p><b>IMPORTO COMPLESSIVO DELLE ESPOSIZIONI PONDERATO PER IL RISCHIO: PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEL MASSIMALE/DOPO L'APPLICAZIONE DEL MASSIMALE</b></p> <p>Importo complessivo dell'esposizione ponderato per il rischio calcolato ai sensi della parte tre, titolo II, capo 5, sezione 3, del CRR, prima (colonna 440)/dopo (colonna 450) l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 260 del CRR. Si deve tener conto altresì dell'articolo 265 del CRR (requisiti aggiuntivi di fondi propri per le cartolarizzazioni delle esposizioni rotative provviste di clausole di rimborso anticipato).</p>
460	<p><b>VOCE PER MEMORIA: IMPORTO DELLE ESPOSIZIONI PONDERATO PER IL RISCHIO CORRISPONDENTE AI DEFLUSSI DALLA CARTOLARIZZAZIONE IN BASE AL METODO IRB VERSO ALTRE CLASSI DI ESPOSIZIONI</b></p> <p>Importo delle esposizioni ponderato per il rischio derivante dalle esposizioni riassegnate al fornitore degli strumenti di attenuazione del rischio e pertanto computate nel modello corrispondente, che sono prese in considerazione nel calcolo del massimale delle posizioni verso la cartolarizzazione.</p>

106. Il modello CR SEC IRB è suddiviso in tre grandi blocchi di righe contenenti dati riguardanti le esposizioni create/promosse/mantenate o acquistate da cedenti, investitori e promotori. Per ciascuna di esse le informazioni sono ripartite per elementi in bilancio e fuori bilancio e derivati, nonché in base ai raggruppamenti dei fattori di ponderazione del rischio delle cartolarizzazioni e ricartolarizzazioni.

107. Anche le esposizioni totali (alla data di riferimento per le segnalazioni) sono ripartite in base alle classi di merito di credito applicate all'avvio (ultimo blocco di righe). Questa informazione è segnalata dai cedenti, dai promotori e dagli investitori.

Riga	
010	<p><b>ESPOSIZIONI TOTALI</b></p> <p>Le esposizioni totali fanno riferimento all'importo complessivo delle cartolarizzazioni in essere. Questa riga riassume tutte le informazioni segnalate dai cedenti, dai promotori e dagli investitori nelle righe successive.</p>
020	<p><b>DI CUI: RICARTOLARIZZAZIONI</b></p> <p>Importo complessivo delle ricartolarizzazioni in essere conformemente alle definizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punti 63 e 64, del CRR.</p>
030	<p><b>CEDENTE: ESPOSIZIONI TOTALI</b></p> <p>Questa riga riassume le informazioni riguardanti gli elementi in bilancio, gli elementi fuori bilancio e i derivati e il rimborso anticipato delle posizioni verso la cartolarizzazione nelle quali l'ente ha il ruolo di cedente, così come definito nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 13, del CRR.</p>

▼ M7

Riga	
040-090	<p><b>ELEMENTI IN BILANCIO</b></p> <p>L'articolo 246, paragrafo 1, lettera b), del CRR prevede che, quando un ente calcola gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio secondo il metodo IRB, il valore dell'esposizione di una posizione verso la cartolarizzazione iscritta a bilancio è pari al valore contabile misurato senza tener conto delle eventuali rettifiche di valore su crediti apportate.</p> <p>Gli elementi in bilancio sono ripartiti in base ai raggruppamenti dei fattori di ponderazione del rischio delle cartolarizzazioni (A-B-C), nelle righe 050-070, e delle ricartolarizzazioni (D-E), nelle righe 080-090, previsti dalla tabella 4 dell'articolo 261, paragrafo 1, del CRR.</p>
100-150	<p><b>ELEMENTI FUORI BILANCIO E DERIVATI</b></p> <p>Queste righe comprendono informazioni sulle posizioni verso la cartolarizzazione relative a elementi fuori bilancio e derivati soggette a un fattore di conversione nell'ambito della disciplina di cartolarizzazione. Ove non diversamente specificato, il valore dell'esposizione di una posizione verso la cartolarizzazione fuori bilancio è pari al suo valore nominale meno qualsiasi rettifica di valore su crediti specifica di tale posizione, moltiplicato per un fattore di conversione del 100 %.</p> <p>Le posizioni verso la cartolarizzazione fuori bilancio risultanti da uno degli strumenti derivati elencati nell'allegato II del CRR sono determinate conformemente alla parte tre, titolo II, capo 6, del CRR. Il valore dell'esposizione per il rischio di controparte di uno degli strumenti derivati elencati nell'allegato II del CRR è determinato conformemente alla parte tre, titolo II, capo 6, del CRR.</p> <p>Per le linee di liquidità, le linee di credito e gli anticipi per cassa del gestore gli enti segnalano l'importo non utilizzato.</p> <p>Per i contratti swap su tassi d'interesse e su valuta gli enti segnalano il valore dell'esposizione (conformemente all'articolo 246, paragrafo 1, del CRR) così come specificato nel modello CR SA Total.</p> <p>Gli elementi fuori bilancio sono ripartiti in base ai raggruppamenti dei fattori di ponderazione del rischio delle cartolarizzazioni (A-B-C), nelle righe 110-130, e delle ricartolarizzazioni (D-E), nelle righe 140-150, previsti dalla tabella 4 dell'articolo 261, paragrafo 1, del CRR.</p>
160	<p><b>RIMBORSO ANTICIPATO</b></p> <p>Questa riga riguarda soltanto i cedenti con cartolarizzazioni di esposizioni rotative provviste di clausole di rimborso anticipato, di cui all'articolo 242, punti 13 e 14, del CRR.</p>
170	<p><b>INVESTITORE: ESPOSIZIONI TOTALI</b></p> <p>Questa riga riassume le informazioni riguardanti gli elementi in bilancio e gli elementi fuori bilancio e i derivati delle posizioni verso la cartolarizzazione nelle quali l'ente ha il ruolo di investitore.</p> <p>Il CRR non contiene una definizione esplicita di «investitore». Pertanto, nel contesto qui considerato per «investitore» s'intende un ente che detiene una posizione verso la cartolarizzazione in un'operazione di cartolarizzazione nella quale non è né il cedente né il promotore.</p>

▼ **M7**

Riga	
180-230	<p><b>ELEMENTI IN BILANCIO</b></p> <p>Si applicano gli stessi criteri di classificazione delle cartolarizzazioni (A-B-C) e delle ricartolarizzazioni (D-E) utilizzati per gli elementi in bilancio dei cedenti.</p>
240-290	<p><b>ELEMENTI FUORI BILANCIO E DERIVATI</b></p> <p>Si applicano gli stessi criteri di classificazione delle cartolarizzazioni (A-B-C) e delle ricartolarizzazioni (D-E) utilizzati per gli elementi fuori bilancio e i derivati dei cedenti.</p>
300	<p><b>PROMOTORE: ESPOSIZIONI TOTALI</b></p> <p>Questa riga riassume le informazioni riguardanti gli elementi in bilancio e gli elementi fuori bilancio e i derivati delle posizioni verso la cartolarizzazione nelle quali l'ente ha il ruolo di promotore, così come definito dall'articolo 4, paragrafo 1, punto 14, del CRR. Se cartolarizza anche le proprie attività, il promotore inserisce nelle righe dedicate al cedente le informazioni riguardanti le proprie attività cartolarizzate.</p>
310-360	<p><b>ELEMENTI IN BILANCIO</b></p> <p>Si applicano gli stessi criteri di classificazione delle cartolarizzazioni (A-B-C) e delle ricartolarizzazioni (D-E) utilizzati per gli elementi in bilancio dei cedenti.</p>
370-420	<p><b>ELEMENTI FUORI BILANCIO E DERIVATI</b></p> <p>Si applicano gli stessi criteri di classificazione delle cartolarizzazioni (A-B-C) e delle ricartolarizzazioni (D-E) utilizzati per gli elementi fuori bilancio e i derivati dei cedenti.</p>
430-540	<p><b>RIPARTIZIONE DELLE POSIZIONI IN ESSERE PER CLASSE DI MERITO DI CREDITO (CQS) ALL'AVVIO</b></p> <p>Queste righe contengono le informazioni sulle posizioni in essere (alla data di riferimento per le segnalazioni) secondo le classi di merito di credito (previste per il metodo IRB nella tabella 4 dell'articolo 261 del CRR) applicate alla data di creazione (avvio). In mancanza di questa informazione sono segnalati i dati disponibili equivalenti alle classi di merito di credito di più antica data.</p> <p>Queste righe devono essere compilate soltanto per le colonne da 170 a 320 e da 400 a 410.</p>

## 3.9. C 14.00 – INFORMAZIONI DETTAGLIATE SULLE CARTOLARIZZAZIONI (SEC DETAILS)

## 3.9.1. Osservazioni di carattere generale

108. Questo modello contiene informazioni suddivise per singola operazione (a differenza delle informazioni aggregate segnalate nei modelli CR SEC SA, CR SEC IRB, MKR SA SEC e MKR SA CTP) riguardanti tutte le cartolarizzazioni alle quali l'ente segnalante partecipa. Devono essere indicate le caratteristiche principali di ciascuna cartolarizzazione, quali la natura del pool sottostante e i requisiti di fondi propri.

▼ **M7**

109. Questo modello deve essere compilato per:
- a. le cartolarizzazioni create/promosse dall'ente segnalante qualora esso detenga almeno una posizione nella cartolarizzazione. Ciò significa che, a prescindere dal fatto che vi sia o non vi sia stato un trasferimento significativo del rischio, l'ente segnala informazioni riguardanti tutte le posizioni da esso detenute (nel portafoglio bancario oppure nel portafoglio di negoziazione). Le posizioni detenute comprendono quelle mantenute ai sensi dell'articolo 405 del CRR;
  - b. le cartolarizzazioni create/promosse dall'ente segnalante durante l'anno di riferimento della segnalazione <sup>(1)</sup>, qualora esso non detenga alcuna posizione;
  - c. le cartolarizzazioni il cui sottostante finale è costituito da passività finanziarie emesse originariamente dall'ente segnalante e acquisite (parzialmente) da un veicolo per la cartolarizzazione. Tale sottostante potrebbe includere obbligazioni garantite o altre passività ed è identificato come tale nella colonna 160;
  - d. le posizioni detenute nelle cartolarizzazioni quando l'ente segnalante non è né il cedente né il promotore (ossia è investitore e prestatore originario).
110. Questo modello deve essere compilato dai gruppi consolidati e dagli enti autonomi <sup>(2)</sup> situati nello stesso paese in cui sono soggetti ai requisiti di fondi propri. Nel caso di cartolarizzazioni che coinvolgono più di un soggetto del medesimo gruppo consolidato, è segnalata la ripartizione dettagliata per singolo soggetto.
111. In considerazione dell'articolo 406, paragrafo 1, del CRR, secondo il quale gli enti che investono in posizioni verso la cartolarizzazione devono acquisire molte informazioni sulle posizioni stesse per adempiere gli obblighi di due diligence, l'ambito di segnalazione del modello si applica agli investitori in misura ridotta. In particolare, gli investitori devono compilare le colonne da 010 a 040, da 070 a 110, 160, 190, da 290 a 400 e da 420 a 470.
112. Gli enti che hanno il ruolo di prestatori originari (e che non hanno anche il ruolo di cedente o promotore nella medesima cartolarizzazione) devono in linea di massima compilare il modello nella stessa misura degli investitori.

## 3.9.2. Istruzioni relative a posizioni specifiche

Colonna	
005	<p><b>NUMERO DI RIGA</b></p> <p>Il numero di riga è un identificatore di riga ed è unico per ciascuna riga della tabella. Segue l'ordine numerico 1, 2, 3 ecc.</p>
010	<p><b>CODICE INTERNO</b></p> <p>Codice interno (alfanumerico) utilizzato dall'ente per identificare la cartolarizzazione. Il codice interno è associato all'identificativo della cartolarizzazione.</p>

<sup>(1)</sup> I dati richiesti agli enti in questo modello sono segnalati su base accumulata per l'anno civile della segnalazione (ossia dal 1° gennaio dell'anno corrente).

<sup>(2)</sup> Gli «enti autonomi» non fanno parte di un gruppo né si consolidano nello stesso paese in cui sono soggetti ai requisiti di fondi propri.



▼ M7

Colonna	
020	<p><b>IDENTIFICATIVO DELLA CARTOLARIZZAZIONE (codice/denominazione)</b></p> <p>Codice utilizzato per la registrazione legale della cartolarizzazione o, in sua mancanza, denominazione con la quale la cartolarizzazione è nota sul mercato. Quando è disponibile il numero internazionale di identificazione dei titoli (International Securities Identification Number – ISIN), ossia nel caso di operazioni pubbliche, in questa colonna sono riportati i caratteri comuni a tutti i segmenti della cartolarizzazione.</p>
030	<p><b>IDENTIFICATIVO DEL CEDENTE (codice/denominazione)</b></p> <p>In questa colonna è segnalato il codice attribuito al cedente dall'autorità di vigilanza o, in sua mancanza, la denominazione dell'ente.</p> <p>Per le cartolarizzazioni multi-seller, il soggetto segnalante riporta l'identificativo di tutti i soggetti appartenenti al suo gruppo consolidato che sono coinvolti nell'operazione (come cedente, promotore o prestatore originario). Se il codice non è disponibile o non è noto al soggetto segnalante, è indicata la denominazione dell'ente.</p>
040	<p><b>TIPO DI CARTOLARIZZAZIONE: (TRADIZIONALE/SINTETICA)</b></p> <p>Inserire le seguenti abbreviazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— «T» = tradizionale</li> <li>— «S» = sintetica</li> </ul> <p>Per le definizioni di «cartolarizzazione tradizionale» e «cartolarizzazione sintetica» si rimanda all'articolo 242, punti 10 e 11, del CRR.</p>
050	<p><b>TRATTAMENTO CONTABILE: LE ESPOSIZIONI CARTOLARIZZATE SONO MANTENUTE NELLO STATO PATRIMONIALE O SONO RIMOSSE?</b></p> <p>I cedenti, i promotori e i prestatori originari inseriscono una delle seguenti abbreviazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— «K» = rilevate totalmente</li> <li>— «P» = eliminate in parte</li> <li>— «R» = eliminate totalmente</li> <li>— «N» = non applicabile</li> </ul> <p>Questa colonna riassume il trattamento contabile dell'operazione.</p> <p>Nelle cartolarizzazioni sintetiche, i cedenti segnalano che le esposizioni cartolarizzate sono eliminate dal bilancio.</p> <p>Nelle cartolarizzazioni di passività i cedenti non compilano questa colonna.</p> <p>L'opzione «P» (parzialmente eliminate) è selezionata quando le attività cartolarizzate sono rilevate in bilancio in misura pari al coinvolgimento continuativo del soggetto segnalante così come disciplinato dallo IAS 39.30-35.</p>

▼ **M7**

Colonna	
060	<p><b>TRATTAMENTO DELLA SOLVIBILITÀ: LE POSIZIONI VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE SONO SOGGETTE AI REQUISITI DI FONDI PROPRI?</b></p> <p>I cedenti, e soltanto loro, inseriscono le seguenti abbreviazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— «N» = non soggette a requisiti di fondi propri</li> <li>— «B» = portafoglio bancario</li> <li>— «T» = portafoglio di negoziazione</li> <li>— «A» = parzialmente in entrambi i portafogli.</li> </ul> <p>Articoli 109, 243 e 244 del CRR.</p> <p>Questa colonna riassume il trattamento di solvibilità dello schema di cartolarizzazione da parte del cedente. La colonna indica se i requisiti di fondi propri sono calcolati secondo le esposizioni cartolarizzate o secondo le posizioni di cartolarizzazione (portafoglio bancario/portafoglio di negoziazione).</p> <p>Se i requisiti di fondi propri si basano sulle <i>esposizioni cartolarizzate</i> (non essendoci un trasferimento significativo del rischio), il calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di credito è segnalato nel modello CR SA, qualora l'ente applichi il metodo standardizzato, oppure nel modello CR IRB, qualora l'ente applichi il metodo basato sui rating interni.</p> <p>Per contro, se i requisiti di fondi propri si basano sulle <i>posizioni verso la cartolarizzazione detenute nel portafoglio bancario</i> (essendoci un trasferimento significativo del rischio), il calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di credito è segnalato nel modello CR SEC SA o nel modello CR SEC IRB. Per le <i>posizioni verso la cartolarizzazione detenute nel portafoglio di negoziazione</i>, il calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di mercato è segnalato nel modello MKR SA TDI (rischio di posizione generale standardizzato) e nel modello MKR SA SEC o nel modello MKR SA CTP (rischio di posizione specifico standardizzato) o ancora nel modello MKR IM (modelli interni).</p> <p>Nelle cartolarizzazioni di passività i cedenti non compilano questa colonna.</p>
070	<p><b>CARTOLARIZZAZIONE O RICARTOLARIZZAZIONE?</b></p> <p>Conformemente alle definizioni di «cartolarizzazione» e «ricartolarizzazione» di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punti 61 e da 62 a 64, del CRR, il tipo di sottostante è segnalato mediante le seguenti abbreviazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— «S» = cartolarizzazione</li> <li>— «R» = ricartolarizzazione</li> </ul>
080-100	<p><b>MANTENIMENTO</b></p> <p>Articoli da 404 a 410 del CRR.</p>
080	<p><b>TIPO DI MANTENIMENTO APPLICATO</b></p> <p>Per ciascuno schema di cartolarizzazione creato è segnalato il pertinente tipo di mantenimento dell'interesse economico netto, come previsto dall'articolo 405 del CRR:</p> <p>A — sezione verticale (posizioni verso la cartolarizzazione): «<i>il mantenimento di una percentuale non inferiore al 5 % del valore nominale di ciascun segmento ceduto o trasferito agli investitori</i>»;</p>

▼ M7

Colonna	
	<p>V — sezione verticale (esposizioni cartolarizzate): il mantenimento di una percentuale non inferiore al 5 % del rischio di credito di ciascuna delle esposizioni cartolarizzate se il rischio di credito così mantenuto rispetto a tali esposizioni cartolarizzate è sempre alla pari con o è subordinato al rischio di credito cartolarizzato rispetto alle medesime posizioni;</p> <p>B — esposizioni rotative: <i>«in caso di cartolarizzazioni di esposizioni rotative, il mantenimento dell'interesse del cedente in percentuale non inferiore al 5 % del valore nominale delle esposizioni cartolarizzate»;</i></p> <p>C — in bilancio: <i>«il mantenimento di esposizioni scelte casualmente, equivalenti a una percentuale non inferiore al 5 % del valore nominale delle esposizioni cartolarizzate, quando tali esposizioni sarebbero state altrimenti cartolarizzate, a condizione che il numero delle esposizioni potenzialmente cartolarizzate non sia inferiore a 100 all'origine»;</i></p> <p>D — prime perdite: <i>«il mantenimento del segmento prime perdite e, se necessario, di altri segmenti aventi profilo di rischio uguale o maggiore a quelli trasferiti o ceduti agli investitori, e la cui durata non sia inferiore a quelli trasferiti o ceduti agli investitori, in modo che il mantenimento equivalga complessivamente almeno al 5 % del valore nominale delle esposizioni cartolarizzate»;</i></p> <p>E — esente: questo codice è utilizzato per segnalare le cartolarizzazioni soggette alle disposizioni dell'articolo 405, paragrafo 3, del CRR;</p> <p>N — non applicabile: questo codice è utilizzato per segnalare le cartolarizzazioni soggette alle disposizioni dell'articolo 404 del CRR;</p> <p>U — non conforme o sconosciuto: questo codice è utilizzato quando l'ente segnalante non sa con certezza quale sia il tipo di mantenimento applicato oppure in caso di inadempienza.</p>
090	<p><b>% DI MANTENIMENTO ALLA DATA DI RIFERIMENTO PER LE SEGNALAZIONI</b></p> <p>Il mantenimento di un <i>interesse economico netto rilevante da parte del cedente, del promotore o del prestatore originario</i> della cartolarizzazione riguarda una percentuale non inferiore al 5 % (alla data di avvio dell'operazione).</p> <p>Nonostante l'articolo 405, paragrafo 1, del CRR, si può di norma interpretare che la misurazione del mantenimento all'avvio dell'operazione sia effettuata al momento della prima cartolarizzazione delle esposizioni, non al momento della loro prima creazione (ad esempio non al momento della prima concessione dei prestiti sottostanti). La misurazione del mantenimento all'avvio dell'operazione implica che il 5 % fosse la percentuale di mantenimento richiesta nel momento in cui è stato misurato il relativo livello ed è risultato soddisfatto il requisito (ad esempio quando le esposizioni sono state cartolarizzate la prima volta); non sono richiesti la rimisurazione dinamica e il riaggiustamento della percentuale di mantenimento durante l'intero ciclo di vita dell'operazione.</p> <p>Non occorre compilare questa colonna se nella colonna 080 (tipo di mantenimento applicato) è riportato il codice «E» (esente) o «N» (non applicabile).</p>
100	<p><b>CONFORMITÀ AL REQUISITO DI MANTENIMENTO?</b></p> <p>Articolo 405, paragrafo 1, del CRR.</p>

▼ M7

Colonna	
	<p>Inserire le seguenti abbreviazioni:</p> <p>Y — Sì</p> <p>N — No</p> <p>Non occorre compilare questa colonna se nella colonna 080 (tipo di mantenimento applicato) è riportato il codice «E» (esente) o «N» (non applicabile).</p>
110	<p><b>RUOLO DELL'ENTE: (CEDENTE/PROMOTORE/PRESTATORE ORIGINARIO/INVESTITORE)</b></p> <p>Inserire le seguenti abbreviazioni:</p> <p>— «O» = cedente</p> <p>— «S» = promotore</p> <p>— «L» = prestatore originario</p> <p>— «I» = investitore</p> <p>Cfr. le definizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punti 13 (cedente) e 14 (promotore), del CRR. Si presume che gli investitori siano gli enti ai quali si applicano le disposizioni degli articoli 406 e 407 del CRR.</p>
120-130	<p><b>PROGRAMMI NON ABCP</b></p> <p>Data la loro particolarità di essere costituiti da una pluralità di posizioni individuali verso la cartolarizzazione, i programmi ABCP (definiti nell'articolo 242, punto 9, del CRR) sono esenti dalla segnalazione nelle colonne 120 e 130.</p>
120	<p><b>DATA DI CREAZIONE (mm/aaaa)</b></p> <p>Il mese e l'anno della data di avvio dell'operazione di cartolarizzazione (che è la data di separazione o di chiusura del pool) sono indicati nel formato «mm/aaaa».</p> <p>Per ciascuno schema di cartolarizzazione la data di creazione non può variare tra una data di riferimento per le segnalazioni e la successiva. Nel caso specifico degli schemi di cartolarizzazione assistiti da open pool, la data di creazione è la data della prima emissione dei titoli.</p> <p>Questa informazione è segnalata anche se il soggetto segnalante non detiene alcuna posizione nella cartolarizzazione.</p>
130	<p><b>IMPORTO COMPLESSIVO DELLE ESPOSIZIONI CARTOLARIZZATE ALLA DATA DI CREAZIONE</b></p> <p>Questa colonna contiene l'importo (secondo le esposizioni originarie prima dell'applicazione dei fattori di conversione) del portafoglio cartolarizzato alla data di avvio dell'operazione.</p> <p>Per gli schemi di cartolarizzazione assistiti da open pool è segnalato l'importo riferito alla data di creazione della prima emissione dei titoli. Per le cartolarizzazioni tradizionali non occorre inserire nessun'altra attività del pool di cartolarizzazioni. Per gli schemi di cartolarizzazione multi-seller (ossia con più di un cedente) è segnalato soltanto l'importo corrispondente al contributo del soggetto segnalante al portafoglio cartolarizzato. Per la cartolarizzazione di passività sono segnalati soltanto gli importi emessi dal soggetto segnalante.</p>

▼ M7

Colonna	
	Questa informazione è segnalata anche se il soggetto segnalante non detiene alcuna posizione nella cartolarizzazione.
140-220	<p><b>ESPOSIZIONI CARTOLARIZZATE</b></p> <p>Nelle colonne da 140 a 220 il soggetto segnalante deve inserire informazioni su varie caratteristiche del portafoglio cartolarizzato.</p>
140	<p><b>IMPORTO COMPLESSIVO</b></p> <p>Gli enti segnalano il valore del portafoglio cartolarizzato alla data di riferimento per le segnalazioni, ossia l'importo in essere delle esposizioni cartolarizzate. Per le cartolarizzazioni tradizionali non occorre inserire nessun'altra attività del pool di cartolarizzazioni. Per gli schemi di cartolarizzazione multi-seller (ossia con più di un cedente) è segnalato soltanto l'importo corrispondente al contributo del soggetto segnalante al portafoglio cartolarizzato. Per gli schemi di cartolarizzazione assistiti da closed pool (ossia quando il portafoglio di attività cartolarizzate non può essere ampliato dopo la data di creazione) l'importo è ridotto progressivamente.</p> <p>Questa informazione è segnalata anche se il soggetto segnalante non detiene alcuna posizione nella cartolarizzazione.</p>
150	<p><b>QUOTA DELL'ENTE (%)</b></p> <p>È segnalata la quota (percentuale con due decimali) che l'ente detiene nel portafoglio cartolarizzato alla data di riferimento per le segnalazioni. L'importo da indicare in questa colonna è prestabilito e corrisponde al 100 %, ad eccezione degli schemi di cartolarizzazione multi-seller, nel qual caso il soggetto segnalante riporta il proprio contributo corrente al portafoglio cartolarizzato (equivalente alla colonna 140 in termini relativi).</p> <p>Questa informazione è segnalata anche se il soggetto segnalante non detiene alcuna posizione nella cartolarizzazione.</p>
160	<p><b>TIPO</b></p> <p>Questa colonna contiene informazioni sul tipo di attività (da «1» a «8») o passività («9» e «10») del portafoglio cartolarizzato. L'ente deve inserire uno dei seguenti codici numerici:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1 — ipoteche su immobili residenziali</li> <li>2 — ipoteche su immobili non residenziali</li> <li>3 — crediti su carta di credito</li> <li>4 — leasing</li> <li>5 — prestiti a imprese o PMI (trattate come imprese)</li> <li>6 — prestiti al consumo</li> <li>7 — crediti commerciali</li> <li>8 — altre attività</li> </ul>

▼ M7

Colonna	
	<p>9 — obbligazioni garantite</p> <p>10 — altre passività</p> <p>Se il pool di esposizioni cartolarizzate è una combinazione dei tipi su elencati, l'ente segnala il tipo più importante. Per le ricartolarizzazioni l'ente indica il pool sottostante finale delle attività. Il tipo «10» (altre passività) comprende buoni del Tesoro e credit linked note.</p> <p>Per gli schemi di cartolarizzazione assistiti da closed pool il tipo non può cambiare tra una data di riferimento per le segnalazioni e la successiva.</p>
170	<p><b>METODO APPLICATO (STANDARDIZZATO/IRB/MISTO)</b></p> <p>Questa colonna contiene informazioni sul metodo che l'ente intende applicare alle esposizioni cartolarizzate alla data di riferimento per le segnalazioni.</p> <p>Inserire le seguenti abbreviazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— «S» metodo standardizzato</li> <li>— «I» metodo basato sui rating interni</li> <li>— «M» combinazione di entrambi i metodi (standardizzato/IRB)</li> </ul> <p>Se, in caso di applicazione del metodo standardizzato, nella colonna 050 è indicato «P», il calcolo dei requisiti di fondi propri deve essere segnalato nel modello CR SEC SA.</p> <p>Se, in caso di applicazione del metodo IRB, nella colonna 050 è indicato «P», il calcolo dei requisiti di fondi propri deve essere segnalato nel modello CR SEC IRB.</p> <p>Se, in caso di applicazione di una combinazione del metodo standardizzato e del metodo IRB, nella colonna 050 è indicato «P», il calcolo dei requisiti di fondi propri deve essere segnalato sia nel modello CR SEC SA che nel modello CR SEC IRB.</p> <p>Questa informazione è segnalata anche se il soggetto segnalante non detiene alcuna posizione nella cartolarizzazione. tuttavia, questa colonna non riguarda le cartolarizzazioni di passività. I promotori non compilano questa colonna.</p>
180	<p><b>NUMERO DI ESPOSIZIONI</b></p> <p>Articolo 261, paragrafo 1, del CRR.</p> <p>Questa colonna deve essere compilata obbligatoriamente soltanto dagli enti che applicano il metodo IRB alle posizioni verso la cartolarizzazione (e che pertanto indicano «I» nella colonna 170). Gli enti segnalano il numero effettivo di esposizioni.</p> <p>Questa colonna non è compilata per la cartolarizzazione di passività o quando i requisiti di fondi propri sono basati sulle esposizioni cartolarizzate (nella cartolarizzazione di attività), né se il soggetto segnalante non detiene alcuna posizione nella cartolarizzazione. Gli investitori non compilano questa colonna.</p>

▼ **M7**

Colonna	
190	<p><b>PAESE</b></p> <p>È inserito il codice (ISO 3166-1 alpha-2) del paese di origine del sottostante finale dell'operazione, ossia il paese del debitore diretto delle esposizioni originarie cartolarizzate (metodo look-through). Se il pool delle cartolarizzazioni comprende più paesi, l'ente segnala il paese più importante. Se nessun paese supera la soglia del 20 % basata sull'importo delle attività/passività, si indica «OT» (altro).</p>
200	<p><b>ELGD (%)</b></p> <p>La perdita in caso di default media ponderata per l'esposizione (ELGD) deve essere segnalata soltanto dagli enti che applicano il metodo della formula di vigilanza (e che pertanto indicano «I» nella colonna 170). L'ELGD è calcolata ai sensi dell'articolo 262, paragrafo 1, del CRR.</p> <p>Questa colonna non è compilata per la cartolarizzazione di passività o quando i requisiti di fondi propri sono basati sulle esposizioni cartolarizzate (nel caso di cartolarizzazione di attività), né se il soggetto segnalante non detiene alcuna posizione nella cartolarizzazione. I promotori non compilano questa colonna.</p>
210	<p><b>(-) RETTIFICHE DI VALORE E ACCANTONAMENTI</b></p> <p>Rettifiche di valore e accantonamenti (articolo 159 del CRR) relativi a perdite su crediti conformemente alla disciplina contabile applicabile all'ente segnalante. Le rettifiche di valore comprendono qualsiasi importo rilevato nel conto economico a titolo di perdite su crediti di attività finanziarie dalla loro rilevazione iniziale in bilancio (comprese le perdite dovute al rischio di credito di attività finanziarie misurate al valore equo che non sono dedotte dal valore dell'esposizione), più gli sconti sulle esposizioni acquistate in stato di default ai sensi dell'articolo 166, paragrafo 1, del CRR. Gli accantonamenti comprendono gli importi accumulati delle perdite su crediti negli elementi fuori bilancio.</p> <p>Questa colonna contiene informazioni sulle rettifiche di valore e gli accantonamenti applicati alle esposizioni cartolarizzate. Non è compilata per la cartolarizzazione di passività.</p> <p>Questa informazione è segnalata anche se il soggetto segnalante non detiene alcuna posizione nella cartolarizzazione.</p> <p>I promotori non compilano questa colonna.</p>
220	<p><b>REQUISITI DI FONDI PROPRI PRIMA DELLA CARTOLARIZZAZIONE (%)</b></p> <p>Questa colonna riporta i requisiti di fondi propri che si applicherebbero al portafoglio cartolarizzato nel caso in cui non vi fosse stata alcuna cartolarizzazione, più le perdite attese associate a questi rischi (<math>K_{irb}</math>), in percentuale (fino al secondo decimale) del totale delle esposizioni cartolarizzate alla data di creazione. <math>K_{irb}</math> è definito nell'articolo 242, punto 4, del CRR.</p> <p>Questa colonna non è compilata per la cartolarizzazione di passività. Per la cartolarizzazione di attività, questa informazione è segnalata anche se il soggetto segnalante non detiene alcuna posizione nella cartolarizzazione.</p> <p>I promotori non compilano questa colonna.</p>

▼ **M7**

Colonna	
230-300	<p><b>STRUTTURA DELLA CARTOLARIZZAZIONE</b></p> <p>Questo blocco di sei colonne contiene informazioni sulla struttura della cartolarizzazione in base alle posizioni in bilancio/fuori bilancio, ai segmenti (senior/mezzanine/prime perdite) e alla scadenza.</p> <p>Per le cartolarizzazioni multi-seller, del segmento prime perdite è indicato soltanto l'importo corrispondente o attribuito all'ente segnalante.</p>
230-250	<p><b>ELEMENTI IN BILANCIO</b></p> <p>Questo blocco di colonne contiene informazioni sugli elementi in bilancio ripartiti per segmento (senior/mezzanine/prime perdite).</p>
230	<p><b>SENIOR</b></p> <p>In questa categoria sono inclusi tutti i segmenti che non possono essere classificati come mezzanine o prime perdite.</p>
240	<p><b>MEZZANINE</b></p> <p>Cfr. l'articolo 243, paragrafo 3 (cartolarizzazioni tradizionali), e l'articolo 244, paragrafo 3 (cartolarizzazioni sintetiche), del CRR.</p>
250	<p><b>PRIME PERDITE</b></p> <p>Il segmento prime perdite è definito nell'articolo 242, punto 15, del CRR.</p>
260-280	<p><b>ELEMENTI FUORI BILANCIO E DERIVATI</b></p> <p>Questo blocco di colonne contiene informazioni riguardanti gli elementi fuori bilancio e i derivati ripartiti per segmento (senior/mezzanine/prime perdite).</p> <p>Si applicano gli stessi criteri utilizzati per gli elementi in bilancio ai fini della classificazione nei segmenti.</p>
290	<p><b>PRIMA DATA DI CHIUSURA PREVEDIBILE</b></p> <p>Probabile data di chiusura dell'intera cartolarizzazione, alla luce delle clausole contrattuali e delle condizioni finanziarie attualmente attese. Di norma è la data più prossima tra quelle indicate di seguito:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i) la prima data in cui può essere esercitata un'opzione clean-up call (definita nell'articolo 242, paragrafo 2, del CRR), tenendo conto della scadenza della o delle esposizioni sottostanti e del relativo tasso atteso di rimborso anticipato o di potenziali attività di rinegoziazione;</li> <li>ii) la prima data in cui il cedente può esercitare qualsiasi altra opzione call prevista dalle clausole contrattuali della cartolarizzazione che comporti il rimborso totale della cartolarizzazione.</li> </ul> <p>Sono indicati il giorno, il mese e l'anno della prima data di chiusura prevedibile. Se disponibile è indicata la data esatta, altrimenti è indicato il primo giorno del mese.</p>



▼ M7

Colonna	
300	<p><b>DATA DI SCADENZA FINALE LEGALE</b></p> <p>Data in cui tutto il capitale e gli interessi della cartolarizzazione devono essere restituiti per legge (sulla base dei documenti dell'operazione).</p> <p>Sono indicati il giorno, il mese e l'anno della data di scadenza finale legale. Se disponibile è indicata la data esatta, altrimenti è indicato il primo giorno del mese.</p>
310-400	<p><b>POSIZIONI VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE: ESPOSIZIONE ORIGINARIA PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEI FATTORI DI CONVERSIONE</b></p> <p>Questo blocco di colonne contiene informazioni sulle posizioni verso la cartolarizzazione suddivise in posizioni in bilancio/fuori bilancio e in segmenti (senior/mezzanine/prime perdite) alla data di riferimento per le segnalazioni.</p>
310-330	<p><b>ELEMENTI IN BILANCIO</b></p> <p>Si applicano gli stessi criteri utilizzati per gli elementi in bilancio ai fini della classificazione nei segmenti.</p>
340-360	<p><b>ELEMENTI FUORI BILANCIO E DERIVATI</b></p> <p>Si applicano gli stessi criteri utilizzati per gli elementi fuori bilancio ai fini della classificazione nei segmenti.</p>
370-400	<p><b>VOCI PER MEMORIA: ELEMENTI FUORI BILANCIO E DERIVATI</b></p> <p>Questo blocco di colonne contiene informazioni aggiuntive riguardanti gli elementi fuori bilancio e i derivati totali (già segnalati nelle colonne 340-360 in base a una ripartizione differente).</p>
370	<p><b>SOSTITUTI DEL CREDITO DIRETTI (DCS)</b></p> <p>Questa colonna serve per le posizioni verso la cartolarizzazione detenute dal cedente e garantite tramite sostituti del credito diretti (direct credit substitutes, DCS).</p> <p>Conformemente all'allegato I del CRR sono considerati sostituti del credito diretti i seguenti elementi fuori bilancio a rischio pieno:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— <i>garanzie che assumono la forma di sostituti del credito;</i></li> <li>— <i>lettere di credito standby irrevocabili che assumono la forma di sostituti del credito.</i></li> </ul>
380	<p><b>IRS/CRS</b></p> <p>IRS significa «contratti swap su tassi di interesse»; CRS significa «contratti swap su valuta». Questi derivati sono elencati nell'allegato II del CRR.</p>
390	<p><b>LINEE DI LIQUIDITÀ AMMISSIBILI</b></p> <p>Le linee di liquidità, che sono definite nell'articolo 242, punto 3, del CRR, devono soddisfare le sei condizioni elencate nell'articolo 255, paragrafo 1, del CRR per poter essere considerate ammissibili (indipendentemente dal metodo applicato dall'ente — standardizzato o IRB).</p>

▼ M7

Colonna	
400	<p><b>ALTRO (INCLUSE LE LINEE DI LIQUIDITÀ NON AMMISSIBILI)</b></p> <p>Questa colonna riguarda gli elementi fuori bilancio residui, come le linee di liquidità non ammissibili (ossia le linee di liquidità che non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 255, paragrafo 1, del CRR).</p>
410	<p><b>RIMBORSO ANTICIPATO: FATTORE DI CONVERSIONE APPLICATO</b></p> <p>L'articolo 242, punto 12, nonché l'articolo 256, paragrafo 5 (per il metodo standardizzato) e l'articolo 265, paragrafo 1 (per il metodo IRB), del CRR prevedono una serie di fattori di conversione da applicare all'importo dell'interesse degli investitori (per calcolare gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio).</p> <p>Questa colonna riguarda gli schemi di cartolarizzazione con clausole di rimborso anticipato (le cartolarizzazioni rotative).</p> <p>Conformemente all'articolo 256, paragrafo 6, del CRR, il fattore di conversione da applicare è determinato dal livello del margine positivo medio effettivo a tre mesi.</p> <p>Questa colonna non è compilata per le cartolarizzazioni di passività. Questa informazione è correlata alla riga 100 del modello CR SEC SA e alla riga 160 del modello CR SEC IRB.</p>
420	<p><b>(-) VALORE DELL'ESPOSIZIONE DEDOTTO DAI FONDI PROPRI</b></p> <p>Questa informazione è strettamente correlata alla colonna 200 del modello CR SEC SA e alla colonna 180 del modello CR SEC IRB.</p> <p>In questa colonna è segnalato un importo negativo.</p>
430	<p><b>IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEL MASSIMALE</b></p> <p>Questa colonna contiene informazioni riguardanti l'importo dell'esposizione ponderato per il rischio prima dell'applicazione del massimale alle posizioni verso la cartolarizzazione (ossia negli schemi di cartolarizzazione con trasferimento significativo del rischio). Per gli schemi di cartolarizzazione senza trasferimento significativo del rischio (cioè per l'importo dell'esposizione ponderato per il rischio calcolato in base alle esposizioni cartolarizzate), in questa colonna non sono segnalati dati.</p> <p>Questa colonna non è compilata per le cartolarizzazioni di passività.</p>
440	<p><b>IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO DOPO L'APPLICAZIONE DEL MASSIMALE</b></p> <p>Questa colonna contiene informazioni riguardanti l'importo dell'esposizione ponderato per il rischio dopo l'applicazione del massimale alle posizioni verso la cartolarizzazione (ossia negli schemi di cartolarizzazione con trasferimento significativo del rischio). Per gli schemi di cartolarizzazione senza trasferimento significativo del rischio (ossia per i requisiti di fondi propri calcolati in base alle esposizioni cartolarizzate), in questa colonna non sono segnalati dati.</p> <p>Questa colonna non è compilata per le cartolarizzazioni di passività.</p>

▼ M7

Colonna	
450-510	<b>POSIZIONI VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE — PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE</b>
450	<p><b>CTP O NON CTP?</b></p> <p>Inserire le seguenti abbreviazioni:</p> <p>C — Portafoglio di negoziazione di correlazione (CTP)</p> <p>N — Non CTP</p>
460-470	<p><b>POSIZIONI NETTE — LUNGHE/CORTE</b></p> <p>Cfr., rispettivamente, le colonne 050/060 del modello MKR SA SEC o del modello MKR SA CTP.</p>
480	<p><b>REQUISITI DI FONDI PROPRI TOTALI (METODO STANDARDIZZATO) — RISCHIO SPECIFICO</b></p> <p>Cfr., rispettivamente, la colonna 610 del modello MKR SA SEC o la colonna 450 del modello MKR SA CTP.</p>

## 4. MODELLI RELATIVI AL RISCHIO OPERATIVO

## 4.1. C 16.00 — RISCHIO OPERATIVO (OPR)

## 4.1.1. Osservazioni di carattere generale

113. Questo modello contiene informazioni riguardanti il calcolo dei requisiti di fondi propri conformemente agli articoli da 312 a 324 del CRR per il rischio operativo secondo il metodo base (BIA), il metodo standardizzato (TSA), il metodo standardizzato alternativo (ASA) e il metodo avanzato di misurazione (AMA). L'ente non può applicare contemporaneamente, a livello individuale, i metodi TSA e ASA per le linee di business «servizi bancari al dettaglio» e «servizi bancari a carattere commerciale».

114. Gli enti che applicano i metodi BIA, TSA e/o ASA calcolano i requisiti di fondi propri sulla base delle informazioni disponibili alla fine dell'esercizio finanziario. Se non sono disponibili dati sottoposti a revisione contabile, gli enti possono utilizzare stime aziendali. Se si utilizzano dati verificati mediante revisione contabile, gli enti segnalano tali dati, che dovrebbero restare invariati. Sono ammessi scostamenti da questo principio dell'«invarianza» se, ad esempio, nel periodo in questione si verificano circostanze eccezionali, quali acquisizioni recenti o dismissioni di soggetti o attività.

115. Se un ente può dimostrare all'autorità competente che, a causa di circostanze eccezionali, quali fusioni o dismissioni di soggetti o attività, l'utilizzo della media triennale per il calcolo dell'indicatore rilevante determinerebbe una stima distorta del requisito di fondi propri per il rischio operativo, l'autorità competente può autorizzare l'ente a modificare il calcolo in modo da poter tener conto di tali circostanze. L'autorità competente può inoltre agire di propria iniziativa e richiedere all'ente di modificare il calcolo. L'ente operativo da meno di tre anni può avvalersi di stime aziendali prospettiche per il calcolo dell'indicatore rilevante, purché inizi a utilizzare dati storici non appena siano disponibili.

▼ M7

116. Nelle colonne il modello riporta anzitutto informazioni riguardanti l'importo dell'indicatore rilevante delle attività bancarie soggette al rischio operativo, nonché l'importo dei prestiti e degli anticipi (quest'ultimo solo in caso di applicazione del metodo ASA) per gli ultimi tre anni. Nelle colonne successive sono segnalate le informazioni riguardanti l'importo dei requisiti di fondi propri per il rischio operativo. Ove applicabile, si deve specificare la parte di tale importo dovuta a un meccanismo di attribuzione. Per quanto riguarda il metodo AMA, sono aggiunte voci per memoria per illustrare in dettaglio l'effetto delle perdite attese, della diversificazione e delle tecniche di attenuazione sul requisito di fondi propri per il rischio operativo.
117. Nelle righe le informazioni sono riportate in base al metodo di calcolo del requisito di fondi propri per il rischio operativo, con specificazione delle linee di business per i metodi TSA e ASA.
118. Questo modello è trasmesso da tutti gli enti soggetti al requisito di fondi propri per il rischio operativo.

## 4.1.2. Istruzioni relative a posizioni specifiche

Colonna	
010 – 030	<p><b>INDICATORE RILEVANTE</b></p> <p>Gli enti che utilizzano l'indicatore rilevante per calcolare il requisito di fondi propri per il rischio operativo (secondo i metodi BIA, TSA e ASA) segnalano l'indicatore rilevante per i rispettivi anni nelle colonne da 010 a 030. Inoltre, in caso di uso combinato di diversi metodi, previsto dall'articolo 314 del CRR, gli enti segnalano anche, a fini informativi, l'indicatore rilevante per le attività soggette al metodo AMA. Ciò vale anche per tutte le altre banche che applicano il metodo AMA.</p> <p>Di seguito, il termine «indicatore rilevante» si riferisce alla «somma degli elementi» alla fine dell'esercizio finanziario enumerati nella tabella 1 dell'articolo 316, paragrafo 1, del CRR.</p> <p>Se l'ente dispone di dati sull'«indicatore rilevante» relativi a un periodo inferiore a tre anni, i dati storici disponibili (cifre verificate mediante revisione contabile) sono attribuiti alle corrispondenti colonne della tabella in via prioritaria: se, ad esempio, sono disponibili dati storici relativi a un solo anno, questi sono segnalati nella colonna 030. Ove plausibile, le stime prospettiche sono poi inserite nella colonna 020 (stima dell'anno successivo) e nella colonna 010 (stima dell'anno + 2).</p> <p>L'ente che non dispone di dati storici sull'«indicatore rilevante» può utilizzare stime aziendali prospettiche.</p>
040 - 060	<p><b>PRESTITI E ANTICIPI (IN CASO DI APPLICAZIONE DEL METODO STANDARDIZZATO ALTERNATIVO)</b></p> <p>In queste colonne sono segnalati gli importi dei prestiti e degli anticipi delle linee di business «servizi bancari a carattere commerciale» e «servizi bancari al dettaglio» di cui all'articolo 319, paragrafo 1, lettera b), del CRR. Detti importi servono per il calcolo dell'indicatore rilevante alternativo per determinare i requisiti di fondi propri corrispondenti alle attività soggette al metodo ASA (articolo 319, paragrafo 1, lettera a), del CRR).</p>

▼ M7

Colonna	
	Per la linea di business «servizi bancari a carattere commerciale» sono inclusi anche i titoli detenuti all'esterno del portafoglio di negoziazione.
070	<p><b>REQUISITO DI FONDI PROPRI</b></p> <p>Il requisito di fondi propri si calcola in base al metodo applicato, conformemente agli articoli da 312 a 324 del CRR. L'importo risultante è segnalato nella colonna 070.</p>
071	<p><b>IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO OPERATIVO</b></p> <p><b>Articolo 92, paragrafo 4, del CRR. Requisiti di fondi propri nella colonna 070 moltiplicati per 12,5.</b></p>
080	<p><b>DI CUI: DOVUTO A UN MECCANISMO DI ATTRIBUZIONE</b></p> <p>Articolo 18, paragrafo 1, del CRR, riguardante l'indicazione, nella domanda di cui all'articolo 312, paragrafo 2, del CRR, della metodologia utilizzata per ripartire tra i diversi soggetti del gruppo il capitale di copertura del rischio operativo, nonché della specificazione che indica se e come gli effetti della diversificazione sono presi in considerazione nel sistema di misurazione del rischio applicato da un ente creditizio impresa madre nell'UE e dalle sue filiazioni, oppure congiuntamente dalle filiazioni di una società di partecipazione finanziaria madre nell'UE o di una società di partecipazione finanziaria mista madre nell'UE.</p>
090 - 120	<p><b>VOCI PER MEMORIA NELL'AMBITO DEI METODI AVANZATI DI MISURAZIONE DA RIPORTARE SE APPLICABILI</b></p>
090	<p><b>REQUISITO DI FONDI PROPRI PRIMA DELLA RIDUZIONE DOVUTA ALLE PERDITE ATTESE, ALLA DIVERSIFICAZIONE E ALLE TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO</b></p> <p>Il requisito di fondi propri segnalato nella colonna 090 è quello della colonna 070, calcolato però prima di tener conto degli effetti di riduzione dovuti alle perdite attese, alla diversificazione e alle tecniche di attenuazione del rischio (cfr. sotto).</p>
100	<p><b>(-) RIDUZIONE DEL REQUISITO DI FONDI PROPRI DOVUTA ALLE PERDITE ATTESE STIMATE NELLE PRASSI OPERATIVE</b></p> <p>Nella colonna 100 è segnalata la riduzione dei requisiti di fondi propri dovuta alle perdite attese stimate nelle prassi operative interne (di cui all'articolo 322, paragrafo 2, lettera a), del CRR).</p>

▼ M7

Colonna	
110	<p><b>(-) RIDUZIONE DEL REQUISITO DI FONDI PROPRI DOVUTA ALLA DIVERSIFICAZIONE</b></p> <p>L'effetto della diversificazione riportato nella colonna 110 è la differenza tra la somma dei requisiti di fondi propri calcolati separatamente per ciascuna classe di rischio operativo (ossia una situazione di «dipendenza perfetta») e il requisito diversificato di fondi propri calcolato tenendo conto delle correlazioni e delle dipendenze (presumendo, cioè, una «dipendenza meno che perfetta» tra le classi di rischio). La situazione di «dipendenza perfetta» si verifica nel «caso normale», ossia quando l'ente non applica una struttura esplicita di correlazioni tra le classi di rischio, e quindi il capitale secondo il metodo AMA è calcolato come somma delle misure individuali di rischio operativo delle classi di rischio selezionate. In questo caso si presume che la correlazione tra le classi di rischio sia del 100 % e il valore della colonna deve essere posto a zero. Per contro, quando calcola una struttura esplicita di correlazioni tra le classi di rischio, l'ente deve inserire in questa colonna la differenza tra il capitale secondo il metodo AMA derivante dal «caso normale», e il capitale ottenuto dopo l'applicazione della struttura di correlazioni tra le classi di rischio. Il valore ottenuto esprime la «capacità di diversificazione» del modello AMA, cioè la sua capacità di cogliere l'insorgenza non simultanea di gravi eventi di perdita dovuti al rischio operativo. Nella colonna 110 deve essere segnalato l'importo di cui l'assunta struttura di correlazioni riduce il capitale AMA rispetto alla correlazione del 100 %.</p>
120	<p><b>(-) RIDUZIONE DEL REQUISITO DI FONDI PROPRI DOVUTA ALLE TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO (ASSICURAZIONE E ALTRI MECCANISMI DI TRASFERIMENTO DEL RISCHIO)</b></p> <p>Nella colonna 120 è segnalato l'impatto delle assicurazioni e di altri meccanismi di trasferimento del rischio conformemente all'articolo 323, paragrafi da 1 a 5, del CRR.</p>
Riga	
010	<p><b>ATTIVITÀ BANCARIE SOGGETTE AL METODO BASE (BIA)</b></p> <p>Questa riga contiene gli importi corrispondenti alle attività soggette al metodo base per il calcolo del requisito di fondi propri per il rischio operativo (articoli 315 e 316 del CRR).</p>
020	<p><b>ATTIVITÀ BANCARIE SOGGETTE AL METODO STANDARDIZZATO/AL METODO STANDARDIZZATO ALTERNATIVO</b></p> <p>In questa riga è segnalato il requisito di fondi propri calcolato in base al metodo standardizzato e al metodo standardizzato alternativo (articoli da 317 a 319 del CRR).</p>

▼ **M7**

Riga	
030 - 100	<p><b>SOGGETTE AL METODO STANDARDIZZATO</b></p> <p>In caso di uso del metodo TSA l'indicatore rilevante di ciascun anno è riportato nelle righe da 030 a 100 in corrispondenza delle linee di business elencate nella tabella 2 dell'articolo 317 del CRR. Le attività sono classificate nelle varie linee di business conformemente ai principi di cui all'articolo 318 del CRR.</p>
110 - 120	<p><b>SOGGETTE AL METODO STANDARDIZZATO ALTERNATIVO</b></p> <p>Gli enti che utilizzano il metodo ASA (articolo 319 del CRR) riportano l'indicatore rilevante per gli anni corrispondenti, separatamente per ciascuna linea di business nelle righe da 030 a 050 e da 080 a 100, nonché nelle righe 110 e 120 per le linee di business «servizi bancari a carattere commerciale» e «servizi bancari al dettaglio».</p> <p>Le righe 110 e 120 riportano l'importo dell'indicatore rilevante delle attività soggette al metodo ASA distinguendo tra le attività relative alla linea di business «servizi bancari a carattere commerciale» e quelle relative alla linea di business «servizi bancari al dettaglio» (articolo 319 del CRR). Vi possono essere importi nelle righe relative ai «servizi bancari a carattere commerciale» e ai «servizi bancari al dettaglio» sia per il metodo TSA (righe 060 e 070) sia per il metodo ASA (righe 110 e 120), ad esempio quando una filiazione applica il metodo TSA mentre l'ente impresa madre applica il metodo ASA.</p>
130	<p><b>ATTIVITÀ BANCARIE SOGGETTE AI METODI AVANZATI DI MISURAZIONE</b></p> <p>In questa riga sono segnalati i dati pertinenti agli enti che applicano il metodo AMA (articolo 312, paragrafo 2, e articoli da 321 a 323 del CRR).</p> <p>In caso di uso combinato di diversi metodi, previsto dall'articolo 314 del CRR, sono riportate informazioni sull'indicatore rilevante per le attività soggette al metodo AMA. Ciò vale anche per tutte le altre banche che applicano il metodo AMA.</p>

4.2. C 17.00 — RISCHIO OPERATIVO: PERDITE E RECUPERI PER LINEA DI BUSINESS E TIPOLOGIA DI EVENTI NELL'ULTIMO ANNO (OPR DETAILS)

4.2.1. Osservazioni di carattere generale

119. Questo modello riassume le informazioni riguardanti le perdite lorde e i recuperi delle perdite registrati dall'ente nell'ultimo anno, distinguendo tra tipologie di eventi e linee di business.

120. Per «perdita lorda» si intende la perdita dovuta ad un evento o ad una tipologia di evento di rischio operativo, di cui all'articolo 322, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013, prima di recuperi di qualsiasi tipo, fatto salto il 122.

121. Per «recupero» si intende un evento indipendente relativo alla perdita originale dovuta al rischio operativo che è separata nel tempo, in cui i fondi o i flussi di benefici economici sono ricevuti da prime o terze parti, quali imprese di assicurazione o altre parti.

▼ M7

122. Per «eventi di perdita recuperata rapidamente» si intende gli eventi di rischio operativo che portano a perdite che sono parzialmente o totalmente recuperate entro cinque giorni lavorativi. In caso di evento di perdita recuperata rapidamente, soltanto la parte della perdita che non è recuperata interamente (ossia la perdita al netto della parte recuperata rapidamente) rientra nella definizione di perdita lorda. Di conseguenza, gli eventi di perdita che portano a perdite recuperate interamente entro cinque giorni lavorativi non rientrano nella definizione di perdita lorda, né sono inclusi nella segnalazione degli OPR Details.
123. Per «data della contabilizzazione» si intende la data in cui la perdita o la riserva/l'accantonamento a fronte di una perdita dovuta al rischio operativo sono state rilevate per la prima volta nel conto profitti e perdita. Questa data segue logicamente la «data dell'evento» (ossia la data in cui l'evento di rischio operativo è avvenuto o è iniziato) e la «data di scoperta» (ossia la data in cui l'ente ha avuto conoscenza del rischio operativo).
124. Il numero di eventi è il numero di eventi di rischio operativo contabilizzati per la prima volta nel periodo di riferimento.
125. L'importo complessivo delle perdite è la somma algebrica dei seguenti elementi:
- i. gli importi delle perdite lorde riferiti agli eventi di rischio operativo «contabilizzate per la prima volta» nel periodo di riferimento (ad esempio costi diretti, accantonamenti, regolamenti);
  - ii. gli importi delle perdite lorde riferiti agli adeguamenti positivi per perdite effettuati nel periodo di riferimento (ad esempio aumento degli accantonamenti, eventi di perdita collegati, ulteriori regolamenti) per eventi di rischio operativo «contabilizzati per la prima volta» in precedenti periodi di riferimento;  
e
  - iii. gli importi delle perdite lorde riferiti agli adeguamenti negativi per perdite effettuati nel periodo di riferimento (dovuti alla diminuzione degli accantonamenti) per eventi di rischio operativo «contabilizzati per la prima volta» in precedenti periodi di riferimento.
126. Nel numero di eventi sono convenzionalmente compresi anche gli eventi contabilizzati per la prima volta in precedenti periodi di riferimento e non ancora segnalati in precedenti segnalazioni ai fini di vigilanza. Nell'importo complessivo delle perdite sono convenzionalmente compresi anche gli elementi di cui al paragrafo 124 riferiti a precedenti periodi di riferimento e non ancora segnalati in precedenti segnalazioni ai fini di vigilanza.
127. La perdita singola massima è l'importo singolo più grande tra quelli inclusi nel precedente paragrafo 124, punto i) o punto ii).



**▼ M7**

128. La somma delle cinque maggiori perdite è la somma dei cinque maggiori importi tra quelli inclusi nel precedente paragrafo 124, punto i) o punto ii).
129. L'importo complessivo dei recuperi è la somma di tutti i recuperi contabilizzati nel periodo di riferimento e riferiti a eventi di rischio operativo contabilizzati per la prima volta nel periodo di riferimento o in periodi precedenti.
130. Le cifre segnalate nel giugno del rispettivo anno sono dati provvisori, mentre i dati definitivi sono segnalati in dicembre. Di conseguenza i dati di giugno hanno un periodo di riferimento di sei mesi (vale a dire dal 1/1 al 30/6 dell'anno civile) mentre i dati di dicembre hanno un periodo di riferimento di dodici mesi (vale a dire dal 1/1 al 31/12 dell'anno civile).
131. Le informazioni sono riportate distribuendo le perdite e i recuperi superiori alle soglie interne tra le diverse linee di business (elencate nella tabella 2 dell'articolo 317 del CRR, compresa la linea di business aggiuntiva «elementi d'impresa» di cui all'articolo 322, paragrafo 3, lettera b), del CRR) e le diverse tipologie di eventi (definite nell'articolo 324 del CRR); è possibile che le perdite associate a un unico evento siano ripartite tra una pluralità di linee di business.
132. Nelle colonne sono esposte le diverse tipologie di eventi e i totali di ciascuna linea di business, insieme a una voce per memoria che indica la soglia interna minima applicata nella raccolta dei dati relativi alle perdite; qualora vi sia più di una soglia, per ciascuna linea di business sono riportate sia la soglia minima che quella massima.
133. Nelle righe sono esposte le linee di business e, all'interno di ciascuna di esse, informazioni sul numero di eventi, l'importo complessivo delle perdite, la perdita singola massima, la somma delle cinque maggiori perdite e l'importo complessivo dei recuperi.
134. Per le linee di business totali, sono anche richiesti i dati sul numero di eventi e l'importo complessivo delle perdite per alcuni intervalli sulla base di soglie prestabilite: 10 000, 20 000, 100 000 e 1 000 000. Le soglie sono fissate in importi in euro e sono incluse a fini di comparabilità tra gli enti delle perdite segnalate; pertanto esse non si riferiscono necessariamente alle soglie minime di perdita utilizzate per la raccolta interna dei dati sulle perdite, da segnalare in un'altra sezione del modello.
135. Se la somma algebrica degli elementi dell'importo complessivo delle perdite, come indicato al precedente paragrafo 124, determina un valore negativo per alcune combinazioni di linee di business/tipologie di eventi, nelle pertinenti celle deve essere inserito il valore 0.
136. Questo modello è compilato dagli enti che si avvalgono del metodo AMA o dei metodi TSA/ASA per il calcolo dei requisiti di fondi propri.

▼ M7

137. Per verificare le condizioni previste dall'articolo 5, lettera b), punto 2, lettera b), gli enti utilizzano le ultime statistiche disponibili nella pagina Internet dell'EBA in materia di segnalazioni di vigilanza per ottenere la «somma dei singoli totali di bilancio di tutti gli enti dello stesso Stato membro».

138. Gli enti soggetti all'articolo 5, lettera b), punto 2, lettera b), del presente regolamento possono segnalare soltanto le seguenti informazioni relative alla somma di tutte le tipologie di eventi (colonna 080) del modello OPR Details:

- a) numero di eventi (riga 910),
- b) importo complessivo delle perdite (riga 920),
- c) perdita singola massima (riga 930),
- d) somma delle cinque maggiori perdite (riga 940) e
- e) importo complessivo dei recuperi (riga 950).

## 4.2.2. Istruzioni relative a posizioni specifiche

Colonna	
010-070	<p><b>TIPOLOGIE DI EVENTI</b></p> <p>Gli enti segnalano le perdite nelle rispettive colonne da 010 a 070 in base alle tipologie di eventi definite nell'articolo 324 del CRR.</p> <p>Gli enti che calcolano il requisito di fondi propri secondo il metodo TSA o ASA possono segnalare nella colonna 080 le perdite dovute a una tipologia di evento non identificata.</p>
080	<p><b>TIPOLOGIE DI EVENTI TOTALI</b></p> <p>Nella colonna 080 gli enti segnalano, per ciascuna linea di business, il totale di «numero di eventi», il totale di «importo complessivo delle perdite» e il totale di «importo complessivo dei recuperi» come semplice aggregazione del numero degli eventi di perdita, degli importi complessivi delle perdite lorde e degli importi complessivi dei recuperi indicati nelle colonne da 010 a 070. La «perdita singola massima» riportata nella colonna 080 è il valore massimo delle perdite lorde singole massime riportate nelle colonne da 010 a 070. Come somma delle cinque maggiori perdite, nella colonna 080 è segnalata la somma delle cinque maggiori perdite all'interno della corrispondente linea di business.</p>
090 - 100	<p><b>VOCE PER MEMORIA: SOGLIA APPLICATA NELLA RACCOLTA DI DATI</b></p> <p>Gli enti segnalano nelle colonne 090 e 100 le soglie minime di perdita che applicano alla raccolta di dati interni sulle perdite conformemente all'articolo 322, paragrafo 3, lettera c), ultima frase, del CRR. Se applica una sola soglia in ciascuna linea di business, l'ente compila soltanto la colonna 090. Se applica soglie differenti all'interno della medesima linea di business regolamentare, segnala anche la soglia massima applicabile (colonna 100).</p>

## ▼ M7

Riga	
010 - 850	<p><b>LINEE DI BUSINESS: SERVIZI FINANZIARI PER L'IMPRESA (CORPORATE FINANCE) [CF], NEGOZIAZIONI E VENDITE (TRADING AND SALES) [TS], INTERMEDIAZIONE AL DETTAGLIO (RETAIL BROKERAGE) [RBr], SERVIZI BANCARI A CARATTERE COMMERCIALE (COMMERCIAL BANKING) [CB], SERVIZI BANCARI AL DETTAGLIO (RETAIL BANKING) [RB], PAGAMENTI E REGOLAMENTI (PAYMENT AND SETTLEMENT) [PS], GESTIONI FIDUCIARIE (AGENCY SERVICES) [AS], GESTIONI PATRIMONIALI (ASSET MANAGEMENT) [AM], ELEMENTI D'IMPRESA (CORPORATE ITEMS) [CI]</b></p> <p>Per ciascuna linea di business definita nella tabella 2 dell'articolo 317, paragrafo 4, del CRR, compresa la linea di business aggiuntiva «elementi d'impresa» di cui all'articolo 322, paragrafo 3, lettera b), del CRR, e per ciascuna tipologia di evento, l'ente segnala le seguenti informazioni in base alle soglie interne: numero di eventi, importo complessivo delle perdite, perdita singola massima, somma delle cinque maggiori perdite e importo complessivo dei recuperi. Nel caso di evento di perdita che riguardi più di una linea di business, l'«importo complessivo delle perdite» è distribuito tra tutte le linee di business interessate.</p>
910 - 950	<p><b>LINEE DI BUSINESS TOTALI</b></p> <p>Per ciascuna tipologia di evento (colonne da 010 a 080) devono essere segnalate le seguenti informazioni (articolo 322, paragrafo 3, lettere b), c) ed e), del CRR) relative alle linee di business totali (righe da 910 a 950):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— numero di eventi (riga 910): è indicato il numero degli eventi superiori alla soglia interna ripartiti per tipologia di evento nelle linee di business totali. Questo valore può essere minore dell'aggregazione del numero di eventi per linee di business, perché gli eventi con impatti multipli (impatti su più linee di business) sono considerati un evento unico;</li> <li>— numero di eventi, di cui, <math>\geq 10\ 000</math> e <math>&lt; 20\ 000</math>, <math>\geq 20\ 000</math> e <math>&lt; 100\ 000</math>, <math>\geq 100\ 000</math> e <math>&lt; 1\ 000\ 000</math>, <math>\geq 1\ 000\ 000</math> (righe da 911 a 914): nella riga pertinente è indicato il numero di eventi interni inclusi nell'intervallo definito;</li> <li>— importo complessivo delle perdite (riga 920): l'importo complessivo delle perdite è la semplice aggregazione dell'importo complessivo delle perdite di ciascuna linea di business.</li> <li>— importo complessivo delle perdite, di cui, <math>\geq 10\ 000</math> e <math>&lt; 20\ 000</math>, <math>\geq 20\ 000</math> e <math>&lt; 100\ 000</math>, <math>\geq 100\ 000</math> e <math>&lt; 1\ 000\ 000</math>, <math>\geq 1\ 000\ 000</math> (righe da 921 a 924): nella riga pertinente è indicato l'importo complessivo delle perdite incluso negli intervalli definiti;</li> <li>— perdita singola massima (riga 930): la perdita singola massima è la perdita massima superiore alla soglia interna per ciascuna tipologia di evento considerate tutte le linee di business. Se un evento ha impatti su più linee di business, questi valori possono essere maggiori della perdita singola massima registrata in ciascuna linea di business;</li> <li>— somma delle cinque maggiori perdite (riga 940): è segnalata la somma delle cinque maggiori perdite lorde per ciascuna tipologia di evento considerate tutte le linee di business. Questa somma può essere maggiore della somma massima delle cinque maggiori perdite registrate in ciascuna linea di business e deve essere segnalata a prescindere dal numero delle perdite;</li> </ul>

▼ M7

Riga	
	<p>— importo complessivo dei recuperi (riga 950): l'importo complessivo dei recuperi è la semplice aggregazione dell'importo complessivo dei recuperi di ciascuna linea di business.</p>
910-950/080	<p><b>LINEE DI BUSINESS TOTALI — TIPOLOGIE DI EVENTI TOTALI</b></p> <p>— Numero di eventi: per ogni riga da 910 a 914 il numero di eventi è uguale all'aggregazione orizzontale del numero di eventi di cui alla riga corrispondente, dato che quei valori tengono già conto degli eventi con impatti su più linee di business come se fossero un evento unico. Il numero nella riga 910 non è necessariamente uguale all'aggregazione verticale del numero di eventi di cui alla colonna 080, considerato che un evento può avere impatti su più linee di business simultaneamente.</p> <p>— Importo complessivo delle perdite: per ogni riga da 920 a 924 l'importo complessivo delle perdite è uguale all'aggregazione orizzontale degli importi complessivi delle perdite per tipologia di evento nella riga corrispondente. L'importo complessivo delle perdite nella riga 920 è uguale all'aggregazione verticale degli importi complessivi delle perdite nella colonna 080.</p> <p>— Perdita singola massima: come rilevato in precedenza, quando un evento ha impatti su più linee di business, può accadere che l'importo della «perdita singola massima» nelle «linee di business totali» per quella determinata tipologia di evento sia maggiore degli importi della «perdita singola massima» in ciascuna linea di business. Pertanto, l'importo segnalato in questa cella è uguale all'importo massimo dei valori «perdita singola massima» nelle «linee di business totali», che non necessariamente è uguale al valore massimo della «perdita singola massima» delle linee di business di cui alla colonna 080.</p> <p>— Somma delle cinque maggiori perdite: è la somma delle cinque maggiori perdite dell'intera matrice; ciò significa che questo importo non necessariamente è uguale al valore massimo della «somma delle cinque maggiori perdite» nelle «linee di business totali» o al valore massimo della «somma delle cinque maggiori perdite» di cui alla colonna 080.</p> <p>— Importo complessivo dei recuperi: è uguale sia all'aggregazione orizzontale degli importi complessivi dei recuperi per tipologia di evento, di cui alla riga 950, sia all'aggregazione verticale degli importi complessivi dei recuperi per linea di business, di cui alla colonna 080.</p>

## 5. MODELLI RIGUARDANTI IL RISCHIO DI MERCATO

139. Queste istruzioni riguardano i modelli da utilizzare per la segnalazione del calcolo dei requisiti di fondi propri conformemente al metodo standardizzato per il rischio di cambio (MKR SA FX), il rischio di posizione in merci (MKR SA COM), il rischio di tasso d'interesse (MKR SA TDI, MKR SA SEC, MKR SA CTP) e il rischio di strumenti di capitale (MKR SA EQU). In questa parte sono comprese anche le istruzioni relative al modello per la segnalazione del calcolo dei requisiti di fondi propri secondo il metodo dei modelli interni (MKR IM).

140. Ai fini del calcolo del capitale richiesto a fronte del rischio considerato, il rischio di posizione su uno strumento di debito negoziato o uno strumento di capitale (o un derivato di uno strumento di debito o un derivato di uno strumento di capitale) è suddiviso

▼ **M7**

in due componenti. La prima è la componente di rischio specifico — ossia il rischio di una variazione del prezzo dello strumento in questione dovuta a fattori connessi con l'emittente oppure, nel caso di un derivato, con l'emittente dello strumento sottostante. La seconda componente copre il rischio generico — ossia il rischio di una variazione di prezzo dello strumento dovuta, nel caso di uno strumento di debito negoziato o di un derivato di uno strumento di debito, ad una variazione del livello dei tassi di interesse oppure, nel caso di uno strumento di capitale o di un derivato di uno strumento di capitale, a un movimento generale sul mercato degli strumenti di capitale non connesso con le caratteristiche specifiche dei singoli titoli. Il trattamento generale degli strumenti specifici e delle procedure di compensazione è indicato negli articoli da 326 a 333 del CRR.

5.1. C 18.00 — RISCHIO DI MERCATO: METODO STANDARDIZZATO PER I RISCHI DI POSIZIONE SU STRUMENTI DI DEBITO NEGOZIATI (MKR SA TDI)

5.1.1. Osservazioni di carattere generale

141. Questo modello riassume le posizioni e i relativi requisiti di fondi propri per i rischi di posizione su strumenti di debito negoziati secondo il metodo standardizzato (articolo 102 e articolo 105, paragrafo 1, del CRR). I differenti rischi e metodi disponibili nell'ambito del CRR sono presentati per riga. Il rischio specifico associato alle esposizioni incluse nei modelli MKR SA SEC e MKR SA CTP deve essere riportato solo nel modello MKR SA TDI Total. I requisiti di fondi propri indicati nei modelli citati sono trasferiti, rispettivamente, nella cella {325;060} (cartolarizzazioni) e nella cella {330;060} (portafoglio di negoziazione di correlazione).

142. Il modello deve essere compilato separatamente per il «Totale», più un elenco prestabilito comprendente le seguenti valute: EUR, ALL, BGN, CZK, DKK, EGP, GBP, HRK, HUF, ISK, JPY, MKD, NOK, PLN, RON, RUB, RSD, SEK, CHF, TRY, UAH, USD e un modello residuale per tutte le altre valute.

5.1.2. Istruzioni relative a posizioni specifiche

Colonna	
010 - 020	<p><b>TUTTE LE POSIZIONI (LUNGHE E CORTE)</b></p> <p>Articolo 102 e articolo 105, paragrafo 1, del CRR. Si tratta di posizioni lorde non compensate da strumenti; sono tuttavia escluse le posizioni in impegni irrevocabili di acquisto sottoscritte o risottoscritte da terzi (articolo 345, seconda frase, del CRR). Per la distinzione tra posizioni lunghe e posizioni corte, applicabile anche a queste posizioni lorde, cfr. articolo 328, paragrafo 2, del CRR.</p>
030 - 040	<p><b>POSIZIONI NETTE (LUNGHE E CORTE)</b></p> <p>Articoli da 327 a 329 e articolo 334 del CRR. Per la distinzione tra posizioni lunghe e posizioni corte cfr. articolo 328, paragrafo 2, del CRR.</p>
050	<p><b>POSIZIONI SOGGETTE A COPERTURA PATRIMONIALE</b></p> <p>Posizioni nette che, secondo i differenti metodi di cui alla parte tre, titolo IV, capo 2, del CRR, ricevono una copertura patrimoniale.</p>

▼ **M7**

Colonna	
060	<p><b>REQUISITI DI FONDI PROPRI</b></p> <p>Copertura patrimoniale di qualsiasi posizione pertinente conformemente alla parte tre, titolo IV, capo 2, del CRR.</p>
070	<p><b>IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO</b></p> <p>Articolo 92, paragrafo 4, lettera b), del CRR. Risultato della moltiplicazione dei requisiti di fondi propri per 12,5.</p>
Riga	
010 – 350	<p><b>STRUMENTI DI DEBITO NEGOZIATI NEL PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE</b></p> <p>Le posizioni su strumenti di debito negoziati interne al portafoglio di negoziazione e i relativi requisiti di fondi propri per il rischio di posizione conformemente all'articolo 92, paragrafo 3, lettera b), punto i), del CRR e alla parte tre, titolo IV, capo 2, del CRR sono segnalati in base alla categoria di rischio, alla scadenza e al metodo utilizzato.</p>
011	<p><b>RISCHIO GENERICO</b></p>
012	<p>Derivati</p> <p>Derivati compresi nel calcolo del rischio di tasso d'interesse delle posizioni interne al portafoglio di negoziazione tenuto conto degli articoli da 328 a 331, ove applicabili.</p>
013	<p>Altre attività e passività</p> <p>Strumenti diversi dai derivati compresi nel calcolo del rischio di tasso d'interesse delle posizioni interne al portafoglio di negoziazione.</p>
020-200	<p><b>METODO BASATO SULLA SCADENZA</b></p> <p>Posizioni su strumenti di debito negoziati soggette al metodo basato sulla scadenza conformemente all'articolo 339, paragrafi da 1 a 8, del CRR e relativi requisiti di fondi propri di cui all'articolo 339, paragrafo 9, del CRR. La posizione è suddivisa in zone (1, 2 e 3) e le zone sono suddivise in base alla scadenza degli strumenti.</p>
210 - 240	<p><b>RISCHIO GENERICO METODO BASATO SULLA DURATA FINANZIARIA</b></p> <p>Posizioni su strumenti di debito negoziati soggette al metodo basato sulla durata finanziaria conformemente all'articolo 340, paragrafi da 1 a 6, del CRR e relativi requisiti di fondi propri di cui all'articolo 340, paragrafo 7, del CRR. La posizione è suddivisa in zone (1, 2 e 3).</p>
250	<p><b>RISCHIO SPECIFICO</b></p> <p>Somma degli importi segnalati nelle righe 251, 325 e 330.</p> <p>Posizioni su strumenti di debito negoziati soggette a copertura patrimoniale per il rischio specifico e relativo requisito patrimoniale conformemente all'articolo 92, paragrafo 3, lettera b), all'articolo 335, all'articolo 336, paragrafi da 1 a 3, e agli articoli 337 e 338 del CRR. Si rimanda altresì all'ultima frase dell'articolo 327, paragrafo 1, del CRR.</p>

▼ **M7**

Riga	
251 - 321	<p><b>Requisito di fondi propri per strumenti di debito non inerenti a cartolarizzazione</b></p> <p>Somma degli importi segnalati nelle righe da 260 a 321.</p> <p>Il requisito di fondi propri dei derivati su crediti nth-to-default privi di rating esterno deve esse calcolato sommando i fattori di ponderazione del rischio dei soggetti di riferimento (articolo 332, paragrafo 1, lettera e), primo e secondo comma, del CRR — metodo «look-through»). I derivati su crediti nth-to-default provvisti di rating esterno (articolo 332, paragrafo 1, lettera e), terzo comma, del CRR) sono indicati separatamente nella riga 321.</p> <p>Segnalazione di posizioni soggette all'articolo 336, paragrafo 3, del CRR</p> <p>Ai sensi dell'articolo 129, paragrafo 3, del CRR, è previsto un trattamento specifico per le obbligazioni ammissibili a un fattore di ponderazione del rischio pari al 10 % interne al portafoglio bancario (obbligazioni garantite). I requisiti specifici di fondi propri corrispondono alla metà della percentuale della seconda categoria della tabella 1 dell'articolo 336 del CRR. Le posizioni in questione sono assegnate alle righe 280-300 in funzione della durata residua.</p> <p>Se il rischio generico delle posizioni su tassi di interesse è coperto da un derivato su crediti, si applicano gli articoli 346 e 347.</p>
325	<p><b>Requisiti di fondi propri per strumenti inerenti a cartolarizzazione</b></p> <p>Requisiti totali di fondi propri di cui alla colonna 610 del modello MKR SA SEC. È segnalato soltanto a livello di totale del modello MKR SA TDI.</p>
330	<p><b>Requisiti di fondi propri per il portafoglio di negoziazione di correlazione</b></p> <p>Requisiti totali di fondi propri segnalati nella colonna 450 del modello MKR SA CTP. È segnalato soltanto a livello di totale del modello MKR SA TDI.</p>
350 - 390	<p><b>REQUISITI AGGIUNTIVI PER LE OPZIONI (RISCHI NON DELTA)</b></p> <p>Articolo 329, paragrafo 3, del CRR.</p> <p>I requisiti aggiuntivi per le opzioni correlate a rischi diversi dal rischio delta sono segnalati nel metodo utilizzato per il relativo calcolo.</p>

5.2. C 19.00 — RISCHIO DI MERCATO: METODO STANDARDIZZATO PER IL RISCHIO SPECIFICO SU CARTOLARIZZAZIONI (MKR SA SEC)

5.2.1. Osservazioni di carattere generale

143. Questo modello serve per la segnalazione di informazioni sulle posizioni (totali/nette e lunghe/corte) e sui relativi requisiti di fondi propri per la componente di rischio specifico del rischio di posizione su cartolarizzazioni/ricartolarizzazioni detenute nel portafoglio di negoziazione (non ammissibili al portafoglio di negoziazione di correlazione) secondo il metodo standardizzato.

▼ M7

144. Il modello MKR SA SEC determina il requisito di fondi propri soltanto per il rischio specifico delle posizioni verso la cartolarizzazione conformemente all'articolo 335 in combinato disposto con l'articolo 337 del CRR. Se le posizioni verso la cartolarizzazione interne al portafoglio di negoziazione sono coperte da derivati su crediti, si applicano gli articoli 346 e 347 del CRR. C'è un solo modello per tutte le posizioni del portafoglio di negoziazione, a prescindere dal fatto che l'ente si avvalga del metodo standardizzato oppure del metodo basato sui rating interni per stabilire la ponderazione del rischio di ciascuna posizione ai sensi della parte tre, titolo II, capo 5, del CRR. Per le segnalazioni dei requisiti di fondi propri per il rischio generico di queste posizioni si utilizza il modello MKR SA TDI o il modello MKR IM.
145. In alternativa, le posizioni soggette a un fattore di ponderazione del rischio del 1250 % possono essere dedotte dal capitale primario di classe I (cfr. articolo 243, paragrafo 1, lettera b), articolo 244, paragrafo 1, lettera b), e articolo 258 del CRR). In tal caso, queste posizioni devono essere segnalate nella riga 460 del CA1.

## 5.2.2. Istruzioni relative a posizioni specifiche

Colonna	
010 - 020	<p><b>TUTTE LE POSIZIONI (LUNGHE E CORTE)</b></p> <p>Articolo 102 e articolo 105, paragrafo 1, del CRR in combinato disposto con l'articolo 337 del CRR (posizioni verso la cartolarizzazione). Per la distinzione tra posizioni lunghe e posizioni corte, applicabile anche a queste posizioni lorde, cfr. articolo 328, paragrafo 2, del CRR.</p>
030 - 040	<p><b>(-) POSIZIONI DEDOTTE DAI FONDI PROPRI (LUNGHE E CORTE)</b></p> <p>Articolo 258 del CRR.</p>
050 - 060	<p><b>POSIZIONI NETTE (LUNGHE E CORTE)</b></p> <p>Articoli da 327 a 329 e articolo 334 del CRR. Per la distinzione tra posizioni lunghe e posizioni corte cfr. articolo 328, paragrafo 2, del CRR.</p>
070 - 520	<p><b>RIPARTIZIONE DELLE POSIZIONI NETTE IN BASE AI FATTORI DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO</b></p> <p>Articolo 251 (tabella 1) e articolo 261, paragrafo 1 (tabella 4), del CRR. La ripartizione deve essere indicata separatamente per le posizioni lunghe e per quelle corte.</p>
230-240 e 460-470	<p><b>1 250 %</b></p> <p>Articolo 251 (tabella 1) e articolo 261, paragrafo 1 (tabella 4), del CRR.</p>
250-260 e 480-490	<p><b>METODO DELLA FORMULA DI VIGILANZA</b></p> <p>Articolo 337, paragrafo 2, del CRR in combinato disposto con l'articolo 262 del CRR.</p> <p>Queste colonne sono compilate se l'ente utilizza il metodo alternativo della formula di vigilanza (SFA), che stabilisce i requisiti di fondi propri in funzione delle caratteristiche dell'aggregato di garanzie (collateral pool) e delle proprietà contrattuali del segmento.</p>



▼ **M7**

Colonna	
270 e 500	<p><b>METODO LOOK-THROUGH</b></p> <p>Metodo standardizzato: articoli 253 e 254 e articolo 256, paragrafo 5, del CRR. Le colonne relative al metodo look-through comprendono tutti i casi di esposizioni prive di rating il cui fattore di ponderazione del rischio si ricava dal portafoglio di esposizioni sottostante (fattore medio di ponderazione del rischio del pool, fattore più elevato di ponderazione del rischio del pool o utilizzo di un coefficiente di concentrazione).</p> <p>Metodo IRB: articolo 263, paragrafi 2 e 3, del CRR. Per i rimborsi anticipati cfr. articolo 265, paragrafo 1, e articolo 256, paragrafo 5, del CRR.</p>
280-290/510-520	<p><b>METODO DELLA VALUTAZIONE INTERNA</b></p> <p>Articolo 109, paragrafo 1, seconda frase, e articolo 259, paragrafi 3 e 4, del CRR.</p> <p>Queste colonne sono compilate se l'ente utilizza il metodo della valutazione interna per stabilire la copertura patrimoniale delle linee di liquidità e dei supporti di credito concessi dalle banche (comprese le banche di terzi) agli ABCP conduit. Il metodo della valutazione interna, basato sulle metodologie delle ECAI, è applicabile soltanto alle esposizioni verso gli ABCP conduit provvisti all'origine di un equivalente di rating interno di qualità elevata (investment grade).</p>
530 - 540	<p><b>EFFETTO GENERALE (RETTIFICA) DOVUTO ALLA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DUE DILIGENZE</b></p> <p>Articolo 337, paragrafo 3, del CRR in combinato disposto con l'articolo 407 del CRR. Articolo 14, paragrafo 2, del CRR.</p>
550 - 570	<p><b>PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEL MASSIMALE — POSIZIONI NETTE LUNGHE/CORTE PONDERATE E SOMMA DELLE POSIZIONI NETTE LUNGHE E CORTE PONDERATE</b></p> <p>Articolo 337 del CRR senza tener conto della facoltà di cui all'articolo 335 del CRR, che permette a un ente di fissare, per il prodotto della posizione ponderata e della posizione netta, un massimale pari alla perdita massima possibile relativa al rischio di default.</p>
580 - 600	<p><b>DOPO L'APPLICAZIONE DEL MASSIMALE — POSIZIONI NETTE LUNGHE/CORTE PONDERATE E SOMMA DELLE POSIZIONI NETTE LUNGHE E CORTE PONDERATE</b></p> <p>Articolo 337 del CRR tenendo conto della facoltà di cui all'articolo 335 del CRR.</p>
610	<p><b>REQUISITI DI FONDI PROPRI TOTALI</b></p> <p>Conformemente all'articolo 337, paragrafo 4, del CRR, per il periodo transitorio che termina il 31 dicembre 2014 l'ente computa separatamente le sue posizioni nette lunghe ponderate (colonna 580) e le sue posizioni nette corte ponderate (colonna 590). La maggiore tra le due somme (dopo il massimale) costituisce il requisito di fondi propri. A partire dal 2015, conformemente all'articolo 337, paragrafo 4, del CRR l'ente somma le sue posizioni nette ponderate, siano esse lunghe o corte (colonna 600), per calcolare i requisiti di fondi propri.</p>

▼ M7

Riga	
010	<p><b>ESPOSIZIONI TOTALI</b></p> <p>Importo complessivo delle cartolarizzazioni in essere (detenute nel portafoglio di negoziazione) segnalate dall'ente nel o nei suoi ruoli di cedente, investitore o promotore.</p>
040, 070 e 100	<p><b>CARTOLARIZZAZIONI</b></p> <p>Articolo 4, paragrafo 1, punti 61 e 62, del CRR.</p>
020, 050, 080 e 110	<p><b>RICARTOLARIZZAZIONI</b></p> <p>Articolo 4, paragrafo 1, punto 63, del CRR.</p>
030-050	<p><b>CEDENTE</b></p> <p>Articolo 4, paragrafo 1, punto 13, del CRR.</p>
060-080	<p><b>INVESTITORE</b></p> <p>Ente creditizio che detiene posizioni verso la cartolarizzazione in un'operazione di cartolarizzazione nella quale non è né il cedente né il promotore.</p>
090-110	<p><b>PROMOTORE</b></p> <p>Articolo 4, paragrafo 1, punto 14, del CRR. Se cartolarizza anche attività proprie, il promotore inserisce nelle righe dedicate al cedente le informazioni relative alle proprie attività cartolarizzate.</p>
120-210	<p><b>RIPARTIZIONE DELLA SOMMA TOTALE DELLE POSIZIONI NETTE LUNGHE E CORTE PONDERATE PER TIPO DI ATTIVITÀ SOTTOSTANTI</b></p> <p>Articolo 337, paragrafo 4, ultima frase, del CRR.</p> <p>La ripartizione delle attività sottostanti è conforme alla classificazione utilizzata nel modello SEC Details (colonna «tipo»):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— 1 - ipoteche su immobili residenziali;</li> <li>— 2 - ipoteche su immobili non residenziali;</li> <li>— 3 - crediti su carta di credito;</li> <li>— 4 - leasing;</li> <li>— 5 - prestiti a imprese o PMI (trattate come imprese);</li> <li>— 6 - prestiti al consumo;</li> <li>— 7 - crediti commerciali;</li> <li>— 8 - altre attività;</li> <li>— 9 - obbligazioni garantite;</li> <li>— 10 - altre passività.</li> </ul> <p>Per ciascuna cartolarizzazione, se l'aggregato consta di tipi diversi di attività, l'ente prende in considerazione il tipo più importante.</p>

▼ M7

## 5.3. C 20.00 — RISCHIO DI MERCATO: METODO STANDARDIZZATO PER IL RISCHIO SPECIFICO SUL PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE DI CORRELAZIONE (MKR SA CTP)

## 5.3.1. Osservazioni di carattere generale

146. In questo modello vanno inserite informazioni riguardanti le posizioni del portafoglio di negoziazione di correlazione (compresi le cartolarizzazioni, i derivati su crediti di tipo nth-to-default e le altre posizioni di questo portafoglio incluse ai sensi dell'articolo 338, paragrafo 3) e i relativi requisiti di fondi propri in base al metodo standardizzato.

147. Il modello MKR SA CTP stabilisce il requisito di fondi propri solo per il rischio specifico delle posizioni assegnate al portafoglio di negoziazione di correlazione conformemente all'articolo 335 in combinato disposto con l'articolo 338, paragrafi 2 e 3, del CRR. Se le posizioni del portafoglio di negoziazione di correlazione comprese nel portafoglio di negoziazione sono coperte da derivati su crediti, si applicano gli articoli 346 e 347 del CRR. C'è un solo modello per tutte le posizioni del portafoglio di negoziazione di correlazione comprese nel portafoglio di negoziazione, indipendentemente dal fatto che l'ente utilizzi il metodo standardizzato oppure il metodo basato sui rating interni per stabilire il fattore di ponderazione del rischio di ciascuna posizione conformemente alla parte tre, titolo II, capo 5, del CRR. Per le segnalazioni dei requisiti di fondi propri per il rischio generico di queste posizioni si utilizza il modello MKR SA TDI o il modello MKR IM.

148. La struttura del modello distingue le posizioni verso la cartolarizzazione, i derivati su crediti di tipo nth-to-default e le altre posizioni del portafoglio di negoziazione di correlazione. Ne consegue che le posizioni verso la cartolarizzazione sono sempre segnalate nelle righe 030, 060 o 090 (a seconda del ruolo svolto dall'ente nella cartolarizzazione). I derivati su crediti di tipo nth-to-default sono sempre segnalati nella riga 110. Le «altre posizioni del CTP» non sono né posizioni verso la cartolarizzazione né derivati su crediti di tipo nth-to-default (cfr. definizione dell'articolo 338, paragrafo 3, del CRR), però sono «collegate» esplicitamente (a causa della finalità di copertura) a una di queste due posizioni. Per tale motivo sono assegnate alla sottorubrica «cartolarizzazione» o alla sottorubrica «derivati su crediti di tipo nth-to-default».

149. In alternativa, le posizioni soggette a un fattore di ponderazione del rischio del 1250 % possono essere dedotte dal capitale primario di classe 1 (cfr. articolo 243, paragrafo 1, lettera b), articolo 244, paragrafo 1, lettera b), e articolo 258 del CRR). In tal caso, queste posizioni devono essere segnalate nella riga 460 del CA1.

## 5.3.2. Istruzioni relative a posizioni specifiche

Colonna	
010 - 020	<p><b>TUTTE LE POSIZIONI (LUNGHE E CORTE)</b></p> <p>Articolo 102 e articolo 105, paragrafo 1, del CRR relativamente alle posizioni assegnate al portafoglio di negoziazione di correlazione conformemente all'articolo 338, paragrafi 2 e 3, del CRR. Per la distinzione tra posizioni lunghe e posizioni corte, applicabile anche a queste posizioni lorde, cfr. articolo 328, paragrafo 2, del CRR.</p>
030 - 040	<p><b>(-) POSIZIONI DEDOTTE DAI FONDI PROPRI (LUNGHE E CORTE)</b></p> <p>Articolo 258 del CRR.</p>

▼ M7

Colonna	
050 - 060	<p><b>POSIZIONI NETTE (LUNGHE E CORTE)</b></p> <p>Articoli da 327 a 329 e articolo 334 del CRR. Per la distinzione tra posizioni lunghe e posizioni corte cfr. articolo 328, paragrafo 2, del CRR.</p>
070 - 400	<p><b>RIPARTIZIONE DELLE POSIZIONI NETTE IN BASE AI FATTORI DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO (METODO STANDARDIZZATO E METODO IRB)</b></p> <p>Articolo 251 (tabella 1) e articolo 261, paragrafo 1 (tabella 4), del CRR.</p>
160 e 330	<p><b>ALTRO</b></p> <p>Altri fattori di ponderazione del rischio non citati esplicitamente nelle colonne precedenti.</p> <p>Dei derivati su crediti di tipo nth-to-default si riportano in questa colonna soltanto quelli privi di rating esterno. I derivati su crediti di tipo nth-to-default devono essere segnalati nel modello MKR SA TDI (riga 321) oppure — se sono compresi nel portafoglio di negoziazione di correlazione — nella colonna del corrispondente fattore di ponderazione del rischio.</p>
170 - 180 e 360 -370	<p><b>1 250 %</b></p> <p>Articolo 251 (tabella 1) e articolo 261, paragrafo 1 (tabella 4), del CRR.</p>
190 - 200 e 340 -350	<p><b>METODO DELLA FORMULA DI VIGILANZA</b></p> <p>Articolo 337, paragrafo 2, del CRR in combinato disposto con l'articolo 262 del CRR.</p>
210/380	<p><b>METODO LOOK-THROUGH</b></p> <p>Metodo standardizzato: articoli 253 e 254 e articolo 256, paragrafo 5, del CRR. Le colonne relative al metodo look-through comprendono tutti i casi di esposizioni prive di rating il cui fattore di ponderazione del rischio si ricava dal portafoglio di esposizioni sottostante (fattore medio di ponderazione del rischio del pool, fattore più elevato di ponderazione del rischio del pool o utilizzo di un coefficiente di concentrazione).</p> <p>Metodo IRB: articolo 263, paragrafi 2 e 3, del CRR. Per i rimborsi anticipati cfr. articolo 265, paragrafo 1, e articolo 256, paragrafo 5, del CRR.</p>
220 - 230 e 390 -400	<p><b>METODO DELLA VALUTAZIONE INTERNA</b></p> <p>Articolo 259, paragrafi 3 e 4, del CRR.</p>
410-420	<p><b>PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEL MASSIMALE — POSIZIONI NETTE LUNGHE/CORTE PONDERATE</b></p> <p>Articolo 338 senza tener conto della facoltà di cui all'articolo 335 del CRR.</p>
430 - 440	<p><b>DOPO L'APPLICAZIONE DEL MASSIMALE — POSIZIONI NETTE LUNGHE/CORTE PONDERATE</b></p> <p>Articolo 338 tenendo conto della facoltà di cui all'articolo 335 del CRR.</p>

▼ M7

Colonna	
450	<p><b>REQUISITI DI FONDI PROPRI TOTALI</b></p> <p>Il requisito di fondi propri è il valore maggiore tra (i) la copertura patrimoniale per il rischio specifico che si applica solo alle posizioni nette lunghe (colonna 430) e (ii) la copertura patrimoniale per il rischio specifico che si applica solo alle posizioni nette corte (colonna 440).</p>
Riga	
010	<p><b>ESPOSIZIONI TOTALI</b></p> <p>Importo complessivo delle posizioni in essere (detenute nel portafoglio di negoziazione di correlazione) segnalate dall'ente nel o nei suoi ruoli di cedente, investitore o promotore.</p>
020-040	<p><b>CEDENTE</b></p> <p>Articolo 4, paragrafo 1, punto 13, del CRR.</p>
050-070	<p><b>INVESTITORE</b></p> <p>Ente creditizio che detiene posizioni verso la cartolarizzazione in un'operazione di cartolarizzazione nella quale non è né il cedente né il promotore.</p>
080-100	<p><b>PROMOTORE</b></p> <p>Articolo 4, paragrafo 1, punto 14, del CRR. Se cartolarizza anche attività proprie, il promotore inserisce nelle righe dedicate al cedente le informazioni relative alle proprie attività cartolarizzate.</p>
030,060 e 090	<p><b>CARTOLARIZZAZIONI</b></p> <p>Il portafoglio di negoziazione di correlazione comprende cartolarizzazioni, derivati su crediti di tipo nth-to-default ed eventualmente altre posizioni di copertura che soddisfano i criteri di cui all'articolo 338, paragrafi 2 e 3, del CRR.</p> <p>I derivati di esposizioni verso la cartolarizzazione che offrono una quota proporzionale nonché le posizioni di copertura di posizioni del portafoglio di negoziazione di correlazione sono segnalati nella riga «Altre posizioni del CTP».</p>
110	<p><b>DERIVATI SU CREDITI DI TIPO NTH-TO-DEFAULT</b></p> <p>I derivati su crediti di tipo nth-to-default coperti da derivati su crediti di tipo nth-to-default conformemente all'articolo 347 del CRR sono inseriti entrambi in questa riga.</p>

▼ **M7**

Riga	
	Le posizioni del cedente, dell'investitore e del promotore non sono idonee per i derivati su crediti di tipo nth-to-default; quindi, per questi derivati non è possibile fornire la ripartizione per posizioni verso la cartolarizzazione.
040, 070, 100 e 120	<p><b>ALTRE POSIZIONI DEL CTP</b></p> <p>In questa riga sono comprese le posizioni in:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— derivati di esposizioni verso la cartolarizzazione che offrono una quota proporzionale e posizioni di copertura di posizioni del portafoglio di negoziazione di correlazione;</li> <li>— posizioni del CTP coperte da derivati su crediti conformemente all'articolo 346 del CRR;</li> <li>— altre posizioni conformi all'articolo 338, paragrafo 3, del CRR.</li> </ul> <p>[1]</p>

5.4. C 21.00 — RISCHIO DI MERCATO: METODO STANDARDIZZATO PER IL RISCHIO DI POSIZIONE SU STRUMENTI DI CAPITALE (MKR SA EQU)

5.4.1. Osservazioni di carattere generale

150. In questo modello vanno inserite informazioni riguardanti le posizioni e i relativi requisiti di fondi propri per il rischio di posizione su strumenti di capitale detenuti nel portafoglio di negoziazione e trattati secondo il metodo standardizzato.

151. Il modello deve essere compilato separatamente per il «Totale», più un elenco statico e prestabilito comprendente i seguenti mercati: Albania, Bulgaria, Croazia, Danimarca, Egitto, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Federazione russa, Giappone, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Polonia, Regno Unito, Repubblica ceca, Romania, Serbia, Svezia, Svizzera, Turchia, Ucraina, Ungheria, USA, zona euro, e un modello residuale per tutti gli altri mercati. Ai fini di quest'obbligo di segnalazione, il termine «mercato» ha il valore di «paese» (tranne che per i paesi appartenenti alla zona euro, cfr. il regolamento delegato (UE) n. 525/2014 della Commissione).

5.4.2. Istruzioni relative a posizioni specifiche

Colonna	
010 – 020	<p><b>TUTTE LE POSIZIONI (LUNGHE E CORTE)</b></p> <p>Articolo 102 e articolo 105, paragrafo 1, del CRR. Si tratta di posizioni lorde non compensate da strumenti; sono tuttavia escluse le posizioni in impegni irrevocabili di acquisto sottoscritte o risottoscritte da terzi (articolo 345, seconda frase, del CRR).</p>
030 – 040	<p><b>POSIZIONI NETTE (LUNGHE E CORTE)</b></p> <p>Articoli 327, 329, 332, 341 e 345 del CRR.</p>

▼ M7

Colonna	
050	<p><b>POSIZIONI SOGGETTE A COPERTURA PATRIMONIALE</b></p> <p>Posizioni nette che, secondo i differenti metodi di cui alla parte tre, titolo IV, capo 2, del CRR, ricevono una copertura patrimoniale. La copertura patrimoniale deve essere calcolata separatamente per ciascun mercato nazionale. Non sono incluse in questa colonna le posizioni in contratti <i>future</i> su indici azionari conformemente all'articolo 344, paragrafo 4, seconda frase, del CRR.</p>
060	<p><b>REQUISITI DI FONDI PROPRI</b></p> <p>Copertura patrimoniale di qualsiasi posizione pertinente conformemente alla parte tre, titolo IV, capo 2, del CRR.</p>
070	<p><b>IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO</b></p> <p>Articolo 92, paragrafo 4, lettera b), del CRR. Risultato della moltiplicazione dei requisiti di fondi propri per 12,5.</p>
Riga	
010 - 130	<p><b>STRUMENTI DI CAPITALE NEL PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE</b></p> <p>Requisiti di fondi propri per il rischio di posizione conformemente all'articolo 92, paragrafo 3, lettera b), punto i), del CRR e alla parte 3, titolo IV, capo 2, sezione 3, del CRR.</p>
020 – 040	<p><b>RISCHIO GENERICO</b></p> <p>Posizioni in strumenti di capitale soggette al rischio generico (articolo 343 del CRR) e relativi requisiti di fondi propri conformemente alla parte 3, titolo IV, capo 2, sezione 3, del CRR.</p> <p>Entrambe le ripartizioni (021/022 e 030/040) riguardano tutte le posizioni soggette al rischio generico.</p> <p>Nelle righe 021 e 022 sono segnalate informazioni relative alla ripartizione per strumenti. Per calcolare i requisiti di fondi propri si fa riferimento unicamente alla ripartizione nelle righe 030 e 040.</p>
021	<p>Derivati</p> <p>Derivati considerati nel calcolo del rischio di strumenti di capitale di posizioni del portafoglio di negoziazione tenuto conto degli articoli 329 e 332, ove applicabili.</p>
022	<p>Altre attività e passività</p> <p>Strumenti diversi dai derivati compresi nel calcolo del rischio di strumenti di capitale di posizioni del portafoglio di negoziazione.</p>
030	<p><b>Contratti future su indici azionari negoziati in Borsa ampiamente diversificati soggetti a un metodo particolare</b></p> <p>Contratti future su indici azionari negoziati in Borsa ampiamente diversificati e soggetti a un metodo particolare conformemente all'articolo 344, paragrafi 1 e 4, del CRR. Queste posizioni sono soggette soltanto al rischio generico e, di conseguenza, non vanno segnalate nella riga (050).</p>

▼ M7

Riga	
040	<p><b>Strumenti di capitale diversi dai contratti future su indici azionari negoziati in Borsa ampiamente diversificati</b></p> <p>Altre posizioni in strumenti di capitale soggette a rischio specifico e relativi requisiti di fondi propri conformemente all'articolo 343 e all'articolo 344, paragrafo 3, del CRR.</p>
050	<p><b>RISCHIO SPECIFICO</b></p> <p>Posizioni in strumenti di capitale soggette a rischio specifico e relativo requisito di fondi propri conformemente all'articolo 342 e all'articolo 344, paragrafo 4, del CRR.</p>
090 - 130	<p><b>REQUISITI AGGIUNTIVI PER LE OPZIONI (RISCHI NON DELTA)</b></p> <p>Articolo 329, paragrafi 2 e 3, del CRR.</p> <p>I requisiti aggiuntivi per le opzioni correlate a rischi diversi dal rischio delta sono segnalati nel metodo utilizzato per il relativo calcolo.</p>

## 5.5. C 22.00 — RISCHIO DI MERCATO: METODI STANDARDIZZATI PER IL RISCHIO DI CAMBIO (MKR SA FX)

## 5.5.1. Osservazioni di carattere generale

152. Gli enti segnalano informazioni sulle posizioni in ciascuna valuta (compresa la valuta utilizzata per le segnalazioni) e i relativi requisiti di fondi propri per il cambio, trattati secondo il metodo standardizzato. La posizione è calcolata per ciascuna valuta (compreso l'euro), l'oro e le posizioni in quote di OIC. Le righe da 100 a 470 di questo modello sono compilate anche se gli enti non sono tenuti a calcolare i requisiti di fondi propri per il rischio di cambio a norma dell'articolo 351 del CRR.

153. Le voci per memoria del modello sono compilate separatamente per tutte le valute degli Stati membri dell'Unione europea e per le valute seguenti: USD, CHF, JPY, RUB, TRY, AUD, CAD, RSD, ALL, UAH, MKD, EGP, ARS, BRL, MXN, HKD, ICK, TWD, NZD, NOK, SGD, KRW, CNY, nonché per tutte le altre valute.

## 5.5.2. Istruzioni relative a posizioni specifiche

Colonna	
020-030	<p><b>TUTTE LE POSIZIONI (LUNGHE E CORTE)</b></p> <p>Posizioni lorde dovute ad attività, importi da ricevere ed elementi analoghi di cui all'articolo 352, paragrafo 1, del CRR. A norma dell'articolo 352, paragrafo 2, e previa autorizzazione delle autorità competenti, non sono segnalate le posizioni che un ente detiene al fine specifico di salvaguardarsi dagli effetti negativi dei tassi di cambio sui suoi coefficienti conformemente all'articolo 92, paragrafo 1, e le posizioni relative agli elementi che sono già dedotti nel calcolo dei fondi propri.</p>



▼ M7

Colonna	
040-050	<p><b>POSIZIONI NETTE (LUNGHE E CORTE)</b></p> <p>Articolo 352, paragrafo 3 e paragrafo 4, prima e seconda frase, e articolo 353 del CRR.</p> <p>Le posizioni nette sono calcolate per ciascuna valuta; pertanto vi possono essere contemporaneamente posizioni lunghe e posizioni corte.</p>
060-080	<p><b>POSIZIONI SOGGETTE A COPERTURA PATRIMONIALE</b></p> <p>Articolo 352, paragrafo 4, terza frase, e articoli 353 e 354 del CRR.</p>
060-070	<p><b>POSIZIONI SOGGETTE A COPERTURA PATRIMONIALE (LUNGHE E CORTE)</b></p> <p>Le posizioni nette lunghe e corte di ciascuna valuta sono calcolate deducendo il totale delle posizioni corte dal totale delle posizioni lunghe.</p> <p>Si sommano le posizioni nette lunghe di ciascuna operazione in una valuta per ottenere la posizione netta lunga in quella data valuta.</p> <p>Si sommano le posizioni nette corte di ciascuna operazione in una valuta per ottenere la posizione netta corta in quella data valuta.</p> <p>Le posizioni non compensate sono aggiunte alle posizioni soggette a copertura patrimoniale per altre valute (riga 030) nella colonna (060) o (070) a seconda del regolamento a breve o lungo termine.</p>
080	<p><b>POSIZIONI SOGGETTE A COPERTURA PATRIMONIALE (COMPENSATE)</b></p> <p>Posizioni compensate per valute strettamente correlate.</p>
	<p><b>COPERTURA PATRIMONIALE DEL RISCHIO (%)</b></p> <p>Secondo la definizione degli articoli 351 e 354; coperture patrimoniali del rischio espresse in percentuale.</p>
090	<p><b>REQUISITI DI FONDI PROPRI</b></p> <p>Copertura patrimoniale di qualsiasi posizione pertinente conformemente alla parte tre, titolo IV, capo 3, del CRR.</p>
100	<p><b>IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO</b></p> <p>Articolo 92, paragrafo 4, lettera b), del CRR. Risultato della moltiplicazione dei requisiti di fondi propri per 12,5.</p>
Riga	
010	<p><b>POSIZIONI TOTALI NELLE VALUTE NON UTILIZZATE PER LE SEGNALAZIONI</b></p> <p>Posizioni nelle valute non utilizzate per le segnalazioni e relativi requisiti di fondi propri conformemente all'articolo 92, paragrafo 3, lettera c), punto i), e all'articolo 352, paragrafi 2 e 4, del CRR (per conversione nella valuta utilizzata).</p>

▼ M7

Riga	
020	<p><b>VALUTE STRETTAMENTE CORRELATE</b></p> <p>Posizioni e relativi requisiti di fondi propri per le valute di cui all'articolo 354 del CRR.</p>
030	<p><b>TUTTE LE ALTRE VALUTE (compresi gli OIC trattati come valute diverse)</b></p> <p>Posizioni e relativi requisiti di fondi propri per le valute soggette alla procedura generale di cui all'articolo 351 e all'articolo 352, paragrafi 2 e 4, del CRR.</p> <p>Segnalazione di OIC trattati come valute diverse ai sensi dell'articolo 353 del CRR</p> <p>Sono previsti due trattamenti diversi degli OIC trattati come valute distinte per il calcolo dei requisiti patrimoniali:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. il metodo modificato per il trattamento degli investimenti in oro, se la direzione dell'investimento in OIC non è disponibile (gli OIC in questione sono aggiunti alla posizione complessiva netta in valuta dell'ente);</li> <li>2. se la direzione dell'investimento in OIC è disponibile, gli OIC in questione sono aggiunti alla posizione complessiva aperta in valuta (lunga o corta a seconda della direzione dell'OIC).</li> </ol> <p>La segnalazione degli OIC in questione segue di conseguenza il calcolo dei requisiti patrimoniali.</p>
040	<p><b>ORO</b></p> <p>Posizioni e relativi requisiti di fondi propri per le valute soggette alla procedura generale di cui all'articolo 351 e all'articolo 352, paragrafi 2 e 4, del CRR.</p>
050 - 090	<p><b>REQUISITI AGGIUNTIVI PER LE OPZIONI (RISCHI NON DELTA)</b></p> <p>Articolo 352, paragrafi 5 e 6, del CRR.</p> <p>I requisiti aggiuntivi per le opzioni correlate a rischi diversi dal rischio delta sono segnalati nel metodo utilizzato per il relativo calcolo.</p>
100-120	<p><b>Ripartizione delle posizioni totali (comprese le valute utilizzate per le segnalazioni) per tipo di esposizione</b></p> <p>Le posizioni totali sono ripartite per derivati, altre attività e passività ed elementi fuori bilancio.</p>
100	<p><b>Attività e passività diverse dagli elementi fuori bilancio e dai derivati</b></p> <p>Le posizioni non comprese nella riga 110 o nella riga 120 sono segnalate in questa voce.</p>
110	<p><b>Elementi fuori bilancio</b></p> <p>Elementi compresi nell'allegato I del CRR, tranne quelli inclusi come operazioni di finanziamento tramite titoli e operazioni con regolamento a lungo termine o derivanti da un accordo di compensazione contrattuale tra prodotti differenti.</p>

▼ **M7**

Riga	
120	<b>Derivati</b> Posizioni valutate conformemente all'articolo 352 del CRR.
130-480	<b>VOCI PER MEMORIA: POSIZIONI IN VALUTA</b> Le voci per memoria del modello sono compilate separatamente per tutte le valute degli Stati membri dell'Unione europea e per le valute seguenti: USD, CHF, JPY, RUB, TRY, AUD, CAD, RSD, ALL, UAH, MKD, EGP, ARS, BRL, MXN, HKD, ICK, TWD, NZD, NOK, SGD, KRW, CNY, nonché per tutte le altre valute.

## 5.6. C 23.00 — RISCHIO DI MERCATO: METODI STANDARDIZZATI PER LE MERCI (MKR SA COM)

## 5.6.1. Osservazioni di carattere generale

154. In questo modello vanno inserite informazioni riguardanti le posizioni in merci e i relativi requisiti di fondi propri trattati secondo l'approccio standardizzato.

## 5.6.2. Istruzioni relative a posizioni specifiche

Colonna	
010 - 020	<b>TUTTE LE POSIZIONI (LUNGHE E CORTE)</b> Posizioni lorde lunghe/corte considerate posizioni nella stessa merce conformemente all'articolo 357, paragrafi 1 e 4, del CRR (cfr. anche articolo 359, paragrafo 1, del CRR).
030 - 040	<b>POSIZIONI NETTE (LUNGHE E CORTE)</b> Secondo la definizione dell'articolo 357, paragrafo 3, del CRR.
050	<b>POSIZIONI SOGGETTE A COPERTURA PATRIMONIALE</b> Posizioni nette che, secondo i differenti metodi di cui alla parte tre, titolo IV, capo 4, del CRR, ricevono una copertura patrimoniale.
060	<b>REQUISITI DI FONDI PROPRI</b> Copertura patrimoniale di qualsiasi posizione pertinente conformemente alla parte tre, titolo IV, capo 4, del CRR.
070	<b>IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO</b> Articolo 92, paragrafo 4, lettera b), del CRR. Risultato della moltiplicazione dei requisiti di fondi propri per 12,5.

Riga	
010	<b>POSIZIONI TOTALI IN MERCI</b> Posizioni in merci e relativi requisiti di fondi propri per il rischio di mercato conformemente all'articolo 92, paragrafo 3, lettera c), punto iii), del CRR e della parte tre, titolo IV, capo 4, del CRR.

▼ M7

Riga	
020 – 060	<p><b>POSIZIONI PER CATEGORIA MERCEOLOGICA</b></p> <p>A fini di segnalazione le merci sono raggruppate nelle quattro categorie merceologiche principali di cui alla tabella 2 dell'articolo 361 del CRR.</p>
070	<p><b>METODO BASATO SULLE FASCE DI SCADENZA</b></p> <p>Posizioni in merci soggette al metodo basato sulle fasce di scadenza di cui all'articolo 359 del CRR.</p>
080	<p><b>METODO BASATO SULLE FASCE DI SCADENZA AMPLIATO</b></p> <p>Posizioni in merci soggette al metodo basato sulle fasce di scadenza ampliato di cui all'articolo 361 del CRR.</p>
090	<p><b>METODO SEMPLIFICATO</b></p> <p>Posizioni in merci soggette al metodo semplificato di cui all'articolo 360 del CRR.</p>
100-140	<p><b>REQUISITI AGGIUNTIVI PER LE OPZIONI (RISCHI NON DELTA)</b></p> <p>Articolo 358, paragrafo 4, del CRR.</p> <p>I requisiti aggiuntivi per opzioni correlati ai rischi diversi dal rischio delta sono segnalati nel metodo utilizzato per il calcolo.</p>

## 5.7. C 24.00 - MODELLI INTERNI PER IL RISCHIO DI MERCATO (MKR IM)

## 5.7.1. Osservazioni di carattere generale

155. Questo modello contiene una ripartizione dei dati del valore a rischio (VaR) e del valore a rischio in condizioni di stress (SVaR) secondo i diversi rischi di mercato (debito, strumenti di capitale, cambio, merci) e altre informazioni rilevanti per il calcolo dei requisiti di fondi propri.

156. In linea generale, la segnalazione dipende dalla struttura del modello degli enti, ossia dal fatto che l'ente segnali i dati relativi al rischio generico e al rischio specifico separatamente o insieme. Lo stesso vale per la scomposizione del VaR/SVaR tra le categorie di rischio (rischio di tasso d'interesse, di strumenti di capitale, di posizione in merci e di cambio). L'ente può non segnalare le scomposizioni su indicate se è in grado di dimostrare che la segnalazione di questi dati sarebbe ingiustificatamente onerosa.

## 5.7.2. Istruzioni relative a posizioni specifiche

Colonna	
030-040	<p><b>Valore a rischio</b></p> <p>Perdita potenziale massima che risulterebbe con una data probabilità da una variazione di prezzo a un orizzonte temporale specificato.</p>

▼ M7

Colonna	
030	<p><b>Fattore moltiplicativo (mc) x media dei 60 giorni lavorativi precedenti (VaRavg)</b></p> <p>Articolo 364, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e articolo 365, paragrafo 1, del CRR.</p>
040	<p><b>Giorno precedente (VaRt-1)</b></p> <p>Articolo 364, paragrafo 1, lettera a), punto i), e articolo 365, paragrafo 1, del CRR.</p>
050-060	<p><b>Valore a rischio in condizioni di stress</b></p> <p>Perdita potenziale massima che risulterebbe con una data probabilità da una variazione di prezzo a un orizzonte temporale specificato, ottenuta tramite l'immissione di parametri calibrati su dati storici per un periodo continuato di dodici mesi di stress finanziario pertinente per il portafoglio dell'ente.</p>
050	<p><b>Fattore moltiplicativo (ms) x media dei 60 giorni lavorativi precedenti (SVaRavg)</b></p> <p>Articolo 364, paragrafo 1, lettera b), punto ii), e articolo 365, paragrafo 1, del CRR.</p>
060	<p><b>Ultimo disponibile (SVaRt-1)</b></p> <p>Articolo 364, paragrafo 1, lettera b), punto i), e articolo 365, paragrafo 1, del CRR.</p>
070-080	<p><b>COPERTURA PATRIMONIALE PER IL RISCHIO INCREMENTALE DI DEFAULT E DI MIGRAZIONE</b></p> <p>Perdita potenziale massima che risulterebbe da una variazione di prezzo correlata a rischi di default e di migrazione calcolati conformemente all'articolo 364, paragrafo 2, lettera b), in combinato disposto con la parte tre, titolo IV, capo 5, sezione 4, del CRR.</p>
070	<p><b>Misura media su 12 settimane</b></p> <p>Articolo 364, paragrafo 2, lettera b), punto ii), in combinato disposto con la parte tre, titolo IV, capo 5, sezione 4, del CRR.</p>
080	<p><b>Ultima misura</b></p> <p>Articolo 364, paragrafo 2, lettera b), punto i), in combinato disposto con la parte tre, titolo IV, capo 5, sezione 4, del CRR.</p>
090-110	<p><b>COPERTURA PATRIMONIALE PER TUTTI I RISCHI DI PREZZO PER IL CTP</b></p>
090	<p><b>REQUISITO MINIMO</b></p> <p>Articolo 364, paragrafo 3, lettera c), del CRR.</p> <p>Corrisponde all'8 % della copertura patrimoniale calcolata conformemente all'articolo 338, paragrafo 1, del CRR per tutte le posizioni della copertura patrimoniale per «tutti i rischi di prezzo».</p>

▼ M7

Colonna	
100-110	<p><b>MISURA MEDIA SU 12 SETTIMANE E ULTIMA MISURA</b></p> <p>Articolo 364, paragrafo 3, lettera b).</p>
110	<p><b>ULTIMA MISURA</b></p> <p>Articolo 364, paragrafo 3, lettera a).</p>
120	<p><b>REQUISITI DI FONDI PROPRI</b></p> <p>Requisiti citati nell'articolo 364 del CRR per tutti i fattori di rischio, tenuto conto degli effetti di correlazione, ove applicabili, più il rischio incrementale di default e di migrazione e tutti i rischi di prezzo per il CTP, esclusi però le coperture patrimoniali delle posizioni verso la cartolarizzazione e i derivati su crediti di tipo nth-to-default conformemente all'articolo 364, paragrafo 2, del CRR.</p>
130	<p><b>IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO</b></p> <p>Articolo 92, paragrafo 4, lettera b), del CRR. Risultato della moltiplicazione dei requisiti di fondi propri per 12,5.</p>
140	<p><b>Numero di scostamenti (durante i 250 giorni lavorativi precedenti)</b></p> <p>Di cui all'articolo 366 del CRR.</p>
150-160	<p><b>Fattore moltiplicativo del valore a rischio (mc) e fattore moltiplicativo del valore a rischio in condizioni di stress (ms)</b></p> <p>Di cui all'articolo 366 del CRR.</p>
170 - 180	<p><b>COPERTURA PRESUNTA PER IL REQUISITO MINIMO DEL CTP — POSIZIONI NETTE LUNGHE/CORTE PONDERATE DOPO L'APPLICAZIONE DEL MASSIMALE</b></p> <p>Gli importi segnalati e che servono da base di calcolo del requisito minimo di copertura patrimoniale per tutti i rischi di prezzo conformemente all'articolo 364, paragrafo 3, lettera c), del CRR, tengono conto della facoltà di cui all'articolo 335 del CRR, che permette a un ente di fissare, per il prodotto della posizione ponderata e della posizione netta, un massimale pari alla perdita massima possibile relativa al rischio di default.</p>
Riga	
010	<p><b>POSIZIONI TOTALI</b></p> <p>Parte del rischio di posizione, di cambio e di posizione in merci di cui all'articolo 363, paragrafo 1, del CRR correlata ai fattori di rischio specificati nell'articolo 367, paragrafo 2, del CRR.</p>

▼ **M7**

Riga	
	Nelle colonne da 030 a 060 (VaR e SVaR), la cifra segnalata nella riga del totale non è uguale alla scomposizione delle cifre del VaR/SVaR delle pertinenti componenti del rischio; pertanto la scomposizione corrisponde a voci per memoria.
020	<b>STRUMENTI DI DEBITO NEGOZIATI</b>  Parte del rischio di posizione di cui all'articolo 363, paragrafo 1, del CRR correlata ai fattori di rischio di tasso d'interesse specificati nell'articolo 367, paragrafo 2, del CRR.
030	<b>STRUMENTO DI DEBITO NEGOZIATI — RISCHIO GENERICO</b>  Rischio generico così come definito nell'articolo 362 del CRR.
040	<b>STRUMENTO DI DEBITO NEGOZIATI — RISCHIO SPECIFICO</b>  Rischio specifico così come definito nell'articolo 362 del CRR.
050	<b>STRUMENTI DI CAPITALE</b>  Parte del rischio di posizione di cui all'articolo 363, paragrafo 1, del CRR correlata ai fattori di rischio di strumenti di capitale specificati nell'articolo 367, paragrafo 2, del CRR.
060	<b>STRUMENTI DI CAPITALE — RISCHIO GENERICO</b>  Rischio generico così come definito nell'articolo 362 del CRR.
070	<b>STRUMENTI DI CAPITALE — RISCHIO SPECIFICO</b>  Rischio specifico così come definito nell'articolo 362 del CRR.
080	<b>RISCHIO DI CAMBIO</b>  Articolo 363, paragrafo 1, e articolo 367, paragrafo 2, del CRR.
090	<b>RISCHIO DI POSIZIONE IN MERCI</b>  Articolo 363, paragrafo 1, e articolo 367, paragrafo 2, del CRR.
100	<b>IMPORTO COMPLESSIVO PER IL RISCHIO GENERICO</b>  Rischio di mercato dovuto a movimenti generali di mercato di strumenti di debito negoziati, strumenti di capitale, cambio e merci. VaR del rischio generico di tutti i fattori di rischio (tenuto conto degli effetti di correlazione, ove applicabili).
110	<b>IMPORTO COMPLESSIVO PER IL RISCHIO SPECIFICO</b>  Componente del rischio specifico di strumenti di debito negoziati e strumenti di capitale. VaR del rischio specifico degli strumenti di capitale e strumenti di debito negoziati interni al portafoglio di negoziazione (tenuto conto degli effetti di correlazione, ove applicabili).

▼ **M7**

5.8. C 25.00 — RISCHIO DI RETTIFICA DI VALORE SU CREDITI (CVA)

5.8.1. Istruzioni relative a posizioni specifiche

Colonna	
010	<p><b>Valore dell'esposizione</b></p> <p>Articolo 271 del CRR, conformemente all'articolo 382 del CRR.</p> <p>EAD totale di tutte le operazioni soggette a copertura del rischio di rettifica di valore su crediti.</p>
020	<p><b>di cui: derivati OTC</b></p> <p>Articolo 271 del CRR in combinato disposto con l'articolo 382, paragrafo 1, del CRR.</p> <p>Parte dell'esposizione totale al rischio di controparte dovuta esclusivamente a derivati OTC. Gli enti che utilizzano il metodo dei modelli interni e detengono derivati OTC e operazioni di finanziamento tramite titoli nel medesimo insieme di attività soggette a compensazione non sono tenuti a segnalare questa informazione.</p>
030	<p><b>di cui: operazioni di finanziamento tramite titoli</b></p> <p>Articolo 271 del CRR in combinato disposto con l'articolo 382, paragrafo 2, del CRR.</p> <p>La parte dell'esposizione totale al rischio di controparte dovuta esclusivamente a derivati su operazioni di finanziamento tramite titoli. Gli enti che utilizzano il metodo dei modelli interni e detengono derivati OTC e operazioni di finanziamento tramite titoli nel medesimo insieme di attività soggette a compensazione non sono tenuti a segnalare questa informazione.</p>
040	<p><b>FATTORE MOLTIPLICATIVO (mc) x MEDIA DEI 60 GIORNI LAVORATIVI PRECEDENTI (VaRavg)</b></p> <p>Articolo 383 del CRR, conformemente all'articolo 363, paragrafo 1, lettera d), del CRR.</p> <p>Calcolo del valore a rischio basato sui modelli interni per il rischio di mercato.</p>
050	<p><b>GIORNO PRECEDENTE (VaRt-1)</b></p> <p>Cfr. le istruzioni relative alla colonna 040.</p>
060	<p><b>FATTORE MOLTIPLICATIVO (ms) x MEDIA DEI 60 GIORNI LAVORATIVI PRECEDENTI (SVaRavg)</b></p> <p>Cfr. le istruzioni relative alla colonna 040.</p>
070	<p><b>ULTIMO DISPONIBILE (SVaRt-1)</b></p> <p>Cfr. le istruzioni relative alla colonna 040.</p>
080	<p><b>REQUISITI DI FONDI PROPRI</b></p> <p>Articolo 92, paragrafo 3, lettera d), del CRR.</p> <p>Requisiti di fondi propri per il rischio di rettifica di valore su crediti calcolato secondo il metodo prescelto.</p>



▼ M7

Colonna	
090	<p><b>IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO</b></p> <p>Articolo 92, paragrafo 4, lettera b), del CRR.</p> <p>Requisiti di fondi propri moltiplicati per 12,5.</p>
	<b>Voci per memoria</b>
100	<p><b>Numero di controparti</b></p> <p>Articolo 382 del CRR.</p> <p>Numero delle controparti comprese nel calcolo dei fondi propri per il rischio di rettifica di valore su crediti.</p> <p>Le controparti sono un sottoinsieme di debitori. Esistono soltanto nelle operazioni su derivati e nelle operazioni di finanziamento tramite titoli, nelle quali sono semplicemente l'altra parte contrattuale.</p>
110	<p><b>di cui: utilizzo di una variabile proxy per determinare il differenziale creditizio</b></p> <p>Numero di controparti per le quali il differenziale creditizio è stato determinato utilizzando una variabile proxy invece dei dati di mercato osservati direttamente.</p>
120	<p><b>CVA SOSTENUTO</b></p> <p>Accantonamenti contabili dovuti al calo del merito di credito delle controparti dei derivati.</p>
130	<p><b>SINGLE NAME CDS</b></p> <p>Articolo 386, paragrafo 1, lettera a), del CRR.</p> <p>Importi nozionali totali dei single name CDS utilizzati come copertura di un rischio di rettifica di valore su crediti.</p>
140	<p><b>CDS DELL'INDICE</b></p> <p>Articolo 386, paragrafo 1, lettera b), del CRR.</p> <p>Importi nozionali totali di CDS dell'indice utilizzati come copertura di un rischio di rettifica di valore su crediti.</p>
Riga	
010	<p><b>RISCHIO TOTALE DI CVA</b></p> <p>Somma delle righe da 020 a 040 in funzione dell'applicabilità.</p>
020	<p><b>In base al metodo avanzato</b></p> <p>Metodo avanzato di calcolo del rischio di rettifica di valore su crediti previsto dall'articolo 383 del CRR.</p>

▼ M7

Riga	
030	<b>In base al metodo standardizzato</b> Metodo standardizzato di calcolo del rischio di rettifica di valore su crediti previsto dall'articolo 384 del CRR.
040	<b>In base al metodo dell'esposizione originaria (OEM)</b> Importi soggetti all'applicazione dell'articolo 385 del CRR.

## SEGNALAZIONE DELLE INFORMAZIONI FINANZIARIE CONFORMEMENTE AGLI IFRS

MODELLI FINREP PER GLI IFRS		
NUMERO DEL MODELLO	CODICE DEL MODELLO	NOME DEL MODELLO O DEL GRUPPO DI MODELLI
		<b>PARTE 1 [FREQUENZA TRIMESTRALE]</b>
		<b>Stato patrimoniale [prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria]</b>
1.1	F 01.01	Stato patrimoniale: attività
1.2	F 01.02	Stato patrimoniale: passività
1.3	F 01.03	Stato patrimoniale: patrimonio netto
2	F 02.00	<b>Prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio</b>
3	F 03.00	<b>Prospetto di conto economico complessivo</b>
		<b>Disaggregazione delle attività finanziarie per strumento e per settore della controparte</b>
4.1	F 04.01	Disaggregazione delle attività finanziarie per strumento e per settore della controparte: attività finanziarie possedute per negoziazione
4.2	F 04.02	Disaggregazione delle attività finanziarie per strumento e per settore della controparte: attività finanziarie designate al <i>fair value</i> (valore equo) rilevato a prospetto di conto economico complessivo
4.3	F 04.03	Disaggregazione delle attività finanziarie per strumento e per settore della controparte: attività finanziarie disponibili per la vendita
4.4	F 04.04	Disaggregazione delle attività finanziarie per strumento e per settore della controparte: finanziamenti e crediti e investimenti posseduti fino a scadenza
4.5	F 04.05	Attività finanziarie subordinate
5	F 05.00	<b>Disaggregazione dei prestiti e delle anticipazioni per prodotto</b>
6	F 06.00	<b>Disaggregazione dei prestiti e delle anticipazioni alle società non finanziarie per codici NACE</b>
7	F 07.00	<b>Attività finanziarie soggette a riduzione di valore scadute o che hanno subito una riduzione di valore</b>
		<b>Disaggregazione delle passività finanziarie</b>
8.1	F 08.01	Disaggregazione delle passività finanziarie per prodotto e per settore della controparte

MODELLI FINREP PER GLI IFRS		
NUMERO DEL MODELLO	CODICE DEL MODELLO	NOME DEL MODELLO O DEL GRUPPO DI MODELLI
8.2	F 08.02	Passività finanziarie subordinate <b>Impegni all'erogazione di finanziamenti, garanzie finanziarie e altri impegni</b>
9.1	F 09.01	Esposizioni fuori bilancio: impegni all'erogazione di finanziamenti, garanzie finanziarie e altri impegni dati
9.2	F 09.02	Impegni all'erogazione di finanziamenti, garanzie finanziarie e altri impegni ricevuti
10	F 10.00	<b>Derivati - Negoziazione</b> <b>Derivati - Contabilizzazione delle operazioni di copertura</b>
11.1	F 11.01	Derivati - Contabilizzazione di operazioni di copertura: disaggregazione per tipo di rischio e per tipo di copertura
12	F 12.00	<b>Movimenti delle svalutazioni per perdite su crediti e riduzione di valore degli strumenti di capitale</b> <b>Garanzie reali e garanzie ricevute</b>
13.1	F 13.01	Disaggregazione dei prestiti e delle anticipazioni per garanzie reali e per garanzie
13.2	F 13.02	Garanzie reali ottenute acquisendone il possesso nell'esercizio [possedute alla data della segnalazione]
13.3	F 13.03	Garanzie reali ottenute acquisendone il possesso [beni materiali] accumulate
14	F 14.00	<b>Gerarchia del fair value: strumenti finanziari al fair value (valore equo)</b>
15	F 15.00	<b>Eliminazione contabile e passività finanziarie associate ad attività finanziarie trasferite</b> <b>Disaggregazione di voci selezionate del prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio</b>
16.1	F 16.01	Interessi attivi e passivi per strumento e per settore della controparte
16.2	F 16.02	Utili o perdite da eliminazione contabile di attività e di passività finanziarie non misurate al <i>fair value</i> (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio
16.3	F 16.03	Utili o perdite da attività e passività finanziarie possedute per negoziazione per strumento
16.4	F 16.04	Utili o perdite da attività e passività finanziarie possedute per negoziazione per rischio
16.5	F 16.05	Utili o perdite da attività e passività finanziarie designate al <i>fair value</i> (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio per strumento
16.6	F 16.06	Utili o perdite derivanti dalla contabilizzazione delle operazioni di copertura

MODELLI FINREP PER GLI IFRS		
NUMERO DEL MODELLO	CODICE DEL MODELLO	NOME DEL MODELLO O DEL GRUPPO DI MODELLI
16.7	F 16.07	Riduzione di valore di attività finanziarie e non finanziarie <b>Riconciliazione tra ambito di consolidamento contabile e ambito di consolidamento previsto dal CRR: stato patrimoniale</b>
17.1	F 17.01	Riconciliazione tra ambito di consolidamento contabile e ambito di consolidamento previsto dal CRR: attività
17.2	F 17.02	Riconciliazione tra ambito di consolidamento contabile e ambito di consolidamento previsto dal CRR: Esposizioni fuori bilancio: impegni all'erogazione di finanziamenti, garanzie finanziarie e altri impegni dati
17.3	F 17.03	Riconciliazione tra ambito di consolidamento contabile e ambito di consolidamento previsto dal CRR: Passività e patrimonio netto
18	F 18.00	<b>Informazioni su esposizioni in bonis ed esposizioni deteriorate</b>
19	F 19.00	<b>Informazioni su esposizioni oggetto di misure di tolleranza</b>
<b>PARTE 2 [TRIMESTRALE CON SOGLIA: FREQUENZA TRIMESTRALE O NESSUNA SEGNALAZIONE]</b>		
		<b>Disaggregazione geografica</b>
20.1	F 20.01	Disaggregazione geografica delle attività per luogo di attività
20.2	F 20.02	Disaggregazione geografica delle passività per luogo di attività Valore contabile
20.3	F 20.03	Disaggregazione geografica di voci del prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio per luogo di attività Esercizio corrente
20.4	F 20.04	Disaggregazione geografica delle attività per residenza della controparte
20.5	F 20.05	Disaggregazione geografica delle esposizioni fuori bilancio per residenza della controparte
20.6	F 20.06	Disaggregazione geografica delle passività per residenza della controparte
20.7	F 20.07	Disaggregazione geografica dei prestiti e delle anticipazioni alle società non finanziarie per codici NACE e per residenza della controparte
21	F 21.00	<b>Attività materiali e immateriali: attività soggette a leasing operativo</b> <b>Gestione di attività, custodia e altre funzioni di servizio</b>
22.1	F 22.01	Ricavi e costi relativi a commissioni e compensi per attività
22.2	F 22.02	Attività interessate dai servizi forniti
<b>PARTE 3 [SEMESTRALE]</b>		
		<b>Attività fuori bilancio: interessi in entità strutturate non consolidate</b>
30.1	F 30.01	Interessi in entità strutturate non consolidate
30.2	F 30.02	Disaggregazione degli interessi in entità strutturate non consolidate per natura delle attività

MODELLI FINREP PER GLI IFRS		
NUMERO DEL MODELLO	CODICE DEL MODELLO	NOME DEL MODELLO O DEL GRUPPO DI MODELLI
		<b>Parti correlate</b>
31.1	F 31.01	Parti correlate: importi dovuti a e importi da ricevere da
31.2	F 31.02	Parti correlate: costi e ricavi derivanti da operazioni con
		<b>PARTE 4 [ANNUALE]</b>
		<b>Struttura del gruppo</b>
40.1	F 40.01	Struttura del gruppo: «entità per entità»
40.2	F 40.02	Struttura del gruppo: «strumento per strumento»
		<b>Fair value (valore equo)</b>
41.1	F 41.01	Gerarchia del <i>fair value</i> : strumenti finanziari a costo ammortizzato
41.2	F 41.02	Ricorso all'opzione del <i>fair value</i> (valore equo)
41.3	F 41.03	Strumenti finanziari ibridi non indicati al <i>fair value</i> (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio
42	F 42.00	<b>Attività materiali e immateriali: valore contabile per metodo di misurazione</b>
43	F 43.00	<b>Accantonamenti</b>
		<b>Piani a benefici definiti e benefici per i dipendenti</b>
44.1	F 44.01	Componenti delle attività e passività nette dei piani a benefici definiti
44.2	F 44.02	Movimenti delle obbligazioni per benefici definiti
44.3	F 44.03	Voci per memoria [relative alle spese di personale]
		<b>Disaggregazione di voci selezionate del prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio</b>
45.1	F 45.01	Utili o perdite derivanti da attività e passività finanziarie misurate <i>fair value</i> (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio per portafoglio contabile
45.2	F 45.02	Utili o perdite da eliminazione contabile di attività non finanziarie diverse da quelle possedute per la vendita
45.3	F 45.03	Altri ricavi e costi operativi
46	F 46.00	<b>Prospetto delle variazioni di patrimonio netto</b>

▼ M2

## 1. Stato patrimoniale [prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria]

## 1.1 Attività

		Riferimenti	Disaggregazione nella tabella	Valore contabile
				010
010	<b>Cassa e disponibilità presso banche centrali</b>	<i>IAS 1, paragrafo 54, lettera i)</i>		
020	Cassa	<i>Allegato V, parte 2, punto 1</i>		
030	Disponibilità presso banche centrali	<i>Allegato V, parte 2, punto 2</i>		
040	Altri depositi a vista	<i>Allegato V, parte 2, punto 3</i>	5	
050	<b>Attività finanziarie possedute per negoziazione</b>	<i>IFRS 7, paragrafo 8, lettera a), punto ii); IAS 39, paragrafo 9 e AG14</i>		
060	Derivati	<i>IAS 39, paragrafo 9</i>	10	
070	Strumenti di capitale	<i>IAS 32, paragrafo 11</i>	4	
080	Titoli di debito	<i>Allegato V, parte 1, punti 24 e 26</i>	4	
090	Prestiti e anticipazioni	<i>Allegato V, parte 1, punti 24 e 27</i>	4	
100	<b>Attività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato a prospetto di conto economico complessivo</b>	<i>IFRS 7, paragrafo 8, lettera a), punto i); IAS 39, paragrafo 9</i>	4	
110	Strumenti di capitale	<i>IAS 32, paragrafo 11</i>	4	
120	Titoli di debito	<i>Allegato V, parte 1, punti 24 e 26</i>	4	
130	Prestiti e anticipazioni	<i>Allegato V, parte 1, punti 24 e 27</i>	4	
140	<b>Attività finanziarie disponibili per la vendita</b>	<i>IFRS 7, paragrafo 8, lettera d); IAS 39, paragrafo 9</i>	4	
150	Strumenti di capitale	<i>IAS 32, paragrafo 11</i>	4	
160	Titoli di debito	<i>Allegato V, parte 1, punti 24 e 26</i>	4	
170	Prestiti e anticipazioni	<i>Allegato V, parte 1, punti 24 e 27</i>	4	
180	<b>Finanziamenti e crediti</b>	<i>IFRS 7, paragrafo 8, lettera c); IAS 39, paragrafo 9, AG16, AG26; allegato V, parte 1, punto 16</i>	4	
190	Titoli di debito	<i>Allegato V, parte 1, punti 24 e 26</i>	4	
200	Prestiti e anticipazioni	<i>Allegato V, parte 1, punti 24 e 27</i>	4	

## ▼ M2

		<i>Riferimenti</i>	Disaggregazione nella tabella	Valore contabile
				010
210	<b>Investimenti posseduti fino a scadenza</b>	<i>IFRS 7, paragrafo 8, lettera b); IAS 39, paragrafo 9, AG16, AG26</i>	4	
220	Titoli di debito	<i>Allegato V, parte 1, punti 24 e 26</i>	4	
230	Prestiti e anticipazioni	<i>Allegato V, parte 1, punti 24 e 27</i>	4	
240	<b>Derivati – contabilizzazione delle operazioni di copertura</b>	<i>IFRS 7, paragrafo 22, lettera b); IAS 39, paragrafo 9</i>	11	
250	<b>Variazioni del <i>fair value</i> (valore equo) degli elementi coperti in una copertura del portafoglio dal rischio di tasso di interesse</b>	<i>IAS 39, paragrafo 89A, lettera a)</i>		
260	<b>Investimenti in filiazioni, joint venture e società collegate</b>	<i>IAS 1, paragrafo 54, lettera e); allegato V, parte 2, punto 4</i>	4, 40	
270	<b>Attività materiali</b>			
280	Immobili, impianti e macchinari	<i>IAS 16, paragrafo 6; IAS 1, paragrafo 54, lettera a)</i>	21, 42	
290	Investimenti immobiliari	<i>IAS 40, paragrafo 5; IAS 1, paragrafo 54, lettera b)</i>	21, 42	
300	<b>Attività immateriali</b>	<i>IAS 1, paragrafo 54, lettera c); articolo 4, paragrafo 1, punto 115, del CRR</i>		
310	Avviamento	<i>IFRS 3, paragrafo B67, lettera d); articolo 4, paragrafo 1, punto 113, del CRR</i>		
320	Altre attività immateriali	<i>IAS 38, paragrafi 8 e 118</i>	21, 42	
330	<b>Attività fiscali</b>	<i>IAS 1, paragrafo 54, lettere n)-o)</i>		
340	Attività fiscali correnti	<i>IAS 1, paragrafo 54, lettera n); IAS 12, paragrafo 5</i>		
350	Attività fiscali differite	<i>IAS 1, paragrafo 54, lettera o); IAS 12, paragrafo 5; articolo 4, punto 106, del CRR</i>		
360	<b>Altre attività</b>	<i>Allegato V, parte 2, punto 5</i>		
370	<b>Attività non correnti e gruppi in dismissione classificati come posseduti per la vendita</b>	<i>IAS 1, paragrafo 54, lettera j); IFRS 5, paragrafo 38; allegato V, parte 2, punto 6</i>		
380	<b>TOTALE DELLE ATTIVITÀ</b>	<i>IAS 1, paragrafo 9, lettera a), IG 6</i>		



▼ **M7**1.2. **Passività**

		<i>Riferimenti</i>	Disaggregazione nella tabella	Valore contabile
				010
010	<b>Passività finanziarie possedute per negoziazione</b>	<i>IFRS 7, paragrafo 8, lettera e), punto ii); IAS 39, paragrafo 9 e AG14-15</i>	8	
020	Derivati	<i>IAS 39, paragrafo 9 e AG 15, lettera a)</i>	10	
030	Posizioni corte	<i>IAS 39, AG 15, lettera b)</i>	8	
040	Depositi	<i>Allegato 2, parte 2, punto 9, del BCE/2013/33; allegato V, parte 1, punto 30</i>	8	
050	Titoli di debito emessi	<i>Allegato V, parte 1, punto 31</i>	8	
060	Altre passività finanziarie	<i>Allegato V, parte 1, punti 32-34</i>	8	
070	<b>Passività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio</b>	<i>IFRS 7, paragrafo 8, lettera e), punto i); IAS 39, paragrafo 9</i>	8	
080	Depositi	<i>Allegato 2, parte 2, punto 9, del BCE/2013/33; allegato V, parte 1, punto 30</i>	8	
090	Titoli di debito emessi	<i>Allegato V, parte 1, punto 31</i>	8	
100	Altre passività finanziarie	<i>Allegato V, parte 1, punti 32-34</i>	8	
110	<b>Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato</b>	<i>IFRS 7, paragrafo 8, lettera f); IAS 39, paragrafo 47</i>	8	
120	Depositi	<i>Allegato 2, parte 2, punto 9, del BCE/2013/33; allegato V, parte 1, punto 30</i>	8	
130	Titoli di debito emessi	<i>Allegato V, parte 1, punto 31</i>	8	
140	Altre passività finanziarie	<i>Allegato V, parte 1, punti 32-34</i>	8	
150	<b>Derivati – contabilizzazione delle operazioni di copertura</b>	<i>IFRS 7, paragrafo 22, lettera b); IAS 39, paragrafo 9; allegato V, parte 1, punto 23</i>	8	
160	<b>Variazioni del fair value (valore equo) degli elementi coperti in una copertura del portafoglio dal rischio di tasso di interesse</b>	<i>IAS 39, paragrafo 89A, lettera b)</i>		
170	<b>Accantonamenti</b>	<i>IAS 37, paragrafo 10; IAS 1, paragrafo 54, lettera l)</i>	43	
180	Pensioni e altre obbligazioni per benefici definiti successivi al rapporto di lavoro	<i>IAS 19, paragrafo 63; IAS 1, paragrafo 78, lettera d); allegato V, parte 2, punto 8</i>	43	
190	Altri benefici a lungo termine per i dipendenti	<i>IAS 19, paragrafo 153; IAS 1, paragrafo 78, lettera d); allegato V, parte 2, punto 8</i>	43	
200	Ristrutturazioni	<i>IAS 37, paragrafo 71 e paragrafo 84, lettera a)</i>	43	
210	Questioni giuridiche pendenti e contenzioso tributario	<i>IAS 37, appendice C, esempi 6 e 10</i>	43	

▼ **M7**

		<i>Riferimenti</i>	Disaggregazione nella tabella	Valore contabile
				010
220	Impegni e garanzie dati	<i>IAS 37, appendice C, punto 9</i>	43	
230	Altri accantonamenti		43	
240	<b>Passività fiscali</b>	<i>IAS 1, paragrafo 54, lettere n)-o)</i>		
250	Passività fiscali correnti	<i>IAS 1, paragrafo 54, lettera n); IAS 12, paragrafo 5</i>		
260	Passività fiscali differite	<i>IAS 1, paragrafo 54, lettera o); IAS 12, paragrafo 5; articolo 4, paragrafo 1, punto 108, del CRR</i>		
270	<b>Capitale sociale rimborsabile a richiesta</b>	<i>IAS 32, paragrafo IE 33; IFRIC 2; allegato V, parte 2, punto 9</i>		
280	<b>Altre passività</b>	<i>Allegato V, parte 2, punto 10</i>		
290	<b>Passività incluse in gruppi in dismissione classificati come posseduti per la vendita</b>	<i>IAS 1, paragrafo 54, lettera p); IFRS 5, paragrafo 38; allegato V, parte 2, punto 11</i>		
300	<b>TOTALE DELLE PASSIVITÀ</b>	<i>IAS 1, paragrafo 9, lettera b) e IG6</i>		

▼ **M3**

## 1. Stato patrimoniale [prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria]

## 1.3 Patrimonio netto

		<i>Riferimenti</i>	Disaggregazione nella tabella	Valore contabile
				010
010	<b>Capitale</b>	<i>IAS 1, paragrafo 54, lettera r); articolo 22 della BAD</i>	46	
020	Capitale versato	<i>IAS 1, paragrafo 78, lettera e)</i>		
030	Capitale richiamato ma non versato	<i>IAS 1, paragrafo 78, lettera e); allegato V, parte 2, punto 14</i>		
040	<b>Sovrapprezzo azioni</b>	<i>IAS 1, paragrafo 78, lettera e); articolo 4, paragrafo 1, punto 124, del CRR</i>	46	
050	<b>Strumenti di capitale emessi diversi dal capitale</b>	<i>Allegato V, parte 2, punti 15-16</i>	46	
060	Componente di patrimonio netto degli strumenti finanziari composti	<i>IAS 32, paragrafi 28-29; allegato V, parte 2, punto 15</i>		
070	Altri strumenti di capitale emessi	<i>Allegato V, parte 2, punto 16</i>		
080	<b>Altro patrimonio netto</b>	<i>IFRS 2, paragrafo 10; allegato V, parte 2, punto 17</i>		

## ▼ M3

		<i>Riferimenti</i>	<i>Disaggregazione nella tabella</i>	<b>Valore contabile</b>
				010
090	<b>Altre componenti di conto economico complessivo accumulate</b>	<i>Articolo 4, paragrafo 1, punto 100, del CRR</i>	46	
095	Voci che non saranno riclassificate nell'utile (perdita) d'esercizio	<i>IAS 1, paragrafo 82A, lettera a)</i>		
100	<i>Attività materiali</i>	<i>IAS 16, paragrafi 39-41</i>		
110	<i>Attività immateriali</i>	<i>IAS 38, paragrafi 85-87</i>		
120	<i>Utili o (-) perdite attuariali risultanti da piani pensionistici a benefici definiti</i>	<i>IAS 1, paragrafo 7</i>		
122	<i>Attività non correnti e gruppi in dismissione classificati come posseduti per la vendita</i>	<i>IFRS 5, paragrafo 38, IG esempio 12</i>		
124	<i>Quota di altri ricavi e costi rilevati relativi a investimenti in filiazioni, joint venture e società collegate</i>	<i>IAS 1, paragrafo 82, lettera h); IAS 28, paragrafo 11</i>		
128	Voci che possono essere riclassificate nell'utile (perdita) d'esercizio	<i>IAS 1, paragrafo 82A, lettera a)</i>		
130	<i>Copertura di investimenti netti in gestioni estere [parte efficace]</i>	<i>IAS 39, paragrafo 102, lettera a)</i>		
140	<i>Conversione di valuta estera</i>	<i>IAS 21, paragrafo 52, lettera b); IAS 21, paragrafi 32 e 38-49</i>		
150	<i>Derivati di copertura. Copertura di flussi finanziari [parte efficace]</i>	<i>IFRS 7, paragrafo 23, lettera c); IAS 39, paragrafi 95-101</i>		
160	<i>Attività finanziarie disponibili per la vendita</i>	<i>IFRS 7, paragrafo 20, lettera a), punto ii); IAS 39, paragrafo 55, lettera b)</i>		
170	<i>Attività non correnti e gruppi in dismissione classificati come posseduti per la vendita</i>	<i>IFRS 5, paragrafo 38, IG esempio 12</i>		
180	<i>Quota di altri ricavi e costi rilevati relativi a investimenti in filiazioni, joint venture e società collegate</i>	<i>IAS 1, paragrafo 82, lettera h); IAS 28, paragrafo 11</i>		
190	<b>Utili non distribuiti</b>	<i>Articolo 4, paragrafo 1, punto 123, del CRR</i>		
200	<b>Riserve di rivalutazione</b>	<i>IFRS 1, paragrafi 30 e D5-D8; allegato V, parte 2, punto 18</i>		
210	<b>Altre riserve</b>	<i>IAS 1, paragrafo 54; IAS 1, paragrafo 78, lettera e)</i>		
220	Riserve o perdite accumulate di investimenti in filiazioni, joint venture e società collegate	<i>IAS 28, paragrafo 11; allegato V, parte 2, punto 19</i>		

▼ **M3**

		Riferimenti	Disaggregazione nella tabella	Valore contabile
				010
230	Altro	<i>allegato V, parte 2, punto 19</i>		
240	<b>(-) Azioni proprie</b>	<i>IAS 1, paragrafo 79, lettera a), punto vi); IAS 32, paragrafi 33-34, AG 14, AG 36; allegato V, parte 2, punto 20</i>	46	
250	<b>Utile o perdita attribuibile ai soci della controllante</b>	<i>IAS 27, paragrafo 28; IAS 1, paragrafo 81B, lettera b), punto ii)</i>	2	
260	<b>(-) Acconti su dividendi</b>	<i>IAS 32, paragrafo 35</i>		
270	<b>Partecipazioni di minoranza</b>	<i>IAS 27, paragrafo 4; IAS 1, paragrafo 54, lettera q); IAS 27, paragrafo 27</i>		
280	Altre componenti di conto economico complessivo accumulate	<i>IAS 27, paragrafi 27-28; articolo 4, paragrafo 1, punto 100, del CRR</i>	46	
290	Altre posizioni	<i>IAS 27, paragrafi 27-28</i>	46	
300	<b>TOTALE DEL PATRIMONIO NETTO</b>	<i>IAS 1, paragrafo 9, lettera c), IG6</i>	46	
310	<b>TOTALE DEL PATRIMONIO NETTO E TOTALE DELLE PASSIVITÀ</b>	<i>IAS 1, IG6</i>		

▼ **M7**

## 2. Prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio

		Riferimenti	Disaggregazione nella tabella	Esercizio corrente
				010
010	<b>Interessi attivi</b>	<i>IAS 1, paragrafo 97; IAS 18, paragrafo 35, lettera b), punto iii); allegato V, parte 2, punto 21</i>	16	
020	Attività finanziarie possedute per negoziazione	<i>IFRS 7, paragrafo 20, lettera a), punto i), e B5, lettera e); allegato V, parte 2, punto 24</i>		
030	Attività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio	<i>IFRS 7, paragrafo 20, lettera a), punto i), e B5, lettera e)</i>		
040	Attività finanziarie disponibili per la vendita	<i>IFRS 7, paragrafo 20, lettera b); IAS 39, paragrafo 55, lettera b); IAS 39, paragrafo 9</i>		
050	Finanziamenti e crediti	<i>IFRS 7, paragrafo 20, lettera b); IAS 39, paragrafo 9 e paragrafo 46, lettera a)</i>		
060	Investimenti posseduti fino a scadenza	<i>IFRS 7, paragrafo 20, lettera b); IAS 39, paragrafo 9 e paragrafo 46, lettera b)</i>		
070	Derivati - Contabilizzazione delle operazioni di copertura, rischio di tasso di interesse	<i>IAS 39, paragrafo 9; allegato V, parte 2, punto 23</i>		
080	Altre attività	<i>Allegato V, parte 2, punto 25</i>		
085	Interessi attivi su passività	<i>Allegato V, parte 2, punto 25</i>		

▼ **M7**

		Riferimenti	Disaggregazione nella tabella	Esercizio corrente
				010
090	(Interessi passivi)	<i>IAS 1, paragrafo 97; allegato V, parte 2, punto 21</i>	16	
100	(Passività finanziarie possedute per negoziazione)	<i>IFRS 7, paragrafo 20, lettera a), punto i), e B5, lettera e); allegato V, parte 2, punto 24</i>		
110	(Passività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio)	<i>IFRS 7, paragrafo 20, lettera a), punto i), e B5, lettera e)</i>		
120	(Passività finanziarie misurate al costo ammortizzato)	<i>IFRS 7, paragrafo 20, lettera b); IAS 39, paragrafo 47</i>		
130	(Derivati - Contabilizzazione delle operazioni di copertura, rischio di tasso di interesse)	<i>IAS 39, paragrafo 9; allegato V, parte 2, punto 23</i>		
140	(Altre passività)	<i>Allegato V, parte 2, punto 26</i>		
145	(Interessi passivi su attività)	<i>Allegato V, parte 2, punto 26</i>		
150	<b>(Spese per capitale rimborsabile su richiesta )</b>	<i>IFRIC 2, paragrafo 11</i>		
160	<b>Ricavi da dividendi</b>	<i>IAS 18, paragrafo 35, lettera b), punto v); allegato V, parte 2, punto 28</i>		
170	Attività finanziarie possedute per negoziazione	<i>IFRS 7, paragrafo 20, lettera a), punto i), e B5, lettera e)</i>		
180	Attività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio	<i>IFRS 7, paragrafo 20, lettera a), punto i), e B5, lettera e); IAS 39, paragrafo 9</i>		
190	Attività finanziarie disponibili per la vendita	<i>IFRS 7, paragrafo 20, lettera a), punto ii); IAS 39, paragrafo 9 e paragrafo 55, lettera b)</i>		
200	<b>Ricavi da commissioni e compensi</b>	<i>IFRS 7, paragrafo 20, lettera c)</i>	22	
210	<b>(Costi per commissioni e compensi)</b>	<i>IFRS 7, paragrafo 20, lettera c)</i>	22	
220	<b>Utili o (-) perdite da eliminazione contabile di attività e di passività finanziarie non valutate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio, al netto</b>	<i>IFRS 7, paragrafo 20, lettera a), punti ii)-v); allegato V, parte 2, punto 97</i>	16	
230	Attività finanziarie disponibili per la vendita	<i>IFRS 7, paragrafo 20, lettera a), punto ii); IAS 39, paragrafo 9 e paragrafo 55, lettera b)</i>		
240	Finanziamenti e crediti	<i>IFRS 7, paragrafo 20, lettera a), punto iv); IAS 39, paragrafi 9 e 56</i>		
250	Investimenti posseduti fino a scadenza	<i>IFRS 7, paragrafo 20, lettera a), punto iii); IAS 39, paragrafi 9 e 56</i>		
260	Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato	<i>IFRS 7, paragrafo 20, lettera a), punto v); IAS 39, paragrafo 56</i>		

## ▼ M7

		Riferimenti	Disaggregazione nella tabella	Esercizio corrente
				010
270	Altro			
280	<b>Utili o (-) perdite da attività e passività finanziarie possedute per negoziazione, al netto</b>	<i>IFRS 7, paragrafo 20, lettera a), punto i); IAS 39, paragrafo 55, lettera a)</i>	16	
290	<b>Utili o (-) perdite da attività e passività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio, al netto</b>	<i>IFRS 7, paragrafo 20, lettera a), punto i); IAS 39, paragrafo 55, lettera a)</i>	16, 45	
300	<b>Utili o (-) perdite risultanti dalla contabilizzazione delle operazioni di copertura, al netto</b>	<i>IFRS 7, paragrafo 24; allegato V, parte 2, punto 30</i>	16	
310	<b>Differenze di cambio [utile o (-) perdita], al netto</b>	<i>IAS 21, paragrafo 28 e paragrafo 52, lettera a)</i>		
330	<b>Utili o (-) perdite da eliminazione contabile di attività non finanziarie, al netto</b>	<i>IAS 1, paragrafo 34</i>	45	
340	<b>Altri ricavi operativi</b>	<i>Allegato V, parte 2, punti 141-143</i>	45	
350	<b>(Altri costi operativi)</b>	<i>Allegato V, parte 2, punti 141-143</i>	45	
355	<b>TOTALE DEI RICAVI OPERATIVI, AL NETTO</b>			
360	<b>(Spese amministrative)</b>			
370	(Spese di personale)	<i>IAS 19, paragrafo 7; IAS 1, paragrafo 102 e IG6</i>	44	
380	(Altre spese amministrative)			
390	<b>(Ammortamenti)</b>	<i>IAS 1, paragrafi 102 e 104</i>		
400	(Immobili, impianti e macchinari)	<i>IAS 1, paragrafo 104; IAS 16, paragrafo 73, lettera e), punto vii)</i>		
410	(Investimenti immobiliari)	<i>IAS 1, paragrafo 104; IAS 40, paragrafo 79, lettera d), punto iv)</i>		
420	(Altre attività immateriali)	<i>IAS 1, paragrafo 104; IAS 38, paragrafo 118, lettera e), punto vi)</i>		
430	<b>(Accantonamenti o (-) storno di accantonamenti)</b>	<i>IAS 37, paragrafi 59 e 84; IAS 1, paragrafo 98, lettere b), f), g)</i>	43	
440	(Impegni e garanzie dati)			
450	(Altri accantonamenti)			
460	<b>(Riduzione di valore o (-) storno della riduzione di valore di attività finanziarie valutate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio)</b>	<i>IFRS 7, paragrafo 20, lettera e)</i>	16	

## ▼ M7

		Riferimenti	Disaggregazione nella tabella	Esercizio corrente
				010
470	(Attività finanziarie misurate al costo)	<i>IFRS 7, paragrafo 20, lettera e); IAS 39, paragrafo 66</i>		
480	(Attività finanziarie disponibili per la vendita)	<i>IFRS 7, paragrafo 20, lettera e); IAS 39, paragrafo 67</i>		
490	(Finanziamenti e crediti)	<i>IFRS 7, paragrafo 20, lettera e); IAS 39, paragrafo 63</i>		
500	(Investimenti posseduti fino a scadenza)	<i>IFRS 7, paragrafo 20, lettera e); IAS 39, paragrafo 63</i>		
510	<b>(Riduzione di valore o (-) storno di riduzione di valore di investimenti in filiazioni, joint ventures e società collegate)</b>	<i>IAS 28, paragrafi 40-43</i>	16	
520	<b>(Riduzione di valore o (-) storno di riduzione di valore di attività non finanziarie)</b>	<i>IAS 36, paragrafo 126, lettere a) e b)</i>	16	
530	(Immobili, impianti e macchinari)	<i>IAS 16, paragrafo 73, lettera e), punti v)-vi)</i>		
540	(Investimenti immobiliari)	<i>IAS 40, paragrafo 79, lettera d), punto v)</i>		
550	(Avviamento)	<i>IFRS 3, appendice B, paragrafo B67, lettera d), punto v); IAS 36, paragrafo 124</i>		
560	(Altre attività immateriali)	<i>IAS 38, paragrafo 118, lettera e), punti iv) e v)</i>		
570	(Altro)	<i>IAS 36, paragrafo 126, lettere a) e b)</i>		
580	<b>Avviamento negativo rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio</b>	<i>IFRS 3, Appendice B64, lettera n), punto i)</i>		
590	<b>Quota degli utili o (-) delle perdite risultanti da investimenti in filiazioni, joint ventures e società collegate</b>	<i>IAS 1, paragrafo 82, lettera c)</i>		
600	<b>Utili o (-) perdite da attività non correnti e gruppi in dismissione classificati come posseduti per la vendita e non assimilabili ad attività operative cessate</b>	<i>IFRS 5, paragrafo 37; allegato V, parte 2, punto 27</i>		
610	<b>UTILI O (-) PERDITE AL LORDO DELLE IMPOSTE DA ATTIVITÀ OPERATIVE IN ESERCIZIO</b>	<i>IAS 1, paragrafo 102, e IG6; IFRS 5, paragrafo 33A</i>		
620	<b>(Oneri o (-) proventi fiscali connessi a utili o perdite da attività operative in esercizio)</b>	<i>IAS 1, paragrafo 82, lettera d); IAS 12, paragrafo 77</i>		
630	<b>UTILI O (-) PERDITE AL NETTO DELLE IMPOSTE DA ATTIVITÀ OPERATIVE IN ESERCIZIO</b>	<i>IAS 1, IG6</i>		
640	<b>Utili o (-) perdite al netto delle imposte da attività operative cessate</b>	<i>IAS 1, paragrafo 82, lettera e); IFRS 5, paragrafo 33, lettera a) e paragrafo 33A</i>		

▼ M7

		<i>Riferimenti</i>	Disaggregazione nella tabella	Esercizio corrente
				010
650	Utili o (-) perdite al lordo delle imposte da attività operative cessate	<i>IFRS 5, paragrafo 33, lettera b), punto i)</i>		
660	(Oneri o (-) proventi fiscali connessi a attività operative cessate)	<i>IFRS 5, paragrafo 33, lettera b), punti ii) e iv)</i>		
670	<b>UTILE O (-) PERDITA D'ESERCIZIO</b>	<i>IAS 1, paragrafo 81A, lettera a)</i>		
680	Attribuibile a partecipazioni di minoranza	<i>IAS 1, paragrafo 83, lettera a), punto i)</i>		
690	Attribuibile ai soci della controllante	<i>IAS 1, paragrafo 81B, lettera b), punto ii)</i>		

▼ M2

## 3. Prospetto di conto economico complessivo

		<i>Riferimenti</i>	Esercizio corrente
			010
010	<b>Utile o (-) perdita d'esercizio</b>	<i>IAS 1, paragrafo 7, paragrafo 81, lettera b), paragrafo 83, lettera a) e IG6</i>	
020	<b>Altre componenti di conto economico complessivo</b>	<i>IAS 1, paragrafo 7, paragrafo 81, lettera b) e IG6</i>	
030	<b>Voci che non saranno riclassificate nell'utile (perdita) d'esercizio</b>	<i>IAS 1, paragrafo 82A, lettera a)</i>	
040	Attività materiali	<i>IAS 1, paragrafi 7 e IG6; IAS 16, paragrafi 39-40</i>	
050	Attività immateriali	<i>IAS 1, paragrafo 7; IAS 38, paragrafi 85-86</i>	
060	Utili o (-) perdite attuariali risultanti da piani pensionistici a benefici definiti	<i>IAS 1, paragrafi 7 e IG6; IAS 19, paragrafo 93A</i>	
070	Attività non correnti e gruppi in dismissione posseduti per la vendita	<i>IFRS 5, paragrafo 38</i>	
080	Quota di altri ricavi e costi rilevati di entità contabilizzate con il metodo del patrimonio netto	<i>IAS 1, paragrafo 82, lettera h) e IG6; IAS 28, paragrafo 11</i>	
090	Imposte sul reddito relative a voci che non saranno riclassificate	<i>IAS 1, paragrafo 91, lettera b); allegato V, parte 2, punto 31</i>	
100	<b>Voci che possono essere riclassificate nell'utile (perdita) d'esercizio</b>	<i>IAS 1, paragrafo 82A, lettera b)</i>	
110	Copertura di investimenti netti in gestioni estere [parte efficace]	<i>IAS 39, paragrafo 102, lettera a)</i>	
120	<i>Utili o (-) perdite da valutazione rilevati a patrimonio netto</i>	<i>IAS 39, paragrafo 102, lettera a)</i>	
130	<i>Trasferiti a prospetto di conto economico complessivo</i>	<i>IAS 1, paragrafi 7 e 92-95; IAS 39, paragrafo 102, lettera a)</i>	



## ▼ M2

		Riferimenti	Esercizio corrente
			010
140	<i>Altre riclassificazioni</i>		
150	Conversione di valuta estera	<i>IAS 1, paragrafi 7 e IG6; IAS 21, paragrafo 52, lettera b)</i>	
160	<i>Utili o (-) perdite su conversione rilevati a patrimonio netto</i>	<i>IAS 21, paragrafi 32 e 38-47</i>	
170	<i>Trasferiti a prospetto di conto economico complessivo</i>	<i>IAS 1, paragrafi 7 e 92-95; IAS 21, paragrafi 48-49</i>	
180	<i>Altre riclassificazioni</i>		
190	Copertura di flussi finanziari [parte efficace]	<i>IAS 1, paragrafi 7 e IG6; IFRS 7, paragrafo 23, lettera c); IAS 39, paragrafo 95, lettera a) e paragrafo 96</i>	
200	<i>Utili o (-) perdite da valutazione rilevati a patrimonio netto</i>	<i>IAS 1, IG6 IAS 39, paragrafo 95, lettera a) e paragrafo 96</i>	
210	<i>Trasferiti a prospetto di conto economico complessivo</i>	<i>IAS 1, paragrafi 7, 92-95 e IG6; IAS 39, paragrafi 97-101</i>	
220	<i>Trasferiti al valore contabile iniziale degli elementi coperti</i>	<i>IAS 1, IG6 IAS 39, paragrafi 97-101</i>	
230	<i>Altre riclassificazioni</i>		
240	Attività finanziarie disponibili per la vendita	<i>IAS 1, paragrafo 7, e IG6 IFRS 7, paragrafo 20, lettera a), punto ii); IAS 1, IG6 IAS 39, paragrafo 55, lettera b)</i>	
250	<i>Utili o (-) perdite da valutazione rilevati a patrimonio netto</i>	<i>IFRS 7, paragrafo 20, lettera a), punto ii); IAS 1, IG6 IAS 39, paragrafo 55, lettera b)</i>	
260	<i>Trasferiti a prospetto di conto economico complessivo</i>	<i>IFRS 7, paragrafo 20, lettera a), punto ii); IAS 1, paragrafi 7, 92-95 e IG6; IAS 39, paragrafo 55, lettera b)</i>	
270	<i>Altre riclassificazioni</i>	<i>IFRS 5, IG esempio 12</i>	
280	Attività non correnti e gruppi in dismissione posseduti per la vendita	<i>IFRS 5, paragrafo 38</i>	
290	<i>Utili o (-) perdite da valutazione rilevati a patrimonio netto</i>	<i>IFRS 5, paragrafo 38</i>	
300	<i>Trasferiti a prospetto di conto economico complessivo</i>	<i>IAS 1, paragrafi 7 e 92-95; IFRS 5, paragrafo 38</i>	
310	<i>Altre riclassificazioni</i>	<i>IFRS 5, IG esempio 12</i>	
320	Quota di altri ricavi o costi rilevati relativi a investimenti in filiazioni, joint venture e società collegate	<i>IAS 1, paragrafo 82, lettera h) e IG6; IAS 28, paragrafo 11</i>	
330	Imposte sul reddito relative a voci che possono essere riclassificate nell'utile o (-) perdita d'esercizio	<i>IAS 1, paragrafi 91, lettera b) e IG6; allegato V, parte 2, punto 31</i>	
340	<b>Totale del conto economico complessivo per l'esercizio</b>	<i>IAS 1, paragrafo 7, paragrafo 81A, lettera a) e IG6</i>	
350	Attribuibile a partecipazioni di minoranza	<i>IAS 1, paragrafo 83, lettera b), punto i) e IG6</i>	
360	Attribuibile ai soci della controllante	<i>IAS 1, paragrafo 83, lettera b), punto ii) e IG6</i>	

## ▼ M2

## 4. Disaggregazione delle attività finanziarie per strumento e per settore della controparte

## 4.1 Attività finanziarie possedute per negoziazione

		Riferimenti	Valore contabile	Variazioni accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito
			010	Allegato V, parte 2, punto 46 020
010	<b>Strumenti di capitale</b>	<i>IAS 32, paragrafo 11</i>		
020	di cui: al costo	<i>IAS 39, paragrafo 46, lettera c)</i>		
030	di cui: enti creditizi	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)</i>		
040	di cui: altre società finanziarie	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)</i>		
050	di cui: società non finanziarie	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)</i>		
060	<b>Titoli di debito</b>	<i>Allegato V, parte 1, punti 24 e 26</i>		
070	Banche centrali	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)</i>		
080	Amministrazioni pubbliche	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)</i>		
090	Enti creditizi	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)</i>		
100	Altre società finanziarie	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)</i>		
110	Società non finanziarie	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)</i>		
120	<b>Prestiti e anticipazioni</b>	<i>Allegato V, parte 1, punti 24 e 27</i>		
130	Banche centrali	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)</i>		
140	Amministrazioni pubbliche	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)</i>		
150	Enti creditizi	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)</i>		
160	Altre società finanziarie	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)</i>		
170	Società non finanziarie	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)</i>		
180	Famiglie	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera f)</i>		

## ▼ M2

4.2 Attività finanziarie designate al *fair value* (valore equo) rilevato a prospetto di conto economico complessivo

		Riferimenti	Valore contabile	Variazioni accumulate del <i>fair value</i> (valore equo) dovute al rischio di credito
			010	020
010	<b>Strumenti di capitale</b>	<i>IAS 32, paragrafo 11</i>		
020	di cui: al costo	<i>IAS 39, paragrafo 46, lettera c)</i>		
030	di cui: enti creditizi	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)</i>		
040	di cui: altre società finanziarie	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)</i>		
050	di cui: società non finanziarie	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)</i>		
060	<b>Titoli di debito</b>	<i>Allegato V, parte 1, punti 24 e 26</i>		
070	Banche centrali	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)</i>		
080	Amministrazioni pubbliche	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)</i>		
090	Enti creditizi	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)</i>		
100	Altre società finanziarie	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)</i>		
110	Società non finanziarie	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)</i>		
120	<b>Prestiti e anticipazioni</b>	<i>Allegato V, parte 1, punti 24 e 27</i>		
130	Banche centrali	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)</i>		
140	Amministrazioni pubbliche	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)</i>		
150	Enti creditizi	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)</i>		
160	Altre società finanziarie	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)</i>		
170	Società non finanziarie	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)</i>		
180	Famiglie	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera f)</i>		
190	<b>ATTIVITÀ FINANZIARIE DESIGNATE AL FAIR VALUE (VALORE EQUO) RILEVATO A PROSPETTO DI CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO</b>	<i>IFRS 7, paragrafo 8, lettera a), punto i); IAS 39, paragrafo 9</i>		

▼ **M2**

## 4.3 Attività finanziarie disponibili per la vendita

		Riferimenti	Valore contabile delle attività che non hanno subito riduzione di valore	Valore contabile delle attività che hanno subito riduzione di valore	Valore contabile	Riduzione di valore accumulata
				IAS 39, paragrafi 58-62	Allegato V, parte 2, punto 34	Allegato V, parte 2, punto 46
			010	020	030	040
010	<b>Strumenti di capitale</b>	IAS 32, paragrafo 11				
020	di cui: al costo	IAS 39, paragrafo 46, lettera c)				
030	di cui: enti creditizi	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)				
040	di cui: altre società finanziarie	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)				
050	di cui: società non finanziarie	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)				
060	<b>Titoli di debito</b>	Allegato V, parte 1, punti 24 e 26				
070	Banche centrali	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)				
080	Amministrazioni pubbliche	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)				
090	Enti creditizi	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)				
100	Altre società finanziarie	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)				

▼ **M2**

		<i>Riferimenti</i>	Valore contabile delle attività che non hanno subito riduzione di valore	Valore contabile delle attività che hanno subito riduzione di valore	Valore contabile	Riduzione di valore accumulata
				<i>IAS 39, paragrafi 58-62</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 34</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 46</i>
			010	020	030	040
110	Società non finanziarie	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)</i>				
120	<b>Prestiti e anticipazioni</b>	<i>Allegato V, parte 1, punti 24 e 27</i>				
130	Banche centrali	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)</i>				
140	Amministrazioni pubbliche	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)</i>				
150	Enti creditizi	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)</i>				
160	Altre società finanziarie	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)</i>				
170	Società non finanziarie	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)</i>				
180	Famiglie	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera f)</i>				
190	<b>ATTIVITÀ FINANZIARIE DISPONIBILI PER LA VENDITA</b>	<i>IFRS 7, paragrafo 8, lettera d); IAS 39, paragrafo 9</i>				

▼ **M2**

## 4.4 Finanziamenti e crediti e investimenti posseduti fino a scadenza

		Riferimenti	Attività che non hanno subito riduzione di valore [valore contabile lordo]	Attività che hanno subito riduzione di valore [valore contabile lordo]	Svalutazioni specifiche per attività finanziarie stimate individualmente	Svalutazioni specifiche per attività finanziarie stimate collettivamente	Svalutazioni collettive per perdite sostenute ma non riportate	Valore contabile
				<i>IFRS 7, paragrafo 37, lettera b); IFRS 7, IG29, lettera a); IAS 39, paragrafi 58-59</i>	<i>IAS 39, AG 84-92; allegato V, parte 2, punto 36</i>	<i>IAS 39, AG 84-92; allegato V, parte 2, punto 37</i>	<i>IAS 39, AG 84-92; allegato V, parte 2, punto 38</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 39</i>
			010	020	030	040	050	060
010	<b>Titoli di debito</b>	<i>Allegato V, parte 1, punti 24 e 26</i>						
020	Banche centrali	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)</i>						
030	Amministrazioni pubbliche	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)</i>						
040	Enti creditizi	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)</i>						
050	Altre società finanziarie	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)</i>						
060	Società non finanziarie	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)</i>						
070	<b>Prestiti e anticipazioni</b>	<i>Allegato V, parte 1, punti 24 e 27</i>						
080	Banche centrali	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)</i>						

		Riferimenti	Attività che non hanno subito riduzione di valore [valore contabile lordo]	Attività che hanno subito riduzione di valore [valore contabile lordo]	Svalutazioni specifiche per attività finanziarie stimate individualmente	Svalutazioni specifiche per attività finanziarie stimate collettivamente	Svalutazioni collettive per perdite sostenute ma non riportate	Valore contabile
				IFRS 7, paragrafo 37, lettera b); IFRS 7, IG29, lettera a); IAS 39, paragrafi 58-59	IAS 39, AG 84-92; allegato V, parte 2, punto 36	IAS 39, AG 84-92; allegato V, parte 2, punto 37	IAS 39, AG 84-92; allegato V, parte 2, punto 38	Allegato V, parte 2, punto 39
			010	020	030	040	050	060
090	Amministrazioni pubbliche	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)						
100	Enti creditizi	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)						
110	Altre società finanziarie	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)						
120	Società non finanziarie	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)						
130	Famiglie	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera f)						
140	<b>FINANZIAMENTI E CREDITI</b>	IAS 39, paragrafi 9, AG16 e AG26; allegato V, parte 1, punto 16						
150	<b>Titoli di debito</b>	Allegato V, parte 1, punti 24 e 26						
160	Banche centrali	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)						
170	Amministrazioni pubbliche	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)						

## ▼ M2

		Riferimenti	Attività che non hanno subito riduzione di valore [valore contabile lordo]	Attività che hanno subito riduzione di valore [valore contabile lordo]	Svalutazioni specifiche per attività finanziarie stimate individualmente	Svalutazioni specifiche per attività finanziarie stimate collettivamente	Svalutazioni collettive per perdite sostenute ma non riportate	Valore contabile
				<i>IFRS 7, paragrafo 37, lettera b); IFRS 7, IG29, lettera a); IAS 39, paragrafi 58-59</i>	<i>IAS 39, AG 84-92; allegato V, parte 2, punto 36</i>	<i>IAS 39, AG 84-92; allegato V, parte 2, punto 37</i>	<i>IAS 39, AG 84-92; allegato V, parte 2, punto 38</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 39</i>
				010	020	030	040	050
180	Enti creditizi	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)</i>						
190	Altre società finanziarie	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)</i>						
200	Società non finanziarie	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)</i>						
210	<b>Prestiti e anticipazioni</b>	<i>Allegato V, parte 1, punti 24 e 27</i>						
220	Banche centrali	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)</i>						
230	Amministrazioni pubbliche	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)</i>						
240	Enti creditizi	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)</i>						
250	Altre società finanziarie	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)</i>						



## ▼ M2

		Riferimenti	Attività che non hanno subito riduzione di valore [valore contabile lordo]	Attività che hanno subito riduzione di valore [valore contabile lordo]	Svalutazioni specifiche per attività finanziarie stimate individualmente	Svalutazioni specifiche per attività finanziarie stimate collettivamente	Svalutazioni collettive per perdite sostenute ma non riportate	Valore contabile
				IFRS 7, paragrafo 37, lettera b); IFRS 7, IG29, lettera a); IAS 39, paragrafi 58-59	IAS 39, AG 84-92; allegato V, parte 2, punto 36	IAS 39, AG 84-92; allegato V, parte 2, punto 37	IAS 39, AG 84-92; allegato V, parte 2, punto 38	Allegato V, parte 2, punto 39
			010	020	030	040	050	060
260	Società non finanziarie	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)						
270	Famiglie	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera f)						
280	<b>POSSEDUTI FINO A SCADENZA</b>	IFRS 7, paragrafo 8, lettera c); IAS 39, paragrafo 9, AG16, AG26						

## 4.5 Attività finanziarie subordinate

		Riferimenti	Valore contabile
			010
010	<b>Prestiti e anticipazioni</b>	Allegato V, parte 1, punti 24 e 27	
020	<b>Titoli di debito</b>	Allegato V, parte 1, punti 24 e 26	
030	<b>ATTIVITÀ FINANZIARIE SUBORDINATE [PER L'EMITTENTE]</b>	Allegato V, parte 2, punti 40 e 54	

▼ **M2**

## 5. Disaggregazione dei prestiti e delle anticipazioni per prodotto

		<i>Riferimenti</i>	Banche centrali	Amministrazioni pubbliche	Enti creditizi	Altre società finanziarie	Società non finanziarie	Famiglie
			<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera f)</i>
			010	020	030	040	050	060
Per prodotto	010	Su richiesta [call] e con breve preavviso [conto corrente]	<i>Allegato V, parte 2, punto 41, lettera a)</i>					
	020	Debito da carta di credito	<i>Allegato V, parte 2, punto 41, lettera b)</i>					
	030	Crediti commerciali	<i>Allegato V, parte 2, punto 41, lettera c)</i>					
	040	Leasing finanziari	<i>Allegato V, parte 2, punto 41, lettera d)</i>					
	050	Prestiti a seguito di patto di riacquisto passivo	<i>Allegato V, parte 2, punto 41, lettera e)</i>					
	060	Altri prestiti a termine	<i>Allegato V, parte 2, punto 41, lettera f)</i>					
	070	Anticipazioni che non sono prestiti	<i>Allegato V, parte 2, punto 41, lettera g)</i>					
	080	<b>PRESTITI E ANTICIPAZIONI</b>	<i>Allegato V, parte 1, punti 24 e 27</i>					

▼ **M2**

			<i>Riferimenti</i>	<b>Banche centrali</b>	<b>Amministrazioni pubbliche</b>	<b>Enti creditizi</b>	<b>Altre società finanziarie</b>	<b>Società non finanziarie</b>	<b>Famiglie</b>
				<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera f)</i>
				010	020	030	040	050	060
<b>Per garanzia reale</b>	090	di cui: crediti ipotecari [prestiti garantiti da beni immobili a titolo di garanzia reale]	<i>Allegato V, parte 2, punto 41, lettera h)</i>						
	100	di cui: altri prestiti garantiti da garanzia reale	<i>Allegato V, parte 2, punto 41, lettera i)</i>						
<b>Per finalità</b>	110	di cui: credito al consumo	<i>Allegato V, parte 2, punto 41, lettera j)</i>						
	120	di cui: mutui per l'acquisto di abitazioni	<i>Allegato V, parte 2, punto 41, lettera k)</i>						
<b>Per subordinazione</b>	130	di cui: prestiti per il finanziamento di progetti	<i>Allegato V, parte 2, punto 41, lettera l)</i>						

▼ M2

## 6. Disaggregazione dei prestiti e delle anticipazioni alle società non finanziarie per codici NACE

		<i>Riferimenti</i>	Società non finanziarie		
			Valore contabile lordo	Di cui: deteriorati	Riduzioni di valore accumulate o variazioni accumulate del <i>fair value</i> (valore equo) dovute al rischio di credito
			<i>Allegato V, parte 2, punto 45</i>	<i>Allegato V, parte 2, 145-162</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 46</i>
			010	012	020
010	<b>A Agricoltura, silvicoltura e pesca</b>	<i>Regolamento NACE</i>			
020	<b>B Attività estrattive</b>	<i>Regolamento NACE</i>			
030	<b>C Attività manifatturiere</b>	<i>Regolamento NACE</i>			
040	<b>D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata</b>	<i>Regolamento NACE</i>			
050	<b>E Fornitura di acqua</b>	<i>Regolamento NACE</i>			
060	<b>F Costruzioni</b>	<i>Regolamento NACE</i>			
070	<b>G Commercio all'ingrosso e al dettaglio</b>	<i>Regolamento NACE</i>			
080	<b>H Trasporto e magazzinaggio</b>	<i>Regolamento NACE</i>			
090	<b>I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione</b>	<i>Regolamento NACE</i>			
100	<b>J Informazione e comunicazione</b>	<i>Regolamento NACE</i>			

		<i>Riferimenti</i>	Società non finanziarie		
			Valore contabile lordo	Di cui: deteriorati	Riduzioni di valore accumulate o variazioni accumulate del <i>fair value</i> (valore equo) dovute al rischio di credito
			<i>Allegato V, parte 2, punto 45</i>	<i>Allegato V, parte 2, 145-162</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 46</i>
			010	012	020
110	<b>L Attività immobiliari</b>	<i>Regolamento NACE</i>			
120	<b>M Attività professionali, scientifiche e tecniche</b>	<i>Regolamento NACE</i>			
130	<b>N Attività amministrative e di servizi di supporto</b>	<i>Regolamento NACE</i>			
140	<b>O Amministrazione pubblica e difesa, assicurazione sociale obbligatoria</b>	<i>Regolamento NACE</i>			
150	<b>P Istruzione</b>	<i>Regolamento NACE</i>			
160	<b>Q Attività dei servizi sanitari e di assistenza sociale</b>	<i>Regolamento NACE</i>			
170	<b>R Arte, spettacoli e tempo libero</b>	<i>Regolamento NACE</i>			
180	<b>S Altri servizi</b>	<i>Regolamento NACE</i>			
190	<b>PRESTITI E ANTICIPAZIONI</b>	<i>Allegato V, parte 1, punti 24, 27, 42 e 43</i>			

## 7. Attività finanziarie soggette a riduzione di valore scadute o che hanno subito una riduzione di valore

		Riferimenti	Scadute ma che non hanno subito una riduzione di valore						Valore contabile delle attività che hanno subito una riduzione di valore	Svalutazioni specifiche per attività finanziarie stimate individualmente	Svalutazioni specifiche per attività finanziarie stimate collettivamente	Svalutazioni collettive per perdite sostenute ma non riportate	Cancellazioni accumulate
			≤ 30 giorni	> 30 giorni ≤ 60 giorni	> 60 giorni ≤ 90 giorni	> 90 giorni ≤ 180 giorni	> 180 giorni ≤ 1 anno	> 1 anno					
			010	020	030	040	050	060					
			IFRS 7, paragrafo 37, lettera a); IG 26-28; allegato V, parte 2, punti 47-48						IAS 39, paragrafi 58-70	IAS 39, AG 84-92; IFRS 7, paragrafo 37, lettera b); allegato V, parte 2, punto 36	IAS 39, AG 84-92; allegato V, parte 2, punto 37	IAS 39, AG 84-92; allegato V, parte 2, punto 38	IAS 39, AG 84-92; IFRS 7, paragrafo 16, e paragrafo 37, lettera b); B5, lettera d); allegato V, parte 2, punti 49-50
010	Strumenti di capitale	IAS 32, paragrafo 11											
020	di cui: al costo	IAS 39, paragrafo 46, lettera c)											
030	di cui: enti creditizi	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)											
040	di cui: altre società finanziarie	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)											
050	di cui: società non finanziarie	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)											

		Riferimenti	Scadute ma che non hanno subito una riduzione di valore						Valore contabile delle attività che hanno subito una riduzione di valore	Svalutazioni specifiche per attività finanziarie stimate individualmente	Svalutazioni specifiche per attività finanziarie stimate collettivamente	Svalutazioni collettive per perdite sostenute ma non riportate	Cancellazioni accumulate					
			≤ 30 giorni	^ 30 giorni ≤ 60 giorni	^ 60 giorni ≤ 90 giorni	^ 90 giorni ≤ 180 giorni	^ 180 giorni ≤ 1 anno	> 1 anno										
			IFRS 7, paragrafo 37, lettera a); IG 26-28; allegato V, parte 2, punti 47-48											IAS 39, paragrafi 58-70	IAS 39, AG 84-92; IFRS 7, paragrafo 37, lettera b); allegato V, parte 2, punto 36	IAS 39, AG 84-92; allegato V, parte 2, punto 37	IAS 39, AG 84-92; allegato V, parte 2, punto 38	IAS 39, AG 84-92; IFRS 7, paragrafo 16, e lettera b); B5, lettera d); allegato V, parte 2, punti 49-50
			010	020	030	040	050	060						070	080	090	100	110
060	Titoli di debito	Allegato V, parte 1, punti 24 e 26																
070	Banche centrali	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)																
080	Amministrazioni pubbliche	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)																
090	Enti creditizi	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)																
100	Altre società finanziarie	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)																

		Riferimenti	Scadute ma che non hanno subito una riduzione di valore						Valore contabile delle attività che hanno subito una riduzione di valore	Svalutazioni specifiche per attività finanziarie stimate individualmente	Svalutazioni specifiche per attività finanziarie stimate collettivamente	Svalutazioni collettive per perdite sostenute ma non riportate	Cancellazioni accumulate					
			≤ 30 giorni	> 30 giorni ≤ 60 giorni	> 60 giorni ≤ 90 giorni	> 90 giorni ≤ 180 giorni	> 180 giorni ≤ 1 anno	> 1 anno										
			IFRS 7, paragrafo 37, lettera a); IG 26-28; allegato V, parte 2, punti 47-48											IAS 39, paragrafi 58-70	IAS 39, AG 84-92; IFRS 7, paragrafo 37, lettera b); allegato V, parte 2, punto 36	IAS 39, AG 84-92; allegato V, parte 2, punto 37	IAS 39, AG 84-92; allegato V, parte 2, punto 38	IAS 39, AG 84-92; IFRS 7, paragrafo 16, e lettera b); B5, lettera d); allegato V, parte 2, punti 49-50
			010	020	030	040	050	060						070	080	090	100	110
110	Società non finanziarie	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)</i>																
120	<b>Prestiti e anticipazioni</b>	<i>Allegato V, parte 1, punti 24 e 27</i>																
130	Banche centrali	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)</i>																
140	Amministrazioni pubbliche	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)</i>																
150	Enti creditizi	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)</i>																



		Riferimenti	Scadute ma che non hanno subito una riduzione di valore						Valore contabile delle attività che hanno subito una riduzione di valore	Svalutazioni specifiche per attività finanziarie stimate individualmente	Svalutazioni specifiche per attività finanziarie stimate collettivamente	Svalutazioni collettive per perdite sostenute ma non riportate	Cancellazioni accumulate					
			≤ 30 giorni	^ 30 giorni ≤ 60 giorni	^ 60 giorni ≤ 90 giorni	^ 90 giorni ≤ 180 giorni	^ 180 giorni ≤ 1 anno	> 1 anno										
			IFRS 7, paragrafo 37, lettera a); IG 26-28; allegato V, parte 2, punti 47-48											IAS 39, paragrafi 58-70	IAS 39, AG 84-92; IFRS 7, paragrafo 37, lettera b); allegato V, parte 2, punto 36	IAS 39, AG 84-92; allegato V, parte 2, punto 37	IAS 39, AG 84-92; allegato V, parte 2, punto 38	IAS 39, AG 84-92; IFRS 7, paragrafo 16, e lettera b); B5, lettera d); allegato V, parte 2, punti 49-50
			010	020	030	040	050	060						070	080	090	100	110
160	Altre società finanziarie	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)																
170	Società non finanziarie	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)																
180	Famiglie	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera f)																
190	<b>TOTALE</b>																	
<b>Prestiti e anticipazioni per prodotto, per garanzia reale e per subordinazione</b>																		
200	Su richiesta [call] e con breve preavviso [conto corrente]	Allegato V, parte 2, punto 41, lettera a)																

		Riferimenti	Scadute ma che non hanno subito una riduzione di valore						Valore contabile delle attività che hanno subito una riduzione di valore	Svalutazioni specifiche per attività finanziarie stimate individualmente	Svalutazioni specifiche per attività finanziarie stimate collettivamente	Svalutazioni collettive per perdite sostenute ma non riportate	Cancellazioni accumulate					
			≤ 30 giorni	^ 30 giorni ≤ 60 giorni	^ 60 giorni ≤ 90 giorni	^ 90 giorni ≤ 180 giorni	^ 180 giorni ≤ 1 anno	> 1 anno										
			IFRS 7, paragrafo 37, lettera a); IG 26-28; allegato V, parte 2, punti 47-48											IAS 39, paragrafi 58-70	IAS 39, AG 84-92; IFRS 7, paragrafo 37, lettera b); allegato V, parte 2, punto 36	IAS 39, AG 84-92; allegato V, parte 2, punto 37	IAS 39, AG 84-92; allegato V, parte 2, punto 38	IAS 39, AG 84-92; IFRS 7, paragrafo 16, e lettera b); B5, lettera d); allegato V, parte 2, punti 49-50
			010	020	030	040	050	060						070	080	090	100	110
210	Debito da carta di credito	Allegato V, parte 2, punto 41, lettera b)																
220	Crediti commerciali	Allegato V, parte 2, punto 41, lettera c)																
230	Leasing finanziari	Allegato V, parte 2, punto 41, lettera d)																
240	Prestiti a seguito di patto di riacquisto passivo	Allegato V, parte 2, punto 41, lettera e)																
250	Altri prestiti a termine	Allegato V, parte 2, punto 41, lettera f)																

		Riferimenti	Scadute ma che non hanno subito una riduzione di valore						Valore contabile delle attività che hanno subito una riduzione di valore	Svalutazioni specifiche per attività finanziarie stimate individualmente	Svalutazioni specifiche per attività finanziarie stimate collettivamente	Svalutazioni collettive per perdite sostenute ma non riportate	Cancellazioni accumulate					
			≤ 30 giorni	^ 30 giorni ≤ 60 giorni	^ 60 giorni ≤ 90 giorni	^ 90 giorni ≤ 180 giorni	^ 180 giorni ≤ 1 anno	> 1 anno										
			IFRS 7, paragrafo 37, lettera a); IG 26-28; allegato V, parte 2, punti 47-48											IAS 39, paragrafi 58-70	IAS 39, AG 84-92; IFRS 7, paragrafo 37, lettera b); allegato V, parte 2, punto 36	IAS 39, AG 84-92; allegato V, parte 2, punto 37	IAS 39, AG 84-92; allegato V, parte 2, punto 38	IAS 39, AG 84-92; IFRS 7, paragrafo 16, e lettera b); B5, lettera d); allegato V, parte 2, punti 49-50
			010	020	030	040	050	060						070	080	090	100	110
260	Anticipazioni che non sono prestiti	Allegato V, parte 2, punto 41, lettera g)																
270	di cui: crediti ipotecari [prestiti garantiti da beni immobili a titolo di garanzia reale]	Allegato V, parte 2, punto 41, lettera h)																
280	di cui: altri prestiti garantiti da garanzia reale	Allegato V, parte 2, punto 41, lettera i)																
290	di cui: credito al consumo	Allegato V, parte 2, punto 41, lettera j)																
300	di cui: mutui per l'acquisto di abitazioni	Allegato V, parte 2, punto 41, lettera k)																
310	di cui: prestiti per il finanziamento di progetti	Allegato V, parte 2, punto 41, lettera l)																

## ▼ M7

## 8. Disaggregazione delle passività finanziarie

## 8.1. Disaggregazione delle passività finanziarie per prodotto e per settore della controparte

		Riferimenti	Valore contabile				Importo delle variazioni cumulative del fair value (valore equo) attribuibili alle variazioni del rischio di credito	Importo da pagare alla scadenza secondo quanto previsto dal contratto	
			Possedute per negoziazione	Designate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio	Costo ammortizzato	Contabilizzazione delle operazioni di copertura			
			IFRS 7, paragrafo 8, lettera e), punto ii); IAS 39, paragrafo 9 e AG14-15	IFRS 7, paragrafo 8, lettera e), punto i); IAS 39, paragrafo 9	IFRS 7, paragrafo 8, lettera f); IAS 39, paragrafo 47	IFRS 7, paragrafo 22, lettera b); IAS 39, paragrafo 9			Articolo 30, lettera b) e articolo 424, paragrafo 1, lettera d), punto i), del CRR
			010	020	030	037			040
010	<b>Derivati</b>	IAS 39, paragrafo 9 e AG 15, lettera a)							
020	<b>Posizioni corte</b>	IAS 39, AG 15, lettera b)							
030	Strumenti di capitale	IAS 32, paragrafo 11							
040	Titoli di debito	Allegato V, parte 1, punti 24 e 26							
050	<b>Depositi</b>	Allegato 2, parte 2, punto 9, del BCE/2013/33; allegato V, parte 1, punto 30							
060	Banche centrali	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)							
070	Conti correnti/depositi overnight	Allegato 2, parte 2, punto 9.1, del BCE/2013/33							
080	Depositi con durata prestabilita	Allegato 2, parte 2, punto 9.2, del BCE/2013/33							
090	Depositi rimborsabili con preavviso	Allegato 2, parte 2, punto 9.3, del BCE/2013/33; allegato V, parte 2, punto 51							

		Riferimenti	Valore contabile				Importo delle variazioni cumulative del fair value (valore equo) attribuibili alle variazioni del rischio di credito	Importo da pagare alla scadenza secondo quanto previsto dal contratto
			Possedute per negoziazione	Designate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio	Costo ammortizzato	Contabilizzazione delle operazioni di copertura		
			IFRS 7, paragrafo 8, lettera e), punto ii); IAS 39, paragrafo 9 e AG14-15	IFRS 7, paragrafo 8, lettera e), punto i); IAS 39, paragrafo 9	IFRS 7, paragrafo 8, lettera f); IAS 39, paragrafo 47	IFRS 7, paragrafo 22, lettera b); IAS 39, paragrafo 9		
			010	020	030	037	040	050
100	Contratti di vendita con patto di riacquisto	Allegato 2, parte 2, punto 9.4, del BCE/2013/33						
110	Amministrazioni pubbliche	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)						
120	Conti correnti/depositi overnight	Allegato 2, parte 2, punto 9.1, del BCE/2013/33						
130	Depositi con durata prestabilita	Allegato 2, parte 2, punto 9.2, del BCE/2013/33						
140	Depositi rimborsabili con preavviso	Allegato 2, parte 2, punto 9.3, del BCE/2013/33; allegato V, parte 2, punto 51						
150	Contratti di vendita con patto di riacquisto	Allegato 2, parte 2, punto 9.4, del BCE/2013/33						
160	Enti creditizi	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)						
170	Conti correnti/depositi overnight	Allegato 2, parte 2, punto 9.1, del BCE/2013/33						
180	Depositi con durata prestabilita	Allegato 2, parte 2, punto 9.2, del BCE/2013/33						

		Riferimenti	Valore contabile				Importo delle variazioni cumulative del fair value (valore equo) attribuibili alle variazioni del rischio di credito	Importo da pagare alla scadenza secondo quanto previsto dal contratto
			Possedute per negoziazione	Designate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio	Costo ammortizzato	Contabilizzazione delle operazioni di copertura		
			IFRS 7, paragrafo 8, lettera e), punto ii); IAS 39, paragrafo 9 e AG14-15	IFRS 7, paragrafo 8, lettera e), punto i); IAS 39, paragrafo 9	IFRS 7, paragrafo 8, lettera f); IAS 39, paragrafo 47	IFRS 7, paragrafo 22, lettera b); IAS 39, paragrafo 9		
			010	020	030	037	040	050
190	Depositi rimborsabili con preavviso	Allegato 2, parte 2, punto 9.3, del BCE/2013/33; allegato V, parte 2, punto 51						
200	Contratti di vendita con patto di riacquisto	Allegato 2, parte 2, punto 9.4, del BCE/2013/33						
210	Altre società finanziarie	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)						
220	Conti correnti/depositi overnight	Allegato 2, parte 2, punto 9.1, del BCE/2013/33						
230	Depositi con durata prestabilita	Allegato 2, parte 2, punto 9.2, del BCE/2013/33						
240	Depositi rimborsabili con preavviso	Allegato 2, parte 2, punto 9.3, del BCE/2013/33; allegato V, parte 2, punto 51						
250	Contratti di vendita con patto di riacquisto	Allegato 2, parte 2, punto 9.4, del BCE/2013/33						
260	Società non finanziarie	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)						
270	Conti correnti/depositi overnight	Allegato 2, parte 2, punto 9.1, del BCE/2013/33						

		Riferimenti	Valore contabile				Importo delle variazioni cumulative del fair value (valore equo) attribuibili alle variazioni del rischio di credito	Importo da pagare alla scadenza secondo quanto previsto dal contratto
			Possedute per negoziazione	Designate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio	Costo ammortizzato	Contabilizzazione delle operazioni di copertura		
			IFRS 7, paragrafo 8, lettera e), punto ii); IAS 39, paragrafo 9 e AG14-15	IFRS 7, paragrafo 8, lettera e), punto i); IAS 39, paragrafo 9	IFRS 7, paragrafo 8, lettera f); IAS 39, paragrafo 47	IFRS 7, paragrafo 22, lettera b); IAS 39, paragrafo 9		
			010	020	030	037	040	050
280	Depositi con durata prestabilita	Allegato 2, parte 2, punto 9.2, del BCE/2013/33						
290	Depositi rimborsabili con preavviso	Allegato 2, parte 2, punto 9.3, del BCE/2013/33; allegato V, parte 2, punto 51						
300	Contratti di vendita con patto di riacquisto	Allegato 2, parte 2, punto 9.4, del BCE/2013/33						
310	Famiglie	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera f)						
320	Conti correnti/depositi overnight	Allegato 2, parte 2, punto 9.1, del BCE/2013/33						
330	Depositi con durata prestabilita	Allegato 2, parte 2, punto 9.2, del BCE/2013/33						
340	Depositi rimborsabili con preavviso	Allegato 2, parte 2, punto 9.3, del BCE/2013/33; allegato V, parte 2, punto 51						
350	Contratti di vendita con patto di riacquisto	Allegato 2, parte 2, punto 9.4, del BCE/2013/33						
360	<b>Titoli di debito emessi</b>	Allegato V, parte 1, punto 31; allegato V, parte 2, punto 52						

		Riferimenti	Valore contabile				Importo delle variazioni cumulative del fair value (valore equo) attribuibili alle variazioni del rischio di credito	Importo da pagare alla scadenza secondo quanto previsto dal contratto
			Possedute per negoziazione	Designate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio	Costo ammortizzato	Contabilizzazione delle operazioni di copertura		
			IFRS 7, paragrafo 8, lettera e), punto ii); IAS 39, paragrafo 9 e AG14-15	IFRS 7, paragrafo 8, lettera e), punto i); IAS 39, paragrafo 9	IFRS 7, paragrafo 8, lettera f); IAS 39, paragrafo 47	IFRS 7, paragrafo 22, lettera b); IAS 39, paragrafo 9		
			010	020	030	037	040	050
370	Certificati di deposito	Allegato V, parte 2, punto 52, lettera a)						
380	Asset-backed securities	Articolo 4, paragrafo 1, punto 61, del CRR						
390	Obbligazioni garantite	Articolo 129, paragrafo 1, del CRR						
400	Contratti ibridi	IAS 39, paragrafi 10-11, AG27, AG29; IFRIC 9; allegato V, parte 2, punto 52, lettera d)						
410	Altri titoli di debito emessi	Allegato V, parte 2, punto 52, lettera e)						
420	Strumenti finanziari composti convertibili	IAS 32, AG 31						
430	Non convertibili							
440	<b>Altre passività finanziarie</b>	Allegato V, parte 1, punti 32-34						
450	<b>PASSIVITÀ FINANZIARIE</b>							



▼ M7

## 8.2. Passività finanziarie subordinate

		Riferimenti	Valore contabile	
			Designate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio	Al costo ammortizzato
			<i>IFRS 7, paragrafo 8, lettera e), punto i); IAS 39, paragrafo 9</i>	<i>IFRS 7, paragrafo 8, lettera f); IAS 39, paragrafo 47</i>
			010	020
010	<b>Depositi</b>	<i>Allegato 2, parte 2, punto 9, del BCE/2013/33; allegato V, parte 1, punto 30</i>		
020	<b>Titoli di debito emessi</b>	<i>Allegato V, parte 1, punto 31</i>		
030	<b>PASSIVITÀ FINANZIARIE SUBORDINATE</b>	<i>Allegato V, parte 2, punti 53-54</i>		

▼ M2

## 9. Impegni all'erogazione di finanziamenti, garanzie finanziarie e altri impegni

## 9.1 Esposizioni fuori bilancio: impegni all'erogazione di finanziamenti, garanzie finanziarie e altri impegni dati

		Riferimenti	Importo nominale
			<i>IFRS 7, paragrafo 36, lettera a), B10, lettere c) e d); allegato I del CRR; allegato V, parte 2, punto 62</i>
			010
010	<b>Impegni all'erogazione di finanziamenti dati</b>	<i>IAS 39, paragrafo 2, lettera h), paragrafo 4, lettere a) e c), BC 15; allegato I del CRR; allegato V, parte 2, punti 56-57</i>	
021	di cui: non deteriorati	<i>Allegato V, parte 2, 145-162</i>	
030	Banche centrali	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)</i>	
040	Amministrazioni pubbliche	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)</i>	
050	Enti creditizi	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)</i>	
060	Altre società finanziarie	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)</i>	
070	Società non finanziarie	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)</i>	

## ▼ M2

		<b>Riferimenti</b>	<b>Importo nominale</b>
			<i>IFRS 7, paragrafo 36, lettera a), B10, lettere c) e d); allegato I del CRR; allegato V, parte 2, punto 62</i>
		010	
080	Famiglie	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera f)</i>	
090	<b>Garanzie finanziarie date</b>	<i>IAS 39, paragrafo 9, AG 4, BC 21; IFRS 4, allegato A; allegato I del CRR; allegato V, parte 2, punti 56 e 58</i>	
101	di cui: non deteriorate	<i>Allegato V, parte 2, 145-162</i>	
110	Banche centrali	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)</i>	
120	Amministrazioni pubbliche	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)</i>	
130	Enti creditizi	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)</i>	
140	Altre società finanziarie	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)</i>	
150	Società non finanziarie	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)</i>	
160	Famiglie	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera f)</i>	
170	<b>Altri impegni dati</b>	<i>Allegato I del CRR; allegato V, parte 2, punti 56 e 59</i>	
181	di cui: non deteriorati	<i>Allegato V, parte 2, 145-162</i>	
190	Banche centrali	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)</i>	
200	Amministrazioni pubbliche	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)</i>	
210	Enti creditizi	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)</i>	
220	Altre società finanziarie	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)</i>	
230	Società non finanziarie	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)</i>	
240	Famiglie	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera f)</i>	

## ▼ M2

## 9.2 Impegni all'erogazione di finanziamenti, garanzie finanziarie e altri impegni ricevuti

		<i>Riferimenti</i>	Importo massimo della garanzia che può essere considerato	Importo nominale
			<i>IFRS 7, paragrafo 36, lettera b); allegato V, parte 2, punto 63</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 63</i>
			010	020
010	<b>Impegni all'erogazione di finanziamenti ricevuti</b>	<i>IAS 39, paragrafo 2, lettera h), paragrafo 4, lettere a) e c), BC 15; allegato V, parte 2, punti 56-57</i>		
020	Banche centrali	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)</i>		
030	Amministrazioni pubbliche	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)</i>		
040	Enti creditizi	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)</i>		
050	Altre società finanziarie	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)</i>		
060	Società non finanziarie	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)</i>		
070	Famiglie	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera f)</i>		
080	<b>Garanzie finanziarie ricevute</b>	<i>IAS 39, paragrafo 9, AG 4, BC 21; IFRS 4, allegato A; allegato V, parte 2, punti 56 e 58</i>		
090	Banche centrali	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)</i>		
100	Amministrazioni pubbliche	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)</i>		
110	Enti creditizi	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)</i>		
120	Altre società finanziarie	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)</i>		
130	Società non finanziarie	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)</i>		
140	Famiglie	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera f)</i>		
150	<b>Altri impegni ricevuti</b>	<i>Allegato V, parte 2, punti 56 e 59</i>		

▼ M2

		<i>Riferimenti</i>	<b>Importo massimo della garanzia che può essere considerato</b>	<b>Importo nominale</b>
			<i>IFRS 7, paragrafo 36, lettera b); allegato V, parte 2, punto 63</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 63</i>
			010	020
160	Banche centrali	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)</i>		
170	Amministrazioni pubbliche	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)</i>		
180	Enti creditizi	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)</i>		
190	Altre società finanziarie	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)</i>		
200	Società non finanziarie	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)</i>		
210	Famiglie	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera f)</i>		

## 10. Derivati — Negoziazione

Per tipo di rischio, per prodotto o per tipo di mercato		Riferimenti	Valore contabile		Importo nozionale	
			Attività finanziarie possedute per negoziazione	Passività finanziarie possedute per negoziazione	Negoziazione totale	di cui: venduti
			<i>Allegato V, parte 2, punto 69</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 69</i>	<i>Allegato V, parte 2, punti 70-71</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 72</i>
			010	020	030	040
010	<b>Tasso d'interesse</b>	<i>Allegato V, parte 2, punto 67, lettera a)</i>				
020	di cui: coperture economiche	<i>Allegato V, parte 2, punto 74</i>				
030	Opzioni OTC					
040	Altri OTC					
050	Opzioni sui mercati organizzati					
060	Altro sui mercati organizzati					
070	<b>Azioni</b>	<i>Allegato V, parte 2, punto 67, lettera b)</i>				
080	di cui: coperture economiche	<i>Allegato V, parte 2, punto 74</i>				
090	Opzioni OTC					
100	Altri OTC					
110	Opzioni sui mercati organizzati					
120	Altro sui mercati organizzati					
130	<b>Cambi e oro</b>	<i>Allegato V, parte 2, punto 67, lettera c)</i>				

## ▼ M2

Per tipo di rischio, per prodotto o per tipo di mercato		Riferimenti	Valore contabile		Importo nozionale	
			Attività finanziarie possedute per negoziazione	Passività finanziarie possedute per negoziazione	Negoziazione totale	di cui: venduti
			<i>Allegato V, parte 2, punto 69</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 69</i>	<i>Allegato V, parte 2, punti 70-71</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 72</i>
			010	020	030	040
140	di cui: coperture economiche	<i>Allegato V, parte 2, punto 74</i>				
150	Opzioni OTC					
160	Altri OTC					
170	Opzioni sui mercati organizzati					
180	Altro sui mercati organizzati					
190	<b>Credito</b>	<i>Allegato V, parte 2, punto 67, lettera d)</i>				
200	di cui: coperture economiche	<i>Allegato V, parte 2, punto 74</i>				
210	Credit default swap					
220	Opzione su differenziale creditizio					
230	Total return swap					
240	Altro					
250	<b>Merci</b>	<i>Allegato V, parte 2, punto 67, lettera e)</i>				
260	di cui: coperture economiche	<i>Allegato V, parte 2, punto 74</i>				
270	<b>Altro</b>	<i>Allegato V, parte 2, punto 67, lettera f)</i>				

▼ **M2**

Per tipo di rischio, per prodotto o per tipo di mercato		Riferimenti	Valore contabile		Importo nozionale	
			Attività finanziarie possedute per negoziazione	Passività finanziarie possedute per negoziazione	Negoziazione totale	di cui: venduti
			<i>Allegato V, parte 2, punto 69</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 69</i>	<i>Allegato V, parte 2, punti 70-71</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 72</i>
			010	020	030	040
280	di cui: coperture economiche	<i>Allegato V, parte 2, punto 74</i>				
290	<b>DERIVATI</b>	<i>IAS 39, paragrafo 9</i>				
300	di cui: OTC - enti creditizi	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c) e parte 2, punto 75, lettera a)</i>				
310	di cui: OTC - altre società finanziarie	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d) e parte 2, punto 75, lettera b)</i>				
320	di cui: OTC - controparti restanti	<i>Allegato V, parte 2, punto 75, lettera c)</i>				

▼ **M2****11. Derivati — Contabilizzazione delle operazioni di copertura****11.1 Derivati — Contabilizzazione delle operazioni di copertura: disaggregazione per tipo di rischio e per tipo di copertura**

Per prodotto o per tipo di mercato		Riferimenti	Valore contabile		Importo nozionale	
			attività	passività	Copertura totale	di cui: venduti
			<i>Allegato V, parte 2, punto 69</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 69</i>	<i>Allegato V, parte 2, punti 70 e 71</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 72</i>
			010	020	030	040
010	<b>Tasso d'interesse</b>	<i>Allegato V, parte 2, punto 67, lettera a)</i>				
020	Opzioni OTC					
030	Altri OTC					
040	Opzioni sui mercati organizzati					
050	Altro sui mercati organizzati					
060	<b>Azioni</b>	<i>Allegato V, parte 2, punto 67, lettera b)</i>				
070	Opzioni OTC					
080	Altri OTC					
090	Opzioni sui mercati organizzati					
100	Altro sui mercati organizzati					
110	<b>Cambi e oro</b>	<i>Allegato V, parte 2, punto 67, lettera c)</i>				
120	Opzioni OTC					
130	Altri OTC					



## ▼ M2

Per prodotto o per tipo di mercato		Riferimenti	Valore contabile		Importo nozionale	
			attività	passività	Copertura totale	di cui: venduti
			<i>Allegato V, parte 2, punto 69</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 69</i>	<i>Allegato V, parte 2, punti 70 e 71</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 72</i>
			010	020	030	040
140	Opzioni sui mercati organizzati					
150	Altro sui mercati organizzati					
160	<b>Credito</b>	<i>Allegato V, parte 2, punto 67, lettera d)</i>				
170	<i>Credit default swap</i>					
180	Opzione su differenziale creditizio					
190	<i>Total return swap</i>					
200	Altro					
210	<b>Merci</b>	<i>Allegato V, parte 2, punto 67, lettera e)</i>				
220	<b>Altro</b>	<i>Allegato V, parte 2, punto 67, lettera f)</i>				
230	<b>COPERTURE DI FAIR VALUE (VALORE EQUO)</b>	<i>IFRS 7, paragrafo 22, lettera b); IAS 39, paragrafo 86, lettera a)</i>				
240	<b>Tasso d'interesse</b>	<i>Allegato V, parte 2, punto 67, lettera a)</i>				
250	Opzioni OTC					
260	Altri OTC					

## ▼ M2

Per prodotto o per tipo di mercato		Riferimenti	Valore contabile		Importo nozionale	
			attività	passività	Copertura totale	di cui: venduti
			<i>Allegato V, parte 2, punto 69</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 69</i>	<i>Allegato V, parte 2, punti 70 e 71</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 72</i>
			010	020	030	040
270	Opzioni sui mercati organizzati					
280	Altro sui mercati organizzati					
290	<b>Azioni</b>	<i>Allegato V, parte 2, punto 67, lettera b)</i>				
300	Opzioni OTC					
310	Altri OTC					
320	Opzioni sui mercati organizzati					
330	Altro sui mercati organizzati					
340	<b>Cambi e oro</b>	<i>Allegato V, parte 2, punto 67, lettera c)</i>				
350	Opzioni OTC					
360	Altri OTC					
370	Opzioni sui mercati organizzati					
380	Altro sui mercati organizzati					
390	<b>Credito</b>	<i>Allegato V, parte 2, punto 67, lettera d)</i>				
400	<i>Credit default swap</i>					
410	Opzione su differenziale creditizio					
420	<i>Total return swap</i>					

## ▼ M2

Per prodotto o per tipo di mercato		Riferimenti	Valore contabile		Importo nozionale	
			attività	passività	Copertura totale	di cui: venduti
			<i>Allegato V, parte 2, punto 69</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 69</i>	<i>Allegato V, parte 2, punti 70 e 71</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 72</i>
			010	020	030	040
430	Altro					
440	<b>Merci</b>	<i>Allegato V, parte 2, punto 67, lettera e)</i>				
450	<b>Altro</b>	<i>Allegato V, parte 2, punto 67, lettera f)</i>				
460	<b>COPERTURE DI FLUSSI FINANZIARI</b>	<i>IFRS 7, paragrafo 22, lettera b); IAS 39, paragrafo 86, lettera b)</i>				
470	<b>COPERTURE DI INVESTIMENTI NETTI IN GESTIONI ESTERE</b>	<i>IFRS 7, paragrafo 22, lettera b); IAS 39, paragrafo 86, lettera c)</i>				
480	<b>COPERTURE DI FAIR VALUE (VALORE EQUO) DI PORTAFOGLIO DAL RISCHIO DI TASSO DI INTERESSE</b>	<i>IAS 39, paragrafi 89A e IE 1-31</i>				
490	<b>COPERTURE DI FLUSSI FINANZIARI DI PORTAFOGLIO DAL RISCHIO DI TASSO DI INTERESSE</b>	<i>IAS 39, IG F6 1-3</i>				
500	<b>DERIVATI-CONTABILIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI DI COPERTURA</b>	<i>IFRS 7, paragrafo 22, lettera b); IAS 39, paragrafo 9</i>				
510	di cui: OTC - enti creditizi	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c) e parte 2, punto 75, lettera a)</i>				
520	di cui: OTC - altre società finanziarie	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d) e parte 2, punto 75, lettera b)</i>				
530	di cui: OTC - controparti restanti	<i>Allegato V, parte 2, punto 75, lettera c)</i>				

## 12. Movimenti delle svalutazioni per perdite su crediti e riduzione di valore degli strumenti di capitale

	Riferimenti	Saldo di apertura	Aumenti dovuti a importi accantonati per perdite stimate su crediti nell'esercizio	Diminuzioni dovute a importi stornati per perdite stimate su crediti nell'esercizio	Diminuzioni dovute a importi assunti a fronte di svalutazioni	Trasferimenti tra svalutazioni	Altre rettifiche	Saldo di chiusura	Recuperi rilevati direttamente a prospetto di conto economico complessivo	Rettifiche di valore rilevate direttamente a prospetto di conto economico complessivo
			<i>Allegato V, parte 2, punto 77</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 77</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 78</i>					<i>Allegato V, parte 2, punto 78</i>
		010	020	030	040	050	060	070	080	090
010	<b>Strumenti di capitale</b>									
020	<b>Svalutazioni specifiche per attività finanziarie stimate individualmente</b>	<i>IAS 39, paragrafi 63-70, AG 84-92; IFRS 7, paragrafo 37, lettera b); allegato V, parte 2, punto 36</i>								
030	Titoli di debito	<i>Allegato V, parte 1, punto 26</i>								
040	<i>Banche centrali</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)</i>								
050	<i>Amministrazioni pubbliche</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)</i>								
060	<i>Enti creditizi</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)</i>								

		Riferimenti	Saldo di apertura	Aumenti dovuti a importi accantonati per perdite stimate su crediti nell'esercizio	Diminuzioni dovute a importi stornati per perdite stimate su crediti nell'esercizio	Diminuzioni dovute a importi assunti a fronte di svalutazioni	Trasferimenti tra svalutazioni	Altre rettifiche	Saldo di chiusura	Recuperi rilevati direttamente a prospetto di conto economico complessivo	Rettifiche di valore rilevate direttamente a prospetto di conto economico complessivo	
				<i>Allegato V, parte 2, punto 77</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 77</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 78</i>						<i>Allegato V, parte 2, punto 78</i>
			010	020	030	040	050	060	070	080	090	
070	<i>Altre società finanziarie</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)</i>										
080	<i>Società non finanziarie</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)</i>										
090	Prestiti e anticipazioni	<i>Allegato V, parte 1, punto 27</i>										
100	<i>Banche centrali</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)</i>										
110	<i>Amministrazioni pubbliche</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)</i>										
120	<i>Enti creditizi</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)</i>										
130	<i>Altre società finanziarie</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)</i>										

		Riferimenti	Saldo di apertura	Aumenti dovuti a importi accantonati per perdite stimate su crediti nell'esercizio	Diminuzioni dovute a importi stornati per perdite stimate su crediti nell'esercizio	Diminuzioni dovute a importi assunti a fronte di svalutazioni	Trasferimenti tra svalutazioni	Altre rettifiche	Saldo di chiusura	Recuperi rilevati direttamente a prospetto di conto economico complessivo	Rettifiche di valore rilevate direttamente a prospetto di conto economico complessivo
				<i>Allegato V, parte 2, punto 77</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 77</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 78</i>					<i>Allegato V, parte 2, punto 78</i>
			010	020	030	040	050	060	070	080	090
140	<i>Società non finanziarie</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)</i>									
150	<i>Famiglie</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera f)</i>									
160	<b>Svalutazioni specifiche per attività finanziarie stimate collettivamente</b>	<i>IAS 39, paragrafi 59 e 64; allegato V, parte 2, punto 37</i>									
170	Titoli di debito	<i>Allegato V, parte 1, punto 26</i>									
180	<i>Banche centrali</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)</i>									
190	<i>Amministrazioni pubbliche</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)</i>									
200	<i>Enti creditizi</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)</i>									

		Riferimenti	Saldo di apertura	Aumenti dovuti a importi accantonati per perdite stimate su crediti nell'esercizio	Diminuzioni dovute a importi stornati per perdite stimate su crediti nell'esercizio	Diminuzioni dovute a importi assunti a fronte di svalutazioni	Trasferimenti tra svalutazioni	Altre rettifiche	Saldo di chiusura	Recuperi rilevati direttamente a prospetto di conto economico complessivo	Rettifiche di valore rilevate direttamente a prospetto di conto economico complessivo
				<i>Allegato V, parte 2, punto 77</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 77</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 78</i>					<i>Allegato V, parte 2, punto 78</i>
			010	020	030	040	050	060	070	080	090
210	<i>Altre società finanziarie</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)</i>									
220	<i>Società non finanziarie</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)</i>									
230	<i>Prestiti e anticipazioni</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 27</i>									
240	<i>Banche centrali</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)</i>									
250	<i>Amministrazioni pubbliche</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)</i>									
260	<i>Enti creditizi</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)</i>									
270	<i>Altre società finanziarie</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)</i>									
280	<i>Società non finanziarie</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)</i>									

		Riferimenti	Saldo di apertura	Aumenti dovuti a importi accantonati per perdite stimate su crediti nell'esercizio	Diminuzioni dovute a importi stornati per perdite stimate su crediti nell'esercizio	Diminuzioni dovute a importi assunti a fronte di svalutazioni	Trasferimenti tra svalutazioni	Altre rettifiche	Saldo di chiusura	Recuperi rilevati direttamente a prospetto di conto economico complessivo	Rettifiche di valore rilevate direttamente a prospetto di conto economico complessivo
				<i>Allegato V, parte 2, punto 77</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 77</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 78</i>					<i>Allegato V, parte 2, punto 78</i>
			010	020	030	040	050	060	070	080	090
290	<i>Famiglie</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera f)</i>									
300	<b>Svalutazioni collettive per perdite sostenute su attività finanziarie ma non riportate</b>	<i>IAS 39, paragrafi 59 e 64; allegato V, parte 2, punto 38</i>									
310	Titoli di debito	<i>Allegato V, parte 1, punto 26</i>									
320	Prestiti e anticipazioni	<i>Allegato V, parte 1, punto 27</i>									
530	<b>Totale</b>										



▼ M2

## 13. Garanzie reali e garanzie ricevute

## 13.1 Disaggregazione dei prestiti e delle anticipazioni per garanzia reale e per garanzia

Garanzie e garanzie reali		Riferimenti	Importo massimo della garanzia reale o della garanzia che può essere considerato				
			Crediti ipotecari [prestiti garantiti da beni immobili a titolo di garanzia reale]		Altri prestiti garantiti		Garanzie finanziarie ricevute
			Residenziali	Non residenziali	Contante [strumenti di debito emessi]	Prestiti rimanenti	
		<i>IFRS 7, paragrafo 36, lettera b)</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 81, lettera a)</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 81, lettera a)</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 81, lettera b)</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 81, lettera b)</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 81, lettera c)</i>
			010	020	030	040	050
010	<b>Prestiti e anticipazioni</b>	<i>Allegato V, parte 2, punto 81</i>					
020	di cui: altre società finanziarie	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)</i>					
030	di cui: società non finanziarie	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)</i>					
040	di cui: famiglie	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera f)</i>					

▼ M2

## 13.2 Garanzie reali ottenute acquisendone il possesso nell'esercizio [possedute alla data della segnalazione]

		Riferimenti	Valore contabile
			010
010	Attività non correnti possedute per la vendita	<i>IFRS 7, paragrafo 38, lettera a)</i>	
020	Immobili, impianti e macchinari	<i>IFRS 7, paragrafo 38, lettera a)</i>	
030	Investimenti immobiliari	<i>IFRS 7, paragrafo 38, lettera a)</i>	
040	Strumenti di capitale e di debito	<i>IFRS 7, paragrafo 38, lettera a)</i>	
050	Altro	<i>IFRS 7, paragrafo 38, lettera a)</i>	
060	<b>Totale</b>		

## 13.3 Garanzie reali ottenute acquisendone il possesso [attività materiali] accumulate

		Riferimenti	Valore contabile
			010
010	Pignoramenti [attività materiali]	<i>IFRS 7, paragrafo 36, lettera a); allegato V, parte 2, punto 84</i>	

## ▼M7

## 14. Gerarchia del fair value: strumenti finanziari al fair value (valore equo)

		Riferimenti	Gerarchia del fair value IFRS 13, paragrafo 93, lettera b)			Variazioni del fair value (valore equo) nell'esercizio (Allegato V, parte 2, punto 86)		Variazione accumulata del fair value (valore equo) al lordo delle imposte (Allegato V, parte 2, punto 87)		
			Livello 1	Livello 2	Livello 3	Livello 2	Livello 3	Livello 1	Livello 2	Livello 3
			IFRS 13, paragrafo 76	IFRS 13, paragrafo 81	IFRS 13, paragrafo 86	IFRS 13, paragrafo 81	IFRS 13, paragrafo 86 e paragrafo 93, lettera f)	IFRS 13, paragrafo 76	IFRS 13, paragrafo 81	IFRS 13, paragrafo 86
			010	020	030	040	050	060	070	080
ATTIVITÀ										
010	Attività finanziarie possedute per negoziazione	IFRS 7, paragrafo 8, lettera a), punto ii); IAS 39, paragrafo 9 e AG14								
020	Derivati	IAS 39, paragrafo 9								
030	Strumenti di capitale	IAS 32, paragrafo 11								
040	Titoli di debito	Allegato V, parte 1, punti 24 e 26								
050	Prestiti e anticipazioni	Allegato V, parte 1, punti 24 e 27								
060	Attività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio	IFRS 7, paragrafo 8, lettera a), punto i); IAS 39, paragrafo 9								
070	Strumenti di capitale	IAS 32, paragrafo 11								
080	Titoli di debito	Allegato V, parte 1, punti 24 e 26								
090	Prestiti e anticipazioni	Allegato V, parte 1, punti 24 e 27								
100	Attività finanziarie disponibili per la vendita	IFRS 7, paragrafo 8, lettere h) e d); IAS 39, paragrafo 9								

		<i>Riferimenti</i>	Gerarchia del fair value <i>IFRS 13, paragrafo 93, lettera b)</i>			Variazioni del fair value (valore equo) nell'esercizio <i>Allegato V, parte 2, punto 86</i>		Variazione accumulata del fair value (valore equo) al lordo delle imposte <i>Allegato V, parte 2, punto 87</i>		
			Livello 1	Livello 2	Livello 3	Livello 2	Livello 3	Livello 1	Livello 2	Livello 3
			<i>IFRS 13, paragrafo 76</i>	<i>IFRS 13, paragrafo 81</i>	<i>IFRS 13, paragrafo 86</i>	<i>IFRS 13, paragrafo 81</i>	<i>IFRS 13, paragrafo 86 e paragrafo 93, lettera f)</i>	<i>IFRS 13, paragrafo 76</i>	<i>IFRS 13, paragrafo 81</i>	<i>IFRS 13, paragrafo 86</i>
			010	020	030	040	050	060	070	080
110	Strumenti di capitale	<i>IAS 32, paragrafo 11</i>								
120	Titoli di debito	<i>Allegato V, parte 1, punti 24 e 26</i>								
130	Prestiti e anticipazioni	<i>Allegato V, parte 1, punti 24 e 27</i>								
140	<b>Derivati – contabilizzazione delle operazioni di copertura</b>	<i>IFRS 7, paragrafo 22, lettera b); IAS 39, paragrafo 9; allegato V, parte 1, punto 19</i>								
<b>PASSIVITÀ</b>										
150	<b>Passività finanziarie possedute per negoziazione</b>	<i>IFRS 7, paragrafo 8, lettera e), punto ii); IAS 39, paragrafo 9 e AG14-15</i>								
160	Derivati	<i>IAS 39, paragrafo 9 e AG 15, lettera a)</i>								
170	Posizioni corte	<i>IAS 39, AG 15, lettera b)</i>								
180	Depositi	<i>Allegato 2, parte 2, punto 9, del BCE/2013/33; allegato V, parte 1, punto 30</i>								
190	Titoli di debito emessi	<i>Allegato V, parte 1, punto 31</i>								
200	Altre passività finanziarie	<i>Allegato V, parte 1, punti 32-34</i>								

## ▼M7

		Riferimenti	Gerarchia del fair value <i>IFRS 13, paragrafo 93, lettera b)</i>			Variazioni del fair value (valore equo) nell'esercizio <i>Allegato V, parte 2, punto 86</i>		Variazione accumulata del fair value (valore equo) al lordo delle imposte <i>Allegato V, parte 2, punto 87</i>		
			Livello 1	Livello 2	Livello 3	Livello 2	Livello 3	Livello 1	Livello 2	Livello 3
			<i>IFRS 13, paragrafo 76</i>	<i>IFRS 13, paragrafo 81</i>	<i>IFRS 13, paragrafo 86</i>	<i>IFRS 13, paragrafo 81</i>	<i>IFRS 13, paragrafo 86 e paragrafo 93, lettera f)</i>	<i>IFRS 13, paragrafo 76</i>	<i>IFRS 13, paragrafo 81</i>	<i>IFRS 13, paragrafo 86</i>
			010	020	030	040	050	060	070	080
210	Passività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio	<i>IFRS 7, paragrafo 8, lettera e), punto i); IAS 39, paragrafo 9</i>								
220	Depositi	<i>Allegato 2, parte 2, punto 9, del BCE/2013/33; allegato V, parte 1, punto 30</i>								
230	Titoli di debito emessi	<i>Allegato V, parte 1, punto 31</i>								
240	Altre passività finanziarie	<i>Allegato V, parte 1, punti 32-34</i>								
250	Derivati – contabilizzazione delle operazioni di copertura	<i>IFRS 7, paragrafo 22, lettera b); IAS 39, paragrafo 9; allegato V, parte 1, punto 19</i>								

## 15. Eliminazione contabile e passività finanziarie associate ad attività finanziarie trasferite

		Riferimenti	Attività finanziarie trasferite integralmente rilevate					
			Attività trasferite			Passività associate <i>Allegato V, parte 2, punto 89</i>		
			Valore contabile	di cui: cartolarizzazioni	di cui: contratti di vendita con patto di riacquisto	Valore contabile	di cui: cartolarizzazioni	di cui: contratti di vendita con patto di riacquisto
			<i>IFRS 7, paragrafo 42D, lettera e)</i>	<i>IFRS 7, paragrafo 42D, lettera e); articolo 4, paragrafo 1, punto 61, del CRR</i>	<i>IFRS 7, paragrafo 42D, lettera e); allegato V, parte 2, punti 91 e 92</i>	<i>IFRS 7, paragrafo 42D, lettera e)</i>	<i>IFRS 7, paragrafo 42D, lettera e)</i>	<i>IFRS 7, paragrafo 42D, lettera e); allegato V, parte 2, punti 91 e 92</i>
			010	020	030	040	050	060
010	<b>Attività finanziarie possedute per negoziazione</b>	<i>IFRS 7, paragrafo 8, lettera a), punto ii); IAS 39, paragrafo 9 e AG14</i>						
020	Strumenti di capitale	<i>IAS 32, paragrafo 11</i>						
030	Titoli di debito	<i>Allegato V, parte 1, punti 24 e 26</i>						
040	Prestiti e anticipazioni	<i>Allegato V, parte 1, punti 24 e 27</i>						
050	<b>Attività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato a prospetto di conto economico complessivo</b>	<i>IFRS 7, paragrafo 8, lettera a), punto i); IAS 39, paragrafo 9</i>						
060	Strumenti di capitale	<i>IAS 32, paragrafo 11</i>						
070	Titoli di debito	<i>Allegato V, parte 1, punti 24 e 26</i>						
080	Prestiti e anticipazioni	<i>Allegato V, parte 1, punti 24 e 27</i>						
090	<b>Attività finanziarie disponibili per la vendita</b>	<i>IFRS 7, paragrafo 8, lettera d); IAS 39, paragrafo 9</i>						

		<i>Riferimenti</i>	Attività finanziarie trasferite integralmente rilevate					
			Attività trasferite			Passività associate <i>Allegato V, parte 2, punto 89</i>		
			Valore contabile	di cui: cartolarizzazioni	di cui: contratti di vendita con patto di riacquisto	Valore contabile	di cui: cartolarizzazioni	di cui: contratti di vendita con patto di riacquisto
			<i>IFRS 7, paragrafo 42D, lettera e)</i>	<i>IFRS 7, paragrafo 42D, lettera e); articolo 4, paragrafo 1, punto 61, del CRR</i>	<i>IFRS 7, paragrafo 42D, lettera e); allegato V, parte 2, punti 91 e 92</i>	<i>IFRS 7, paragrafo 42D, lettera e)</i>	<i>IFRS 7, paragrafo 42D, lettera e)</i>	<i>IFRS 7, paragrafo 42D, lettera e); allegato V, parte 2, punti 91 e 92</i>
			010	020	030	040	050	060
100	Strumenti di capitale	<i>IAS 32, paragrafo 11</i>						
110	Titoli di debito	<i>Allegato V, parte 1, punti 24 e 26</i>						
120	Prestiti e anticipazioni	<i>Allegato V, parte 1, punti 24 e 27</i>						
130	<b>Finanziamenti e crediti</b>	<i>IFRS 7, paragrafo 8, lettera c); IAS 39, paragrafo 9, AG16, AG26</i>						
140	Titoli di debito	<i>Allegato V, parte 1, punti 24 e 26</i>						
150	Prestiti e anticipazioni	<i>Allegato V, parte 1, punti 24 e 27</i>						
160	<b>Investimenti posseduti fino a scadenza</b>	<i>IFRS 7, paragrafo 8, lettera b); IAS 39, paragrafo 9, AG16, AG26</i>						
170	Titoli di debito	<i>Allegato V, parte 1, punti 24 e 26</i>						
180	Prestiti e anticipazioni	<i>Allegato V, parte 1, punti 24 e 27</i>						
190	<b>Totale</b>							

		Riferimenti	Attività finanziarie trasferite rilevate nella misura del coinvolgimento residuo dell'ente			Importo del capitale in essere delle attività finanziarie trasferite integralmente eliminate contabilmente per le quali l'ente conserva i diritti inerenti al servizio	Importi eliminati contabilmente a fini di capitale		
			Importo del capitale in essere delle attività originarie	Valore contabile delle attività ancora rilevate [coinvolgimento residuo]	Valore contabile delle passività associate				
				<i>IFRS 7, paragrafo 42D, lettera f)</i>	<i>IFRS 7, paragrafo 42D, lettera f); allegato V, parte 2, punto 89</i>				<i>Articolo 109 del CRR; allegato V, parte 2, punto 90</i>
			070	080	090			100	110
010	<b>Attività finanziarie possedute per negoziazione</b>	<i>IFRS 7, paragrafo 8, lettera a), punto ii); IAS 39, paragrafo 9 e AG14</i>							
020	Strumenti di capitale	<i>IAS 32, paragrafo 11</i>							
030	Titoli di debito	<i>Allegato V, parte 1, punti 24 e 26</i>							
040	Prestiti e anticipazioni	<i>Allegato V, parte 1, punti 24 e 27</i>							
050	<b>Attività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato a proposito di conto economico complessivo</b>	<i>IFRS 7, paragrafo 8, lettera a), punto i); IAS 39, paragrafo 9</i>							
060	Strumenti di capitale	<i>IAS 32, paragrafo 11</i>							
070	Titoli di debito	<i>Allegato V, parte 1, punti 24 e 26</i>							
080	Prestiti e anticipazioni	<i>Allegato V, parte 1, punti 24 e 27</i>							
090	<b>Attività finanziarie disponibili per la vendita</b>	<i>IFRS 7, paragrafo 8, lettera d); IAS 39, paragrafo 9</i>							



		Riferimenti	Attività finanziarie trasferite rilevate nella misura del coinvolgimento residuo dell'ente			Importo del capitale in essere delle attività finanziarie trasferite integralmente eliminate contabilmente per le quali l'ente conserva i diritti inerenti al servizio	Importi eliminati contabilmente a fini di capitale		
			Importo del capitale in essere delle attività originarie	Valore contabile delle attività ancora rilevate [coinvolgimento residuo]	Valore contabile delle passività associate				
				<i>IFRS 7, paragrafo 42D, lettera f)</i>	<i>IFRS 7, paragrafo 42D, lettera f); allegato V, parte 2, punto 89</i>				<i>Articolo 109 del CRR; allegato V, parte 2, punto 90</i>
			070	080	090			100	110
100	Strumenti di capitale	<i>IAS 32, paragrafo 11</i>							
110	Titoli di debito	<i>Allegato V, parte 1, punti 24 e 26</i>							
120	Prestiti e anticipazioni	<i>Allegato V, parte 1, punti 24 e 27</i>							
130	<b>Finanziamenti e crediti</b>	<i>IFRS 7, paragrafo 8, lettera c); IAS 39, paragrafo 9, AG16, AG26</i>							
140	Titoli di debito	<i>Allegato V, parte 1, punti 24 e 26</i>							
150	Prestiti e anticipazioni	<i>Allegato V, parte 1, punti 24 e 27</i>							
160	<b>Investimenti posseduti fino a scadenza</b>	<i>IFRS 7, paragrafo 8, lettera b); IAS 39, paragrafo 9, AG16, AG26</i>							
170	Titoli di debito	<i>Allegato V, parte 1, punti 24 e 26</i>							
180	Prestiti e anticipazioni	<i>Allegato V, parte 1, punti 24 e 27</i>							
190	<b>Totale</b>								

▼ **M7**16. **Disaggregazione di voci selezionate del prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio**16.1 **Interessi attivi e passivi per strumento e per settore della controparte**

			Esercizio corrente	
			Ricavi	Costi
			<i>Allegato V, parte 2, punto 95</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 95</i>
			010	020
010	<b>Derivati - Negoziazione</b>	<i>IAS 39, paragrafo 9; allegato V, parte 2, punto 96</i>		
020	<b>Titoli di debito</b>	<i>Allegato V, parte 1, punto 26</i>		
030	Banche centrali	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)</i>		
040	Amministrazioni pubbliche	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)</i>		
050	Enti creditizi	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)</i>		
060	Altre società finanziarie	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)</i>		
070	Società non finanziarie	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)</i>		
080	<b>Prestiti e anticipazioni</b>	<i>Allegato V, parte 1, punto 27</i>		
090	Banche centrali	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)</i>		
100	Amministrazioni pubbliche	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)</i>		
110	Enti creditizi	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)</i>		
120	Altre società finanziarie	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)</i>		
130	Società non finanziarie	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)</i>		
140	Famiglie	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera f)</i>		
150	<b>Altre attività</b>	<i>Allegato V, parte 1, punto 51</i>		
160	<b>Depositi</b>	<i>Allegato 2, parte 2, punto 9, del BCE/2013/33</i>		
170	Banche centrali	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)</i>		
180	Amministrazioni pubbliche	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)</i>		
190	Enti creditizi	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)</i>		
200	Altre società finanziarie	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)</i>		
210	Società non finanziarie	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)</i>		
220	Famiglie	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera f)</i>		
230	<b>Titoli di debito emessi</b>	<i>Allegato V, parte 1, punto 31</i>		
240	<b>Altre passività finanziarie</b>	<i>Allegato V, parte 1, punti 32-34</i>		

▼ M7

			Esercizio corrente	
			Ricavi	Costi
			<i>Allegato V, parte 2, punto 95</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 95</i>
			010	020
250	<b>Derivati - Contabilizzazione delle operazioni di copertura, rischio di tasso di interesse</b>	<i>Allegato V, parte 2, punto 95</i>		
260	<b>Altre passività</b>	<i>Allegato V, parte 2, punto 10</i>		
270	<b>INTERESSE</b>	<i>IAS 18, paragrafo 35, lettera b); IAS 1, paragrafo 97</i>		

## 16.2 Utili o perdite da eliminazione contabile di attività e di passività finanziarie non misurate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio

			Riferimenti	Esercizio corrente
				010
010	<b>Strumenti di capitale</b>	<i>IAS 32, paragrafo 11</i>		
020	<b>Titoli di debito</b>	<i>Allegato V, parte 1, punto 26</i>		
030	<b>Prestiti e anticipazioni</b>	<i>Allegato V, parte 1, punto 27</i>		
040	<b>Depositi</b>	<i>Allegato 2, parte 2, punto 9, del BCE/2013/33</i>		
050	<b>Titoli di debito emessi</b>	<i>Allegato V, parte 1, punto 31</i>		
060	<b>Altre passività finanziarie</b>	<i>Allegato V, parte 1, punti 32-34</i>		
070	<b>UTILI O (-) PERDITE DA ELIMINAZIONE CONTABILE DI ATTIVITÀ E DI PASSIVITÀ FINANZIARIE NON VALUTATE AL FAIR VALUE (VALORE EQUO) RILEVATO NELL'UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO, AL NETTO</b>	<i>IFRS 7, paragrafo 20, lettera a), punti v)-vii); IAS 39, paragrafo 55, lettera a)</i>		

## 16.3 Utili o perdite da attività e passività finanziarie possedute per negoziazione per strumento

			Riferimenti	Esercizio corrente
				010
010	<b>Derivati</b>	<i>IAS 39, paragrafo 9</i>		
020	<b>Strumenti di capitale</b>	<i>IAS 32, paragrafo 11</i>		
030	<b>Titoli di debito</b>	<i>Allegato V, parte 1, punto 26</i>		

▼ **M7**

		<i>Riferimenti</i>	Esercizio corrente
			010
040	<b>Prestiti e anticipazioni</b>	<i>Allegato V, parte 1, punto 27</i>	
050	<b>Posizioni corte</b>	<i>IAS 39, AG 15, lettera b)</i>	
060	<b>Depositi</b>	<i>Allegato 2, parte 2, punto 9, del BCE/2013/33</i>	
070	<b>Titoli di debito emessi</b>	<i>Allegato V, parte 1, punto 31</i>	
080	<b>Altre passività finanziarie</b>	<i>Allegato V, parte 1, punti 32-34</i>	
090	<b>UTILI O (-) PERDITE DA ATTIVITÀ E PASSIVITÀ FINANZIARIE POSSEDUTE PER NEGOZIAZIONE, AL NETTO</b>	<i>IFRS 7, paragrafo 20, lettera a), punto i)</i>	

## 16.4. Utili o perdite da attività e passività finanziarie possedute per negoziazione per rischio

		<i>Riferimenti</i>	Esercizio corrente
			010
010	<b>Strumenti correlati al tasso d'interesse e relativi derivati</b>	<i>Allegato V, parte 2, punto 99, lettera a)</i>	
020	<b>Strumenti di capitale e relativi derivati</b>	<i>Allegato V, parte 2, punto 99, lettera b)</i>	
030	<b>Operazioni sui cambi e derivati relativi a tassi di cambio e oro</b>	<i>Allegato V, parte 2, punto 99, lettera c)</i>	
040	<b>Strumenti correlati al rischio di credito e relativi derivati</b>	<i>Allegato V, parte 2, punto 99, lettera d)</i>	
050	<b>Derivati correlati a merci</b>	<i>Allegato V, parte 2, punto 99, lettera e)</i>	
060	<b>Altro</b>	<i>Allegato V, parte 2, punto 99, lettera f)</i>	
070	<b>UTILI O (-) PERDITE DA ATTIVITÀ E PASSIVITÀ FINANZIARIE POSSEDUTE PER NEGOZIAZIONE, AL NETTO</b>	<i>IFRS 7, paragrafo 20, lettera a), punto i)</i>	

▼ **M7****16.5. Utili o perdite da attività e passività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio per strumento**

		<i>Riferimenti</i>	Esercizio corrente	Variazioni accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito
				Allegato V, parte 2, punto 100
			010	020
010	<b>Strumenti di capitale</b>	<i>IAS 32, paragrafo 11</i>		
020	<b>Titoli di debito</b>	<i>Allegato V, parte 1, punto 26</i>		
030	<b>Prestiti e anticipazioni</b>	<i>Allegato V, parte 1, punto 27</i>		
040	<b>Depositi</b>	<i>Allegato 2, parte 2, punto 9, del BCE/2013/33</i>		
050	<b>Titoli di debito emessi</b>	<i>Allegato V, parte 1, punto 31</i>		
060	<b>Altre passività finanziarie</b>	<i>Allegato V, parte 1, punti 32-34</i>		
070	<b>UTILI O (-) PERDITE DA ATTIVITÀ E PASSIVITÀ FINANZIARIE DESIGNATE AL FAIR VALUE (VALORE EQUO) RILEVATO NELL'UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO, AL NETTO</b>	<i>IFRS 7, paragrafo 20, lettera a), punto i)</i>		

**16.6. Utili o perdite derivanti dalla contabilizzazione delle operazioni di copertura**

		<i>Riferimenti</i>	Esercizio corrente
			010
010	<b>Variazioni del fair value (valore equo) dello strumento di copertura [compresa la cessazione]</b>	<i>IFRS 7, paragrafo 24, lettera a), punto i)</i>	
020	<b>Variazioni del fair value (valore equo) dell'elemento coperto attribuibili al rischio coperto</b>	<i>IFRS 7, paragrafo 24, lettera a), punto ii)</i>	
030	<b>Inefficacia rilevata nell'utile (perdita) d'esercizio derivante da coperture di flussi finanziari</b>	<i>IFRS 7, paragrafo 24, lettera b)</i>	
040	<b>Inefficacia rilevata nell'utile (perdita) d'esercizio derivante da coperture di investimenti netti in gestioni estere</b>	<i>IFRS 7, paragrafo 24, lettera c)</i>	
050	<b>UTILI O (-) PERDITE RISULTANTI DALLA CONTABILIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI DI COPERTURA, AL NETTO</b>	<i>IFRS 7, paragrafo 24</i>	

## ▼M7

## 16.7. Riduzione di valore di attività finanziarie e non finanziarie

		Riferimenti	Esercizio corrente			Riduzione di valore accumulata
			Incrementi Allegato V, parte 2, punto 102	Storni Allegato V, parte 2, punto 102	Totale	
			010	020	030	
010	<b>Riduzione di valore o (-) storno della riduzione di valore di attività finanziarie misurate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio</b>	<i>IFRS 7, paragrafo 20, lettera e)</i>				
020	Attività finanziarie valutate al costo	<i>IFRS 7, paragrafo 20, lettera e); IAS 39, paragrafo 66</i>				
030	Attività finanziarie disponibili per la vendita	<i>IFRS 7, paragrafo 20, lettera e); IAS 39, paragrafi 67-70</i>				
040	Finanziamenti e crediti	<i>IFRS 7, paragrafo 20, lettera e); IAS 39, paragrafi 63-65</i>				
050	Investimenti posseduti fino a scadenza	<i>IFRS 7, paragrafo 20, lettera e); IAS 39, paragrafi 63-65</i>				
060	<b>Riduzione di valore o (-) storno della riduzione di valore di investimenti in filiazioni joint ventures e società collegate</b>	<i>IAS 28, paragrafi 40-43</i>				
070	Filiazioni	<i>IFRS 10, Appendice A</i>				
080	Joint ventures	<i>IAS 28, paragrafo 3</i>				
090	Società collegate	<i>IAS 28, paragrafo 3</i>				
100	<b>Riduzione di valore o (-) storno della riduzione di valore di attività non finanziarie</b>	<i>IAS 36, paragrafo 126, lettere a) e b)</i>				
110	Immobili, impianti e macchinari	<i>IAS 16, paragrafo 73, lettera e), punti v)-vi)</i>				

▼ M7

		<i>Riferimenti</i>	Esercizio corrente			Riduzione di valore accumulata
			Incrementi Allegato V, parte 2, punto 102	Storni Allegato V, parte 2, punto 102	Totale	
			010	020	030	
120	Investimenti immobiliari	<i>IAS 40, paragrafo 79, lettera d), punto v)</i>				
130	Avviamento	<i>IAS 36, paragrafo 10 b; IAS 36, paragrafi 88-99 e 124; IFRS 3, Appendice B, punto 67, lettera d), punto v)</i>				
140	Altre attività immateriali	<i>IAS 38, paragrafo 118, lettera e), punti iv) e v)</i>				
145	Altro	<i>IAS 36, paragrafo 126, lettere a) e b)</i>				
150	<b>TOTALE</b>					
160	Interessi attivi maturati su attività finanziarie che hanno subito una riduzione di valore	<i>IFRS 7, paragrafo 20, lettera d); IAS 39, AG 93</i>				

▼ **M7****17. Riconciliazione tra ambito di consolidamento contabile e ambito di consolidamento previsto dal CRR: stato patrimoniale****17.1 Attività**

		<i>Riferimenti</i>	Ambito di consolidamento contabile [valore contabile]
			010
010	<b>Cassa, disponibilità presso banche centrali ed altri depositi a vista</b>	<i>IAS 1, paragrafo 54, lettera i)</i>	
020	Cassa	<i>Allegato V, parte 2, punto 1</i>	
030	Disponibilità presso banche centrali	<i>Allegato V, parte 2, punto 2</i>	
040	Altri depositi a vista	<i>Allegato V, parte 2, punto 3</i>	
050	<b>Attività finanziarie possedute per negoziazione</b>	<i>IFRS 7, paragrafo 8, lettera a), punto ii); IAS 39, paragrafo 9 e AG14</i>	
060	Derivati	<i>IAS 39, paragrafo 9</i>	
070	Strumenti di capitale	<i>IAS 32, paragrafo 11</i>	
080	Titoli di debito	<i>Allegato V, parte 1, punti 24 e 26</i>	
090	Prestiti e anticipazioni	<i>Allegato V, parte 1, punti 24 e 27</i>	
100	<b>Attività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio</b>	<i>IFRS 7, paragrafo 8, lettera a), punto i); IAS 39, paragrafo 9</i>	
110	Strumenti di capitale	<i>IAS 32, paragrafo 11</i>	
120	Titoli di debito	<i>Allegato V, parte 1, punti 24 e 26</i>	
130	Prestiti e anticipazioni	<i>Allegato V, parte 1, punti 24 e 27</i>	
140	<b>Attività finanziarie disponibili per la vendita</b>	<i>IFRS 7, paragrafo 8, lettera d); IAS 39, paragrafo 9</i>	
150	Strumenti di capitale	<i>IAS 32, paragrafo 11</i>	
160	Titoli di debito	<i>Allegato V, parte 1, punti 24 e 26</i>	
170	Prestiti e anticipazioni	<i>Allegato V, parte 1, punti 24 e 27</i>	
180	<b>Finanziamenti e crediti</b>	<i>IFRS 7, paragrafo 8, lettera c); IAS 39, paragrafo 9, AG16, AG26; allegato V, parte 1, punto 16</i>	
190	Titoli di debito	<i>Allegato V, parte 1, punti 24 e 26</i>	
200	Prestiti e anticipazioni	<i>Allegato V, parte 1, punti 24 e 27</i>	
210	<b>Investimenti posseduti fino a scadenza</b>	<i>IFRS 7, paragrafo 8, lettera b); IAS 39, paragrafo 9, AG16, AG26</i>	
220	Titoli di debito	<i>Allegato V, parte 1, punti 24 e 26</i>	
230	Prestiti e anticipazioni	<i>Allegato V, parte 1, punti 24 e 27</i>	
240	<b>Derivati – contabilizzazione delle operazioni di copertura</b>	<i>IFRS 7, paragrafo 22, lettera b); IAS 39, paragrafo 9</i>	



## ▼ M7

		<i>Riferimenti</i>	Ambito di consolidamento contabile [valore contabile]
			010
250	<b>Variazioni del fair value (valore equo) degli elementi coperti in una copertura del portafoglio dal rischio di tasso di interesse</b>	<i>IAS 39, paragrafo 89A, lettera a)</i>	
260	<b>Investimenti in filiazioni, joint venture e società collegate</b>	<i>IAS 1, paragrafo 54, lettera e); allegato V, parte 2, punto 4</i>	
270	<b>Attività derivanti da contratti di assicurazione e di riassicurazione</b>	<i>IFRS 4, IG20, lettere b)-c); allegato V, parte 2, punto 105</i>	
280	<b>Attività materiali</b>		
290	<b>Attività immateriali</b>	<i>IAS 1, paragrafo 54, lettera c); articolo 4, paragrafo 1, punto 115, del CRR</i>	
300	Avviamento	<i>IFRS 3, paragrafo B67, lettera d); articolo 4, paragrafo 1, punto 113, del CRR</i>	
310	Altre attività immateriali	<i>IAS 38, paragrafi 8 e 118</i>	
320	<b>Attività fiscali</b>	<i>IAS 1, paragrafo 54, lettere n)-o)</i>	
330	Attività fiscali correnti	<i>IAS 1, paragrafo 54, lettera n); IAS 12, paragrafo 5</i>	
340	Attività fiscali differite	<i>IAS 1, paragrafo 54, lettera o); IAS 12, paragrafo 5; articolo 4, paragrafo 1, punto 106, del CRR</i>	
350	<b>Altre attività</b>	<i>Allegato V, parte 2, punto 5</i>	
360	<b>Attività non correnti e gruppi in dismissione classificati come posseduti per la vendita</b>	<i>IAS 1, paragrafo 54, lettera j); IFRS 5, paragrafo 38; allegato V, parte 2, punto 6</i>	
370	<b>TOTALE DELLE ATTIVITÀ</b>	<i>IAS 1, paragrafo 9, lettera a), IG 6</i>	

## 17.2 Esposizioni fuori bilancio: impegni all'erogazione di finanziamenti, garanzie finanziarie e altri impegni dati

		<i>Riferimenti</i>	Ambito di consolidamento contabile [valore nominale]
			010
010	<b>Impegni all'erogazione di finanziamenti dati</b>	<i>IAS 39, paragrafo 2, lettera h), paragrafo 4, lettere a) e c), e BC15; allegato I del CRR; allegato V, parte 2, punti 56 e 57</i>	
020	<b>Garanzie finanziarie date</b>	<i>IAS 39, paragrafo 9, AG 4, BC 21; IFRS 4 A; allegato I del CRR; allegato V, parte 2, punti 56 e 58</i>	
030	<b>Altri impegni dati</b>	<i>Allegato I del CRR; allegato V, parte 2, punti 56 e 59</i>	
040	<b>ESPOSIZIONI FUORI BILANCIO</b>		

▼ M7

## 17.3 Passività e patrimonio netto

		<i>Riferimenti</i>	Ambito di consolidamento contabile [valore contabile]
			010
010	<b>Passività finanziarie possedute per negoziazione</b>	<i>IFRS 7, paragrafo 8, lettera e), punto ii); IAS 39, paragrafo 9 e AG14-15</i>	
020	Derivati	<i>IAS 39, paragrafo 9 e AG 15, lettera a)</i>	
030	Posizioni corte	<i>IAS 39, AG 15, lettera b)</i>	
040	Depositi	<i>Allegato 2, parte 2, punto 9, del BCE/2013/33; allegato V, parte 1, punto 30</i>	
050	Titoli di debito emessi	<i>Allegato V, parte 1, punto 31</i>	
060	Altre passività finanziarie	<i>Allegato V, parte 1, punti 32-34</i>	
070	<b>Passività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio</b>	<i>IFRS 7, paragrafo 8, lettera e), punto i); IAS 39, paragrafo 9</i>	
080	Depositi	<i>Allegato 2, parte 2, punto 9, del BCE/2013/33; allegato V, parte 1, punto 30</i>	
090	Titoli di debito emessi	<i>Allegato V, parte 1, punto 31</i>	
100	Altre passività finanziarie	<i>Allegato V, parte 1, punti 32-34</i>	
110	<b>Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato</b>	<i>IFRS 7, paragrafo 8, lettera f); IAS 39, paragrafo 47</i>	
120	Depositi	<i>Allegato 2, parte 2, punto 9, del BCE/2013/33; allegato V, parte 1, punto 30</i>	
130	Titoli di debito emessi	<i>Allegato V, parte 1, punto 31</i>	
140	Altre passività finanziarie	<i>Allegato V, parte 1, punti 32-34</i>	
150	<b>Derivati – contabilizzazione delle operazioni di copertura</b>	<i>IFRS 7, paragrafo 22, lettera b); IAS 39, paragrafo 9; allegato V, parte 1, punto 23</i>	
160	<b>Variazioni del fair value (valore equo) degli elementi coperti in una copertura del portafoglio dal rischio di tasso di interesse</b>	<i>IAS 39, paragrafo 89A, lettera b)</i>	
170	<b>Passività derivanti da contratti di assicurazione e di riassicurazione</b>	<i>IFRS 4, paragrafo 1G20, lettera a); allegato V, parte 2, punto 106</i>	
180	<b>Accantonamenti</b>	<i>IAS 37, paragrafo 10; IAS 1, paragrafo 54, lettera l)</i>	
190	<b>Passività fiscali</b>	<i>IAS 1, paragrafo 54, lettere n)-o)</i>	
200	Passività fiscali correnti	<i>IAS 1, paragrafo 54, lettera n); IAS 12, paragrafo 5</i>	
210	Passività fiscali differite	<i>IAS 1, paragrafo 54, lettera o); IAS 12, paragrafo 5; articolo 4, paragrafo 1, punto 108, del CRR</i>	
220	<b>Capitale sociale rimborsabile a richiesta</b>	<i>IAS 32, paragrafo IE 33; IFRIC 2; allegato V, parte 2, punto 9</i>	
230	<b>Altre passività</b>	<i>Allegato V, parte 2, punto 10</i>	

▼ M7

		<i>Riferimenti</i>	Ambito di consolidamento contabile [valore contabile]
			010
240	<b>Passività incluse in gruppi in dismissione classificati come posseduti per la vendita</b>	<i>IAS 1, paragrafo 54, lettera p); IFRS 5, paragrafo 38; allegato V, parte 2, punto 11</i>	
250	<b>PASSIVITÀ</b>	<i>IAS 1, paragrafo 9, lettera b) e IG6</i>	
260	<b>Capitale</b>	<i>IAS 1, paragrafo 54, lettera r); articolo 22 della BAD</i>	
270	<b>Sovrapprezzo azioni</b>	<i>IAS 1, paragrafo 78, lettera e); articolo 4, paragrafo 1, punto 124, del CRR</i>	
280	<b>Strumenti di capitale emessi diversi dal capitale</b>	<i>Allegato V, parte 2, punti 15-16</i>	
290	<b>Altro patrimonio netto</b>	<i>IFRS 2, paragrafo 10; allegato V, parte 2, punto 17</i>	
300	<b>Altre componenti di conto economico complessivo accumulate</b>	<i>Articolo 4, paragrafo 1, punto 100, del CRR</i>	
310	<b>Utili non distribuiti</b>	<i>Articolo 4, paragrafo 1, punto 123, del CRR</i>	
320	<b>Riserve di rivalutazione</b>	<i>IFRS 1, paragrafo 30, D5-D8</i>	
330	<b>Altre riserve</b>	<i>IAS 1, paragrafo 54; IAS 1, paragrafo 78, lettera e)</i>	
340	<b>(-) Azioni proprie</b>	<i>IAS 1, paragrafo 79, lettera a), punto vi); IAS 32, paragrafi 33-34, AG 14, AG 36; allegato V, parte 2, punto 20</i>	
350	<b>Utile o perdita attribuibile ai soci della controllante</b>	<i>IAS 27, paragrafo 28; IAS 1, paragrafo 83, lettera a), punto ii)</i>	
360	<b>(-) Acconti su dividendi</b>	<i>IAS 32, paragrafo 35</i>	
370	<b>Partecipazioni di minoranza</b>	<i>IAS 27, paragrafo 4; IAS 1, paragrafo 54, lettera q); IAS 27, paragrafo 27</i>	
380	<b>TOTALE DEL PATRIMONIO NETTO</b>	<i>IAS 1, paragrafo 9, lettera c), IG6</i>	
390	<b>TOTALE DEL PATRIMONIO NETTO E TOTALE DELLE PASSIVITÀ</b>	<i>IAS 1, IG6</i>	

## ▼M7

## 18. Informazioni su esposizioni in bonis ed esposizioni deteriorate

		Riferimenti	Valore contabile lordo					
			In bonis					
					Non scadute o scadute da ≤ 30 giorni	Scadute da > 30 giorni ≤ 60 giorni	Scadute da > 60 giorni ≤ 90 giorni	
			010	020	030	040	050	
				<i>Allegato V, parte 2, punti 45, 109, 145-162</i>	<i>Allegato V, parte 2, punti 145-162</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 158</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 158</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 158</i>
010	<b>Titoli di debito</b>	<i>Allegato V, parte 1, punti 24 e 26</i>						
020	Banche centrali	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)</i>						
030	Amministrazioni pubbliche	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)</i>						
040	Enti creditizi	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)</i>						
050	Altre società finanziarie	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)</i>						
060	Società non finanziarie	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)</i>						
070	<b>Prestiti e anticipazioni</b>	<i>Allegato V, parte 1, punti 24 e 27</i>						
080	Banche centrali	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)</i>						

		Riferimenti	Valore contabile lordo				
			In bonis				
					Non scadute o scadute da ≤ 30 giorni	Scadute da > 30 giorni ≤ 60 giorni	Scadute da > 60 giorni ≤ 90 giorni
			010	020	030	040	050
		<i>Allegato V, parte 2, punti 45, 109, 145-162</i>	<i>Allegato V, parte 2, punti 145-162</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 158</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 158</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 158</i>	
090	Amministrazioni pubbliche	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)</i>					
100	Enti creditizi	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)</i>					
110	Altre società finanziarie	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)</i>					
120	Società non finanziarie	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)</i>					
130	Di cui: piccole e medie imprese (PMI)	<i>Articolo 1, paragrafo 2, lettera a), della PMI</i>					
140	Di cui: crediti garantiti da beni immobili non residenziali a titolo di garanzia reale						
150	Famiglie	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera f)</i>					
160	Di cui: crediti garantiti da beni immobili residenziali a titolo di garanzia reale						
170	Di cui: credito al consumo						

## ▼M7

		Riferimenti	Valore contabile lordo					
			010	020	In bonis			
					Non scadute o scadute da ≤ 30 giorni	Scadute da > 30 giorni ≤ 60 giorni	Scadute da > 60 giorni ≤ 90 giorni	
					030	040	050	
<i>Allegato V, parte 2, punti 45, 109, 145-162</i>			<i>Allegato V, parte 2, punti 145-162</i>		<i>Allegato V, parte 2, punto 158</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 158</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 158</i>	
180	<b>STRUMENTI DI DEBITO A CO- STO AMMORTIZZATO</b>	<i>Allegato V, parte 1, punto 13, lettere d) ed e)</i>						
190	<b>Titoli di debito</b>	<i>Allegato V, parte 1, punti 24 e 26</i>						
200	Banche centrali	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)</i>						
210	Amministrazioni pubbliche	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)</i>						
220	Enti creditizi	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)</i>						
230	Altre società finanziarie	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)</i>						
240	Società non finanziarie	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)</i>						
250	<b>Prestiti e anticipazioni</b>	<i>Allegato V, parte 1, punti 24 e 27</i>						
260	Banche centrali	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)</i>						

		Riferimenti	Valore contabile lordo				
			In bonis				
			Non scadute o scadute da				
			≤ 30 giorni				
				Scadute da > 30 giorni ≤ 60 giorni	Scadute da > 60 giorni ≤ 90 giorni		
		010	020	030	040	050	
		<i>Allegato V, parte 2, punti 45, 109, 145-162</i>	<i>Allegato V, parte 2, punti 145-162</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 158</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 158</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 158</i>	
270	Amministrazioni pubbliche	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)</i>					
280	Enti creditizi	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)</i>					
290	Altre società finanziarie	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)</i>					
300	Società non finanziarie	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)</i>					
310	Famiglie	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera f)</i>					
320	STRUMENTI DI DEBITO AL FAIR VALUE (VALORE EQUO) NON POSSEDUTI PER NEGOZIAZIONE	<i>Allegato V, parte 1, punto 13, lettere b) e c)</i>					
330	STRUMENTI DI DEBITO NON POSSEDUTI PER NEGOZIAZIONE	<i>Allegato V, parte 1, punto 13, lettere b), c), d) ed e)</i>					
340	<b>Impegni all'erogazione di finanziamenti dati</b>	<i>IAS 39, paragrafo 2, lettera h), paragrafo 4, lettere a) e c), e BC 15; allegato I del CRR; allegato V, parte 2, punti 56-57</i>					

## ▼ M7

		Riferimenti	Valore contabile lordo				
			In bonis				
					Non scadute o scadute da ≤ 30 giorni	Scadute da > 30 giorni ≤ 60 giorni	Scadute da > 60 giorni ≤ 90 giorni
			010	020	030	040	050
				Allegato V, parte 2, punto 158	Allegato V, parte 2, punto 158	Allegato V, parte 2, punto 158	
		Allegato V, parte 2, punti 45, 109, 145-162	Allegato V, parte 2, punti 145-162				
350	Banche centrali	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)					
360	Amministrazioni pubbliche	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)					
370	Enti creditizi	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)					
380	Altre società finanziarie	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)					
390	Società non finanziarie	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)					
400	Famiglie	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera f)					
410	<b>Garanzie finanziarie date</b>	IAS 39, paragrafo 9, AG 4, BC 21; IFRS 4 A; allegato I del CRR; al- legato V, parte 2, punti 56 e 58					
420	Banche centrali	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)					
430	Amministrazioni pubbliche	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)					



## ▼M7

		Riferimenti	Valore contabile lordo				
			In bonis				
					Non scadute o scadute da ≤ 30 giorni	Scadute da > 30 giorni ≤ 60 giorni	Scadute da > 60 giorni ≤ 90 giorni
			010	020	030	040	050
		<i>Allegato V, parte 2, punti 45, 109, 145-162</i>	<i>Allegato V, parte 2, punti 145-162</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 158</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 158</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 158</i>	
440	Enti creditizi	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)</i>					
450	Altre società finanziarie	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)</i>					
460	Società non finanziarie	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)</i>					
470	Famiglie	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera f)</i>					
480	<b>Altri impegni dati</b>	<i>Allegato I del CRR; al- legato V, parte 2, punti 56 e 59</i>					
490	Banche centrali	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)</i>					
500	Amministrazioni pubbliche	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)</i>					
510	Enti creditizi	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)</i>					
520	Altre società finanziarie	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)</i>					

▼ **M7**

		Riferimenti	Valore contabile lordo				
			In bonis				
					Non scadute o scadute da ≤ 30 giorni	Scadute da > 30 giorni ≤ 60 giorni	Scadute da > 60 giorni ≤ 90 giorni
			010	020	030	040	050
		<i>Allegato V, parte 2, punti 45, 109, 145-162</i>	<i>Allegato V, parte 2, punti 145-162</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 158</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 158</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 158</i>	
530	Società non finanziarie	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)</i>					
540	Famiglie	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera f)</i>					
550	<b>ESPOSIZIONI FUORI BILANCIO</b>	<i>Allegato V, parte 2, punto 55</i>					

		Riferimenti	Valore contabile lordo						
			Deteriorate						
				Inadempienze probabili che non sono scadute o che sono scadute da <= 90 giorni	Scadute da > 90 giorni <= 180 giorni	Scadute da > 180 giorni <= 1 anno	Scadute da > 1 anno	Di cui: in stato di default	Di cui: hanno subito una riduzione di valore
			060	070	080	090	100	110	120
			<i>Allegato V, parte 2, punti 145-162</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 159</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 159</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 159</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 159</i>	<i>Articolo 178 del CRR; allegato V, parte 2, punto 61</i>	<i>IAS 39, paragrafi 58-70</i>
010	<b>Titoli di debito</b>	<i>Allegato V, parte 1, punti 24 e 26</i>							
020	Banche centrali	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)</i>							
030	Amministrazioni pubbliche	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)</i>							
040	Enti creditizi	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)</i>							
050	Altre società finanziarie	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)</i>							
060	Società non finanziarie	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)</i>							
070	<b>Prestiti e anticipazioni</b>	<i>Allegato V, parte 1, punti 24 e 27</i>							
080	Banche centrali	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)</i>							

		Riferimenti	Valore contabile lordo						
			Deteriorate						
				Inadempienze probabili che non sono scadute o che sono scadute da <= 90 giorni	Scadute da > 90 giorni <= 180 giorni	Scadute da > 180 giorni <= 1 anno	Scadute da > 1 anno	Di cui: in stato di default	Di cui: hanno subito una riduzione di valore
			060	070	080	090	100	110	120
		<i>Allegato V, parte 2, punti 145-162</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 159</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 159</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 159</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 159</i>	<i>Articolo 178 del CRR; allegato V, parte 2, punto 61</i>	<i>IAS 39, paragrafi 58-70</i>	
090	Amministrazioni pubbliche	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)</i>							
100	Enti creditizi	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)</i>							
110	Altre società finanziarie	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)</i>							
120	Società non finanziarie	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)</i>							
130	Di cui: piccole e medie imprese (PMI)	<i>Articolo 1, paragrafo 2, lettera a), della PMI</i>							
140	Di cui: crediti garantiti da beni immobili non residenziali a titolo di garanzia reale								
150	Famiglie	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera f)</i>							
160	Di cui: crediti garantiti da beni immobili residenziali a titolo di garanzia reale								
170	Di cui: credito al consumo								

		Riferimenti	Valore contabile lordo						
			Deteriorate						
				Inadempienze probabili che non sono scadute o che sono scadute da <= 90 giorni	Scadute da > 90 giorni <= 180 giorni	Scadute da > 180 giorni <= 1 anno	Scadute da > 1 anno	Di cui: in stato di default	Di cui: hanno subito una riduzione di valore
			060	070	080	090	100	110	120
			<i>Allegato V, parte 2, punti 145-162</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 159</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 159</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 159</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 159</i>	<i>Articolo 178 del CRR; allegato V, parte 2, punto 61</i>	<i>IAS 39, paragrafi 58-70</i>
180	<b>STRUMENTI DI DEBITO A COSTO AMMORTIZZATO</b>	<i>Allegato V, parte 1, punto 13, lettere d) ed e)</i>							
190	<b>Titoli di debito</b>	<i>Allegato V, parte 1, punti 24 e 26</i>							
200	Banche centrali	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)</i>							
210	Amministrazioni pubbliche	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)</i>							
220	Enti creditizi	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)</i>							
230	Altre società finanziarie	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)</i>							
240	Società non finanziarie	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)</i>							
250	<b>Prestiti e anticipazioni</b>	<i>Allegato V, parte 1, punti 24 e 27</i>							
260	Banche centrali	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)</i>							

		Riferimenti	Valore contabile lordo						
			Deteriorate						
				Inadempienze probabili che non sono scadute o che sono scadute da <= 90 giorni	Scadute da > 90 giorni <= 180 giorni	Scadute da > 180 giorni <= 1 anno	Scadute da > 1 anno	Di cui: in stato di default	Di cui: hanno subito una riduzione di valore
			060	070	080	090	100	110	120
		<i>Allegato V, parte 2, punti 145-162</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 159</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 159</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 159</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 159</i>	<i>Articolo 178 del CRR; allegato V, parte 2, punto 61</i>	<i>IAS 39, paragrafi 58-70</i>	
270	Amministrazioni pubbliche	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)</i>							
280	Enti creditizi	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)</i>							
290	Altre società finanziarie	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)</i>							
300	Società non finanziarie	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)</i>							
310	Famiglie	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera f)</i>							
320	STRUMENTI DI DEBITO AL FAIR VALUE (VALORE EQUO) NON POSSEDUTI PER NEGOZIAZIONE	<i>Allegato V, parte 1, punto 13, lettere b) e c)</i>							
330	STRUMENTI DI DEBITO NON POSSEDUTI PER NEGOZIAZIONE	<i>Allegato V, parte 1, punto 13, lettere b), c), d) ed e)</i>							
340	<b>Impegni all'erogazione di finanziamenti dati</b>	<i>IAS 39, paragrafo 2, lettera h), paragrafo 4, lettere a) e c), e BC 15; allegato I del CRR; allegato V, parte 2, punti 56-57</i>							

		Riferimenti	Valore contabile lordo						
			Deteriorate						
				Inadempienze probabili che non sono scadute o che sono scadute da ≤ 90 giorni	Scadute da > 90 giorni ≤ 180 giorni	Scadute da > 180 giorni ≤ 1 anno	Scadute da > 1 anno	Di cui: in stato di default	Di cui: hanno subito una riduzione di valore
			060	070	080	090	100	110	120
		<i>Allegato V, parte 2, punti 145-162</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 159</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 159</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 159</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 159</i>	<i>Articolo 178 del CRR; allegato V, parte 2, punto 61</i>	<i>IAS 39, paragrafi 58-70</i>	
350	Banche centrali	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)</i>							
360	Amministrazioni pubbliche	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)</i>							
370	Enti creditizi	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)</i>							
380	Altre società finanziarie	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)</i>							
390	Società non finanziarie	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)</i>							
400	Famiglie	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera f)</i>							
410	<b>Garanzie finanziarie date</b>	<i>IAS 39, paragrafo 9, AG 4, BC 21; IFRS 4 A; allegato I del CRR; allegato V, parte 2, punti 56 e 58</i>							
420	Banche centrali	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)</i>							
430	Amministrazioni pubbliche	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)</i>							

## ▼ M7

		Riferimenti	Valore contabile lordo						
			Deteriorate						
				Inadempienze probabili che non sono scadute o che sono scadute da <= 90 giorni	Scadute da > 90 giorni <= 180 giorni	Scadute da > 180 giorni <= 1 anno	Scadute da > 1 anno	Di cui: in stato di default	Di cui: hanno subito una riduzione di valore
			060	070	080	090	100	110	120
		<i>Allegato V, parte 2, punti 145-162</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 159</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 159</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 159</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 159</i>	<i>Articolo 178 del CRR; allegato V, parte 2, punto 61</i>	<i>IAS 39, paragrafi 58-70</i>	
440	Enti creditizi	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)</i>							
450	Altre società finanziarie	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)</i>							
460	Società non finanziarie	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)</i>							
470	Famiglie	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera f)</i>							
480	<b>Altri impegni dati</b>	<i>Allegato I del CRR; allegato V, parte 2, punti 56 e 59</i>							
490	Banche centrali	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)</i>							
500	Amministrazioni pubbliche	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)</i>							
510	Enti creditizi	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)</i>							
520	Altre società finanziarie	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)</i>							



## ▼ M7

		Riferimenti	Valore contabile lordo						
			Deteriorate						
				Inadempienze probabili che non sono scadute o che sono scadute da <= 90 giorni	Scadute da > 90 giorni <= 180 giorni	Scadute da > 180 giorni <= 1 anno	Scadute da > 1 anno	Di cui: in stato di default	Di cui: hanno subito una riduzione di valore
			060	070	080	090	100	110	120
		<i>Allegato V, parte 2, punti 145-162</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 159</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 159</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 159</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 159</i>	<i>Articolo 178 del CRR; allegato V, parte 2, punto 61</i>	<i>IAS 39, paragrafi 58-70</i>	
530	Società non finanziarie	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)</i>							
540	Famiglie	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera f)</i>							
550	<b>ESPOSIZIONI FUORI BILANCIO</b>	<i>Allegato V, parte 2, punto 55</i>							

		Riferimenti	Riduzioni di valore accumulate, variazioni accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito e accantonamenti					Garanzie reali ricevute e garanzie finanziarie ricevute		
			su esposizioni in bonis	su esposizioni deteriorate			Garanzie reali ricevute su esposizioni deteriorate	Garanzie finanziarie ricevute su esposizioni deteriorate		
				Inadempienze probabili che non sono scadute o che sono scadute da <= 90 giorni	Scadute da > 90 giorni <= 180 giorni	Scadute da > 180 giorni <= 1 anno			Scadute da > 1 anno	
130	140	150	160	170	180	190	200	210		
010	<b>Titoli di debito</b>	<i>Allegato V, parte 1, punti 24 e 26</i>								
020	Banche centrali	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)</i>								
030	Amministrazioni pubbliche	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)</i>								
040	Enti creditizi	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)</i>								
050	Altre società finanziarie	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)</i>								
060	Società non finanziarie	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)</i>								
070	<b>Prestiti e anticipazioni</b>	<i>Allegato V, parte 1, punti 24 e 27</i>								
080	Banche centrali	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)</i>								

		Riferimenti	Riduzioni di valore accumulate, variazioni accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito e accantonamenti					Garanzie reali ricevute e garanzie finanziarie ricevute		
			su esposizioni in bonis	su esposizioni deteriorate			Garanzie reali ricevute su esposizioni deteriorate	Garanzie finanziarie ricevute su esposizioni deteriorate		
				Inadempienze probabili che non sono scadute o che sono scadute da <= 90 giorni	Scadute da > 90 giorni <= 180 giorni	Scadute da > 180 giorni <= 1 anno			Scadute da > 1 anno	
130	140	150	160	170	180	190	200	210		
		<i>Allegato V, parte 2, punto 46</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 161</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 161</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 159.161</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 159.161</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 159.161</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 159.161</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 162</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 162</i>
090	Amministrazioni pubbliche	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)</i>								
100	Enti creditizi	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)</i>								
110	Altre società finanziarie	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)</i>								
120	Società non finanziarie	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)</i>								
130	Di cui: piccole e medie imprese (PMI)	<i>Articolo 1, paragrafo 2, lettera a), della PMI</i>								
140	Di cui: crediti garantiti da beni immobili non residenziali a titolo di garanzia reale									
150	Famiglie	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera f)</i>								
160	Di cui: crediti garantiti da beni immobili residenziali a titolo di garanzia reale									
170	Di cui: credito al consumo									

		Riferimenti	Riduzioni di valore accumulate, variazioni accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito e accantonamenti					Garanzie reali ricevute e garanzie finanziarie ricevute	
			su esposizioni in bonis	su esposizioni deteriorate			Garanzie reali ricevute su esposizioni deteriorate	Garanzie finanziarie ricevute su esposizioni deteriorate	
				Inadempienze probabili che non sono scadute o che sono scadute da <= 90 giorni	Scadute da > 90 giorni <= 180 giorni	Scadute da > 180 giorni <= 1 anno			Scadute da > 1 anno
130	140	150	160	170	180	190	200	210	
180	<b>STRUMENTI DI DEBITO A COSTO AMMORTIZZATO</b>	<i>Allegato V, parte 1, punto 13, lettere d) ed e)</i>							
190	<b>Titoli di debito</b>	<i>Allegato V, parte 1, punti 24 e 26</i>							
200	Banche centrali	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)</i>							
210	Amministrazioni pubbliche	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)</i>							
220	Enti creditizi	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)</i>							
230	Altre società finanziarie	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)</i>							
240	Società non finanziarie	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)</i>							
250	<b>Prestiti e anticipazioni</b>	<i>Allegato V, parte 1, punti 24 e 27</i>							
260	Banche centrali	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)</i>							

		Riferimenti	Riduzioni di valore accumulate, variazioni accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito e accantonamenti					Garanzie reali ricevute e garanzie finanziarie ricevute		
			130	140	150	su esposizioni deteriorate			200	210
						su esposizioni in bonis	Inadempienze probabili che non sono scadute o che sono scadute da <= 90 giorni	Scadute da > 90 giorni <= 180 giorni		
Allegato V, parte 2, punto 46	Allegato V, parte 2, punto 161	Allegato V, parte 2, punto 161	Allegato V, parte 2, punto 159.161	Allegato V, parte 2, punto 159.161	Allegato V, parte 2, punto 159.161	Allegato V, parte 2, punto 159.161	Allegato V, parte 2, punto 162	Allegato V, parte 2, punto 162		
270	Amministrazioni pubbliche	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)</i>								
280	Enti creditizi	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)</i>								
290	Altre società finanziarie	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)</i>								
300	Società non finanziarie	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)</i>								
310	Famiglie	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera f)</i>								
320	STRUMENTI DI DEBITO AL FAIR VALUE (VALORE EQUO) NON POSSEDUTI PER NEGOZIAZIONE	<i>Allegato V, parte 1, punto 13, lettere b) e c)</i>								
330	STRUMENTI DI DEBITO NON POSSEDUTI PER NEGOZIAZIONE	<i>Allegato V, parte 1, punto 13, lettere b), c), d) ed e)</i>								
340	<b>Impegni all'erogazione di finanziamenti dati</b>	<i>IAS 39, paragrafo 2, lettera h), paragrafo 4, lettere a) e c), e BC 15; allegato I del CRR; allegato V, parte 2, punti 56-57</i>								

		Riferimenti	Riduzioni di valore accumulate, variazioni accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito e accantonamenti					Garanzie reali ricevute e garanzie finanziarie ricevute		
			su esposizioni in bonis	su esposizioni deteriorate			Garanzie reali ricevute su esposizioni deteriorate	Garanzie finanziarie ricevute su esposizioni deteriorate		
				Inadempienze probabili che non sono scadute o che sono scadute da <= 90 giorni	Scadute da > 90 giorni <= 180 giorni	Scadute da > 180 giorni <= 1 anno			Scadute da > 1 anno	
130	140	150	160	170	180	190	200	210		
		<i>Allegato V, parte 2, punto 46</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 161</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 161</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 159.161</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 159.161</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 159.161</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 159.161</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 162</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 162</i>
350	Banche centrali	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)</i>								
360	Amministrazioni pubbliche	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)</i>								
370	Enti creditizi	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)</i>								
380	Altre società finanziarie	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)</i>								
390	Società non finanziarie	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)</i>								
400	Famiglie	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera f)</i>								
410	<b>Garanzie finanziarie date</b>	<i>IAS 39, paragrafo 9, AG 4, BC 21; IFRS 4 A; allegato I del CRR; allegato V, parte 2, punti 56 e 58</i>								
420	Banche centrali	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)</i>								
430	Amministrazioni pubbliche	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)</i>								

		Riferimenti	Riduzioni di valore accumulate, variazioni accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito e accantonamenti					Garanzie reali ricevute e garanzie finanziarie ricevute		
			su esposizioni in bonis	su esposizioni deteriorate			Garanzie reali ricevute su esposizioni deteriorate	Garanzie finanziarie ricevute su esposizioni deteriorate		
				Inadempienze probabili che non sono scadute o che sono scadute da <= 90 giorni	Scadute da > 90 giorni <= 180 giorni	Scadute da > 180 giorni <= 1 anno			Scadute da > 1 anno	
130	140	150	160	170	180	190	200	210		
		<i>Allegato V, parte 2, punto 46</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 161</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 161</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 159.161</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 159.161</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 159.161</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 159.161</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 162</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 162</i>
440	Enti creditizi	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)</i>								
450	Altre società finanziarie	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)</i>								
460	Società non finanziarie	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)</i>								
470	Famiglie	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera f)</i>								
480	<b>Altri impegni dati</b>	<i>Allegato I del CRR; allegato V, parte 2, punti 56 e 59</i>								
490	Banche centrali	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)</i>								
500	Amministrazioni pubbliche	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)</i>								
510	Enti creditizi	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)</i>								
520	Altre società finanziarie	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)</i>								

▼ **M7**

		Riferimenti	Riduzioni di valore accumulate, variazioni accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito e accantonamenti					Garanzie reali ricevute e garanzie finanziarie ricevute		
			su esposizioni in bonis	su esposizioni deteriorate			Garanzie reali ricevute su esposizioni deteriorate	Garanzie finanziarie ricevute su esposizioni deteriorate		
				Inadempienze probabili che non sono scadute o che sono scadute da <= 90 giorni	Scadute da > 90 giorni <= 180 giorni	Scadute da > 180 giorni <= 1 anno			Scadute da > 1 anno	
130	140	150	160	170	180	190	200	210		
		<i>Allegato V, parte 2, punto 46</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 161</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 161</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 159.161</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 159.161</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 159.161</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 159.161</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 162</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 162</i>
530	Società non finanziarie	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)</i>								
540	Famiglie	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera f)</i>								
550	<b>ESPOSIZIONI FUORI BILANCIO</b>	<i>Allegato V, parte 2, punto 55</i>								



## ▼M7

## 19. Informazioni su esposizioni oggetto di misure di tolleranza

		Riferimenti	Valore contabile lordo delle esposizioni oggetto di misure di tolleranza				
			Esposizioni in bonis oggetto di misure di tolleranza				
					Strumenti con modifiche dei termini e delle condizioni	Rifinanziamento	di cui: esposizioni in bonis oggetto di misure di tolleranza in prova
			010	020	030	040	050
			<i>Allegato V, parte 2, punti 45, 109, 163-182</i>	<i>Allegato V, parte 2, punti 145-162</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 164, lettera a), e punti 177, 178 e 182</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 164, lettera b), e punti 177, 178, 181 e 182</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 176, lettera b), e punti 177 e 180</i>
010	<b>Titoli di debito</b>	<i>Allegato V, parte 1, punti 24 e 26</i>					
020	Banche centrali	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)</i>					
030	Amministrazioni pubbliche	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)</i>					
040	Enti creditizi	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)</i>					
050	Altre società finanziarie	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)</i>					
060	Società non finanziarie	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)</i>					
070	<b>Prestiti e anticipazioni</b>	<i>Allegato V, parte 1, punti 24 e 27</i>					
080	Banche centrali	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)</i>					
090	Amministrazioni pubbliche	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)</i>					

		Riferimenti	Valore contabile lordo delle esposizioni oggetto di misure di tolleranza				
			Esposizioni in bonis oggetto di misure di tolleranza				
					Strumenti con modifiche dei termini e delle condizioni	Rifinanziamento	di cui: esposizioni in bonis oggetto di misure di tolleranza in prova
			010	020	030	040	050
		<i>Allegato V, parte 2, punti 45, 109, 163-182</i>	<i>Allegato V, parte 2, punti 145-162</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 164, lettera a), e punti 177, 178 e 182</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 164, lettera b), e punti 177, 178, 181 e 182</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 176, lettera b), e punti 177 e 180</i>	
100	Enti creditizi	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)</i>					
110	Altre società finanziarie	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)</i>					
120	Società non finanziarie	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)</i>					
130	Di cui: piccole e medie imprese (PMI)	<i>Articolo 1, paragrafo 2, lettera a), della PMI</i>					
140	Di cui: crediti garantiti da beni immobili non residenziali a titolo di garanzia reale						
150	Famiglie	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera f)</i>					
160	Di cui: crediti garantiti da beni immobili residenziali a titolo di garanzia reale						
170	Di cui: credito al consumo						
180	<b>STRUMENTI DI DEBITO A COSTO AMMORTIZZATO</b>	<i>Allegato V, parte 1, punto 13, lettere d) ed e)</i>					

## ▼ M7

		Riferimenti	Valore contabile lordo delle esposizioni oggetto di misure di tolleranza				
			Esposizioni in bonis oggetto di misure di tolleranza				
					Strumenti con modifiche dei termini e delle condizioni	Rifinanziamento	di cui: esposizioni in bonis oggetto di misure di tolleranza in prova
			010	020	030	040	050
		<i>Allegato V, parte 2, punti 45, 109, 163-182</i>	<i>Allegato V, parte 2, punti 145-162</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 164, lettera a), e punti 177, 178 e 182</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 164, lettera b), e punti 177, 178, 181 e 182</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 176, lettera b), e punti 177 e 180</i>	
190	<b>Titoli di debito</b>	<i>Allegato V, parte 1, punti 24 e 26</i>					
200	Banche centrali	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)</i>					
210	Amministrazioni pubbliche	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)</i>					
220	Enti creditizi	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)</i>					
230	Altre società finanziarie	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)</i>					
240	Società non finanziarie	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)</i>					
250	<b>Prestiti e anticipazioni</b>	<i>Allegato V, parte 1, punti 24 e 27</i>					
260	Banche centrali	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)</i>					
270	Amministrazioni pubbliche	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)</i>					

		Riferimenti	Valore contabile lordo delle esposizioni oggetto di misure di tolleranza				
			Esposizioni in bonis oggetto di misure di tolleranza				
					Strumenti con modifiche dei termini e delle condizioni	Rifinanziamento	di cui: esposizioni in bonis oggetto di misure di tolleranza in prova
			010	020	030	040	050
			<i>Allegato V, parte 2, punti 45, 109, 163-182</i>	<i>Allegato V, parte 2, punti 145-162</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 164, lettera a), e punti 177, 178 e 182</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 164, lettera b), e punti 177, 178, 181 e 182</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 176, lettera b), e punti 177 e 180</i>
280	Enti creditizi	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)</i>					
290	Altre società finanziarie	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)</i>					
300	Società non finanziarie	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)</i>					
310	Famiglie	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera f)</i>					
320	STRUMENTI DI DEBITO AL FAIR VALUE (VALORE EQUO) NON POSSEDUTI PER NEGOZIAZIONE	<i>Allegato V, parte 1, punto 13, lettere b) e c)</i>					
330	STRUMENTI DI DEBITO NON POSSEDUTI PER NEGOZIAZIONE	<i>Allegato V, parte 1, punto 13, lettere b), c), d) ed e)</i>					
340	<b>Impegni all'erogazione di finanziamenti dati</b>	<i>IAS 39, paragrafo 2, lettera h), paragrafo 4, lettere a) e c), e BC 15; allegato I del CRR; allegato V, parte 2, punti 56-57</i>					

		Riferimenti	Valore contabile lordo delle esposizioni oggetto di misure di tolleranza					
			Esposizioni deteriorate oggetto di misure di tolleranza					
				Strumenti con modifiche dei termini e delle condizioni	Rifinanziamento	di cui: in stato di default	di cui: hanno subito una riduzione di valore	di cui: esposizioni deteriorate oggetto di misure di tolleranza
			060	070	080	090	100	110
			<i>Allegato V, parte 2, punti 145-162</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 164, lettera a) e punti 179, 180 e 182</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 164, lettera b) e punti 179-182</i>	<i>Articolo 178 del CRR; allegato V, parte 2, punto 61</i>	<i>IAS 39, punti 58-70</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 172, lettera a) e punti 157</i>
010	<b>Titoli di debito</b>	<i>Allegato V, parte 1, punti 24 e 26</i>						
020	Banche centrali	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)</i>						
030	Amministrazioni pubbliche	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)</i>						
040	Enti creditizi	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)</i>						
050	Altre società finanziarie	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)</i>						
060	Società non finanziarie	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)</i>						
070	<b>Prestiti e anticipazioni</b>	<i>Allegato V, parte 1, punti 24 e 27</i>						
080	Banche centrali	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)</i>						
090	Amministrazioni pubbliche	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)</i>						

		Riferimenti	Valore contabile lordo delle esposizioni oggetto di misure di tolleranza					
			Esposizioni deteriorate oggetto di misure di tolleranza					
				Strumenti con modifiche dei termini e delle condizioni	Rifinanziamento	di cui: in stato di default	di cui: hanno subito una riduzione di valore	di cui: esposizioni deteriorate oggetto di misure di tolleranza
			060	070	080	090	100	110
			<i>Allegato V, parte 2, punti 145-162</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 164, lettera a) e punti 179, 180 e 182</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 164, lettera b) e punti 179-182</i>	<i>Articolo 178 del CRR; allegato V, parte 2, punto 61</i>	<i>IAS 39, punti 58-70</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 172, lettera a) e punti 157</i>
100	Enti creditizi	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)</i>						
110	Altre società finanziarie	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)</i>						
120	Società non finanziarie	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)</i>						
130	Di cui: piccole e medie imprese (PMI)	<i>Articolo 1, paragrafo 2, lettera a), della PMI</i>						
140	Di cui: crediti garantiti da beni immobili non residenziali a titolo di garanzia reale							
150	Famiglie	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera f)</i>						
160	Di cui: crediti garantiti da beni immobili residenziali a titolo di garanzia reale							
170	Di cui: credito al consumo							
180	<b>STRUMENTI DI DEBITO A COSTO AMMORTIZZATO</b>	<i>Allegato V, parte 1, punto 13, lettere d) ed e)</i>						

## ▼ M7

		Riferimenti	Valore contabile lordo delle esposizioni oggetto di misure di tolleranza					
			Esposizioni deteriorate oggetto di misure di tolleranza					
				Strumenti con modifiche dei termini e delle condizioni	Rifinanziamento	di cui: in stato di default	di cui: hanno subito una riduzione di valore	di cui: esposizioni deteriorate oggetto di misure di tolleranza
			060	070	080	090	100	110
			<i>Allegato V, parte 2, punti 145-162</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 164, lettera a) e punti 179, 180 e 182</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 164, lettera b) e punti 179-182</i>	<i>Articolo 178 del CRR; allegato V, parte 2, punto 61</i>	<i>IAS 39, punti 58-70</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 172, lettera a) e punti 157</i>
190	<b>Titoli di debito</b>	<i>Allegato V, parte 1, punti 24 e 26</i>						
200	Banche centrali	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)</i>						
210	Amministrazioni pubbliche	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)</i>						
220	Enti creditizi	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)</i>						
230	Altre società finanziarie	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)</i>						
240	Società non finanziarie	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)</i>						
250	<b>Prestiti e anticipazioni</b>	<i>Allegato V, parte 1, punti 24 e 27</i>						
260	Banche centrali	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)</i>						
270	Amministrazioni pubbliche	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)</i>						

		Riferimenti	Valore contabile lordo delle esposizioni oggetto di misure di tolleranza					
			Esposizioni deteriorate oggetto di misure di tolleranza					
				Strumenti con modifiche dei termini e delle condizioni	Rifinanziamento	di cui: in stato di default	di cui: hanno subito una riduzione di valore	di cui: esposizioni deteriorate oggetto di misure di tolleranza
			060	070	080	090	100	110
			<i>Allegato V, parte 2, punti 145-162</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 164, lettera a) e punti 179, 180 e 182</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 164, lettera b) e punti 179-182</i>	<i>Articolo 178 del CRR; allegato V, parte 2, punto 61</i>	<i>IAS 39, punti 58-70</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 172, lettera a) e punti 157</i>
280	Enti creditizi	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)</i>						
290	Altre società finanziarie	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)</i>						
300	Società non finanziarie	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)</i>						
310	Famiglie	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera f)</i>						
320	STRUMENTI DI DEBITO AL FAIR VALUE (VALORE EQUO) NON POSSEDUTI PER NEGOZIAZIONE	<i>Allegato V, parte 1, punto 13, lettere b) e c)</i>						
330	STRUMENTI DI DEBITO NON POSSEDUTI PER NEGOZIAZIONE	<i>Allegato V, parte 1, punto 13, lettere b), c), d) ed e)</i>						
340	<b>Impegni all'erogazione di finanziamenti dati</b>	<i>IAS 39, paragrafo 2, lettera h), paragrafo 4, lettere a) e c), e BC 15; allegato I del CRR; allegato V, parte 2, punti 56-57</i>						



		Riferimenti	Riduzioni di valore accumulate, variazioni accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito e accantonamenti					Garanzie reali ricevute e garanzie finanziarie ricevute	
				su esposizioni in bonis oggetto di misure di tolleranza	su esposizioni deteriorate oggetto di misure di tolleranza			Garanzie reali ricevute su esposizioni oggetto di misure di tolleranza	Garanzie finanziarie ricevute su esposizioni oggetto di misure di tolleranza
						Strumenti con modifiche dei termini e delle condizioni	Rifinanziamento		
			120	130	140	150	160	170	180
			<i>Allegato V, parte 2, punti 46 e 183</i>	<i>Allegato V, parte 2, punti 145-183</i>	<i>Allegato V, parte 2, punti 145-183</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 164, lettera a) e punti 179, 180, 182 e 183</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 164, lettera b) e punti 179-183</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 162</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 162</i>
010	<b>Titoli di debito</b>	<i>Allegato V, parte 1, punti 24 e 26</i>							
020	Banche centrali	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)</i>							
030	Amministrazioni pubbliche	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)</i>							
040	Enti creditizi	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)</i>							
050	Altre società finanziarie	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)</i>							
060	Società non finanziarie	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)</i>							
070	<b>Prestiti e anticipazioni</b>	<i>Allegato V, parte 1, punti 24 e 27</i>							
080	Banche centrali	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)</i>							
090	Amministrazioni pubbliche	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)</i>							

		Riferimenti	Riduzioni di valore accumulate, variazioni accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito e accantonamenti					Garanzie reali ricevute e garanzie finanziarie ricevute	
			su esposizioni in bonis oggetto di misure di tolleranza	su esposizioni deteriorate oggetto di misure di tolleranza			Garanzie reali ricevute su esposizioni oggetto di misure di tolleranza	Garanzie finanziarie ricevute su esposizioni oggetto di misure di tolleranza	
				Strumenti con modifiche dei termini e delle condizioni	Rifinanziamento				
120	130	140	150	160	170	180			
		<i>Allegato V, parte 2, punti 46 e 183</i>	<i>Allegato V, parte 2, punti 145-183</i>	<i>Allegato V, parte 2, punti 145-183</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 164, lettera a) e punti 179, 180, 182 e 183</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 164, lettera b) e punti 179-183</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 162</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 162</i>	
100	Enti creditizi	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)</i>							
110	Altre società finanziarie	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)</i>							
120	Società non finanziarie	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)</i>							
130	Di cui: piccole e medie imprese (PMI)	<i>Articolo 1, paragrafo 2, lettera a), della PMI</i>							
140	Di cui: crediti garantiti da beni immobili non residenziali a titolo di garanzia reale								
150	Famiglie	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera f)</i>							
160	Di cui: crediti garantiti da beni immobili residenziali a titolo di garanzia reale								
170	Di cui: credito al consumo								
180	<b>STRUMENTI DI DEBITO A COSTO AMMORTIZZATO</b>	<i>Allegato V, parte 1, punto 13, lettere d) ed e)</i>							

		Riferimenti	Riduzioni di valore accumulate, variazioni accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito e accantonamenti					Garanzie reali ricevute e garanzie finanziarie ricevute	
				su esposizioni in bonis oggetto di misure di tolleranza	su esposizioni deteriorate oggetto di misure di tolleranza			Garanzie reali ricevute su esposizioni oggetto di misure di tolleranza	Garanzie finanziarie ricevute su esposizioni oggetto di misure di tolleranza
						Strumenti con modifiche dei termini e delle condizioni	Rifinanziamento		
			120	130	140	150	160	170	180
			<i>Allegato V, parte 2, punti 46 e 183</i>	<i>Allegato V, parte 2, punti 145-183</i>	<i>Allegato V, parte 2, punti 145-183</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 164, lettera a) e punti 179, 180, 182 e 183</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 164, lettera b) e punti 179-183</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 162</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 162</i>
190	<b>Titoli di debito</b>	<i>Allegato V, parte 1, punti 24 e 26</i>							
200	Banche centrali	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)</i>							
210	Amministrazioni pubbliche	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)</i>							
220	Enti creditizi	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)</i>							
230	Altre società finanziarie	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)</i>							
240	Società non finanziarie	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)</i>							
250	<b>Prestiti e anticipazioni</b>	<i>Allegato V, parte 1, punti 24 e 27</i>							
260	Banche centrali	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)</i>							
270	Amministrazioni pubbliche	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)</i>							

		Riferimenti	Riduzioni di valore accumulate, variazioni accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito e accantonamenti					Garanzie reali ricevute e garanzie finanziarie ricevute	
				su esposizioni in bonis oggetto di misure di tolleranza	su esposizioni deteriorate oggetto di misure di tolleranza			Garanzie reali ricevute su esposizioni oggetto di misure di tolleranza	Garanzie finanziarie ricevute su esposizioni oggetto di misure di tolleranza
					Strumenti con modifiche dei termini e delle condizioni	Rifinanziamento			
120	130	140	150	160	170	180			
		<i>Allegato V, parte 2, punti 46 e 183</i>	<i>Allegato V, parte 2, punti 145-183</i>	<i>Allegato V, parte 2, punti 145-183</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 164, lettera a) e punti 179, 180, 182 e 183</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 164, lettera b) e punti 179-183</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 162</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 162</i>	
280	Enti creditizi	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)</i>							
290	Altre società finanziarie	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)</i>							
300	Società non finanziarie	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)</i>							
310	Famiglie	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera f)</i>							
320	STRUMENTI DI DEBITO AL FAIR VALUE (VALORE EQUO) NON POSSEDUTI PER NEGOZIAZIONE	<i>Allegato V, parte 1, punto 13, lettere b) e c)</i>							
330	STRUMENTI DI DEBITO NON POSSEDUTI PER NEGOZIAZIONE	<i>Allegato V, parte 1, punto 13, lettere b), c), d) ed e)</i>							
340	<b>Impegni all'erogazione di finanziamenti dati</b>	<i>IAS 39, paragrafo 2, lettera h), paragrafo 4, lettere a) e c), e BC 15; allegato I del CRR; allegato V, parte 2, punti 56-57</i>							

▼ M7

## 20. Disaggregazione geografica

## 20.1 Disaggregazione geografica delle attività per luogo di attività

		Riferimenti	Valore contabile	
			Attività nazionali	Attività non nazionali
			<i>Allegato V, parte 2, punto 107</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 107</i>
			010	020
010	<b>Cassa, disponibilità presso banche centrali ed altri depositi a vista</b>	<i>IAS 1, paragrafo 54, lettera i)</i>		
020	Cassa	<i>Allegato V, parte 2, punto 1</i>		
030	Disponibilità presso banche centrali	<i>Allegato V, parte 2, punto 2</i>		
040	Altri depositi a vista	<i>Allegato V, parte 2, punto 3</i>		
050	<b>Attività finanziarie possedute per negoziazione</b>	<i>IFRS 7, paragrafo 8, lettera a), punto ii); IAS 39, paragrafo 9 e AG14</i>		
060	Derivati	<i>IAS 39, paragrafo 9</i>		
070	Strumenti di capitale	<i>IAS 32, paragrafo 11</i>		
080	Titoli di debito	<i>Allegato V, parte 1, punti 24 e 26</i>		
090	Prestiti e anticipazioni	<i>Allegato V, parte 1, punti 24 e 27</i>		
100	<b>Attività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio</b>	<i>IFRS 7, paragrafo 8, lettera a), punto i); IAS 39, paragrafo 9</i>		
110	Strumenti di capitale	<i>IAS 32, paragrafo 11</i>		
120	Titoli di debito	<i>Allegato V, parte 1, punti 24 e 26</i>		
130	Prestiti e anticipazioni	<i>Allegato V, parte 1, punti 24 e 27</i>		
140	<b>Attività finanziarie disponibili per la vendita</b>	<i>IFRS 7, paragrafo 8, lettera d); IAS 39, paragrafo 9</i>		
150	Strumenti di capitale	<i>IAS 32, paragrafo 11</i>		
160	Titoli di debito	<i>Allegato V, parte 1, punti 24 e 26</i>		
170	Prestiti e anticipazioni	<i>Allegato V, parte 1, punti 24 e 27</i>		
180	<b>Finanziamenti e crediti</b>	<i>IFRS 7, paragrafo 8, lettera c); IAS 39, paragrafo 9, AG16, AG26; allegato V, parte 1, punto 16</i>		
190	Titoli di debito	<i>Allegato V, parte 1, punti 24 e 26</i>		
200	Prestiti e anticipazioni	<i>Allegato V, parte 1, punti 24 e 27</i>		

## ▼ M7

		<i>Riferimenti</i>	Valore contabile	
			Attività nazionali	Attività non nazionali
			<i>Allegato V, parte 2, punto 107</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 107</i>
			010	020
210	<b>Investimenti posseduti fino a scadenza</b>	<i>IFRS 7, paragrafo 8, lettera b); IAS 39, paragrafo 9, AG16, AG26</i>		
220	Titoli di debito	<i>Allegato V, parte 1, punti 24 e 26</i>		
230	Prestiti e anticipazioni	<i>Allegato V, parte 1, punti 24 e 27</i>		
240	<b>Derivati – contabilizzazione delle operazioni di copertura</b>	<i>IFRS 7, paragrafo 22, lettera b); IAS 39, paragrafo 9</i>		
250	<b>Variazioni del fair value (valore equo) degli elementi coperti in una copertura del portafoglio dal rischio di tasso di interesse</b>	<i>IAS 39, paragrafo 89A, lettera a)</i>		
260	<b>Attività materiali</b>			
270	<b>Attività immateriali</b>	<i>IAS 1, paragrafo 54, lettera c); articolo 4, paragrafo 1, punto 115, del CRR</i>		
280	<b>Investimenti in filiazioni, joint venture e società collegate</b>	<i>IAS 1, paragrafo 54, lettera e); allegato V, parte 2, punto 4</i>		
290	<b>Attività fiscali</b>	<i>IAS 1, paragrafo 54, lettere n)-o)</i>		
300	<b>Altre attività</b>	<i>Allegato V, parte 2, punto 5</i>		
310	<b>Attività non correnti e gruppi in dismissione classificati come posseduti per la vendita</b>	<i>IAS 1, paragrafo 54, lettera j); IFRS 5, paragrafo 38</i>		
320	<b>ATTIVITÀ</b>	<i>IAS 1, paragrafo 9, lettera a), IG 6</i>		

## 20.2 Disaggregazione geografica delle passività per luogo di attività Valore contabile

		<i>Riferimenti</i>	Valore contabile	
			Attività nazionali	Attività non nazionali
			<i>Allegato V, parte 2, punto 107</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 107</i>
			010	020
010	<b>Passività finanziarie possedute per negoziazione</b>	<i>IFRS 7, paragrafo 8, lettera e), punto ii); IAS 39, paragrafo 9 e AG14-15</i>		
020	Derivati	<i>IAS 39, paragrafo 9 e AG 15, lettera a)</i>		

## ▼ M7

		<i>Riferimenti</i>	Valore contabile	
			Attività nazionali	Attività non nazionali
			<i>Allegato V, parte 2, punto 107</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 107</i>
			010	020
030	Posizioni corte	<i>IAS 39, AG 15, lettera b)</i>		
040	Depositi	<i>Allegato 2, parte 2, punto 9, del BCE/2013/33; allegato V, parte 1, punto 30</i>		
050	Titoli di debito emessi	<i>Allegato V, parte 1, punto 31</i>		
060	Altre passività finanziarie	<i>Allegato V, parte 1, punti 32-34</i>		
070	<b>Passività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio</b>	<i>IFRS 7, paragrafo 8, lettera e), punto i); IAS 39, paragrafo 9</i>		
080	Depositi	<i>Allegato 2, parte 2, punto 9, del BCE/2013/33; allegato V, parte 1, punto 30</i>		
090	Titoli di debito emessi	<i>Allegato V, parte 1, punto 31</i>		
100	Altre passività finanziarie	<i>Allegato V, parte 1, punti 32-34</i>		
110	<b>Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato</b>	<i>IFRS 7, paragrafo 8, lettera f); IAS 39, paragrafo 47</i>		
120	Depositi	<i>Allegato 2, parte 2, punto 9, del BCE/2013/33; allegato V, parte 1, punto 30</i>		
130	Titoli di debito emessi	<i>Allegato V, parte 1, punto 31</i>		
140	Altre passività finanziarie	<i>Allegato V, parte 1, punti 32-34</i>		
150	<b>Derivati – contabilizzazione delle operazioni di copertura</b>	<i>IFRS 7, paragrafo 22, lettera b); IAS 39, paragrafo 9; allegato V, parte 1, punto 23</i>		
160	<b>Variazioni del fair value (valore equo) degli elementi coperti in una copertura del portafoglio dal rischio di tasso di interesse</b>	<i>IAS 39, paragrafo 89A, lettera b)</i>		
170	<b>Accantonamenti</b>	<i>IAS 37, paragrafo 10; IAS 1, paragrafo 54, lettera l)</i>		
180	<b>Passività fiscali</b>	<i>IAS 1, paragrafo 54, lettere n)-o)</i>		
190	<b>Capitale sociale rimborsabile a richiesta</b>	<i>IAS 32, paragrafo IE 33; IFRIC 2; Allegato V, parte 2, punto 9</i>		
200	<b>Altre passività</b>	<i>Allegato V, parte 2, punto 10</i>		

## ▼ M7

		<i>Riferimenti</i>	Valore contabile	
			Attività nazionali	Attività non nazionali
			<i>Allegato V, parte 2, punto 107</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 107</i>
			010	020
210	<b>Passività incluse in gruppi in dismissione classificati come posseduti per la vendita</b>	<i>IAS 1, paragrafo 54, lettera p); IFRS 5, paragrafo 38</i>		
220	<b>PASSIVITÀ</b>	<i>IAS 1, paragrafo 9, lettera b) e IG6</i>		

## 20.3 Disaggregazione geografica di voci del prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio per luogo di attività Esercizio corrente

		<i>Riferimenti</i>	Esercizio corrente	
			Attività nazionali	Attività non nazionali
			<i>Allegato V, parte 2, punto 107</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 107</i>
			010	020
010	<b>Interessi attivi</b>	<i>IAS 1, paragrafo 97; IAS 18, paragrafo 35, lettera b), punto iii); allegato V, parte 2, punto 21</i>		
020	<b>(Interessi passivi)</b>	<i>IAS 1, paragrafo 97; allegato V, parte 2, punto 21</i>		
030	<b>(Spese per capitale rimborsabile su richiesta )</b>	<i>IFRIC 2, paragrafo 11</i>		
040	<b>Ricavi da dividendi</b>	<i>IAS 18, paragrafo 35, lettera b), punto v); allegato V, parte 2, punto 28</i>		
050	<b>Ricavi da commissioni e compensi</b>	<i>IFRS 7, paragrafo 20, lettera c)</i>		
060	<b>(Costi per commissioni e compensi)</b>	<i>IFRS 7, paragrafo 20, lettera c)</i>		
070	<b>Utili o (-) perdite da eliminazione contabile di attività e di passività finanziarie non valutate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio, al netto</b>	<i>IFRS 7, paragrafo 20, lettera a), punti ii)-v)</i>		
080	<b>Utili o (-) perdite risultanti da attività e passività finanziarie possedute per negoziazione, al netto</b>	<i>IFRS 7, paragrafo 20, lettera a), punto i); IAS 39, paragrafo 55, lettera a)</i>		
090	<b>Utili o (-) perdite da attività e passività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio, al netto</b>	<i>IFRS 7, paragrafo 20, lettera a), punto i); IAS 39, paragrafo 55, lettera a)</i>		



## ▼ M7

		<i>Riferimenti</i>	Esercizio corrente	
			Attività nazionali	Attività non nazionali
			<i>Allegato V, parte 2, punto 107</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 107</i>
			010	020
100	Utili o (-) perdite risultanti dalla contabilizzazione delle operazioni di copertura, al netto	<i>IFRS 7, paragrafo 24</i>		
110	Differenze di cambio [utile o (-) perdita], al netto	<i>IAS 21, paragrafo 28 e paragrafo 52, lettera a)</i>		
130	Utili o (-) perdite da eliminazione contabile di attività non finanziarie, al netto	<i>IAS 1, paragrafo 34</i>		
140	Altri ricavi operativi	<i>Allegato V, parte 2, punti 141-143</i>		
150	(Altri costi operativi)	<i>Allegato V, parte 2, punti 141-143</i>		
155	<b>TOTALE DEI RICAVI OPERATIVI, AL NETTO</b>			
160	(Spese amministrative)			
170	(Ammortamenti)	<i>IAS 1, paragrafi 102 e 104</i>		
180	(Accantonamenti o (-) storno di accantonamenti)	<i>IAS 37, paragrafi 59 e 84; IAS 1, paragrafo 98, lettere b), f), g)</i>		
190	(Riduzione di valore o (-) storno della riduzione di valore di attività finanziarie valutate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio)	<i>IFRS 7, paragrafo 20, lettera e)</i>		
200	(Riduzione di valore o (-) storno di riduzione di valore di investimenti in filiazioni, joint venture e società collegate)	<i>IAS 28, paragrafi 40-43</i>		
210	(Riduzione di valore o (-) storno di riduzione di valore di attività non finanziarie)	<i>IAS 36, paragrafo 126, lettere a) e b)</i>		
220	Avviamento negativo rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio	<i>IFRS 3, Appendice B64, lettera n), punto i)</i>		
230	Quota degli utili o (-) delle perdite risultanti da investimenti in filiazioni, joint ventures e società collegate	<i>IAS 1, paragrafo 82, lettera c)</i>		
240	Utili o (-) perdite da attività non correnti e gruppi in dismissione classificati come posseduti per la vendita e non assimilabili ad attività operative cessate	<i>IFRS 5, paragrafo 37; allegato V, parte 2, punto 27</i>		

▼ M7

		<i>Riferimenti</i>	Esercizio corrente	
			Attività nazionali	Attività non nazionali
			<i>Allegato V, parte 2, punto 107</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 107</i>
			010	020
250	<b>UTILI O (-) PERDITE AL LORDO DELLE IMPOSTE DA ATTIVITÀ OPERATIVE IN ESERCIZIO</b>	<i>IAS 1, paragrafo 102, e IG6; IFRS 5, paragrafo 33A</i>		
260	<b>(Oneri o (-) proventi fiscali connessi a utili o perdite da attività operative in esercizio)</b>	<i>IAS 1, paragrafo 82, lettera d); IAS 12, paragrafo 77</i>		
270	<b>UTILI O (-) PERDITE AL NETTO DELLE IMPOSTE DA ATTIVITÀ OPERATIVE IN ESERCIZIO</b>	<i>IAS 1, IG6</i>		
280	<b>Utili o (-) perdite al netto delle imposte da attività operative cessate</b>	<i>IAS 1, paragrafo 82, lettera e); IFRS 5, paragrafo 33, lettera a) e paragrafo 33A</i>		
290	<b>UTILE O (-) PERDITA D'ESERCIZIO</b>	<i>IAS 1, paragrafo 81A, lettera a)</i>		

## ▼M7

## 20.4 Disaggregazione geografica delle attività per residenza della controparte

asse z Paese di residenza della controparte

		<i>Riferimenti</i>	Valore contabile lordo	Di cui: debito oggetto di misure di tolleranza	Di cui: deteriorati	Riduzioni di valore accumulate o variazioni accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito
			<i>Allegato V, parte 2, punto 109</i>	<i>Allegato V, parte 2, punti 163-183</i>	<i>Allegato V, parte 2, punti 145-162</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 46</i>
			010	022	025	030
010	<b>Derivati</b>	<i>IAS 39, paragrafo 9</i>				
020	Di cui: enti creditizi	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)</i>				
030	Di cui: altre società finanziarie	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)</i>				
040	<b>Strumenti di capitale</b>	<i>IAS 32, paragrafo 11</i>				
050	Di cui: enti creditizi	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)</i>				
060	Di cui: altre società finanziarie	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)</i>				
070	Di cui: società non finanziarie	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)</i>				
080	<b>Titoli di debito</b>	<i>Allegato V, parte 1, punti 24 e 26</i>				
090	Banche centrali	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)</i>				
100	Amministrazioni pubbliche	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)</i>				
110	Enti creditizi	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)</i>				
120	Altre società finanziarie	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)</i>				

asse z Paese di residenza della contro-  
parte

		<i>Riferimenti</i>	Valore contabile lordo	Di cui: debito oggetto di misure di tolleranza	Di cui: deteriorati	Riduzioni di valore accumulate o variazioni accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito
			<i>Allegato V, parte 2, punto 109</i>	<i>Allegato V, parte 2, punti 163-183</i>	<i>Allegato V, parte 2, punti 145-162</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 46</i>
			010	022	025	030
130	Società non finanziarie	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)</i>				
140	<b>Prestiti e anticipazioni</b>	<i>Allegato V, parte 1, punti 24 e 27</i>				
150	Banche centrali	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)</i>				
160	Amministrazioni pubbliche	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)</i>				
170	Enti creditizi	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)</i>				
180	Altre società finanziarie	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)</i>				
190	Società non finanziarie	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)</i>				
200	Di cui: piccole e medie imprese (PMI)	<i>Articolo 1, paragrafo 2, lettera a), della PMI</i>				
210	Di cui: prestiti garantiti da beni immobili non residenziali					
220	Famiglie	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera f)</i>				
230	Di cui: prestiti garantiti da beni immobili residenziali a titolo di garanzia reale					
240	Di cui: credito al consumo					

▼ M7

## 20.5 Disaggregazione geografica delle esposizioni fuori bilancio per residenza della controparte

asse z 

Paese di residenza della controparte
--------------------------------------

		<i>Riferimenti</i>	Importo nominale	Di cui: debito oggetto di misure di tolleranza	Di cui: deteriorati	Accantonamenti per impegni e garanzie dati
			<i>Allegato V, parte 2, punto 62</i>	<i>Allegato V, parte 2, punti 163-183</i>	<i>Allegato V, parte 2, punti 145-162</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 61</i>
			010	022	025	030
010	<b>Impegni all'erogazione di finanziamenti dati</b>	<i>IAS 39, paragrafo 2, lettera h), paragrafo 4, lettere a) e c), e BC15; allegato I del CRR; allegato V, parte 2, punti 56 e 57</i>				
020	<b>Garanzie finanziarie date</b>	<i>IAS 39, paragrafo 9, AG 4, BC 21; IFRS 4 A; allegato I del CRR; allegato V, parte 2, punti 56 e 58</i>				
030	<b>Altri impegni dati</b>	<i>Allegato I del CRR; allegato V, parte 2, punti 56 e 59</i>				

▼ **M7**

## 20.6 Disaggregazione geografica delle passività per residenza della controparte

asse z Paese di residenza della controparte

		<i>Riferimenti</i>	Valore contabile
			<i>Allegato V, parte 1, punto 28, e parte 2, punto 107</i>
			010
010	<b>Derivati</b>	<i>IAS 39, paragrafo 9 e AG 15, lettera a)</i>	
020	Di cui: enti creditizi	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)</i>	
030	Di cui: altre società finanziarie	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)</i>	
040	<b>Posizioni corte</b>	<i>IAS 39, AG 15, lettera b)</i>	
050	Di cui: enti creditizi	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)</i>	
060	Di cui: altre società finanziarie	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)</i>	
070	<b>Depositi</b>	<i>Allegato 2, parte 2, punto 9, del BCE/2013/33; allegato V, parte 1, punto 30</i>	
080	Banche centrali	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)</i>	
090	Amministrazioni pubbliche	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)</i>	
100	Enti creditizi	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)</i>	
110	Altre società finanziarie	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)</i>	
120	Società non finanziarie	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)</i>	
130	Famiglie	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera f)</i>	

▼ M7

## 20.7 Disaggregazione geografica dei prestiti e delle anticipazioni alle società non finanziarie per codici NACE e per residenza della controparte

asse z

Paese di residenza della controparte

		Riferimenti	Società non finanziarie		
			Valore contabile lordo	Di cui: deteriorati	Riduzioni di valore accumulate o variazioni accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito
			<i>Allegato V, parte 2, punto 109</i>	<i>Allegato V, parte 2, punti 145-162</i>	<i>allegato V, parte 2, punto 46</i>
			010	012	020
010	<b>A Agricoltura, silvicoltura e pesca</b>	<i>Regolamento NACE</i>			
020	<b>B Attività estrattive</b>	<i>Regolamento NACE</i>			
030	<b>C Attività manifatturiere</b>	<i>Regolamento NACE</i>			
040	<b>D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata</b>	<i>Regolamento NACE</i>			
050	<b>E Fornitura di acqua</b>	<i>Regolamento NACE</i>			
060	<b>F Costruzioni</b>	<i>Regolamento NACE</i>			
070	<b>G Commercio all'ingrosso e al dettaglio</b>	<i>Regolamento NACE</i>			
080	<b>H Trasporto e magazzinaggio</b>	<i>Regolamento NACE</i>			
090	<b>I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione</b>	<i>Regolamento NACE</i>			
100	<b>J Informazione e comunicazione</b>	<i>Regolamento NACE</i>			
110	<b>L Attività immobiliari</b>	<i>Regolamento NACE</i>			
120	<b>M Attività professionali, scientifiche e tecniche</b>	<i>Regolamento NACE</i>			
130	<b>N Attività amministrative e di servizi di supporto</b>	<i>Regolamento NACE</i>			
140	<b>O Amministrazione pubblica e difesa, assicurazione sociale obbligatoria</b>	<i>Regolamento NACE</i>			
150	<b>P Istruzione</b>	<i>Regolamento NACE</i>			
160	<b>Q Attività dei servizi sanitari e di assistenza sociale</b>	<i>Regolamento NACE</i>			
170	<b>R Arte, spettacoli e tempo libero</b>	<i>Regolamento NACE</i>			
180	<b>S Altri servizi</b>	<i>Regolamento NACE</i>			
190	<b>PRESTITI E ANTICIPAZIONI</b>	<i>Allegato V, parte 1, punti 24 e 27</i>			

▼ **M2****21. Attività materiali e immateriali: attività soggette a leasing operativo**

		<i>Riferimenti</i>	Valore contabile
			<i>Allegato V, parte 2, punti 110-111</i>
			010
010	<b>Immobili, impianti e macchinari</b>	<i>IAS 16, paragrafo 6; IAS 1, paragrafo 54, lettera a)</i>	
020	Modello della rideterminazione del valore	<i>IAS 17, paragrafo 49; IAS 16, paragrafi 31 e 73, lettere a) e d)</i>	
030	Modello del costo	<i>IAS 17, paragrafo 49; IAS 16, paragrafi 30 e 73, lettere a) e d)</i>	
040	<b>Investimenti immobiliari</b>	<i>IAS 40, paragrafo IN5; IAS 1, paragrafo 54, lettera b)</i>	
050	Modello del <i>fair value</i> (valore equo)	<i>IAS 17, paragrafo 49; IAS 40, paragrafi 33-55, e paragrafo 76</i>	
060	Modello del costo	<i>IAS 17, paragrafo 49; IAS 40, paragrafi 56 e 79, lettera c)</i>	
070	<b>Altre attività immateriali</b>	<i>IAS 38, paragrafi 8 e 118</i>	
080	Modello della rideterminazione del valore	<i>IAS 17, paragrafo 49; IAS 38, paragrafi 75-87, e paragrafo 124, lettera a), punto ii)</i>	
090	Modello del costo	<i>IAS 17, paragrafo 49; IAS 38, paragrafo 74</i>	

**22. Gestione di attività, custodia e altre funzioni di servizio****22.1 Ricavi e costi relativi a commissioni e compensi per attività**

		<i>Riferimenti</i> <i>IFRS 7, paragrafo 20, lettera c)</i>	Esercizio corrente
			010
010	<b>Ricavi da commissioni e compensi</b>	<i>Allegato V, parte 2, punti 113-115</i>	
020	Titoli		
030	<i>Emissioni</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 116, lettera a)</i>	
040	<i>Ordini di trasferimento</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 116, lettera b)</i>	
050	<i>Altro</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 116, lettera c)</i>	
060	Compensazione e regolamento	<i>Allegato V, parte 2, punto 116, lettera d)</i>	



▼ **M2**

		<b>Riferimenti</b> <i>IFRS 7, paragrafo 20, lettera c)</i>	<b>Esercizio corrente</b>
			010
070	Gestione di attività	<i>Allegato V, parte 2, punto 116, lettera e); allegato V, parte 2, punto 117, lettera a)</i>	
080	Custodia [per tipo di cliente]	<i>Allegato V, parte 2, punto 116, lettera e); allegato V, parte 2, punto 117, lettera b)</i>	
090	<i>Investimento collettivo</i>		
100	<i>Altro</i>		
110	Servizi amministrativi centrali per l'investimento collettivo	<i>Allegato V, parte 2, punto 116, lettera e); allegato V, parte 2, punto 117, lettera c)</i>	
120	Operazioni fiduciarie	<i>Allegato V, parte 2, punto 116, lettera e); allegato V, parte 2, punto 117, lettera d)</i>	
130	Servizi di pagamento	<i>Allegato V, parte 2, punto 116, lettera e); Allegato V, parte 2, punto 117, lettera e)</i>	
140	Risorse della clientela distribuite ma non gestite [per tipo di prodotto]	<i>Allegato V, parte 2, punto 117, lettera f)</i>	
150	<i>Investimento collettivo</i>		
160	<i>Prodotti assicurativi</i>		
170	<i>Altro</i>		
180	Finanza strutturata	<i>Allegato V, parte 2, punto 116, lettera f)</i>	
190	Gestione di attività di cartolarizzazione	<i>Allegato V, parte 2, punto 116, lettera g)</i>	
200	Impegni all'erogazione di finanziamenti dati	<i>IAS 39, paragrafo 47, lettera d), punto ii); allegato V, parte 2, punto 116, lettera h)</i>	
210	Garanzie finanziarie date	<i>IAS 39, paragrafo 47, lettera c), punto ii); allegato V, parte 2, punto 116, lettera h)</i>	
220	Altro	<i>Allegato V, parte 2, punto 116, lettera j)</i>	
230	<b>(Costi per commissioni e compensi)</b>	<i>Allegato V, parte 2, punti 113-115</i>	
240	(Compensazione e regolamento)	<i>Allegato V, parte 2, punto 116, lettera d)</i>	
250	(Custodia)	<i>Allegato V, parte 2, punto 117, lettera b)</i>	

▼ **M2**

		<b>Riferimenti</b> <i>IFRS 7, paragrafo 20, lettera c)</i>	<b>Esercizio corrente</b>
			010
260	(Gestione di attività di cartolarizzazione)	<i>Allegato V, parte 2, punto 116, lettera g)</i>	
270	(Impegni all'erogazione di finanziamenti ricevuti)	<i>Allegato V, parte 2, punto 116, lettera i)</i>	
280	(Garanzie finanziarie ricevute)	<i>Allegato V, parte 2, punto 116, lettera i)</i>	
290	(Altro)	<i>Allegato V, parte 2, punto 116, lettera j)</i>	

22.2 **Attività interessate dai servizi forniti**

		<b>Riferimenti</b>	<b>Importo delle attività interessate dai servizi forniti</b>
			<i>Allegato V, parte 2, punto 117, lettera g)</i>
			010
010	<b>Gestioni di attività [per tipo di cliente]</b>	<i>Allegato V, parte 2, punto 117, lettera a)</i>	
020	Investimento collettivo		
030	Fondi pensionistici		
040	Portafogli di clienti gestiti su base discrezionale		
050	Altri veicoli di investimento		
060	<b>Attività in custodia [per tipo di cliente]</b>	<i>Allegato V, parte 2, punto 117, lettera b)</i>	
070	Investimento collettivo		
080	Altro		
090	di cui: affidati ad altri soggetti		
100	<b>Servizi amministrativi centrali per l'investimento collettivo</b>	<i>Allegato V, parte 2, punto 117, lettera c)</i>	
110	<b>Operazioni fiduciarie</b>	<i>Allegato V, parte 2, punto 117, lettera d)</i>	
120	<b>Servizi di pagamento</b>	<i>Allegato V, parte 2, punto 117, lettera e)</i>	
130	<b>Risorse della clientela distribuite ma non gestite [per tipo di prodotto]</b>	<i>Allegato V, parte 2, punto 117, lettera f)</i>	
140	Investimento collettivo		
150	Prodotti assicurativi		
160	Altro		

▼ M7

## 30. Attività fuori bilancio: interessi in entità strutturate non consolidate

## 30.1 Interessi in entità strutturate non consolidate

		Riferimenti	Valore contabile delle attività finanziarie rilevate nello stato patrimoniale	Di cui: supporto di liquidità utilizzato	Fair value (valore equo) del supporto di liquidità utilizzato	Valore contabile delle passività finanziarie rilevate nello stato patrimoniale	Importo nominale degli elementi fuori bilancio forniti dall'ente segnalante	Di cui: importo nominale degli impegni all'erogazione di finanziamenti dati	perdite subite dall'ente segnalante nell'esercizio corrente
			<i>IFRS 12, paragrafo 29, lettera a)</i>	<i>IFRS 12, paragrafo 29, lettera a); allegato V, parte 2, punto 118</i>		<i>IFRS 12, paragrafo 29, lettera a)</i>	<i>IFRS 12, paragrafo B26, lettera e)</i>		<i>IFRS 12, paragrafo B26, lettera b)</i>
			010	020	030	040	050	060	070
010	<b>Totale</b>								

## ▼M7

## 30.2 Disaggregazione degli interessi in entità strutturate non consolidate per natura delle attività

Per natura delle attività		Riferimenti	Società veicolo di cartolarizzazione	Gestione di attività	Altre attività
			Articolo 4, paragrafo 1, punto 66, del CRR	Allegato V, parte 2, punto 117, lettera a)	
			Valore contabile		
010	<b>Attività finanziarie selezionate rilevate nello stato patrimoniale dell'ente segnalante</b>	<i>IFRS 12, paragrafo 29, lettere a) e b)</i>			
021	di cui: deteriorate	<i>Allegato V, parte 2, punti 145-162</i>			
030	Derivati	<i>IAS 39, paragrafo 9</i>			
040	Strumenti di capitale	<i>IAS 32, paragrafo 11</i>			
050	Titoli di debito	<i>Allegato V, parte 1, punti 24 e 26</i>			
060	Prestiti e anticipazioni	<i>Allegato V, parte 1, punti 24 e 27</i>			
070	<b>Strumenti di capitale e passività finanziarie selezionati rilevati nello stato patrimoniale dell'ente segnalante</b>	<i>IFRS 12, paragrafo 29, lettere a) e b)</i>			
080	Strumenti di capitale emessi	<i>IAS 32, paragrafo 4</i>			
090	Derivati	<i>IAS 39, paragrafo 9 e AG 15, lettera a)</i>			
100	Depositi	<i>Allegato 2, parte 2, punto 9, del BCE/2013/33; allegato V, parte 1, punto 30</i>			
110	Titoli di debito emessi	<i>Allegato V, parte 1, punto 31</i>			
			<b>Importo nominale</b>		
120	<b>Elementi fuori bilancio forniti dall'ente segnalante</b>	<i>IFRS 12, paragrafo B26, lettera e)</i>			
131	di cui: deteriorate	<i>Allegato V, parte 2, punti 145-162</i>			

## ▼M7

## 31. Parti correlate

## 31.1 Parti correlate: importi dovuti a e importi da ricevere da

		Riferimenti	Saldi in essere				
			Impresa madre ed entità che controllano congiuntamente o esercitano un'influenza notevole	Filiazioni e altre entità dello stesso gruppo	Società collegate e joint venture	Dirigenti con responsabilità strategiche dell'ente o della sua impresa madre	Altre parti correlate
			<i>IAS 24, paragrafo 19, lettere a) e b)</i>	<i>IAS 24, paragrafo 19, lettera c); allegato V, parte 2, punto 120</i>	<i>IAS 24, paragrafo 19, lettera e); allegato V, parte 2, punto 120</i>	<i>IAS 24, paragrafo 19, lettera f)</i>	<i>IAS 24, paragrafo 19, lettera g)</i>
		<i>allegato V, parte 2, punto 120</i>	010	020	030	040	050
010	<b>Attività finanziarie selezionate</b>	<i>IAS 24, paragrafo 18, lettera b)</i>					
020	Strumenti di capitale	<i>IAS 32, paragrafo 11</i>					
030	Titoli di debito	<i>Allegato V, parte 1, punti 24 e 26</i>					
040	Prestiti e anticipazioni	<i>Allegato V, parte 1, punti 24 e 27</i>					
050	di cui: attività finanziarie che hanno subito una riduzione di valore						
060	<b>Passività finanziarie selezionate</b>	<i>IAS 24, paragrafo 18, lettera b)</i>					
070	Depositi	<i>Allegato 2, parte 2, punto 9, del BCE/2013/33; allegato V, parte 1, punto 30</i>					

		Riferimenti	Saldi in essere				
			Impresa madre ed entità che controllano congiuntamente o esercitano un'influenza notevole	Filiazioni e altre entità dello stesso gruppo	Società collegate e joint venture	Dirigenti con responsabilità strategiche dell'ente o della sua impresa madre	Altre parti correlate
			<i>IAS 24, paragrafo 19, lettere a) e b)</i>	<i>IAS 24, paragrafo 19, lettera c); allegato V, parte 2, punto 120</i>	<i>IAS 24, paragrafo 19, lettera e); allegato V, parte 2, punto 120</i>	<i>IAS 24, paragrafo 19, lettera f)</i>	<i>IAS 24, paragrafo 19, lettera g)</i>
		<i>allegato V, parte 2, punto 120</i>	010	020	030	040	050
080	Titoli di debito emessi	<i>Allegato V, parte 1, punto 31</i>					
090	<b>Importo nominale degli impegni all'erogazione di finanziamenti, delle garanzie finanziarie e di altri impegni dati</b>	<i>IAS 24, paragrafo 18, lettera b); allegato V, parte 2, punto 62</i>					
100	di cui: in stato di default	<i>IAS 24, paragrafo 18, lettera b); allegato V, parte 2, punto 61</i>					
110	<b>Impegni all'erogazione di finanziamenti, garanzie finanziarie e altri impegni ricevuti</b>	<i>IAS 24, paragrafo 18, lettera b); allegato V, parte 2, punti 63 e 121</i>					
120	<b>Importo nozionale dei derivati</b>	<i>Allegato V, parte 2, punti 70-71</i>					
130	<b>Riduzioni di valore accumulate, variazioni accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito e accantonamenti su esposizioni deteriorate</b>	<i>IAS 24, paragrafo 18, lettera c)</i>					

## ▼M7

## 31.2 Parti correlate: costi e ricavi derivanti da operazioni con

		Riferimenti	Esercizio corrente				
			Impresa madre ed entità che controllano congiuntamente o esercitano un'influenza notevole	Filiazioni e altre entità dello stesso gruppo	Società collegate e joint venture	Dirigenti con responsabilità strategiche dell'ente o della sua impresa madre	Altre parti correlate
			IAS 24, paragrafo 19, lettere a) e b)	IAS 24, paragrafo 19, lettera c)	IAS 24, paragrafo 19, lettere d) ed e)	IAS 24, paragrafo 19, lettera f)	IAS 24, paragrafo 19, lettera g)
		allegato V, parte 2, punto 120	010	020	030	040	050
010	<b>Interessi attivi</b>	IAS 24, paragrafo 18, lettera a); IAS 18, paragrafo 35, lettera b), punto iii); allegato V, parte 2, punto 21					
020	<b>Interessi passivi</b>	IAS 24, paragrafo 18, lettera a); IAS 1, paragrafo 97; allegato V, parte 2, punto 21					
030	<b>Ricavi da dividendi</b>	IAS 24, paragrafo 18, lettera a); IAS 18, paragrafo 35, lettera b), punto v); allegato V, parte 2, punto 28					
040	<b>Ricavi da commissioni e compensi</b>	IAS 24, paragrafo 18, lettera a); IFRS 7, paragrafo 20, lettera c)					
050	<b>Spese per commissioni e compensi</b>	IAS 24, paragrafo 18, lettera a); IFRS 7, paragrafo 20, lettera c)					
060	<b>Utili o perdite da eliminazione contabile di attività e di passività finanziarie non valutate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio</b>	IAS 24, paragrafo 18, lettera a)					
070	<b>Utili o (-) perdite da eliminazione contabile di attività non finanziarie</b>	IAS 24, paragrafo 18, lettera a); allegato V, parte 2, punto 122					
080	<b>Aumento o (-) diminuzione nell'esercizio delle riduzioni di valore accumulate, delle variazioni accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito e degli accantonamenti per strumenti di debito deteriorati, garanzie e impegni</b>	IAS 24, paragrafo 18, lettera d)					

## ▼ M2

## 40. Struttura del gruppo

## 40.1 Struttura del gruppo: «entità per entità»

Codice LEI	Codice dell'entità	Denominazione dell'entità	Data di entrata	Capitale azionario	Patrimonio netto della partecipata	Attività totali della partecipata	Utile o (-) perdita della partecipata
<i>Allegato V, parte 2, punto 123 e punto 124, lettera a)</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 123 e punto 124, lettera b)</i>	<i>IFRS 12, paragrafo 12, lettera a), paragrafo 21, lettera a), punto i); allegato V, parte 2, punto 123 e punto 124, lettera c)</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 123 e punto 124, lettera d)</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 123 e punto 124, lettera e)</i>	<i>IFRS 12, B12, lettera b); allegato V, parte 2, punto 123 e punto 124, lettera f)</i>	<i>IFRS 12, B12, lettera b); allegato V, parte 2, punto 123 e punto 124, lettera f)</i>	<i>IFRS 12, B12, lettera b); allegato V, parte 2, punto 123 e punto 124, lettera f)</i>
010	020	030	040	050	060	070	080

Residenza della partecipata	Settore della partecipata	Codice NACE	Interessenze accumulate [%]	Diritti di voto [%]	Struttura del gruppo [rapporti]	Trattamento contabile [gruppo contabile]	Trattamento contabile [gruppo CRR]
<i>IFRS 12, paragrafo 12, lettera b), paragrafo 21, lettera a), punto iii); allegato V, parte 2, punto 123 e punto 124, lettera g)</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 123 e punto 124, lettera h)</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 123 e punto 124, lettera i)</i>	<i>IFRS 12, paragrafo 21, punto iv); allegato V, parte 2, punto 123 e punto 124, lettera j)</i>	<i>IFRS 12, paragrafo 21, punto iv); allegato V, parte 2, punto 123 e punto 124, lettera k)</i>	<i>IFRS 12, paragrafo 10, lettera a), punto i); allegato V, parte 2, punto 123 e punto 124, lettera l)</i>	<i>IFRS 12, paragrafo 21, lettera b); allegato V, parte 2, punto 123 e punto 124, lettera m)</i>	<i>Articolo 18 del CRR; allegato V, parte 2, punto 123 e punto 124, lettera n)</i>
090	095	100	110	120	130	140	150

Valore contabile	Costo di acquisizione	Avviamento in relazione alla partecipata	Fair value (valore equo) degli investimenti con quotazioni pubbliche dei prezzi
<i>Allegato V, parte 2, punto 123 e punto 124, lettera o)</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 123 e punto 124, lettera p)</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 123 e punto 124, lettera q)</i>	<i>IFRS 12, paragrafo 21, lettera b), punto iii); allegato V, parte 2, punto 123 e punto 124, lettera r)</i>
160	170	180	190



▼ M2

## 40.2 Struttura del gruppo: «strumento per strumento»

Codice del titolo	Codice dell'entità	Codice LEI della società di partecipazione	Codice della società di partecipazione	Denominazione della società di partecipazione	Interessenze accumulate (%)	Valore contabile	Costo di acquisizione
<i>Allegato V, parte 2, punto 125, lettera a)</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 124, lettera b), e punto 125, lettera c)</i>		<i>Allegato V, parte 2, punto 125, lettera b)</i>		<i>Allegato V, parte 2, punto 124, lettera j), e punto 125, lettera c)</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 124, lettera o), e punto 125, lettera c)</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 124, lettera p), e punto 125, lettera c)</i>
010	020	030	040	050	060	070	080

▼ M7

## 41. Fair value (valore equo)

## 41.1 Gerarchia del fair value: strumenti finanziari a costo ammortizzato

ATTIVITÀ	Riferimenti	Fair value (valore equo)	Gerarchia del fair value <i>IFRS 13, paragrafo 93, lettera b), e BC216</i>			
		<i>IFRS 7, paragrafi 25-26</i>	Livello 1 <i>IFRS 13, paragrafo 76</i>	Livello 2 <i>IFRS 13, paragrafo 81</i>	Livello 3 <i>IFRS 13, paragrafo 86</i>	
		010	020	030	040	
010	<b>Finanziamenti e crediti</b>	<i>IFRS 7, paragrafo 8, lettera c); IAS 39, paragrafo 9, AG16, AG26</i>				
020	Titoli di debito	<i>Allegato V, parte 1, punti 24 e 26</i>				
030	Prestiti e anticipazioni	<i>Allegato V, parte 1, punti 24 e 27</i>				
040	<b>Investimenti posseduti fino a scadenza</b>	<i>IFRS 7, paragrafo 8, lettera b); IAS 39, paragrafo 9, AG16, AG26</i>				
050	Titoli di debito	<i>Allegato V, parte 1, punti 24 e 26</i>				
060	Prestiti e anticipazioni	<i>Allegato V, parte 1, punti 24 e 27</i>				
<b>PASSIVITÀ</b>						
070	<b>Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato</b>	<i>IFRS 7, paragrafo 8, lettera f); IAS 39, paragrafo 47</i>				
080	Depositi	<i>Allegato 2, parte 2, punto 9, del BCE/2013/33; allegato V, parte 1, punto 30</i>				
090	Titoli di debito emessi	<i>Allegato V, parte 1, punto 31</i>				
100	Altre passività finanziarie	<i>Allegato V, parte 1, punti 32-34</i>				

## ▼ M7

## 41.2 Ricorso all'opzione del fair value (valore equo)

	Passività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio	Riferimenti	Valore contabile		
			Asimmetria contabile	Valutazione in base al fair value (valore equo)	Contratti ibridi
			IAS 39, paragrafo 9, lettera b), punto i)	IAS 39, paragrafo 9, lettera b), punto ii)	IAS 39, paragrafi 11A-12
	IFRS 7, B5, lettera a)		010	020	030
ATTIVITÀ					
010	Attività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio	IFRS 7, paragrafo 8, lettera a), punto i); IAS 39, paragrafo 9			
020	Strumenti di capitale	IAS 32, paragrafo 11			
030	Titoli di debito	Allegato V, parte 1, punti 24 e 26			
040	Prestiti e anticipazioni	Allegato V, parte 1, punti 24 e 27			
PASSIVITÀ					
050	Passività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio	IFRS 7, paragrafo 8, lettera e), punto i); IAS 39, paragrafo 9			
060	Depositi	Allegato 2, parte 2, punto 9, del BCE/2013/33; allegato V, parte 1, punto 30			
070	Titoli di debito emessi	Allegato V, parte 1, punto 31			
080	Altre passività finanziarie	Allegato V, parte 1, punti 32-34			

## 41.3 Strumenti finanziari ibridi non designati al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio

	Parte restante dei contratti ibridi separabili [non designati al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio]	Riferimenti	Valore contabile
	ATTIVITÀ FINANZIARIE		010
010	Attività finanziarie possedute per negoziazione	IAS 39, paragrafo 9; allegato V, parte 2, punto 129	
020	Disponibili per la vendita [contratti primari]	IAS 39, paragrafo 11; allegato V, parte 2, punto 130	
030	Finanziamenti e crediti [contratti primari]	IAS 39, paragrafo 11; allegato V, parte 2, punto 130	
040	Investimenti posseduti fino a scadenza [contratti primari]	IAS 39, paragrafo 11; allegato V, parte 2, punto 130	
PASSIVITÀ FINANZIARIE			
050	Passività finanziarie possedute per negoziazione	IAS 39, paragrafo 9; allegato V, parte 2, punto 129	
060	Passività finanziarie misurate al costo ammortizzato [contratti primari]	IAS 39, paragrafo 11; allegato V, parte 2, punto 130	

▼ **M2**42. **Attività materiali e immateriali: valore contabile per metodo di misurazione**

		<i>Riferimenti</i>	Valore contabile
			010
010	<b>Immobili, impianti e macchinari</b>	<i>IAS 16, paragrafo 6; IAS 16, paragrafo 29; IAS 1, paragrafo 54, lettera a)</i>	
020	Modello della rideterminazione del valore	<i>IAS 16, paragrafo 31, e paragrafo 73, lettere a) e d)</i>	
030	Modello del costo	<i>IAS 16, paragrafo 30, e paragrafo 73, lettere a) e d)</i>	
040	<b>Investimenti immobiliari</b>	<i>IAS 40, paragrafi 5 e 30; IAS 1, paragrafo 54, lettera b)</i>	
050	Modello del <i>fair value</i> (valore equo)	<i>IAS 40, paragrafi 33-55, e paragrafo 76</i>	
060	Modello del costo	<i>IAS 40, paragrafo 56, e paragrafo 79, lettera c)</i>	
070	<b>Altre attività immateriali</b>	<i>IAS 38, paragrafi 8, 118 e 122; allegato V, parte 2, punto 132</i>	
080	Modello della rideterminazione del valore	<i>IAS 38, paragrafi 75-87, e paragrafo 124, lettera a), punto ii)</i>	
090	Modello del costo	<i>IAS 38, paragrafo 74</i>	

## 43. Accantonamenti

		Riferimenti	Valore contabile						
			Pensioni e altre obbligazioni per benefici definiti successivi al rapporto di lavoro	Altri benefici a lungo termine per i dipendenti	Ristrutturazioni	Questioni giuridiche pendenti e contenzioso tributario	Impegni e garanzie dati	Altri accantonamenti	Totale
			<i>IAS 19, paragrafo 63; IAS 1, paragrafo 78, lettera d); allegato V, parte 2, punto 8</i>	<i>IAS 19, paragrafo 153; IAS 1, paragrafo 78, lettera d); allegato V, parte 2, punto 8</i>	<i>IAS 37, paragrafi 70-83</i>	<i>IAS 37, appendice C, 6-10</i>	<i>IAS 37, appendice C, 9; IAS 39, paragrafo 2, lettera h), paragrafo 47, lettere c) e d), BC 15 e AG 4</i>	<i>IAS 37, paragrafo 14</i>	
			010	020	030	040	050	060	070
010	<b>Saldo di apertura [valore contabile a inizio esercizio]</b>	<i>IAS 37, paragrafo 84, lettera a)</i>							
020	Accantonamenti aggiuntivi, inclusi aumenti degli accantonamenti esistenti	<i>IAS 37, paragrafo 84, lettera b)</i>							
030	(-) Importi utilizzati	<i>IAS 37, paragrafo 84, lettera c)</i>							
040	(-) Importi non utilizzati e stornati durante l'esercizio	<i>IAS 37, paragrafo 84, lettera d)</i>							
050	Incremento dell'importo attualizzato [dovuto al passare del tempo] ed effetto di ogni cambiamento del tasso di attualizzazione	<i>IAS 37, paragrafo 84, lettera e)</i>							
060	Altri movimenti								
070	<b>Saldo di chiusura [valore contabile a fine esercizio]</b>	<i>IAS 37, paragrafo 84, lettera a)</i>							

▼ **M2****44. Piani a benefici definiti e benefici per i dipendenti****44.1 Componenti delle attività e passività nette dei piani a benefici definiti**

		<i>Riferimenti</i>	Importo
			010
010	<i>Fair value</i> (valore equo) delle attività dei piani a benefici definiti	IAS 19, paragrafo 140, lettera a), punto i) e paragrafo 142	
020	di cui: strumenti finanziari emessi dall'ente	IAS 19, paragrafo 143	
030	Strumenti di capitale	IAS 19, paragrafo 142, lettera b)	
040	Strumenti di debito	IAS 19, paragrafo 142, lettera c)	
050	Immobili	IAS 19, paragrafo 142, lettera d)	
060	Altre attività dei piani a benefici definiti		
070	<b>Valore attuale delle obbligazioni per benefici definiti</b>	IAS 19, paragrafo 140, lettera a), punto ii)	
080	<b>Effetto del massimale di attività</b>	IAS 19, paragrafo 140, lettera a), punto iii)	
090	<b>Attività nette dei benefici definiti [valore contabile]</b>	IAS 19, paragrafo 63; allegato V, parte 2, punto 136	
100	<b>Accantonamenti per pensioni e altre obbligazioni per benefici definiti successivi al rapporto di lavoro [valore contabile]</b>	IAS 19, paragrafo 63; IAS 1, paragrafo 78, lettera d); allegato V, parte 2, punto 7	
110	<b>Voce per memoria: <i>fair value</i> (valore equo) di qualsiasi diritto al rimborso rilevato come attività</b>	IAS 19, paragrafo 140, lettera b)	

**44.2 Movimenti delle obbligazioni per benefici definiti**

		<i>Riferimenti</i>	Obbligazioni per benefici definiti
			010
010	<b>Saldo di apertura [valore attuale]</b>	IAS 19, paragrafo 140, lettera a), punto ii)	
020	Costo previdenziale relativo alle prestazioni di lavoro correnti	IAS 19, paragrafo 141, lettera a)	
030	Interessi passivi	IAS 19, paragrafo 141, lettera b)	
040	Contributi versati	IAS 19, paragrafo 141, lettera f)	

▼ **M2**

		<i>Riferimenti</i>	Obbligazioni per benefici definiti
			010
050	Utili o perdite attuariali (-) risultanti da variazioni nelle ipotesi demografiche	<i>IAS 19, paragrafo 141, lettera c), punto ii)</i>	
060	Utili o perdite attuariali (-) risultanti da variazioni nelle ipotesi finanziarie	<i>IAS 19, paragrafo 141, lettera c), punto iii)</i>	
070	Aumento o (-) diminuzione dei tassi di cambio	<i>IAS 19, paragrafo 141, lettera e)</i>	
080	Benefici erogati	<i>IAS 19, paragrafo 141, lettera g)</i>	
090	Costo previdenziale relativo alle prestazioni di lavoro passate, compresi utili e perdite al momento dell'estinzione	<i>IAS 19, paragrafo 141, lettera d)</i>	
100	Aumento o (-) diminuzione derivante da aggregazioni aziendali o dismissioni	<i>IAS 19, paragrafo 141, lettera h)</i>	
110	Altri aumenti o (-) diminuzioni		
120	<b>Saldo di chiusura [valore attuale]</b>	<i>IAS 19, paragrafo 140, lettera a), punto ii); allegato V, parte 2, punto 138</i>	

## 44.3 Voci per memoria [relative alle spese di personale]

		<i>Riferimenti</i>	Esercizio corrente
			010
010	<b>Pensioni e spese simili</b>	<i>Allegato V, parte 2, punto 139, lettera a)</i>	
020	<b>Pagamenti basati su azioni</b>	<i>IFRS 2, paragrafo 44; allegato V, parte 2, punto 139, lettera b)</i>	

▼ **M7**

## 45. Disaggregazione di voci selezionate del prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio

## 45.1 Utili o perdite derivanti da attività e passività finanziarie misurate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio per portafoglio contabile

		<i>Riferimenti</i>	Esercizio corrente	Variazioni del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito
			010	020
010	<b>Attività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio</b>	<i>IFRS 7, paragrafo 20, lettera a), punto i); IAS 39, paragrafo 55, lettera a)</i>		
020	<b>Passività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio</b>	<i>IFRS 7, paragrafo 20, lettera a), punto i); IAS 39, paragrafo 55, lettera a)</i>		
030	<b>UTILI O (-) PERDITE DA ATTIVITÀ E PASSIVITÀ FINANZIARIE DESIGNATE AL FAIR VALUE (VALORE EQUO) RILEVATO NELL'UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO</b>	<i>IFRS 7, paragrafo 20, lettera a), punto i)</i>		

▼ **M7**

## 45.2 Utili o perdite da eliminazione contabile di attività non finanziarie diverse da quelle possedute per la vendita

		Riferimenti	Esercizio corrente
			010
020	<b>Investimenti immobiliari</b>	<i>IAS 40, paragrafo 69; IAS 1, paragrafo 34, lettera a) e paragrafo 98, lettera d)</i>	
030	<b>Attività immateriali</b>	<i>IAS 38, paragrafi 113-115A; IAS 1, paragrafo 34, lettera a)</i>	
040	<b>Altre attività</b>	<i>IAS 1, paragrafo 34, lettera a)</i>	
050	<b>UTILI O (-) PERDITE DA ELIMINAZIONE CONTABILE DI ATTIVITÀ NON FINANZIARIE</b>	<i>IAS 1, paragrafo 34</i>	

## 45.3 Altri ricavi e costi operativi

		Riferimenti	Ricavi	Costi
			010	020
010	<b>Variazioni del fair value (valore equo) di attività materiali valutate in conformità al modello del fair value (valore equo)</b>	<i>IAS 40, paragrafo 76, lettera d); allegato V, parte 2, punto 141</i>		
020	<b>Investimenti immobiliari</b>	<i>IAS 40, paragrafo 75, lettera f); allegato V, parte 2, punto 141</i>		
030	<b>Leasing operativi diversi dagli investimenti immobiliari</b>	<i>IAS 17, paragrafi 50 e 51, e paragrafo 56, lettera b); Allegato V, parte 2, punto 142</i>		
040	<b>Altro</b>	<i>Allegato V, parte 2, punto 143</i>		
050	<b>ALTRI RICAVI E COSTI OPERATIVI</b>	<i>Allegato V, parte 2, punti 141-142</i>		

## 46. Prospetto delle variazioni di patrimonio netto

Fonti di variazioni del patrimonio netto		Riferimenti	Capitale	Sovrapprezzo azioni	Strumenti di capitale emessi diversi dal capitale	Altro patrimonio netto	Altre componenti di conto economico complessivo accumulate	Utili non distribuiti	Riserve di rivalutazione
			<i>IAS 1, paragrafo 106, e paragrafo 54, lettera r)</i>	<i>IAS 1, paragrafo 106, e paragrafo 78, lettera e)</i>	<i>IAS 1, paragrafo 106; allegato V, parte 2, punti 15-16</i>	<i>IAS 1, paragrafo 106; allegato V, parte 2, punto 17</i>	<i>IAS 1, paragrafo 106</i>	<i>Articolo 4, paragrafo 1, punto 123, del CRR</i>	<i>IFRS 1, paragrafo 30, D5-D8</i>
			010	020	030	040	050	060	070
010	Saldo di apertura [prima della rideterminazione]								
020	Effetti della correzione di errori	<i>IAS 1, paragrafo 106, lettera b); IAS 8, paragrafo 42</i>							
030	Effetti delle variazioni delle politiche contabili	<i>IAS 1, paragrafo 106, lettera b); IAS 1, IG6; IAS 8, paragrafo 22</i>							
040	Saldo di apertura [esercizio corrente]								
050	Emissione di azioni ordinarie	<i>IAS 1, paragrafo 106, lettera d), punto iii)</i>							
060	Emissione di azioni privilegiate	<i>IAS 1, paragrafo 106, lettera d), punto iii)</i>							
070	Emissione di altri strumenti di capitale	<i>IAS 1, paragrafo 106, lettera d), punto iii)</i>							
080	Esercizio o scadenza di altri strumenti di capitale emessi	<i>IAS 1, paragrafo 106, lettera d), punto iii)</i>							



Fonti di variazioni del patrimonio netto		Riferimenti	Capitale	Sovrapprezzo azioni	Strumenti di capitale emessi diversi dal capitale	Altro patrimonio netto	Altre componenti di conto economico complessivo accumulate	Utili non distribuiti	Riserve di rivalutazione
			<i>IAS 1, paragrafo 106, e paragrafo 54, lettera r)</i>	<i>IAS 1, paragrafo 106, e paragrafo 78, lettera e)</i>	<i>IAS 1, paragrafo 106; allegato V, parte 2, punti 15-16</i>	<i>IAS 1, paragrafo 106; allegato V, parte 2, punto 17</i>	<i>IAS 1, paragrafo 106</i>	<i>Articolo 4, paragrafo 1, punto 123, del CRR</i>	<i>IFRS 1, paragrafo 30, D5-D8</i>
			010	020	030	040	050	060	070
090	Conversione del debito in azioni	<i>IAS 1, paragrafo 106, lettera d), punto iii)</i>							
100	Riduzione di capitale	<i>IAS 1, paragrafo 106, lettera d), punto iii)</i>							
110	Dividendi	<i>IAS 1, paragrafo 106, lettera d), punto iii); IAS 32, paragrafo 35; IAS 1, IG6</i>							
120	Acquisto di azioni proprie	<i>IAS 1, paragrafo 106, lettera d), punto iii); IAS 32, paragrafo 33</i>							
130	Vendita o cancellazione di azioni proprie	<i>IAS 1, paragrafo 106, lettera d), punto iii); IAS 32, paragrafo 33</i>							
140	Riclassificazione di strumenti finanziari da patrimonio netto a passività	<i>IAS 1, paragrafo 106, lettera d), punto iii)</i>							
150	Riclassificazione di strumenti finanziari da passività a patrimonio netto	<i>IAS 1, paragrafo 106, lettera d), punto iii)</i>							

Fonti di variazioni del patrimonio netto		Riferimenti	Capitale	Sovrapprezzo azioni	Strumenti di capitale emessi diversi dal capitale	Altro patrimonio netto	Altre componenti di conto economico complessivo accumulate	Utili non distribuiti	Riserve di rivalutazione
			<i>IAS 1, paragrafo 106, e paragrafo 54, lettera r)</i>	<i>IAS 1, paragrafo 106, e paragrafo 78, lettera e)</i>	<i>IAS 1, paragrafo 106; allegato V, parte 2, punti 15-16</i>	<i>IAS 1, paragrafo 106; allegato V, parte 2, punto 17</i>	<i>IAS 1, paragrafo 106</i>	<i>Articolo 4, paragrafo 1, punto 123, del CRR</i>	<i>IFRS 1, paragrafo 30, D5-D8</i>
			010	020	030	040	050	060	070
160	Trasferimenti tra le componenti del patrimonio netto	<i>IAS 1, paragrafo 106, lettera d), punto iii)</i>							
170	Aumento o (-) diminuzione del patrimonio netto risultante da aggregazioni aziendali	<i>IAS 1, paragrafo 106, lettera d), punto iii)</i>							
180	Pagamenti basati su azioni	<i>IAS 1, paragrafo 106, lettera d), punto iii); IFRS 2, paragrafo 10</i>							
190	Altri aumenti o (-) diminuzioni del patrimonio netto	<i>IAS 1, paragrafo 106, lettera d)</i>							
200	Totale del conto economico complessivo per l'esercizio	<i>IAS 1, paragrafo 106, lettera d), punti i)-ii); IAS 1, paragrafo 81A, lettera c); IAS 1, IG6</i>							
210	<b>Saldo di chiusura [esercizio corrente]</b>								

Fonti di variazioni del patrimonio netto		Riferimenti	Altre riserve	(-) Azioni proprie	Utile o (-) perdita attribuibile ai soci dell'impresa madre (-) Acconti su dividendi	(-) Acconti su dividendi	Partecipazioni di minoranza		Totale
							Altre componenti di conto economico complessivo accumulate	Altre posizioni	
			IAS 1, paragrafo 106, e paragrafo 54, lettera c)	IAS 1, paragrafo 106; IAS 32, paragrafi 33 e 34; allegato V, parte 2, punto 20	IAS 1, paragrafo 106, lettera a) e paragrafo 83, lettera ii)	IAS 1, paragrafo 106; IAS 32, paragrafo 35	IAS 27, paragrafi 27-28 IAS 1, paragrafo 54, lettera q) e paragrafo 106, lettera a); IAS 27, paragrafi 27-28	IAS 27, paragrafi 27-28 IAS 1, paragrafo 54, lettera q) e paragrafo 106, lettera a); IAS 27, paragrafi 27-28	
		080	090	100	110	120	130	140	
010	Saldo di apertura [prima della rideterminazione]								
020	Effetti della correzione di errori	IAS 1, paragrafo 106, lettera b); IAS 8, paragrafo 42							
030	Effetti delle variazioni delle politiche contabili	IAS 1, paragrafo 106, lettera b); IAS 1, IG6; IAS 8, paragrafo 22							
040	Saldo di apertura [esercizio corrente]								
050	Emissione di azioni ordinarie	IAS 1, paragrafo 106, lettera d), punto iii)							
060	Emissione di azioni privilegiate	IAS 1, paragrafo 106, lettera d), punto iii)							
070	Emissione di altri strumenti di capitale	IAS 1, paragrafo 106, lettera d), punto iii)							
080	Esercizio o scadenza di altri strumenti di capitale emessi	IAS 1, paragrafo 106, lettera d), punto iii)							

Fonti di variazioni del patrimonio netto		Riferimenti	Altre riserve	(-) Azioni proprie	Utile o (-) perdita attribuibile ai soci dell'impresa madre (-) Acconti su dividendi	(-) Acconti su dividendi	Partecipazioni di minoranza		Totale
							Altre componenti di conto economico complessivo accumulate	Altre posizioni	
			IAS 1, paragrafo 106, e paragrafo 54, lettera c)	IAS 1, paragrafo 106; IAS 32, paragrafi 33 e 34; allegato V, parte 2, punto 20	IAS 1, paragrafo 106, lettera a) e paragrafo 83, lettera a), punto ii)	IAS 1, paragrafo 106; IAS 32, paragrafo 35	IAS 27, paragrafi 27-28 IAS 1, paragrafo 54, lettera q) e paragrafo 106, lettera a); IAS 27, paragrafi 27-28	IAS 27, paragrafi 27-28 IAS 1, paragrafo 54, lettera q) e paragrafo 106, lettera a); IAS 27, paragrafi 27-28	
		080	090	100	110	120	130	140	
090	Conversione del debito in azioni	IAS 1, paragrafo 106, lettera d), punto iii)							
100	Riduzione di capitale	IAS 1, paragrafo 106, lettera d), punto iii)							
110	Dividendi	IAS 1, paragrafo 106, lettera d), punto iii); IAS 32, paragrafo 35; IAS 1, IG6							
120	Acquisto di azioni proprie	IAS 1, paragrafo 106, lettera d), punto iii); IAS 32, paragrafo 33							
130	Vendita o cancellazione di azioni proprie	IAS 1, paragrafo 106, lettera d), punto iii); IAS 32, paragrafo 33							
140	Riclassificazione di strumenti finanziari da patrimonio netto a passività	IAS 1, paragrafo 106, lettera d), punto iii)							
150	Riclassificazione di strumenti finanziari da passività a patrimonio netto	IAS 1, paragrafo 106, lettera d), punto iii)							

Fonti di variazioni del patrimonio netto		Riferimenti	Altre riserve	(-) Azioni proprie	Utile o (-) perdita attribuibile ai soci dell'impresa madre (-) Acconti su dividendi	(-) Acconti su dividendi	Partecipazioni di minoranza		Totale	
			IAS 1, paragrafo 106, e paragrafo 54, lettera c)	IAS 1, paragrafo 106; IAS 32, paragrafi 33 e 34; allegato V, parte 2, punto 20	IAS 1, paragrafo 106, lettera a) e paragrafo 83, lettera a), punto ii)	IAS 1, paragrafo 106; IAS 32, paragrafo 35	Altre componenti di conto economico complessivo accumulate	Altre posizioni		IAS 1, paragrafo 9, lettera c), IG6
							120	130		
			080	090	100	110	120	130	140	
160	Trasferimenti tra le componenti del patrimonio netto	IAS 1, paragrafo 106, lettera d), punto iii)								
170	Aumento o (-) diminuzione del patrimonio netto risultante da aggregazioni aziendali	IAS 1, paragrafo 106, lettera d), punto iii)								
180	Pagamenti basati su azioni	IAS 1, paragrafo 106, lettera d), punto iii); IFRS 2, paragrafo 10								
190	Altri aumenti o (-) diminuzioni del patrimonio netto	IAS 1, paragrafo 106, lettera d)								
200	Totale del conto economico complessivo per l'esercizio	IAS 1, paragrafo 106, lettera d), punti i)-ii); IAS 1, paragrafo 81A, lettera c); IAS 1, IG6								
210	<b>Saldo di chiusura [esercizio corrente]</b>									

## SEGNALAZIONE DELLE INFORMAZIONI FINANZIARIE CONFORMEMENTE ALLE DISCIPLINE CONTABILI NAZIONALI

MODELLI FINREP PER I GAAP		
NUMERO DEL MODELLO	CODICE DEL MODELLO	NOME DEL MODELLO O DEL GRUPPO DI MODELLI
		<b>PARTE 1 [FREQUENZA TRIMESTRALE]</b>
		<b>Stato patrimoniale [prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria]</b>
1.1	F 01.01	Stato patrimoniale: attività
1.2	F 01.02	Stato patrimoniale: passività
1.3	F 01.03	Stato patrimoniale: patrimonio netto
2	F 02.00	<b>Prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio</b>
3	F 03.00	<b>Prospetto di conto economico complessivo</b>
		<b>Disaggregazione delle attività finanziarie per strumento e per settore della controparte</b>
4.1	F 04.01	Disaggregazione delle attività finanziarie per strumento e per settore della controparte: attività finanziarie possedute per negoziazione
4.2	F 04.02	Disaggregazione delle attività finanziarie per strumento e per settore della controparte: attività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio
4.3	F 04.03	Disaggregazione delle attività finanziarie per strumento e per settore della controparte: attività finanziarie disponibili per la vendita
4.4	F 04.04	Disaggregazione delle attività finanziarie per strumento e per settore della controparte: finanziamenti e crediti e investimenti posseduti fino a scadenza
4.5	F 04.05	Attività finanziarie subordinate
4.6	F 04.06	Disaggregazione delle attività finanziarie per strumento e per settore della controparte: attività finanziarie per negoziazione
4.7	F 04.07	Disaggregazione delle attività finanziarie per strumento e per settore della controparte: attività finanziarie non derivate e non per negoziazione valutate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio
4.8	F 04.08	Disaggregazione delle attività finanziarie per strumento e per settore della controparte: attività finanziarie non derivate e non per negoziazione valutate al fair value (valore equo) rilevato a patrimonio netto

MODELLI FINREP PER I GAAP		
NUMERO DEL MODELLO	CODICE DEL MODELLO	NOME DEL MODELLO O DEL GRUPPO DI MODELLI
4.9	F 04.09	Disaggregazione delle attività finanziarie per strumento e per settore della controparte: strumenti di debito non per negoziazione valutati secondo un metodo basato sul costo
4.10	F 04.10	Disaggregazione delle attività finanziarie per strumento e per settore della controparte: altre attività finanziarie non derivate e non per negoziazione
5	F 05.00	<b>Disaggregazione dei prestiti e delle anticipazioni per prodotto</b>
6	F 06.00	<b>Disaggregazione dei prestiti e delle anticipazioni alle società non finanziarie per codici NACE</b>
7	F 07.00	<b>Attività finanziarie soggette a riduzione di valore scadute o che hanno subito una riduzione di valore</b> <b>Disaggregazione delle passività finanziarie</b>
8.1	F 08.01	Disaggregazione delle passività finanziarie per prodotto e per settore della controparte
8.2	F 08.02	Passività finanziarie subordinate <b>Impegni all'erogazione di finanziamenti, garanzie finanziarie e altri impegni</b>
9.1	F 09.01	Esposizioni fuori bilancio: impegni all'erogazione di finanziamenti, garanzie finanziarie e altri impegni dati
9.2	F 09.02	Impegni all'erogazione di finanziamenti, garanzie finanziarie e altri impegni ricevuti
10	F 10.00	<b>Derivati - Negoziazione</b> <b>Derivati - Contabilizzazione delle operazioni di copertura</b>
11.1	F 11.01	Derivati - Contabilizzazione delle operazioni di copertura: disaggregazione per tipo di rischio e per tipo di copertura
11.2	F 11.02	Derivati - Contabilizzazione delle operazioni di copertura in base ai GAAP nazionali: disaggregazione per tipo di rischio
12	F 12.00	<b>Movimenti delle svalutazioni per perdite su crediti e riduzione di valore degli strumenti di capitale</b> <b>Garanzie reali e garanzie ricevute</b>
13.1	F 13.01	Disaggregazione dei prestiti e delle anticipazioni per garanzie reali e per garanzie
13.2	F 13.02	Garanzie reali ottenute acquisendone il possesso nell'esercizio [possedute alla data della segnalazione]
13.3	F 13.03	Garanzie reali ottenute acquisendone il possesso [beni materiali] accumulate
14	F 14.00	<b>Gerarchia del fair value: strumenti finanziari al fair value (valore equo)</b>

MODELLI FINREP PER I GAAP		
NUMERO DEL MODELLO	CODICE DEL MODELLO	NOME DEL MODELLO O DEL GRUPPO DI MODELLI
15	F 15.00	<b>Eliminazione contabile e passività finanziarie associate ad attività finanziarie trasferite</b> <b>Disaggregazione di voci selezionate del prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio</b>
16.1	F 16.01	Interessi attivi e passivi per strumento e per settore della controparte
16.2	F 16.02	Utili o perdite da eliminazione contabile di attività e passività finanziarie non valutate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio per strumento
16.3	F 16.03	Utili o perdite da attività e passività finanziarie possedute per negoziazione per strumento
16.4	F 16.04	Utili o perdite da attività e passività finanziarie possedute per negoziazione per rischio
16.5	F 16.05	Utili o perdite da attività e passività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio per strumento
16.6	F 16.06	Utili o perdite derivanti dalla contabilizzazione delle operazioni di copertura
16.7	F 16.07	Riduzione di valore delle attività finanziarie e non finanziarie  <b>Riconciliazione tra ambito di consolidamento contabile e ambito di consolidamento previsto dal CRR: stato patrimoniale</b>
17.1	F 17.01	Riconciliazione tra ambito di consolidamento contabile e ambito di consolidamento previsto dal CRR: attività
17.2	F 17.02	Riconciliazione tra ambito di consolidamento contabile e ambito di consolidamento previsto dal CRR: esposizioni fuori bilancio - impegni all'erogazione di finanziamenti, garanzie finanziarie e altri impegni dati
17.3	F 17.03	Riconciliazione tra ambito di consolidamento contabile e ambito di consolidamento previsto dal CRR: passività
18	F 18.00	<b>Esposizioni in bonis e esposizioni deteriorate</b>
19	F 19.00	<b>Esposizioni oggetto di misure di tolleranza</b>
<b>PARTE 2 [TRIMESTRALE CON SOGLIA: FREQUENZA TRIMESTRALE O NESSUNA SEGNALAZIONE]</b>		
		<b>Disaggregazione geografica</b>
20.1	F 20.01	Disaggregazione geografica delle attività per luogo di attività
20.2	F 20.02	Disaggregazione geografica delle passività per luogo di attività
20.3	F 20.03	Disaggregazione geografica delle principali voci del prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio per luogo di attività
20.4	F 20.04	Disaggregazione geografica delle attività per residenza della controparte



MODELLI FINREP PER I GAAP		
NUMERO DEL MODELLO	CODICE DEL MODELLO	NOME DEL MODELLO O DEL GRUPPO DI MODELLI
20.5	F 20.05	Disaggregazione geografica delle esposizioni fuori bilancio per residenza della controparte
20.6	F 20.06	Disaggregazione geografica delle passività per residenza della controparte
20.7	F 20.07	Disaggregazione geografica dei prestiti e delle anticipazioni alle società non finanziarie per codici NACE e per residenza della controparte
21	F 21.00	<b>Attività materiali e immateriali: attività soggette a leasing operativo</b> <b>Gestione di attività, custodia e altre funzioni di servizio</b>
22.1	F 22.01	Ricavi e costi relativi a commissioni e compensi per attività
22.2	F 22.02	Attività interessate dai servizi forniti
<b>PARTE 3 [SEMESTRALE]</b>		
<b>Attività fuori bilancio: interessenze in entità strutturate non consolidate</b>		
30.1	F 30.01	Interessenze in entità strutturate non consolidate
30.2	F 30.02	Disaggregazione delle interessenze in entità strutturate non consolidate per natura delle attività
<b>Parti correlate</b>		
31.1	F 31.01	Parti correlate: importi dovuti a e importi da ricevere da
31.2	F 31.02	Parti correlate: costi e ricavi derivanti da operazioni con
<b>PARTE 4 [ANNUALE]</b>		
<b>Struttura del gruppo</b>		
40.1	F 40.1	Struttura del gruppo: "entità per entità"
40.2	F 40.02	Struttura del gruppo: "strumento per strumento"
<b>Fair value (valore equo)</b>		
41.1	F 41.01	Gerarchia del fair value: strumenti finanziari a costo ammortizzato
41.2	F 41.02	Ricorso all'opzione del fair value (valore equo)
41.3	F 41.03	Strumenti finanziari ibridi non indicati al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio

## ▼ M7

MODELLI FINREP PER I GAAP		
NUMERO DEL MODELLO	CODICE DEL MODELLO	NOME DEL MODELLO O DEL GRUPPO DI MODELLI
42	F 42.00	<b>Attività materiali e immateriali: valore contabile per metodo di misurazione</b>
43	F 43.00	<b>Accantonamenti</b>
		<b>Piani a benefici definiti e benefici per i dipendenti</b>
44.1	F 44.01	Componenti delle attività e passività nette dei piani a benefici definiti
44.2	F 44.02	Movimenti delle obbligazioni per benefici definiti
44.3	F 44.03	Voci per memoria [relative alle spese di personale]
		<b>Disaggregazione di voci selezionate del prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio</b>
45.1	F 45.01	Utili o perdite derivanti da attività e passività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio per portafoglio contabile
45.2	F 45.02	Utili o perdite derivanti da eliminazione contabile di attività non finanziarie diverse da quelle possedute per la vendita
45.3	F 45.03	Altri ricavi e costi operativi
46	F 46.00	<b>Prospetto delle variazioni di patrimonio netto</b>

CODICE CROMATICO NEI MODELLI:

	Parti per gli enti segnalanti in base ai GAAP nazionali
	Cella da non compilare per gli enti segnalanti soggetti alla disciplina contabile pertinente

## ▼M7

## 1. Stato patrimoniale [prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria]

## 1.1 Attività

		Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD	Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS	Disaggregazione nella tabella	Valore contabile
					010
010	<b>Cassa, disponibilità presso banche centrali e altri depositi a vista</b>	Articolo 4 "Attivo", paragrafo 1, della BAD	IAS 1, paragrafo 54, lettera i)		
020	Cassa	Allegato V, parte 2, punto 1	Allegato V, parte 2, punto 1		
030	Disponibilità presso banche centrali	Articolo 13, paragrafo 2, della BAD; allegato V, parte 2, punto 2	allegato V, parte 2, punto 2		
040	Altri depositi a vista		Allegato V, parte 2, punto 3	5	
050	<b>Attività finanziarie possedute per negoziazione</b>	Articolo 8, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 5, della direttiva contabile; IAS 39, paragrafo 9	IFRS 7, paragrafo 8, lettera a), punto ii); IAS 39, paragrafo 9, AG 14		
060	Derivati	Allegato II del CRR	IAS 39, paragrafo 9	10	
070	Strumenti di capitale	Allegato 2, parte 2, punti 4-5, del BCE/2013/33	IAS 32, paragrafo 11	4	
080	Titoli di debito	Allegato V, parte 1, punti 24 e 26	Allegato V, parte 1, punti 24 e 26	4	
090	Prestiti e anticipazioni	Allegato V, parte 1, punti 24 e 27	Allegato V, parte 1, punti 24 e 27	4	
091	<b>Attività finanziarie per negoziazione</b>	allegato V, parte 1, punto 15			
092	Derivati	Allegato II del CRR; allegato V, parte 1, punto 15		10	
093	Strumenti di capitale	Allegato 2, parte 2, punti 4-5, del BCE/2013/33		4	
094	Titoli di debito	Allegato V, parte 1, punti 24 e 26		4	

## ▼ M7

		<i>Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD</i>	<i>Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS</i>	Disaggregazione nella tabella	Valore contabile
					010
095	Prestiti e anticipazioni	<i>Allegato V, parte 1, punti 24 e 27</i>		4	
100	<b>Attività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio</b>	<i>Articolo 8, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 5, della direttiva contabile; IAS 39, paragrafo 9</i>	<i>IFRS 7, paragrafo 8, lettera a), punto i); IAS 39, paragrafo 9</i>	4	
110	Strumenti di capitale	<i>Allegato 2, parte 2, punti 4-5, del BCE/2013/33</i>	<i>IAS 32, paragrafo 11</i>	4	
120	Titoli di debito	<i>Allegato V, parte 1, punti 24 e 26</i>	<i>Allegato V, parte 1, punti 24 e 26</i>	4	
130	Prestiti e anticipazioni	<i>Allegato V, parte 1, punti 24 e 27</i>	<i>Allegato V, parte 1, punti 24 e 27</i>	4	
140	<b>Attività finanziarie disponibili per la vendita</b>	<i>Articolo 8, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 5, della direttiva contabile; IAS 39, paragrafo 9</i>	<i>IFRS 7, paragrafo 8, lettera d); IAS 39, paragrafo 9</i>	4	
150	Strumenti di capitale	<i>Allegato 2, parte 2, punti 4-5, del BCE/2013/33</i>	<i>IAS 32, paragrafo 11</i>	4	
160	Titoli di debito	<i>Allegato V, parte 1, punti 24 e 26</i>	<i>Allegato V, parte 1, punti 24 e 26</i>	4	
170	Prestiti e anticipazioni	<i>Allegato V, parte 1, punti 24 e 27</i>	<i>Allegato V, parte 1, punti 24 e 27</i>	4	
171	<b>Attività finanziarie non derivate e non per negoziazione valutate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio</b>	<i>Articolo 8, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 4, della direttiva contabile</i>		4	
172	Strumenti di capitale	<i>Allegato 2, parte 2, punti 4-5, del BCE/2013/33</i>		4	
173	Titoli di debito	<i>Allegato V, parte 1, punti 24 e 26</i>		4	

## ▼M7

		<i>Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD</i>	<i>Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS</i>	Disaggregazione nella tabella	Valore contabile
					010
174	Prestiti e anticipazioni	<i>Articolo 8, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 4, lettera b), della direttiva contabile; Allegato V, parte 1, punti 24 e 27</i>		4	
175	<b>Attività finanziarie non derivate e non per negoziazione valutate al fair value (valore equo) rilevato a patrimonio netto</b>	<i>Articolo 8, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 8, della direttiva contabile</i>		4	
176	Strumenti di capitale	<i>Allegato 2, parte 2, punti 4-5, del BCE/2013/33</i>		4	
177	Titoli di debito	<i>Allegato V, parte 1, punti 24 e 26</i>		4	
178	Prestiti e anticipazioni	<i>Articolo 8, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 4, lettera b), della direttiva contabile; Allegato V, parte 1, punti 24 e 27</i>		4	
180	<b>Finanziamenti e crediti</b>	<i>Articolo 8, paragrafo 4, lettera b), e paragrafo 6, della direttiva contabile; IAS 39, paragrafo 9</i>	<i>IFRS 7, paragrafo 8, lettera c); IAS 39, paragrafo 9, AG16, AG26; allegato V, parte 1, punto 16</i>	4	
190	Titoli di debito	<i>Allegato V, parte 1, punti 24 e 26</i>	<i>Allegato V, parte 1, punti 24 e 26</i>	4	
200	Prestiti e anticipazioni	<i>Allegato V, parte 1, punti 24 e 27</i>	<i>Allegato V, parte 1, punti 24 e 27</i>	4	
210	<b>Investimenti posseduti fino alla scadenza</b>	<i>Articolo 8, paragrafo 4, lettera a), e paragrafo 6, della direttiva contabile; IAS 39, paragrafo 9</i>	<i>IFRS 7, paragrafo 8, lettera b); IAS 39, paragrafo 9, AG16, AG26</i>	4	
220	Titoli di debito	<i>Allegato V, parte 1, punti 24 e 26</i>	<i>Allegato V, parte 1, punti 24 e 26</i>	4	

## ▼ M7

		<i>Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD</i>	<i>Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS</i>	Disaggregazione nella tabella	Valore contabile
					010
230	Prestiti e anticipazioni	<i>Allegato V, parte 1, punti 24 e 27</i>	<i>Allegato V, parte 1, punti 24 e 27</i>	4	
231	<b>Strumenti di debito non per negoziazione valutati secondo un metodo basato sul costo</b>	<i>Articolo 37, paragrafo 1, della BAD; articolo 42 bis, paragrafo 4, lettera b); allegato V, parte 1, punto 16</i>		4	
232	Titoli di debito	<i>Allegato V, parte 1, punti 24 e 26</i>		4	
233	Prestiti e anticipazioni	<i>Allegato V, parte 1, punti 24 e 27</i>		4	
234	<b>Altre attività finanziarie non derivate e non per negoziazione</b>	<i>Articoli 35-37, della BAD; allegato V, parte 1, punto 17</i>		4	
235	Strumenti di capitale	<i>Allegato 2, parte 2, punti 4-5, del BCE/2013/33</i>		4	
236	Titoli di debito	<i>Allegato V, parte 1, punti 24 e 26</i>		4	
237	Prestiti e anticipazioni	<i>Allegato V, parte 1, punti 24 e 27</i>		4	
240	<b>Derivati – Contabilizzazione delle operazioni di copertura</b>	<i>Articolo 8, paragrafo 1, lettera a), e paragrafi 6 e 8, della direttiva contabile; IAS 39, paragrafo 9; allegato V, parte 1, punto 19</i>	<i>IFRS 7, paragrafo 22, lettera b); IAS 39, paragrafo 9</i>	11	
250	<b>Variazioni del fair value (valore equo) degli elementi coperti in una copertura di portafoglio dal rischio di tasso di interesse</b>	<i>Articolo 8, paragrafi 5 e 6, della direttiva contabile; IAS 39, paragrafo 89A, lettera a)</i>	<i>IAS 39, paragrafo 89A, lettera a)</i>		
260	<b>Investimenti in filiazioni, joint venture e società collegate</b>	<i>Articolo 4 "Attivo", paragrafi 7-8, della BAD; Articolo 2, punto 2, della direttiva contabile; allegato V, parte 2, punto 4</i>	<i>IAS 1, paragrafo 54, lettera e); allegato V, parte 2, punto 4</i>	4, 40	

## ▼ M7

		<i>Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD</i>	<i>Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS</i>	Disaggregazione nella tabella	Valore contabile
					010
270	<b>Attività materiali</b>	<i>Articolo 4 "Attivo", paragrafo 10, della BAD</i>			
280	Immobili, impianti e macchinari		<i>IAS 16, paragrafo 6; IAS 1, paragrafo 54, lettera a)</i>	21, 42	
290	Investimenti immobiliari		<i>IAS 40, paragrafo 5; IAS 1, paragrafo 54, lettera b)</i>	21, 42	
300	<b>Attività immateriali</b>	<i>Articolo 4 "Attivo", paragrafo 9, della BAD; articolo 4, paragrafo 1, punto 115, del CRR</i>	<i>IAS 1, paragrafo 54, lettera c); articolo 4, paragrafo 1, punto 115, del CRR</i>		
310	Avviamento	<i>Articolo 4 "Attivo", paragrafo 9, della BAD; articolo 4, paragrafo 1, punto 113, del CRR</i>	<i>IFRS 3, paragrafo B67, lettera d); articolo 4, paragrafo 1, punto 113, del CRR</i>		
320	Altre attività immateriali	<i>Articolo 4 "Attivo", paragrafo 9, della BAD</i>	<i>IAS 38, paragrafo 8 e 118</i>	21, 42	
330	<b>Attività fiscali</b>		<i>IAS 1, paragrafo 54, lettere n)-o)</i>		
340	Attività fiscali correnti		<i>IAS 1, paragrafo 54, lettera n); IAS 12, paragrafo 5</i>		
350	Attività fiscali differite	<i>Articolo 17, paragrafo 1, lettera f), della direttiva contabile; articolo 4, paragrafo 1, punto 106, del CRR</i>	<i>IAS 1, paragrafo 54, lettera o); IAS 12, paragrafo 5; articolo 4, paragrafo 1, punto 106, del CRR</i>		
360	<b>Altre attività</b>	<i>Allegato V, parte 2, punti 5 e 14</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 5</i>		
370	<b>Attività non correnti e gruppi in dismissione classificati come posseduti per la vendita</b>		<i>IAS 1, paragrafo 54, lettera j); IFRS 5, paragrafo 38; allegato V, parte 2, paragrafo 6</i>		
380	<b>TOTALE DELLE ATTIVITÀ</b>	<i>Articolo 4 "Attivo" della BAD</i>	<i>IAS 1, paragrafo 9, lettera a), IG 6</i>		

## 1.2 Passività

		<i>Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD</i>	<i>Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS</i>	<i>Disaggregazione nella tabella</i>	<b>Valore contabile</b>
					010
010	<b>Passività finanziarie possedute per negoziazione</b>	<i>Articolo 8, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 6, della direttiva contabile; IAS 39, paragrafo 9, AG 14-15</i>	<i>IFRS 7, paragrafo 8, lettera e), punto ii); IAS 39, paragrafo 9, AG 14-15</i>	8	
020	Derivati	<i>Allegato II del CRR</i>	<i>IAS 39, paragrafo 9, e AG 15, lettera a)</i>	10	
030	Posizioni corte		<i>IAS 39, AG 15, lettera b)</i>	8	
040	Depositi	<i>Allegato 2, parte 2, punto 9, del BCE/2013/33; allegato V, parte 1, punto 30</i>	<i>Allegato 2, parte 2, punto 9, del BCE/2013/33; allegato V, parte 1, punto 30</i>	8	
050	Titoli di debito emessi	<i>Allegato V, parte 1, punto 31</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 31</i>	8	
060	Altre passività finanziarie	<i>Allegato V, parte 1, punti 32-34</i>	<i>Allegato V, parte 1, punti 32-34</i>	8	
061	<b>Passività finanziarie per negoziazione</b>	<i>Articolo 8, paragrafo 3, della direttiva contabile</i>		8	
062	Derivati	<i>Allegato II del CRR; allegato V, parte 1, punto 21</i>		10	
063	Posizioni corte			8	
064	Depositi	<i>Allegato 2, parte 2, punto 9, del BCE/2013/33; allegato V, parte 1, punto 30</i>		8	
065	Titoli di debito emessi	<i>Allegato V, parte 1, punto 31</i>		8	
066	Altre passività finanziarie	<i>Allegato V, parte 1, punti 32-34</i>		8	
070	<b>Passività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio</b>	<i>Articolo 8, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 6, della direttiva contabile; IAS 39, paragrafo 9</i>	<i>IFRS 7, paragrafo 8, lettera e), punto i); IAS 39, paragrafo 9</i>	8	



## ▼ M7

		Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD	Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS	Disaggregazione nella tabella	Valore contabile
					010
080	Depositi	Allegato 2, parte 2, punto 9, del BCE/2013/33; allegato V, parte 1, punto 30	Allegato 2, parte 2, punto 9, del BCE/2013/33; allegato V, parte 1, punto 30	8	
090	Titoli di debito emessi	Allegato V, parte 1, punto 31	Allegato V, parte 1, punto 31	8	
100	Altre passività finanziarie	Allegato V, parte 1, punti 32-34	Allegato V, parte 1, punti 32-34	8	
110	<b>Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato</b>	Articolo 8, paragrafi 3 e 6, della direttiva contabile; IAS 39, paragrafo 47	IFRS 7, paragrafo 8, lettera f); IAS 39, paragrafo 47	8	
120	Depositi	Allegato 2, parte 2, punto 9, del BCE/2013/33; allegato V, parte 1, punto 30	Allegato 2, parte 2, punto 9, del BCE/2013/33; allegato V, parte 1, punto 30	8	
130	Titoli di debito emessi	Allegato V, parte 1, punto 31	Allegato V, parte 1, punto 31	8	
140	Altre passività finanziarie	Allegato V, parte 1, punti 32-34	Allegato V, parte 1, punti 32-34	8	
141	<b>Passività finanziarie non derivate e non per negoziazione valutate secondo un metodo basato sul costo</b>	Articolo 8, paragrafo 3, della direttiva contabile		8	
142	Depositi	Allegato 2, parte 2, punto 9, del BCE/2013/33; allegato V, parte 1, punto 30		8	
143	Titoli di debito emessi	Allegato V, parte 1, punto 31		8	
144	Altre passività finanziarie	Allegato V, parte 1, punti 32-34		8	
150	<b>Derivati – Contabilizzazione delle operazioni di copertura</b>	Articolo 8, paragrafo 1, lettera a), paragrafo 6, e paragrafo 8, primo comma, lettera a), della direttiva contabile; allegato V, parte 1, punto 23	IFRS 7, paragrafo 22, lettera b); IAS 39, paragrafo 9; allegato V, parte 1, punto 23	11	

## ▼M7

		<i>Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD</i>	<i>Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS</i>	<i>Disaggregazione nella tabella</i>	<b>Valore contabile</b>
					010
160	<b>Variazioni del fair value (valore equo) degli elementi coperti in una copertura di portafoglio dal rischio di tasso di interesse</b>	<i>Articolo 8, paragrafi 5 e 6, della direttiva contabile; allegato V, parte 2, punto 7; IAS 39, paragrafo 89A, lettera b)</i>	<i>IAS 39, paragrafo 89A, lettera b)</i>		
170	<b>Accantonamenti</b>	<i>Articolo 4 "Passivo", paragrafo 6, della BAD</i>	<i>IAS 37, paragrafo 10; IAS 1, paragrafo 54, lettera l)</i>	43	
175	Fondi per i rischi bancari generali [se presentati nelle passività]	<i>Articolo 38, paragrafo 1, della BAD; articolo 4, paragrafo 1, punto 112, del CRR; allegato V, parte 2, punto 12</i>			
180	Pensioni e altre obbligazioni per benefici definiti successivi al rapporto di lavoro	<i>Allegato V, parte 2, punto 8</i>	<i>IAS 19, paragrafo 63; IAS 1, paragrafo 78, lettera d); allegato V, parte 2, punto 8</i>	43	
190	Altri benefici a lungo termine per i dipendenti	<i>Allegato V, parte 2, punto 8</i>	<i>IAS 19, paragrafo 153; IAS 1, paragrafo 78, lettera d); allegato V, parte 2, punto 8</i>	43	
200	Ristrutturazione		<i>IAS 37, paragrafo 71 e paragrafo 84, lettera a)</i>	43	
210	Questioni giuridiche e contenzioso tributario pendenti		<i>IAS 37, appendice C, esempi 6 e 10</i>	43	
220	Impegni e garanzie dati	<i>Articoli 24-25 e articolo 33, paragrafo 1, della BAD</i>	<i>IAS 37, appendice C.9</i>	43	
230	Altri accantonamenti			43	
240	<b>Passività fiscali</b>		<i>IAS 1, paragrafo 54, lettere n)-o)</i>		
250	Passività fiscali correnti		<i>IAS 1, paragrafo 54, lettera n); IAS 12, paragrafo 5</i>		
260	Passività fiscali differite	<i>Articolo 17, paragrafo 1, lettera f), della direttiva contabile; articolo 4, paragrafo 1, punto 108, del CRR</i>	<i>IAS 1, paragrafo 54, lettera o); IAS 12, paragrafo 5; articolo 4, paragrafo 1, punto 108, del CRR</i>		

## ▼ M7

		Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD	Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS	Disaggregazione nella tabella	Valore contabile
					010
270	<b>Capitale sociale rimborsabile a richiesta</b>		IAS 32, paragrafo IE 33; IFRIC 2; allegato V, parte 2, punto 9		
280	<b>Altre passività</b>	Allegato V, parte 2, punto 10	Allegato V, parte 2, punto 10		
290	<b>Passività incluse in gruppi in dismissione classificati come posseduti per la vendita</b>		IAS 1, paragrafo 54, lettera p); IFRS 5, paragrafo 38; allegato V, parte 2, punto 11		
300	<b>TOTALE DELLE PASSIVITÀ</b>		IAS 1, paragrafo 9, lettera b), e IG 6		

## 1.3 Patrimonio netto

		Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD	Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS	Disaggregazione nella tabella	Valore contabile
					010
010	<b>Capitale</b>	Articolo 4 "Passivo", paragrafo 9 e articolo 22, della BAD	IAS 1, paragrafo 54, lettera r); articolo 22 della BAD	46	
020	Capitale versato	Articolo 4 "Passivo", paragrafo 9, della BAD	IAS 1, paragrafo 78, lettera e)		
030	Capitale richiamato ma non versato	Articolo 4 "Passivo", paragrafo 9, della BAD; allegato V, parte 2, punto 14	IAS 1, paragrafo 78, lettera e); allegato V, parte 2, punto 14		
040	<b>Sovrapprezzo azioni</b>	Articolo 4 "Passivo", paragrafo 10, della BAD; articolo 4, paragrafo 1, punto 124, del CRR	IAS 1, paragrafo 78, lettera e); articolo 4, paragrafo 1, punto 124, del CRR	46	
050	<b>Strumenti di capitale emessi diversi dal capitale</b>	Allegato V, parte 2, punti 15-16	Allegato V, parte 2, punti 15-16	46	
060	Componente di patrimonio netto degli strumenti finanziari composti	Articolo 8, paragrafo 6, della direttiva contabile; allegato V, parte 2, punto 15	IAS 39, paragrafi 28-29; allegato V, parte 2, punto 15		

## ▼ M7

		Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD	Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS	Disaggregazione nella tabella	Valore contabile
					010
070	Altri strumenti di capitale emessi	<i>Allegato V, parte 2, punto 16</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 16</i>		
080	<b>Altro patrimonio netto</b>	<i>Allegato V, parte 2, punto 17</i>	<i>IFRS 2, paragrafo 10; Allegato V, parte 2, punto 17</i>		
090	<b>Altre componenti di conto economico complessivo accumulate</b>	<i>Articolo 4, paragrafo 1, punto 100, del CRR</i>	<i>Articolo 4, paragrafo 1, punto 100, del CRR</i>	46	
095	Voci che non saranno riclassificate nell'utile (perdita) d'esercizio		<i>IAS 1, paragrafo 82A, lettera a)</i>		
100	<i>Attività materiali</i>		<i>IAS 16, paragrafi 39-41</i>		
110	<i>Attività immateriali</i>		<i>IAS 38, paragrafi 85-87</i>		
120	<i>Utili o (-) perdite attuariali derivanti da piani pensionistici a benefici definiti</i>		<i>IAS 1, paragrafo 7</i>		
122	<i>Attività non correnti e gruppi in dismissione classificati come posseduti per la vendita</i>		<i>IFRS 5, paragrafo 38, IG esempio 12</i>		
124	<i>Quota di altri ricavi e costi rilevati relativi a investimenti in filiazioni, joint venture e società collegate</i>		<i>IAS 1, paragrafo 82, lettera h); IAS 28, paragrafo 11</i>		
128	Voci che possono essere riclassificate nell'utile (perdita) d'esercizio		<i>IAS 1, paragrafo 82A, lettera b)</i>		
130	<i>Copertura di investimenti netti in gestioni estere [parte efficace]</i>	<i>Articolo 8, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 6, della direttiva contabile</i>	<i>IAS 39, paragrafo 102, lettera a)</i>		
140	<i>Conversione di valuta estera</i>	<i>Articolo 39, paragrafo 6, della BAD</i>	<i>IAS 21, paragrafo 52, lettera b); IAS 21, paragrafi 32 e 38-49</i>		
150	<i>Derivati di copertura. Copertura di flussi finanziari [parte efficace]</i>	<i>Articolo 8, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 6, della direttiva contabile</i>	<i>IFRS 7, paragrafo 23, lettera c); IAS 39, paragrafi 95-101</i>		

## ▼ M7

		Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD	Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS	Disaggregazione nella tabella	Valore contabile
					010
160	Attività finanziarie disponibili per la vendita	Articolo 8, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 6, della direttiva contabile	IFRS 7, paragrafo 20, lettera a), punto ii); IAS 39, paragrafo 55, lettera b)		
170	Attività non correnti e gruppi in dismissione classificati come posseduti per la vendita		IFRS 5, paragrafo 38, IG esempio 12		
180	Quota di altri ricavi e costi rilevati relativi a investimenti in filiazioni, joint venture e società collegate		IAS 1, paragrafo 82, lettera h); IAS 28, paragrafo 11		
190	<b>Utili non distribuiti</b>	Articolo 4 "Passivo", paragrafo 13, della BAD; articolo 4, paragrafo 1, punto 123, del CRR	Articolo 4, paragrafo 1, punto 123, del CRR		
200	<b>Riserve di rivalutazione</b>	Articolo 4 "Passivo", paragrafo 12, della BAD	IFRS 1, paragrafi 30 e D5-D8; allegato V, parte 2, punto 18		
201	Attività materiali	Articolo 7, paragrafo 1, della direttiva contabile			
202	Strumenti di capitale	Articolo 7, paragrafo 1, della direttiva contabile			
203	Titoli di debito	Articolo 7, paragrafo 1, della direttiva contabile			
204	Altro	Articolo 7, paragrafo 1, della direttiva contabile			
205	<b>Riserve valutate al fair value (valore equo)</b>	Articolo 8, paragrafo 1, lettera a), della direttiva contabile			
206	Copertura di investimenti netti in gestioni estere	Articolo 8, paragrafo 1, lettere a), e paragrafo 8, primo comma, lettera b), della direttiva contabile			

## ▼ M7

		Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD	Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS	Disaggregazione nella tabella	Valore contabile
					010
207	Derivati di copertura. Copertura di flussi finanziari	Articolo 8, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 8, primo comma, lettera a), della direttiva contabile; articolo 30, lettera a), del CRR			
208	Derivati di copertura. Altre coperture	Articolo 8, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 8, primo comma, lettera a), della direttiva contabile			
209	Attività finanziarie non derivate e non per negoziazione valutate al fair value (valore equo) rilevato a patrimonio netto	Articolo 8, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 8, secondo comma, della direttiva contabile			
210	<b>Altre riserve</b>	Articolo 4 "Passivo", paragrafi 11-13, della BAD	IAS 1, paragrafo 54; IAS 1, paragrafo 78, lettera e)		
215	Fondi per i rischi bancari generali [se presentati nel patrimonio netto]	Articolo 38, paragrafo 1, della BAD; articolo 4, paragrafo 1, punto 112, del CRR; allegato V, parte 1, punto 38			
220	Riserve o perdite accumulate da investimenti in filiazioni, joint venture e società collegate	Articolo 9, paragrafo 7, lettera a), e articolo 27, della direttiva contabile; allegato V, parte 2, punto 19	IAS 28, paragrafo 11; allegato V, parte 2, punto 19		
230	Altro	Allegato V, parte 2, punto 19	Allegato V, parte 2, punto 19		
235	<b>Differenze di primo consolidamento</b>	Articolo 24, paragrafo 3, lettera c), della direttiva contabile			
240	(-) Azioni proprie	Allegato III, Attivo, Voce D(III)(2), della direttiva contabile; articolo 4 "Attivo", paragrafo 12, della BAD; allegato V, parte 2, punto 20	IAS 1, paragrafo 79, lettera a), punto vi); IAS 32, paragrafi 33-34, AG 14 e AG 36; allegato V, parte 2, punto 20	46	
250	<b>Utile o perdita attribuibile ai soci della controllante</b>	Articolo 4 "Passivo", paragrafo 14, della BAD	IAS 27, paragrafo 28; IAS 1, paragrafo 81B, lettera b), punto ii)	2	

## ▼ M7

		Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD	Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS	Disaggregazione nella tabella	Valore contabile
					010
260	<b>(-) Acconti sui dividendi</b>	Articolo 26, paragrafo 2, lettera b), del CRR	IAS 32, paragrafo 35		
270	<b>Partecipazioni di minoranza</b>	Articolo 24, paragrafo 4, della direttiva contabile	IAS 27, paragrafo 4; IAS 1, paragrafo 54, lettera q); IAS 27, paragrafo 27		
280	Altre componenti di conto economico complessivo accumulate	Articolo 4, paragrafo 1, punto 100, del CRR	IAS 27, paragrafi 27-28; articolo 4, paragrafo 1, punto 100, del CRR	46	
290	Altre posizioni		IAS 27, paragrafi 27-28	46	
300	<b>TOTALE DEL PATRIMONIO NETTO</b>		IAS 1, paragrafo 9, lettera c), e IG 6	46	
310	<b>TOTALE DEL PATRIMONIO NETTO E TOTALE DELLE PASSIVITÀ</b>	Articolo 4 "Passivo" della BAD	IAS 1, IG6		

## 2. Prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio

		Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD	Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS	Disaggregazione nella tabella	Esercizio corrente
					010
010	<b>Interessi attivi</b>	Articolo 27 "Presentazione verticale", paragrafo 1, della BAD; allegato V, parte 2, punto 21	IAS 1, paragrafo 97; IAS 18, paragrafo 35, lettera b), punto iii); allegato V, parte 2, punto 21	16	
020	Attività finanziarie possedute per negoziazione		IFRS 7, paragrafo 20, lettera a), punto i), e B5, lettera e); allegato V, parte 2, punto 24		
030	Attività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio		IFRS 7, paragrafo 20, lettera a), punto i), e B5, lettera e)		
040	Attività finanziarie disponibili per la vendita		IFRS 7, paragrafo 20, lettera b); IAS 39, paragrafo 55, lettera b); IAS 39, paragrafo 9		

## ▼ M7

		Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD	Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS	Disaggregazione nella tabella	Esercizio corrente
					010
050	Finanziamenti e crediti		<i>IFRS 7, paragrafo 20, lettera b); IAS 39, paragrafo 9 e paragrafo 46, lettera a)</i>		
060	Investimenti posseduti fino alla scadenza		<i>IFRS 7, paragrafo 20, lettera b); IAS 39, paragrafo 9 e paragrafo 46, lettera b)</i>		
070	Derivati - Contabilizzazione delle operazioni di copertura, rischio di tasso di interesse		<i>IAS 39, paragrafo 9; allegato V, parte 2, punto 23</i>		
080	Altre attività		<i>allegato V, parte 2, punto 25</i>		
085	Interessi attivi su passività	<i>allegato V, parte 2, punto 25</i>	<i>allegato V, parte 2, punto 25</i>		
090	<b>(Interessi passivi)</b>	<i>Articolo 27 "Presentazione verticale", paragrafo 2, della BAD; allegato V, parte 2, punto 21</i>	<i>IAS 1, paragrafo 97; allegato V, parte 2, punto 21</i>	16	
100	(Passività finanziarie possedute per negoziazione)		<i>IFRS 7, paragrafo 20, lettera a), punto i), e B5, lettera e); allegato V, parte 2, punto 24</i>		
110	(Passività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio)		<i>IFRS 7, paragrafo 20, lettera a), punto i), e B5, lettera e)</i>		
120	(Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato)		<i>IFRS 7, paragrafo 20, lettera b); IAS 39, paragrafo 47</i>		
130	(Derivati - Contabilizzazione delle operazioni di copertura, rischio di tasso di interesse)		<i>IAS 39, paragrafo 9; allegato V, parte 2, punto 23</i>		
140	(Altre passività)		<i>allegato V, parte 2, punto 26</i>		
145	(Interessi passivi su attività)	<i>allegato V, parte 2, punto 26</i>	<i>allegato V, parte 2, punto 26</i>		
150	<b>(Spese per capitale sociale rimborsabile a richiesta )</b>		<i>IFRIC 2, paragrafo 11</i>		



## ▼ M7

		Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD	Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS	Disaggregazione nella tabella	Esercizio corrente
					010
160	<b>Ricavi da dividendi</b>	Articolo 27 "Presentazione verticale", paragrafo 3, della BAD; allegato V, parte 2, punto 28	IAS 18, paragrafo 35, lettera b), punto v); allegato V, parte 2, punto 28		
170	Attività finanziarie possedute per negoziazione		IFRS 7, paragrafo 20, lettera a), punto i), e B5, lettera e)		
180	Attività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio		IFRS 7, paragrafo 20, lettera a), punto i), e B5, lettera e); IAS 39, paragrafo 9		
190	Attività finanziarie disponibili per la vendita		IFRS 7, paragrafo 20, lettera a), punto ii); IAS 39, paragrafo 9 e paragrafo 55, lettera b)		
200	<b>Ricavi da commissioni e compensi</b>	Articolo 27 "Presentazione verticale", paragrafo 4, della BAD	IFRS 7, paragrafo 20, lettera c)	22	
210	<b>(Costi per commissioni e compensi)</b>	Articolo 27 "Presentazione verticale", paragrafo 5, della BAD	IFRS 7, paragrafo 20, lettera c)	22	
220	<b>Utili o (-) perdite da eliminazione contabile di attività e di passività finanziarie non valutate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio, al netto</b>	Articolo 27 "Presentazione verticale", paragrafo 6, della BAD	IFRS 7, paragrafo 20, lettera a), punti ii)-v); allegato V, parte 2, punto 97	16	
230	Attività finanziarie disponibili per la vendita		IFRS 7, paragrafo 20, lettera a), punto ii); IAS 39, paragrafo 9 e paragrafo 55, lettera b)		
240	Finanziamenti e crediti		IFRS 7, paragrafo 20, lettera a), punto iv); IAS 39, paragrafi 9 e 56		
250	Investimenti posseduti fino alla scadenza		IFRS 7, paragrafo 20, lettera a), punto iii); IAS 39, paragrafi 9 e 56		
260	Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato		IFRS 7, paragrafo 20, lettera a), punto v); IAS 39, paragrafo 56		
270	Altro				

## ▼ M7

		Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD	Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS	Disaggregazione nella tabella	Esercizio corrente
					010
280	Utili o (-) perdite da attività e passività finanziarie possedute per negoziazione, al netto	Articolo 27 "Presentazione verticale", paragrafo 6, della BAD	IFRS 7, paragrafo 20, lettera a), punto i); IAS 39, paragrafo 55, lettera a)	16	
285	Utili o (-) perdite da attività e passività finanziarie per negoziazione, al netto	Articolo 27 "Presentazione verticale", paragrafo 6, della BAD		16	
290	Utili o (-) perdite da attività e passività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio, al netto	Articolo 27 "Presentazione verticale", paragrafo 6, della BAD	IFRS 7, paragrafo 20, lettera a), punto i); IAS 39, paragrafo 55, lettera a)	16, 45	
295	Utili o (-) perdite da attività e passività finanziarie non per negoziazione, al netto	Articolo 27 "Presentazione verticale", paragrafo 6, della BAD		16	
300	Utili o (-) perdite derivanti dalla contabilizzazione delle operazioni di copertura, al netto	Articolo 8, paragrafo 1, lettera a), e paragrafi 6 e 8, della direttiva contabile	IFRS 7, paragrafo 24; allegato V, parte 2, punto 30	16	
310	Differenze di cambio [utile o (-) perdita], al netto	Articolo 39 della BAD	IAS 21, paragrafo 28 e paragrafo 52, lettera a)		
320	Utili o (-) perdite da eliminazione contabile di investimenti in filiazioni, joint venture e società collegate, al netto	Articolo 27 "Presentazione verticale", paragrafi 13 e 14, della BAD			
330	Utili o (-) perdite da eliminazione contabile di attività non finanziarie, al netto		IAS 1, paragrafo 34	45	
340	Altri ricavi operativi	Articolo 27 "Presentazione verticale", paragrafo 7, della BAD; allegato V, parte 2, punti 141-143	Allegato V, parte 2, punti 141-143	45	
350	(Altri costi operativi)	Articolo 27 "Presentazione verticale", paragrafo 10, della BAD; allegato V, parte 2, punti 141-143	Allegato V, parte 2, punti 141-143	45	
355	TOTALE DEI RICAVI OPERATIVI, AL NETTO				

## ▼ M7

		Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD	Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS	Disaggregazione nella tabella	Esercizio corrente
					010
360	<b>(Spese amministrative)</b>	Articolo 27 "Presentazione verticale", paragrafo 8, della BAD			
370	(Spese di personale)	Articolo 27 "Presentazione verticale", paragrafo 8, lettera a), della BAD	IAS 19, paragrafo 7; IAS 1, paragrafi 102 e IG 6	44	
380	(Altre spese amministrative)	Articolo 27 "Presentazione verticale", paragrafo 8, lettera b), della BAD;			
390	<b>(Ammortamenti)</b>		IAS 1, paragrafi 102 e 104		
400	(Immobili, impianti e macchinari)	Articolo 27 "Presentazione verticale", paragrafo 9, della BAD	IAS 1, paragrafo 104; IAS 16, paragrafo 73, lettera e), punto vii)		
410	(Investimenti immobiliari)	Articolo 27 "Presentazione verticale", paragrafo 9, della BAD	IAS 1, paragrafo 104; IAS 40, paragrafo 79, lettera d), punto iv)		
415	(Avviamento)	Articolo 27 "Presentazione verticale", paragrafo 9, della BAD			
420	(Altre attività immateriali)	Articolo 27 "Presentazione verticale", paragrafo 9, della BAD	IAS 1, paragrafo 104; IAS 38, paragrafo 118, lettera e), punto vi)		
430	<b>(Accantonamenti o (-) storni di accantonamenti)</b>		IAS 37, paragrafi 59 e 84; IAS 1, paragrafo 98, lettere b), f) e g)	43	
440	(Impegni e garanzie dati)	Articolo 27 "Presentazione verticale", paragrafi 11 e 12, della BAD			
450	(Altri accantonamenti)				
455	<b>(Aumenti o (-) diminuzioni del fondo per i rischi bancari generali, al netto)</b>	Articolo 38, paragrafo 2, della BAD			
460	<b>Riduzione di valore o (-) storno di riduzione di valore di attività finanziarie non valutati al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio</b>	Articoli 35-37 della BAD; allegato V, parte 2, punto 29	IFRS 7, paragrafo 20, lettera e)	16	

## ▼ M7

		<i>Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD</i>	<i>Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS</i>	<i>Disaggregazione nella tabella</i>	<b>Esercizio corrente</b>
					010
470	(Attività finanziarie valutate al costo)		<i>IFRS 7, paragrafo 20, lettera e); IAS 39, paragrafo 66</i>		
480	(Attività finanziarie disponibili per la vendita)		<i>IFRS 7, paragrafo 20, lettera e); IAS 39, paragrafo 67</i>		
490	(Finanziamenti e crediti)		<i>IFRS 7, paragrafo 20, lettera e); IAS 39, paragrafo 63</i>		
500	(Investimenti posseduti fino a scadenza)		<i>IFRS 7, paragrafo 20, lettera e); IAS 39, paragrafo 63</i>		
510	<b>(Riduzione di valore o (-) storno di riduzione di valore di investimenti in filiazioni, joint venture e società collegate)</b>	<i>Articolo 27 "Presentazione verticale", paragrafi 13 e 14, della BAD</i>	<i>IAS 28, paragrafi 40-43</i>	16	
520	<b>(Riduzione di valore o (-) storno di riduzione di valore di attività non finanziarie)</b>		<i>IAS 36, paragrafo 126, lettere a) e b)</i>	16	
530	(Immobili, impianti e macchinari)	<i>Articolo 27 "Presentazione verticale", paragrafo 9, della BAD</i>	<i>IAS 16, paragrafo 73, lettera e), punti v)-vi)</i>		
540	(Investimenti immobiliari)	<i>Articolo 27 "Presentazione verticale", paragrafo 9, della BAD</i>	<i>IAS 40, paragrafo 79, lettera d), punto v)</i>		
550	(Avviamento)	<i>Articolo 27 "Presentazione verticale", paragrafo 9, della BAD</i>	<i>IFRS 3, appendice B, paragrafo B67, lettera d), punto v); IAS 36, paragrafo 124</i>		
560	(Altre attività immateriali)	<i>Articolo 27 "Presentazione verticale", paragrafo 9, della BAD</i>	<i>IAS 38, paragrafo 118, lettera e), punti iv) e v)</i>		
570	(Altro)		<i>IAS 36, paragrafo 126, lettere a) e b)</i>		
580	<b>Avviamento negativo rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio</b>	<i>Articolo 24, paragrafo 3, lettera f), della direttiva contabile</i>	<i>IFRS 3, appendice B, paragrafo B64, lettera n), punto i)</i>		
590	<b>Quota degli utili o (-) delle perdite da investimenti in filiazioni, joint venture e società collegate</b>	<i>Articolo 27 "Presentazione verticale", paragrafi 13 e 14, della BAD</i>	<i>IAS 1, paragrafo 82, lettera c)</i>		

## ▼ M7

		Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD	Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS	Disaggregazione nella tabella	Esercizio corrente
					010
600	Utili o (-) perdite da attività non correnti e gruppi in dismissione classificati come posseduti per la vendita e non assimilabili ad attività operative cessate		IFRS 5, paragrafo 37; allegato V, parte 2, punto 27		
610	<b>UTILI O (-) PERDITE AL LORDO DELLE IMPOSTE DA ATTIVITÀ OPERATIVE IN ESERCIZIO</b>		IAS 1, paragrafi 102 e IG 6; IFRS 5, paragrafo 33A		
620	<b>(Oneri o (-) proventi fiscali connessi a utili o perdite da attività operative in esercizio)</b>	Articolo 27 "Presentazione verticale", paragrafo 15, della BAD	IAS 1, paragrafo 82, lettera d); IAS 12, paragrafo 77		
630	<b>UTILI O (-) PERDITE AL NETTO DELLE IMPOSTE DA ATTIVITÀ OPERATIVE IN ESERCIZIO</b>	Articolo 27 "Presentazione verticale", paragrafo 16, della BAD	IAS 1, IG 6		
632	<b>Utili o (-) perdite straordinari al netto delle imposte</b>	Articolo 27 "Presentazione verticale", paragrafo 21, della BAD			
633	Utili o perdite straordinarie al lordo delle imposte	Articolo 27 "Presentazione verticale", paragrafo 19, della BAD			
634	(Oneri o (-) proventi fiscali connessi a utili o perdite straordinari)	Articolo 27 "Presentazione verticale", paragrafo 20, della BAD			
640	<b>Utili o (-) perdite al netto delle imposte da attività operative cessate</b>		IAS 1, paragrafo 82, lettera e); IFRS 5, paragrafo 33, lettera a), e paragrafo 33A		
650	Utili o (-) perdite al lordo delle imposte da attività operative cessate		IFRS 5, paragrafo 33, lettera b), punto i)		
660	(Oneri o (-) proventi fiscali connessi a attività operative cessate)		IFRS 5, paragrafo 33, lettera b), punti ii) e iv)		
670	<b>UTILE O (-) PERDITA D'ESERCIZIO</b>	Articolo 27 "Presentazione verticale", paragrafo 23, della BAD	IAS 1, paragrafo 81A, lettera a)		
680	Attribuibile a partecipazioni di minoranza		IAS 1, paragrafo 83, lettera a), punto i)		
690	Attribuibile ai soci della controllante		IAS 1, paragrafo 81B, lettera b), punto ii)		

## ▼M7

## 3. Prospetto di conto economico complessivo

		Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS	Esercizio corrente
			010
010	<b>Utile o (-) perdita d'esercizio</b>	<i>IAS 1, paragrafo 7, paragrafo 81, lettera b), paragrafo 83, lettera a), e IG6</i>	
020	<b>Altre componenti di conto economico complessivo</b>	<i>IAS 1, paragrafo 7, paragrafo 81, lettera b), e IG6</i>	
030	<b>Voci che non saranno riclassificate nell'utile (perdita) d'esercizio</b>	<i>IAS 1, paragrafo 82A, lettera a)</i>	
040	Attività materiali	<i>IAS 1, paragrafi 7 e IG6; IAS 16, paragrafi 39-40</i>	
050	Attività immateriali	<i>IAS 1, paragrafo 7; IAS 38, paragrafi 85-86</i>	
060	Utili o (-) perdite attuariali derivanti da piani pensionistici a benefici definiti	<i>IAS 1, paragrafi 7 e IG6; IAS 19, paragrafo 93A</i>	
070	Attività non correnti e gruppi in dismissione posseduti per la vendita	<i>IFRS 5, paragrafo 38</i>	
080	Quota di altri ricavi e costi rilevati di entità contabilizzate con il metodo del patrimonio netto	<i>IAS 1, paragrafo 82, lettera h), e IG6; IAS 28, paragrafo 11</i>	
090	Imposte sul reddito relative a voci che non saranno riclassificate	<i>IAS 1, paragrafo 91, lettera b); allegato V, parte 2, punto 31</i>	
100	<b>Voci che possono essere riclassificate nell'utile (perdita) d'esercizio</b>	<i>IAS 1, paragrafo 82A, lettera b)</i>	
110	Copertura di investimenti netti in gestioni estere [parte efficace]	<i>IAS 39, paragrafo 102, lettera a)</i>	
120	<i>Utile o (-) perdite da valutazione rilevati a patrimonio netto</i>	<i>IAS 39, paragrafo 102, lettera a)</i>	
130	<i>Trasferiti all'utile (perdita) d'esercizio</i>	<i>IAS 1, paragrafi 7 e 92-95; IAS 39, paragrafo 102, lettera a)</i>	
140	<i>Altre riclassificazioni</i>		
150	Conversione di valuta estera	<i>IAS 1, paragrafi 7 e IG6; IAS 21, paragrafo 52, lettera b)</i>	
160	<i>Utili o (-) perdite su conversione rilevati a patrimonio netto</i>	<i>IAS 21, paragrafi 32 e 38-47</i>	
170	<i>Trasferiti all'utile (perdita) d'esercizio</i>	<i>IAS 1, paragrafi 7 e 92-95; IAS 21, paragrafi 48-49</i>	
180	<i>Altre riclassificazioni</i>		
190	Copertura di flussi finanziari [parte efficace]	<i>IAS 1, paragrafi 7 e IG6; IFRS 7, paragrafo 23, lettera c); IAS 39, paragrafo 95, lettera a), e paragrafo 96</i>	
200	<i>Utile o (-) perdite da valutazione rilevati a patrimonio netto</i>	<i>IAS 1, IG6; IAS 39, paragrafo 95, lettera a), e paragrafo 96</i>	
210	<i>Trasferiti all'utile (perdita) d'esercizio</i>	<i>IAS 1, paragrafi 7, 92-95 e IG6; IAS 39, paragrafi 97-101</i>	

▼ **M7**

		Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS	Esercizio corrente
			010
220	Trasferiti al valore contabile iniziale degli elementi coperti	IAS 1, IG6; IAS 39, paragrafi 97-101	
230	Altre riclassificazioni		
240	Attività finanziarie disponibili per la vendita	IAS 1, paragrafi 7 e IG6; IFRS 7, paragrafo 20, lettera a), punto ii); IAS 1, IG6; IAS 39, paragrafo 55, lettera b)	
250	Utile o (-) perdite da valutazione rilevati a patrimonio netto	IFRS 7, paragrafo 20, lettera a), punto ii); IAS 1, IG6; IAS 39, paragrafo 55, lettera b)	
260	Trasferiti all'utile (perdita) d'esercizio	IFRS 7, paragrafo 20, lettera a), punto ii); IAS 1, paragrafi 7, 92-95 e IG6; IAS 39, paragrafo 55, lettera b)	
270	Altre riclassificazioni	IFRS 5, IG esempio 12	
280	Attività non correnti e gruppi in dismissione posseduti per la vendita	IFRS 5, paragrafo 38	
290	Utile o (-) perdite da valutazione rilevati a patrimonio netto	IFRS 5, paragrafo 38	
300	Trasferiti all'utile (perdita) d'esercizio	IAS 1, paragrafi 7 e 92-95; IFRS 5, paragrafo 38	
310	Altre riclassificazioni	IFRS 5, IG esempio 12	
320	Quota di altri ricavi e costi rilevati relativi a investimenti in filiazioni, joint venture e società collegate	IAS 1, paragrafo 82, lettera h), e IG6; IAS 28, paragrafo 11	
330	Imposte sul reddito relative a voci che possono essere riclassificate nell'utile o (-) perdita d'esercizio	IAS 1, paragrafi 91, lettera b), e IG6; allegato V, parte 2, punto 31	
340	<b>Totale del conto economico complessivo per l'esercizio</b>	IAS 1, paragrafo 7, paragrafo 81A, lettera a), e IG6	
350	Attribuibile a partecipazioni di minoranza	IAS 1, paragrafo 83, lettera b), punto i), e IG6	
360	Attribuibile ai soci della controllante	IAS 1, paragrafo 83, lettera b), punto ii), e IG6	

## ▼M7

## 4. Disaggregazione delle attività finanziarie per strumento e per settore della controparte

## 4.1 Attività finanziarie possedute per negoziazione

		Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD	Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS	Valore contabile	Variazioni accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito
				010	020
010	<b>Strumenti di capitale</b>	<i>Allegato 2, parte 2, punti 4-5, del BCE/2013/33</i>	<i>IAS 32, paragrafo 11</i>		
020	di cui: al costo		<i>IAS 39, paragrafo 46, lettera c)</i>		
030	di cui: enti creditizi	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)</i>		
040	di cui: altre società finanziarie	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)</i>		
050	di cui: società non finanziarie	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)</i>		
060	<b>Titoli di debito</b>	<i>Allegato V, parte 1, punti 24 e 26</i>	<i>Allegato V, parte 1, punti 24 e 26</i>		
070	Banche centrali	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)</i>		
080	Amministrazioni pubbliche	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)</i>		
090	Enti creditizi	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)</i>		
100	Altre società finanziarie	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)</i>		
110	Società non finanziarie	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)</i>		
120	<b>Prestiti e anticipazioni</b>	<i>Allegato V, parte 1, punti 24 e 27</i>	<i>Allegato V, parte 1, punti 24 e 27</i>		
130	Banche centrali	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)</i>		



## ▼M7

		Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD	Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS	Valore contabile	Variazioni accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito
				010	020
140	Amministrazioni pubbliche	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)		
150	Enti creditizi	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)		
160	Altre società finanziarie	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)		
170	Società non finanziarie	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)		
180	Famiglie	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera f)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera f)		

## 4.2 Attività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio

		Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD	Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS	Valore contabile	Variazioni accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito
				010	020
010	<b>Strumenti di capitale</b>	Allegato 2, parte 2, punti 4-5, del BCE/2013/33	IAS 32, paragrafo 11		
020	di cui: al costo		IAS 39, paragrafo 46, lettera c)		
030	di cui: enti creditizi	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)		
040	di cui: altre società finanziarie	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)		
050	di cui: società non finanziarie	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)		

		Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD	Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS	Valore contabile	Variazioni accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito
				010	020
060	<b>Titoli di debito</b>	<i>Allegato V, parte 1, punti 24 e 26</i>	<i>Allegato V, parte 1, punti 24 e 26</i>		
070	Banche centrali	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)</i>		
080	Amministrazioni pubbliche	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)</i>		
090	Enti creditizi	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)</i>		
100	Altre società finanziarie	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)</i>		
110	Società non finanziarie	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)</i>		
120	<b>Prestiti e anticipazioni</b>	<i>Allegato V, parte 1, punti 24 e 27</i>	<i>Allegato V, parte 1, punti 24 e 27</i>		
130	Banche centrali	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)</i>		
140	Amministrazioni pubbliche	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)</i>		
150	Enti creditizi	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)</i>		
160	Altre società finanziarie	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)</i>		
170	Società non finanziarie	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)</i>		
180	Famiglie	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera f)</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera f)</i>		
190	<b>ATTIVITÀ FINANZIARIE DESIGNATE AL fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio</b>	<i>Articolo 8, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 6, della direttiva contabile; IAS 39, paragrafo 9</i>	<i>IFRS 7, paragrafo 8, lettera a), punto i); IAS 39, paragrafo 9</i>		

## ▼M7

## 4.3 Attività finanziarie disponibili per la vendita

		Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD	Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS	Valore contabile delle attività che non hanno subito riduzione di valore	Valore contabile delle attività che hanno subito riduzione di valore	Valore contabile	Riduzioni di valore accumulate
				IAS 39, paragrafi 58-62	Allegato V, parte 2, punto 34	Allegato V, parte 2, punto 46	
				010	020	030	040
010	<b>Strumenti di capitale</b>	Allegato 2, parte 2, punti 4-5, del BCE/2013/33	IAS 32, paragrafo 11				
020	di cui: al costo		IAS 39, paragrafo 46, lettera c)				
030	di cui: enti creditizi	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)				
040	di cui: altre società finanziarie	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)				
050	di cui: società non finanziarie	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)				
060	<b>Titoli di debito</b>	Allegato V, parte 1, punti 24 e 26	Allegato V, parte 1, punti 24 e 26				
070	Banche centrali	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)				
080	Amministrazioni pubbliche	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)				
090	Enti creditizi	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)				
100	Altre società finanziarie	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)				
110	Società non finanziarie	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)				
120	<b>Prestiti e anticipazioni</b>	Allegato V, parte 1, punti 24 e 27	Allegato V, parte 1, punti 24 e 27				
130	Banche centrali	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)				
140	Amministrazioni pubbliche	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)				
150	Enti creditizi	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)				

## ▼ M7

		<i>Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD</i>	<i>Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS</i>	Valore contabile delle attività che non hanno subito riduzione di valore	Valore contabile delle attività che hanno subito riduzione di valore	Valore contabile	Riduzioni di valore accumulate
					<i>IAS 39, paragrafi 58-62</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 34</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 46</i>
				010	020	030	040
160	Altre società finanziarie	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)</i>				
170	Società non finanziarie	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)</i>				
180	Famiglie	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera f)</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera f)</i>				
190	<b>ATTIVITÀ FINANZIARIE DISPONIBILI PER LA VENDITA</b>	<i>Articolo 8, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 6, della direttiva contabile; IAS 39, paragrafo 9</i>	<i>IFRS 7, paragrafo 8, lettera d); IAS 39, paragrafo 9</i>				

## ▼M7

## 4.4 Finanziamenti e crediti e investimenti posseduti fino a scadenza

				Attività che non hanno subito riduzione di valore [valore contabile lordo]	Attività che hanno subito una riduzione di valore [valore contabile lordo]	Svalutazioni specifiche per attività stimate individualmente	Svalutazioni specifiche per attività stimate collettivamente	Svalutazioni collettive per perdite sostenute ma non riportate	Valore contabile
		<i>Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD</i>	<i>Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS</i>		<i>IFRS 7, paragrafo 37, lettera b); IFRS 7, IG29, lettera a); IAS 39, paragrafi 58-59</i>	<i>IAS 39, AG 84-92; allegato V, parte 2, punto 36</i>	<i>IAS 39, AG 84-92; allegato V, parte 2, punto 37</i>	<i>IAS 39, AG 84-92; allegato V, parte 2, punto 38</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 39</i>
						<i>Allegato V, parte 2, punto 36</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 37</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 38</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 39</i>
				010	020	030	040	050	060
010	<b>Titoli di debito</b>	<i>Allegato V, parte 1, punti 24 e 26</i>	<i>Allegato V, parte 1, punti 24 e 26</i>						
020	Banche centrali	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)</i>						
030	Amministrazioni pubbliche	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)</i>						
040	Enti creditizi	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)</i>						
050	Altre società finanziarie	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)</i>						
060	Società non finanziarie	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)</i>						
070	<b>Prestiti e anticipazioni</b>	<i>Allegato V, parte 1, punti 24 e 27</i>	<i>Allegato V, parte 1, punti 24 e 27</i>						
080	Banche centrali	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)</i>						
090	Amministrazioni pubbliche	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)</i>						

				Attività che non hanno subito riduzione di valore [valore contabile lordo]	Attività che hanno subito una riduzione di valore [valore contabile lordo]	Svalutazioni specifiche per attività stimate individualmente	Svalutazioni specifiche per attività stimate collettivamente	Svalutazioni collettive per perdite sostenute ma non riportate	Valore contabile
		Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD	Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS		IFRS 7, paragrafo 37, lettera b); IFRS 7, IG29, lettera a); IAS 39, paragrafi 58-59	IAS 39, AG 84-92; allegato V, parte 2, punto 36	IAS 39, AG 84-92; allegato V, parte 2, punto 37	IAS 39, AG 84-92; allegato V, parte 2, punto 38	Allegato V, parte 2, punto 39
				010	020	Allegato V, parte 2, punto 36	Allegato V, parte 2, punto 37	Allegato V, parte 2, punto 38	Allegato V, parte 2, punto 39
						030	040	050	060
100	Enti creditizi	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)						
110	Altre società finanziarie	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)						
120	Società non finanziarie	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)						
130	Famiglie	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera f)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera f)						
140	<b>FINANZIAMENTI E CREDITI</b>	Articolo 8, paragrafo 4, lettera b), e paragrafo 6, della direttiva contabile; IAS 39, paragrafo 9	IAS 39, paragrafo 9, AG16 e AG26; allegato V, parte 1, punto 16						
150	<b>Titoli di debito</b>	Allegato V, parte 1, punti 24 e 26	Allegato V, parte 1, punti 24 e 26						
160	Banche centrali	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)						
170	Amministrazioni pubbliche	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)						
180	Enti creditizi	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)						

				Attività che non hanno subito riduzione di valore [valore contabile lordo]	Attività che hanno subito una riduzione di valore [valore contabile lordo]	Svalutazioni specifiche per attività stimate individualmente	Svalutazioni specifiche per attività stimate collettivamente	Svalutazioni collettive per perdite sostenute ma non riportate	Valore contabile
		Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD	Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS		IFRS 7, paragrafo 37, lettera b); IFRS 7, IG29, lettera a); IAS 39, paragrafi 58-59	IAS 39, AG 84-92; allegato V, parte 2, punto 36	IAS 39, AG 84-92; allegato V, parte 2, punto 37	IAS 39, AG 84-92; allegato V, parte 2, punto 38	Allegato V, parte 2, punto 39
				010	020	030	040	050	060
190	Altre società finanziarie	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)						
200	Società non finanziarie	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)						
210	<b>Prestiti e anticipazioni</b>	Allegato V, parte 1, punti 24 e 27	Allegato V, parte 1, punti 24 e 27						
220	Banche centrali	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)						
230	Amministrazioni pubbliche	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)						
240	Enti creditizi	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)						
250	Altre società finanziarie	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)						
260	Società non finanziarie	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)						
270	Famiglie	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera f)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera f)						
280	<b>POSSEDUTI FINO A SCADENZA</b>	Articolo 8, paragrafi 4 e 6, della direttiva contabile; IAS 39, paragrafo 9	IFRS 7, paragrafo 8, lettera c); IAS 39, paragrafo 9, AG16, AG26						

▼ **M7**

## 4.5 Attività finanziarie subordinate

		Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD	Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS	Valore contabile
				010
010	<b>Prestiti e anticipazioni</b>	<i>Allegato V, parte 1, punti 24 e 27</i>	<i>Allegato V, parte 1, punti 24 e 27</i>	
020	<b>Titoli di debito</b>	<i>Allegato V, parte 1, punti 24 e 26</i>	<i>Allegato V, parte 1, punti 24 e 26</i>	
030	<b>ATTIVITÀ FINANZIARIE SUBORDINATE [PER L'EMITTENTE]</b>	<i>Articolo 8, paragrafo 1, lettera a), della direttiva contabile</i>	<i>Allegato V, parte 2, punti 40 e 54</i>	

## 4.6 Attività finanziarie per negoziazione

		Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD	Valore contabile	Variazioni accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito
				Allegato V, parte 2, punto 46
			010	020
010	<b>Strumenti di capitale</b>	Allegato 2, parte 2, punti 4-5, del BCE/2013/33		
020	di cui: non quotati			
030	di cui: enti creditizi			
040	di cui: altre società finanziarie	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)</i>		
050	di cui: società non finanziarie	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)</i>		
060	<b>Titoli di debito</b>	<i>Allegato V, parte 1, punti 24 e 26</i>		
070	Banche centrali	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)</i>		
080	Amministrazioni pubbliche	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)</i>		



## ▼M7

		<i>Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD</i>	Valore contabile	Variazioni accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito
				Allegato V, parte 2, punto 46
			010	020
090	Enti creditizi	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)</i>		
100	Altre società finanziarie	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)</i>		
110	Società non finanziarie	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)</i>		
120	<b>Prestiti e anticipazioni</b>	<i>Allegato V, parte 1, punti 24 e 27</i>		
130	Banche centrali	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)</i>		
140	Amministrazioni pubbliche	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)</i>		
150	Enti creditizi	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)</i>		
160	Altre società finanziarie	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)</i>		
170	Società non finanziarie	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)</i>		
180	Famiglie	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera f)</i>		

## 4.7 Attività finanziarie non derivate e non per negoziazione valutate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio

		<i>Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD</i>	Valore contabile	Variazioni accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito
				Allegato V, parte 2, punto 46
			010	020
010	<b>Strumenti di capitale</b>	Allegato 2, parte 2, punti 4-5, del BCE/2013/33		
020	di cui: non quotati			

## ▼M7

		Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD	Valore contabile	Variazioni accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito
				Allegato V, parte 2, punto 46
			010	020
030	di cui: enti creditizi	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)</i>		
040	di cui: altre società finanziarie	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)</i>		
050	di cui: società non finanziarie	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)</i>		
060	<b>Titoli di debito</b>	<i>Allegato V, parte 1, punti 24 e 26</i>		
070	Banche centrali	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)</i>		
080	Amministrazioni pubbliche	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)</i>		
090	Enti creditizi	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)</i>		
100	Altre società finanziarie	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)</i>		
110	Società non finanziarie	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)</i>		
120	<b>Prestiti e anticipazioni</b>	<i>Allegato V, parte 1, punti 24 e 27</i>		
130	Banche centrali	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)</i>		
140	Amministrazioni pubbliche	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)</i>		
150	Enti creditizi	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)</i>		
160	Altre società finanziarie	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)</i>		
170	Società non finanziarie	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)</i>		
180	Famiglie	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera f)</i>		
190	<b>ATTIVITÀ FINANZIARIE NON DERIVATE E NON PER NEGOZIAZIONE VALUTATE AL fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio</b>	<i>Articolo 8, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 4, della direttiva contabile</i>		

## ▼M7

## 4.8 Attività finanziarie non derivate e non per negoziazione valutate al fair value (valore equo) rilevato a patrimonio netto

		Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD	Valore contabile	Variazioni accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito
				Allegato V, parte 2, punto 46
			010	020
010	<b>Strumenti di capitale</b>	Allegato 2, parte 2, punti 4-5, del BCE/2013/33		
020	di cui: non quotati			
030	di cui: enti creditizi	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)</i>		
040	di cui: altre società finanziarie	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)</i>		
050	di cui: società non finanziarie	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)</i>		
060	<b>Titoli di debito</b>	<i>Allegato V, parte 1, punti 24 e 26</i>		
070	Banche centrali	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)</i>		
080	Amministrazioni pubbliche	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)</i>		
090	Enti creditizi	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)</i>		
100	Altre società finanziarie	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)</i>		
110	Società non finanziarie	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)</i>		
120	<b>Prestiti e anticipazioni</b>	<i>Allegato V, parte 1, punti 24 e 27</i>		
130	Banche centrali	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)</i>		
140	Amministrazioni pubbliche	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)</i>		

## ▼M7

		<i>Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD</i>	Valore contabile	Variazioni accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito
				Allegato V, parte 2, punto 46
			010	020
150	Enti creditizi	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)</i>		
160	Altre società finanziarie	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)</i>		
170	Società non finanziarie	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)</i>		
180	Famiglie	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera f)</i>		
190	<b>ATTIVITÀ FINANZIARIE NON DERIVATE E NON PER NEGOZIAZIONE VALUTATE AL FAIR VALUE (VALORE EQUO) RILEVATO A PATRIMONIO NETTO</b>	<i>Articolo 8, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 8, secondo comma, della direttiva contabile</i>		

## 4.9 Strumenti di debito non per negoziazione valutati secondo un metodo basato sul costo

		<i>Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD</i>	Attività che hanno subito una riduzione di valore [valore contabile lordo]	Attività che hanno subito una riduzione di valore [valore contabile lordo]	Svalutazioni specifiche per il rischio di credito	Svalutazioni generali per il rischio di credito e rischio bancario che influisce sul valore contabile	Valore contabile
				Articolo 4, paragrafo 1, punto 95, del CRR	Articolo 4, paragrafo 1, punto 95, del CRR	Articolo 4, paragrafo 1, punto 95, del CRR; allegato V, parte 2, punto 38	Allegato V, parte 2, punto 39
				010	020	030	040
010	<b>Titoli di debito</b>	<i>Allegato V, parte 1, punti 24 e 26</i>					
020	Banche centrali	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)</i>					
030	Amministrazioni pubbliche	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)</i>					

		<i>Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD</i>	Attività che hanno subito una riduzione di valore [valore contabile lordo]	Attività che hanno subito una riduzione di valore [valore contabile lordo]	Svalutazioni specifiche per il rischio di credito	Svalutazioni generali per il rischio di credito e rischio bancario che influisce sul valore contabile	Valore contabile
				Articolo 4, paragrafo 1, punto 95, del CRR	Articolo 4, paragrafo 1, punto 95, del CRR	Articolo 4, paragrafo 1, punto 95, del CRR; allegato V, parte 2, punto 38	Allegato V, parte 2, punto 39
				010	020	030	040
040	Enti creditizi	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)</i>					
050	Altre società finanziarie	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)</i>					
060	Società non finanziarie	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)</i>					
070	<b>Prestiti e anticipazioni</b>	<i>Allegato V, parte 1, punti 24 e 27</i>					
080	Banche centrali	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)</i>					
090	Amministrazioni pubbliche	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)</i>					
100	Enti creditizi	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)</i>					
110	Altre società finanziarie	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)</i>					
120	Società non finanziarie	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)</i>					
130	Famiglie	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera f)</i>					
140	<b>STRUMENTI DI DEBITO NON PER NEGOZIAZIONE VALUTATI SECONDO UN METODO BASATO SUL COSTO</b>	<i>Articolo 37, paragrafo 1, della BAD; articolo 42 bis, paragrafo 4, lettera b)</i>					

▼ M7

## 4.10 Altre attività finanziarie non derivate e non per negoziazione

		<i>Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD</i>	Valore contabile
			010
010	<b>Strumenti di capitale</b>	Allegato 2, parte 2, punti 4-5, del BCE/2013/33	
020	di cui: non quotati		
030	di cui: enti creditizi	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)</i>	
040	di cui: altre società finanziarie	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)</i>	
050	di cui: società non finanziarie	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)</i>	
060	<b>Titoli di debito</b>	<i>Allegato V, parte 1, punti 24 e 26</i>	
070	Banche centrali	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)</i>	
080	Amministrazioni pubbliche	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)</i>	
090	Enti creditizi	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)</i>	
100	Altre società finanziarie	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)</i>	
110	Società non finanziarie	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)</i>	
120	<b>Prestiti e anticipazioni</b>	<i>Allegato V, parte 1, punti 24 e 27</i>	
130	Banche centrali	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)</i>	
140	Amministrazioni pubbliche	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)</i>	
150	Enti creditizi	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)</i>	
160	Altre società finanziarie	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)</i>	
170	Società non finanziarie	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)</i>	
180	Famiglie	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera f)</i>	
190	<b>ALTRE ATTIVITÀ FINANZIARIE NON DERIVATE E NON PER NEGOZIAZIONE</b>	<i>Articolo 8, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 8, secondo comma, della direttiva contabile</i>	

## ▼M7

## 5. Disaggregazione dei prestiti e delle anticipazioni per prodotto

			Banche centrali	Amministrazioni pubbliche	Enti creditizi	Altre società finanziarie	Società non finanziarie	Famiglie
			<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera f)</i>
			<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera f)</i>
			010	020	030	040	050	060
Per prodotto	010	Su richiesta [call] e con breve preavviso [conto corrente]	<i>Allegato V, parte 2, punto 41, lettera a)</i>					
	020	Debito da carta di credito	<i>Allegato V, parte 2, punto 41, lettera b)</i>					
	030	Crediti commerciali	<i>Allegato V, parte 2, punto 41, lettera c)</i>					
	040	Leasing finanziari	<i>Allegato V, parte 2, punto 41, lettera d)</i>					
	050	Prestiti a seguito di patto di riacquisto passivo	<i>Allegato V, parte 2, punto 41, lettera e)</i>					
	060	Altri prestiti a termine	<i>Allegato V, parte 2, punto 41, lettera f)</i>					
	070	Anticipazioni che non sono prestiti	<i>Allegato V, parte 2, punto 41, lettera g)</i>					
	080	<b>PRESTITI E ANTICIPAZIONI</b>	<i>Allegato V, parte 1, punti 24 e 27</i>					

			<b>Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS</b>	<b>Banche centrali</b>	<b>Amministrazioni pubbliche</b>	<b>Enti creditizi</b>	<b>Altre società finanziarie</b>	<b>Società non finanziarie</b>	<b>Famiglie</b>
				<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera f)</i>
				<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera f)</i>
				010	020	030	040	050	060
<b>Per garanzia reale</b>	090	di cui: crediti ipotecari [crediti garantiti da beni immobili a titolo di garanzia reale]	<i>Allegato V, parte 2, punto 41, lettera h)</i>						
	100	di cui: altri prestiti garantiti da garanzia reale	<i>Allegato V, parte 2, punto 41, lettera i)</i>						
<b>Per finalità</b>	110	di cui: credito al consumo	<i>Allegato V, parte 2, punto 41, lettera j)</i>						
	120	di cui: mutui per l'acquisto di abitazioni	<i>Allegato V, parte 2, punto 41, lettera k)</i>						
<b>Per subordinazione</b>	130	di cui: prestiti per il finanziamento di progetti	<i>Allegato V, parte 2, punto 41, lettera l)</i>						



## ▼M7

## 6. Disaggregazione dei prestiti e delle anticipazioni alle società non finanziarie per codici NACE e per residenza della controparte

			Società non finanziarie			
			Valore contabile lordo	di cui: deteriorati	Riduzioni di valore accumulate o variazioni accumulate nel fair value (valore equo) dovute al rischio di credito	
			<i>Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 45</i>	<i>Allegato V, parte 2, punti 145-162</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 46</i>
			<i>Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 45</i>	<i>Allegato V, parte 2, punti 145-162</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 46</i>
			010	012	020	
010	<b>A Agricoltura, silvicoltura e pesca</b>	<i>Regolamento NACE</i>				
020	<b>B Attività estrattive</b>	<i>Regolamento NACE</i>				
030	<b>C Attività manifatturiere</b>	<i>Regolamento NACE</i>				
040	<b>D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata</b>	<i>Regolamento NACE</i>				
050	<b>E Fornitura di acqua</b>	<i>Regolamento NACE</i>				
060	<b>F Costruzioni</b>	<i>Regolamento NACE</i>				
070	<b>G Commercio all'ingrosso e al dettaglio</b>	<i>Regolamento NACE</i>				
080	<b>H Trasporto e magazzinaggio</b>	<i>Regolamento NACE</i>				
090	<b>I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione</b>	<i>Regolamento NACE</i>				
100	<b>J Informazione e comunicazione</b>	<i>Regolamento NACE</i>				
110	<b>L Attività immobiliari</b>	<i>Regolamento NACE</i>				

			Società non finanziarie			
			Valore contabile lordo	di cui: deteriorati	Riduzioni di valore accumulate o variazioni accumulate nel fair value (valore equo) dovute al rischio di credito	
			<i>Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 45</i>	<i>Allegato V, parte 2, punti 145-162</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 46</i>
			<i>Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 45</i>	<i>Allegato V, parte 2, punti 145-162</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 46</i>
			010	012	020	
120	<b>M Attività professionali, scientifiche e tecniche</b>	<i>Regolamento NACE</i>				
130	<b>N Attività amministrative e di servizi di supporto</b>	<i>Regolamento NACE</i>				
140	<b>O Amministrazione pubblica e difesa, previdenza sociale obbligatoria</b>	<i>Regolamento NACE</i>				
150	<b>P Istruzione</b>	<i>Regolamento NACE</i>				
160	<b>Q Attività dei servizi sanitari e di assistenza sociale</b>	<i>Regolamento NACE</i>				
170	<b>R Arte, spettacoli e tempo libero</b>	<i>Regolamento NACE</i>				
180	<b>S Altri servizi</b>	<i>Regolamento NACE</i>				
190	<b>PRESTITI E ANTICIPAZIONI</b>	<i>Allegato V, parte 1, punti 24 e 27, parte 2, punti 42 e 43</i>				

## ▼M7

## 7. Attività finanziarie soggette a riduzione di valore scadute o che hanno subito una riduzione di valore

			Scadute ma che non hanno subito una riduzione di valore						
			≤ 30 giorni	30 giorni ≤ 60 giorni ^	60 giorni ≤ 90 giorni ^	90 giorni ≤ 180 giorni ^	180 giorni ≤ 1 anno ^	> 1 anno	
									<i>IFRS 7, paragrafo 37, lettera a); IG 26-28; allegato V, parte 2, punti 47-48</i>
			<i>Articolo 4, paragrafo 1, punto 95, del CRR; allegato V, parte 2, punti 47-48</i>						
		<i>Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS</i>		010	020	030	040	050	060
010	<b>Strumenti di capitale</b>	<i>Allegato 2, parte 2, punti 4-5, del BCE/2013/33</i>	<i>IAS 32, paragrafo 11</i>						
020	di cui: al costo		<i>IAS 39, paragrafo 46, lettera c)</i>						
030	di cui: enti creditizi	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)</i>						
040	di cui: altre società finanziarie	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)</i>						
050	di cui: società non finanziarie	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)</i>						
060	<b>Titoli di debito</b>	<i>Allegato V, parte 1, punti 24 e 26</i>	<i>Allegato V, parte 1, punti 24 e 26</i>						
070	Banche centrali	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)</i>						
080	Amministrazioni pubbliche	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)</i>						

			Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS	Scadute ma che non hanno subito una riduzione di valore					
				≤ 30 giorni	30 giorni ≤ 60 giorni	60 giorni ≤ 90 giorni	90 giorni ≤ 180 giorni	180 giorni ≤ 1 anno	> 1 anno
				IFRS 7, paragrafo 37, lettera a); IG 26-28; allegato V, parte 2, punti 47-48					
				Articolo 4, paragrafo 1, punto 95, del CRR; allegato V, parte 2, punti 47-48					
		Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD		010	020	030	040	050	060
090	Enti creditizi	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)						
100	Altre società finanziarie	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)						
110	Società non finanziarie	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)						
120	<b>Prestiti e anticipazioni</b>	Allegato V, parte 1, punti 24 e 27	Allegato V, parte 1, punti 24 e 27						
130	Banche centrali	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)						
140	Amministrazioni pubbliche	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)						
150	Enti creditizi	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)						
160	Altre società finanziarie	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)						

		Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD	Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS	Scadute ma che non hanno subito una riduzione di valore						
				≤ 30 giorni	30 giorni ≤ 60 giorni ^	60 giorni ≤ 90 giorni ^	90 giorni ≤ 180 giorni ^	180 giorni ≤ 1 anno ^	> 1 anno	
				IFRS 7, paragrafo 37, lettera a); IG 26-28; allegato V, parte 2, punti 47-48						
				Articolo 4, paragrafo 1, punto 95, del CRR; allegato V, parte 2, punti 47-48						
				010	020	030	040	050	060	
170	Società non finanziarie	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)							
180	Famiglie	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera f)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera f)							
190	<b>TOTALE</b>									
<b>Prestiti e anticipazioni per prodotto, per garanzia reale e per subordinazione</b>										
200	Su richiesta [call] e con breve pre-avviso [conto corrente]	Allegato V, parte 2, punto 41, lettera a)	Allegato V, parte 2, punto 41, lettera a)							
210	Debito da carta di credito	Allegato V, parte 2, punto 41, lettera b)	Allegato V, parte 2, punto 41, lettera b)							
220	Crediti commerciali	Allegato V, parte 2, punto 41, lettera c)	Allegato V, parte 2, punto 41, lettera c)							
230	Leasing finanziari	Allegato V, parte 2, punto 41, lettera d)	Allegato V, parte 2, punto 41, lettera d)							

		Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD	Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS	Scadute ma che non hanno subito una riduzione di valore					
				≤ 30 giorni	30 giorni ≤ 60 giorni	60 giorni ≤ 90 giorni	90 giorni ≤ 180 giorni	180 giorni ≤ 1 anno	> 1 anno
				IFRS 7, paragrafo 37, lettera a); IG 26-28; allegato V, parte 2, punti 47-48					
				Articolo 4, paragrafo 1, punto 95, del CRR; allegato V, parte 2, punti 47-48					
				010	020	030	040	050	060
240	Prestiti a seguito di patto di riacquisto passivo	Allegato V, parte 2, punto 41, lettera e)	Allegato V, parte 2, punto 41, lettera e)						
250	Altri prestiti a termine	Allegato V, parte 2, punto 41, lettera f)	Allegato V, parte 2, punto 41, lettera f)						
260	Anticipazioni che non sono prestiti	Allegato V, parte 2, punto 41, lettera g)	Allegato V, parte 2, punto 41, lettera g)						
270	di cui: crediti ipotecari [crediti garantiti da beni immobili a titolo di garanzia reale]	Allegato V, parte 2, punto 41, lettera h)	Allegato V, parte 2, punto 41, lettera h)						
280	di cui: altri prestiti garantiti da garanzia reale	Allegato V, parte 2, punto 41, lettera i)	Allegato V, parte 2, punto 41, lettera i)						
290	di cui: credito al consumo	Allegato V, parte 2, punto 41, lettera j)	Allegato V, parte 2, punto 41, lettera j)						
300	di cui: mutui per l'acquisto di abitazioni	Allegato V, parte 2, punto 41, lettera k)	Allegato V, parte 2, punto 41, lettera k)						
310	di cui: prestiti per il finanziamento di progetti	Allegato V, parte 2, punto 41, lettera l)	Allegato V, parte 2, punto 41, lettera l)						

				Valore contabile delle attività che hanno subito una riduzione di valore	Svalutazioni specifiche per attività stimate individualmente	Svalutazioni specifiche per attività stimate collettivamente	Svalutazioni collettive per perdite sostenute ma non riportate
		Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD	Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS	IAS 39, paragrafi 58-70	IAS 39, AG 84-92; IFRS 7, paragrafo 37, lettera b); allegato V, parte 2, punto 36	IAS 39, AG 84-92; allegato V, parte 2, punto 37	IAS 39, AG 84-92; allegato V, parte 2, punto 38
				Articolo 4, paragrafo 1, punto 95, del CRR	Articolo 4, paragrafo 1, punto 95, del CRR; allegato V, parte 2, punto 36	Articolo 4, paragrafo 1, punto 95, del CRR; allegato V, parte 2, punto 37	Articolo 4, paragrafo 1, punto 95, del CRR; allegato V, parte 2, punto 38
				070	080	090	100
010	<b>Strumenti di capitale</b>	Allegato 2, parte 2, punti 4-5, del BCE/2013/33	IAS 32, paragrafo 11				
020	di cui: al costo		IAS 39, paragrafo 46, lettera c)				
030	di cui: enti creditizi	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)				
040	di cui: altre società finanziarie	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)				
050	di cui: società non finanziarie	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)				
060	<b>Titoli di debito</b>	Allegato V, parte 1, punti 24 e 26	Allegato V, parte 1, punti 24 e 26				
070	Banche centrali	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)				
080	Amministrazioni pubbliche	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)				

				Valore contabile delle attività che hanno subito una riduzione di valore	Svalutazioni specifiche per attività stimate individualmente	Svalutazioni specifiche per attività stimate collettivamente	Svalutazioni collettive per perdite sostenute ma non riportate
		Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD	Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS	IAS 39, paragrafi 58-70	IAS 39, AG 84-92; IFRS 7, paragrafo 37, lettera b); allegato V, parte 2, punto 36	IAS 39, AG 84-92; allegato V, parte 2, punto 37	IAS 39, AG 84-92; allegato V, parte 2, punto 38
				Articolo 4, paragrafo 1, punto 95, del CRR	Articolo 4, paragrafo 1, punto 95, del CRR; allegato V, parte 2, punto 36	Articolo 4, paragrafo 1, punto 95, del CRR; allegato V, parte 2, punto 37	Articolo 4, paragrafo 1, punto 95, del CRR; allegato V, parte 2, punto 38
				070	080	090	100
090	Enti creditizi	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)				
100	Altre società finanziarie	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)				
110	Società non finanziarie	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)				
120	<b>Prestiti e anticipazioni</b>	Allegato V, parte 1, punti 24 e 27	Allegato V, parte 1, punti 24 e 27				
130	Banche centrali	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)				
140	Amministrazioni pubbliche	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)				
150	Enti creditizi	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)				
160	Altre società finanziarie	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)				



		<i>Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD</i>	<i>Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS</i>	Valore contabile delle attività che hanno subito una riduzione di valore	Svalutazioni specifiche per attività stimate individualmente	Svalutazioni specifiche per attività stimate collettivamente	Svalutazioni collettive per perdite sostenute ma non riportate
				<i>IAS 39, paragrafi 58-70</i>	<i>IAS 39, AG 84-92; IFRS 7, paragrafo 37, lettera b); allegato V, parte 2, punto 36</i>	<i>IAS 39, AG 84-92; allegato V, parte 2, punto 37</i>	<i>IAS 39, AG 84-92; allegato V, parte 2, punto 38</i>
				<i>Articolo 4, paragrafo 1, punto 95, del CRR</i>	<i>Articolo 4, paragrafo 1, punto 95, del CRR; allegato V, parte 2, punto 36</i>	<i>Articolo 4, paragrafo 1, punto 95, del CRR; allegato V, parte 2, punto 37</i>	<i>Articolo 4, paragrafo 1, punto 95, del CRR; allegato V, parte 2, punto 38</i>
				070	080	090	100
170	Società non finanziarie	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)</i>				
180	Famiglie	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera f)</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera f)</i>				
190	<b>TOTALE</b>						
<b>Prestiti e anticipazioni per prodotto, per garanzia reale e per subordinazione</b>							
200	Su richiesta [call] e con breve pre-avviso [conto corrente]	<i>Allegato V, parte 2, punto 41, lettera a)</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 41, lettera a)</i>				
210	Debito da carta di credito	<i>Allegato V, parte 2, punto 41, lettera b)</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 41, lettera b)</i>				
220	Crediti commerciali	<i>Allegato V, parte 2, punto 41, lettera c)</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 41, lettera c)</i>				
230	Leasing finanziari	<i>Allegato V, parte 2, punto 41, lettera d)</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 41, lettera d)</i>				

		<i>Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD</i>	<i>Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS</i>	Valore contabile delle attività che hanno subito una riduzione di valore	Svalutazioni specifiche per attività stimate individualmente	Svalutazioni specifiche per attività stimate collettivamente	Svalutazioni collettive per perdite sostenute ma non riportate
				<i>IAS 39, paragrafi 58-70</i>	<i>IAS 39, AG 84-92; IFRS 7, paragrafo 37, lettera b); allegato V, parte 2, punto 36</i>	<i>IAS 39, AG 84-92; allegato V, parte 2, punto 37</i>	<i>IAS 39, AG 84-92; allegato V, parte 2, punto 38</i>
				<i>Articolo 4, paragrafo 1, punto 95, del CRR</i>	<i>Articolo 4, paragrafo 1, punto 95, del CRR; allegato V, parte 2, punto 36</i>	<i>Articolo 4, paragrafo 1, punto 95, del CRR; allegato V, parte 2, punto 37</i>	<i>Articolo 4, paragrafo 1, punto 95, del CRR; allegato V, parte 2, punto 38</i>
				070	080	090	100
240	Prestiti a seguito di patto di riacquisto passivo	<i>Allegato V, parte 2, punto 41, lettera e)</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 41, lettera e)</i>				
250	Altri prestiti a termine	<i>Allegato V, parte 2, punto 41, lettera f)</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 41, lettera f)</i>				
260	Anticipazioni che non sono prestiti	<i>Allegato V, parte 2, punto 41, lettera g)</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 41, lettera g)</i>				
270	di cui: crediti ipotecari [crediti garantiti da beni immobili a titolo di garanzia reale]	<i>Allegato V, parte 2, punto 41, lettera h)</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 41, lettera h)</i>				
280	di cui: altri prestiti garantiti da garanzia reale	<i>Allegato V, parte 2, punto 41, lettera i)</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 41, lettera i)</i>				
290	di cui: credito al consumo	<i>Allegato V, parte 2, punto 41, lettera j)</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 41, lettera j)</i>				
300	di cui: mutui per l'acquisto di abitazioni	<i>Allegato V, parte 2, punto 41, lettera k)</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 41, lettera k)</i>				
310	di cui: prestiti per il finanziamento di progetti	<i>Allegato V, parte 2, punto 41, lettera l)</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 41, lettera l)</i>				

				Svalutazioni specifiche per il rischio di credito	Svalutazioni generali per il rischio di credito	Svalutazioni generali per i rischi bancari	Cancellazioni accumulate
		Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD	Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS				IAS 39, AG 84-92; IFRS 7, paragrafo 16, paragrafo 37, lettera b), e punto B5, lettera d); allegato V, parte 2, punti 49-50
				Articolo 4, paragrafo 1, punto 95, del CRR	Articolo 4, paragrafo 1, punto 95, del CRR	Articolo 37, paragrafo 2, della BAD; Articolo 4, paragrafo 1, punto 95, del CRR	Articolo 4, paragrafo 1, punto 95, del CRR; allegato V, parte 2, punti 49-50
				102	103	104	110
010	<b>Strumenti di capitale</b>	<i>Allegato 2, parte 2, punti 4-5, del BCE/2013/33</i>	<i>IAS 32, paragrafo 11</i>				
020	di cui: al costo		<i>IAS 39, paragrafo 46, lettera c)</i>				
030	di cui: enti creditizi	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)</i>				
040	di cui: altre società finanziarie	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)</i>				
050	di cui: società non finanziarie	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)</i>				
060	<b>Titoli di debito</b>	<i>Allegato V, parte 1, punti 24 e 26</i>	<i>Allegato V, parte 1, punti 24 e 26</i>				
070	Banche centrali	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)</i>				
080	Amministrazioni pubbliche	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)</i>				

				Svalutazioni specifiche per il rischio di credito	Svalutazioni generali per il rischio di credito	Svalutazioni generali per i rischi bancari	Cancellazioni accumulate
		Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD	Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS				IAS 39, AG 84-92; IFRS 7, paragrafo 16, paragrafo 37, lettera b), e punto B5, lettera d); allegato V, parte 2, punti 49-50
				Articolo 4, paragrafo 1, punto 95, del CRR	Articolo 4, paragrafo 1, punto 95, del CRR	Articolo 37, paragrafo 2, della BAD; Articolo 4, paragrafo 1, punto 95, del CRR	Articolo 4, paragrafo 1, punto 95, del CRR; allegato V, parte 2, punti 49-50
				102	103	104	110
090	Enti creditizi	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)				
100	Altre società finanziarie	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)				
110	Società non finanziarie	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)				
120	<b>Prestiti e anticipazioni</b>	Allegato V, parte 1, punti 24 e 27	Allegato V, parte 1, punti 24 e 27				
130	Banche centrali	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)				
140	Amministrazioni pubbliche	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)				
150	Enti creditizi	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)				
160	Altre società finanziarie	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)				

				Svalutazioni specifiche per il rischio di credito	Svalutazioni generali per il rischio di credito	Svalutazioni generali per i rischi bancari	Cancellazioni accumulate
		Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD	Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS				IAS 39, AG 84-92; IFRS 7, paragrafo 16, paragrafo 37, lettera b), e punto B5, lettera d); allegato V, parte 2, punti 49-50
				Articolo 4, paragrafo 1, punto 95, del CRR	Articolo 4, paragrafo 1, punto 95, del CRR	Articolo 37, paragrafo 2, della BAD; Articolo 4, paragrafo 1, punto 95, del CRR	Articolo 4, paragrafo 1, punto 95, del CRR; allegato V, parte 2, punti 49-50
				102	103	104	110
170	Società non finanziarie	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)				
180	Famiglie	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera f)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera f)				
190	<b>TOTALE</b>						
<b>Prestiti e anticipazioni per prodotto, per garanzia reale e per subordinazione</b>							
200	Su richiesta [call] e con breve pre-avviso [conto corrente]	Allegato V, parte 2, punto 41, lettera a)	Allegato V, parte 2, punto 41, lettera a)				
210	Debito da carta di credito	Allegato V, parte 2, punto 41, lettera b)	Allegato V, parte 2, punto 41, lettera b)				
220	Crediti commerciali	Allegato V, parte 2, punto 41, lettera c)	Allegato V, parte 2, punto 41, lettera c)				
230	Leasing finanziari	Allegato V, parte 2, punto 41, lettera d)	Allegato V, parte 2, punto 41, lettera d)				

				Svalutazioni specifiche per il rischio di credito	Svalutazioni generali per il rischio di credito	Svalutazioni generali per i rischi bancari	Cancellazioni accumulate
		Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD	Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS				IAS 39, AG 84-92; IFRS 7, paragrafo 16, paragrafo 37, lettera b), e punto B5, lettera d); allegato V, parte 2, punti 49-50
				Articolo 4, paragrafo 1, punto 95, del CRR	Articolo 4, paragrafo 1, punto 95, del CRR	Articolo 37, paragrafo 2, della BAD; Articolo 4, paragrafo 1, punto 95, del CRR	Articolo 4, paragrafo 1, punto 95, del CRR; allegato V, parte 2, punti 49-50
				102	103	104	110
240	Prestiti a seguito di patto di riacquisto passivo	Allegato V, parte 2, punto 41, lettera e)	Allegato V, parte 2, punto 41, lettera e)				
250	Altri prestiti a termine	Allegato V, parte 2, punto 41, lettera f)	Allegato V, parte 2, punto 41, lettera f)				
260	Anticipazioni che non sono prestiti	Allegato V, parte 2, punto 41, lettera g)	Allegato V, parte 2, punto 41, lettera g)				
270	di cui: crediti ipotecari [crediti garantiti da beni immobili a titolo di garanzia reale]	Allegato V, parte 2, punto 41, lettera h)	Allegato V, parte 2, punto 41, lettera h)				
280	di cui: altri prestiti garantiti da garanzia reale	Allegato V, parte 2, punto 41, lettera i)	Allegato V, parte 2, punto 41, lettera i)				
290	di cui: credito al consumo	Allegato V, parte 2, punto 41, lettera j)	Allegato V, parte 2, punto 41, lettera j)				
300	di cui: mutui per l'acquisto di abitazioni	Allegato V, parte 2, punto 41, lettera k)	Allegato V, parte 2, punto 41, lettera k)				
310	di cui: prestiti per il finanziamento di progetti	Allegato V, parte 2, punto 41, lettera l)	Allegato V, parte 2, punto 41, lettera l)				

## ▼M7

## 8. Disaggregazione delle passività finanziarie

## 8.1 Disaggregazione delle passività finanziarie per prodotto e per settore della controparte

			Valore contabile					Variazioni accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito	Importo da pagare alla scadenza secondo quanto previsto dal contratto	
			Detenute per negoziazione	Designate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio	Costo ammortizzato	Negoziazione	Ad un metodo basato sul costo			Contabilizzazione delle operazioni di copertura
			<i>IFRS 7, paragrafo 8, lettera e), punto ii); IAS 39, paragrafo 9, AG 14-15</i>	<i>IFRS 7, paragrafo 8, lettera e), punto i); IAS 39, paragrafo 9</i>	<i>IFRS 7, paragrafo 8, lettera f); IAS 39, paragrafo 47</i>		<i>IFRS 7, paragrafo 22, lettera b); IAS 39, paragrafo 9</i>	<i>Articolo 33, paragrafo 1, lettere b) e c), del CRR</i>		
	<b>Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD</b>	<b>Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS</b>	<i>Articolo 8, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 6, della direttiva contabile; IAS 39, paragrafo 9, AG 14-15</i>	<i>Articolo 8, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 6, della direttiva contabile; IAS 39, paragrafo 9</i>	<i>Articolo 8, paragrafi 3 e 6, della direttiva contabile; IAS 39, paragrafo 47</i>	<i>Articolo 8, paragrafo 3, della direttiva contabile; allegato V, parte 1, punto 15</i>	<i>Articolo 8, paragrafo 3, della direttiva contabile</i>	<i>Articolo 8, paragrafo 1, lettera a), paragrafo 6, e paragrafo 8, primo comma, lettera a), della direttiva contabile</i>	<i>Articolo 33, paragrafo 1, lettere b) e c), del CRR</i>	<i>Articolo 7, paragrafo 2, del BCE/2013/33</i>
			010	020	030	034	035	037	040	050
010	<b>Derivati</b>	<i>Allegato II del CRR</i>	<i>IAS 39, paragrafo 9 e AG 15, lettera a)</i>							
020	<b>Posizioni corte</b>		<i>IAS 39, AG 15, lettera b)</i>							
030	Strumenti di capitale	<i>Allegato 2, parte 2, punti 4-5, del BCE/2013/33</i>	<i>IAS 32, paragrafo 11</i>							
040	Titoli di debito	<i>Allegato V, parte 1, punti 24 e 26</i>	<i>Allegato V, parte 1, punti 24 e 26</i>							
050	<b>Depositi</b>	<i>Allegato 2, parte 2, punto 9, del BCE/2013/33; allegato V, parte 1, punto 30</i>	<i>Allegato 2, parte 2, punto 9, del BCE/2013/33; allegato V, parte 1, punto 30</i>							

				Valore contabile						Variazioni accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito	Importo da pagare alla scadenza secondo quanto previsto dal contratto
				Detenute per negoziazione	Designate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio	Costo ammortizzato	Negoziazione	Ad un metodo basato sul costo	Contabilizzazione delle operazioni di copertura		
			<b>Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS</b>	<i>IFRS 7, paragrafo 8, lettera e), punto ii); IAS 39, paragrafo 9, AG 14-15</i>	<i>IFRS 7, paragrafo 8, lettera e), punto i); IAS 39, paragrafo 9</i>	<i>IFRS 7, paragrafo 8, lettera f); IAS 39, paragrafo 47</i>			<i>IFRS 7, paragrafo 22, lettera b); IAS 39, paragrafo 9</i>	<i>Articolo 33, paragrafo 1, lettere b) e c), del CRR</i>	
		<b>Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD</b>		<i>Articolo 8, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 6, della direttiva contabile; IAS 39, paragrafo 9, AG 14-15</i>	<i>Articolo 8, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 6, della direttiva contabile; IAS 39, paragrafo 9</i>	<i>Articolo 8, paragrafi 3 e 6, della direttiva contabile; IAS 39, paragrafo 47</i>	<i>Articolo 8, paragrafo 3, della direttiva contabile; allegato V, parte 1, punto 15</i>	<i>Articolo 8, paragrafo 3, della direttiva contabile</i>	<i>Articolo 8, paragrafo 1, lettera a), paragrafo 6, e paragrafo 8, primo comma, lettera a), della direttiva contabile</i>	<i>Articolo 33, paragrafo 1, lettere b) e c), del CRR</i>	<i>Articolo 7, paragrafo 2, del BCE/2013/33</i>
				010	020	030	034	035	037	040	050
060	Banche centrali	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)</i>								
070	<i>Conti correnti/depositi overnight</i>	<i>Allegato 2, parte 2, punto 9.1, del BCE/2013/33</i>	<i>Allegato 2, parte 2, punto 9.1, del BCE/2013/33</i>								
080	<i>Depositi con durata prestabilita</i>	<i>Allegato 2, parte 2, punto 9.2, del BCE/2013/33</i>	<i>Allegato 2, parte 2, punto 9.2, del BCE/2013/33</i>								
090	<i>Depositi rimborsabili con preavviso</i>	<i>Allegato 2, parte 2, punto 9.3, del BCE/2013/33; allegato V, parte 2, punto 51</i>	<i>Allegato 2, parte 2, punto 9.3, del BCE/2013/33; allegato V, parte 2, punto 51</i>								
100	<i>Contratti di vendita con patto di riacquisto</i>	<i>Allegato 2, parte 2, punto 9.4, del BCE/2013/33</i>	<i>Allegato 2, parte 2, punto 9.4, del BCE/2013/33</i>								



				Valore contabile						Variazioni accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito	Importo da pagare alla scadenza secondo quanto previsto dal contratto
				Detenute per negoziazione	Designate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio	Costo ammortizzato	Negoziazione	Ad un metodo basato sul costo	Contabilizzazione delle operazioni di copertura		
			<b>Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS</b>	<i>IFRS 7, paragrafo 8, lettera e), punto ii); IAS 39, paragrafo 9, AG 14-15</i>	<i>IFRS 7, paragrafo 8, lettera e), punto i); IAS 39, paragrafo 9</i>	<i>IFRS 7, paragrafo 8, lettera f); IAS 39, paragrafo 47</i>			<i>IFRS 7, paragrafo 22, lettera b); IAS 39, paragrafo 9</i>	<i>Articolo 33, paragrafo 1, lettere b) e c), del CRR</i>	
		<b>Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD</b>		<i>Articolo 8, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 6, della direttiva contabile; IAS 39, paragrafo 9, AG 14-15</i>	<i>Articolo 8, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 6, della direttiva contabile; IAS 39, paragrafo 9</i>	<i>Articolo 8, paragrafi 3 e 6, della direttiva contabile; IAS 39, paragrafo 47</i>	<i>Articolo 8, paragrafo 3, della direttiva contabile; allegato V, parte 1, punto 15</i>	<i>Articolo 8, paragrafo 3, della direttiva contabile</i>	<i>Articolo 8, paragrafo 1, lettera a), paragrafo 6, e paragrafo 8, primo comma, lettera a), della direttiva contabile</i>	<i>Articolo 33, paragrafo 1, lettere b) e c), del CRR</i>	<i>Articolo 7, paragrafo 2, del BCE/2013/33</i>
				010	020	030	034	035	037	040	050
110	Amministrazioni pubbliche	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)</i>								
120	Conti correnti/depositi overnight	<i>Allegato 2, parte 2, punto 9.1, del BCE/2013/33</i>	<i>Allegato 2, parte 2, punto 9.1, del BCE/2013/33</i>								
130	Depositi con durata prestabilita	<i>Allegato 2, parte 2, punto 9.2, del BCE/2013/33</i>	<i>Allegato 2, parte 2, punto 9.2, del BCE/2013/33</i>								
140	Depositi rimborsabili con preavviso	<i>Allegato 2, parte 2, punto 9.3, del BCE/2013/33; allegato V, parte 2, punto 51</i>	<i>Allegato 2, parte 2, punto 9.3, del BCE/2013/33; allegato V, parte 2, punto 51</i>								
150	Contratti di vendita con patto di riacquisto	<i>Allegato 2, parte 2, punto 9.4, del BCE/2013/33</i>	<i>Allegato 2, parte 2, punto 9.4, del BCE/2013/33</i>								

				Valore contabile						Variazioni accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito	Importo da pagare alla scadenza secondo quanto previsto dal contratto				
				Detenute per negoziazione	Designate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio	Costo ammortizzato	Negoziazione	Ad un metodo basato sul costo	Contabilizzazione delle operazioni di copertura						
												IFRS 7, paragrafo 8, lettera e), punto ii); IAS 39, paragrafo 9, AG 14-15	IFRS 7, paragrafo 8, lettera e), punto i); IAS 39, paragrafo 9	IFRS 7, paragrafo 8, lettera f); IAS 39, paragrafo 47	IFRS 7, paragrafo 22, lettera b); IAS 39, paragrafo 9
												Articolo 8, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 6, della direttiva contabile; IAS 39, paragrafo 9, AG 14-15	Articolo 8, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 6, della direttiva contabile; IAS 39, paragrafo 9	Articolo 8, paragrafi 3 e 6, della direttiva contabile; IAS 39, paragrafo 47	Articolo 8, paragrafo 3, della direttiva contabile; allegato V, parte 1, punto 15
010	020	030	034	035	037	040	050								
160	Enti creditizi	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)												
170	Conti correnti/depositi overnight	Allegato 2, parte 2, punto 9.1, del BCE/2013/33	Allegato 2, parte 2, punto 9.1, del BCE/2013/33												
180	Depositi con durata prestabilita	Allegato 2, parte 2, punto 9.2, del BCE/2013/33	Allegato 2, parte 2, punto 9.2, del BCE/2013/33												
190	Depositi rimborsabili con preavviso	Allegato 2, parte 2, punto 9.3, del BCE/2013/33; allegato V, parte 2, punto 51	Allegato 2, parte 2, punto 9.3, del BCE/2013/33; allegato V, parte 2, punto 51												
200	Contratti di vendita con patto di riacquisto	Allegato 2, parte 2, punto 9.4, del BCE/2013/33	Allegato 2, parte 2, punto 9.4, del BCE/2013/33												

				Valore contabile						Variazioni accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito	Importo da pagare alla scadenza secondo quanto previsto dal contratto					
				Detenute per negoziazione	Designate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio	Costo ammortizzato	Negoziazione	Ad un metodo basato sul costo	Contabilizzazione delle operazioni di copertura							
												IFRS 7, paragrafo 8, lettera e), punto ii); IAS 39, paragrafo 9, AG 14-15	IFRS 7, paragrafo 8, lettera e), punto i); IAS 39, paragrafo 9	IFRS 7, paragrafo 8, lettera f); IAS 39, paragrafo 47	IFRS 7, paragrafo 22, lettera b); IAS 39, paragrafo 9	Articolo 33, paragrafo 1, lettere b) e c), del CRR
												Articolo 8, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 6, della direttiva contabile; IAS 39, paragrafo 9, AG 14-15	Articolo 8, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 6, della direttiva contabile; IAS 39, paragrafo 9	Articolo 8, paragrafi 3 e 6, della direttiva contabile; IAS 39, paragrafo 47	Articolo 8, paragrafo 3, della direttiva contabile; allegato V, parte 1, punto 15	Articolo 8, paragrafo 3, della direttiva contabile
010	020	030	034	035	037	040	050									
210	Altre società finanziarie	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)													
220	Conti correnti/depositi overnight	Allegato 2, parte 2, punto 9.1, del BCE/2013/33	Allegato 2, parte 2, punto 9.1, del BCE/2013/33													
230	Depositi con durata prestabilita	Allegato 2, parte 2, punto 9.2, del BCE/2013/33	Allegato 2, parte 2, punto 9.2, del BCE/2013/33													
240	Depositi rimborsabili con preavviso	Allegato 2, parte 2, punto 9.3, del BCE/2013/33; allegato V, parte 2, punto 51	Allegato 2, parte 2, punto 9.3, del BCE/2013/33; allegato V, parte 2, punto 51													
250	Contratti di vendita con patto di riacquisto	Allegato 2, parte 2, punto 9.4, del BCE/2013/33	Allegato 2, parte 2, punto 9.4, del BCE/2013/33													

				Valore contabile					Variazioni accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito	Importo da pagare alla scadenza secondo quanto previsto dal contratto	
				Detenute per negoziazione	Designate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio	Costo ammortizzato	Negoziazione	Ad un metodo basato sul costo			Contabilizzazione delle operazioni di copertura
			<b>Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS</b>	<i>IFRS 7, paragrafo 8, lettera e), punto ii); IAS 39, paragrafo 9, AG 14-15</i>	<i>IFRS 7, paragrafo 8, lettera e), punto i); IAS 39, paragrafo 9</i>	<i>IFRS 7, paragrafo 8, lettera f); IAS 39, paragrafo 47</i>		<i>IFRS 7, paragrafo 22, lettera b); IAS 39, paragrafo 9</i>	<i>Articolo 33, paragrafo 1, lettere b) e c), del CRR</i>		
		<b>Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD</b>		<i>Articolo 8, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 6, della direttiva contabile; IAS 39, paragrafo 9, AG 14-15</i>	<i>Articolo 8, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 6, della direttiva contabile; IAS 39, paragrafo 9</i>	<i>Articolo 8, paragrafi 3 e 6, della direttiva contabile; IAS 39, paragrafo 47</i>	<i>Articolo 8, paragrafo 3, della direttiva contabile; allegato V, parte 1, punto 15</i>	<i>Articolo 8, paragrafo 3, della direttiva contabile</i>	<i>Articolo 8, paragrafo 1, lettera a), paragrafo 6, e paragrafo 8, primo comma, lettera a), della direttiva contabile</i>	<i>Articolo 33, paragrafo 1, lettere b) e c), del CRR</i>	<i>Articolo 7, paragrafo 2, del BCE/2013/33</i>
				010	020	030	034	035	037	040	050
260	Società non finanziarie	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)</i>								
270	<i>Conti correnti/depositi overnight</i>	<i>Allegato 2, parte 2, punto 9.1, del BCE/2013/33</i>	<i>Allegato 2, parte 2, punto 9.1, del BCE/2013/33</i>								
280	<i>Depositi con durata prestabilita</i>	<i>Allegato 2, parte 2, punto 9.2, del BCE/2013/33</i>	<i>Allegato 2, parte 2, punto 9.2, del BCE/2013/33</i>								
290	<i>Depositi rimborsabili con preavviso</i>	<i>Allegato 2, parte 2, punto 9.3, del BCE/2013/33; allegato V, parte 2, punto 51</i>	<i>Allegato 2, parte 2, punto 9.3, del BCE/2013/33; allegato V, parte 2, punto 51</i>								
300	<i>Contratti di vendita con patto di riacquisto</i>	<i>Allegato 2, parte 2, punto 9.4, del BCE/2013/33</i>	<i>Allegato 2, parte 2, punto 9.4, del BCE/2013/33</i>								

				Valore contabile					Variazioni accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito	Importo da pagare alla scadenza secondo quanto previsto dal contratto	
				Detenute per negoziazione	Designate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio	Costo ammortizzato	Negoziazione	Ad un metodo basato sul costo			Contabilizzazione delle operazioni di copertura
			<b>Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS</b>	<i>IFRS 7, paragrafo 8, lettera e), punto ii); IAS 39, paragrafo 9, AG 14-15</i>	<i>IFRS 7, paragrafo 8, lettera e), punto i); IAS 39, paragrafo 9</i>	<i>IFRS 7, paragrafo 8, lettera f); IAS 39, paragrafo 47</i>		<i>IFRS 7, paragrafo 22, lettera b); IAS 39, paragrafo 9</i>	<i>Articolo 33, paragrafo 1, lettere b) e c), del CRR</i>		
		<b>Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD</b>		<i>Articolo 8, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 6, della direttiva contabile; IAS 39, paragrafo 9, AG 14-15</i>	<i>Articolo 8, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 6, della direttiva contabile; IAS 39, paragrafo 9</i>	<i>Articolo 8, paragrafi 3 e 6, della direttiva contabile; IAS 39, paragrafo 47</i>	<i>Articolo 8, paragrafo 3, della direttiva contabile; allegato V, parte 1, punto 15</i>	<i>Articolo 8, paragrafo 3, della direttiva contabile</i>	<i>Articolo 8, paragrafo 1, lettera a), paragrafo 6, e paragrafo 8, primo comma, lettera a), della direttiva contabile</i>	<i>Articolo 33, paragrafo 1, lettere b) e c), del CRR</i>	<i>Articolo 7, paragrafo 2, del BCE/2013/33</i>
				010	020	030	034	035	037	040	050
310	Famiglie	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera f)</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera f)</i>								
320	<i>Conti correnti/depositi overnight</i>	<i>Allegato 2, parte 2, punto 9.1, del BCE/2013/33</i>	<i>Allegato 2, parte 2, punto 9.1, del BCE/2013/33</i>								
330	<i>Depositi con durata prestabilita</i>	<i>Allegato 2, parte 2, punto 9.2, del BCE/2013/33</i>	<i>Allegato 2, parte 2, punto 9.2, del BCE/2013/33</i>								
340	<i>Depositi rimborsabili con preavviso</i>	<i>Allegato 2, parte 2, punto 9.3, del BCE/2013/33; allegato V, parte 2, punto 51</i>	<i>Allegato 2, parte 2, punto 9.3, del BCE/2013/33; allegato V, parte 2, punto 51</i>								
350	<i>Contratti di vendita con patto di riacquisto</i>	<i>Allegato 2, parte 2, punto 9.4, del BCE/2013/33</i>	<i>Allegato 2, parte 2, punto 9.4, del BCE/2013/33</i>								

			Valore contabile					Variazioni accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito	Importo da pagare alla scadenza secondo quanto previsto dal contratto	
			Detenute per negoziazione	Designate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio	Costo ammortizzato	Negoziazione	Ad un metodo basato sul costo			Contabilizzazione delle operazioni di copertura
		<i>Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS</i>	<i>IFRS 7, paragrafo 8, lettera e), punto ii); IAS 39, paragrafo 9, AG 14-15</i>	<i>IFRS 7, paragrafo 8, lettera e), punto i); IAS 39, paragrafo 9</i>	<i>IFRS 7, paragrafo 8, lettera f); IAS 39, paragrafo 47</i>		<i>IFRS 7, paragrafo 22, lettera b); IAS 39, paragrafo 9</i>	<i>Articolo 33, paragrafo 1, lettere b) e c), del CRR</i>		
	<i>Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD</i>		<i>Articolo 8, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 6, della direttiva contabile; IAS 39, paragrafo 9, AG 14-15</i>	<i>Articolo 8, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 6, della direttiva contabile; IAS 39, paragrafo 9</i>	<i>Articolo 8, paragrafi 3 e 6, della direttiva contabile; IAS 39, paragrafo 47</i>	<i>Articolo 8, paragrafo 3, della direttiva contabile; allegato V, parte 1, punto 15</i>	<i>Articolo 8, paragrafo 3, della direttiva contabile</i>	<i>Articolo 8, paragrafo 1, lettera a), paragrafo 6, e paragrafo 8, primo comma, lettera a), della direttiva contabile</i>	<i>Articolo 33, paragrafo 1, lettere b) e c), del CRR</i>	<i>Articolo 7, paragrafo 2, del BCE/2013/33</i>
			010	020	030	034	035	037	040	050
360	<b>Titoli di debito emessi</b>	<i>Allegato V, parte 1, punto 31; allegato V, parte 2, punto 52</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 31; allegato V, parte 2, punto 52</i>							
370	Certificati di deposito	<i>Allegato V, parte 2, punto 52, lettera a)</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 52, lettera a)</i>							
380	Asset-backed securities	<i>articolo 4, paragrafo 1, punto 61, del CRR</i>	<i>articolo 4, paragrafo 1, punto 61, del CRR</i>							
390	Obbligazioni garantite	<i>articolo 129, paragrafo 1, del CRR</i>	<i>articolo 129, paragrafo 1, del CRR</i>							
400	Contratti ibridi	<i>Allegato V, parte 2, punto 52, lettera d)</i>	<i>IAS 39, paragrafi 10-11, AG27 e AG29; IFRIC 9; Allegato V, parte 2, punto 52, lettera d)</i>							

				Valore contabile						Variazioni accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito	Importo da pagare alla scadenza secondo quanto previsto dal contratto
				Detenute per negoziazione	Designate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio	Costo ammortizzato	Negoziazione	Ad un metodo basato sul costo	Contabilizzazione delle operazioni di copertura		
			<i>Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS</i>	<i>IFRS 7, paragrafo 8, lettera e), punto ii); IAS 39, paragrafo 9, AG 14-15</i>	<i>IFRS 7, paragrafo 8, lettera e), punto i); IAS 39, paragrafo 9</i>	<i>IFRS 7, paragrafo 8, lettera f); IAS 39, paragrafo 47</i>			<i>IFRS 7, paragrafo 22, lettera b); IAS 39, paragrafo 9</i>	<i>Articolo 33, paragrafo 1, lettere b) e c), del CRR</i>	
		<i>Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD</i>		<i>Articolo 8, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 6, della direttiva contabile; IAS 39, paragrafo 9, AG 14-15</i>	<i>Articolo 8, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 6, della direttiva contabile; IAS 39, paragrafo 9</i>	<i>Articolo 8, paragrafi 3 e 6, della direttiva contabile; IAS 39, paragrafo 47</i>	<i>Articolo 8, paragrafo 3, della direttiva contabile; allegato V, parte 1, punto 15</i>	<i>Articolo 8, paragrafo 3, della direttiva contabile</i>	<i>Articolo 8, paragrafo 1, lettera a), paragrafo 6, e paragrafo 8, primo comma, lettera a), della direttiva contabile</i>	<i>Articolo 33, paragrafo 1, lettere b) e c), del CRR</i>	<i>Articolo 7, paragrafo 2, del BCE/2013/33</i>
				010	020	030	034	035	037	040	050
410	Altri titoli di debito emessi	<i>Allegato V, parte 2, punto 52, lettera e)</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 52, lettera e)</i>								
420	<i>Strumenti finanziari composti convertibili</i>		<i>IAS 32, AG 31</i>								
430	<i>Non convertibili</i>										
440	<b>Altre passività finanziarie</b>	<i>Allegato V, parte 1, punti 32-34</i>	<i>Allegato V, parte 1, punti 32-34</i>								
450	<b>PASSIVITÀ FINANZIARIE</b>										

▼ M7

## 8.2 Passività finanziarie subordinate

				Valore contabile		
				Designate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio	Al costo ammortizzato	Ad un metodo basato sul costo
			<i>Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS</i>	<i>IFRS 7, paragrafo 8, lettera e), punto i); IAS 39, paragrafo 9</i>	<i>IFRS 7, paragrafo 8, lettera f); IAS 39, paragrafo 47</i>	
		<i>Riferimenti dei GAAP nazionali</i>		<i>Articolo 8, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 6, della direttiva contabile; IAS 39, paragrafo 9</i>	<i>Articolo 8, paragrafi 3 e 6, della direttiva contabile; IAS 39, paragrafo 47</i>	<i>Articolo 8, paragrafo 3, della direttiva contabile</i>
				010	020	030
010	<b>Depositi</b>	<i>Allegato 2, parte 2, punto 9, del BCE/2013/33; allegato V, parte 1, punto 30</i>	<i>Allegato 2, parte 2, punto 9, del BCE/2013/33; allegato V, parte 1, punto 30</i>			
020	<b>Titoli di debito emessi</b>	<i>Allegato V, parte 1, punto 31</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 31</i>			
030	<b>PASSIVITÀ FINANZIARIE SUBORDINATE</b>	<i>Allegato V, parte 2, punti 53-54</i>	<i>Allegato V, parte 2, punti 53-54</i>			



▼ **M7**9. **Impegni all'erogazione di finanziamenti, garanzie finanziarie e altri impegni**9.1 **Esposizioni fuori bilancio: impegni all'erogazione di finanziamenti, garanzie finanziarie e altri impegni dati**

		<i>Riferimenti dei GAAP nazionali</i>	<i>Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS</i>	Importo nominale
				<i>IFRS 7, paragrafo 36, lettera a), B10, lettere c) e d); allegato I del CRR; Allegato V, parte 2, punto 62</i>
				<i>allegato I del CRR; Allegato V, parte 2, punto 62</i>
				010
010	<b>Impegni all'erogazione di finanziamenti dati</b>	<i>Allegato I del CRR; allegato V, parte 2, punti 56-57</i>	<i>IAS 39, paragrafo 2, lettera h), paragrafo 4, lettere a) e c), BC 15; allegato I del CRR; allegato V, parte 2, punti 56-57</i>	
021	di cui: deteriorati	<i>Allegato V, parte 2, punti 145-162</i>	<i>Allegato V, parte 2, punti 145-162</i>	
030	Banche centrali	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)</i>	
040	Amministrazioni pubbliche	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)</i>	
050	Enti creditizi	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)</i>	
060	Altre società finanziarie	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)</i>	
070	Società non finanziarie	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)</i>	
080	Famiglie	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera f)</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera f)</i>	
090	<b>Garanzie finanziarie date</b>	<i>allegato I del CRR; allegato V, parte 2, paragrafi 56 e 58</i>	<i>IAS 39, paragrafo 9, AG 4 e BC 21; IFRS 4, Allegato A; allegato I del CRR; allegato V, parte 2, punti 56 e 58</i>	
101	di cui: deteriorati	<i>Allegato V, parte 2, punti 145-162</i>	<i>Allegato V, parte 2, punti 145-162</i>	
110	Banche centrali	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)</i>	
120	Amministrazioni pubbliche	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)</i>	
130	Enti creditizi	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)</i>	
140	Altre società finanziarie	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)</i>	
150	Società non finanziarie	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)</i>	

▼ M7

			<i>Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS</i>	<b>Importo nominale</b>
		<i>Riferimenti dei GAAP nazionali</i>		<i>IFRS 7, paragrafo 36, lettera a), B10, lettere c) e d); allegato I del CRR; Allegato V, parte 2, punto 62</i>
				<i>allegato I del CRR; Allegato V, parte 2, punto 62</i>
				010
160	Famiglie	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera f)</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera f)</i>	
170	<b>Altri impegni dati</b>	<i>allegato I del CRR; allegato V, parte 2, punti 56 e 59</i>	<i>allegato I del CRR; allegato V, parte 2, punti 56 e 59</i>	
181	di cui: deteriorati	<i>Allegato V, parte 2, punti 145-162</i>	<i>Allegato V, parte 2, punti 145-162</i>	
190	Banche centrali	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)</i>	
200	Amministrazioni pubbliche	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)</i>	
210	Enti creditizi	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)</i>	
220	Altre società finanziarie	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)</i>	
230	Società non finanziarie	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)</i>	
240	Famiglie	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera f)</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera f)</i>	

▼ **M7**

## 9.2 Impegni all'erogazione di finanziamenti, garanzie finanziarie e altri impegni ricevuti

		<i>Riferimenti dei GAAP nazionali</i>	<i>Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS</i>	Importo massimo della garanzia che può essere considerato	Importo nominale
				<i>IFRS 7, paragrafo 36, lettera b); Allegato V, parte 2, punto 63</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 63</i>
				<i>Allegato V, parte 2, punto 63</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 63</i>
				010	020
010	<b>Impegni all'erogazione di finanziamenti ricevuti</b>	<i>Allegato V, parte 2, punti 56-57</i>	<i>IAS 39, paragrafo 2, lettera h), paragrafo 4, lettere a) e c), BC 15; allegato V, parte 2, punti 56-57</i>		
020	Banche centrali	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)</i>		
030	Amministrazioni pubbliche	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)</i>		
040	Enti creditizi	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)</i>		
050	Altre società finanziarie	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)</i>		
060	Società non finanziarie	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)</i>		
070	Famiglie	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera f)</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera f)</i>		
080	<b>Garanzie finanziarie ricevute</b>	<i>allegato V, parte 2, punti 56 e 58</i>	<i>IAS 39, paragrafo 9, AG 4 e BC 21; IFRS 4, Allegato A; allegato I del CRR; allegato V, parte 2, punti 56 e 58</i>		
090	Banche centrali	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)</i>		
100	Amministrazioni pubbliche	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)</i>		
110	Enti creditizi	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)</i>		

▼ **M7**

				<b>Importo massimo della garanzia che può essere considerato</b>	<b>Importo nominale</b>
		<i>Riferimenti dei GAAP nazionali</i>	<i>Riferimenti dei GAAP nazionali compati- bili con gli IFRS</i>	<i>IFRS 7, paragrafo 36, lettera b); Allegato V, parte 2, punto 63</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 63</i>
				<i>Allegato V, parte 2, punto 63</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 63</i>
				010	020
120	Altre società finanziarie	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)</i>		
130	Società non finanziarie	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)</i>		
140	Famiglie	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera f)</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera f)</i>		
150	<b>Altri impegni ricevuti</b>	<i>allegato V, parte 2, punti 56 e 59</i>	<i>allegato V, parte 2, punti 56 e 59</i>		
160	Banche centrali	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)</i>		
170	Amministrazioni pubbliche	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)</i>		
180	Enti creditizi	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)</i>		
190	Altre società finanziarie	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)</i>		
200	Società non finanziarie	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)</i>		
210	Famiglie	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera f)</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera f)</i>		

## ▼M7

## 10. Derivati - Negoziazione

Per tipo di rischio, per prodotto o per tipo di mercato	Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD	Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS	Valore contabile		Valore di mercato		Importo nozionale	
			Attività finanziarie possedute per negoziazione	Passività finanziarie possedute per negoziazione	Valore positivo. Negoziazione	Valore negativo. Negoziazione	Negoziazione totale	di cui: venduti
			<i>Allegato V, parte 2, punto 69</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 69</i>			<i>Allegato V, parte 2, punti 70-71</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 72</i>
			<i>Allegato V, parte 2, punti 4 e 69</i>	<i>Allegato V, parte 2, punti 7 e 69</i>			<i>Allegato V, parte 2, punti 70-71</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 72</i>
			010	020	022	025	030	040
010	<b>Tasso di interesse</b>	<i>Allegato V, parte 2, punto 67, lettera a)</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 67, lettera a)</i>					
020	di cui: coperture economiche	<i>Allegato V, parte 2, punto 74</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 74</i>					
030	Opzioni OTC							
040	Altri OTC							
050	Opzioni sui mercati organizzati							
060	Altro sui mercati organizzati							
070	<b>Azioni</b>	<i>Allegato V, parte 2, punto 67, lettera b)</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 67, lettera b)</i>					
080	di cui: coperture economiche	<i>Allegato V, parte 2, punto 74</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 74</i>					

## ▼M7

Per tipo di rischio, per prodotto o per tipo di mercato		Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD	Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS	Valore contabile		Valore di mercato		Importo nozionale	
				Attività finanziarie possedute per negoziazione	Passività finanziarie possedute per negoziazione	Valore positivo. Negoziazione	Valore negativo. Negoziazione	Negoziazione totale	di cui: venduti
				<i>Allegato V, parte 2, punto 69</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 69</i>			<i>Allegato V, parte 2, punti 70-71</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 72</i>
				<i>Allegato V, parte 2, punti 4 e 69</i>	<i>Allegato V, parte 2, punti 7 e 69</i>			<i>Allegato V, parte 2, punti 70-71</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 72</i>
				010	020	022	025	030	040
090	Opzioni OTC								
100	Altri OTC								
110	Opzioni sui mercati organizzati								
120	Altro sui mercati organizzati								
130	<b>Cambi e oro</b>	<i>Allegato V, parte 2, punto 67, lettera c)</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 67, lettera c)</i>						
140	di cui: coperture economiche	<i>Allegato V, parte 2, punto 74</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 74</i>						
150	Opzioni OTC								
160	Altri OTC								
170	Opzioni sui mercati organizzati								

## ▼M7

Per tipo di rischio, per prodotto o per tipo di mercato		Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD	Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS	Valore contabile		Valore di mercato		Importo nozionale	
				Attività finanziarie possedute per negoziazione	Passività finanziarie possedute per negoziazione	Valore positivo. Negoziazione	Valore negativo. Negoziazione	Negoziazione totale	di cui: venduti
				<i>Allegato V, parte 2, punto 69</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 69</i>			<i>Allegato V, parte 2, punti 70-71</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 72</i>
				<i>Allegato V, parte 2, punti 4 e 69</i>	<i>Allegato V, parte 2, punti 7 e 69</i>			<i>Allegato V, parte 2, punti 70-71</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 72</i>
				010	020	022	025	030	040
180	Altro sui mercati organizzati								
190	<b>Credito</b>	<i>Allegato V, parte 2, punto 67, lettera d)</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 67, lettera d)</i>						
200	di cui: coperture economiche	<i>Allegato V, parte 2, punto 74</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 74</i>						
210	Credit default swap								
220	Opzione su differenziale creditizio								
230	Total return swap								
240	Altro								
250	<b>Merci</b>	<i>Allegato V, parte 2, punto 67, lettera e)</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 67, lettera e)</i>						

## ▼M7

Per tipo di rischio, per prodotto o per tipo di mercato		Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD	Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS	Valore contabile		Valore di mercato		Importo nozionale	
				Attività finanziarie possedute per negoziazione	Passività finanziarie possedute per negoziazione	Valore positivo. Negoziazione	Valore negativo. Negoziazione	Negoziazione totale	di cui: venduti
				<i>Allegato V, parte 2, punto 69</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 69</i>			<i>Allegato V, parte 2, punti 70-71</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 72</i>
				<i>Allegato V, parte 2, punti 4 e 69</i>	<i>Allegato V, parte 2, punti 7 e 69</i>			<i>Allegato V, parte 2, punti 70-71</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 72</i>
				010	020	022	025	030	040
260	di cui: coperture economiche	<i>Allegato V, parte 2, punto 74</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 74</i>						
270	<b>Altro</b>	<i>Allegato V, parte 2, punto 67, lettera f)</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 67, lettera f)</i>						
280	di cui: coperture economiche	<i>Allegato V, parte 2, punto 74</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 74</i>						
290	<b>DERIVATI</b>	<i>Allegato II del CRR; allegato V, parte 1, punto 15</i>	<i>IAS 39, paragrafo 9</i>						
300	di cui: OTC - enti creditizi	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c), e parte 2, punto 75, lettera a)</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c), e parte 2, punto 75, lettera a)</i>						
310	di cui: OTC - altre società finanziarie	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d) e parte 2, punto 75, lettera b)</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d) e parte 2, punto 75, lettera b)</i>						
320	di cui: OTC - controparti restanti	<i>Allegato V, parte 2, punto 75, lettera c)</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 75, lettera c)</i>						



## ▼M7

## 11. Derivati - Contabilizzazione delle operazioni di copertura

## 11.1 Derivati - Contabilizzazione delle operazioni di copertura: disaggregazione per tipo di rischio e per tipo di copertura

Per prodotto o per tipo di mercato		Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS	Valore contabile		Importo nozionale	
			attività	passività	Copertura totale	di cui: venduti
			<i>Allegato V, parte 2, punto 69</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 69</i>	<i>Allegato V, parte 2, punti 70 e 71</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 72</i>
			010	020	030	040
010	<b>Tasso di interesse</b>	<i>Allegato V, parte 2, punto 67, lettera a)</i>				
020	Opzioni OTC					
030	Altri OTC					
040	Opzioni sui mercati organizzati					
050	Altro sui mercati organizzati					
060	<b>Azioni</b>	<i>Allegato V, parte 2, punto 67, lettera b)</i>				
070	Opzioni OTC					
080	Altri OTC					
090	Opzioni sui mercati organizzati					
100	Altro sui mercati organizzati					
110	<b>Cambi e oro</b>	<i>Allegato V, parte 2, punto 67, lettera c)</i>				
120	Opzioni OTC					
130	Altri OTC					

## ▼M7

Per prodotto o per tipo di mercato		Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS	Valore contabile		Importo nozionale	
			attività	passività	Copertura totale	di cui: venduti
			<i>Allegato V, parte 2, punto 69</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 69</i>	<i>Allegato V, parte 2, punti 70 e 71</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 72</i>
			010	020	030	040
140	Opzioni sui mercati organizzati					
150	Altro sui mercati organizzati					
160	<b>Credito</b>	<i>Allegato V, parte 2, punto 67, lettera d)</i>				
170	Credit default swap					
180	Opzione su differenziale creditizio					
190	Total return swap					
200	Altro					
210	<b>Merci</b>	<i>Allegato V, parte 2, punto 67, lettera e)</i>				
220	<b>Altro</b>	<i>Allegato V, parte 2, punto 67, lettera f)</i>				
230	<b>COPERTURE DI FAIR VALUE (VA- LORE EQUO)</b>	<i>IFRS 7, paragrafo 22, let- tera b); IAS 39, paragrafo 86, lettera a)</i>				
240	<b>Tasso di interesse</b>	<i>Allegato V, parte 2, punto 67, lettera a)</i>				
250	Opzioni OTC					
260	Altri OTC					
270	Opzioni sui mercati organizzati					

## ▼M7

Per prodotto o per tipo di mercato		Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS	Valore contabile		Importo nozionale	
			attività	passività	Copertura totale	di cui: venduti
			<i>Allegato V, parte 2, punto 69</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 69</i>	<i>Allegato V, parte 2, punti 70 e 71</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 72</i>
			010	020	030	040
280	Altro sui mercati organizzati					
290	<b>Azioni</b>	<i>Allegato V, parte 2, punto 67, lettera b)</i>				
300	Opzioni OTC					
310	Altri OTC					
320	Opzioni sui mercati organizzati					
330	Altro sui mercati organizzati					
340	<b>Cambi e oro</b>	<i>Allegato V, parte 2, punto 67, lettera c)</i>				
350	Opzioni OTC					
360	Altri OTC					
370	Opzioni sui mercati organizzati					
380	Altro sui mercati organizzati					
390	<b>Credito</b>	<i>Allegato V, parte 2, punto 67, lettera d)</i>				
400	Credit default swap					
410	Opzione su differenziale creditizio					
420	Total return swap					

## ▼M7

Per prodotto o per tipo di mercato		Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS	Valore contabile		Importo nozionale	
			attività	passività	Copertura totale	di cui: venduti
			<i>Allegato V, parte 2, punto 69</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 69</i>	<i>Allegato V, parte 2, punti 70 e 71</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 72</i>
			010	020	030	040
430	Altro					
440	<b>Merci</b>	<i>Allegato V, parte 2, punto 67, lettera e)</i>				
450	<b>Altro</b>	<i>Allegato V, parte 2, punto 67, lettera f)</i>				
460	<b>COPERTURE DI FLUSSI FINANZIARI</b>	<i>IFRS 7, paragrafo 22, lettera b); IAS 39, paragrafo 86, lettera b)</i>				
470	<b>COPERTURE DI INVESTIMENTI NETTI IN GESTIONI ESTERE</b>	<i>IFRS 7, paragrafo 22, lettera b); IAS 39, paragrafo 86, lettera c)</i>				
480	<b>COPERTURE DI FAIR VALUE (VALORE EQUO) DI PORTAFOGLIO DAL RISCHIO DI TASSO DI INTERESSE</b>	<i>IAS 39, paragrafi 89A e IE 1-31</i>				
490	<b>COPERTURE DI FLUSSI FINANZIARI DI PORTAFOGLIO DAL RISCHIO DI TASSO DI INTERESSE</b>	<i>IAS 39, IG F6 1-3</i>				
500	<b>DERIVATI-CONTABILIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI DI COPERTURA</b>	<i>IFRS 7, paragrafo 22, lettera b); IAS 39, paragrafo 9</i>				
510	di cui: OTC - enti creditizi	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c), e parte 2, punto 75, lettera a)</i>				
520	di cui: OTC - altre società finanziarie	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d) e parte 2, punto 75, lettera b)</i>				
530	di cui: OTC - controparti restanti	<i>Allegato V, parte 2, punto 75, lettera c)</i>				

## ▼M7

## 11.2 Derivativi - Contabilizzazione delle operazioni di copertura in base ai GAAP nazionali: disaggregazione per tipo di rischio

Per prodotto o per tipo di mercato		Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD	Valore contabile		Importo nozionale	
			attività	passività	Copertura totale	di cui: venduti
			<i>Allegato V, parte 2, punti 4 e 69</i>	<i>Allegato V, parte 2, punti 7 e 69</i>	<i>Allegato V, parte 2, punti 70 e 71</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 72</i>
			005	007	010	020
010	<b>Tasso di interesse</b>	<i>Allegato V, parte 2, punto 67, lettera a)</i>				
020	Opzioni OTC					
030	Altri OTC					
040	Opzioni sui mercati organizzati					
050	Altro sui mercati organizzati					
060	<b>Azioni</b>	<i>Allegato V, parte 2, punto 67, lettera b)</i>				
070	Opzioni OTC					
080	Altri OTC					
090	Opzioni sui mercati organizzati					
100	Altro sui mercati organizzati					
110	<b>Cambi e oro</b>	<i>Allegato V, parte 2, punto 67, lettera c)</i>				
120	Opzioni OTC					
130	Altri OTC					

## ▼M7

Per prodotto o per tipo di mercato		Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD	Valore contabile		Importo nozionale	
			attività	passività	Copertura totale	di cui: venduti
			<i>Allegato V, parte 2, punti 4 e 69</i>	<i>Allegato V, parte 2, punti 7 e 69</i>	<i>Allegato V, parte 2, punti 70 e 71</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 72</i>
140	Opzioni sui mercati organizzati					
150	Altro sui mercati organizzati					
160	<b>Credito</b>	<i>Allegato V, parte 2, punto 67, lettera d)</i>				
170	Credit default swap					
180	Opzione su differenziale creditizio					
190	Total return swap					
200	Altro					
210	<b>Merci</b>	<i>Allegato V, parte 2, punto 67, lettera e)</i>				
220	<b>Altro</b>	<i>Allegato V, parte 2, punto 67, lettera f)</i>				
230	<b>DERIVATI-CONTABILIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI DI COPERTURA</b>					
240	di cui: OTC - enti creditizi	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c), e parte 2, punto 75, lettera a)</i>				
250	di cui: OTC - altre società finanziarie	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d) e parte 2, punto 75, lettera b)</i>				
260	di cui: OTC - controparti restanti	<i>Allegato V, parte 2, punto 75, lettera c)</i>				

## 12. Movimenti delle svalutazioni per perdite su crediti e riduzione di valore degli strumenti di capitale

		<i>Riferimenti dei GAAP nazionali</i> Articolo 442, lettera i), del CRR	<i>Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS</i> IFRS 7, paragrafo 16, B5, lettera d); Articolo 442, lettera i), del CRR	Saldo di apertura	Aumenti dovuti a importi accantonati per perdite stimate su crediti nell'esercizio	Diminuzioni dovute a importi stornati per perdite stimate su crediti nell'esercizio	Diminuzioni dovute a importi assunti a fronte di svalutazioni	Trasferimenti tra svalutazioni	Altre rettifiche	Saldo di chiusura	Recuperi rilevati direttamente a prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio	Rettifiche di valore rilevate direttamente a prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio	
					<i>Allegato V, parte 2, punto 77</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 77</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 78</i>						<i>Allegato V, parte 2, punto 78</i>
					<i>Allegato V, parte 2, punto 77</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 77</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 78</i>						<i>Allegato V, parte 2, punto 78</i>
					010	020	030	040	050	060	070	080	090
010	<b>Strumenti di capitale</b>												
020	<b>Svalutazioni specifiche per attività stimate individualmente</b>	<i>Articolo 4, paragrafo 1, punto 95, del CRR; allegato V, parte 2, punto 36</i>	<i>IAS 39, paragrafi 63-70, AG 84-92; IFRS 7, paragrafo 37, lettera b); allegato V, parte 2, punto 36</i>										
030	Titoli di debito	<i>Allegato V, parte 1, punto 26</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 26</i>										
040	Banche centrali	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)</i>										

		<i>Riferimenti dei GAAP nazionali</i> Articolo 442, lettera i), del CRR	<i>Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS</i> IFRS 7, paragrafo 16, B5, lettera d); Articolo 442, lettera i), del CRR	Saldo di apertura	Aumenti dovuti a importi accantonati per perdite stimate su crediti nell'esercizio	Diminuzioni dovute a importi stornati per perdite stimate su crediti nell'esercizio	Diminuzioni dovute a importi assunti a fronte di svalutazioni	Trasferimenti tra svalutazioni	Altre rettifiche	Saldo di chiusura	Recuperi rilevati direttamente a prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio	Rettifiche di valore rilevate direttamente a prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio		
				010	020	030	040	050	060	070	080	090		
050	<i>Amministrazioni pubbliche</i>			<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)</i>									
060	<i>Enti creditizi</i>			<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)</i>									
070	<i>Altre società finanziarie</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)</i>											
080	<i>Società non finanziarie</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)</i>											
090	<i>Prestiti e anticipazioni</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 27</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 27</i>											



		Riferimenti dei GAAP nazionali Articolo 442, lettera i), del CRR	Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS IFRS 7, paragrafo 16, B5, lettera d); Articolo 442, lettera i), del CRR	Saldo di apertura	Aumenti dovuti a importi accantonati per perdite stimate su crediti nell'esercizio	Diminuzioni dovute a importi stornati per perdite stimate su crediti nell'esercizio	Diminuzioni dovute a importi assunti a fronte di svalutazioni	Trasferimenti tra svalutazioni	Altre rettifiche	Saldo di chiusura	Recuperi rilevati direttamente a prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio	Rettifiche di valore rilevate direttamente a prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio
					Allegato V, parte 2, punto 77	Allegato V, parte 2, punto 77	Allegato V, parte 2, punto 78					Allegato V, parte 2, punto 78
					Allegato V, parte 2, punto 77	Allegato V, parte 2, punto 77	Allegato V, parte 2, punto 78					Allegato V, parte 2, punto 78
				010	020	030	040	050	060	070	080	090
100	Banche centrali	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)									
110	Amministrazioni pubbliche	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)									
120	Enti creditizi	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)									
130	Altre società finanziarie	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)									
140	Società non finanziarie	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)									
150	Famiglie	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera f)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera f)									

		Riferimenti dei GAAP nazionali Articolo 442, lettera i), del CRR	Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS IFRS 7, paragrafo 16, B5, lettera d); Articolo 442, lettera i), del CRR	Saldo di apertura	Aumenti dovuti a importi accantonati per perdite stimate su crediti nell'esercizio	Diminuzioni dovute a importi stornati per perdite stimate su crediti nell'esercizio	Diminuzioni dovute a importi assunti a fronte di svalutazioni	Trasferimenti tra svalutazioni	Altre rettifiche	Saldo di chiusura	Recuperi rilevati direttamente a prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio	Rettifiche di valore rilevate direttamente a prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio
					Allegato V, parte 2, punto 77	Allegato V, parte 2, punto 77	Allegato V, parte 2, punto 78					Allegato V, parte 2, punto 78
					Allegato V, parte 2, punto 77	Allegato V, parte 2, punto 77	Allegato V, parte 2, punto 78					Allegato V, parte 2, punto 78
				010	020	030	040	050	060	070	080	090
160	Svalutazioni specifiche per attività stimate collettivamente	Articolo 4, paragrafo 1, punto 95, del CRR; allegato V, parte 2, punto 37	IAS 39, paragrafi 59 e 64; allegato V, parte 2, punto 37									
170	Titoli di debito	Allegato V, parte 1, punto 26	Allegato V, parte 1, punto 26									
180	Banche centrali	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)									
190	Amministrazioni pubbliche	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)									
200	Enti creditizi	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)									

		Riferimenti dei GAAP nazionali Articolo 442, lettera i), del CRR	Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS IFRS 7, paragrafo 16, B5, lettera d); Articolo 442, lettera i), del CRR	Saldo di apertura	Aumenti dovuti a importi accantonati per perdite stimate su crediti nell'esercizio	Diminuzioni dovute a importi stornati per perdite stimate su crediti nell'esercizio	Diminuzioni dovute a importi assunti a fronte di svalutazioni	Trasferimenti tra svalutazioni	Altre rettifiche	Saldo di chiusura	Recuperi rilevati direttamente a prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio	Rettifiche di valore rilevate direttamente a prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio
					Allegato V, parte 2, punto 77	Allegato V, parte 2, punto 77	Allegato V, parte 2, punto 78					Allegato V, parte 2, punto 78
					Allegato V, parte 2, punto 77	Allegato V, parte 2, punto 77	Allegato V, parte 2, punto 78					Allegato V, parte 2, punto 78
				010	020	030	040	050	060	070	080	090
210	Altre società finanziarie	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)									
220	Società non finanziarie	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)									
230	Prestiti e anticipazioni	Allegato V, parte 1, punto 27	Allegato V, parte 1, punto 27									
240	Banche centrali	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)									
250	Amministrazioni pubbliche	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)									

		<i>Riferimenti dei GAAP nazionali</i> Articolo 442, lettera i), del CRR	<i>Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS</i> IFRS 7, paragrafo 16, B5, lettera d); Articolo 442, lettera i), del CRR	Saldo di apertura	Aumenti dovuti a importi accantonati per perdite stimate su crediti nell'esercizio	Diminuzioni dovute a importi stornati per perdite stimate su crediti nell'esercizio	Diminuzioni dovute a importi assunti a fronte di svalutazioni	Trasferimenti tra svalutazioni	Altre rettifiche	Saldo di chiusura	Recuperi rilevati direttamente a prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio	Rettifiche di valore rilevate direttamente a prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio		
				010	020	030	040	050	060	070	080	090		
260	<i>Enti creditizi</i>			<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)</i>									
270	<i>Altre società finanziarie</i>			<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)</i>									
280	<i>Società non finanziarie</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)</i>											
290	<i>Famiglie</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera f)</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera f)</i>											
300	<b>Svalutazioni collettive per perdite sostenute su attività finanziarie ma non riportate</b>	<i>Articolo 4, paragrafo 1, punto 95, del CRR; allegato V, parte 2, punto 38</i>	<i>IAS 39, paragrafi 59 e 64; allegato V, parte 2, punto 38</i>											

		<i>Riferimenti dei GAAP nazionali</i> Articolo 442, lettera i), del CRR	<i>Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS</i> IFRS 7, paragrafo 16, B5, lettera d); Articolo 442, lettera i), del CRR	Saldo di apertura	Aumenti dovuti a importi accantonati per perdite stimate su crediti nell'esercizio	Diminuzioni dovute a importi stornati per perdite stimate su crediti nell'esercizio	Diminuzioni dovute a importi assunti a fronte di svalutazioni	Trasferimenti tra svalutazioni	Altre rettifiche	Saldo di chiusura	Recuperi rilevati direttamente a prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio	Rettifiche di valore rilevate direttamente a prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio	
					<i>Allegato V, parte 2, punto 77</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 77</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 78</i>						<i>Allegato V, parte 2, punto 78</i>
					<i>Allegato V, parte 2, punto 77</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 77</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 78</i>						<i>Allegato V, parte 2, punto 78</i>
					010	020	030	040	050	060	070	080	090
310	Titoli di debito	<i>Allegato V, parte 1, punto 26</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 26</i>										
320	Prestiti e anticipazioni	<i>Allegato V, parte 1, punto 27</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 27</i>										
330	<b>Svalutazioni specifiche per il rischio di credito</b>	<i>Articolo 428, lettera g), punto ii), del CRR</i>											
340	Titoli di debito	<i>Allegato V, parte 1, punto 26</i>											
350	<i>Banche centrali</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)</i>											
360	<i>Amministrazioni pubbliche</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)</i>											

		<i>Riferimenti dei GAAP nazionali</i> Articolo 442, lettera i), del CRR	<i>Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS</i> IFRS 7, paragrafo 16, B5, lettera d); Articolo 442, lettera i), del CRR								
			Saldo di apertura	Aumenti dovuti a importi accantonati per perdite stimate su crediti nell'esercizio	Diminuzioni dovute a importi stornati per perdite stimate su crediti nell'esercizio	Diminuzioni dovute a importi assunti a fronte di svalutazioni	Trasferimenti tra svalutazioni	Altre rettifiche	Saldo di chiusura	Recuperi rilevati direttamente a prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio	Rettifiche di valore rilevate direttamente a prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio
				<i>Allegato V, parte 2, punto 77</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 77</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 78</i>					<i>Allegato V, parte 2, punto 78</i>
				<i>Allegato V, parte 2, punto 77</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 77</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 78</i>					<i>Allegato V, parte 2, punto 78</i>
			010	020	030	040	050	060	070	080	090
370	<i>Enti creditizi</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)</i>									
380	<i>Altre società finanziarie</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)</i>									
390	<i>Società non finanziarie</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)</i>									
400	<i>Prestiti e anticipazioni</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 17</i>									
410	<i>Banche centrali</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)</i>									
420	<i>Amministrazioni pubbliche</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)</i>									

		<i>Riferimenti dei GAAP nazionali</i> Articolo 442, lettera i), del CRR	<i>Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS</i> IFRS 7, paragrafo 16, B5, lettera d); Articolo 442, lettera i), del CRR								
			Saldo di apertura	Aumenti dovuti a importi accantonati per perdite stimate su crediti nell'esercizio	Diminuzioni dovute a importi stornati per perdite stimate su crediti nell'esercizio	Diminuzioni dovute a importi assunti a fronte di svalutazioni	Trasferimenti tra svalutazioni	Altre rettifiche	Saldo di chiusura	Recuperi rilevati direttamente a prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio	Rettifiche di valore rilevate direttamente a prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio
				<i>Allegato V, parte 2, punto 77</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 77</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 78</i>					<i>Allegato V, parte 2, punto 78</i>
				<i>Allegato V, parte 2, punto 77</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 77</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 78</i>					<i>Allegato V, parte 2, punto 78</i>
			010	020	030	040	050	060	070	080	090
430	<i>Enti creditizi</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)</i>									
440	<i>Altre società finanziarie</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)</i>									
450	<i>Società non finanziarie</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)</i>									
460	<i>Famiglie</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera f)</i>									
470	<b>Svalutazioni generali per il rischio di credito</b>	<i>Articolo 4, paragrafo 1, punto 95, del CRR</i>									
480	Titoli di debito	<i>Allegato V, parte 1, punto 26</i>									

		<i>Riferimenti dei GAAP nazionali</i> Articolo 442, lettera i), del CRR	<i>Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS</i> IFRS 7, paragrafo 16, B5, lettera d); Articolo 442, lettera i), del CRR	Saldo di apertura	Aumenti dovuti a importi accantonati per perdite stimate su crediti nell'esercizio	Diminuzioni dovute a importi stornati per perdite stimate su crediti nell'esercizio	Diminuzioni dovute a importi assunti a fronte di svalutazioni	Trasferimenti tra svalutazioni	Altre rettifiche	Saldo di chiusura	Recuperi rilevati direttamente a prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio	Rettifiche di valore rilevate direttamente a prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio	
					<i>Allegato V, parte 2, punto 77</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 77</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 78</i>					<i>Allegato V, parte 2, punto 78</i>	
					<i>Allegato V, parte 2, punto 77</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 77</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 78</i>					<i>Allegato V, parte 2, punto 78</i>	
					010	020	030	040	050	060	070	080	090
490	Prestiti e anticipazioni	<i>Allegato V, parte 1, punto 27</i>											
500	<b>Svalutazioni generali per i rischi bancari</b>	<i>Articolo 37, paragrafo 2, della BAD; articolo 4, paragrafo 1, punto 95, del CRR</i>											
510	Titoli di debito	<i>Allegato V, parte 1, punto 26</i>											
520	Prestiti e anticipazioni	<i>Allegato V, parte 1, punto 27</i>											
530	<b>Totale</b>												



## ▼M7

## 13. Garanzie reali e garanzie ricevute

## 13.1 Disaggregazione dei prestiti e delle anticipazioni per garanzia reale e per garanzia

Garanzie e garanzie reali		Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD	Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS  IFRS 7, paragrafo 36, lettera b)	Importo massimo della garanzia reale o della garanzia che può essere considerato				
				Crediti ipotecari [crediti garantiti da beni immobili a titolo di garanzia reale]		Altri prestiti garantiti da garanzia reale		Garanzie finanziarie ricevute
				Residenziali	Non residenziali	Contante [strumenti di debito emessi]	Prestiti rimanenti	
				Allegato V, parte 2, punto 81, lettera a)	Allegato V, parte 2, punto 81, lettera a)	Allegato V, parte 2, punto 81, lettera b)	Allegato V, parte 2, punto 81, lettera b)	Allegato V, parte 2, punto 81, lettera c)
				010	020	030	040	050
010	<b>Prestiti e anticipazioni</b>	Allegato V, parte 2, punto 80	Allegato V, parte 2, punto 81					
020	di cui: Altre società finanziarie	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)					
030	di cui: Società non finanziarie	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)					
040	di cui: Famiglie	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera f)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera f)					

## 13.2 Garanzie reali ottenute acquisendone il possesso nell'esercizio [possedute alla data della segnalazione]

		Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD	Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS	Valore contabile
				010
010	Attività non correnti possedute per la vendita		IFRS 7, paragrafo 38, lettera a)	
020	Immobili, impianti e macchinari		IFRS 7, paragrafo 38, lettera a)	
030	Investimenti immobiliari		IFRS 7, paragrafo 38, lettera a)	
040	Strumenti di capitale e di debito		IFRS 7, paragrafo 38, lettera a)	

## ▼ M7

		<i>Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD</i>	<i>Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS</i>	<b>Valore contabile</b>
				010
050	Altro		IFRS 7, paragrafo 38, lettera a)	
060	<b>Totale</b>			

## 13.3 Garanzie reali ottenute acquistandone il possesso [attività materiali] accumulate

		<i>Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD</i>	<i>Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS</i>	<b>Valore contabile</b>
				010
010	Pignoramenti [attività materiali]	<i>Allegato V, parte 2, punto 84</i>	<i>IFRS 7, paragrafo 38, lettera a); allegato V, parte 2, punto 84</i>	

## 14. Gerarchia del fair value: strumenti finanziari al fair value (valore equo)

		<i>Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD</i>	<i>Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS</i>	<b>Gerarchia del fair value IFRS 13, paragrafo 93, lettera b)</b>			<b>Variazione del fair value (valore equo) nell'esercizio Allegato V, parte 2, punto 86</b>		<b>Variazione accumulata del fair value (valore equo) al lordo delle imposte Allegato V, parte 2, punto 87</b>		
				<b>Livello 1</b>	<b>Livello 2</b>	<b>Livello 3</b>	<b>Livello 2</b>	<b>Livello 3</b>	<b>Livello 1</b>	<b>Livello 2</b>	<b>Livello 3</b>
				<i>IFRS 13, paragrafo 76</i>	<i>IFRS 13, paragrafo 81</i>	<i>IFRS 13, paragrafo 86</i>	<i>IFRS 13, paragrafo 81</i>	<i>IFRS 13, paragrafo 86 e paragrafo 93, lettera f)</i>	<i>IFRS 13, paragrafo 76</i>	<i>IFRS 13, paragrafo 81</i>	<i>IFRS 13, paragrafo 86</i>
				010	020	030	040	050	060	070	080
<b>ATTIVITÀ</b>											
010	<b>Attività finanziarie possedute per negoziazione</b>	<i>Articolo 8, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 6, della direttiva contabile; IAS 39, paragrafo 9</i>	<i>IFRS 7, paragrafo 8, lettera a), punto ii); IAS 39, paragrafo 9, AG 14</i>								
020	Derivati	<i>Allegato II del CRR</i>	<i>IAS 39, paragrafo 9</i>								

		Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD	Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS	Gerarchia del fair value IFRS 13, paragrafo 93, lettera b)			Variazione del fair value (valore equo) nell'esercizio Allegato V, parte 2, punto 86		Variazione accumulata del fair value (valore equo) al lordo delle imposte Allegato V, parte 2, punto 87		
				Livello 1	Livello 2	Livello 3	Livello 2	Livello 3	Livello 1	Livello 2	Livello 3
				IFRS 13, paragrafo 76	IFRS 13, paragrafo 81	IFRS 13, paragrafo 86	IFRS 13, paragrafo 81	IFRS 13, paragrafo 86 e paragrafo 93, lettera f)	IFRS 13, paragrafo 76	IFRS 13, paragrafo 81	IFRS 13, paragrafo 86
				010	020	030	040	050	060	070	080
030	Strumenti di capitale	Allegato 2, parte 2, punti 4-5, del BCE/2013/33	IAS 32, paragrafo 11								
040	Titoli di debito	Allegato V, parte 1, punti 24 e 26	Allegato V, parte 1, punti 24 e 26								
050	Prestiti e anticipazioni	Allegato V, parte 1, punti 24 e 27	Allegato V, parte 1, punti 24 e 27								
060	<b>Attività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio</b>	Articolo 8, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 6, della direttiva contabile; IAS 39, paragrafo 9	IFRS 7, paragrafo 8, lettera a), punto i); IAS 39, paragrafo 9								
070	Strumenti di capitale	Allegato 2, parte 2, punti 4-5, del BCE/2013/33	IAS 32, paragrafo 11								
080	Titoli di debito	Allegato V, parte 1, punti 24 e 26	Allegato V, parte 1, punti 24 e 26								
090	Prestiti e anticipazioni	Allegato V, parte 1, punti 24 e 27	Allegato V, parte 1, punti 24 e 27								
100	<b>Attività finanziarie disponibili per la vendita</b>	Articolo 8, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 6, della direttiva contabile; IAS 39, paragrafo 9	IFRS 7, paragrafo 8, lettere h) e d); IAS 39, paragrafo 9								
110	Strumenti di capitale	Allegato 2, parte 2, punti 4-5, del BCE/2013/33	IAS 32, paragrafo 11								

		Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD	Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS	Gerarchia del fair value IFRS 13, paragrafo 93, lettera b)			Variazione del fair value (valore equo) nell'esercizio Allegato V, parte 2, punto 86		Variazione accumulata del fair value (valore equo) al lordo delle imposte Allegato V, parte 2, punto 87		
				Livello 1	Livello 2	Livello 3	Livello 2	Livello 3	Livello 1	Livello 2	Livello 3
				IFRS 13, paragrafo 76	IFRS 13, paragrafo 81	IFRS 13, paragrafo 86	IFRS 13, paragrafo 81	IFRS 13, paragrafo 86 e paragrafo 93, lettera f)	IFRS 13, paragrafo 76	IFRS 13, paragrafo 81	IFRS 13, paragrafo 86
				010	020	030	040	050	060	070	080
120	Titoli di debito	Allegato V, parte 1, punti 24 e 26	Allegato V, parte 1, punti 24 e 26								
130	Prestiti e anticipazioni	Allegato V, parte 1, punti 24 e 27	Allegato V, parte 1, punti 24 e 27								
140	<b>Derivati – Contabilizzazione delle operazioni di copertura</b>	Articolo 8, paragrafo 1, lettera a), paragrafo 6, e paragrafo 8, primo comma, lettera a), della direttiva contabile; IAS 39, paragrafo 9; allegato V, parte 1, punto 19	IFRS 7, paragrafo 22, lettera b); IAS 39, paragrafo 9; allegato V, parte 1, punto 19								
<b>PASSIVITÀ</b>											
150	<b>Passività finanziarie possedute per negoziazione</b>	Articolo 4 e articolo 8, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 6, della direttiva contabile; IAS 39, paragrafo 9, AG 14-15	IFRS 7, paragrafo 8, lettera e), punto ii); IAS 39, paragrafo 9, AG 14-15								
160	Derivati	Allegato II del CRR	IAS 39, paragrafo 9 e AG 15, lettera a)								
170	Posizioni corte		IAS 39, AG 15, lettera b)								
180	Depositi	Allegato 2, parte 2, punto 9, del BCE/2013/33; allegato V, parte 1, punto 30	Allegato 2, parte 2, punto 9, del BCE/2013/33; allegato V, parte 1, punto 30								
190	Titoli di debito emessi	Allegato V, parte 1, punto 31	Allegato V, parte 1, punto 31								

▼ M7

		Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD	Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS	Gerarchia del fair value IFRS 13, paragrafo 93, lettera b)			Variazione del fair value (valore equo) nell'esercizio Allegato V, parte 2, punto 86		Variazione accumulata del fair value (valore equo) al lordo delle imposte Allegato V, parte 2, punto 87		
				Livello 1	Livello 2	Livello 3	Livello 2	Livello 3	Livello 1	Livello 2	Livello 3
				IFRS 13, paragrafo 76	IFRS 13, paragrafo 81	IFRS 13, paragrafo 86	IFRS 13, paragrafo 81	IFRS 13, paragrafo 86 e paragrafo 93, lettera f)	IFRS 13, paragrafo 76	IFRS 13, paragrafo 81	IFRS 13, paragrafo 86
				010	020	030	040	050	060	070	080
200	Altre passività finanziarie	Allegato V, parte 1, punti 32-34	Allegato V, parte 1, punti 32-34								
210	Passività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio	Articolo 8, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 6, della direttiva contabile; IAS 39, paragrafo 9	IFRS 7, paragrafo 8, lettera e), punto i); IAS 39, paragrafo 9								
220	Depositi	Allegato 2, parte 2, punto 9, del BCE/2013/33; allegato V, parte 1, punto 30	Allegato 2, parte 2, punto 9, del BCE/2013/33; allegato V, parte 1, punto 30								
230	Titoli di debito emessi	Allegato V, parte 1, punto 31	Allegato V, parte 1, punto 31								
240	Altre passività finanziarie	Allegato V, parte 1, punti 32-34	Allegato V, parte 1, punti 32-34								
250	Derivati – Contabilizzazione delle operazioni di copertura	Articolo 8, paragrafo 1, lettera a), paragrafo 6, e paragrafo 8, primo comma, lettera a), della direttiva contabile; IAS 39, paragrafo 9; allegato V, parte 1, punto 19	IFRS 7, paragrafo 22, lettera b); IAS 39, paragrafo 9; allegato V, parte 1, punto 19								

## 15. Eliminazione contabile e passività finanziarie associate ad attività finanziarie trasferite

		<i>Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD</i>	<i>Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS</i>	Attività finanziarie trasferite integralmente rilevate					
				Attività trasferite			Passività associate Allegato V, parte 2, punto 89		
				Valore contabile	di cui: cartolarizzazioni	di cui: contratti di vendita con patto di riacquisto	Valore contabile	di cui: cartolarizzazioni	di cui: contratti di vendita con patto di riacquisto
				<i>IFRS 7, paragrafo 42D, lettera e)</i>	<i>IFRS 7, paragrafo 42D, lettera e); articolo 4, paragrafo 1, punto 61, del CRR</i>	<i>IFRS 7, paragrafo 42D, lettera e); allegato V, parte 2, punti 91 e 92</i>	<i>IFRS 7, paragrafo 42D, lettera e)</i>	<i>IFRS 7, paragrafo 42D, lettera e)</i>	<i>IFRS 7, paragrafo 42D, lettera e); allegato V, parte 2, punti 91 e 92</i>
					<i>Articolo 4, paragrafo 1, punto 61, del CRR</i>	<i>Allegato V, parte 2, punti 91 e 92</i>		<i>Articolo 4, paragrafo 1, punto 61, del CRR</i>	<i>Allegato V, parte 2, punti 91 e 92</i>
			010	020	030	040	050	060	
010	<b>Attività finanziarie possedute per negoziazione</b>	<i>Articolo 8, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 6, della direttiva contabile; IAS 39, paragrafo 9</i>	<i>IFRS 7, paragrafo 8, lettera a), punto ii); IAS 39, paragrafo 9, AG 14</i>						
020	Strumenti di capitale	<i>Allegato 2, parte 2, punti 4-5, del BCE/2013/33</i>	<i>IAS 32, paragrafo 11</i>						
030	Titoli di debito	<i>Allegato V, parte 1, punti 24 e 26</i>	<i>Allegato V, parte 1, punti 24 e 26</i>						
040	Prestiti e anticipazioni	<i>Allegato V, parte 1, punti 24 e 27</i>	<i>Allegato V, parte 1, punti 24 e 27</i>						
041	<b>Attività finanziarie per negoziazione</b>	<i>allegato V, parte 1, punto 15</i>							
042	Strumenti di capitale	<i>Allegato 2, parte 2, punti 4-5, del BCE/2013/33</i>							
043	Titoli di debito	<i>Allegato V, parte 1, punti 24 e 26</i>							
044	Prestiti e anticipazioni	<i>Allegato V, parte 1, punti 24 e 27</i>							

		Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD	Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS	Attività finanziarie trasferite integralmente rilevate						
				Attività trasferite			Passività associate Allegato V, parte 2, punto 89			
				Valore contabile	di cui: cartolarizzazioni	di cui: contratti di vendita con patto di riacquisto	Valore contabile	di cui: cartolarizzazioni	di cui: contratti di vendita con patto di riacquisto	
				IFRS 7, paragrafo 42D, lettera e)	IFRS 7, paragrafo 42D, lettera e); articolo 4, paragrafo 1, punto 61, del CRR	IFRS 7, paragrafo 42D, lettera e); allegato V, parte 2, punti 91 e 92	IFRS 7, paragrafo 42D, lettera e)	IFRS 7, paragrafo 42D, lettera e)	IFRS 7, paragrafo 42D, lettera e); allegato V, parte 2, punti 91 e 92	
					Articolo 4, paragrafo 1, punto 61, del CRR	Allegato V, parte 2, punti 91 e 92		Articolo 4, paragrafo 1, punto 61, del CRR	Allegato V, parte 2, punti 91 e 92	
010	020	030	040	050	060					
050	<b>Attività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio</b>	Articolo 8, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 6, della direttiva contabile; IAS 39, paragrafo 9	IFRS 7, paragrafo 8, lettera a), punto i); IAS 39, paragrafo 9							
060	Strumenti di capitale	Allegato 2, parte 2, punti 4-5, del BCE/2013/33	IAS 32, paragrafo 11							
070	Titoli di debito	Allegato V, parte 1, punti 24 e 26	Allegato V, parte 1, punti 24 e 26							
080	Prestiti e anticipazioni	Allegato V, parte 1, punti 24 e 27	Allegato V, parte 1, punti 24 e 27							
090	<b>Attività finanziarie disponibili per la vendita</b>	Articolo 8, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 6, della direttiva contabile; IAS 39, paragrafo 9	IFRS 7, paragrafo 8, lettera d); IAS 39, paragrafo 9							
100	Strumenti di capitale	Allegato 2, parte 2, punti 4-5, del BCE/2013/33	IAS 32, paragrafo 11							
110	Titoli di debito	Allegato V, parte 1, punti 24 e 26	Allegato V, parte 1, punti 24 e 26							
120	Prestiti e anticipazioni	Allegato V, parte 1, punti 24 e 27	Allegato V, parte 1, punti 24 e 27							

		<i>Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD</i>	<i>Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS</i>	Attività finanziarie trasferite integralmente rilevate					
				Attività trasferite			Passività associate Allegato V, parte 2, punto 89		
				Valore contabile	di cui: cartolarizzazioni	di cui: contratti di vendita con patto di riacquisto	Valore contabile	di cui: cartolarizzazioni	di cui: contratti di vendita con patto di riacquisto
				<i>IFRS 7, paragrafo 42D, lettera e)</i>	<i>IFRS 7, paragrafo 42D, lettera e); articolo 4, paragrafo 1, punto 61, del CRR</i>	<i>IFRS 7, paragrafo 42D, lettera e); allegato V, parte 2, punti 91 e 92</i>	<i>IFRS 7, paragrafo 42D, lettera e)</i>	<i>IFRS 7, paragrafo 42D, lettera e)</i>	<i>IFRS 7, paragrafo 42D, lettera e); allegato V, parte 2, punti 91 e 92</i>
	<i>Articolo 4, paragrafo 1, punto 61, del CRR</i>	<i>Allegato V, parte 2, punti 91 e 92</i>		<i>Articolo 4, paragrafo 1, punto 61, del CRR</i>	<i>Allegato V, parte 2, punti 91 e 92</i>				
			010	020	030	040	050	060	
121	<b>Attività finanziarie non derivate e non per negoziazione valutate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio</b>	<i>Articolo 8, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 4, della direttiva contabile</i>							
122	Strumenti di capitale	<i>Allegato 2, parte 2, punti 4-5, del BCE/2013/33</i>							
123	Titoli di debito	<i>Allegato V, parte 1, punti 24 e 26</i>							
124	Prestiti e anticipazioni	<i>Articolo 8, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 4, lettera b), della direttiva contabile; parte 1, punto 14 e parte 3, punto 35</i>							
125	<b>Attività finanziarie non derivate e non per negoziazione valutate al fair value (valore equo) rilevato a patrimonio netto</b>	<i>Articolo 8, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 8, secondo comma, della direttiva contabile</i>							



		Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD	Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS	Attività finanziarie trasferite integralmente rilevate					
				Attività trasferite			Passività associate Allegato V, parte 2, punto 89		
				Valore contabile	di cui: cartolarizzazioni	di cui: contratti di vendita con patto di riacquisto	Valore contabile	di cui: cartolarizzazioni	di cui: contratti di vendita con patto di riacquisto
				IFRS 7, paragrafo 42D, lettera e)	IFRS 7, paragrafo 42D, lettera e); articolo 4, paragrafo 1, punto 61, del CRR	IFRS 7, paragrafo 42D, lettera e); allegato V, parte 2, punti 91 e 92	IFRS 7, paragrafo 42D, lettera e)	IFRS 7, paragrafo 42D, lettera e)	IFRS 7, paragrafo 42D, lettera e); allegato V, parte 2, punti 91 e 92
			Articolo 4, paragrafo 1, punto 61, del CRR	Allegato V, parte 2, punti 91 e 92		Articolo 4, paragrafo 1, punto 61, del CRR	Allegato V, parte 2, punti 91 e 92		
			010	020	030	040	050	060	
126	Strumenti di capitale	Allegato 2, parte 2, punti 4-5, del BCE/2013/33							
127	Titoli di debito	Allegato V, parte 1, punti 24 e 26							
128	Prestiti e anticipazioni	Articolo 8, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 4, lettera b), della direttiva contabile; parte 1.14 e parte 3.35							
130	<b>Finanziamenti e crediti</b>	Articolo 42 bis, paragrafo 4, lettera b), e paragrafo 5 bis, della direttiva contabile; IAS 39, paragrafo 9	IFRS 7, paragrafo 8, lettera c); IAS 39, paragrafo 9, AG16, AG26						
140	Titoli di debito	Allegato V, parte 1, punti 24 e 26	Allegato V, parte 1, punti 24 e 26						
150	Prestiti e anticipazioni	Allegato V, parte 1, punti 24 e 27	Allegato V, parte 1, punti 24 e 27						
160	<b>Investimenti posseduti fino alla scadenza</b>	Articolo 42 bis, paragrafo 4, lettera a), e paragrafo 5 bis, della direttiva contabile; IAS 39, paragrafo 9	IFRS 7, paragrafo 8, lettera b); IAS 39, paragrafo 9, AG16, AG26						
170	Titoli di debito	Allegato V, parte 1, punti 24 e 26	Allegato V, parte 1, punti 24 e 26						
180	Prestiti e anticipazioni	Allegato V, parte 1, punti 24 e 27	Allegato V, parte 1, punti 24 e 27						

		<i>Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD</i>	<i>Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS</i>	Attività finanziarie trasferite integralmente rilevate					
				Attività trasferite			Passività associate Allegato V, parte 2, punto 89		
				Valore contabile	di cui: cartolarizzazioni	di cui: contratti di vendita con patto di riacquisto	Valore contabile	di cui: cartolarizzazioni	di cui: contratti di vendita con patto di riacquisto
				<i>IFRS 7, paragrafo 42D, lettera e)</i>	<i>IFRS 7, paragrafo 42D, lettera e); articolo 4, paragrafo 1, punto 61, del CRR</i>	<i>IFRS 7, paragrafo 42D, lettera e); allegato V, parte 2, punti 91 e 92</i>	<i>IFRS 7, paragrafo 42D, lettera e)</i>	<i>IFRS 7, paragrafo 42D, lettera e)</i>	<i>IFRS 7, paragrafo 42D, lettera e); allegato V, parte 2, punti 91 e 92</i>
	<i>Articolo 4, paragrafo 1, punto 61, del CRR</i>	<i>Allegato V, parte 2, punti 91 e 92</i>		<i>Articolo 4, paragrafo 1, punto 61, del CRR</i>	<i>Allegato V, parte 2, punti 91 e 92</i>				
			010	020	030	040	050	060	
181	<b>Strumenti di debito non per negoziazione valutati secondo un metodo basato sul costo</b>	<i>Articolo 37, paragrafo 1, della BAD; articolo 42 bis, paragrafo 4, lettera b); allegato V, parte 1, punto 16</i>							
182	Titoli di debito	<i>Allegato V, parte 1, punti 24 e 26</i>							
183	Prestiti e anticipazioni	<i>Allegato V, parte 1, punti 24 e 27</i>							
184	<b>Altre attività finanziarie non derivate e non per negoziazione</b>	<i>Articoli 35-37 della BAD</i>							
185	Strumenti di capitale	<i>Allegato 2, parte 2, punti 4-5, del BCE/2013/33</i>							
186	Titoli di debito	<i>Allegato V, parte 1, punti 24 e 26</i>							
187	Prestiti e anticipazioni	<i>Allegato V, parte 1, punti 24 e 27</i>							
190	<b>Totale</b>								

## ▼ M7

		Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD	Attività finanziarie trasferite rilevate nella misura del coinvolgimento residuo dell'ente			Importo del capitale in essere delle attività finanziarie trasferite integralmente eliminate contabilmente per le quali l'ente conserva i diritti inerenti al servizio	Importi eliminati contabilmente a fini di capitale
			Importo del capitale in essere delle attività originarie	Valore contabile delle attività ancora rilevate [coinvolgimento residuo]	Valore contabile delle passività associate		
				IFRS 7, paragrafo 42D, lettera f)	IFRS 7, paragrafo 42D, lettera f); Allegato V, parte 2, punto 89		Articolo 109 del CRR; allegato V, parte 2, punto 90
							Articolo 109 del CRR; allegato V, parte 2, punto 90
			070	080	090	100	110
010	Attività finanziarie possedute per negoziazione	Articolo 8, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 6, della direttiva contabile; IAS 39, paragrafo 9					
020	Strumenti di capitale	Allegato 2, parte 2, punti 4-5, del BCE/2013/33					
030	Titoli di debito	Allegato V, parte 1, punti 24 e 26					
040	Prestiti e anticipazioni	Allegato V, parte 1, punti 24 e 27					
041	Attività finanziarie per negoziazione	allegato V, parte 1, punto 15					
042	Strumenti di capitale	Allegato 2, parte 2, punti 4-5, del BCE/2013/33					
043	Titoli di debito	Allegato V, parte 1, punti 24 e 26					
044	Prestiti e anticipazioni	Allegato V, parte 1, punti 24 e 27					

## ▼M7

		Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD	Attività finanziarie trasferite rilevate nella misura del coinvolgimento residuo dell'ente			Importo del capitale in essere delle attività finanziarie trasferite integralmente eliminate contabilmente per le quali l'ente conserva i diritti inerenti al servizio	Importi eliminati contabilmente a fini di capitale		
			Importo del capitale in essere delle attività originarie	Valore contabile delle attività ancora rilevate [coinvolgimento residuo]	Valore contabile delle passività associate				
				IFRS 7, paragrafo 42D, lettera f)	IFRS 7, paragrafo 42D, lettera f); Allegato V, parte 2, punto 89				Articolo 109 del CRR; allegato V, parte 2, punto 90
									Articolo 109 del CRR; allegato V, parte 2, punto 90
			070	080	090	100	110		
050	<b>Attività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio</b>	Articolo 8, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 6, della direttiva contabile; IAS 39, paragrafo 9							
060	Strumenti di capitale	Allegato 2, parte 2, punti 4-5, del BCE/2013/33							
070	Titoli di debito	Allegato V, parte 1, punti 24 e 26							
080	Prestiti e anticipazioni	Allegato V, parte 1, punti 24 e 27							
090	<b>Attività finanziarie disponibili per la vendita</b>	Articolo 8, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 6, della direttiva contabile; IAS 39, paragrafo 9							
100	Strumenti di capitale	Allegato 2, parte 2, punti 4-5, del BCE/2013/33							
110	Titoli di debito	Allegato V, parte 1, punti 24 e 26							
120	Prestiti e anticipazioni	Allegato V, parte 1, punti 24 e 27							

## ▼M7

		Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD	Attività finanziarie trasferite rilevate nella misura del coinvolgimento residuo dell'ente			Importo del capitale in essere delle attività finanziarie trasferite integralmente eliminate contabilmente per le quali l'ente conserva i diritti inerenti al servizio	Importi eliminati contabilmente a fini di capitale		
			Importo del capitale in essere delle attività originarie	Valore contabile delle attività ancora rilevate [coinvolgimento residuo]	Valore contabile delle passività associate				
				<i>IFRS 7, paragrafo 42D, lettera f)</i>	<i>IFRS 7, paragrafo 42D, lettera f); Allegato V, parte 2, punto 89</i>				<i>Articolo 109 del CRR; allegato V, parte 2, punto 90</i>
									<i>Articolo 109 del CRR; allegato V, parte 2, punto 90</i>
			070	080	090	100	110		
121	<b>Attività finanziarie non derivate e non per negoziazione valutate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio</b>	<i>Articolo 8, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 4, della direttiva contabile</i>							
122	Strumenti di capitale	<i>Allegato 2, parte 2, punti 4-5, del BCE/2013/33</i>							
123	Titoli di debito	<i>Allegato V, parte 1, punti 24 e 26</i>							
124	Prestiti e anticipazioni	<i>Articolo 8, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 4, lettera b), della direttiva contabile; parte 1, punto 14 e parte 3, punto 35</i>							
125	<b>Attività finanziarie non derivate e non per negoziazione valutate al fair value (valore equo) rilevato a patrimonio netto</b>	<i>Articolo 8, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 8, seconda comma, della direttiva contabile</i>							

## ▼M7

		Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD	Attività finanziarie trasferite rilevate nella misura del coinvolgimento residuo dell'ente			Importo del capitale in essere delle attività finanziarie trasferite integralmente eliminate contabilmente per le quali l'ente conserva i diritti inerenti al servizio	Importi eliminati contabilmente a fini di capitale
			Importo del capitale in essere delle attività originarie	Valore contabile delle attività ancora rilevate [coinvolgimento residuo]	Valore contabile delle passività associate		
			IFRS 7, paragrafo 42D, lettera f)	IFRS 7, paragrafo 42D, lettera f); Allegato V, parte 2, punto 89		Articolo 109 del CRR; allegato V, parte 2, punto 90	
						Articolo 109 del CRR; allegato V, parte 2, punto 90	
			070	080	090	100	110
126	Strumenti di capitale	Allegato 2, parte 2, punti 4-5, del BCE/2013/33					
127	Titoli di debito	Allegato V, parte 1, punti 24 e 26					
128	Prestiti e anticipazioni	Articolo 8, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 4, lettera b), della direttiva contabile; parte 1.14 e parte 3.35					
130	<b>Finanziamenti e crediti</b>	Articolo 42 bis, paragrafo 4, lettera b), e paragrafo 5 bis, della direttiva contabile; IAS 39, paragrafo 9					
140	Titoli di debito	Allegato V, parte 1, punti 24 e 26					
150	Prestiti e anticipazioni	Allegato V, parte 1, punti 24 e 27					
160	<b>Investimenti posseduti fino alla scadenza</b>	Articolo 42 bis, paragrafo 4, lettera a), e paragrafo 5 bis, della direttiva contabile; IAS 39, paragrafo 9					
170	Titoli di debito	Allegato V, parte 1, punti 24 e 26					
180	Prestiti e anticipazioni	Allegato V, parte 1, punti 24 e 27					

## ▼M7

		Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD	Attività finanziarie trasferite rilevate nella misura del coinvolgimento residuo dell'ente			Importo del capitale in essere delle attività finanziarie trasferite integralmente eliminate contabilmente per le quali l'ente conserva i diritti inerenti al servizio	Importi eliminati contabilmente a fini di capitale
			Importo del capitale in essere delle attività originarie	Valore contabile delle attività ancora rilevate [coinvolgimento residuo]	Valore contabile delle passività associate		
				IFRS 7, paragrafo 42D, lettera f)	IFRS 7, paragrafo 42D, lettera f); Allegato V, parte 2, punto 89		Articolo 109 del CRR; allegato V, parte 2, punto 90
							Articolo 109 del CRR; allegato V, parte 2, punto 90
			070	080	090	100	110
181	Strumenti di debito non per negoziazione valutati secondo un metodo basato sul costo	Articolo 37, paragrafo 1, della BAD; articolo 42 bis, paragrafo 4, lettera b); allegato V, parte 1, punto 16					
182	Titoli di debito	Allegato V, parte 1, punti 24 e 26					
183	Prestiti e anticipazioni	Allegato V, parte 1, punti 24 e 27					
184	Altre attività finanziarie non derivate e non per negoziazione	Articoli 35-37 della BAD					
185	Strumenti di capitale	Allegato 2, parte 2, punti 4-5, del BCE/2013/33					
186	Titoli di debito	Allegato V, parte 1, punti 24 e 26					
187	Prestiti e anticipazioni	Allegato V, parte 1, punti 24 e 27					
190	<b>Totale</b>						

▼ **M7**16. **Disaggregazione di voci selezionate del prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio**16.1 **Interessi attivi e passivi per strumento e per settore della controparte**

		<i>Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD</i>	<i>Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS</i>	Esercizio corrente	
				Ricavi	Costi
				<i>Allegato V, parte 2, punto 95</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 95</i>
				010	020
010	<b>Derivati - Negoziazione</b>	<i>Allegato II del CRR; allegato V, parte 2, punto 96</i>	<i>IAS 39, paragrafo 9; allegato V, parte 2, punto 96</i>		
020	<b>Titoli di debito</b>	<i>Allegato V, parte 1, punto 26</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 26</i>		
030	Banche centrali	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)</i>		
040	Amministrazioni pubbliche	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)</i>		
050	Enti creditizi	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)</i>		
060	Altre società finanziarie	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)</i>		
070	Società non finanziarie	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)</i>		
080	<b>Prestiti e anticipazioni</b>	<i>Allegato V, parte 1, punto 27</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 27</i>		
090	Banche centrali	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)</i>		
100	Amministrazioni pubbliche	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)</i>		
110	Enti creditizi	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)</i>		
120	Altre società finanziarie	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)</i>		
130	Società non finanziarie	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)</i>		
140	Famiglie	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera f)</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera f)</i>		
150	<b>Altre attività</b>	<i>Allegato V, parte 1, punto 51</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 51</i>		
160	<b>Depositi</b>	<i>Allegato 2, parte 2, punto 9, del BCE/2013/33</i>	<i>Allegato 2, parte 2, punto 9, del BCE/2013/33</i>		
170	Banche centrali	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)</i>		
180	Amministrazioni pubbliche	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)</i>		
190	Enti creditizi	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)</i>		



## ▼ M7

		Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD	Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS	Esercizio corrente	
				Ricavi	Costi
				Allegato V, parte 2, punto 95	Allegato V, parte 2, punto 95
				010	020
200	Altre società finanziarie	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)		
210	Società non finanziarie	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)		
220	Famiglie	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera f)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera f)		
230	<b>Titoli di debito emessi</b>	Allegato V, parte 1, punto 31	Allegato V, parte 1, punto 31		
240	<b>Altre passività finanziarie</b>	Allegato V, parte 1, punti 32-34	Allegato V, parte 1, punti 32-34		
250	<b>Derivati - Contabilizzazione delle operazioni di copertura, rischio di tasso di interesse</b>	Allegato V, parte 2, punto 95	Allegato V, parte 2, punto 95		
260	<b>Altre passività</b>	Allegato V, parte 2, punto 10	Allegato V, parte 2, punto 10		
270	<b>INTERESSE</b>	Articolo 27 "Presentazione verticale", paragrafi 1 e 2, della BAD	IAS 18, paragrafo 35, lettera b); IAS 1, paragrafo 97		

## 16.2 Utili o perdite da eliminazione contabile di attività e di passività finanziarie non valutate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio per strumento

		Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD	Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS	Esercizio corrente
				010
010	<b>Strumenti di capitale</b>	Allegato 2, parte 2, punti 4-5, del BCE/2013/33	IAS 32, paragrafo 11	
020	<b>Titoli di debito</b>	Allegato V, parte 1, punto 26	Allegato V, parte 1, punto 26	
030	<b>Prestiti e anticipazioni</b>	Allegato V, parte 1, punto 27	Allegato V, parte 1, punto 27	
040	<b>Depositi</b>	Allegato 2, parte 2, punto 9, del BCE/2013/33	Allegato 2, parte 2, punto 9, del BCE/2013/33	
050	<b>Titoli di debito emessi</b>	Allegato V, parte 1, punto 31	Allegato V, parte 1, punto 31	
060	<b>Altre passività finanziarie</b>	Allegato V, parte 1, punti 32-34	Allegato V, parte 1, punti 32-34	
070	<b>UTILI O (-) PERDITE DA ELIMINAZIONE CONTABILE DI ATTIVITÀ E DI PASSIVITÀ FINANZIARIE NON VALUTATE AL FAIR VALUE (VALORE EQUO) RILEVATO NELL'UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO, AL NETTO</b>	Articolo 27 "Presentazione verticale", paragrafo 6, della BAD; allegato V, parte 2, punto 97	IFRS 7, paragrafo 20, lettera a), punti v)-vii); IAS 39, paragrafo 55, lettera a)	

▼ M7

## 16.3 Utili o perdite da attività e passività finanziarie possedute per negoziazione per strumento

		<i>Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD</i>	<i>Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS</i>	Esercizio corrente
				010
010	<b>Derivati</b>	<i>Allegato II del CRR</i>	<i>IAS 39, paragrafo 9</i>	
020	<b>Strumenti di capitale</b>	<i>Allegato 2, parte 2, punti 4-5, del BCE/2013/33</i>	<i>IAS 32, paragrafo 11</i>	
030	<b>Titoli di debito</b>	<i>Allegato V, parte 1, punto 26</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 26</i>	
040	<b>Prestiti e anticipazioni</b>	<i>Allegato V, parte 1, punto 27</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 27</i>	
050	<b>Posizioni corte</b>		<i>IAS 39, AG 15, lettera b)</i>	
060	<b>Depositi</b>	<i>Allegato 2, parte 2, punto 9, del BCE/2013/33</i>	<i>Allegato 2, parte 2, punto 9, del BCE/2013/33</i>	
070	<b>Titoli di debito emessi</b>	<i>Allegato V, parte 1, punto 31</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 31</i>	
080	<b>Altre passività finanziarie</b>	<i>Allegato V, parte 1, punti 32-34</i>	<i>Allegato V, parte 1, punti 32-34</i>	
090	<b>UTILI O (-) PERDITE DA ATTIVITÀ E PASSIVITÀ FINANZIARIE POSSEDUTE PER NEGOZIAZIONE, AL NETTO</b>	<i>Articolo 27 "Presentazione verticale", paragrafo 6, della BAD</i>	<i>IFRS 7, paragrafo 20, lettera a), punto i)</i>	
100	<b>Derivati</b>	<i>Allegato II del CRR</i>		
110	<b>Strumenti di capitale</b>	<i>Allegato 2, parte 2, punti 4-5, del BCE/2013/33</i>		
120	<b>Titoli di debito</b>	<i>Allegato V, parte 1, punto 26</i>		
130	<b>Prestiti e anticipazioni</b>	<i>Allegato V, parte 1, punto 27</i>		
140	<b>Posizioni corte</b>			
150	<b>Depositi</b>	<i>Allegato 2, parte 2, punto 9, del BCE/2013/33</i>		
160	<b>Titoli di debito emessi</b>	<i>Allegato V, parte 1, punto 31</i>		
170	<b>Altre passività finanziarie</b>	<i>Allegato V, parte 1, punti 32-34</i>		
180	<b>UTILI O (-) PERDITE DA ATTIVITÀ E PASSIVITÀ FINANZIARIE PER NEGOZIAZIONE, AL NETTO</b>	<i>Articolo 27 "Presentazione verticale", paragrafo 6, della BAD; allegato V, parte 2, punto 98</i>		

▼ **M7**

## 16.4 Utili o perdite da attività e passività finanziarie possedute per negoziazione per rischio

		<i>Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD</i>	<i>Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS</i>	Esercizio corrente
				010
010	<b>Strumenti correlati al tasso d'interesse e relativi derivati</b>	<i>Allegato V, parte 2, punto 99, lettera a)</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 99, lettera a)</i>	
020	<b>Strumenti di capitale e relativi derivati</b>	<i>Allegato V, parte 2, punto 99, lettera b)</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 99, lettera b)</i>	
030	<b>Operazioni sui cambi e derivati relativi a tassi di cambio e oro</b>	<i>Allegato V, parte 2, punto 99, lettera c)</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 99, lettera c)</i>	
040	<b>Strumenti correlati al rischio di credito e relativi derivati</b>	<i>Allegato V, parte 2, punto 99, lettera d)</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 99, lettera d)</i>	
050	<b>Derivati correlati a merci</b>	<i>Allegato V, parte 2, punto 99, lettera e)</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 99, lettera e)</i>	
060	<b>Altro</b>	<i>Allegato V, parte 2, punto 99, lettera f)</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 99, lettera f)</i>	
070	<b>UTILI O (-) PERDITE DA ATTIVITÀ E PASSIVITÀ FINANZIARIE POSSEDUTE PER NEGOZIAZIONE, AL NETTO</b>	<i>Articolo 27 "Presentazione verticale", paragrafo 6, della BAD</i>	<i>IFRS 7, paragrafo 20, lettera a), punto i)</i>	
080	<b>Strumenti correlati al tasso d'interesse e relativi derivati</b>	<i>Allegato V, parte 2, punto 99, lettera a)</i>		
090	<b>Strumenti di capitale e relativi derivati</b>	<i>Allegato V, parte 2, punto 99, lettera b)</i>		
100	<b>Operazioni sui cambi e derivati relativi a tassi di cambio e oro</b>	<i>Allegato V, parte 2, punto 99, lettera c)</i>		
110	<b>Strumenti correlati al rischio di credito e relativi derivati</b>	<i>Allegato V, parte 2, punto 99, lettera d)</i>		
120	<b>Derivati correlati a merci</b>	<i>Allegato V, parte 2, punto 99, lettera e)</i>		
130	<b>Altro</b>	<i>Allegato V, parte 2, punto 99, lettera f)</i>		
140	<b>UTILI O (-) PERDITE DA ATTIVITÀ E PASSIVITÀ FINANZIARIE PER NEGOZIAZIONE, AL NETTO</b>	<i>Articolo 27 "Presentazione verticale", paragrafo 6, della BAD</i>		

## ▼M7

## 16.5 Utili o perdite da attività e passività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio per strumento

		<i>Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD</i>	<i>Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS</i>	Esercizio corrente	Variazioni del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito
					Allegato V, parte 2, punto 100
				010	020
010	<b>Strumenti di capitale</b>	<i>Allegato 2, parte 2, punti 4-5, del BCE/2013/33</i>	<i>IAS 32, paragrafo 11</i>		
020	<b>Titoli di debito</b>	<i>Allegato V, parte 1, punto 26</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 26</i>		
030	<b>Prestiti e anticipazioni</b>	<i>Allegato V, parte 1, punto 27</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 27</i>		
040	<b>Depositi</b>	<i>Allegato 2, parte 2, punto 9, del BCE/2013/33</i>	<i>Allegato 2, parte 2, punto 9, del BCE/2013/33</i>		
050	<b>Titoli di debito emessi</b>	<i>Allegato V, parte 1, punto 31</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 31</i>		
060	<b>Altre passività finanziarie</b>	<i>Allegato V, parte 1, punti 32-34</i>	<i>Allegato V, parte 1, punti 32-34</i>		
070	<b>UTILI O (-) PERDITE DA ATTIVITÀ E PASSIVITÀ FINANZIARIE DESIGNATE AL FAIR VALUE (VALORE EQUO) RILEVATO NELL'UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO, AL NETTO</b>	<i>Articolo 27 "Presentazione verticale", paragrafo 6, della BAD</i>	<i>IFRS 7, paragrafo 20, lettera a), punto i)</i>		
080	<b>Strumenti di capitale</b>	<i>Allegato 2, parte 2, punti 4-5, del BCE/2013/33</i>			
090	<b>Titoli di debito</b>	<i>Allegato V, parte 1, punto 26</i>			
100	<b>Prestiti e anticipazioni</b>	<i>Allegato V, parte 1, punto 27</i>			
110	<b>Depositi</b>	<i>Allegato 2, parte 2, punto 9, del BCE/2013/33</i>			
120	<b>Titoli di debito emessi</b>	<i>Allegato V, parte 1, punto 31</i>			
130	<b>Altre passività finanziarie</b>	<i>Allegato V, parte 1, punti 32-34</i>			
140	<b>UTILI O (-) PERDITE DA ATTIVITÀ E PASSIVITÀ FINANZIARIE NON PER NEGOZIAZIONE, AL NETTO</b>	<i>Articolo 27 "Presentazione verticale", paragrafo 6, della BAD</i>			

## ▼ M7

## 16.6 Utili o perdite derivanti dalla contabilizzazione delle operazioni di copertura

		Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD	Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS	Esercizio corrente
				010
010	Variazioni del fair value (valore equo) dello strumento di copertura [compresa la cessazione]	Articolo 8, paragrafo 1, lettera a), paragrafo 6, e paragrafo 8, primo comma, lettera a), della direttiva contabile	IFRS 7, paragrafo 24, lettera a), punto i)	
020	Variazioni del fair value (valore equo) dell'elemento coperto attribuibili al rischio coperto	Articolo 8, paragrafo 1, lettera a), paragrafo 6, e paragrafo 8, primo comma, lettera a), della direttiva contabile	IFRS 7, paragrafo 24, lettera a), punto ii)	
030	Inefficacia rilevata nell'utile (perdita) d'esercizio delle coperture di flussi finanziari	Articolo 8, paragrafo 1, lettera a), paragrafo 6, e paragrafo 8, primo comma, lettera a), della direttiva contabile	IFRS 7, paragrafo 24, lettera b)	
040	Inefficacia rilevata nell'utile (perdita) d'esercizio delle coperture di investimenti netti in gestioni estere	Articolo 8, paragrafo 1, lettera a), della direttiva contabile	IFRS 7, paragrafo 24, lettera c)	
050	UTILI O (-) PERDITE DERIVANTI DALLA CONTABILIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI DI COPERTURA, AL NETTO	Articolo 8, paragrafo 1, lettera a), paragrafo 6, e paragrafo 8, primo comma, lettera a), della direttiva contabile	IFRS 7, paragrafo 24	

## 16.7 Riduzione di valore di attività finanziarie e non finanziarie

		Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD	Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS	Esercizio corrente			Riduzioni di valore accumulate
				Incrementi Allegato V, parte 2, punto 102	Storni Allegato V, parte 2, punto 102	Totale	
				010	020	030	
010	Riduzione di valore o (-) storno della riduzione di valore di attività finanziarie valutate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio	Articoli 35-37 della BAD	IFRS 7, paragrafo 20, lettera e)				
020	Attività finanziarie valutate al costo		IFRS 7, paragrafo 20, lettera e); IAS 39, paragrafo 66				

## ▼M7

		<i>Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD</i>	<i>Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS</i>	Esercizio corrente			Riduzioni di valore accumulate
				Incrementi Allegato V, parte 2, punto 102	Storni Allegato V, parte 2, punto 102	Totale	
				010	020	030	
030	Attività finanziarie disponibili per la vendita		<i>IFRS 7, paragrafo 20, lettera e); IAS 39, paragrafi 67-70</i>				
040	Finanziamenti e crediti		<i>IFRS 7, paragrafo 20, lettera e); IAS 39, paragrafi 63-65</i>				
050	Investimenti posseduti fino alla scadenza		<i>IFRS 7, paragrafo 20, lettera e); IAS 39, paragrafi 63-65</i>				
060	<b>Riduzione di valore o (-) storno della riduzione di valore di investimenti in filiazioni, joint venture e società collegate</b>	<i>Articolo 27 "Presentazione verticale", paragrafi 13 e 14, della BAD</i>	<i>IAS 28, paragrafi 40-43</i>				
070	Filiazioni		<i>IFRS 10, appendice A</i>				
080	Joint venture		<i>IAS 28, paragrafo 3</i>				
090	Società collegate		<i>IAS 28, paragrafo 3</i>				
100	<b>Riduzione di valore o (-) storno della riduzione di valore di attività non finanziarie</b>		<i>IAS 36, paragrafo 126, lettere a) e b)</i>				
110	Immobili, impianti e macchinari	<i>Articolo 27 "Presentazione verticale", paragrafo 9, della BAD</i>	<i>IAS 16, paragrafo 73, lettera e), punti v)-vi)</i>				
120	Investimenti immobiliari	<i>Articolo 27 "Presentazione verticale", paragrafo 9, della BAD</i>	<i>IAS 40, paragrafo 79, lettera d), punto v)</i>				
130	Avviamento	<i>Articolo 27 "Presentazione verticale", paragrafo 9, della BAD</i>	<i>IAS 36, paragrafo 10b; IAS 36, paragrafi 88-99 e 124; IFRS 3, appendice B, paragrafo B67, lettera d), punto v)</i>				
140	Altre attività immateriali	<i>Articolo 27 "Presentazione verticale", paragrafo 9, della BAD</i>	<i>IAS 38, paragrafo 118, lettera e), punti iv) e v)</i>				

## ▼M7

		Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD	Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS	Esercizio corrente			Riduzioni di valore accumulate
				Incrementi Allegato V, parte 2, punto 102	Storni Allegato V, parte 2, punto 102	Totale	
				010	020	030	
145	Altro		IAS 36, paragrafo 126, lettere a) e b)				
150	<b>TOTALE</b>						
160	Interessi attivi maturati su attività finanziarie che hanno subito una riduzione di valore		IFRS 7, paragrafo 20, lettera d); IAS 39, AG 93				

## 17. Riconciliazione tra ambito di consolidamento contabile e ambito di consolidamento previsto dal CRR: stato patrimoniale

## 17.1 Attività

		Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD	Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS	Ambito di consolidamento contabile [valore contabile]
				010
010	<b>Cassa, disponibilità presso banche centrali e altri depositi a vista</b>	Articolo 4 "Attivo", paragrafo 1, della BAD	IAS 1, paragrafo 54, lettera i)	
020	Cassa	Allegato V, parte 2, punto 1	Allegato V, parte 2, punto 1	
030	Disponibilità presso banche centrali	Articolo 13, paragrafo 2, della BAD; allegato V, parte 2, punto 2	Allegato V, parte 2, punto 2	
040	Altri depositi a vista		Allegato V, parte 2, punto 3	
050	<b>Attività finanziarie possedute per negoziazione</b>	Articolo 8, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 5, della direttiva contabile; IAS 39, paragrafo 9	IFRS 7, paragrafo 8, lettera a), punto ii); IAS 39, paragrafo 9, AG 14	
060	Derivati	Allegato II del CRR	IAS 39, paragrafo 9	
070	Strumenti di capitale	Allegato 2, parte 2, punti 4-5, del BCE/2013/33	IAS 32, paragrafo 11	

## ▼ M7

		<i>Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD</i>	<i>Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS</i>	Ambito di consolidamento contabile [valore contabile]
				010
080	Titoli di debito	<i>Allegato V, parte 1, punti 24 e 26</i>	<i>Allegato V, parte 1, punti 24 e 26</i>	
090	Prestiti e anticipazioni	<i>Allegato V, parte 1, punti 24 e 27</i>	<i>Allegato V, parte 1, punti 24 e 27</i>	
091	<b>Attività finanziarie per negoziazione</b>	<i>allegato V, parte 1, punto 15</i>		
092	Derivati	<i>Allegato II del CRR; allegato V, parte 1, punto 15</i>		
093	Strumenti di capitale	<i>Allegato 2, parte 2, punti 4-5, del BCE/2013/33</i>		
094	Titoli di debito	<i>Allegato V, parte 1, punti 24 e 26</i>		
095	Prestiti e anticipazioni	<i>Allegato V, parte 1, punti 24 e 27</i>		
100	<b>Attività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio</b>	<i>Articolo 8, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 5, della direttiva contabile; IAS 39, paragrafo 9</i>	<i>IFRS 7, paragrafo 8, lettera a), punto i); IAS 39, paragrafo 9</i>	
110	Strumenti di capitale	<i>Allegato 2, parte 2, punti 4-5, del BCE/2013/33</i>	<i>IAS 32, paragrafo 11</i>	
120	Titoli di debito	<i>Allegato V, parte 1, punti 24 e 26</i>	<i>Allegato V, parte 1, punti 24 e 26</i>	
130	Prestiti e anticipazioni	<i>Allegato V, parte 1, punti 24 e 27</i>	<i>Allegato V, parte 1, punti 24 e 27</i>	
140	<b>Attività finanziarie disponibili per la vendita</b>	<i>Articolo 8, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 5, della direttiva contabile; IAS 39, paragrafo 9</i>	<i>IFRS 7, paragrafo 8, lettera d); IAS 39, paragrafo 9</i>	
150	Strumenti di capitale	<i>Allegato 2, parte 2, punti 4-5, del BCE/2013/33</i>	<i>IAS 32, paragrafo 11</i>	



## ▼M7

		<i>Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD</i>	<i>Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS</i>	Ambito di consolidamento contabile [valore contabile]
				010
160	Titoli di debito	<i>Allegato V, parte 1, punti 24 e 26</i>	<i>Allegato V, parte 1, punti 24 e 26</i>	
170	Prestiti e anticipazioni	<i>Allegato V, parte 1, punti 24 e 27</i>	<i>Allegato V, parte 1, punti 24 e 27</i>	
171	<b>Attività finanziarie non derivate e non per negoziazione valutate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio</b>	<i>Articolo 8, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 4, della direttiva contabile</i>		
172	Strumenti di capitale	<i>Allegato 2, parte 2, punti 4-5, del BCE/2013/33</i>		
173	Titoli di debito	<i>Allegato V, parte 1, punti 24 e 26</i>		
174	Prestiti e anticipazioni	<i>Articolo 8, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 4, lettera b), della direttiva contabile; allegato V, parte 1, punti 24 e 27</i>		
175	<b>Attività finanziarie non derivate e non per negoziazione valutate al fair value (valore equo) rilevato a patrimonio netto</b>	<i>Articolo 8, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 8, della direttiva contabile</i>		
176	Strumenti di capitale	<i>Allegato 2, parte 2, punti 4-5, del BCE/2013/33</i>		
177	Titoli di debito	<i>Allegato V, parte 1, punti 24 e 26</i>		
178	Prestiti e anticipazioni	<i>Articolo 8, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 4, lettera b), della direttiva contabile; allegato V, parte 1, punti 24 e 27</i>		
180	<b>Finanziamenti e crediti</b>	<i>Articolo 8, paragrafo 4, lettera b), e paragrafo 6, della direttiva contabile; IAS 39, paragrafo 9</i>	<i>IFRS 7, paragrafo 8, lettera c); IAS 39, paragrafo 9, AG16, AG26; allegato V, parte 1, punto 16</i>	

## ▼ M7

		<i>Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD</i>	<i>Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS</i>	Ambito di consolidamento contabile [valore contabile]
				010
190	Titoli di debito	<i>Allegato V, parte 1, punti 24 e 26</i>	<i>Allegato V, parte 1, punti 24 e 26</i>	
200	Prestiti e anticipazioni	<i>Allegato V, parte 1, punti 24 e 27</i>	<i>Allegato V, parte 1, punti 24 e 27</i>	
210	<b>Investimenti posseduti fino alla scadenza</b>	<i>Articolo 8, paragrafo 4, lettera a), e paragrafo 6, della direttiva contabile; IAS 39, paragrafo 9</i>	<i>IFRS 7, paragrafo 8, lettera b); IAS 39, paragrafo 9, AG16, AG26</i>	
220	Titoli di debito	<i>Allegato V, parte 1, punti 24 e 26</i>	<i>Allegato V, parte 1, punti 24 e 26</i>	
230	Prestiti e anticipazioni	<i>Allegato V, parte 1, punti 24 e 27</i>	<i>Allegato V, parte 1, punti 24 e 27</i>	
231	<b>Strumenti di debito non per negoziazione valutati secondo un metodo basato sul costo</b>	<i>Articolo 37, paragrafo 1, della BAD; articolo 42 bis, paragrafo 4, lettera b); allegato V, parte 1, punto 16</i>		
232	Titoli di debito	<i>Allegato V, parte 1, punti 24 e 26</i>		
233	Prestiti e anticipazioni	<i>Allegato V, parte 1, punti 24 e 27</i>		
234	<b>Altre attività finanziarie non derivate e non per negoziazione</b>	<i>Articoli 35-37, della BAD; allegato V, parte 1, punto 17</i>		
235	Strumenti di capitale	<i>Allegato 2, parte 2, punti 4-5, del BCE/2013/33</i>		
236	Titoli di debito	<i>Allegato V, parte 1, punti 24 e 26</i>		
237	Prestiti e anticipazioni	<i>Allegato V, parte 1, punti 24 e 27</i>		
240	<b>Derivati – Contabilizzazione delle operazioni di copertura</b>	<i>Articolo 8, paragrafo 1, lettera a), e paragrafi 6 e 8, della direttiva contabile; IAS 39, paragrafo 9; allegato V, parte 1, punto 19</i>	<i>IFRS 7, paragrafo 22, lettera b); IAS 39, paragrafo 9</i>	

## ▼ M7

		<i>Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD</i>	<i>Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS</i>	Ambito di consolidamento contabile [valore contabile]
				010
250	<b>Variazioni del fair value (valore equo) degli elementi coperti in una copertura di portafoglio dal rischio di tasso di interesse</b>	<i>Articolo 8, paragrafi 5 e 6, della direttiva contabile; IAS 39, paragrafo 89A, lettera a)</i>	<i>IAS 39, paragrafo 89A, lettera a)</i>	
260	<b>Investimenti in filiazioni, joint venture e società collegate</b>	<i>Articolo 4 "Attivo", paragrafi 7-8, della BAD; articolo 2, punto 2, della direttiva contabile; allegato V, parte 2, punto 4</i>	<i>IAS 1, paragrafo 54, lettera e); allegato V, parte 2, punto 4</i>	
270	<b>Attività derivanti da contratti di assicurazione e di riassicurazione</b>		<i>IFRS 4, IG20, lettere b)-c); allegato V, parte 2, punto 105</i>	
280	<b>Attività materiali</b>	<i>Articolo 4 "Attivo", paragrafo 10, della BAD</i>		
290	<b>Attività immateriali</b>	<i>Articolo 4 "Attivo", paragrafo 9, della BAD; articolo 4, paragrafo 1, punto 115, del CRR</i>	<i>IAS 1, paragrafo 54, lettera c); articolo 4, paragrafo 1, punto 115, del CRR</i>	
300	Avviamento	<i>Articolo 4 "Attivo", paragrafo 9, della BAD; articolo 4, paragrafo 1, punto 113, del CRR</i>	<i>IFRS 3, paragrafo B67, lettera d); articolo 4, paragrafo 1, punto 113, del CRR</i>	
310	Altre attività immateriali	<i>Articolo 4 "Attivo", paragrafo 9, della BAD</i>	<i>IAS 38, paragrafo 8 e 118</i>	
320	<b>Attività fiscali</b>		<i>IAS 1, paragrafo 54, lettere n)-o)</i>	
330	Attività fiscali correnti		<i>IAS 1, paragrafo 54, lettera n); IAS 12, paragrafo 5</i>	
340	Attività fiscali differite	<i>Articolo 17, paragrafo 1, lettera f), della direttiva contabile; articolo 4, paragrafo 1, punto 106, del CRR</i>	<i>IAS 1, paragrafo 54, lettera o); IAS 12, paragrafo 5; articolo 4, paragrafo 1, punto 106, del CRR</i>	
350	<b>Altre attività</b>	<i>Allegato V, parte 2, punto 5</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 5</i>	
360	<b>Attività non correnti e gruppi in dismissione classificati come posseduti per la vendita</b>		<i>IAS 1, paragrafo 54, lettera j); IFRS 5, paragrafo 38; allegato V, parte 2, paragrafo 6</i>	
370	<b>TOTALE DELLE ATTIVITÀ</b>	<i>Articolo 4 "Attivo" della BAD</i>	<i>IAS 1, paragrafo 9, lettera a), IG 6</i>	

▼ **M7****17.2 Esposizioni fuori bilancio: impegni all'erogazione di finanziamenti, garanzie finanziarie e altri impegni dati**

		<i>Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD</i>	<i>Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS</i>	Ambito di consolidamento contabile [valore nominale]
				010
010	<b>Impegni all'erogazione di finanziamenti dati</b>	<i>allegato I del CRR; allegato V, parte 2, punti 56 e 57</i>	<i>IAS 39, paragrafo 2, lettera h), paragrafo 4, lettere a) e ( c), BC 15; allegato I del CRR; allegato V, parte 2, punti 56 e 57</i>	
020	<b>Garanzie finanziarie date</b>	<i>allegato I del CRR; allegato V, parte 2, punti 56 e 58</i>	<i>IAS 39, paragrafo 9, AG 4 e BC 21; IFRS 4 A; allegato I del CRR; allegato V, parte 2, punti 56 e 58</i>	
030	<b>Altri impegni dati</b>	<i>allegato I del CRR; allegato V, parte 2, punti 56 e 59</i>	<i>allegato I del CRR; allegato V, parte 2, punti 56 e 59</i>	
040	<b>ESPOSIZIONI FUORI BILANCIO</b>			

**17.3 Passività e patrimonio netto**

		<i>Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD</i>	<i>Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS</i>	Ambito di consolidamento contabile [valore contabile]
				010
010	<b>Passività finanziarie possedute per negoziazione</b>	<i>Articolo 8, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 6, della direttiva contabile; IAS 39, paragrafo 9, AG 14-15</i>	<i>IFRS 7, paragrafo 8, lettera e), punto ii); IAS 39, paragrafo 9, AG 14-15</i>	
020	Derivati	<i>Allegato II del CRR</i>	<i>IAS 39, paragrafo 9 e AG 15, lettera a)</i>	
030	Posizioni corte		<i>IAS 39, AG 15, lettera b)</i>	
040	Depositi	<i>Allegato 2, parte 2, punto 9, del BCE/2013/33; allegato V, parte 1, punto 30</i>	<i>Allegato 2, parte 2, punto 9, del BCE/2013/33; allegato V, parte 1, punto 30</i>	

## ▼M7

		<i>Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD</i>	<i>Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS</i>	Ambito di consolidamento contabile [valore contabile]
				010
050	Titoli di debito emessi	<i>Allegato V, parte 1, punto 31</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 31</i>	
060	Altre passività finanziarie	<i>Allegato V, parte 1, punti 32-34</i>	<i>Allegato V, parte 1, punti 32-34</i>	
061	<b>Passività finanziarie per negoziazione</b>	<i>Articolo 8, paragrafo 3, della direttiva contabile</i>		
062	Derivati	<i>Allegato II del CRR; allegato V, parte 1, punto 15</i>		
063	Posizioni corte			
064	Depositi	<i>Allegato 2, parte 2, punto 9, del BCE/2013/33; allegato V, parte 1, punto 30</i>		
065	Titoli di debito emessi	<i>Allegato V, parte 1, punto 31</i>		
066	Altre passività finanziarie	<i>Allegato V, parte 1, punti 32-34</i>		
070	<b>Passività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio</b>	<i>Articolo 8, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 6, della direttiva contabile; IAS 39, paragrafo 9</i>	<i>IFRS 7, paragrafo 8, lettera e), punto i); IAS 39, paragrafo 9</i>	
080	Depositi	<i>Allegato 2, parte 2, punto 9, del BCE/2013/33; allegato V, parte 1, punto 30</i>	<i>Allegato 2, parte 2, punto 9, del BCE/2013/33; allegato V, parte 1, punto 30</i>	
090	Titoli di debito emessi	<i>Allegato V, parte 1, punto 31</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 31</i>	
100	Altre passività finanziarie	<i>Allegato V, parte 1, punti 32-34</i>	<i>Allegato V, parte 1, punti 32-34</i>	
110	<b>Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato</b>	<i>Articolo 8, paragrafi 3 e 6, della direttiva contabile; IAS 39, paragrafo 47</i>	<i>IFRS 7, paragrafo 8, lettera f); IAS 39, paragrafo 47</i>	

## ▼M7

		<i>Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD</i>	<i>Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS</i>	Ambito di consolidamento contabile [valore contabile]
				010
120	Depositi	<i>Allegato 2, parte 2, punto 9, del BCE/2013/33; allegato V, parte 1, punto 30</i>	<i>Allegato 2, parte 2, punto 9, del BCE/2013/33; allegato V, parte 1, punto 30</i>	
130	Titoli di debito emessi	<i>Allegato V, parte 1, punto 31</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 31</i>	
140	Altre passività finanziarie	<i>Allegato V, parte 1, punti 32-34</i>	<i>Allegato V, parte 1, punti 32-34</i>	
141	<b>Passività finanziarie non derivate e non per negoziazione valutate secondo un metodo basato sul costo</b>	<i>Articolo 8, paragrafo 3, della direttiva contabile</i>		
142	Depositi	<i>Allegato 2, parte 2, punto 9, del BCE/2013/33; allegato V, parte 1, punto 30</i>		
143	Titoli di debito emessi	<i>Allegato V, parte 1, punto 31</i>		
144	Altre passività finanziarie	<i>Allegato V, parte 1, punti 32-34</i>		
150	<b>Derivati – Contabilizzazione delle operazioni di copertura</b>	<i>Articolo 8, paragrafo 1, lettera a), paragrafo 6, e paragrafo 8, primo comma, lettera a), della direttiva contabile; allegato V, parte 1, punto 23</i>	<i>IFRS 7, paragrafo 22, lettera b); IAS 39, paragrafo 9; allegato V, parte 1, punto 23</i>	
160	<b>Variazioni del fair value (valore equo) degli elementi coperti in una copertura di portafoglio dal rischio di tasso di interesse</b>	<i>Articolo 8, paragrafi 5 e 6, della direttiva contabile; IAS 39, paragrafo 89A, lettera b)</i>	<i>IAS 39, paragrafo 89A, lettera b)</i>	
170	<b>Passività derivanti da contratti di assicurazione e di riassicurazione</b>		<i>IFRS 4, paragrafo IG20, lettera a); allegato V, parte 2, punto 106</i>	
180	<b>Accantonamenti</b>	<i>Articolo 4 "Passivo", paragrafo 6, della BAD</i>	<i>IAS 37, paragrafo 10; IAS 1, paragrafo 54, lettera l)</i>	
190	<b>Passività fiscali</b>		<i>IAS 1, paragrafo 54, lettere n)-o)</i>	

## ▼M7

		<i>Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD</i>	<i>Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS</i>	Ambito di consolidamento contabile [valore contabile]
				010
200	Passività fiscali correnti		<i>IAS 1, paragrafo 54, lettera n); IAS 12, paragrafo 5</i>	
210	Passività fiscali differite	<i>Articolo 17, paragrafo 1, lettera f), della direttiva contabile; articolo 4, paragrafo 1, punto 108, del CRR</i>	<i>IAS 1, paragrafo 54, lettera o); IAS 12, paragrafo 5; articolo 4, paragrafo 1, punto 108, del CRR</i>	
220	<b>Capitale sociale rimborsabile a richiesta</b>		<i>IAS 32, paragrafo IE 33; IFRIC 2; allegato V, parte 2, punto 9</i>	
230	<b>Altre passività</b>	<i>Allegato V, parte 2, punto 10</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 10</i>	
240	<b>Passività incluse in gruppi in dismissione classificati come posseduti per la vendita</b>		<i>IAS 1, paragrafo 54, lettera p); IFRS 5, paragrafo 38; allegato V, parte 2, punto 11</i>	
250	<b>PASSIVITÀ</b>		<i>IAS 1, paragrafo 9, lettera b), e IG 6</i>	
260	<b>Capitale</b>	<i>Articolo 4 "Passivo", paragrafo 9 e articolo 22, della BAD</i>	<i>IAS 1, paragrafo 54, lettera r); articolo 22 della BAD</i>	
270	<b>Sovrapprezzo azioni</b>	<i>Articolo 4 "Passivo", paragrafo 10, della BAD; articolo 4, paragrafo 1, punto 124, del CRR</i>	<i>IAS 1, paragrafo 78, lettera e); articolo 4, paragrafo 1, punto 124, del CRR</i>	
280	<b>Strumenti di capitale emessi diversi dal capitale</b>	<i>Allegato V, parte 2, punti 15-16</i>	<i>Allegato V, parte 2, punti 15-16</i>	
290	<b>Altro patrimonio netto</b>	<i>Allegato V, parte 2, punto 17</i>	<i>IFRS 2, paragrafo 10; allegato V, parte 2, punto 17</i>	
300	<b>Altre componenti di conto economico complessivo accumulate</b>	<i>Articolo 4, paragrafo 1, punto 100, del CRR</i>	<i>Articolo 4, paragrafo 1, punto 100, del CRR</i>	
310	<b>Utili non distribuiti</b>	<i>Articolo 4, paragrafo 1, punto 123, del CRR</i>	<i>Articolo 4, paragrafo 1, punto 123, del CRR</i>	
320	<b>Riserve di rivalutazione</b>	<i>Articolo 4 "Passivo", paragrafo 12, della BAD</i>	<i>IFRS 1, paragrafo 30, D5-D8</i>	

## ▼ M7

		<i>Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD</i>	<i>Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS</i>	Ambito di consolidamento contabile [valore contabile]
				010
325	<b>Riserve valutate al fair value (valore equo)</b>	<i>Articolo 8, paragrafo 1, lettera a), della direttiva contabile</i>		
330	<b>Altre riserve</b>	<i>Articolo 4 "Passivo", paragrafi 11-13, della BAD</i>	<i>IAS 1, paragrafo 54; IAS 1, paragrafo 78, lettera e)</i>	
335	<b>Differenze di primo consolidamento</b>	<i>Articolo 24, paragrafo 3, lettera c), della direttiva contabile</i>		
340	<b>(-) Azioni proprie</b>	<i>Allegato III, Attivo, Voce D(III)(2), della direttiva contabile; articolo 4 "Attivo", paragrafo 12, della BAD; allegato V, parte 2, punto 20</i>	<i>IAS 1, paragrafo 79, lettera a), punto vi); IAS 32, paragrafi 33-34, AG 14 e AG 36; allegato V, parte 2, punto 20</i>	
350	<b>Utile o perdita attribuibile ai soci della controllante</b>	<i>Articolo 4 "Passivo", paragrafo 14, della BAD</i>	<i>IAS 27, paragrafo 28; IAS 1, paragrafo 83, lettera a), punto ii)</i>	
360	<b>(-) Acconti sui dividendi</b>	<i>Articolo 26, paragrafo 2, del CRR</i>	<i>IAS 32, paragrafo 35</i>	
370	<b>Partecipazioni di minoranza</b>	<i>Articolo 24, paragrafo 4, della direttiva contabile</i>	<i>IAS 27, paragrafo 4; IAS 1, paragrafo 54, lettera q); IAS 27, paragrafo 27</i>	
380	<b>TOTALE DEL PATRIMONIO NETTO</b>		<i>IAS 1, paragrafo 9, lettera c), e IG 6</i>	
390	<b>TOTALE DEL PATRIMONIO NETTO E TOTALE DELLE PASSIVITÀ</b>	<i>Articolo 4 "Passivo" della BAD</i>	<i>IAS 1, IG6</i>	



## 18. Informazioni sulle esposizioni in bonis e deteriorate

		Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD	Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS	Valore contabile lordo					
				010	In bonis				
					020	Non scadute o scadute da <= 30 giorni			050
						030	040	Scadute da > 60 giorni <= 90 giorni	
				Allegato V, parte 2, punti 45, 109, 145-162	Allegato V, parte 2, punti 145-162	Allegato V, parte 2, punto 158	Allegato V, parte 2, punto 158	Allegato V, parte 2, punto 158	
				Allegato V, parte 2, punti 45, 109, 145-162	Allegato V, parte 2, punti 145-162	Allegato V, parte 2, punto 158	Allegato V, parte 2, punto 158	Allegato V, parte 2, punto 158	
010	<b>Titoli di debito</b>	Allegato V, parte 1, punti 24 e 26	Allegato V, parte 1, punti 24 e 26						
020	Banche centrali	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)						
030	Amministrazioni pubbliche	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)						
040	Enti creditizi	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)						
050	Altre società finanziarie	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)						
060	Società non finanziarie	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)						
070	<b>Prestiti e anticipazioni</b>	Allegato V, parte 1, punti 24 e 27	Allegato V, parte 1, punti 24 e 27						
080	Banche centrali	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)						

				Valore contabile lordo				
				In bonis				
						Non scadute o scadute da <= 30 giorni	Scadute da > 30 giorni <= 60 giorni	Scadute da > 60 giorni <= 90 giorni
				010	020	030	040	050
		<i>Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS</i>	<i>Allegato V, parte 2, punti 45, 109, 145- 162</i>	<i>Allegato V, parte 2, punti 145-162</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 158</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 158</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 158</i>	
		<i>Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD</i>	<i>Allegato V, parte 2, punti 45, 109, 145- 162</i>	<i>Allegato V, parte 2, punti 145-162</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 158</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 158</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 158</i>	
090	Amministrazioni pubbliche	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)</i>					
100	Enti creditizi	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)</i>					
110	Altre società finanziarie	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)</i>					
120	Società non finanziarie	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)</i>					
130	di cui: piccole e medie im- prese	<i>Articolo 1, paragrafo 2, let- tera a), della PMI</i>	<i>Articolo 1, paragrafo 2, let- tera a), della PMI</i>					
140	di cui: crediti garantiti da beni immobili non residen- ziali a titolo di garanzia reale							
150	Famiglie	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera f)</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera f)</i>					

## ▼M7

			Valore contabile lordo				
			In bonis				
					Non scadute o scadute da <= 30 giorni	Scadute da > 30 giorni <= 60 giorni	Scadute da > 60 giorni <= 90 giorni
			010	020	030	040	050
		<i>Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS</i>	<i>Allegato V, parte 2, punti 45, 109, 145- 162</i>	<i>Allegato V, parte 2, punti 145-162</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 158</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 158</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 158</i>
	<i>Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD</i>		<i>Allegato V, parte 2, punti 45, 109, 145- 162</i>	<i>Allegato V, parte 2, punti 145-162</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 158</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 158</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 158</i>
160	di cui: crediti garantiti da beni immobili residenziali a titolo di garanzia reale						
170	di cui: credito al consumo						
180	<b>STRUMENTI DI DEBITO A COSTO AMMORTIZ- ZATO</b>	<i>Allegato V, parte 1, punto 13, lettere d) ed e), e punto 14, lettere d) ed e); allegato V, parte 2, punto 149</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 13, lettere d) ed e)</i>				
190	<b>Titoli di debito</b>	<i>Allegato V, parte 1, punti 24 e 26</i>	<i>Allegato V, parte 1, punti 24 e 26</i>				
200	Banche centrali	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)</i>				
210	Amministrazioni pubbliche	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)</i>				

				Valore contabile lordo				
				In bonis				
						Non scadute o scadute da ≤ 30 giorni	Scadute da > 30 giorni ≤ 60 giorni	Scadute da > 60 giorni ≤ 90 giorni
				010	020	030	040	050
		<i>Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS</i>	<i>Allegato V, parte 2, punti 45, 109, 145- 162</i>	<i>Allegato V, parte 2, punti 145-162</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 158</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 158</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 158</i>	
		<i>Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD</i>	<i>Allegato V, parte 2, punti 45, 109, 145- 162</i>	<i>Allegato V, parte 2, punti 145-162</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 158</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 158</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 158</i>	
220	Enti creditizi	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)</i>					
230	Altre società finanziarie	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)</i>					
240	Società non finanziarie	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)</i>					
250	<b>Prestiti e anticipazioni</b>	<i>Allegato V, parte 1, punti 24 e 27</i>	<i>Allegato V, parte 1, punti 24 e 27</i>					
260	Banche centrali	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)</i>					
270	Amministrazioni pubbliche	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)</i>					
280	Enti creditizi	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)</i>					

			Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS	Valore contabile lordo						
				010	In bonis					
					020	Non scadute o scadute da ≤ 30 giorni	Scadute da > 30 giorni ≤ 60 giorni	Scadute da > 60 giorni ≤ 90 giorni		
						030	040	050		
	Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD									
		Allegato V, parte 2, punti 45, 109, 145- 162	Allegato V, parte 2, punti 145-162	Allegato V, parte 2, punto 158	Allegato V, parte 2, punto 158	Allegato V, parte 2, punto 158	Allegato V, parte 2, punto 158			
		Allegato V, parte 2, punti 45, 109, 145- 162	Allegato V, parte 2, punti 145-162	Allegato V, parte 2, punto 158	Allegato V, parte 2, punto 158	Allegato V, parte 2, punto 158	Allegato V, parte 2, punto 158			
290	Altre società finanziarie	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)							
300	Società non finanziarie	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)							
310	Famiglie	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera f)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera f)							
320	<b>STRUMENTI DI DEBITO AL FAIR VALUE NON POSSEDUTI PER NEGO- ZIAZIONE</b>	Allegato V, parte 1, punto 13, lettere b) e c), e punto 14, let- tere b) e c); allegato V, parte 2, punto 149	Allegato V, parte 1, punto 13, lettere b) e c)							
330	<b>STRUMENTI DI DEBITO NON POSSEDUTI PER NE- GOZIAZIONE</b>	Allegato V, parte 1, punto 13, lettere b), c), d) ed e), e punto 14, lettere b), c), d) ed e)	Allegato V, parte 1, punto 13, lettere b), c), d) ed e)							

			Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS	Valore contabile lordo					
				In bonis					
						Non scadute o scadute da <= 30 giorni	Scadute da > 30 giorni <= 60 giorni	Scadute da > 60 giorni <= 90 giorni	
				010	020	030	040	050	
		Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD	Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS	Allegato V, parte 2, punti 45, 109, 145- 162	Allegato V, parte 2, punti 145-162	Allegato V, parte 2, punto 158	Allegato V, parte 2, punto 158	Allegato V, parte 2, punto 158	
				Allegato V, parte 2, punti 45, 109, 145- 162	Allegato V, parte 2, punti 145-162	Allegato V, parte 2, punto 158	Allegato V, parte 2, punto 158	Allegato V, parte 2, punto 158	
340	Impegni all'erogazione di finanziamenti dati	allegato I del CRR; allegato V, parte 2, punti 56-57	IAS 39, paragrafo 2, lettera h), paragrafo 4, lettere a) e c), BC 15; allegato I del CRR; allegato V, parte 2, punti 56-57						
350	Banche centrali	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)						
360	Amministrazioni pubbliche	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)						
370	Enti creditizi	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)						
380	Altre società finanziarie	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)						
390	Società non finanziarie	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)						
400	Famiglie	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera f)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera f)						

			Valore contabile lordo				
			In bonis				
					Non scadute o scadute da <= 30 giorni	Scadute da > 30 giorni <= 60 giorni	Scadute da > 60 giorni <= 90 giorni
			010	020	030	040	050
		<b>Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS</b>	<i>Allegato V, parte 2, punti 45, 109, 145- 162</i>	<i>Allegato V, parte 2, punti 145-162</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 158</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 158</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 158</i>
	<b>Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD</b>		<i>Allegato V, parte 2, punti 45, 109, 145- 162</i>	<i>Allegato V, parte 2, punti 145-162</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 158</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 158</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 158</i>
410	<b>Garanzie finanziarie date</b>	<i>allegato I del CRR; allegato V, parte 2, paragrafi 56 e 58</i>	<i>IAS 39, paragrafo 9, AG 4 e BC 21; IFRS 4 A; allegato I del CRR; allegato V, parte 2, punti 56 e 58</i>				
420	Banche centrali	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)</i>				
430	Amministrazioni pubbliche	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)</i>				
440	Enti creditizi	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)</i>				
450	Altre società finanziarie	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)</i>				
460	Società non finanziarie	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)</i>				
470	Famiglie	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera f)</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera f)</i>				

			Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS	Valore contabile lordo											
				010	020	030	040	050	In bonis						
									Non scadute o scadute da <= 30 giorni			Scadute da > 30 giorni <= 60 giorni		Scadute da > 60 giorni <= 90 giorni	
Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD		Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD		Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD		Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD		Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD							
480	<b>Altri impegni dati</b>	<i>allegato I del CRR; allegato V, parte 2, punti 56 e 59</i>	<i>allegato I del CRR; allegato V, parte 2, punti 56 e 59</i>												
490	Banche centrali	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)</i>												
500	Amministrazioni pubbliche	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)</i>												
510	Enti creditizi	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)</i>												
520	Altre società finanziarie	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)</i>												
530	Società non finanziarie	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)</i>												
540	Famiglie	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera f)</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera f)</i>												
550	<b>ESPOSIZIONI FUORI BILANCIO</b>	<i>Allegato V, parte 2, punto 55</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 55</i>												



				Valore contabile lordo						
				Deteriorate						
					Inadempienze probabili che non sono scadute o che sono scadute da < = 90 giorni	Scadute da > 90 giorni < = 180 giorni	Scadute da > 180 giorni < = 1 anno	Scadute da > 1 anno	di cui: in stato di default	di cui: hanno subito una riduzione di valore
				060	070	080	090	100	110	120
		<b>Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD</b>	<b>Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS</b>	<i>Allegato V, parte 2, punti 145-162</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 159</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 159</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 159</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 159</i>	<i>Articolo 178 del CRR; Allegato V, parte 2, punto 61</i>	<i>IAS 39, paragrafi 58-70</i>
		<b>Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD</b>	<b>Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS</b>	<i>Allegato V, parte 2, punti 145-162</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 159</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 159</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 159</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 159</i>	<i>Articolo 178 del CRR; Allegato V, parte 2, punto 61</i>	<i>articolo 4, paragrafo 1, punto 95, del CRR</i>
010	<b>Titoli di debito</b>	<i>Allegato V, parte 1, punti 24 e 26</i>	<i>Allegato V, parte 1, punti 24 e 26</i>							
020	Banche centrali	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)</i>							
030	Amministrazioni pubbliche	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)</i>							
040	Enti creditizi	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)</i>							
050	Altre società finanziarie	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)</i>							
060	Società non finanziarie	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)</i>							
070	<b>Prestiti e anticipazioni</b>	<i>Allegato V, parte 1, punti 24 e 27</i>	<i>Allegato V, parte 1, punti 24 e 27</i>							
080	Banche centrali	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)</i>							

				Valore contabile lordo						
				Deteriorate						
					Inadempienze probabili che non sono scadute o che sono scadute da < = 90 giorni	Scadute da > 90 giorni <= 180 giorni	Scadute da > 180 giorni <= 1 anno	Scadute da > 1 anno	di cui: in stato di default	di cui: hanno subito una riduzione di valore
				060	070	080	090	100	110	120
		<b>Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD</b>	<b>Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS</b>	<i>Allegato V, parte 2, punti 145-162</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 159</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 159</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 159</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 159</i>	<i>Articolo 178 del CRR; Allegato V, parte 2, punto 61</i>	<i>IAS 39, paragrafi 58-70</i>
		<b>Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD</b>	<b>Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS</b>	<i>Allegato V, parte 2, punti 145-162</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 159</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 159</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 159</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 159</i>	<i>Articolo 178 del CRR; Allegato V, parte 2, punto 61</i>	<i>articolo 4, paragrafo 1, punto 95, del CRR</i>
090	Amministrazioni pubbliche	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)</i>							
100	Enti creditizi	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)</i>							
110	Altre società finanziarie	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)</i>							
120	Società non finanziarie	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)</i>							
130	di cui: piccole e medie imprese	<i>Articolo 1, paragrafo 2, lettera a), della PMI</i>	<i>Articolo 1, paragrafo 2, lettera a), della PMI</i>							
140	di cui: crediti garantiti da beni immobili non residenziali a titolo di garanzia reale									
150	Famiglie	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera f)</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera f)</i>							

				Valore contabile lordo						
				Deteriorate						
					Inadempienze probabili che non sono scadute o che sono scadute da < = 90 giorni	Scadute da > 90 giorni < = 180 giorni	Scadute da > 180 giorni < = 1 anno	Scadute da > 1 anno	di cui: in stato di default	di cui: hanno subito una riduzione di valore
				060	070	080	090	100	110	120
		<i>Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD</i>	<i>Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS</i>	<i>Allegato V, parte 2, punti 145-162</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 159</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 159</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 159</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 159</i>	<i>Articolo 178 del CRR; Allegato V, parte 2, punto 61</i>	<i>IAS 39, paragrafi 58-70</i>
		<i>Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD</i>	<i>Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS</i>	<i>Allegato V, parte 2, punti 145-162</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 159</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 159</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 159</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 159</i>	<i>Articolo 178 del CRR; Allegato V, parte 2, punto 61</i>	<i>articolo 4, paragrafo 1, punto 95, del CRR</i>
160	di cui: crediti garantiti da beni immobili residenziali a titolo di garanzia reale									
170	di cui: credito al consumo									
180	<b>STRUMENTI DI DEBITO A COSTO AMMORTIZZATO</b>	<i>Allegato V, parte 1, punto 13, lettere d) ed e), e punto 14, lettere d) ed e); allegato V, parte 2, punto 149</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 13, lettere d) ed e)</i>							
190	<b>Titoli di debito</b>	<i>Allegato V, parte 1, punti 24 e 26</i>	<i>Allegato V, parte 1, punti 24 e 26</i>							
200	Banche centrali	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)</i>							
210	Amministrazioni pubbliche	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)</i>							

				Valore contabile lordo						
				Deteriorate						
					Inadempienze probabili che non sono scadute o che sono scadute da < = 90 giorni	Scadute da > 90 giorni <= 180 giorni	Scadute da > 180 giorni <= 1 anno	Scadute da > 1 anno	di cui: in stato di default	di cui: hanno subito una riduzione di valore
				060	070	080	090	100	110	120
		<b>Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD</b>	<b>Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS</b>	<i>Allegato V, parte 2, punti 145-162</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 159</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 159</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 159</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 159</i>	<i>Articolo 178 del CRR; Allegato V, parte 2, punto 61</i>	<i>IAS 39, paragrafi 58-70</i>
		<b>Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD</b>	<b>Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS</b>	<i>Allegato V, parte 2, punti 145-162</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 159</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 159</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 159</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 159</i>	<i>Articolo 178 del CRR; Allegato V, parte 2, punto 61</i>	<i>articolo 4, paragrafo 1, punto 95, del CRR</i>
220	Enti creditizi	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)</i>							
230	Altre società finanziarie	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)</i>							
240	Società non finanziarie	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)</i>							
250	<b>Prestiti e anticipazioni</b>	<i>Allegato V, parte 1, punti 24 e 27</i>	<i>Allegato V, parte 1, punti 24 e 27</i>							
260	Banche centrali	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)</i>							
270	Amministrazioni pubbliche	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)</i>							
280	Enti creditizi	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)</i>							

				Valore contabile lordo						
				Deteriorate						
					Inadempienze probabili che non sono scadute o che sono scadute da < = 90 giorni	Scadute da > 90 giorni <= 180 giorni	Scadute da > 180 giorni <= 1 anno	Scadute da > 1 anno	di cui: in stato di default	di cui: hanno subito una riduzione di valore
				060	070	080	090	100	110	120
		<i>Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD</i>	<i>Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS</i>	<i>Allegato V, parte 2, punti 145-162</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 159</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 159</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 159</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 159</i>	<i>Articolo 178 del CRR; Allegato V, parte 2, punto 61</i>	<i>IAS 39, paragrafi 58-70</i>
		<i>Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD</i>	<i>Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS</i>	<i>Allegato V, parte 2, punti 145-162</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 159</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 159</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 159</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 159</i>	<i>Articolo 178 del CRR; Allegato V, parte 2, punto 61</i>	<i>articolo 4, paragrafo 1, punto 95, del CRR</i>
290	Altre società finanziarie	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)</i>							
300	Società non finanziarie	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)</i>							
310	Famiglie	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera f)</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera f)</i>							
320	<b>STRUMENTI DI DEBITO AL FAIR VALUE NON POSSEDUTI PER NEGOZIAZIONE</b>	<i>Allegato V, parte 1, punto 13, lettere b) e c), e punto 14, lettere b) e c); allegato V, parte 2, punto 149</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 13, lettere b) e c)</i>							
330	<b>STRUMENTI DI DEBITO NON POSSEDUTI PER NEGOZIAZIONE</b>	<i>Allegato V, parte 1, punto 13, lettere b), c), d) ed e), e punto 14, lettere b), c), d) ed e)</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 13, lettere b), c), d) ed e)</i>							

				Valore contabile lordo						
				Deteriorate						
					Inadempienze probabili che non sono scadute o che sono scadute da < = 90 giorni	Scadute da > 90 giorni <= 180 giorni	Scadute da > 180 giorni <= 1 anno	Scadute da > 1 anno	di cui: in stato di default	di cui: hanno subito una riduzione di valore
				060	070	080	090	100	110	120
		<b>Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD</b>	<b>Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS</b>	<i>Allegato V, parte 2, punti 145-162</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 159</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 159</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 159</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 159</i>	<i>Articolo 178 del CRR; Allegato V, parte 2, punto 61</i>	<i>IAS 39, paragrafi 58-70</i>
		<b>Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD</b>	<b>Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS</b>	<i>Allegato V, parte 2, punti 145-162</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 159</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 159</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 159</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 159</i>	<i>Articolo 178 del CRR; Allegato V, parte 2, punto 61</i>	<i>articolo 4, paragrafo 1, punto 95, del CRR</i>
340	<b>Impegni all'erogazione di finanziamenti dati</b>	<i>allegato I del CRR; allegato V, parte 2, punti 56-57</i>	<i>IAS 39, paragrafo 2, lettera h), paragrafo 4, lettere a) e c), BC 15; allegato I del CRR; allegato V, parte 2, punti 56-57</i>							
350	Banche centrali	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)</i>							
360	Amministrazioni pubbliche	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)</i>							
370	Enti creditizi	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)</i>							
380	Altre società finanziarie	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)</i>							
390	Società non finanziarie	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)</i>							
400	Famiglie	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera f)</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera f)</i>							

				Valore contabile lordo						
				Deteriorate						
					Inadempienze probabili che non sono scadute o che sono scadute da < = 90 giorni	Scadute da > 90 giorni <= 180 giorni	Scadute da > 180 giorni <= 1 anno	Scadute da > 1 anno	di cui: in stato di default	di cui: hanno subito una riduzione di valore
				060	070	080	090	100	110	120
		<b>Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD</b>	<b>Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS</b>	<i>Allegato V, parte 2, punti 145-162</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 159</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 159</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 159</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 159</i>	<i>Articolo 178 del CRR; Allegato V, parte 2, punto 61</i>	<i>IAS 39, paragrafi 58-70</i>
		<b>Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD</b>	<b>Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS</b>	<i>Allegato V, parte 2, punti 145-162</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 159</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 159</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 159</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 159</i>	<i>Articolo 178 del CRR; Allegato V, parte 2, punto 61</i>	<i>articolo 4, paragrafo 1, punto 95, del CRR</i>
410	<b>Garanzie finanziarie date</b>	<i>allegato 1 del CRR; allegato V, parte 2, paragrafi 56 e 58</i>	<i>IAS 39, paragrafo 9, AG 4 e BC 21; IFRS 4 A; allegato 1 del CRR; allegato V, parte 2, punti 56 e 58</i>							
420	Banche centrali	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)</i>							
430	Amministrazioni pubbliche	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)</i>							
440	Enti creditizi	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)</i>							
450	Altre società finanziarie	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)</i>							
460	Società non finanziarie	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)</i>							
470	Famiglie	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera f)</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera f)</i>							

				Valore contabile lordo						
				Deteriorate						
					Inadempienze probabili che non sono scadute o che sono scadute da < = 90 giorni	Scadute da > 90 giorni <= 180 giorni	Scadute da > 180 giorni <= 1 anno	Scadute da > 1 anno	di cui: in stato di default	di cui: hanno subito una riduzione di valore
				060	070	080	090	100	110	120
		<b>Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD</b>	<b>Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS</b>	<i>Allegato V, parte 2, punti 145-162</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 159</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 159</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 159</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 159</i>	<i>Articolo 178 del CRR; Allegato V, parte 2, punto 61</i>	<i>IAS 39, paragrafi 58-70</i>
		<b>Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD</b>	<b>Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS</b>	<i>Allegato V, parte 2, punti 145-162</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 159</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 159</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 159</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 159</i>	<i>Articolo 178 del CRR; Allegato V, parte 2, punto 61</i>	<i>articolo 4, paragrafo 1, punto 95, del CRR</i>
480	<b>Altri impegni dati</b>	<i>allegato 1 del CRR; allegato V, parte 2, punti 56 e 59</i>	<i>allegato 1 del CRR; allegato V, parte 2, punti 56 e 59</i>							
490	Banche centrali	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)</i>							
500	Amministrazioni pubbliche	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)</i>							
510	Enti creditizi	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)</i>							
520	Altre società finanziarie	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)</i>							
530	Società non finanziarie	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)</i>							
540	Famiglie	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera f)</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera f)</i>							
550	<b>ESPOSIZIONI FUORI BILANCIO</b>	<i>Allegato V, parte 2, punto 55</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 55</i>							



		Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD	Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS	Riduzioni di valore accumulate, variazioni accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito e accantonamenti										
				130	su esposizioni in bonis	su esposizioni deteriorate								
						140	150	Inadempienze probabili che non sono scadute o che sono scadute da <= 90 giorni	160	Scadute da > 90 giorni <= 180 giorni	170	Scadute da > 180 giorni <= 1 anno	180	Scadute da > 1 anno
		Allegato V, parte 2, punto 46	Allegato V, parte 2, punto 161	Allegato V, parte 2, punto 161	Allegato V, parte 2, punti 159 e 161	Allegato V, parte 2, punti 159 e 161	Allegato V, parte 2, punti 159 e 161	Allegato V, parte 2, punti 159 e 161	Allegato V, parte 2, punti 159 e 161	Allegato V, parte 2, punti 159 e 161	Allegato V, parte 2, punti 159 e 161	Allegato V, parte 2, punti 159 e 161		
010	<b>Titoli di debito</b>	Allegato V, parte 1, punti 24 e 26	Allegato V, parte 1, punti 24 e 26											
020	Banche centrali	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)											
030	Amministrazioni pubbliche	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)											
040	Enti creditizi	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)											
050	Altre società finanziarie	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)											
060	Società non finanziarie	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)											
070	<b>Prestiti e anticipazioni</b>	Allegato V, parte 1, punti 24 e 27	Allegato V, parte 1, punti 24 e 27											
080	Banche centrali	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)											

		Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD	Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS	Riduzioni di valore accumulate, variazioni accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito e accantonamenti										
				130	su esposizioni in bonis	su esposizioni deteriorate								
						140	150	Inadempienze probabili che non sono scadute o che sono scadute da < = 90 giorni	160	Scadute da > 90 giorni < = 180 giorni	170	Scadute da > 180 giorni < = 1 anno	180	Scadute da > 1 anno
Allegato V, parte 2, punto 46	Allegato V, parte 2, punto 161	Allegato V, parte 2, punto 161	Allegato V, parte 2, punti 159 e 161	Allegato V, parte 2, punti 159 e 161	Allegato V, parte 2, punti 159 e 161	Allegato V, parte 2, punti 159 e 161								
Allegato V, parte 2, punto 46	Allegato V, parte 2, punto 161	Allegato V, parte 2, punto 161	Allegato V, parte 2, punti 159 e 161	Allegato V, parte 2, punti 159 e 161	Allegato V, parte 2, punti 159 e 161	Allegato V, parte 2, punti 159 e 161								
090	Amministrazioni pubbliche	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)											
100	Enti creditizi	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)											
110	Altre società finanziarie	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)											
120	Società non finanziarie	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)											
130	di cui: piccole e medie imprese	Articolo 1, paragrafo 2, lettera a), della PMI	Articolo 1, paragrafo 2, lettera a), della PMI											
140	di cui: crediti garantiti da beni immobili non residenziali a titolo di garanzia reale													
150	Famiglie	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera f)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera f)											

				Riduzioni di valore accumulate, variazioni accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito e accantonamenti										
				130	su esposizioni in bonis	su esposizioni deteriorate								
						140	150	Inadempienze probabili che non sono scadute o che sono scadute da < = 90 giorni	160	Scadute da > 90 giorni <= 180 giorni	170	Scadute da > 180 giorni <= 1 anno	180	Scadute da > 1 anno
		Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD	Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS	Allegato V, parte 2, punto 46	Allegato V, parte 2, punto 161	Allegato V, parte 2, punto 161	Allegato V, parte 2, punti 159 e 161	Allegato V, parte 2, punti 159 e 161	Allegato V, parte 2, punti 159 e 161	Allegato V, parte 2, punti 159 e 161	Allegato V, parte 2, punti 159 e 161	Allegato V, parte 2, punti 159 e 161		
160	di cui: crediti garantiti da beni immobili residenziali a titolo di garanzia reale													
170	di cui: credito al consumo													
180	<b>STRUMENTI DI DEBITO A COSTO AMMORTIZZATO</b>	Allegato V, parte 1, punto 13, lettere d) ed e), e punto 14, lettere d) ed e); allegato V, parte 2, punto 149	Allegato V, parte 1, punto 13, lettere d) ed e)											
190	<b>Titoli di debito</b>	Allegato V, parte 1, punti 24 e 26	Allegato V, parte 1, punti 24 e 26											
200	Banche centrali	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)											
210	Amministrazioni pubbliche	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)											

		Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD	Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS	Riduzioni di valore accumulate, variazioni accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito e accantonamenti								
					su esposizioni in bonis	su esposizioni deteriorate						
						Inadempienze probabili che non sono scadute o che sono scadute da < = 90 giorni	Scadute da > 90 giorni <= 180 giorni	Scadute da > 180 giorni <= 1 anno	Scadute da > 1 anno			
										130	140	150
				Allegato V, parte 2, punto 46	Allegato V, parte 2, punto 161	Allegato V, parte 2, punti 159 e 161	Allegato V, parte 2, punti 159 e 161	Allegato V, parte 2, punti 159 e 161	Allegato V, parte 2, punti 159 e 161	Allegato V, parte 2, punti 159 e 161	Allegato V, parte 2, punti 159 e 161	
220	Enti creditizi	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)									
230	Altre società finanziarie	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)									
240	Società non finanziarie	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)									
250	<b>Prestiti e anticipazioni</b>	Allegato V, parte 1, punti 24 e 27	Allegato V, parte 1, punti 24 e 27									
260	Banche centrali	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)									
270	Amministrazioni pubbliche	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)									
280	Enti creditizi	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)									

		Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD	Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS	Riduzioni di valore accumulate, variazioni accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito e accantonamenti								
						su esposizioni in bonis	su esposizioni deteriorate					
							Inadempienze probabili che non sono scadute o che sono scadute da < = 90 giorni	Scadute da > 90 giorni <= 180 giorni	Scadute da > 180 giorni <= 1 anno	Scadute da > 1 anno		
											130	140
				Allegato V, parte 2, punto 46	Allegato V, parte 2, punto 161	Allegato V, parte 2, punti 159 e 161	Allegato V, parte 2, punti 159 e 161	Allegato V, parte 2, punti 159 e 161	Allegato V, parte 2, punti 159 e 161	Allegato V, parte 2, punti 159 e 161	Allegato V, parte 2, punti 159 e 161	
290	Altre società finanziarie	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)									
300	Società non finanziarie	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)									
310	Famiglie	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera f)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera f)									
320	<b>STRUMENTI DI DEBITO AL FAIR VALUE NON POSSEDUTI PER NEGOZIAZIONE</b>	Allegato V, parte 1, punto 13, lettere b) e c), e punto 14, lettere b) e c); allegato V, parte 2, punto 149	Allegato V, parte 1, punto 13, lettere b) e c)									
330	<b>STRUMENTI DI DEBITO NON POSSEDUTI PER NEGOZIAZIONE</b>	Allegato V, parte 1, punto 13, lettere b), c), d) ed e), e punto 14, lettere b), c), d) ed e)	Allegato V, parte 1, punto 13, lettere b), c), d) ed e)									

				Riduzioni di valore accumulate, variazioni accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito e accantonamenti						
				su esposizioni in bonis		su esposizioni deteriorate				
						Inadempienze probabili che non sono scadute o che sono scadute da <= 90 giorni	Scadute da > 90 giorni <= 180 giorni	Scadute da > 180 giorni <= 1 anno	Scadute da > 1 anno	
				130	140	150	160	170	180	190
		Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD		Allegato V, parte 2, punto 46	Allegato V, parte 2, punto 161	Allegato V, parte 2, punto 161	Allegato V, parte 2, punti 159 e 161	Allegato V, parte 2, punti 159 e 161	Allegato V, parte 2, punti 159 e 161	Allegato V, parte 2, punti 159 e 161
		Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS		Allegato V, parte 2, punto 46	Allegato V, parte 2, punto 161	Allegato V, parte 2, punto 161	Allegato V, parte 2, punti 159 e 161	Allegato V, parte 2, punti 159 e 161	Allegato V, parte 2, punti 159 e 161	Allegato V, parte 2, punti 159 e 161
340	<b>Impegni all'erogazione di finanziamenti dati</b>	<i>allegato I del CRR; allegato V, parte 2, punti 56-57</i>	<i>IAS 39, paragrafo 2, lettera h), paragrafo 4, lettere a) e c), BC 15; allegato I del CRR; allegato V, parte 2, punti 56-57</i>							
350	Banche centrali	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)</i>							
360	Amministrazioni pubbliche	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)</i>							
370	Enti creditizi	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)</i>							
380	Altre società finanziarie	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)</i>							
390	Società non finanziarie	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)</i>							
400	Famiglie	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera f)</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera f)</i>							

			Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD	Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS	Riduzioni di valore accumulate, variazioni accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito e accantonamenti							
					130	su esposizioni in bonis	su esposizioni deteriorate					190
							Inadempienze probabili che non sono scadute o che sono scadute da <= 90 giorni	Scadute da > 90 giorni <= 180 giorni	Scadute da > 180 giorni <= 1 anno	Scadute da > 1 anno		
											Allegato V, parte 2, punto 46	
410	Garanzie finanziarie date	allegato I del CRR; allegato V, parte 2, paragrafi 56 e 58	IAS 39, paragrafo 9, AG 4 e BC 21; IFRS 4 A; allegato I del CRR; allegato V, parte 2, punti 56 e 58									
420	Banche centrali	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)									
430	Amministrazioni pubbliche	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)									
440	Enti creditizi	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)									
450	Altre società finanziarie	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)									
460	Società non finanziarie	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)									
470	Famiglie	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera f)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera f)									

				Riduzioni di valore accumulate, variazioni accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito e accantonamenti						
				su esposizioni in bonis		su esposizioni deteriorate				
						Inadempienze probabili che non sono scadute o che sono scadute da < = 90 giorni	Scadute da > 90 giorni <= 180 giorni	Scadute da > 180 giorni <= 1 anno	Scadute da > 1 anno	
				130	140	150	160	170	180	190
		Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD		Allegato V, parte 2, punto 46	Allegato V, parte 2, punto 161	Allegato V, parte 2, punto 161	Allegato V, parte 2, punti 159 e 161	Allegato V, parte 2, punti 159 e 161	Allegato V, parte 2, punti 159 e 161	Allegato V, parte 2, punti 159 e 161
		Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS		Allegato V, parte 2, punto 46	Allegato V, parte 2, punto 161	Allegato V, parte 2, punto 161	Allegato V, parte 2, punti 159 e 161	Allegato V, parte 2, punti 159 e 161	Allegato V, parte 2, punti 159 e 161	Allegato V, parte 2, punti 159 e 161
480	<b>Altri impegni dati</b>	allegato I del CRR; allegato V, parte 2, punti 56 e 59	allegato I del CRR; allegato V, parte 2, punti 56 e 59							
490	Banche centrali	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)							
500	Amministrazioni pubbliche	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)							
510	Enti creditizi	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)							
520	Altre società finanziarie	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)							
530	Società non finanziarie	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)							
540	Famiglie	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera f)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera f)							
550	<b>ESPOSIZIONI FUORI BILANCIO</b>	Allegato V, parte 2, punto 55	Allegato V, parte 2, punto 55							



		<i>Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD</i>	<i>Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS</i>	<b>Garanzie reali e garanzie finanziarie ricevute</b>	
				Garanzie reali ricevute su esposizioni deteriorate	Garanzie finanziarie ricevute su esposizioni deteriorate
				200	210
				<i>Allegato V, parte 2, punto 162</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 162</i>
				<i>Allegato V, parte 2, punto 162</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 162</i>
010	<b>Titoli di debito</b>	<i>Allegato V, parte 1, punti 24 e 26</i>	<i>Allegato V, parte 1, punti 24 e 26</i>		
020	Banche centrali	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)</i>		
030	Amministrazioni pubbliche	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)</i>		
040	Enti creditizi	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)</i>		
050	Altre società finanziarie	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)</i>		
060	Società non finanziarie	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)</i>		
070	<b>Prestiti e anticipazioni</b>	<i>Allegato V, parte 1, punti 24 e 27</i>	<i>Allegato V, parte 1, punti 24 e 27</i>		
080	Banche centrali	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)</i>		

		<i>Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD</i>	<i>Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS</i>	<b>Garanzie reali e garanzie finanziarie ricevute</b>	
				Garanzie reali ricevute su esposizioni deteriorate	Garanzie finanziarie ricevute su esposizioni deteriorate
				200	210
				<i>Allegato V, parte 2, punto 162</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 162</i>
				<i>Allegato V, parte 2, punto 162</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 162</i>
090	Amministrazioni pubbliche	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)</i>		
100	Enti creditizi	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)</i>		
110	Altre società finanziarie	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)</i>		
120	Società non finanziarie	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)</i>		
130	di cui: piccole e medie imprese	<i>Articolo 1, paragrafo 2, lettera a), della PMI</i>	<i>Articolo 1, paragrafo 2, lettera a), della PMI</i>		
140	di cui: crediti garantiti da beni immobili non residenziali a titolo di garanzia reale				
150	Famiglie	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera f)</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera f)</i>		

## ▼M7

		<i>Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD</i>	<i>Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS</i>	<b>Garanzie reali e garanzie finanziarie ricevute</b>	
				Garanzie reali ricevute su esposizioni deteriorate	Garanzie finanziarie ricevute su esposizioni deteriorate
				200	210
				<i>Allegato V, parte 2, punto 162</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 162</i>
				<i>Allegato V, parte 2, punto 162</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 162</i>
160	di cui: crediti garantiti da beni immobili residenziali a titolo di garanzia reale				
170	di cui: credito al consumo				
180	<b>STRUMENTI DI DEBITO A COSTO AMMORTIZZATO</b>	<i>Allegato V, parte 1, punto 13, lettere d) ed e), e punto 14, lettere d) ed e); allegato V, parte 2, punto 149</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 13, lettere d) ed e)</i>		
190	<b>Titoli di debito</b>	<i>Allegato V, parte 1, punti 24 e 26</i>	<i>Allegato V, parte 1, punti 24 e 26</i>		
200	Banche centrali	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)</i>		
210	Amministrazioni pubbliche	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)</i>		

## ▼M7

		<i>Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD</i>	<i>Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS</i>	<b>Garanzie reali e garanzie finanziarie ricevute</b>	
				Garanzie reali ricevute su esposizioni deteriorate	Garanzie finanziarie ricevute su esposizioni deteriorate
				200	210
				<i>Allegato V, parte 2, punto 162</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 162</i>
				<i>Allegato V, parte 2, punto 162</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 162</i>
220	Enti creditizi	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)</i>		
230	Altre società finanziarie	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)</i>		
240	Società non finanziarie	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)</i>		
250	<b>Prestiti e anticipazioni</b>	<i>Allegato V, parte 1, punti 24 e 27</i>	<i>Allegato V, parte 1, punti 24 e 27</i>		
260	Banche centrali	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)</i>		
270	Amministrazioni pubbliche	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)</i>		
280	Enti creditizi	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)</i>		

		<i>Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD</i>	<i>Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS</i>	Garanzie reali e garanzie finanziarie ricevute	
				Garanzie reali ricevute su esposizioni deteriorate	Garanzie finanziarie ricevute su esposizioni deteriorate
				200	210
				<i>Allegato V, parte 2, punto 162</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 162</i>
				<i>Allegato V, parte 2, punto 162</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 162</i>
290	Altre società finanziarie	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)</i>		
300	Società non finanziarie	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)</i>		
310	Famiglie	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera f)</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera f)</i>		
320	<b>STRUMENTI DI DEBITO AL FAIR VALUE NON POSSEDUTI PER NEGOZIAZIONE</b>	<i>Allegato V, parte 1, punto 13, lettere b) e c), e punto 14, lettere b) e c); allegato V, parte 2, punto 149</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 13, lettere b) e c)</i>		
330	<b>STRUMENTI DI DEBITO NON POSSEDUTI PER NEGOZIAZIONE</b>	<i>Allegato V, parte 1, punto 13, lettere b), c), d) ed e), e punto 14, lettere b), c), d) ed e)</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 13, lettere b), c), d) ed e)</i>		

		<i>Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD</i>	<i>Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS</i>	<b>Garanzie reali e garanzie finanziarie ricevute</b>	
				Garanzie reali ricevute su esposizioni deteriorate	Garanzie finanziarie ricevute su esposizioni deteriorate
				200	210
				<i>Allegato V, parte 2, punto 162</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 162</i>
				<i>Allegato V, parte 2, punto 162</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 162</i>
340	<b>Impegni all'erogazione di finanziamenti dati</b>	<i>allegato I del CRR; allegato V, parte 2, punti 56-57</i>	<i>IAS 39, paragrafo 2, lettera h), paragrafo 4, lettere a) e c), BC 15; allegato I del CRR; allegato V, parte 2, punti 56-57</i>		
350	Banche centrali	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)</i>		
360	Amministrazioni pubbliche	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)</i>		
370	Enti creditizi	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)</i>		
380	Altre società finanziarie	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)</i>		
390	Società non finanziarie	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)</i>		
400	Famiglie	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera f)</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera f)</i>		

		<i>Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD</i>	<i>Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS</i>	<b>Garanzie reali e garanzie finanziarie ricevute</b>	
				Garanzie reali ricevute su esposizioni deteriorate	Garanzie finanziarie ricevute su esposizioni deteriorate
				200	210
				<i>Allegato V, parte 2, punto 162</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 162</i>
				<i>Allegato V, parte 2, punto 162</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 162</i>
410	<b>Garanzie finanziarie date</b>	<i>allegato I del CRR; allegato V, parte 2, paragrafi 56 e 58</i>	<i>IAS 39, paragrafo 9, AG 4 e BC 21; IFRS 4 A; allegato I del CRR; allegato V, parte 2, punti 56 e 58</i>		
420	Banche centrali	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)</i>		
430	Amministrazioni pubbliche	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)</i>		
440	Enti creditizi	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)</i>		
450	Altre società finanziarie	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)</i>		
460	Società non finanziarie	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)</i>		
470	Famiglie	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera f)</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera f)</i>		

## ▼M7

		<i>Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD</i>	<i>Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS</i>	Garanzie reali e garanzie finanziarie ricevute	
				Garanzie reali ricevute su esposizioni deteriorate	Garanzie finanziarie ricevute su esposizioni deteriorate
				200	210
				<i>Allegato V, parte 2, punto 162</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 162</i>
				<i>Allegato V, parte 2, punto 162</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 162</i>
480	<b>Altri impegni dati</b>	<i>allegato 1 del CRR; allegato V, parte 2, punti 56 e 59</i>	<i>allegato 1 del CRR; allegato V, parte 2, punti 56 e 59</i>		
490	Banche centrali	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)</i>		
500	Amministrazioni pubbliche	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)</i>		
510	Enti creditizi	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)</i>		
520	Altre società finanziarie	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)</i>		
530	Società non finanziarie	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)</i>		
540	Famiglie	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera f)</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera f)</i>		
550	<b>ESPOSIZIONI FUORI BILANCIO</b>	<i>Allegato V, parte 2, punto 55</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 55</i>		



## ▼M7

## 19. Informazioni su esposizioni oggetto di misure di tolleranza

			Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS	Valore contabile lordo delle esposizioni oggetto di misure di tolleranza				
				Esposizioni in bonis oggetto di misure di tolleranza				
					Strumenti con modifiche dei termini e delle condizioni	Rifinanziamento	di cui: esposizioni in bonis oggetto di misure di tolleranza in prova	
				010	020	030	040	050
			Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD	Allegato V, parte 2, punti 45, 109, 163-182	Allegato V, parte 2, punti 145-162	Allegato V, parte 2, punto 164, lettera a), e punti 177, 178 e 182	Allegato V, parte 2, punto 164, lettera b) e punti 177, 178 e 182	Allegato V, parte 2, punto 176, lettera b) e punti 177 e 180
				Allegato V, parte 2, punti 45, 109, 163-182	Allegato V, parte 2, punti 145-162	Allegato V, parte 2, punto 164, lettera a), e punti 177, 178 e 182	Allegato V, parte 2, punto 164, lettera b), e punti 177, 178 e 182	Allegato V, parte 2, punto 176, lettera b), e punti 177 e 180
010	<b>Titoli di debito</b>	Allegato V, parte 1, punti 24 e 26	Allegato V, parte 1, punti 24 e 26					
020	Banche centrali	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)					
030	Amministrazioni pubbliche	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)					
040	Enti creditizi	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)					
050	Altre società finanziarie	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)					
060	Società non finanziarie	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)					
070	<b>Prestiti e anticipazioni</b>	Allegato V, parte 1, punti 24 e 27	Allegato V, parte 1, punti 24 e 27					

		Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD	Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS	Valore contabile lordo delle esposizioni oggetto di misure di tolleranza				
				Esposizioni in bonis oggetto di misure di tolleranza				
					Strumenti con modifiche dei termini e delle condizioni	Rifinanziamento	di cui: esposizioni in bonis oggetto di misure di tolleranza in prova	
				010	020	030	040	050
				<i>Allegato V, parte 2, punti 45, 109, 163-182</i>	<i>Allegato V, parte 2, punti 145-162</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 164, lettera a), e punti 177, 178 e 182</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 164, lettera b) e punti 177, 178 e 182</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 176, lettera b) e punti 177 e 180</i>
				<i>Allegato V, parte 2, punti 45, 109, 163-182</i>	<i>Allegato V, parte 2, punti 145-162</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 164, lettera a), e punti 177, 178 e 182</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 164, lettera b), e punti 177, 178 e 182</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 176, lettera b), e punti 177 e 180</i>
080	Banche centrali	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)</i>					
090	Amministrazioni pubbliche	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)</i>					
100	Enti creditizi	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)</i>					
110	Altre società finanziarie	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)</i>					
120	Società non finanziarie	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)</i>					
130	di cui: piccole e medie imprese	<i>Articolo 1, paragrafo 2, lettera a), della PMI</i>	<i>Articolo 1, paragrafo 2, lettera a), della PMI</i>					
140	di cui: crediti garantiti da beni immobili non residenziali a titolo di garanzia reale							

				Valore contabile lordo delle esposizioni oggetto di misure di tolleranza				
				Esposizioni in bonis oggetto di misure di tolleranza				
						Strumenti con modifiche dei termini e delle condizioni	Rifinanziamento	di cui: esposizioni in bonis oggetto di misure di tolleranza in prova
				010	020	030	040	050
		<i>Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD</i>	<i>Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS</i>	<i>Allegato V, parte 2, punti 45, 109, 163-182</i>	<i>Allegato V, parte 2, punti 145-162</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 164, lettera a), e punti 177, 178 e 182</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 164, lettera b) e punti 177, 178 e 182</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 176, lettera b) e punti 177 e 180</i>
				<i>Allegato V, parte 2, punti 45, 109, 163-182</i>	<i>Allegato V, parte 2, punti 145-162</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 164, lettera a), e punti 177, 178 e 182</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 164, lettera b), e punti 177, 178 e 182</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 176, lettera b), e punti 177 e 180</i>
150	Famiglie	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera f)</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera f)</i>					
160	di cui: crediti garantiti da beni immobili residenziali a titolo di garanzia reale							
170	di cui: credito al consumo							
180	<b>STRUMENTI DI DEBITO A COSTO AMMORTIZZATO</b>	<i>Allegato V, parte 1, punto 13, lettere d) ed e), e punto 14, lettere d) ed e); allegato V, parte 2, punto 169</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 13, lettere d) ed e)</i>					
190	<b>Titoli di debito</b>	<i>Allegato V, parte 1, punti 24 e 26</i>	<i>Allegato V, parte 1, punti 24 e 26</i>					
200	Banche centrali	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)</i>					
210	Amministrazioni pubbliche	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)</i>					

		Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD	Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS	Valore contabile lordo delle esposizioni oggetto di misure di tolleranza				
				Esposizioni in bonis oggetto di misure di tolleranza				
						Strumenti con modifiche dei termini e delle condizioni	Rifinanziamento	di cui: esposizioni in bonis oggetto di misure di tolleranza in prova
				010	020	030	040	050
				<i>Allegato V, parte 2, punti 45, 109, 163-182</i>	<i>Allegato V, parte 2, punti 145-162</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 164, lettera a), e punti 177, 178 e 182</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 164, lettera b) e punti 177, 178 e 182</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 176, lettera b) e punti 177 e 180</i>
				<i>Allegato V, parte 2, punti 45, 109, 163-182</i>	<i>Allegato V, parte 2, punti 145-162</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 164, lettera a), e punti 177, 178 e 182</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 164, lettera b), e punti 177, 178 e 182</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 176, lettera b), e punti 177 e 180</i>
220	Enti creditizi	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)</i>					
230	Altre società finanziarie	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)</i>					
240	Società non finanziarie	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)</i>					
250	<b>Prestiti e anticipazioni</b>	<i>Allegato V, parte 1, punti 24 e 27</i>	<i>Allegato V, parte 1, punti 24 e 27</i>					
260	Banche centrali	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)</i>					
270	Amministrazioni pubbliche	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)</i>					
280	Enti creditizi	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)</i>					

		Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD	Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS	Valore contabile lordo delle esposizioni oggetto di misure di tolleranza				
				Esposizioni in bonis oggetto di misure di tolleranza				
						Strumenti con modifiche dei termini e delle condizioni	Rifinanziamento	di cui: esposizioni in bonis oggetto di misure di tolleranza in prova
				010	020	030	040	050
				<i>Allegato V, parte 2, punti 45, 109, 163-182</i>	<i>Allegato V, parte 2, punti 145-162</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 164, lettera a), e punti 177, 178 e 182</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 164, lettera b) e punti 177, 178 e 182</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 176, lettera b) e punti 177 e 180</i>
				<i>Allegato V, parte 2, punti 45, 109, 163-182</i>	<i>Allegato V, parte 2, punti 145-162</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 164, lettera a), e punti 177, 178 e 182</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 164, lettera b), e punti 177, 178 e 182</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 176, lettera b), e punti 177 e 180</i>
290	Altre società finanziarie	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)</i>					
300	Società non finanziarie	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)</i>					
310	Famiglie	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera f)</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera f)</i>					
320	<b>STRUMENTI DI DEBITO AL FAIR VALUE NON POSSEDUTI PER NEGOZIAZIONE</b>	<i>Allegato V, parte 1, punto 13, lettere b) e c), e punto 14, lettere b) e c); allegato V, parte 2, punto 169</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 13, lettere b) e c)</i>					
330	<b>STRUMENTI DI DEBITO NON POSSEDUTI PER NEGOZIAZIONE</b>	<i>Allegato V, parte 1, punto 13, lettere b), c), d) ed e), e punto 14, lettere b), c), d) ed e)</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 13, lettere b), c), d) ed e)</i>					
340	<b>Impegni all'erogazione di finanziamenti dati</b>	<i>Allegato I del CRR; allegato V, parte 2, punti 56-57</i>	<i>IAS 39, paragrafo 2, lettera h), paragrafo 4, lettere a) e c), BC 15; allegato I del CRR; allegato V, parte 2, punti 56-57</i>					

				Valore contabile lordo delle esposizioni oggetto di misure di tolleranza					
				Esposizioni deteriorate oggetto di misure di tolleranza					
					Strumenti con modifiche dei termini e delle condizioni	Rifinanziamento	di cui: in stato di default	di cui: hanno subito una riduzione di valore	di cui: esposizioni deteriorate oggetto di misure di tolleranza
				060	070	080	090	100	110
		<i>Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD</i>	<i>Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS</i>	<i>Allegato V, parte 2, punti 145-162</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 164, lettera a), e punti 179-180 e 182</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 164, lettera b), e punti 179-182</i>	<i>Articolo 178 del CRR; Allegato V, parte 2, punto 61</i>	<i>IAS 39, paragrafi 58-70</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 172, lettera a), e punto 157</i>
		<i>Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD</i>	<i>Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS</i>	<i>Allegato V, parte 2, punti 145-162</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 164, lettera a), e punti 179-180 e 182</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 164, lettera b), e punti 179-182</i>	<i>Articolo 178 del CRR; Allegato V, parte 2, punto 61</i>	<i>articolo 4, paragrafo 1, punto 95, del CRR</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 172, lettera a), e punto 157</i>
010	<b>Titoli di debito</b>	<i>Allegato V, parte 1, punti 24 e 26</i>	<i>Allegato V, parte 1, punti 24 e 26</i>						
020	Banche centrali	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)</i>						
030	Amministrazioni pubbliche	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)</i>						
040	Enti creditizi	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)</i>						
050	Altre società finanziarie	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)</i>						
060	Società non finanziarie	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)</i>						
070	<b>Prestiti e anticipazioni</b>	<i>Allegato V, parte 1, punti 24 e 27</i>	<i>Allegato V, parte 1, punti 24 e 27</i>						

				Valore contabile lordo delle esposizioni oggetto di misure di tolleranza					
				Esposizioni deteriorate oggetto di misure di tolleranza					
					Strumenti con modifiche dei termini e delle condizioni	Rifinanziamento	di cui: in stato di default	di cui: hanno subito una riduzione di valore	di cui: esposizioni deteriorate oggetto di misure di tolleranza
				060	070	080	090	100	110
		<i>Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD</i>	<i>Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS</i>	<i>Allegato V, parte 2, punti 145-162</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 164, lettera a), e punti 179-180 e 182</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 164, lettera b), e punti 179-182</i>	<i>Articolo 178 del CRR; Allegato V, parte 2, punto 61</i>	<i>IAS 39, paragrafi 58-70</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 172, lettera a), e punto 157</i>
		<i>Allegato V, parte 2, punti 145-162</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 164, lettera a), e punti 179-180 e 182</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 164, lettera b), e punti 179-182</i>	<i>Articolo 178 del CRR; Allegato V, parte 2, punto 61</i>	<i>articolo 4, paragrafo 1, punto 95, del CRR</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 172, lettera a), e punto 157</i>		
080	Banche centrali	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)</i>						
090	Amministrazioni pubbliche	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)</i>						
100	Enti creditizi	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)</i>						
110	Altre società finanziarie	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)</i>						
120	Società non finanziarie	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)</i>						
130	di cui: piccole e medie imprese	<i>Articolo 1, paragrafo 2, lettera a), della PMI</i>	<i>Articolo 1, paragrafo 2, lettera a), della PMI</i>						
140	di cui: crediti garantiti da beni immobili non residenziali a titolo di garanzia reale								

				Valore contabile lordo delle esposizioni oggetto di misure di tolleranza					
				Esposizioni deteriorate oggetto di misure di tolleranza					
					Strumenti con modifiche dei termini e delle condizioni	Rifinanziamento	di cui: in stato di default	di cui: hanno subito una riduzione di valore	di cui: esposizioni deteriorate oggetto di misure di tolleranza
				060	070	080	090	100	110
		<i>Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD</i>	<i>Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS</i>	<i>Allegato V, parte 2, punti 145-162</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 164, lettera a), e punti 179-180 e 182</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 164, lettera b), e punti 179-182</i>	<i>Articolo 178 del CRR; Allegato V, parte 2, punto 61</i>	<i>IAS 39, paragrafi 58-70</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 172, lettera a), e punto 157</i>
				<i>Allegato V, parte 2, punti 145-162</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 164, lettera a), e punti 179-180 e 182</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 164, lettera b), e punti 179-182</i>	<i>Articolo 178 del CRR; Allegato V, parte 2, punto 61</i>	<i>articolo 4, paragrafo 1, punto 95, del CRR</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 172, lettera a), e punto 157</i>
150	Famiglie	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera f)</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera f)</i>						
160	di cui: crediti garantiti da beni immobili residenziali a titolo di garanzia reale								
170	di cui: credito al consumo								
180	<b>STRUMENTI DI DEBITO A COSTO AMMORTIZZATO</b>	<i>Allegato V, parte 1, punto 13, lettere d) ed e), e punto 14, lettere d) ed e); allegato V, parte 2, punto 169</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 13, lettere d) ed e)</i>						
190	<b>Titoli di debito</b>	<i>Allegato V, parte 1, punti 24 e 26</i>	<i>Allegato V, parte 1, punti 24 e 26</i>						
200	Banche centrali	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)</i>						
210	Amministrazioni pubbliche	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)</i>						



				Valore contabile lordo delle esposizioni oggetto di misure di tolleranza					
				Esposizioni deteriorate oggetto di misure di tolleranza					
					Strumenti con modifiche dei termini e delle condizioni	Rifinanziamento	di cui: in stato di default	di cui: hanno subito una riduzione di valore	di cui: esposizioni deteriorate oggetto di misure di tolleranza
				060	070	080	090	100	110
		<i>Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD</i>	<i>Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS</i>	<i>Allegato V, parte 2, punti 145-162</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 164, lettera a), e punti 179-180 e 182</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 164, lettera b), e punti 179-182</i>	<i>Articolo 178 del CRR; Allegato V, parte 2, punto 61</i>	<i>IAS 39, paragrafi 58-70</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 172, lettera a), e punto 157</i>
				<i>Allegato V, parte 2, punti 145-162</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 164, lettera a), e punti 179-180 e 182</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 164, lettera b), e punti 179-182</i>	<i>Articolo 178 del CRR; Allegato V, parte 2, punto 61</i>	<i>articolo 4, paragrafo 1, punto 95, del CRR</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 172, lettera a), e punto 157</i>
220	Enti creditizi	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)</i>						
230	Altre società finanziarie	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)</i>						
240	Società non finanziarie	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)</i>						
250	<b>Prestiti e anticipazioni</b>	<i>Allegato V, parte 1, punti 24 e 27</i>	<i>Allegato V, parte 1, punti 24 e 27</i>						
260	Banche centrali	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)</i>						
270	Amministrazioni pubbliche	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)</i>						
280	Enti creditizi	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)</i>						

				Valore contabile lordo delle esposizioni oggetto di misure di tolleranza					
				Esposizioni deteriorate oggetto di misure di tolleranza					
					Strumenti con modifiche dei termini e delle condizioni	Rifinanziamento	di cui: in stato di default	di cui: hanno subito una riduzione di valore	di cui: esposizioni deteriorate oggetto di misure di tolleranza
				060	070	080	090	100	110
		<i>Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD</i>	<i>Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS</i>	<i>Allegato V, parte 2, punti 145-162</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 164, lettera a), e punti 179-180 e 182</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 164, lettera b), e punti 179-182</i>	<i>Articolo 178 del CRR; Allegato V, parte 2, punto 61</i>	<i>IAS 39, paragrafi 58-70</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 172, lettera a), e punto 157</i>
				<i>Allegato V, parte 2, punti 145-162</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 164, lettera a), e punti 179-180 e 182</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 164, lettera b), e punti 179-182</i>	<i>Articolo 178 del CRR; Allegato V, parte 2, punto 61</i>	<i>articolo 4, paragrafo 1, punto 95, del CRR</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 172, lettera a), e punto 157</i>
290	Altre società finanziarie	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)</i>						
300	Società non finanziarie	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)</i>						
310	Famiglie	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera f)</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera f)</i>						
320	<b>STRUMENTI DI DEBITO AL FAIR VALUE NON POSSEDUTI PER NEGOZIAZIONE</b>	<i>Allegato V, parte 1, punto 13, lettere b) e c), e punto 14, lettere b) e c); allegato V, parte 2, punto 169</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 13, lettere b) e c)</i>						
330	<b>STRUMENTI DI DEBITO NON POSSEDUTI PER NEGOZIAZIONE</b>	<i>Allegato V, parte 1, punto 13, lettere b), c), d) ed e), e punto 14, lettere b), c), d) ed e)</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 13, lettere b), c), d) ed e)</i>						
340	<b>Impegni all'erogazione di finanziamenti dati</b>	<i>Allegato I del CRR; allegato V, parte 2, punti 56-57</i>	<i>IAS 39, paragrafo 2, lettera h), paragrafo 4, lettere a) e c), BC 15; allegato I del CRR; allegato V, parte 2, punti 56-57</i>						

			Riduzioni di valore accumulate, variazioni accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito e accantonamenti					Garanzie reali e garanzie finanziarie ricevute	
				su esposizioni in bonis oggetto di misure di tolleranza	su esposizioni deteriorate oggetto di misure di tolleranza			Garanzie reali ricevute su esposizioni oggetto di misure di tolleranza	Garanzie finanziarie ricevute su esposizioni oggetto di misure di tolleranza
					Strumenti con modifiche dei termini e delle condizioni	Rifinanziamento			
120	130	140	150	160	170	180			
		<b>Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS</b>	<i>Allegato V, parte 2, punti 46 e 183</i>	<i>Allegato V, parte 2, punti 145-183</i>	<i>Allegato V, parte 2, punti 145-183</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 164, lettera a), e punti 179-180, 182 e 183</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 164, lettera b), e punti 179-183</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 162</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 162</i>
		<b>Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD</b>	<i>Allegato V, parte 2, punti 46 e 183</i>	<i>Allegato V, parte 2, punti 145-183</i>	<i>Allegato V, parte 2, punti 145-183</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 164, lettera a), e punti 179-180, 182 e 183</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 164, lettera b), e punti 179-183</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 162</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 162</i>
010	<b>Titoli di debito</b>	<i>Allegato V, parte 1, punti 24 e 26</i>	<i>Allegato V, parte 1, punti 24 e 26</i>						
020	Banche centrali	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)</i>						
030	Amministrazioni pubbliche	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)</i>						
040	Enti creditizi	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)</i>						
050	Altre società finanziarie	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)</i>						
060	Società non finanziarie	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)</i>						
070	<b>Prestiti e anticipazioni</b>	<i>Allegato V, parte 1, punti 24 e 27</i>	<i>Allegato V, parte 1, punti 24 e 27</i>						

			Riduzioni di valore accumulate, variazioni accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito e accantonamenti					Garanzie reali e garanzie finanziarie ricevute	
			120	su esposizioni in bonis oggetto di misure di tolleranza	140	su esposizioni deteriorate oggetto di misure di tolleranza		170	180
						Strumenti con modifiche dei termini e delle condizioni	Rifinanziamento		
		<i>Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS</i>	<i>Allegato V, parte 2, punti 46 e 183</i>	<i>Allegato V, parte 2, punti 145-183</i>	<i>Allegato V, parte 2, punti 145-183</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 164, lettera a), e punti 179-180, 182 e 183</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 164, lettera b), e punti 179-183</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 162</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 162</i>
		<i>Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD</i>	<i>Allegato V, parte 2, punti 46 e 183</i>	<i>Allegato V, parte 2, punti 145-183</i>	<i>Allegato V, parte 2, punti 145-183</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 164, lettera a), e punti 179-180, 182 e 183</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 164, lettera b), e punti 179-183</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 162</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 162</i>
080	Banche centrali	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)</i>						
090	Amministrazioni pubbliche	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)</i>						
100	Enti creditizi	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)</i>						
110	Altre società finanziarie	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)</i>						
120	Società non finanziarie	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)</i>						
130	di cui: piccole e medie imprese	<i>Articolo 1, paragrafo 2, lettera a), della PMI</i>	<i>Articolo 1, paragrafo 2, lettera a), della PMI</i>						
140	di cui: crediti garantiti da beni immobili non residenziali a titolo di garanzia reale								

				Riduzioni di valore accumulate, variazioni accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito e accantonamenti					Garanzie reali e garanzie finanziarie ricevute	
				su esposizioni in bonis oggetto di misure di tolleranza	su esposizioni deteriorate oggetto di misure di tolleranza			Rifinanziamento	Garanzie reali ricevute su esposizioni oggetto di misure di tolleranza	Garanzie finanziarie ricevute su esposizioni oggetto di misure di tolleranza
					Strumenti con modifiche dei termini e delle condizioni					
120	130	140	150	160	170	180				
		<i>Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS</i>	<i>Allegato V, parte 2, punti 46 e 183</i>	<i>Allegato V, parte 2, punti 145-183</i>	<i>Allegato V, parte 2, punti 145-183</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 164, lettera a), e punti 179-180, 182 e 183</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 164, lettera b), e punti 179-183</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 162</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 162</i>	
		<i>Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD</i>	<i>Allegato V, parte 2, punti 46 e 183</i>	<i>Allegato V, parte 2, punti 145-183</i>	<i>Allegato V, parte 2, punti 145-183</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 164, lettera a), e punti 179-180, 182 e 183</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 164, lettera b), e punti 179-183</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 162</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 162</i>	
150	Famiglie	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera f)</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera f)</i>							
160	di cui: crediti garantiti da beni immobili residenziali a titolo di garanzia reale									
170	di cui: credito al consumo									
180	<b>STRUMENTI DI DEBITO A COSTO AMMORTIZZATO</b>	<i>Allegato V, parte 1, punto 13, lettere d) ed e), e punto 14, lettere d) ed e); allegato V, parte 2, punto 169</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 13, lettere d) ed e)</i>							
190	<b>Titoli di debito</b>	<i>Allegato V, parte 1, punti 24 e 26</i>	<i>Allegato V, parte 1, punti 24 e 26</i>							
200	Banche centrali	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)</i>							
210	Amministrazioni pubbliche	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)</i>							

				Riduzioni di valore accumulate, variazioni accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito e accantonamenti					Garanzie reali e garanzie finanziarie ricevute	
				su esposizioni in bonis oggetto di misure di tolleranza	su esposizioni deteriorate oggetto di misure di tolleranza			Rifinanziamento	Garanzie reali ricevute su esposizioni oggetto di misure di tolleranza	Garanzie finanziarie ricevute su esposizioni oggetto di misure di tolleranza
					Strumenti con modifiche dei termini e delle condizioni					
120	130	140	150	160	170	180				
		<b>Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS</b>	<i>Allegato V, parte 2, punti 46 e 183</i>	<i>Allegato V, parte 2, punti 145-183</i>	<i>Allegato V, parte 2, punti 145-183</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 164, lettera a), e punti 179-180, 182 e 183</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 164, lettera b), e punti 179-183</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 162</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 162</i>	
		<b>Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD</b>	<i>Allegato V, parte 2, punti 46 e 183</i>	<i>Allegato V, parte 2, punti 145-183</i>	<i>Allegato V, parte 2, punti 145-183</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 164, lettera a), e punti 179-180, 182 e 183</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 164, lettera b), e punti 179-183</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 162</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 162</i>	
220	Enti creditizi	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)</i>							
230	Altre società finanziarie	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)</i>							
240	Società non finanziarie	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)</i>							
250	<b>Prestiti e anticipazioni</b>	<i>Allegato V, parte 1, punti 24 e 27</i>	<i>Allegato V, parte 1, punti 24 e 27</i>							
260	Banche centrali	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)</i>							
270	Amministrazioni pubbliche	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)</i>							
280	Enti creditizi	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)</i>							

			Riduzioni di valore accumulate, variazioni accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito e accantonamenti	su esposizioni deteriorate oggetto di misure di tolleranza				Garanzie reali e garanzie finanziarie ricevute	
				su esposizioni in bonis oggetto di misure di tolleranza	Strumenti con modifiche dei termini e delle condizioni	Rifinanziamento	Garanzie reali ricevute su esposizioni oggetto di misure di tolleranza	Garanzie finanziarie ricevute su esposizioni oggetto di misure di tolleranza	
									120
		<b>Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS</b>							
		<b>Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD</b>							
			<i>Allegato V, parte 2, punti 46 e 183</i>	<i>Allegato V, parte 2, punti 145-183</i>	<i>Allegato V, parte 2, punti 145-183</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 164, lettera a), e punti 179-180, 182 e 183</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 164, lettera b), e punti 179-183</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 162</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 162</i>
			<i>Allegato V, parte 2, punti 46 e 183</i>	<i>Allegato V, parte 2, punti 145-183</i>	<i>Allegato V, parte 2, punti 145-183</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 164, lettera a), e punti 179-180, 182 e 183</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 164, lettera b), e punti 179-183</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 162</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 162</i>
290	Altre società finanziarie	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)</i>						
300	Società non finanziarie	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)</i>						
310	Famiglie	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera f)</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera f)</i>						
320	<b>STRUMENTI DI DEBITO AL FAIR VALUE NON POSSEDUTI PER NEGOZIAZIONE</b>	<i>Allegato V, parte 1, punto 13, lettere b) e c), e punto 14, lettere b) e c); allegato V, parte 2, punto 169</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 13, lettere b) e c)</i>						
330	<b>STRUMENTI DI DEBITO NON POSSEDUTI PER NEGOZIAZIONE</b>	<i>Allegato V, parte 1, punto 13, lettere b), c), d) ed e), e punto 14, lettere b), c), d) ed e)</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 13, lettere b), c), d) ed e)</i>						
340	<b>Impegni all'erogazione di finanziamenti dati</b>	<i>Allegato I del CRR; allegato V, parte 2, punti 56-57</i>	<i>IAS 39, paragrafo 2, lettera h), paragrafo 4, lettere a) e c), BC 15; allegato I del CRR; allegato V, parte 2, punti 56-57</i>						

## ▼M7

## 20. Disaggregazione geografica

## 20.1 Disaggregazione geografica delle attività per luogo di attività

		<i>Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD</i>	<i>Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS</i>	Valore contabile	
				Attività nazionali	Attività non nazionali
				<i>Allegato V, parte 2, punto 107</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 107</i>
				010	020
010	<b>Cassa, disponibilità presso banche centrali e altri depositi a vista</b>	<i>Articolo 4 "Attivo", paragrafo 1, della BAD</i>	<i>IAS 1, paragrafo 54, lettera i)</i>		
020	Cassa	<i>Allegato V, parte 2, punto 1</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 1</i>		
030	Disponibilità presso banche centrali	<i>Articolo 13, paragrafo 2, della BAD; allegato V, parte 2, punto 2</i>	<i>allegato V, parte 2, punto 2</i>		
040	Altri depositi a vista		<i>Allegato V, parte 2, punto 3</i>		
050	<b>Attività finanziarie possedute per negoziazione</b>	<i>Articolo 8, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 5, della direttiva contabile; IAS 39, paragrafo 9</i>	<i>IFRS 7, paragrafo 8, lettera a), punto ii); IAS 39, paragrafo 9, AG 14</i>		
060	Derivati	<i>Allegato II del CRR</i>	<i>IAS 39, paragrafo 9</i>		
070	Strumenti di capitale	<i>Allegato 2, parte 2, punti 4-5, del BCE/2013/33</i>	<i>IAS 32, paragrafo 11</i>		
080	Titoli di debito	<i>Allegato V, parte 1, punti 24 e 26</i>	<i>Allegato V, parte 1, punti 24 e 26</i>		
090	Prestiti e anticipazioni	<i>Allegato V, parte 1, punti 24 e 27</i>	<i>Allegato V, parte 1, punti 24 e 27</i>		
091	<b>Attività finanziarie per negoziazione</b>	<i>allegato V, parte 1, punto 15</i>			



## ▼M7

		<i>Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD</i>	<i>Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS</i>	Valore contabile	
				Attività nazionali	Attività non nazionali
				<i>Allegato V, parte 2, punto 107</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 107</i>
				010	020
092	Derivati	<i>Allegato II del CRR; allegato V, parte 1, punto 15</i>			
093	Strumenti di capitale	<i>Allegato 2, parte 2, punti 4-5, del BCE/2013/33</i>			
094	Titoli di debito	<i>Allegato V, parte 1, punti 24 e 26</i>			
095	Prestiti e anticipazioni	<i>Allegato V, parte 1, punti 24 e 27</i>			
100	<b>Attività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio</b>	<i>Articolo 8, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 5, della direttiva contabile; IAS 39, paragrafo 9</i>	<i>IFRS 7, paragrafo 8, lettera a), punto i); IAS 39, paragrafo 9</i>		
110	Strumenti di capitale	<i>Allegato 2, parte 2, punti 4-5, del BCE/2013/33</i>	<i>IAS 32, paragrafo 11</i>		
120	Titoli di debito	<i>Allegato V, parte 1, punti 24 e 26</i>	<i>Allegato V, parte 1, punti 24 e 26</i>		
130	Prestiti e anticipazioni	<i>Allegato V, parte 1, punti 24 e 27</i>	<i>Allegato V, parte 1, punti 24 e 27</i>		
140	<b>Attività finanziarie disponibili per la vendita</b>	<i>Articolo 8, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 5, della direttiva contabile; IAS 39, paragrafo 9</i>	<i>IFRS 7, paragrafo 8, lettera d); IAS 39, paragrafo 9</i>		
150	Strumenti di capitale	<i>Allegato 2, parte 2, punti 4-5, del BCE/2013/33</i>	<i>IAS 32, paragrafo 11</i>		
160	Titoli di debito	<i>Allegato V, parte 1, punti 24 e 26</i>	<i>Allegato V, parte 1, punti 24 e 26</i>		
170	Prestiti e anticipazioni	<i>Allegato V, parte 1, punti 24 e 27</i>	<i>Allegato V, parte 1, punti 24 e 27</i>		

## ▼M7

		<i>Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD</i>	<i>Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS</i>	Valore contabile	
				Attività nazionali	Attività non nazionali
				<i>Allegato V, parte 2, punto 107</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 107</i>
				010	020
171	<b>Attività finanziarie non derivate e non per negoziazione valutate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio</b>	<i>Articolo 8, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 4, della direttiva contabile</i>			
172	Strumenti di capitale	<i>Allegato 2, parte 2, punti 4-5, del BCE/2013/33</i>			
173	Titoli di debito	<i>Allegato V, parte 1, punti 24 e 26</i>			
174	Prestiti e anticipazioni	<i>Articolo 8, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 4, lettera b), della direttiva contabile; allegato V, parte 1, punti 24 e 27</i>			
175	<b>Attività finanziarie non derivate e non per negoziazione valutate al fair value (valore equo) rilevato a patrimonio netto</b>	<i>Articolo 8, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 8, della direttiva contabile</i>			
176	Strumenti di capitale	<i>Allegato 2, parte 2, punti 4-5, del BCE/2013/33</i>			
177	Titoli di debito	<i>Allegato V, parte 1, punti 24 e 26</i>			
178	Prestiti e anticipazioni	<i>Articolo 8, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 4, lettera b), della direttiva contabile; allegato V, parte 1, punti 24 e 27</i>			
180	<b>Finanziamenti e crediti</b>	<i>Articolo 8, paragrafo 4, lettera b), e paragrafo 6, della direttiva contabile; IAS 39, paragrafo 9</i>	<i>IFRS 7, paragrafo 8, lettera c); IAS 39, paragrafo 9, AG16, AG26; allegato V, parte 1, punto 16</i>		

## ▼M7

		<i>Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD</i>	<i>Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS</i>	Valore contabile	
				Attività nazionali	Attività non nazionali
				<i>Allegato V, parte 2, punto 107</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 107</i>
				010	020
190	Titoli di debito	<i>Allegato V, parte 1, punti 24 e 26</i>	<i>Allegato V, parte 1, punti 24 e 26</i>		
200	Prestiti e anticipazioni	<i>Allegato V, parte 1, punti 24 e 27</i>	<i>Allegato V, parte 1, punti 24 e 27</i>		
210	<b>Investimenti posseduti fino alla scadenza</b>	<i>Articolo 8, paragrafo 4, lettera a), e paragrafo 6, della direttiva contabile; IAS 39, paragrafo 9</i>	<i>IFRS 7, paragrafo 8, lettera b); IAS 39, paragrafo 9, AG16, AG26</i>		
220	Titoli di debito	<i>Allegato V, parte 1, punti 24 e 26</i>	<i>Allegato V, parte 1, punti 24 e 26</i>		
230	Prestiti e anticipazioni	<i>Allegato V, parte 1, punti 24 e 27</i>	<i>Allegato V, parte 1, punti 24 e 27</i>		
231	<b>Strumenti di debito non per negoziazione valutati secondo un metodo basato sul costo</b>	<i>Articolo 37, paragrafo 1, della BAD; articolo 42 bis, paragrafo 4, lettera b); allegato V, parte 1, punto 16</i>			
232	Titoli di debito	<i>Allegato V, parte 1, punti 24 e 26</i>			
233	Prestiti e anticipazioni	<i>Allegato V, parte 1, punti 24 e 27</i>			
234	<b>Altre attività finanziarie non derivate e non per negoziazione</b>	<i>Articoli 35-37, della BAD; allegato V, parte 1, punto 17</i>			
235	Strumenti di capitale	<i>Allegato 2, parte 2, punti 4-5, del BCE/2013/33</i>			
236	Titoli di debito	<i>Allegato V, parte 1, punti 24 e 26</i>			

## ▼M7

		<i>Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD</i>	<i>Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS</i>	Valore contabile	
				Attività nazionali	Attività non nazionali
				<i>Allegato V, parte 2, punto 107</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 107</i>
				010	020
237	Prestiti e anticipazioni	<i>Allegato V, parte 1, punti 24 e 27</i>			
240	<b>Derivati – Contabilizzazione delle operazioni di copertura</b>	<i>Articolo 8, paragrafo 1, lettera a), e paragrafi 6 e 8, della direttiva contabile; IAS 39, paragrafo 9; allegato V, parte 1, punto 19</i>	<i>IFRS 7, paragrafo 22, lettera b); IAS 39, paragrafo 9</i>		
250	<b>Variazioni del fair value (valore equo) degli elementi coperti in una copertura di portafoglio dal rischio di tasso di interesse</b>	<i>Articolo 8, paragrafi 5 e 6, della direttiva contabile; IAS 39, paragrafo 89A, lettera a)</i>	<i>IAS 39, paragrafo 89A, lettera a)</i>		
260	<b>Attività materiali</b>	<i>Articolo 4 "Attivo", paragrafo 10, della BAD</i>			
270	<b>Attività immateriali</b>	<i>Articolo 4 "Attivo", paragrafo 9, della BAD; articolo 4, paragrafo 1, punto 115, del CRR</i>	<i>IAS 1, paragrafo 54, lettera c); articolo 4, paragrafo 1, punto 115, del CRR</i>		
280	<b>Investimenti in filiazioni, joint venture e società collegate</b>	<i>Articolo 4 "Attivo", paragrafi 7-8, della BAD; Articolo 2, punto 2, della direttiva contabile; allegato V, parte 2, punto 4</i>	<i>IAS 1, paragrafo 54, lettera e); allegato V, parte 2, punto 4</i>		
290	<b>Attività fiscali</b>		<i>IAS 1, paragrafo 54, lettere n)-o)</i>		
300	<b>Altre attività</b>	<i>Allegato V, parte 2, punto 5</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 5</i>		
310	<b>Attività non correnti e gruppi in dismissione classificati come posseduti per la vendita</b>		<i>IAS 1, paragrafo 54, lettera j); IFRS 5, paragrafo 38</i>		
320	<b>ATTIVITÀ</b>	<i>Articolo 4 "Attivo" della BAD</i>	<i>IAS 1, paragrafo 9, lettera a), IG 6</i>		

## ▼M7

## 20.2 Disaggregazione geografica delle passività per luogo di attività

		Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD	Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS	Valore contabile	
				Attività nazionali	Attività non nazionali
				Allegato V, parte 2, punto 107	Allegato V, parte 2, punto 107
				010	020
010	<b>Passività finanziarie possedute per negoziazione</b>	Articolo 8, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 6, della direttiva contabile; IAS 39, paragrafo 9, AG 14-15	IFRS 7, paragrafo 8, lettera e), punto ii); IAS 39, paragrafo 9, AG 14-15		
020	Derivati	Allegato II del CRR	IAS 39, paragrafo 9 e AG 15, lettera a)		
030	Posizioni corte		IAS 39, AG 15, lettera b)		
040	Depositi	Allegato 2, parte 2, punto 9, del BCE/2013/33; allegato V, parte 1, punto 30	Allegato 2, parte 2, punto 9, del BCE/2013/33; allegato V, parte 1, punto 30		
050	Titoli di debito emessi	Allegato V, parte 1, punto 31	Allegato V, parte 1, punto 31		
060	Altre passività finanziarie	Allegato V, parte 1, punti 32-34	Allegato V, parte 1, punti 32-34		
061	<b>Passività finanziarie per negoziazione</b>	Articolo 8, paragrafo 3, della direttiva contabile			
062	Derivati	Allegato II del CRR; allegato V, parte 1, punto 15			
063	Posizioni corte				
064	Depositi	Allegato 2, parte 2, punto 9, del BCE/2013/33; Allegato V, parte 1, punto 30			
065	Titoli di debito emessi	Allegato V, parte 1, punto 31			

## ▼M7

		<i>Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD</i>	<i>Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS</i>	Valore contabile	
				Attività nazionali	Attività non nazionali
				<i>Allegato V, parte 2, punto 107</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 107</i>
				010	020
066	Altre passività finanziarie	<i>Allegato V, parte 1, punti 32-34</i>			
070	<b>Passività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio</b>	<i>Articolo 8, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 6, della direttiva contabile; IAS 39, paragrafo 9</i>	<i>IFRS 7, paragrafo 8, lettera e), punto i); IAS 39, paragrafo 9</i>		
080	Depositi	<i>Allegato 2, parte 2, punto 9, del BCE/2013/33; allegato V, parte 1, punto 30</i>	<i>Allegato 2, parte 2, punto 9, del BCE/2013/33; allegato V, parte 1, punto 30</i>		
090	Titoli di debito emessi	<i>Allegato V, parte 1, punto 31</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 31</i>		
100	Altre passività finanziarie	<i>Allegato V, parte 1, punti 32-34</i>	<i>Allegato V, parte 1, punti 32-34</i>		
110	<b>Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato</b>	<i>Articolo 8, paragrafi 3 e 6, della direttiva contabile; IAS 39, paragrafo 47</i>	<i>IFRS 7, paragrafo 8, lettera f); IAS 39, paragrafo 47</i>		
120	Depositi	<i>Allegato 2, parte 2, punto 9, del BCE/2013/33; allegato V, parte 1, punto 30</i>	<i>Allegato 2, parte 2, punto 9, del BCE/2013/33; allegato V, parte 1, punto 30</i>		
130	Titoli di debito emessi	<i>Allegato V, parte 1, punto 31</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 31</i>		
140	Altre passività finanziarie	<i>Allegato V, parte 1, punti 32-34</i>	<i>Allegato V, parte 1, punti 32-34</i>		
141	<b>Passività finanziarie non derivate e non per negoziazione valutate secondo un metodo basato sul costo</b>	<i>Articolo 8, paragrafo 3, della direttiva contabile</i>			

## ▼M7

		<i>Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD</i>	<i>Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS</i>	Valore contabile	
				Attività nazionali	Attività non nazionali
				<i>Allegato V, parte 2, punto 107</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 107</i>
				010	020
142	Depositi	<i>Allegato 2, parte 2, punto 9, del BCE/2013/33; allegato V, parte 1, punto 30</i>			
143	Titoli di debito emessi	<i>Allegato V, parte 1, punto 31</i>			
144	Altre passività finanziarie	<i>Allegato V, parte 1, punti 32-34</i>			
150	<b>Derivati – Contabilizzazione delle operazioni di copertura</b>	<i>Articolo 8, paragrafo 1, lettera a), paragrafo 6, e paragrafo 8, primo comma, lettera a), della direttiva contabile; allegato V, parte 1, punto 23</i>	<i>IFRS 7, paragrafo 22, lettera b); IAS 39, paragrafo 9; allegato V, parte 1, punto 23</i>		
160	<b>Variazioni del fair value (valore equo) degli elementi coperti in una copertura di portafoglio dal rischio di tasso di interesse</b>	<i>Articolo 8, paragrafi 5 e 6, della direttiva contabile; IAS 39, paragrafo 89A, lettera b)</i>	<i>IAS 39, paragrafo 89A, lettera b)</i>		
170	<b>Accantonamenti</b>	<i>Articolo 4 "Passivo", paragrafo 6, della BAD</i>	<i>IAS 37, paragrafo 10; IAS 1, paragrafo 54, lettera l)</i>		
180	<b>Passività fiscali</b>		<i>IAS 1, paragrafo 54, lettere n)-o)</i>		
190	<b>Capitale sociale rimborsabile a richiesta</b>		<i>IAS 32, IE 33; IFRIC 2; allegato V, parte 2, punto 9</i>		
200	<b>Altre passività</b>	<i>Allegato V, parte 2, punto 10</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 10</i>		
210	<b>Passività incluse in gruppi in dismissione classificati come posseduti per la vendita</b>		<i>IAS 1, paragrafo 54, lettera p); IFRS 5, paragrafo 38</i>		
220	<b>PASSIVITÀ</b>		<i>IAS 1, paragrafo 9, lettera b), e IG 6</i>		

## ▼M7

## 20.3 Disaggregazione geografica di voci del prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio per luogo di attività

		Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD	Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS	Esercizio corrente	
				Attività nazionali	Attività non nazionali
				Allegato V, parte 2, punto 107	Allegato V, parte 2, punto 107
				010	020
010	Interessi attivi	Articolo 27 "Presentazione verticale", paragrafo 1, della BAD; allegato V, parte 2, punto 21	IAS 1, paragrafo 97; IAS 18, paragrafo 35, lettera b), punto iii); allegato V, parte 2, punto 21		
020	(Interessi passivi)	Articolo 27 "Presentazione verticale", paragrafo 2, della BAD; allegato V, parte 2, punto 21	IAS 1, paragrafo 97; allegato V, parte 2, punto 21		
030	(Spese per capitale sociale rimborsabile a richiesta )		IFRIC 2, paragrafo 11		
040	Ricavi da dividendi	Articolo 27 "Presentazione verticale", paragrafo 3, della BAD; allegato V, parte 2, punto 28	IAS 18, paragrafo 35, lettera b), punto v); allegato V, parte 2, punto 28		
050	Ricavi da commissioni e compensi	Articolo 27 "Presentazione verticale", paragrafo 4, della BAD	IFRS 7, paragrafo 20, lettera c)		
060	(Costi per commissioni e compensi)	Articolo 27 "Presentazione verticale", paragrafo 5, della BAD	IFRS 7, paragrafo 20, lettera c)		
070	Utili o (-) perdite da eliminazione contabile di attività e di passività finanziarie non valutate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio, al netto	Articolo 27 "Presentazione verticale", paragrafo 6, della BAD	IFRS 7, paragrafo 20, lettera a), punti ii)-v)		
080	Utili o (-) perdite da attività e passività finanziarie possedute per negoziazione, al netto	Articolo 27 "Presentazione verticale", paragrafo 6, della BAD	IFRS 7, paragrafo 20, lettera a), punto i); IAS 39, paragrafo 55, lettera a)		



## ▼M7

		<i>Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD</i>	<i>Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS</i>	Esercizio corrente	
				Attività nazionali	Attività non nazionali
				<i>Allegato V, parte 2, punto 107</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 107</i>
				010	020
085	<b>Utili o (-) perdite da attività e passività finanziarie per negoziazione, al netto</b>	<i>Articolo 27 "Presentazione verticale", paragrafo 6, della BAD</i>			
090	<b>Utili o (-) perdite da attività e passività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio, al netto</b>	<i>Articolo 27 "Presentazione verticale", paragrafo 6, della BAD</i>	<i>IFRS 7, paragrafo 20, lettera a), punto i); IAS 39, paragrafo 55, lettera a)</i>		
095	<b>Utili o (-) perdite da attività e passività finanziarie non per negoziazione, al netto</b>	<i>Articolo 27 "Presentazione verticale", paragrafo 6, della BAD</i>			
100	<b>Utili o (-) perdite derivanti dalla contabilizzazione delle operazioni di copertura, al netto</b>	<i>Articolo 8, paragrafo 1, lettera a), e paragrafi 6 e 8, della direttiva contabile</i>	<i>IFRS 7, paragrafo 24</i>		
110	<b>Differenze di cambio [utile o (-) perdita], al netto</b>	<i>Articolo 39 della BAD</i>	<i>IAS 21, paragrafo 28 e paragrafo 52, lettera a)</i>		
120	<b>Utili o (-) perdite da eliminazione contabile di investimenti in filiazioni, joint venture e società collegate, al netto</b>	<i>Articolo 27 "Presentazione verticale", paragrafi 13 e 14, della BAD</i>			
130	<b>Utili o (-) perdite da eliminazione contabile di attività non finanziarie, al netto</b>		<i>IAS 1, paragrafo 34</i>		
140	<b>Altri ricavi operativi</b>	<i>Articolo 8, paragrafo 1, lettera a), della direttiva contabile</i>	<i>Allegato V, parte 2, punti 141-143</i>		

## ▼M7

		<i>Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD</i>	<i>Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS</i>	Esercizio corrente	
				Attività nazionali	Attività non nazionali
				<i>Allegato V, parte 2, punto 107</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 107</i>
				010	020
150	<b>(Altri costi operativi)</b>	<i>Articolo 27 "Presentazione verticale", paragrafo 10, della BAD; allegato V, parte 2, punti 141-143</i>	<i>Allegato V, parte 2, punti 141-143</i>		
155	<b>TOTALE DEI RICAVI OPERATIVI, AL NETTO</b>				
160	<b>(Spese amministrative)</b>	<i>Articolo 27 "Presentazione verticale", paragrafo 8, della BAD</i>			
170	<b>(Ammortamenti)</b>		<i>IAS 1, paragrafi 102 e 104</i>		
175	<b>(Aumenti o (-) diminuzioni del fondo per i rischi bancari generali, al netto)</b>	<i>Articolo 38, paragrafo 2, della BAD</i>			
180	<b>(Accantonamenti o (-) storni di accantonamenti)</b>		<i>IAS 37, paragrafi 59 e 84; IAS 1, paragrafo 98, lettere b), f) e g)</i>		
190	<b>Riduzione di valore o (-) storno di riduzione di valore di attività finanziarie non valutati al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio</b>	<i>Articoli 35-37 della BAD</i>	<i>IFRS 7, paragrafo 20, lettera e)</i>		
200	<b>(Riduzione di valore o (-) storno di riduzione di valore di investimenti in filiazioni, joint venture e società collegate)</b>	<i>Articolo 27 "Presentazione verticale", paragrafi 13 e 14, della BAD</i>	<i>IAS 28, paragrafi 40-43</i>		
210	<b>(Riduzione di valore o (-) storno di riduzione di valore di attività non finanziarie)</b>		<i>IAS 36, paragrafo 126, lettere a) e b)</i>		

## ▼M7

		Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD	Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS	Esercizio corrente	
				Attività nazionali	Attività non nazionali
				Allegato V, parte 2, punto 107	Allegato V, parte 2, punto 107
				010	020
220	Avviamento negativo rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio		IFRS 3, appendice B, paragrafo B64, lettera n), punto i)		
230	Quota degli utili o (-) delle perdite da investimenti in filiazioni, joint venture e società collegate	Articolo 27 "Presentazione verticale", paragrafi 13 e 14, della BAD	IAS 1, paragrafo 82, lettera c)		
240	Utili o (-) perdite da attività non correnti e gruppi in dismissione classificati come posseduti per la vendita e non assimilabili ad attività operative cessate		IFRS 5, paragrafo 37; allegato V, parte 2, punto 27		
250	UTILI O (-) PERDITE AL LORDO DELLE IMPOSTE DA ATTIVITÀ OPERATIVE IN ESERCIZIO		IAS 1, paragrafi 102 e IG 6; IFRS 5, paragrafo 33A		
260	(Oneri o (-) proventi fiscali connessi a utili o perdite da attività operative in esercizio)	Articolo 27 "Presentazione verticale", paragrafo 15, della BAD	IAS 1, paragrafo 82, lettera d); IAS 12, paragrafo 77		
270	UTILI O (-) PERDITE AL NETTO DELLE IMPOSTE DA ATTIVITÀ OPERATIVE IN ESERCIZIO	Articolo 27 "Presentazione verticale", paragrafo 16, della BAD	IAS 1, IG 6		
275	Utili o (-) perdite straordinari al netto delle imposte	Articolo 27 "Presentazione verticale", paragrafo 21, della BAD			
280	Utili o (-) perdite al netto delle imposte da attività operative cessate		IAS 1, paragrafo 82, lettera e); IFRS 5, paragrafo 33, lettera a), e paragrafo 33A		
290	UTILE O (-) PERDITA D'ESERCIZIO	Articolo 27 "Presentazione verticale", paragrafo 23, della BAD	IAS 1, paragrafo 81A, lettera a)		

## ▼M7

## 20.4 Disaggregazione geografica delle attività per residenza della controparte

asse z Paese di residenza della controparte

		<i>Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD</i>	<i>Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS</i>	Valore contabile lordo	di cui: debito oggetto di misure di tolleranza	di cui: deteriorati	Riduzioni di valore accumulate o variazioni accumulate nel fair value (valore equo) dovute al rischio di credito
				<i>Allegato V, parte 2, punto 109</i>	<i>Allegato V, parte 2, punti 163-183</i>	<i>Allegato V, parte 2, punti 145-162</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 46</i>
				010	022	025	030
010	<b>Derivati</b>	<i>Allegato II del CRR; allegato V, parte 1, punto 15</i>	<i>IAS 39, paragrafo 9</i>				
020	di cui: enti creditizi	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)</i>				
030	di cui: altre società finanziarie	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)</i>				
040	<b>Strumenti di capitale</b>	<i>Allegato 2, parte 2, punti 4-5, del BCE/2013/33</i>	<i>IAS 32, paragrafo 11</i>				
050	di cui: enti creditizi	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)</i>				
060	di cui: altre società finanziarie	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)</i>				
070	di cui: società non finanziarie	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)</i>				
080	<b>Titoli di debito</b>	<i>Allegato V, parte 1, punti 24 e 26</i>	<i>Allegato V, parte 1, punti 24 e 26</i>				
090	Banche centrali	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)</i>				
100	Amministrazioni pubbliche	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)</i>				
110	Enti creditizi	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)</i>				

asse z Paese di residenza della controparte

		<i>Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD</i>	<i>Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS</i>	Valore contabile lordo	di cui: debito oggetto di misure di tolleranza	di cui: deteriorati	Riduzioni di valore accumulate o variazioni accumulate nel fair value (valore equo) dovute al rischio di credito
				<i>Allegato V, parte 2, punto 109</i>	<i>Allegato V, parte 2, punti 163-183</i>	<i>Allegato V, parte 2, punti 145-162</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 46</i>
				010	022	025	030
120	Altre società finanziarie	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)</i>				
130	Società non finanziarie	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)</i>				
140	<b>Prestiti e anticipazioni</b>	<i>Allegato V, parte 1, punti 24 e 27</i>	<i>Allegato V, parte 1, punti 24 e 27</i>				
150	Banche centrali	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)</i>				
160	Amministrazioni pubbliche	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)</i>				
170	Enti creditizi	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)</i>				
180	Altre società finanziarie	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)</i>				
190	Società non finanziarie	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)</i>				
200	di cui: piccole e medie imprese	<i>Articolo 1, paragrafo 2, lettera a), della PMI</i>	<i>Articolo 1, paragrafo 2, lettera a), della PMI</i>				
210	di cui: crediti garantiti da beni immobili non residenziali a titolo di garanzia reale						
220	Famiglie	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera f)</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera f)</i>				
230	di cui: crediti garantiti da beni immobili residenziali a titolo di garanzia reale						
240	di cui: credito al consumo						

## ▼M7

## 20.5 Disaggregazione geografica delle esposizioni fuori bilancio per residenza della controparte

asse z 

Paese di residenza della controparte
--------------------------------------

		<i>Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD</i>	<i>Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS</i>	Importo nominale	di cui: debito oggetto di misure di tolleranza	di cui: deteriorati	Accantonamenti per impegni e garanzie dati
				<i>Allegato V, parte 2, punto 62</i>	<i>Allegato V, parte 2, punti 163-183</i>	<i>Allegato V, parte 2, punti 145-162</i>	
				010	022	025	030
010	<b>Impegni all'erogazione di finanziamenti dati</b>	<i>allegato I del CRR; allegato V, parte 2, punti 56 e 57</i>	<i>IAS 39, paragrafo 2, lettera h), paragrafo 4, lettere a) e ( c ), BC 15; allegato I del CRR; allegato V, parte 2, punti 56 e 57</i>				
020	<b>Garanzie finanziarie date</b>	<i>allegato I del CRR; allegato V, parte 2, punti 56 e 58</i>	<i>IAS 39, paragrafo 9, AG 4 e BC 21; IFRS 4 A; allegato I del CRR; allegato V, parte 2, punti 56 e 58</i>				
030	<b>Altri impegni dati</b>	<i>allegato I del CRR; allegato V, parte 2, punti 56 e 59</i>	<i>allegato I del CRR; allegato V, parte 2, punti 56 e 59</i>				

## 20.6 Disaggregazione geografica delle passività per residenza della controparte

asse z 

Paese di residenza della controparte
--------------------------------------

		<i>Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD</i>	<i>Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS</i>	Valore contabile
				<i>Allegato V, parte 1, punto 28, e parte 2, punto 107</i>
				010
010	<b>Derivati</b>	<i>Allegato II del CRR</i>	<i>IAS 39, paragrafo 9 e AG 15, lettera a)</i>	
020	di cui: enti creditizi	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)</i>	

asse z Paese di residenza della controparte

		<i>Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD</i>	<i>Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS</i>	<b>Valore contabile</b>
				<i>Allegato V, parte 1, punto 28, e parte 2, punto 107</i>
				010
030	di cui: altre società finanziarie	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)</i>	
040	<b>Posizioni corte</b>		<i>IAS 39, AG 15, lettera b)</i>	
050	di cui: enti creditizi	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)</i>	
060	di cui: altre società finanziarie	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)</i>	
070	<b>Depositi</b>	<i>Allegato 2, parte 2, punto 9, del BCE/2013/33; allegato V, parte 1, punto 30</i>	<i>Allegato 2, parte 2, punto 9, del BCE/2013/33; allegato V, parte 1, punto 30</i>	
080	Banche centrali	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)</i>	
090	Amministrazioni pubbliche	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)</i>	
100	Enti creditizi	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)</i>	
110	Altre società finanziarie	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)</i>	
120	Società non finanziarie	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)</i>	
130	Famiglie	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera f)</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera f)</i>	

## ▼M7

## 20.7 Disaggregazione geografica dei prestiti e delle anticipazioni alle società non finanziarie per codici NACE e per residenza della controparte

asse z Paese di residenza della controparte

			Società non finanziarie			
			Valore contabile lordo	di cui: deteriorati	Riduzioni di valore accumulate o variazioni accumulate nel fair value (valore equo) dovute al rischio di credito	
			<i>Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 109</i>	<i>Allegato V, parte 2, punti 145-162</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 46</i>
			<i>Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 109</i>	<i>Allegato V, parte 2, punti 145-162</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 46</i>
			010	012	020	
010	<b>A Agricoltura, silvicoltura e pesca</b>	<i>Regolamento NACE</i>				
020	<b>B Attività estrattive</b>	<i>Regolamento NACE</i>				
030	<b>C Attività manifatturiere</b>	<i>Regolamento NACE</i>				
040	<b>D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata</b>	<i>Regolamento NACE</i>				
050	<b>E Fornitura di acqua</b>	<i>Regolamento NACE</i>				
060	<b>F Costruzioni</b>	<i>Regolamento NACE</i>				
070	<b>G Commercio all'ingrosso e al dettaglio</b>	<i>Regolamento NACE</i>				
080	<b>H Trasporto e magazzinaggio</b>	<i>Regolamento NACE</i>				
090	<b>I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione</b>	<i>Regolamento NACE</i>				



asse z Paese di residenza della controparte

			Società non finanziarie			
			Valore contabile lordo	di cui: deteriorati	Riduzioni di valore accumulate o variazioni accumulate nel fair value (valore equo) dovute al rischio di credito	
			<i>Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 109</i>	<i>Allegato V, parte 2, punti 145-162</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 46</i>
			<i>Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 109</i>	<i>Allegato V, parte 2, punti 145-162</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 46</i>
			010	012	020	
100	<b>J</b> Informazione e comunicazione	<i>Regolamento NACE</i>				
110	<b>L</b> Attività immobiliari <b>Attività immobiliari</b>	<i>Regolamento NACE</i>				
120	<b>Attività professionali, scientifiche e tecniche</b> <b>M</b> Attività professionali, scientifiche e tecniche	<i>Regolamento NACE</i>				
130	<b>N</b> Attività amministrative e di servizi di supporto	<i>Regolamento NACE</i>				
140	<b>O</b> Amministrazione pubblica e difesa, previdenza sociale obbligatoria	<i>Regolamento NACE</i>				
150	<b>P</b> Istruzione	<i>Regolamento NACE</i>				
160	<b>Q</b> Attività dei servizi sanitari e di assistenza sociale	<i>Regolamento NACE</i>				
170	<b>R</b> Arte, spettacoli e tempo libero	<i>Regolamento NACE</i>				
180	<b>S</b> Altri servizi	<i>Regolamento NACE</i>				
190	<b>PRESTITI E ANTICIPAZIONI</b>	<i>Allegato V, parte 1, punti 24 e 27</i>				

▼ **M7****21. Attività materiali e immateriali: attività soggette a leasing operativo**

		<i>Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD</i>	<i>Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS</i>	<b>Valore contabile</b>
				<i>Allegato V, parte 2, punti 110-111</i>
				010
010	<b>Immobili, impianti e macchinari</b>		<i>IAS 16, paragrafo 6; IAS 1, paragrafo 54, lettera a)</i>	
020	Modello della rideterminazione del valore		<i>IAS 17, paragrafo 49; IAS 16, paragrafo 31 e paragrafo 73, lettere a) e d)</i>	
030	Modello del costo		<i>IAS 17, paragrafo 49; IAS 16, paragrafo 30 e paragrafo 73, lettere a) e d)</i>	
040	<b>Investimenti immobiliari</b>		<i>IAS 40, paragrafo IN5; IAS 1, paragrafo 54, lettera b)</i>	
050	Modello del fair value (valore equo)		<i>IAS 17, paragrafo 49; IAS 40, paragrafi 33-55 e 76</i>	
060	Modello del costo		<i>IAS 17, paragrafo 49; IAS 40, paragrafo 56 e paragrafo 79, lettera c)</i>	
070	<b>Altre attività immateriali</b>	<i>Articolo 4 "Attivo", paragrafo 9, della BAD</i>	<i>IAS 38, paragrafi 8 e 118</i>	
080	Modello della rideterminazione del valore		<i>IAS 17, paragrafo 49; IAS 38, paragrafi 75-87 e paragrafo 124, lettera a), punto ii)</i>	
090	Modello del costo		<i>IAS 17, paragrafo 49; IAS 38, paragrafo 74</i>	

**22. Gestione di attività, custodia e altre funzioni di servizio****22.1 Ricavi e costi relativi a commissioni e compensi per attività**

		<i>Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD</i>	<i>Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS</i>	<b>Esercizio corrente</b>
		<i>Articolo 27 "Presentazione verticale", paragrafi 4 e 5, della BAD</i>	<i>IFRS 7, paragrafo 20, lettera c)</i>	010
010	<b>Ricavi da commissioni e compensi</b>		<i>ITS 2, parte 2, punti 10-12</i>	
020	Titoli			
030	<i>Emissioni</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 116, lettera a)</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 116, lettera a)</i>	
040	<i>Ordini di trasferimento</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 116, lettera b)</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 116, lettera b)</i>	
050	<i>Altro</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 116, lettera c)</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 116, lettera c)</i>	
060	Compensazione e regolamento	<i>Allegato V, parte 2, punto 116, lettera d)</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 116, lettera d)</i>	

## ▼ M7

		<i>Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD</i>	<i>Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS</i>	<b>Esercizio corrente</b>
		<i>Articolo 27 "Presentazione verticale", paragrafi 4 e 5, della BAD</i>	<i>IFRS 7, paragrafo 20, lettera c)</i>	010
070	Gestione di attività	<i>Allegato V, parte 2, punto 116, lettera e); Allegato V, parte 2, punto 117, lettera a)</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 116, lettera e); Allegato V, parte 2, punto 117, lettera a)</i>	
080	Custodia [per tipo di cliente]	<i>Allegato V, parte 2, punto 116, lettera e); Allegato V, parte 2, punto 117, lettera b)</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 116, lettera e); Allegato V, parte 2, punto 117, lettera b)</i>	
090	<i>Investimento collettivo</i>			
100	<i>Altro</i>			
110	Servizi amministrativi centrali per l'investimento collettivo	<i>Allegato V, parte 2, punto 116, lettera e); Allegato V, parte 2, punto 117, lettera c)</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 116, lettera e); Allegato V, parte 2, punto 117, lettera c)</i>	
120	Operazioni fiduciarie	<i>Allegato V, parte 2, punto 116, lettera e); Allegato V, parte 2, punto 117, lettera d)</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 116, lettera e); Allegato V, parte 2, punto 117, lettera d)</i>	
130	Servizi di pagamento	<i>Allegato V, parte 2, punto 116, lettera e); Allegato V, parte 2, punto 117, lettera e)</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 116, lettera e); Allegato V, parte 2, punto 117, lettera e)</i>	
140	Risorse della clientela distribuite ma non gestite [per tipo di prodotto]	<i>Allegato V, parte 2, punto 117, lettera f)</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 117, lettera f)</i>	
150	<i>Investimento collettivo</i>			
160	<i>Prodotti assicurativi</i>			
170	<i>Altro</i>			
180	Finanza strutturata	<i>Allegato V, parte 2, punto 116, lettera f)</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 116, lettera f)</i>	
190	Gestione di attività di cartolarizzazione	<i>Allegato V, parte 2, punto 116, lettera g)</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 116, lettera g)</i>	
200	Impegni all'erogazione di finanziamenti dati	<i>Allegato V, parte 2, punto 116, lettera h)</i>	<i>IAS 39, paragrafo 47, lettera d), punto ii); Allegato V, parte 2, punto 116, lettera h)</i>	
210	Garanzie finanziarie date	<i>Allegato V, parte 2, punto 116, lettera h)</i>	<i>IAS 39, paragrafo 47, lettera c), punto ii); Allegato V, parte 2, punto 116, lettera h)</i>	
220	Altro	<i>Allegato V, parte 2, punto 116, lettera j)</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 116, lettera j)</i>	
230	<b>(Costi per commissioni e compensi)</b>		<i>ITS 2, parte 2, punti 10-12</i>	
240	(Compensazione e regolamento)	<i>Allegato V, parte 2, punto 116, lettera d)</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 116, lettera d)</i>	

## ▼ M7

		<i>Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD</i>	<i>Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS</i>	<b>Esercizio corrente</b>
		<i>Articolo 27 "Presentazione verticale", paragrafi 4 e 5, della BAD</i>	<i>IFRS 7, paragrafo 20, lettera c)</i>	010
250	(Custodia)	<i>Allegato V, parte 2, punto 117, lettera b)</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 117, lettera b)</i>	
260	(Gestione di attività di cartolarizzazione)	<i>Allegato V, parte 2, punto 116, lettera g)</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 116, lettera g)</i>	
270	(Impegni all'erogazione di finanziamenti ricevuti)	<i>Allegato V, parte 2, punto 116, lettera i)</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 116, lettera i)</i>	
280	(Garanzie finanziarie ricevute)	<i>Allegato V, parte 2, punto 116, lettera i)</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 116, lettera i)</i>	
290	(Altro)	<i>Allegato V, parte 2, punto 116, lettera j)</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 116, lettera j)</i>	

## 22.2 Attività interessate dai servizi forniti

		<i>Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD</i>	<i>Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS</i>	<b>Importo delle attività interessate dai servizi forniti</b>
				<i>Allegato V, parte 2, punto 117, lettera g)</i>
				010
010	<b>Gestioni di attività [per tipo di cliente]</b>	<i>Allegato V, parte 2, punto 117, lettera a)</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 117, lettera a)</i>	
020	Investimento collettivo			
030	Fondi pensionistici			
040	Portafogli di clienti gestiti su base discrezionale			
050	Altri veicoli di investimento			
060	<b>Attività in custodia [per tipo di cliente]</b>	<i>Allegato V, parte 2, punto 117, lettera b)</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 117, lettera b)</i>	
070	Investimento collettivo			
080	Altro			
090	di cui: affidati ad altri soggetti			
100	<b>Servizi amministrativi centrali per l'investimento collettivo</b>	<i>Allegato V, parte 2, punto 117, lettera c)</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 117, lettera c)</i>	

▼ M7

		<i>Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD</i>	<i>Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS</i>	<b>Importo delle attività interessate dai servizi forniti</b>
				<i>Allegato V, parte 2, punto 117, lettera g)</i>
				010
110	<b>Operazioni fiduciarie</b>	<i>Allegato V, parte 2, punto 117, lettera d)</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 117, lettera d)</i>	
120	<b>Servizi di pagamento</b>	<i>Allegato V, parte 2, punto 117, lettera e)</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 117, lettera e)</i>	
130	<b>Risorse della clientela distribuite ma non gestite [per tipo di prodotto]</b>	<i>Allegato V, parte 2, punto 117, lettera f)</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 117, lettera f)</i>	
140	Investimento collettivo			
150	Prodotti assicurativi			
160	Altro			

▼ M7

## 30. Attività fuori bilancio: Interessenze in entità strutturate non consolidate

## 30.1 Interessenze in entità strutturate non consolidate

				Valore contabile delle attività finanziarie rilevate nello stato patrimoniale	di cui: supporto di liquidità utilizzato	Fair value (valore equo) del supporto di liquidità utilizzato	Valore contabile delle passività finanziarie rilevate nello stato patrimoniale	Importo nominale degli elementi fuori bilancio forniti dall'ente segnalante	di cui: importo nominale degli impegni all'erogazione di finanziamenti dati	Perdite subite dall'ente segnalante nell'esercizio corrente
			Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS	IFRS 12, paragrafo 29, lettera a)	IFRS 12, paragrafo 29, lettera a); allegato V, parte 2, punto 118		IFRS 12, paragrafo 29, lettera a)	IFRS 12, paragrafo B26, lettera e)		IFRS 12, paragrafo B26, lettera b)
		Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD		010	020	030	040	050	060	070
010	<b>Totale</b>									

## ▼M7

## 30.2 Disaggregazione delle interessenze in entità strutturate non consolidate per natura delle attività

Per natura delle attività		Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD	Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS	Società veicolo di cartolarizzazione	Gestione di attività	Altre attività
				Articolo 4, paragrafo 1, punto 66, del CRR	Allegato V, parte 2, punto 117, lettera a)	
				Valore contabile		
			IFRS 12, paragrafo 28 e B6, lettera a)	010	020	030
010	Attività finanziarie selezionate rilevate nello stato patrimoniale dell'ente segnalante		IFRS 12, paragrafo 29, lettere a) e b)			
021	di cui: deteriorati	Allegato V, parte 2, punti 145-162	Allegato V, parte 2, punti 145-163			
030	Derivati	Allegato II del CRR; allegato V, parte 1, punto 6	IAS 39, paragrafo 9			
040	Strumenti di capitale	Allegato 2, parte 2, punti 4-5, del BCE/2013/33	IAS 32, paragrafo 11			
050	Titoli di debito	Allegato V, parte 1, punti 24 e 26	Allegato V, parte 1, punti 24 e 26			
060	Prestiti e anticipazioni	Allegato V, parte 1, punti 24 e 27	Allegato V, parte 1, punti 24 e 27			
070	Strumenti di capitale e passività finanziarie selezionati rilevati nello stato patrimoniale dell'ente segnalante		IFRS 12, paragrafo 29, lettere a) e b)			
080	Strumenti di capitale emessi		IAS 32, paragrafo 4			
090	Derivati	Allegato II del CRR	IAS 39, paragrafo 9 e AG 15, lettera a)			

▼ **M7**

<i>Per natura delle attività</i>		<i>Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD</i>	<i>Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS</i>	<b>Società veicolo di car-</b>	<b>Gestione di attività</b>	<b>Altre attività</b>
				<b>tolarizzazione</b>		
				<i>Articolo 4, paragrafo 1, punto 66, del CRR</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 117, lettera a)</i>	<i>Valore contabile</i>
			<i>IFRS 12, paragrafo 28 e B6, lettera a)</i>	010	020	030
100	Depositi	<i>Allegato 2, parte 2, punto 9, del BCE/2013/33; Allegato V, parte 1, punto 30</i>	<i>Allegato 2, parte 2, punto 9, del BCE/2013/33; Allegato V, parte 1, punto 30</i>			
110	Titoli di debito emessi	<i>Allegato V, parte 1, punto 31</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 31</i>			
				<b>Importo nominale</b>		
120	<b>Elementi fuori bilancio forniti dall'ente segnalante</b>		<i>IFRS 12, paragrafo B26, lettera e)</i>			
131	di cui: deteriorati	<i>Allegato V, parte 2, punti 145-162</i>	<i>Allegato V, parte 2, punti 145-162</i>			



▼ M7

## 31. Parti correlate

## 31.1 Parti correlate: importi dovuti a e importi da ricevere da

			Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS	Saldi in essere				
				Impresa madre ed entità che controllano congiuntamente o esercitano un'influenza notevole	Filiazioni e altre entità dello stesso gruppo	Società collegate e joint venture	Dirigenti con responsabilità strategiche dell'ente o della sua impresa madre	Altre parti correlate
				IAS 24, paragrafo 19, lettere a) e b)	IAS 24, paragrafo 19, lettera c); allegato V, parte 2, punto 120	IAS 24, paragrafo 19, lettere d) ed e); allegato V, parte 2, punto 120	IAS 24, paragrafo 19, lettera f)	IAS 24, paragrafo 19, lettera g)
				Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD	Articolo 17, paragrafo 1, lettera p), della direttiva contabile	Articolo 17, paragrafo 1, lettera p), della direttiva contabile	Articolo 17, paragrafo 1, lettera p), della direttiva contabile	Articolo 17, paragrafo 1, lettera p), della direttiva contabile
		allegato V, parte 2, punto 120	allegato V, parte 2, punto 120	010	020	030	040	050
010	Attività finanziarie selezionate		IAS 24, paragrafo 18, lettera b)					
020	Strumenti di capitale	Allegato 2, parte 2, punti 4-5, del BCE/2013/33	IAS 32, paragrafo 11					
030	Titoli di debito	Allegato V, parte 1, punti 24 e 26	Allegato V, parte 1, punti 24 e 26					
040	Prestiti e anticipazioni	Allegato V, parte 1, punti 24 e 27	Allegato V, parte 1, punti 24 e 27					

			Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS	Saldi in essere				
				Impresa madre ed entità che controllano congiuntamente o esercitano un'influenza notevole	Filiazioni e altre entità dello stesso gruppo	Società collegate e joint venture	Dirigenti con responsabilità strategiche dell'ente o della sua impresa madre	Altre parti correlate
				IAS 24, paragrafo 19, lettere a) e b)	IAS 24, paragrafo 19, lettera c); allegato V, parte 2, punto 120	IAS 24, paragrafo 19, lettere d) ed e); allegato V, parte 2, punto 120	IAS 24, paragrafo 19, lettera f)	IAS 24, paragrafo 19, lettera g)
		Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD		Articolo 17, paragrafo 1, lettera p), della direttiva contabile	Articolo 17, paragrafo 1, lettera p), della direttiva contabile	Articolo 17, paragrafo 1, lettera p), della direttiva contabile	Articolo 17, paragrafo 1, lettera p), della direttiva contabile	Articolo 17, paragrafo 1, lettera p), della direttiva contabile
		allegato V, parte 2, punto 120	allegato V, parte 2, punto 120	010	020	030	040	050
050	di cui: attività finanziarie che hanno subito una riduzione di valore							
060	<b>Passività finanziarie selezionate</b>		IAS 24, paragrafo 18, lettera b)					
070	Depositi	Allegato 2, parte 2, punto 9, del BCE/2013/33; Allegato V, parte 1, punto 30	Allegato 2, parte 2, punto 9, del BCE/2013/33; Allegato V, parte 1, punto 30					
080	Titoli di debito emessi	Allegato V, parte 1, punto 31	Allegato V, parte 1, punto 31					
090	<b>Importo nominale degli impegni all'erogazione di finanziamenti, delle garanzie finanziarie e di altri impegni dati</b>	Allegato V, parte 2, punto 62	IAS 24, paragrafo 18, lettera b); Allegato V, parte 2, punto 62					

			Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS	Saldi in essere				
				Impresa madre ed entità che controllano congiuntamente o esercitano un'influenza notevole	Filiazioni e altre entità dello stesso gruppo	Società collegate e joint venture	Dirigenti con responsabilità strategiche dell'ente o della sua impresa madre	Altre parti correlate
				IAS 24, paragrafo 19, lettere a) e b)	IAS 24, paragrafo 19, lettera c); allegato V, parte 2, punto 120	IAS 24, paragrafo 19, lettere d) ed e); allegato V, parte 2, punto 120	IAS 24, paragrafo 19, lettera f)	IAS 24, paragrafo 19, lettera g)
				Articolo 17, paragrafo 1, lettera p), della direttiva contabile	Articolo 17, paragrafo 1, lettera p), della direttiva contabile	Articolo 17, paragrafo 1, lettera p), della direttiva contabile	Articolo 17, paragrafo 1, lettera p), della direttiva contabile	Articolo 17, paragrafo 1, lettera p), della direttiva contabile
		Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD	Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD	010	020	030	040	050
		allegato V, parte 2, punto 120	allegato V, parte 2, punto 120					
100	di cui: in stato di default	Allegato V, parte 2, punto 61	IAS 24, paragrafo 18, lettera b); Allegato V, parte 2, punto 61					
110	<b>Impegni all'erogazione di finanziamenti, garanzie finanziarie e altri impegni ricevuti</b>	Allegato V, parte 2, punti 63 e 121	IAS 24, paragrafo 18, lettera b); Allegato V, parte 2, punti 63 e 121					
120	<b>Importo nozionale dei derivati</b>	Allegato V, parte 2, punti 70-71	Allegato V, parte 2, punti 70-71					
130	<b>Riduzioni di valore accumulate, variazioni accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito e accantonamenti su esposizioni deteriorate</b>		IAS 24, paragrafo 18, lettera c)					

## 31.2 Parti correlate: costi e ricavi derivanti da operazioni con

		Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD	Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS	Esercizio corrente				
				Impresa madre ed entità che controllano congiuntamente o esercitano un'influenza notevole	Filiazioni e altre entità dello stesso gruppo	Società collegate e joint venture	Dirigenti con responsabilità strategiche dell'ente o della sua impresa madre	Altre parti correlate
				IAS 24, paragrafo 19, lettere a) e b)	IAS 24, paragrafo 19, lettera c)	IAS 24, paragrafo 19, lettere d) ed e)	IAS 24, paragrafo 19, lettera f)	IAS 24, paragrafo 19, lettera g)
Allegato V, parte 2, punto 120		Allegato V, parte 2, punto 120	010	020	030	040	050	
010	<b>Interessi attivi</b>	Articolo 27 "Presentazione verticale", paragrafo 1, della BAD; allegato V, parte 2, punto 21	IAS 24, paragrafo 18, lettera a); IAS 18, paragrafo 35, lettera b), punto iii); allegato V, parte 2, punto 21					
020	<b>Interessi passivi</b>	Articolo 27 "Presentazione verticale", paragrafo 2, della BAD; allegato V, parte 2, punto 21	IAS 24, paragrafo 18, lettera a); IAS 1, paragrafo 97; allegato V, parte 2, punto 21					
030	<b>Ricavi da dividendi</b>	Articolo 27 "Presentazione verticale", paragrafo 3, della BAD; allegato V, parte 2, punto 28	IAS 24, paragrafo 18, lettera a); IAS 18, paragrafo 35, lettera b), punto v); allegato V, parte 2, punto 28					
040	<b>Ricavi da commissioni e compensi</b>	Articolo 27 "Presentazione verticale", paragrafo 4, della BAD	IAS 24, paragrafo 18, lettera a); IFRS 7, paragrafo 20, lettera c)					
050	<b>Spese per commissioni e compensi</b>	Articolo 27 "Presentazione verticale", paragrafo 5, della BAD	IAS 24, paragrafo 18, lettera a); IFRS 7, paragrafo 20, lettera c)					

			Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS	Esercizio corrente				
				Impresa madre ed entità che controllano congiuntamente o esercitano un'influenza notevole	Filiazioni e altre entità dello stesso gruppo	Società collegate e joint venture	Dirigenti con responsabilità strategiche dell'ente o della sua impresa madre	Altre parti correlate
				IAS 24, paragrafo 19, lettere a) e b)	IAS 24, paragrafo 19, lettera c)	IAS 24, paragrafo 19, lettere d) ed e)	IAS 24, paragrafo 19, lettera f)	IAS 24, paragrafo 19, lettera g)
		Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD						
		Allegato V, parte 2, punto 120	Allegato V, parte 2, punto 120	010	020	030	040	050
060	Utili o (-) perdite da eliminazione contabile di attività e di passività finanziarie non valutate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio	Articolo 27 "Presentazione verticale", paragrafo 6, della BAD	IAS 24, paragrafo 18, lettera a)					
070	Utili o (-) perdite da eliminazione contabile di attività non finanziarie	Allegato V, parte 2, punto 122	IAS 24, paragrafo 18, lettera a); Allegato V, parte 2, punto 122					
080	Aumento o (-) diminuzione nell'esercizio delle riduzioni di valore, delle variazioni accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito e degli accantonamenti per strumenti di debito che hanno subito una riduzione di valore, per garanzie e per impegni		IAS 24, paragrafo 18, lettera d)					

## ▼ M7

## 40. Struttura del gruppo

## 40.1 Struttura del gruppo: "entità per entità"

Codice LEI	Codice dell'entità	Denominazione dell'entità	Data di entrata	Capitale azionario	Patrimonio netto della partecipata	Attività totali della partecipata	Utile o (-) perdita della partecipata
<i>Allegato V, parte 2, punto 123 e punto 124, lettera a)</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 123 e punto 124, lettera b)</i>	<i>IFRS 12, paragrafo 12, lettera a), paragrafo 21, lettera a), punto i); Allegato V, parte 2, punto 123 e punto 124, lettera c)</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 123 e punto 124, lettera d)</i>	<i>allegato V, parte 2, punto 123 e punto 124, lettera e)</i>	<i>IFRS 12, B12, lettera b); allegato V, parte 2, punto 123 e punto 124, lettera f)</i>	<i>IFRS 12, B12, lettera b); allegato V, parte 2, punto 123 e punto 124, lettera f)</i>	<i>IFRS 12, B12, lettera b); allegato V, parte 2, punto 123 e punto 124, lettera f)</i>
<i>Allegato V, parte 2, punto 123 e punto 124, lettera a)</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 123 e punto 124, lettera b)</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 123 e punto 124, lettera c)</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 123 e punto 124, lettera d)</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 123 e punto 124, lettera e)</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 123 e punto 124, lettera f)</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 123 e punto 124, lettera f)</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 123 e punto 124, lettera f)</i>
010	020	030	040	050	060	070	080

Residenza della partecipata	Settore della partecipata	Codice NACE	Interessenze accumulate [%]	Diritti di voto [%]	Struttura del gruppo [rapporti]	Trattamento contabile [gruppo contabile]	Trattamento contabile [gruppo CRR]
<i>IFRS 12, paragrafo 12, lettera b), paragrafo 21, lettera a), punto iii); allegato V, parte 2, punto 123 e punto 124, lettera g)</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 123 e punto 124, lettera h)</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 123 e punto 124, lettera i)</i>	<i>IFRS 12, paragrafo 21, punto iv); allegato V, parte 2, punto 123 e punto 124, lettera j)</i>	<i>IFRS 12, paragrafo 21, punto iv); allegato V, parte 2, punto 123 e punto 124, lettera k)</i>	<i>IFRS 12, paragrafo 10, lettera a), punto i); allegato V, parte 2, punto 123 e punto 124, lettera l)</i>	<i>IFRS 12, paragrafo 21, lettera b); allegato V, parte 2, punto 123 e punto 124, lettera m)</i>	<i>Articolo 423, lettera b), del CRR; allegato V, parte 2, punto 123 e punto 124, lettera n)</i>
<i>Allegato V, parte 2, punto 123 e punto 124, lettera q)</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 123 e punto 124, lettera h)</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 123 e punto 124, lettera i)</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 123 e punto 124, lettera j)</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 123 e punto 124, lettera k)</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 123 e punto 124, lettera l)</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 123 e punto 124, lettera m)</i>	<i>Articolo 423, lettera b), del CRR; Allegato V, parte 2, punto 123 e punto 124, lettera n)</i>
090	095	100	110	120	130	140	150

Valore contabile	Costo di acquisizione	Avviamento in relazione alla partecipata	Fair value (valore equo) degli investimenti con quotazioni ufficiali
<i>Allegato V, parte 2, punto 123 e punto 124, lettera o)</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 123 e punto 124, lettera p)</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 123 e punto 124, lettera q)</i>	<i>IFRS 12, paragrafo 21, lettera b), punto iii); Allegato V, parte 2, punto 123 e punto 124, lettera r)</i>
<i>Allegato V, parte 2, punto 123 e punto 124, lettera o)</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 123 e punto 124, lettera p)</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 123 e punto 124, lettera q)</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 123 e punto 124, lettera r)</i>
160	170	180	190

## ▼M7

## 40.2. Struttura del gruppo: "strumento per strumento"

Codice del titolo	Codice dell'entità	Codice LEI della società di partecipazione	Codice della società di partecipazione	Denominazione della società di partecipazione	Interessenze accumulate (%)	Valore contabile	Costo di acquisizione
<i>Allegato V, parte 2, punto 125, lettera a)</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 124, lettera b), e punto 125 lettera c)</i>		<i>Allegato V, parte 2, punto 125, lettera b)</i>		<i>Allegato V, parte 2, punto 124, lettera j), e punto 125, lettera c)</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 124, lettera o), e punto 125, lettera c)</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 124, lettera p), e punto 125, lettera c)</i>
<i>Allegato V, parte 2, punto 125, lettera a)</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 124, lettera b), e punto 125 lettera c)</i>		<i>Allegato V, parte 2, punto 125, lettera b)</i>		<i>Allegato V, parte 2, punto 124, lettera j), e punto 125, lettera c)</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 124, lettera o), e punto 125, lettera c)</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 124, lettera p), e punto 125, lettera c)</i>
010	020	030	040	050	060	070	080

## 41. Fair value (valore equo)

## 41.1 Gerarchia del fair value: strumenti finanziari a costo ammortizzato

ATTIVITÀ		Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD	Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS	Fair value (valore equo)	Gerarchia del fair value IFRS 13, paragrafo 93, lettera b), BC216		
				IFRS 7, paragrafi 25-26	Livello 1 IFRS 13, paragrafo 76	Livello 2 IFRS 13, paragrafo 81	Livello 3 IFRS 13, paragrafo 86
					010	020	030
010	<b>Finanziamenti e crediti</b>	<i>Articolo 8, paragrafo 4, lettera b), e paragrafo 6, della direttiva contabile; IAS 39, paragrafo 9</i>	<i>IFRS 7, paragrafo 8, lettera c); IAS 39, paragrafo 9, AG16, AG26</i>				
020	Titoli di debito	<i>Allegato V, parte 1, punti 24 e 26</i>	<i>Allegato V, parte 1, punti 24 e 26</i>				
030	Prestiti e anticipazioni	<i>Allegato V, parte 1, punti 24 e 27</i>	<i>Allegato V, parte 1, punti 24 e 27</i>				
040	<b>Investimenti posseduti fino alla scadenza</b>	<i>Articolo 8, paragrafo 4, lettera a), e paragrafo 6, della direttiva contabile; IAS 39, paragrafo 9</i>	<i>IFRS 7, paragrafo 8, lettera b); IAS 39, paragrafo 9, AG16, AG26</i>				
050	Titoli di debito	<i>Allegato V, parte 1, punti 24 e 26</i>	<i>Allegato V, parte 1, punti 24 e 26</i>				

## ▼ M7

ATTIVITÀ		Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD	Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS	Fair value (valore equo) IFRS 7, paragrafi 25-26	Gerarchia del fair value IFRS 13, paragrafo 93, lettera b), BC216		
					Livello 1 IFRS 13, paragrafo 76	Livello 2 IFRS 13, paragrafo 81	Livello 3 IFRS 13, paragrafo 86
					010	020	030
060	Prestiti e anticipazioni	Allegato V, parte 1, punti 24 e 27	Allegato V, parte 1, punti 24 e 27				
<b>PASSIVITÀ</b>							
070	Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato	Articolo 8, paragrafi 3 e 6, della direttiva contabile; IAS 39, paragrafo 47	IFRS 7, paragrafo 8, lettera f); IAS 39, paragrafo 47				
080	Depositi	Allegato 2, parte 2, punto 9, del BCE/2013/33; allegato V, parte 1, punto 30	Allegato 2, parte 2, punto 9, del BCE/2013/33; allegato V, parte 1, punto 30				
090	Titoli di debito emessi	Allegato V, parte 1, punto 31	Allegato V, parte 1, punto 31				
100	Altre passività finanziarie	Allegato V, parte 1, punti 32-34	Allegato V, parte 1, punti 32-34				

## 41.2 Ricorso all'opzione del fair value (valore equo)

Strumenti finanziari designati al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio			Valore contabile				
			Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD	Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS	Asimmetria contabile	Valutazione in base al fair value (valore equo)	Contratti ibridi
					IAS 39, paragrafo 9, lettera b), punto i)	IAS 39, paragrafo 9, lettera b), punto ii)	IAS 39, paragrafi 11A-12; allegato V, parte 2, punto 127
IFRS 7, B5, lettera a)							
<b>ATTIVITÀ</b>							
010	Attività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio	Articolo 8, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 6, della direttiva contabile; IAS 39, paragrafo 9	IFRS 7, paragrafo 8, lettera a), punto i); IAS 39, paragrafo 9				
020	Strumenti di capitale	Allegato 2, parte 2, punti 4-5, del BCE/2013/33	IAS 32, paragrafo 11				



## ▼ M7

Strumenti finanziari designati al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio			Valore contabile				
			Asimmetria contabile	Valutazione in base al fair value (valore equo)	Contratti ibridi		
<i>IFRS 7, B5, lettera a)</i>			<i>Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD</i>	<i>Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS</i>	<i>IAS 39, paragrafo 9, lettera b), punto i)</i>	<i>IAS 39, paragrafo 9, lettera b), punto ii)</i>	<i>IAS 39, paragrafi 11A-12; allegato V, parte 2, punto 127</i>
<b>ATTIVITÀ</b>			010	020	030		
030	Titoli di debito	<i>Allegato V, parte 1, punti 24 e 26</i>	<i>Allegato V, parte 1, punti 24 e 26</i>				
040	Prestiti e anticipazioni	<i>Allegato V, parte 1, punti 24 e 27</i>	<i>Allegato V, parte 1, punti 24 e 27</i>				
<b>PASSIVITÀ</b>							
050	<b>(Passività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio)</b>	<i>Articolo 8, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 6, della direttiva contabile; IAS 39, paragrafo 9</i>	<i>IFRS 7, paragrafo 8, lettera e), punto i); IAS 39, paragrafo 9</i>				
060	Depositi	<i>Allegato 2, parte 2, punto 9, del BCE/2013/33; allegato V, parte 1, punto 30</i>	<i>Allegato 2, parte 2, punto 9, del BCE/2013/33; allegato V, parte 1, punto 30</i>				
070	Titoli di debito emessi	<i>Allegato V, parte 1, punto 31</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 31</i>				
080	Altre passività finanziarie	<i>Allegato V, parte 1, punti 32-34</i>	<i>Allegato V, parte 1, punti 32-34</i>				

## 41.3 Strumenti finanziari ibridi non designati al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio

	Parte restante dei contratti ibridi separabili [non designati al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio]	<i>Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD</i>	<i>Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS</i>	Valore contabile
	<b>ATTIVITÀ FINANZIARIE</b>			010
010	<b>Attività finanziarie possedute per negoziazione</b>	<i>Articolo 24, paragrafo 3, lettera c), della direttiva contabile</i>	<i>IAS 39, paragrafo 9; allegato V, parte 2, punto 129</i>	

## ▼ M7

	Parte restante dei contratti ibridi separabili [non designati al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio]	Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD	Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS	Valore contabile
	ATTIVITÀ FINANZIARIE			010
020	<b>Disponibili per la vendita [contratti primari]</b>	Articolo 8, paragrafo 4, lettera b), e paragrafo 6, della direttiva contabile; IAS 39, paragrafo 11; allegato V, parte 2, punto 130	IAS 39, paragrafo 11; allegato V, parte 2, punto 130	
030	<b>Finanziamenti e crediti [contratti primari]</b>	Articolo 8, paragrafo 4, lettera b), e paragrafo 6, della direttiva contabile; IAS 39, paragrafo 11; allegato V, parte 2, punto 130	IAS 39, paragrafo 11; allegato V, parte 2, punto 130	
040	<b>Investimenti posseduti fino a scadenza [contratti primari]</b>	Articolo 8, paragrafo 4, lettera b), e paragrafo 6, della direttiva contabile; IAS 39, paragrafo 11; allegato V, parte 2, punto 130	IAS 39, paragrafo 11; allegato V, parte 2, punto 130	
<b>PASSIVITÀ FINANZIARIE</b>				
050	<b>Passività finanziarie possedute per negoziazione</b>	Articolo 8, paragrafo 4, lettera b), e paragrafo 6, della direttiva contabile; IAS 39, paragrafo 9; allegato V, parte 2, punto 129	IAS 39, paragrafo 9; allegato V, parte 2, punto 129	
060	<b>Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato [contratti primari]</b>	Articolo 8, paragrafo 4, lettera b), e paragrafo 6, della direttiva contabile; IAS 39, paragrafo 9; allegato V, parte 2, punto 130	IAS 39, paragrafo 11; allegato V, parte 2, punto 130	

▼ **M7**42. **Attività materiali e immateriali: valore contabile per metodo di misurazione**

		<i>Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS</i>	Valore contabile
			010
010	<b>Immobili, impianti e macchinari</b>	<i>IAS 16, paragrafo 6; IAS 16, paragrafo 29; IAS 1, paragrafo 54, lettera a)</i>	
020	Modello della rideterminazione del valore	<i>IAS 16, paragrafo 31, e paragrafo 73, lettere a) e d)</i>	
030	Modello del costo	<i>IAS 16, paragrafo 30, e paragrafo 73, lettere a) e d)</i>	
040	<b>Investimenti immobiliari</b>	<i>IAS 40, paragrafi 5 e 30; IAS 1, paragrafo 54, lettera b)</i>	
050	Modello del fair value (valore equo)	<i>IAS 40, paragrafi 33-55 e 76</i>	
060	Modello del costo	<i>IAS 40, paragrafo 56, e paragrafo 79, lettera c)</i>	
070	<b>Altre attività immateriali</b>	<i>IAS 38, paragrafi 8, 118 e 122; allegato V, parte 2, punto 132</i>	
080	Modello della rideterminazione del valore	<i>IAS 38, paragrafi 75-87 e paragrafo 124, lettera a), punto ii)</i>	
090	Modello del costo	<i>IAS 38, paragrafo 74</i>	

## 43. Accantonamenti

			Valore contabile							
			Pensioni e altre obbligazioni per benefici definiti successivi al rapporto di lavoro	Altri benefici a lungo termine per i dipendenti	Ristrutturazione	Questioni giuridiche e contenzioso tributario pendenti	Impegni e garanzie dati	Altri accantonamenti	Totale	
			<i>IAS 19, paragrafo 63; IAS 1, paragrafo 78, lettera d); allegato V, parte 2, punto 8</i>	<i>IAS 19, paragrafo 153; IAS 1, paragrafo 78, lettera d); allegato V, parte 2, punto 8</i>	<i>IAS 37, paragrafi 70-83</i>	<i>IAS 37, appendice C.6-10</i>	<i>IAS 37, appendice C.9; IAS 39, paragrafo 2, lettera h), paragrafo 47, lettere c) e d), BC 15, AG 4</i>	<i>IAS 37, paragrafo 14</i>		
			<i>Allegato V, parte 2, punto 8</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 8</i>			<i>Articoli 24-25 e articolo 33, paragrafo 1, della BAD</i>			
			010	020	030	040	050	060	070	
010	Saldo di apertura [valore contabile di inizio esercizio]		<i>IAS 37, paragrafo 84, lettera a)</i>							
020	Accantonamenti aggiuntivi, inclusi aumenti degli accantonamenti esistenti		<i>IAS 37, paragrafo 84, lettera b)</i>							
030	(-) Importi utilizzati		<i>IAS 37, paragrafo 84, lettera c)</i>							
040	(-) Importi non utilizzati e stornati durante l'esercizio		<i>IAS 37, paragrafo 84, lettera d)</i>							
050	Aumento dell'importo attualizzato [dovuto al passare del tempo] ed effetto di ogni cambiamento del tasso di attualizzazione		<i>IAS 37, paragrafo 84, lettera e)</i>							

## ▼ M7

			Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS	Valore contabile						
				Pensioni e altre obbligazioni per benefici definiti successivi al rapporto di la- voro	Altri benefici a lungo termine per i dipendenti	Ristruttura- zione	Questioni giuri- diche e conten- zioso tributario pendenti	Impegni e ga- ranzie dati	Altri accanto- namenti	Totale
				<i>IAS 19, para- grafo 63; IAS 1, paragrafo 78, lettera d); alle- gato V, parte 2, punto 8</i>	<i>IAS 19, para- grafo 153; IAS 1, paragrafo 78, lettera d); alle- gato V, parte 2, punto 8</i>	<i>IAS 37, para- grafi 70-83</i>	<i>IAS 37, appen- dice C.6-10</i>	<i>IAS 37, appen- dice C.9; IAS 39, paragrafo 2, lettera h), para- grafo 47, lettere c) e d), BC 15, AG 4</i>	<i>IAS 37, para- grafo 14</i>	
				<i>Allegato V, parte 2, punto 8</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 8</i>			<i>Articoli 24-25 e articolo 33, pa- ragrafo 1, della BAD</i>		
				010	020	030	040	050	060	070
060	Altri movimenti									
070	Saldo di chiusura [valore conta- bile di fine esercizio]		<i>IAS 37, para- grafo 84, let- tera a)</i>							

▼ **M7****44. Piani a benefici definiti e benefici per i dipendenti****44.1 Componenti delle attività e passività nette dei piani a benefici definiti**

		<i>Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS</i>	<b>Importo</b>
			010
010	<b>Fair value (valore equo) delle attività dei piani a benefici definiti</b>	<i>IAS 19, paragrafo 140, lettera a), punto i) e paragrafo 142</i>	
020	di cui: strumenti finanziari emessi dall'ente	<i>IAS 19, paragrafo 143</i>	
030	Strumenti di capitale	<i>IAS 19, paragrafo 142, lettera b)</i>	
040	Strumenti di debito	<i>IAS 19, paragrafo 142, lettera c)</i>	
050	Immobili	<i>IAS 19, paragrafo 142, lettera d)</i>	
060	Altre attività dei piani a benefici definiti		
070	<b>Valore attuale delle obbligazioni per benefici definiti</b>	<i>IAS 19, paragrafo 140, lettera a), punto ii)</i>	
080	<b>Effetto del massimale di attività</b>	<i>IAS 19, paragrafo 140, lettera a), punto iii)</i>	
090	<b>Attività nette dei benefici definiti [valore contabile]</b>	<i>IAS 19, paragrafo 63; allegato V, parte 2, punto 136</i>	
100	<b>Accantonamenti per pensioni e altre obbligazioni per benefici definiti successivi al rapporto di lavoro [valore contabile]</b>	<i>IAS 19, paragrafo 63; IAS 1, paragrafo 78, lettera d); allegato V, parte 2, punto 7</i>	
110	<b>Voce per memoria: fair value (valore equo) di qualsiasi diritto al rimborso rilevato come attività</b>	<i>IAS 19, paragrafo 140, lettera b)</i>	

**44.2 Movimenti delle obbligazioni per benefici definiti**

		<i>Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS</i>	<b>Obbligazioni per benefici definiti</b>
			010
010	<b>Saldo di apertura [valore attuale]</b>	<i>IAS 19, paragrafo 140, lettera a), punto ii)</i>	
020	Costo previdenziale relativo alle prestazioni di lavoro correnti	<i>IAS 19, paragrafo 141, lettera a)</i>	
030	Interessi passivi	<i>IAS 19, paragrafo 141, lettera b)</i>	
040	Contributi versati	<i>IAS 19, paragrafo 141, lettera f)</i>	
050	Utili o perdite attuariali (-) risultanti da variazioni nelle ipotesi demografiche	<i>IAS 19, paragrafo 141, lettera c), punto ii)</i>	
060	Utili o perdite attuariali (-) risultanti da variazioni nelle ipotesi finanziarie	<i>IAS 19, paragrafo 141, lettera c), punto iii)</i>	
070	Aumento o (-) diminuzione dei tassi di cambio	<i>IAS 19, paragrafo 141, lettera e)</i>	
080	Benefici erogati	<i>IAS 19, paragrafo 141, lettera g)</i>	
090	Costo previdenziale relativo alle prestazioni di lavoro passate, compresi utili e perdite al momento dell'estinzione	<i>IAS 19, paragrafo 141, lettera d)</i>	
100	Aumento o (-) diminuzione derivante da aggregazioni aziendali o dismissioni	<i>IAS 19, paragrafo 141, lettera h)</i>	
110	Altri aumenti o (-) diminuzioni		
120	<b>Saldo di chiusura [valore attuale]</b>	<i>IAS 19, paragrafo 140, lettera a), punto ii); allegato V, parte 2, punto 138</i>	

▼ **M7**

## 44.3 Voci per memoria [relative alle spese di personale]

		Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD	Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS	Esercizio corrente
				010
010	Pensioni e spese simili	Allegato V, parte 2, punto 139, lettera a)	Allegato V, parte 2, punto 139, lettera a)	
020	Pagamenti basati su azioni	Allegato V, parte 2, punto 139, lettera b)	IFRS 2, paragrafo 44; allegato V, parte 2, punto 139, lettera b)	

## 45. Disaggregazione di voci selezionate del prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio

## 45.1 Utili o perdite derivanti da attività e passività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio per portafoglio contabile

		Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD	Riferimenti dei GAAP nazionali compa- tibili con gli IFRS	Esercizio corrente	Variazioni del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito
				010	020
010	Attività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio	Articolo 8, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 6, della direttiva contabile; IAS 39, paragrafo 9	IFRS 7, paragrafo 20, lettera a), punto i); IAS 39, paragrafo 55, lettera a)		
020	Passività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio	Articolo 8, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 6, della direttiva contabile; IAS 39, paragrafo 9	IFRS 7, paragrafo 20, lettera a), punto i); IAS 39, paragrafo 55, lettera a)		
030	<b>UTILI O (-) PERDITE DA ATTIVITÀ E PASSIVITÀ FINANZIARIE DESIGNATE AL FAIR VALUE (VALORE EQUO) RILEVATO NELL'UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO</b>	Articolo 27 "Presentazione verticale", paragrafo 6, della BAD	IFRS 7, paragrafo 20, lettera a), punto i)		

## 45.2 Utili o perdite da eliminazione contabile di attività non finanziarie diverse da quelle possedute per la vendita

		Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD	Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS	Esercizio corrente
				010
020	Investimenti immobiliari		IAS 40, paragrafo 69; IAS 1, paragrafo 34, lettera a) e paragrafo 98, lettera d)	

▼ **M7**

		<i>Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD</i>	<i>Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS</i>	<b>Esercizio corrente</b>
				010
030	<b>Attività immateriali</b>		<i>IAS 38, paragrafi 113-115A; IAS 1, paragrafo 34, lettera a)</i>	
040	<b>Altre attività</b>		<i>IAS 1, paragrafo 34, lettera a)</i>	
050	<b>UTILI O (-) PERDITE DA ELIMINAZIONE CONTABILE DI ATTIVITÀ NON FINANZIARIE</b>		<i>IAS 1, paragrafo 34</i>	

## 45.3 Altri ricavi e costi operativi

		<i>Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD</i>	<i>Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS</i>	<b>Ricavi</b>	<b>Costi</b>
				010	020
010	<b>Variazioni del fair value (valore equo) di attività materiali valutate in conformità al modello del fair value (valore equo)</b>	<i>Allegato V, parte 2, punto 141</i>	<i>IAS 40, paragrafo 76, lettera d); Allegato V, parte 2, punto 141</i>		
020	<b>Investimenti immobiliari</b>	<i>Allegato V, parte 2, punto 141</i>	<i>IAS 40, paragrafo 75, lettera f); Allegato V, parte 2, punto 141</i>		
030	<b>Leasing operativi diversi dagli investimenti immobiliari</b>	<i>Allegato V, parte 2, punto 142</i>	<i>IAS 17, paragrafi 50 e 51, e paragrafo 56, lettera b); Allegato V, parte 2, punto 142</i>		
040	<b>Altro</b>	<i>Allegato V, parte 2, punto 143</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 143</i>		
050	<b>ALTRI RICAVI E COSTI OPERATIVI</b>	<i>Allegato V, parte 2, punti 141-142</i>	<i>Allegato V, parte 2, punti 141-142</i>		



## 46. Prospetto delle variazioni di patrimonio netto

Fonti di variazioni del patrimonio netto		Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD	Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS	Capitale	Sovrapprezzo azioni	Strumenti di capitale emessi diversi dal capitale	Altro patrimonio netto	Altre componenti di conto economico complessivo accumulate
				IAS 1, paragrafo 106, e paragrafo 54, lettera r)	IAS 1, paragrafo 106, e paragrafo 78, lettera e)	IAS 1, paragrafo 106; allegato V, parte 2, punti 15-16	IAS 1, paragrafo 106; Allegato V, parte 2, punto 17	IAS 1, paragrafo 106
				Articolo 4 "Passivo", paragrafo 9 e articolo 22, della BAD	Articolo 4 "Passivo", paragrafo 10, della BAD; articolo 4, paragrafo 1, punto 124, del CRR	Allegato V, parte 2, punti 15-17	Allegato V, parte 2, punto 17	Articolo 8, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 6, della direttiva contabile
				010	020	030	040	050
010	Saldo di apertura [prima della rideterminazione]							
020	Effetti della correzione di errori		IAS 1, paragrafo 106, lettera b); IAS 8, paragrafo 42					
030	Effetti delle variazioni delle politiche contabili		IAS 1, paragrafo 106, lettera b); IAS 1, IG6; IAS 8, paragrafo 22					
040	Saldo di apertura [esercizio corrente]							
050	Emissione di azioni ordinarie		IAS 1, paragrafo 106, lettera d), punto iii)					
060	Emissione di azioni privilegiate		IAS 1, paragrafo 106, lettera d), punto iii)					
070	Emissione di altri strumenti di capitale		IAS 1, paragrafo 106, lettera d), punto iii)					

Fonti di variazioni del patrimonio netto			Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS	Capitale	Sovrapprezzo azioni	Strumenti di capitale emessi diversi dal capitale	Altro patrimonio netto	Altre componenti di conto economico complessivo accumulate
				<i>IAS 1, paragrafo 106, e paragrafo 54, lettera r)</i>	<i>IAS 1, paragrafo 106, e paragrafo 78, lettera e)</i>	<i>IAS 1, paragrafo 106; allegato V, parte 2, punti 15-16</i>	<i>IAS 1, paragrafo 106; Allegato V, parte 2, punto 17</i>	<i>IAS 1, paragrafo 106</i>
				<i>Articolo 4 "Passivo", paragrafo 9 e articolo 22, della BAD</i>	<i>Articolo 4 "Passivo", paragrafo 10, della BAD; articolo 4, paragrafo 1, punto 124, del CRR</i>	<i>Allegato V, parte 2, punti 15-17</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 17</i>	<i>Articolo 8, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 6, della direttiva contabile</i>
				010	020	030	040	050
080	Esercizio o scadenza di altri strumenti di capitale emessi		<i>IAS 1, paragrafo 106, lettera d), punto iii)</i>					
090	Conversione del debito in patrimonio netto		<i>IAS 1, paragrafo 106, lettera d), punto iii)</i>					
100	Riduzione di capitale		<i>IAS 1, paragrafo 106, lettera d), punto iii)</i>					
110	Dividendi		<i>IAS 1, paragrafo 106, lettera d), punto iii); IAS 32, paragrafo 35; IAS 1, IG6</i>					
120	Acquisto di azioni proprie		<i>IAS 1, paragrafo 106, lettera d), punto iii); IAS 32, paragrafo 33</i>					
130	Vendita o cancellazione di azioni proprie		<i>IAS 1, paragrafo 106, lettera d), punto iii); IAS 32, paragrafo 33</i>					
140	Riclassificazione di strumenti finanziari da patrimonio netto a passività		<i>IAS 1, paragrafo 106, lettera d), punto iii)</i>					

Fonti di variazioni del patrimonio netto		Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD	Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS	Capitale	Sovrapprezzo azioni	Strumenti di capitale emessi diversi dal capitale	Altro patrimonio netto	Altre componenti di conto economico complessivo accumulate
				IAS 1, paragrafo 106, e paragrafo 54, lettera r)	IAS 1, paragrafo 106, e paragrafo 78, lettera e)	IAS 1, paragrafo 106; allegato V, parte 2, punti 15-16	IAS 1, paragrafo 106; Allegato V, parte 2, punto 17	IAS 1, paragrafo 106
				Articolo 4 "Passivo", paragrafo 9 e articolo 22, della BAD	Articolo 4 "Passivo", paragrafo 10, della BAD; articolo 4, paragrafo 1, punto 124, del CRR	Allegato V, parte 2, punti 15-17	Allegato V, parte 2, punto 17	Articolo 8, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 6, della direttiva contabile
				010	020	030	040	050
150	Riclassificazione di strumenti finanziari da passività a patrimonio netto		IAS 1, paragrafo 106, lettera d), punto iii)					
160	Trasferimenti tra le componenti del patrimonio netto		IAS 1, paragrafo 106, lettera d), punto iii)					
170	Aumento o (-) diminuzione del patrimonio netto risultante da aggregazioni aziendali		IAS 1, paragrafo 106, lettera d), punto iii)					
180	Pagamenti basati su azioni		IAS 1, paragrafo 106, lettera d), punto iii); IFRS 2, paragrafo 10					
190	Altri aumenti o (-) diminuzioni del patrimonio netto		IAS 1, paragrafo 106, lettera d)					
200	Totale del conto economico complessivo per l'esercizio		IAS 1, paragrafo 106, lettera d), punti i)-ii); IAS 1, paragrafo 81A, lettera c); IAS 1, IG6					
210	<b>Saldo di chiusura [esercizio corrente]</b>							

Fonti di variazioni del patrimonio netto		Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD	Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS	Utili non distribuiti	Riserve di rivalutazione	Riserve valutate al fair value (valore equo)	Altre riserve	Differenze di primo consolidamento	(-) Azioni proprie
				Articolo 4, paragrafo 1, punto 123, del CRR	IFRS 1, paragrafo 30, D5-D8		IAS 1, paragrafo 106, e paragrafo 54, lettera c)		IAS 1, paragrafo 106; IAS 32, paragrafi 33 e 34; allegato V, parte 2, punto 20
				Articolo 4 "Passivo", paragrafo 13, della BAD; articolo 4, paragrafo 1, punto 123, del CRR		Articolo 4 "Passivo", paragrafo 12, della BAD		Articolo 24, paragrafo 3, lettera c), della direttiva contabile	Allegato III, Attivo, Voce D(III)(2), della direttiva contabile; articolo 4 "Attivo", paragrafo 12, della BAD; allegato V, parte 2, punto 20
				060	070	075	080	085	090
010	Saldo di apertura [prima della rideterminazione]								
020	Effetti della correzione di errori		IAS 1, paragrafo 106, lettera b); IAS 8, paragrafo 42						
030	Effetti delle variazioni delle politiche contabili		IAS 1, paragrafo 106, lettera b); IAS 1, IG6; IAS 8, paragrafo 22						
040	Saldo di apertura [esercizio corrente]								
050	Emissione di azioni ordinarie		IAS 1, paragrafo 106, lettera d), punto iii)						
060	Emissione di azioni privilegiate		IAS 1, paragrafo 106, lettera d), punto iii)						
070	Emissione di altri strumenti di capitale		IAS 1, paragrafo 106, lettera d), punto iii)						

Fonti di variazioni del patrimonio netto			Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS	Utili non distribuiti	Riserve di rivalutazione	Riserve valutate al fair value (valore equo)	Altre riserve	Differenze di primo consolidamento	(-) Azioni proprie
				Articolo 4, paragrafo 1, punto 123, del CRR	IFRS 1, paragrafo 30, D5-D8		IAS 1, paragrafo 106, e paragrafo 54, lettera c)		IAS 1, paragrafo 106; IAS 32, paragrafi 33 e 34; allegato V, parte 2, punto 20
				Articolo 4 "Passivo", paragrafo 13, della BAD; articolo 4, paragrafo 1, punto 123, del CRR		Articolo 4 "Passivo", paragrafo 12, della BAD		Articolo 24, paragrafo 3, lettera c), della direttiva contabile	Allegato III, Attivo, Voce D(III)(2), della direttiva contabile; articolo 4 "Attivo", paragrafo 12, della BAD; allegato V, parte 2, punto 20
				060	070	075	080	085	090
080	Esercizio o scadenza di altri strumenti di capitale emessi		IAS 1, paragrafo 106, lettera d), punto iii)						
090	Conversione del debito in patrimonio netto		IAS 1, paragrafo 106, lettera d), punto iii)						
100	Riduzione di capitale		IAS 1, paragrafo 106, lettera d), punto iii)						
110	Dividendi		IAS 1, paragrafo 106, lettera d), punto iii); IAS 32, paragrafo 35; IAS 1, IG6						
120	Acquisto di azioni proprie		IAS 1, paragrafo 106, lettera d), punto iii); IAS 32, paragrafo 33						
130	Vendita o cancellazione di azioni proprie		IAS 1, paragrafo 106, lettera d), punto iii); IAS 32, paragrafo 33						
140	Riclassificazione di strumenti finanziari da patrimonio netto a passività		IAS 1, paragrafo 106, lettera d), punto iii)						

Fonti di variazioni del patrimonio netto			Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS	Utili non distribuiti	Riserve di rivalutazione	Riserve valutate al fair value (valore equo)	Altre riserve	Differenze di primo consolidamento	(-) Azioni proprie
				Articolo 4, paragrafo 1, punto 123, del CRR	IFRS 1, paragrafo 30, D5-D8		IAS 1, paragrafo 106, e paragrafo 54, lettera c)		IAS 1, paragrafo 106; IAS 32, paragrafi 33 e 34; allegato V, parte 2, punto 20
				Articolo 4 "Passivo", paragrafo 13, della BAD; articolo 4, paragrafo 1, punto 123, del CRR		Articolo 4 "Passivo", paragrafo 12, della BAD		Articolo 24, paragrafo 3, lettera c), della direttiva contabile	Allegato III, Attivo, Voce D(III)(2), della direttiva contabile; articolo 4 "Attivo", paragrafo 12, della BAD; allegato V, parte 2, punto 20
				060	070	075	080	085	090
150	Riclassificazione di strumenti finanziari da passività a patrimonio netto		IAS 1, paragrafo 106, lettera d), punto iii)						
160	Trasferimenti tra le componenti del patrimonio netto		IAS 1, paragrafo 106, lettera d), punto iii)						
170	Aumento o (-) diminuzione del patrimonio netto risultante da aggregazioni aziendali		IAS 1, paragrafo 106, lettera d), punto iii)						
180	Pagamenti basati su azioni		IAS 1, paragrafo 106, lettera d), punto iii); IFRS 2, paragrafo 10						
190	Altri aumenti o (-) diminuzioni del patrimonio netto		IAS 1, paragrafo 106, lettera d)						
200	Totale del conto economico complessivo per l'esercizio		IAS 1, paragrafo 106, lettera d), punti i)-ii); IAS 1, paragrafo 81A, lettera c); IAS 1, IG6						
210	<b>Saldo di chiusura [esercizio corrente]</b>								

Fonti di variazioni del patrimonio netto		Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD	Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS	Utile o (-) perdita attribuibile ai soci dell'impresa madre	(-) Acconti sui dividendi	Partecipazioni di minoranza		Totale
						Altre componenti di conto economico complessivo accumulate	Altre posizioni	
				<i>IAS 1, paragrafo 106, lettera a), e paragrafo 83, lettera a), punto ii)</i>	<i>IAS 1, paragrafo 106; IAS 32, paragrafo 35</i>	<i>IAS 1, paragrafo 54, lettera q), e paragrafo 106, lettera a); IAS 27, paragrafi 27-28</i>	<i>IAS 1, paragrafo 54, lettera q), e paragrafo 106, lettera a); IAS 27, paragrafi 27-28</i>	<i>IAS 1, paragrafo 9, lettera c), IG6</i>
				<i>Articolo 4 "Passivo", paragrafo 14, della BAD</i>	<i>Articolo 26, paragrafo 2, lettera b), del CRR</i>	<i>Articolo 24, paragrafo 4, della direttiva contabile</i>	<i>Articolo 24, paragrafo 4, della direttiva contabile</i>	
				100	110	120	130	140
010	Saldo di apertura [prima della rideterminazione]							
020	Effetti della correzione di errori		<i>IAS 1, paragrafo 106, lettera b); IAS 8, paragrafo 42</i>					
030	Effetti delle variazioni delle politiche contabili		<i>IAS 1, paragrafo 106, lettera b); IAS 1, IG6; IAS 8, paragrafo 22</i>					
040	Saldo di apertura [esercizio corrente]							
050	Emissione di azioni ordinarie		<i>IAS 1, paragrafo 106, lettera d), punto iii)</i>					
060	Emissione di azioni privilegiate		<i>IAS 1, paragrafo 106, lettera d), punto iii)</i>					
070	Emissione di altri strumenti di capitale		<i>IAS 1, paragrafo 106, lettera d), punto iii)</i>					

Fonti di variazioni del patrimonio netto		Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD	Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS	Utile o (-) perdita attribuibile ai soci dell'impresa madre	(-) Acconti sui dividendi	Partecipazioni di minoranza		Totale
						Altre componenti di conto economico complessivo accumulate	Altre posizioni	
				IAS 1, paragrafo 106, lettera a), e paragrafo 83, lettera a), punto ii)	IAS 1, paragrafo 106; IAS 32, paragrafo 35	IAS 1, paragrafo 54, lettera q), e paragrafo 106, lettera a); IAS 27, paragrafi 27-28	IAS 1, paragrafo 54, lettera q), e paragrafo 106, lettera a); IAS 27, paragrafi 27-28	IAS 1, paragrafo 9, lettera c), IG6
				Articolo 4 "Passivo", paragrafo 14, della BAD	Articolo 26, paragrafo 2, lettera b), del CRR	Articolo 24, paragrafo 4, della direttiva contabile	Articolo 24, paragrafo 4, della direttiva contabile	
				100	110	120	130	140
080	Esercizio o scadenza di altri strumenti di capitale emessi		IAS 1, paragrafo 106, lettera d), punto iii)					
090	Conversione del debito in patrimonio netto		IAS 1, paragrafo 106, lettera d), punto iii)					
100	Riduzione di capitale		IAS 1, paragrafo 106, lettera d), punto iii)					
110	Dividendi		IAS 1, paragrafo 106, lettera d), punto iii); IAS 32, paragrafo 35; IAS 1, IG6					
120	Acquisto di azioni proprie		IAS 1, paragrafo 106, lettera d), punto iii); IAS 32, paragrafo 33					
130	Vendita o cancellazione di azioni proprie		IAS 1, paragrafo 106, lettera d), punto iii); IAS 32, paragrafo 33					
140	Riclassificazione di strumenti finanziari da patrimonio netto a passività		IAS 1, paragrafo 106, lettera d), punto iii)					



Fonti di variazioni del patrimonio netto			Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS	Utile o (-) perdita attribuibile ai soci dell'impresa madre	(-) Acconti sui dividendi	Partecipazioni di minoranza		Totale
						Altre componenti di conto economico complessivo accumulate	Altre posizioni	
		Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD		IAS 1, paragrafo 106, lettera a), e paragrafo 83, lettera a), punto ii)	IAS 1, paragrafo 106; IAS 32, paragrafo 35	IAS 1, paragrafo 54, lettera q), e paragrafo 106, lettera a); IAS 27, paragrafi 27-28	IAS 1, paragrafo 54, lettera q), e paragrafo 106, lettera a); IAS 27, paragrafi 27-28	IAS 1, paragrafo 9, lettera c), IG6
				Articolo 4 "Passivo", paragrafo 14, della BAD	Articolo 26, paragrafo 2, lettera b), del CRR	Articolo 24, paragrafo 4, della direttiva contabile	Articolo 24, paragrafo 4, della direttiva contabile	
					100	110	120	130
150	Riclassificazione di strumenti finanziari da passività a patrimonio netto		IAS 1, paragrafo 106, lettera d), punto iii)					
160	Trasferimenti tra le componenti del patrimonio netto		IAS 1, paragrafo 106, lettera d), punto iii)					
170	Aumento o (-) diminuzione del patrimonio netto risultante da aggregazioni aziendali		IAS 1, paragrafo 106, lettera d), punto iii)					
180	Pagamenti basati su azioni		IAS 1, paragrafo 106, lettera d), punto iii); IFRS 2, paragrafo 10					
190	Altri aumenti o (-) diminuzioni del patrimonio netto		IAS 1, paragrafo 106, lettera d)					
200	Totale del conto economico complessivo per l'esercizio		IAS 1, paragrafo 106, lettera d), punti i)-ii); IAS 1, paragrafo 81A, lettera c); IAS 1, IG6					
210	<b>Saldo di chiusura [esercizio corrente]</b>							

**▼M7***ALLEGATO V***SEGNALAZIONE DELLE INFORMAZIONI FINANZIARIE***Indice***ISTRUZIONI DI CARATTERE GENERALE**

1. Riferimenti
2. Convenzioni
3. Consolidamento
4. Portafogli contabili
- 4.1. Attività
- 4.2. Passività
5. Strumenti finanziari
- 5.1. Attività finanziarie
- 5.2. Passività finanziarie
6. Disaggregazione della controparte

**ISTRUZIONI RELATIVE AI MODELLI**

1. Stato patrimoniale
- 1.1. Attività (1.1)
- 1.2. Passività (1.2)
- 1.3. Patrimonio netto (1.3)
2. Prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio (2)
3. Prospetto di conto economico complessivo (3)
4. Disaggregazione delle attività finanziarie per strumento e per settore della controparte (4)
5. Disaggregazione dei prestiti e delle anticipazioni per prodotto (5)
6. Disaggregazione dei prestiti e delle anticipazioni alle società non finanziarie per codice NACE (6)
7. Attività finanziarie soggette a riduzione di valore scadute o che hanno subito una riduzione di valore (7)
8. Disaggregazione delle passività finanziarie (8)
9. Impegni all'erogazione di finanziamenti, garanzie finanziarie e altri impegni (9)
10. Derivati (10 e 11)
- 10.1. Classificazione dei derivati per tipo di rischio
- 10.2. Importi da segnalare per i derivati
- 10.3. Derivati classificati come «Coperture economiche»
- 10.4. Disaggregazione dei derivati per settore della controparte

**▼M7**

11. Movimenti delle svalutazioni per perdite su crediti e riduzioni di valore degli strumenti di capitale (12)
12. Garanzie reali e garanzie ricevute (13)
  - 12.1. Disaggregazione dei prestiti e delle anticipazioni per garanzie reali e per garanzie(13.1)
  - 12.2. Garanzie reali ottenute acquisendone il possesso nell'esercizio [possedute alla data della segnalazione] (13.2)
  - 12.3. Garanzie reali ottenute acquisendone il possesso [attività materiali] accumulate (13.3)
13. Gerarchia del fair value: strumenti finanziari al fair value (valore equo) (14)
14. Eliminazione contabile e passività finanziarie associate ad attività finanziarie trasferite (15)
15. Disaggregazione di voci selezionate del prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio (16)
  - 15.1. Interessi attivi e passivi per strumento e per settore della controparte (16.1)
  - 15.2. Utili o perdite da eliminazione contabile di attività e passività finanziarie non valutate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio per strumento (16.2)
  - 15.3. Utili o perdite da attività e passività finanziarie possedute per negoziazione per strumento (16.3)
  - 15.4. Utili o perdite da attività e passività finanziarie possedute per negoziazione per rischio (16.4)
  - 15.5. Utili o perdite da attività e passività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio per strumento (16.5)
  - 15.6. Utili o perdite derivanti dalla contabilizzazione delle operazioni di copertura (16.6)
  - 15.7. Riduzione di valore delle attività finanziarie e non finanziarie (16.7)
16. Riconciliazione tra ambito di consolidamento contabile e ambito di consolidamento del CRR (17)
17. Disaggregazione geografica (20)
18. Attività materiali e immateriali: attività soggette a leasing operativo (21)
19. Gestione DI attività, custodia e altre funzioni di servizio (22)
  - 19.1. Ricavi e costi relativi a commissioni e compensi per attività (22.1)
  - 19.2. Attività interessate dai servizi forniti (22.2)
20. Interessenze in entità strutturate non consolidate (30)
21. Parti correlate (31)
  - 21.1. Parti correlate: importi dovuti a e importi da ricevere da (31.1)

**▼ M7**

- 21.2. Parti correlate: costi e ricavi derivanti da operazioni con (31.2)
- 22. Struttura del gruppo (40)
  - 22.1. Struttura del gruppo: «entità per entità» (40.1)
  - 22.2. Struttura del gruppo: «strumento per strumento» (40.2)
- 23. Fair value (Valore equo) (41)
  - 23.1. Gerarchia del fair value: strumenti finanziari a costo ammortizzato (41.1)
  - 23.2. Ricorso all'opzione del fair value (valore equo) (41.2)
  - 23.3. Strumenti finanziari ibridi non designati al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio (41.3)
- 24. Attività materiali e immateriali: valore contabile per metodo di misurazione (42)
- 25. Accantonamenti (43)
- 26. Piani a benefici definiti e benefici per i dipendenti (44)
  - 26.1. Componenti delle attività e passività nette dei piani a benefici definiti (44.1)
  - 26.2. Movimenti delle obbligazioni per benefici definiti (44.2)
  - 26.3. Voci per memoria [relative alle spese di personale] (44.3)
- 27. Disaggregazione di voci selezionate del prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio (45)
  - 27.1. Utili o perdite da eliminazione contabile di attività non finanziarie diverse da quelle possedute per la vendita (45.2)
  - 27.2. Altri ricavi e costi operativi (45.3)
- 28. Prospetto delle variazioni di patrimonio netto (46)
- 29. ESPOSIZIONI DETERIORATE (18)
- 30. ESPOSIZIONI OGGETTO DI MISURE DI TOLLERANZA (19)

**Associazione tra classi di esposizioni e settori della controparte**

▼ **M7****PARTE 1**

## ISTRUZIONI DI CARATTERE GENERALE

## 1. RIFERIMENTI

1. Il presente allegato contiene istruzioni aggiuntive sui modelli per le informazioni finanziarie (in appresso «FINREP») contenuti negli allegati III e IV del presente regolamento. Il presente allegato integra le istruzioni inserite in forma di riferimenti nei modelli di cui agli allegati III e IV.
2. I punti di dati individuati nei modelli sono redatti in conformità delle regole di rilevazione, compensazione e valutazione della disciplina contabile applicabile, così come definita nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 77, del regolamento (UE) n. 575/2013 («CRR»).
3. Gli enti trasmettono soltanto le parti dei modelli che riguardano:
  - a) le attività, le passività, gli strumenti di capitale, i ricavi e i costi rilevati dall'ente;
  - b) le esposizioni e le attività fuori bilancio in cui l'ente è coinvolto;
  - c) le operazioni compiute dall'ente;
  - d) le regole di valutazione applicate dall'ente, compresi i metodi di stima delle svalutazioni per il rischio di credito.
4. Ai fini degli allegati III e IV, nonché del presente allegato, si applicano i seguenti acronimi:
  - a) «regolamento IAS»: il regolamento (CE) n. 1606/2002;
  - b) «IAS» o «IFRS»: gli «International Accounting Standards» (principi contabili internazionali) così come definiti nell'articolo 2 del «regolamento IAS» che sono stati adottati dalla Commissione;
  - c) «regolamento BSI della BCE» o «BCE/2013/33»: il regolamento (CE) n. 1071/2013 della Banca centrale europea <sup>(1)</sup>;
  - d) «regolamento NACE»: il regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup>;
  - e) «BAD»: la direttiva 86/635/CEE del Consiglio <sup>(3)</sup>;

<sup>(1)</sup> Regolamento (CE) n. 1071/2013 della Banca centrale europea, del 24 settembre 2013, relativo al bilancio del settore delle istituzioni finanziarie monetarie (rifusione) (BCE/2013/33) (GU L 297 del 7.11.2013, pag. 1).

<sup>(2)</sup> Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici (GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1).

<sup>(3)</sup> Direttiva 86/635/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1986, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari (GU L 372 del 31.12.1986, pag. 1).

▼ M7

- f) «direttiva contabile»: la direttiva 2013/34/UE <sup>(1)</sup>;
- g) «GAAP nazionali»: i principi contabili generalmente accettati nazionali elaborati a norma della BAD;
- h) «PMI»: le microimprese e le piccole e medie imprese ai sensi della raccomandazione C(2003)1422 della Commissione <sup>(2)</sup>;
- i) «codice ISIN»: il codice internazionale identificativo degli strumenti finanziari, composto di dodici caratteri alfanumerici e che identifica in modo univoco un'emissione di strumenti finanziari;
- j) «codice LEI»: il codice identificativo mondiale del soggetto giuridico che identifica in modo univoco le parti di un'operazione finanziaria.

## 2. CONVENZIONI

- 5. Ai fini degli allegati III e IV, un punto di dati ombreggiato in grigio significa che quel punto non è richiesto o che non è possibile segnalarlo. Nell'allegato IV una riga o una colonna contenente riferimenti ombreggiati in nero significa che i corrispondenti punti di dati non devono essere trasmessi dagli enti che si attengono ai riferimenti riportati nella riga o colonna in questione.
- 6. I modelli di cui agli allegati III e IV includono regole di convalida implicite che sono stabilite nei modelli stessi mediante convenzioni.
- 7. L'uso di parentesi nell'intestazione di una voce di un modello significa che quella voce deve essere sottratta per ottenere il totale, ma non significa che la voce in questione è segnalata come negativa.
- 8. Le voci da segnalare come negative sono individuate nei modelli mediante l'inserimento di «(-)» all'inizio della relativa intestazione, come ad esempio in «(-) azioni proprie».
- 9. Nel «Modello dei punti di dati» (in appresso «DPM») per i modelli di segnalazione delle informazioni finanziarie descritti negli allegati III e IV, ciascun punto di dati (cella) ha una «Voce di base» alla quale è assegnato l'attributo «Credito/debito». In tal modo si garantisce che tutti i soggetti che segnalano i punti di dati si attengano alla «Convenzione dei segni» e si può conoscere l'attributo «Credito/debito» corrispondente a ciascun punto di dati.
- 10. Il funzionamento di questa convenzione è illustrato schematicamente nella tabella 1.

<sup>(1)</sup> Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).

<sup>(2)</sup> Raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (C(2003)1422) (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).

▼ M7

Tabella 1.  
 Convenzioni credito/debito, segni positivi e negativi

Elemento	Credito /Debito	Saldo /Movimento	Cifra segnalata
Attività	Debito	Saldo delle attività	Positiva («normale», non occorre inserire il segno)
		Aumento delle attività	Positiva («normale», non occorre inserire il segno)
		Saldo negativo delle attività	Negativa (occorre inserire il segno meno «-»)
		Diminuzione delle attività	Negativa (occorre inserire il segno meno «-»)
Costi		Saldo dei costi	Positiva («normale», non occorre inserire il segno)
		Aumento dei costi	Positiva («normale», non occorre inserire il segno)
		Saldo negativo (compresi gli storni) dei costi	Negativa (occorre inserire il segno meno «-»)
		Diminuzione dei costi	Negativa (occorre inserire il segno meno «-»)
Passività	Credito	Saldo delle passività	Positiva («normale», non occorre inserire il segno)
		Aumento delle passività	Positiva («normale», non occorre inserire il segno)
		Saldo negativo delle passività	Negativa (occorre inserire il segno meno «-»)
		Diminuzione delle passività	Negativa (occorre inserire il segno meno «-»)
Patrimonio netto		Saldo del patrimonio netto	Positiva («normale», non occorre inserire il segno)
		Aumento del patrimonio netto	Positiva («normale», non occorre inserire il segno)
		Saldo negativo del patrimonio netto	Negativa (occorre inserire il segno meno «-»)
		Diminuzione del patrimonio netto	Negativa (occorre inserire il segno meno «-»)
Ricavi	Saldo dei ricavi	Positiva («normale», non occorre inserire il segno)	
	Aumento dei ricavi	Positiva («normale», non occorre inserire il segno)	
	Saldo negativo (compresi gli storni) dei ricavi	Negativa (occorre inserire il segno meno «-»)	
	Diminuzione dei ricavi	Negativa (occorre inserire il segno meno «-»)	

## 3. CONSOLIDAMENTO

11. Ove non diversamente specificato nel presente allegato, i modelli FINREP sono predisposti secondo l'ambito del consolidamento prudenziale ai sensi della parte 1, titolo II, capo 2, sezione 2, del CRR. Per rilevare le rispettive filiazioni e joint ventures gli enti applicano gli stessi metodi applicati per il consolidamento prudenziale:

- a) agli enti può essere permesso o imposto di applicare il metodo del patrimonio netto, ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 5, del CRR, agli investimenti in filiazioni assicurative e in filiazioni non finanziarie;
- b) agli enti può essere permesso di applicare il metodo del consolidamento proporzionale, ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 2, del CRR, alle filiazioni finanziarie;

**▼ M7**

- c) agli enti può essere imposto di applicare il metodo del consolidamento proporzionale, ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 4, del CRR, agli investimenti in joint ventures.

**4. PORTAFOGLI CONTABILI****4.1. Attività**

12. I «portafogli contabili» sono costituiti da strumenti finanziari aggregati in base alle regole di valutazione. Le aggregazioni non comprendono gli investimenti in filiazioni, joint ventures e società collegate, i saldi ottenibili a richiesta classificati come «Cassa, disponibilità presso banche centrali ed altri depositi a vista» e gli strumenti finanziari classificati come «Posseduti per la vendita» compresi nelle voci «Attività non correnti e gruppi in dismissione classificati come posseduti per la vendita» e «Passività incluse in gruppi in dismissione classificati come posseduti per la vendita».
13. Per le attività finanziarie si utilizzano i seguenti portafogli contabili basati sugli IFRS:
- a) «Attività finanziarie possedute per negoziazione»;
  - b) «Attività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio»;
  - c) «Attività finanziarie disponibili per la vendita»;
  - d) «Finanziamenti e crediti»;
  - e) «Investimenti posseduti fino a scadenza».
14. Per le attività finanziarie si utilizzano i seguenti portafogli contabili basati sui GAAP nazionali:
- a) «Attività finanziarie per negoziazione»;
  - b) «Attività finanziarie non derivate e non per negoziazione valutate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio»;
  - c) «Attività finanziarie non derivate e non possedute per negoziazione valutate al fair value (valore equo) rilevato a patrimonio netto»;
  - d) «Strumenti di debito non posseduti per negoziazione valutati secondo un metodo basato sul costo» e
  - e) «Altre attività finanziarie non derivate e non per negoziazione».
15. Tra le «Attività finanziarie per negoziazione» sono ricomprese tutte le attività finanziarie classificate come per negoziazione ai sensi dei pertinenti GAAP nazionali basati sulla BAD. Ai sensi dei GAAP nazionali basati sulla BAD, anche i derivati non posseduti a fini di contabilizzazione delle operazioni di copertura sono segnalati in questa voce senza considerare il metodo applicato per valutare questi contratti.



▼ **M7**

A prescindere dalla metodologia di valutazione applicata ai sensi dei pertinenti GAAP nazionali basati sulla BAD, i derivati non classificati come posseduti a fini di contabilizzazione delle operazioni di copertura sono classificati come attività finanziarie per negoziazione. Questa classificazione si applica anche ai derivati che ai sensi dei GAAP nazionali basati sulla BAD non sono rilevati a bilancio o di cui sono rilevate a bilancio solo le variazioni del fair value (valore equo).

16. Per le attività finanziarie, i «metodi basati sul costo» comprendono le regole di valutazione utilizzate per valutare le attività finanziarie al costo, maggiorato degli interessi maturati meno le perdite per riduzione di valore.
17. Nei GAAP nazionali basati sulla BAD, le «Altre attività finanziarie non derivate e non per negoziazione» includono le attività finanziarie che non possono essere incluse in altri portafogli contabili. Questo portafoglio contabile comprende, tra l'altro, le attività finanziarie valutate al minor valore tra l'importo al momento della loro rilevazione iniziale e il loro fair value (valore equo) (il cosiddetto «Lower of COST Or Market» o «LOCOM»).
18. Nell'ambito dei GAAP nazionali basati sulla BAD, gli enti ai quali è permesso o imposto di applicare per gli strumenti finanziari determinate regole di valutazione degli IFRS comunicano i pertinenti portafogli contabili, nella misura in cui questi sono applicati.
19. La voce «Derivati – Contabilizzazione delle operazioni di copertura» comprende i derivati posseduti a fini di contabilizzazione delle operazioni di copertura ai sensi degli IFRS. Ai sensi dei GAAP nazionali basati sulla BAD, i derivati nel portafoglio bancario sono classificati come derivati posseduti a fini di contabilizzazione delle operazioni di copertura solo se i pertinenti GAAP nazionali basati sulla BAD prevedono regole contabili speciali per i derivati nel portafoglio bancario e se i derivati riducono il rischio di altre posizioni incluse nel portafoglio bancario. A prescindere dalla metodologia di valutazione applicata ai sensi dei GAAP nazionali basati sulla BAD, i derivati utilizzati come coperture economiche e i derivati che non sono classificati come posseduti a fini di contabilizzazione delle operazioni di copertura sono classificati come derivati posseduti per negoziazione. Questa classificazione si applica anche ai derivati che ai sensi dei GAAP nazionali basati sulla BAD non sono rilevati a bilancio o di cui sono rilevate a bilancio solo le variazioni del fair value (valore equo).

#### 4.2. Passività

20. Per le passività finanziarie si utilizzano i seguenti portafogli contabili basati sugli IFRS:
  - a) «Passività finanziarie possedute per negoziazione»;
  - b) «Passività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio»;
  - c) «Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato».
21. Per le passività finanziarie si utilizzano i seguenti portafogli contabili basati sui GAAP nazionali:
  - a) «Passività finanziarie per negoziazione» e

▼ **M7**

- b) «Passività finanziarie non derivate e non per negoziazione valutate secondo un metodo basato sul costo».

Tra le «Passività finanziarie per negoziazione» sono ricomprese tutte le passività finanziarie classificate come per negoziazione nei pertinenti GAAP nazionali basati sulla BAD. A prescindere dalla metodologia di valutazione applicata ai sensi dei pertinenti GAAP nazionali basati sulla BAD, i derivati non classificati come posseduti a fini di contabilizzazione delle operazioni di copertura sono classificati come passività finanziarie possedute per negoziazione. Questa classificazione si applica anche ai derivati che ai sensi dei GAAP nazionali basati sulla BAD non sono rilevati a bilancio o di cui sono rilevate a bilancio solo le variazioni del fair value (valore equo).

22. Nell'ambito dei GAAP nazionali, gli enti ai quali è permesso o imposto di applicare per gli strumenti finanziari determinate regole di valutazione degli IFRS comunicano i pertinenti portafogli contabili, nella misura in cui questi sono applicati.
23. La voce «Derivati – Contabilizzazione delle operazioni di copertura» comprende i derivati posseduti a fini di contabilizzazione delle operazioni di copertura ai sensi degli IFRS. Ai sensi dei GAAP nazionali basati sulla BAD, i derivati nel portafoglio bancario sono classificati come contabilizzazione delle operazioni di copertura solo se i pertinenti GAAP nazionali basati sulla BAD prevedono regole contabili speciali per i derivati nel portafoglio bancario e se i derivati riducono il rischio di altre posizioni incluse nel portafoglio bancario. A prescindere dalla metodologia di valutazione applicata ai sensi dei pertinenti GAAP nazionali basati sulla BAD, i derivati utilizzati come coperture economiche e i derivati che non sono classificati come posseduti a fini di contabilizzazione delle operazioni di copertura sono classificati come derivati posseduti per negoziazione. Questa classificazione si applica anche ai derivati che ai sensi dei GAAP nazionali basati sulla BAD non sono rilevati a bilancio o di cui sono rilevate a bilancio solo le variazioni del fair value (valore equo).

## 5. STRUMENTI FINANZIARI

### 5.1. Attività finanziarie

24. Il valore contabile è l'importo da iscrivere all'attivo dello stato patrimoniale. Il valore contabile delle attività finanziarie comprende gli interessi maturati. Ai sensi dei pertinenti GAAP nazionali basati sulla BAD, il valore contabile dei derivati è il valore contabile ai sensi dei GAAP nazionali, comprensivo di ratei, premi e accantonamenti se applicabili.
25. Le attività finanziarie sono ripartite tra le seguenti classi di strumenti: «Cassa», «Derivati», «Strumenti di capitale», «Titoli di debito» e «Prestiti e anticipazioni».
26. I «Titoli di debito» sono strumenti di debito posseduti dall'ente emessi in forma di titoli che non sono prestiti ai sensi del regolamento BSI della BCE.
27. «Prestiti e anticipazioni» sono strumenti di debito posseduti dagli enti che non sono titoli; questa voce comprende i «Prestiti» ai sensi del regolamento BSI della BCE e le anticipazioni non classificabili come «Prestiti» ai sensi dello stesso regolamento. Le caratteristiche delle «Anticipazioni che non sono prestiti» sono ulteriormente descritte nel punto 41, lettera g), della parte I del presente allegato. Pertanto, la voce «Strumenti di debito» include «Prestiti e anticipazioni» e «Titoli di debito».

**▼ M7****5.2. Passività finanziarie**

28. Il valore contabile è l'importo da iscrivere nel passivo dello stato patrimoniale. Il valore contabile delle passività finanziarie comprende gli interessi maturati. Ai sensi dei pertinenti GAAP nazionali basati sulla BAD, il valore contabile dei derivati è il valore contabile ai sensi dei GAAP nazionali, comprensivo di ratei, premi e accantonamenti se applicabili.
29. Le passività finanziarie sono ripartite tra le seguenti classi di strumenti: «Derivati», «Posizioni corte», «Depositi», «Titoli di debito emessi» e «Altre passività finanziarie».
30. I «Depositi» sono definiti analogamente al regolamento BSI della BCE.
31. I «Titoli di debito emessi» sono strumenti di debito emessi dall'ente in forma di titoli che non sono depositi ai sensi del regolamento BSI della BCE.
32. Le «Altre passività finanziarie» comprendono tutte le passività finanziarie diverse dai derivati, dalle posizioni corte, dai depositi e dai titoli di debito emessi.
33. Ai sensi degli IFRS o dei GAAP nazionali compatibili, le «Altre passività finanziarie» possono comprendere garanzie finanziarie valutate o al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio [IAS 39, paragrafo 47, lettera a)] o all'importo rilevato inizialmente meno l'ammortamento accumulato [IAS 39, paragrafo 47, lettera c), punto ii)]. Gli impegni all'erogazione di finanziamenti sono segnalati come «Altre passività finanziarie» quando sono designati come passività finanziarie al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio [IAS 39, paragrafo 4, lettera a)] o sono impegni all'erogazione di finanziamenti a tassi di interesse inferiori a quelli di mercato [IAS 39, paragrafo 4, lettera b), e paragrafo 47, lettera d)]. Gli accantonamenti derivanti da questi contratti [IAS 39, paragrafo 47, lettera c), punto i), e lettera d), punto i)] sono segnalati come accantonamenti per «Impegni e garanzie date».
34. Le «Altre passività finanziarie» possono includere anche dividendi da pagare, importi dovuti per voci in sospeso e transitorie, nonché importi dovuti per regolamenti futuri di operazioni su titoli o valuta (importi dovuti per operazioni rilevate prima della data di pagamento).

**6. DISAGGREGAZIONE DELLA CONTROPARTE**

35. Ove sia richiesta la disaggregazione della controparte, si utilizzano i seguenti settori della controparte:
  - a) banche centrali;
  - b) amministrazioni pubbliche: amministrazioni centrali, amministrazioni statali o regionali e amministrazioni locali, compresi organi amministrativi e imprese non commerciali, escluse però le imprese pubbliche e private di proprietà di dette amministrazioni che svolgono attività commerciali (e sono segnalate alla voce «società non finanziarie»), enti di previdenza e assistenza sociale e organizzazioni internazionali, come l'Unione europea, il Fondo monetario internazionale e la Banca dei regolamenti internazionali;
  - c) enti creditizi: qualsiasi ente rientrante nella definizione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1, del CRR («impresa la cui attività consiste nel raccogliere depositi o altri fondi rimborsabili dal pubblico e nel concedere crediti per proprio conto») e banche multilaterali di sviluppo;

▼ **M7**

- d) altre società finanziarie: tutte le società e le quasi-società finanziarie diverse dagli enti creditizi, come le imprese di investimento, i fondi di investimento, le imprese di assicurazione, i fondi pensione, gli organismi di investimento collettivo e le stanze di compensazione, nonché gli altri intermediari finanziari e gli ausiliari finanziari;
  - e) società non finanziarie: società e quasi-società non impegnate nella fornitura di servizi di intermediazione finanziaria, ma la cui attività consiste principalmente nella produzione di beni e servizi non finanziari destinati alla vendita ai sensi del regolamento BSI della BCE;
  - f) famiglie: individui o gruppi di individui in qualità di consumatori e produttori di beni e servizi non finanziari esclusivamente per proprio uso finale e in qualità di produttori di beni e servizi finanziari e non finanziari destinabili alla vendita purché la loro attività non sia quella di una quasi-società. Sono incluse anche le istituzioni senza fini di lucro al servizio delle famiglie la cui attività principalmente consiste nella produzione di beni non destinabili alla vendita e di servizi destinati a particolari gruppi di famiglie.
36. L'attribuzione del settore della controparte si basa esclusivamente sulla natura della controparte immediata. La classificazione delle esposizioni contratte congiuntamente da più di un debitore avviene sulla base delle caratteristiche del debitore più pertinente, o determinante, per la concessione dell'esposizione da parte dell'ente. Tra le altre classificazioni, la distribuzione delle esposizioni contratte congiuntamente per settore della controparte, per paese di residenza e per codice NACE deve essere basata sulle caratteristiche del debitore più pertinente o determinante.

**PARTE 2**

## ISTRUZIONI RELATIVE AI MODELLI

## 1. STATO PATRIMONIALE

## 1.1. Attività (1.1)

1. «Cassa» comprende le banconote e le monete nazionali ed estere circolanti in possesso dall'ente che sono utilizzate abitualmente per i pagamenti.
2. «Disponibilità presso banche centrali» comprende i saldi esigibili a richiesta presso le banche centrali.
3. «Altri depositi a vista» comprende i saldi esigibili a richiesta vantati nei confronti di enti creditizi.
4. Ai sensi dei pertinenti GAAP nazionali basati sulla BAD, il valore contabile dei derivati non rilevati in bilancio è pari a zero.

«Investimenti in filiazioni, joint ventures e società collegate» comprende gli investimenti in società collegate, joint ventures e filiazioni che non sono consolidate totalmente o proporzionalmente. Il valore contabile degli investimenti considerato per l'applicazione del metodo del patrimonio netto comprende il relativo avviamento.

5. Le attività diverse dalle attività finanziarie che, per loro natura, non sono classificabili in voci specifiche dello stato patrimoniale sono segnalate in «Altre attività». Le altre attività possono comprendere oro, argento e altre merci, anche se posseduti per negoziazione.

▼ **M7**

Ai sensi dei pertinenti GAAP nazionali basati sulla BAD, il valore contabile delle azioni proprie riacquistate è segnalato in «Altre attività» se i pertinenti GAAP nazionali consentono l'esposizione come attività.

Se rilevati ai sensi dei pertinenti GAAP nazionali basati sulla BAD, i ratei e i risconti degli strumenti finanziari, ivi compresi interessi maturati, premi e sconti o costi di transazione, sono segnalati insieme allo strumento e non come «Altre attività».

6. «Attività non correnti e gruppi in dismissioni classificati come posseduti per la vendita» ha lo stesso significato di cui all'IFRS 5.

### 1.2. Passività (1.2)

7. Ai sensi dei pertinenti GAAP nazionali basati sulla BAD, il valore contabile dei derivati non rilevati in bilancio è pari a zero.

Ai sensi dei GAAP nazionali basati sulla BAD gli accantonamenti per perdite potenziali derivanti dalla parte inefficace della relazione di copertura del portafoglio sono segnalati nella riga «Derivati – Contabilizzazione delle operazioni di copertura» o nella riga «Variazioni del fair value (valore equo) degli elementi coperti in una copertura di portafoglio dal rischio di tasso di interesse», se la perdita deriva dalla valutazione del derivato di copertura o dalla valutazione della posizione coperta.

8. Gli accantonamenti per «Pensioni e altre obbligazioni per benefici definiti successivi al rapporto di lavoro» comprendono l'importo delle passività nette per benefici definiti.

Ai sensi degli IFRS o dei GAAP nazionali compatibili, gli accantonamenti per «Altri benefici a lungo termine per i dipendenti» comprendono l'importo dei disavanzi dei piani per benefici a lungo termine per i dipendenti di cui allo IAS 19, paragrafo 153. Le spese maturate per i benefici a breve termine per i dipendenti [IAS 19, paragrafo 11, lettera a)], i piani a contribuzione definita [IAS 19, paragrafo 51, lettera a)] e i benefici per la cessazione del rapporto di lavoro [IAS 19, paragrafo 169, lettera a)] sono compresi in «Altre passività».

9. «Capitale sociale rimborsabile a richiesta» comprende gli strumenti di capitale emessi dall'ente che non soddisfano i criteri per la classificazione nel patrimonio netto. Gli enti includono in questa voce le quote cooperative che non soddisfano i criteri per la classificazione nel patrimonio netto.
10. Le passività diverse dalle passività finanziarie che, per loro natura, non sono classificabili in voci specifiche dello stato patrimoniale sono segnalate in «Altre passività».

Se rilevati ai sensi dei pertinenti GAAP nazionali basati sulla BAD, i ratei e i risconti degli strumenti finanziari, ivi compresi interessi maturati, premi e sconti o costi di transazione, sono segnalati insieme allo strumento e non come «Altre passività».

11. «Passività incluse nei gruppi in dismissione classificati come posseduti per la vendita» ha lo stesso significato assunto nell'IFRS 5.

**▼ M7**

12. «Fondi per i rischi bancari generali» sono importi attribuiti in conformità dell'articolo 38 della BAD. Ove rilevati, appaiono separatamente o come passività in «Accantonamenti» oppure nel patrimonio netto in «Altre riserve».

**1.3. Patrimonio netto (1.3)**

13. Ai sensi degli IFRS o dei GAAP nazionali compatibili, gli strumenti di capitale che sono strumenti finanziari includono i contratti rientranti nell'ambito di applicazione dello IAS 32.
14. «Capitale richiamato ma non versato» include il valore contabile del capitale emesso dall'ente che i sottoscrittori sono stati invitati a versare ma che non risulta ancora versato alla data di riferimento. Se l'aumento di capitale non ancora versato è rilevato come aumento del capitale azionario ai sensi dei pertinenti GAAP nazionali basati sulla BAD, il capitale richiamato ma non versato è rilevato su entrambi i lati del bilancio. Il capitale non versato è segnalato in «Capitale richiamato ma non versato» del modello 1.3 e come credito nei confronti degli azionisti sotto «Altre attività» nel modello 1.1. Ai sensi dei pertinenti GAAP nazionali basati sulla BAD, quando l'aumento di capitale può essere rilevato solo dopo il ricevimento del pagamento dagli azionisti, il capitale non versato non è segnalato nel modello 1.3.
15. «Componente di patrimonio netto degli strumenti finanziari composti» comprende la componente di patrimonio netto degli strumenti finanziari composti (cioè gli strumenti finanziari che hanno sia una componente di passività sia una componente di patrimonio netto) emessi dall'ente, se disaggregati in base alla disciplina contabile pertinente (compresi gli strumenti finanziari composti con derivati incorporati multipli i cui valori sono interdipendenti).
16. «Altri strumenti di capitale emessi» comprende gli strumenti di capitale che sono strumenti finanziari diversi da «Capitale» e da «Componente di patrimonio netto degli strumenti finanziari composti».
17. «Altro patrimonio netto» comprende tutti gli strumenti di capitale che non sono strumenti finanziari, incluse, tra l'altro, le operazioni con pagamento basato su azioni regolate con strumenti rappresentativi di capitale [IFRS 2, paragrafo 10].
18. Ai sensi degli IFRS o dei GAAP nazionali compatibili, «Riserve di rivalutazione» include l'importo delle riserve risultanti dalla rilevazione iniziale negli IAS o nei GAAP nazionali compatibili, non destinato ad altri tipi di riserve.
19. «Altre riserve» è suddivisa in «Riserve o perdite accumulate di investimenti in filiazioni, joint ventures e società collegate» e «Altro». «Riserve o perdite accumulate di investimenti in filiazioni, joint ventures e società collegate» comprende l'importo accumulato dei ricavi e dei costi relativi ai suddetti investimenti rilevato nell'utile (perdita) degli esercizi precedenti. «Altro» comprende le riserve diverse da quelle indicate separatamente in altre voci e può includere la riserva legale e la riserva statutaria.
20. La voce «Azioni proprie» include tutti gli strumenti finanziari che hanno le caratteristiche di strumenti di capitale proprio riacquisiti dall'ente.

▼ M7

## 2. PROSPETTO DELL'UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO (2)

21. Gli interessi attivi e passivi degli strumenti finanziari posseduti per negoziazione e degli strumenti finanziari designati al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio sono o segnalati separatamente dagli altri utili o perdite in «Interessi attivi» e «Interessi passivi» («corso secco») o come parte degli utili o delle perdite derivanti da queste categorie di strumenti («prezzo tel quel»).
22. Gli enti segnalano le voci seguenti disaggregandole per portafoglio contabile:
  - a) «Interessi attivi»;
  - b) «Interessi passivi»;
  - c) «Ricavi da dividendi»;
  - d) «Utili o perdite da eliminazione contabile di attività e passività finanziarie non valutate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio, al netto»;
  - e) «Riduzione di valore o (-) storno di riduzione di valore delle attività finanziarie non valutate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio».
23. «Interessi attivi. Derivati – contabilizzazione delle operazioni di copertura, rischio di tasso di interesse» e «Interessi passivi. Derivati – contabilizzazione delle operazioni di copertura, rischio di tasso di interesse» comprendono gli importi correlati ai derivati classificati nella categoria «Contabilizzazione delle operazioni di copertura», che coprono il rischio di tasso di interesse. Sono segnalati come interessi attivi e passivi su base lorda, per presentare in termini corretti gli interessi attivi e passivi degli elementi coperti ai quali sono collegati.
24. Gli importi correlati ai derivati classificati nella categoria «Posseduti per negoziazione» che sono strumenti di copertura sotto il profilo economico ma non sotto il profilo contabile possono essere segnalati come interessi attivi e passivi, per presentare in termini corretti gli interessi attivi e passivi degli strumenti finanziari coperti. Tali importi sono inclusi come parte delle voci «Interessi attivi. Attività finanziarie possedute per negoziazione» e «Interessi passivi. Passività finanziarie possedute per negoziazione».
25. «Interessi attivi – altre attività» comprende gli importi degli interessi attivi non inclusi nelle altre voci. Questa voce può comprendere interessi attivi correlati a contanti, disponibilità presso banche centrali ed altri depositi a vista nonché ad attività non correnti e gruppi in dismissione classificati come posseduti per la vendita e come interessi attivi netti derivanti da attività netta a servizio di un piano a benefici definiti.

Ai sensi degli IFRS e se non altrimenti previsto dai GAAP nazionali basati sulla BAD, gli interessi relativi a passività finanziarie con tasso di interesse effettivo negativo sono segnalati come interessi attivi in «Interessi attivi su passività finanziarie». Tali passività e i relativi interessi generano un rendimento positivo per l'ente.

▼ M7

26. «Interessi passivi – altre passività» comprende gli importi degli interessi passivi non inclusi nelle altre voci. Questa voce può comprendere gli interessi passivi correlati a passività incluse in gruppi in dismissione classificati come posseduti per la vendita, spese derivanti da aumenti del valore contabile di un accantonamento che riflettono il passaggio del tempo oppure interessi passivi netti derivanti da passività nette per piani a benefici definiti.

Ai sensi degli IFRS e se non altrimenti previsto dai GAAP nazionali basati sulla BAD, gli interessi relativi ad attività finanziarie con tasso di interesse effettivo negativo sono segnalati come interessi passivi in «Interessi passivi su attività finanziarie». Tali attività e i relativi interessi generano un rendimento negativo per l'ente.

27. «Utili o perdite da attività non correnti e gruppi in dismissione classificati come posseduti per la vendita e non assimilabili ad attività operative cessate» comprende gli utili o le perdite generati da attività non correnti e gruppi in dismissioni classificati come posseduti per la vendita e non assimilabili a attività operative cessate.
28. I ricavi da dividendi da attività finanziarie possedute per negoziazione e da attività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio sono segnalati o come «Ricavi da dividendi» separatamente da altri utili e perdite di queste categorie, oppure come parte degli utili o delle perdite di queste categorie di strumenti. I ricavi da dividendi da filiazioni, società collegate e joint ventures non comprese nel consolidamento sono segnalati in «Quota di utili o (-) perdite da investimenti in filiazioni, joint ventures e società collegate» e conformemente allo IAS 28.10 il valore contabile dell'investimento è ridotto in caso di contabilizzazione in base al metodo del patrimonio netto. Ai sensi degli IFRS gli utili o le perdite dovuti a eliminazione contabile degli investimenti in filiazioni, joint ventures e società collegate sono indicati nella «Quota di utili o (-) perdite da investimenti in filiazioni, joint ventures e società collegate».
29. Ai sensi degli IFRS o dei GAAP nazionali compatibili, «Riduzione di valore di attività finanziarie iscritte al costo» comprende le perdite per riduzione di valore derivante dall'applicazione delle regole sulla riduzione di valore di cui allo IAS 39, paragrafo 66. Ai sensi dei GAAP nazionali basati sulla BAD, in «Riduzione di valore o storno della riduzione di valore delle attività finanziarie non valutate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio» sono inclusi tutte le svalutazioni e tutti gli storni di svalutazioni di strumenti finanziari valutati secondo metodi basati sul costo a seguito del cambiamento del merito di credito dell'emittente.
30. Alla voce «Utili o (-) perdite risultanti dalla contabilizzazione delle operazioni di copertura, al netto» gli enti segnalano le variazioni del fair value (valore equo) degli strumenti di copertura e degli elementi coperti, compreso il risultato dell'inefficacia delle coperture di flussi finanziari e delle coperture degli investimenti netti in gestioni estere.

## 3. PROSPETTO DI CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO (3)

31. Ai sensi degli IFRS o dei GAAP nazionali compatibili, «Imposte sul reddito relative a voci che non saranno riclassificate» e «Imposte sul reddito relative a voci che possono essere riclassificate nell'utile o (-) perdita di esercizio» [IAS 1, paragrafo 91, lettera b), e IG6] sono segnalate come voci separate.



▼ **M7**

## 4. DISAGGREGAZIONE DELLE ATTIVITÀ FINANZIARIE PER STRUMENTO E PER SETTORE DELLA CONTROPARTE (4)

32. Le attività finanziarie vengono disaggregate per strumento e – ove richiesto – per controparte.
33. Ai sensi degli IFRS o dei GAAP nazionali compatibili, gli strumenti di capitale sono segnalati secondo una disaggregazione specifica («di cui») mirante a identificare soltanto gli strumenti valutati al valore di costo e specifici settori della controparte. Ai sensi dei GAAP nazionali basati sulla BAD, gli strumenti di capitale sono segnalati secondo una disaggregazione specifica («di cui») mirante a identificare soltanto i settori non quotati e specifici settori della controparte.
34. Per le attività finanziarie disponibili per la vendita gli enti segnalano rispettivamente il fair value (valore equo) delle attività che hanno subito riduzione di valore e quello delle attività che non hanno subito riduzione di valore e l'importo cumulativo delle perdite dovute a riduzione di valore rilevate nell'utile (perdita) d'esercizio alla data della segnalazione. La somma del fair value (valore equo) delle attività che non hanno subito riduzione di valore e del fair value (valore equo) delle attività che hanno subito riduzione di valore rappresenta il valore contabile di queste attività.
35. Ai sensi degli IFRS o dei GAAP nazionali compatibili, per le attività finanziarie classificate come «Finanziamenti e crediti» o come «Possedute fino a scadenza» viene segnalato il valore contabile lordo delle attività che non hanno subito riduzione di valore e delle attività che hanno subito riduzione di valore. Gli accantonamenti sono disaggregati in «Svalutazioni specifiche per attività finanziarie stimate individualmente», «Svalutazioni specifiche per attività finanziarie stimate collettivamente» e «Svalutazioni collettive per perdite sostenute ma non riportate». Ai sensi dei GAAP nazionali basati sulla BAD, per le attività finanziarie classificate come «Attività finanziarie non derivate e non per negoziazione valutate secondo un metodo basato sul costo» viene segnalato il valore contabile lordo delle attività che non hanno subito riduzione di valore e delle attività che hanno subito riduzione di valore.
36. «Svalutazioni specifiche per attività finanziarie stimate individualmente» comprende l'importo cumulativo della riduzione di valore relativa ad attività finanziarie che sono state valutate individualmente.
37. «Svalutazioni specifiche per attività finanziarie stimate collettivamente» comprende l'importo cumulativo della riduzione di valore collettiva calcolata su prestiti insignificanti che hanno subito riduzione di valore su base individuale e riguardo ai quali l'ente decide di adottare un metodo statistico (sulla base del portafoglio). Tale metodo non impedisce di effettuare valutazioni individuali della riduzione di valore dei prestiti individualmente insignificanti e di segnalarli come svalutazioni specifiche per attività finanziarie stimate individualmente.
38. «Svalutazioni collettive per perdite sostenute ma non riportate» comprende l'importo cumulativo della riduzione di valore collettiva determinata sulle attività finanziarie che non hanno subito riduzione di valore su base individuale. Per «Svalutazioni per perdite sostenute ma non riportate» si possono applicare lo IAS 39, paragrafo 59, lettera f), e AG87 e AG90.

In «Svalutazioni generali per il rischio di credito» sono incluse sia le svalutazioni generali per il rischio di credito che le svalutazioni generali per il rischio bancario. Delle svalutazioni generali per il rischio bancario deve essere segnalata solo la parte che incide sul valore contabile dei prestiti [articolo 37, paragrafo 2, della BAD].

▼ M7

39. La somma delle attività che non hanno subito riduzione di valore e delle attività che hanno subito riduzione di valore al netto di tutte le svalutazioni è uguale al valore contabile.
40. Il modello 4.5 comprende il valore contabile di «Prestiti e anticipazioni» e «Titoli di debito» che rientrano nella definizione di «Debito subordinato» di cui al punto 54 della presente parte.
5. DISAGGREGAZIONE DEI PRESTITI E DELLE ANTICIPAZIONI PER PRODOTTO (5)
41. Il «Valore contabile» dei prestiti e delle anticipazioni è segnalato separatamente per tipo di prodotto al netto delle svalutazioni dovute a riduzione di valore. Nello stesso modello vengono segnalati anche i saldi esigibili su richiesta classificati come «Cassa, disponibilità presso banche centrali e altri depositi a vista» indipendentemente dal «Portafoglio contabile» in cui sono inclusi, allocati ai seguenti prodotti:
- a) «su richiesta (call) e con breve preavviso (conto corrente)» comprende i saldi esigibili su richiesta (call), con breve preavviso, conti correnti e saldi simili che possono includere prestiti che costituiscono depositi overnight per il debitore, indipendentemente dalla loro forma giuridica. Comprende inoltre «Scoperti» che sono saldi a debito sui saldi dei conti correnti;
  - b) «debito da carta di credito» comprende il credito concesso mediante carte di addebito posticipato o carte di credito [regolamento BSI della BCE];
  - c) «crediti commerciali» comprendono i prestiti ad altri debitori concessi sulla base di fatture o altri documenti che conferiscono il diritto di ricevere i proventi delle operazioni di vendita di beni o fornitura di servizi. Questa voce comprende tutte le operazioni di factoring (sia con che senza rivalsa);
  - d) «leasing finanziari» comprendono il valore contabile dei crediti da leasing finanziario. Ai sensi degli IFRS o dei GAAP nazionali compatibili, i «Crediti del leasing finanziario» sono definiti come nello IAS 17;
  - e) «prestiti a seguito di contratto di vendita con patto di riacquisto passivo» comprendono i finanziamenti concessi in cambio di titoli acquistati nel quadro di operazioni di vendita con patto di riacquisto o presi a prestito sulla base di accordi di concessione di titoli in prestito;
  - f) «altri prestiti a termine» comprendono i saldi a debito con scadenze o termini contrattuali fissi non compresi in altre voci;
  - g) «anticipazioni che non sono prestiti» comprendono le anticipazioni non classificabili come «Prestiti» sulla base del regolamento BSI della BCE. Questa voce include, tra l'altro, gli importi lordi a credito a fronte di voci in sospeso (come fondi in attesa di investimento, trasferimento o regolamento) e voci transitorie (come assegni bancari e altri mezzi di pagamento inviati all'incasso);

▼ M7

- h) «crediti ipotecari [crediti garantiti da beni immobili a titolo di garanzia reale]» comprendono prestiti formalmente garantiti da beni immobili a titolo di garanzia reale, indipendentemente dal rapporto tra prestito e garanzia reale (detto comunemente «loan-to-value»);
- i) «altri prestiti garantiti da garanzia reale» comprendono i prestiti formalmente coperti da garanzie reali, indipendentemente dal rapporto tra prestito e garanzia reale (il cosiddetto «loan-to-value»), diversi dai «Prestiti con garanzia reale costituita da beni immobili», «Leasing finanziari» e «Prestiti a seguito di contratto di vendita con patto di riacquisto passivo». Queste garanzie reali comprendono il pegno di titoli, contanti e altre garanzie reali;
- j) «credito al consumo» comprende prestiti concessi principalmente per il consumo privato di beni e servizi [regolamento BSI della BCE];
- k) «mutui per l'acquisto di abitazione» comprende i crediti concessi alle famiglie a fini di investimento in abitazioni destinate all'uso personale e alla locazione, comprese la costruzione e ristrutturazione [regolamento BSI della BCE];
- l) «prestiti per il finanziamento di progetti» comprendono i prestiti recuperabili soltanto tramite i ricavi generati dai progetti finanziati mediante i prestiti stessi.

## 6. DISAGGREGAZIONE DEI PRESTITI E DELLE ANTICIPAZIONI ALLE SOCIETÀ NON FINANZIARIE PER CODICE NACE (6)

- 42. I valori contabili lordi dei prestiti e delle anticipazioni concessi a società non finanziarie sono classificati per settore di attività economica utilizzando i codici di cui al regolamento NACE («codici NACE») sulla base dell'attività principale della controparte.
- 43. La classificazione delle esposizioni assunte congiuntamente da più di un debitore avviene in conformità del punto 36 della parte 1.
- 44. La segnalazione dei codici NACE avviene con il primo livello di disaggregazione (per «sezione»).
- 45. Per gli strumenti di debito a costo ammortizzato o al fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti del conto economico complessivo, il «Valore contabile lordo» significa il valore contabile ad esclusione della «Riduzione di valore accumulata». Nel caso degli strumenti di debito al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio, il «Valore contabile lordo» significa il valore contabile escluse le «Variazioni accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito».
- 46. La «Riduzione di valore accumulata» è segnalata per le attività finanziarie al costo ammortizzato o al fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti del conto economico complessivo. Sono segnalati gli importi delle «Variazioni accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito» per le attività finanziarie al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio. La «Riduzione di valore accumulata» comprende le svalutazioni specifiche di attività finanziarie stimate individualmente e collettivamente così come definite nei punti 36 e 37, nonché le «Svalutazioni collettive per perdite sostenute ma non riportate» così come definite nel punto 38; non comprende, invece, gli importi degli «Annullamenti accumulati» così come definiti nel punto 49.

▼ M7

7. ATTIVITÀ FINANZIARIE SOGGETTE A RIDUZIONE DI VALORE SCADUTE O CHE HANNO SUBITO UNA RIDUZIONE DI VALORE (7)
47. Gli strumenti di debito scaduti ma che non hanno subito una riduzione di valore alla data di riferimento della segnalazione sono segnalati nei portafogli contabili soggetti a riduzione di valore. Ai sensi degli IFRS o dei GAAP nazionali compatibili, questi portafogli contabili comprendono le categorie «Posseduti per la vendita», «Finanziamenti e crediti» e «Posseduti fino a scadenza». Ai sensi dei GAAP nazionali basati sulla BAD, questi portafogli contabili comprendono anche «Strumenti di debito non per negoziazione valutati secondo un metodo basato sul costo» e «Altre attività finanziarie non derivate e non per negoziazione».
48. Le attività sono considerate scadute quando le controparti non hanno effettuato un pagamento alla scadenza prevista contrattualmente. Gli importi integrali di queste attività sono segnalati disaggregati per il numero di giorni di ritardo della rata più vecchia scaduta. L'analisi delle attività scadute non comprende le attività che hanno subito una riduzione di valore. L'importo contabile delle attività finanziarie che hanno subito una riduzione di valore è segnalato separatamente dalle attività scadute.
49. La colonna «Annullamenti accumulati» comprende l'importo cumulativo del capitale e degli interessi scaduti di tutti gli strumenti di debito che l'ente non rileva più perché li reputa non incassabili, indipendentemente dal portafoglio nel quale sono inseriti. Questi importi vengono segnalati fino all'estinzione totale di tutti i diritti dell'ente (per intervenuta prescrizione, dimenticanza o altre cause) o fino al loro recupero.
50. Le «Cancellazioni» possono essere dovute sia a riduzioni del valore contabile delle attività finanziarie rilevato direttamente nell'utile (perdita) d'esercizio, sia a riduzioni degli importi degli accantonamenti per perdite su crediti applicate al valore contabile delle attività finanziarie.
8. DISAGGREGAZIONE DELLE PASSIVITÀ FINANZIARIE (8)
51. Poiché i «Depositi» sono definiti come nel regolamento BSI della BCE, i depositi di risparmio amministrati sono classificati ai sensi di detto regolamento e suddivisi in base alla controparte. In particolare, i depositi di risparmio a vista non trasferibili che, pur essendo a norma di legge rimborsabili su richiesta, sono soggetti a penali e restrizioni considerevoli e hanno caratteristiche molto simili a quelle dei depositi overnight, sono classificati come depositi rimborsabili con preavviso.
52. I «Titoli di debito emessi» sono disaggregati nei seguenti tipi di prodotti:
- a) «Certificati di deposito»: sono titoli che autorizzano i titolari a ritirare fondi da un conto;
- b) «Asset-backed securities», ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 61, del CRR;
- c) «Obbligazioni garantite», ai sensi dell'articolo 129, paragrafo 1, del CRR;

▼ M7

d) «Contratti ibridi»: comprendono contratti con derivati incorporati;

e) «Altri titoli di debito emessi»: comprendono i titoli di debito non rilevati nelle voci precedenti e distinguono tra strumenti convertibili e non convertibili.

53. «Passività finanziarie subordinate» emesse sono trattate alla stregua di altre passività finanziarie assunte. Le passività subordinate emesse in forma di titoli sono classificate come «Titoli di debito emessi», mentre le passività subordinate in forma di depositi sono classificate come «Depositi».

54. Il modello 8.2 comprende il valore contabile dei «Depositi» e dei «Titoli di debito emessi» che corrispondono alla definizione di debiti subordinati classificati in base ai portafogli contabili. Gli strumenti di «Debito subordinato» forniscono un credito a titolo sussidiario nei confronti dell'ente emittente che può essere fatto valere soltanto dopo che sono stati soddisfatti tutti gli altri crediti di livello superiore [regolamento BSI della BCE].

9. IMPEGNI ALL'EROGAZIONE DI FINANZIAMENTI, GARANZIE FINANZIARIE E ALTRI IMPEGNI (9)

55. Le esposizioni fuori bilancio comprendono gli elementi fuori bilancio elencati nell'allegato I del CRR. Le esposizioni fuori bilancio sono disaggregate in impegni all'erogazione di finanziamenti dati, garanzie finanziarie date e altri impegni dati.

56. Le informazioni relative agli impegni all'erogazione di finanziamenti, garanzie finanziarie e altri impegni dati e ricevuti comprendono sia gli impegni revocabili che quelli irrevocabili.

57. «Impegni all'erogazione di finanziamenti» sono impegni fermi a fornire credito a termini e condizioni prestabiliti, ad eccezione dei derivati, perché possono essere regolati in contanti oppure mediante consegna o emissione di un altro strumento finanziario. I seguenti elementi dell'allegato I del CRR sono classificati come «Impegni all'erogazione di finanziamenti»:

a) «Depositi forward»;

b) «Aperture di credito non utilizzate» comprendenti impegni a «prestare» o fornire «aperture per accettazione» a termini e condizioni prestabiliti.

58. Le «Garanzie finanziarie» sono contratti che impongono all'emittente di effettuare pagamenti specificati per rimborsare al possessore una perdita dovuta alla mancata esecuzione, alla data pattuita, di un pagamento da parte di un determinato debitore in base ai termini originali o modificati di uno strumento di debito. Ai sensi degli IFRS o dei GAAP nazionali compatibili, questi contratti sono conformi alla definizione di contratto di garanzia finanziaria di cui allo IAS 39, paragrafo 9, e all'IFRS 4, appendice A. I seguenti elementi dell'allegato I del CRR sono classificati come «Garanzie finanziarie»:

a) «Garanzie che assumono la forma di sostituti del credito»;

**▼ M7**

- b) «Derivati su crediti»: corrispondono alla definizione di garanzie finanziarie;
  - c) «Lettere di credito standby irrevocabili che assumono la forma di sostituti del credito».
59. «Altri impegni» comprendono i seguenti elementi dell'allegato I del CRR:
- a) «Parte non pagata di azioni e titoli sottoscritti»;
  - b) «Crediti documentari accordati o confermati»;
  - c) «Elementi fuori bilancio relativi al finanziamento del commercio»;
  - d) «Crediti documentari nei quali la merce ha funzione di garanzia e altre operazioni autoliquidantis»;
  - e) «Garanzie e cauzioni» (comprese fideiussioni a garanzia di offerte e di corretta esecuzione) e «Garanzie che non assumono la forma di sostituti del credito»;
  - f) «Fideiussioni a garanzia di spedizioni (shipping guarantees), obbligazioni doganali e fiscali (customs and tax bonds)»;
  - g) «Agevolazioni per l'emissione di effetti e di credito rinnovabile»;
  - h) «Aperture di credito non utilizzate» comprendenti impegni a «prestare» o fornire «aperture per accettazione» quando i termini e le condizioni non sono prestabiliti;
  - i) «Aperture di credito non utilizzate» comprendenti impegni ad «acquistare titoli» o «fornire garanzie»;
  - j) «Aperture di credito non utilizzate per garanzie di offerte e di buona esecuzione»;
  - k) «Altri elementi fuori bilancio» di cui all'allegato I del CRR.
60. Ai sensi degli IFRS o dei GAAP nazionali compatibili, i seguenti elementi sono iscritte a bilancio e, quindi, non devono essere segnalati come esposizioni fuori bilancio:
- a) i «Derivati su crediti» che non corrispondono alla definizione di garanzie finanziarie sono considerati «Derivati» ai sensi dello IAS 39;
  - b) le «Accettazioni» sono obbligazioni assunte da un ente di pagare alla scadenza il valore nominale di una cambiale; poiché le cambiali sono utilizzate di solito nella vendita di merci, le accettazioni sono classificate in bilancio come «Crediti commerciali»;
  - c) le «Girate su effetti» che non soddisfano i criteri di eliminazione contabile di cui allo IAS 39;

▼ M7

- d) le «Cessioni pro solvendo» che non soddisfano i criteri di eliminazione contabile di cui allo IAS 39;
- e) le «Attività acquistate con accordi di acquisto a termine a titolo definitivo» sono «derivati» ai sensi dello IAS 39;
- f) le «Operazioni di vendita di attività con patto di riacquisto ai sensi dell'articolo 12, paragrafi 3 e 5, della direttiva 86/635/CEE». Questi contratti, nei quali il cessionario ha la facoltà, ma non l'obbligo, di restituire le attività a un prezzo concordato in anticipo a una data determinata (o da determinarsi), corrispondono alla definizione di derivati di cui allo IAS 39.9.

- 61. La voce «di cui: in stato di default» include l'importo nominale degli impegni all'erogazione di finanziamenti, garanzie finanziarie e altri impegni dati la cui controparte si trovi in stato di default ai sensi dell'articolo 178 del CRR.
- 62. Per le esposizioni fuori bilancio, l'«Importo nominale» è l'importo che rappresenta al meglio l'esposizione massima dell'ente al rischio di credito senza tener conto delle garanzie reali possedute o di altri supporti del credito. In particolare, per le garanzie finanziarie date l'importo nominale è l'importo massimo che l'entità può dover pagare in caso di escussione della garanzia. Per gli impegni all'erogazione di finanziamenti, l'importo nominale è l'importo non utilizzato che l'ente si è impegnato a prestare. Gli importi nominali sono valori di esposizione senza l'applicazione dei fattori di conversione e delle tecniche di attenuazione del rischio di credito.
- 63. Nel modello 9.2, per gli impegni all'erogazione di finanziamenti ricevuti l'importo nominale è l'importo totale non utilizzato che la controparte si è impegnata a prestare all'ente. Per gli altri impegni ricevuti, l'importo nominale è l'importo totale impegnato dall'altra parte dell'operazione. Nelle garanzie finanziarie ricevute, l'«Importo massimo della garanzia che può essere considerato» è l'importo massimo che la controparte può dover pagare in caso di escussione della garanzia. Se una garanzia finanziaria ricevuta è stata emessa da più di un garante, l'importo garantito viene segnalato una sola volta in questo modello ed è attribuito al garante più pertinente per l'attenuazione del rischio di credito.

## 10. DERIVATI (10 E 11)

- 64. Il valore contabile e l'importo nozionale dei derivati posseduti per negoziazione e dei derivati posseduti per contabilizzazione delle operazioni di copertura sono segnalati disaggregati per tipo di rischio sottostante, tipo di mercato (mercati fuori borsa o mercati organizzati) e tipo di prodotto.

Ai sensi dei pertinenti GAAP nazionali basati sulla BAD, tutti i derivati posseduti per negoziazione e tutti i derivati posseduti a fini di contabilizzazione delle operazioni di copertura sono segnalati in questi modelli a prescindere dal portafoglio o indipendentemente dal fatto che siano o no rilevati in bilancio ai sensi dei pertinenti GAAP nazionali.

- 65. Gli enti segnalano i derivati posseduti per contabilizzazione delle operazioni di copertura disaggregati per tipo di copertura.

**▼ M7**

66. I derivati inclusi in strumenti ibridi che sono stati separati dal contratto primario sono segnalati nei modelli 10 e 11 a seconda della natura del derivato. Il valore del contratto primario non è incluso nei modelli; tuttavia, se lo strumento ibrido è valutato al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio, il contratto nel suo complesso è incluso nella categoria degli strumenti posseduti per negoziazione o degli strumenti finanziari designati al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio (quindi, i derivati incorporati non sono segnalati nei modelli 10 e 11).

**10.1. Classificazione dei derivati per tipo di rischio**

67. Tutti i derivati sono classificati nelle seguenti categorie di rischio:

- a) tassi di interesse: i derivati su tassi di interesse sono contratti relativi a uno strumento finanziario che genera interessi i cui flussi di cassa sono determinati da tassi di interesse di riferimento o da un altro contratto basato su tassi di interesse, come un'opzione su un contratto future per l'acquisto di titoli di Stato. Questa categoria è limitata alle operazioni nelle quali tutte le componenti sono esposte al tasso di interesse di un'unica valuta. Sono perciò esclusi i contratti che comportano il cambio di una o più valute estere, come i contratti swap su tassi di interesse in differenti valute e le opzioni su valute, nonché altri contratti la cui caratteristica di rischio predominante è il rischio di cambio, che devono essere segnalati come contratti di cambio. I contratti su tassi di interesse includono i contratti sui tassi a termine del tipo forward rate agreement, i contratti swap su tassi di interesse in una sola valuta, i contratti a termine sui tassi di interesse del tipo future, le opzioni su tassi di interesse (tra cui cap, floor, collar e corridor), swaptions su tassi di interesse e warrant su tassi di interesse;
- b) azioni: i derivati su azioni sono contratti nei quali il rendimento o una parte del rendimento dipende dal prezzo di una determinata azione o da un indice di prezzi di azioni;
- c) cambi e oro: questi derivati includono contratti riguardanti i tassi di cambio di valute nel mercato a termine e l'esposizione all'oro. Coprono, quindi, operazioni in cambi a termine secco (outright forward), swap su tassi di cambio, swap su valute (compresi swap su tassi di interesse in differenti valute), contratti a termine su valute del tipo future, opzioni su valute, swaptions su valute e warrant su valute. I derivati su tassi di cambio includono tutti i contratti che comportano un'esposizione a più di una valuta, o sul tasso di interesse o sul tasso di cambio. I contratti sull'oro includono tutti i contratti che comportano un'esposizione all'oro;
- d) credito: i derivati su crediti sono contratti che non corrispondono alla definizione di garanzie finanziarie e nei quali il pagamento è collegato principalmente a una determinata misura del merito di credito di un particolare credito di riferimento. I contratti prevedono specificamente uno scambio di pagamenti nel quale almeno una delle due componenti dipende dalla performance del credito di riferimento. I pagamenti possono essere attivati da una serie di eventi, tra cui l'insorgere di uno stato di default, il declassamento del rating o un cambio concordato del differenziale creditizio dell'attività di riferimento;



▼ **M7**

- e) merci: questi derivati sono contratti nei quali il rendimento o una parte del rendimento dipende dal prezzo di un bene o da un indice di prezzi di un bene, quali un metallo prezioso (diverso dall'oro), petrolio, legname o prodotti agricoli;
  - f) altro: questi derivati sono tutti gli altri contratti derivati che non comportano l'esposizione a cambi, tassi di interesse, azioni, merci o rischio di credito; sono, ad esempio, i derivati sul clima e i derivati assicurativi.
68. Se un derivato è influenzato da più di un tipo di rischio sottostante, viene attribuito al tipo di rischio più sensibile. Nei derivati multiesposizione, in caso di incertezza le operazioni devono essere attribuite in base al seguente ordine di precedenza:
- a) merci: in questa categoria sono segnalate tutte le operazioni su derivati che comportano l'esposizione a una merce o un indice di merci, con o senza esposizione congiunta a merci e ogni altra categoria di rischio che può includere cambi, tassi di interesse o azioni;
  - b) azioni: in questa categoria sono segnalate, ad eccezione dei contratti con esposizione congiunta a merci e azioni, che devono essere segnalati come merci, tutte le operazioni su derivati collegate alla performance di azioni o indici di azioni. Questa categoria include anche le operazioni su azioni con esposizione a cambi o tassi di interesse;
  - c) cambi e oro: questa categoria include tutte le operazioni con derivati (ad eccezione di quelle già segnalate nelle categorie delle merci o delle azioni) con esposizione a più di una valuta, sia che riguardino strumenti finanziari che generano interessi, sia che riguardino tassi di cambio.

**10.2. Importi da segnalare per i derivati**

69. Il «Valore contabile» per tutti i derivati (per copertura o per negoziazione) è il fair value (valore equo) ai sensi degli IFRS. I derivati con un fair value (valore equo) positivo (superiore a zero) sono «Attività finanziarie»; i derivati con un fair value (valore equo) negativo (inferiore a zero) sono «Passività finanziarie». Il «Valore contabile» è segnalato separatamente per i derivati con fair value (valore equo) positivo («Attività finanziarie») e per i derivati con fair value (valore equo) negativo («Passività finanziarie»). Alla data del rilevamento iniziale, un derivato viene classificato come «Attività finanziaria» o come «Passività finanziaria» a seconda del suo fair value (valore equo) iniziale. Dopo il rilevamento iniziale, a seconda che il fair value (valore equo) di un derivato aumenti o diminuisca, i termini di cambio possono variare in senso favorevole all'ente (e allora il derivato viene classificato come «Attività finanziaria») o in senso sfavorevole (il derivato viene classificato come «Passività finanziaria»).

Ai sensi dei pertinenti GAAP nazionali basati sulla BAD, il valore contabile segnalato è il valore contabile comprensivo di ratei, premi e accantonamenti se applicabili ai sensi dei GAAP nazionali. Oltre ai valori contabili l'ente segnalante indica anche i valori di mercato ai sensi dei GAAP nazionali basati sulla BAD.

▼ M7

70. L'«Importo nozionale» è il valore nominale lordo di tutte le operazioni concluse e non ancora regolate alla data di riferimento. In particolare, nel determinare l'importo nozionale si deve tener conto di quanto segue:
- a) nei contratti in cui gli importi nozionali o nominali del capitale sono variabili, la base di segnalazione è costituita dagli importi nozionali o nominali del capitale alla data di riferimento;
  - b) il valore dell'importo nozionale da segnalare per un contratto derivato con una componente moltiplicatrice è l'importo nozionale effettivo del contratto o il valore alla pari;
  - c) swap: l'importo nozionale di uno swap è l'importo del capitale sottostante su cui si basa lo scambio di interessi, valute o altri ricavi o costi;
  - d) contratti collegati ad azioni e merci: l'importo nozionale da segnalare per un contratto collegato ad azioni o merci è la quantità della merce o del prodotto azionario per la quale è stato concluso un contratto di acquisto o di vendita moltiplicata per il prezzo unitario previsto dal contratto. L'importo nozionale da segnalare per i contratti collegati a merci con scambi multipli di capitale è il valore del contratto moltiplicato per il numero degli scambi di capitale rimanenti nel contratto;
  - e) derivati su crediti: il valore del contratto da segnalare per i derivati su crediti è il valore nominale del credito di riferimento pertinente;
  - f) le opzioni digitali hanno un pagamento predefinito che può essere un importo monetario oppure un numero di contratti di un sottostante. L'importo nozionale delle opzioni digitali è definito o come l'importo monetario predefinito o come il fair value (valore equo) del sottostante alla data di riferimento.
71. La colonna «Importo nozionale» dei derivati include, per ciascuna voce, la somma degli importi nozionali di tutti i contratti nei quali l'ente è controparte, a prescindere dal fatto che i derivati siano considerati attività oppure passività sotto il profilo del bilancio. Tutti gli importi nozionali sono segnalati indipendentemente dal fatto che il fair value (valore equo) dei derivati sia positivo, negativo o uguale a zero. Non è consentito compensare tra i diversi importi nozionali.
72. L'«Importo nozionale» è segnalato come «Totale» e «di cui: venduto» per le seguenti voci: «Opzioni OTC», «Opzioni mercato organizzato», «Merci» e «Altri». La voce «di cui: venduto» include gli importi nozionali (prezzo base) dei contratti nei quali le controparti (titolari dell'opzione) dell'ente (emittente) hanno il diritto di esercitare l'opzione, nonché, nelle voci correlate ai derivati sul rischio di credito, gli importi nozionali dei contratti nei quali l'ente (venditore della protezione) ha venduto (fornisce) protezione alle controparti (acquirenti della protezione).

10.3. **Derivati classificati come «Coperture economiche»**

73. I derivati che non sono effettivi strumenti di copertura ai sensi dello IAS 39 o ai sensi della disciplina contabile prevista dai GAAP nazionali basati sulla BAD devono essere inclusi nel portafoglio

▼ M7

«Posseduti per negoziazione». Lo stesso vale per i derivati posseduti per copertura che, non soddisfacendo i requisiti dello IAS 39 o della disciplina contabile prevista dai GAAP nazionali basati sulla BAD, non possono essere effettivi strumenti di copertura, nonché per i derivati collegati a strumenti di capitale non quotati il cui fair value (valore equo) non è valutabile in termini affidabili.

74. I derivati «Posseduti per negoziazione» che corrispondono alla definizione di «Coperture economiche» sono segnalati separatamente per ciascun tipo di rischio. La voce «Coperture economiche» include i derivati classificati come «Posseduti per negoziazione» ma che non fanno parte del portafoglio di negoziazione, così come definito nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 86, del CRR. Questa voce non include i derivati per operazioni per conto proprio.

#### 10.4. Disaggregazione dei derivati per settore della controparte

75. Il valore contabile e l'importo nozionale totale dei derivati posseduti per negoziazione e dei derivati posseduti per contabilizzazione delle operazioni di copertura negoziati sul mercato OTC vengono segnalati per controparte applicando le seguenti categorie:

a) «Enti creditizi»,

b) «Altre società finanziarie» e

c) «Controparti restanti», che comprende tutte le altre controparti.

76. Tutti i derivati OTC, a prescindere dal tipo di rischio al quale sono correlati, vengono disaggregati in base alle controparti elencate. La disaggregazione per controparte per i derivati su rischio di credito si riferisce al settore nel quale è inserita la controparte contrattuale dell'ente (acquirente o venditore della protezione).

#### 11. MOVIMENTI DELLE SVALUTAZIONI PER PERDITE SU CREDITI E RIDUZIONI DI VALORE DEGLI STRUMENTI DI CAPITALE (12)

77. Vengono segnalati gli «Aumenti dovuti a importi accantonati per perdite stimate su crediti nell'esercizio» quando per la principale categoria di attività o controparte la stima della riduzione di valore nell'esercizio comporta il rilevamento di spese nette; ciò significa che per la categoria o la controparte in questione gli aumenti della riduzione di valore nell'esercizio superano le diminuzioni. Vengono segnalate le «Diminuzioni dovute a importi stornati per perdite stimate su crediti nell'esercizio» quando per la principale categoria di attività o controparte la stima della riduzione di valore nell'esercizio comporta il rilevamento di ricavi netti; ciò significa che per la categoria o la controparte in questione le diminuzioni della riduzione di valore nell'esercizio superano gli aumenti.

78. Come spiegato nel punto 50 della presente parte, le «Cancellazioni» possono essere registrate o rilevando direttamente a prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio la diminuzione dell'importo dell'attività finanziaria (senza ricorrere a un accantonamento) o riducendo l'importo degli accantonamenti relativi all'attività finanziaria. «Diminuzioni dovute a importi assunti a fronte di svalutazioni» significa

▼ M7

diminuzioni dell'importo accumulato delle svalutazioni dovute alle cancellazioni effettuate nell'esercizio, perché i relativi strumenti di debito sono considerati non incassabili. Le «Rettifiche di valore rilevate direttamente a prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio» sono «Cancellazioni» effettuate nell'esercizio direttamente a fronte dell'importo relativo all'attività finanziaria.

## 12. GARANZIE REALI E GARANZIE RICEVUTE (13)

12.1. **Disaggregazione dei prestiti e delle anticipazioni per garanzie reali e per garanzie(13.1)**

79. I pegni e le garanzie a copertura dei prestiti e delle anticipazioni sono segnalati per tipo di pegno: crediti ipotecari e altri prestiti con garanzie reali e garanzie finanziarie. I prestiti e le anticipazioni sono disaggregati per controparte.
80. Nel modello 13.1 viene segnalato l'«Importo massimo della garanzia reale o della garanzia da considerare». La somma degli importi della garanzia finanziaria e/o della garanzia reale indicati nelle relative colonne del modello 13.1 non supera il valore contabile del relativo prestito.
81. Per segnalare prestiti e anticipazioni per tipo di pegno si utilizzano le seguenti definizioni:
- a) «Crediti ipotecari [crediti garantiti da beni immobili a titolo di garanzia reale]»: quelli «Residenziali» includono i crediti garantiti da immobili residenziali, quelli «Non residenziali» includono i crediti garantiti da ipoteche su immobili non residenziali; in entrambi i casi si fa riferimento alla definizione del CRR;
  - b) «Altri prestiti garantiti da garanzia reale», «Contante [strumenti di debito emessi]» includono: a) depositi presso l'ente segnalante che sono stati costituiti in garanzia reale per un prestito o b) titoli di debito emessi dall'ente segnalante che sono stati costituiti in garanzia reale per un prestito. «Prestiti rimanenti» includono i pegni di altri titoli emessi da terze parti o pegni di altre attività;
  - c) «Garanzie finanziarie ricevute» includono i contratti che impongono all'emittente di effettuare pagamenti specificati per rimborsare all'ente una perdita da esso sostenuta a causa della mancata esecuzione, alla data pattuita, di un pagamento da parte di uno specifico debitore in base ai termini originari o modificati di uno strumento di debito.
82. Per i prestiti e le anticipazioni che hanno contemporaneamente più di un tipo di garanzia reale o di garanzia, l'«Importo massimo della garanzia reale/garanzia da considerare» è allocato in base alla qualità, a partire dalla garanzia con la qualità migliore.

12.2. **Garanzie reali ottenute acquisendone il possesso nell'esercizio [possestate alla data della segnalazione] (13.2)**

83. Questo modello include il valore contabile della garanzia reale ottenuta tra inizio e fine esercizio e che è ancora rilevata in bilancio alla data di riferimento.

▼ **M7****12.3. Garanzie reali ottenute acquisendone il possesso [attività materiali] accumulate (13.3)**

84. «Pignoramenti [attività materiali]» è il valore contabile cumulativo delle attività materiali ottenute mediante presa di possesso della garanzia reale che alla data di riferimento sono ancora rilevate in bilancio, tranne quelle classificate come «Immobili, impianti e macchinari».

**13. GERARCHIA DEL FAIR VALUE: STRUMENTI FINANZIARI AL FAIR VALUE (VALORE EQUO) (14)**

85. Gli enti segnalano il valore degli strumenti finanziari valutati al fair value (valore equo) secondo la gerarchia prevista dall'IFRS 13, paragrafo 72.

86. La «Variazione del fair value (valore equo) nell'esercizio» include gli utili o le perdite risultanti dalle rivalutazioni nell'esercizio degli strumenti che continuano ad esistere alla data della segnalazione. Gli utili e le perdite sono segnalati analogamente alla rilevazione a prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio, ossia al lordo delle imposte.

87. La «Variazione accumulata del fair value (valore equo) al lordo delle imposte» include l'importo degli utili o delle perdite risultante dalle rivalutazioni degli strumenti accumulata dal momento del rilevamento iniziale fino alla data di riferimento.

**14. ELIMINAZIONE CONTABILE E PASSIVITÀ FINANZIARIE ASSOCIATE AD ATTIVITÀ FINANZIARIE TRASFERITE (15)**

88. Il modello 15 include le informazioni sulle attività finanziarie trasferite che in tutto o in parte non soddisfano le condizioni per l'eliminazione contabile, nonché sulle attività finanziarie integralmente eliminate contabilmente per le quali l'ente conserva i diritti inerenti al servizio.

89. Le passività associate sono segnalate in base al portafoglio nel quale le correlate attività finanziarie trasferite sono state incluse nel lato delle attività, e non in base al portafoglio nel quale sono state incluse nel lato delle passività.

90. La colonna «Importi eliminati contabilmente a fini di capitale» include il valore contabile delle attività finanziarie rilevate a fini contabili ma eliminate contabilmente a fini prudenziali, perché l'ente le tratta come posizioni verso la cartolarizzazione a fini di capitale, ai sensi dell'articolo 109 del CRR, in quanto è stato trasferito un rischio di credito significativo a norma degli articoli 243 e 244 del CRR.

91. I «Contratti di vendita con patto di riacquisto» («repos») sono operazioni nelle quali l'ente riceve contanti in cambio di attività finanziarie vendute a un dato prezzo con l'impegno a riacquistare le stesse attività (o attività simili) a un prezzo fisso a una data futura specificata. Le operazioni che implicano il trasferimento temporaneo di oro a fronte di garanzia in contante sono considerate contratti di vendita con patto di riacquisto. Gli importi ricevuti dall'ente in cambio delle attività finanziarie trasferite a terzi («acquirente temporaneo») sono classificati tra i «Contratti di vendita con patto di riacquisto» laddove sussista un impegno, e non una semplice opzione, a effettuare l'operazione inversa. I contratti di vendita con patto di riacquisto comprendono anche operazioni simili, tra cui:

- a) importi ricevuti in cambio di titoli trasferiti temporaneamente a terzi in forma di prestito di titoli contro garanzia in contante;
- b) importi ricevuti in cambio di titoli trasferiti temporaneamente a terzi sotto forma di operazioni di pronti contro termine con attribuzione del rateo di finanziamento o d'impiego (sell/buy back).

**▼ M7**

92. I «Contratti di vendita con patto di riacquisto» («repos») e i «Prestiti a seguito di contratto di vendita con patto di riacquisto passivo» («reverse repos») comportano contante ricevuto o prestato dall'ente.

93. In un'operazione di cartolarizzazione, se le attività finanziarie trasferite sono state eliminate contabilmente, gli enti dichiarano nel prospetto del conto economico gli utili (le perdite) generati dalla voce in questione corrispondenti ai «Portafogli contabili» nei quali le attività finanziarie erano inserite prima dell'eliminazione contabile.

15. **DISAGGREGAZIONE DI VOCI SELEZIONATE DEL PROSPETTO DELL'UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO (16)**

94. Per determinate voci selezionate del prospetto del conto economico vengono segnalate ulteriori disaggregazioni degli utili (o proventi) e delle perdite (o spese).

15.1. **Interessi attivi e passivi per strumento e per settore della controparte (16.1)**

95. Gli interessi sono disaggregati in interessi attivi su attività finanziarie e su altre attività nonché su passività finanziarie con tasso di interesse effettivo negativo e in interessi passivi su passività finanziarie e su altre passività nonché su attività finanziarie con tasso di interesse effettivo negativo. Gli interessi attivi su attività finanziarie e su passività finanziarie con tasso di interesse effettivo negativo includono gli interessi attivi su derivati posseduti per negoziazione, titoli di debito e prestiti e anticipazioni, nonché su depositi, titoli di debito emessi e altre passività finanziarie con tasso di interesse effettivo negativo. Gli interessi passivi su passività finanziarie e su attività finanziarie con tasso di interesse effettivo negativo includono gli interessi passivi su derivati posseduti per negoziazione, depositi, titoli di debito emessi e altre passività finanziarie, nonché su titoli di debito e prestiti e anticipazioni con tasso di interesse effettivo negativo. Ai fini del modello 16.1, le posizioni corte sono considerate all'interno di altre passività finanziarie. Sono presi in considerazione tutti gli strumenti inclusi nei vari portafogli, tranne quelli inclusi nella voce «Derivati – contabilizzazione delle operazioni di copertura» non utilizzati per coprire il rischio di tasso di interesse.

96. Gli interessi su derivati posseduti per negoziazione includono gli importi relativi ai derivati posseduti per negoziazione classificabili come «Coperture economiche» che vengono inclusi come interessi attivi e passivi per correggere i ricavi e i costi degli strumenti finanziari coperti sotto il profilo economico ma non sotto quello contabile.

15.2. **Utili o perdite da eliminazione contabile di attività e passività finanziarie non valutate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio per strumento (16.2)**

97. Gli utili e le perdite derivanti dall'eliminazione contabile di attività finanziarie e passività finanziarie non valutate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio sono disaggregati per

**▼ M7**

tipo di strumento finanziario e di portafoglio contabile. Per ciascuna voce sono segnalati l'utile netto realizzato o la perdita derivante dall'operazione eliminata contabilmente. L'importo netto rappresenta la differenza tra gli utili realizzati e le perdite subite. Gli utili e le perdite su strumenti finanziari classificati come posseduti per negoziazione ai sensi dei pertinenti GAAP nazionali basati sulla BAD non sono segnalati in questo modello a prescindere dalle regole di valutazione applicabili a detti strumenti.

**15.3. Utili o perdite da attività e passività finanziarie possedute per negoziazione per strumento (16.3)**

98. Gli utili e le perdite derivanti da attività e passività finanziarie possedute per negoziazione sono disaggregati per tipo di strumento; ciascuna voce di disaggregazione è l'importo netto realizzato e non realizzato (utili meno perdite) dello strumento finanziario. Gli utili e le perdite derivanti da operazioni in valuta sul mercato a pronti, escluse le operazioni di cambio di banconote e monete in valuta estera, dovrebbero essere inclusi come utili e perdite da negoziazione. Gli utili e le perdite da operazioni su metalli preziosi non dovrebbero essere inclusi tra gli utili e le perdite da negoziazione, dato che i metalli preziosi non sono strumenti finanziari.

**15.4. Utili o perdite da attività e passività finanziarie possedute per negoziazione per rischio (16.4)**

99. Gli utili e le perdite derivanti da attività finanziarie e passività finanziarie possedute per negoziazione sono disaggregati anche per tipo di rischio; ciascuna voce di disaggregazione è l'importo netto realizzato e non realizzato (utili meno perdite) del rischio sottostante (tasso di interesse, azioni, cambio, crediti, merci e altro) associato all'esposizione, compresi i relativi derivati. Gli utili e le perdite derivanti da differenze di cambio sono inclusi nella voce in cui è incluso il resto degli utili e delle perdite derivanti dallo strumento convertito. Gli utili e le perdite derivanti da attività e passività diverse dai derivati sono inclusi come segue:

- a) tasso di interesse: è inclusa la negoziazione di prestiti e anticipazioni, di depositi e di titoli di debito (posseduti o emessi);
- b) capitale: è inclusa la negoziazione di azioni, di quote di OICVM e di altri strumenti di capitale;
- c) operazioni sui cambi: sono incluse esclusivamente le operazioni sui cambi;
- d) rischio di credito: è inclusa la negoziazione di credit linked note;
- e) merci: questa voce include soltanto i derivati, perché le merci possedute per negoziazione devono essere segnalate nelle «Altre attività» e non nelle «Attività finanziarie possedute per negoziazione»;
- f) altro: è inclusa la negoziazione di strumenti finanziari non classificabili in altre disaggregazioni.

▼ **M7****15.5. Utili o perdite da attività e passività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio per strumento (16.5)**

100. Gli utili e le perdite derivanti da attività e passività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio sono disaggregati per tipo di strumento. Gli enti segnalano l'importo netto realizzato e non realizzato nonché l'importo della variazione del fair value (valore equo) verificatasi nell'esercizio a causa di variazioni del rischio di credito (rischio di credito proprio del debitore o dell'emittente).

**15.6. Utili o perdite derivanti dalla contabilizzazione delle operazioni di copertura (16.6)**

101. Gli utili e le perdite derivanti dalla contabilizzazione delle operazioni di copertura sono disaggregati per tipo di contabilizzazione: copertura di fair value (valore equo), copertura di flusso finanziario e copertura di un investimento netto in una gestione estera. Gli utili e le perdite derivanti dalla copertura di fair value (valore equo) sono disaggregati per lo strumento di copertura e per l'elemento coperto.

**15.7. Riduzione di valore delle attività finanziarie e non finanziarie (16.7)**

102. Sono segnalati «Incrementi» se per il portafoglio contabile o la principale categoria di attività la stima della riduzione di valore nell'esercizio si traduce nella rilevazione di spese nette. Sono segnalati «Storni» se per il portafoglio contabile o la principale categoria di attività la stima della riduzione di valore nell'esercizio si traduce nella rilevazione di ricavi netti.

**16. RICONCILIAZIONE TRA AMBITO DI CONSOLIDAMENTO CONTABILE E AMBITO DI CONSOLIDAMENTO DEL CRR (17)**

103. L'«Ambito di consolidamento contabile» include il valore contabile di attività, passività e patrimonio netto, nonché gli importi nominali delle esposizioni fuori bilancio determinati tenendo conto dell'ambito di consolidamento contabile, ossia includendo nel consolidamento le imprese di assicurazioni e le società non finanziarie.

104. In questo modello la voce «Investimenti in filiazioni, joint ventures e società collegate» non include le filiazioni perché tutte le filiazioni sono interamente consolidate nell'ambito del consolidamento contabile.

105. Le «Attività derivanti da contratti di assicurazione e riassicurazione» includono le attività relative a riassicurazioni cedute nonché, ove esistenti, le attività correlate ai contratti di assicurazione e riassicurazione emessi.

106. Le «Passività derivanti da contratti di assicurazione e riassicurazione» includono le passività correlate ai contratti di assicurazione e riassicurazione emessi.

**17. DISAGGREGAZIONE GEOGRAFICA (20)**

107. Il modello 20 viene trasmesso se l'ente supera la soglia di cui al punto 5.1, lettera a), punto iv). La disaggregazione geografica per luogo di attività nei modelli da 20.1 a 20.3 distingue tra «Attività nazionali» e «Attività non nazionali». «Luogo» significa la giurisdizione di registrazione del soggetto giuridico che ha rilevato l'attività o passività corrispondente; per le succursali equivale alla giurisdizione di residenza. A questo fine, alla voce «Nazionali» sono incluse le attività rilevate nello Stato membro in cui l'ente ha sede.



▼ **M7**

108. I modelli da 20.4 a 20.7 contengono informazioni «paese per paese» sulla base della residenza della controparte immediata. La disaggregazione fornita comprende le esposizioni o le passività verso soggetti residenti in ciascuno degli Stati esteri nei quali l'ente ha esposizioni. Le esposizioni o passività nei confronti di organizzazioni sopranazionali non sono assegnate al paese di residenza dell'ente bensì all'area geografica «Altri paesi».
109. Nel modello 20.4 per gli strumenti di debito, il «Valore contabile lordo» è segnalato così come indicato nel punto 45 della parte 2. Per i derivati e gli strumenti di capitale, l'importo da segnalare è il valore contabile. I prestiti e le anticipazioni deteriorati («di cui: deteriorati») sono segnalati come definito ai punti da 145 a 157 del presente allegato. Il debito oggetto di misure di tolleranza comprende tutti i contratti di debito ai fini del modello 19 ai quali sono applicate misure di tolleranza, come definite ai punti da 163 a 179 del presente allegato. Il modello 20.7 viene compilato con la classificazione secondo i codici NACE «Paese per paese». I codici NACE sono segnalati con il primo livello di disaggregazione (per «sezione»).
18. **ATTIVITÀ MATERIALI E IMMATERIALI: ATTIVITÀ SOGGETTE A LEASING OPERATIVO (21)**
110. Per il calcolo della soglia di cui all'articolo 9, lettera e), le attività materiali date in leasing dall'ente (locatore) a terzi in forza di contratti che qualificano tali operazioni come leasing operativo ai sensi della disciplina contabile applicabile vengono suddivise in base al totale delle attività materiali.
111. Ai sensi degli IFRS o dei GAAP nazionali compatibili, le attività date in leasing dall'ente (in qualità di locatore) a terzi a titolo di leasing operativo sono segnalati disaggregati per metodo di misurazione.
19. **GESTIONE DI ATTIVITÀ, CUSTODIA E ALTRE FUNZIONI DI SERVIZIO (22)**
112. Per il calcolo della soglia di cui all'articolo 9, lettera f), l'importo dei «Ricavi netti da commissioni e compensi» è il valore assoluto della differenza tra i «Ricavi da commissioni e compensi» e i «Costi per commissioni e compensi». Analogamente, l'importo degli «Interessi netti» è il valore assoluto della differenza tra gli «Interessi attivi» e gli «Interessi passivi».
- 19.1. **Ricavi e costi relativi a commissioni e compensi per attività (22.1)**
113. I ricavi e i costi relativi a commissioni e compensi sono segnalati per tipo di attività. Ai sensi degli IFRS o dei GAAP nazionali compatibili, questo modello include i ricavi e i costi relativi a commissioni e compensi diversi da:
- a) importi considerati ai fini del calcolo dell'interesse effettivo degli strumenti finanziari [IFRS 7, paragrafo 20, lettera c)] e
  - b) importi derivanti da strumenti finanziari valutati al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio [IFRS 7, paragrafo 20, lettera c), punto i)].
114. Non sono inclusi i costi di transazione direttamente attribuibili all'acquisizione o all'emissione di strumenti finanziari non valutati al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio; tali costi sono compresi nel valore iniziale di acquisizione/emissione di detti strumenti e sono ammortizzati nell'utile (perdita) d'esercizio al tasso d'interesse effettivo nell'arco della loro durata residua [cfr. IAS 39, paragrafo 43].

▼ M7

115. I costi di transazione direttamente attribuibili all'acquisizione o emissione di strumenti finanziari valutati al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio sono inclusi in quanto parte degli «Utili o perdite derivanti da attività e passività finanziarie possedute per negoziazione, al netto» o degli «Utili o perdite derivanti da attività e passività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio, al netto». Non sono compresi nel valore iniziale di acquisizione o emissione di detti strumenti e sono rilevati immediatamente nell'utile (perdita) d'esercizio.
116. Gli enti segnalano i ricavi e i costi relativi a commissioni e compensi in base ai seguenti criteri:
- a) «Titoli. Emissioni»: include le commissioni e i compensi ricevuti per la partecipazione alla creazione o all'emissione di titoli non creati né emessi dall'ente;
  - b) «Titoli. Ordini di trasferimento»: include le commissioni e i compensi generati dal ricevimento, dalla trasmissione e dall'esecuzione di ordini di acquisto o vendita di titoli per conto di clienti;
  - c) «Titoli. Altro»: include le commissioni e i compensi generati dalla fornitura, da parte dell'ente, di altri servizi correlati a titoli non creati né emessi dall'ente stesso;
  - d) «Compensazione e regolamento»: include i ricavi (costi) relativi alle commissioni e ai compensi generati dall'ente (o a esso addebitati) quando partecipa a strumenti di compensazione e regolamento della controparte;
  - e) «Gestione di attività», «Custodia», «Servizi amministrativi centrali per l'investimento collettivo», «Operazioni fiduciarie» e «Servizi di pagamento»: includono i ricavi (costi) relativi alle commissioni e ai compensi generati dall'ente (o a esso addebitati) quando fornisce detti servizi;
  - f) «Finanza strutturata»: include le commissioni e i compensi ricevuti per la partecipazione alla creazione o emissione di strumenti finanziari diversi dai titoli creati o emessi dall'ente;
  - g) «Commissioni per la gestione di attività di cartolarizzazione»: include, sul lato dei ricavi, i ricavi da commissioni e compensi generati dall'ente grazie alla fornitura di servizi di gestione del prestito e, sul lato dei costi, i costi per le commissioni e i compensi addebitati all'ente dai fornitori di servizi di prestito;
  - h) «Impegni all'erogazione di finanziamenti dati» e «Garanzie finanziarie date» includono l'importo, rilevato come ricavo nell'esercizio, dell'ammortamento delle commissioni e dei compensi relativi alle attività rilevate inizialmente come «Altre passività finanziarie»;
  - i) «Impegni all'erogazione di finanziamenti ricevuti» e «Garanzie finanziarie ricevute»: includono le spese per le commissioni e i compensi rilevati dall'ente a seguito dell'addebito ad opera della controparte che si è impegnata all'erogazione del prestito o alla fornitura della garanzia finanziaria;

**▼ M7**

- j) «Altro»: include i restanti ricavi (costi) generati dall'ente (o a esso addebitati), come quelli derivanti da «Altri impegni», da servizi di cambio (quali il cambio di banconote o monete estere) o dalla fornitura (ricevimento) di altri servizi e attività di consulenza basati su commissioni.

**19.2. Attività interessate dai servizi forniti (22.2)**

117. Le operazioni correlate alla gestione di attività, a funzioni di custodia e ad altri servizi forniti dall'ente sono segnate utilizzando le seguenti definizioni:

- a) «Gestione di attività»: si riferisce alle attività appartenenti direttamente ai clienti e gestite dall'ente. La «Gestione di attività» è segnalata per tipo di cliente: organismi di investimento collettivo, fondi pensionistici, portafogli di clienti gestiti su base discrezionale e altri veicoli di investimento;
- b) «Attività in custodia»: si riferisce ai servizi di custodia e amministrazione di strumenti finanziari forniti dall'ente per conto dei clienti nonché ai servizi relativi alla custodia, come la gestione di contanti e garanzie reali. Le «Attività in custodia» sono segnalate per tipo di clienti per i quali l'ente detiene tali attività, distinguendo tra organismi di investimento collettivo e altri soggetti. La voce «di cui: affidati ad altri soggetti» si riferisce all'importo delle attività incluse nelle attività in custodia la cui custodia effettiva è stata affidata dall'ente ad altri soggetti;
- c) «Servizi amministrativi centrali per l'investimento collettivo»: si riferiscono ai servizi amministrativi forniti dall'ente a organismi di investimento collettivo. Includono, tra l'altro, i servizi di agente di trasferimenti, di compilazione della documentazione contabile, di preparazione dei prospetti, dei rendiconti finanziari e di tutti gli altri documenti destinati agli investitori, di disbrigo della corrispondenza mediante distribuzione dei rendiconti finanziari e di tutti gli altri documenti destinati agli investitori, di gestione delle richieste e dei rimborsi e di tenuta del registro degli investitori, nonché di calcolo del valore netto delle attività;
- d) «Operazioni fiduciarie»: si riferisce alle attività nelle quali l'ente opera in nome proprio ma per conto e a rischio dei suoi clienti. Non di rado, in questo tipo di operazioni l'ente fornisce servizi quali la gestione di attività in custodia per un'entità strutturata, oppure la gestione di portafogli su base discrezionale. Tutte le operazioni fiduciarie sono segnalate esclusivamente in questa voce, a prescindere dal fatto che l'ente fornisca o meno anche altri servizi aggiuntivi;
- e) «Servizi di pagamento»: si riferisce alla raccolta, per conto dei clienti, dei pagamenti generati da strumenti di debito che non sono rilevati nel suo stato patrimoniale né da esso creati;
- f) «Risorse della clientela distribuite ma non gestite»: si riferisce ai prodotti emessi da soggetti esterni al gruppo che l'ente ha distribuito ai suoi clienti attuali. Questa voce è segnalata per tipo di prodotto;

▼ **M7**

g) «Importo delle attività interessate dai servizi forniti»: include l'importo, determinato applicando il fair value (valore equo), delle attività per le quali l'ente agisce. Se il fair value (valore equo) non è disponibile, si possono utilizzare altre basi di misurazione, tra cui il valore nominale. Nei casi in cui l'ente fornisca servizi a soggetti quali organismi di investimento collettivo o fondi pensionistici, le attività in questione possono essere esposte al valore al quale tali soggetti iscrivono queste attività nel proprio stato patrimoniale. Gli importi segnalati comprendono gli interessi maturati, se del caso.

20. **INTERESSENZE IN ENTITÀ STRUTTURATE NON CONSOLIDATE (30)**

118. Il «Supporto di liquidità utilizzato» è la somma del valore contabile del prestito e delle anticipazioni concessi a entità strutturate non consolidate e del valore contabile dei titoli di debito emessi da entità strutturate non consolidate.

21. **PARTI CORRELATE (31)**

119. Gli enti segnalano gli importi e/o le operazioni relativi alle esposizioni in bilancio e fuori bilancio in cui la controparte è una parte correlata.

120. Le operazioni infragruppo e i saldi residui infragruppo sono eliminati. Alla voce «Filiazioni e altre entità dello stesso gruppo» gli enti includono i saldi e le operazioni con filiazioni che non sono stati eliminati o perché le filiazioni non sono interamente consolidate nell'ambito del consolidamento prudenziale o perché, in conformità dell'articolo 19 del CRR, sono escluse dall'ambito del consolidamento prudenziale in quanto trascurabili o, nel caso di enti facenti parte di un gruppo più grande, perché le filiazioni appartengono all'ente impresa madre e non all'ente in questione. Alla voce «Società collegate e joint ventures» gli enti registrano le quote di saldi e operazioni con joint ventures e società collegate del gruppo di appartenenza dell'entità che non sono stati eliminati in sede di applicazione del consolidamento proporzionale o del metodo del patrimonio netto.

21.1. **Parti correlate: importi dovuti a e importi da ricevere da (31.1)**

121. Alla voce «Impegni all'erogazione di finanziamenti, garanzie finanziarie e altri impegni ricevuti» l'importo da segnalare è la somma del «nominale» degli impegni all'erogazione di finanziamenti ricevuti, della «garanzia reale/garanzia massima da considerare» delle garanzie finanziarie ricevute e del nominale degli altri impegni ricevuti.

21.2. **Parti correlate: costi e ricavi derivanti da operazioni con (31.2)**

122. La voce «Utili o perdite da eliminazione contabile di attività non finanziarie» include tutti gli utili e tutte le perdite derivanti dall'eliminazione contabile di attività non finanziarie generati da operazioni con parti correlate. Questa voce include gli utili e le perdite risultanti dall'eliminazione contabile di attività non finanziarie generati da operazioni con parti correlate e che rientrano nelle seguenti voci del «Prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio»:

- a) «Utili o perdite risultanti dall'eliminazione contabile di investimenti in filiazioni, joint ventures e società collegate»,
- b) «Utili o perdite risultanti dall'eliminazione contabile di attività non finanziarie diverse da quelle possedute per la vendita»,

**▼ M7**

- c) «Utili o perdite risultanti da attività non correnti e gruppi in dismissione classificati come posseduti per la vendita, non classificabili come attività operative cessate» e
- d) «Utili o perdite al netto delle tasse da attività operative cessate».

**22. STRUTTURA DEL GRUPPO (40)**

123. Gli enti forniscono informazioni dettagliate e aggiornate alla data di segnalazione sulle filiazioni, joint ventures e società collegate. Le informazioni fornite riguardano tutte le filiazioni, indipendentemente dall'attività svolta. I titoli classificati come «Attività finanziarie possedute per negoziazione», «Attività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio», «Attività finanziarie disponibili per la vendita» e «Azioni proprie», ovvero le azioni del proprio capitale detenute dall'ente segnalante, esulano dall'ambito di questo modello.

**22.1. Struttura del gruppo: «entità per entità» (40.1)**

124. Le seguenti informazioni sono fornite per ogni entità:

- a) «Codice LEI»: il codice LEI della partecipata;
- b) «Codice dell'entità»: il codice identificativo della partecipata. Il codice dell'entità è un identificatore di riga ed è unico per ciascuna riga del modello 40.1;
- c) «Denominazione dell'entità»: il nome della partecipata;
- d) «Data di entrata»: la data alla quale la partecipata è entrata nell'«ambito del gruppo»;
- e) «Capitale azionario»: il valore totale, alla data di riferimento, del capitale emesso dalla partecipata;
- f) «Patrimonio netto della partecipata», «Attività totali della partecipata» e «Utile (perdita) di esercizio della partecipata»: gli importi di queste voci riportati nell'ultimo bilancio della partecipata;
- g) «Residenza della partecipata»: il paese di residenza della partecipata;
- h) il settore della controparte così come definito nella parte 1, punto 35;
- i) «Codice NACE»: indicato sulla base dell'attività principale della partecipata. Nel caso di società non finanziarie, i codici NACE sono segnalati con il primo livello di disaggregazione (per «sezione»); nel caso di società finanziarie, i codici NACE sono segnalati con un dettaglio a due livelli (per «divisione»);
- j) «Interessenze accumulate (%): la percentuale di strumenti partecipativi posseduti dall'ente alla data di riferimento;

▼ **M7**

- k) «Diritti di voto (%)»: le percentuali di diritti di voto associati agli strumenti partecipativi posseduti dall'ente alla data di riferimento;
- l) «Struttura del gruppo [rapporti]»: indica i rapporti esistenti tra l'impresa madre e la partecipata (filiazione, joint venture o società collegata);
- m) «Trattamento contabile [gruppo contabile]»: indica il trattamento contabile nell'ambito di consolidamento contabile (consolidamento totale, consolidamento proporzionale, metodo del patrimonio netto o altro);
- n) «Trattamento contabile [gruppo CRR]»: indica il trattamento contabile nell'ambito del consolidamento del CRR (consolidamento totale, consolidamento proporzionale, metodo del patrimonio netto o altro);
- o) «Valore contabile»: importi che l'ente rileva a bilancio per partecipate non consolidate né totalmente né proporzionalmente;
- p) «Costo di acquisizione»: l'importo pagato dagli investitori;
- q) «Avviamento in relazione alla partecipata»: l'importo dell'avviamento rilevato nello stato patrimoniale consolidato dell'ente per la partecipata nelle voci «Avviamento» o «Investimenti in filiazioni, joint ventures e società collegate»;
- r) «Fair value (valore equo) degli investimenti con quotazioni ufficiali»: il prezzo alla data di riferimento; viene fornito solo se gli strumenti sono quotati.

**22.2. Struttura del gruppo: «strumento per strumento» (40.2)**

125. Le seguenti informazioni sono fornite per ogni strumento:

- a) «Codice del titolo»: il codice ISIN del titolo. Per i titoli privi di codice ISIN, indicare un altro codice che individui il titolo in modo univoco. Il «codice del titolo» e il «codice della società di partecipazione» sono un identificatore di riga composito ed insieme sono unici per ciascuna riga del modello 40.2;
- b) «Codice della società di partecipazione»: il codice identificativo dell'entità nel gruppo che possiede l'investimento;
- c) «Codice dell'entità», «Interessenze accumulate (%)», «Valore contabile» e «Costo di acquisizione»: sono definiti sopra. I relativi importi corrispondono al titolo posseduto dalla corrispondente società di partecipazione.

**23. FAIR VALUE (VALORE EQUO) (41)****23.1. Gerarchia del fair value: strumenti finanziari a costo ammortizzato (41.1)**

126. In questo modello sono segnalate le informazioni sul fair value (valore equo) degli strumenti finanziari valutati al costo ammortizzato, secondo la gerarchia di cui all'IFRS 7, paragrafo 27 A.

▼ **M7****23.2. Ricorso all'opzione del fair value (valore equo) (41.2)**

127. In questo modello sono segnalate le informazioni sul ricorso all'opzione del fair value (valore equo) per le attività e passività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio. «Contratti ibridi» include il valore contabile degli strumenti finanziari ibridi classificati complessivamente in questi portafogli contabili; ciò significa che questa voce include tutti gli strumenti ibridi nella loro interezza.

**23.3. Strumenti finanziari ibridi non designati al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio (41.3)**

128. In questo modello sono segnalate le informazioni sugli strumenti finanziari ibridi, ad eccezione dei contratti ibridi valutati al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio alla voce «Opzione del fair value (valore equo)», che sono segnalati nel modello 41.2.

129. La voce «Posseduti per negoziazione» include il valore contabile degli strumenti finanziari ibridi classificati complessivamente come «Attività finanziarie possedute per negoziazione» o «Passività finanziarie possedute per negoziazione»; include pertanto tutti gli strumenti ibridi nella loro interezza.

130. Nelle altre righe del modello è indicato il valore contabile dei contratti primari che sono stati separati dai derivati incorporati secondo la disciplina contabile applicabile. I valori contabili dei derivati incorporati separati dai contratti primari, in conformità della disciplina contabile applicabile, sono segnalati nei modelli 10 e 11.

**24. ATTIVITÀ MATERIALI E IMMATERIALI: VALORE CONTABILE PER METODO DI MISURAZIONE (42)**

131. «Immobili, impianti e macchinari», «Investimenti immobiliari» e «Altre attività immateriali» sono segnalati in base ai criteri applicati per la loro misurazione.

132. «Altre attività immateriali» include tutte le altre attività immateriali diverse dall'avviamento.

**25. ACCANTONAMENTI (43)**

133. Questo modello include la riconciliazione tra il valore contabile della voce «Accantonamenti» a inizio e fine esercizio per natura dei movimenti.

**26. PIANI A BENEFICI DEFINITI E BENEFICI PER I DIPENDENTI (44)**

134. Questi modelli includono informazioni accumulate riguardanti tutti i piani a benefici definiti dell'ente. In presenza di più di un piano a benefici definiti, va segnalato il valore aggregato di tutti i piani.

**26.1. Componenti delle attività e passività nette dei piani a benefici definiti (44.1)**

135. La voce «Componenti delle attività e passività nette dei piani a benefici definiti» espone la riconciliazione del valore attuale accumulato di tutte le passività (attività) nette dei piani a benefici definiti e i diritti a ricevere un indennizzo [IAS 19, paragrafo 140, lettere a) e b)].

▼ **M7**

136. La voce «Attività nette per benefici definiti» include, in caso di avanzo, gli importi degli avanzi da rilevare nello stato patrimoniale in quanto non soggetti ai limiti di cui allo IAS 19, paragrafo 63. Il valore di questa voce e l'importo rilevato nella voce per memoria «Fair value (valore equo) di tutti i diritti a ricevere un indennizzo rilevati come attività» sono inclusi nella voce «Altre attività» dello stato patrimoniale.

#### 26.2. **Movimenti delle obbligazioni per benefici definiti (44.2)**

137. La voce «Movimenti delle obbligazioni per benefici definiti» espone la riconciliazione dei saldi di apertura e chiusura del valore attuale accumulato di tutte le obbligazioni per i benefici definiti dell'ente. Gli effetti dei diversi elementi elencati nello IAS 19, paragrafo 141, nell'esercizio sono presentati separatamente.

138. L'importo della voce «Saldo di chiusura [valore attuale]» nel modello relativo ai movimenti delle obbligazioni per benefici definiti è uguale a quello della voce «Valore attuale delle obbligazioni per benefici definiti».

#### 26.3. **Voci per memoria [relative alle spese di personale] (44.3)**

139. Per segnalare le voci per memoria relative alle spese di personale si utilizzano le seguenti definizioni:

a) «Pensioni e spese simili»: include l'importo rilevato nell'esercizio a titolo di spese di personale relative a tutte le obbligazioni per benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro (sia in piani a contributi definiti, sia in piani a benefici definiti) e i contributi ai fondi di previdenza sociale;

b) «Pagamenti basati su azioni»: include l'importo rilevato nell'esercizio a titolo di spese di personale per pagamenti basati su azioni.

#### 27. **DISAGGREGAZIONE DI VOCI SELEZIONATE DEL PROSPETTO DELL'UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO (45)**

##### 27.1. **Utili o perdite da eliminazione contabile di attività non finanziarie diverse da quelle possedute per la vendita (45.2)**

140. Gli utili e le perdite da eliminazione contabile di attività non finanziarie diverse da quelle possedute per la vendita sono disaggregati per tipo di attività; ciascuna voce include l'utile o la perdita sull'attività (come beni immobili, software, hardware, oro, investimenti) che è stata eliminata contabilmente. Questo modello copre gli utili o le perdite da eliminazione contabile di tutte le attività non finanziarie ai sensi dei pertinenti GAAP nazionali basati sulla BAD.

##### 27.2. **Altri ricavi e costi operativi (45.3)**

141. Gli altri ricavi e costi operativi sono disaggregati secondo le seguenti voci: rettifiche del fair value (valore equo) di attività materiali valutate in conformità al modello del fair value (valore equo), ricavi per canoni e costi operativi diretti connessi a investimenti immobiliari, ricavi e costi relativi ad attività di leasing operativo diverse da quelle riguardanti attività classificate come investimenti immobiliari, altri ricavi e costi operativi.



▼ M7

142. La voce «Leasing operativi diversi dagli investimenti immobiliari» include, nella colonna «Ricavi», i rendimenti ottenuti e, nella colonna «Costi», i costi sostenuti dall'ente in qualità di locatore nelle attività di leasing operativo diverse da quelle riguardanti attività classificate come investimenti immobiliari. I costi per l'ente in qualità di locatario sono inclusi nella voce «Altre spese amministrative».
143. Gli utili o le perdite derivanti da rivalutazioni di metalli preziosi e di altre merci posseduti valutati al fair value (valore equo) al netto dei costi di vendita sono segnalati tra le voci incluse in «Altri ricavi operativi. Altro» oppure «Altri costi operativi. Altro».
28. PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DI PATRIMONIO NETTO (46)
144. Il prospetto delle variazioni di patrimonio netto espone la riconciliazione tra il valore contabile a inizio (saldo di apertura) e a fine dell'esercizio (saldo di chiusura) per ciascuna voce del patrimonio netto.
29. ESPOSIZIONI DETERIORATE (18)
145. Ai fini del modello 18 sono considerate esposizioni deteriorate quelle che soddisfano uno qualsiasi dei seguenti criteri:
- a) esposizioni rilevanti scadute da oltre 90 giorni;
  - b) è considerato improbabile che il debitore adempia integralmente alle sue obbligazioni creditizie senza l'escussione delle garanzie, indipendentemente dall'esistenza di importi scaduti o dal numero di giorni di arretrato.
146. La classificazione come esposizione deteriorata si applica nonostante la classificazione come esposizione in stato di default a fini regolamentari conformemente all'articolo 178 del CRR o come esposizione che ha subito una riduzione di valore a fini contabili ai sensi della disciplina contabile applicabile.
147. Le esposizioni che sono considerate in stato di default conformemente all'articolo 178 del CRR e le esposizioni che hanno subito una riduzione di valore ai sensi della disciplina contabile applicabile sono sempre considerate esposizioni deteriorate. Le esposizioni con «svalutazioni collettive per perdite sostenute ma non riportate» di cui al punto 38 del presente allegato non sono considerate esposizioni deteriorate a meno che soddisfino i criteri per essere considerate come tali.
148. Le esposizioni sono classificate sulla base del loro intero importo e senza tener conto dell'esistenza di eventuali garanzie reali. La rilevanza è valutata conformemente all'articolo 178 del CRR.
149. Ai fini del modello 18, le «esposizioni» comprendono tutti gli strumenti di debito (prestiti e anticipazioni, che includono anche disponibilità presso banche centrali e altri depositi a vista, e titoli di debito) e le esposizioni fuori bilancio, ad eccezione delle esposizioni possedute per negoziazione. Le esposizioni fuori bilancio comprendono i seguenti elementi revocabili e irrevocabili:
- a) impegni all'erogazione di finanziamenti dati;
  - b) garanzie finanziarie date;
  - c) altri impegni dati.

**▼ M7**

Le esposizioni includono attività non correnti e gruppi in dismissione classificati come posseduti per la vendita ai sensi dell'IFRS 5.

Ai sensi dei pertinenti GAAP nazionali basati sulla BAD, i portafogli di «Strumenti di debito non per negoziazione valutati secondo un metodo basato sul costo» e di «Altre attività finanziarie non derivate e non per negoziazione» sono segnalati nelle righe per gli «Strumenti di debito a costo ammortizzato». I portafogli di «Attività finanziarie non derivate e non per negoziazione valutate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio» e di «Attività finanziarie non derivate e non per negoziazione valutate al fair value (valore equo) rilevato a patrimonio netto» sono segnalati nelle righe per «Strumenti di debito al fair value (valore equo) non posseduti per negoziazione».

150. Ai fini del modello 18 un'esposizione è considerata scaduta quando qualsiasi importo inerente al capitale, agli interessi o alle commissioni non è stato pagato alla data in cui era dovuto.
151. Ai fini del modello 18 per «debitore» si intende un debitore ai sensi dell'articolo 178 del CRR.
152. Un impegno è considerato un'esposizione deteriorata per il suo importo nominale laddove, se utilizzato o attivato in qualche modo, darebbe luogo ad esposizioni soggette al rischio di non essere rimborsate integralmente senza l'escussione delle garanzie.
153. Le garanzie finanziarie date sono considerate esposizioni deteriorate per il loro importo nominale se la garanzia rischia di essere attivata dalla controparte («parte garantita»), in particolare nel caso in cui l'esposizione garantita sottostante soddisfa i criteri per essere considerata deteriorata di cui al punto 145. Quando la parte garantita è in ritardo sull'importo dovuto nell'ambito del contratto di garanzia finanziaria, l'ente segnalante valuta se il conseguente credito soddisfa i criteri per essere considerato deteriorato.
154. Le esposizioni classificate come deteriorate conformemente al punto 145 sono classificate come tali o su base individuale («con riferimento all'operazione») o per l'esposizione complessiva verso un dato debitore («con riferimento al debitore»). Per i diversi tipi di esposizioni deteriorate su base individuale o verso un dato debitore sono utilizzati i seguenti metodi di classificazione:
  - a) per le esposizioni deteriorate classificate come in stato di default in conformità dell'articolo 178 del CRR, si applica il metodo di classificazione dell'articolo 178;
  - b) per le esposizioni che sono classificate come deteriorate a causa di una riduzione di valore ai sensi della disciplina contabile applicabile, si applicano i criteri di riconoscimento per la riduzione di valore ai sensi della disciplina contabile applicabile;
  - c) per altre esposizioni deteriorate che non sono classificate né come esposizioni in stato di inadempimento, né come esposizioni che hanno subito una riduzione di valore, si applicano le disposizioni dell'articolo 178 del CRR per le esposizioni in stato di inadempimento.

▼ M7

155. Nei casi in cui un ente ha in bilancio esposizioni verso un debitore che sono scadute da oltre 90 giorni e il valore contabile lordo delle esposizioni scadute rappresenta più del 20 % del valore contabile lordo di tutte le esposizioni in bilancio verso tale debitore, tutte le esposizioni in bilancio e fuori bilancio verso tale debitore sono considerate deteriorate. Quando un debitore appartiene ad un gruppo, si valuta la necessità di considerare anche le esposizioni verso altre entità del gruppo come deteriorate, se non sono già considerate come esposizioni che hanno subito una riduzione di valore o in stato di default in conformità dell'articolo 178 del CRR, tranne per le esposizioni oggetto di dispute isolate che non sono collegate alla solvibilità della controparte.
156. Le esposizioni cessano di essere considerate deteriorate quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
- a) l'esposizione soddisfa i criteri applicati dall'ente segnalante per la cessazione della classificazione come esposizione che ha subito una riduzione di valore o in stato di default;
  - b) la situazione del debitore è migliorata in misura tale che è probabile il rimborso integrale, secondo le condizioni originarie o, se del caso, modificate;
  - c) il debitore non ha importi scaduti da oltre 90 giorni.

Finché tali condizioni non sono soddisfatte, un'esposizione resta classificata come deteriorata anche se ha già soddisfatto i criteri applicati dall'ente segnalante per la cessazione della riduzione di valore e dello stato di default rispettivamente ai sensi della disciplina contabile applicabile e dell'articolo 178 del CRR.

L'esposizione deteriorata classificata come attività non corrente posseduta per la vendita ai sensi dell'IFRS 5 non cessa di essere classificata come esposizione deteriorata, dato che le attività non correnti possedute per la vendita rientrano nella definizione di esposizioni deteriorate.

157. Le esposizioni deteriorate oggetto di misure di tolleranza<sup>(1)</sup> cessano di essere considerate deteriorate se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
- a) le esposizioni non sono considerate deteriorate o in stato di default;
  - b) è trascorso un anno dall'applicazione delle misure di tolleranza;
  - c) non esiste, successivamente alle misure di tolleranza, alcun importo scaduto o alcuna preoccupazione per quanto riguarda il pieno rimborso dell'esposizione secondo le condizioni post-misure di tolleranza. L'assenza di preoccupazioni risulta dopo un'analisi della situazione finanziaria del debitore da parte dell'ente. Le preoccupazioni possono essere considerate superate quando il debitore ha rimborsato, tramite i suoi pagamenti regolari secondo le condizioni post-misure di tolleranza, un totale pari all'importo che era precedentemente scaduto (nei casi in cui vi erano importi scaduti) o che è stato cancellato (nei casi in cui non vi erano importi scaduti) nell'ambito delle misure di tolleranza o il debitore ha dimostrato altrimenti di essere in grado di ottemperare alle condizioni post-misure di tolleranza.

<sup>(1)</sup> Per esposizioni deteriorate oggetto di misure di tolleranza si intendono le esposizioni di cui al punto 180.

**▼ M7**

Le predette condizioni specifiche si applicano in aggiunta ai criteri applicati dagli enti segnalanti per le esposizioni che hanno subito una riduzione di valore e in stato di default rispettivamente ai sensi della disciplina contabile applicabile e dell'articolo 178 del CRR.

158. Le esposizioni scadute sono segnalate separatamente nelle categorie «in bonis» e «deteriorate» per il loro intero importo. Le esposizioni in bonis scadute da meno di 90 giorni sono segnalate separatamente per il loro intero importo.

159. Le esposizioni deteriorate sono segnalate disaggregate per fasce temporali di scadenza. Le esposizioni non scadute o scadute da 90 giorni o meno ma ciononostante individuate come deteriorate a causa della probabilità di non rimborso integrale sono segnalate in un'apposita colonna. Le esposizioni che presentano sia importi scaduti che la probabilità di non rimborso integrale sono classificate per fasce temporali di scadenza in funzione del numero di giorni di arretrato.

Le disponibilità presso banche centrali e gli altri depositi a vista sono segnalati nella riga 070 e nelle righe 080 e 100 del modello 18.

Le esposizioni deteriorate classificate come possedute per la vendita conformemente all'IFRS 5 non sono segnalate nel modello 18.

160. Le esposizioni seguenti sono inserite in colonne separate:

a) esposizioni che sono considerate come esposizioni che hanno subito una riduzione di valore ai sensi della disciplina contabile applicabile, salvo nei casi di esposizioni con perdite sostenute ma non riportate;

b) esposizioni considerate in stato di default conformemente all'articolo 178 del CRR.

161. I dati relativi alla «Riduzione di valore accumulata» e alle «Variazioni accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito» sono segnalati conformemente al punto 46. Per «Riduzione di valore accumulata» si intende la riduzione del valore contabile dell'esposizione, direttamente o tramite l'uso di un accantonamento. La riduzione di valore accumulata segnalata su esposizioni deteriorate non comprende le perdite sostenute ma non riportate. Le perdite sostenute ma non riportate figurano nella riduzione di valore accumulata su esposizioni in bonis. Le «Variazioni accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito» sono segnalate per le esposizioni designate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio ai sensi della disciplina contabile applicabile.

162. Le informazioni sulle garanzie reali detenute e sulle garanzie finanziarie ricevute su esposizioni deteriorate sono segnalate separatamente. Gli importi segnalati per le garanzie reali ricevute e le garanzie finanziarie ricevute sono calcolati conformemente ai punti da 79 a 82. Di conseguenza la somma degli importi segnalati sia per le garanzie reali che per le garanzie finanziarie non può essere superiore al valore contabile della relativa esposizione.

▼ M7

## 30. ESPOSIZIONI OGGETTO DI MISURE DI TOLLERANZA (19)

163. Ai fini del modello 19, le esposizioni oggetto di misure di tolleranza sono contratti di debito per i quali sono state applicate misure di tolleranza. Le misure di tolleranza consistono in concessioni nei confronti di un debitore che si trova o è in procinto di trovarsi in difficoltà a rispettare i propri impegni finanziari («difficoltà finanziarie»).
164. Ai fini del modello 19, per «concessione» si intende una delle seguenti azioni:
- a) una modifica dei termini e delle condizioni precedenti di un contratto che il debitore è considerato incapace di rispettare a causa di difficoltà finanziarie («debito problematico») che determinano un'insufficiente capacità di servizio del debito, e che non sarebbe stata concessa se il debitore non si fosse trovato in difficoltà finanziarie;
  - b) il rifinanziamento totale o parziale di un contratto di debito problematico, che non sarebbe stato concesso se il debitore non si fosse trovato in difficoltà finanziarie.

Una concessione può comportare una perdita per il prestatore.

165. Si è in presenza di una concessione in caso di:
- a) differenza a favore del debitore tra i termini modificati del contratto e i precedenti termini del contratto;
  - b) inclusione nel contratto modificato di termini più favorevoli rispetto a quelli che altri debitori con un profilo di rischio analogo avrebbero potuto ottenere dallo stesso ente in quel momento.
166. L'esercizio di clausole che, se utilizzate a discrezione del debitore, permettono al debitore di modificare i termini del contratto («clausole di tolleranza incorporate») è considerato come una concessione quando l'ente approva l'esercizio di tali clausole e conclude che il debitore si trova in difficoltà finanziarie.
167. Per «rifinanziamento» si intende l'uso di contratti di debito al fine di garantire il pagamento totale o parziale di altri contratti di debito i cui termini correnti il debitore non è in grado di rispettare.
168. Ai fini del modello 19, per «debitore» si intendono tutte le persone fisiche e i soggetti giuridici appartenenti al gruppo del debitore che rientrano nell'ambito di consolidamento contabile.
169. Ai fini del modello 19, per «debito» si intendono i prestiti e le anticipazioni (che includono anche disponibilità presso banche centrali e altri depositi), titoli di debito e gli impegni all'erogazione di finanziamenti dati, revocabili e irrevocabili, ma non le esposizioni possedute per negoziazione. «Debito» include attività non correnti e gruppi in dismissione classificati come posseduti per la vendita ai sensi dell'IFRS 5.

▼ M7

Ai sensi dei pertinenti GAAP nazionali basati sulla BAD, i portafogli di «Strumenti di debito non per negoziazione valutati secondo un metodo basato sul costo» e di «Altre attività finanziarie non derivate e non per negoziazione» sono segnalati nelle righe per gli «Strumenti di debito a costo ammortizzato». I portafogli di «Strumenti di debito non per negoziazione valutati secondo un metodo basato sul costo» e di «Attività finanziarie non derivate e non per negoziazione valutate al fair value (valore equo) rilevato a patrimonio netto» sono segnalati nelle righe per «Strumenti di debito al fair value (valore equo) non posseduti per negoziazione».

170. Ai fini del modello 19, «esposizione» ha lo stesso significato di «debito» di cui al punto 169.
171. Ai fini del modello 19, per «ente» si intende l'ente che ha applicato le misure di tolleranza.
172. Le esposizioni sono considerate oggetto di misure di tolleranza se è stata fatta una concessione, a prescindere dal fatto che un importo sia scaduto o dalla classificazione delle esposizioni come esposizioni che hanno subito una riduzione di valore ai sensi della disciplina contabile applicabile o in stato di default in conformità dell'articolo 178 del CRR. Le esposizioni non sono considerate come oggetto di misure di tolleranza se il debitore non si trova in difficoltà finanziarie. Tuttavia nei seguenti casi si è in presenza di misure di tolleranza:
- a) un contratto modificato che è stato classificato come deteriorato prima della modifica o che in assenza di modifica sarebbe stato classificato come deteriorato;
  - b) la modifica che è stata apportata ad un contratto comporta la soppressione totale o parziale del debito tramite cancellazioni;
  - c) l'ente approva l'uso di clausole di tolleranza incorporate per un debitore il cui debito è deteriorato o sarebbe considerato deteriorato senza l'uso di tali clausole;
  - d) simultaneamente a o in prossimità con la concessione di ulteriore credito da parte dell'ente, il debitore ha effettuato pagamenti di capitale o interessi su un altro contratto con l'ente che era deteriorato o sarebbe stato classificato come deteriorato in assenza di rifinanziamento.
173. Una modifica che comporta rimborsi effettuati mediante presa di possesso della garanzia reale è trattata come una misura di tolleranza se tale modifica costituisce una concessione.
174. Vi è una presunzione relativa del fatto che sono state prese misure di tolleranza nelle seguenti circostanze:
- a) è accaduto che il contratto modificato fosse scaduto totalmente o parzialmente da più di 30 giorni (senza essere deteriorato) almeno una volta nel corso dei tre mesi prima della sua modifica o sarebbe scaduto da più di 30 giorni, totalmente o parzialmente, senza modifiche;
  - b) simultaneamente a o in prossimità con la concessione di ulteriore credito da parte dell'ente, il debitore ha effettuato pagamenti di capitale o interessi su un altro contratto con l'ente che era totalmente o parzialmente scaduto da 30 giorni almeno una volta durante i tre mesi precedenti al suo rifinanziamento;

**▼ M7**

- c) l'ente approva l'uso di clausole di tolleranza incorporate per debiti scaduti da 30 giorni o che sarebbero scaduti da 30 giorni senza l'esercizio di tali clausole.
175. Le difficoltà finanziarie sono valutate a livello di debitore come indicato al punto 168. Solo le esposizioni alle quali sono state applicate misure di tolleranza sono indicate come esposizioni oggetto di misure di tolleranza.
176. Le esposizioni oggetto di misure di tolleranza sono incluse nella categoria delle esposizioni deteriorate o nella categoria delle esposizioni in bonis conformemente ai punti da 145 a 162 e da 177 a 179. La classificazione come esposizione oggetto di misure di tolleranza cessa quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
- a) l'esposizione oggetto di misure di tolleranza è considerata in bonis, anche quando è stata tolta dalla categoria delle esposizioni deteriorate dopo che da un'analisi della situazione finanziaria del debitore è emerso che il suo debito non soddisfaceva più le condizioni per essere considerato deteriorato;
  - b) è trascorso un periodo di prova minimo di due anni dalla data alla quale l'esposizione oggetto di misure di tolleranza è stata considerata in bonis;
  - c) sono stati fatti pagamenti regolari di più di un importo aggregato insignificante di capitale o interessi durante almeno la metà del periodo di prova;
  - d) nessuna delle esposizioni verso il debitore è scaduta da più di 30 giorni alla fine del periodo di prova.
177. Se le condizioni di cui al punto 176 non sono soddisfatte alla fine del periodo di prova, l'esposizione continua ad essere indicata come esposizione in bonis oggetto di misure di tolleranza in prova fino a quando sono soddisfatte tutte le condizioni. Le condizioni sono valutate almeno su base trimestrale. L'esposizione oggetto di misure di tolleranza classificata come attività non corrente posseduta per la vendita ai sensi dell'IFRS 5 continua a essere classificata come esposizione oggetto di misure di tolleranza, dato che le attività non correnti possedute per la vendita rientrano nella definizione di esposizioni oggetto di misure di tolleranza.
178. Un'esposizione oggetto di misure di tolleranza può essere considerata in bonis dalla data di applicazione delle misure di tolleranza se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:
- a) tale applicazione non ha determinato la classificazione dell'esposizione come esposizione deteriorata;
  - b) l'esposizione non era considerata un'esposizione deteriorata alla data di applicazione delle misure di tolleranza.
179. Quando all'esposizione in bonis oggetto di misure di tolleranza in prova che è stata tolta dalla categoria delle esposizioni deteriorate sono applicate misure di tolleranza aggiuntive o tale esposizione è scaduta da più di 30 giorni, essa è classificata come deteriorata.

▼ M7

180. Le «esposizioni in bonis oggetto di misure di tolleranza» comprendono le esposizioni oggetto di misure di tolleranza che non soddisfano i criteri per essere considerate deteriorate e che sono incluse nella categoria delle esposizioni in bonis. Le esposizioni in bonis oggetto di misure di tolleranza sono in prova conformemente al punto 176, anche in caso di applicazione del punto 178. Le esposizioni oggetto di misure di tolleranza in prova che sono state tolte dalla categoria delle esposizioni deteriorate sono segnalate separatamente nell'ambito delle esposizioni in bonis oggetto di misure di tolleranza nella colonna «di cui: esposizioni in bonis oggetto di misure di tolleranza in prova».

Le «esposizioni deteriorate oggetto di misure di tolleranza» comprendono le esposizioni oggetto di misure di tolleranza che soddisfano i criteri per essere considerate deteriorate e che sono incluse nella categoria delle esposizioni deteriorate. Le esposizioni deteriorate oggetto di misure di tolleranza includono:

- a) esposizioni divenute deteriorate a causa dell'applicazione di misure di tolleranza;
- b) esposizioni che erano deteriorate prima dell'applicazione di misure di tolleranza;
- c) esposizioni oggetto di misure di tolleranza che sono state tolte dalla categoria delle esposizioni in bonis, comprese le esposizioni riclassificate in applicazione del punto 179.

Quando le misure di tolleranza sono estese a esposizioni deteriorate, l'importo delle esposizioni oggetto di misure di tolleranza è indicato separatamente nella colonna «di cui: misure di tolleranza su esposizioni deteriorate».

Le esposizioni oggetto di misure di tolleranza classificate come disponibilità presso banche centrali e altri depositi a vista sono segnalate nella riga 070 e nelle righe 080 e 100 del modello 19.

Le esposizioni oggetto di misure di tolleranza classificate come possedute per la vendita conformemente all'IFRS 5 non sono segnalate nel modello 19.

181. La colonna «Rifinanziamento» include il valore contabile lordo del nuovo contratto («rifinanziamento del debito») concesso nell'ambito di un'operazione di rifinanziamento che si configura come una misura di tolleranza, nonché il valore contabile lordo del vecchio contratto rimborsato che è ancora in essere.

182. Le esposizioni oggetto di misure di tolleranza che combinano modifiche e rifinanziamento sono assegnate alla colonna «Strumenti con modifiche dei termini e delle condizioni» o alla colonna «Rifinanziamento» a seconda della misura che ha il maggiore impatto sui flussi di cassa. Il rifinanziamento da parte di un pool di banche è segnalato nella colonna «Rifinanziamento» per l'importo totale del rifinanziamento del debito fornito dall'ente segnalante o del debito rifinanziato tuttora in essere presso l'ente segnalante. Il riconfezionamento di diversi debiti in un nuovo debito è segnalato come una modifica, a meno che vi sia anche un'operazione di rifinanziamento che ha un impatto maggiore sui flussi di cassa. Quando la tolleranza tramite la modifica dei termini e delle condizioni di un'esposizione problematica comporta la sua eliminazione contabile e la rilevazione di una nuova esposizione, questa nuova esposizione è considerata come debito oggetto di misure di tolleranza.



▼ **M7**

183. La riduzione di valore accumulata e le variazioni accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito sono segnalate conformemente al punto 46. Per «Riduzione di valore accumulata» si intende la riduzione del valore contabile dell'esposizione, direttamente o tramite l'uso di un accantonamento. L'importo della «Riduzione di valore accumulata» da segnalare nella colonna «su esposizioni deteriorate oggetto di misure di tolleranza» per le esposizioni deteriorate non comprende perdite sostenute ma non riportate. Le perdite sostenute ma non riportate figurano nella colonna «su esposizioni in bonis oggetto di misure di tolleranza». Le «Variazioni accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito» sono segnalate per le esposizioni designate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio ai sensi della disciplina contabile applicabile.

**PARTE 3****ASSOCIAZIONE TRA CLASSI DI ESPOSIZIONI E SETTORI DELLA CONTROPARTE**

1. Le seguenti tabelle associano le classi di esposizioni usate per calcolare i requisiti patrimoniali conformemente al CRR ai settori della controparte usati nelle tabelle FINREP.

*Tabella 2.**Metodo standardizzato*

Classi di esposizione del metodo standardizzato (articolo 112 CRR)	Settori FINREP della controparte	Osservazioni
a) Amministrazioni centrali o banche centrali	1) Banche centrali 2) Amministrazioni pubbliche	Queste esposizioni sono associate ai settori FINREP della controparte in base alla natura della controparte immediata.
b) Amministrazioni regionali o autorità locali	2) Amministrazioni pubbliche	
c) Organismi del settore pubblico	2) Amministrazioni pubbliche	
d) Banche multilaterali di sviluppo	3) Enti creditizi	
e) Organizzazioni internazionali	2) Amministrazioni pubbliche	
f) Enti (cioè enti creditizi e imprese di investimento)	3) Enti creditizi 4) Altre società finanziarie	Queste esposizioni sono associate ai settori FINREP della controparte in base alla natura della controparte immediata.
g) Imprese	2) Amministrazioni pubbliche 4) Altre società finanziarie 5) Società non finanziarie 6) Famiglie	
h) Al dettaglio	4) Altre società finanziarie 5) Società non finanziarie 6) Famiglie	Queste esposizioni sono associate ai settori FINREP della controparte in base alla natura della controparte immediata.
i) Garantite da ipoteche su beni immobili	2) Amministrazioni pubbliche 3) Enti creditizi 4) Altre società finanziarie 5) Società non finanziarie 6) Famiglie	Queste esposizioni sono associate ai settori FINREP della controparte in base alla natura della controparte immediata.

▼ **M7**

Classi di esposizione del metodo standardizzato (articolo 112 CRR)	Settori FINREP della controparte	Osservazioni
j) In stato di default	1) Banche centrali 2) Amministrazioni pubbliche 3) Enti creditizi 4) Altre società finanziarie 5) Società non finanziarie 6) Famiglie	Queste esposizioni sono associate ai settori FINREP della controparte in base alla natura della controparte immediata.
j bis) Associate a un rischio particolarmente elevato	1) Banche centrali 2) Amministrazioni pubbliche 3) Enti creditizi 4) Altre società finanziarie 5) Società non finanziarie 6) Famiglie	Queste esposizioni sono associate ai settori FINREP della controparte in base alla natura della controparte immediata.
k) Obbligazioni garantite	3) Enti creditizi 4) Altre società finanziarie 5) Società non finanziarie	Queste esposizioni sono associate ai settori FINREP della controparte in base alla natura della controparte immediata.
l) Posizioni verso la cartolarizzazione	2) Amministrazioni pubbliche 3) Enti creditizi 4) Altre società finanziarie 5) Società non finanziarie 6) Famiglie	Queste esposizioni dovrebbero essere associate ai settori FINREP della controparte in base al rischio sottostante della cartolarizzazione. Nella FINREP, quando le posizioni verso la cartolarizzazione restano rilevate nello stato patrimoniale, i settori della controparte sono i settori delle controparti immediate di queste posizioni.
m) Enti e imprese con valutazione del merito di credito a breve termine	3) Enti creditizi 4) Altre società finanziarie 5) Società non finanziarie	Queste esposizioni sono associate ai settori FINREP della controparte in base alla natura della controparte immediata.
n) Organismi di investimento collettivo	Strumenti di capitale	Nella FINREP gli investimenti negli OIC sono classificati come strumenti di capitale, indipendentemente dal fatto che il CRR autorizzi o meno il look-through.
o) Strumenti di capitale	Strumenti di capitale	Nella FINREP gli strumenti di capitale sono suddivisi in categorie differenti di attività finanziarie.
p) Altre posizioni	Voci diverse dello stato patrimoniale	Nella FINREP le altre posizioni possono essere incluse in categorie differenti di attività.

Tabella 3.

Metodo basato sui rating interni

Classi di esposizione del metodo IRB (articolo 147 del CRR)	Settori FINREP della controparte	Osservazioni
a) Amministrazioni centrali e banche centrali	1) Banche centrali 2) Amministrazioni pubbliche 3) Enti creditizi	Queste esposizioni sono associate ai settori FINREP della controparte in base alla natura della controparte immediata.

▼ **M7**

Classi di esposizione del metodo IRB (articolo 147 del CRR)	Settori FINREP della controparte	Osservazioni
b) Enti (cioè enti creditizi e imprese di investimento nonché alcune amministrazioni pubbliche e banche multilaterali)	2) Amministrazioni pubbliche 3) Enti creditizi 4) Altre società finanziarie	Queste esposizioni sono associate ai settori FINREP della controparte in base alla natura della controparte immediata.
c) Società	4) Altre società finanziarie 5) Società non finanziarie 6) Famiglie	Queste esposizioni sono associate ai settori FINREP della controparte in base alla natura della controparte immediata.
d) Al dettaglio	4) Altre società finanziarie 5) Società non finanziarie 6) Famiglie	Queste esposizioni sono associate ai settori FINREP della controparte in base alla natura della controparte immediata.
e) Strumenti di capitale	Strumenti di capitale	Nella FINREP gli strumenti di capitale sono suddivisi in categorie differenti di attività finanziarie.
f) Posizioni verso la cartolarizzazione	2) Amministrazioni pubbliche 3) Enti creditizi 4) Altre società finanziarie 5) Società non finanziarie 6) Famiglie	Queste esposizioni dovrebbero essere associate ai settori FINREP della controparte in base al rischio sottostante della posizione verso la cartolarizzazione. Nella FINREP, quando le posizioni verso la cartolarizzazione restano rilevate nello stato patrimoniale, i settori della controparte sono i settori delle controparti immediate di queste posizioni.
g) Altre attività diverse dai crediti	Voci diverse dello stato patrimoniale	Nella FINREP le altre voci possono essere incluse in categorie differenti di attività.

▼ B

## ALLEGATO VI

## SEGNALAZIONE DELLE PERDITE DERIVANTI DA PRESTITI GARANTITI DA BENI IMMOBILI

MODELLI IP LOSSES			
Numero del modello	Codice del modello	Nome del modello /gruppo di modelli	Nome abbreviato
		IP LOSSES	
15	C 15.00	Esposizioni e perdite derivanti da prestiti garantiti da beni immobili	CR IP LOSSES

**C 15.00 — ESPOSIZIONI E PERDITE DERIVANTI DA PRESTITI GARANTITI DA BENI IMMOBILI (CR IP LOSSES)**

Paese:

Riga	Colonna	Perdite				Esposizioni
		Somma delle perdite derivanti da prestiti fino alle percentuali di riferimento		Somma delle perdite complessive		Somma delle esposizioni
		di cui: beni immobili valutati al valore del credito ipotecario	di cui: beni immobili valutati al valore del credito ipotecario	di cui: beni immobili valutati al valore del credito ipotecario	di cui: beni immobili valutati al valore del credito ipotecario	
		010	020	030	040	050
	garantiti da:					
010	immobili residenziali					
020	immobili non residenziali					

▼ **M7***ALLEGATO VII***ISTRUZIONI PER LA SEGNALAZIONE DELLE PERDITE DERIVANTI DA PRESTITI GARANTITI DA IMMOBILI**

1. Il presente allegato contiene istruzioni aggiuntive relative alle tabelle comprese nell'allegato VI del presente regolamento. Questo allegato integra le istruzioni in forma di riferimenti inserite nelle tabelle di cui all'allegato VI.
  2. Si applicano inoltre tutte le istruzioni generali incluse nella parte I dell'allegato II del presente regolamento.
1. Ambito della segnalazione
3. I dati specificati all'articolo 101, paragrafo 1, del CRR sono soggetti a segnalazione da parte di tutti gli enti che usano gli immobili ai fini della parte tre, titolo II, del CRR.
  4. Il modello riguarda tutti i mercati nazionali cui un ente/gruppo di enti è esposto/sono esposti (cfr. articolo 101, paragrafo 1, del CRR). Ai sensi dell'articolo 101, paragrafo 2, terza frase, i dati sono segnalati separatamente per ciascun mercato immobiliare all'interno dell'Unione.
2. Definizioni
5. Definizione di perdita: per «perdita» s'intende la «perdita economica», secondo la definizione di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del CRR, incluse le perdite derivanti da immobili in leasing. I flussi di recupero derivanti da altre fonti (ad esempio garanzie bancarie, assicurazione vita ecc.) non sono rilevati nel calcolo delle perdite derivanti da immobili. Le perdite di una posizione non sono compensate con l'utile ottenuto dal recupero di un'altra posizione.
  6. Ai sensi della definizione di cui all'articolo 5, punto 2, del CRR, per le esposizioni garantite da immobili residenziali e non residenziali, il calcolo della perdita economica parte dal valore dell'esposizione in essere alla data di riferimento per le segnalazioni e include almeno i seguenti elementi: i) proventi derivanti dal realizzo delle garanzie, ii) costi diretti (compresi i pagamenti relativi ai tassi d'interesse e i costi di rinegoziazione connessi alla liquidazione della garanzia) e iii) costi indiretti (compresi i costi operativi dell'unità di rinegoziazione). Tutte le componenti devono essere attualizzate alla data di riferimento per le segnalazioni.
  7. Valore dell'esposizione: il valore dell'esposizione è conforme alle disposizioni di cui alla parte tre, titolo II, del CRR (cfr. capo 2 per gli enti che utilizzano il metodo standardizzato e il capo 3 per gli enti che utilizzano il metodo IRB).
  8. Valore immobiliare: il valore immobiliare è conforme alle disposizioni di cui alla parte tre, titolo II, del CRR.
  9. Effetto del cambio: la valuta utilizzata per le segnalazioni viene usata con il tasso di cambio alla data di riferimento per le segnalazioni. Inoltre, le stime delle perdite economiche considerano l'effetto del cambio qualora l'esposizione o la garanzia siano denominate in una valuta diversa.
3. Disaggregazione geografica
10. Considerato l'ambito della segnalazione, per la segnalazione delle perdite derivanti da prestiti garantiti da immobili (perdite CR-IP) si utilizzano i seguenti modelli:

**▼ M7**

- a) un modello complessivo;
- b) un modello per ciascun mercato nazionale nell'Unione in cui l'ente è esposto; e
- c) un modello di aggregazione dei dati per tutti i mercati nazionali esterni all'Unione in cui l'ente è esposto.

**4. Segnalazioni di esposizioni e perdite**

11. Esposizioni: tutte le esposizioni trattate secondo la parte tre, titolo II, del CRR in cui la garanzia è utilizzata per ridurre i requisiti di fondi propri sono segnalate nei modelli relativi alle perdite derivanti da prestiti garantiti da immobili. Questo significa inoltre che, qualora l'effetto di attenuazione del rischio dei beni immobili venga impiegato solo per fini interni (ossia conformemente al secondo pilastro) o per grandi esposizioni (cfr. parte quattro del CRR), le esposizioni e le perdite interessate non devono essere segnalate.
12. Perdite: l'ente che detiene l'esposizione alla fine del periodo di segnalazione segnala le perdite. La segnalazione delle perdite avviene non appena gli accantonamenti sono contabilizzati secondo le regole contabili. Anche le perdite stimate devono essere segnalate. I dati relativi alle perdite sono raccolti in base ai singoli prestiti, ossia aggregando i dati relativi alle singole perdite derivanti da esposizioni garantite da immobili.
13. Data di riferimento per le segnalazioni: le perdite dovrebbero essere segnalate con il valore dell'esposizione alla data di default.
  - a) Le perdite dovrebbero essere segnalate per tutti i default su prestiti garantiti da beni immobili che si verificano nel rispettivo periodo di riferimento e a prescindere dal completamento o meno della rinegoziazione nel periodo di riferimento. I dati sulle perdite segnalati al 30 giugno si riferiscono al periodo dal 1° gennaio al 30 giugno e i dati sulle perdite segnalati al 31 dicembre si riferiscono all'intero anno di calendario. Data la possibilità che intercorra un notevole lasso di tempo tra il default e il realizzo delle perdite, le stime delle perdite (che comprendono un processo incompleto di rinegoziazione) sono segnalate nei casi in cui la rinegoziazione non è stata completata nel periodo di riferimento.
  - b) Per tutti i default osservati nel periodo di segnalazione esistono tre scenari: i.) il prestito in stato di default può essere ristrutturato in modo da non essere più trattato in quanto tale (assenza di perdite osservate); ii.) il realizzo di tutte le garanzie è completato (rinegoziazione completata, perdita effettiva nota); o iii.) rinegoziazione incompleta (stime delle perdite da utilizzare). Le segnalazioni sulle perdite includono solo le perdite derivanti dallo scenario ii.) sul realizzo delle garanzie (perdite osservate) e dallo scenario iii.) sulla rinegoziazione incompleta (stime delle perdite).
  - c) Poiché le perdite sono segnalate solo per esposizioni in stato di default nel periodo di riferimento, le modifiche relative alle perdite delle esposizioni in stato di default nei periodi di segnalazione precedenti non saranno indicate nei dati segnalati. Questo significa che i proventi derivanti dal realizzo delle garanzie in un periodo di segnalazione successivo o a costi effettivi inferiori rispetto a quelli stimati in precedenza non sono segnalati.

▼ **M7**

14. Ruolo della valutazione degli immobili: l'ultima valutazione degli immobili prima della data di default dell'esposizione è necessaria come data di riferimento per segnalare la parte dell'esposizione garantita da ipoteche su beni immobili. Dopo lo stato di default gli immobili potrebbero essere rivalutati. Tuttavia, questo nuovo valore non dovrebbe rilevare ai fini dell'individuazione della parte dell'esposizione che, in origine, era pienamente (e totalmente) garantita da ipoteche su beni immobili. Ciononostante, il nuovo valore dell'immobile viene considerato nelle segnalazioni sulle perdite economiche (un valore immobiliare ridotto rientra nei costi economici). In altri termini, l'ultima valutazione degli immobili prima della data di default viene utilizzata per determinare la parte di perdita da segnalare nella cella 010 (individuazione dei valori dell'esposizione pienamente e totalmente garantita) e il valore degli immobili rivalutati per l'importo da segnalare (stima di una possibile rinegoziazione delle garanzie) nelle celle 010 e 030.
15. Trattamento delle cessioni di crediti durante il periodo di segnalazione: l'ente che detiene l'esposizione alla fine del periodo di segnalazione segnala le perdite solo qualora sia stato individuato un default per quell'esposizione specifica.

## 5. Istruzioni relative a posizioni specifiche

Colonne	
010	<p><b>Somma delle perdite derivanti da prestiti fino alle percentuali di riferimento</b></p> <p>Articolo 101, paragrafo 1, lettere a) e d), del CRR rispettivamente.</p> <p>Valore di mercato e valore del credito ipotecario ai sensi dell'articolo 4, punti 74 e 76, del CRR.</p> <p>Questa colonna raccoglie tutte le perdite derivanti da prestiti garantiti da immobili residenziali o immobili non residenziali fino alla parte di esposizione trattata come pienamente e totalmente garantita ai sensi dell'articolo 124, paragrafo 1, del CRR.</p>
020	<p><b>Di cui: immobili valutati con il valore del credito ipotecario</b></p> <p>Segnalazioni delle perdite in cui il valore delle garanzie è stato calcolato come valore del credito ipotecario.</p>
030	<p><b>Somma delle perdite complessive</b></p> <p>Articolo 101, paragrafo 1, lettere b) ed e), del CRR rispettivamente.</p> <p>Valore di mercato e valore del credito ipotecario ai sensi dell'articolo 4, punti 74 e 76, del CRR.</p> <p>Questa colonna raccoglie tutte le perdite derivanti da prestiti garantiti da immobili residenziali o immobili non residenziali fino alla parte di esposizione trattata come pienamente garantita ai sensi dell'articolo 124, paragrafo 1, del CRR.</p>
040	<p><b>Di cui: immobili valutati con il valore del credito ipotecario</b></p> <p>Segnalazioni delle perdite in cui il valore delle garanzie è stato calcolato come valore del credito ipotecario.</p>
050	<p><b>Somma delle esposizioni</b></p> <p>Articolo 101, paragrafo 1, lettere c) e f), del CRR rispettivamente.</p> <p>Il valore da segnalare è solo quella parte del valore dell'esposizione trattata come pienamente garantita da immobili; questo significa che la parte trattata come non garantita non rileva ai fini delle segnalazioni delle perdite.</p>
Righe	
010	<b>Immobili residenziali</b>
020	<b>Immobili non residenziali</b>



## ALLEGATO VIII

**MODELLI PER LA SEGNALAZIONE DELLE GRANDI ESPOSIZIONI E DEL RISCHIO DI  
CONCENTRAZIONE**

<b>MODELLI RELATIVI ALLE GRANDI ESPOSIZIONI</b>			
<b>Numero del modello</b>	<b>Codice del modello</b>	<b>Nome del modello/gruppo di modelli</b>	<b>Nome abbreviato</b>
		<b>GRANDI ESPOSIZIONI</b>	<b>LE</b>
26	C 26.00	Limiti delle grandi esposizioni	LE LIMITS
27	C 27.00	Identità della controparte	LE 1
28	C 28.00	Esposizioni interne ed esterne al portafoglio di negoziazione	LE 2
29	C 29.00	Informazioni dettagliate sulle esposizioni verso singoli clienti all'interno di gruppi di clienti connessi	LE 3
30	C 30.00	Categorie di scadenze delle esposizioni interne ed esterne al portafoglio di negoziazione	LE 4
31	C 31.00	Categorie di scadenze delle esposizioni verso singoli clienti all'interno di gruppi di clienti connessi	LE 5

**C 26.00 - Limiti delle grandi esposizioni (modello LE Limits)**

		<b>Limite applicabile</b>
		colonna
		010
riga		
010	Non enti	
020	Enti	
030	Enti in %	

**C 27.00 - Identità della controparte (modello LE 1)**

<b>IDENTITÀ DELLA CONTROPARTE</b>						
<b>Codice</b>	<b>Nome</b>	<b>Codice LEI</b>	<b>Residenza della controparte</b>	<b>Settore della controparte</b>	<b>Codice NACE</b>	<b>Tipo di controparte</b>
010	020	030	040	050	060	070



C 28.00 - Esposizioni interne ed esterne al portafoglio di negoziazione (modello LE 2)										
CONTROPARTE			ESPOSIZIONI ORIGINARIE							
Codice	Gruppo o singolo	Operazioni con esposizione ad attività sottostanti	Esposizione originaria totale	Di cui: in stato di default	Esposizioni dirette					
					Strumenti di debito	Strumenti di capitale	Derivati	Elementi fuori bilancio		
Impegni all'erogazione di prestiti	Garanzie finanziarie	Altri impegni								
010	020	030	040	050	060	070	080	090	100	110

ESPOSIZIONI ORIGINARIE							(-) Rettifiche del valore e accantonamenti	(-) Esposizioni dedotte dai fondi propri	Valore dell'esposizione prima dell'applicazione di esenzioni e tecniche di attenuazione del rischio di credito		
Esposizioni indirette						Esposizioni aggiuntive derivanti da operazioni che comportano un'esposizione ad attività sottostanti			Totale	Di cui: esterne al portafoglio di negoziazione	% di capitale ammissibile
Strumenti di debito	Strumenti di capitale	Derivati	Elementi fuori bilancio								
			Impegni all'erogazione di prestiti	Garanzie finanziarie	Altri impegni						
120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230

TECNICHE AMMISSIBILI DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO								(-) Esenzioni	Valore dell'esposizione dopo l'applicazione delle esenzioni e delle tecniche di attenuazione del rischio di credito		
(-) Effetto di sostituzione delle tecniche ammissibili di attenuazione del rischio di credito						(-) Protezione del credito di tipo reale diversa dall'effetto di sostituzione	(-) Immobili		Totale	Di cui: esterne al portafoglio di negoziazione	% del capitale ammissibile
(-) Strumenti di debito	(-) Strumenti di capitale	(-) Derivati	(-) Elementi fuori bilancio								
			(-) Impegni all'erogazione di prestiti	(-) Garanzie finanziarie	(-) Altri impegni						
240	250	260	270	280	290	300	310	320	330	340	350

▼B

**C 29.00 - Informazioni dettagliate sulle esposizioni verso singoli clienti all'interno di gruppi di clienti connessi (modello LE3)**

CONTROPARTE				ESPOSIZIONI ORIGINARIE							
Codice	Codice del gruppo	Operazioni con esposizione ad attività sottostanti	Tipo di connessione	Esposizione originaria totale	Di cui: in stato di default	Esposizioni dirette					
						Strumenti di debito	Strumenti di capitale	Derivati	Elementi fuori bilancio		
									Impegni all'erogazione di prestiti	Garanzie finanziarie	Altri impegni
010	020	030	040	050	060	070	080	090	100	110	120

ESPOSIZIONI ORIGINARIE							(-) Rettifiche del valore e accantonamenti	(-) Esposizioni dedotte dai fondi propri	Valore dell'esposizione prima dell'applicazione di esenzioni e tecniche di attenuazione del rischio di credito		
Esposizioni indirette			Elementi fuori bilancio			Esposizioni aggiuntive derivanti da operazioni che comportano un'esposizione ad attività sottostanti			Totale	Di cui: esterne al portafoglio di negoziazione	% del capitale ammissibile
Strumenti di debito	Strumenti di capitale	Derivati	Impegni all'erogazione di prestiti	Garanzie finanziarie	Altri impegni		190	200			
130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240

TECNICHE AMMISSIBILI DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO							(-) Immobili	(-) Esenzioni	Valore dell'esposizione dopo l'applicazione delle esenzioni e delle tecniche di attenuazione del rischio di credito		
(-) Effetto di sostituzione delle tecniche ammissibili di attenuazione del rischio di credito						(-) Protezione del credito di tipo reale diversa dall'effetto di sostituzione			Totale	Di cui: esterne al portafoglio di negoziazione	% del capitale ammissibile
(-) Strumenti di debito	(-) Strumenti di capitale	(-) Derivati	(-) Elementi fuori bilancio				310	320			
(-) Impegni all'erogazione di prestiti	(-) Garanzie finanziarie	(-) Altri impegni	280	290	300	310	320	330	340	350	360
250	260	270	280	290	300	310	320	330	340	350	360

▼B

**C 30.00 - Categorie di scadenze delle esposizioni interne ed esterne al portafoglio di negoziazione (modello LE 4)**

CONTROPARTE	CATEGORIE DI SCADENZE DELL'ESPOSIZIONE												
	Codice	Inferiore a 1 mese	Maggiore di 1 mese e inferiore a 2 mesi	Maggiore di 2 mesi e inferiore a 3 mesi	Maggiore di 3 mesi e inferiore a 4 mesi	Maggiore di 4 mesi e inferiore a 5 mesi	Maggiore di 5 mesi e inferiore a 6 mesi	Maggiore di 6 mesi e inferiore a 7 mesi	Maggiore di 7 mesi e inferiore a 8 mesi	Maggiore di 8 mesi e inferiore a 9 mesi	Maggiore di 9 mesi e inferiore a 10 mesi	Maggiore di 10 mesi e inferiore a 11 mesi	Maggiore di 11 mesi e inferiore a 12 mesi
	010	020	030	040	050	060	070	080	090	100	110	120	130

CATEGORIE DI SCADENZE DELL'ESPOSIZIONE											
Maggiore di 12 mesi e inferiore a 15 mesi	Maggiore di 15 mesi e inferiore a 18 mesi	Maggiore di 18 mesi e inferiore a 21 mesi	Maggiore di 21 mesi e inferiore a 24 mesi	Maggiore di 24 mesi e inferiore a 27 mesi	Maggiore di 27 mesi e inferiore a 30 mesi	Maggiore di 30 mesi e inferiore a 33 mesi	Maggiore di 33 mesi e inferiore a 36 mesi	Maggiore di 3 anni e inferiore a 5 anni	Maggiore di 5 anni e inferiore a 10 anni	Maggiore di 10 anni	Scadenza indefinita
140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250

▼B

**C 31.00 - Categorie di scadenze delle esposizioni verso singoli clienti all'interno di gruppi di clienti connessi (modello LE 5)**

CONTROPARTE		CATEGORIE DI SCADENZE DELL'ESPOSIZIONE										
Codice	Codice del gruppo	Inferiore a 1 mese	Maggiore di 1 mese e inferiore a 2 mesi	Maggiore di 2 mesi e inferiore a 3 mesi	Maggiore di 3 mesi e inferiore a 4 mesi	Maggiore di 4 mesi e inferiore a 5 mesi	Maggiore di 5 mesi e inferiore a 6 mesi	Maggiore di 6 mesi e inferiore a 7 mesi	Maggiore di 7 mesi e inferiore a 8 mesi	Maggiore di 8 mesi e inferiore a 9 mesi	Maggiore di 9 mesi e inferiore a 10 mesi	Maggiore di 10 mesi e inferiore a 11 mesi
010	020	030	040	050	060	070	080	090	100	110	120	130

CATEGORIE DI SCADENZE DELL'ESPOSIZIONE												
Maggiore di 11 mesi e inferiore a 12 mesi	Maggiore di 12 mesi e inferiore a 15 mesi	Maggiore di 15 mesi e inferiore a 18 mesi	Maggiore di 18 mesi e inferiore a 21 mesi	Maggiore di 21 mesi e inferiore a 24 mesi	Maggiore di 24 mesi e inferiore a 27 mesi	Maggiore di 27 mesi e inferiore a 30 mesi	Maggiore di 30 mesi e inferiore a 33 mesi	Maggiore di 33 mesi e inferiore a 36 mesi	Maggiore di 3 anni e inferiore a 5 anni	Maggiore di 5 anni e inferiore a 10 anni	Maggiore di 10 anni	Scadenza indefinita
140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260

**▼M7***ALLEGATO IX***ISTRUZIONI PER LA SEGNALAZIONE DELLE GRANDI ESPOSIZIONI E DEL RISCHIO DI CONCENTRAZIONE***Indice***PARTE I: ISTRUZIONI DI CARATTERE GENERALE**

1. **Struttura e convenzioni**

**PARTE II: ISTRUZIONI RELATIVE AI MODELLI**

1. **Ambito e livello della segnalazione delle grandi esposizioni (LE)**
2. **Struttura del modello LE**
3. **Definizioni e istruzioni generali ai fini della segnalazione di grandi esposizioni**
4. **C 26.00 - Modello Limiti delle grandi esposizioni (LE)**
  - 4.1. Istruzioni relative a righe specifiche
5. **C 27.00 - Identità della controparte (modello LE1)**
  - 5.1. Istruzioni relative a colonne specifiche
6. **C 28.00 - Esposizioni interne ed esterne al portafoglio di negoziazione (modello LE2)**
  - 6.1. Istruzioni relative a colonne specifiche
7. **C 29.00 - Informazioni dettagliate sulle esposizioni verso singoli clienti all'interno di gruppi di clienti connessi (modello LE3)**
  - 7.1. Istruzioni relative a colonne specifiche
8. **C 30.00 - Categorie di scadenze delle dieci maggiori esposizioni verso enti e delle dieci maggiori esposizioni verso soggetti del settore finanziario non regolamentati (modello LE 4)**
  - 8.1. Istruzioni relative a colonne specifiche
9. **C 31.00 - Categorie di scadenze delle dieci maggiori esposizioni verso enti e delle dieci maggiori esposizioni verso soggetti del settore finanziario non regolamentati: informazioni dettagliate sulle esposizioni verso singoli clienti all'interno di gruppi di clienti connessi (modello LE5)**
  - 9.1. Istruzioni relative a colonne specifiche

**▼ M7****PARTE I: ISTRUZIONI DI CARATTERE GENERALE****1. Struttura e convenzioni**

1. Il quadro di segnalazione delle grandi esposizioni (*large exposures*, «LE») consiste in sei modelli contenenti le seguenti informazioni:
  - a) limiti delle grandi esposizioni;
  - b) identità della controparte (modello LE1);
  - c) esposizioni interne ed esterne al portafoglio di negoziazione (modello LE2);
  - d) informazioni dettagliate sulle esposizioni verso singoli clienti all'interno di gruppi di clienti connessi (modello LE3);
  - e) categorie di scadenza delle dieci maggiori esposizioni verso enti e delle dieci maggiori esposizioni verso soggetti del settore finanziario non regolamentati (modello LE4);
  - f) categorie di scadenza delle dieci maggiori esposizioni verso enti e delle dieci maggiori esposizioni verso soggetti del settore finanziario non regolamentati: informazioni dettagliate sulle esposizioni verso singoli clienti all'interno di gruppi di clienti connessi (modello LE5).
2. Le istruzioni comprendono riferimenti giuridici e informazioni dettagliate in merito ai dati segnalati con ciascun modello.
3. Per quanto riguarda le colonne, le righe e le celle dei modelli, le istruzioni e le norme di validazione sono conformi alla convenzione di intestazione riportata nei paragrafi seguenti.
4. La convenzione indicata di seguito è utilizzata abitualmente nelle istruzioni e nelle norme di validazione: {modello;riga;colonna}. Un asterisco segnala che tutte le righe in questione sono state validate.
5. In caso di validazioni all'interno di un modello nel quale si utilizzano soltanto punti relativi ai dati del modello stesso, le annotazioni non si riferiscono a un modello: {riga;colonna}.
6. (Valore)ABS: il valore assoluto senza segno. Qualsiasi importo che aumenti le esposizioni è segnalato come una cifra positiva. Per contro, qualsiasi importo che riduca le esposizioni è segnalato come cifra negativa. Se l'intestazione di una voce è preceduta da un segno negativo (-), significa che per quella voce non vengono segnalate cifre positive.

**PARTE II: ISTRUZIONI RELATIVE AI MODELLI**

Le istruzioni relative alla segnalazione delle grandi esposizioni di cui al presente allegato si applicano anche alla segnalazione delle esposizioni significative di cui agli articoli 9 e 11 conformemente all'ambito di applicazione definito in tali articoli.

**1. Ambito e livello della segnalazione delle grandi esposizioni (LE)**

1. Per segnalare informazioni su grandi esposizioni verso clienti o gruppi di clienti connessi in conformità dell'articolo 394, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 («CRR») su base singola, gli enti utilizzano i modelli LE1, LE2 e LE3.

▼ **M7**

2. Per segnalare informazioni su grandi esposizioni verso clienti o gruppi di clienti connessi in conformità dell'articolo 394, paragrafo 1, del CRR su base consolidata, gli enti imprese madri in uno Stato membro utilizzano i modelli LE1, LE2 e LE3.
3. Viene segnalata ogni grande esposizione così come definita a norma dell'articolo 392 del CRR, comprese le grandi esposizioni di cui non si tiene conto ai fini del rispetto dei limiti delle grandi esposizioni di cui all'articolo 395 del CRR.
4. Per segnalare informazioni concernenti le 20 maggiori esposizioni su base consolidata verso clienti o gruppi di clienti connessi in conformità dell'articolo 394, paragrafo 1, ultimo periodo, del CRR, gli enti imprese madri in uno Stato membro soggetti alla parte tre, titolo II, capo 3 del CRR utilizzano i modelli LE1, LE2 e LE3. Il valore dell'esposizione risultante dopo aver sottratto l'importo della colonna 320 («Importi esenti») del modello LE2 dall'importo della colonna 210 («Totale») del medesimo modello è l'importo che sarà usato per determinare queste 20 maggiori esposizioni.
5. Per segnalare informazioni concernenti le dieci maggiori esposizioni su base consolidata verso enti e le dieci maggiori esposizioni su base consolidata verso soggetti del settore finanziario non regolamentati in conformità dell'articolo 394, paragrafo 2, lettere da a) a d), del CRR, gli enti imprese madri in uno Stato membro utilizzano i modelli LE1, LE2 e LE3. Per segnalare la struttura delle scadenze di queste esposizioni in conformità dell'articolo 394, paragrafo 2, lettera e), del CRR, gli enti imprese madri in uno Stato membro utilizzano i modelli LE4 e LE5. Il valore dell'esposizione calcolato nella colonna 210 («Totale») del modello LE2 è l'importo che è usato per determinare queste 20 maggiori esposizioni.
6. I dati relativi alle grandi esposizioni e le maggiori esposizioni rilevanti verso gruppi di clienti connessi e clienti singoli non appartenenti a un gruppo di clienti connessi sono segnalati mediante il modello LE2 (nel quale un gruppo di clienti connessi va indicato come un'unica esposizione).
7. Gli enti segnalano mediante il modello LE3 i dati relativi alle esposizioni verso clienti singoli appartenenti ai gruppi di clienti connessi segnalati nel modello LE2. Un'esposizione verso un cliente singolo segnalata nel modello LE2 non deve essere riportata anche nel modello LE3.

## 2. **Struttura del modello LE**

8. Le colonne del modello LE1 contengono le informazioni relative all'identità dei singoli clienti o dei gruppi di clienti connessi verso i quali un ente ha un'esposizione.
9. Le colonne dei modelli LE2 e LE3 contengono i seguenti blocchi di informazioni:
  - a) il valore dell'esposizione prima dell'applicazione delle esenzioni e senza tener conto dell'effetto dell'attenuazione del rischio di credito, compresa l'esposizione diretta, indiretta e le esposizioni aggiuntive dovute a operazioni che comportano un'esposizione ad attività sottostanti;
  - b) l'effetto delle esenzioni e delle tecniche di attenuazione del rischio di credito;

▼ M7

c) il valore dell'esposizione dopo aver applicato le esenzioni e tenuto conto dell'effetto dell'attenuazione del rischio di credito determinato ai fini dell'articolo 395, paragrafo 1, del CRR.

10. Le colonne dei modelli LE4 e LE5 contengono informazioni relative alle categorie di scadenza alle quali saranno imputati gli attesi importi in scadenza delle dieci maggiori esposizioni verso enti e delle dieci maggiori esposizioni verso soggetti del settore finanziario non regolamentati.

**3. Definizioni e istruzioni generali ai fini della segnalazione di grandi esposizioni**

11. Il «gruppo di clienti connessi» è definito nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 39, del CRR.

12. I «soggetti del settore finanziario non regolamentati» sono definiti nell'articolo 142, paragrafo 1, punto 5, del CRR.

13. Gli «enti» sono definiti all'articolo 4, paragrafo 1, punto 3, del CRR.

14. Sono segnalate le esposizioni verso «associazioni di diritto civile». Gli enti devono aggiungere inoltre gli importi dei crediti all'associazione di diritto civile all'indebitamento di ciascun partner. Le esposizioni verso associazioni di diritto civile che rappresentano quote sono suddivise o imputate ai partner in proporzione delle rispettive quote. Determinate strutture (ad esempio conti congiunti, comunità di eredi, prestiti a prestanomi) che operano de facto come le associazioni di diritto civile devono essere segnalate allo stesso modo di queste ultime.

15. Gli elementi dell'attivo e gli elementi fuori bilancio sono utilizzati senza ponderazioni del rischio e senza categorie di rischio, in conformità dell'articolo 389 del CRR. Più specificamente, agli elementi fuori bilancio non si applicano fattori di conversione del credito.

16. Le «esposizioni» sono definite nell'articolo 389 del CRR:

a) qualsiasi elemento dell'attivo o fuori bilancio, esterno o interno al portafoglio di negoziazione, compresi gli elementi di cui all'articolo 400 del CRR, ma esclusi gli elementi cui si applica l'articolo 390, paragrafo 6, lettere da a) a d), del CRR;

b) le «esposizioni indirette» sono quelle attribuite al garante o all'emittente della garanzia reale invece che al debitore diretto in conformità dell'articolo 403 del CRR. [*Le presenti definizioni non possono differire in nessun modo dalle definizioni fornite nell'atto di base.*]

Le esposizioni verso gruppi di clienti connessi sono calcolate in conformità dell'articolo 390, paragrafo 5.

17. È ammesso tener conto degli «accordi di compensazione» in relazione al valore di esposizione delle grandi esposizioni così come previsto dall'articolo 390, paragrafi 1, 2 e 3, del CRR. Il valore dell'esposizione di uno strumento derivato compreso nell'elenco dell'allegato II del CRR è determinato in conformità della parte tre, titolo II, capo 6, del CRR tenendo conto degli effetti dei contratti di novazione e di altri contratti di compensazione presi in considerazione ai fini dell'applicazione di tali metodi in conformità della parte tre, titolo II, capo 6, del CRR. Il valore dell'esposizione di operazioni di vendita con patto di riacquisto, di operazioni di concessione o assunzione di titoli o di merci in prestito, di operazioni con regolamento a lungo termine e di operazioni di finanziamento con margini può essere determinato o in conformità della parte tre, titolo II, capo 4 o capo 6, del CRR. Conformemente all'articolo 296 del CRR, il valore dell'esposizione dell'obbligo giuridico



▼ **M7**

unico derivante dall'accordo di compensazione contrattuale tra prodotti differenti concluso dall'ente segnalante con una controparte è segnalato come «altri impegni» nei modelli LE.

18. Il «valore dell'esposizione» è calcolato ai sensi dell'articolo 390 del CRR.
19. L'effetto dell'applicazione totale o parziale di esenzioni e delle tecniche ammissibili di attenuazione del rischio di credito al calcolo delle esposizioni ai fini dell'articolo 395, paragrafo 1, del CRR è descritto negli articoli da 399 a 403 del CRR.
20. Gli accordi di vendita con patto di riacquisto passivo soggetti all'obbligo di segnalazione delle grandi esposizioni sono segnalati ai sensi dell'articolo 402, paragrafo 3, del CRR. A condizione che i criteri di cui all'articolo 402, paragrafo 3, del CRR siano soddisfatti, l'ente segnala le grandi esposizioni verso ciascun terzo per l'importo del credito che la controparte delle operazioni vanta su detti terzi, e non per l'importo dell'esposizione verso la controparte.

#### 4. C 26.00 - Modello Limiti delle grandi esposizioni (LE)

##### 4.1. Istruzioni relative a righe specifiche

Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
<b>010</b>	<p><b>Non enti</b></p> <p>Articolo 395, paragrafo 1, articolo 458, paragrafo 2, lettera d), punto ii), articolo 458, paragrafo 10, e articolo 459, lettera b), del CRR.</p> <p>Viene segnalato l'importo del limite applicabile alle controparti diverse dagli enti. Tale importo corrisponde al 25 % del capitale ammissibile, che è segnalato nella riga 226 del modello 4 dell'allegato I, ove non trovi applicazione una percentuale più restrittiva in conformità di misure nazionali ai sensi dell'articolo 458 del CRR o degli atti delegati adottati a norma dell'articolo 459, lettera b), del CRR.</p>
<b>020</b>	<p><b>Enti</b></p> <p>Articolo 395, paragrafo 1, articolo 458, paragrafo 2, lettera d), punto ii), articolo 458, paragrafo 10, e articolo 459, lettera b), del CRR.</p> <p>Viene segnalato l'importo del limite applicabile per le controparti che sono enti. In conformità dell'articolo 395, paragrafo 1, del CRR detto importo è così determinato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— se il 25 % del capitale ammissibile è superiore a 150 milioni di EUR (o a un limite inferiore a 150 milioni di EUR fissato dalla competente autorità ai sensi dell'articolo 395, paragrafo 1, terzo comma, del CRR), è segnalato il 25 % del capitale ammissibile;</li> <li>— se il 25 % del capitale ammissibile dell'ente è inferiore a 150 milioni di EUR (o a un limite inferiore stabilito dall'autorità competente conformemente all'articolo 395, paragrafo 1, terzo comma del CRR), è segnalato l'importo di 150 milioni di EUR (o il limite inferiore se fissato dalla competente autorità). Se l'ente ha stabilito un limite inferiore in termini di capitale ammissibile, come richiesto dall'articolo 395, paragrafo 1, secondo comma, del CRR, è segnalato tale limite.</li> </ul> <p>Questi limiti possono essere più rigorosi in caso di applicazione di misure nazionali in conformità dell'articolo 395, paragrafo 6, o dell'articolo 458 del CRR o degli atti delegati adottati a norma dell'articolo 459, lettera b), del CRR.</p>
<b>030</b>	<p><b>Enti in %</b></p> <p>Articolo 395, paragrafo 1, e articolo 459, lettera a), del CRR.</p> <p>L'ammontare da segnalare è il limite assoluto (segnalato nella riga 020) espresso come percentuale del capitale ammissibile.</p>

▼ **M7**5. **C 27.00 - Identità della controparte (modello LEI)**

## 5.1. Istruzioni relative a colonne specifiche

Colonna	Riferimenti giuridici e istruzioni
<b>010-070</b>	<p><b>Identità della controparte</b></p> <p>Gli enti segnalano l'identità di qualsiasi controparte di cui vengono fornite informazioni nei modelli da C 28.00 a C 31.00. L'indicativo del gruppo di clienti connessi non è segnalato, a meno che il sistema nazionale di segnalazione fornisca un codice unico per il gruppo di clienti connessi.</p> <p>Ai sensi dell'articolo 394, paragrafo 1, lettera a), del CRR, gli enti segnalano l'identità della controparte verso la quale hanno una grande esposizione, così come definita dall'articolo 392 del CRR.</p> <p>Ai sensi dell'articolo 394, paragrafo 2, lettera a), del CRR, gli enti segnalano l'identità della controparte verso la quale hanno le maggiori esposizioni (nei casi in cui la controparte sia un ente o un soggetto del settore finanziario non regolamentato).</p>
<b>010</b>	<p><b>Codice</b></p> <p>Il codice è un identificatore di riga e deve essere unico per ciascuna riga nella tabella.</p> <p>Il codice è usato per individuare la singola controparte. Tuttavia, la finalità della presente colonna è collegare i dati relativi alla controparte figuranti nel modello C 27.00 con le esposizioni segnalate nei modelli C 28.00-C31.00. Il codice del gruppo di clienti connessi non è segnalato, a meno che il sistema nazionale di segnalazione fornisca un codice unico per il gruppo di clienti connessi. Per motivi di coerenza, si dovranno utilizzare sempre questi codici.</p> <p>La composizione del codice dipende dal sistema nazionale di segnalazione, qualora non esista una codifica uniforme a livello di Unione.</p>
<b>020</b>	<p><b>Nome</b></p> <p>Se viene segnalato un gruppo di clienti connessi, il nome da segnalare è il nome del gruppo; in tutti gli altri casi, il nome è quello della singola controparte.</p> <p>Per un gruppo di clienti connessi, il nome da segnalare è quello dell'impresa madre; se il gruppo di clienti connessi non ha un'impresa madre, si deve indicare la denominazione commerciale del gruppo.</p>
<b>030</b>	<p><b>Codice LEI</b></p> <p>È il codice identificativo del soggetto giuridico della controparte.</p>
<b>040</b>	<p><b>Residenza della controparte</b></p> <p>Si utilizza il codice ISO 3166-1-alpha-2 del paese in cui ha sede legale la controparte (inclusi gli pseudo-codici ISO per le organizzazioni internazionali, disponibili nell'ultima edizione del vademecum di Eurostat sulla bilancia dei pagamenti).</p> <p>Per i gruppi di clienti connessi non viene segnalata alcuna residenza.</p>
<b>050</b>	<p><b>Settore della controparte</b></p> <p>A ogni controparte viene attribuito un settore sulla base della classificazione dei settori economici FINREP:</p> <p>i) banche centrali; ii) amministrazioni pubbliche; iii) enti creditizi; iv) altre società finanziarie; v) società non finanziarie; vi) nuclei familiari.</p> <p>Per i gruppi di clienti connessi non viene segnalato alcun settore.</p>

▼ M7

Colonna	Riferimenti giuridici e istruzioni
<b>060</b>	<p><b>Codice NACE</b></p> <p>Per il settore economico si utilizzano i codici NACE (<i>Nomenclature statistique des activités économiques dans l'Union européenne</i> = Classificazione statistica delle attività economiche dell'Unione europea).</p> <p>Questa colonna va presa in considerazione soltanto per le controparti «Altre società finanziarie» e «Società non finanziarie». I codici NACE si usano per le «Società non finanziarie» con un dettaglio a un livello (ad esempio «F – Costruzioni») e per le «Altre società finanziarie» con un dettaglio a due livelli, che fornisce informazioni separate sulle attività assicurative (ad esempio «K65 – Assicurazioni, riassicurazioni e fondi pensione, escluse le assicurazioni sociali obbligatorie»).</p> <p>I settori economici delle «Altre società finanziarie» e delle «Società non finanziarie» sono classificati sulla base della disaggregazione FINREP della controparte.</p> <p>Per i gruppi di clienti connessi non viene segnalato alcun codice NACE.</p>
<b>070</b>	<p><b>Tipo di controparte</b></p> <p>Articolo 394, paragrafo 2, del CRR.</p> <p>Per specificare il tipo di controparte delle dieci maggiori esposizioni verso enti e delle dieci maggiori esposizioni verso soggetti del settore finanziario non regolamentati si indica «I» per gli enti e «U» per i soggetti del settore finanziario non regolamentati.</p>

6. **C 28.00 - Esposizioni interne ed esterne al portafoglio di negoziazione (modello LE2)**

## 6.1. Istruzioni relative a colonne specifiche

Colonna	Riferimenti giuridici e istruzioni
<b>010</b>	<p><b>Codice</b></p> <p>Per un gruppo di clienti connessi, se esiste un codice unico a livello nazionale, detto codice è segnalato come codice del gruppo di clienti connessi. In mancanza di un codice unico a livello nazionale, il codice da segnalare è quello dell'impresa madre di cui al modello C 27.00.</p> <p>Se il gruppo di clienti connessi non ha un'impresa madre, il codice da segnalare è quello del singolo soggetto considerato dall'ente come il soggetto più importante all'interno del gruppo di clienti connessi. In tutti gli altri casi, il codice è quello della singola controparte.</p> <p>Per motivi di coerenza, si dovranno utilizzare sempre questi codici.</p> <p>La composizione del codice dipende dal sistema nazionale di segnalazione, qualora non esista una codifica uniforme a livello di UE.</p>
<b>020</b>	<p><b>Gruppo o singolo</b></p> <p>L'ente indica «1» per segnalare le esposizioni verso singoli clienti e «2» per segnalare le esposizioni verso gruppi di clienti connessi.</p>
<b>030</b>	<p><b>Operazioni con esposizione ad attività sottostanti</b></p> <p>Articolo 390, paragrafo 7, del CRR.</p> <p>In conformità di ulteriori specifiche tecniche emesse dalle competenti autorità nazionali, se l'ente vanta nei confronti della controparte segnalata esposizioni dovute a un'operazione che comporta un'esposizione ad attività sottostanti, viene segnalata la risposta positiva («Sì»); in caso contrario, la risposta da segnalare è «No».</p>

## ▼ M7

Colonna	Riferimenti giuridici e istruzioni
<b>040-180</b>	<p><b>Esposizioni originarie</b></p> <p>Articoli 24, 389, 390 e 392 del CRR.</p> <p>In questo blocco di colonne l'ente segnala le esposizioni originarie delle esposizioni dirette, indirette e aggiuntive dovute a operazioni che comportano un'esposizione ad attività sottostanti.</p> <p>In conformità dell'articolo 389 del CRR, gli elementi dell'attivo e gli elementi fuori bilancio sono utilizzati senza ponderazioni del rischio e senza categorie di rischi. Più specificamente, agli elementi fuori bilancio non si applicano fattori di conversione del credito.</p> <p>Queste colonne indicano l'esposizione originaria, cioè il valore dell'esposizione senza tener conto delle rettifiche di valore e degli accantonamenti, che saranno dedotti nella colonna 210.</p> <p>La definizione e il calcolo del valore dell'esposizione sono disciplinati dagli articoli 389 e 390 del CRR. La valutazione degli elementi dell'attivo e degli elementi fuori bilancio è eseguita conformemente al quadro contabile applicabile all'ente, ai sensi dell'articolo 24 del CRR.</p> <p>Le esposizioni dedotte dai fondi propri, che non sono esposizioni a norma dell'articolo 390, paragrafo 6, lettera e), vanno inserite in queste colonne. Queste esposizioni sono dedotte nella colonna 200.</p> <p>Le esposizioni di cui all'articolo 390, paragrafo 6, lettere da a) a d), del CRR non vanno inserite in queste colonne.</p> <p>Le esposizioni originarie comprendono tutti gli elementi dell'attivo e tutti gli elementi fuori bilancio ai sensi dell'articolo 400 del CRR. Le esenzioni sono dedotte ai fini dell'articolo 395, paragrafo 1, del CRR nella colonna 320.</p> <p>Sono qui incluse sia le esposizioni interne che quelle esterne al portafoglio di negoziazione.</p> <p>Ai fini della disaggregazione delle esposizioni in strumenti finanziari, in caso di esposizioni differenti derivanti da accordi di compensazione che costituiscono un'unica esposizione, quest'ultima è allocata allo strumento finanziario corrispondente all'attività principale inclusa nell'accordo di compensazione (cfr. anche la sezione introduttiva).</p>
<b>040</b>	<p><b>Esposizione originaria totale</b></p> <p>L'ente segnala la somma delle esposizioni dirette e di quelle indirette, nonché le esposizioni aggiuntive dovute all'esposizione a operazioni che comportano un'esposizione ad attività sottostanti.</p>
<b>050</b>	<p><b>Di cui: in stato di default</b></p> <p>Articolo 178 del CRR.</p> <p>L'ente segnala la parte dell'esposizione originaria totale che corrisponde alle esposizioni in stato di default.</p>
<b>060-110</b>	<p><b>Esposizioni dirette</b></p> <p>Le esposizioni dirette corrispondono alle esposizioni su base «debitore immediato».</p>
<b>060</b>	<p><b>Strumenti di debito</b></p> <p>Regolamento (CE) n. 25/2009 (BCE/2008/32), allegato II, parte 2, tabella, categorie 2 e 3.</p> <p>Gli strumenti di debito comprendono titoli di debito e prestiti e anticipi.</p> <p>In questa colonna vanno inseriti gli strumenti denominati «Crediti con durata originaria fino a un anno incluso/oltre un anno e fino a cinque anni inclusi/oltre cinque anni» o «Titoli diversi da azioni» ai sensi del BCE/2008/32.</p> <p>In questa colonna vanno inserite le operazioni di vendita con patto di riacquisto, le operazioni di concessione o assunzione di titoli o di merci in prestito (operazioni di finanziamento garantito da titoli) e le operazioni di finanziamento con margini.</p>

▼ M7

Colonna	Riferimenti giuridici e istruzioni
<b>070</b>	<p><b>Strumenti di capitale</b></p> <p>BCE/2008/32, allegato II, parte 2, tabella, categorie 4 e 5.</p> <p>In questa colonna vanno inseriti gli strumenti denominati «Azioni e altre partecipazioni» o «Quote/partecipazioni in FMM» ai sensi del BCE/2008/32.</p>
<b>080</b>	<p><b>Derivati</b></p> <p>Articolo 272, paragrafo 2, e allegato II del CRR.</p> <p>Gli strumenti da segnalare in questa colonna comprendono i derivati elencati nell'allegato II del CRR e le operazioni con regolamento a lungo termine, così come definite nell'articolo 272, paragrafo 2, del CRR.</p> <p>In questa colonna vanno inseriti anche i derivati su crediti soggetti al rischio di controparte.</p>
<b>090-110</b>	<p><b>Elementi fuori bilancio</b></p> <p>Allegato I del CRR.</p> <p>Il valore da segnalare in queste colonne è il valore nominale prima di qualsiasi riduzione dovuta a rettifiche di valore su crediti specifiche e senza l'applicazione di fattori di conversione.</p>
<b>090</b>	<p><b>Impegni all'erogazione di prestiti</b></p> <p>Allegato I, punto 1, lettere c) e h), punto 2, lettera b), ii), punto 3, lettera b), i) e punto 4, lettera a), del CRR.</p> <p>Gli impegni all'erogazione di prestiti sono impegni irrevocabili a fornire crediti a termini e condizioni prestabiliti, ad eccezione di quelli che sono derivati perché possono essere regolati con disponibilità liquide o mediante consegna o emissione di un altro strumento finanziario.</p>
<b>100</b>	<p><b>Garanzie finanziarie</b></p> <p>Allegato I, punto 1, lettere a), b) e f), del CRR.</p> <p>Le garanzie finanziarie sono contratti che impongono all'emittente di effettuare pagamenti stabiliti per rimborsare al possessore una perdita subita a causa del mancato pagamento da parte di un determinato debitore alla data pattuita in base ai termini originari o modificati di uno strumento di debito. I derivati su crediti non compresi nella colonna «Derivati» vanno inseriti in questa colonna.</p>
<b>110</b>	<p><b>Altri impegni</b></p> <p>Per altri impegni s'intendono gli elementi indicati nell'allegato I del CRR che non sono compresi nelle categorie precedenti. Il valore dell'esposizione dell'obbligo giuridico unico derivante dall'accordo di compensazione contrattuale tra prodotti differenti concluso dall'ente con una controparte è segnalato in questa colonna.</p>
<b>120-180</b>	<p><b>Esposizioni indirette</b></p> <p>Articolo 403 del CRR.</p> <p>Ai sensi dell'articolo 403 del CRR, un ente creditizio può applicare il principio di sostituzione quando un'esposizione verso un cliente è garantita da un terzo o da una garanzia reale emessa da un terzo.</p>

▼ M7

Colonna	Riferimenti giuridici e istruzioni
	<p>L'ente segnala in questo blocco di colonne gli importi delle esposizioni dirette che sono reimputate al garante o all'emittente della garanzia reale a condizione che a quest'ultimo venga assegnata una ponderazione del rischio equivalente o inferiore rispetto a quella che verrebbe applicata al terzo ai sensi della parte tre, titolo II, capo 2, del CRR. L'esposizione originaria protetta di riferimento (esposizione diretta) è dedotta dall'esposizione verso il debitore originario nelle colonne delle «Tecniche ammissibili di attenuazione del rischio di credito». L'esposizione indiretta aumenta l'esposizione verso il garante o l'emittente della garanzia reale a seguito dell'effetto di sostituzione. Ciò vale anche per le garanzie prestate nell'ambito di un gruppo di clienti connessi.</p> <p>L'ente segnala l'importo originario delle esposizioni indirette nella colonna corrispondente al tipo di esposizione diretta garantita o assicurata da una garanzia reale, come, nel caso in cui l'esposizione diretta garantita sia uno strumento di debito, l'ammontare dell'«Esposizione indiretta» attribuita al garante è segnalato nella colonna «Strumenti di debito».</p> <p>In questo blocco di colonne vanno segnalate anche le esposizioni derivanti da credit-linked note, conformemente all'articolo 399 del CRR.</p>
<b>120</b>	<p><b>Strumenti di debito</b></p> <p>Cfr. colonna 060.</p>
<b>130</b>	<p><b>Strumenti di capitale</b></p> <p>Cfr. colonna 070.</p>
<b>140</b>	<p><b>Derivati</b></p> <p>Cfr. colonna 080.</p>
<b>150-170</b>	<p><b>Elementi fuori bilancio</b></p> <p>Il valore di queste colonne è il valore nominale prima di qualsiasi riduzione dovuta a rettifiche di valore su crediti specifiche e senza l'applicazione di fattori di conversione.</p>
<b>150</b>	<p><b>Impegni all'erogazione di prestiti</b></p> <p>Cfr. colonna 090.</p>
<b>160</b>	<p><b>Garanzie finanziarie</b></p> <p>Cfr. colonna 100.</p>
<b>170</b>	<p><b>Altri impegni</b></p> <p>Cfr. colonna 110.</p>
<b>180</b>	<p><b>Esposizioni aggiuntive derivanti da operazioni che comportano un'esposizione ad attività sottostanti</b></p> <p>Articolo 390, paragrafo 7, del CRR.</p> <p>Esposizioni aggiuntive derivanti da operazioni che comportano un'esposizione ad attività sottostanti.</p>
<b>190</b>	<p><b>(-) Rettifiche del valore e accantonamenti</b></p> <p>Articoli 24, 34, 110 e 111 del CRR.</p> <p>Le rettifiche di valore e gli accantonamenti compresi nel corrispondente quadro contabile (direttiva 86/635/CEE o regolamento (CE) n. 1606/2002) che influenzano la valutazione delle esposizioni in conformità degli articoli 24 e 110 del CRR.</p> <p>In questa colonna vanno segnalati le rettifiche di valore e gli accantonamenti a fronte dell'esposizione lorda indicata nella colonna 040.</p>

▼ M7

Colonna	Riferimenti giuridici e istruzioni
<b>200</b>	<p><b>(-) Esposizioni dedotte dai fondi propri</b></p> <p>Articolo 390, paragrafo 6, lettera e), del CRR.</p> <p>Vanno segnalate qui le esposizioni dedotte dai fondi propri che sono incluse nelle diverse colonne dell'esposizione originaria totale.</p>
<b>210-230</b>	<p><b>Valore dell'esposizione senza applicazione di esenzioni e tecniche di attenuazione del rischio di credito</b></p> <p>Articolo 394, paragrafo 1, lettera b), del CRR.</p> <p>Gli enti segnalano il valore dell'esposizione senza tener conto degli effetti delle tecniche di attenuazione del rischio di credito, se del caso.</p>
<b>210</b>	<p><b>Totale</b></p> <p>Il valore dell'esposizione da segnalare in questa colonna è l'importo usato per determinare se un'esposizione è una grande esposizione nell'accezione dell'articolo 392 del CRR.</p> <p>Detto valore comprende l'esposizione originaria previa detrazione delle rettifiche del valore e degli accantonamenti e l'ammontare delle esposizioni dedotte dai fondi propri.</p>
<b>220</b>	<p><b>Di cui: esterne al portafoglio di negoziazione</b></p> <p>L'importo delle posizioni esterne al portafoglio di negoziazione rispetto all'esposizione totale prima dell'applicazione di esenzioni e di tecniche di attenuazione del rischio di credito.</p>
<b>230</b>	<p><b>% di capitale ammissibile</b></p> <p>Articolo 4, paragrafo 1, punto 71, lettera b), e articolo 395 del CRR.</p> <p>L'importo da segnalare qui è la percentuale del valore dell'esposizione prima dell'applicazione di esenzioni e di tecniche di attenuazione del rischio di credito correlate al capitale ammissibile dell'ente, così come definito nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 71, lettera b), del CRR.</p>
<b>240-310</b>	<p><b>(-) Tecniche ammissibili di attenuazione del rischio di credito (CRM)</b></p> <p>Articolo 399 e articoli da 401 a 403 del CRR.</p> <p>Le tecniche di CRM così come definite nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 57, del CRR.</p> <p>Ai fini della presente segnalazione, le tecniche di CRM riconosciute nella parte tre, titolo II, capi 3 e 4, del CRR sono applicate in conformità degli articoli da 401 a 403 del CRR.</p> <p>Le tecniche di CRM possono avere tre effetti diversi nel regime delle grandi esposizioni: effetto di sostituzione, protezione del credito di tipo reale diversa dall'effetto di sostituzione e trattamento di immobili.</p>
<b>240-290</b>	<p><b>(-) Effetto di sostituzione delle tecniche ammissibili di attenuazione del rischio di credito</b></p> <p>Articolo 403 del CRR.</p> <p>L'ammontare delle protezioni del credito di tipo reale e di tipo personale da segnalare in queste colonne deve corrispondere alle esposizioni garantite da un terzo o assicurate da garanzie reali emesse da un terzo, qualora l'ente decida di considerare l'esposizione come contratta nei confronti del garante o dell'emittente della garanzia reale.</p>
<b>240</b>	<p><b>(-) Strumenti di debito</b></p> <p>Cfr. colonna 060.</p>
<b>250</b>	<p><b>(-) Strumenti di capitale</b></p> <p>Cfr. colonna 070.</p>
<b>260</b>	<p><b>(-) Derivati</b></p> <p>Cfr. colonna 080.</p>

▼ M7

Colonna	Riferimenti giuridici e istruzioni
<b>270-290</b>	<b>(-) Elementi fuori bilancio</b> Il valore di queste colonne è segnalato senza l'applicazione di fattori di conversione.
<b>270</b>	<b>(-) Impegni all'erogazione di prestiti</b> Cfr. colonna 090.
<b>280</b>	<b>(-) Garanzie finanziarie</b> Cfr. colonna 100.
<b>290</b>	<b>(-) Altri impegni</b> Cfr. colonna 110.
<b>300</b>	<b>(-) Protezione del credito di tipo reale diversa dall'effetto di sostituzione</b> Articolo 401 del CRR. L'ente segnala gli importi della protezione del credito di tipo reale, così come definita nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 58, del CRR, che sono dedotti dal valore dell'esposizione per effetto dell'applicazione dell'articolo 401 del CRR.
<b>310</b>	<b>(-) Immobili</b> Articolo 402 del CRR. L'ente segnala gli importi dedotti dal valore dell'esposizione per effetto dell'applicazione dell'articolo 402 del CRR.
<b>320</b>	<b>(-) Esenzioni</b> Articolo 400 del CRR. L'ente segnala gli importi esentati dall'applicazione del regime delle grandi esposizioni.
<b>330-350</b>	<b>Valore dell'esposizione dopo l'applicazione delle esenzioni e delle tecniche di attenuazione del rischio di credito</b> Articolo 394, paragrafo 1, lettera d), del CRR. L'ente segnala il valore dell'esposizione dopo aver tenuto conto dell'effetto delle esenzioni e delle tecniche di attenuazione del rischio di credito calcolate ai fini dell'articolo 395, paragrafo 1 del CRR.
<b>330</b>	<b>Totale</b> Questa colonna comprende l'importo da tenere in considerazione per ottemperare ai limiti delle grandi esposizioni stabiliti nell'articolo 395 del CRR.
<b>340</b>	<b>Di cui: esterne al portafoglio di negoziazione</b> L'ente segnala l'esposizione complessiva esterna al portafoglio di negoziazione dopo aver applicato le esenzioni e tenuto conto dell'effetto delle tecniche di attenuazione del rischio di credito.
<b>350</b>	<b>% di capitale ammissibile</b> L'ente segnala la percentuale del valore dell'esposizione dopo aver applicato le esenzioni e le tecniche di attenuazione del rischio di credito correlate al capitale ammissibile dell'ente, come definito nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 71, lettera b), del CRR.



▼ **M7****7. C 29.00 - Informazioni dettagliate sulle esposizioni verso singoli clienti all'interno di gruppi di clienti connessi (modello LE3)**

## 7.1. Istruzioni relative a colonne specifiche

Colonna	Riferimenti giuridici e istruzioni
<b>010-360</b>	L'ente segnala nel modello LE3 i dati dei singoli clienti facenti parte dei gruppi di clienti connessi compresi nelle righe del modello LE2.
<b>010</b>	<b>Codice</b> Le colonne 010 e 020 sono un identificatore di riga composito ed insieme devono essere uniche per ciascuna riga della tabella. È segnalato il codice della controparte individuale appartenente ai gruppi di clienti connessi.
<b>020</b>	<b>Codice del gruppo</b> Le colonne 010 e 020 sono un identificatore di riga composito ed insieme devono essere uniche per ciascuna riga della tabella. Se a livello nazionale esiste un codice unico per un gruppo di clienti connessi, detto codice è segnalato. In mancanza di un codice unico a livello nazionale, il codice da segnalare è quello utilizzato per la segnalazione delle esposizioni in «gruppo di clienti connessi» di cui al modello C 28.00 (LE2). Se un cliente fa parte di diversi gruppi di clienti connessi, viene segnalato come membro di tutti i gruppi di clienti connessi cui appartiene.
<b>030</b>	<b>Operazioni con esposizione ad attività sottostanti</b> Cfr. colonna 030 del modello LE2.
<b>040</b>	<b>Tipo di connessione</b> Il tipo di connessione tra il singolo soggetto e il gruppo di clienti connessi viene specificato per mezzo di: una «a», nell'accezione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 39, lettera a), del CRR (rapporto di controllo) oppure una «b», nell'accezione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 39, lettera b) del CRR (rapporto di interconnessione).
<b>050-360</b>	Se gli strumenti finanziari segnalati nel modello LE2 sono erogati all'intero gruppo di clienti connessi, vanno imputati alle singole controparti nel modello LE3 conformemente ai criteri aziendali dell'ente. Per il resto, si rimanda alle istruzioni del modello LE2.

**8. C 30.00 - Categorie di scadenze delle dieci maggiori esposizioni verso enti e delle dieci maggiori esposizioni verso soggetti del settore finanziario non regolamentati (modello LE 4)**

## 8.1. Istruzioni relative a colonne specifiche

Colonna	Riferimenti giuridici e istruzioni
<b>010</b>	<b>Codice</b> Il codice è un identificatore di riga e deve essere unico per ciascuna riga della tabella. Cfr. colonna 010 del modello LE1.

▼ M7

Colonna	Riferimenti giuridici e istruzioni
020-250	<p><b>Categorie di scadenze dell'esposizione</b></p> <p>Articolo 394, paragrafo 2, lettera e), del CRR.</p> <p>L'ente segnala questa informazione per le dieci maggiori esposizioni verso enti e per le dieci maggiori esposizioni verso soggetti del settore finanziario non regolamentati.</p> <p>Le categorie di scadenze sono le seguenti: scadenze mensili fino a un anno, scadenze trimestrali da un anno fino a tre anni e scadenze più lunghe a partire da tre anni.</p> <p>Ogni valore dell'esposizione prima dell'applicazione delle esenzioni e del CRM (colonna 210 del modello LE2) è segnalato con l'intero importo in essere nella rispettiva categoria di scadenze della sua scadenza residua attesa. Nel caso in cui l'esposizione verso il cliente sia costituita da diversi rapporti separati, ognuna di queste parti dell'esposizione è segnalata con l'intero importo in essere nella rispettiva categoria di scadenze della sua scadenza residua attesa. Gli strumenti privi di una scadenza fissata, come gli strumenti di capitale, vanno inseriti nella colonna «Scadenza indeterminata».</p> <p>Deve essere segnalata la scadenza attesa sia delle esposizioni dirette che di quelle indirette.</p> <p>Nel caso delle esposizioni dirette, quando si imputano gli importi attesi di strumenti di capitale, strumenti di debito e derivati alle diverse categorie di scadenze previste in questo modello, si fa riferimento alle istruzioni del modello delle fasce di scadenza delle ulteriori metriche per la liquidità (cfr. documento di consultazione CP18, pubblicato il 23.5.2013).</p> <p>Nel caso di elementi fuori bilancio, per l'imputazione degli importi attesi alle diverse categorie di scadenza si fa riferimento alla scadenza del rischio sottostante. Più specificamente, nel caso dei depositi forward, ciò significa la struttura di scadenza del deposito; nel caso delle garanzie finanziarie, ciò significa la struttura di scadenza dell'attività finanziaria sottostante; nel caso delle aperture di credito non utilizzate di impegni ad erogare prestiti, ciò significa la struttura di scadenza del prestito e, nel caso di altri impegni, la struttura di scadenza dell'impegno.</p> <p>Nel caso delle esposizioni indirette, l'imputazione alle categorie di scadenze si basa sulla scadenza delle operazioni garantite che comportano l'esposizione diretta.</p> <p>Se un'esposizione o parte di un'esposizione è da considerarsi in stato di default ed è registrata come tale nel modello C 28.00 (LE2, colonna 050) e nel modello C 29.00 (LE3, colonna 060), l'estinzione (<i>run-off</i>) attesa dell'esposizione in stato di default deve essere assegnata alla rispettiva categoria di scadenza come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— se, nonostante lo stato di default, l'entità segnalante ha un preciso calendario dei rimborsi attesi dell'esposizione, questi sono assegnati alle corrispondenti categorie;</li> <li>— se non ha elementi per prevedere quando gli importi in stato di default saranno rimborsati (se mai lo saranno), l'entità segnalante assegna gli importi alla categoria «scadenza indeterminata».</li> </ul>

9. **C 31.00 - Categorie di scadenze delle dieci maggiori esposizioni verso enti e delle dieci maggiori esposizioni verso soggetti del settore finanziario non regolamentati: informazioni dettagliate sulle esposizioni verso singoli clienti all'interno di gruppi di clienti connessi (modello LE5)**

9.1. Istruzioni relative a colonne specifiche

Colonna	Riferimenti giuridici e istruzioni
010-260	<p>L'ente segnala nel modello LE5 i dati delle singole controparti appartenenti ai gruppi di clienti connessi compresi nelle righe del modello LE4.</p>

▼ M7

Colonna	Riferimenti giuridici e istruzioni
<b>010</b>	<b>Codice</b> Le colonne 010 e 020 sono un identificatore di riga composito ed insieme devono essere uniche per ciascuna riga della tabella. Cfr. colonna 010 del modello LE3.
<b>020</b>	<b>Codice del gruppo</b> Le colonne 010 e 020 sono un identificatore di riga composito ed insieme devono essere uniche per ciascuna riga della tabella. Cfr. colonna 020 del modello LE3.
<b>030-260</b>	<b>Categorie di scadenze delle esposizioni</b> Cfr. colonne 020-250 del modello LE4.

## ALLEGATO X

## SEGNALAZIONE DELLA LEVA FINANZIARIA

MODELLI DI SEGNALAZIONE DEL COEFFICIENTE DI LEVA FINANZIARIA			
Codice del modello	Codice del modello	Nome del modello	Nome abbreviato
47	C 47.00	Calcolo del coefficiente di leva finanziaria	LRCalc
40	C 40.00	Trattamento alternativo della misura dell'esposizione	LR1
41	C 41.00	Elementi in bilancio e fuori bilancio — Ulteriore disaggregazione delle esposizioni	LR2
42	C 42.00	Definizione alternativa del capitale	LR3
43	C 43.00	Disaggregazione alternativa delle componenti della misura dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria	LR4
44	C 44.00	Informazioni di carattere generale	LR5

## C40.00 — TRATTAMENTO ALTERNATIVO DELLA MISURA DELL'ESPOSIZIONE (LR1)

Rigaa		Colonna							
		010	020	040	050	070	075	085	120
		Valore contabile di bilancio	Valore contabile presumendo l'assenza di compensazione o altra CRM	Maggiorazione per SFT	Maggiorazione con il metodo del valore di mercato (presumendo l'assenza di compensazione o altra CRM)	Importo nozionale / Valore nominale	Importo nozionale (con limitazioni)	Importo nozionale (con limitazioni) (stesso nome di riferimento)	Importo dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria ipoteticamente esentato
010	Derivati								
020	Derivati su crediti (protezione venduta)								
030	Derivati su crediti (protezione venduta) soggetti alla clausola di close-out								

## ▼ M6

Rigaa		Colonna							
		010	020	040	050	070	075	085	120
		Valore contabile di bilancio	Valore contabile presumendo l'assenza di compensazione o altra CRM	Maggiorazione per SFT	Maggiorazione con il metodo del valore di mercato (presumendo l'assenza di compensazione o altra CRM)	Importo nozionale / Valore nominale	Importo nozionale (con limitazioni)	Importo nozionale (con limitazioni) (stesso nome di riferimento)	Importo dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria ipoteticamente esentato
040	Derivati su crediti (protezione venduta) non soggetti alla clausola di close-out								
050	Derivati su crediti (protezione acquistata)								
060	Derivati finanziari								
070	SFT coperte da accordo quadro di compensazione								
080	SFT non coperte da accordo quadro di compensazione								
090	Altre attività								
100	Elementi fuori bilancio a rischio basso secondo il metodo standardizzato (RSA), di cui:								
110	esposizioni rotative al dettaglio, di cui:								
120	impegni su carta di credito revocabili incondizionatamente								
130	impegni non rotativi revocabili incondizionatamente								

▼ **M6**

Rigaa		Colonna							
		010	020	040	050	070	075	085	120
		Valore contabile di bilancio	Valore contabile presumendo l'assenza di compensazione o altra CRM	Maggiorazione per SFT	Maggiorazione con il metodo del valore di mercato (presumendo l'assenza di compensazione o altra CRM)	Importo nozionale / Valore nominale	Importo nozionale (con limitazioni)	Importo nozionale (con limitazioni) (stesso nome di riferimento)	Importo dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria ipoteticamente esentato
140	Elementi fuori bilancio a rischio medio-basso secondo l'RSA								
150	Elementi fuori bilancio a rischio medio secondo l'RSA								
160	Elementi fuori bilancio a rischio pieno secondo l'RSA								
170	(voce per memoria) Importi utilizzati di esposizioni rotative al dettaglio								
180	(voce per memoria) Importi utilizzati di impegni su carta di credito revocabili incondizionatamente								
190	(voce per memoria) Importi utilizzati di impegni revocabili incondizionatamente non rotativi								
210	Garanzie in contante ricevute in operazioni su derivati								
220	Crediti per garanzie in contante costituite in operazioni su derivati								
230	Titoli ricevuti in un'SFT e rilevati come attività								

## ▼ M6

Rigaa		Colonna							
		010	020	040	050	070	075	085	120
		Valore contabile di bilancio	Valore contabile presumendo l'assenza di compensazione o altra CRM	Maggiorazione per SFT	Maggiorazione con il metodo del valore di mercato (presumendo l'assenza di compensazione o altra CRM)	Importo nozionale / Valore nominale	Importo nozionale (con limitazioni)	Importo nozionale (con limitazioni) (stesso nome di riferimento)	Importo dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria ipoteticamente esentato
240	Credito passante in contante su SFT (crediti in contante)								
250	Esposizioni ammissibili al trattamento dell'articolo 113, paragrafo 6, del CRR								
260	Esposizioni rispondenti alle condizioni dell'articolo 429, paragrafo 14, lettere a), b) e c), del CRR								

## C41.00 — ELEMENTI IN BILANCIO E FUORI BILANCIO — ULTERIORE DISAGGREGAZIONE DELLE ESPOSIZIONI (LR2)

Riga		Colonna		
		010	020	030
		Esposizioni in bilancio e fuori bilancio (esposizioni secondo il metodo standardizzato)	Esposizioni in bilancio e fuori bilancio (esposizioni secondo il metodo IRB)	Valore nominale
010	Totale delle esposizioni in bilancio e fuori bilancio non comprese nel portafoglio di negoziazione e delle esposizioni comprese nel portafoglio di negoziazione soggette a rischio di controparte (disaggregazione in base al fattore di ponderazione del rischio)			
020	= 0 %			
030	> 0 % e ≤ 12 %			
040	> 12 % e ≤ 20 %			

## ▼ M6

Riga		Colonna		
		010	020	030
		Esposizioni in bilancio e fuori bilancio (esposizioni secondo il metodo standardizzato)	Esposizioni in bilancio e fuori bilancio (esposizioni secondo il metodo IRB)	Valore nominale
050	> 20 % e ≤ 50 %			
060	> 50 % e ≤ 75 %			
070	> 75 % e ≤ 100 %			
080	> 100 % e ≤ 425 %			
090	> 425 % e ≤ 1 250 %			
100	Esposizioni in stato di default			
110	(voce per memoria) Elementi fuori bilancio a rischio basso e elementi fuori bilancio cui si applica un fattore di conversione dello 0 % secondo il coefficiente di solvibilità			

## C42.00 — DEFINIZIONE ALTERNATIVA DEL CAPITALE (LR3)

Riga		Colonna
		010
010	Capitale primario di classe 1 — definizione pienamente adottata	
020	Capitale primario di classe 1 — definizione transitoria	
030	Totale dei fondi propri — definizione pienamente adottata	
040	Totale dei fondi propri — definizione transitoria	
055	Importo delle attività dedotto — dagli elementi di capitale primario di classe 1 - definizione pienamente adottata	



## ▼ M6

Riga		Colonna
		010
065	Importo delle attività dedotto — dagli elementi di capitale primario di classe 1 - definizione transitoria	
075	Importo delle attività dedotto — dagli elementi di fondi propri — definizione pienamente adottata	
085	Importo delle attività dedotto — dagli elementi di fondi propri — definizione transitoria	

**C43.00 — DISAGGREGAZIONE ALTERNATIVA DELLE COMPONENTI DELLA MISURA DELL'ESPOSIZIONE DEL COEFFICIENTE DI LEVA FINANZIARIA (LR4)**

Riga	Elementi fuori bilancio, derivati, SFT e portafoglio di negoziazione	Colonna	
		010	020
		Valore dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria	Attività ponderate per il rischio
010	Elementi fuori bilancio, di cui:		
020	finanziamenti al commercio, di cui:		
030	in un regime ufficiale di assicurazione dei crediti all'esportazione		
040	Derivati e SFT soggetti a accordo di compensazione tra prodotti differenti		
050	Derivati non soggetti a accordo di compensazione tra prodotti differenti		
060	SFT non soggette a accordo di compensazione tra prodotti differenti		
065	Importi delle esposizioni derivanti dal trattamento aggiuntivo per i derivati su crediti		
070	Altre attività comprese nel portafoglio di negoziazione		

## ▼ M6

Riga	Altre esposizioni non comprese nel portafoglio di negoziazione	Colonna			
		010	020	030	040
		Valore dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria		Attività ponderate per il rischio	
		Esposizioni secondo il metodo standardizzato	Esposizioni secondo il metodo IRB	Esposizioni secondo il metodo standardizzato	Esposizioni secondo il metodo IRB
080	Obbligazioni garantite				
90	Esposizioni trattate come emittenti sovrani				
100	Amministrazioni centrali e banche centrali				
110	Amministrazioni regionali e autorità locali trattate come emittenti sovrani				
120	Banche multilaterali di sviluppo e organizzazioni internazionali trattate come emittenti sovrani				
130	Organismi del settore pubblico trattati come emittenti sovrani				
140	Esposizioni verso amministrazioni regionali, banche multilaterali di sviluppo, organizzazioni internazionali e organismi del settore pubblico <b>non</b> trattati come emittenti sovrani				
150	Amministrazioni regionali e autorità locali <b>non</b> trattate come emittenti sovrani				
160	Banche multilaterali di sviluppo <b>non</b> trattate come emittenti sovrani				
170	Organismi del settore pubblico <b>non</b> trattati come emittenti sovrani				
180	Enti				
190	Esposizioni garantite da ipoteche su immobili, di cui:				
200	esposizioni garantite da ipoteche su immobili residenziali				
210	Esposizioni al dettaglio, di cui:				
220	esposizioni al dettaglio verso PMI				

## ▼ M6

Riga	Altre esposizioni non comprese nel portafoglio di negoziazione	Colonna			
		010	020	030	040
		Valore dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria		Attività ponderate per il rischio	
		Esposizioni secondo il metodo standardizzato	Esposizioni secondo il metodo IRB	Esposizioni secondo il metodo standardizzato	Esposizioni secondo il metodo IRB
230	Imprese, di cui:				
240	imprese finanziarie				
250	imprese non finanziarie, di cui:				
260	esposizioni verso PMI				
270	esposizioni non verso PMI				
280	Esposizioni in stato di default				
290	Altre esposizioni, di cui:				
300	esposizioni verso la cartolarizzazione				
310	Finanziamenti al commercio (voce per memoria), di cui:				
320	in un regime ufficiale di assicurazione dei crediti all'esportazione				

## C44.00 — INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE (LR5)

Riga		Colonna
		010
010	Struttura societaria dell'ente	
020	Trattamento dei derivati	
040	Tipo di ente	

## ▼ M6

C47.00 — CALCOLO DEL COEFFICIENTE DI LEVA FINANZIARIA (LRCalc)		
		Colonna
		Esposizione coeff. di leva fin.: data di rif. per le segnalazioni
Riga	Valori dell'esposizione	010
010	SFT: esposizione a norma dell'articolo 429, paragrafi 5 e 8, del CRR	
020	SFT: maggiorazione per il rischio di controparte	
030	Deroga per le SFT: maggiorazione a norma dell'articolo 429 ter, paragrafo 4, e dell'articolo 222 del CRR	
040	Rischio di controparte delle SFT in cui l'ente agisce come agente a norma dell'articolo 429 ter, paragrafo 6, del CRR	
050	(-) Componente CCP esentata delle esposizioni su SFT compensate per conto del cliente	
060	Derivati: costo di sostituzione corrente	
070	(-) Margine di variazione ricevuto in contante ammissibile compensato a fronte del valore di mercato dei derivati	
080	(-) Componente CCP esentata delle esposizioni da negoziazione compensate per conto del cliente (costi di sostituzione)	
090	Derivati: maggiorazione secondo il metodo del valore di mercato	
100	(-) Componente CCP esentata delle esposizioni da negoziazione compensate per conto del cliente (esposizione potenziale futura)	
110	Deroga per derivati: metodo dell'esposizione originaria	
120	(-) Componente CCP esentata delle esposizioni da negoziazione compensate per conto del cliente (metodo dell'esposizione originaria)	
130	Importo nozionale (con limitazioni) dei derivati su crediti venduti	
140	(-) Derivati su crediti acquistati ammissibili compensati a fronte dei derivati su crediti venduti	
150	Elementi fuori bilancio con fattore di conversione del credito del 10 % a norma dell'articolo 429, paragrafo 10, del CRR	

## ▼ M6

		Colonna
		Esposizione coeff. di leva fin.: data di rif. per le segnalazioni
Riga	Valori dell'esposizione	010
160	Elementi fuori bilancio con fattore di conversione del credito del 20 % a norma dell'articolo 429, paragrafo 10, del CRR	
170	Elementi fuori bilancio con fattore di conversione del credito del 50 % a norma dell'articolo 429, paragrafo 10, del CRR	
180	Elementi fuori bilancio con fattore di conversione del credito del 100 % a norma dell'articolo 429, paragrafo 10, del CRR	
190	Altre attività	
200	Lordizzazione per garanzie reali costituite in relazione a derivati	
210	(-) Crediti per il margine di variazione in contante fornito in operazioni su derivati	
220	(-) Componente CCP esentata delle esposizioni da negoziazione compensate per conto del cliente (margine iniziale)	
230	Rettifiche per le SFT contabilizzate come vendita	
240	(-) Attività fiduciarie	
250	(-) Esposizioni infragruppo (su base individuale) esentate a norma dell'articolo 429, paragrafo 7, del CRR	
260	(-) Esposizioni esentate a norma dell'articolo 429, paragrafo 14, del CRR	
270	(-) Importo delle attività dedotto — capitale primario di classe 1 — definizione pienamente adottata	
280	(-) Importo delle attività dedotto — capitale primario di classe 1 — definizione transitoria	
290	Esposizione complessiva del coefficiente di leva finanziaria — con definizione pienamente adottata del capitale di classe 1	
300	Esposizione complessiva del coefficiente di leva finanziaria — con definizione transitoria del capitale di classe 1	
Riga	Capitale	
310	Capitale di classe 1 — definizione pienamente adottata	
320	Capitale di classe 1 — definizione transitoria	

▼ M6

		Colonna
		Esposizione coeff. di leva fin.: data di rif. per le segnalazioni
Riga	Coefficiente di leva finanziaria	
330	Coefficiente di leva finanziaria — con definizione pienamente adottata del capitale di classe 1	
340	Coefficiente di leva finanziaria — con definizione transitoria del capitale di classe 1	

**▼M6***ALLEGATO XI***SEGNALAZIONE DELLA LEVA FINANZIARIA****PARTE I: ISTRUZIONI DI CARATTERE GENERALE**

1. INTESAZIONE DEI MODELLI E ALTRE CONVENZIONI
- 1.1. INTESAZIONE DEI MODELLI
- 1.2. CONVENZIONE DI NUMERAZIONE
- 1.3. ABBREVIAZIONI
- 1.4. CONVENZIONE DEI SEGNI

**PARTE II: ISTRUZIONI RELATIVE AI MODELLI**

1. STRUTTURA E FREQUENZA
2. FORMULE PER IL CALCOLO DEL COEFFICIENTE DI LEVA FINANZIARIA
3. SOGLIE DI RILEVANZA PER DERIVATI
4. C47.00 — CALCOLO DEL COEFFICIENTE DI LEVA FINANZIARIA (LRCALC)
5. C40.00 — TRATTAMENTO ALTERNATIVO DELLA MISURA DELL'ESPOSIZIONE (LR1)
6. C41.00 — ELEMENTI IN BILANCIO E FUORI BILANCIO — ULTERIORE DISAGGREGAZIONE DELLE ESPOSIZIONI (LR2)
7. C42.00 — DEFINIZIONE ALTERNATIVA DEL CAPITALE (LR3)
8. C43.00 — DISAGGREGAZIONE ALTERNATIVA DELLE COMPONENTI DELLA MISURA DELL'ESPOSIZIONE DEL COEFFICIENTE DI LEVA FINANZIARIA (LR4)
9. C44.00 — INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE (LR5)

**PARTE I: ISTRUZIONI DI CARATTERE GENERALE**

1. **Intestazione dei modelli e altre convenzioni**
  - 1.1. **Intestazione dei modelli**
    1. Il presente allegato contiene istruzioni aggiuntive per i modelli riportati nell'allegato X (di seguito «LR»).
    2. Il quadro consta in tutto di sei modelli:
      - C47.00 — Calcolo del coefficiente di leva finanziaria (LRCalc) — Calcolo del coefficiente di leva finanziaria
      - C40.00 — Modello 1 del coefficiente di leva finanziaria (LR1) — Trattamento alternativo della misura dell'esposizione
      - C41.00 — Modello 2 del coefficiente di leva finanziaria (LR2) — Elementi in bilancio e fuori bilancio — Ulteriore disaggregazione delle esposizioni
      - C42.00 — Modello 3 del coefficiente di leva finanziaria (LR3) — Definizione alternativa del capitale
      - C43.00 — Modello 4 del coefficiente di leva finanziaria (LR4) — Disaggregazione delle componenti della misura dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria
      - C44.00 — Modello 5 del coefficiente di leva finanziaria (LR5) — Informazioni di carattere generale

**▼ M6**

3. Per ciascun modello sono forniti i riferimenti giuridici e ulteriori informazioni dettagliate sugli aspetti più generali della segnalazione.

**1.2. Convenzione di numerazione**

4. Nel citare le colonne, le righe e le celle dei modelli, il documento si attiene alla convenzione di etichettatura illustrata nei punti riportati di seguito. Questi codici numerici sono ampiamente utilizzati nelle norme di validazione.
5. Nelle istruzioni si applica il seguente schema di annotazione generale: {modello;riga;colonna}. Un asterisco segnala il riferimento all'intera riga o all'intera colonna.
6. In caso di validazioni all'interno di un modello nel quale si utilizzano soltanto punti di dati del modello stesso, le annotazioni non contengono l'indicazione del modello e si limitano a {riga;colonna}.
7. Ai fini della segnalazione della leva finanziaria, «di cui» si riferisce a una voce che costituisce un sottogruppo di una categoria di esposizioni di livello superiore, mentre «voce per memoria» si riferisce a una voce distinta che non costituisce un sottogruppo di una classe di esposizioni. La segnalazione di entrambi i tipi di cella è obbligatoria, ove non diversamente specificato.

**1.3. Abbreviazioni**

8. Ai fini del presente allegato e dei relativi modelli sono usate le abbreviazioni seguenti:
  - a. «CRR» per il regolamento sui requisiti patrimoniali ossia il regolamento (UE) n. 575/2013;
  - b. «SFT» per l'operazione di finanziamento tramite titoli ossia l'operazione di vendita con patto di riacquisto, l'operazione di concessione o di assunzione di titoli o di merci in prestito, l'operazione con regolamento a lungo termine e il finanziamento con margini di cui al regolamento (UE) n. 575/2013;
  - c. «CRM» per l'attenuazione del rischio di credito.

**1.4. Convenzione dei segni**

9. Tutti gli importi sono segnalati come cifre positive, ad eccezione degli importi segnalati in {LRCalc;050;010}, {LRCalc;070;010}, {LRCalc;080;010}, {LRCalc;100;010}, {LRCalc;120;010}, {LRCalc;140;010}, {LRCalc;210;010}, {LRCalc;220;010}, {LRCalc;240;010}, {LRCalc;250;010}, {LRCalc;260;010}, {LRCalc;310;010}, {LRCalc;320;010}, {LRCalc;270;010}, {LRCalc;280;010}, {LRCalc;330;010}, {LRCalc;340;010}, {LR3;010;010}, {LR3;020;010}, {LR3;030;010}, {LR3;040;010}, {LR3;055;010}, {LR3;065;010}, {LR3;075;010} e {LR3;085;010}. Si rilevi che {LRCalc;050;010}, {LRCalc;070;010}, {LRCalc;080;010}, {LRCalc;100;010}, {LRCalc;120;010}, {LRCalc;140;010}, {LRCalc;210;010}, {LRCalc;220;010}, {LRCalc;240;010}, {LRCalc;250;010}, {LRCalc;260;010}, {LRCalc;270;010}, {LRCalc;280;010}, {LR3;055;010}, {LR3;065;010}, {LR3;075;010} e {LR3;085;010} indicano quindi solo valori negativi. Si rilevi altresì che, tranne in casi estremi, {LRCalc;310;010}, {LRCalc;320;010}, {LRCalc;330;010}, {LRCalc;340;010}, {LR3;010;010}, {LR3;020;010}, {LR3;030;010} e {LR3;040;010} indicano solo valori positivi.



▼ **M6****PARTE II: ISTRUZIONI RELATIVE AI MODELLI****1. Struttura e frequenza**

1. Il modello di segnalazione del coefficiente di leva finanziaria è diviso in due parti: la parte A comprende tutte le voci (data item) che entrano nel calcolo del coefficiente di leva finanziaria che gli enti comunicano alle autorità competenti a norma dell'articolo 430, paragrafo 1, primo comma, del CRR; la parte B comprende tutte le voci che gli enti comunicano ai sensi dell'articolo 430, paragrafo 1, secondo comma, del CRR (ossia ai fini della relazione di cui all'articolo 511 del CRR).
2. Nel compilare i dati per questa norma tecnica di attuazione gli enti tengono conto del trattamento delle attività fiduciarie a norma dell'articolo 429, paragrafo 13, del CRR.

**2. Formule per il calcolo del coefficiente di leva finanziaria**

3. Il coefficiente di leva finanziaria si basa su una misura del capitale e una misura dell'esposizione totale, da calcolare utilizzando le celle della parte A.
4. Coefficiente di leva finanziaria — definizione pienamente adottata =  $\{\text{LRCalc};310;010\}/\{\text{LRCalc};290;010\}$ .
5. Coefficiente di leva finanziaria — definizione transitoria =  $\{\text{LRCalc};320;010\}/\{\text{LRCalc};300;010\}$ .

**3. Soglie di rilevanza per derivati**

6. Al fine di ridurre gli oneri di segnalazione a carico degli enti con limitate esposizioni in derivati, per determinare l'importanza relativa delle esposizioni in derivati rispetto all'esposizione complessiva del coefficiente di leva finanziaria si applicano le misure indicate qui di seguito. Gli enti calcolano tali misure come segue:

$$7. \text{ Quota di derivati (per } total \text{ exposure measure} \\ \text{s'intende la misura dell'esposizione totale)} = \frac{\{\text{LRCalc};060;010\} + \{\text{LRCalc};070;010\} + \\ \{\text{LRCalc};080;010\} + \{\text{LRCalc};090;010\} + \\ \{\text{LRCalc};100;010\} + \{\text{LRCalc};110;010\} + \\ \{\text{LRCalc};120;010\} + \{\text{LRCalc};130;010\} + \\ \{\text{LRCalc};140;010\}}{\text{Total exposure measure}}$$

8. dove: la misura dell'esposizione totale è uguale a:  $\{\text{LRCalc};290;010\}$ .
9. Importo nozionale totale cui fanno riferimento i derivati =  $\{\text{LR1};010;070\}$  (gli enti segnalano sempre questa cella).
10. Volume dei derivati su crediti =  $\{\text{LR1};020;070\} + \{\text{LR1};050;070\}$  (gli enti segnalano sempre queste celle).
11. Gli enti devono segnalare le celle citate nel punto 14 nel periodo di segnalazione successivo se è soddisfatta una delle condizioni seguenti:
  - la quota di derivati di cui al punto 7 è superiore all'1,5 % in due date di riferimento per le segnalazioni consecutive;
  - la quota di derivati di cui al punto 7 è superiore al 2,0 %.
12. Gli enti per i quali l'importo nozionale totale cui fanno riferimento i derivati definito al punto 9 è superiore a 10 miliardi di EUR segnalano le celle citate nel punto 14 anche se la loro quota di derivati non soddisfa le condizioni del punto 11.

▼ **M6**

13. Gli enti devono segnalare le celle citate nel punto 15 se è soddisfatta una delle condizioni seguenti:
- il volume dei derivati su crediti di cui al punto 10 è superiore a 300 milioni di EUR in due date di riferimento per le segnalazioni consecutive;
  - il volume dei derivati su crediti di cui al punto 10 è superiore a 500 milioni di EUR.
14. Le celle che gli enti sono tenuti a segnalare conformemente al punto 11 sono: {LR1;010;010}, {LR1;010;020}, {LR1;010;050}, {LR1;020;010}, {LR1;020;020}, {LR1;020;050}, {LR1;030;050}, {LR1;030;070}, {LR1;040;050}, {LR1;040;070}, {LR1;050;010}, {LR1;050;020}, {LR1;050;050}, {LR1;060;010}, {LR1;060;020}, {LR1;060;050} e {LR1;060;070}.
15. Le celle che gli enti sono tenuti a segnalare conformemente al punto 13 sono: {LR1;020;075}, {LR1;050;075} e {LR1;050;085}.

4. **C47.00 — Calcolo del coefficiente di leva finanziaria (LRCalc)**

16. Questa parte del modello di segnalazione raccoglie i dati necessari per calcolare il coefficiente di leva finanziaria definito agli articoli 429, 429 *bis* e 429 *ter* del CRR.
17. Gli enti segnalano il coefficiente di leva finanziaria su base trimestrale. Per ciascun trimestre il valore «alla data di riferimento per le segnalazioni» è il valore dell'ultimo giorno di calendario del terzo mese del trimestre di riferimento.
18. Gli enti segnalano le celle da {010;010} a {030;010}, {060;010}, {090;010}, {110;010} e da {150;010} a {190;010} come se non si applicassero le esenzioni previste in {050;010}, {080;010}, {100;010}, {120;010} e {220;010}.
19. Gli enti segnalano le celle da {010;010} a {240;010} come se non si applicassero le esenzioni previste in {250;010} e {260;010}.
20. Qualsiasi importo che aumenta i fondi propri o l'esposizione del coefficiente di leva finanziaria è segnalato come cifra positiva. Per contro, qualsiasi importo che riduce i fondi propri totali o l'esposizione del coefficiente di leva finanziaria è segnalato come cifra negativa. Se l'intestazione della voce è preceduta da un segno negativo (-), significa che per quella voce non è prevista la segnalazione di cifre positive.

	Riferimenti giuridici e istruzioni
Riga e colonna	Valori dell'esposizione
{010;010}	<p><b>SFT: esposizione a norma dell'articolo 429, paragrafi 5 e 8, del CRR</b></p> <p>Articolo 429, paragrafo 5, lettera d), e articolo 429, paragrafo 8, del CRR</p> <p>Esposizione per le SFT calcolata a norma dell'articolo 429, paragrafo 5, lettera d), e dell'articolo 429, paragrafo 8, del CRR.</p> <p>Gli enti considerano in questa cella le operazioni conformi all'articolo 429 <i>ter</i>, paragrafo 6, lettera c), del CRR.</p> <p>Gli enti non comprendono in questa cella il contante ricevuto né i titoli forniti a una controparte tramite dette operazioni e mantenuti in bilancio (non essendo soddisfatti i criteri contabili per la cancellazione), inserendoli piuttosto in {190;010}.</p>

▼ **M6**

	Riferimenti giuridici e istruzioni
Riga e colonna	Valori dell'esposizione
	<p>Gli enti non includono in questa cella le SFT effettuate come agente nelle quali, conformemente all'articolo 429 <i>ter</i>, paragrafo 6, lettera a), del CRR, l'ente fornisce al cliente o alla controparte un indennizzo o una garanzia limitati alla differenza tra il valore del titolo o del contante prestato dal cliente e il valore della garanzia reale costituita dal debitore.</p>
{020;010}	<p><b>SFT: maggiorazione per il rischio di controparte</b></p> <p>Articolo 429 <i>ter</i>, paragrafo 1, del CRR</p> <p>Maggiorazione per il rischio di controparte delle SFT, incluse quelle fuori bilancio, determinata a norma dell'articolo 429 <i>ter</i>, paragrafo 2 o, secondo il caso, paragrafo 3.</p> <p>Gli enti considerano in questa cella le operazioni conformi all'articolo 429 <i>ter</i>, paragrafo 6, lettera c), del CRR.</p> <p>Gli enti non includono in questa cella le SFT effettuate come agente nelle quali, conformemente all'articolo 429 <i>ter</i>, paragrafo 6, lettera a), del CRR, l'ente fornisce al cliente o alla controparte un indennizzo o una garanzia limitati alla differenza tra il valore del titolo o del contante prestato dal cliente e il valore della garanzia reale costituita dal debitore. Gli enti indicano detti elementi piuttosto in {040;010}.</p>
{030;010}	<p><b>Deroga per le SFT: maggiorazione a norma dell'articolo 429 <i>ter</i>, paragrafo 4, e dell'articolo 222 del CRR</b></p> <p>Articolo 429 <i>ter</i>, paragrafo 4, e articolo 222 del CRR</p> <p>Valore dell'esposizione delle SFT, incluse quelle fuori bilancio, calcolato a norma dell'articolo 222 del CRR, fatta salva una soglia minima del 20 % relativamente al fattore di ponderazione del rischio applicabile.</p> <p>Gli enti considerano in questa cella le operazioni conformi all'articolo 429 <i>ter</i>, paragrafo 6, lettera c), del CRR.</p> <p>Gli enti non considerano in questa cella le operazioni nelle quali la componente di maggiorazione del valore dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria è determinata con il metodo previsto all'articolo 429 <i>ter</i>, paragrafo 1, del CRR.</p>
{040;010}	<p><b>Rischio di controparte delle SFT in cui l'ente agisce come agente a norma dell'articolo 429 <i>ter</i>, paragrafo 6, del CRR</b></p> <p>Articolo 429 <i>ter</i>, paragrafo 6, lettera a), e articolo 429 <i>ter</i>, paragrafi 2 e 3, del CRR</p> <p>Valore dell'esposizione per le SFT effettuate come agente nelle quali, conformemente all'articolo 429 <i>ter</i>, paragrafo 6, lettera a), del CRR, l'ente fornisce al cliente o alla controparte un indennizzo o una garanzia limitati alla differenza tra il valore del titolo o del contante prestato dal cliente e il valore della garanzia reale costituita dal debitore; tale valore consiste soltanto nella maggiorazione determinata a norma dell'articolo 429 <i>ter</i>, paragrafo 2 o, secondo il caso, paragrafo 3, del CRR.</p> <p>Gli enti non includono in questa cella le operazioni conformi all'articolo 429 <i>ter</i>, paragrafo 6, lettera c), del CRR. Gli enti indicano detti elementi piuttosto, secondo il caso, in {010;010} e {020;010} oppure in {010;010} e {030;010}.</p>
{050;010}	<p><b>(-) Componente CCP esentata delle esposizioni su SFT compensate per conto del cliente</b></p> <p>Articolo 429, paragrafo 11, e articolo 306, paragrafo 1, lettera c), del CRR</p>

## ▼ M6

	Riferimenti giuridici e istruzioni
Riga e colonna	Valori dell'esposizione
	<p>Componente CCP esentata delle esposizioni da negoziazione su SFT compensate per conto del cliente, a condizione che siano soddisfatte le condizioni previste all'articolo 306, paragrafo 1, lettera c), del CRR.</p> <p>Se si tratta di un titolo, la componente CCP esentata non è segnalata in questa cella, a meno che si tratti di un titolo ridato in garanzia che, in base alla disciplina contabile applicabile (ossia a norma dell'articolo 111, paragrafo 1, prima frase, del CRR), è riportato al suo intero valore.</p> <p>Gli enti includono l'importo segnalato in questa cella anche in {010;010}, {020;010} e {030;010}, come se l'esenzione non si applicasse, e, se è soddisfatta la condizione della seconda parte della frase precedente, in {190;010}.</p> <p>L'ente può segnalare in questa cella il margine iniziale da esso costituito in garanzia per la componente esentata dell'SFT segnalato in {190;010} e non in {020;010} o {030;010}.</p>
{060;010}	<p><b>Derivati: costo di sostituzione corrente</b></p> <p>Articoli 429 <i>bis</i>, 274, 295, 296, 297 e 298 del CRR</p> <p>Costo corrente di sostituzione specificato nell'articolo 274, paragrafo 1, del CRR dei contratti elencati nell'allegato II del CRR e dei derivati su crediti, compresi quelli fuori bilancio, segnalato al lordo del margine di variazione ricevuto.</p> <p>Come previsto dall'articolo 429 <i>bis</i>, paragrafo 1, del CRR, gli enti possono tenere conto degli effetti dei contratti di novazione e di altri accordi di compensazione a norma dell'articolo 295 del CRR. Non si applica la compensazione tra prodotti differenti. Tuttavia, gli enti possono compensare all'interno della categoria di prodotti di cui all'articolo 272, punto 25), lettera c), del CRR e i derivati su crediti quando sono soggetti ad un accordo di compensazione contrattuale tra prodotti differenti di cui all'articolo 295, lettera c), del CRR.</p> <p>Gli enti non comprendono in questa cella i contratti misurati applicando il metodo dell'esposizione originaria a norma dell'articolo 429 <i>bis</i>, paragrafo 8, e dell'articolo 275 del CRR.</p>
{070;010}	<p><b>(-) Margine di variazione ricevuto in contante ammissibile compensato a fronte del valore di mercato dei derivati</b></p> <p>Articolo 429 <i>bis</i>, paragrafo 3, del CRR</p> <p>Margine di variazione ricevuto in contante dalla controparte ammissibile alla compensazione a fronte della parte del costo di sostituzione dell'esposizione in derivati a norma dell'articolo 429 <i>bis</i>, paragrafo 3, del CRR.</p> <p>Non è segnalato il margine di variazione ricevuto in contante su una componente CCP esentata a norma dell'articolo 429, paragrafo 11, del CRR.</p>
{080;010}	<p><b>(-) Componente CCP esentata delle esposizioni da negoziazione compensate per conto del cliente (costi di sostituzione)</b></p> <p>Articolo 429, paragrafo 11, del CRR</p> <p>Parte del costo di sostituzione delle esposizioni da negoziazione verso una controparte centrale qualificata (QCCP) esentate risultanti da operazioni su derivati compensate per conto del cliente, a condizione che siano soddisfatte le condizioni previste all'articolo 306, paragrafo 1, lettera c), del CRR. L'importo è segnalato al lordo del margine di variazione ricevuto in contante su detta componente.</p> <p>Gli enti includono l'importo segnalato in questa cella anche in {060;010}, come se l'esenzione non si applicasse.</p>

▼ **M6**

	Riferimenti giuridici e istruzioni
Riga e colonna	Valori dell'esposizione
{090;010}	<p><b>Derivati: maggiorazione secondo il metodo del valore di mercato</b></p> <p>Articoli 429 <i>bis</i>, 274, 295, 296, 297 e 298 e articolo 299, paragrafo 2, del CRR</p> <p>Questa cella riporta la maggiorazione per l'esposizione potenziale futura dei contratti elencati nell'allegato II del CRR e dei derivati su crediti, inclusi quelli fuori bilancio, calcolata con il metodo del valore di mercato (articolo 274 del CRR per i contratti elencati nell'allegato II del CRR e articolo 299, paragrafo 2, del CRR per i derivati su crediti), con applicazione delle norme di compensazione conformemente all'articolo 429 <i>bis</i>, paragrafo 1, del CRR. Per determinare il valore dell'esposizione di tali contratti gli enti possono tenere conto degli effetti dei contratti di novazione e di altri accordi di compensazione conformemente all'articolo 295 del CRR. Non si applica la compensazione tra prodotti differenti. Tuttavia, gli enti possono compensare all'interno della categoria di prodotti di cui all'articolo 272, punto 25), lettera c), del CRR e i derivati su crediti quando sono soggetti ad un accordo di compensazione contrattuale tra prodotti differenti di cui all'articolo 295, lettera c), del CRR.</p> <p>In conformità dell'articolo 429 <i>bis</i>, paragrafo 1, secondo comma, del CRR, per calcolare l'esposizione potenziale futura dei derivati su crediti gli enti applicano i principi stabiliti all'articolo 299, paragrafo 2, lettera a), del CRR a tutti i loro derivati su crediti, non soltanto a quelli assegnati al portafoglio di negoziazione.</p> <p>Gli enti non comprendono in questa cella i contratti misurati applicando il metodo dell'esposizione originaria a norma dell'articolo 429 <i>bis</i>, paragrafo 8, e dell'articolo 275 del CRR.</p>
{100;010}	<p><b>(-) Componente CCP esentata delle esposizioni da negoziazione compensate per conto del cliente (esposizione potenziale futura)</b></p> <p>Articolo 429, paragrafo 11, del CRR</p> <p>Esposizione potenziale futura delle esposizioni da negoziazione verso una QCCP esentate risultanti da operazioni su derivati compensate per conto del cliente, a condizione che siano soddisfatte le condizioni previste all'articolo 306, paragrafo 1, lettera c), del CRR.</p> <p>Gli enti includono l'importo segnalato in questa cella anche in {090;010}, come se l'esenzione non si applicasse.</p>
{110;010}	<p><b>Deroga per derivati: metodo dell'esposizione originaria</b></p> <p>Articolo 429 <i>bis</i>, paragrafo 8, e articolo 275 del CRR</p> <p>Questa cella riporta la misura dell'esposizione dei contratti elencati nell'allegato II, punti 1 e 2, del CRR, calcolata con il metodo dell'esposizione originaria previsto all'articolo 275 del CRR.</p> <p>Gli enti che applicano il metodo dell'esposizione originaria non riducono la misura dell'esposizione dell'importo del margine di variazione ricevuto in contante a norma dell'articolo 429 <i>bis</i>, paragrafo 8, del CRR.</p> <p>Gli enti che non applicano il metodo dell'esposizione originaria non compilano questa cella.</p> <p>Gli enti non comprendono in questa cella i contratti misurati applicando il metodo del valore di mercato a norma dell'articolo 429 <i>bis</i>, paragrafo 1, e dell'articolo 274 del CRR.</p>

▼ **M6**

	Riferimenti giuridici e istruzioni
Riga e colonna	Valori dell'esposizione
{120;010}	<p><b>(-) Componente CCP esentata delle esposizioni da negoziazione compensate per conto del cliente (metodo dell'esposizione originaria)</b></p> <p>Articolo 429, paragrafo 11, del CRR</p> <p>Componente CCP esentata delle esposizioni da negoziazione compensate per conto del cliente con applicazione del metodo dell'esposizione originaria previsto all'articolo 275 del CRR, a condizione che siano soddisfatte le condizioni previste all'articolo 306, paragrafo 1, lettera c), del CRR.</p> <p>Gli enti includono l'importo segnalato in questa cella anche in {110;010}, come se l'esenzione non si applicasse.</p>
{130;010}	<p><b>Importo nozionale (con limitazioni) dei derivati su crediti venduti</b></p> <p>Articolo 429 <i>bis</i>, paragrafi da 5 a 7, del CRR</p> <p>Valore nozionale (con limitazioni) dei derivati su crediti venduti (ossia quando l'ente fornisce la protezione del credito a una controparte) previsto all'articolo 429 <i>bis</i>, paragrafi da 5 a 7, del CRR.</p>
{140;010}	<p><b>(-) Derivati su crediti acquistati ammissibili compensati a fronte dei derivati su crediti venduti</b></p> <p>Articolo 429 <i>bis</i>, paragrafi da 5 a 7, del CRR</p> <p>Valore nozionale (con limitazioni) dei derivati su crediti acquistati (ossia quando l'ente acquista la protezione del credito da una controparte) con lo stesso nome di riferimento dei derivati su crediti venduti dall'ente, quando la durata residua della protezione acquistata è uguale o maggiore a quella della protezione venduta. Per ciascun nome di riferimento il valore non è quindi superiore al valore indicato in {130;010}.</p>
{150;010}	<p><b>Elementi fuori bilancio con fattore di conversione del credito del 10 % a norma dell'articolo 429, paragrafo 10, del CRR</b></p> <p>Articolo 429, paragrafo 10, articolo 111, paragrafo 1, lettera d), e articolo 166, paragrafo 9, del CRR</p> <p>Valore dell'esposizione, in conformità dell'articolo 429, paragrafo 10, e dell'articolo 111, paragrafo 1, lettera d), del CRR, degli elementi fuori bilancio a rischio basso ai quali sarebbe attribuito un fattore di conversione del credito dello 0 % cui rimanda l'allegato I, punto 4, lettere a), b) e c), del CRR (si ricorda che il valore dell'esposizione qui indicato è pari al 10 % del valore nominale), ossia impegni che l'ente può revocare incondizionatamente in qualsiasi momento senza preavviso (UCC) o che comportano effettivamente la revoca automatica per deterioramento del merito di credito del debitore. Il valore nominale non è ridotto delle rettifiche di valore su crediti specifiche.</p> <p>Nel caso in cui si tratti di un impegno su un altro impegno, a norma dell'articolo 166, paragrafo 9, del CRR è utilizzato il minore tra i due fattori di conversione associati al singolo impegno.</p> <p>Per questa cella gli enti non considerano i contratti elencati nell'allegato II del CRR, i derivati su crediti e le SFT a norma dell'articolo 429, paragrafo 10, del CRR.</p>

▼ **M6**

	Riferimenti giuridici e istruzioni
Riga e colonna	Valori dell'esposizione
{160;010}	<p><b>Elementi fuori bilancio con fattore di conversione del credito del 20 % a norma dell'articolo 429, paragrafo 10, del CRR</b></p> <p>Articolo 429, paragrafo 10, articolo 111, paragrafo 1, lettera c), e articolo 166, paragrafo 9, del CRR</p> <p>Valore dell'esposizione, in conformità dell'articolo 429, paragrafo 10, e dell'articolo 111, paragrafo 1, lettera c), del CRR, degli elementi fuori bilancio a rischio medio-basso ai quali sarebbe attribuito un fattore di conversione del credito del 20 % cui rimanda l'allegato I, punto 3, lettere a) e b), del CRR (si ricorda che il valore dell'esposizione qui indicato è pari al 20 % del valore nominale). Il valore nominale non è ridotto delle rettifiche di valore su crediti specifiche.</p> <p>Nel caso in cui si tratti di un impegno su un altro impegno, a norma dell'articolo 166, paragrafo 9, del CRR è utilizzato il minore tra i due fattori di conversione associati al singolo impegno.</p> <p>Per questa cella gli enti non considerano i contratti elencati nell'allegato II del CRR, i derivati su crediti e le SFT a norma dell'articolo 429, paragrafo 10, del CRR.</p>
{170;010}	<p><b>Elementi fuori bilancio con fattore di conversione del credito del 50 % a norma dell'articolo 429, paragrafo 10, del CRR</b></p> <p>Articolo 429, paragrafo 10, articolo 111, paragrafo 1, lettera b), e articolo 166, paragrafo 9, del CRR</p> <p>Valore dell'esposizione, in conformità dell'articolo 429, paragrafo 10, e dell'articolo 111, paragrafo 1, lettera b), del CRR, degli elementi fuori bilancio a rischio medio ai quali sarebbe attribuito un fattore di conversione del credito del 50 %, nella definizione del metodo standardizzato per il rischio di credito, cui rimanda l'allegato I, punto 2, lettere a) e b), del CRR (si ricorda che il valore dell'esposizione qui indicato è pari al 50 % del valore nominale). Il valore nominale non è ridotto delle rettifiche di valore su crediti specifiche.</p> <p>Sono compresi in questa cella le linee di liquidità e gli altri impegni verso cartolarizzazioni, vale a dire che, a norma dell'articolo 255 del CRR, per tutte le linee di liquidità il fattore di conversione del credito è pari al 50 % quale che sia la scadenza.</p> <p>Nel caso in cui si tratti di un impegno su un altro impegno, a norma dell'articolo 166, paragrafo 9, del CRR è utilizzato il minore tra i due fattori di conversione associati al singolo impegno.</p> <p>Per questa cella gli enti non considerano i contratti elencati nell'allegato II del CRR, i derivati su crediti e le SFT a norma dell'articolo 429, paragrafo 10, del CRR.</p>
{180;010}	<p><b>Elementi fuori bilancio con fattore di conversione del credito del 100 % a norma dell'articolo 429, paragrafo 10, del CRR</b></p> <p>Articolo 429, paragrafo 10, articolo 111, paragrafo 1, lettera a), e articolo 166, paragrafo 9, del CRR</p> <p>Valore dell'esposizione, in conformità dell'articolo 429, paragrafo 10, e dell'articolo 111, paragrafo 1, lettera a), del CRR, degli elementi fuori bilancio a rischio alto ai quali sarebbe attribuito un fattore di conversione del credito del 100 % cui rimanda l'allegato I, punto 1, lettere da a) a k), del CRR (si ricorda che il valore dell'esposizione qui indicato è pari al 100 % del valore nominale). Il valore nominale non è ridotto delle rettifiche di valore su crediti specifiche.</p> <p>Sono compresi in questa cella le linee di liquidità e gli altri impegni verso cartolarizzazioni,</p>

▼ **M6**

	Riferimenti giuridici e istruzioni
Riga e colonna	Valori dell'esposizione
	<p>Nel caso in cui si tratti di un impegno su un altro impegno, a norma dell'articolo 166, paragrafo 9, del CRR è utilizzato il minore tra i due fattori di conversione associati al singolo impegno.</p> <p>Per questa cella gli enti non considerano i contratti elencati nell'allegato II del CRR, i derivati su crediti e le SFT a norma dell'articolo 429, paragrafo 10, del CRR.</p>
{190;010}	<p><b>Altre attività</b></p> <p>Articolo 429, paragrafo 5, del CRR</p> <p>Tutte le attività diverse dai contratti elencati nell'allegato II del CRR, dai derivati su crediti e dalle SFT (ad esempio vanno segnalati in questa cella, tra gli altri: i crediti contabili per il margine di variazione in contante fornito, se rilevati in base alla disciplina contabile applicabile, le attività liquide definite nel quadro del coefficiente di copertura della liquidità e le operazioni non riuscite e non regolate). Gli enti basano la valutazione sui principi stabiliti all'articolo 429, paragrafo 5, del CRR.</p> <p>Gli enti comprendono in questa cella il contante ricevuto o i titoli forniti a una controparte tramite SFT e mantenuti in bilancio (non essendo soddisfatti i criteri contabili per la cancellazione). Gli enti rilevano inoltre in questa sede gli elementi dedotti dal capitale primario di classe 1 e dal capitale aggiuntivo di classe 1 (ad esempio, attività immateriali, attività fiscali differite ecc.).</p>
{200;010}	<p><b>Lordizzazione per garanzie reali costituite in relazione a derivati</b></p> <p>Articolo 429 <i>bis</i>, paragrafo 2, del CRR</p> <p>Importo delle garanzie reali costituite in relazione a derivati laddove la costituzione di tale garanzia determini, in base alla disciplina contabile applicabile, una riduzione dell'importo delle attività a norma dell'articolo 429 <i>bis</i>, paragrafo 2, del CRR.</p> <p>Gli enti non comprendono in questa cella il margine iniziale per le operazioni su derivati compensate per conto del cliente con una QCCP né il margine di variazione in contante ammissibile definito all'articolo 429 <i>bis</i>, paragrafo 3, del CRR.</p>
{210;010}	<p><b>(-) Crediti per il margine di variazione in contante fornito in operazioni su derivati</b></p> <p>Articolo 429 <i>bis</i>, paragrafo 3, terzo comma, del CRR</p> <p>Crediti per il margine di variazione pagato in contante alla controparte in operazioni su derivati laddove l'ente sia tenuto, in base alla disciplina contabile applicabile, a contabilizzare tali crediti come attività, purché siano soddisfatte le condizioni dell'articolo 429 <i>bis</i>, paragrafo 3, lettere da a) a e), del CRR.</p> <p>L'importo qui segnalato è incluso anche nella segnalazione delle altre attività in {190;010}.</p>
{220;010}	<p><b>(-) Componente CCP esentata delle esposizioni da negoziazione compensate per conto del cliente (margine iniziale)</b></p> <p>Articolo 429, paragrafo 11, del CRR</p>



▼ M6

	Riferimenti giuridici e istruzioni
Riga e colonna	Valori dell'esposizione
	<p>Parte del margine iniziale (costituito in garanzia) delle esposizioni da negoziazione verso una QCCP esentate risultanti da operazioni su derivati compensate per conto del cliente, a condizione che siano soddisfatte le condizioni previste all'articolo 306, paragrafo 1, lettera c), del CRR.</p> <p>L'importo qui segnalato è incluso anche nella segnalazione delle altre attività in {190;010}.</p>
{230;010}	<p><b>Rettifiche per le SFT contabilizzate come vendita</b></p> <p>Articolo 429 <i>ter</i>, paragrafo 5, del CRR</p> <p>Valore dei titoli dati in prestito in un'operazione di vendita con patto di riacquisto e cancellati a causa di un'operazione di contabilizzazione come vendita in base alla disciplina contabile applicabile.</p>
{240;010}	<p><b>(-) Attività fiduciarie</b></p> <p>Articolo 429, paragrafo 13, del CRR</p> <p>Valore delle attività fiduciarie che, a norma dell'articolo 429, paragrafo 13, del CRR, rispondono ai criteri per la non iscrizione contabile dello IAS 39 e, se del caso, ai criteri in materia di non consolidamento dell'IFRS 10, presumendo l'assenza di effetti di compensazione contabile o di altri effetti di CRM (vale a dire che gli effetti di compensazione contabile o di CRM sono annullati contabilmente).</p> <p>L'importo qui segnalato è incluso anche nella segnalazione delle altre attività in {190;010}.</p>
{250;010}	<p><b>(-) Esposizioni infragruppo (su base individuale) esentate a norma dell'articolo 429, paragrafo 7, del CRR</b></p> <p>Articolo 429, paragrafo 7, e articolo 113, paragrafo 6, del CRR</p> <p>Esposizioni non consolidate al livello di consolidamento applicabile ammesse al trattamento previsto dall'articolo 113, paragrafo 6, del CRR, purché siano soddisfatte tutte le condizioni di cui a detta disposizione, lettere da a) a e), e le autorità competenti abbiano dato l'approvazione.</p> <p>L'importo qui segnalato è incluso anche nelle pertinenti celle precedenti come se l'esenzione non si applicasse.</p>
{260;010}	<p><b>(-) Esposizioni esentate a norma dell'articolo 429, paragrafo 14, del CRR</b></p> <p>Articolo 429, paragrafo 14, del CRR</p> <p>Esposizioni esentate a norma dell'articolo 429, paragrafo 14, del CRR, purché siano soddisfatte le condizioni ivi previste e le autorità competenti abbiano dato l'approvazione.</p> <p>L'importo qui segnalato è incluso anche nelle pertinenti celle precedenti come se l'esenzione non si applicasse.</p>
{270;010}	<p><b>(-) Importo delle attività dedotto — capitale primario di classe 1 — definizione pienamente adottata</b></p> <p>Articolo 429, paragrafo 4, lettera a), e articolo 499, paragrafo 1, lettera a), del CRR</p>

▼ **M6**

	Riferimenti giuridici e istruzioni
Riga e colonna	Valori dell'esposizione
	<p>Sono incluse tutte le rettifiche apportate al valore dell'attività imposte da, secondo il caso:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— articoli da 32 a 35 del CRR oppure</li> <li>— articoli da 36 a 47 del CRR oppure</li> <li>— articoli da 56 a 60 del CRR.</li> </ul> <p>Gli enti tengono conto delle esenzioni, alternative e deroghe a dette deduzioni previste dagli articoli 48, 49 e 79 del CRR, senza tener conto della deroga prevista dalla parte dieci, titolo I, capi 1 e 2, del CRR. Per evitare un doppio conteggio, gli enti non segnalano le rettifiche già apportate a norma dell'articolo 111 del CRR nel calcolo del valore dell'esposizione nelle celle da {010;010} a {260;010} né segnalano le rettifiche che non deducono il valore di un'attività specifica.</p> <p>Poiché sono già dedotti dalla misura del capitale, questi importi riducono l'esposizione del coefficiente di leva finanziaria e sono segnalati come cifra negativa.</p>
{280;010}	<p><b>(-) Importo delle attività dedotto — capitale primario di classe 1 — definizione transitoria</b></p> <p>Articolo 429, paragrafo 4, lettera a), e articolo 499, paragrafo 1, lettera b), del CRR</p> <p>Sono incluse tutte le rettifiche apportate al valore dell'attività imposte da, secondo il caso:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— articoli da 32 a 35 del CRR oppure</li> <li>— articoli da 36 a 47 del CRR oppure</li> <li>— articoli da 56 a 60 del CRR.</li> </ul> <p>Gli enti tengono conto delle esenzioni, alternative e deroghe a dette deduzioni previste dagli articoli 48, 49 e 79 del CRR, oltre a tener conto delle deroghe previste dalla parte dieci, titolo I, capi 1 e 2, del CRR. Per evitare un doppio conteggio, gli enti non segnalano le rettifiche già apportate a norma dell'articolo 111 del CRR nel calcolo del valore dell'esposizione nelle celle da {010;010} a {260;010} né segnalano le rettifiche che non deducono il valore di un'attività specifica.</p> <p>Poiché sono già dedotti dalla misura del capitale, questi importi riducono l'esposizione del coefficiente di leva finanziaria e sono segnalati come cifra negativa.</p>
{290;010}	<p><b>Esposizione complessiva del coefficiente di leva finanziaria — con definizione pienamente adottata del capitale di classe 1</b></p> <p>Gli enti segnalano l'importo seguente:</p> <p>{LRCalc;010;010} + {LRCalc;020;010} + {LRCalc;030;010} + {LRCalc;040;010} +          {LRCalc;050;010} + {LRCalc;060;010} + {LRCalc;070;010} + {LRCalc;080;010} +          {LRCalc;090;010} + {LRCalc;100;010} + {LRCalc;110;010} + {LRCalc;120;010} +          {LRCalc;130;010} + {LRCalc;140;010} + {LRCalc;150;010} + {LRCalc;160;010} +          {LRCalc;170;010} + {LRCalc;180;010} + {LRCalc;190;010} + {LRCalc;200;010} +          {LRCalc;210;010} + {LRCalc;220;010} + {LRCalc;230;010} + {LRCalc;240;010} +          {LRCalc;250;010} + {LRCalc;260;010} + {LRCalc;270;010}.</p>

▼ **M6**

	Riferimenti giuridici e istruzioni
Riga e colonna	Valori dell'esposizione
{300;010}	<p><b>Esposizione complessiva del coefficiente di leva finanziaria — con definizione transitoria del capitale di classe 1</b></p> <p>Gli enti segnalano l'importo seguente:</p> <p>{LRCalc;010;010} + {LRCalc;020;010} + {LRCalc;030;010} + {LRCalc;040;010} + {LRCalc;050;010} + {LRCalc;060;010} + {LRCalc;070;010} + {LRCalc;080;010} + {LRCalc;090;010} + {LRCalc;100;010} + {LRCalc;110;010} + {LRCalc;120;010} + {LRCalc;130;010} - {LRCalc;140;010} + {LRCalc;150;010} + {LRCalc;160;010} + {LRCalc;170;010} + {LRCalc;180;010} + {LRCalc;190;010} + {LRCalc;200;010} + {LRCalc;210;010} + {LRCalc;220;010} + {LRCalc;230;010} + {LRCalc;240;010} + {LRCalc;250;010} + {LRCalc;260;010} + {LRCalc;280;010}.</p>
Riga e colonna	Capitale
{310;010}	<p><b>Capitale di classe 1 — definizione pienamente adottata</b></p> <p>Articolo 429, paragrafo 3, e articolo 499, paragrafo 1, del CRR</p> <p>Importo del capitale di classe 1 calcolato a norma dell'articolo 25 del CRR senza tener conto della deroga prevista dalla parte dieci, titolo I, capi 1 e 2, del CRR.</p>
{320;010}	<p><b>Capitale di classe 1 — definizione transitoria</b></p> <p>Articolo 429, paragrafo 3, e articolo 499, paragrafo 1, del CRR</p> <p>Importo del capitale di classe 1 calcolato a norma dell'articolo 25 del CRR tenuto conto della deroga prevista dalla parte dieci, titolo I, capi 1 e 2, del CRR.</p>
Riga e colonna	Coefficiente di leva finanziaria
{330;010}	<p><b>Coefficiente di leva finanziaria — con definizione pienamente adottata del capitale di classe 1</b></p> <p>Articolo 429, paragrafo 2, e articolo 499, paragrafo 1, del CRR</p> <p>Coefficiente di leva finanziaria calcolato conformemente alla parte II, punto 4, del presente allegato.</p>
{340;010}	<p><b>Coefficiente di leva finanziaria — con definizione transitoria del capitale di classe 1</b></p> <p>Articolo 429, paragrafo 2, e articolo 499, paragrafo 1, del CRR</p> <p>Coefficiente di leva finanziaria calcolato conformemente alla parte II, punto 5, del presente allegato.</p>

5. **C40.00 — Trattamento alternativo della misura dell'esposizione (LR1)**

21. Questa parte della segnalazione contiene i dati relativi al trattamento alternativo dei derivati, delle SFT e degli elementi fuori bilancio.
22. Gli enti determinano i «valori contabili di bilancio» in LR1 in base alla disciplina contabile applicabile ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 77, del CRR. Il «valore contabile presumendo l'assenza di compensazione o altra CRM» indica il valore contabile di bilancio senza tener conto degli effetti di compensazione o di altra attenuazione del rischio di credito (CRM).

▼ **M6**

23. Ad eccezione di {250;120} e {260;120}, in LR1 gli enti segnalano i valori come se non si applicassero le esenzioni previste nelle celle di LRCalc {050;010}, {080;010}, {100;010}, {120;010}, {220;010}, {250;010} e {260;010}.

Riga e colonna	Riferimenti giuridici e istruzioni
{010;010}	<p><b>Derivati — Valore contabile di bilancio</b></p> <p>Somma di {020;010}, {050;010} e {060;010}.</p>
{010;020}	<p><b>Derivati — Valore contabile presumendo l'assenza di compensazione o altra CRM</b></p> <p>Somma di {020;020}, {050;020} e {060;020}.</p>
{010;050}	<p><b>Derivati — Maggiorazione con il metodo del valore di mercato (presumendo l'assenza di compensazione o altra CRM)</b></p> <p>Somma di {020;050}, {050;050} e {060;050}.</p>
{010;070}	<p><b>Derivati — Importo nozionale</b></p> <p>Somma di {020;070}, {050;070} e {060;070}.</p>
{020;010}	<p><b>Derivati su crediti (protezione venduta) — Valore contabile di bilancio</b></p> <p>Articolo 4, paragrafo 1, punto 77, del CRR</p> <p>Valore contabile di bilancio in base alla disciplina contabile applicabile dei derivati su crediti quando l'ente vende la protezione del credito a una controparte e il contratto è iscritto in bilancio come attività.</p>
{020;020}	<p><b>Derivati su crediti (protezione venduta) — Valore contabile presumendo l'assenza di compensazione o altra CRM</b></p> <p>Articolo 4, paragrafo 1, punto 77, del CRR</p> <p>Valore contabile di bilancio in base alla disciplina contabile applicabile dei derivati su crediti quando l'ente vende la protezione del credito a una controparte e il contratto è iscritto in bilancio come attività, presumendo l'assenza di effetti di compensazione prudenziale o contabile o di effetti di altra CRM (vale a dire che gli effetti di compensazione contabile o di CRM che hanno inciso sul valore contabile sono annullati contabilmente).</p>
{020;050}	<p><b>Derivati su crediti (protezione venduta) — Maggiorazione con il metodo del valore di mercato (presumendo l'assenza di compensazione o altra CRM)</b></p> <p>Somma di {030;050} e {040;050}.</p>
{020;070}	<p><b>Derivati su crediti (protezione venduta) — Importo nozionale</b></p> <p>Somma di {030;070} e {040;070}.</p>
{020;075}	<p><b>Derivati su crediti (protezione venduta) — Importo nozionale (con limitazioni)</b></p> <p>Questa cella riporta l'importo nozionale cui fanno riferimento i derivati su crediti (protezione venduta) segnalato in {020;070} previa riduzione delle variazioni negative del valore equo incorporate nel capitale di classe 1 in relazione al derivato su crediti venduto.</p>

▼ **M6**

Riga e colonna	Riferimenti giuridici e istruzioni
{030;050}	<p><b>Derivati su crediti (protezione venduta) soggetti a clausola di close-out — Maggiorazione con il metodo del valore di mercato (presumendo l'assenza di compensazione o altra CRM)</b></p> <p>Articolo 299, paragrafo 2, del CRR</p> <p>Questa cella riporta l'esposizione potenziale futura dei derivati su crediti quando l'ente vende la protezione del credito a una controparte soggetta alla clausola di close-out, presumendo l'assenza di compensazione o altra CRM. Gli enti non inseriscono in questa cella la maggiorazione per i derivati su crediti quando l'ente vende la protezione del credito a una controparte non soggetta alla clausola di close-out, inserendola piuttosto in {LR1;040;050}.</p> <p>La clausola di close-out conferisce alla parte non in stato di default il diritto di terminare e chiudere tempestivamente tutte le operazioni contemplate nell'accordo al verificarsi del default, includendo in quest'ultimo l'insolvenza o il fallimento della controparte.</p> <p>Gli enti tengono conto di tutti i derivati su crediti, non soltanto di quelli assegnati al portafoglio di negoziazione.</p>
{030;070}	<p><b>Derivati su crediti (protezione venduta) soggetti alla clausola di close-out — Importo nozionale</b></p> <p>Questa cella riporta l'importo nozionale cui fanno riferimento i derivati su crediti quando l'ente vende la protezione del credito a una controparte soggetta alla clausola di close-out.</p> <p>La clausola di close-out conferisce alla parte non in stato di default il diritto di terminare e chiudere tempestivamente tutte le operazioni contemplate nell'accordo al verificarsi del default, includendo in quest'ultimo l'insolvenza o il fallimento della controparte.</p> <p>Gli enti tengono conto di tutti i derivati su crediti, non soltanto di quelli assegnati al portafoglio di negoziazione.</p>
{040;050}	<p><b>Derivati su crediti (protezione venduta) non soggetti a clausola di close-out — Maggiorazione con il metodo del valore di mercato (presumendo l'assenza di compensazione o altra CRM)</b></p> <p>Articolo 299, paragrafo 2, del CRR</p> <p>Questa cella riporta l'esposizione potenziale futura dei derivati su crediti quando l'ente vende la protezione del credito a una controparte <b>non</b> soggetta alla clausola di close-out, presumendo l'assenza di compensazione o altra CRM.</p> <p>La clausola di close-out conferisce alla parte non in stato di default il diritto di terminare e chiudere tempestivamente tutte le operazioni contemplate nell'accordo al verificarsi del default, includendo in quest'ultimo l'insolvenza o il fallimento della controparte.</p> <p>Gli enti tengono conto di tutti i derivati su crediti, non soltanto di quelli assegnati al portafoglio di negoziazione.</p>
{040;070}	<p><b>Derivati su crediti (protezione venduta) non soggetti alla clausola di close-out — Importo nozionale</b></p> <p>Questa cella riporta l'importo nozionale cui fanno riferimento i derivati su crediti quando l'ente vende la protezione del credito a una controparte <b>non</b> soggetta alla clausola di close-out.</p> <p>La clausola di close-out conferisce alla parte non in stato di default il diritto di terminare e chiudere tempestivamente tutte le operazioni contemplate nell'accordo al verificarsi del default, includendo in quest'ultimo l'insolvenza o il fallimento della controparte.</p> <p>Gli enti tengono conto di tutti i derivati su crediti, non soltanto di quelli assegnati al portafoglio di negoziazione.</p>

▼ **M6**

Riga e colonna	Riferimenti giuridici e istruzioni
{050;010}	<p><b>Derivati su crediti (protezione acquistata) — Valore contabile di bilancio</b></p> <p>Articolo 4, paragrafo 1, punto 77, del CRR</p> <p>Valore contabile di bilancio in base alla disciplina contabile applicabile dei derivati su crediti quando l'ente acquista la protezione del credito da una controparte e il contratto è iscritto in bilancio come attività.</p> <p>Gli enti tengono conto di tutti i derivati su crediti, non soltanto di quelli assegnati al portafoglio di negoziazione.</p>
{050;020}	<p><b>Derivati su crediti (protezione acquistata) — Valore contabile presumendo l'assenza di compensazione o altra CRM</b></p> <p>Articolo 4, paragrafo 1, punto 77, del CRR</p> <p>Valore contabile di bilancio in base alla disciplina contabile applicabile dei derivati su crediti quando l'ente acquista la protezione del credito da una controparte e il contratto è iscritto in bilancio come attività, presumendo l'assenza di effetti di compensazione prudenziale o contabile o di effetti di CRM (vale a dire che gli effetti di compensazione contabile o di CRM che hanno inciso sul valore contabile sono annullati contabilmente).</p> <p>Gli enti tengono conto di tutti i derivati su crediti, non soltanto di quelli assegnati al portafoglio di negoziazione.</p>
{050;050}	<p><b>Derivati su crediti (protezione acquistata) — Maggiorazione con il metodo del valore di mercato (presumendo l'assenza di compensazione o altra CRM)</b></p> <p>Articolo 299, paragrafo 2, del CRR</p> <p>Questa cella riporta l'esposizione potenziale futura dei derivati su crediti quando l'ente acquista la protezione del credito da una controparte, presumendo l'assenza di compensazione o altra CRM.</p> <p>Gli enti tengono conto di tutti i derivati su crediti, non soltanto di quelli assegnati al portafoglio di negoziazione.</p>
{050;070}	<p><b>Derivati su crediti (protezione acquistata) — Importo nozionale</b></p> <p>Questa cella riporta l'importo nozionale cui fanno riferimento i derivati su crediti quando l'ente acquista la protezione del credito da una controparte.</p> <p>Gli enti tengono conto di tutti i derivati su crediti, non soltanto di quelli assegnati al portafoglio di negoziazione.</p>
{050;075}	<p><b>Derivati su crediti (protezione acquistata) — Importo nozionale (con limitazioni)</b></p> <p>Questa cella riporta l'importo nozionale cui fanno riferimento i derivati su crediti (protezione acquistata) segnalato in {050;050} previa riduzione delle variazioni positive del valore equo incorporate nel capitale di classe I in relazione al derivato su crediti acquistato.</p>
{050;085}	<p><b>Derivati su crediti (protezione acquistata) — Importo nozionale (con limitazioni) (stesso nome di riferimento)</b></p> <p>Importo nozionale cui fanno riferimento i derivati su crediti quando l'ente acquista la protezione del credito con lo stesso nome di riferimento del sottostante dei derivati su crediti venduti dall'ente segnalante.</p> <p>Ai fini della segnalazione del valore di questa cella, i nomi di riferimento dei sottostanti sono considerati gli stessi se si riferiscono allo stesso soggetto giuridico e allo stesso rango (seniority).</p> <p>La protezione del credito acquistata su un paniere di soggetti di riferimento è considerata la stessa se è economicamente equivalente all'acquisto separato della protezione su ciascuno dei singoli nomi compresi nel paniere.</p>

▼ **M6**

Riga e colonna	Riferimenti giuridici e istruzioni
	<p>Se l'ente acquista protezione del credito su un paniere di nomi di riferimento, questa protezione è considerata la stessa soltanto se la protezione del credito acquistata copre tutti i sottoinsiemi del paniere sul quale è stata venduta. In altri termini, la compensazione può essere rilevata soltanto se il paniere di soggetti di riferimento e il livello di subordinazione delle due operazioni sono identici.</p> <p>Per ciascun nome di riferimento gli importi nozionali della protezione del credito acquistata considerati in questa cella non eccedono gli importi segnalati in {020;075} e {050;075}.</p>
{060;010}	<p><b>Derivati finanziari — Valore contabile di bilancio</b></p> <p>Articolo 4, paragrafo 1, punto 77, del CRR</p> <p>Valore contabile di bilancio in base alla disciplina contabile applicabile dei contratti elencati nell'allegato II del CRR quando i contratti sono iscritti in bilancio come attività.</p>
{060;020}	<p><b>Derivati finanziari — Valore contabile presumendo l'assenza di compensazione o altra CRM</b></p> <p>Articolo 4, paragrafo 1, punto 77, del CRR</p> <p>Valore contabile di bilancio in base alla disciplina contabile applicabile dei contratti elencati nell'allegato II del CRR quando i contratti sono iscritti in bilancio come attività, presumendo l'assenza di effetti di compensazione prudenziale o contabile o di effetti di altra CRM (vale a dire che gli effetti di compensazione contabile o di CRM che hanno inciso sul valore contabile sono annullati contabilmente).</p>
{060;050}	<p><b>Derivati finanziari — Maggiorazione con il metodo del valore di mercato (presumendo l'assenza di compensazione o altra CRM)</b></p> <p>Articolo 274 del CRR</p> <p>Questa cella riporta l'esposizione regolamentare potenziale futura dei contratti elencati nell'allegato II del CRR presumendo l'assenza di compensazione o altra CRM.</p>
{060;070}	<p><b>Derivati finanziari — Importo nozionale</b></p> <p>Questa cella riporta l'importo nozionale cui fanno riferimento i contratti elencati nell'allegato II del CRR.</p>
{070;010}	<p><b>SFT coperte da accordo quadro di compensazione — Valore contabile di bilancio</b></p> <p>Articolo 4, paragrafo 1, punto 77, e articolo 206 del CRR</p> <p>Valore contabile di bilancio in base alla disciplina contabile applicabile delle SFT coperte da un accordo quadro di compensazione ammissibile a norma dell'articolo 206 del CRR.</p> <p>Gli enti non comprendono in questa cella il contante ricevuto né i titoli forniti a una controparte tramite dette operazioni e mantenuti in bilancio (non essendo soddisfatti i criteri contabili per la cancellazione), inserendoli piuttosto in {090;010}.</p>
{070;020}	<p><b>SFT coperte da accordo quadro di compensazione — Valore contabile di bilancio presumendo l'assenza di compensazione o altra CRM</b></p> <p>Articolo 4, paragrafo 1, punto 77, e articolo 206 del CRR</p> <p>Valore contabile di bilancio in base alla disciplina contabile applicabile delle SFT coperte da un accordo quadro di compensazione ammissibile a norma dell'articolo 206 del CRR quando i contratti sono iscritti in bilancio come attività, presumendo l'assenza di effetti di compensazione prudenziale o contabile o di effetti di altra CRM (vale a dire che gli effetti di compensazione contabile o di CRM che hanno inciso sul valore contabile sono annullati contabilmente). Inoltre, quando l'SFT è contabilizzata come vendita in base alla disciplina contabile applicabile, gli enti annullano contabilmente tutte le registrazioni contabili relative alla vendita.</p>

▼ **M6**

Riga e colonna	Riferimenti giuridici e istruzioni
	<p>Gli enti non comprendono in questa cella il contante ricevuto né i titoli forniti a una controparte tramite dette operazioni e mantenuti in bilancio (non essendo soddisfatti i criteri contabili per la cancellazione), inserendoli piuttosto in {090;020}.</p>
{070;040}	<p><b>SFT coperte da accordo quadro di compensazione — Maggiorazione per SFT</b></p> <p>Articolo 206 del CRR</p> <p>Per le SFT, comprese quelle fuori bilancio, coperte da un accordo di compensazione conforme ai requisiti dell'articolo 206 del CRR, gli enti costituiscono insiemi di attività soggette a compensazione. Per ciascun insieme di attività soggette a compensazione gli enti calcolano la maggiorazione dell'esposizione corrente verso la controparte (CCE) applicando la seguente formula:</p> $CCE = \max \left\{ \left( \sum_i E_i - \sum_i C_i \right); 0 \right\}$ <p>dove:</p> <p><math>i</math> = ciascuna operazione compresa nell'insieme di attività soggette a compensazione,</p> <p><math>E_i</math> = per l'operazione <math>i</math>, il valore <math>E_i</math> ai sensi dell'articolo 220, paragrafo 3, del CRR,</p> <p><math>C_i</math> = per l'operazione <math>i</math>, il valore <math>C_i</math> ai sensi dell'articolo 220, paragrafo 3, del CRR.</p> <p>Gli enti aggregano il risultato di questa formula per tutti gli insiemi di attività soggette a compensazione e segnalano in questa cella il totale.</p>
{080;010}	<p><b>SFT non coperte da accordo quadro di compensazione — Valore contabile di bilancio</b></p> <p>Articolo 4, paragrafo 1, punto 77, del CRR</p> <p>Valore contabile di bilancio in base alla disciplina contabile applicabile delle SFT <b>non</b> coperte da un accordo quadro di compensazione ammissibile a norma dell'articolo 206 del CRR quando i contratti sono iscritti in bilancio come attività.</p> <p>Gli enti non comprendono in questa cella il contante ricevuto né i titoli forniti a una controparte tramite dette operazioni e mantenuti in bilancio (non essendo soddisfatti i criteri contabili per la cancellazione), inserendoli piuttosto in {090;010}.</p>
{080;020}	<p><b>SFT non coperte da accordo quadro di compensazione — Valore contabile di bilancio presumendo l'assenza di compensazione o altra CRM</b></p> <p>Articolo 4, paragrafo 1, punto 77, del CRR</p> <p>Valore contabile di bilancio in base alla disciplina contabile applicabile delle SFT <b>non</b> coperte da un accordo quadro di compensazione ammissibile a norma dell'articolo 206 del CRR quando i contratti sono iscritti in bilancio come attività, presumendo l'assenza di effetti di compensazione contabile o di effetti di altra CRM (vale a dire che gli effetti di compensazione contabile o di CRM che hanno inciso sul valore contabile sono annullati contabilmente). Inoltre, quando l'SFT è contabilizzata come vendita in base alla disciplina contabile applicabile, gli enti annullano contabilmente tutte le registrazioni contabili relative alla vendita.</p> <p>Gli enti non comprendono in questa cella il contante ricevuto né i titoli forniti a una controparte tramite dette operazioni e mantenuti in bilancio (non essendo soddisfatti i criteri contabili per la cancellazione), inserendoli piuttosto in {090;020}.</p>



▼ **M6**

Riga e colonna	Riferimenti giuridici e istruzioni
{080;040}	<p><b>SFT non coperte da accordo quadro di compensazione — Maggiorazione per SFT</b></p> <p>Articolo 206 del CRR</p> <p>Per le SFT, comprese quelle fuori bilancio, <b>non</b> coperte da un accordo di compensazione ammissibile a norma dell'articolo 206 del CRR, gli enti costituiscono insiemi formati da tutte le attività comprese in un'operazione (vale a dire che ciascuna SFT è trattata come insieme a sé stante) e determinano per ciascun insieme la maggiorazione dell'esposizione corrente verso la controparte (CCE) applicando la seguente formula:</p> $CCE = \max \{(E - C); 0\}$ <p>dove:</p> <p>E = il valore E<sub>i</sub> ai sensi dell'articolo 220, paragrafo 3, del CRR,</p> <p>C = il valore C<sub>i</sub> ai sensi dell'articolo 220, paragrafo 3, del CRR.</p> <p>Gli enti aggregano il risultato di questa formula per tutti gli insiemi suindicati e segnalano in questa cella il totale.</p>
{090;010}	<p><b>Altre attività — Valore contabile di bilancio</b></p> <p>Articolo 4, paragrafo 1, punto 77, del CRR</p> <p>Valore contabile di bilancio in base alla disciplina contabile applicabile di tutte le attività diverse dai contratti elencati nell'allegato II del CRR, dai derivati su crediti e dalle SFT.</p>
{090;020}	<p><b>Altre attività — Valore contabile di bilancio presumendo l'assenza di compensazione o altra CRM</b></p> <p>Articolo 4, paragrafo 1, punto 77, del CRR</p> <p>Valore contabile di bilancio in base alla disciplina contabile applicabile di tutte le attività diverse dai contratti elencati nell'allegato II del CRR, dai derivati su crediti e dalle SFT, presumendo l'assenza di effetti di compensazione contabile o di effetti di altra CRM (vale a dire che gli effetti di compensazione contabile o di CRM che hanno inciso sul valore contabile sono annullati contabilmente).</p>
{100;070}	<p><b>Elementi fuori bilancio a rischio basso secondo il metodo standardizzato (RSA), di cui: valore nominale</b></p> <p>Articolo 111 del CRR</p> <p>Questa cella riporta il valore nominale degli elementi fuori bilancio ai quali, secondo il metodo standardizzato per il rischio di credito, sarebbe attribuito un fattore di conversione del credito dello 0 %. Il valore non è ridotto delle rettifiche di valore su crediti specifiche.</p> <p>Per questa cella gli enti non considerano i contratti elencati nell'allegato II del CRR, i derivati su crediti e le SFT a norma dell'articolo 429, paragrafo 10, del CRR.</p>
{110;070}	<p><b>Esposizioni rotative al dettaglio, di cui: valore nominale</b></p> <p>Articolo 111 e articolo 154, paragrafo 4, del CRR</p> <p>Questa cella riporta il valore nominale delle esposizioni rotative al dettaglio qualificate fuori bilancio conformi alle condizioni di cui all'articolo 154, paragrafo 4, lettere a), b) e c), del CRR. Il valore non è ridotto delle rettifiche di valore su crediti specifiche.</p> <p>Sono qui considerate tutte le esposizioni che hanno come controparte una persona fisica, che sono rotative e revocabili incondizionatamente come indicato nell'articolo 149, lettera b), del CRR e il cui totale è limitato a 100 000 EUR per debitore.</p> <p>Per questa cella gli enti non considerano i contratti elencati nell'allegato II del CRR, i derivati su crediti e le SFT a norma dell'articolo 429, paragrafo 10, del CRR.</p>

▼ **M6**

Riga e colonna	Riferimenti giuridici e istruzioni
{120;070}	<p><b>Impegni su carta di credito revocabili incondizionatamente — Valore nominale</b></p> <p>Articolo 111 e articolo 154, paragrafo 4, del CRR</p> <p>Questa cella riporta il valore nominale degli impegni su carta di credito che l'ente può revocare incondizionatamente in qualsiasi momento senza preavviso (UCC) e ai quali, secondo il metodo standardizzato per il rischio di credito, sarebbe attribuito un fattore di conversione del credito dello 0 %. Il valore non è ridotto delle rettifiche di valore su crediti specifiche.</p> <p>Gli enti non comprendono in questa cella gli impegni di credito che comportano effettivamente la cancellazione automatica per deterioramento del merito di credito del debitore ma che non sono UCC.</p> <p>Per questa cella gli enti non considerano i contratti elencati nell'allegato II del CRR, i derivati su crediti e le SFT a norma dell'articolo 429, paragrafo 10, del CRR.</p>
{130;070}	<p><b>Impegni non rotativi revocabili incondizionatamente — Valore nominale</b></p> <p>Articolo 111 e articolo 154, paragrafo 4, del CRR</p> <p>Questa cella riporta il valore nominale di altri impegni che l'ente può revocare incondizionatamente in qualsiasi momento senza preavviso (UCC) e ai quali, secondo il metodo standardizzato per il rischio di credito, sarebbe attribuito un fattore di conversione del credito dello 0 %. Il valore non è ridotto delle rettifiche di valore su crediti specifiche.</p> <p>Gli enti non comprendono in questa cella gli impegni di credito che comportano effettivamente la cancellazione automatica per deterioramento del merito di credito del debitore ma che non sono UCC.</p> <p>Per questa cella gli enti non considerano i contratti elencati nell'allegato II del CRR, i derivati su crediti e le SFT a norma dell'articolo 429, paragrafo 10, del CRR.</p>
{140;070}	<p><b>Elementi fuori bilancio a rischio medio-basso secondo l'RSA — Valore nominale</b></p> <p>Articolo 111 del CRR</p> <p>Questa cella riporta il valore nominale degli elementi fuori bilancio ai quali, secondo il metodo standardizzato per il rischio di credito, sarebbe attribuito un fattore di conversione del credito del 20 %. Il valore non è ridotto delle rettifiche di valore su crediti specifiche.</p> <p>Per questa cella gli enti non considerano i contratti elencati nell'allegato II del CRR, i derivati su crediti e le SFT a norma dell'articolo 429, paragrafo 10, del CRR.</p>
{150;070}	<p><b>Elementi fuori bilancio a rischio medio secondo l'RSA — Valore nominale</b></p> <p>Articolo 111 del CRR</p> <p>Questa cella riporta il valore nominale degli elementi fuori bilancio ai quali, secondo il metodo standardizzato per il rischio di credito, sarebbe attribuito un fattore di conversione del credito del 50 %. Il valore non è ridotto delle rettifiche di valore su crediti specifiche.</p> <p>Per questa cella gli enti non considerano i contratti elencati nell'allegato II del CRR, i derivati su crediti e le SFT a norma dell'articolo 429, paragrafo 10, del CRR.</p>

▼ **M6**

Riga e colonna	Riferimenti giuridici e istruzioni
{160;070}	<p><b>Elementi fuori bilancio a rischio pieno secondo l'RSA — Valore nominale</b></p> <p>Articolo 111 del CRR</p> <p>Questa cella riporta il valore nominale degli elementi fuori bilancio ai quali, secondo il metodo standardizzato per il rischio di credito, sarebbe attribuito un fattore di conversione del credito del 100 %. Il valore non è ridotto delle rettifiche di valore su crediti specifiche.</p> <p>Per questa cella gli enti non considerano i contratti elencati nell'allegato II del CRR, i derivati su crediti e le SFT a norma dell'articolo 429, paragrafo 10, del CRR.</p>
{170;070}	<p><b>(voce per memoria) Importi utilizzati di esposizioni rotative al dettaglio — Valore nominale</b></p> <p>Articolo 154, paragrafo 4, del CRR</p> <p>Questa cella riporta il valore nominale degli importi utilizzati delle esposizioni rotative al dettaglio fuori bilancio. Il valore non è ridotto delle rettifiche di valore su crediti specifiche.</p>
{180;070}	<p><b>(voce per memoria) Importi utilizzati di impegni su carta di credito revocabili incondizionatamente — Valore nominale</b></p> <p>Articolo 111 e articolo 154, paragrafo 4, del CRR</p> <p>Questa cella riporta il valore nominale degli importi utilizzati di impegni su carta di credito revocabili incondizionatamente. Il valore non è ridotto delle rettifiche di valore su crediti specifiche.</p>
{190;070}	<p><b>(voce per memoria) Importi utilizzati di impegni revocabili incondizionatamente non rotativi — Valore nominale</b></p> <p>Articolo 111 e articolo 154, paragrafo 4, del CRR</p> <p>Questa cella riporta il valore nominale degli importi utilizzati di impegni revocabili incondizionatamente non rotativi. Il valore non è ridotto delle rettifiche di valore su crediti specifiche.</p>
{210;020}	<p><b>Garanzie in contante ricevute in operazioni su derivati — Valore contabile presumendo l'assenza di compensazione o altra CRM</b></p> <p>Valore contabile di bilancio in base alla disciplina contabile applicabile delle garanzie in contante ricevute in operazioni su derivati, presumendo l'assenza di effetti di compensazione contabile o di effetti di CRM (vale a dire che gli effetti di compensazione contabile o di altra CRM che hanno inciso sul valore contabile sono annullati contabilmente).</p> <p>Ai fini di questa cella il contante è definito come l'importo totale dei contanti, comprese le monete e le banconote/valuta. L'importo totale dei depositi presso le banche centrali è incluso nella misura in cui i depositi possono essere ritirati in periodi di stress. Gli enti non segnalano in questa cella il contante depositato presso altri enti.</p>
{220;020}	<p><b>Crediti per garanzie in contante costituite in operazioni su derivati — Valore contabile presumendo l'assenza di compensazione o altra CRM</b></p> <p>Valore contabile di bilancio in base alla disciplina contabile applicabile dei crediti per garanzie in contante costituite a fronte di operazioni su derivati, presumendo l'assenza di effetti di compensazione contabile o di effetti di CRM (vale a dire che gli effetti di compensazione contabile o di CRM che hanno inciso sul valore contabile sono annullati contabilmente). Gli enti che, in base alla disciplina contabile applicabile, sono autorizzati a compensare i crediti per garanzie in contante costituite a fronte della corrispondente passività derivata (valore equo negativo) e che scelgono di esercitare tale facoltà annullano contabilmente la compensazione e segnalano il credito netto in contante.</p>

▼ **M6**

Riga e colonna	Riferimenti giuridici e istruzioni
{230;020}	<p><b>Titoli ricevuti in un'SFT e rilevati come attività — Valore contabile presumendo l'assenza di compensazione o altra CRM</b></p> <p>Valore contabile di bilancio in base alla disciplina contabile applicabile dei titoli ricevuti in un'SFT e rilevati come attività in base a detta disciplina, presumendo l'assenza di effetti di compensazione contabile o di effetti di altra CRM (vale a dire che gli effetti di compensazione contabile o di CRM che hanno inciso sul valore contabile sono annullati contabilmente).</p>
{240;020}	<p><b>Credito passante in contante su SFT (crediti in contante) — Valore contabile presumendo l'assenza di compensazione o altra CRM</b></p> <p>Valore contabile di bilancio in base alla disciplina contabile applicabile dei crediti in contante per il contante prestato al possessore dei titoli nell'ambito di un'operazione di credito passante in contante qualificata (CCLT), presumendo l'assenza di effetti di compensazione contabile o di effetti di altra CRM (vale a dire che gli effetti di compensazione contabile o di CRM che hanno inciso sul valore contabile sono annullati contabilmente).</p> <p>Ai fini di questa cella il contante è definito come l'importo totale dei contanti, comprese le monete e le banconote/valuta. L'importo totale dei depositi presso le banche centrali è incluso nella misura in cui i depositi possono essere ritirati in periodi di stress. Gli enti non segnalano in questa cella il contante depositato presso altri enti.</p> <p>La CCLT è definita come la combinazione di due operazioni in cui un ente prende a prestito titoli dal possessore degli stessi e li presta a sua volta al prestatore dei titoli. Contestualmente l'ente riceve garanzie in contante dal prestatore dei titoli e presta a sua volta il contante ricevuto al possessore dei titoli. La CCLT qualificata rispetta tutte le condizioni seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) entrambe le singole operazioni che formano la CCLT qualificata sono eseguite alla stessa data di negoziazione oppure, in caso di operazioni internazionali, in giornate operative contigue;</li> <li>b) se le singole operazioni che formano la CCLT non indicano una scadenza, l'ente ha per legge il diritto di chiudere l'una o l'altra parte della CCLT, ossia di terminare tutte e due le operazioni che formano la CCLT, in qualsiasi momento e senza preavviso;</li> <li>c) se le singole operazioni che formano la CCLT indicano una scadenza, la CCLT non comporta disallineamenti di durata per l'ente; l'ente ha per legge il diritto di chiudere l'una o l'altra parte della CCLT, ossia di terminare tutte e due le operazioni che formano la CCLT, in qualsiasi momento e senza preavviso;</li> <li>d) la CCLT non comporta altre esposizioni incrementali.</li> </ul>
{250;120}	<p><b>Esposizioni ammissibili al trattamento dell'articolo 113, paragrafo 6, del CRR — Importo dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria ipoteticamente esentato</b></p> <p>Importo dell'esposizione complessiva del coefficiente di leva finanziaria che sarebbe esentato se le autorità competenti autorizzassero nel massimo grado l'esenzione delle esposizioni che soddisfano tutte le condizioni dell'articolo 113, paragrafo 6, lettere da a) a e), del CRR e per le quali è stata concessa l'approvazione prevista all'articolo 113, paragrafo 6, del CRR. Se l'autorità competente concede già l'autorizzazione massima, il valore riportato in questa cella corrisponde a quello segnalato in {LRCalc;250;010}.</p>
{260;120}	<p><b>Esposizioni rispondenti alle condizioni dell'articolo 429, paragrafo 14, lettere a), b) e c), del CRR — Importo dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria ipoteticamente esentato</b></p> <p>Importo dell'esposizione complessiva del coefficiente di leva finanziaria che sarebbe esentato se le autorità competenti autorizzassero nel massimo grado l'esenzione delle esposizioni che soddisfano le condizioni dell'articolo 429, paragrafo 14, lettere a), b) e c), del CRR. Se l'autorità competente concede già l'autorizzazione massima, il valore riportato in questa cella corrisponde a quello segnalato in {LRCalc;260;010}.</p>

▼ **M6****6. C41.00 — Elementi in bilancio e fuori bilancio — Ulteriore disaggregazione delle esposizioni (LR2)**

24. Il modello LR2 fornisce informazioni sugli elementi aggiuntivi di disaggregazione di tutte le esposizioni in bilancio e fuori bilancio <sup>(1)</sup> non comprese nel portafoglio di negoziazione e di tutte le esposizioni comprese nel portafoglio di negoziazione soggette a rischio di controparte. La disaggregazione avviene in base ai fattori di ponderazione del rischio applicati a norma della sezione del CRR sul rischio di credito. Le informazioni sono ricavate diversamente a seconda che si tratti di esposizioni cui si applica il metodo standardizzato o di quelle cui si applica il metodo IRB.
25. Per le esposizioni supportate da tecniche di CRM che comportano la sostituzione del fattore di ponderazione del rischio della controparte con il fattore di ponderazione del rischio della garanzia, gli enti fanno riferimento al fattore di ponderazione del rischio dopo l'effetto di sostituzione. Secondo il metodo IRB, gli enti eseguono il calcolo seguente: per le esposizioni (diverse da quelle per le quali sono previsti fattori regolamentari specifici di ponderazione del rischio) di ciascuna classe di debitori, il fattore di ponderazione del rischio si ricava dividendo l'importo ponderato per il rischio dell'esposizione ottenuto applicando la formula di ponderazione del rischio o la formula di vigilanza (rispettivamente per le esposizioni al rischio di credito e le esposizioni verso la cartolarizzazione) per il valore dell'esposizione, dopo aver tenuto conto degli afflussi e dei deflussi dovuti all'applicazione di tecniche di CRM con effetto di sostituzione sull'esposizione. Nel metodo IRB le esposizioni classificate in stato di default sono escluse dalle celle da {020;010} a {090;010} e inserite in {100;010}. Nel metodo standardizzato le esposizioni soggette all'articolo 112, lettera j), sono escluse dalle celle da {020;020} a {090;020} e inserite in {100;020}.
26. In entrambi i metodi gli enti tengono conto delle esposizioni dedotte dal capitale regolamentare come se fosse applicato un fattore di ponderazione del rischio pari al 1250 %.

Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
010	<b>Totale delle esposizioni in bilancio e fuori bilancio non comprese nel portafoglio di negoziazione e delle esposizioni comprese nel portafoglio di negoziazione soggette a rischio di controparte (disaggregazione in base al fattore di ponderazione del rischio)</b>  Somma delle celle da {020;*} a {100;*}.
020	= 0 %  Esposizioni con fattore di ponderazione del rischio dello 0 %.
030	> 0 % e ≤ 12 %  Esposizioni con fattore di ponderazione del rischio compreso in una gamma di fattori rigorosamente superiori allo 0 % e inferiori o uguali al 12 %.
040	> 12 % e ≤ 20 %  Esposizioni con fattore di ponderazione del rischio compreso in una gamma di fattori rigorosamente superiori al 12 % e inferiori o uguali al 20 %.
050	> 20 % e ≤ 50 %  Esposizioni con fattore di ponderazione del rischio compreso in una gamma di fattori rigorosamente superiori al 20 % e inferiori o uguali al 50 %.

<sup>(1)</sup> Sono comprese le esposizioni da cartolarizzazioni e le esposizioni di capitale soggette al rischio di credito.

▼ **M6**

Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
060	<p><b>&gt; 50 % e ≤ 75 %</b></p> <p>Esposizioni con fattore di ponderazione del rischio compreso in una gamma di fattori rigorosamente superiori al 50 % e inferiori o uguali al 75 %.</p>
070	<p><b>&gt; 75 % e ≤ 100 %</b></p> <p>Esposizioni con fattore di ponderazione del rischio compreso in una gamma di fattori rigorosamente superiori al 75 % e inferiori o uguali al 100 %.</p>
080	<p><b>&gt; 100 % e ≤ 425 %</b></p> <p>Esposizioni con fattore di ponderazione del rischio compreso in una gamma di fattori rigorosamente superiori al 100 % e inferiori o uguali al 425 %.</p>
090	<p><b>&gt; 425 % e ≤ 1 250 %</b></p> <p>Esposizioni con fattore di ponderazione del rischio compreso in una gamma di fattori rigorosamente superiori al 425 % e inferiori o uguali al 1 250 %.</p>
100	<p><b>Esposizioni in stato di default</b></p> <p>Secondo il metodo standardizzato, le esposizioni soggette all'articolo 112, lettera j), del CRR.</p> <p>Secondo il metodo IRB, sono esposizioni in stato di default tutte le esposizioni con probabilità di default del 100 %.</p>
110	<p><b>(voce per memoria) Elementi fuori bilancio a rischio basso o elementi fuori bilancio cui si applica un fattore di conversione dello 0 % secondo il coefficiente di solvibilità</b></p> <p>Elementi fuori bilancio a rischio basso a norma dell'articolo 111 del CRR e elementi fuori bilancio cui si applica un fattore di conversione dello 0 % a norma dell'articolo 166 del CRR.</p>
Colonna	Riferimenti giuridici e istruzioni
010	<p><b>Esposizioni in bilancio e fuori bilancio (esposizioni secondo il metodo standardizzato)</b></p> <p>Valori dell'esposizione in bilancio e fuori bilancio tenuto conto delle rettifiche di valore, di tutte le CRM e dei fattori di conversione del credito, calcolati conformemente alla parte tre, titolo II, capo 2, del CRR.</p>
020	<p><b>Esposizioni in bilancio e fuori bilancio (esposizioni secondo il metodo basato sui rating interni)</b></p> <p>Valori delle esposizioni in bilancio e fuori bilancio a norma dell'articolo 166 e dell'articolo 230, paragrafo 1, secondo comma, prima frase, del CRR, tenuto conto dei deflussi e degli afflussi dovuti alle tecniche di CRM con effetti di sostituzione sull'esposizione.</p> <p>Agli elementi fuori bilancio l'ente applica i fattori di conversione previsti dall'articolo 166, paragrafi 8, 9 e 10, del CRR.</p>
030	<p><b>Valore nominale</b></p> <p>Valori dell'esposizione degli elementi fuori bilancio ai sensi degli articoli 111 e 166 del CRR senza applicazione di fattori di conversione.</p>

▼ **M6**

7. **C42.00 — Definizione alternativa del capitale (LR3)**
27. Il modello LR3 contiene informazioni sulle misure di capitale necessarie per la verifica di cui all'articolo 511 del CRR.

Riga e colonna	Riferimenti giuridici e istruzioni
{010;010}	<p><b>Capitale primario di classe 1 — definizione pienamente adottata</b></p> <p>Articolo 50 del CRR</p> <p>Importo del capitale primario di classe 1 ai sensi dell'articolo 50 del CRR senza tener conto della deroga prevista dalla parte dieci, titolo I, capi 1 e 2, del CRR.</p>
{020;010}	<p><b>Capitale primario di classe 1 — definizione transitoria</b></p> <p>Articolo 50 del CRR</p> <p>Importo del capitale primario di classe 1 calcolato ai sensi dell'articolo 50 del CRR tenuto conto della deroga prevista dalla parte dieci, titolo I, capi 1 e 2, del CRR.</p>
{030;010}	<p><b>Totale dei fondi propri — definizione pienamente adottata</b></p> <p>Articolo 72 del CRR</p> <p>Importo dei fondi propri ai sensi dell'articolo 72 del CRR senza tener conto della deroga prevista dalla parte dieci, titolo I, capi 1 e 2, del CRR.</p>
{040;010}	<p><b>Totale dei fondi propri — definizione transitoria</b></p> <p>Articolo 72 del CRR</p> <p>Importo dei fondi propri ai sensi dell'articolo 72 del CRR tenuto conto della deroga prevista dalla parte dieci, titolo I, capi 1 e 2, del CRR.</p>
{055;010}	<p><b>Importo delle attività dedotto — dagli elementi di capitale primario di classe 1 — definizione pienamente adottata</b></p> <p>Importo delle rettifiche regolamentari agli elementi del capitale primario di classe 1 che rettificano il valore dell'attività imposte da, secondo il caso:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— articoli da 32 a 35 del CRR oppure</li> <li>— articoli da 36 a 47 del CRR.</li> </ul> <p>Gli enti tengono conto delle esenzioni, alternative e deroghe a dette deduzioni previste dagli articoli 48, 49 e 79 del CRR, senza tener conto della deroga prevista dalla parte dieci, titolo I, capi 1 e 2, del CRR. Per evitare un doppio conteggio, gli enti non segnalano le rettifiche già apportate a norma dell'articolo 111 del CRR nel calcolo del valore dell'esposizione nelle celle da {LRCalc;10;10} a {LRCalc;260;10} né segnalano le rettifiche che non deducono il valore di un'attività specifica.</p> <p>Poiché riducono il totale dei fondi propri, queste rettifiche sono segnalate come cifra negativa.</p>
{065;010}	<p><b>Importo delle attività dedotto — dagli elementi di capitale primario di classe 1 — definizione transitoria</b></p> <p>Importo delle rettifiche regolamentari apportate al capitale primario di classe 1 che rettificano il valore dell'attività imposte da, secondo il caso:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— articoli da 32 a 35 del CRR oppure</li> <li>— articoli da 36 a 47 del CRR.</li> </ul>

▼ **M6**

Riga e colonna	Riferimenti giuridici e istruzioni
	<p>Gli enti tengono conto delle esenzioni, alternative e deroghe a dette deduzioni previste dagli articoli 48, 49 e 79 del CRR, oltre a tener conto della deroga prevista dalla parte dieci, titolo I, capi 1 e 2, del CRR. Per evitare un doppio conteggio, gli enti non segnalano le rettifiche già apportate a norma dell'articolo 111 del CRR nel calcolo del valore dell'esposizione nelle celle da {LRCalc;10;10} a {LRCalc;260;10} né segnalano le rettifiche che non deducono il valore di un'attività specifica.</p> <p>Poiché riducono il totale dei fondi propri, queste rettifiche sono segnalate come cifra negativa.</p>
{075;010}	<p><b>Importo delle attività dedotto — dagli elementi di fondi propri — definizione pienamente adottata</b></p> <p>Importo delle rettifiche regolamentari apportate agli elementi di fondi propri che rettificano il valore dell'attività imposte da, secondo il caso:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— articoli da 32 a 35 del CRR oppure</li> <li>— articoli da 36 a 47 del CRR oppure</li> <li>— articoli da 56 a 60 del CRR oppure</li> <li>— articoli da 66 a 70 del CRR.</li> </ul> <p>Gli enti tengono conto delle esenzioni, alternative e deroghe a dette deduzioni previste dagli articoli 48, 49 e 79 del CRR, senza tener conto della deroga prevista dalla parte dieci, titolo I, capi 1 e 2, del CRR. Per evitare un doppio conteggio, gli enti non segnalano le rettifiche già apportate a norma dell'articolo 111 del CRR nel calcolo del valore dell'esposizione in da {LRCalc;10;10} a {LRCalc;260;10} né segnalano le rettifiche che non deducono il valore di un'attività specifica.</p> <p>Poiché riducono il totale dei fondi propri, queste rettifiche sono segnalate come cifra negativa.</p>
{085;010}	<p><b>Importo delle attività dedotto — dagli elementi di fondi propri — definizione transitoria</b></p> <p>Importo delle rettifiche regolamentari apportate agli elementi di fondi propri che rettificano il valore dell'attività imposte da, secondo il caso:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— articoli da 32 a 35 del CRR oppure</li> <li>— articoli da 36 a 47 del CRR oppure</li> <li>— articoli da 56 a 60 del CRR oppure</li> <li>— articoli da 66 a 70 del CRR.</li> </ul> <p>Gli enti tengono conto delle esenzioni, alternative e deroghe a dette deduzioni previste dagli articoli 48, 49 e 79 del CRR, oltre a tener conto della deroga prevista dalla parte dieci, titolo I, capi 1 e 2, del CRR. Per evitare un doppio conteggio, gli enti non segnalano le rettifiche già apportate a norma dell'articolo 111 del CRR nel calcolo del valore dell'esposizione nelle celle da {LRCalc;10;10} a {LRCalc;260;10} né segnalano le rettifiche che non deducono il valore di un'attività specifica.</p> <p>Poiché riducono il totale dei fondi propri, queste rettifiche sono segnalate come cifra negativa.</p>



▼ **M6****8. C43.00 — Disaggregazione alternativa delle componenti della misura dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria (LR4)**

28. In LR4 gli enti segnalano i valori dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria previa applicazione delle eventuali esenzioni applicabili previste nelle seguenti celle di LRCalc: {050;010}, {080;010}, {100;010}, {120;010}, {220;010}, {250;010} e {260;010}.
29. Per evitare un doppio conteggio gli enti applicano l'equazione prevista al punto successivo.
30. In base al punto 29 gli enti applicano l'equazione seguente:
- $$\begin{aligned} & \{LRCalc;010;010\} + \{LRCalc;020;010\} + \{LRCalc;030;010\} + \\ & \{LRCalc;040;010\} + \{LRCalc;050;010\} + \{LRCalc;060;010\} + \\ & \{LRCalc;070;010\} + \{LRCalc;080;010\} + \{LRCalc;090;010\} + \\ & \{LRCalc;100;010\} + \{LRCalc;110;010\} + \{LRCalc;120;010\} + \\ & \{LRCalc;130;010\} + \{LRCalc;140;010\} + \{LRCalc;150;010\} + \\ & \{LRCalc;160;010\} + \{LRCalc;170;010\} + \{LRCalc;180;010\} + \\ & \{LRCalc;190;010\} + \{LRCalc;200;010\} + \{LRCalc;210;010\} + \\ & \{LRCalc;220;010\} + \{LRCalc;230;010\} + \{LRCalc;240;010\} + \\ & \{LRCalc;250;010\} + \{LRCalc;260;010\} = \{LR4;010;010\} + \\ & \{LR4;040;010\} + \{LR4;050;010\} + \{LR4;060;010\} + \{LR4;065;010\} + \\ & \{LR4;070;010\} + \{LR4;080;010\} + \{LR4;080;020\} + \{LR4;090;010\} + \\ & \{LR4;090;020\} + \{LR4;140;010\} + \{LR4;140;020\} + \{LR4;180;010\} + \\ & \{LR4;180;020\} + \{LR4;190;010\} + \{LR4;190;020\} + \{LR4;210;010\} + \\ & \{LR4;210;020\} + \{LR4;230;010\} + \{LR4;230;020\} + \{LR4;280;010\} + \\ & \{LR4;280;020\} + \{LR4;290;010\} + \{LR4;290;020\}. \end{aligned}$$

Riga e colonna	Riferimenti giuridici e istruzioni
{010;010}	<b>Elementi fuori bilancio, di cui: valore dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria</b> Valore dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria calcolato come somma di {LRCalc;150;010}, {LRCalc;160;010}, {LRCalc;170;010} e {LRCalc;180;010}.
{010;020}	<b>Elementi fuori bilancio, di cui: attività ponderate per il rischio</b> Importo ponderato per il rischio dell'esposizione degli elementi fuori bilancio — SFT e derivati esclusi — secondo il metodo standardizzato e secondo il metodo basato sui rating interni (IRB). Per le esposizioni secondo il metodo standardizzato (SA), gli enti determinano l'importo ponderato per il rischio dell'esposizione a norma della parte tre, titolo II, capo 2, del CRR. Per le esposizioni secondo il metodo IRB, gli enti determinano l'importo ponderato per il rischio dell'esposizione a norma della parte tre, titolo II, capo 3, del CRR.
{020;010}	<b>Finanziamenti al commercio, di cui: valore dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria</b> Valore dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria degli elementi fuori bilancio relativi ai finanziamenti al commercio. Ai fini della segnalazione in LR4 gli elementi fuori bilancio relativi ai finanziamenti al commercio si riferiscono alle lettere di credito emesse e confermate per l'importazione e l'esportazione che sono a breve termine e autoliquidanti e a operazioni simili.
{020;020}	<b>Finanziamenti al commercio, di cui: attività ponderate per il rischio</b> Valore ponderato per il rischio dell'esposizione degli elementi fuori bilancio — SFT e derivati esclusi — relativi ai finanziamenti al commercio. Ai fini della segnalazione in LR4 gli elementi fuori bilancio relativi ai finanziamenti al commercio si riferiscono alle lettere di credito emesse e confermate per l'importazione e l'esportazione che sono a breve termine e autoliquidanti e a operazioni simili.
{030;010}	<b>In un regime ufficiale di assicurazione dei crediti all'esportazione — Valore dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria</b> Valore dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria degli elementi fuori bilancio relativi ai finanziamenti al commercio nell'ambito di un regime ufficiale di assicurazione dei crediti all'esportazione.

## ▼ M6

Riga e colonna	Riferimenti giuridici e istruzioni
	<p>Ai fini della segnalazione in LR4 per «regime ufficiale di assicurazione dei crediti all'esportazione» s'intende il sostegno ufficiale fornito dal governo o da altro organismo, quale un'agenzia di crediti all'esportazione, sotto forma, tra l'altro, di crediti/finanziamenti diretti, rifinanziamenti, aiuti per il tasso di interesse (garanzia di un tasso di interesse fisso per tutta la durata del credito), finanziamenti agli aiuti (crediti e sovvenzioni), assicurazione e garanzie dei crediti all'esportazione.</p>
{030;020}	<p><b>In un regime ufficiale di assicurazione dei crediti all'esportazione — Attività ponderate per il rischio</b></p> <p>Valore ponderato per il rischio dell'esposizione degli elementi fuori bilancio — SFT e derivati esclusi — relativi ai finanziamenti al commercio nell'ambito di un regime ufficiale di assicurazione dei crediti all'esportazione.</p> <p>Ai fini della segnalazione in LR4 per «regime ufficiale di assicurazione dei crediti all'esportazione» s'intende il sostegno ufficiale fornito dal governo o da altro organismo, quale un'agenzia di crediti all'esportazione, sotto forma, tra l'altro, di crediti/finanziamenti diretti, rifinanziamenti, aiuti per il tasso di interesse (garanzia di un tasso di interesse fisso per tutta la durata del credito), finanziamenti agli aiuti (crediti e sovvenzioni), assicurazione e garanzie dei crediti all'esportazione.</p>
{040;010}	<p><b>Derivati e SFT soggetti a accordo di compensazione tra prodotti differenti — Valore dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria</b></p> <p>Valore dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria dei derivati e delle SFT soggetti a un accordo di compensazione tra prodotti differenti ai sensi dell'articolo 272, punto 25, del CRR.</p>
{040;020}	<p><b>Derivati e SFT soggetti a accordo di compensazione tra prodotti differenti — Attività ponderate per il rischio</b></p> <p>Importi ponderati per il rischio delle esposizioni al rischio di credito e al rischio di controparte, calcolati a norma della parte tre, titolo II, del CRR, dei derivati e delle SFT, compresi quelli fuori bilancio, soggetti a un accordo di compensazione tra prodotti differenti ai sensi dell'articolo 272, punto 25, del CRR.</p>
{050;010}	<p><b>Derivati non soggetti a accordo di compensazione tra prodotti differenti — Valore dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria</b></p> <p>Valore dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria dei derivati <b>non</b> soggetti a un accordo di compensazione tra prodotti differenti ai sensi dell'articolo 272, punto 25, del CRR.</p>
{050;020}	<p><b>Derivati non soggetti a accordo di compensazione tra prodotti differenti — Attività ponderate per il rischio</b></p> <p>Importi ponderati per il rischio delle esposizioni al rischio di credito e al rischio di controparte, calcolati a norma della parte tre, titolo II, del CRR, dei derivati, compresi quelli fuori bilancio, non soggetti a un accordo di compensazione tra prodotti differenti ai sensi dell'articolo 272, punto 25, del CRR.</p>
{060;010}	<p><b>SFT non soggette a accordo di compensazione tra prodotti differenti — Valore dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria</b></p> <p>Valore dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria delle esposizioni a SFT <b>non</b> soggette a un accordo di compensazione tra prodotti differenti ai sensi dell'articolo 272, punto 25, del CRR.</p>
{060;020}	<p><b>SFT non soggette a accordo di compensazione tra prodotti differenti — Attività ponderate per il rischio</b></p> <p>Importi ponderati per il rischio delle esposizioni al rischio di credito e al rischio di controparte, calcolati a norma della parte tre, titolo II, del CRR, delle SFT, comprese quelle fuori bilancio, <b>non</b> soggette a un accordo di compensazione tra prodotti differenti ai sensi dell'articolo 272, punto 25, del CRR.</p>
{065;010}	<p><b>Importi delle esposizioni derivanti dal trattamento aggiuntivo per i derivati su crediti — Valore dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria</b></p> <p>Il contenuto della cella è uguale alla differenza tra {LRCalc;130;010} e {LRCalc;140;010}.</p>

▼ **M6**

Riga e colonna	Riferimenti giuridici e istruzioni
{070;010}	<p><b>Altre attività comprese nel portafoglio di negoziazione — Valore dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria</b></p> <p>Valore dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria degli elementi segnalati in {LRCalc;190;010}, esclusi gli elementi non compresi nel portafoglio di negoziazione.</p>
{070;020}	<p><b>Altre attività comprese nel portafoglio di negoziazione — Attività ponderate per il rischio</b></p> <p>Requisiti di fondi propri moltiplicati per 12,5 degli elementi soggetti alla parte tre, titolo IV, del CRR.</p>
{080;010}	<p><b>Obbligazioni garantite — Valore dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria — Esposizioni secondo il metodo SA</b></p> <p>Valore dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria delle attività che costituiscono esposizioni sotto forma di obbligazioni garantite ai sensi dell'articolo 129 del CRR.</p> <p>Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni in stato di default.</p>
{080;020}	<p><b>Obbligazioni garantite — Valore dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria — Esposizioni secondo il metodo IRB</b></p> <p>Valore dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria delle attività che costituiscono esposizioni sotto forma di obbligazioni garantite ai sensi dell'articolo 161, paragrafo 1, lettera d), del CRR.</p> <p>Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni in stato di default.</p>
{080;030}	<p><b>Obbligazioni garantite — Attività ponderate per il rischio — Esposizioni secondo il metodo SA</b></p> <p>Importo ponderato per il rischio dell'esposizione delle attività che costituiscono esposizioni sotto forma di obbligazioni garantite ai sensi dell'articolo 129 del CRR.</p> <p>Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni in stato di default.</p>
{080;040}	<p><b>Obbligazioni garantite — Attività ponderate per il rischio — Esposizioni secondo il metodo IRB</b></p> <p>Importo ponderato per il rischio dell'esposizione delle attività che costituiscono esposizioni sotto forma di obbligazioni garantite ai sensi dell'articolo 161, paragrafo 1, lettera d), del CRR.</p> <p>Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni in stato di default.</p>
{090;010}	<p><b>Esposizioni trattate come emittenti sovrani — Valore dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria — Esposizioni secondo il metodo SA</b></p> <p>Somma delle celle da {100;010} a {130;010}.</p> <p>Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni in stato di default.</p>
{090;020}	<p><b>Esposizioni trattate come emittenti sovrani — Valore dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria — Esposizioni secondo il metodo IRB</b></p> <p>Somma delle celle da {100;020} a {130;020}.</p> <p>Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni in stato di default.</p>
{090;030}	<p><b>Esposizioni trattate come emittenti sovrani — Attività ponderate per il rischio — Esposizioni secondo il metodo SA</b></p> <p>Somma delle celle da {100;030} a {130;030}.</p> <p>Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni in stato di default.</p>
{090;040}	<p><b>Esposizioni trattate come emittenti sovrani — Attività ponderate per il rischio — Esposizioni secondo il metodo IRB</b></p> <p>Somma delle celle da {100;040} a {130;040}.</p> <p>Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni in stato di default.</p>

▼ **M6**

Riga e colonna	Riferimenti giuridici e istruzioni
{100;010}	<p><b>Amministrazioni centrali e banche centrali — Valore dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria — Esposizioni secondo il metodo SA</b></p> <p>Valore dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria delle attività che costituiscono esposizioni verso amministrazioni centrali o banche centrali ai sensi dell'articolo 114 del CRR.</p> <p>Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni in stato di default.</p>
{100;020}	<p><b>Amministrazioni centrali e banche centrali — Valore dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria — Esposizioni secondo il metodo IRB</b></p> <p>Valore dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria delle attività che costituiscono esposizioni verso amministrazioni centrali o banche centrali ai sensi dell'articolo 147, paragrafo 2, lettera a), del CRR.</p> <p>Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni in stato di default.</p>
{100;030}	<p><b>Amministrazioni centrali e banche centrali — Attività ponderate per il rischio — Esposizioni secondo il metodo SA</b></p> <p>Importo ponderato per il rischio dell'esposizione delle attività che costituiscono esposizioni verso amministrazioni centrali o banche centrali ai sensi dell'articolo 114 del CRR.</p> <p>Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni in stato di default.</p>
{100;040}	<p><b>Amministrazioni centrali e banche centrali — Attività ponderate per il rischio — Esposizioni secondo il metodo IRB</b></p> <p>Importo ponderato per il rischio dell'esposizione delle attività che costituiscono esposizioni verso amministrazioni centrali o banche centrali ai sensi dell'articolo 147, paragrafo 2, lettera a), del CRR.</p> <p>Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni in stato di default.</p>
{110;010}	<p><b>Amministrazioni regionali e autorità locali trattate come emittenti sovrani — Valore dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria — Esposizioni secondo il metodo SA</b></p> <p>Valore dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria delle attività che costituiscono esposizioni verso amministrazioni regionali e autorità locali trattate come emittenti sovrani soggette all'articolo 115, paragrafi 2 e 4, del CRR.</p> <p>Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni in stato di default.</p>
{110;020}	<p><b>Amministrazioni regionali e autorità locali trattate come emittenti sovrani — Valore dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria — Esposizioni secondo il metodo IRB</b></p> <p>Valore dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria delle attività che costituiscono esposizioni verso amministrazioni regionali e autorità locali soggette all'articolo 147, paragrafo 3, lettera a), del CRR.</p> <p>Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni in stato di default.</p>
{110;030}	<p><b>Amministrazioni regionali e autorità locali trattate come emittenti sovrani — Attività ponderate per il rischio — Esposizioni secondo il metodo SA</b></p> <p>Importo ponderato per il rischio dell'esposizione delle attività che costituiscono esposizioni verso amministrazioni regionali e autorità locali trattate come emittenti sovrani soggette all'articolo 115, paragrafi 2 e 4, del CRR.</p> <p>Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni in stato di default.</p>

▼ **M6**

Riga e colonna	Riferimenti giuridici e istruzioni
{110;040}	<p><b>Amministrazioni regionali e autorità locali trattate come emittenti sovrani — Attività ponderate per il rischio — Esposizioni secondo il metodo IRB</b></p> <p>Importo ponderato per il rischio dell'esposizione delle attività che costituiscono esposizioni verso amministrazioni regionali e autorità locali soggette all'articolo 147, paragrafo 3, lettera a), del CRR.</p> <p>Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni in stato di default.</p>
{120;020}	<p><b>Banche multilaterali di sviluppo e organizzazioni internazionali trattate come emittenti sovrani — Valore dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria — Esposizioni secondo il metodo IRB</b></p> <p>Valore dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria delle attività che costituiscono esposizioni verso banche multilaterali di sviluppo e organizzazioni internazionali soggette all'articolo 147, paragrafo 3, lettere b) e c), del CRR.</p> <p>Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni in stato di default.</p>
{120;010}	<p><b>Banche multilaterali di sviluppo e organizzazioni internazionali trattate come emittenti sovrani — Valore dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria — Esposizioni secondo il metodo SA</b></p> <p>Valore dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria delle attività che costituiscono esposizioni verso banche multilaterali di sviluppo e organizzazioni internazionali soggette all'articolo 117, paragrafo 2, e all'articolo 118 del CRR.</p> <p>Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni in stato di default.</p>
{120;030}	<p><b>Banche multilaterali di sviluppo e organizzazioni internazionali trattate come emittenti sovrani — Attività ponderate per il rischio — Esposizioni secondo il metodo SA</b></p> <p>Importo ponderato per il rischio dell'esposizione delle attività che costituiscono esposizioni verso banche multilaterali di sviluppo e organizzazioni internazionali soggette all'articolo 117, paragrafo 2, e all'articolo 118 del CRR.</p> <p>Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni in stato di default.</p>
{120;040}	<p><b>Banche multilaterali di sviluppo e organizzazioni internazionali trattate come emittenti sovrani — Attività ponderate per il rischio — Esposizioni secondo il metodo IRB</b></p> <p>Importo ponderato per il rischio dell'esposizione delle attività che costituiscono esposizioni verso banche multilaterali di sviluppo e organizzazioni internazionali soggette all'articolo 147, paragrafo 3, lettere b) e c), del CRR.</p> <p>Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni in stato di default.</p>
{130;010}	<p><b>Organismi del settore pubblico trattati come emittenti sovrani — Valore dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria — Esposizioni secondo il metodo SA</b></p> <p>Valore dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria delle attività che costituiscono esposizioni verso organismi del settore pubblico soggette all'articolo 116, paragrafo 4, del CRR.</p> <p>Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni in stato di default.</p>
{130;020}	<p><b>Organismi del settore pubblico trattati come emittenti sovrani — Valore dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria — Esposizioni secondo il metodo IRB</b></p> <p>Importo dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria delle attività che costituiscono esposizioni verso organismi del settore pubblico soggette all'articolo 147, paragrafo 3, lettera a), del CRR.</p> <p>Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni in stato di default.</p>

▼ **M6**

Riga e colonna	Riferimenti giuridici e istruzioni
{130;030}	<p><b>Organismi del settore pubblico trattati come emittenti sovrani — Attività ponderate per il rischio — Esposizioni secondo il metodo SA</b></p> <p>Importo ponderato per il rischio dell'esposizione delle attività che costituiscono esposizioni verso organismi del settore pubblico soggette all'articolo 116, paragrafo 4, del CRR.</p> <p>Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni in stato di default.</p>
{130;040}	<p><b>Organismi del settore pubblico trattati come emittenti sovrani — Attività ponderate per il rischio — Esposizioni secondo il metodo IRB</b></p> <p>Importo ponderato per il rischio dell'esposizione delle attività che costituiscono esposizioni verso organismi del settore pubblico soggette all'articolo 147, paragrafo 3, lettera a), del CRR.</p> <p>Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni in stato di default.</p>
{140;010}	<p><b>Esposizioni verso amministrazioni regionali, banche multilaterali di sviluppo, organizzazioni internazionali e organismi del settore pubblico <u>non</u> trattati come emittenti sovrani — Valore dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria — Esposizioni secondo il metodo SA</b></p> <p>Somma delle celle da {150;010} a {170;010}.</p> <p>Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni in stato di default.</p>
{140;020}	<p><b>Esposizioni verso amministrazioni regionali, banche multilaterali di sviluppo, organizzazioni internazionali e organismi del settore pubblico <u>non</u> trattati come emittenti sovrani — Valore dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria — Esposizioni secondo il metodo IRB</b></p> <p>Somma delle celle da {150;020} a {170;020}.</p> <p>Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni in stato di default.</p>
{140;030}	<p><b>Esposizioni verso amministrazioni regionali, banche multilaterali di sviluppo, organizzazioni internazionali e organismi del settore pubblico <u>non</u> trattati come emittenti sovrani — Attività ponderate per il rischio — Esposizioni secondo il metodo SA</b></p> <p>Somma delle celle da {150;030} a {170;030}.</p> <p>Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni in stato di default.</p>
{140;040}	<p><b>Esposizioni verso amministrazioni regionali, banche multilaterali di sviluppo, organizzazioni internazionali e organismi del settore pubblico <u>non</u> trattati come emittenti sovrani — Attività ponderate per il rischio — Esposizioni secondo il metodo IRB</b></p> <p>Somma delle celle da {150;040} a {170;040}.</p> <p>Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni in stato di default.</p>
{150;010}	<p><b>Amministrazioni regionali e autorità locali <u>non</u> trattate come emittenti sovrani — Valore dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria — Esposizioni secondo il metodo SA</b></p> <p>Valore dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria delle attività che costituiscono esposizioni verso amministrazioni regionali e autorità locali non trattate come emittenti sovrani soggette all'articolo 115, paragrafi 1, 3 e 5, del CRR.</p> <p>Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni in stato di default.</p>
{150;020}	<p><b>Amministrazioni regionali e autorità locali <u>non</u> trattate come emittenti sovrani — Valore dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria — Esposizioni secondo il metodo IRB</b></p> <p>Valore dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria delle attività che costituiscono esposizioni verso amministrazioni regionali e autorità locali non trattate come emittenti sovrani soggette all'articolo 147, paragrafo 4, lettera a), del CRR.</p> <p>Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni in stato di default.</p>

▼ **M6**

Riga e colonna	Riferimenti giuridici e istruzioni
{150;030}	<p><b>Amministrazioni regionali e autorità locali <u>non</u> trattate come emittenti sovrani — Attività ponderate per il rischio — Esposizioni secondo il metodo SA</b></p> <p>Importo ponderato per il rischio dell'esposizione delle attività che costituiscono esposizioni verso amministrazioni regionali e autorità locali non trattate come emittenti sovrani soggette all'articolo 115, paragrafi 1, 3 e 5, del CRR.</p> <p>Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni in stato di default.</p>
{150;040}	<p><b>Amministrazioni regionali e autorità locali <u>non</u> trattate come emittenti sovrani — Attività ponderate per il rischio — Esposizioni secondo il metodo IRB</b></p> <p>Importo ponderato per il rischio dell'esposizione delle attività che costituiscono esposizioni verso amministrazioni regionali e autorità locali non trattate come emittenti sovrani soggette all'articolo 147, paragrafo 4, lettera a), del CRR.</p> <p>Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni in stato di default.</p>
{160;010}	<p><b>Banche multilaterali di sviluppo <u>non</u> trattate come emittenti sovrani — Valore dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria — Esposizioni secondo il metodo SA</b></p> <p>Valore dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria delle attività che costituiscono esposizioni verso banche multilaterali di sviluppo soggette all'articolo 117, paragrafi 1 e 3, del CRR.</p> <p>Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni in stato di default.</p>
{160;020}	<p><b>Banche multilaterali di sviluppo <u>non</u> trattate come emittenti sovrani — Valore dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria — Esposizioni secondo il metodo IRB</b></p> <p>Valore dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria delle attività che costituiscono esposizioni verso banche multilaterali di sviluppo non trattate come emittenti sovrani soggette all'articolo 147, paragrafo 4, lettera c), del CRR.</p> <p>Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni in stato di default.</p>
{160;030}	<p><b>Banche multilaterali di sviluppo <u>non</u> trattate come emittenti sovrani — Attività ponderate per il rischio — Esposizioni secondo il metodo SA</b></p> <p>Importo ponderato per il rischio dell'esposizione delle attività che costituiscono esposizioni verso banche multilaterali di sviluppo soggette all'articolo 117, paragrafi 1 e 3, del CRR.</p> <p>Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni in stato di default.</p>
{160;040}	<p><b>Banche multilaterali di sviluppo <u>non</u> trattate come emittenti sovrani — Attività ponderate per il rischio — Esposizioni secondo il metodo IRB</b></p> <p>Importo ponderato per il rischio dell'esposizione delle attività che costituiscono esposizioni verso banche multilaterali di sviluppo non trattate come emittenti sovrani soggette all'articolo 147, paragrafo 4, lettera c), del CRR.</p> <p>Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni in stato di default.</p>
{170;010}	<p><b>Organismi del settore pubblico <u>non</u> trattati come emittenti sovrani — Valore dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria — Esposizioni secondo il metodo SA</b></p> <p>Valore dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria delle attività che costituiscono esposizioni verso organismi del settore pubblico soggette all'articolo 116, paragrafi 1, 2, 3 e 5, del CRR.</p> <p>Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni in stato di default.</p>

▼ **M6**

Riga e colonna	Riferimenti giuridici e istruzioni
{170;020}	<p><b>Organismi del settore pubblico <u>non</u> trattati come emittenti sovrani — Valore dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria — Esposizioni secondo il metodo IRB</b></p> <p>Valore dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria delle attività che costituiscono esposizioni verso organismi del settore pubblico non trattati come emittenti sovrani soggette all'articolo 147, paragrafo 4, lettera b), del CRR.</p> <p>Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni in stato di default.</p>
{170;030}	<p><b>Organismi del settore pubblico <u>non</u> trattati come emittenti sovrani — Attività ponderate per il rischio — Esposizioni secondo il metodo SA</b></p> <p>Importo ponderato per il rischio dell'esposizione delle attività che costituiscono esposizioni verso organismi del settore pubblico soggette all'articolo 116, paragrafi 1, 2, 3 e 5, del CRR.</p> <p>Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni in stato di default.</p>
{170;040}	<p><b>Organismi del settore pubblico <u>non</u> trattati come emittenti sovrani — Attività ponderate per il rischio — Esposizioni secondo il metodo IRB</b></p> <p>Importo ponderato per il rischio dell'esposizione delle attività che costituiscono esposizioni verso organismi del settore pubblico non trattati come emittenti sovrani soggette all'articolo 147, paragrafo 4, lettera b), del CRR.</p> <p>Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni in stato di default.</p>
{180;010}	<p><b>Enti — Valore dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria — Esposizioni secondo il metodo SA</b></p> <p>Valore dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria delle attività che costituiscono esposizioni verso enti soggette agli articoli da 119 a 121 del CRR.</p> <p>Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni in stato di default.</p>
{180;020}	<p><b>Enti — Valore dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria — Esposizioni secondo il metodo IRB</b></p> <p>Valore dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria delle attività che costituiscono esposizioni verso enti soggette all'articolo 147, paragrafo 2, lettera b), del CRR e <b>non</b> costituiscono esposizioni sotto forma di obbligazioni garantite conformemente all'articolo 161, paragrafo 1, lettera d), del CRR <b>né</b> sono soggette all'articolo 147, paragrafo 4, lettere a), b) e c), del CRR.</p> <p>Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni in stato di default.</p>
{180;030}	<p><b>Enti — Attività ponderate per il rischio — Esposizioni secondo il metodo SA</b></p> <p>Importo ponderato per il rischio dell'esposizione delle attività che costituiscono esposizioni verso enti soggette agli articoli da 119 a 121 del CRR.</p> <p>Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni in stato di default.</p>
{180;040}	<p><b>Enti — Attività ponderate per il rischio — Esposizioni secondo il metodo IRB</b></p> <p>Importo ponderato per il rischio dell'esposizione delle attività che costituiscono esposizioni verso enti soggette all'articolo 147, paragrafo 2, lettera b), del CRR e <b>non</b> costituiscono esposizioni sotto forma di obbligazioni garantite conformemente all'articolo 161, paragrafo 1, lettera d), del CRR <b>né</b> sono soggette all'articolo 147, paragrafo 4, lettere a), b) e c), del CRR.</p> <p>Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni in stato di default.</p>



▼ **M6**

Riga e colonna	Riferimenti giuridici e istruzioni
{190;010}	<p><b>Esposizioni garantite da ipoteche su immobili, di cui: valore dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria — Esposizioni secondo il metodo SA</b></p> <p>Valore dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria delle attività che costituiscono esposizioni garantite da ipoteche su immobili soggette all'articolo 124 del CRR.</p> <p>Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni in stato di default.</p>
{190;020}	<p><b>Esposizioni garantite da ipoteche su immobili, di cui: valore dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria — Esposizioni secondo il metodo IRB</b></p> <p>Valore dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria delle attività che costituiscono esposizioni verso imprese soggette all'articolo 147, paragrafo 2, lettera c), del CRR oppure esposizioni al dettaglio soggette all'articolo 147, paragrafo 2, lettera d), del CRR se queste esposizioni sono garantite da ipoteche su immobili a norma dell'articolo 199, paragrafo 1, lettera a), del CRR.</p> <p>Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni in stato di default.</p>
{190;030}	<p><b>Esposizioni garantite da ipoteche su immobili, di cui: attività ponderate per il rischio — Esposizioni secondo il metodo SA</b></p> <p>Importo ponderato per il rischio dell'esposizione delle attività che costituiscono esposizioni garantite da ipoteche su immobili soggette all'articolo 124 del CRR.</p> <p>Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni in stato di default.</p>
{190;040}	<p><b>Esposizioni garantite da ipoteche su immobili, di cui: attività ponderate per il rischio — Esposizioni secondo il metodo IRB</b></p> <p>Importo ponderato per il rischio dell'esposizione delle attività che costituiscono esposizioni verso imprese soggette all'articolo 147, paragrafo 2, lettera c), del CRR oppure esposizioni al dettaglio soggette all'articolo 147, paragrafo 2, lettera d), del CRR se queste esposizioni sono garantite da ipoteche su immobili a norma dell'articolo 199, paragrafo 1, lettera a), del CRR.</p> <p>Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni in stato di default.</p>
{200;010}	<p><b>Esposizioni garantite da ipoteche su immobili residenziali — Valore dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria — Esposizioni secondo il metodo SA</b></p> <p>Valore dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria delle attività che costituiscono esposizioni garantite pienamente e totalmente da ipoteche su immobili residenziali soggette all'articolo 125 del CRR.</p> <p>Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni in stato di default.</p>
{200;020}	<p><b>Esposizioni garantite da ipoteche su immobili residenziali — Valore dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria — Esposizioni secondo il metodo IRB</b></p> <p>Valore dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria delle attività che costituiscono esposizioni verso imprese soggette all'articolo 147, paragrafo 2, lettera c), del CRR oppure esposizioni al dettaglio soggette all'articolo 147, paragrafo 2, lettera d), del CRR se queste esposizioni sono garantite da ipoteche su immobili residenziali a norma dell'articolo 199, paragrafo 1, lettera a), del CRR.</p> <p>Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni in stato di default.</p>
{200;030}	<p><b>Esposizioni garantite da ipoteche su immobili residenziali — Attività ponderate per il rischio — Esposizioni secondo il metodo SA</b></p> <p>Importo ponderato per il rischio dell'esposizione delle attività che costituiscono esposizioni garantite pienamente e totalmente da ipoteche su immobili residenziali soggette all'articolo 125 del CRR.</p> <p>Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni in stato di default.</p>

▼ **M6**

Riga e colonna	Riferimenti giuridici e istruzioni
{200;040}	<p><b>Esposizioni garantite da ipoteche su immobili residenziali — Attività ponderate per il rischio — Esposizioni secondo il metodo IRB</b></p> <p>Importo ponderato per il rischio dell'esposizione delle attività che costituiscono esposizioni verso imprese soggette all'articolo 147, paragrafo 2, lettera c), del CRR oppure esposizioni al dettaglio soggette all'articolo 147, paragrafo 2, lettera d), del CRR se queste esposizioni sono garantite da ipoteche su immobili residenziali a norma dell'articolo 199, paragrafo 1, lettera a), del CRR.</p> <p>Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni in stato di default.</p>
{210;010}	<p><b>Esposizioni al dettaglio, di cui: valore dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria — Esposizioni secondo il metodo SA</b></p> <p>Valore dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria delle attività che costituiscono esposizioni al dettaglio soggette all'articolo 123 del CRR.</p> <p>Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni in stato di default.</p>
{210;020}	<p><b>Esposizioni al dettaglio, di cui: valore dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria — Esposizioni secondo il metodo IRB</b></p> <p>Valore dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria delle attività che costituiscono esposizioni al dettaglio soggette all'articolo 147, paragrafo 2, lettera d), del CRR se queste esposizioni <b>non</b> sono garantite da ipoteche su immobili a norma dell'articolo 199, paragrafo 1, lettera a), del CRR.</p> <p>Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni in stato di default.</p>
{210;030}	<p><b>Esposizioni al dettaglio, di cui: attività ponderate per il rischio — Esposizioni secondo il metodo SA</b></p> <p>Importo ponderato per il rischio dell'esposizione delle attività che costituiscono esposizioni al dettaglio soggette all'articolo 123 del CRR.</p> <p>Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni in stato di default.</p>
{210;040}	<p><b>Esposizioni al dettaglio, di cui: attività ponderate per il rischio — Esposizioni secondo il metodo IRB</b></p> <p>Importo ponderato per il rischio dell'esposizione delle attività che costituiscono esposizioni al dettaglio soggette all'articolo 147, paragrafo 2, lettera d), del CRR se queste esposizioni <b>non</b> sono garantite da ipoteche su immobili a norma dell'articolo 199, paragrafo 1, lettera a), del CRR.</p> <p>Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni in stato di default.</p>
{220;010}	<p><b>Esposizioni al dettaglio verso PMI — Valore dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria — Esposizioni secondo il metodo SA</b></p> <p>Valore dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria delle attività che costituiscono esposizioni al dettaglio verso piccole e medie imprese soggette all'articolo 123 del CRR.</p> <p>Ai fini di questa cella si applica la definizione di piccola e media impresa di cui all'articolo 501, paragrafo 2, lettera b), del CRR.</p> <p>Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni in stato di default.</p>
{220;020}	<p><b>Esposizioni al dettaglio verso PMI — Valore dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria — Esposizioni secondo il metodo IRB</b></p> <p>Valore dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria delle attività che costituiscono esposizioni al dettaglio soggette all'articolo 147, paragrafo 2, lettera d), del CRR se queste esposizioni sono verso piccole e medie imprese e <b>non</b> sono garantite da ipoteche su immobili a norma dell'articolo 199, paragrafo 1, lettera a), del CRR.</p> <p>Ai fini di questa cella si applica la definizione di piccola e media impresa di cui all'articolo 501, paragrafo 2, lettera b), del CRR.</p> <p>Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni in stato di default.</p>

▼ **M6**

Riga e colonna	Riferimenti giuridici e istruzioni
{220;030}	<p><b>Esposizioni al dettaglio verso PMI — Attività ponderate per il rischio — Esposizioni secondo il metodo SA</b></p> <p>Importo ponderato per il rischio dell'esposizione delle attività che costituiscono esposizioni al dettaglio verso piccole e medie imprese soggette all'articolo 123 del CRR.</p> <p>Ai fini di questa cella si applica la definizione di piccola e media impresa di cui all'articolo 501, paragrafo 2, lettera b), del CRR.</p> <p>Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni in stato di default.</p>
{220;040}	<p><b>Esposizioni al dettaglio verso PMI — Attività ponderate per il rischio — Esposizioni secondo il metodo IRB</b></p> <p>Importo ponderato per il rischio dell'esposizione delle attività che costituiscono esposizioni al dettaglio soggette all'articolo 147, paragrafo 2, lettera d), del CRR se queste esposizioni sono verso piccole e medie imprese e <b>non</b> sono garantite da ipoteche su immobili a norma dell'articolo 199, paragrafo 1, lettera a), del CRR.</p> <p>Ai fini di questa cella si applica la definizione di piccola e media impresa di cui all'articolo 501, paragrafo 2, lettera b), del CRR.</p> <p>Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni in stato di default.</p>
{230;010}	<p><b>Imprese, di cui: valore dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria — Esposizioni secondo il metodo SA</b></p> <p>Somma di {240;010} e {250;010}.</p> <p>Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni in stato di default.</p>
{230;020}	<p><b>Imprese, di cui: valore dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria — Esposizioni secondo il metodo IRB</b></p> <p>Somma di {240;020} e {250;020}.</p> <p>Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni in stato di default.</p>
{230;030}	<p><b>Imprese, di cui: attività ponderate per il rischio — Esposizioni secondo il metodo SA</b></p> <p>Somma di {240;030} e {250;030}.</p> <p>Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni in stato di default.</p>
{230;040}	<p><b>Imprese, di cui: attività ponderate per il rischio — Esposizioni secondo il metodo IRB</b></p> <p>Somma di {240;040} e {250;040}.</p> <p>Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni in stato di default.</p>
{240;010}	<p><b>Imprese finanziarie — Valore dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria — Esposizioni secondo il metodo SA</b></p> <p>Valore dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria delle attività che costituiscono esposizioni verso imprese finanziarie soggette all'articolo 122 del CRR. Ai fini della segnalazione in LR4 per «imprese finanziarie» s'intendono le imprese regolamentate e non regolamentate diverse dagli enti di cui in {180;10}, la cui principale attività è l'acquisizione di partecipazioni o l'esecuzione di una o più delle attività elencate nell'allegato I della direttiva 2013/36/UE, e le imprese ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 27, del CRR diverse dagli enti di cui in {180;10}.</p> <p>Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni in stato di default.</p>

## ▼ M6

Riga e colonna	Riferimenti giuridici e istruzioni
{240;020}	<p><b>Imprese finanziarie — Valore dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria — Esposizioni secondo il metodo IRB</b></p> <p>Valore dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria delle attività che costituiscono esposizioni verso imprese finanziarie soggette all'articolo 147, paragrafo 2, lettera c), del CRR se queste esposizioni <b>non</b> sono garantite da ipoteche su immobili a norma dell'articolo 199, paragrafo 1, lettera a), del CRR. Ai fini della segnalazione in LR4 per «imprese finanziarie» s'intendono le imprese regolamentate e non regolamentate diverse dagli enti di cui in {180;10}, la cui principale attività è l'acquisizione di partecipazioni o l'esecuzione di una o più delle attività elencate nell'allegato I della direttiva 2013/36/UE, e le imprese ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 27, del CRR diverse dagli enti di cui in {180;10}.</p> <p>Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni in stato di default.</p>
{240;030}	<p><b>Imprese finanziarie — Attività ponderate per il rischio — Esposizioni secondo il metodo SA</b></p> <p>Importo ponderato per il rischio dell'esposizione delle attività che costituiscono esposizioni verso imprese finanziarie soggette all'articolo 122 del CRR. Ai fini della segnalazione in LR4 per «imprese finanziarie» s'intendono le imprese regolamentate e non regolamentate diverse dagli enti di cui in {180;10}, la cui principale attività è l'acquisizione di partecipazioni o l'esecuzione di una o più delle attività elencate nell'allegato I della direttiva 2013/36/UE, e le imprese ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 27, del CRR diverse dagli enti di cui in {180;10}.</p> <p>Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni in stato di default.</p>
{240;040}	<p><b>Imprese finanziarie — Attività ponderate per il rischio — Esposizioni secondo il metodo IRB</b></p> <p>Importo ponderato per il rischio dell'esposizione delle attività che costituiscono esposizioni verso imprese finanziarie soggette all'articolo 147, paragrafo 2, lettera c), del CRR se queste esposizioni <b>non</b> sono garantite da ipoteche su immobili a norma dell'articolo 199, paragrafo 1, lettera a), del CRR. Ai fini della segnalazione in LR4 per «imprese finanziarie» s'intendono le imprese regolamentate e non regolamentate diverse dagli enti di cui in {180;10}, la cui principale attività è l'acquisizione di partecipazioni o l'esecuzione di una o più delle attività elencate nell'allegato I della direttiva 2013/36/UE, e le imprese ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 27, del CRR diverse dagli enti di cui in {180;10}.</p> <p>Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni in stato di default.</p>
{250;010}	<p><b>Imprese non finanziarie, di cui: valore dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria — Esposizioni secondo il metodo SA</b></p> <p>Valore dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria delle attività che costituiscono esposizioni verso imprese <b>non</b> finanziarie soggette all'articolo 122 del CRR.</p> <p>Somma di {260;010} e {270;010}.</p> <p>Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni in stato di default.</p>
{250;020}	<p><b>Imprese non finanziarie, di cui: valore dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria — Esposizioni secondo il metodo IRB</b></p> <p>Valore dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria delle attività che costituiscono esposizioni verso imprese <b>non</b> finanziarie soggette all'articolo 147, paragrafo 2, lettera c), del CRR se queste esposizioni <b>non</b> sono garantite da ipoteche su immobili a norma dell'articolo 199, paragrafo 1, lettera a), del CRR.</p> <p>Somma di {260;020} e {270;020}.</p> <p>Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni in stato di default.</p>

▼ **M6**

Riga e colonna	Riferimenti giuridici e istruzioni
{250;030}	<p><b>Imprese non finanziarie, di cui: attività ponderate per il rischio — Esposizioni secondo il metodo SA</b></p> <p>Importo ponderato per il rischio dell'esposizione delle attività che costituiscono esposizioni verso imprese <b>non</b> finanziarie soggette all'articolo 122 del CRR.</p> <p>Somma di {260;030} e {270;030}.</p> <p>Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni in stato di default.</p>
{250;040}	<p><b>Imprese non finanziarie, di cui: attività ponderate per il rischio — Esposizioni secondo il metodo IRB</b></p> <p>Importo ponderato per il rischio dell'esposizione delle attività che costituiscono esposizioni verso imprese <b>non</b> finanziarie soggette all'articolo 147, paragrafo 2, lettera c), del CRR se queste esposizioni <b>non</b> sono garantite da ipoteche su immobili a norma dell'articolo 199, paragrafo 1, lettera a), del CRR.</p> <p>Somma di {260;040} e {270;040}.</p> <p>Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni in stato di default.</p>
{260;010}	<p><b>Esposizioni verso PMI — Valore dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria — Esposizioni secondo il metodo SA</b></p> <p>Valore dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria delle attività che costituiscono esposizioni verso imprese costituite come piccole e medie imprese soggette all'articolo 122 del CRR.</p> <p>Ai fini di questa cella si applica la definizione di piccola e media impresa di cui all'articolo 501, paragrafo 2, lettera b), del CRR.</p> <p>Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni in stato di default.</p>
{260;020}	<p><b>Esposizioni verso PMI — Valore dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria — Esposizioni secondo il metodo IRB</b></p> <p>Valore dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria delle attività che costituiscono esposizioni verso imprese soggette all'articolo 147, paragrafo 2, lettera c), del CRR se queste esposizioni sono verso piccole e medie imprese e <b>non</b> sono garantite da ipoteche su immobili a norma dell'articolo 199, paragrafo 1, lettera a), del CRR.</p> <p>Ai fini di questa cella si applica la definizione di piccola e media impresa di cui all'articolo 501, paragrafo 2, lettera b), del CRR.</p> <p>Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni in stato di default.</p>
{260;030}	<p><b>Esposizioni verso PMI — Attività ponderate per il rischio — Esposizioni secondo il metodo SA</b></p> <p>Importo ponderato per il rischio dell'esposizione delle attività che costituiscono esposizioni verso imprese costituite come piccole e medie imprese soggette all'articolo 122 del CRR.</p> <p>Ai fini di questa cella si applica la definizione di piccola e media impresa di cui all'articolo 501, paragrafo 2, lettera b), del CRR.</p> <p>Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni in stato di default.</p>
{260;040}	<p><b>Esposizioni verso PMI — Attività ponderate per il rischio — Esposizioni secondo il metodo IRB</b></p> <p>Importo ponderato per il rischio dell'esposizione delle attività che costituiscono esposizioni verso imprese soggette all'articolo 147, paragrafo 2, lettera c), del CRR se queste esposizioni sono verso piccole e medie imprese e <b>non</b> sono garantite da ipoteche su immobili a norma dell'articolo 199, paragrafo 1, lettera a), del CRR.</p> <p>Ai fini di questa cella si applica la definizione di piccola e media impresa di cui all'articolo 501, paragrafo 2, lettera b), del CRR.</p> <p>Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni in stato di default.</p>

▼ **M6**

Riga e colonna	Riferimenti giuridici e istruzioni
{270;010}	<p><b>Esposizioni non verso PMI — Valore dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria — Esposizioni secondo il metodo SA</b></p> <p>Valore dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria delle attività che costituiscono esposizioni verso imprese soggette all'articolo 122 del CRR e non sono segnalate in {230;040} e {250;040}.</p> <p>Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni in stato di default.</p>
{270;020}	<p><b>Esposizioni non verso PMI — Valore dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria — Esposizioni secondo il metodo IRB</b></p> <p>Valore dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria delle attività che costituiscono esposizioni verso imprese soggette all'articolo 147, paragrafo 2, lettera c), del CRR se queste esposizioni <b>non</b> sono garantite da ipoteche su immobili a norma dell'articolo 199, paragrafo 1, lettera a), del CRR e non sono segnalate in {230;040} e {250;040}.</p> <p>Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni in stato di default.</p>
{270;030}	<p><b>Esposizioni non verso PMI — Attività ponderate per il rischio — Esposizioni secondo il metodo SA</b></p> <p>Importo ponderato per il rischio dell'esposizione delle attività che costituiscono esposizioni verso imprese soggette all'articolo 122 del CRR e non sono segnalate in {230;040} e {250;040}.</p> <p>Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni in stato di default.</p>
{270;040}	<p><b>Esposizioni non verso PMI — Attività ponderate per il rischio — Esposizioni secondo il metodo IRB</b></p> <p>Importo ponderato per il rischio dell'esposizione delle attività che costituiscono esposizioni verso imprese soggette all'articolo 147, paragrafo 2, lettera c), del CRR se queste esposizioni <b>non</b> sono garantite da ipoteche su immobili a norma dell'articolo 199, paragrafo 1, lettera a), del CRR e non sono segnalate in {230;040} e {250;040}.</p> <p>Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni in stato di default.</p>
{280;010}	<p><b>Esposizioni in stato di default — Valore dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria — Esposizioni secondo il metodo SA</b></p> <p>Valore dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria delle attività che costituiscono esposizioni in stato di default e sono pertanto soggette all'articolo 127 del CRR.</p>
{280;020}	<p><b>Esposizioni in stato di default — Valore dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria — Esposizioni secondo il metodo IRB</b></p> <p>Valore dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria delle attività classificate nelle classi di esposizioni elencate all'articolo 147, paragrafo 2, del CRR se è intervenuto un default a norma dell'articolo 178 del CRR.</p>
{280;030}	<p><b>Esposizioni in stato di default — Attività ponderate per il rischio — Esposizioni secondo il metodo SA</b></p> <p>Importo ponderato per il rischio dell'esposizione delle attività che costituiscono esposizioni in stato di default e sono pertanto soggette all'articolo 127 del CRR.</p>
{280;040}	<p><b>Esposizioni in stato di default — Attività ponderate per il rischio — Esposizioni secondo il metodo IRB</b></p> <p>Importo ponderato per il rischio dell'esposizione delle attività classificate nelle classi di esposizioni elencate all'articolo 147, paragrafo 2, del CRR se è intervenuto uno stato di default a norma dell'articolo 178 del CRR.</p>
{290;010}	<p><b>Altre esposizioni, di cui: valore dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria — Esposizioni secondo il metodo SA</b></p> <p>Valore dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria delle attività classificate nelle classi di esposizioni elencate all'articolo 112, lettere k), m), n), o), p) e q), del CRR.</p>

▼ **M6**

Riga e colonna	Riferimenti giuridici e istruzioni
	<p>Gli enti segnalano in questa sede le attività dedotte dai fondi propri (ad esempio, attività immateriali) ma non classificabili altrove, anche se la classificazione non è indispensabile per determinare i requisiti di fondi propri basati sul rischio nelle colonne {*; 030} e {*; 040}.</p> <p>Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni in stato di default.</p>
{290;020}	<p><b>Altre esposizioni, di cui: valore dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria — Esposizioni secondo il metodo IRB</b></p> <p>Importo dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria delle attività classificate nelle classi di esposizioni elencate all'articolo 147, paragrafo 2, lettere e), f) e g), del CRR.</p> <p>Gli enti segnalano in questa sede le attività dedotte dai fondi propri (ad esempio, attività immateriali) ma non classificabili altrove, anche se la classificazione non è indispensabile per determinare i requisiti di fondi propri basati sul rischio nelle colonne {*; 030} e {*; 040}.</p> <p>Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni in stato di default.</p>
{290;030}	<p><b>Altre esposizioni, di cui: attività ponderate per il rischio — Esposizioni secondo il metodo SA</b></p> <p>Valore ponderato per il rischio dell'esposizione delle attività classificate nelle classi di esposizioni elencate all'articolo 112, lettere k), m), n), o), p) e q), del CRR.</p> <p>Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni in stato di default.</p>
{290;040}	<p><b>Altre esposizioni, di cui: attività ponderate per il rischio — Esposizioni secondo il metodo IRB</b></p> <p>Valore ponderato per il rischio dell'esposizione delle attività classificate nelle classi di esposizioni elencate all'articolo 147, paragrafo 2, lettere e), f) e g), del CRR.</p> <p>Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni in stato di default.</p>
{300;010}	<p><b>Esposizioni verso la cartolarizzazione — Valore dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria — Esposizioni secondo il metodo SA</b></p> <p>Valore dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria delle attività che costituiscono esposizioni verso la cartolarizzazione soggette all'articolo 112, lettera m), del CRR.</p> <p>Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni in stato di default.</p>
{300;020}	<p><b>Esposizioni verso la cartolarizzazione — Valore dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria — Esposizioni secondo il metodo IRB</b></p> <p>Valore dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria delle attività che costituiscono esposizioni verso la cartolarizzazione e sono soggette all'articolo 147, paragrafo 2, lettera f), del CRR.</p> <p>Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni in stato di default.</p>
{300;030}	<p><b>Esposizioni verso la cartolarizzazione — Attività ponderate per il rischio — Esposizioni secondo il metodo SA</b></p> <p>Importo ponderato per il rischio dell'esposizione delle attività che costituiscono esposizioni verso la cartolarizzazione soggette all'articolo 112, lettera m), del CRR.</p> <p>Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni in stato di default.</p>
{300;040}	<p><b>Esposizioni verso la cartolarizzazione — Attività ponderate per il rischio — Esposizioni secondo il metodo IRB</b></p> <p>Importo ponderato per il rischio dell'esposizione delle attività che costituiscono esposizioni verso la cartolarizzazione e sono soggette all'articolo 147, paragrafo 2, lettera f), del CRR.</p> <p>Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni in stato di default.</p>

▼ **M6**

Riga e colonna	Riferimenti giuridici e istruzioni
{310;010}	<p><b>Finanziamenti al commercio (voce per memoria), di cui: valore dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria — Esposizioni secondo il metodo SA</b></p> <p>Valore dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria degli elementi in bilancio relativi ai prestiti concessi all'esportatore o importatore di merci o servizi mediante crediti all'importazione e all'esportazione e operazioni simili.</p> <p>Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni in stato di default.</p>
{310;020}	<p><b>Finanziamenti al commercio (voce per memoria), di cui: valore dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria — Esposizioni secondo il metodo IRB</b></p> <p>Importo dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria degli elementi in bilancio relativi ai prestiti concessi all'esportatore o importatore di merci o servizi mediante crediti all'importazione e all'esportazione e operazioni simili.</p> <p>Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni in stato di default.</p>
{310;030}	<p><b>Finanziamenti al commercio (voce per memoria), di cui: attività ponderate per il rischio — Esposizioni secondo il metodo SA</b></p> <p>Valore ponderato per il rischio dell'esposizione degli elementi in bilancio relativi ai prestiti concessi all'importatore o esportatore di merci o servizi mediante crediti all'importazione e all'esportazione e operazioni simili.</p> <p>Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni in stato di default.</p>
{310;040}	<p><b>Finanziamenti al commercio (voce per memoria), di cui: attività ponderate per il rischio — Esposizioni secondo il metodo IRB</b></p> <p>Importo ponderato per il rischio dell'esposizione degli elementi in bilancio relativi ai prestiti concessi all'importatore o esportatore di merci o servizi mediante crediti all'importazione e all'esportazione e operazioni simili.</p> <p>Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni in stato di default.</p>
{320;010}	<p><b>In un regime ufficiale di assicurazione dei crediti all'esportazione — Valore dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria — Esposizioni secondo il metodo SA</b></p> <p>Valore dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria degli elementi in bilancio relativi ai finanziamenti al commercio nell'ambito di un regime ufficiale di assicurazione dei crediti all'esportazione. Ai fini della segnalazione in LR4 per «regime ufficiale di assicurazione dei crediti all'esportazione» s'intende il sostegno ufficiale fornito dal governo o da altro organismo, quale un'agenzia di crediti all'esportazione, sotto forma, tra l'altro, di crediti/finanziamenti diretti, rifi-nanziamenti, aiuti per il tasso di interesse (garanzia di un tasso di interesse fisso per tutta la durata del credito), finanziamenti agli aiuti (crediti e sovvenzioni), assicurazione e garanzie dei crediti all'esportazione.</p> <p>Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni in stato di default.</p>
{320;020}	<p><b>In un regime ufficiale di assicurazione dei crediti all'esportazione — Valore dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria — Esposizioni secondo il metodo IRB</b></p> <p>Importo dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria degli elementi in bilancio relativi ai finanziamenti al commercio nell'ambito di un regime ufficiale di assicurazione dei crediti all'esportazione. Ai fini della segnalazione in LR4 per «regime ufficiale di assicurazione dei crediti all'esportazione» s'intende il sostegno ufficiale fornito dal governo o da altro organismo, quale un'agenzia di crediti all'esportazione, sotto forma, tra l'altro, di crediti/finanziamenti diretti, rifi-nanziamenti, aiuti per il tasso di interesse (garanzia di un tasso di interesse fisso per tutta la durata del credito), finanziamenti agli aiuti (crediti e sovvenzioni), assicurazione e garanzie dei crediti all'esportazione.</p> <p>Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni in stato di default.</p>



▼ **M6**

Riga e colonna	Riferimenti giuridici e istruzioni
{320;030}	<p><b>In un regime ufficiale di assicurazione dei crediti all'esportazione — Attività ponderate per il rischio — Esposizioni secondo il metodo SA</b></p> <p>Valore ponderato per il rischio dell'esposizione degli elementi in bilancio relativi ai finanziamenti al commercio nell'ambito di un regime ufficiale di assicurazione dei crediti all'esportazione. Ai fini della segnalazione in LR4 per «regime ufficiale di assicurazione dei crediti all'esportazione» s'intende il sostegno ufficiale fornito dal governo o da altro organismo, quale un'agenzia di crediti all'esportazione, sotto forma, tra l'altro, di crediti/finanziamenti diretti, rifinanziamenti, aiuti per il tasso di interesse (garanzia di un tasso di interesse fisso per tutta la durata del credito), finanziamenti agli aiuti (crediti e sovvenzioni), assicurazione e garanzie dei crediti all'esportazione.</p> <p>Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni in stato di default.</p>
{320;040}	<p><b>In un regime ufficiale di assicurazione dei crediti all'esportazione — Attività ponderate per il rischio — Esposizioni secondo il metodo IRB</b></p> <p>Importo ponderato per il rischio dell'esposizione degli elementi in bilancio relativi ai finanziamenti al commercio nell'ambito di un regime ufficiale di assicurazione dei crediti all'esportazione. Ai fini della segnalazione in LR4 per «regime ufficiale di assicurazione dei crediti all'esportazione» s'intende il sostegno ufficiale fornito dal governo o da altro organismo, quale un'agenzia di crediti all'esportazione, sotto forma, tra l'altro, di crediti/finanziamenti diretti, rifinanziamenti, aiuti per il tasso di interesse (garanzia di un tasso di interesse fisso per tutta la durata del credito), finanziamenti agli aiuti (crediti e sovvenzioni), assicurazione e garanzie dei crediti all'esportazione.</p> <p>Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni in stato di default.</p>

9. **C44.00 — Informazioni di carattere generale (LR5)**

31. Questo modello raccoglie informazioni aggiuntive allo scopo di classificare le attività dell'ente e le opzioni regolamentari scelte dall'ente.

Riga e colonna	Istruzioni
{010;010}	<p><b>Struttura societaria dell'ente</b></p> <p>L'ente classifica la propria struttura societaria in base alle categorie seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— società per azioni;</li> <li>— società mutua/cooperativa;</li> <li>— altra società non per azioni.</li> </ul>
{020;010}	<p><b>Trattamento dei derivati</b></p> <p>L'ente indica il trattamento regolamentare riservato ai derivati in base alle categorie seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— metodo dell'esposizione originaria;</li> <li>— metodo del valore di mercato (mark-to-market).</li> </ul>
{040;010}	<p><b>Tipo di ente</b></p> <p>L'ente classifica il proprio tipo in base alle categorie seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— banca universale (servizi di banca al dettaglio/commerciale e di investimento);</li> <li>— banca commerciale/al dettaglio;</li> <li>— banca di investimento;</li> <li>— finanziatore specializzato.</li> </ul>

## ALLEGATO XII

## SEGNALAZIONI SULLA LIQUIDITÀ

MODELLI RELATIVI ALLA LIQUIDITÀ		
Numero del modello	Codice del modello	Nome del modello / gruppo di modelli
<b>MODELLI RELATIVI ALLA COPERTURA DELLA LIQUIDITÀ</b>		
		<b>PARTE I - ATTIVITÀ LIQUIDE</b>
51	C 51.00	COPERTURA DELLA LIQUIDITÀ - ATTIVITÀ LIQUIDE
		<b>PARTE II - DEFLUSSI</b>
52	C 52.00	COPERTURA DELLA LIQUIDITÀ - DEFLUSSI
		<b>PARTE III - AFFLUSSI</b>
53	C 53.00	COPERTURA DELLA LIQUIDITÀ - AFFLUSSI
		<b>PARTE IV - SWAP CON GARANZIE REALI</b>
54	C 54.00	COPERTURA DELLA LIQUIDITÀ - SWAP CON GARANZIE REALI
<b>MODELLI RELATIVI AL FINANZIAMENTO (FUNDING) STABILE</b>		
		<b>PARTE V - FINANZIAMENTO (FUNDING) STABILE</b>
60	C 60.00	FINANZIAMENTO STABILE - ELEMENTI CHE RICHIEDONO UN FINANZIAMENTO STABILE
61	C 61.00	FINANZIAMENTO STABILE - ELEMENTI CHE FORNISCONO UN FINANZIAMENTO STABILE

## C 51.00 - COPERTURA DELLA LIQUIDITÀ - ATTIVITÀ LIQUIDE

				Valore di mercato	Valore di cui all'articolo 418 del CRR	Importo	Importo non utilizzato della linea
Riga	ID	Voce	Riferimenti giuridici	010	020	030	040
010-390	1	<b>ATTIVITÀ CHE SODDISFANO I REQUISITI DEGLI ARTICOLI 416 E 417 DEL CRR</b>	Articoli 416 e 417 del CRR				
010	1.1	<b>contanti</b>	Articolo 416, paragrafo 1, lettera a), del CRR				
020	1.2	<b>esposizioni verso le banche centrali</b>	Articolo 416, paragrafo 1, lettera a), del CRR				
030	1.2.1	di cui: esposizioni che possono essere ritirate in periodi di stress	Articolo 416, paragrafo 1, lettera a), del CRR				
040-110	1.3	<b>Altre attività trasferibili che rappresentano crediti verso o crediti garantiti da</b>	Articolo 416, paragrafo 1, lettera c), del CRR				
040-050	1.3.1	attività trasferibili che rappresentano crediti verso, o garantiti da, le amministrazioni centrali di uno Stato membro, una regione con autonomia fiscale in grado di applicare e riscuotere tasse o un paese terzo nella valuta nazionale dell'amministrazione centrale o regionale, se l'ente è soggetto al rischio di liquidità in tale Stato membro o paese terzo coperto mediante la detenzione di tali attività liquide	Articolo 416, paragrafo 1, lettera c), punto i), del CRR				
040	1.3.1.1	che rappresentano crediti	Articolo 416, paragrafo 1, lettera c), punto i), del CRR				
050	1.3.1.2	garantiti da	Articolo 416, paragrafo 1, lettera c), punto i), del CRR				
060-070	1.3.2	attività trasferibili che rappresentano crediti verso, o crediti garantiti da, banche centrali e organismi del settore pubblico che non rientrano nell'amministrazione centrale nella valuta nazionale della banca centrale e degli organismi del settore pubblico	Articolo 416, paragrafo 1, lettera c), punto ii), del CRR				

## ▼B

				Valore di mercato	Valore di cui all'articolo 418 del CRR	Importo	Importo non utilizzato della linea
Riga	ID	Voce	Riferimenti giuridici	010	020	030	040
060	1.3.2.1	che rappresentano crediti verso	Articolo 416, paragrafo 1, lettera c), punto ii), del CRR				
070	1.3.2.2	garantiti da	Articolo 416, paragrafo 1, lettera c), punto ii), del CRR				
080-090	1.3.3	attività trasferibili che rappresentano crediti verso, o crediti garantiti da, la Banca dei regolamenti internazionali, il Fondo monetario internazionale, la Commissione e le banche multilaterali di sviluppo;	Articolo 416, paragrafo 1, lettera c), punto iii), del CRR				
080	1.3.3.1	che rappresentano crediti verso	Articolo 416, paragrafo 1, lettera c), punto iii), del CRR				
090	1.3.3.2	garantiti da	Articolo 416, paragrafo 1, lettera c), punto iii), del CRR				
100-110	1.3.4	attività trasferibili che rappresentano crediti verso, o crediti garantiti da, lo European Financial Stability Facility (fondo europeo di stabilità finanziaria) e il meccanismo europeo di stabilità	Articolo 416, paragrafo 1, lettera c), punto iv), del CRR				
100	1.3.4.1	che rappresentano crediti verso	Articolo 416, paragrafo 1, lettera c), punto iv), del CRR				
110	1.3.4.2	garantiti da	Articolo 416, paragrafo 1, lettera c), punto iv), del CRR				
120-140	<b>1.4</b>	<b>totale delle azioni o quote di OIC con attività sottostanti di cui all'articolo 416</b>	Articolo 416, paragrafo 6, e articolo 418, paragrafo 2, del CRR				
120	1.4.1	attività sottostanti di cui all'articolo 416, paragrafo 1, lettera a)	Articolo 418, paragrafo 2, lettera a), del CRR				

## ▼B

				Valore di mercato	Valore di cui all'articolo 418 del CRR	Importo	Importo non utilizzato della linea
Riga	ID	Voce	Riferimenti giuridici	010	020	030	040
130	1.4.2	attività sottostanti di cui all'articolo 416, paragrafo 1, lettere b) e c)	Articolo 418, paragrafo 2, lettera b), del CRR				
140	1.4.3	attività sottostanti di cui all'articolo 416, paragrafo 1, lettera d)	Articolo 418, paragrafo 2, lettera c), del CRR				
150	1.5	<b>linee di credito standby concesse da banche centrali nell'ambito della politica monetaria nella misura in cui non sono garantite da attività liquide ed esclusa l'assistenza di liquidità di ultima istanza</b>	Articolo 416, paragrafo 1, lettera e), del CRR				
160-170	1.6	<b>depositi detenuti presso l'ente creditizio centrale e altri finanziamenti di liquidità statutarie o contrattuali disponibili dall'ente creditizio centrale o enti membri della rete di cui all'articolo 113, paragrafo 7, ovvero ammissibili alla deroga di cui all'articolo 10 del CRR, nella misura in cui il finanziamento non è garantito da attività liquide</b>	Articolo 416, paragrafo 1, lettera f), del CRR				
160	1.6.1	depositi	Articolo 416, paragrafo 1, lettera f), del CRR				
170	1.6.2	finanziamenti di liquidità contrattuali disponibili	Articolo 416, paragrafo 1, lettera f), del CRR				
Riga	ID	Voce	Riferimenti giuridici	Attività aventi una liquidità e una qualità creditizia elevatissime		Attività aventi una liquidità e una qualità creditizia elevate	
				Valore di mercato	Valore di cui all'articolo 418 del CRR	Valore di mercato	Valore di cui all'articolo 418 del CRR
180	1.7	<b>attività emesse da un ente creditizio istituito dall'amministrazione centrale o da un'amministrazione regionale di uno Stato membro qualora sia soddisfatta almeno una delle condizioni di cui all'articolo 416, paragrafo 2, lettera a), punto iii)</b>	Articolo 416, paragrafo 2, lettera a), punto iii), del CRR				

## ▼B

Riga	ID	Voce	Riferimenti giuridici	Attività aventi una liquidità e una qualità creditizia elevatissime		Attività aventi una liquidità e una qualità creditizia elevate	
				Valore di mercato	Valore di cui all'articolo 418 del CRR	Valore di mercato	Valore di cui all'articolo 418 del CRR
190-210	<b>1.8</b>	<b>obbligazioni di società non finanziarie</b>	Articolo 416, paragrafo 1, lettere b) o d), del CRR				
190	1.8.1	classe di merito di credito 1	Articolo 122 del CRR				
200	1.8.2	classe di merito di credito 2	Articolo 122 del CRR				
210	1.8.3	classe di merito di credito 3	Articolo 122 del CRR				
220-240	<b>1.9</b>	<b>obbligazioni emesse da un ente creditizio ammissibili al trattamento di cui all'articolo 129, paragrafo 4 o 5</b>	Articolo 416, paragrafo 2, lettera a), punto i), del CRR				
220	1.9.1	classe di merito di credito 1	Articolo 129, paragrafo 4 o 5, del CRR				
230	1.9.2	classe di merito di credito 2	Articolo 129, paragrafo 4 o 5, del CRR				
240	1.9.3	classe di merito di credito 3	Articolo 129, paragrafo 4 o 5, del CRR				
250-270	<b>1.10</b>	<b>strumenti garantiti da mutui ipotecari non residenziali emessi da un ente creditizio se è dimostrato che siano della più elevata qualità creditizia secondo quanto stabilito dall'ABE conformemente ai criteri di cui all'articolo 509, paragrafi 3, 4 e 5, del CRR</b>	Articolo 416, paragrafo 2, lettera a), punto i), del CRR				
250	1.10.1	classe di merito di credito 1	Titolo 2, capo 5, e articoli 123, 124, 125, 126 del CRR				

## ▼B

Riga	ID	Voce	Riferimenti giuridici	Attività aventi una liquidità e una qualità creditizia elevatissime		Attività aventi una liquidità e una qualità creditizia elevate	
				Valore di mercato	Valore di cui all'articolo 418 del CRR	Valore di mercato	Valore di cui all'articolo 418 del CRR
260	1.10.2	classe di merito di credito 2	Titolo 2, capo 5, e articoli 123, 124, 125, 126 del CRR				
270	1.10.3	classe di merito di credito 3	Titolo 2, capo 5, e articoli 123, 124, 125, 126 del CRR				
280-300	<b>1.11</b>	<b>strumenti garantiti da mutui ipotecari residenziali emessi da un ente creditizio se è dimostrato che siano della più elevata qualità creditizia secondo quanto stabilito dall'ABE conformemente ai criteri di cui all'articolo 509, paragrafi 3, 4 e 5, del CRR</b>	Articolo 416, paragrafo 2, lettera a), punto i), del CRR				
280	1.11.1	classe di merito di credito 1	Parte V, titolo 2, capo 5, e articolo 125 del CRR				
290	1.11.2	classe di merito di credito 2	Parte V, titolo 2, capo 5, e articolo 125 del CRR				
300	1.11.3	classe di merito di credito 3	Titolo 2, capo 5, e articolo 125, del CRR				
310-330	<b>1.12</b>	<b>obbligazioni emesse da un ente creditizio di cui all'articolo 52, paragrafo 4, della direttiva 2009/65/CE diverse da quelle specificate nella sezione 1.9</b>	Articolo 416, paragrafo 2, lettera a), punto ii), del CRR				
310	1.12.1	classe di merito di credito 1	Articolo 129, paragrafo 4 o 5, del CRR				
320	1.12.2	classe di merito di credito 2	Articolo 129, paragrafo 4 o 5, del CRR				
330	1.12.3	classe di merito di credito 3	Articolo 129, paragrafo 4 o 5, del CRR				

## ▼B

Riga	ID	Voce	Riferimenti giuridici	Attività aventi una liquidità e una qualità creditizia elevatissime		Attività aventi una liquidità e una qualità creditizia elevate	
				Valore di mercato	Valore di cui all'articolo 418 del CRR	Valore di mercato	Valore di cui all'articolo 418 del CRR
340-360	<b>1.13</b>	<b>altre attività trasferibili aventi una liquidità e una qualità creditizia elevatissime</b>	Articolo 416, paragrafo 1, lettera b), del CRR				
340	1.13.1	classe di merito di credito 1	Parte III, titolo 2, capo 2, del CRR				
350	1.13.2	classe di merito di credito 2	Parte III, titolo 2, capo 2, del CRR				
360	1.13.3	classe di merito di credito 3	Parte III, titolo 2, capo 2, del CRR				
370-390	<b>1.14</b>	<b>altre attività trasferibili aventi una liquidità e una qualità creditizia elevate</b>	Articolo 416, paragrafo 1, lettera d), del CRR				
370	1.14.1	classe di merito di credito 1	Parte III, titolo 2, capo 2, del CRR				
380	1.14.2	classe di merito di credito 2	Parte III, titolo 2, capo 2, del CRR				
390	1.14.3	classe di merito di credito 3	Parte III, titolo 2, capo 2, del CRR				
400-410	<b>2</b>	<b>ATTIVITÀ CHE SODDISFANO I REQUISITI DELL'ARTICOLO 416, PARAGRAFO 1, LETTERE b) E d), MA NON QUELLI DELL'ARTICOLO 417, LETTERE b) E c), DEL CRR</b>					
400	<b>2.1</b>	<b>attività non controllate da una funzione di gestione della liquidità</b>	Articolo 417, lettera c), del CRR				
410	<b>2.2</b>	<b>attività che non sono giuridicamente e praticamente prontamente disponibili in qualsiasi momento nel corso dei successivi trenta giorni per essere liquidate mediante vendita a fermo o contratti di vendita con patto di riacquisto semplici su un mercato approvato per i contratti di vendita con patto di riacquisto</b>	Articolo 417, lettera b), del CRR				
420-610	<b>3</b>	<b>ELEMENTI SOGGETTI A SEGNALAZIONE INTEGRATIVA DELLE ATTIVITÀ LIQUIDE</b>					



## ▼B

Riga	ID	Voce	Riferimenti giuridici	Attività aventi una liquidità e una qualità creditizia elevatissime		Attività aventi una liquidità e una qualità creditizia elevate	
				Valore di mercato	Valore di cui all'articolo 418 del CRR	Valore di mercato	Valore di cui all'articolo 418 del CRR
420	3.1	Contante	Allegato III, punto 1, del CRR				
430	3.2	Esposizioni verso la banca centrale, nella misura in cui tali esposizioni possano essere utilizzate nei periodi di stress	Allegato III, punto 2, del CRR				
440-480	3.3	titoli trasferibili cui è attribuito un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % e che non rappresentano un'obbligazione di un ente o di uno dei suoi soggetti affiliati	Allegato III, punto 3, del CRR				
440	3.3.1	che rappresentano crediti verso emittenti sovrani	Allegato III, punto 3, del CRR				
450	3.3.2	crediti garantiti da emittenti sovrani	Allegato III, punto 3, del CRR				
460	3.3.3	che rappresentano crediti verso, o crediti garantiti da, banche centrali	Allegato III, punto 3, del CRR				
470	3.3.4	che rappresentano crediti verso, o crediti garantiti da, organismi del settore pubblico non appartenenti alle amministrazioni centrali, regioni con autonomia fiscale in grado di applicare e riscuotere tasse e autorità locali	Allegato III, punto 3, del CRR				
480	3.3.5	che rappresentano crediti verso, o crediti garantiti da, la Banca dei regolamenti internazionali, il Fondo monetario internazionale, l'Unione europea, lo European Financial Stability Facility (fondo europeo di stabilità finanziaria), il meccanismo europeo di stabilità o le banche multilaterali di sviluppo	Allegato III, punto 3, del CRR				
490	3.4	titoli trasferibili diversi da quelli di cui al punto 3.3 che rappresentano crediti verso, o crediti garantiti da, emittenti sovrani o banche centrali, emessi nella valuta nazionale dell'emittente sovrano o della banca centrale nella valuta e nel paese in cui è assunto il rischio di liquidità oppure emessi in valute estere, nella misura in cui la detenzione di tali titoli di debito corrisponda al fabbisogno di liquidità per le operazioni della banca in detto paese terzo	Allegato III, punto 4, del CRR				

## ▼B

Riga	ID	Voce	Riferimenti giuridici	Attività aventi una liquidità e una qualità creditizia elevatissime		Attività aventi una liquidità e una qualità creditizia elevate	
				Valore di mercato	Valore di cui all'articolo 418 del CRR	Valore di mercato	Valore di cui all'articolo 418 del CRR
500-550	<b>3.5</b>	<b>titoli trasferibili cui è attribuito un fattore di ponderazione del rischio del 20 % e che non rappresentano un'obbligazione di un ente o di uno dei suoi soggetti affiliati</b>	Allegato III, punto 5, del CRR				
500	3.5.1	che rappresentano crediti verso emittenti sovrani	Allegato III, punto 5, del CRR				
510	3.5.2	crediti garantiti da emittenti sovrani	Allegato III, punto 5, del CRR				
520	3.5.3	che rappresentano crediti verso, o crediti garantiti da, banche centrali	Allegato III, punto 5, del CRR				
530	3.5.4	che rappresentano crediti verso, o crediti garantiti da, organismi del settore pubblico non appartenenti alle amministrazioni centrali, regioni con autonomia fiscale in grado di applicare e riscuotere tasse e autorità locali	Allegato III, punto 5, del CRR				
540	3.5.5	che rappresentano crediti verso, o crediti garantiti da, le banche multilaterali di sviluppo	Allegato III, punto 5, del CRR				
550	<b>3.6</b>	<b>titoli trasferibili diversi da quelli indicati ai punti da 3.3 a 3.5 del modello relativo alle attività per il coefficiente di copertura della liquidità che soddisfano tutte le condizioni di cui all'allegato III, articolo 5, del CRR</b>	Allegato III, punto 6, del CRR				
560	<b>3.7</b>	<b>titoli trasferibili diversi da quelli di cui ai punti da 3.3 a 3.6 ammissibili ad una ponderazione del rischio del 50 % o migliore ai sensi della parte tre, titolo II, capo 2, o che sono valutati internamente come aventi una qualità creditizia equivalente, e non rappresentano un credito nei confronti di una società veicolo per la cartolarizzazione, un ente o uno dei suoi soggetti affiliati</b>	Allegato III, punto 7, del CRR				
570	<b>3.8</b>	<b>titoli trasferibili diversi da quelli di cui ai punti da 3.3 a 3.7 che sono garantiti da attività ammissibili ad una ponderazione del rischio del 35 % o migliore ai sensi della parte tre, titolo II, capo 2, o che sono valutati internamente come aventi una qualità creditizia equivalente, e che sono pienamente e totalmente garantiti da ipoteche su immobili residenziali conformemente all'articolo 125</b>	Allegato III, punto 8, del CRR				

## ▼B

Riga	ID	Voce	Riferimenti giuridici	Attività aventi una liquidità e una qualità creditizia elevatissime		Attività aventi una liquidità e una qualità creditizia elevate	
				Valore di mercato	Valore di cui all'articolo 418 del CRR	Valore di mercato	Valore di cui all'articolo 418 del CRR
580	3.9	linee di credito standby concesse da banche centrali nell'ambito della politica monetaria nella misura in cui non sono garantite da attività liquide ed esclusa l'assistenza di liquidità di ultima istanza	Allegato III, punto 9, del CRR				
590	3.10	Depositi minimi detenuti per legge o statuto presso l'ente creditizio centrale e altri finanziamenti di liquidità statutarie o contrattuali disponibili dall'ente creditizio centrale o enti membri della rete di cui all'articolo 113, paragrafo 7, ovvero ammissibili alla deroga di cui all'articolo 10, nella misura in cui il finanziamento non è garantito da attività liquide, se l'ente creditizio appartiene ad una rete conformemente a disposizioni di legge o statutarie.	Allegato III, punto 10, del CRR				
600	3.11	azioni del capitale primario negoziate in mercati e compensate a livello centrale che compongono un indice azionario principale, denominate nella valuta nazionale dello Stato membro e non emesse da un ente o da soggetti affiliati	Allegato III, punto 11, del CRR				
610	3.12	oro quotato in una borsa valori riconosciuta, depositato in custodia nominativa	Allegato III, punto 12, del CRR				
Riga	ID	Voce	Riferimenti giuridici	Valore di mercato	Valore di cui all'articolo 418 del CRR	Importo	Importo non utilizzato della linea
620-850	4	ATTIVITÀ CHE NON SODDISFANO I REQUISITI DELL'ARTICOLO 416 DEL CRR, MA SODDISFANO COMUNQUE QUELLI DELL'ARTICOLO 417, LETTERE b) e c ) DELLO STESSO REGOLAMENTO					
620-640	4.1	obbligazioni di società finanziarie	Articolo 416, paragrafo 2, del CRR				
620	4.1.1	classe di merito di credito 1	Articolo 120, paragrafo 1, del CRR				

## ▼B

Riga	ID	Voce	Riferimenti giuridici	Valore di mercato	Valore di cui all'articolo 418 del CRR	Importo	Importo non utilizzato della linea
630	4.1.2	classe di merito di credito 2	Articolo 120, paragrafo 1, del CRR				
640	4.1.3	classe di merito di credito 3	Articolo 120, paragrafo 1, del CRR				
650-670	<b>4.2</b>	<b>emissioni proprie</b>	Articolo 416, paragrafo 3, lettera b), del CRR				
650	4.2.1	classe di merito di credito 1	Articolo 120, paragrafo 1, del CRR				
660	4.2.2	classe di merito di credito 2	Articolo 120, paragrafo 1, del CRR				
670	4.2.3	classe di merito di credito 3	Articolo 120, paragrafo 1, del CRR				
680-700	<b>4.3</b>	<b>emissioni di enti creditizi non garantite</b>	Articolo 416 del CRR				
680	4.3.1	classe di merito di credito 1	Articolo 120, paragrafo 1, del CRR				
690	4.3.2	classe di merito di credito 2	Articolo 120, paragrafo 1, del CRR				
700	4.3.3	classe di merito di credito 3	Articolo 120, paragrafo 1, del CRR				
710-730	<b>4.4</b>	<b>strumenti garantiti da mutui ipotecari non residenziali non segnalati nella sezione 1.10</b>	Articolo 416, paragrafo 4, lettera b), del CRR				
710	4.4.1	classe di merito di credito 1	Titolo 2, capo 5, e articoli 123, 124, 125, 126 del CRR				
720	4.4.2	classe di merito di credito 2	Titolo 2, capo 5, e articoli 123, 124, 125, 126 del CRR				

## ▼B

Riga	ID	Voce	Riferimenti giuridici	Valore di mercato	Valore di cui all'articolo 418 del CRR	Importo	Importo non utilizzato della linea
730	4.4.3	classe di merito di credito 3	Titolo 2, capo 5, e articoli 123, 124, 125, 126 del CRR				
740-760	<b>4.5</b>	<b>strumenti garantiti da mutui ipotecari residenziali non segnalati nella sezione 1.11</b>	Articolo 509, paragrafo 3, lettera a), del CRR				
740	4.5.1	classe di merito di credito 1	Parte III, capo 5, titolo 2, e articolo 125, del CRR				
750	4.5.2	classe di merito di credito 2	Parte III, capo 5, titolo 2, e articolo 125, del CRR				
760	4.5.3	classe di merito di credito 3	Parte III, capo 5, titolo 2, e articolo 125, del CRR				
770	<b>4.6</b>	<b>strumenti di capitale quotati in borse valori riconosciute e principali strumenti di capitale indicizzati, non autoemessi o emessi da enti finanziari</b>	Articolo 509, paragrafo 3, lettera c), e articolo 416, paragrafo 4, lettera a), del CRR				
780	<b>4.7</b>	<b>oro</b>	Articolo 509, paragrafo 3, lettera c), e articolo 416, paragrafo 4, lettera a), del CRR				
790	<b>4.8</b>	<b>obbligazioni garantite non segnalate in precedenza</b>	Articolo 509, paragrafo 3, lettera c), del CRR				
800	<b>4.9</b>	<b>obbligazioni garantite non segnalate in precedenza</b>	Articolo 509, paragrafo 3, lettera c), del CRR				
810	<b>4.10</b>	<b>obbligazioni societarie non segnalate in precedenza</b>	Articolo 509, paragrafo 3, lettera c), del CRR				
820	<b>4.11</b>	<b>fondi basati sulle attività segnalate nelle sezioni da 4.5 a 4.10</b>	Articolo 509, paragrafo 3, lettera c), del CRR				
830-850	<b>4.12</b>	<b>altre categorie di titoli o prestiti stanziabili a garanzia presso una banca centrale</b>	Articolo 509, paragrafo 3, lettera b), del CRR				

## ▼B

Riga	ID	Voce	Riferimenti giuridici	Valore di mercato	Valore di cui all'articolo 418 del CRR	Importo	Importo non utilizzato della linea
830	4.12.1	obbligazioni dell'amministrazione locale	Articolo 509, paragrafo 3, lettera b), del CRR				
840	4.12.2	commercial paper (cambiali finanziarie)	Articolo 509, paragrafo 3, lettera b), del CRR				
850	4.12.3	crediti	Articolo 416, paragrafo 4, lettera c), del CRR				
860-870	<b>5</b>	<b>TRATTAMENTO PER LE GIURISDIZIONI CON INSUFFICIENTI ATTIVITÀ LIQUIDE DI ELEVATA QUALITÀ</b>	Articolo 419, paragrafo 2, lettera a), del CRR				
860	<b>5.1</b>	<b>Utilizzo della deroga A (valuta estera)</b>	Articolo 419, paragrafo 2, lettera a), del CRR				
870	<b>5.2</b>	<b>Utilizzo della deroga B (linea di credito della banca centrale pertinente)</b>	Articolo 419, paragrafo 2, lettera b), del CRR				
880-900	<b>6</b>	<b>SEGNALAZIONE DELLE ATTIVITÀ CONFORMI ALLA SHARIA COME ATTIVITÀ ALTERNATIVE AI SENSI DELL'ARTICOLO 509, PARAGRAFO 2, LETTERA i). Prodotti finanziari conformi alla sharia come alternativa alle attività che sarebbero ammissibili come attività liquide ai fini dell'articolo 416, ad uso delle banche conformi alla sharia</b>	Articolo 509, paragrafo 2, lettera i), del CRR				
880	6.1	classe di merito di credito 1					
890	6.2	classe di merito di credito 2					
900	6.3	classe di merito di credito 3					

## C 52.00 - COPERTURA DELLA LIQUIDITÀ - DEFLUSSI

Riga	ID	Voce	Riferimenti giuridici	Importo		Deflusso			
				010	020	030	040	050	060
020-1370	1	<b>DEFLUSSI</b>							
020-100	1.1	<b>depositi al dettaglio</b>	Articolo 421 del CRR						
020-040	1.1.1	coperti da un sistema di garanzia dei depositi conformemente alla direttiva 94/19/CE o da un sistema di garanzia dei depositi equivalente in un paese terzo	Articolo 421, paragrafo 1, del CRR						
020	1.1.1.1	parte di una relazione consolidata che rende il ritiro estremamente improbabile	Articolo 421, paragrafo 1, lettera a), del CRR						
030	1.1.1.2	detenuti in conti transattivi, compresi i conti su cui è regolarmente accreditato lo stipendio	Articolo 421, paragrafo 1, lettera b), del CRR						
040	1.1.2	coperti da un sistema di garanzia dei depositi conformemente alla direttiva 94/19/CE o da un sistema di garanzia dei depositi equivalente in un paese terzo che non sono idonei a essere segnalati alle voci 1.1.1.1 o 1.1.1.2	Articolo 421, paragrafo 2, del CRR						
050	1.1.3	depositi al dettaglio non assicurati	Articolo 421, paragrafo 2, del CRR						
060-080	1.1.4	depositi soggetti a deflussi diversi da quelli di cui all'articolo 421, paragrafo 1, o all'articolo 421, paragrafo 2	Articolo 421, paragrafo 3, del CRR						
060	1.1.4.1	Categoria 1							
070	1.1.4.2	Categoria 2							
080	1.1.4.3	Categoria 3							

## ▼B

				Importo	Deflusso				
Riga	ID	Voce	Riferimenti giuridici	010	020	030	040	050	060
090	1.1.5	depositi in paesi terzi nei quali si applica un deflusso superiore	Articolo 421, paragrafo 4, del CRR						
100	1.1.6	depositi esentati dal calcolo dei deflussi se sono state soddisfatte le condizioni previste dall'articolo 421, paragrafo 5, lettere a) e b)	Articolo 421, paragrafo 5, del CRR						
110-1130	1,2	<b>deflussi su altre passività</b>							
110	1.2.1	le passività risultanti dalle spese di funzionamento degli enti	Articolo 422, paragrafo 1, del CRR						
Riga	ID	Voce	Riferimenti giuridici	Valore di mercato	Se la controparte non è una banca centrale				
					attività aventi una liquidità e una qualità creditizia elevatissime		liquidità e qualità creditizia elevate		liquidità e qualità creditizia di altro tipo
					Importo dovuto	Valore ai sensi dell'articolo 418 del CRR	Importo dovuto	Valore ai sensi dell'articolo 418 del CRR	Importo dovuto
120-950	1.2.2	<b>Le passività risultanti da operazioni di prestito garantite e da operazioni correlate ai mercati finanziari di cui all'articolo 192</b>	Articolo 422, paragrafo 2, del CRR						
120-190	1.2.2.1	Altre attività trasferibili che rappresentano crediti verso o crediti garantiti da	Articolo 416, paragrafo 1, lettera c), del CRR						



## ▼B

Riga	ID	Voce	Riferimenti giuridici	Valore di mercato	Se la controparte non è una banca centrale				
					attività aventi una liquidità e una qualità creditizia elevatissime		liquidità e qualità creditizia elevate		liquidità e qualità creditizia di altro tipo
					Importo dovuto	Valore ai sensi dell'articolo 418 del CRR	Importo dovuto	Valore ai sensi dell'articolo 418 del CRR	Importo dovuto
120-130	1.2.2.1.1	attività trasferibili che rappresentano crediti verso, o crediti garantiti da, le amministrazioni centrali di uno Stato membro, una regione con autonomia fiscale in grado di applicare e riscuotere tasse o un paese terzo nella valuta nazionale dell'amministrazione centrale o regionale, se l'ente è soggetto al rischio di liquidità in tale Stato membro o paese terzo coperto mediante la detenzione di tali attività liquide	Articolo 416, paragrafo 1, lettera c), punto i), del CRR						
120	1.2.2.1.1.1	che rappresentano crediti	Articolo 416, paragrafo 1, lettera c), punto i), del CRR						
130	1.2.2.1.1.2	garantiti da	Articolo 416, paragrafo 1, lettera c), punto i), del CRR						
140-150	1.2.2.1.2	attività trasferibili che rappresentano crediti verso, o crediti garantiti da, banche centrali e organismi del settore pubblico che non rientrano nell'amministrazione centrale nella valuta nazionale della banca centrale e degli organismi del settore pubblico	Articolo 416, paragrafo 1, lettera c), punto ii), del CRR						
140	1.2.2.1.2.1	che rappresentano crediti verso	Articolo 416, paragrafo 1, lettera c), punto ii), del CRR						

## ▼B

Riga	ID	Voce	Riferimenti giuridici	Valore di mercato	Se la controparte non è una banca centrale				
					attività aventi una liquidità e una qualità creditizia elevatissime		liquidità e qualità creditizia elevate		liquidità e qualità creditizia di altro tipo
					Importo dovuto	Valore ai sensi dell'articolo 418 del CRR	Importo dovuto	Valore ai sensi dell'articolo 418 del CRR	Importo dovuto
150	1.2.2.1.2.2	garantiti da	Articolo 416, paragrafo 1, lettera c), punto ii), del CRR						
160-170	1.2.2.1.3	attività trasferibili che rappresentano crediti verso, o crediti garantiti da, la Banca dei regolamenti internazionali, il Fondo monetario internazionale, la Commissione e le banche multilaterali di sviluppo;	Articolo 416, paragrafo 1, lettera c), punto iii), del CRR						
160	1.2.2.1.3.1	che rappresentano crediti verso	Articolo 416, paragrafo 1, lettera c), punto iii), del CRR						
170	1.2.2.1.3.2	garantiti da	Articolo 416, paragrafo 1, lettera c), punto iii), del CRR						
180-190	1.2.2.1.4	attività trasferibili che rappresentano crediti verso, o crediti garantiti da, lo European Financial Stability Facility (il fondo europeo di stabilità finanziaria) e il meccanismo europeo di stabilità	Articolo 416, paragrafo 1, lettera c), punto iv), del CRR						
180	1.2.2.1.4.1	che rappresentano crediti verso	Articolo 416, paragrafo 1, lettera c), punto iv), del CRR						

## ▼B

Riga	ID	Voce	Riferimenti giuridici	Valore di mercato	Se la controparte non è una banca centrale				
					attività aventi una liquidità e una qualità creditizia elevatissime		liquidità e qualità creditizia elevate		liquidità e qualità creditizia di altro tipo
					Importo dovuto	Valore ai sensi dell'articolo 418 del CRR	Importo dovuto	Valore ai sensi dell'articolo 418 del CRR	Importo dovuto
190	1.2.2.1.4.2	garantiti da	Articolo 416, paragrafo 1, lettera c), punto iv), del CRR						
200-220	1.2.2.2	totale delle azioni o quote di OIC con attività sottostanti di cui all'articolo 416	Articolo 416, paragrafo 6, e articolo 418, paragrafo 2, del CRR						
200	1.2.2.2.1	attività sottostanti di cui all'articolo 416, paragrafo 1, lettera a)	Articolo 418, paragrafo 2, lettera a), del CRR						
210	1.2.2.2.2	attività sottostanti di cui all'articolo 416, paragrafo 1, lettere b) e c)	Articolo 418, paragrafo 2, lettera b), del CRR						
220	1.2.2.2.3	attività sottostanti di cui all'articolo 416, paragrafo 1, lettera d)	Articolo 418, paragrafo 2, lettera c), del CRR						
230	1.2.2.3	attività emesse da un ente creditizio che è stato istituito dall'amministrazione centrale o da un'amministrazione regionale di uno Stato membro qualora sia soddisfatta almeno una delle condizioni di cui all'articolo 416, paragrafo 2, lettera a), punto iii)	Articolo 416, paragrafo 2, lettera a), punto iii), del CRR						
240-260	1.2.2.4	obbligazioni di società non finanziarie	Articolo 416, paragrafo 1, lettera b) o d), del CRR						

## ▼B

Riga	ID	Voce	Riferimenti giuridici	Valore di mercato	Se la controparte non è una banca centrale				
					attività aventi una liquidità e una qualità creditizia elevatissime		liquidità e qualità creditizia elevate		liquidità e qualità creditizia di altro tipo
					Importo dovuto	Valore ai sensi dell'articolo 418 del CRR	Importo dovuto	Valore ai sensi dell'articolo 418 del CRR	Importo dovuto
240	1.2.2.4.1	classe di merito di credito 1	Articolo 122 del CRR						
250	1.2.2.4.2	classe di merito di credito 2	Articolo 122 del CRR						
260	1.2.2.4.3	classe di merito di credito 3	Articolo 122 del CRR						
270-290	1.2.2.5	obbligazioni emesse da un ente creditizio ammissibili al trattamento di cui all'articolo 129, paragrafo 4 o 5	Articolo 416, paragrafo 2, lettera a), punto i), del CRR						
270	1.2.2.5.1	classe di merito di credito 1	Articolo 129, paragrafo 4, o articolo 129, paragrafo 5, del CRR						
280	1.2.2.5.2	classe di merito di credito 2	Articolo 129, paragrafo 4, o articolo 129, paragrafo 5, del CRR						
290	1.2.2.5.3	classe di merito di credito 3	Articolo 129, paragrafo 4, o articolo 129, paragrafo 5, del CRR						
300-320	1.2.2.6	strumenti garantiti da mutui ipotecari non residenziali emessi da un ente creditizio se è dimostrato che siano della più elevata qualità creditizia secondo quanto stabilito dall'ABE conformemente ai criteri di cui all'articolo 509, paragrafi 3, 4 e 5, del CRR	Articolo 416, paragrafo 2, lettera a), punto i), del CRR						

## ▼B

Riga	ID	Voce	Riferimenti giuridici	Valore di mercato	Se la controparte non è una banca centrale				
					attività aventi una liquidità e una qualità creditizia elevatissime		liquidità e qualità creditizia elevate		liquidità e qualità creditizia di altro tipo
					Importo dovuto	Valore ai sensi dell'articolo 418 del CRR	Importo dovuto	Valore ai sensi dell'articolo 418 del CRR	Importo dovuto
300	1.2.2.6.1	classe di merito di credito 1	Capo 5, titolo 2, e articoli 123, 124, 125, 126 del CRR						
310	1.2.2.6.2	classe di merito di credito 2	Capo 5, titolo 2, e articoli 123, 124, 125, 126 del CRR						
320	1.2.2.6.3	classe di merito di credito 3	Capo 5, titolo 2, e articoli 123, 124, 125, 126 del CRR						
330-350	1.2.2.7	strumenti garantiti da mutui ipotecari residenziali emessi da un ente creditizio se è dimostrato che siano della più elevata qualità creditizia secondo quanto stabilito dall'ABE conformemente ai criteri di cui all'articolo 509, paragrafi 3, 4 e 5, del CRR	Articolo 416, paragrafo 2, lettera a), punto i), del CRR						
330	1.2.2.7.1	classe di merito di credito 1	Parte V, capo 5, titolo 2, e articolo 125 del CRR						
340	1.2.2.7.2	classe di merito di credito 2	Parte V, capo 5, titolo 2, e articolo 125 del CRR						
350	1.2.2.7.3	classe di merito di credito 3	Capo 5, titolo 2, e articolo 125, del CRR						

## ▼B

Riga	ID	Voce	Riferimenti giuridici	Valore di mercato	Se la controparte non è una banca centrale				
					attività aventi una liquidità e una qualità creditizia elevatissime		liquidità e qualità creditizia elevate		liquidità e qualità creditizia di altro tipo
					Importo dovuto	Valore ai sensi dell'articolo 418 del CRR	Importo dovuto	Valore ai sensi dell'articolo 418 del CRR	Importo dovuto
360-380	1.2.2.8	obbligazioni emesse da un ente creditizio di cui all'articolo 52, paragrafo 4, della direttiva 2009/65/CE diverse da quelle specificate nella sezione 1.9 del modello relativo alle attività per il coefficiente di copertura della liquidità	Articolo 416, paragrafo 2, lettera a), punto ii), del CRR						
360	1.2.2.8.1	classe di merito di credito 1	Articolo 129, paragrafo 4, o articolo 129, paragrafo 5, del CRR						
370	1.2.2.8.2	classe di merito di credito 2	Articolo 129, paragrafo 4, o articolo 129, paragrafo 5, del CRR						
380	1.2.2.8.3	classe di merito di credito 3	Articolo 129, paragrafo 4, o articolo 129, paragrafo 5, del CRR						
390-410	1.2.2.9	altre attività trasferibili aventi una liquidità e una qualità creditizia elevatissime	Articolo 416, paragrafo 1, lettera b), del CRR						
390	1.2.2.9.1	classe di merito di credito 1	Parte III, capo 2, titolo 2, del CRR						
400	1.2.2.9.2	classe di merito di credito 2	Parte III, capo 2, titolo 2, del CRR						

## ▼B

Riga	ID	Voce	Riferimenti giuridici	Valore di mercato	Se la controparte non è una banca centrale				
					attività aventi una liquidità e una qualità creditizia elevatissime		liquidità e qualità creditizia elevate		liquidità e qualità creditizia di altro tipo
					Importo dovuto	Valore ai sensi dell'articolo 418 del CRR	Importo dovuto	Valore ai sensi dell'articolo 418 del CRR	Importo dovuto
410	1.2.2.9.3	classe di merito di credito 3	Parte III, capo 2, titolo 2, del CRR						
420-440	1.2.2.10	altre attività trasferibili aventi una liquidità e una qualità creditizia elevate	Articolo 416, paragrafo 1, lettera d), del CRR						
420	1.2.2.10.1	classe di merito di credito 1	Parte III, capo 2, titolo 2, del CRR						
430	1.2.2.10.2	classe di merito di credito 2	Parte III, capo 2, titolo 2, del CRR						
440	1.2.2.10.3	classe di merito di credito 3	Parte III, capo 2, titolo 2, del CRR						
450-460	1.2.2.11	Attività che soddisfano i requisiti dell'articolo 416, paragrafo 1, lettere b) e d), ma non quelli dell'articolo 417, lettere b) e c), del CRR							
450	1.2.2.11.1	attività non controllate da una funzione di gestione della liquidità	Articolo 417, lettera c), del CRR						
460	1.2.2.11.2	attività che non sono giuridicamente e praticamente prontamente disponibili in qualsiasi momento nel corso dei successivi trenta giorni per essere liquidate mediante vendita a fermo o contratti di vendita con patto di riacquisto semplici su un mercato approvato per i contratti di vendita con patto di riacquisto	Articolo 417, lettera b), del CRR						

## ▼B

Riga	ID	Voce	Riferimenti giuridici	Valore di mercato	Se la controparte non è una banca centrale				
					attività aventi una liquidità e una qualità creditizia elevatissime		liquidità e qualità creditizia elevate		liquidità e qualità creditizia di altro tipo
					Importo dovuto	Valore ai sensi dell'articolo 418 del CRR	Importo dovuto	Valore ai sensi dell'articolo 418 del CRR	Importo dovuto
480-680	1.2.2.12	Elementi soggetti a segnalazione integrativa delle attività liquide							
480	1.2.2.12.1	Contante	Allegato III, punto 1, del CRR						
490	1.2.2.12.2	Esposizioni verso la banca centrale, nella misura in cui tali esposizioni possano essere utilizzate nei periodi di stress	Allegato III, punto 2, del CRR						
500-540	1.2.2.12.3	titoli trasferibili cui è attribuito un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % e che non rappresentano un'obbligazione di un ente o di uno dei suoi soggetti affiliati	Allegato III, punto 3, del CRR						
500	1.2.2.12.3.1	che rappresentano crediti verso emittenti sovrani	Allegato III, punto 3, del CRR						
510	1.2.2.12.3.2	crediti garantiti da emittenti sovrani	Allegato III, punto 3, del CRR						
520	1.2.2.12.3.3	che rappresentano crediti verso, o crediti garantiti da, banche centrali	Allegato III, punto 3, del CRR						
530	1.2.2.12.3.4	che rappresentano crediti verso, o crediti garantiti da, organismi del settore pubblico non appartenenti alle amministrazioni centrali, regioni con autonomia fiscale in grado di applicare e riscuotere tasse e autorità locali	Allegato III, punto 3, del CRR						



## ▼B

Riga	ID	Voce	Riferimenti giuridici	Valore di mercato	Se la controparte non è una banca centrale				
					attività aventi una liquidità e una qualità creditizia elevatissime		liquidità e qualità creditizia elevate		liquidità e qualità creditizia di altro tipo
					Importo dovuto	Valore ai sensi dell'articolo 418 del CRR	Importo dovuto	Valore ai sensi dell'articolo 418 del CRR	Importo dovuto
540	1.2.2.12.3.5	che rappresentano crediti verso, o crediti garantiti da, la Banca dei regolamenti internazionali, il Fondo monetario internazionale, l'Unione europea, lo European Financial Stability Facility (fondo europeo di stabilità finanziaria), il meccanismo europeo di stabilità o le banche multilaterali di sviluppo	Allegato III, punto 3, del CRR						
550	1.2.2.12.4	Titoli trasferibili diversi da quelli di cui al punto 3.3 del modello relativo alle attività per il coefficiente di copertura della liquidità che rappresentano crediti verso, o crediti garantiti da, emittenti sovrani o banche centrali, emessi nella valuta nazionale dell'emittente sovrano o della banca centrale nella valuta e nel paese in cui è assunto il rischio di liquidità oppure emessi in valute estere, nella misura in cui la detenzione di tali titoli di debito corrisponda al fabbisogno di liquidità per le operazioni della banca in detto paese terzo	Allegato III, punto 4, del CRR						
570-610	1.2.2.12.5	titoli trasferibili cui è attribuito un fattore di ponderazione del rischio del 20 % e che non rappresentano un'obbligazione di un ente o di uno dei suoi soggetti affiliati	Allegato III, punto 5, del CRR						
570	1.2.2.12.5.1	che rappresentano crediti verso emittenti sovrani	Allegato III, punto 5, del CRR						
580	1.2.2.12.5.2	crediti garantiti da emittenti sovrani	Allegato III, punto 5, del CRR						

## ▼B

Riga	ID	Voce	Riferimenti giuridici	Valore di mercato	Se la controparte non è una banca centrale				
					attività aventi una liquidità e una qualità creditizia elevatissime		liquidità e qualità creditizia elevate		liquidità e qualità creditizia di altro tipo
					Importo dovuto	Valore ai sensi dell'articolo 418 del CRR	Importo dovuto	Valore ai sensi dell'articolo 418 del CRR	Importo dovuto
590	1.2.2.12.5.3	che rappresentano crediti verso, o crediti garantiti da, banche centrali	Allegato III, punto 5, del CRR						
600	1.2.2.12.5.4	che rappresentano crediti verso, o crediti garantiti da, organismi del settore pubblico non appartenenti alle amministrazioni centrali, regioni con autonomia fiscale in grado di applicare e riscuotere tasse e autorità locali	Allegato III, punto 5, del CRR						
610	1.2.2.12.5.5	che rappresentano crediti verso, o crediti garantiti da, le banche multilaterali di sviluppo	Allegato III, punto 5, del CRR						
620	1.2.2.12.6	titoli trasferibili diversi da quelli di cui ai punti da 3.3 a 3.5 del modello relativo alle attività per il coefficiente di copertura della liquidità che soddisfano tutte le condizioni di cui all'allegato III, punto 6, del CRR	Allegato III, punto 6, del CRR						
630	1.2.2.12.7	titoli trasferibili diversi da quelli di cui ai punti da 3.3 a 3.6 del modello relativo alle attività per il coefficiente di copertura della liquidità ammissibili ad una ponderazione del rischio del 50 % o migliore ai sensi della parte tre, titolo II, capo 2, o che sono valutati internamente come aventi una qualità creditizia equivalente, e non rappresentano un credito nei confronti di una società veicolo per la cartolarizzazione, un ente o una dei suoi soggetti affiliati	Allegato III, punto 7, del CRR						

## ▼B

Riga	ID	Voce	Riferimenti giuridici	Valore di mercato	Se la controparte non è una banca centrale				
					attività aventi una liquidità e una qualità creditizia elevatissime		liquidità e qualità creditizia elevate		liquidità e qualità creditizia di altro tipo
					Importo dovuto	Valore ai sensi dell'articolo 418 del CRR	Importo dovuto	Valore ai sensi dell'articolo 418 del CRR	Importo dovuto
640	1.2.2.12.8	titoli trasferibili diversi da quelli di cui ai punti da 3.3 a 3.7 del modello relativo alle attività per il coefficiente di copertura della liquidità che sono garantiti da attività ammissibili ad una ponderazione del rischio del 35 % o migliore ai sensi della parte tre, titolo II, capo 2, o che sono valutati internamente come aventi una qualità creditizia equivalente, e che sono pienamente e totalmente garantiti da ipoteche su immobili residenziali conformemente all'articolo 125, del CRR	Allegato III, punto 8, del CRR						
650	1.2.2.12.9	linee di credito standby concesse da banche centrali nell'ambito della politica monetaria nella misura in cui non sono garantite da attività liquide ed esclusa l'assistenza di liquidità di ultima istanza	Allegato III, punto 9, del CRR						
660	1.2.2.12.10	Depositi minimi detenuti per legge o statuto presso l'ente creditizio centrale e altri finanziamenti di liquidità statutari o contrattuali disponibili dall'ente creditizio centrale o enti membri della rete di cui all'articolo 113, paragrafo 7, ovvero ammissibili alla deroga di cui all'articolo 10, nella misura in cui il finanziamento non è garantito da attività liquide, se l'ente creditizio appartiene ad una rete conformemente a disposizioni di legge o statutarie	Allegato III, punto 10, del CRR						

▼B

Riga	ID	Voce	Riferimenti giuridici	Valore di mercato	Se la controparte non è una banca centrale				
					attività aventi una liquidità e una qualità creditizia elevatissime		liquidità e qualità creditizia elevate		liquidità e qualità creditizia di altro tipo
					Importo dovuto	Valore ai sensi dell'articolo 418 del CRR	Importo dovuto	Valore ai sensi dell'articolo 418 del CRR	Importo dovuto
670	1.2.2.12.11	azioni del capitale primario negoziate in mercati e compensate a livello centrale che compongono un indice azionario principale, denominate nella valuta nazionale dello Stato membro e non emesse da un ente o da soggetti affiliati	Allegato III, punto 11, del CRR						
680	1.2.2.12.12	oro quotato in una borsa valori riconosciuta, depositato in custodia nominativa	Allegato III, punto 12, del CRR						
690-920	1.2.2.13	ATTIVITÀ CHE NON SODDISFANO I REQUISITI DELL'ARTICOLO 416 DEL CRR, ma soddisfano comunque quelli dell'articolo 417, lettere b) e c) dello stesso regolamento							
690-710	1.2.2.13.1	obbligazioni di società finanziarie	Articolo 416, paragrafo 2, del CRR						
690	1.2.2.13.1.1	classe di merito di credito 1	Articolo 120, paragrafo 1, del CRR						
700	1.2.2.13.1.2	classe di merito di credito 2	Articolo 120, paragrafo 1, del CRR						
710	1.2.2.13.1.3	classe di merito di credito 3	Articolo 120, paragrafo 1, del CRR						
720-740	1.2.2.13.2	emissioni proprie	Articolo 416, paragrafo 3, lettera b), del CRR						

## ▼B

Riga	ID	Voce	Riferimenti giuridici	Valore di mercato	Se la controparte non è una banca centrale				
					attività aventi una liquidità e una qualità creditizia elevatissime		liquidità e qualità creditizia elevate		liquidità e qualità creditizia di altro tipo
					Importo dovuto	Valore ai sensi dell'articolo 418 del CRR	Importo dovuto	Valore ai sensi dell'articolo 418 del CRR	Importo dovuto
720	1.2.2.13.2.1	classe di merito di credito 1	Articolo 120, paragrafo 1, del CRR						
730	1.2.2.13.2.2	classe di merito di credito 2	Articolo 120, paragrafo 1, del CRR						
740	1.2.2.13.2.3	classe di merito di credito 3	Articolo 120, paragrafo 1, del CRR						
750-770	1.2.2.13.3	emissioni di enti creditizi non garantite	Articolo 416 del CRR						
750	1.2.2.13.3.1	classe di merito di credito 1	Articolo 120, paragrafo 1, del CRR						
760	1.2.2.13.3.2	classe di merito di credito 2	Articolo 120, paragrafo 1, del CRR						
770	1.2.2.13.3.3	classe di merito di credito 3	Articolo 120, paragrafo 1, del CRR						
780-800	1.2.2.13.4	titoli garantiti da attività non segnalati nelle sezioni da 1.10 a 1.11.3	Articolo 416, paragrafo 4, lettera b), del CRR						
780	1.2.2.13.4.1	classe di merito di credito 1	Capo 5, titolo 2, e articoli 123, 124, 125, 126 del CRR						

## ▼B

Riga	ID	Voce	Riferimenti giuridici	Valore di mercato	Se la controparte non è una banca centrale				
					attività aventi una liquidità e una qualità creditizia elevatissime		liquidità e qualità creditizia elevate		liquidità e qualità creditizia di altro tipo
					Importo dovuto	Valore ai sensi dell'articolo 418 del CRR	Importo dovuto	Valore ai sensi dell'articolo 418 del CRR	Importo dovuto
790	1.2.2.13.4.2	classe di merito di credito 2	Capo 5, titolo 2, e articoli 123, 124, 125, 126 del CRR						
800	1.2.2.13.4.3	classe di merito di credito 3	Capo 5, titolo 2, e articoli 123, 124, 125, 126 del CRR						
810-830	1.2.2.13.5	titoli garantiti da mutui ipotecari residenziali non segnalati nelle sezioni da 1.10 a 1.11.3	Articolo 509, paragrafo 3, lettera a), del CRR						
810	1.2.2.13.5.1	classe di merito di credito 1	Parte III, capo 5, titolo 2, e articolo 125, del CRR						
820	1.2.2.13.5.2	classe di merito di credito 2	Parte III, capo 5, titolo 2, e articolo 125, del CRR						
830	1.2.2.13.5.3	classe di merito di credito 3	Parte III, capo 5, titolo 2, e articolo 125, del CRR						
840	1.2.2.13.6	strumenti di capitale quotati in borse valori riconosciute e principali strumenti di capitale indicizzati, non autoemessi o emessi da enti finanziari	Articolo 509, paragrafo 3, lettera c), e articolo 416, paragrafo 4, lettera a), del CRR						
850	1.2.2.13.7	oro	Articolo 509, paragrafo 3, lettera c) e articolo 416, paragrafo 4, lettera a), del CRR						

## ▼B

Riga	ID	Voce	Riferimenti giuridici	Valore di mercato	Se la controparte non è una banca centrale				
					attività aventi una liquidità e una qualità creditizia elevatissime		liquidità e qualità creditizia elevate		liquidità e qualità creditizia di altro tipo
					Importo dovuto	Valore ai sensi dell'articolo 418 del CRR	Importo dovuto	Valore ai sensi dell'articolo 418 del CRR	Importo dovuto
860	1.2.2.13.8	obbligazioni garantite non segnalate in precedenza	Articolo 509, paragrafo 3, lettera c), del CRR						
870	1.2.2.13.9	obbligazioni garantite non segnalate in precedenza	Articolo 509, paragrafo 3, lettera c), del CRR						
880	1.2.2.13.10	obbligazioni societarie non segnalate in precedenza	Articolo 509, paragrafo 3, lettera c), del CRR						
890	1.2.2.13.11	fondi basati sulle attività segnalate nelle sezioni da 4.5 a 4.9	Articolo 509, paragrafo 3, lettera c), del CRR						
900-920	1.2.2.13.12	altre categorie di titoli o prestiti stanziabili a garanzia presso una banca centrale	Articolo 509, paragrafo 3, lettera b), del CRR						
900	1.2.2.13.12.1	obbligazioni dell'amministrazione locale	Articolo 509, paragrafo 3, lettera b), del CRR						
910	1.2.2.13.12.2	commercial paper (cambiali finanziarie)	Articolo 509, paragrafo 3, lettera b), del CRR						
920	1.2.2.13.12.3	crediti	Articolo 416, paragrafo 4, lettera c), del CRR						
930-950	1.2.2.14	Segnalazione delle attività conformi alla sharia come attività alternative ai sensi dell'articolo 509, paragrafo 2, lettera i)							

## ▼B

Riga	ID	Voce	Riferimenti giuridici	Valore di mercato	Se la controparte non è una banca centrale				
					attività aventi una liquidità e una qualità creditizia elevatissime		liquidità e qualità creditizia elevate		liquidità e qualità creditizia di altro tipo
					Importo dovuto	Valore ai sensi dell'articolo 418 del CRR	Importo dovuto	Valore ai sensi dell'articolo 418 del CRR	Importo dovuto
930-950	1.2.2.14.1	Prodotti finanziari conformi alla sharia come alternativa alle attività che sarebbero ammissibili come attività liquide ai fini dell'articolo 416, ad uso delle banche conformi alla sharia	Articolo 509, paragrafo 2, lettera i), del CRR						
930	1.2.2.14.1.1	classe di merito di credito 1							
940	1.2.2.14.1.2	classe di merito di credito 2							
950	1.2.2.14.1.3	classe di merito di credito 3							
Riga	ID	Voce	Riferimenti giuridici	Importo depositato da clienti che sono clienti finanziari	Deflusso	Importo depositato da clienti che non sono clienti finanziari	Deflusso	Importo	
960-1030	1.2.3	depositi che devono essere mantenuti dal depositante:	Articolo 422, paragrafo 3, del CRR						
960-990	1.2.3.1.	al fine di ottenere servizi di compensazione, di custodia o di gestione della liquidità o altri servizi analoghi (esclusi i servizi di banca corrispondente o i servizi di prime brokerage)	Articolo 422, paragrafo 3, lettera a), del CRR						
960-970	1.2.3.1.1	che sono coperti da un sistema di garanzia dei depositi conformemente alla direttiva 94/19/CE o da un sistema di garanzia dei depositi equivalente in un paese terzo							



## ▼B

Riga	ID	Voce	Riferimenti giuridici	Importo depositato da clienti che sono clienti finanziari	Deflusso	Importo depositato da clienti che non sono clienti finanziari	Deflusso	Importo
960	1.2.3.1.1.1	in merito ai quali si dispone di elementi che indichino che il cliente non è in grado di ritirare gli importi dovuti per legge su un orizzonte di trenta giorni senza compromettere il suo funzionamento operativo						
970	1.2.3.1.1.2	in merito ai quali non si dispone di elementi che indichino che il cliente non è in grado di ritirare gli importi dovuti per legge su un orizzonte di trenta giorni senza compromettere il suo funzionamento operativo						
980-990	1.2.3.1.2	che non sono coperti da un sistema di garanzia dei depositi conformemente alla direttiva 94/19/CE o da un sistema di garanzia dei depositi equivalente in un paese terzo						
980	1.2.3.1.2.1	in merito ai quali si dispone di elementi che indichino che il cliente non è in grado di ritirare gli importi dovuti per legge su un orizzonte di trenta giorni senza compromettere il suo funzionamento operativo						
990	1.2.3.1.2.2	in merito ai quali non si dispone di elementi che indichino che il cliente non è in grado di ritirare gli importi dovuti per legge su un orizzonte di trenta giorni senza compromettere il suo funzionamento operativo						
1000	1.2.3.2	nel contesto di una relazione operativa consolidata diversa da quella segnalata nelle sezioni 1.2.3.1.1 e 1.2.3.1.2	Articolo 422, paragrafo 3, lettera c), del CRR					
1010	1.2.3.2.1	che sono servizi di banca corrispondente o servizi di prime brokerage	Articolo 422, paragrafo 3, lettera c), e paragrafo 4, del CRR					
1020	1.2.3.3	nel quadro della ripartizione dei compiti all'interno di un sistema di tutela istituzionale conforme ai requisiti di cui all'articolo 113, paragrafo 7, o come deposito minimo legale o statutario di un'altra entità partecipante allo stesso sistema di tutela istituzionale	Articolo 422, paragrafo 3, lettera b), del CRR					
1030	1.2.3.4	al fine di ottenere servizi di compensazione della liquidità e servizi relativi a enti creditizi centrali e laddove l'ente creditizio appartiene ad una rete ai sensi delle disposizioni legali o statutarie;	Articolo 422, paragrafo 3, lettera d), del CRR					
1040	1.2.4	I depositi degli enti creditizi in essere presso enti creditizi centrali che sono considerati attività liquide conformemente all'articolo 416, paragrafo 1, lettera f)	Articolo 422, paragrafo 3, del CRR					
1050	1.2.5	linee di liquidità per le attività di cui all'articolo 416, paragrafo 1, lettera f)	Articolo 416, paragrafo 1, lettera f)					

## ▼B

Riga	ID	Voce	Riferimenti giuridici	Importo	Deflusso				
1060-1070	1.2.6	le passività non segnalate nelle sezioni da 1.2.2 a 1.2.5 risultanti dai depositi di clienti, che non sono clienti finanziari	Articolo 422, paragrafo 5, del CRR						
1060	1.2.6.1	che sono coperti da un sistema di garanzia dei depositi conformemente alla direttiva 94/19/CE o da un sistema di garanzia dei depositi equivalente in un paese terzo	Articolo 422, paragrafo 5, del CRR						
1070	1.2.6.2	che non sono coperti da un sistema di garanzia dei depositi conformemente alla direttiva 94/19/CE o da un sistema di garanzia dei depositi equivalente in un paese terzo	Articolo 422, paragrafo 5, del CRR						
1080	1.2.7	importo netto dovuto dai contratti elencati nell'allegato II (al netto di garanzie reali da ricevere considerate attività liquide ai sensi dell'articolo 416)	Articolo 422, paragrafo 6, del CRR						
1090-1100	1.2.8	passività per le quali l'autorità competente ha determinato un deflusso inferiore ai sensi dell'articolo 422, paragrafo 8	Articolo 422, paragrafo 8, del CRR						
1090	1.2.8.1	se tutte le condizioni di cui all'articolo 422, paragrafo 8, lettere a), b) e c) sono soddisfatte	Articolo 422, paragrafo 8, del CRR						
1100	1.2.8.2	se le autorità competenti hanno derogato all'articolo 422, paragrafo 8, lettera d), e tutte le condizioni dell'articolo 422, paragrafo 8, lettere a), b) e c) sono soddisfatte per applicare il trattamento intragruppo di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera b), in relazione agli enti che non sono soggetti alla deroga di cui all'articolo 8 riguardo alle passività per le quali l'autorità competente ha determinato un deflusso inferiore ai sensi dell'articolo 422, paragrafo 9	Articolo 422, paragrafo 9, del CRR						
1110-1120	1.2.9	<b>deflussi non rilevati in precedenza</b>	Articolo 420, paragrafo 1, lettera e), del CRR						

## ▼B

Riga	ID	Voce	Riferimenti giuridici	Importo	Deflusso				
1110	1.2.9.1	passività, inclusi eventuali accordi contrattuali quali altre obbligazioni fuori bilancio e obbligazioni di finanziamento potenziale, compresi, ma non solo, impegni per aperture di credito, prestiti non utilizzati e anticipi alle controparti all'ingrosso, mutui ipotecari accordati e non ancora erogati, carte di credito, scoperti di conto, deflussi pianificati relativi al rinnovo o all'estensione di nuovi prestiti al dettaglio o all'ingrosso, debiti per derivati pianificati	Articolo 420, paragrafo 2, del CRR						
1120	1.2.9.2	prodotti fuori bilancio relativi al finanziamento al commercio, di cui all'articolo 429 e all'allegato I	Articolo 420, paragrafo 2, del CRR						
1130	1.2.10	tutte le altre passività	Articolo 422, paragrafo 7, del CRR						
Riga	ID	Voce	Riferimenti giuridici	Importo	Deflusso	Valore di mercato	Valore ai sensi dell'articolo 418 del CRR		
1140-1210	1,3	<b>deflussi aggiuntivi</b>							
1140	1.3.1	per le garanzie reali diverse dalle attività di cui all'articolo 416, paragrafo 1, lettere a), b) e c), fornite dall'ente per i contratti elencati all'allegato II e i derivati su crediti	Articolo 423, paragrafo 1, del CRR						
1150	1.3.2	corrispondenti al fabbisogno aggiuntivo di garanzie reali risultante da un deterioramento significativo della qualità creditizia dell'ente	Articolo 423, paragrafo 2, del CRR						
1160	1.3.3	corrispondente al fabbisogno aggiuntivo di garanzie reali risultante dall'impatto di uno scenario di mercato negativo sugli strumenti derivati, sulle operazioni di finanziamento e su altri contratti dell'ente, se rilevanti	Articolo 423, paragrafo 3, del CRR						

## ▼B

Riga	ID	Voce	Riferimenti giuridici	Importo	Deflusso	Valore di mercato	Valore ai sensi dell'articolo 418 del CRR		
1170	1.3.4	corrispondente al valore di mercato dei titoli o di altre attività venduti allo scoperto e da consegnare entro l'orizzonte di trenta giorni, a meno che l'ente non possieda i titoli da consegnare o non li abbia presi a prestito a condizioni che impongono la loro restituzione soltanto dopo l'orizzonte di trenta giorni e che i titoli non facciano parte delle attività liquide degli enti	Articolo 423, paragrafo 4, del CRR						
1180	1.3.5	corrispondente alle garanzie reali in eccesso detenute dall'ente delle quali la controparte può contrattualmente esigere il pagamento in qualunque momento	Articolo 423, paragrafo 5, lettera a), del CRR						
1190	1.3.6	corrispondente alle garanzie reali di cui è prevista la restituzione a una controparte	Articolo 423, paragrafo 5, lettera b), del CRR						
1200	1.3.7	corrispondente alle garanzie reali corrispondenti ad attività che potrebbero essere considerate attività liquide ai sensi dell'articolo 416 sostituibili con attività corrispondenti ad attività che non sarebbero considerate attività liquide ai sensi dell'articolo 416 senza il consenso dell'ente.	Articolo 423, paragrafo 5, lettera c), del CRR						
1210	1.3.8	depositi ricevuti come garanzie reali	Articolo 423, paragrafo 6, del CRR						
Riga	ID	Voce	Riferimenti giuridici	Importo	Deflusso				
1220-1370	1,4	<b>deflussi da linee di credito e di liquidità</b>							
1220	1.4.1	l'importo massimo che può essere ritirato da linee di credito irrevocabili non utilizzate e da linee di liquidità irrevocabili non utilizzate per clienti al dettaglio	Articolo 424, paragrafo 2, del CRR						
1230-1240	1.4.2	l'importo massimo che può essere ritirato da linee di credito irrevocabili non utilizzate e da linee di liquidità irrevocabili non utilizzate per clienti diversi dai clienti al dettaglio e dai clienti finanziari	Articolo 424, paragrafo 3, del CRR						
1230	1.4.2.1	linee di credito irrevocabili non utilizzate							
1240	1.4.2.2	linee di liquidità irrevocabili non utilizzate							

## ▼B

Riga	ID	Voce	Riferimenti giuridici	Importo	Deflusso				
1250	1.4.3	l'importo massimo che può essere ritirato da linee di liquidità non utilizzate fornito a una SSPE per consentirle di acquistare attività diverse da titoli da clienti che non sono clienti finanziari che supera l'importo delle attività attualmente acquistate da clienti e se l'importo massimo che può essere ritirato è limitato a livello contrattuale all'importo delle attività attualmente acquistate	Articolo 424, paragrafo 4, del CRR						
1260-1270	1.4.4	l'importo massimo che può essere ritirato da altre linee di credito irrevocabili non utilizzate e da linee di liquidità irrevocabili non utilizzate non segnalato nella sezione 1.4.1, 1.4.2 o 1.4.3	Articolo 424, paragrafo 5, del CRR						
1260	1.4.4.1	concesse a SSPE diverse da quelle di cui alla sezione 1.4.3	Articolo 424, paragrafo 5, lettera a), del CRR						
1270	1.4.4.2	accordi in base ai quali l'ente è tenuto ad acquistare o a scambiare attività di una SSPE	Articolo 424, paragrafo 5, lettera b), del CRR						
1280-1290	1.4.4.3	accordate a enti creditizi	Articolo 424, paragrafo 5, lettera c), del CRR						
1280	1.4.4.3.1	linee di credito irrevocabili non utilizzate							
1290	1.4.4.3.2	linee di liquidità irrevocabili non utilizzate							
1300-1310	1.4.4.4	accordate a enti finanziari e a imprese di investimento	Articolo 424, paragrafo 5, lettera d), del CRR						
1300	1.4.4.4.1	linee di credito irrevocabili non utilizzate							
1310	1.4.4.4.2	linee di liquidità irrevocabili non utilizzate							
1320	1.4.4.5	accordate ad altri clienti							
1330	1.4.4.6	accordate a entità infragruppo ai sensi dell'articolo 424, paragrafo 5	Articolo 424, paragrafo 5, lettera d), del CRR						

▼B

Riga	ID	Voce	Riferimenti giuridici	Importo	Deflusso				
1340	1.4.5	importo massimo che può essere ritirato da linee di credito e di liquidità non utilizzate concesso allo scopo di finanziare prestiti agevolati	Articolo 424, paragrafo 6, del CRR						
1350	1.4.6	importo massimo che può essere ritirato da tutte le altre passività potenziali							
1360	1.4.6.1	Di cui: accordate a entità infragruppo ai sensi dell'articolo 424, paragrafo 5	Articolo 424, paragrafo 5, del CRR						
1370	1.4.7	<b>Deflussi ai sensi dell'articolo 105 CRD</b>	<b>Articolo 105 CRD</b>						

## ▼B

Riga	ID	Voce	Riferimenti giuridici	070	080	090	100	110	120
020-1370	1	<b>DEFLUSSI</b>							
020-100	1.1	<b>depositi al dettaglio</b>	Articolo 421 del CRR						
020-040	1.1.1	coperti da un sistema di garanzia dei depositi conformemente alla direttiva 94/19/CE o da un sistema di garanzia dei depositi equivalente in un paese terzo	Articolo 421, paragrafo 1, del CRR						
020	1.1.1.1	parte di una relazione consolidata che rende il ritiro estremamente improbabile	Articolo 421, paragrafo 1, lettera a), del CRR						
030	1.1.1.2	detenuti in conti transattivi, compresi i conti su cui è regolarmente accreditato lo stipendio	Articolo 421, paragrafo 1, lettera b), del CRR						
040	1.1.2	coperti da un sistema di garanzia dei depositi conformemente alla direttiva 94/19/CE o da un sistema di garanzia dei depositi equivalente in un paese terzo che non sono idonei a essere segnalati alle voci 1.1.1.1 o 1.1.1.2	Articolo 421, paragrafo 2, del CRR						
050	1.1.3	depositi al dettaglio non assicurati	Articolo 421, paragrafo 2, del CRR						
060-080	1.1.4	depositi soggetti a deflussi diversi da quelli di cui all'articolo 421, paragrafo 1, o all'articolo 421, paragrafo 2	Articolo 421, paragrafo 3, del CRR						
060	1.1.4.1	Categoria 1							
070	1.1.4.2	Categoria 2							
080	1.1.4.3	Categoria 3							

## ▼B

Riga	ID	Voce	Riferimenti giuridici	070	080	090	100	110	120	
090	1.1.5	depositi in paesi terzi nei quali si applica un deflusso superiore	Articolo 421, paragrafo 4, del CRR							
100	1.1.6	depositi esentati dal calcolo dei deflussi se sono state soddisfatte le condizioni previste dall'articolo 421, paragrafo 5, lettere a) e b)	Articolo 421, paragrafo 5, del CRR							
110-1130	1,2	<b>deflussi su altre passività</b>								
110	1.2.1	le passività risultanti dalle spese di funzionamento degli enti	Articolo 422, paragrafo 1, del CRR							
Riga	ID	Voce	Riferimenti giuridici	Se la controparte è una banca centrale					Se la controparte è l'amministrazione centrale, un organismo del settore pubblico dello Stato membro in cui l'ente è stato autorizzato o ha stabilito una succursale, o una banca multilaterale di sviluppo (articolo 422, paragrafo 2, lettera d))	
				attività aventi una liquidità e una qualità creditizia elevatissime		liquidità e qualità creditizia elevate		liquidità e qualità creditizia di altro tipo	Attività non ammesse come attività liquide ai sensi dell'articolo 416	
				Importo dovuto	Valore ai sensi dell'articolo 418 del CRR	Importo dovuto	Valore ai sensi dell'articolo 418 del CRR	Importo dovuto	Importo dovuto	
120-950	1.2.2	<b>Le passività risultanti da operazioni di prestito garantite e da operazioni correlate ai mercati finanziari di cui all'articolo 192</b>	Articolo 422, paragrafo 2, del CRR							
120-190	1.2.2.1	Altre attività trasferibili che rappresentano crediti verso o crediti garantiti da	Articolo 416, paragrafo 1, lettera c), del CRR							



## ▼B

Riga	ID	Voce	Riferimenti giuridici	Se la controparte è una banca centrale					Se la controparte è l'amministrazione centrale, un organismo del settore pubblico dello Stato membro in cui l'ente è stato autorizzato o ha stabilito una succursale, o una banca multilaterale di sviluppo (articolo 422, paragrafo 2, lettera d))
				attività aventi una liquidità e una qualità creditizia elevatissime		liquidità e qualità creditizia elevate		liquidità e qualità creditizia di altro tipo	Attività non ammesse come attività liquide ai sensi dell'articolo 416
				Importo dovuto	Valore ai sensi dell'articolo 418 del CRR	Importo dovuto	Valore ai sensi dell'articolo 418 del CRR	Importo dovuto	Importo dovuto
120-130	1.2.2.1.1	attività trasferibili che rappresentano crediti verso, o crediti garantiti da, le amministrazioni centrali di uno Stato membro, una regione con autonomia fiscale in grado di applicare e riscuotere tasse o un paese terzo nella valuta nazionale dell'amministrazione centrale o regionale, se l'ente è soggetto al rischio di liquidità in tale Stato membro o paese terzo coperto mediante la detenzione di tali attività liquide	Articolo 416, paragrafo 1, lettera c), punto i), del CRR						
120	1.2.2.1.1.1	che rappresentano crediti	Articolo 416, paragrafo 1, lettera c), punto i), del CRR						
130	1.2.2.1.1.2	garantiti da	Articolo 416, paragrafo 1, lettera c), punto i), del CRR						
140-150	1.2.2.1.2	attività trasferibili che rappresentano crediti verso, o crediti garantiti da, banche centrali e organismi del settore pubblico che non rientrano nell'amministrazione centrale nella valuta nazionale della banca centrale e degli organismi del settore pubblico	Articolo 416, paragrafo 1, lettera c), punto ii), del CRR						
140	1.2.2.1.2.1	che rappresentano crediti verso	Articolo 416, paragrafo 1, lettera c), punto ii), del CRR						

## ▼B

Riga	ID	Voce	Riferimenti giuridici	Se la controparte è una banca centrale					Se la controparte è l'amministrazione centrale, un organismo del settore pubblico dello Stato membro in cui l'ente è stato autorizzato o ha stabilito una succursale, o una banca multilaterale di sviluppo (articolo 422, paragrafo 2, lettera d))
				attività aventi una liquidità e una qualità creditizia elevatissime		liquidità e qualità creditizia elevate		liquidità e qualità creditizia di altro tipo	Attività non ammesse come attività liquide ai sensi dell'articolo 416
				Importo dovuto	Valore ai sensi dell'articolo 418 del CRR	Importo dovuto	Valore ai sensi dell'articolo 418 del CRR	Importo dovuto	Importo dovuto
150	1.2.2.1.2.2	garantiti da	Articolo 416, paragrafo 1, lettera c), punto ii), del CRR						
160-170	1.2.2.1.3	attività trasferibili che rappresentano crediti verso, o crediti garantiti da, la Banca dei regolamenti internazionali, il Fondo monetario internazionale, la Commissione e le banche multilaterali di sviluppo;	Articolo 416, paragrafo 1, lettera c), punto iii), del CRR						
160	1.2.2.1.3.1	che rappresentano crediti verso	Articolo 416, paragrafo 1, lettera c), punto iii), del CRR						
170	1.2.2.1.3.2	garantiti da	Articolo 416, paragrafo 1, lettera c), punto iii), del CRR						
180-190	1.2.2.1.4	attività trasferibili che rappresentano crediti verso, o crediti garantiti da, lo European Financial Stability Facility (il fondo europeo di stabilità finanziaria) e il meccanismo europeo di stabilità	Articolo 416, paragrafo 1, lettera c), punto iv), del CRR						
180	1.2.2.1.4.1	che rappresentano crediti verso	Articolo 416, paragrafo 1, lettera c), punto iv), del CRR						

## ▼B

Riga	ID	Voce	Riferimenti giuridici	Se la controparte è una banca centrale					Se la controparte è l'amministrazione centrale, un organismo del settore pubblico dello Stato membro in cui l'ente è stato autorizzato o ha stabilito una succursale, o una banca multilaterale di sviluppo (articolo 422, paragrafo 2, lettera d))
				attività aventi una liquidità e una qualità creditizia elevatissime		liquidità e qualità creditizia elevate		liquidità e qualità creditizia di altro tipo	Attività non ammesse come attività liquide ai sensi dell'articolo 416
				Importo dovuto	Valore ai sensi dell'articolo 418 del CRR	Importo dovuto	Valore ai sensi dell'articolo 418 del CRR	Importo dovuto	Importo dovuto
190	1.2.2.1.4.2	garantiti da	Articolo 416, paragrafo 1, lettera c), punto iv), del CRR						
200-220	1.2.2.2	totale delle azioni o quote di OIC con attività sottostanti di cui all'articolo 416	Articolo 416, paragrafo 6, e articolo 418, paragrafo 2, del CRR						
200	1.2.2.2.1	attività sottostanti di cui all'articolo 416, paragrafo 1, lettera a)	Articolo 418, paragrafo 2, lettera a), del CRR						
210	1.2.2.2.2	attività sottostanti di cui all'articolo 416, paragrafo 1, lettere b) e c)	Articolo 418, paragrafo 2, lettera b), del CRR						
220	1.2.2.2.3	attività sottostanti di cui all'articolo 416, paragrafo 1, lettera d)	Articolo 418, paragrafo 2, lettera c), del CRR						
230	1.2.2.3	attività emesse da un ente creditizio che è stato istituito dall'amministrazione centrale o da un'amministrazione regionale di uno Stato membro qualora sia soddisfatta almeno una delle condizioni di cui all'articolo 416, paragrafo 2, lettera a), punto iii)	Articolo 416, paragrafo 2, lettera a), punto iii), del CRR						
240-260	1.2.2.4	obbligazioni di società non finanziarie	Articolo 416, paragrafo 1, lettera b) o d), del CRR						

## ▼B

Riga	ID	Voce	Riferimenti giuridici	Se la controparte è una banca centrale					Se la controparte è l'amministrazione centrale, un organismo del settore pubblico dello Stato membro in cui l'ente è stato autorizzato o ha stabilito una succursale, o una banca multilaterale di sviluppo (articolo 422, paragrafo 2, lettera d))
				attività aventi una liquidità e una qualità creditizia elevatissime		liquidità e qualità creditizia elevate		liquidità e qualità creditizia di altro tipo	Attività non ammesse come attività liquide ai sensi dell'articolo 416
				Importo dovuto	Valore ai sensi dell'articolo 418 del CRR	Importo dovuto	Valore ai sensi dell'articolo 418 del CRR	Importo dovuto	Importo dovuto
240	1.2.2.4.1	classe di merito di credito 1	Articolo 122 del CRR						
250	1.2.2.4.2	classe di merito di credito 2	Articolo 122 del CRR						
260	1.2.2.4.3	classe di merito di credito 3	Articolo 122 del CRR						
270-290	1.2.2.5	obbligazioni emesse da un ente creditizio ammissibili al trattamento di cui all'articolo 129, paragrafo 4 o 5	Articolo 416, paragrafo 2, lettera a), punto i), del CRR						
270	1.2.2.5.1	classe di merito di credito 1	Articolo 129, paragrafo 4, o articolo 129, paragrafo 5, del CRR						
280	1.2.2.5.2	classe di merito di credito 2	Articolo 129, paragrafo 4, o articolo 129, paragrafo 5, del CRR						
290	1.2.2.5.3	classe di merito di credito 3	Articolo 129, paragrafo 4, o articolo 129, paragrafo 5, del CRR						
300-320	1.2.2.6	strumenti garantiti da mutui ipotecari non residenziali emessi da un ente creditizio se è dimostrato che siano della più elevata qualità creditizia secondo quanto stabilito dall'ABE conformemente ai criteri di cui all'articolo 509, paragrafi 3, 4 e 5, del CRR	Articolo 416, paragrafo 2, lettera a), punto i), del CRR						

## ▼B

Riga	ID	Voce	Riferimenti giuridici	Se la controparte è una banca centrale					Se la controparte è l'amministrazione centrale, un organismo del settore pubblico dello Stato membro in cui l'ente è stato autorizzato o ha stabilito una succursale, o una banca multilaterale di sviluppo (articolo 422, paragrafo 2, lettera d))
				attività aventi una liquidità e una qualità creditizia elevatissime		liquidità e qualità creditizia elevate		liquidità e qualità creditizia di altro tipo	Attività non ammesse come attività liquide ai sensi dell'articolo 416
				Importo dovuto	Valore ai sensi dell'articolo 418 del CRR	Importo dovuto	Valore ai sensi dell'articolo 418 del CRR	Importo dovuto	Importo dovuto
300	1.2.2.6.1	classe di merito di credito 1	Capo 5, titolo 2, e articoli 123, 124, 125, 126 del CRR						
310	1.2.2.6.2	classe di merito di credito 2	Capo 5, titolo 2, e articoli 123, 124, 125, 126 del CRR						
320	1.2.2.6.3	classe di merito di credito 3	Capo 5, titolo 2, e articoli 123, 124, 125, 126 del CRR						
330-350	1.2.2.7	strumenti garantiti da mutui ipotecari residenziali emessi da un ente creditizio se è dimostrato che siano della più elevata qualità creditizia secondo quanto stabilito dall'ABE conformemente ai criteri di cui all'articolo 509, paragrafi 3, 4 e 5, del CRR	Articolo 416, paragrafo 2, lettera a), punto i), del CRR						
330	1.2.2.7.1	classe di merito di credito 1	Parte V, capo 5, titolo 2, e articolo 125 del CRR						
340	1.2.2.7.2	classe di merito di credito 2	Parte V, capo 5, titolo 2, e articolo 125 del CRR						
350	1.2.2.7.3	classe di merito di credito 3	Capo 5, titolo 2, e articolo 125, del CRR						

## ▼B

Riga	ID	Voce	Riferimenti giuridici	Se la controparte è una banca centrale					Se la controparte è l'amministrazione centrale, un organismo del settore pubblico dello Stato membro in cui l'ente è stato autorizzato o ha stabilito una succursale, o una banca multilaterale di sviluppo (articolo 422, paragrafo 2, lettera d))
				attività aventi una liquidità e una qualità creditizia elevatissime		liquidità e qualità creditizia elevate		liquidità e qualità creditizia di altro tipo	Attività non ammesse come attività liquide ai sensi dell'articolo 416
				Importo dovuto	Valore ai sensi dell'articolo 418 del CRR	Importo dovuto	Valore ai sensi dell'articolo 418 del CRR	Importo dovuto	Importo dovuto
360-380	1.2.2.8	obbligazioni emesse da un ente creditizio di cui all'articolo 52, paragrafo 4, della direttiva 2009/65/CE diverse da quelle specificate nella sezione 1.9 del modello relativo alle attività per il coefficiente di copertura della liquidità	Articolo 416, paragrafo 2, lettera a), punto ii), del CRR						
360	1.2.2.8.1	classe di merito di credito 1	Articolo 129, paragrafo 4, o articolo 129, paragrafo 5, del CRR						
370	1.2.2.8.2	classe di merito di credito 2	Articolo 129, paragrafo 4, o articolo 129, paragrafo 5, del CRR						
380	1.2.2.8.3	classe di merito di credito 3	Articolo 129, paragrafo 4, o articolo 129, paragrafo 5, del CRR						
390-410	1.2.2.9	altre attività trasferibili aventi una liquidità e una qualità creditizia elevatissime	Articolo 416, paragrafo 1, lettera b), del CRR						
390	1.2.2.9.1	classe di merito di credito 1	Parte III, capo 2, titolo 2, del CRR						
400	1.2.2.9.2	classe di merito di credito 2	Parte III, capo 2, titolo 2, del CRR						

Riga	ID	Voce	Riferimenti giuridici	Se la controparte è una banca centrale					Se la controparte è l'amministrazione centrale, un organismo del settore pubblico dello Stato membro in cui l'ente è stato autorizzato o ha stabilito una succursale, o una banca multilaterale di sviluppo (articolo 422, paragrafo 2, lettera d))
				attività aventi una liquidità e una qualità creditizia elevatissime		liquidità e qualità creditizia elevate		liquidità e qualità creditizia di altro tipo	Attività non ammesse come attività liquide ai sensi dell'articolo 416
				Importo dovuto	Valore ai sensi dell'articolo 418 del CRR	Importo dovuto	Valore ai sensi dell'articolo 418 del CRR	Importo dovuto	Importo dovuto
410	1.2.2.9.3	classe di merito di credito 3	Parte III, capo 2, titolo 2, del CRR						
420-440	1.2.2.10	altre attività trasferibili aventi una liquidità e una qualità creditizia elevate	Articolo 416, paragrafo 1, lettera d), del CRR						
420	1.2.2.10.1	classe di merito di credito 1	Parte III, capo 2, titolo 2, del CRR						
430	1.2.2.10.2	classe di merito di credito 2	Parte III, capo 2, titolo 2, del CRR						
440	1.2.2.10.3	classe di merito di credito 3	Parte III, capo 2, titolo 2, del CRR						
450-460	1.2.2.11	Attività che soddisfano i requisiti dell'articolo 416, paragrafo 1, lettere b) e d), ma non quelli dell'articolo 417, lettere b) e c), del CRR							
450	1.2.2.11.1	attività non controllate da una funzione di gestione della liquidità	Articolo 417, lettera c), del CRR						
460	1.2.2.11.2	attività che non sono giuridicamente e praticamente prontamente disponibili in qualsiasi momento nel corso dei successivi trenta giorni per essere liquidate mediante vendita a fermo o contratti di vendita con patto di riacquisto semplici su un mercato approvato per i contratti di vendita con patto di riacquisto	Articolo 417, lettera b), del CRR						

## ▼B

Riga	ID	Voce	Riferimenti giuridici	Se la controparte è una banca centrale					Se la controparte è l'amministrazione centrale, un organismo del settore pubblico dello Stato membro in cui l'ente è stato autorizzato o ha stabilito una succursale, o una banca multilaterale di sviluppo (articolo 422, paragrafo 2, lettera d))
				attività aventi una liquidità e una qualità creditizia elevatissime		liquidità e qualità creditizia elevate		liquidità e qualità creditizia di altro tipo	Attività non ammesse come attività liquide ai sensi dell'articolo 416
				Importo dovuto	Valore ai sensi dell'articolo 418 del CRR	Importo dovuto	Valore ai sensi dell'articolo 418 del CRR	Importo dovuto	Importo dovuto
480-680	1.2.2.12	Elementi soggetti a segnalazione integrativa delle attività liquide							
480	1.2.2.12.1	Contante	Allegato III, punto 1, del CRR						
490	1.2.2.12.2	Esposizioni verso la banca centrale, nella misura in cui tali esposizioni possano essere utilizzate nei periodi di stress	Allegato III, punto 2, del CRR						
500-540	1.2.2.12.3	titoli trasferibili cui è attribuito un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % e che non rappresentano un'obbligazione di un ente o di uno dei suoi soggetti affiliati	Allegato III, punto 3, del CRR						
500	1.2.2.12.3.1	che rappresentano crediti verso emittenti sovrani	Allegato III, punto 3, del CRR						
510	1.2.2.12.3.2	crediti garantiti da emittenti sovrani	Allegato III, punto 3, del CRR						
520	1.2.2.12.3.3	che rappresentano crediti verso, o crediti garantiti da, banche centrali	Allegato III, punto 3, del CRR						
530	1.2.2.12.3.4	che rappresentano crediti verso, o crediti garantiti da, organismi del settore pubblico non appartenenti alle amministrazioni centrali, regioni con autonomia fiscale in grado di applicare e riscuotere tasse e autorità locali	Allegato III, punto 3, del CRR						



Riga	ID	Voce	Riferimenti giuridici	Se la controparte è una banca centrale					Se la controparte è l'amministrazione centrale, un organismo del settore pubblico dello Stato membro in cui l'ente è stato autorizzato o ha stabilito una succursale, o una banca multilaterale di sviluppo (articolo 422, paragrafo 2, lettera d))
				attività aventi una liquidità e una qualità creditizia elevatissime		liquidità e qualità creditizia elevate		liquidità e qualità creditizia di altro tipo	Attività non ammesse come attività liquide ai sensi dell'articolo 416
				Importo dovuto	Valore ai sensi dell'articolo 418 del CRR	Importo dovuto	Valore ai sensi dell'articolo 418 del CRR	Importo dovuto	Importo dovuto
540	1.2.2.12.3.5	che rappresentano crediti verso, o crediti garantiti da, la Banca dei regolamenti internazionali, il Fondo monetario internazionale, l'Unione europea, lo European Financial Stability Facility (fondo europeo di stabilità finanziaria), il meccanismo europeo di stabilità o le banche multilaterali di sviluppo	Allegato III, punto 3, del CRR						
550	1.2.2.12.4	Titoli trasferibili diversi da quelli di cui al punto 3.3 del modello relativo alle attività per il coefficiente di copertura della liquidità che rappresentano crediti verso, o crediti garantiti da, emittenti sovrani o banche centrali, emessi nella valuta nazionale dell'emittente sovrano o della banca centrale nella valuta e nel paese in cui è assunto il rischio di liquidità oppure emessi in valute estere, nella misura in cui la detenzione di tali titoli di debito corrisponda al fabbisogno di liquidità per le operazioni della banca in detto paese terzo	Allegato III, punto 4, del CRR						
570-610	1.2.2.12.5	titoli trasferibili cui è attribuito un fattore di ponderazione del rischio del 20 % e che non rappresentano un'obbligazione di un ente o di uno dei suoi soggetti affiliati	Allegato III, punto 5, del CRR						
570	1.2.2.12.5.1	che rappresentano crediti verso emittenti sovrani	Allegato III, punto 5, del CRR						
580	1.2.2.12.5.2	crediti garantiti da emittenti sovrani	Allegato III, punto 5, del CRR						

Riga	ID	Voce	Riferimenti giuridici	Se la controparte è una banca centrale					Se la controparte è l'amministrazione centrale, un organismo del settore pubblico dello Stato membro in cui l'ente è stato autorizzato o ha stabilito una succursale, o una banca multilaterale di sviluppo (articolo 422, paragrafo 2, lettera d))
				attività aventi una liquidità e una qualità creditizia elevatissime		liquidità e qualità creditizia elevate		liquidità e qualità creditizia di altro tipo	Attività non ammesse come attività liquide ai sensi dell'articolo 416
				Importo dovuto	Valore ai sensi dell'articolo 418 del CRR	Importo dovuto	Valore ai sensi dell'articolo 418 del CRR	Importo dovuto	Importo dovuto
590	1.2.2.12.5.3	che rappresentano crediti verso, o crediti garantiti da, banche centrali	Allegato III, punto 5, del CRR						
600	1.2.2.12.5.4	che rappresentano crediti verso, o crediti garantiti da, organismi del settore pubblico non appartenenti alle amministrazioni centrali, regioni con autonomia fiscale in grado di applicare e riscuotere tasse e autorità locali	Allegato III, punto 5, del CRR						
610	1.2.2.12.5.5	che rappresentano crediti verso, o crediti garantiti da, le banche multilaterali di sviluppo	Allegato III, punto 5, del CRR						
620	1.2.2.12.6	titoli trasferibili diversi da quelli di cui ai punti da 3.3 a 3.5 del modello relativo alle attività per il coefficiente di copertura della liquidità che soddisfano tutte le condizioni di cui all'allegato III, punto 6, del CRR	Allegato III, punto 6, del CRR						
630	1.2.2.12.7	titoli trasferibili diversi da quelli di cui ai punti da 3.3 a 3.6 del modello relativo alle attività per il coefficiente di copertura della liquidità ammissibili ad una ponderazione del rischio del 50 % o migliore ai sensi della parte tre, titolo II, capo 2, o che sono valutati internamente come aventi una qualità creditizia equivalente, e non rappresentano un credito nei confronti di una società veicolo per la cartolarizzazione, un ente o una dei suoi soggetti affiliati	Allegato III, punto 7, del CRR						

## ▼B

Riga	ID	Voce	Riferimenti giuridici	Se la controparte è una banca centrale					Se la controparte è l'amministrazione centrale, un organismo del settore pubblico dello Stato membro in cui l'ente è stato autorizzato o ha stabilito una succursale, o una banca multilaterale di sviluppo (articolo 422, paragrafo 2, lettera d))
				attività aventi una liquidità e una qualità creditizia elevatissime		liquidità e qualità creditizia elevate		liquidità e qualità creditizia di altro tipo	Attività non ammesse come attività liquide ai sensi dell'articolo 416
				Importo dovuto	Valore ai sensi dell'articolo 418 del CRR	Importo dovuto	Valore ai sensi dell'articolo 418 del CRR	Importo dovuto	Importo dovuto
640	1.2.2.12.8	titoli trasferibili diversi da quelli di cui ai punti da 3.3 a 3.7 del modello relativo alle attività per il coefficiente di copertura della liquidità che sono garantiti da attività ammissibili ad una ponderazione del rischio del 35 % o migliore ai sensi della parte tre, titolo II, capo 2, o che sono valutati internamente come aventi una qualità creditizia equivalente, e che sono pienamente e totalmente garantiti da ipoteche su immobili residenziali conformemente all'articolo 125, del CRR	Allegato III, punto 8, del CRR						
650	1.2.2.12.9	linee di credito standby concesse da banche centrali nell'ambito della politica monetaria nella misura in cui non sono garantite da attività liquide ed esclusa l'assistenza di liquidità di ultima istanza	Allegato III, punto 9, del CRR						
660	1.2.2.12.10	Depositi minimi detenuti per legge o statuto presso l'ente creditizio centrale e altri finanziamenti di liquidità statutari o contrattuali disponibili dall'ente creditizio centrale o enti membri della rete di cui all'articolo 113, paragrafo 7, ovvero ammissibili alla deroga di cui all'articolo 10, nella misura in cui il finanziamento non è garantito da attività liquide, se l'ente creditizio appartiene ad una rete conformemente a disposizioni di legge o statutarie	Allegato III, punto 10, del CRR						

## ▼B

Riga	ID	Voce	Riferimenti giuridici	Se la controparte è una banca centrale					Se la controparte è l'amministrazione centrale, un organismo del settore pubblico dello Stato membro in cui l'ente è stato autorizzato o ha stabilito una succursale, o una banca multilaterale di sviluppo (articolo 422, paragrafo 2, lettera d))
				attività aventi una liquidità e una qualità creditizia elevatissime		liquidità e qualità creditizia elevate		liquidità e qualità creditizia di altro tipo	Attività non ammesse come attività liquide ai sensi dell'articolo 416
				Importo dovuto	Valore ai sensi dell'articolo 418 del CRR	Importo dovuto	Valore ai sensi dell'articolo 418 del CRR	Importo dovuto	Importo dovuto
670	1.2.2.12.11	azioni del capitale primario negoziate in mercati e compensate a livello centrale che compongono un indice azionario principale, denominate nella valuta nazionale dello Stato membro e non emesse da un ente o da soggetti affiliati	Allegato III, punto 11, del CRR						
680	1.2.2.12.12	oro quotato in una borsa valori riconosciuta, depositato in custodia nominativa	Allegato III, punto 12, del CRR						
690-920	1.2.2.13	ATTIVITÀ CHE NON SODDISFANO I REQUISITI DELL'ARTICOLO 416 DEL CRR, ma soddisfano comunque quelli dell'articolo 417, lettere b) e c ) dello stesso regolamento							
690-710	1.2.2.13.1	obbligazioni di società finanziarie	Articolo 416, paragrafo 2, del CRR						
690	1.2.2.13.1.1	classe di merito di credito 1	Articolo 120, paragrafo 1, del CRR						
700	1.2.2.13.1.2	classe di merito di credito 2	Articolo 120, paragrafo 1, del CRR						
710	1.2.2.13.1.3	classe di merito di credito 3	Articolo 120, paragrafo 1, del CRR						
720-740	1.2.2.13.2	emissioni proprie	Articolo 416, paragrafo 3, lettera b), del CRR						

## ▼B

Riga	ID	Voce	Riferimenti giuridici	Se la controparte è una banca centrale					Se la controparte è l'amministrazione centrale, un organismo del settore pubblico dello Stato membro in cui l'ente è stato autorizzato o ha stabilito una succursale, o una banca multilaterale di sviluppo (articolo 422, paragrafo 2, lettera d))
				attività aventi una liquidità e una qualità creditizia elevatissime		liquidità e qualità creditizia elevate		liquidità e qualità creditizia di altro tipo	Attività non ammesse come attività liquide ai sensi dell'articolo 416
				Importo dovuto	Valore ai sensi dell'articolo 418 del CRR	Importo dovuto	Valore ai sensi dell'articolo 418 del CRR	Importo dovuto	Importo dovuto
720	1.2.2.13.2.1	classe di merito di credito 1	Articolo 120, paragrafo 1, del CRR						
730	1.2.2.13.2.2	classe di merito di credito 2	Articolo 120, paragrafo 1, del CRR						
740	1.2.2.13.2.3	classe di merito di credito 3	Articolo 120, paragrafo 1, del CRR						
750-770	1.2.2.13.3	emissioni di enti creditizi non garantite	Articolo 416 del CRR						
750	1.2.2.13.3.1	classe di merito di credito 1	Articolo 120, paragrafo 1, del CRR						
760	1.2.2.13.3.2	classe di merito di credito 2	Articolo 120, paragrafo 1, del CRR						
770	1.2.2.13.3.3	classe di merito di credito 3	Articolo 120, paragrafo 1, del CRR						
780-800	1.2.2.13.4	titoli garantiti da attività non segnalati nelle sezioni da 1.10 a 1.11.3	Articolo 416, paragrafo 4, lettera b), del CRR						
780	1.2.2.13.4.1	classe di merito di credito 1	Capo 5, titolo 2, e articoli 123, 124, 125, 126 del CRR						

## ▼B

Riga	ID	Voce	Riferimenti giuridici	Se la controparte è una banca centrale					Se la controparte è l'amministrazione centrale, un organismo del settore pubblico dello Stato membro in cui l'ente è stato autorizzato o ha stabilito una succursale, o una banca multilaterale di sviluppo (articolo 422, paragrafo 2, lettera d))
				attività aventi una liquidità e una qualità creditizia elevatissime		liquidità e qualità creditizia elevate		liquidità e qualità creditizia di altro tipo	Attività non ammesse come attività liquide ai sensi dell'articolo 416
				Importo dovuto	Valore ai sensi dell'articolo 418 del CRR	Importo dovuto	Valore ai sensi dell'articolo 418 del CRR	Importo dovuto	Importo dovuto
790	1.2.2.13.4.2	classe di merito di credito 2	Capo 5, titolo 2, e articoli 123, 124, 125, 126 del CRR						
800	1.2.2.13.4.3	classe di merito di credito 3	Capo 5, titolo 2, e articoli 123, 124, 125, 126 del CRR						
810-830	1.2.2.13.5	titoli garantiti da mutui ipotecari residenziali non segnalati nelle sezioni da 1.10 a 1.11.3	Articolo 509, paragrafo 3, lettera a), del CRR						
810	1.2.2.13.5.1	classe di merito di credito 1	Parte III, capo 5, titolo 2, e articolo 125, del CRR						
820	1.2.2.13.5.2	classe di merito di credito 2	Parte III, capo 5, titolo 2, e articolo 125, del CRR						
830	1.2.2.13.5.3	classe di merito di credito 3	Parte III, capo 5, titolo 2, e articolo 125, del CRR						
840	1.2.2.13.6	strumenti di capitale quotati in borse valori riconosciute e principali strumenti di capitale indicizzati, non autoemessi o emessi da enti finanziari	Articolo 509, paragrafo 3, lettera c), e articolo 416, paragrafo 4, lettera a), del CRR						
850	1.2.2.13.7	oro	Articolo 509, paragrafo 3, lettera c) e articolo 416, paragrafo 4, lettera a), del CRR						

## ▼B

Riga	ID	Voce	Riferimenti giuridici	Se la controparte è una banca centrale					Se la controparte è l'amministrazione centrale, un organismo del settore pubblico dello Stato membro in cui l'ente è stato autorizzato o ha stabilito una succursale, o una banca multilaterale di sviluppo (articolo 422, paragrafo 2, lettera d))
				attività aventi una liquidità e una qualità creditizia elevatissime		liquidità e qualità creditizia elevate		liquidità e qualità creditizia di altro tipo	Attività non ammesse come attività liquide ai sensi dell'articolo 416
				Importo dovuto	Valore ai sensi dell'articolo 418 del CRR	Importo dovuto	Valore ai sensi dell'articolo 418 del CRR	Importo dovuto	Importo dovuto
860	1.2.2.13.8	obbligazioni garantite non segnalate in precedenza	Articolo 509, paragrafo 3, lettera c), del CRR						
870	1.2.2.13.9	obbligazioni garantite non segnalate in precedenza	Articolo 509, paragrafo 3, lettera c), del CRR						
880	1.2.2.13.10	obbligazioni societarie non segnalate in precedenza	Articolo 509, paragrafo 3, lettera c), del CRR						
890	1.2.2.13.11	fondi basati sulle attività segnalate nelle sezioni da 4.5 a 4.9	Articolo 509, paragrafo 3, lettera c), del CRR						
900-920	1.2.2.13.12	altre categorie di titoli o prestiti stanziabili a garanzia presso una banca centrale	Articolo 509, paragrafo 3, lettera b), del CRR						
900	1.2.2.13.12.1	obbligazioni dell'amministrazione locale	Articolo 509, paragrafo 3, lettera b), del CRR						
910	1.2.2.13.12.2	commercial paper (cambiali finanziarie)	Articolo 509, paragrafo 3, lettera b), del CRR						
920	1.2.2.13.12.3	crediti	Articolo 416, paragrafo 4, lettera c), del CRR						
930-950	1.2.2.14	Segnalazione delle attività conformi alla sharia come attività alternative ai sensi dell'articolo 509, paragrafo 2, lettera i)							

## ▼B

Riga	ID	Voce	Riferimenti giuridici	Se la controparte è una banca centrale					Se la controparte è l'amministrazione centrale, un organismo del settore pubblico dello Stato membro in cui l'ente è stato autorizzato o ha stabilito una succursale, o una banca multilaterale di sviluppo (articolo 422, paragrafo 2, lettera d))
				attività aventi una liquidità e una qualità creditizia elevatissime		liquidità e qualità creditizia elevate		liquidità e qualità creditizia di altro tipo	Attività non ammesse come attività liquide ai sensi dell'articolo 416
				Importo dovuto	Valore ai sensi dell'articolo 418 del CRR	Importo dovuto	Valore ai sensi dell'articolo 418 del CRR	Importo dovuto	Importo dovuto
930-950	1.2.2.14.1	Prodotti finanziari conformi alla sharia come alternativa alle attività che sarebbero ammissibili come attività liquide ai fini dell'articolo 416, ad uso delle banche conformi alla sharia	Articolo 509, paragrafo 2, lettera i), del CRR						
930	1.2.2.14.1.1	classe di merito di credito 1							
940	1.2.2.14.1.2	classe di merito di credito 2							
950	1.2.2.14.1.3	classe di merito di credito 3							
Riga	ID	Voce	Riferimenti giuridici						
960-1030	1.2.3	depositi che devono essere mantenuti dal depositante:	Articolo 422, paragrafo 3, del CRR						
960-990	1.2.3.1.	al fine di ottenere servizi di compensazione, di custodia o di gestione della liquidità o altri servizi analoghi (esclusi i servizi di banca corrispondente o i servizi di prime brokerage)	Articolo 422, paragrafo 3, lettera a), del CRR						
960-970	1.2.3.1.1	che sono coperti da un sistema di garanzia dei depositi conformemente alla direttiva 94/19/CE o da un sistema di garanzia dei depositi equivalente in un paese terzo							



## ▼B

Riga	ID	Voce	Riferimenti giuridici						
960	1.2.3.1.1.1	in merito ai quali si dispone di elementi che indichino che il cliente non è in grado di ritirare gli importi dovuti per legge su un orizzonte di trenta giorni senza compromettere il suo funzionamento operativo							
970	1.2.3.1.1.2	in merito ai quali non si dispone di elementi che indichino che il cliente non è in grado di ritirare gli importi dovuti per legge su un orizzonte di trenta giorni senza compromettere il suo funzionamento operativo							
980-990	1.2.3.1.2	che non sono coperti da un sistema di garanzia dei depositi conformemente alla direttiva 94/19/CE o da un sistema di garanzia dei depositi equivalente in un paese terzo							
980	1.2.3.1.2.1	in merito ai quali si dispone di elementi che indichino che il cliente non è in grado di ritirare gli importi dovuti per legge su un orizzonte di trenta giorni senza compromettere il suo funzionamento operativo							
990	1.2.3.1.2.2	in merito ai quali non si dispone di elementi che indichino che il cliente non è in grado di ritirare gli importi dovuti per legge su un orizzonte di trenta giorni senza compromettere il suo funzionamento operativo							
1000	1.2.3.2	nel contesto di una relazione operativa consolidata diversa da quella segnalata nelle sezioni 1.2.3.1.1 e 1.2.3.1.2	Articolo 422, paragrafo 3, lettera c), del CRR						
1010	1.2.3.2.1	che sono servizi di banca corrispondente o servizi di prime brokerage	Articolo 422, paragrafo 3, lettera c), e paragrafo 4, del CRR						
1020	1.2.3.3	nel quadro della ripartizione dei compiti all'interno di un sistema di tutela istituzionale conforme ai requisiti di cui all'articolo 113, paragrafo 7, o come deposito minimo legale o statutario di un'altra entità partecipante allo stesso sistema di tutela istituzionale	Articolo 422, paragrafo 3, lettera b), del CRR						
1030	1.2.3.4	al fine di ottenere servizi di compensazione della liquidità e servizi relativi a enti creditizi centrali e laddove l'ente creditizio appartiene ad una rete ai sensi delle disposizioni legali o statutarie;	Articolo 422, paragrafo 3, lettera d), del CRR						
1040	1.2.4	I depositi degli enti creditizi in essere presso enti creditizi centrali che sono considerati attività liquide conformemente all'articolo 416, paragrafo 1, lettera f)	Articolo 422, paragrafo 3, del CRR						
1050	1.2.5	linee di liquidità per le attività di cui all'articolo 416, paragrafo 1, lettera f)	Articolo 416, paragrafo 1, lettera f)						

## ▼B

Riga	ID	Voce	Riferimenti giuridici						
1060-1070	1.2.6	le passività non segnalate nelle sezioni da 1.2.2 a 1.2.5 risultanti dai depositi di clienti, che non sono clienti finanziari	Articolo 422, paragrafo 5, del CRR						
1060	1.2.6.1	che sono coperti da un sistema di garanzia dei depositi conformemente alla direttiva 94/19/CE o da un sistema di garanzia dei depositi equivalente in un paese terzo	Articolo 422, paragrafo 5, del CRR						
1070	1.2.6.2	che non sono coperti da un sistema di garanzia dei depositi conformemente alla direttiva 94/19/CE o da un sistema di garanzia dei depositi equivalente in un paese terzo	Articolo 422, paragrafo 5, del CRR						
1080	1.2.7	importo netto dovuto dai contratti elencati nell'allegato II (al netto di garanzie reali da ricevere considerate attività liquide ai sensi dell'articolo 416)	Articolo 422, paragrafo 6, del CRR						
1090-1100	1.2.8	passività per le quali l'autorità competente ha determinato un deflusso inferiore ai sensi dell'articolo 422, paragrafo 8	Articolo 422, paragrafo 8, del CRR						
1090	1.2.8.1	se tutte le condizioni di cui all'articolo 422, paragrafo 8, lettere a), b) e c) sono soddisfatte	Articolo 422, paragrafo 8, del CRR						
1100	1.2.8.2	se le autorità competenti hanno derogato all'articolo 422, paragrafo 8, lettera d), e tutte le condizioni dell'articolo 422, paragrafo 8, lettere a), b) e c) sono soddisfatte per applicare il trattamento intragruppo di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera b), in relazione agli enti che non sono soggetti alla deroga di cui all'articolo 8 riguardo alle passività per le quali l'autorità competente ha determinato un deflusso inferiore ai sensi dell'articolo 422, paragrafo 9	Articolo 422, paragrafo 9, del CRR						
1110-1120	1.2.9	<b>deflussi non rilevati in precedenza</b>	Articolo 420, paragrafo 1, lettera e), del CRR						

## ▼B

Riga	ID	Voce	Riferimenti giuridici						
1110	1.2.9.1	passività, inclusi eventuali accordi contrattuali quali altre obbligazioni fuori bilancio e obbligazioni di finanziamento potenziale, compresi, ma non solo, impegni per aperture di credito, prestiti non utilizzati e anticipi alle controparti all'ingrosso, mutui ipotecari accordati e non ancora erogati, carte di credito, scoperti di conto, deflussi pianificati relativi al rinnovo o all'estensione di nuovi prestiti al dettaglio o all'ingrosso, debiti per derivati pianificati	Articolo 420, paragrafo 2, del CRR						
1120	1.2.9.2	prodotti fuori bilancio relativi al finanziamento al commercio, di cui all'articolo 429 e all'allegato I	Articolo 420, paragrafo 2, del CRR						
1130	1.2.10	tutte le altre passività	Articolo 422, paragrafo 7, del CRR						
Riga	ID	Voce	Riferimenti giuridici						
1140-1210	1,3	<b>deflussi aggiuntivi</b>							
1140	1.3.1	per le garanzie reali diverse dalle attività di cui all'articolo 416, paragrafo 1, lettere a), b) e c), fornite dall'ente per i contratti elencati all'allegato II e i derivati su crediti	Articolo 423, paragrafo 1, del CRR						
1150	1.3.2	corrispondenti al fabbisogno aggiuntivo di garanzie reali risultante da un deterioramento significativo della qualità creditizia dell'ente	Articolo 423, paragrafo 2, del CRR						
1160	1.3.3	corrispondente al fabbisogno aggiuntivo di garanzie reali risultante dall'impatto di uno scenario di mercato negativo sugli strumenti derivati, sulle operazioni di finanziamento e su altri contratti dell'ente, se rilevanti	Articolo 423, paragrafo 3, del CRR						

## ▼B

Riga	ID	Voce	Riferimenti giuridici						
1170	1.3.4	corrispondente al valore di mercato dei titoli o di altre attività venduti allo scoperto e da consegnare entro l'orizzonte di trenta giorni, a meno che l'ente non possieda i titoli da consegnare o non li abbia presi a prestito a condizioni che impongono la loro restituzione soltanto dopo l'orizzonte di trenta giorni e che i titoli non facciano parte delle attività liquide degli enti	Articolo 423, paragrafo 4, del CRR						
1180	1.3.5	corrispondente alle garanzie reali in eccesso detenute dall'ente delle quali la controparte può contrattualmente esigere il pagamento in qualunque momento	Articolo 423, paragrafo 5, lettera a), del CRR						
1190	1.3.6	corrispondente alle garanzie reali di cui è prevista la restituzione a una controparte	Articolo 423, paragrafo 5, lettera b), del CRR						
1200	1.3.7	corrispondente alle garanzie reali corrispondenti ad attività che potrebbero essere considerate attività liquide ai sensi dell'articolo 416 sostituibili con attività corrispondenti ad attività che non sarebbero considerate attività liquide ai sensi dell'articolo 416 senza il consenso dell'ente.	Articolo 423, paragrafo 5, lettera c), del CRR						
1210	1.3.8	depositi ricevuti come garanzie reali	Articolo 423, paragrafo 6, del CRR						
Riga	ID	Voce	Riferimenti giuridici						
1220-1370	1,4	<b>deflussi da linee di credito e di liquidità</b>							
1220	1.4.1	l'importo massimo che può essere ritirato da linee di credito irrevocabili non utilizzate e da linee di liquidità irrevocabili non utilizzate per clienti al dettaglio	Articolo 424, paragrafo 2, del CRR						
1230-1240	1.4.2	l'importo massimo che può essere ritirato da linee di credito irrevocabili non utilizzate e da linee di liquidità irrevocabili non utilizzate per clienti diversi dai clienti al dettaglio e dai clienti finanziari	Articolo 424, paragrafo 3, del CRR						
1230	1.4.2.1	linee di credito irrevocabili non utilizzate							
1240	1.4.2.2	linee di liquidità irrevocabili non utilizzate							

## ▼B

Riga	ID	Voce	Riferimenti giuridici						
1250	1.4.3	l'importo massimo che può essere ritirato da linee di liquidità non utilizzate fornito a una SSPE per consentirle di acquistare attività diverse da titoli da clienti che non sono clienti finanziari che supera l'importo delle attività attualmente acquistate da clienti e se l'importo massimo che può essere ritirato è limitato a livello contrattuale all'importo delle attività attualmente acquistate	Articolo 424, paragrafo 4, del CRR						
1260-1270	1.4.4	l'importo massimo che può essere ritirato da altre linee di credito irrevocabili non utilizzate e da linee di liquidità irrevocabili non utilizzate non segnalato nella sezione 1.4.1, 1.4.2 o 1.4.3	Articolo 424, paragrafo 5, del CRR						
1260	1.4.4.1	concesse a SSPE diverse da quelle di cui alla sezione 1.4.3	Articolo 424, paragrafo 5, lettera a), del CRR						
1270	1.4.4.2	accordi in base ai quali l'ente è tenuto ad acquistare o a scambiare attività di una SSPE	Articolo 424, paragrafo 5, lettera b), del CRR						
1280-1290	1.4.4.3	accordate a enti creditizi	Articolo 424, paragrafo 5, lettera c), del CRR						
1280	1.4.4.3.1	linee di credito irrevocabili non utilizzate							
1290	1.4.4.3.2	linee di liquidità irrevocabili non utilizzate							
1300-1310	1.4.4.4	accordate a enti finanziari e a imprese di investimento	Articolo 424, paragrafo 5, lettera d), del CRR						
1300	1.4.4.4.1	linee di credito irrevocabili non utilizzate							
1310	1.4.4.4.2	linee di liquidità irrevocabili non utilizzate							
1320	1.4.4.5	accordate ad altri clienti							
1330	1.4.4.6	accordate a entità infragruppo ai sensi dell'articolo 424, paragrafo 5	Articolo 424, paragrafo 5, lettera d), del CRR						

▼B

Riga	ID	Voce	Riferimenti giuridici						
1340	1.4.5	importo massimo che può essere ritirato da linee di credito e di liquidità non utilizzate concesso allo scopo di finanziare prestiti agevolati	Articolo 424, paragrafo 6, del CRR						
1350	1.4.6	importo massimo che può essere ritirato da tutte le altre passività potenziali							
1360	1.4.6.1	Di cui: accordate a entità infragruppo ai sensi dell'articolo 424, paragrafo 5	Articolo 424, paragrafo 5, del CRR						
1370	1.4.7	<b>Deflussi ai sensi dell'articolo 105 CRD</b>	<b>Articolo 105 CRD</b>						

▼B

## C 53.00 - COPERTURA DELLA LIQUIDITÀ - AFFLUSSI

				Importo	Afflusso				
Riga	ID	Voce	Riferimenti giuridici	010	020	030	040	050	060
010-1030		<b>AFFLUSSI</b>	Articolo 425 del CRR						
010-980	<b>1</b>	<b>AFFLUSSI (MASSIMI)</b>	Articolo 425, paragrafo 1, del CRR						
010-060	<b>1.1.</b>	<b>Importi dovuti da clienti che non sono clienti finanziari</b>	Articolo 425 del CRR						
010	1.1.1.	Importi dovuti da clienti al dettaglio	Articolo 425 del CRR						
020	1.1.2	Importi dovuti da clienti aziendali non finanziari	Articolo 425 del CRR						
030	1.1.2.1	Di cui: che l'ente debitore tratta conformemente all'articolo 422, paragrafo 2, lettera e)	Articolo 425, paragrafo 2, lettera e)						
040	1.1.3	importi dovuti dalle banche centrali	Articolo 425, paragrafo 2, lettera a), del CRR						
050	1.1.1.3.1	Di cui: che l'ente debitore tratta conformemente all'articolo 422, paragrafi 3 e 4	Articolo 425, paragrafo 2, lettera e), del CRR						
060	1.1.4	importi dovuti da altri soggetti	Articolo 425, paragrafo 2, lettera a), del CRR						
070-080	<b>01:02</b>	<b>Importi dovuti da clienti finanziari</b>	Articolo 425, paragrafo 2, del CRR						
070	1.2.1	che l'ente debitore tratta conformemente all'articolo 422, paragrafi 3 e 4	Articolo 425, paragrafo 2, lettera e), del CRR						
080	1.2.2	per cui l'autorità competente ha concesso l'autorizzazione ad applicare una percentuale di deflusso inferiore ai sensi dell'articolo 422, paragrafo 8	Articolo 422, paragrafo 8, del CRR						

## ▼B

				Importo	Afflusso				
Riga	ID	Voce	Riferimenti giuridici	010	020	030	040	050	060
090	1.3	gli importi dovuti per le operazioni di finanziamento al commercio ai sensi dell'articolo 425, paragrafo 2, lettera b)	Articolo 425, paragrafo 2, lettera b), del CRR						
100	1.4	le attività con una data di scadenza contrattuale non definita che sono richiamabili entro trenta giorni	Articolo 425, paragrafo 2, lettera c), del CRR						
110	1.5	gli importi dovuti da posizioni nei più importanti strumenti di indici azionari purché non si conteggino due volte con le attività liquide	Articolo 425, paragrafo 2, lettera f), del CRR						
Riga	ID	Voce	Riferimenti giuridici	attività aventi una liquidità e una qualità creditizia elevatissime		liquidità e qualità creditizia elevate		liquidità e qualità creditizia di altro tipo	
				Importo dovuto	Valore di mercato delle attività che servono da garanzia per l'operazione	Importo dovuto	Valore di mercato delle attività che servono da garanzia per l'operazione	Importo dovuto	Valore di mercato delle attività che servono da garanzia per l'operazione
120-930	1,6	Gli importi dovuti per operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari, come definite all'articolo 192	Articolo 425, paragrafo 2, lettera d), del CRR						
120-190	1.6.1.	Altre attività trasferibili che rappresentano crediti verso o crediti garantiti da	Articolo 416, paragrafo 1, lettera c), del CRR						



## ▼B

Riga	ID	Voce	Riferimenti giuridici	attività aventi una liquidità e una qualità creditizia elevatissime		liquidità e qualità creditizia elevate		liquidità e qualità creditizia di altro tipo	
				Importo dovuto	Valore di mercato delle attività che servono da garanzia per l'operazione	Importo dovuto	Valore di mercato delle attività che servono da garanzia per l'operazione	Importo dovuto	Valore di mercato delle attività che servono da garanzia per l'operazione
120-130	1.6.1.1	attività trasferibili che rappresentano crediti verso, o crediti garantiti da, le amministrazioni centrali di uno Stato membro, una regione con autonomia fiscale in grado di applicare e riscuotere tasse <b>un paese terzo nella valuta nazionale dell'amministrazione centrale o regionale, se l'ente è soggetto al rischio di liquidità in tale Stato membro o paese terzo coperto mediante la detenzione di tali attività liquide</b>	Articolo 416, paragrafo 1, lettera c), punto i), del CRR						
120	1.6.1.1.1	che rappresentano crediti	Articolo 416, paragrafo 1, lettera c), punto i), del CRR						
130	1.6.1.1.2	garantiti da	Articolo 416, paragrafo 1, lettera c), punto i), del CRR						
140-150	1.6.1.2	attività trasferibili che rappresentano crediti verso, o crediti garantiti da, banche centrali e organismi del settore pubblico che non rientrano nell'amministrazione centrale nella valuta nazionale della banca centrale e degli organismi del settore pubblico	Articolo 416, paragrafo 1, lettera c), punto ii), del CRR						
140	1.6.1.2.1	che rappresentano crediti verso	Articolo 416, paragrafo 1, lettera c), punto ii), del CRR						

## ▼B

Riga	ID	Voce	Riferimenti giuridici	attività aventi una liquidità e una qualità creditizia elevatissime		liquidità e qualità creditizia elevate		liquidità e qualità creditizia di altro tipo	
				Importo dovuto	Valore di mercato delle attività che servono da garanzia per l'operazione	Importo dovuto	Valore di mercato delle attività che servono da garanzia per l'operazione	Importo dovuto	Valore di mercato delle attività che servono da garanzia per l'operazione
150	1.6.1.2.2	garantiti da	Articolo 416, paragrafo 1, lettera c), punto ii), del CRR						
160-170	1.6.1.3	attività trasferibili che rappresentano crediti verso, o crediti garantiti da, la Banca dei regolamenti internazionali, il Fondo monetario internazionale, la Commissione e le banche multilaterali di sviluppo;	Articolo 416, paragrafo 1, lettera c), punto iii), del CRR						
160	1.6.1.3.1	che rappresentano crediti verso	Articolo 416, paragrafo 1, lettera c), punto iii), del CRR						
170	1.6.1.3.2	garantiti da	Articolo 416, paragrafo 1, lettera c), punto iii), del CRR						
180-190	1.6.1.4	attività trasferibili che rappresentano crediti verso, o crediti garantiti da, lo European Financial Stability Facility (fondo europeo di stabilità finanziaria) e il meccanismo europeo di stabilità	Articolo 416, paragrafo 1, lettera c), punto iv), del CRR						
180	1.6.1.4.1	che rappresentano crediti verso	Articolo 416, paragrafo 1, lettera c), punto iv), del CRR						
190	1.6.1.4.2	garantiti da	Articolo 416, paragrafo 1, lettera c), punto iv), del CRR						

## ▼B

Riga	ID	Voce	Riferimenti giuridici	attività aventi una liquidità e una qualità creditizia elevatissime		liquidità e qualità creditizia elevate		liquidità e qualità creditizia di altro tipo	
				Importo dovuto	Valore di mercato delle attività che servono da garanzia per l'operazione	Importo dovuto	Valore di mercato delle attività che servono da garanzia per l'operazione	Importo dovuto	Valore di mercato delle attività che servono da garanzia per l'operazione
200-220	1.6.2	totale delle azioni o quote di OIC con attività sottostanti di cui all'articolo 416	Articolo 416, paragrafo 6, e articolo 418, paragrafo 2, del CRR						
200	1.6.2.1	attività sottostanti di cui all'articolo 416, paragrafo 1, lettera a)	Articolo 418, paragrafo 2, lettera a), del CRR						
210	1.6.2.2	attività sottostanti di cui all'articolo 416, paragrafo 1, lettere b) e c)	Articolo 418, paragrafo 2, lettera b), del CRR						
220	1.6.2.3	attività sottostanti di cui all'articolo 416, paragrafo 1, lettera d)	Articolo 418, paragrafo 2, lettera c), del CRR						
230	1.6.3	attività emesse da un ente creditizio che è stato istituito dall'amministrazione centrale o da un'amministrazione regionale di uno Stato membro qualora sia soddisfatta almeno una delle condizioni di cui all'articolo 416, paragrafo 2, lettera a), punto iii)	Articolo 416, paragrafo 2, lettera a), punto iii), del CRR						
240-260	1.6.4	obbligazioni di società non finanziarie	Articolo 416, paragrafo 1, lettera b) o d), del CRR						
240	1.6.4.1	classe di merito di credito 1	Articolo 122 del CRR						
250	1.6.4.2	classe di merito di credito 2	Articolo 122 del CRR						
260	1.6.4.3	classe di merito di credito 3	Articolo 122 del CRR						

## ▼B

Riga	ID	Voce	Riferimenti giuridici	attività aventi una liquidità e una qualità creditizia elevatissime		liquidità e qualità creditizia elevate		liquidità e qualità creditizia di altro tipo	
				Importo dovuto	Valore di mercato delle attività che servono da garanzia per l'operazione	Importo dovuto	Valore di mercato delle attività che servono da garanzia per l'operazione	Importo dovuto	Valore di mercato delle attività che servono da garanzia per l'operazione
270-290	1.6.5	obbligazioni emesse da un ente creditizio ammissibili al trattamento di cui all'articolo 129, paragrafo 4 o 5	Articolo 416, paragrafo 2, lettera a), punto i), del CRR						
270	1.6.5.1	classe di merito di credito 1	Articolo 129, paragrafo 4, o articolo 129, paragrafo 5, del CRR						
280	1.6.5.2	classe di merito di credito 2	Articolo 129, paragrafo 4, o articolo 129, paragrafo 5, del CRR						
290	1.6.5.3	classe di merito di credito 3	Articolo 129, paragrafo 4, o articolo 129, paragrafo 5, del CRR						
300-320	1.6.6	strumenti garantiti da mutui ipotecari non residenziali emessi da un ente creditizio se è dimostrato che siano della più elevata qualità creditizia secondo quanto stabilito dall'ABE conformemente ai criteri di cui all'articolo 509, paragrafi 3, 4 e 5, del CRR	Articolo 416, paragrafo 2, lettera a), punto i), del CRR						
300	1.6.6.1	classe di merito di credito 1	Titolo 2, capo 5, e articoli 123, 124, 125, 126 del CRR						
310	1.6.6.2	classe di merito di credito 2	Titolo 2, capo 5, e articoli 123, 124, 125, 126 del CRR						

## ▼B

Riga	ID	Voce	Riferimenti giuridici	attività aventi una liquidità e una qualità creditizia elevatissime		liquidità e qualità creditizia elevate		liquidità e qualità creditizia di altro tipo	
				Importo dovuto	Valore di mercato delle attività che servono da garanzia per l'operazione	Importo dovuto	Valore di mercato delle attività che servono da garanzia per l'operazione	Importo dovuto	Valore di mercato delle attività che servono da garanzia per l'operazione
320	1.6.6.3	classe di merito di credito 3	Titolo 2, capo 5, e articoli 123, 124, 125, 126 del CRR						
330-350	1.6.7	strumenti garantiti da mutui ipotecari residenziali emessi da un ente creditizio se è dimostrato che siano della più elevata qualità creditizia secondo quanto stabilito dall'ABE conformemente ai criteri di cui all'articolo 509, paragrafi 3, 4 e 5, del CRR	Articolo 416, paragrafo 2, lettera a), punto i), del CRR						
330	1.6.7.1	classe di merito di credito 1	Parte V, titolo 2, capo 5, e articolo 125 del CRR						
340	1.6.7.2	classe di merito di credito 2	Parte V, titolo 2, capo 5, e articolo 125 del CRR						
350	1.6.7.3	classe di merito di credito 3	Titolo 2, capo 5, e articolo 125 del CRR						
360-380	1.6.8	obbligazioni emesse da un ente creditizio di cui all'articolo 52, paragrafo 4, della direttiva 2009/65/CE diverse da quelle specificate nella sezione 1.9	Articolo 416, paragrafo 2, lettera a), punto ii), del CRR						
360	1.6.8.1	classe di merito di credito 1	Articolo 129, paragrafo 4, o articolo 129, paragrafo 5, del CRR						
370	1.6.8.2	classe di merito di credito 2	Articolo 129, paragrafo 4, o articolo 129, paragrafo 5, del CRR						

## ▼B

Riga	ID	Voce	Riferimenti giuridici	attività aventi una liquidità e una qualità creditizia elevatissime		liquidità e qualità creditizia elevate		liquidità e qualità creditizia di altro tipo	
				Importo dovuto	Valore di mercato delle attività che servono da garanzia per l'operazione	Importo dovuto	Valore di mercato delle attività che servono da garanzia per l'operazione	Importo dovuto	Valore di mercato delle attività che servono da garanzia per l'operazione
380	1.6.8.3	classe di merito di credito 3	Articolo 129, paragrafo 4, o articolo 129, paragrafo 5, del CRR						
390-410	1.6.9	altre attività trasferibili aventi una liquidità e una qualità creditizia elevatissime	Articolo 416, paragrafo 1, lettera b), del CRR						
390	1.6.9.1	classe di merito di credito 1	Parte III, titolo 2, capo 2, del CRR						
400	1.6.9.2	classe di merito di credito 2	Parte III, titolo 2, capo 2, del CRR						
410	1.6.9.3	classe di merito di credito 3	Parte III, titolo 2, capo 2, del CRR						
420-440	1.6.10	altre attività trasferibili aventi una liquidità e una qualità creditizia elevate	Articolo 416, paragrafo 1, lettera d), del CRR						
420	1.6.10.1	classe di merito di credito 1	Parte III, titolo 2, capo 2, del CRR						
430	1.6.10.2	classe di merito di credito 2	Parte III, titolo 2, capo 2, del CRR						
440	1.6.10.3	classe di merito di credito 3	Parte III, titolo 2, capo 2, del CRR						
450-460	1.6.11	Attività che soddisfano i requisiti dell'articolo 416, paragrafo 1, lettere b) e d), ma non quelli dell'articolo 417, lettere b) e c), del CRR							

## ▼B

Riga	ID	Voce	Riferimenti giuridici	attività aventi una liquidità e una qualità creditizia elevatissime		liquidità e qualità creditizia elevate		liquidità e qualità creditizia di altro tipo	
				Importo dovuto	Valore di mercato delle attività che servono da garanzia per l'operazione	Importo dovuto	Valore di mercato delle attività che servono da garanzia per l'operazione	Importo dovuto	Valore di mercato delle attività che servono da garanzia per l'operazione
450	1.6.11.1	attività non controllate da una funzione di gestione della liquidità	Articolo 417, lettera c), del CRR						
460	1.6.11.2	attività che non sono giuridicamente e praticamente prontamente disponibili in qualsiasi momento nel corso dei successivi trenta giorni per essere liquidate mediante vendita a fermo o contratti di vendita con patto di riacquisto semplici su un mercato approvato per i contratti di vendita con patto di riacquisto	Articolo 417, lettera b), del CRR						
470-660	1.6.12	Elementi soggetti a segnalazione integrativa delle attività liquide							
470	1.6.12.1	Contante	Allegato III, punto 1, del CRR						
480	1.6.12.2	Esposizioni verso la banca centrale, nella misura in cui tali esposizioni possano essere utilizzate nei periodi di stress	Allegato III, punto 2, del CRR						
490-530	1.6.12.3	titoli trasferibili cui è attribuito un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % e che non rappresentano un'obbligazione di un ente o di uno dei suoi soggetti affiliati	Allegato III, punto 3, del CRR						
490	1.6.12.3.1	che rappresentano crediti verso emittenti sovrani	Allegato III, punto 3, del CRR						
500	1.6.12.3.2	crediti garantiti da emittenti sovrani	Allegato III, punto 3, del CRR						

## ▼B

Riga	ID	Voce	Riferimenti giuridici	attività aventi una liquidità e una qualità creditizia elevatissime		liquidità e qualità creditizia elevate		liquidità e qualità creditizia di altro tipo	
				Importo dovuto	Valore di mercato delle attività che servono da garanzia per l'operazione	Importo dovuto	Valore di mercato delle attività che servono da garanzia per l'operazione	Importo dovuto	Valore di mercato delle attività che servono da garanzia per l'operazione
510	1.6.12.3.3	che rappresentano crediti verso, o crediti garantiti da, banche centrali	Allegato III, punto 3, del CRR						
520	1.6.12.3.4	che rappresentano crediti verso, o crediti garantiti da, organismi del settore pubblico non appartenenti alle amministrazioni centrali, regioni con autonomia fiscale in grado di applicare e riscuotere tasse e autorità locali	Allegato III, punto 3, del CRR						
530	1.6.12.3.5	che rappresentano crediti verso, o crediti garantiti da, la Banca dei regolamenti internazionali, il Fondo monetario internazionale, l'Unione europea, lo European Financial Stability Facility (fondo europeo di stabilità finanziaria), il meccanismo europeo di stabilità o le banche multilaterali di sviluppo	Allegato III, punto 3, del CRR						
540	1.6.12.4	Titoli trasferibili diversi da quelli di cui al punto 3.3 che rappresentano crediti verso, o crediti garantiti da, emittenti sovrani o banche centrali, emessi nella valuta nazionale dell'emittente sovrano o della banca centrale nella valuta e nel paese in cui è assunto il rischio di liquidità oppure emessi in valute estere, nella misura in cui la detenzione di tali titoli di debito corrisponda al fabbisogno di liquidità per le operazioni della banca in detto paese terzo	Allegato III, punto 4, del CRR						



## ▼B

Riga	ID	Voce	Riferimenti giuridici	attività aventi una liquidità e una qualità creditizia elevatissime		liquidità e qualità creditizia elevate		liquidità e qualità creditizia di altro tipo	
				Importo dovuto	Valore di mercato delle attività che servono da garanzia per l'operazione	Importo dovuto	Valore di mercato delle attività che servono da garanzia per l'operazione	Importo dovuto	Valore di mercato delle attività che servono da garanzia per l'operazione
550-590	1.6.12.5	titoli trasferibili cui è attribuito un fattore di ponderazione del rischio del 20 % e che non rappresentano un'obbligazione di un ente o di uno dei suoi soggetti affiliati	Allegato III, punto 5, del CRR						
550	1.6.12.5.1	che rappresentano crediti verso emittenti sovrani	Allegato III, punto 5, del CRR						
560	1.6.12.5.2	crediti garantiti da emittenti sovrani	Allegato III, punto 5, del CRR						
570	1.6.12.5.3	che rappresentano crediti verso, o crediti garantiti da, banche centrali	Allegato III, punto 5, del CRR						
580	1.6.12.5.4	che rappresentano crediti verso, o crediti garantiti da, organismi del settore pubblico non appartenenti alle amministrazioni centrali, regioni con autonomia fiscale in grado di applicare e riscuotere tasse e autorità locali	Allegato III, punto 5, del CRR						
590	1.6.12.5.5	che rappresentano crediti verso, o crediti garantiti da, banche multilaterali di sviluppo	Allegato III, punto 5, del CRR						
600	1.6.12.6	titoli trasferibili diversi da quelli di cui ai punti da 3.3 a 3.5 del modello relativo alle attività per il coefficiente di copertura della liquidità che soddisfano tutte le condizioni di cui all'allegato III, punto 5, del CRR	Allegato III, punto 6, del CRR						

▼B

Riga	ID	Voce	Riferimenti giuridici	attività aventi una liquidità e una qualità creditizia elevatissime		liquidità e qualità creditizia elevate		liquidità e qualità creditizia di altro tipo	
				Importo dovuto	Valore di mercato delle attività che servono da garanzia per l'operazione	Importo dovuto	Valore di mercato delle attività che servono da garanzia per l'operazione	Importo dovuto	Valore di mercato delle attività che servono da garanzia per l'operazione
610	1.6.12.7	titoli trasferibili diversi da quelli di cui ai punti da 3.3 a 3.6 ammissibili ad una ponderazione del rischio del 50 % o migliore ai sensi della parte tre, titolo II, capo 2, o che sono valutati internamente come aventi una qualità creditizia equivalente, e non rappresentano un credito nei confronti di una società veicolo per la cartolarizzazione, un ente o uno dei suoi soggetti affiliati	Allegato III, punto 7, del CRR						
620	1.6.12.8	titoli trasferibili diversi da quelli di cui ai punti da 3.3 a 3.7 che sono garantiti da attività ammissibili ad una ponderazione del rischio del 35 % o migliore ai sensi della parte tre, titolo II, capo 2, o che sono valutati internamente come aventi una qualità creditizia equivalente, e che sono pienamente e totalmente garantiti da ipoteche su immobili residenziali conformemente all'articolo 125	Allegato III, punto 8, del CRR						
630	1.6.12.9	linee di credito standby concesse da banche centrali nell'ambito della politica monetaria nella misura in cui non sono garantite da attività liquide ed esclusa l'assistenza di liquidità di ultima istanza	Allegato III, punto 9, del CRR						

## ▼B

Riga	ID	Voce	Riferimenti giuridici	attività aventi una liquidità e una qualità creditizia elevatissime		liquidità e qualità creditizia elevate		liquidità e qualità creditizia di altro tipo	
				Importo dovuto	Valore di mercato delle attività che servono da garanzia per l'operazione	Importo dovuto	Valore di mercato delle attività che servono da garanzia per l'operazione	Importo dovuto	Valore di mercato delle attività che servono da garanzia per l'operazione
640	1.6.12.10	Depositi minimi detenuti per legge o statuto presso l'ente creditizio centrale e altri finanziamenti di liquidità statutari o contrattuali disponibili dall'ente creditizio centrale o enti membri della rete di cui all'articolo 113, paragrafo 7, ovvero ammissibili alla deroga di cui all'articolo 10, nella misura in cui il finanziamento non è garantito da attività liquide, se l'ente creditizio appartiene ad una rete conformemente a disposizioni di legge o statutarie.	Allegato III, punto 10, del CRR						
650	1.6.12.11	azioni del capitale primario negoziate in mercati e compensate a livello centrale che compongono un indice azionario principale, denominate nella valuta nazionale dello Stato membro e non emesse da un ente o da soggetti affiliati	Allegato III, punto 11, del CRR						
660	1.6.12.12	oro quotato in una borsa valori riconosciuta, depositato in custodia nominativa	Allegato III, punto 12, del CRR						
670-920	1.6.13	ATTIVITÀ CHE NON SODDISFANO I REQUISITI DELL'ARTICOLO 416 DEL CRR, ma soddisfano comunque quelli dell'articolo 417, lettere b) e c) dello stesso regolamento							

## ▼B

Riga	ID	Voce	Riferimenti giuridici	attività aventi una liquidità e una qualità creditizia elevatissime		liquidità e qualità creditizia elevate		liquidità e qualità creditizia di altro tipo	
				Importo dovuto	Valore di mercato delle attività che servono da garanzia per l'operazione	Importo dovuto	Valore di mercato delle attività che servono da garanzia per l'operazione	Importo dovuto	Valore di mercato delle attività che servono da garanzia per l'operazione
670-690	1.6.13.1	obbligazioni di società finanziarie	Articolo 416, paragrafo 2, del CRR						
670	1.6.13.1.1	classe di merito di credito 1	Articolo 120, paragrafo 1, del CRR						
680	1.6.13.1.2	classe di merito di credito 2	Articolo 120, paragrafo 1, del CRR						
690	1.6.13.1.3	classe di merito di credito 3	Articolo 120, paragrafo 1, del CRR						
700-720	1.6.13.2	emissioni proprie	Articolo 416, paragrafo 3, lettera b), del CRR						
700	1.6.13.2.1	classe di merito di credito 1	Articolo 120, paragrafo 1, del CRR						
710	1.6.13.2.2	classe di merito di credito 2	Articolo 120, paragrafo 1, del CRR						
720	1.6.13.2.3	classe di merito di credito 3	Articolo 120, paragrafo 1, del CRR						
730-750	1.6.13.3	emissioni di enti creditizi non garantite	Articolo 416 del CRR						
730	1.6.13.3.1	classe di merito di credito 1	Articolo 120, paragrafo 1, del CRR						
740	1.6.13.3.2	classe di merito di credito 2	Articolo 120, paragrafo 1, del CRR						

## ▼B

Riga	ID	Voce	Riferimenti giuridici	attività aventi una liquidità e una qualità creditizia elevatissime		liquidità e qualità creditizia elevate		liquidità e qualità creditizia di altro tipo	
				Importo dovuto	Valore di mercato delle attività che servono da garanzia per l'operazione	Importo dovuto	Valore di mercato delle attività che servono da garanzia per l'operazione	Importo dovuto	Valore di mercato delle attività che servono da garanzia per l'operazione
750	1.6.13.3.3	classe di merito di credito 3	Articolo 120, paragrafo 1, del CRR						
760-780	1.6.13.4	strumenti garantiti da mutui ipotecari non residenziali non ancora segnalati nella sezione 1.10 del modello relativo alle attività per il coefficiente di copertura della liquidità	Articolo 416, paragrafo 4, lettera b), del CRR						
760	1.6.13.4.1	classe di merito di credito 1	Titolo 2, capo 5, e articoli 123, 124, 125, 126 del CRR						
770	1.6.13.4.2	classe di merito di credito 2	Titolo 2, capo 5, e articoli 123, 124, 125, 126 del CRR						
780	1.6.13.4.3	classe di merito di credito 3	Titolo 2, capo 5, e articoli 123, 124, 125, 126 del CRR						
790-810	1.6.13.5	strumenti garantiti da mutui ipotecari residenziali non segnalati nella sezione 1.11 del modello relativo alle attività per il coefficiente di copertura della liquidità	Articolo 509, paragrafo 3, lettera a), del CRR						
790	1.6.13.5.1	classe di merito di credito 1	Parte III, titolo 2, capo 5, e articolo 125, del CRR						
800	1.6.13.5.2	classe di merito di credito 2	Parte III, titolo 2, capo 5, e articolo 125, del CRR						
810	1.6.13.5.3	classe di merito di credito 3	Parte III, titolo 2, capo 5, e articolo 125, del CRR						

## ▼B

Riga	ID	Voce	Riferimenti giuridici	attività aventi una liquidità e una qualità creditizia elevatissime		liquidità e qualità creditizia elevate		liquidità e qualità creditizia di altro tipo	
				Importo dovuto	Valore di mercato delle attività che servono da garanzia per l'operazione	Importo dovuto	Valore di mercato delle attività che servono da garanzia per l'operazione	Importo dovuto	Valore di mercato delle attività che servono da garanzia per l'operazione
820	1.6.13.6	strumenti di capitale quotati in borse valori riconosciute e principali strumenti di capitale indicizzati, non autoemessi o emessi da enti finanziari	Articolo 509, paragrafo 3, lettera c), e articolo 416, paragrafo 4, lettera a), del CRR						
830	1.6.13.7	oro	Articolo 509, paragrafo 3, lettera c) e articolo 416, paragrafo 4, lettera a), del CRR						
840	1.6.13.8	obbligazioni garantite non segnalate in precedenza	Articolo 509, paragrafo 3, lettera c), del CRR						
850	1.6.13.9	obbligazioni garantite non segnalate in precedenza	Articolo 509, paragrafo 3, lettera c), del CRR						
860	1.6.13.10	obbligazioni societarie non segnalate in precedenza	Articolo 509, paragrafo 3, lettera c), del CRR						
870	1.6.13.11	fondi basati sulle attività segnalate nelle sezioni da 4.5 a 4.9	Articolo 509, paragrafo 3, lettera c), del CRR						
880-900	1.6.13.12	altre categorie di titoli o prestiti stanziabili a garanzia presso una banca centrale	Articolo 509, paragrafo 3, lettera c), del CRR						
880	1.6.13.12.1	obbligazioni dell'amministrazione locale	Articolo 509, paragrafo 3, lettera c), del CRR						
890	1.6.13.12.2	commercial paper (cambiali finanziarie)	Articolo 509, paragrafo 3, lettera c), del CRR						

## ▼B

Riga	ID	Voce	Riferimenti giuridici	attività aventi una liquidità e una qualità creditizia elevatissime		liquidità e qualità creditizia elevate		liquidità e qualità creditizia di altro tipo	
				Importo dovuto	Valore di mercato delle attività che servono da garanzia per l'operazione	Importo dovuto	Valore di mercato delle attività che servono da garanzia per l'operazione	Importo dovuto	Valore di mercato delle attività che servono da garanzia per l'operazione
900	1.6.13.12.3	crediti	Articolo 416, paragrafo 4, lettera c), del CRR						
910-930	1.6.13.13	Prodotti finanziari conformi alla sharia come alternativa alle attività che sarebbero ammissibili come attività liquide ai fini dell'articolo 416, ad uso delle banche conformi alla sharia	Articolo 509, paragrafo 2, lettera i), del CRR						
910	1.6.13.13.1	classe di merito di credito 1							
920	1.6.13.13.2	classe di merito di credito 2							
930	1.6.13.13.3	classe di merito di credito 3							
Riga	ID	Voce	Riferimenti giuridici	Importo	Afflusso				
940-960	1,7	<b>Linee di credito e di liquidità non utilizzate e altri impegni ricevuti da entità infragruppo ai sensi dell'articolo 425, paragrafo 4, del CRR</b>	Articolo 425, paragrafo 4, del CRR						
940	1.7.1	se tutte le condizioni di cui all'articolo 425, paragrafo 4, lettere a), b) e c) sono soddisfatte							

## ▼B

Riga	ID	Voce	Riferimenti giuridici	Importo	Afflusso				
950	1.7.2	se le autorità competenti hanno derogato all'articolo 425, paragrafo 4, lettera d), e tutte le condizioni dell'articolo 425, paragrafo 4, lettere a), b) e c), vengono soddisfatte per applicare il trattamento intragruppo di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera b), in relazione agli enti che non sono soggetti alla deroga di cui all'articolo 7, linee di credito e di liquidità non utilizzate e altri impegni ricevuti da entità intragruppo ai sensi dell'articolo 425, paragrafo 5	Articolo 425, paragrafo 4, lettere a), b) e c), del CRR						
960	1.7.3	crediti netti attesi dai contratti elencati all'allegato II (al netto di garanzie reali da ricevere considerate attività liquide ai sensi dell'articolo 416)	Articolo 425, paragrafo 3, del CRR						
970	<b>1,8</b>	<b>pagamenti dovuti sulle attività liquide che non sono riflessi nel valore di mercato delle attività</b>	Articolo 425, paragrafo 7, del CRR						
980	<b>1,9</b>	<b>altri afflussi</b>							
990	<b>2</b>	<b>TOTALE DEGLI AFFLUSSI DI CONTANTI ESCLUSI A CAUSA DEL MASSIMALE</b>	Articolo 425 del CRR						
1000-1030	<b>3</b>	<b>AFFLUSSI ESENTATI DAL MASSIMALE</b>	Articolo 425, paragrafo 1, del CRR						



## ▼B

Riga	ID	Voce	Riferimenti giuridici	Importo	Afflusso				
1000	3.1	<b>importi dovuti da prestatori e da investitori obbligazionari correlati al credito ipotecario finanziato da obbligazioni ammissibili al trattamento di cui all'articolo 129, paragrafi 4, 5 o 6 o dell'articolo 52, paragrafo 4, della direttiva 2009/65/CE</b>	Articolo 425, paragrafo 1, del CRR						
1010	3.2	<b>afflussi dai prestiti agevolati che gli enti hanno concluso</b>	Articolo 425, paragrafo 1, del CRR						
1020	3.3	<b>afflussi idonei al trattamento di cui all'articolo 113, paragrafi 6 o 7</b>	Articolo 425, paragrafo 1, del CRR						
1030	3.4	<b>afflussi dall'ente infragruppo approvati dall'autorità competente</b>	Articolo 425, paragrafo 1, del CRR						

## C 54.00 - COPERTURA DELLA LIQUIDITÀ - SWAP CON GARANZIE REALI

				Altre attività			
				Entro 30 giorni		Superiore a 30 giorni	
				Valore nozionale	Valore di mercato	Valore nozionale	Valore di mercato
Riga	ID	Voce	Riferimenti giuridici	010	020	030	040
010-060	1	<b>ATTIVITÀ</b>					
010	1.1	<b>contanti ed esposizioni verso le banche centrali</b>	Articolo 416, paragrafo 1, lettera a), del CRR				
020	1.2	<b>altre attività trasferibili di cui all'articolo 416, paragrafo 1, lettera b)</b>	Articolo 416, paragrafo 1, lettera b), del CRR				
030-060	1.3	<b>altre attività trasferibili che rappresentano crediti verso, o crediti garantiti da,</b>	Articolo 416, paragrafo 1, lettera c), del CRR				
030	1.3.1	attività trasferibili che rappresentano crediti verso, o crediti garantiti da, le amministrazioni centrali di uno Stato membro, una regione con autonomia fiscale in grado di applicare e riscuotere tasse o un paese terzo nella valuta nazionale dell'amministrazione centrale o regionale, se l'ente è soggetto al rischio di liquidità in tale Stato membro o paese terzo coperto mediante la detenzione di tali attività liquide	Articolo 416, paragrafo 1, lettera c), punto i), del CRR				
040	1.3.2	attività trasferibili che rappresentano crediti verso, o crediti garantiti da, banche centrali e organismi del settore pubblico che non rientrano nell'amministrazione centrale nella valuta nazionale della banca centrale e degli organismi del settore pubblico	Articolo 416, paragrafo 1, lettera c), punto ii), del CRR				
050	1.3.3	attività trasferibili che rappresentano crediti verso, o crediti garantiti da, la Banca dei regolamenti internazionali, il Fondo monetario internazionale, la Commissione e le banche multilaterali di sviluppo	Articolo 416, paragrafo 1, lettera c), punto iii), del CRR				
060	1.3.4	attività trasferibili che rappresentano crediti verso, o crediti garantiti da, lo European Financial Stability Facility (fondo europeo di stabilità finanziaria) e il meccanismo europeo di stabilità	Articolo 416, paragrafo 1, lettera c), punto iv), del CRR				

## C 60.00 - FINANZIAMENTO (FUNDING) STABILE - ELEMENTI CHE RICHIEDONO UN FINANZIAMENTO STABILE

				importo delle attività aventi una liquidità e una qualità creditizia elevatissime				
				entro tre mesi	tra tre e sei mesi	tra sei e nove mesi	tra nove e dodici mesi	dopo dodici mesi
Riga	ID	Voce	Riferimenti giuridici	010	020	030	040	050
010-1330	1	<b>ELEMENTI CHE RICHIEDONO UN FINANZIAMENTO STABILE</b>						
010-470	1.1	<b>attività di cui all'articolo 416</b>	Articolo 428, paragrafo 1, lettera a), del CRR					
010	1.1.1	contanti	Articolo 416, paragrafo 1, lettera a), del CRR					
020	1.1.2	esposizioni verso banche centrali						
030	1.1.2.1	di cui: esposizioni che possono essere ritirate in periodi di stress	Articolo 416, paragrafo 1, lettera a), del CRR					
040-050	1.1.3	attività trasferibili che rappresentano crediti verso, o crediti garantiti da, le amministrazioni centrali di uno Stato membro, una regione con autonomia fiscale in grado di applicare e riscuotere tasse o un paese terzo nella valuta nazionale dell'amministrazione centrale o regionale, se l'ente è soggetto al rischio di liquidità in tale Stato membro o paese terzo coperto mediante la detenzione di tali attività liquide	Articolo 416, paragrafo 1, lettera c), punto i), del CRR					
040	1.1.3.1	che rappresentano crediti	Articolo 416, paragrafo 1, lettera c), punto i)					
050	1.1.3.2	garantiti da	Articolo 416, paragrafo 1, lettera c), punto i)					
060-070	1.1.4	attività trasferibili che rappresentano crediti verso, o crediti garantiti da, banche centrali e organismi del settore pubblico che non rientrano nell'amministrazione centrale nella valuta nazionale della banca centrale e degli organismi del settore pubblico	Articolo 416, lettera c), punto ii), del CRR					

## ▼B

				importo delle attività aventi una liquidità e una qualità creditizia elevatissime				
				entro tre mesi	tra tre e sei mesi	tra sei e nove mesi	tra nove e dodici mesi	dopo dodici mesi
Riga	ID	Voce	Riferimenti giuridici	010	020	030	040	050
060	1.1.4.1	che rappresentano crediti	Articolo 416, lettera c), punto ii)					
070	1.1.4.2	garantiti da	Articolo 416, lettera c), punto ii)					
080-150	1.1.5	attività trasferibili che rappresentano crediti verso, o crediti garantiti da, la Banca dei regolamenti internazionali, il Fondo monetario internazionale, la Commissione europea e le banche multilaterali di sviluppo	Articolo 416, lettera c), punto iii), del CRR					
080	1.1.5.1.a)	che rappresentano crediti	Articolo 416, lettera c), punto iii)					
090	1.1.5.2.a)	garantiti da	Articolo 416, lettera c), punto iii)					
100	1.1.5.1.b)	importo non vincolato						
110	1.1.5.2.b)	importo vincolato per un periodo fino a tre mesi						
120	1.1.5.3.b)	importo vincolato per un periodo compreso tra tre e sei mesi						
130	1.1.5.4.b)	importo vincolato per un periodo compreso tra sei e nove mesi						
140	1.1.5.5.b)	importo vincolato per un periodo compreso tra sei e nove mesi						
150	1.1.5.6.b)	importo vincolato per un periodo compreso tra sei e nove mesi						
152-153	1.1.6	importo vincolato per un periodo compreso tra sei e nove mesi	Articolo 416, paragrafo 1, lettera c), punto iv), del CRR					
152	1.1.6.1	importo vincolato per un periodo compreso tra sei e nove mesi						

▼B

				importo delle attività aventi una liquidità e una qualità creditizia elevatissime				
				entro tre mesi	tra tre e sei mesi	tra sei e nove mesi	tra nove e dodici mesi	dopo dodici mesi
Riga	ID	Voce	Riferimenti giuridici	010	020	030	040	050
153	1.1.6.2	importo vincolato per un periodo compreso tra sei e nove mesi						
160-230	1.1.7	importo vincolato per un periodo compreso tra sei e nove mesi	Articolo 418, paragrafo 2, del CRR					
160	1.1.7.1.a	importo vincolato per un periodo compreso tra sei e nove mesi	Articolo 418, paragrafo 2, lettera a), del CRR					
170	1.1.7.2.a	importo vincolato per un periodo compreso tra sei e nove mesi	Articolo 418, paragrafo 2, lettere b) e c), del CRR					
175	1.1.7.3.a	importo vincolato per un periodo compreso tra sei e nove mesi	Articolo 418, paragrafo 2, lettera c), del CRR					
180	1.1.7.1.b	importo vincolato per un periodo compreso tra sei e nove mesi						
190	1.1.7.2.b	importo vincolato per un periodo compreso tra sei e nove mesi						
200	1.1.7.3.b	importo vincolato per un periodo compreso tra sei e nove mesi						
210	1.1.7.4.b	importo vincolato per un periodo compreso tra sei e nove mesi						
220	1.1.7.5.b	importo vincolato per un periodo compreso tra sei e nove mesi						
230	1.1.7.6.b	importo vincolato per un periodo compreso tra sei e nove mesi						
232-233	1.1.8	importo vincolato per un periodo compreso tra sei e nove mesi	Articolo 416, paragrafo 1, lettera f), del CRR					
232	1.1.8.1	importo vincolato per un periodo compreso tra sei e nove mesi						

▼B

				importo delle attività aventi una liquidità e una qualità creditizia elevatissime				
				entro tre mesi	tra tre e sei mesi	tra sei e nove mesi	tra nove e dodici mesi	dopo dodici mesi
Riga	ID	Voce	Riferimenti giuridici	010	020	030	040	050
233	1.1.8.2	importo vincolato per un periodo compreso tra sei e nove mesi						
234	1.1.9	importo vincolato per un periodo compreso tra sei e nove mesi	Articolo 416, paragrafo 2, lettera a), punto iii), del CRR					
240-290	1.1.10	importo vincolato per un periodo compreso tra sei e nove mesi						
240	1.1.10.1	importo vincolato per un periodo compreso tra sei e nove mesi						
250	1.1.10.2	importo vincolato per un periodo compreso tra sei e nove mesi						
260	1.1.10.3	importo vincolato per un periodo compreso tra sei e nove mesi						
270	1.1.10.4	importo vincolato per un periodo compreso tra sei e nove mesi						
280	1.1.10.5	importo vincolato per un periodo compreso tra sei e nove mesi						
290	1.1.10.6	importo vincolato per un periodo compreso tra sei e nove mesi						
300-350	1.1.11	importo vincolato per un periodo compreso tra sei e nove mesi	Articolo 416, paragrafo 1, lettera b) o d), del CRR					
300	1.1.11.1	importo vincolato per un periodo compreso tra sei e nove mesi						
310	1.1.11.2	importo vincolato per un periodo compreso tra sei e nove mesi						
320	1.1.11.3	importo vincolato per un periodo compreso tra sei e nove mesi						
330	1.1.11.4	importo vincolato per un periodo compreso tra sei e nove mesi						

## ▼B

				importo delle attività aventi una liquidità e una qualità creditizia elevatissime				
				entro tre mesi	tra tre e sei mesi	tra sei e nove mesi	tra nove e dodici mesi	dopo dodici mesi
Riga	ID	Voce	Riferimenti giuridici	010	020	030	040	050
340	1.1.11.5	importo vincolato per un periodo compreso tra sei e nove mesi						
350	1.1.11.6	importo vincolato per un periodo compreso tra sei e nove mesi						
352-357	1.1.12	importo vincolato per un periodo compreso tra sei e nove mesi	Articolo 416, paragrafo 2, lettera a), punto i), del CRR					
352	1.1.12.1	importo vincolato per un periodo compreso tra sei e nove mesi						
353	1.1.12.2	importo vincolato per un periodo compreso tra sei e nove mesi						
354	1.1.12.3	importo vincolato per un periodo compreso tra sei e nove mesi						
355	1.1.12.4	importo vincolato per un periodo compreso tra sei e nove mesi						
356	1.1.12.5	importo vincolato per un periodo compreso tra sei e nove mesi						
357	1.1.12.6	importo vincolato per un periodo compreso tra sei e nove mesi						
359-364	1.1.13	importo vincolato per un periodo compreso tra sei e nove mesi	Articolo 416, paragrafo 2, lettera a), punto i), del CRR					
359	1.1.13.1	importo vincolato per un periodo compreso tra sei e nove mesi						
360	1.1.13.2	importo vincolato per un periodo compreso tra sei e nove mesi						
361	1.1.13.3	importo vincolato per un periodo compreso tra sei e nove mesi						

## ▼B

				importo delle attività aventi una liquidità e una qualità creditizia elevatissime				
				entro tre mesi	tra tre e sei mesi	tra sei e nove mesi	tra nove e dodici mesi	dopo dodici mesi
Riga	ID	Voce	Riferimenti giuridici	010	020	030	040	050
362	1.1.13.4	importo vincolato per un periodo compreso tra sei e nove mesi						
363	1.1.13.5	importo vincolato per un periodo compreso tra sei e nove mesi						
364	1.1.13.6	importo vincolato per un periodo compreso tra sei e nove mesi						
366-410	1.1.14	importo vincolato per un periodo compreso tra sei e nove mesi						
366	1.1.14.1	importo vincolato per un periodo compreso tra sei e nove mesi						
370	1.1.14.2	importo vincolato per un periodo compreso tra sei e nove mesi						
380	1.1.14.3	importo vincolato per un periodo compreso tra sei e nove mesi						
390	1.1.14.4	importo vincolato per un periodo compreso tra sei e nove mesi						
400	1.1.14.5	importo vincolato per un periodo compreso tra sei e nove mesi						
410	1.1.14.6	importo vincolato per un periodo compreso tra sei e nove mesi						
420-470	1.1.15	importo vincolato per un periodo compreso tra sei e nove mesi	Articolo 416, paragrafo 2, lettera a), punto ii), del CRR					
420	1.1.15.1	importo vincolato per un periodo compreso tra sei e nove mesi						
430	1.1.15.2	importo vincolato per un periodo compreso tra sei e nove mesi						
440	1.1.15.3	importo vincolato per un periodo compreso tra sei e nove mesi						



▼B

				importo delle attività aventi una liquidità e una qualità creditizia elevatissime				
				entro tre mesi	tra tre e sei mesi	tra sei e nove mesi	tra nove e dodici mesi	dopo dodici mesi
Riga	ID	Voce	Riferimenti giuridici	010	020	030	040	050
450	1.1.15.4	importo vincolato per un periodo compreso tra sei e nove mesi						
460	1.1.15.5	importo vincolato per un periodo compreso tra sei e nove mesi						
470	1.1.15.6	importo vincolato per un periodo compreso tra sei e nove mesi						
480-530	<b>1.2</b>	importo vincolato per un periodo compreso tra sei e nove mesi	Articolo 428, paragrafo 1, lettera b), punto i), del CRR					
480	1.2.1	importo vincolato per un periodo compreso tra sei e nove mesi						
490	1.2.2	importo vincolato per un periodo compreso tra sei e nove mesi						
500	1.2.3	importo vincolato per un periodo compreso tra sei e nove mesi						
510	1.2.4	importo vincolato per un periodo compreso tra sei e nove mesi						
520	1.2.5	importo vincolato per un periodo compreso tra sei e nove mesi						
530	1.2.6	importo vincolato per un periodo compreso tra sei e nove mesi						
540-590	<b>1.3</b>	importo vincolato per un periodo compreso tra sei e nove mesi	Articolo 428, paragrafo 1, lettera b), punto ii), del CRR					
540	1.3.1	importo vincolato per un periodo compreso tra sei e nove mesi						
550	1.3.2	importo vincolato per un periodo compreso tra sei e nove mesi						

## ▼B

				importo delle attività aventi una liquidità e una qualità creditizia elevatissime				
				entro tre mesi	tra tre e sei mesi	tra sei e nove mesi	tra nove e dodici mesi	dopo dodici mesi
Riga	ID	Voce	Riferimenti giuridici	010	020	030	040	050
560	1.3.3	importo vincolato per un periodo compreso tra sei e nove mesi						
570	1.3.4	importo vincolato per un periodo compreso tra sei e nove mesi						
580	1.3.5	importo vincolato per un periodo compreso tra sei e nove mesi						
590	1.3.6	importo vincolato per un periodo compreso tra sei e nove mesi						
600-650	<b>1.4</b>	importo vincolato per un periodo compreso tra sei e nove mesi	Articolo 415, paragrafo 1, lettera b), punto iii), del CRR					
600	1.4.1	importo vincolato per un periodo compreso tra sei e nove mesi						
610	1.4.2	importo vincolato per un periodo compreso tra sei e nove mesi						
620	1.4.3	importo vincolato per un periodo compreso tra sei e nove mesi						
630	1.4.4	importo vincolato per un periodo compreso tra sei e nove mesi						
640	1.4.5	importo vincolato per un periodo compreso tra sei e nove mesi						
650	1.4.6	importo vincolato per un periodo compreso tra sei e nove mesi						
660-710	<b>1.5</b>	importo vincolato per un periodo compreso tra sei e nove mesi	Articolo 428, paragrafo 1, lettera c), del CRR					
660	1.5.1	importo vincolato per un periodo compreso tra sei e nove mesi						
670	1.5.2	importo vincolato per un periodo compreso tra sei e nove mesi						

## ▼B

				importo delle attività aventi una liquidità e una qualità creditizia elevatissime				
				entro tre mesi	tra tre e sei mesi	tra sei e nove mesi	tra nove e dodici mesi	dopo dodici mesi
Riga	ID	Voce	Riferimenti giuridici	010	020	030	040	050
680	1.5.3	importo vincolato per un periodo compreso tra sei e nove mesi						
690	1.5.4	importo vincolato per un periodo compreso tra sei e nove mesi						
700	1.5.5	importo vincolato per un periodo compreso tra sei e nove mesi						
710	1.5.6	importo vincolato per un periodo compreso tra sei e nove mesi						
720-770	<b>1.6</b>	importo vincolato per un periodo compreso tra sei e nove mesi	Articolo 428, paragrafo 1, lettera d), del CRR					
720	1.6.1	importo vincolato per un periodo compreso tra sei e nove mesi						
730	1.6.2	importo vincolato per un periodo compreso tra sei e nove mesi						
740	1.6.3	importo vincolato per un periodo compreso tra sei e nove mesi						
750	1.6.4	importo vincolato per un periodo compreso tra sei e nove mesi						
760	1.6.5	importo vincolato per un periodo compreso tra sei e nove mesi						
770	1.6.6	importo vincolato per un periodo compreso tra sei e nove mesi						
780-830	<b>1.7</b>	importo vincolato per un periodo compreso tra sei e nove mesi	Articolo 428, paragrafo 1, lettera e), del CRR					
780	1.7.1	importo vincolato per un periodo compreso tra sei e nove mesi						
790	1.7.2	importo vincolato per un periodo compreso tra sei e nove mesi						
800	1.7.3	importo vincolato per un periodo compreso tra sei e nove mesi						

## ▼B

				importo delle attività aventi una liquidità e una qualità creditizia elevatissime				
				entro tre mesi	tra tre e sei mesi	tra sei e nove mesi	tra nove e dodici mesi	dopo dodici mesi
Riga	ID	Voce	Riferimenti giuridici	010	020	030	040	050
810	1.7.4	importo vincolato per un periodo compreso tra sei e nove mesi						
820	1.7.5	importo vincolato per un periodo compreso tra sei e nove mesi						
830	1.7.6	importo vincolato per un periodo compreso tra sei e nove mesi						
840-890	<b>1.8</b>	importo vincolato per un periodo compreso tra sei e nove mesi	Articolo 428, paragrafo 1, lettera f), del CRR					
840	1.8.1	importo vincolato per un periodo compreso tra sei e nove mesi						
850	1.8.2	importo vincolato per un periodo compreso tra sei e nove mesi						
860	1.8.3	importo vincolato per un periodo compreso tra sei e nove mesi						
870	1.8.4	importo vincolato per un periodo compreso tra sei e nove mesi						
880	1.8.5	importo vincolato per un periodo compreso tra sei e nove mesi						
890	1.8.6	importo vincolato per un periodo compreso tra sei e nove mesi						
				<b>Importo totale</b>				
900-1250	<b>1.9</b>	<b>prestiti e crediti commerciali non rinnovabili</b>	Articolo 428, paragrafo 1, lettera g), del CRR					
900-950	1.9.1	i cui mutuatari sono persone fisiche diverse da imprese commerciali individuali e partnership	Articolo 428, paragrafo 1, lettera g), punto i), del CRR					
900	1.9.1.1	importo non vincolato						

## ▼B

				importo delle attività aventi una liquidità e una qualità creditizia elevatissime				
				entro tre mesi	tra tre e sei mesi	tra sei e nove mesi	tra nove e dodici mesi	dopo dodici mesi
Riga	ID	Voce	Riferimenti giuridici	010	020	030	040	050
910	1.9.1.2	importo vincolato per un periodo fino a tre mesi						
920	1.9.1.3	importo vincolato per un periodo compreso tra tre e sei mesi						
930	1.9.1.4	importo vincolato per un periodo compreso tra sei e nove mesi						
940	1.9.1.5	importo vincolato per un periodo compreso tra nove e dodici mesi						
950	1.9.1.6	importo vincolato per un periodo superiore a dodici mesi						
960-1010	1.9.2	PMI che rientrano nella classe delle esposizioni al dettaglio nel quadro del metodo standardizzato o del metodo IRB per il rischio di credito ovvero un'impresa ammissibile al trattamento di cui all'articolo 153, paragrafo 4, nel caso in cui il deposito aggregato del cliente o gruppo di clienti connessi sia inferiore a 1 milione di EUR	Articolo 428, paragrafo 1, lettera g), punto ii), del CRR					
960	1.9.2.1	importo non vincolato						
970	1.9.2.2	importo vincolato per un periodo fino a tre mesi						
980	1.9.2.3	importo vincolato per un periodo compreso tra tre e sei mesi						
990	1.9.2.4	importo vincolato per un periodo compreso tra sei e nove mesi						
1000	1.9.2.5	importo vincolato per un periodo compreso tra nove e dodici mesi						

## ▼B

				importo delle attività aventi una liquidità e una qualità creditizia elevatissime				
				entro tre mesi	tra tre e sei mesi	tra sei e nove mesi	tra nove e dodici mesi	dopo dodici mesi
Riga	ID	Voce	Riferimenti giuridici	010	020	030	040	050
1010	1.9.2.6	importo vincolato per un periodo superiore a dodici mesi						
1020-1070	1.9.3	i cui mutuatari sono emittenti sovrani, banche centrali e organismi del settore pubblico	Articolo 428, paragrafo 1, lettera g), punto iii), del CRR					
1020	1.9.3.1	importo non vincolato						
1030	1.9.3.2	importo vincolato per un periodo fino a tre mesi						
1040	1.9.3.3	importo vincolato per un periodo compreso tra tre e sei mesi						
1050	1.9.3.4	importo vincolato per un periodo compreso tra sei e nove mesi						
1060	1.9.3.5	importo vincolato per un periodo compreso tra nove e dodici mesi						
1070	1.9.3.6	importo vincolato per un periodo superiore a dodici mesi						
1080-1130	1.9.4	i cui mutuatari non sono segnalati nella sezione 1.9.1, 1.9.2 o 1.9.3, diversi dai clienti finanziari	Articolo 428, paragrafo 1, lettera g), punto iv), del CRR					
1080	1.9.4.1	importo non vincolato						
1090	1.9.4.2	importo vincolato per un periodo fino a tre mesi						
1100	1.9.4.3	importo vincolato per un periodo compreso tra tre e sei mesi						
1110	1.9.4.4	importo vincolato per un periodo compreso tra sei e nove mesi						
1120	1.9.4.5	importo vincolato per un periodo compreso tra nove e dodici mesi						

## ▼B

				importo delle attività aventi una liquidità e una qualità creditizia elevatissime				
				entro tre mesi	tra tre e sei mesi	tra sei e nove mesi	tra nove e dodici mesi	dopo dodici mesi
Riga	ID	Voce	Riferimenti giuridici	010	020	030	040	050
1130	1.9.4.6	importo vincolato per un periodo superiore a dodici mesi						
1140-1190	1.9.5	i cui mutuatari sono enti creditizi	Articolo 428, paragrafo 1, lettera g), punto vi), del CRR					
1140	1.9.5.1	importo non vincolato						
1150	1.9.5.2	importo vincolato per un periodo fino a tre mesi						
1160	1.9.5.3	importo vincolato per un periodo compreso tra tre e sei mesi						
1170	1.9.5.4	importo vincolato per un periodo compreso tra sei e nove mesi						
1180	1.9.5.5	importo vincolato per un periodo compreso tra nove e dodici mesi						
1190	1.9.5.6	importo vincolato per un periodo superiore a dodici mesi						
1200-1250	1.9.6	i cui mutuatari sono clienti finanziari (non segnalati nelle sezioni 1.9.1, 1.9.2) diversi dagli enti creditizi	Articolo 428, paragrafo 1, lettera g), punto vi), del CRR					
1200	1.9.6.1	importo non vincolato						
1210	1.9.6.2	importo vincolato per un periodo fino a tre mesi						
1220	1.9.6.3	importo vincolato per un periodo compreso tra tre e sei mesi						
1230	1.9.6.4	importo vincolato per un periodo compreso tra sei e nove mesi						

## ▼B

				importo delle attività aventi una liquidità e una qualità creditizia elevatissime				
				entro tre mesi	tra tre e sei mesi	tra sei e nove mesi	tra nove e dodici mesi	dopo dodici mesi
Riga	ID	Voce	Riferimenti giuridici	010	020	030	040	050
1240	1.9.6.5	importo vincolato per un periodo compreso tra nove e dodici mesi						
1250	1.9.6.6	importo vincolato per un periodo superiore a dodici mesi						
1260-1280	<b>1.10</b>	<b>prestiti e crediti commerciali non rinnovabili segnalati nella sezione 1.9 garantiti da immobili</b>	Articolo 428, paragrafo 1, lettera h), del CRR					
1260	1.10.1	garantiti da immobili non residenziali	Articolo 428, paragrafo 1, lettera h), punto i), del CRR					
1270	1.10.2	garantiti da immobili residenziali	Articolo 428, paragrafo 1, lettera h), punto ii), del CRR					
1280	1.10.3	compensati (pass-through) da obbligazioni ammissibili al trattamento di cui all'articolo 129, paragrafo 4 o 5, secondo la definizione di cui all'articolo 52, paragrafo 4, della direttiva 2009/65/CE	Articolo 428, paragrafo 1, lettera h), punto iii), del CRR					
1290	<b>1.11</b>	<b>crediti da derivati</b>	Articolo 428, paragrafo 1, lettera i), del CRR					
1300	<b>1.12</b>	<b>qualsiasi altra attività</b>	Articolo 428, paragrafo 1, lettera j), del CRR					
1310	<b>1.13</b>	<b>attività dedotte dai fondi propri che non richiedono il finanziamento stabile</b>	Articolo 428, paragrafo 1, del CRR					
1320	<b>1.14</b>	<b>linee di credito non revocabili non utilizzate classificate a «rischio medio» o a «rischio medio/basso» ai sensi dell'allegato I.</b>	Articolo 428, paragrafo 1, lettera k), del CRR					



## ▼B

				importo delle attività aventi una liquidità e una qualità creditizia elevate				
				entro tre mesi	tra tre e sei mesi	tra sei e nove mesi	tra nove e dodici mesi	dopo dodici mesi
Riga	ID	Voce	Riferimenti giuridici	060	070	080	090	100
010-1330	1	<b>ELEMENTI CHE RICHIEDONO UN FINANZIAMENTO STABILE</b>						
010-470	1.1	<b>attività di cui all'articolo 416</b>	Articolo 428, paragrafo 1, lettera a), del CRR					
010	1.1.1	contanti	Articolo 416, paragrafo 1, lettera a), del CRR					
020	1.1.2	esposizioni verso banche centrali						
030	1.1.2.1	di cui: esposizioni che possono essere ritirate in periodi di stress	Articolo 416, paragrafo 1, lettera a), del CRR					
040-050	1.1.3	attività trasferibili che rappresentano crediti verso, o crediti garantiti da, le amministrazioni centrali di uno Stato membro, una regione con autonomia fiscale in grado di applicare e riscuotere tasse o un paese terzo nella valuta nazionale dell'amministrazione centrale o regionale, se l'ente è soggetto al rischio di liquidità in tale Stato membro o paese terzo coperto mediante la detenzione di tali attività liquide	Articolo 416, paragrafo 1, lettera c), punto i), del CRR					
040	1.1.3.1	che rappresentano crediti	Articolo 416, paragrafo 1, lettera c), punto i)					
050	1.1.3.2	garantiti da	Articolo 416, paragrafo 1, lettera c), punto i)					
060-070	1.1.4	attività trasferibili che rappresentano crediti verso, o crediti garantiti da, banche centrali e organismi del settore pubblico che non rientrano nell'amministrazione centrale nella valuta nazionale della banca centrale e degli organismi del settore pubblico	Articolo 416, lettera c), punto ii), del CRR					

## ▼B

				importo delle attività aventi una liquidità e una qualità creditizia elevate				
				entro tre mesi	tra tre e sei mesi	tra sei e nove mesi	tra nove e dodici mesi	dopo dodici mesi
Riga	ID	Voce	Riferimenti giuridici	060	070	080	090	100
060	1.1.4.1	che rappresentano crediti	Articolo 416, lettera c), punto ii)					
070	1.1.4.2	garantiti da	Articolo 416, lettera c), punto ii)					
080-150	1.1.5	attività trasferibili che rappresentano crediti verso, o crediti garantiti da, la Banca dei regolamenti internazionali, il Fondo monetario internazionale, la Commissione europea e le banche multilaterali di sviluppo	Articolo 416, lettera c), punto iii), del CRR					
080	1.1.5.1.a)	che rappresentano crediti	Articolo 416, lettera c), punto iii)					
090	1.1.5.2.a)	garantiti da	Articolo 416, lettera c), punto iii)					
100	1.1.5.1.b)	importo non vincolato						
110	1.1.5.2.b)	importo vincolato per un periodo fino a tre mesi						
120	1.1.5.3.b)	importo vincolato per un periodo compreso tra tre e sei mesi						
130	1.1.5.4.b)	importo vincolato per un periodo compreso tra sei e nove mesi						
140	1.1.5.5.b)	importo vincolato per un periodo compreso tra sei e nove mesi						
150	1.1.5.6.b)	importo vincolato per un periodo compreso tra sei e nove mesi						
152-153	1.1.6	importo vincolato per un periodo compreso tra sei e nove mesi	Articolo 416, paragrafo 1, lettera c), punto iv), del CRR					
152	1.1.6.1	importo vincolato per un periodo compreso tra sei e nove mesi						

## ▼B

				importo delle attività aventi una liquidità e una qualità creditizia elevate				
				entro tre mesi	tra tre e sei mesi	tra sei e nove mesi	tra nove e dodici mesi	dopo dodici mesi
Riga	ID	Voce	Riferimenti giuridici	060	070	080	090	100
153	1.1.6.2	importo vincolato per un periodo compreso tra sei e nove mesi						
160-230	1.1.7	importo vincolato per un periodo compreso tra sei e nove mesi	Articolo 418, paragrafo 2, del CRR					
160	1.1.7.1.a	importo vincolato per un periodo compreso tra sei e nove mesi	Articolo 418, paragrafo 2, lettera a), del CRR					
170	1.1.7.2.a	importo vincolato per un periodo compreso tra sei e nove mesi	Articolo 418, paragrafo 2, lettere b) e c), del CRR					
175	1.1.7.3.a	importo vincolato per un periodo compreso tra sei e nove mesi	Articolo 418, paragrafo 2, lettera c), del CRR					
180	1.1.7.1.b	importo vincolato per un periodo compreso tra sei e nove mesi						
190	1.1.7.2.b	importo vincolato per un periodo compreso tra sei e nove mesi						
200	1.1.7.3.b	importo vincolato per un periodo compreso tra sei e nove mesi						
210	1.1.7.4.b	importo vincolato per un periodo compreso tra sei e nove mesi						
220	1.1.7.5.b	importo vincolato per un periodo compreso tra sei e nove mesi						
230	1.1.7.6.b	importo vincolato per un periodo compreso tra sei e nove mesi						
232-233	1.1.8	importo vincolato per un periodo compreso tra sei e nove mesi	Articolo 416, paragrafo 1, lettera f), del CRR					
232	1.1.8.1	importo vincolato per un periodo compreso tra sei e nove mesi						

## ▼B

				importo delle attività aventi una liquidità e una qualità creditizia elevate				
				entro tre mesi	tra tre e sei mesi	tra sei e nove mesi	tra nove e dodici mesi	dopo dodici mesi
Riga	ID	Voce	Riferimenti giuridici	060	070	080	090	100
233	1.1.8.2	importo vincolato per un periodo compreso tra sei e nove mesi						
234	1.1.9	importo vincolato per un periodo compreso tra sei e nove mesi	Articolo 416, paragrafo 2, lettera a), punto iii), del CRR					
240-290	1.1.10	importo vincolato per un periodo compreso tra sei e nove mesi						
240	1.1.10.1	importo vincolato per un periodo compreso tra sei e nove mesi						
250	1.1.10.2	importo vincolato per un periodo compreso tra sei e nove mesi						
260	1.1.10.3	importo vincolato per un periodo compreso tra sei e nove mesi						
270	1.1.10.4	importo vincolato per un periodo compreso tra sei e nove mesi						
280	1.1.10.5	importo vincolato per un periodo compreso tra sei e nove mesi						
290	1.1.10.6	importo vincolato per un periodo compreso tra sei e nove mesi						
300-350	1.1.11	importo vincolato per un periodo compreso tra sei e nove mesi	Articolo 416, paragrafo 1, lettera b) o d), del CRR					
300	1.1.11.1	importo vincolato per un periodo compreso tra sei e nove mesi						
310	1.1.11.2	importo vincolato per un periodo compreso tra sei e nove mesi						
320	1.1.11.3	importo vincolato per un periodo compreso tra sei e nove mesi						
330	1.1.11.4	importo vincolato per un periodo compreso tra sei e nove mesi						

## ▼B

				importo delle attività aventi una liquidità e una qualità creditizia elevate				
				entro tre mesi	tra tre e sei mesi	tra sei e nove mesi	tra nove e dodici mesi	dopo dodici mesi
Riga	ID	Voce	Riferimenti giuridici	060	070	080	090	100
340	1.1.11.5	importo vincolato per un periodo compreso tra sei e nove mesi						
350	1.1.11.6	importo vincolato per un periodo compreso tra sei e nove mesi						
352-357	1.1.12	importo vincolato per un periodo compreso tra sei e nove mesi	Articolo 416, paragrafo 2, lettera a), punto i), del CRR					
352	1.1.12.1	importo vincolato per un periodo compreso tra sei e nove mesi						
353	1.1.12.2	importo vincolato per un periodo compreso tra sei e nove mesi						
354	1.1.12.3	importo vincolato per un periodo compreso tra sei e nove mesi						
355	1.1.12.4	importo vincolato per un periodo compreso tra sei e nove mesi						
356	1.1.12.5	importo vincolato per un periodo compreso tra sei e nove mesi						
357	1.1.12.6	importo vincolato per un periodo compreso tra sei e nove mesi						
359-364	1.1.13	importo vincolato per un periodo compreso tra sei e nove mesi	Articolo 416, paragrafo 2, lettera a), punto i), del CRR					
359	1.1.13.1	importo vincolato per un periodo compreso tra sei e nove mesi						
360	1.1.13.2	importo vincolato per un periodo compreso tra sei e nove mesi						
361	1.1.13.3	importo vincolato per un periodo compreso tra sei e nove mesi						

## ▼B

				importo delle attività aventi una liquidità e una qualità creditizia elevate				
				entro tre mesi	tra tre e sei mesi	tra sei e nove mesi	tra nove e dodici mesi	dopo dodici mesi
Riga	ID	Voce	Riferimenti giuridici	060	070	080	090	100
362	1.1.13.4	importo vincolato per un periodo compreso tra sei e nove mesi						
363	1.1.13.5	importo vincolato per un periodo compreso tra sei e nove mesi						
364	1.1.13.6	importo vincolato per un periodo compreso tra sei e nove mesi						
366-410	1.1.14	importo vincolato per un periodo compreso tra sei e nove mesi						
366	1.1.14.1	importo vincolato per un periodo compreso tra sei e nove mesi						
370	1.1.14.2	importo vincolato per un periodo compreso tra sei e nove mesi						
380	1.1.14.3	importo vincolato per un periodo compreso tra sei e nove mesi						
390	1.1.14.4	importo vincolato per un periodo compreso tra sei e nove mesi						
400	1.1.14.5	importo vincolato per un periodo compreso tra sei e nove mesi						
410	1.1.14.6	importo vincolato per un periodo compreso tra sei e nove mesi						
420-470	1.1.15	importo vincolato per un periodo compreso tra sei e nove mesi	Articolo 416, paragrafo 2, lettera a), punto ii), del CRR					
420	1.1.15.1	importo vincolato per un periodo compreso tra sei e nove mesi						
430	1.1.15.2	importo vincolato per un periodo compreso tra sei e nove mesi						
440	1.1.15.3	importo vincolato per un periodo compreso tra sei e nove mesi						

## ▼B

				importo delle attività aventi una liquidità e una qualità creditizia elevate				
				entro tre mesi	tra tre e sei mesi	tra sei e nove mesi	tra nove e dodici mesi	dopo dodici mesi
Riga	ID	Voce	Riferimenti giuridici	060	070	080	090	100
450	1.1.15.4	importo vincolato per un periodo compreso tra sei e nove mesi						
460	1.1.15.5	importo vincolato per un periodo compreso tra sei e nove mesi						
470	1.1.15.6	importo vincolato per un periodo compreso tra sei e nove mesi						
480-530	<b>1.2</b>	importo vincolato per un periodo compreso tra sei e nove mesi	Articolo 428, paragrafo 1, lettera b), punto i), del CRR					
480	1.2.1	importo vincolato per un periodo compreso tra sei e nove mesi						
490	1.2.2	importo vincolato per un periodo compreso tra sei e nove mesi						
500	1.2.3	importo vincolato per un periodo compreso tra sei e nove mesi						
510	1.2.4	importo vincolato per un periodo compreso tra sei e nove mesi						
520	1.2.5	importo vincolato per un periodo compreso tra sei e nove mesi						
530	1.2.6	importo vincolato per un periodo compreso tra sei e nove mesi						
540-590	<b>1.3</b>	importo vincolato per un periodo compreso tra sei e nove mesi	Articolo 428, paragrafo 1, lettera b), punto ii), del CRR					
540	1.3.1	importo vincolato per un periodo compreso tra sei e nove mesi						
550	1.3.2	importo vincolato per un periodo compreso tra sei e nove mesi						

## ▼B

				importo delle attività aventi una liquidità e una qualità creditizia elevate				
				entro tre mesi	tra tre e sei mesi	tra sei e nove mesi	tra nove e dodici mesi	dopo dodici mesi
Riga	ID	Voce	Riferimenti giuridici	060	070	080	090	100
560	1.3.3	importo vincolato per un periodo compreso tra sei e nove mesi						
570	1.3.4	importo vincolato per un periodo compreso tra sei e nove mesi						
580	1.3.5	importo vincolato per un periodo compreso tra sei e nove mesi						
590	1.3.6	importo vincolato per un periodo compreso tra sei e nove mesi						
600-650	<b>1.4</b>	importo vincolato per un periodo compreso tra sei e nove mesi	Articolo 415, paragrafo 1, lettera b), punto iii), del CRR					
600	1.4.1	importo vincolato per un periodo compreso tra sei e nove mesi						
610	1.4.2	importo vincolato per un periodo compreso tra sei e nove mesi						
620	1.4.3	importo vincolato per un periodo compreso tra sei e nove mesi						
630	1.4.4	importo vincolato per un periodo compreso tra sei e nove mesi						
640	1.4.5	importo vincolato per un periodo compreso tra sei e nove mesi						
650	1.4.6	importo vincolato per un periodo compreso tra sei e nove mesi						
660-710	<b>1.5</b>	importo vincolato per un periodo compreso tra sei e nove mesi	Articolo 428, paragrafo 1, lettera c), del CRR					
660	1.5.1	importo vincolato per un periodo compreso tra sei e nove mesi						
670	1.5.2	importo vincolato per un periodo compreso tra sei e nove mesi						



## ▼B

				importo delle attività aventi una liquidità e una qualità creditizia elevate				
				entro tre mesi	tra tre e sei mesi	tra sei e nove mesi	tra nove e dodici mesi	dopo dodici mesi
Riga	ID	Voce	Riferimenti giuridici	060	070	080	090	100
680	1.5.3	importo vincolato per un periodo compreso tra sei e nove mesi						
690	1.5.4	importo vincolato per un periodo compreso tra sei e nove mesi						
700	1.5.5	importo vincolato per un periodo compreso tra sei e nove mesi						
710	1.5.6	importo vincolato per un periodo compreso tra sei e nove mesi						
720-770	<b>1.6</b>	importo vincolato per un periodo compreso tra sei e nove mesi	Articolo 428, paragrafo 1, lettera d), del CRR					
720	1.6.1	importo vincolato per un periodo compreso tra sei e nove mesi						
730	1.6.2	importo vincolato per un periodo compreso tra sei e nove mesi						
740	1.6.3	importo vincolato per un periodo compreso tra sei e nove mesi						
750	1.6.4	importo vincolato per un periodo compreso tra sei e nove mesi						
760	1.6.5	importo vincolato per un periodo compreso tra sei e nove mesi						
770	1.6.6	importo vincolato per un periodo compreso tra sei e nove mesi						
780-830	<b>1.7</b>	importo vincolato per un periodo compreso tra sei e nove mesi	Articolo 428, paragrafo 1, lettera e), del CRR					
780	1.7.1	importo vincolato per un periodo compreso tra sei e nove mesi						
790	1.7.2	importo vincolato per un periodo compreso tra sei e nove mesi						
800	1.7.3	importo vincolato per un periodo compreso tra sei e nove mesi						

## ▼B

				importo delle attività aventi una liquidità e una qualità creditizia elevate				
				entro tre mesi	tra tre e sei mesi	tra sei e nove mesi	tra nove e dodici mesi	dopo dodici mesi
Riga	ID	Voce	Riferimenti giuridici	060	070	080	090	100
810	1.7.4	importo vincolato per un periodo compreso tra sei e nove mesi						
820	1.7.5	importo vincolato per un periodo compreso tra sei e nove mesi						
830	1.7.6	importo vincolato per un periodo compreso tra sei e nove mesi						
840-890	<b>1.8</b>	importo vincolato per un periodo compreso tra sei e nove mesi	Articolo 428, paragrafo 1, lettera f), del CRR					
840	1.8.1	importo vincolato per un periodo compreso tra sei e nove mesi						
850	1.8.2	importo vincolato per un periodo compreso tra sei e nove mesi						
860	1.8.3	importo vincolato per un periodo compreso tra sei e nove mesi						
870	1.8.4	importo vincolato per un periodo compreso tra sei e nove mesi						
880	1.8.5	importo vincolato per un periodo compreso tra sei e nove mesi						
890	1.8.6	importo vincolato per un periodo compreso tra sei e nove mesi						
900-1250	<b>1.9</b>	<b>prestiti e crediti commerciali non rinnovabili</b>	Articolo 428, paragrafo 1, lettera g), del CRR					
900-950	1.9.1	i cui mutuatari sono persone fisiche diverse da imprese commerciali individuali e partnership	Articolo 428, paragrafo 1, lettera g), punto i), del CRR					
900	1.9.1.1	importo non vincolato						

## ▼B

				importo delle attività aventi una liquidità e una qualità creditizia elevate				
				entro tre mesi	tra tre e sei mesi	tra sei e nove mesi	tra nove e dodici mesi	dopo dodici mesi
Riga	ID	Voce	Riferimenti giuridici	060	070	080	090	100
910	1.9.1.2	importo vincolato per un periodo fino a tre mesi						
920	1.9.1.3	importo vincolato per un periodo compreso tra tre e sei mesi						
930	1.9.1.4	importo vincolato per un periodo compreso tra sei e nove mesi						
940	1.9.1.5	importo vincolato per un periodo compreso tra nove e dodici mesi						
950	1.9.1.6	importo vincolato per un periodo superiore a dodici mesi						
960-1010	1.9.2	PMI che rientrano nella classe delle esposizioni al dettaglio nel quadro del metodo standardizzato o del metodo IRB per il rischio di credito ovvero un'impresa ammissibile al trattamento di cui all'articolo 153, paragrafo 4, nel caso in cui il deposito aggregato del cliente o gruppo di clienti connessi sia inferiore a 1 milione di EUR	Articolo 428, paragrafo 1, lettera g), punto ii), del CRR					
960	1.9.2.1	importo non vincolato						
970	1.9.2.2	importo vincolato per un periodo fino a tre mesi						
980	1.9.2.3	importo vincolato per un periodo compreso tra tre e sei mesi						
990	1.9.2.4	importo vincolato per un periodo compreso tra sei e nove mesi						
1000	1.9.2.5	importo vincolato per un periodo compreso tra nove e dodici mesi						

## ▼B

				importo delle attività aventi una liquidità e una qualità creditizia elevate				
				entro tre mesi	tra tre e sei mesi	tra sei e nove mesi	tra nove e dodici mesi	dopo dodici mesi
Riga	ID	Voce	Riferimenti giuridici	060	070	080	090	100
1010	1.9.2.6	importo vincolato per un periodo superiore a dodici mesi						
1020-1070	1.9.3	i cui mutuatari sono emittenti sovrani, banche centrali e organismi del settore pubblico	Articolo 428, paragrafo 1, lettera g), punto iii), del CRR					
1020	1.9.3.1	importo non vincolato						
1030	1.9.3.2	importo vincolato per un periodo fino a tre mesi						
1040	1.9.3.3	importo vincolato per un periodo compreso tra tre e sei mesi						
1050	1.9.3.4	importo vincolato per un periodo compreso tra sei e nove mesi						
1060	1.9.3.5	importo vincolato per un periodo compreso tra nove e dodici mesi						
1070	1.9.3.6	importo vincolato per un periodo superiore a dodici mesi						
1080-1130	1.9.4	i cui mutuatari non sono segnalati nella sezione 1.9.1, 1.9.2 o 1.9.3, diversi dai clienti finanziari	Articolo 428, paragrafo 1, lettera g), punto iv), del CRR					
1080	1.9.4.1	importo non vincolato						
1090	1.9.4.2	importo vincolato per un periodo fino a tre mesi						
1100	1.9.4.3	importo vincolato per un periodo compreso tra tre e sei mesi						
1110	1.9.4.4	importo vincolato per un periodo compreso tra sei e nove mesi						
1120	1.9.4.5	importo vincolato per un periodo compreso tra nove e dodici mesi						

## ▼B

				importo delle attività aventi una liquidità e una qualità creditizia elevate				
				entro tre mesi	tra tre e sei mesi	tra sei e nove mesi	tra nove e dodici mesi	dopo dodici mesi
Riga	ID	Voce	Riferimenti giuridici	060	070	080	090	100
1130	1.9.4.6	importo vincolato per un periodo superiore a dodici mesi						
1140-1190	1.9.5	i cui mutuatari sono enti creditizi	Articolo 428, paragrafo 1, lettera g), punto vi), del CRR					
1140	1.9.5.1	importo non vincolato						
1150	1.9.5.2	importo vincolato per un periodo fino a tre mesi						
1160	1.9.5.3	importo vincolato per un periodo compreso tra tre e sei mesi						
1170	1.9.5.4	importo vincolato per un periodo compreso tra sei e nove mesi						
1180	1.9.5.5	importo vincolato per un periodo compreso tra nove e dodici mesi						
1190	1.9.5.6	importo vincolato per un periodo superiore a dodici mesi						
1200-1250	1.9.6	i cui mutuatari sono clienti finanziari (non segnalati nelle sezioni 1.9.1, 1.9.2) diversi dagli enti creditizi	Articolo 428, paragrafo 1, lettera g), punto vi), del CRR					
1200	1.9.6.1	importo non vincolato						
1210	1.9.6.2	importo vincolato per un periodo fino a tre mesi						
1220	1.9.6.3	importo vincolato per un periodo compreso tra tre e sei mesi						
1230	1.9.6.4	importo vincolato per un periodo compreso tra sei e nove mesi						

## ▼B

				importo delle attività aventi una liquidità e una qualità creditizia elevate				
				entro tre mesi	tra tre e sei mesi	tra sei e nove mesi	tra nove e dodici mesi	dopo dodici mesi
Riga	ID	Voce	Riferimenti giuridici	060	070	080	090	100
1240	1.9.6.5	importo vincolato per un periodo compreso tra nove e dodici mesi						
1250	1.9.6.6	importo vincolato per un periodo superiore a dodici mesi						
1260-1280	<b>1.10</b>	<b>prestiti e crediti commerciali non rinnovabili segnalati nella sezione 1.9 garantiti da immobili</b>	Articolo 428, paragrafo 1, lettera h), del CRR					
1260	1.10.1	garantiti da immobili non residenziali	Articolo 428, paragrafo 1, lettera h), punto i), del CRR					
1270	1.10.2	garantiti da immobili residenziali	Articolo 428, paragrafo 1, lettera h), punto ii), del CRR					
1280	1.10.3	compensati (pass-through) da obbligazioni ammissibili al trattamento di cui all'articolo 129, paragrafo 4 o 5, secondo la definizione di cui all'articolo 52, paragrafo 4, della direttiva 2009/65/CE	Articolo 428, paragrafo 1, lettera h), punto iii), del CRR					
1290	<b>1.11</b>	<b>crediti da derivati</b>	Articolo 428, paragrafo 1, lettera i), del CRR					
1300	<b>1.12</b>	<b>qualsiasi altra attività</b>	Articolo 428, paragrafo 1, lettera j), del CRR					
1310	<b>1.13</b>	<b>attività dedotte dai fondi propri che non richiedono il finanziamento stabile</b>	Articolo 428, paragrafo 1, del CRR					
1320	<b>1.14</b>	<b>linee di credito non revocabili non utilizzate classificate a «rischio medio» o a «rischio medio/basso» ai sensi dell'allegato I.</b>	Articolo 428, paragrafo 1, lettera k), del CRR					

## ▼B

				importo di altre attività				
				entro tre mesi	tra tre e sei mesi	tra sei e nove mesi	tra nove e dodici mesi	dopo dodici mesi
Riga	ID	Voce	Riferimenti giuridici	110	120	130	140	150
010-1330	1	<b>ELEMENTI CHE RICHIEDONO UN FINANZIAMENTO STABILE</b>						
010-470	1.1	<b>attività di cui all'articolo 416</b>	Articolo 428, paragrafo 1, lettera a), del CRR					
010	1.1.1	contanti	Articolo 416, paragrafo 1, lettera a), del CRR					
020	1.1.2	esposizioni verso banche centrali						
030	1.1.2.1	di cui: esposizioni che possono essere ritirate in periodi di stress	Articolo 416, paragrafo 1, lettera a), del CRR					
040-050	1.1.3	attività trasferibili che rappresentano crediti verso, o crediti garantiti da, le amministrazioni centrali di uno Stato membro, una regione con autonomia fiscale in grado di applicare e riscuotere tasse o un paese terzo nella valuta nazionale dell'amministrazione centrale o regionale, se l'ente è soggetto al rischio di liquidità in tale Stato membro o paese terzo coperto mediante la detenzione di tali attività liquide	Articolo 416, paragrafo 1, lettera c), punto i), del CRR					
040	1.1.3.1	che rappresentano crediti	Articolo 416, paragrafo 1, lettera c), punto i)					
050	1.1.3.2	garantiti da	Articolo 416, paragrafo 1, lettera c), punto i)					
060-070	1.1.4	attività trasferibili che rappresentano crediti verso, o crediti garantiti da, banche centrali e organismi del settore pubblico che non rientrano nell'amministrazione centrale nella valuta nazionale della banca centrale e degli organismi del settore pubblico	Articolo 416, lettera c), punto ii), del CRR					

## ▼B

				importo di altre attività				
				entro tre mesi	tra tre e sei mesi	tra sei e nove mesi	tra nove e dodici mesi	dopo dodici mesi
Riga	ID	Voce	Riferimenti giuridici	110	120	130	140	150
060	1.1.4.1	che rappresentano crediti	Articolo 416, lettera c), punto ii)					
070	1.1.4.2	garantiti da	Articolo 416, lettera c), punto ii)					
080-150	1.1.5	attività trasferibili che rappresentano crediti verso, o crediti garantiti da, la Banca dei regolamenti internazionali, il Fondo monetario internazionale, la Commissione europea e le banche multilaterali di sviluppo	Articolo 416, lettera c), punto iii), del CRR					
080	1.1.5.1.a)	che rappresentano crediti	Articolo 416, lettera c), punto iii)					
090	1.1.5.2.a)	garantiti da	Articolo 416, lettera c), punto iii)					
100	1.1.5.1.b)	importo non vincolato						
110	1.1.5.2.b)	importo vincolato per un periodo fino a tre mesi						
120	1.1.5.3.b)	importo vincolato per un periodo compreso tra tre e sei mesi						
130	1.1.5.4.b)	importo vincolato per un periodo compreso tra sei e nove mesi						
140	1.1.5.5.b)	importo vincolato per un periodo compreso tra sei e nove mesi						
150	1.1.5.6.b)	importo vincolato per un periodo compreso tra sei e nove mesi						
152-153	1.1.6	importo vincolato per un periodo compreso tra sei e nove mesi	Articolo 416, paragrafo 1, lettera c), punto iv), del CRR					
152	1.1.6.1	importo vincolato per un periodo compreso tra sei e nove mesi						



## ▼B

				importo di altre attività				
				entro tre mesi	tra tre e sei mesi	tra sei e nove mesi	tra nove e dodici mesi	dopo dodici mesi
Riga	ID	Voce	Riferimenti giuridici	110	120	130	140	150
153	1.1.6.2	importo vincolato per un periodo compreso tra sei e nove mesi						
160-230	1.1.7	importo vincolato per un periodo compreso tra sei e nove mesi	Articolo 418, paragrafo 2, del CRR					
160	1.1.7.1.a	importo vincolato per un periodo compreso tra sei e nove mesi	Articolo 418, paragrafo 2, lettera a), del CRR					
170	1.1.7.2.a	importo vincolato per un periodo compreso tra sei e nove mesi	Articolo 418, paragrafo 2, lettere b) e c), del CRR					
175	1.1.7.3.a	importo vincolato per un periodo compreso tra sei e nove mesi	Articolo 418, paragrafo 2, lettera c), del CRR					
180	1.1.7.1.b	importo vincolato per un periodo compreso tra sei e nove mesi						
190	1.1.7.2.b	importo vincolato per un periodo compreso tra sei e nove mesi						
200	1.1.7.3.b	importo vincolato per un periodo compreso tra sei e nove mesi						
210	1.1.7.4.b	importo vincolato per un periodo compreso tra sei e nove mesi						
220	1.1.7.5.b	importo vincolato per un periodo compreso tra sei e nove mesi						
230	1.1.7.6.b	importo vincolato per un periodo compreso tra sei e nove mesi						
232-233	1.1.8	importo vincolato per un periodo compreso tra sei e nove mesi	Articolo 416, paragrafo 1, lettera f), del CRR					
232	1.1.8.1	importo vincolato per un periodo compreso tra sei e nove mesi						

▼B

				importo di altre attività				
				entro tre mesi	tra tre e sei mesi	tra sei e nove mesi	tra nove e dodici mesi	dopo dodici mesi
Riga	ID	Voce	Riferimenti giuridici	110	120	130	140	150
233	1.1.8.2	importo vincolato per un periodo compreso tra sei e nove mesi						
234	1.1.9	importo vincolato per un periodo compreso tra sei e nove mesi	Articolo 416, paragrafo 2, lettera a), punto iii), del CRR					
240-290	1.1.10	importo vincolato per un periodo compreso tra sei e nove mesi						
240	1.1.10.1	importo vincolato per un periodo compreso tra sei e nove mesi						
250	1.1.10.2	importo vincolato per un periodo compreso tra sei e nove mesi						
260	1.1.10.3	importo vincolato per un periodo compreso tra sei e nove mesi						
270	1.1.10.4	importo vincolato per un periodo compreso tra sei e nove mesi						
280	1.1.10.5	importo vincolato per un periodo compreso tra sei e nove mesi						
290	1.1.10.6	importo vincolato per un periodo compreso tra sei e nove mesi						
300-350	1.1.11	importo vincolato per un periodo compreso tra sei e nove mesi	Articolo 416, paragrafo 1, lettera b) o d), del CRR					
300	1.1.11.1	importo vincolato per un periodo compreso tra sei e nove mesi						
310	1.1.11.2	importo vincolato per un periodo compreso tra sei e nove mesi						
320	1.1.11.3	importo vincolato per un periodo compreso tra sei e nove mesi						
330	1.1.11.4	importo vincolato per un periodo compreso tra sei e nove mesi						

## ▼B

				importo di altre attività				
				entro tre mesi	tra tre e sei mesi	tra sei e nove mesi	tra nove e dodici mesi	dopo dodici mesi
Riga	ID	Voce	Riferimenti giuridici	110	120	130	140	150
340	1.1.11.5	importo vincolato per un periodo compreso tra sei e nove mesi						
350	1.1.11.6	importo vincolato per un periodo compreso tra sei e nove mesi						
352-357	1.1.12	importo vincolato per un periodo compreso tra sei e nove mesi	Articolo 416, paragrafo 2, lettera a), punto i), del CRR					
352	1.1.12.1	importo vincolato per un periodo compreso tra sei e nove mesi						
353	1.1.12.2	importo vincolato per un periodo compreso tra sei e nove mesi						
354	1.1.12.3	importo vincolato per un periodo compreso tra sei e nove mesi						
355	1.1.12.4	importo vincolato per un periodo compreso tra sei e nove mesi						
356	1.1.12.5	importo vincolato per un periodo compreso tra sei e nove mesi						
357	1.1.12.6	importo vincolato per un periodo compreso tra sei e nove mesi						
359-364	1.1.13	importo vincolato per un periodo compreso tra sei e nove mesi	Articolo 416, paragrafo 2, lettera a), punto i), del CRR					
359	1.1.13.1	importo vincolato per un periodo compreso tra sei e nove mesi						
360	1.1.13.2	importo vincolato per un periodo compreso tra sei e nove mesi						
361	1.1.13.3	importo vincolato per un periodo compreso tra sei e nove mesi						

## ▼B

				importo di altre attività				
				entro tre mesi	tra tre e sei mesi	tra sei e nove mesi	tra nove e dodici mesi	dopo dodici mesi
Riga	ID	Voce	Riferimenti giuridici	110	120	130	140	150
362	1.1.13.4	importo vincolato per un periodo compreso tra sei e nove mesi						
363	1.1.13.5	importo vincolato per un periodo compreso tra sei e nove mesi						
364	1.1.13.6	importo vincolato per un periodo compreso tra sei e nove mesi						
366-410	1.1.14	importo vincolato per un periodo compreso tra sei e nove mesi						
366	1.1.14.1	importo vincolato per un periodo compreso tra sei e nove mesi						
370	1.1.14.2	importo vincolato per un periodo compreso tra sei e nove mesi						
380	1.1.14.3	importo vincolato per un periodo compreso tra sei e nove mesi						
390	1.1.14.4	importo vincolato per un periodo compreso tra sei e nove mesi						
400	1.1.14.5	importo vincolato per un periodo compreso tra sei e nove mesi						
410	1.1.14.6	importo vincolato per un periodo compreso tra sei e nove mesi						
420-470	1.1.15	importo vincolato per un periodo compreso tra sei e nove mesi	Articolo 416, paragrafo 2, lettera a), punto ii), del CRR					
420	1.1.15.1	importo vincolato per un periodo compreso tra sei e nove mesi						
430	1.1.15.2	importo vincolato per un periodo compreso tra sei e nove mesi						
440	1.1.15.3	importo vincolato per un periodo compreso tra sei e nove mesi						

▼B

				importo di altre attività				
				entro tre mesi	tra tre e sei mesi	tra sei e nove mesi	tra nove e dodici mesi	dopo dodici mesi
Riga	ID	Voce	Riferimenti giuridici	110	120	130	140	150
450	1.1.15.4	importo vincolato per un periodo compreso tra sei e nove mesi						
460	1.1.15.5	importo vincolato per un periodo compreso tra sei e nove mesi						
470	1.1.15.6	importo vincolato per un periodo compreso tra sei e nove mesi						
480-530	<b>1.2</b>	importo vincolato per un periodo compreso tra sei e nove mesi	Articolo 428, paragrafo 1, lettera b), punto i), del CRR					
480	1.2.1	importo vincolato per un periodo compreso tra sei e nove mesi						
490	1.2.2	importo vincolato per un periodo compreso tra sei e nove mesi						
500	1.2.3	importo vincolato per un periodo compreso tra sei e nove mesi						
510	1.2.4	importo vincolato per un periodo compreso tra sei e nove mesi						
520	1.2.5	importo vincolato per un periodo compreso tra sei e nove mesi						
530	1.2.6	importo vincolato per un periodo compreso tra sei e nove mesi						
540-590	<b>1.3</b>	importo vincolato per un periodo compreso tra sei e nove mesi	Articolo 428, paragrafo 1, lettera b), punto ii), del CRR					
540	1.3.1	importo vincolato per un periodo compreso tra sei e nove mesi						
550	1.3.2	importo vincolato per un periodo compreso tra sei e nove mesi						

## ▼B

				importo di altre attività				
				entro tre mesi	tra tre e sei mesi	tra sei e nove mesi	tra nove e dodici mesi	dopo dodici mesi
Riga	ID	Voce	Riferimenti giuridici	110	120	130	140	150
560	1.3.3	importo vincolato per un periodo compreso tra sei e nove mesi						
570	1.3.4	importo vincolato per un periodo compreso tra sei e nove mesi						
580	1.3.5	importo vincolato per un periodo compreso tra sei e nove mesi						
590	1.3.6	importo vincolato per un periodo compreso tra sei e nove mesi						
600-650	<b>1.4</b>	importo vincolato per un periodo compreso tra sei e nove mesi	Articolo 415, paragrafo 1, lettera b), punto iii), del CRR					
600	1.4.1	importo vincolato per un periodo compreso tra sei e nove mesi						
610	1.4.2	importo vincolato per un periodo compreso tra sei e nove mesi						
620	1.4.3	importo vincolato per un periodo compreso tra sei e nove mesi						
630	1.4.4	importo vincolato per un periodo compreso tra sei e nove mesi						
640	1.4.5	importo vincolato per un periodo compreso tra sei e nove mesi						
650	1.4.6	importo vincolato per un periodo compreso tra sei e nove mesi						
660-710	<b>1.5</b>	importo vincolato per un periodo compreso tra sei e nove mesi	Articolo 428, paragrafo 1, lettera c), del CRR					
660	1.5.1	importo vincolato per un periodo compreso tra sei e nove mesi						
670	1.5.2	importo vincolato per un periodo compreso tra sei e nove mesi						

## ▼B

				importo di altre attività				
				entro tre mesi	tra tre e sei mesi	tra sei e nove mesi	tra nove e dodici mesi	dopo dodici mesi
Riga	ID	Voce	Riferimenti giuridici	110	120	130	140	150
680	1.5.3	importo vincolato per un periodo compreso tra sei e nove mesi						
690	1.5.4	importo vincolato per un periodo compreso tra sei e nove mesi						
700	1.5.5	importo vincolato per un periodo compreso tra sei e nove mesi						
710	1.5.6	importo vincolato per un periodo compreso tra sei e nove mesi						
720-770	<b>1.6</b>	importo vincolato per un periodo compreso tra sei e nove mesi	Articolo 428, paragrafo 1, lettera d), del CRR					
720	1.6.1	importo vincolato per un periodo compreso tra sei e nove mesi						
730	1.6.2	importo vincolato per un periodo compreso tra sei e nove mesi						
740	1.6.3	importo vincolato per un periodo compreso tra sei e nove mesi						
750	1.6.4	importo vincolato per un periodo compreso tra sei e nove mesi						
760	1.6.5	importo vincolato per un periodo compreso tra sei e nove mesi						
770	1.6.6	importo vincolato per un periodo compreso tra sei e nove mesi						
780-830	<b>1.7</b>	importo vincolato per un periodo compreso tra sei e nove mesi	Articolo 428, paragrafo 1, lettera e), del CRR					
780	1.7.1	importo vincolato per un periodo compreso tra sei e nove mesi						
790	1.7.2	importo vincolato per un periodo compreso tra sei e nove mesi						
800	1.7.3	importo vincolato per un periodo compreso tra sei e nove mesi						

▼B

				importo di altre attività				
				entro tre mesi	tra tre e sei mesi	tra sei e nove mesi	tra nove e dodici mesi	dopo dodici mesi
Riga	ID	Voce	Riferimenti giuridici	110	120	130	140	150
810	1.7.4	importo vincolato per un periodo compreso tra sei e nove mesi						
820	1.7.5	importo vincolato per un periodo compreso tra sei e nove mesi						
830	1.7.6	importo vincolato per un periodo compreso tra sei e nove mesi						
840-890	<b>1.8</b>	importo vincolato per un periodo compreso tra sei e nove mesi	Articolo 428, paragrafo 1, lettera f), del CRR					
840	1.8.1	importo vincolato per un periodo compreso tra sei e nove mesi						
850	1.8.2	importo vincolato per un periodo compreso tra sei e nove mesi						
860	1.8.3	importo vincolato per un periodo compreso tra sei e nove mesi						
870	1.8.4	importo vincolato per un periodo compreso tra sei e nove mesi						
880	1.8.5	importo vincolato per un periodo compreso tra sei e nove mesi						
890	1.8.6	importo vincolato per un periodo compreso tra sei e nove mesi						
900-1250	<b>1.9</b>	<b>prestiti e crediti commerciali non rinnovabili</b>	Articolo 428, paragrafo 1, lettera g), del CRR					
900-950	1.9.1	i cui mutuatari sono persone fisiche diverse da imprese commerciali individuali e partnership	Articolo 428, paragrafo 1, lettera g), punto i), del CRR					
900	1.9.1.1	importo non vincolato						



## ▼B

				importo di altre attività				
				entro tre mesi	tra tre e sei mesi	tra sei e nove mesi	tra nove e dodici mesi	dopo dodici mesi
Riga	ID	Voce	Riferimenti giuridici	110	120	130	140	150
910	1.9.1.2	importo vincolato per un periodo fino a tre mesi						
920	1.9.1.3	importo vincolato per un periodo compreso tra tre e sei mesi						
930	1.9.1.4	importo vincolato per un periodo compreso tra sei e nove mesi						
940	1.9.1.5	importo vincolato per un periodo compreso tra nove e dodici mesi						
950	1.9.1.6	importo vincolato per un periodo superiore a dodici mesi						
960-1010	1.9.2	PMI che rientrano nella classe delle esposizioni al dettaglio nel quadro del metodo standardizzato o del metodo IRB per il rischio di credito ovvero un'impresa ammissibile al trattamento di cui all'articolo 153, paragrafo 4, nel caso in cui il deposito aggregato del cliente o gruppo di clienti connessi sia inferiore a 1 milione di EUR	Articolo 428, paragrafo 1, lettera g), punto ii), del CRR					
960	1.9.2.1	importo non vincolato						
970	1.9.2.2	importo vincolato per un periodo fino a tre mesi						
980	1.9.2.3	importo vincolato per un periodo compreso tra tre e sei mesi						
990	1.9.2.4	importo vincolato per un periodo compreso tra sei e nove mesi						
1000	1.9.2.5	importo vincolato per un periodo compreso tra nove e dodici mesi						

## ▼B

				importo di altre attività				
				entro tre mesi	tra tre e sei mesi	tra sei e nove mesi	tra nove e dodici mesi	dopo dodici mesi
Riga	ID	Voce	Riferimenti giuridici	110	120	130	140	150
1010	1.9.2.6	importo vincolato per un periodo superiore a dodici mesi						
1020-1070	1.9.3	i cui mutuatari sono emittenti sovrani, banche centrali e organismi del settore pubblico	Articolo 428, paragrafo 1, lettera g), punto iii), del CRR					
1020	1.9.3.1	importo non vincolato						
1030	1.9.3.2	importo vincolato per un periodo fino a tre mesi						
1040	1.9.3.3	importo vincolato per un periodo compreso tra tre e sei mesi						
1050	1.9.3.4	importo vincolato per un periodo compreso tra sei e nove mesi						
1060	1.9.3.5	importo vincolato per un periodo compreso tra nove e dodici mesi						
1070	1.9.3.6	importo vincolato per un periodo superiore a dodici mesi						
1080-1130	1.9.4	i cui mutuatari non sono segnalati nella sezione 1.9.1, 1.9.2 o 1.9.3, diversi dai clienti finanziari	Articolo 428, paragrafo 1, lettera g), punto iv), del CRR					
1080	1.9.4.1	importo non vincolato						
1090	1.9.4.2	importo vincolato per un periodo fino a tre mesi						
1100	1.9.4.3	importo vincolato per un periodo compreso tra tre e sei mesi						
1110	1.9.4.4	importo vincolato per un periodo compreso tra sei e nove mesi						
1120	1.9.4.5	importo vincolato per un periodo compreso tra nove e dodici mesi						

## ▼B

				importo di altre attività				
				entro tre mesi	tra tre e sei mesi	tra sei e nove mesi	tra nove e dodici mesi	dopo dodici mesi
Riga	ID	Voce	Riferimenti giuridici	110	120	130	140	150
1130	1.9.4.6	importo vincolato per un periodo superiore a dodici mesi						
1140-1190	1.9.5	i cui mutuatari sono enti creditizi	Articolo 428, paragrafo 1, lettera g), punto vi), del CRR					
1140	1.9.5.1	importo non vincolato						
1150	1.9.5.2	importo vincolato per un periodo fino a tre mesi						
1160	1.9.5.3	importo vincolato per un periodo compreso tra tre e sei mesi						
1170	1.9.5.4	importo vincolato per un periodo compreso tra sei e nove mesi						
1180	1.9.5.5	importo vincolato per un periodo compreso tra nove e dodici mesi						
1190	1.9.5.6	importo vincolato per un periodo superiore a dodici mesi						
1200-1250	1.9.6	i cui mutuatari sono clienti finanziari (non segnalati nelle sezioni 1.9.1, 1.9.2) diversi dagli enti creditizi	Articolo 428, paragrafo 1, lettera g), punto vi), del CRR					
1200	1.9.6.1	importo non vincolato						
1210	1.9.6.2	importo vincolato per un periodo fino a tre mesi						
1220	1.9.6.3	importo vincolato per un periodo compreso tra tre e sei mesi						
1230	1.9.6.4	importo vincolato per un periodo compreso tra sei e nove mesi						

▼B

				importo di altre attività				
				entro tre mesi	tra tre e sei mesi	tra sei e nove mesi	tra nove e dodici mesi	dopo dodici mesi
Riga	ID	Voce	Riferimenti giuridici	110	120	130	140	150
1240	1.9.6.5	importo vincolato per un periodo compreso tra nove e dodici mesi						
1250	1.9.6.6	importo vincolato per un periodo superiore a dodici mesi						
1260-1280	<b>1.10</b>	<b>prestiti e crediti commerciali non rinnovabili segnalati nella sezione 1.9 garantiti da immobili</b>	Articolo 428, paragrafo 1, lettera h), del CRR					
1260	1.10.1	garantiti da immobili non residenziali	Articolo 428, paragrafo 1, lettera h), punto i), del CRR					
1270	1.10.2	garantiti da immobili residenziali	Articolo 428, paragrafo 1, lettera h), punto ii), del CRR					
1280	1.10.3	compensati (pass-through) da obbligazioni ammissibili al trattamento di cui all'articolo 129, paragrafo 4 o 5, secondo la definizione di cui all'articolo 52, paragrafo 4, della direttiva 2009/65/CE	Articolo 428, paragrafo 1, lettera h), punto iii), del CRR					
1290	<b>1.11</b>	<b>crediti da derivati</b>	Articolo 428, paragrafo 1, lettera i), del CRR					
1300	<b>1.12</b>	<b>qualsiasi altra attività</b>	Articolo 428, paragrafo 1, lettera j), del CRR					
1310	<b>1.13</b>	<b>attività dedotte dai fondi propri che non richiedono il finanziamento stabile</b>	Articolo 428, paragrafo 1, del CRR					
1320	<b>1.14</b>	<b>linee di credito non revocabili non utilizzate classificate a «rischio medio» o a «rischio medio/basso» ai sensi dell'allegato I.</b>	Articolo 428, paragrafo 1, lettera k), del CRR					

## C 61.00 - FINANZIAMENTO (FUNDING) STABILE - ELEMENTI CHE FORNISCONO UN FINANZIAMENTO STABILE

				Importo				
				entro tre mesi	tra tre e sei mesi	tra sei e nove mesi	tra nove e dodici mesi	dopo dodici mesi
Riga	ID	Voce	Riferimenti giuridici	010	020	030	040	050
010-260	<b>1</b>	<b>ELEMENTI CHE FORNISCONO UN FINANZIAMENTO STABILE</b>						
010-030	<b>1.1</b>	<b>fondi propri dopo l'applicazione delle deduzioni, se del caso</b>	Articolo 427, paragrafo 1, lettera a), del CRR					
010	1.1.1	strumenti di capitale di classe 1	Articolo 427, paragrafo 1, lettera a), punto i)					
020	1.1.2	strumenti di capitale di classe 2	Articolo 427, paragrafo 1, lettera a), punto ii)					
030	1.1.3*	Voce per memoria: strumenti di capitale e prestiti subordinati non ammissibili con una scadenza effettiva di un anno o superiore	Articolo 427, paragrafo 1, lettera a), punto iii)					
040-260	<b>1.2</b>	<b>passività esclusi i fondi propri</b>	Articolo 427, paragrafo 1, lettera b), del CRR					
040-060	1.2.1	depositi al dettaglio:	Articolo 427, paragrafo 1, lettera b), punti i) e ii), del CRR					
040	1.2.1.1	definiti all'articolo 411, paragrafo 2, ammissibili al trattamento di cui all'articolo 421, paragrafo 1	Articolo 427, paragrafo 1, lettera b), punto i), del CRR					
050	1.2.1.2	definiti all'articolo 411, paragrafo 2, ammissibili al trattamento di cui all'articolo 421, paragrafo 2	Articolo 427, paragrafo 1, lettera b), punto ii), del CRR					
060	1.2.1.3	soggetti a deflussi superiori a quelli specificati all'articolo 421, paragrafo 1, o all'articolo 421, paragrafo 2						

## ▼B

				Importo				
				entro tre mesi	tra tre e sei mesi	tra sei e nove mesi	tra nove e dodici mesi	dopo dodici mesi
Riga	ID	Voce	Riferimenti giuridici	010	020	030	040	050
070-130	1.2.2	passività di clienti che non sono clienti finanziari	Articolo 427, paragrafo 1, lettera b), punto vii), del CRR					
070-090	1.2.2.1	passività risultanti da operazioni di prestito garantite e da operazioni correlate ai mercati finanziari	Articolo 427, paragrafo 1, lettera b), punto ix), del CRR					
070	1.2.2.1.1	garantite da attività aventi una liquidità e una qualità creditizia elevatissime	Articolo 427, paragrafo 1, lettera b), punto ix), del CRR					
080	1.2.2.1.2	garantite da attività aventi una liquidità e una qualità creditizia elevate	Articolo 427, paragrafo 1, lettera b), punto ix), del CRR					
090	1.2.2.1.3	garantite da qualunque altra attività	Articolo 427, paragrafo 1, lettera b), punto ix), del CRR					
100	1.2.2.2	passività risultanti da operazioni di prestito non garantite	Articolo 427, paragrafo 1, lettera b), punto vii), del CRR					
110-130	1.2.2.3	passività ammissibili al trattamento di cui all'articolo 422, paragrafi 3 e 4	Articolo 427, paragrafo 1, lettera b), punto iii), del CRR					
110	1.2.2.3.1	passività segnalate nella sezione 1.2.2.3 coperte da un sistema di garanzia dei depositi conformemente alla direttiva 94/19/CE o da un sistema di garanzia dei depositi equivalente in un paese terzo	Articolo 427, paragrafo 1, lettera b), punto iv), del CRR					
120	1.2.2.3.2	passività segnalate nella sezione 1.2.2.3 contemplate all'articolo 422, paragrafo 3, punto b)	Articolo 427, paragrafo 1, lettera b), punto v), del CRR					

## ▼B

				Importo				
				entro tre mesi	tra tre e sei mesi	tra sei e nove mesi	tra nove e dodici mesi	dopo dodici mesi
Riga	ID	Voce	Riferimenti giuridici	010	020	030	040	050
130	1.2.2.3.3	passività segnalate nella sezione 1.2.2.3 contemplate all'articolo 422, paragrafo 3, punto d)	Articolo 427, paragrafo 1, lettera b), punto vi), del CRR					
140-200	1.2.3	passività da clienti che sono clienti finanziari	Articolo 427, paragrafo 1, lettera b), punto vii), del CRR					
140-160	1.2.3.1	passività risultanti da operazioni di prestito garantite e da operazioni correlate ai mercati finanziari	Articolo 414, paragrafo 1, lettera b), punto viii), del CRR					
140	1.2.3.1.1	garantite da attività aventi una liquidità e una qualità creditizia elevatissime	Articolo 414, paragrafo 1, lettera b), punto viii), del CRR					
150	1.2.3.1.2	garantite da attività aventi una liquidità e una qualità creditizia elevate	Articolo 414, paragrafo 1, lettera b), punto viii), del CRR					
160	1.2.3.1.3	garantite da qualunque altra attività	Articolo 414, paragrafo 1, lettera b), punto viii), del CRR					
170	1.2.3.2	passività risultanti da operazioni di prestito non garantite	Articolo 414, paragrafo 1, lettera b), punto vi), del CRR					
180-200	1.2.3.3	passività ammissibili al trattamento di cui all'articolo 422, paragrafi 3 e 4	Articolo 414, paragrafo 1, lettera b), punto iii), del CRR					
180	1.2.3.3.1	passività indicate nella sezione 1.2.3.3 coperte da un sistema di garanzia dei depositi conformemente alla direttiva 94/19/CE o da un sistema di garanzia dei depositi equivalente in un paese terzo	Articolo 414, paragrafo 1, lettera b), punto iv), del CRR					

## ▼B

				Importo				
				entro tre mesi	tra tre e sei mesi	tra sei e nove mesi	tra nove e dodici mesi	dopo dodici mesi
Riga	ID	Voce	Riferimenti giuridici	010	020	030	040	050
190	1.2.3.3.2	passività indicate nella sezione 1.2.3.3 contemplate all'articolo 422, paragrafo 3, punto b)	Articolo 427, paragrafo 1, lettera b), punto v), del CRR					
200	1.2.3.3.3	passività indicate nella sezione 1.2.3.3 contemplate all'articolo 422, paragrafo 3, punto d)	Articolo 427, paragrafo 1, lettera b), punto vi), del CRR					
210	1.2.4	passività derivanti da titoli emessi ammissibili al trattamento di cui all'articolo 129, paragrafo 4 o 5	Articolo 427, paragrafo 1, lettera b), punto x), del CRR					
220	1.2.5	passività derivanti da titoli di cui all'articolo 52, paragrafo 4, della direttiva 2009/65/CE	Articolo 427, paragrafo 1, lettera b), punto x), del CRR					
230	1.2.6	ulteriori passività derivanti dall'emissione di titoli	Articolo 427, paragrafo 1, lettera b), punto xi), del CRR					
240	1.2.7	passività risultanti da contratti relativi a debiti per derivati						
250	1.2.8	altre passività	Articolo 427, paragrafo 1, lettera b), punto xii), del CRR					



*ALLEGATO XIII***SEGNALAZIONI SULLA LIQUIDITÀ (PARTE 1 DI 5: ATTIVITÀ LIQUIDE)**

1. Attività liquide
- 1.1. Osservazioni di carattere generale
  1. Il presente documento è un modello sintetico che contiene informazioni sulle attività da fornire ai fini del controllo del requisito in materia di copertura della liquidità di cui all'articolo 412 del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013. Le voci che possono non essere compilate dagli enti sono di colore grigio.
  2. Le attività devono essere riportate in una delle sei sezioni del presente modello specificate di seguito.
  3. Attività che soddisfano i requisiti degli articoli 416 e 417: attività individuate come liquide a fini di segnalazione nel REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013, che soddisfano i requisiti operativi per la detenzione di attività liquide.
  4. Attività che soddisfano i requisiti dell'articolo 416, paragrafo 1, lettere b) e d), ma non quelli dell'articolo 417, lettere b) e c), del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013.
  5. Elementi soggetti a segnalazione integrativa delle attività liquide di cui all'allegato III del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013.
  6. Attività che non soddisfano i requisiti dell'articolo 416 del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013, ma soddisfano quelli dell'articolo 417, lettere b) e c), dello stesso regolamento.
  7. Trattamento per le giurisdizioni con attività liquide insufficienti.
  8. Segnalazione delle attività conformi alla sharia come attività alternative ai sensi dell'articolo 509, paragrafo 2, lettera i).
- 1.2. Osservazioni di carattere specifico
  9. Per le voci da 1.1 a 1.2 gli enti devono indicare gli importi pertinenti nella colonna 030.
  10. Per le voci da 1.3 a 1.4 gli enti devono indicare il valore di mercato delle attività nella colonna 010 e il valore ai sensi dell'articolo 418 nella colonna 020 per ciascuna categoria di attività.
  11. Per la voce 1.5 gli enti devono indicare l'importo non utilizzato pertinente nella colonna 040.
  12. Per la voce 1.6.1/1.6.2 gli enti devono indicare gli importi pertinenti nella colonna 030/040.
  13. Per le voci da 1.7 a 2.2, conformemente all'articolo 416, paragrafo 1, ultimo comma, del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013 e in attesa di una definizione uniforme di liquidità e qualità creditizia elevate ed elevatissime conformemente all'articolo 460, gli enti individuano essi stessi in una determinata valuta le attività trasferibili che presentano una liquidità e una qualità creditizia rispettivamente elevate ed elevatissime e ne indicano il valore di mercato nelle colonne 010 e 030 e il valore ai sensi dell'articolo 418 nelle colonne 020 e 040.
  14. Per le voci da 1.3 a 1.4 e da 1.7 a 1.14 gli enti devono indicare unicamente le attività che soddisfano tutti i requisiti operativi di cui all'articolo 417 del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013.
  15. Per le voci da 2.1 a 2.2 gli enti devono indicare le attività che altrimenti dovrebbero essere riportate nelle sezioni da 1.1 a 1.14, ma non soddisfano i requisiti operativi di cui all'articolo 417, lettere b) e c), del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013.

▼B

16. Per le voci da 1.1 a 2.2, ad eccezione della voce 1.5, gli enti devono indicare unicamente le attività che soddisfano tutte le condizioni di cui all'articolo 416, paragrafo 3, del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013.
17. Per le voci da 3.1 a 3.12 gli enti devono indicare unicamente le attività soggette a segnalazione integrativa delle attività liquide ai sensi dell'allegato III del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013. Tutti gli elementi, ad eccezione di quelli di cui alle sezioni 3.1, 3.2 e 3.9, devono soddisfare le condizioni specificate nell'ultimo paragrafo di tale allegato.
18. Per le voci da 4.1 a 4.12.3 gli enti devono indicare unicamente le attività che non soddisfano i requisiti dell'articolo 416 del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013, ma soddisfano quelli dell'articolo 417, lettere b) e c), dello stesso regolamento.
19. Per le voci da 5.1 a 5.2 gli enti devono indicare unicamente gli elementi relativi alle deroghe previste dall'articolo 419, paragrafo 2, del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013 per le valute che presentano limitazioni alla disponibilità di attività liquide.
20. Per le voci da 6.1 a 6.1.3 solo le banche conformi alla sharia devono indicare gli elementi che sono prodotti finanziari conformi alla sharia come alternativa alle attività che sarebbero ammissibili come attività liquide ai fini dell'articolo 416 del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013.
21. Il valore delle attività liquide di tutte le voci del modello, ad eccezione delle voci da 1.1 a 1.2.1, da 1.5 a 1.6.2, da 3.1 a 3.2, da 3.9 a 3.10 e 5.2, è il valore di mercato e il valore dopo l'applicazione dei coefficienti di scarto (haircut) appropriati. Per le voci da 1.1 a 1.2.1, da 1.6 a 1.6.2, da 3.1 a 3.2, 3.10 e 5.2 deve essere indicato l'importo corrispondente. Per le voci 1.5 e 3.9 deve essere indicato l'importo non utilizzato della linea.

## Sottomodello per le attività liquide

## 1.2.1. Istruzioni relative a righe specifiche

Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
010-390	<p><b>1. ATTIVITÀ CHE SODDISFANO I REQUISITI DEGLI ARTICOLI 416 E 417 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013</b></p> <p>Le attività riportate in questa sezione sono state esplicitamente individuate come attività che potrebbero presentare una liquidità e una qualità creditizia elevate o elevatissime. REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013</p>
010	<p><b>1.1 Contanti</b></p> <p>Articolo 416, paragrafo 1, lettera a), del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013</p> <p>Importo totale dei contanti comprese monete e banconote/valuta.</p> <p>Si noti che i contanti depositati presso altri enti non devono essere riportati in questa sezione, ma nella categoria delle garanzie del modello 1.3 «Afflussi» se possono essere considerati come importi dovuti nel corso dei successivi trenta giorni.</p>
020	<p><b>1.2 Esposizioni verso le banche centrali</b></p> <p>Articolo 416, paragrafo 1, lettera a), del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013</p> <p>Importo totale delle esposizioni verso le banche centrali.</p>
030	<p><b>1.2.1 Esposizioni che possono essere ritirate in periodi di stress</b></p> <p>Articolo 416, paragrafo 1, lettera a), del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013</p>

▼ **B**

Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
040-110	<b>1.3 Altre attività trasferibili che rappresentano crediti verso o garantiti da</b> Articolo 416, paragrafo 1, lettera c), del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013
040-050	<b>1.3.1 Attività trasferibili che rappresentano crediti verso, o crediti garantiti da, amministrazioni centrali di uno Stato membro, una regione con autonomia fiscale in grado di applicare e riscuotere tasse o un paese terzo nella valuta nazionale dell'amministrazione centrale o regionale, se l'ente è soggetto al rischio di liquidità in tale Stato membro o paese terzo coperto mediante la detenzione di tali attività liquide</b> Articolo 416, paragrafo 1, lettera c), punto i), del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013
040	<b>1.3.1.1 che rappresentano crediti</b> Attività specificate nella sezione 1.3.1 che rappresentano crediti verso le controparti summenzionate, in conformità dell'articolo 416, paragrafo 1, lettera c), punto i)
050	<b>1.3.1.2 garantiti da</b> Attività specificate nella sezione 1.3.1 garantite dalle controparti summenzionate, in conformità dell'articolo 416, paragrafo 1, lettera c), punto i)
060-070	<b>1.3.2 Attività trasferibili che rappresentano crediti verso, o crediti garantiti da, banche centrali e organismi del settore pubblico che non rientrano nell'amministrazione centrale nella valuta nazionale della banca centrale e degli organismi del settore pubblico</b> Articolo 416, paragrafo 1, lettera c), punto ii), del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013
060	<b>1.3.2.1 che rappresentano crediti</b> Attività specificate nella sezione 1.3.2 che rappresentano crediti verso le controparti summenzionate, in conformità dell'articolo 416, paragrafo 1, lettera c), punto ii)
070	<b>1.3.2.2 garantiti da</b> Attività specificate nella sezione 1.3.2 garantite dalle controparti summenzionate, in conformità dell'articolo 416, paragrafo 1, lettera c), punto ii)
080-090	<b>1.3.3 Attività trasferibili che rappresentano crediti verso, o crediti garantiti da, la Banca dei regolamenti internazionali, il Fondo monetario internazionale, la Commissione e le banche multilaterali di sviluppo</b> Articolo 416, paragrafo 1, lettera c), punto iii), del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013
080	<b>1.3.3.1 che rappresentano crediti</b> Attività specificate nella sezione 1.3.3 che rappresentano crediti verso le controparti summenzionate, in conformità dell'articolo 416, paragrafo 1, lettera c), punto iii)
090	<b>1.3.3.2 garantiti da</b> Attività specificate nella sezione 1.3.3 garantite dalle controparti summenzionate, in conformità dell'articolo 416, paragrafo 1, lettera c), punto iii)
100-110	<b>1.3.4 Attività trasferibili che rappresentano crediti verso, o crediti garantiti da, lo European Financial Stability Facility (fondo europeo di stabilità finanziaria) e il meccanismo europeo di stabilità</b> Articolo 416, paragrafo 1, lettera c), punto iv), del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013

▼ **B**

Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
100	1.3.4.1 <b>che rappresentano crediti</b> Attività specificate nella sezione 1.3.4 che rappresentano crediti verso le controparti summenzionate, in conformità dell'articolo 416, paragrafo 1, lettera c), punto iv)
110	1.3.4.2 <b>garantiti da</b> Attività specificate nella sezione 1.3.4 garantite dalle controparti summenzionate, in conformità dell'articolo 416, paragrafo 1, lettera c), punto iv)
120-140	1.4 <b>Totale delle azioni o quote di OIC con attività sottostanti di cui all'articolo 416, paragrafo 1</b> Articolo 416, paragrafo 6, del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013
120	1.4.1 <b>attività sottostanti di cui all'articolo 416, paragrafo 1, lettera a)</b>
130	1.4.2 <b>attività sottostanti di cui all'articolo 416, paragrafo 1, lettere b) e c)</b>
140	1.4.3 <b>attività sottostanti di cui all'articolo 416, paragrafo 1, lettera d)</b>
150	1.5 <b>Linee di credito standby concesse da banche centrali nell'ambito della politica monetaria nella misura in cui non sono garantite da attività liquide ed esclusa l'assistenza di liquidità di ultima istanza</b> Articolo 416, paragrafo 1, lettera e), del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013
160-170	1.6 <b>Depositi detenuti presso l'ente creditizio centrale e altri finanziamenti di liquidità statutari o contrattuali disponibili dall'ente creditizio centrale o enti membri della rete di cui all'articolo 113, paragrafo 7, ovvero ammissibili alla deroga di cui all'articolo 10 del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013, nella misura in cui il finanziamento non è garantito da attività liquide</b> Articolo 416, paragrafo 1, lettera f), del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013 Se l'ente creditizio appartiene ad una rete conformemente a disposizioni di legge o statutarie, i depositi minimi detenuti per legge o statuto presso l'ente creditizio centrale e altri finanziamenti di liquidità statutari o contrattuali disponibili dall'ente creditizio centrale
160	1.6.1 <b>depositi</b>
170	1.6.2 <b>finanziamenti contrattuali disponibili</b>
180	1.7 <b>Attività emesse da un ente creditizio istituito dall'amministrazione centrale o da un'amministrazione regionale di uno Stato membro</b> Articolo 416, paragrafo 2, lettera a), punto iii), del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013
190-210	1.8 <b>Obbligazioni di società non finanziarie</b> Articolo 416, paragrafo 1, lettera b) o d), del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013 Le obbligazioni di società non finanziarie devono essere indicate in base al rispettivo merito di credito ai sensi dell'articolo 122 del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013.
190	1.8.1 <b>classe di merito di credito 1</b>
200	1.8.2 <b>classe di merito di credito 2</b>
210	1.8.2 <b>classe di merito di credito 3</b>
220-240	1.9 <b>Obbligazioni emesse da un ente creditizio ammissibili al trattamento di cui all'articolo 129, paragrafo 4 o 5</b> Articolo 416, paragrafo 2, lettera a), punto i), del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013 Le obbligazioni ammissibili al trattamento di cui all'articolo 129, paragrafo 4 o 5 devono essere indicate in base al rispettivo merito di credito ai sensi dell'articolo 129, paragrafo 4 o 5, del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013



Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
220	1.9.1 <b>classe di merito di credito 1</b>
230	1.9.2 <b>classe di merito di credito 2</b>
240	1.9.3 <b>classe di merito di credito 3</b>
250-270	<p>1.10 <b>Strumenti garantiti da attività emessi da un ente creditizio se è dimostrato che siano della più elevata qualità creditizia secondo quanto stabilito dall'ABE conformemente ai criteri di cui all'articolo 509, paragrafi 3, 4 e 5</b></p> <p>Articolo 416, paragrafo 2, lettera a), punto i), del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013</p> <p>Tali elementi devono essere indicati in base al rispettivo merito di credito in conformità del capo 5, titolo 2, e degli articoli 123, 124, 125, 126 del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013</p>
250	1.10.1 <b>classe di merito di credito 1</b>
260	1.10.2 <b>classe di merito di credito 2</b>
270	1.10.3 <b>classe di merito di credito 3</b>
280-300	<p>1.11 <b>Strumenti garantiti da mutui ipotecari residenziali degli strumenti indicati nelle sezioni 1.10.1, 1.10.2, 1.10.3</b></p> <p>Articolo 416, paragrafo 2, lettera a), punto i), del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013</p> <p>Tali elementi devono essere indicati in base al rispettivo merito di credito in conformità del capo 5, titolo 2, e degli articoli 123, 124, 125, 126 del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013</p>
280	1.11.1 <b>classe di merito di credito 1</b>
290	1.11.2 <b>classe di merito di credito 2</b>
300	1.11.3 <b>classe di merito di credito 3</b>
310-330	<p>1.12 <b>Obbligazioni secondo la definizione di cui all'articolo 52, paragrafo 4, della direttiva 2009/65/CE diverse da quelle specificate nella sezione 1.9</b></p> <p>Articolo 416, paragrafo 2, lettera a), punto ii), del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013</p> <p>Tali elementi devono essere indicati in base al rispettivo merito di credito in conformità dell'articolo 129, paragrafo 4 o 5, del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013</p>
310	1.12.1 <b>classe di merito di credito 1</b>
320	1.12.2 <b>classe di merito di credito 2</b>
330	1.12.3 <b>classe di merito di credito 3</b>
340-360	<p>1.13 <b>Altre attività trasferibili aventi una liquidità e una qualità creditizia elevatissime</b></p> <p>Articolo 416, paragrafo 1, lettera b), del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013</p> <p>Tali elementi devono essere indicati in base al rispettivo merito di credito in conformità del capo 2, titolo 2, parte III, del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013</p> <p>In questa sezione devono essere indicati unicamente gli elementi non specificati nelle righe precedenti.</p>
340	1.13.1 <b>classe di merito di credito 1</b>
350	1.13.2 <b>classe di merito di credito 2</b>
360	1.13.3 <b>classe di merito di credito 3</b>
	<p>1.14 <b>Altre attività trasferibili aventi una liquidità e una qualità creditizia elevate</b></p> <p>Articolo 416, paragrafo 1, lettera d), del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013</p> <p>Tali elementi devono essere indicati in base al rispettivo merito di credito in conformità del capo 2, titolo 2, parte III, del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013</p> <p>In questa sezione devono essere indicati unicamente gli elementi non specificati nelle righe precedenti.</p>

▼B

Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
370	1.14.1 <b>classe di merito di credito 1</b>
380	1.14.2 <b>classe di merito di credito 2</b>
390	1.14.3 <b>classe di merito di credito 3</b>
400-410	<b>2. ATTIVITÀ CHE SODDISFANO I REQUISITI DELL'ARTICOLO 416, PARAGRAFO 1, LETTERE b) E d), MA NON QUELLI DELL'ARTICOLO 417, LETTERE b) E c), DEL REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013</b> Gli elementi devono essere indicati unicamente in una delle sottocategorie di seguito riportate, anche nel caso in cui non siano soddisfatte entrambe le disposizioni.
400	<b>2.1 Attività non controllate da una funzione di gestione della liquidità</b> Articolo 417, lettera c), del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013
410	<b>2.2 Attività che non sono giuridicamente e praticamente prontamente disponibili in qualsiasi momento nel corso dei successivi trenta giorni per essere liquidate mediante vendita a fermo o contratti di vendita con patto di riacquisto semplici su un mercato approvato per i contratti di vendita con patto di riacquisto</b> Articolo 417, lettera b), del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013
420-610	<b>3. Elementi soggetti a segnalazione integrativa delle attività liquide</b> Gli enti devono indicare unicamente le attività soggette a segnalazione integrativa delle attività liquide ai sensi dell'allegato III del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013. Tutti gli elementi, ad eccezione di quelli di cui alle sezioni 3.1, 3.2 e 3.9, devono soddisfare le condizioni specificate nell'ultimo paragrafo di tale allegato.
420	<b>3.1 Contante</b> Allegato III, punto 1, del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013 Importo totale del contante comprese monete e banconote/valuta. Deve essere indicato soltanto il contante che non soddisfa almeno una delle condizioni di cui all'articolo 416, paragrafo 3, lettere c), d) ed e) e che pertanto non può essere riportato nella voce 1.1. Si noti che i contanti depositati presso altri enti non devono essere riportati in questa sezione, ma nella categoria delle garanzie del modello 1.3 «Afflussi» se possono essere considerati come importi dovuti nel corso dei successivi trenta giorni.
430	<b>3.2 Esposizioni verso la banca centrale, nella misura in cui tali esposizioni possano essere utilizzate nei periodi di stress</b> Allegato III, punto 2, del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013 Importo totale delle esposizioni verso le banche centrali, nella misura in cui tali esposizioni possano essere utilizzate nei periodi di stress. Vanno indicate soltanto le esposizioni che non soddisfano almeno una delle condizioni di cui alle lettere c), d) ed e) e che pertanto non possono essere riportate nella voce 1.3.
440-480	<b>3.3 Titoli trasferibili cui è attribuito un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % e che non rappresentano un'obbligazione di un ente o di uno dei suoi soggetti affiliati</b> Allegato III, punto 3, del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013 Titoli cui è attribuito un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % che rappresentano crediti verso, o crediti garantiti da, l'amministrazione centrale di uno Stato membro o di un paese terzo di cui all'allegato III, punto 5. Di cui:
440	<b>3.3.1 che rappresentano crediti verso emittenti sovrani</b> Allegato III, punto 3, del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013
450	<b>3.3.2 crediti garantiti da emittenti sovrani</b> Allegato III, punto 3, del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013

▼ **B**

Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
460	3.3.3 <b>che rappresentano crediti verso, o crediti garantiti da, banche centrali</b> Allegato III, punto 3, del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013
470	3.3.4 <b>che rappresentano crediti verso, o crediti garantiti da, organismi del settore pubblico non appartenenti alle amministrazioni centrali, regioni con autonomia fiscale in grado di applicare e riscuotere tasse e autorità locali</b> Allegato III, punto 3, del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013
480	3.3.5 <b>che rappresentano crediti verso, o crediti garantiti da, la Banca dei regolamenti internazionali, il Fondo monetario internazionale, l'Unione europea, lo European Financial Stability Facility (fondo europeo di stabilità finanziaria), il meccanismo europeo di stabilità o le banche multilaterali di sviluppo</b> Allegato III, punto 3, del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013
490	3.4 <b>Titoli trasferibili diversi da quelli di cui al punto 3.3 che rappresentano crediti verso, o crediti garantiti da, emittenti sovrani o banche centrali, emessi nella valuta nazionale dell'emittente sovrano o della banca centrale nella valuta e nel paese nel quale è assunto il rischio di liquidità o emessi in valute estere, nella misura in cui la detenzione di tali titoli di debito corrisponda al fabbisogno di liquidità per le operazioni della banca in detto paese terzo</b> Allegato III, punto 4, del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013
500-550	3.5 <b>Titoli trasferibili cui è attribuito un fattore di ponderazione del rischio del 20 % e che non rappresentano un'obbligazione di un ente o di uno dei suoi soggetti affiliati</b> Allegato III, punto 5, del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013 Titoli cui è attribuito un fattore di ponderazione del rischio del 20 % che rappresentano crediti verso, o crediti garantiti da, l'amministrazione centrale di uno Stato membro o un paese terzo di cui all'allegato III, punto 5. Di cui:
500	3.5.1 <b>che rappresentano crediti verso emittenti sovrani</b> Allegato III, punto 5, del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013
510	3.5.2 <b>crediti garantiti da emittenti sovrani</b> Allegato III, punto 5, del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013
520	3.5.3 <b>che rappresentano crediti verso, o crediti garantiti da, banche centrali</b> Allegato III, punto 5, del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013
530	3.5.4 <b>che rappresentano crediti verso, o crediti garantiti da, organismi del settore pubblico non appartenenti alle amministrazioni centrali, regioni con autonomia fiscale in grado di applicare e riscuotere tasse e autorità locali</b> Allegato III, punto 5, del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013
540	3.5.5 <b>che rappresentano crediti verso, o crediti garantiti da, la Banca dei regolamenti internazionali, il Fondo monetario internazionale, l'Unione europea, lo European Financial Stability Facility (fondo europeo di stabilità finanziaria), il meccanismo europeo di stabilità o le banche multilaterali di sviluppo</b> Allegato III, punto 5, del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013
550	3.6 <b>Titoli trasferibili diversi da quelli di cui ai punti da 3.3 a 3.5.6 ammissibili ad una ponderazione del rischio del 20 % o migliore ai sensi della parte tre, titolo II, capo 2, o che sono valutati internamente come aventi una qualità creditizia equivalente, e che soddisfano una delle condizioni di cui all'allegato III, punto 6, del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013</b> Allegato III, punto 6, del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013

## ▼B

Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
560	<p><b>3.7 Titoli trasferibili diversi da quelli di cui ai punti da 3.3 a 3.6 ammissibili ad una ponderazione del rischio del 50 % o migliore ai sensi della parte tre, titolo II, capo 2, o che sono valutati internamente come aventi una qualità creditizia equivalente, e non rappresentano un credito nei confronti di una società veicolo per la cartolarizzazione, un ente o uno dei suoi soggetti affiliati</b></p> <p>Allegato III, punto 7, del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013</p>
570	<p><b>3.8 Titoli trasferibili diversi da quelli di cui ai punti da 3.3 a 3.7 che sono garantiti da attività ammissibili ad una ponderazione del rischio del 35 % o migliore ai sensi della parte tre, titolo II, capo 2, o che sono valutati internamente come aventi una qualità creditizia equivalente, e che sono pienamente e totalmente garantiti da ipoteche su immobili residenziali conformemente all'articolo 125</b></p> <p>Allegato III, punto 8, del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013</p>
580	<p><b>3.9 Linee di credito standby concesse da banche centrali nell'ambito della politica monetaria nella misura in cui non sono garantite da attività liquide ed esclusa l'assistenza di liquidità di ultima istanza</b></p> <p>Allegato III, punto 9, del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013</p> <p>Solo qualora non siano indicate nella voce 1.5.</p>
590	<p><b>3.10 Depositi minimi detenuti per legge o statuto presso l'ente creditizio centrale e altri finanziamenti di liquidità statutari o contrattuali disponibili dall'ente creditizio centrale o enti membri della rete di cui all'articolo 113, paragrafo 7, ovvero ammissibili alla deroga di cui all'articolo 10, nella misura in cui il finanziamento non è garantito da attività liquide, se l'ente creditizio appartiene ad una rete conformemente a disposizioni di legge o statutarie</b></p> <p>Allegato III, punto 10, del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013</p> <p>Questo elemento deve essere incluso solo se non riportato nella voce 1.6.</p>
600	<p><b>3.11 Azioni del capitale primario negoziate in mercati e compensate a livello centrale che compongono un indice azionario principale, denominate nella valuta nazionale dello Stato membro e non emesse da un ente o da soggetti affiliati</b></p> <p>Allegato III, punto 11, del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013</p>
610	<p><b>3.12 Oro quotato in una borsa valori riconosciuta, depositato in custodia nominativa</b></p> <p>Allegato III, punto 12, del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013</p>
620-850	<p><b>4 ATTIVITÀ CHE NON SODDISFANO I REQUISITI DELL'ARTICOLO 416 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013, ma soddisfano comunque quelli dell'articolo 417, lettere b) e c) DELLO STESSO REGOLAMENTO</b></p>
620-640	<p><b>4.1 Obbligazioni di società finanziarie</b></p> <p>Articolo 416, paragrafo 2, del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013</p> <p>Obbligazioni emesse da un'impresa di investimento, un'impresa di assicurazione, una società di partecipazione finanziaria, una società di partecipazione finanziaria mista o qualsiasi altra entità che effettua una o più delle attività di cui all'allegato I della direttiva 2013/36/UE.</p> <p>Tali elementi devono essere indicati in base al rispettivo merito di credito in conformità dell'articolo 120, paragrafo 1, del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013</p>
620	4.1.1 <b>classe di merito di credito 1</b>
630	4.1.2 <b>classe di merito di credito 2</b>
640	4.1.3 <b>classe di merito di credito 3</b>
650-670	<p><b>4.2 Emissioni proprie</b></p> <p>Articolo 416, paragrafo 3, lettera b), del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013</p> <p>Tali elementi devono essere indicati in base al rispettivo merito di credito in conformità dell'articolo 120, paragrafo 1, del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013</p>



▼B

Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
650	4.2.1 <b>classe di merito di credito 1</b>
660	4.2.2 <b>classe di merito di credito 2</b>
670	4.2.3 <b>classe di merito di credito 3</b>
680-700	4.3 <b>Emissioni di enti creditizi non garantite</b> REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013 Tali elementi devono essere indicati in base al rispettivo merito di credito in conformità dell'articolo 120, paragrafo 1, del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013
680	4.3.1 <b>classe di merito di credito 1</b>
690	4.3.2 <b>classe di merito di credito 2</b>
700	4.3.3 <b>classe di merito di credito 3</b>
710-730	4.4 <b>Titoli garantiti da attività non indicati nelle sezioni da 1.10 a 1.11.3</b> Articolo 416, paragrafo 4, lettera b), del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013 Tali elementi devono essere indicati in base al rispettivo merito di credito in conformità della parte III, titolo 2, capo 5, e dell'articolo 125 del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013
710	4.4.1 <b>classe di merito di credito 1</b>
720	4.4.2 <b>classe di merito di credito 2</b>
730	4.4.3 <b>classe di merito di credito 3</b>
740-760	4.5 <b>Titoli garantiti da mutui ipotecari non indicati nelle sezioni da 1.10 a 1.11.3</b> Articolo 509, paragrafo 3, lettera a), del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013 Tali elementi devono essere indicati in base al rispettivo merito di credito in conformità della parte III, titolo 2, capo 5, e dell'articolo 125 del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013
740	4.5.1 <b>classe di merito di credito 1</b>
750	4.5.2 <b>classe di merito di credito 2</b>
760	4.5.3 <b>classe di merito di credito 3</b>
770	4.6 <b>Strumenti di capitale quotati in borse valori riconosciute e principali strumenti di capitale indicizzati, non autoemessi o emessi da enti finanziari</b> Articolo 416, paragrafo 4, lettera a), e articolo 509, paragrafo 3, lettera c), del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013
780	4.7 <b>Oro non indicato in precedenza nella sezione 3.1.2</b> Articolo 416, paragrafo 4, lettera a) e articolo 509, paragrafo 3, lettera c), del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013
790	4.8 <b>Obbligazioni garantite non indicate in precedenza</b> Articolo 509, paragrafo 3, lettera c), del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013
800	4.9 <b>Obbligazioni garantite non indicate in precedenza</b> Articolo 509, paragrafo 3, lettera c), del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013
810	4.10 <b>Obbligazioni societarie non indicate in precedenza</b> Articolo 509, paragrafo 3, lettera c), del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013

▼ **B**

Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
820	<b>4.11 Fondi basati sulle attività indicate nelle sezioni da 4.6 a 4.10</b> Articolo 509, paragrafo 3, lettera c), del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013
830-850	<b>4.12 Altre categorie di titoli o prestiti stanziabili a garanzia presso una banca centrale</b> Articolo 509, paragrafo 3, lettera b), del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013
830	<b>4.12.1 obbligazioni dell'amministrazione locale</b> Articolo 509, paragrafo 3, lettera b), del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013
840	<b>4.12.2 commercial paper (cambiali finanziarie)</b> Articolo 509, paragrafo 3, lettera b), del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013
850	<b>4.12.3 crediti</b> Articolo 416, paragrafo 4, lettera c), del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013
860-870	<b>5 Trattamento per le giurisdizioni con insufficienti attività liquide di elevata qualità</b> Articolo 419, paragrafo 2, del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013
860	<b>5.1 Utilizzo della deroga A (valuta estera)</b> Articolo 419, paragrafo 2, lettera a), del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013 Importo totale delle attività detenute in base alla deroga A
870	<b>5.2 Utilizzo della deroga B (linea di credito della banca centrale pertinente)</b> Articolo 419, paragrafo 2, lettera b), del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013 Importo totale della linea di credito non utilizzata detenuta in base alla deroga B
880-900	<b>6 Segnalazione delle attività conformi alla sharia come attività alternative ai sensi dell'articolo 509, paragrafo 2, lettera i)</b> Articolo 509, paragrafo 2, lettera i), del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013
880	<b>6.1 classe di merito di credito 1</b>
890	<b>6.1 classe di merito di credito 2</b>
900	<b>6.1 classe di merito di credito 3</b>

**SEGNALAZIONI SULLA LIQUIDITÀ (PARTE 2 DI 5: DEFLUSSI)**

1. Deflussi
  - 1.1. Osservazioni di carattere generale
    1. Il presente documento è un modello sintetico che contiene informazioni relative ai deflussi di liquidità misurati nel corso dei successivi trenta giorni, per monitorare il requisito in materia di copertura della liquidità di cui all'articolo 412 del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013. Le voci che possono non essere compilate dagli enti sono di colore grigio.
    2. Ai sensi dell'articolo 420 del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013, la presente sezione riguarda i requisiti di segnalazione sui depositi al dettaglio (articolo 421), altri depositi e passività (articolo 422), deflussi aggiuntivi (articolo 423) e deflussi da linee di credito e di liquidità (articolo 424).

## ▼B

3. Ai sensi dell'articolo 421, paragrafo 5, del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013, gli enti possono escludere dal calcolo dei deflussi alcune categorie di depositi al dettaglio ben delimitate. Per garantire la completezza, alla voce 1.1.6 del modello si richiede la segnalazione di questi depositi.

## 1.2. Sottomodello dei deflussi

## 1.2.1. Istruzioni relative a righe specifiche

Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
020-137	<p><b>1. DEFLUSSI</b></p> <p>Articoli da 421 a 424 del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013.</p> <p>Le passività segnalate in questa sezione sono state esplicitamente identificate come fonte potenziale di deflussi di liquidità, nel corso dei successivi trenta giorni, ai fini della segnalazione.</p>
020-100	<p><b>1.1 Depositi al dettaglio</b></p> <p>Articolo 421 del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013.</p> <p>La passività totale dei depositi al dettaglio ai sensi dell'articolo 411, punto 2, tra cui depositi a vista e depositi a tempo determinato, ai sensi del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013 è segnalata nella colonna 020. Il deflusso ottenuto dopo aver applicato il tasso di deflusso pertinente è segnalato nella colonna 030.</p> <p>Sono segnalate le seguenti sottocategorie:</p>
020-040	<p><b>1.1.1 coperti da un sistema di garanzia dei depositi conformemente alla direttiva 94/19/CE o da un sistema di garanzia dei depositi equivalente in un paese terzo</b></p> <p>Articolo 421, paragrafo 1, del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013.</p>
020	<p><b>1.1.1.1 parte di una relazione consolidata che rende il ritiro estremamente improbabile</b></p> <p>Articolo 421, paragrafo 1, lettera a), del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013.</p> <p>Dei depositi al dettaglio coperti da un sistema di garanzia dei depositi conformemente alla direttiva 94/19/CE o da un sistema di garanzia dei depositi equivalente in un paese terzo segnalati alla voce 1.1.1, quanto fa parte di una relazione consolidata che rende il ritiro estremamente improbabile.</p> <p>I depositi al dettaglio che fanno parte di una relazione consolidata che rende il ritiro estremamente improbabile e sono detenuti in conti transattivi, compresi i conti su cui è regolarmente accreditato lo stipendio, sono invece segnalati alla voce 1.1.1.2.</p>
030	<p><b>1.1.1.2 detenuti in conti transattivi, compresi i conti su cui è regolarmente accreditato lo stipendio</b></p> <p>Articolo 421, paragrafo 1, lettera b), del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013.</p> <p>Dei depositi al dettaglio coperti da un sistema di garanzia dei depositi conformemente alla direttiva 94/19/CE o da un sistema di garanzia dei depositi equivalente in un paese terzo segnalati alla voce 1.1.1, quanto è detenuto in conti transattivi, compresi i conti su cui è regolarmente accreditato lo stipendio, rendendo il ritiro estremamente improbabile.</p>
040	<p><b>1.1.2 coperti da un sistema di garanzia dei depositi conformemente alla direttiva 94/19/CE o da un sistema di garanzia dei depositi equivalente in un paese terzo che non sono idonei a essere segnalati alle voci 1.1.1.1 o 1.1.1.2</b></p> <p>Articolo 421, paragrafo 2, del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013.</p> <p>Dei depositi al dettaglio coperti da un sistema di garanzia dei depositi conformemente alla direttiva 94/19/CE o da un sistema di garanzia dei depositi equivalente in un paese terzo, gli altri depositi che non sono idonei a essere segnalati alle voci 1.1.1.1 o 1.1.1.2.</p>

▼ **B**

Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
050	<p><b>1.1.3 depositi al dettaglio non assicurati</b></p> <p>Articolo 421, paragrafo 2, del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013.</p> <p>I depositi al dettaglio non coperti da un sistema di garanzia dei depositi conformemente alla direttiva 94/19/CE o da un sistema di garanzia dei depositi equivalente in un paese terzo.</p>
060-080	<p><b>1.1.4 depositi soggetti a deflussi superiori a quelli previsti all'articolo 421, paragrafo 1 o 2</b></p> <p>Articolo 421, paragrafo 3, del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013.</p> <p>I depositi al dettaglio soggetti a deflussi superiori a quelli previsti all'articolo 421, paragrafo 1 o 2, del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013 sono segnalati nelle seguenti sottocategorie:</p>
060	<p><b>1.1.4.1 depositi soggetti a tasso di deflusso superiore — Categoria 1 — medio rischio di deflusso</b></p> <p>Articolo 421, paragrafo 3, del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013.</p> <p>Depositi al dettaglio individuati dagli enti per essere assegnati alla categoria 1.</p>
070	<p><b>1.1.4.2 depositi soggetti a tasso di deflusso superiore — Categoria 2 — alto rischio di deflusso</b></p> <p>Articolo 421, paragrafo 3, del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013.</p> <p>Depositi al dettaglio individuati dagli enti per essere assegnati alla categoria 2.</p>
080	<p><b>1.1.4.3 depositi soggetti a tasso di deflusso superiore — Categoria 3 — rischio molto alto di deflusso</b></p> <p>Articolo 421, paragrafo 3, del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013.</p> <p>Depositi al dettaglio individuati dagli enti per essere assegnati alla categoria 3.</p>
090	<p><b>1.1.5 depositi in paesi terzi nei quali si applica un deflusso superiore</b></p> <p>Articolo 421, paragrafo 4, del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013.</p> <p>Depositi al dettaglio raccolti in paesi terzi soggetti a deflussi in quel paese terzo che sono superiori a quelli previsti all'articolo 421, paragrafo 1 o 2, del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013.</p>
100	<p><b>1.1.6 depositi esentati dal calcolo dei deflussi se sono state soddisfatte le condizioni previste dall'articolo 421, paragrafo 5, lettere a) e b)</b></p> <p>Articolo 421, paragrafo 5, del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013.</p> <p>Depositi al dettaglio esentati dal calcolo dei deflussi di cui all'articolo 421, paragrafo 5, del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013.</p>
110-1130	<p><b>1.2 Deflussi su altre passività</b></p> <p>Articolo 422 del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013.</p> <p>I deflussi totali su altre passività dovuti nel corso dei successivi trenta giorni sono segnalati nelle seguenti sottocategorie:</p> <p>Le passività segnalate in questa sezione consistono soltanto di obblighi generali diversi dai depositi al dettaglio ai sensi dell'articolo 411, punto 2 (che sono invece segnalati alla precedente voce 1.1.).</p> <p>Le passività segnalate in questa sezione giungono a scadenza nel corso dei successivi trenta giorni, la loro prima data di scadenza contrattuale cade entro i successivi trenta giorni oppure la loro data di scadenza non è definita. Tra queste rientrano sia (i) le passività con opzioni che possono essere esercitate a discrezione dell'investitore, sia (ii) le passività con opzioni che possono essere esercitate a discrezione dell'ente laddove la capacità dell'ente di non esercitare l'opzione è limitata per motivi reputazionali. In particolare, se il mercato prevede che alcune passività vengano rimborsate nei successivi trenta giorni, prima della data di scadenza legale definitiva, tali passività sono incluse nella sottocategoria appropriata.</p>



Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
110	<p><b>1.2.1 le passività risultanti dalle spese di funzionamento degli enti</b></p> <p>Articolo 422, paragrafo 1, del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013.</p> <p>L'importo totale delle passività con scadenza nei successivi trenta giorni risultanti dalle spese di funzionamento degli enti. Di queste fanno parte ad esempio le spese per i servizi e le forniture d'ufficio, le spese contabili, quelle per salari e stipendi ecc. e ogni altro costo sostenuto per il funzionamento dell'ente.</p>
120-950	<p><b>1.2.2 le passività risultanti da operazioni di prestito garantite e da operazioni correlate ai mercati finanziari di cui all'articolo 192</b></p> <p>Articolo 422, paragrafo 2, del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013.</p> <p>Per le seguenti sottocategorie, gli enti individuano gli importi dei deflussi connessi a operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari nel corso dei successivi trenta giorni e il valore di mercato delle corrispondenti attività che garantiscono le operazioni nonché il valore di queste attività ai sensi dell'articolo 418 del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013.</p> <p>Ai sensi dell'articolo 192 si intende per:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>«operazioni di prestito garantite», operazioni che danno origine ad un'esposizione assistita da garanzia reale che non include clausole che conferiscono all'ente il diritto di ricevere margini almeno giornalmente;</li> <li>«operazioni correlate ai mercati finanziari», operazioni che danno origine ad un'esposizione assistita da garanzia reale che include clausole che conferiscono all'ente il diritto di ricevere margini almeno giornalmente.</li> </ol> <p>Pertanto, qualsiasi operazione in cui l'ente abbia ricevuto un prestito garantito in contanti, come un'operazione di vendita con patto di riacquisto ai sensi dell'articolo 4, punto 83 del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013, con scadenza entro un termine di trenta giorni, è segnalata in questa sezione.</p> <p>Gli enti segnalano il valore di mercato delle attività che servono da garanzia per le operazioni di prestito garantite e le operazioni correlate ai mercati finanziari nella colonna 010. Gli enti segnalano queste operazioni in una delle sette categorie seguenti:</p> <p><i>Categoria uno:</i> se la controparte non è una banca centrale e le attività che servono da garanzia per l'operazione sono attività di liquidità e di qualità creditizia elevatissime, l'importo dovuto è segnalato nella colonna 020 e il valore dell'attività che serve da garanzia per l'operazione, ai sensi dell'articolo 418 del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013, è segnalato nella colonna 030.</p> <p><i>Categoria due:</i> se la controparte non è una banca centrale e le attività che servono da garanzia per l'operazione sono attività di liquidità e di qualità creditizia elevate, l'importo dovuto è segnalato nella colonna 040 e il valore dell'attività che serve da garanzia per l'operazione, ai sensi dell'articolo 418 del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013, è segnalato nella colonna 050.</p> <p><i>Categoria tre:</i> se la controparte non è una banca centrale e le attività che servono da garanzia per l'operazione sono attività con liquidità e qualità creditizia di altro tipo, l'importo dovuto è segnalato nella colonna 060.</p> <p><i>Categoria quattro:</i> se la controparte è una banca centrale e le attività che servono da garanzia per l'operazione sono attività di liquidità e di qualità creditizia elevatissime, l'importo dovuto è segnalato nella colonna 070 e il valore dell'attività che serve da garanzia per l'operazione, ai sensi dell'articolo 418 del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013, è segnalato nella colonna 080.</p> <p><i>Categoria cinque:</i> se la controparte è una banca centrale e le attività che servono da garanzia per l'operazione sono attività di liquidità e di qualità creditizia elevate, l'importo dovuto è segnalato nella colonna 090 e il valore dell'attività che serve da garanzia per l'operazione, ai sensi dell'articolo 418 del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013, è segnalato nella colonna 100.</p> <p><i>Categoria sei:</i> se la controparte è una banca centrale e le attività che servono da garanzia per l'operazione sono attività con liquidità e qualità creditizia di altro tipo, l'importo dovuto è segnalato nella colonna 110.</p> <p><i>Categoria sette:</i> se la controparte è l'amministrazione centrale, un organismo del settore pubblico dello Stato membro in cui l'ente creditizio è stato autorizzato o ha stabilito una succursale, o una banca multilaterale di sviluppo, l'importo dovuto è segnalato nella colonna 120.</p> <p><b>Gli enti assegnano le operazioni individuando la liquidità e la qualità creditizia delle attività che servono da garanzia per l'operazione, sulla base degli stessi criteri applicati per segnalare le attività nel modello 1.1 «Attività».</b></p>



Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
	<p>Pertanto, ai sensi dell'articolo 416, paragrafo 1, del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013, in attesa di una definizione uniforme di liquidità e qualità creditizia elevata ed elevatissima conformemente all'articolo 460 del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013, gli enti individuano essi stessi in una determinata valuta le attività trasferibili che presentano una liquidità e una qualità creditizia rispettivamente elevate ed elevatissime.</p> <p><b>Se l'ente ha depositato attività di liquidità e qualità creditizia «elevatissima», «elevata» e «di altro tipo» in un pool di garanzie e nessuna attività è assegnata specificamente come garanzia per operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari, l'ente presume che le attività con la qualità creditizia e la liquidità più basse vengano assegnate per prime, ossia le attività con «liquidità e qualità creditizia di altro tipo» sono assegnate per prime. Solo dopo che tutte queste attività sono state assegnate, sono assegnate le attività «di liquidità e qualità creditizia elevata». Solo dopo che anche tutte queste attività sono state assegnate, sono assegnate le «attività di liquidità e qualità creditizia elevatissima».</b></p> <p><b>Gli swap con garanzie reali in cui l'ente nel contempo prende e dà in prestito garanzie reali (sotto forma di attività diverse dai contanti) sono segnalati come segue:</b></p> <p>Il valore dell'attività presa in prestito è il valore di mercato nella colonna 010 e il valore ai sensi dell'articolo 418 del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013 nella colonna appropriata. Gli swap con garanzie reali si riferiscono soltanto alle garanzie reali e non vi è alcun «importo dovuto» sottostante da segnalare.</p> <p>Il valore di mercato dell'attività data in prestito è segnalato nella colonna «Valore di mercato dell'attività che serve da garanzia per l'operazione» nella sottocategoria appropriata del modello .3 «Afflussi». Gli swap con garanzie reali si riferiscono soltanto alle garanzie reali e non vi è alcun «importo dovuto» sottostante da segnalare.</p>
120-190	<p><b>1.2.2.1 Altre attività trasferibili che rappresentano crediti verso o garantiti da</b></p> <p>Articolo 416, paragrafo 1, lettera c), del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013.</p> <p>Le operazioni garantite da attività trasferibili sono segnalate in questa sezione, in conformità della precedente sezione 1.2.2., nella sottocategoria appropriata.</p> <p>Le attività segnalate in questa sezione sono state esplicitamente individuate come attività che potrebbero presentare una liquidità e una qualità creditizia elevata o elevatissima.</p> <p>Le attività segnalate in questa sezione devono soddisfare tutti i requisiti applicabili di cui agli articoli 416 e 417 del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013.</p>
120-130	<p><b>1.2.2.1.1 Attività trasferibili che rappresentano crediti verso, o garantiti da, le amministrazioni centrali di uno Stato membro, una regione con autonomia fiscale in grado di applicare e riscuotere tasse o un paese terzo nella valuta nazionale dell'amministrazione centrale o regionale, se l'ente è soggetto al rischio di liquidità in tale Stato membro o paese terzo coperto mediante la detenzione di tali attività liquide</b></p> <p>Articolo 416, paragrafo 1, lettera c), punto i), del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013.</p>
120	<p><b>1.2.2.1.1.1 che rappresentano crediti</b></p> <p>Le attività specificate nella sezione 1.3.1 del modello relativo alle attività liquide che rappresentano crediti verso le controparti summenzionate, ai sensi dell'articolo 416, paragrafo 1, lettera c), punto i).</p>
130	<p><b>1.2.2.1.1.2 garantiti da</b></p> <p>Le attività specificate nella sezione 1.3.1 del modello relativo alle attività liquide garantite dalle controparti summenzionate, ai sensi dell'articolo 416, paragrafo 1, lettera c), punto i).</p>
140-150	<p><b>1.2.2.1.2 attività trasferibili che rappresentano crediti verso, o crediti garantiti da, le banche centrali e organismi del settore pubblico che non rientrano nell'amministrazione centrale nella valuta nazionale della banca centrale e degli organismi del settore pubblico</b></p> <p>Articolo 416, paragrafo 1, lettera c), punto ii), del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013.</p>

▼ **B**

Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
140	<p><b>1.2.2.1.2.1 che rappresentano crediti</b></p> <p>Le attività specificate nella sezione 1.3.2 del modello relativo alle attività liquide che rappresentano crediti verso le controparti summenzionate, ai sensi dell'articolo 416, paragrafo 1, lettera c), punto ii).</p>
150	<p><b>1.2.2.1.2.2 garantiti da</b></p> <p>Le attività specificate nella sezione 1.3.2 del modello relativo alle attività liquide garantite dalle controparti summenzionate, ai sensi dell'articolo 416, paragrafo 1, lettera c), punto ii).</p>
160-170	<p><b>1.2.2.1.3 attività trasferibili che rappresentano crediti verso, o crediti garantiti da, la Banca dei regolamenti internazionali, il Fondo monetario internazionale, la Commissione e le banche multilaterali di sviluppo.</b></p> <p>Articolo 416, paragrafo 1, lettera c), punto iii), del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013.</p>
160	<p><b>1.2.2.1.3.1 che rappresentano crediti</b></p> <p>Le attività specificate nella sezione 1.3.3 del modello relativo alle attività liquide che rappresentano crediti verso le controparti summenzionate, ai sensi dell'articolo 416, paragrafo 1, lettera c), punto iii).</p>
170	<p><b>1.2.2.1.3.2 garantiti da</b></p> <p>Le attività specificate nella sezione 1.3.3 del modello relativo alle attività liquide garantite dalle controparti summenzionate, ai sensi dell'articolo 416, paragrafo 1, lettera c), punto iii).</p>
180-190	<p><b>1.2.2.1.4 attività trasferibili che rappresentano crediti verso, o crediti garantiti da, lo European Financial Stability Facility (fondo europeo di stabilità finanziaria) e il meccanismo europeo di stabilità</b></p> <p>Articolo 416, paragrafo 1, lettera c), punto iv), del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013.</p>
180	<p><b>1.2.2.1.4.1 che rappresentano crediti</b></p> <p>Le attività specificate nella sezione 1.3.4 del modello relativo alle attività liquide che rappresentano crediti verso le controparti summenzionate, ai sensi dell'articolo 416, paragrafo 1, lettera c), punto iv).</p>
190	<p><b>1.2.2.1.4.2 garantiti da</b></p> <p>Le attività specificate nella sezione 1.3.4 del modello relativo alle attività liquide garantite dalle controparti summenzionate, ai sensi dell'articolo 416, paragrafo 1, lettera c), punto iv).</p>
200-220	<p><b>1.2.2.2 totale delle azioni o quote di OIC con attività sottostanti di cui all'articolo 416, paragrafo 1</b></p> <p>Articolo 416, paragrafo 6, del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013.</p> <p>Totale delle azioni o quote di OIC con attività sottostanti specificate all'articolo 416, paragrafo 1, del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013 sono segnalate in questa sezione, in conformità della precedente sezione 1.2.2., nella sottocategoria appropriata.</p>
200	<b>1.2.2.2.1 attività sottostanti di cui all'articolo 416, paragrafo 1, lettera a)</b>
210	<b>1.2.2.2.2 attività sottostanti di cui all'articolo 416, paragrafo 1, lettere b) e c)</b>
220	<b>1.2.2.2.3 attività sottostanti di cui all'articolo 416, paragrafo 1, lettera d)</b>
230	<p><b>1.2.2.3 Attività emesse da un ente creditizio che è stato istituito dall'amministrazione centrale o da un'amministrazione regionale di uno Stato membro</b></p> <p>Articolo 416, paragrafo 2, lettera a), punto iii), del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013.</p>
240-260	<p><b>1.2.2.4 obbligazioni di società non finanziarie</b></p> <p>Articolo 416, paragrafo 1, lettere b) o d), del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013.</p> <p>Le obbligazioni di società non finanziarie sono segnalate in base al rispettivo merito di credito a norma dell'articolo 122 del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013, e in conformità della precedente sezione 1.2.2., nella sottocategoria appropriata.</p>

▼ **B**

Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
240	1.2.2.4.1 <b>classe di merito di credito 1</b>
250	1.2.2.4.2 <b>classe di merito di credito 2</b>
260	1.2.2.4.3 <b>classe di merito di credito 3</b>
270-290	<p>1.2.2.5 <b>obbligazioni emesse da un ente creditizio ammissibili al trattamento di cui all'articolo 129, paragrafo 4 o 5</b></p> <p>Articolo 416, paragrafo 2, lettera a), punto i) del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013.</p> <p>Le obbligazioni ammissibili al trattamento di cui all'articolo 129, paragrafo 4 o 5 sono segnalate in base al rispettivo merito di credito a norma dell'articolo 129, paragrafo 4 o 5, del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013, e in conformità della precedente sezione 1.2.2., nella sottocategoria appropriata.</p>
270	1.2.2.5.1 <b>classe di merito di credito 1</b>
280	1.2.2.5.2 <b>classe di merito di credito 2</b>
290	1.2.2.5.3 <b>classe di merito di credito 3</b>
300-320	<p>1.2.2.6 <b>strumenti garantiti da attività emesse da un ente creditizio se è dimostrato che siano della più elevata qualità creditizia secondo quanto stabilito dall'ABE conformemente ai criteri di cui all'articolo 509, paragrafi 3, 4 e 5</b></p> <p>Articolo 416, paragrafo 2, lettera a), punto i), del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013.</p> <p>Tali elementi sono segnalati in base al rispettivo merito di credito in conformità del capo 5, titolo 2, e degli articoli 123, 124, 125, 126 del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013, e in conformità della precedente sezione 1.2.2., nella sottocategoria appropriata.</p>
300	1.2.2.6.1 <b>classe di merito di credito 1</b>
310	1.2.2.6.2 <b>classe di merito di credito 2</b>
320	1.2.2.6.3 <b>classe di merito di credito 3</b>
330-350	<p>1.2.2.7 <b>Strumenti garantiti da mutui ipotecari residenziali degli strumenti segnalati nelle sezioni 1.10.1, 1.10.2, 1.10.3 del modello relativo alle attività liquide</b></p> <p>Articolo 416, paragrafo 2, lettera a), punto i), del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013.</p> <p>Tali elementi sono segnalati in base al rispettivo merito di credito in conformità del capo 5, titolo 2, e degli articoli 123, 124, 125, 126 del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013, nonché della precedente sezione 1.2.2., nella sottocategoria appropriata.</p>
330	1.2.2.7.1 <b>classe di merito di credito 1</b>
340	1.2.2.7.2 <b>classe di merito di credito 2</b>
350	1.2.2.7.3 <b>classe di merito di credito 3</b>
360-380	<p>1.2.2.8 <b>obbligazioni ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 4, della direttiva 2009/65/CE diverse da quelle specificate nella sezione 1.9</b></p> <p>Articolo 416, paragrafo 2, lettera a), punto ii), del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013.</p> <p>Tali elementi sono segnalati in base al rispettivo merito di credito ai sensi dell'articolo 129, paragrafo 4 o 5, del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013, e in conformità della precedente sezione 1.2.2., nella sottocategoria appropriata.</p>
360	1.2.2.8.1 <b>classe di merito di credito 1</b>
370	1.2.2.8.2 <b>classe di merito di credito 2</b>
380	1.2.2.8.3 <b>classe di merito di credito 3</b>



## ▼ B

Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
390-410	<p>1.2.2.9 <b>Altre attività trasferibili aventi una liquidità e una qualità creditizia elevatissime</b>            Articolo 416, paragrafo 1, lettera b), del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013.</p> <p>Tali elementi sono segnalati in base al rispettivo merito di credito in conformità della parte III, titolo 2, capo 2, del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013, e in conformità della precedente sezione 1.2.2, nella sottocategoria appropriata.</p> <p>In questa sezione sono segnalati unicamente gli elementi non specificati nelle righe precedenti.</p>
<b>390</b>	1.2.2.9.1 <b>classe di merito di credito 1</b>
<b>400</b>	1.2.2.9.2 <b>classe di merito di credito 2</b>
<b>410</b>	1.2.2.9.3 <b>classe di merito di credito 3</b>
420-440	<p>1.2.2.10 <b>Altre attività trasferibili aventi una liquidità e una qualità creditizia elevate</b>            Articolo 416, paragrafo 1, lettera d), del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013.</p> <p>Tali elementi sono segnalati in base al rispettivo merito di credito in conformità della parte III, titolo 2, capo 2, del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013, e in conformità della precedente sezione 1.2.2, nella sottocategoria appropriata.</p> <p>In questa sezione sono segnalati unicamente gli elementi non specificati nelle righe precedenti.</p>
420	1.2.2.10.1 <b>classe di merito di credito 1</b>
430	1.2.2.10.2 <b>classe di merito di credito 2</b>
440	1.2.2.10.3 <b>classe di merito di credito 3</b>
<b>450-460</b>	<p>1.2.2.11 <b>ATTIVITÀ CHE SODDISFANO I REQUISITI DELL'ARTICOLO 416, PARAGRAFO 1, LETTERE b) E d), MA NON QUELLI DELL'ARTICOLO 417, LETTERE b) E c), DEL REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013</b></p> <p>Tali elementi sono segnalati in questa sezione in conformità della precedente sezione 1.2.2 nella sottocategoria appropriata.</p>
450	1.2.2.11.1 <b>Attività non controllate da una funzione di gestione della liquidità</b> Articolo 417, lettera c), del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013.
460	1.2.2.11.2 <b>attività che non sono giuridicamente e praticamente prontamente disponibili in qualsiasi momento nel corso dei successivi trenta giorni per essere liquidate mediante vendita a fermo o contratti di vendita con patto di riacquisto semplici su un mercato approvato per i contratti di vendita con patto di riacquisto</b> Articolo 417, lettera b), del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013.
480-680	<p>1.2.2.12 <b>Elementi soggetti a segnalazione integrativa delle attività liquide</b></p> <p>Gli enti segnalano unicamente le attività soggette a segnalazione integrativa delle attività liquide ai sensi dell'allegato III del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013. Tutti gli elementi, ad eccezione di quelli di cui alle sezioni 3.1, 3.2 e 3.9, devono soddisfare le condizioni specificate nell'ultimo paragrafo di tale allegato.</p> <p>Tali elementi sono segnalati in questa sezione in conformità della precedente sezione 1.2.2 nella sottocategoria appropriata.</p> <p>In questa sezione sono segnalati unicamente gli elementi non specificati altrove nel modello.</p>
480	<p>1.2.2.12.1 <b>Contante</b></p> <p>Allegato III, punto 1, del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013.</p> <p>Importo totale del contante comprese monete e banconote/valuta. È segnalato solo il contante che non soddisfa almeno una delle condizioni di cui alle lettere c), d) ed e) e che pertanto non può essere segnalato alla voce 1.1.</p> <p>Si noti che i contanti depositati presso altri enti non sono segnalati in questa sezione, ma nella categoria delle garanzie del modello «Afflussi» se possono essere considerati come importi dovuti nel corso dei successivi trenta giorni.</p>

▼ **B**

Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
490	<p><b>1.2.2.12.2 Esposizioni verso la banca centrale, nella misura in cui tali esposizioni possano essere utilizzate nei periodi di stress</b></p> <p>Allegato III, punto 2, del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013.</p> <p>Importo totale delle esposizioni verso le banche centrali, nella misura in cui tali esposizioni possano essere utilizzate nei periodi di stress. Sono segnalate soltanto le esposizioni che non soddisfano almeno una delle condizioni di cui alle lettere c), d) ed e), e che pertanto non possono essere segnalate alla voce 1.3.</p>
500-540	<p><b>1.2.2.12.3 titoli trasferibili cui è attribuito un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % e che non rappresentano un'obbligazione di un ente o di uno dei suoi soggetti affiliati</b></p> <p>Allegato III, punto 3, del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013.</p> <p>Titoli cui è attribuito un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % che rappresentano crediti verso, o crediti garantiti da, l'amministrazione centrale di uno Stato membro o di un paese terzo di cui all'allegato III, punto 5. Di cui:</p>
500	<p><b>1.2.2.12.3.1 che rappresentano crediti verso emittenti sovrani</b></p> <p>Allegato III, punto 3, del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013.</p>
510	<p><b>1.2.2.12.3.2 che rappresentano crediti garantiti da emittenti sovrani</b></p> <p>Allegato III, punto 3, del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013.</p>
520	<p><b>1.2.2.12.3.3 che rappresentano crediti verso, o crediti garantiti da banche centrali</b></p> <p>Allegato III, punto 3, del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013.</p>
530	<p><b>1.2.2.12.3.4 che rappresentano crediti verso, o crediti garantiti da organismi del settore pubblico non appartenenti alle amministrazioni centrali, regioni con autonomia fiscale in grado di applicare e riscuotere tasse e autorità locali</b></p> <p>Allegato III, punto 3, del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013.</p>
540	<p><b>1.2.2.12.3.5 che rappresentano crediti verso, o crediti garantiti da, la Banca dei regolamenti internazionali, il Fondo monetario internazionale, l'Unione europea, lo European Financial Stability Facility (fondo europeo di stabilità finanziaria), il meccanismo europeo di stabilità o le banche multilaterali di sviluppo</b></p> <p>Allegato III, punto 3, del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013.</p>
550	<p><b>1.2.2.12.4 titoli trasferibili diversi da quelli di cui al punto 3.3 che rappresentano crediti verso, o crediti garantiti da, emittenti sovrani o banche centrali, emessi nella valuta nazionale dell'emittente sovrano o della banca centrale nella valuta e nel paese in cui è assunto il rischio di liquidità oppure emessi in valute estere, nella misura in cui la detenzione di tali titoli di debito corrisponda al fabbisogno di liquidità per le operazioni della banca in detto paese terzo</b></p> <p>Allegato III, punto 4, del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013.</p>
570-610	<p><b>1.2.2.12.5 titoli trasferibili cui è attribuito un fattore di ponderazione del rischio del 20 % e che non rappresentano un'obbligazione di un ente o di uno dei suoi soggetti affiliati</b></p> <p>Allegato III, punto 5, del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013.</p> <p>Titoli cui è attribuito un fattore di ponderazione del rischio del 20 % che rappresentano crediti verso, o crediti garantiti da, l'amministrazione centrale di uno Stato membro o di un paese terzo di cui all'allegato III, punto 5. Di cui:</p>
570	<p><b>1.2.2.12.5.1 che rappresentano crediti verso emittenti sovrani</b></p> <p>Allegato III, punto 5, del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013.</p>
580	<p><b>1.2.2.12.5.2 crediti garantiti da emittenti sovrani</b></p> <p>Allegato III, punto 5, del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013.</p>
590	<p><b>1.2.2.12.5.3 che rappresentano crediti verso, o crediti garantiti da, banche centrali</b></p> <p>Allegato III, punto 5, del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013.</p>

## ▼ B

Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
600	1.2.2.12.5.4 <b>che rappresentano crediti verso, o crediti garantiti da, organismi del settore pubblico non appartenenti alle amministrazioni centrali, regioni con autonomia fiscale in grado di applicare e riscuotere tasse e autorità locali</b> Allegato III, punto 5, del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013.
610	1.2.2.12.5.5 <b>che rappresentano crediti verso, o crediti garantiti da, la Banca dei regolamenti internazionali, il Fondo monetario internazionale, l'Unione europea, lo European Financial Stability Facility (fondo europeo di stabilità finanziaria), il meccanismo europeo di stabilità o le banche multilaterali di sviluppo</b> Allegato III, punto 5, del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013.
620	1.2.2.12.6 <b>titoli trasferibili diversi da quelli di cui ai punti da 3.3 a 3.5.6 ammissibili ad una ponderazione del rischio del 20 % o migliore ai sensi della parte tre, titolo II, capo 2, o che sono valutati internamente come aventi una qualità creditizia equivalente, e che soddisfano le condizioni di cui all'allegato III, punto 6 del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013</b> Allegato III, punto 6, del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013.
630	1.2.2.12.7 <b>titoli trasferibili diversi da quelli di cui ai punti da 3.3 a 3.6 ammissibili ad una ponderazione del rischio del 50 % o migliore ai sensi della parte tre, titolo II, capo 2, o che sono valutati internamente come aventi una qualità creditizia equivalente, e non rappresentano un credito nei confronti di una società veicolo per la cartolarizzazione, un ente o uno dei suoi soggetti affiliati</b> Allegato III, punto 7, del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013.
640	1.2.2.12.8 <b>Titoli trasferibili diversi da quelli di cui ai punti da 3.3 a 3.7 che sono garantiti da attività ammissibili ad una ponderazione del rischio del 35 % o migliore ai sensi della parte tre, titolo II, capo 2, o che sono valutati internamente come aventi una qualità creditizia equivalente, e che sono pienamente e totalmente garantiti da ipoteche su immobili residenziali conformemente all'articolo 125</b> Allegato III, punto 8, del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013.
650	1.2.2.12.9 <b>linee di credito standby concesse da banche centrali nell'ambito della politica monetaria nella misura in cui non sono garantite da attività liquide ed esclusa l'assistenza di liquidità di ultima istanza</b> Allegato III, punto 9, del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013. Importo totale delle linee di credito standby concesse da banche centrali nell'ambito della politica monetaria nella misura in cui non sono garantite da attività liquide ed esclusa l'assistenza di liquidità di ultima istanza.
660	1.2.2.12.10 <b>Depositi minimi detenuti per legge o statuto presso l'ente creditizio centrale e altri finanziamenti di liquidità statutari o contrattuali disponibili dall'ente creditizio centrale o enti membri della rete di cui all'articolo 113, paragrafo 7, ovvero ammissibili alla deroga di cui all'articolo 10, nella misura in cui il finanziamento non è garantito da attività liquide, se l'ente creditizio appartiene ad una rete conformemente a disposizioni di legge o statutarie.</b> Allegato III, punto 10, del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013.
670	1.2.2.12.11 <b>azioni del capitale primario negoziate in mercati e compensate a livello centrale che compongono un indice azionario principale, denominate nella valuta nazionale dello Stato membro e non emesse da un ente o da soggetti affiliati</b> Allegato III, punto 11, del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013.
680	1.2.2.12.12 <b>oro quotato in una borsa valori riconosciuta, depositato in custodia nominativa</b> Allegato III, punto 12, del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013.
690-920	1.2.2.13 <b>ATTIVITÀ CHE NON SODDISFANO I REQUISITI DELL'ARTICOLO 416 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013, ma soddisfano comunque quelli dell'articolo 417, lettere b) e c) DELLO STESSO REGOLAMENTO.</b> Tali elementi sono segnalati in questa sezione, in conformità della precedente sezione 1.2.2., nella sottocategoria appropriata.

## ▼B

Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
690-710	<b>1.2.2.13.1 Obbligazioni di società finanziarie</b> Articolo 416, paragrafo 2, del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013. Tali elementi sono segnalati in base al rispettivo merito di credito di cui all'articolo 120, paragrafo 1, del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013.
690	1.2.2.13.1.1 <b>classe di merito di credito 1</b>
700	1.2.2.13.1.2 <b>classe di merito di credito 2</b>
710	1.2.2.3.1.3 <b>classe di merito di credito 3</b>
720-740	<b>1.2.2.13.2 emissioni proprie</b> Articolo 416, paragrafo 3, lettera b), del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013. Tali elementi sono segnalati in base al rispettivo merito di credito di cui all'articolo 120, paragrafo 1, del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013.
720	1.2.2.13.2.1 <b>classe di merito di credito 1</b>
730	1.2.2.13.2.2 <b>classe di merito di credito 2</b>
740	1.2.2.13.2.3 <b>classe di merito di credito 3</b>
750-770	<b>1.2.2.13.3 emissioni di enti creditizi non garantite</b> Articolo 416 del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013. Tali elementi sono segnalati in base al rispettivo merito di credito di cui all'articolo 120, paragrafo 1, del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013.
750	1.2.2.13.3.1 <b>classe di merito di credito 1</b>
760	1.2.2.13.3.2 <b>classe di merito di credito 2</b>
770	1.2.2.4.13.3 <b>classe di merito di credito 3</b>
780-800	<b>1.2.2.13.4 titoli garantiti da attività non ancora segnalati nelle sezioni da 1.10 a 1.11.3</b> Articolo 416, paragrafo 4, lettera b), del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013. Tali elementi sono segnalati in base al rispettivo merito di credito in conformità della parte III, titolo 2, capo 5, e dell'articolo 125 del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013.
780	1.2.2.13.4.1 <b>classe di merito di credito 1</b>
790	1.2.2.13.4.2 <b>classe di merito di credito 2</b>
800	1.2.2.12.4.3 <b>classe di merito di credito 3</b>
810-830	<b>1.2.2.13.5 titoli garantiti da mutui ipotecari residenziali non segnalati nelle sezioni da 1.10 a 1.11.3</b> Articolo 509, paragrafo 3, del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013. Tali elementi sono segnalati in base al rispettivo merito di credito in conformità della parte III, titolo 2, capo 5, e dell'articolo 125 del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013.
810	1.2.2.13.5.1 <b>classe di merito di credito 1</b>
820	1.2.2.13.5.2 <b>classe di merito di credito 2</b>
830	1.2.2.13.5.3 <b>classe di merito di credito 3</b>

▼ **B**

Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
840	1.2.2.13.6 <b>strumenti di capitale quotati in borse valori riconosciute e principali strumenti di capitale indicizzati, non autoemessi o emessi da enti finanziari</b> Articolo 509, paragrafo 3, lettera c), del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013.
850	1.2.2.13.7 <b>oro</b> Articolo 509, paragrafo 3, lettera c), del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013.
860	1.2.2.13.8 <b>obbligazioni garantite non segnalate in precedenza</b> Articolo 509, paragrafo 3, lettera c), del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013.
870	1.2.2.13.9 <b>obbligazioni garantite non segnalate in precedenza</b> Articolo 509, paragrafo 3, lettera c), del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013.
880	1.2.2.13.10 <b>obbligazioni societarie non segnalate in precedenza</b> Articolo 509, paragrafo 3, lettera c), del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013.
890	1.2.2.13.11 <b>fondi basati sulle attività segnalate nelle sezioni da 4.5 a 4.10</b> Articolo 509, paragrafo 3, lettera c), del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013.
900-920	1.2.2.13.12 <b>altre categorie di titoli o prestiti stanziabili a garanzia presso una banca centrale</b> Articolo 509, paragrafo 3, lettera b), del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013.
900	1.2.2.13.12.1 <b>obbligazioni dell'amministrazione locale</b> Articolo 509, paragrafo 3, lettera b), del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013
910	1.2.2.13.12.2 <b>commercial paper (cambiali finanziarie)</b> Articolo 509, paragrafo 3, lettera b), del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013.
920	1.2.2.13.12.3 <b>crediti</b> Articolo 416, paragrafo 4, lettera c), del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013.
930-950	1.2.2.14 <b>Segnalazione dei prodotti finanziari conformi alla sharia come alternativa alle attività ai sensi dell'articolo 509, paragrafo 2, lettera i)</b> Articolo 419, paragrafo 2, lettera a), e articolo 509, paragrafo 2, lettera i), del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013. Tali elementi sono segnalati in questa sezione in conformità della precedente sezione 1.2.2. nella sottocategoria appropriata.
930	1.2.2.14.1 <b>classe di merito di credito 1</b>
940	1.2.2.14.2 <b>classe di merito di credito 2</b>
950	1.2.2.14.3 <b>classe di merito di credito 3</b>
960-1030	1.2.3 <b>Depositi che devono essere mantenuti dal depositante</b> Articolo 422, paragrafo 3, del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013. L'importo totale dei depositi, tra cui i depositi a vista e i depositi a tempo determinato, che devono essere mantenuti dal depositante, è segnalato nelle seguenti sottocategorie alle colonne 010 «Importo depositato da clienti che sono clienti finanziari» e 030 «Importo depositato da clienti che non sono clienti finanziari» a seconda del tipo di controparte, come segue:



Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
960-990	<p><b>1.2.3.1 al fine di ottenere servizi di compensazione, di custodia o di gestione della liquidità (esclusi i servizi di banca corrispondente o i servizi di prime brokerage)</b></p> <p>Articolo 422, paragrafo 3, lettera a), del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013.</p> <p>L'importo totale dei depositi che devono essere mantenuti dal depositante al fine di ottenere dall'ente servizi di compensazione, di custodia o di gestione della liquidità (esclusi i servizi di banca corrispondente o i servizi di prime brokerage) è segnalato nelle seguenti sottocategorie:</p> <p>[Nota: Per relazione di compensazione si intende nel presente contesto un accordo che consente alla clientela di trasferire fondi (o titoli) ai destinatari finali indirettamente per il tramite di partecipanti diretti ai sistemi di regolamento nazionali. Tale servizio si limita alle seguenti attività: trasmissione, riconciliazione e conferma degli ordini di pagamento; sconfinamento infragiornaliero, finanziamento <i>overnight</i> e mantenimento dei saldi postregolamento; determinazione delle posizioni di regolamento infragiornaliere e definitive. La compensazione e i servizi connessi devono essere erogati alla clientela istituzionale nel quadro di un contratto giuridicamente vincolante (Basilea III, disposizioni sulla liquidità, paragrafo 75).</p> <p>Per relazione di custodia si intende nel presente contesto l'offerta di servizi di deposito di sicurezza, rendicontazione, processing di attività e/o l'agevolazione delle incombenze operative e amministrative connesse per conto della clientela nell'ambito della compravendita e del mantenimento di attività finanziarie. I servizi connessi alla custodia devono essere erogati alla clientela istituzionale nell'ambito di un contratto giuridicamente vincolante per l'erogazione di tali servizi o di altra natura analoga. Essi sono circoscritti al regolamento delle operazioni in titoli, al trasferimento dei pagamenti contrattuali, al trattamento delle garanzie, all'esecuzione delle operazioni in cambi, alla detenzione dei connessi saldi di cassa e alla prestazione di servizi complementari di gestione della liquidità. Sono altresì compresi la percezione di dividendi e altri redditi, le sottoscrizioni e i rimborsi della clientela, le distribuzioni programmate di fondi della clientela e il pagamento di commissioni, imposte e altri oneri. I servizi di custodia possono inoltre comprendere l'<i>asset servicing</i> e i servizi di amministrazione fiduciaria per la clientela <i>corporate</i>, i servizi di tesoreria, di banca fiduciaria, il trasferimento di fondi, i servizi di trasferimento delle azioni e di agenzia, compresi i servizi di pagamento e regolamento (esclusi quelli fra banche corrispondenti), il credito al commercio e i servizi di banca depositaria. (Basilea III, disposizioni sulla liquidità, paragrafo 76).</p> <p>Per relazione di gestione della liquidità si intende nel presente contesto la prestazione alla clientela di servizi di gestione della liquidità e di servizi connessi. Gestione della liquidità e connessi].</p>
960-970	<p><b>1.2.3.1.1 che sono coperti da un sistema di garanzia dei depositi conformemente alla direttiva 94/19/CE o da un sistema di garanzia dei depositi equivalente in un paese terzo</b></p> <p>L'importo totale dei depositi che devono essere mantenuti dal depositante al fine di ottenere dall'ente servizi di compensazione, di custodia o di gestione della liquidità (esclusi i servizi di banca corrispondente o i servizi di prime brokerage) che sono coperti da un sistema di garanzia dei depositi conformemente alla direttiva 94/19/CE o da un sistema di garanzia dei depositi equivalente in un paese terzo, è segnalato nelle seguenti sottocategorie:</p>
960	<p><b>1.2.3.1.1.1 in merito ai quali si dispone di elementi che indichino che il cliente non è in grado di ritirare gli importi dovuti per legge su un orizzonte di trenta giorni senza compromettere il suo funzionamento operativo</b></p> <p>L'importo totale dei depositi che devono essere mantenuti dal depositante al fine di ottenere dall'ente servizi di compensazione, di custodia o di gestione della liquidità (esclusi i servizi di banca corrispondente o i servizi di prime brokerage) che sono coperti da un sistema di garanzia dei depositi conformemente alla direttiva 94/19/CE o da un sistema di garanzia dei depositi equivalente in un paese terzo e in merito ai quali si dispone di elementi che indichino che il cliente non è in grado di ritirare gli importi dovuti per legge su un orizzonte di trenta giorni senza compromettere il suo funzionamento operativo.</p>



Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
970	<p><b>1.2.3.1.1.2 in merito ai quali non si dispone di elementi che indichino che il cliente non è in grado di ritirare gli importi dovuti per legge su un orizzonte di trenta giorni senza compromettere il suo funzionamento operativo</b></p> <p>L'importo totale dei depositi che devono essere mantenuti dal depositante al fine di ottenere dall'ente servizi di compensazione, di custodia o di gestione della liquidità (esclusi i servizi di banca corrispondente o i servizi di prime brokerage) che sono coperti da un sistema di garanzia dei depositi conformemente alla direttiva 94/19/CE o da un sistema di garanzia dei depositi equivalente in un paese terzo e in merito ai quali non si dispone di elementi che indichino che il cliente non è in grado di ritirare gli importi dovuti per legge su un orizzonte di trenta giorni senza compromettere il suo funzionamento operativo, è segnalato nelle seguenti sottocategorie:</p>
980-990	<p><b>1.2.3.1.2 che non sono coperti da un sistema di garanzia dei depositi conformemente alla direttiva 94/19/CE o da un sistema di garanzia dei depositi equivalente in un paese terzo</b></p> <p>L'importo totale dei depositi che devono essere mantenuti dal depositante al fine di ottenere dall'ente servizi di compensazione, di custodia o di gestione della liquidità (esclusi i servizi di banca corrispondente o i servizi di prime brokerage) che non sono coperti da un sistema di garanzia dei depositi conformemente alla direttiva 94/19/CE o da un sistema di garanzia dei depositi equivalente in un paese terzo, è segnalato nelle seguenti sottocategorie:</p>
980	<p><b>1.2.3.1.2.1 in merito ai quali si dispone di elementi che indichino che il cliente non è in grado di ritirare gli importi dovuti per legge su un orizzonte di trenta giorni senza compromettere il suo funzionamento operativo</b></p> <p>L'importo totale dei depositi che devono essere mantenuti dal depositante al fine di ottenere dall'ente servizi di compensazione, di custodia o di gestione della liquidità (esclusi i servizi di banca corrispondente o i servizi di prime brokerage) che non sono coperti da un sistema di garanzia dei depositi conformemente alla direttiva 94/19/CE o da un sistema di garanzia dei depositi equivalente in un paese terzo e in merito ai quali si dispone di elementi che indichino che il cliente non è in grado di ritirare gli importi dovuti per legge su un orizzonte di trenta giorni senza compromettere il suo funzionamento operativo.</p>
990	<p><b>1.2.3.1.2.2 in merito ai quali non si dispone di elementi che indichino che il cliente non è in grado di ritirare gli importi dovuti per legge su un orizzonte di trenta giorni senza compromettere il suo funzionamento operativo</b></p> <p>L'importo totale dei depositi che devono essere mantenuti dal depositante al fine di ottenere dall'ente servizi di compensazione, di custodia o di gestione della liquidità (esclusi i servizi di banca corrispondente o i servizi di prime brokerage) che non sono coperti da un sistema di garanzia dei depositi conformemente alla direttiva 94/19/CE o da un sistema di garanzia dei depositi equivalente in un paese terzo e in merito ai quali non si dispone di elementi che indichino che il cliente non è in grado di ritirare gli importi dovuti per legge su un orizzonte di trenta giorni senza compromettere il suo funzionamento operativo, è segnalato nelle seguenti sottocategorie:</p>
1000	<p><b>1.2.3.2 nel contesto di una relazione operativa consolidata diversa da quella segnalata nelle sezioni 1.2.3.1.1 e 1.2.3.1.2</b></p> <p>Articolo 422, paragrafo 3, lettera c).</p> <p>L'importo totale dei depositi che devono essere mantenuti dal depositante nel contesto di una relazione operativa consolidata diversa da quella segnalata nelle sezioni 1.2.3.1.1 e 1.2.3.1.2.</p>
1010	<p><b>1.2.3.2.1 che sono servizi di banca corrispondente o servizi di prime brokerage</b></p> <p>L'importo totale dei depositi che devono essere mantenuti dal depositante nel contesto di una relazione operativa consolidata diversa da quella segnalata nelle sezioni 1.2.3.1.1 e 1.2.3.1.2 che sono depositi connessi a servizi di banca corrispondente o servizi di prime brokerage.</p>
1020	<p><b>1.2.3.4 nel quadro della ripartizione dei compiti all'interno di un sistema di tutela istituzionale, o come deposito minimo legale o statutario da un'altra entità partecipante allo stesso sistema di tutela istituzionale</b></p> <p>Articolo 422, paragrafo 3, lettera b), del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013.</p> <p>L'importo totale dei depositi che devono essere mantenuti dal depositante nel quadro della ripartizione dei compiti all'interno di un sistema di tutela istituzionale, o come deposito minimo legale o statutario da un'altra entità partecipante allo stesso sistema di tutela istituzionale.</p>

▼ **B**

Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
1030	<p><b>1.2.3.5 al fine di ottenere servizi di compensazione della liquidità e servizi relativi a enti creditizi centrali e laddove l'ente creditizio appartiene ad una rete ai sensi delle disposizioni legali o statutarie;</b></p> <p>Articolo 422, paragrafo 3, lettera d), del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013.</p> <p>L'importo totale dei depositi che devono essere mantenuti dal depositante al fine di ottenere servizi di compensazione della liquidità e servizi relativi a enti creditizi centrali e laddove l'ente creditizio appartiene ad una rete ai sensi delle disposizioni legali o statutarie;</p>
1040	<p><b>1.2.4 I depositi degli enti creditizi in essere presso enti creditizi centrali che sono considerati attività liquide conformemente all'articolo 416, paragrafo 1, lettera f)</b></p> <p>Articolo 422, paragrafo 3, ultimo comma, del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013.</p> <p>L'importo totale dei depositi degli enti creditizi in essere presso enti creditizi centrali che sono considerati attività liquide conformemente all'articolo 416, paragrafo 1, lettera f).</p>
1050	<p><b>1.2.5 linee di liquidità per le attività di cui all'articolo 416, paragrafo 1, lettera f)</b></p> <p>Articolo 416, paragrafo 1, lettera f)</p> <p>L'importo totale delle linee di liquidità per le attività di cui all'articolo 416, paragrafo 1, lettera f).</p>
1060-1070	<p><b>1.2.6 le passività non segnalate nelle sezioni 1.2.2 o 1.2.5 risultanti dai depositi dei clienti, che non sono clienti finanziari</b></p> <p>Articolo 422, paragrafo 5, del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013.</p> <p>L'importo totale delle passività non segnalate nelle sezioni 1.2.2 o 1.2.5 risultanti dai depositi dei clienti, che non sono clienti finanziari.</p>
1060	<p><b>1.2.6.1 che sono coperti da un sistema di garanzia dei depositi conformemente alla direttiva 94/19/CE o da un sistema di garanzia dei depositi equivalente in un paese terzo</b></p>
1070	<p><b>1.2.6 che non sono coperti da un sistema di garanzia dei depositi conformemente alla direttiva 94/19/CE o da un sistema di garanzia dei depositi equivalente in un paese terzo</b></p>
1060	<p><b>1.2.7 importo netto dovuto dai contratti elencati nell'allegato II (al netto di garanzie reali da ricevere considerate attività liquide ai sensi dell'articolo 416)</b></p> <p>Articolo 422, paragrafo 6, del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013.</p> <p>L'importo netto dovuto atteso nel corso dell'orizzonte di trenta giorni dai contratti elencati nell'allegato II.</p> <p>Gli importi devono essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— netti per tutte le controparti</li> <li>— al netto di garanzie reali da ricevere considerate attività liquide ai sensi dell'articolo 416</li> <li>— diversi dal valore di mercato, dal momento che il valore di mercato comprende anche stime per afflussi e deflussi potenziali e può includere i flussi di cassa oltre l'orizzonte dei trenta giorni.</li> </ul> <p>Nota: l'importo netto dei <b>crediti</b> è segnalato nella sezione 1.3 «Afflussi» alla voce 1.1.6 (importo netto dei crediti dai contratti elencati nell'allegato II (al netto di garanzie reali da ricevere considerate attività liquide ai sensi dell'articolo 416)).</p>
1090-1100	<p><b>1.2.8 passività per le quali l'autorità competente ha determinato un deflusso inferiore</b></p> <p>Articolo 422, paragrafo 8, del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013.</p> <p>L'importo totale delle passività per le quali l'autorità competente ha determinato un deflusso inferiore ai sensi dell'articolo 422, a seconda dei casi, è segnalato nelle seguenti sottocategorie:</p>



▼ **B**

Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
1090	<p><b>1.2.8.1 se tutte le condizioni di cui all'articolo 422, paragrafo 8, lettere a), b), c) e d) sono soddisfatte</b></p> <p>L'importo totale delle passività per le quali l'autorità competente ha determinato un deflusso inferiore, a seconda dei casi, se tutte le condizioni di cui all'articolo 422, paragrafo 8, lettere a), b), c) e d) sono soddisfatte.</p>
1100	<p><b>1.2.8.2 tutte le condizioni dell'articolo 422, paragrafo 8, lettere a), b) e c), sono soddisfatte per applicare il trattamento intragruppo di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettera b), in relazione agli enti che non sono soggetti alla deroga di cui all'articolo 8</b></p> <p>L'importo totale delle passività per le quali l'autorità competente ha concesso l'autorizzazione, a seconda dei casi, ad applicare un deflusso inferiore e se tutte le condizioni dell'articolo 422, paragrafo 8, lettere a), b) e c) sono soddisfatte per applicare il trattamento intragruppo di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettera b), in relazione agli enti che non sono soggetti alla deroga di cui all'articolo 8.</p>
1110-1120	<p><b>1.2.9 passività, inclusi eventuali accordi contrattuali quali altre obbligazioni fuori bilancio e obbligazioni di finanziamento potenziale, per le quali l'autorità competente abbia determinato un deflusso superiore in seguito alla valutazione di cui all'articolo 420, paragrafo 2, del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013</b></p> <p>Articolo 420, paragrafo 1, lettera e), e paragrafo 2, del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013.</p> <p>L'importo totale di tutte le passività, inclusi eventuali accordi contrattuali quali altre obbligazioni fuori bilancio e obbligazioni di finanziamento potenziale, per le quali l'autorità competente abbia determinato un deflusso superiore in seguito alla valutazione di cui all'articolo 420, paragrafo 2, del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013.</p>
1110	<p><b>1.2.9 passività, inclusi eventuali accordi contrattuali quali altre obbligazioni fuori bilancio e obbligazioni di finanziamento potenziale, per le quali l'autorità competente abbia determinato un deflusso superiore in seguito alla valutazione di cui all'articolo 420, paragrafo 2, del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013</b></p>
1120	<p><b>1.2.9 passività, inclusi eventuali accordi contrattuali quali altre obbligazioni fuori bilancio e obbligazioni di finanziamento potenziale, per le quali l'autorità competente abbia determinato un deflusso superiore in seguito alla valutazione di cui all'articolo 420, paragrafo 2, del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013</b></p>
1130	<p><b>1.2.10 tutte le altre passività</b></p> <p>Articolo 422, paragrafo 7, del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013.</p> <p>Importo totale di tutte le altre passività.</p>
1140-1210	<p><b>1.3 Deflussi aggiuntivi</b></p> <p>L'importo totale di tutti i deflussi aggiuntivi è segnalato nelle seguenti sottocategorie:</p>
1140	<p><b>1.3.1 per le garanzie reali diverse dalle attività di cui all'articolo 416, paragrafo 1, lettere a), b) e c), fornite dall'ente per i contratti elencati all'allegato II</b></p> <p>Articolo 423, paragrafo 1, del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013.</p> <p>L'importo totale di tutti i deflussi aggiuntivi per le garanzie reali diverse dalle attività di cui all'articolo 416, paragrafo 1, lettere a), b) e c), fornite dall'ente per i contratti elencati all'allegato II, è segnalato nelle seguenti sottocategorie:</p>
1150	<p><b>1.3.2 corrispondenti al fabbisogno aggiuntivo di garanzie reali risultante da un deterioramento significativo della qualità creditizia dell'ente</b></p> <p>Articolo 423, paragrafo 2, del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013.</p> <p>L'importo totale dei deflussi corrispondenti al fabbisogno aggiuntivo di garanzie reali risultante da un deterioramento significativo della qualità creditizia dell'ente.</p>



Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
1160	<p><b>1.3.3 corrispondente al fabbisogno aggiuntivo di garanzie reali risultante dall'impatto di uno scenario di mercato negativo sugli strumenti derivati, sulle operazioni di finanziamento e su altri contratti dell'ente, se rilevanti.</b></p> <p>Articolo 423, paragrafo 3, del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013.</p> <p>L'importo totale dei deflussi corrispondente al fabbisogno aggiuntivo di garanzie reali risultante dall'impatto di uno scenario di mercato negativo.</p>
1170	<p><b>1.3.4 corrispondente al valore di mercato dei titoli o di altre attività venduti allo scoperto e da consegnare entro l'orizzonte di trenta giorni, a meno che l'ente non possieda i titoli da consegnare o non li abbia presi a prestito a condizioni che impongono la loro restituzione soltanto dopo l'orizzonte di trenta giorni e che i titoli non facciano parte delle attività liquide degli enti</b></p> <p>Articolo 423, paragrafo 4, del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013.</p> <p>Importo totale dei deflussi corrispondente al valore di mercato dei titoli o di altre attività venduti allo scoperto e da consegnare entro l'orizzonte di trenta giorni, a meno che l'ente non possieda i titoli da consegnare o non li abbia presi a prestito a condizioni che impongono la loro restituzione soltanto dopo l'orizzonte di trenta giorni e che i titoli non facciano parte delle attività liquide degli enti.</p>
1180	<p><b>1.3.5 corrispondente alle garanzie reali in eccesso detenute dall'ente delle quali la controparte può contrattualmente esigere il pagamento in qualunque momento</b></p> <p>Articolo 423, paragrafo 5, lettera a), del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013.</p> <p>Importo totale dei deflussi corrispondente alle garanzie reali in eccesso detenute dall'ente delle quali la controparte può contrattualmente esigere il pagamento in qualunque momento.</p>
1190	<p><b>1.3.6 corrispondente alle garanzie reali di cui è prevista la restituzione a una controparte</b></p> <p>Articolo 423, paragrafo 5, lettera b), del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013.</p> <p>Importo totale dei deflussi corrispondente alle garanzie reali di cui è prevista la restituzione a una controparte.</p>
1200	<p><b>1.3.7 corrispondente alle garanzie reali corrispondenti ad attività che potrebbero essere considerate attività liquide ai sensi dell'articolo 416 sostituibili con attività corrispondenti ad attività che non sarebbero considerate attività liquide ai sensi dell'articolo 416 senza il consenso dell'ente creditizio.</b></p> <p>Articolo 423, paragrafo 5, lettera c), del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013.</p> <p>Importo totale dei deflussi corrispondente alle garanzie reali corrispondenti ad attività che potrebbero essere considerate attività liquide ai sensi dell'articolo 416 sostituibili con attività corrispondenti ad attività che non sarebbero considerate attività liquide ai sensi dell'articolo 416 senza il consenso dell'ente creditizio.</p>
1210	<p><b>1.3.8 depositi ricevuti come garanzie reali</b></p> <p>Articolo 423, paragrafo 6, del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013.</p> <p>Importo totale dei deflussi corrispondente ai depositi ricevuti come garanzie reali.</p>
1220-1370	<p><b>1.4 Deflussi da linee di credito e di liquidità</b></p> <p>L'importo massimo che può essere tirato dalle linee di credito o di liquidità non utilizzate, è segnalato nelle seguenti sottocategorie:</p> <p>[Nota: L'importo massimo che può essere tirato può essere determinato, conformemente all'articolo 418, al netto del valore della garanzia reale che deve essere fornita se l'ente può riutilizzare la garanzia e se la garanzia è detenuta sotto forma di attività liquide conformemente all'articolo 416. La garanzia reale da fornire non è costituita da attività emesse dalla controparte della linea o da uno dei suoi soggetti affiliati. Se l'ente dispone delle informazioni necessarie, l'importo massimo che può essere tirato dalle linee di credito o di liquidità erogate alle SSPE è determinato come l'importo massimo che potrebbe essere tirato nel caso in cui le obbligazioni della SSPE venissero a scadenza entro i successivi trenta giorni.]</p>



Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
1220	<p><b>1.4.1 L'importo massimo che può essere tirato da linee di credito irrevocabili non utilizzate e da linee di liquidità irrevocabili non utilizzate per clienti al dettaglio</b></p> <p>Articolo 424, paragrafo 2, del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013.</p> <p>L'importo totale massimo che potrebbe derivare da linee di credito irrevocabili non utilizzate e linee di liquidità <b>irrevocabili non utilizzate</b> per clienti al dettaglio se esse rientrano nella classe delle esposizioni al dettaglio nel quadro del metodo standardizzato o del metodo IRB per il rischio di credito.</p>
1230-1240	<p><b>1.4.2 L'importo massimo che può essere tirato da linee di credito irrevocabili non utilizzate e da linee di liquidità irrevocabili non utilizzate per clienti diversi dai clienti al dettaglio e dai clienti finanziari</b></p> <p>Articolo 424, paragrafo 3, del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013.</p> <p>L'importo totale massimo che potrebbe derivare da linee di credito irrevocabili non utilizzate e linee di liquidità <b>irrevocabili non utilizzate</b> per clienti diversi dai clienti al dettaglio e dai clienti finanziari, che soddisfino le seguenti condizioni:</p> <p>(a) non rientrano nella classe delle esposizioni al dettaglio nel quadro del metodo standardizzato o del metodo IRB per il rischio di credito;</p> <p>(b) sono state concesse a clienti che non sono clienti finanziari;</p> <p>(c) non sono state concesse per sostituire il finanziamento del cliente in situazioni in cui non è in grado di coprire il proprio fabbisogno di finanziamento sui mercati finanziari.</p>
1230	<p><b>1.4.2.1 — linee di credito irrevocabili non utilizzate</b></p> <p>L'importo totale della sezione 1.4.2 che rappresenta linee di credito irrevocabili non utilizzate</p>
1240	<p><b>1.4.2.2 — linee di liquidità irrevocabili non utilizzate</b></p> <p>L'importo totale della sezione 1.4.2 che rappresenta linee di liquidità irrevocabili non utilizzate</p>
1250	<p><b>1.4.3 L'importo massimo che può essere tirato da linee di liquidità non utilizzate fornito a una SSPE per consentirle di acquistare attività diverse da titoli da clienti che non sono clienti finanziari che supera l'importo delle attività attualmente acquistate da clienti e se l'importo massimo che può essere tirato è limitato a livello contrattuale all'importo delle attività attualmente acquistate</b></p> <p>Articolo 424, paragrafo 4, del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013.</p> <p>L'importo totale massimo che potrebbe derivare da linee di liquidità non utilizzate fornito a una SSPE per consentirle di acquistare attività diverse da titoli da clienti che non sono clienti finanziari.</p>
1260-1270	<p><b>1.4.4 l'importo massimo che può essere tirato da altre linee di credito irrevocabili non utilizzate e da linee di liquidità irrevocabili non utilizzate non segnalato nella sezione 1.4.1, 1.4.2 o 1.4.3</b></p> <p>Articolo 424, paragrafo 5, del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013.</p> <p>L'importo totale massimo che potrebbe derivare da linee di credito e di liquidità non utilizzate a clienti non segnalato nella sezione 1.4.1, 1.4.2 o 1.4.3. Esso comprende:</p> <p>(a) linee di liquidità che l'ente ha concesso a SSPE;</p> <p>(b) accordi in base ai quali l'ente è tenuto ad acquistare o a scambiare attività di una SSPE.</p>
1260	<p><b>1.4.4.1 concesse a SSPE diverse da quelle di cui alla sezione 1.4.3</b></p> <p>Articolo 424, paragrafo 5, lettera a), del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013.</p> <p>L'importo totale della sezione 1.4.4 relativo a elementi concessi a SSPE e non segnalati nella sezione 1.4.3</p>
1270	<p><b>1.4.4.2 accordi in base ai quali l'ente è tenuto ad acquistare o a scambiare attività di una SSPE</b></p> <p>Articolo 424, paragrafo 5, lettera b), del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013.</p> <p>L'importo totale della sezione 1.4.4 relativo ad accordi in base ai quali l'ente è tenuto ad acquistare o a scambiare attività di una SSPE.</p>

## ▼B

Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
1280-1290	<b>1.4.4.3 accordate a enti creditizi</b> Articolo 424, paragrafo 5, lettera c), del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013. L'importo totale della sezione 1.4.4 relativo a elementi accordati a enti creditizi.
1280	<b>1.4.4.3.1 linee di credito irrevocabili non utilizzate</b> <b>L'importo totale della sezione 1.4.4.3 relativo a linee di credito irrevocabili non utilizzate.</b>
1290	<b>1.4.4.3.2 linee di liquidità irrevocabili non utilizzate</b> <b>L'importo totale della sezione 1.4.4.3 relativo a linee di liquidità irrevocabili non utilizzate</b>
1300-1310	<b>1.4.4.4 accordate a enti finanziari e a imprese di investimento</b> Articolo 424, paragrafo 5, lettera d), del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013. L'importo totale della sezione 1.4.4 relativo a elementi accordati a enti finanziari e a imprese di investimento ad eccezione degli enti creditizi.
1300	<b>1.4.4.4.1 linee di credito irrevocabili non utilizzate</b> <b>L'importo totale della sezione 1.4.4.4 relativo a linee di credito irrevocabili non utilizzate.</b>
1310	<b>1.4.4.4.2 linee di liquidità irrevocabili non utilizzate</b> <b>L'importo totale della sezione 1.4.4.4 relativo a linee di liquidità irrevocabili non utilizzate.</b>
<b>1320</b>	<b>1.4.4.5 accordate ad altri clienti</b> L'importo totale della sezione 1.4.4 relativo a elementi accordati ad altri clienti.
1330	<b>1.4.4.6 accordate a entità intragrappo</b> L'importo totale della sezione 1.4.4 relativo a elementi accordati a entità intragrappo, REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013.
1340	<b>1.4.5 importo massimo che può essere tirato da linee di credito e di liquidità non utilizzate concesso allo scopo di finanziare prestiti agevolati</b> Articolo 424, paragrafo 6, del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013. L'importo totale massimo che potrebbe derivare da linee di credito e di liquidità non utilizzate concesso al solo scopo di finanziare direttamente o indirettamente prestiti agevolati che rientrano nelle classi di esposizione di cui ai paragrafi 2 e 3. Detti prestiti agevolati sono destinati unicamente a persone che non siano clienti finanziari, su base non concorrenziale e senza scopo di lucro, per promuovere obiettivi di politica pubblica dell'amministrazione centrale o regionale dello Stato membro. È possibile effettuare prelievi da dette linee solo a seguito di domanda di prestito agevolato e fino a concorrenza dell'importo richiesto con tale domanda.
1350	<b>1.4.6 importo massimo che può essere tirato da tutte le altre passività potenziali</b> L'importo totale massimo che potrebbe derivare da tutte le altre passività potenziali. Queste obbligazioni di finanziamento potenziale possono essere contrattuali o non contrattuali e non sono impegni di concessione di prestiti. Le obbligazioni di finanziamento potenziale non contrattuali comprendono associazioni o forme di sponsorizzazione di prodotti venduti o servizi erogati che in futuro potranno richiedere il sostegno o l'aumento dei fondi in condizioni di stress. Le obbligazioni non contrattuali possono essere incorporate nei prodotti finanziari e negli strumenti venduti, sponsorizzati o di cui l'ente è all'origine che possono generare una crescita imprevista del bilancio in seguito al sostegno erogato sulla base di considerazioni legate al rischio reputazionale.
1360	<b>1.4.6.1 accordate a entità intragrappo</b> L'importo di 1.4.6 accordato a un'entità intragrappo, REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013.
1370	<b>1.4.7 deflussi ai sensi dell'articolo 105 CRD</b> Deflussi totali derivanti dai fattori di rischio di cui all'articolo 105, lettere a) e d), del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013, nella misura in cui è previsto che si verifichino entro trenta giorni.

**▼B****SEGNALAZIONI SULLA LIQUIDITÀ (PARTE 3 DI 5: AFFLUSSI)**

1. Afflussi
  - 1.1. Osservazioni di carattere generale
    1. Il presente documento è un modello sintetico che contiene informazioni relative agli afflussi di liquidità misurati nel corso dei successivi trenta giorni, per monitorare il requisito in materia di copertura della liquidità di cui all'articolo 412 del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013. Le voci che possono non essere compilate dagli enti sono di colore grigio.
    2. Ai sensi dell'articolo 425, paragrafo 2, del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013, gli afflussi di liquidità:
      - (i) comprendono solo gli afflussi contrattuali da esposizioni non scadute e per le quali la banca non ha ragioni di attendersi un default nell'orizzonte di trenta giorni;
      - (ii) sono segnalati integralmente.
    3. Ai sensi dell'articolo 425, paragrafo 7, del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013, gli enti non segnalano gli afflussi riguardanti le attività liquide segnalate conformemente all'articolo 416 diversi dai pagamenti dovuti sulle attività che non sono riflessi nel valore di mercato delle attività.
    4. Ai sensi dell'articolo 425, paragrafo 8, del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013, gli enti non segnalano gli afflussi da nuove obbligazioni assunte.
  - 1.2. Sottomodello degli afflussi
    - 1.2.1. Istruzioni relative a righe specifiche

Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
010-030	<p><b>AFFLUSSI</b></p> <p>Articolo 425 del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013.</p> <p>Afflussi totali.</p> <p>Gli importi dovuti segnalati in questa sezione sono stati esplicitamente individuati come fonte potenziale di afflussi di liquidità, nel corso dei successivi trenta giorni, ai fini della comunicazione, all'articolo 425 del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013.</p> <p>Gli importi segnalati nella «colonna degli importi» in ciascuna sottocategoria sono importi interi, ossia non sono ridotti applicando le percentuali indicate nel REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013.</p>
010-980	<p><b>1 Afflussi</b></p> <p>Articolo 425 del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013.</p> <p>La colonna 010 si riferisce agli importi totali dovuti, mentre la colonna 020 fa riferimento all'afflusso pertinente, dopo l'applicazione dell'eventuale tasso di afflusso.</p>
010-060	<p><b>1.1 Importi dovuti da clienti che non sono clienti finanziari</b></p> <p>Articolo 425, paragrafo 2, lettera a), del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013.</p> <p>Gli importi dovuti nel corso dei successivi trenta giorni (comprensivi del pagamento degli interessi) da clienti che non sono clienti finanziari sono segnalati nelle seguenti sottocategorie:</p> <p>[Nota: questi comprendono prestiti in scadenza di cui è già stato concordato il rinnovo. Si presume che i prestiti non in scadenza non rappresentino un afflusso di contanti; essi non sono quindi segnalati in questa sezione].</p>
010	<p><b>1.1.1 importi dovuti da clienti al dettaglio</b></p> <p>Articolo 425, paragrafo 2), lettera a), del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013.</p> <p>Gli importi dovuti nel corso dei successivi trenta giorni da clienti al dettaglio, che non sono scaduti e per i quali la banca non ha ragioni di attendersi un default nell'orizzonte di trenta giorni (comprensivi del pagamento degli interessi).</p>

▼ **B**

Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
020	<p><b>1.1.2 importi dovuti da clienti aziendali non finanziari</b></p> <p>Articolo 425, paragrafo 2, lettera a), del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013.</p> <p>Gli importi dovuti nel corso dei successivi trenta giorni da clienti aziendali non finanziari, che non sono scaduti e per i quali la banca non ha ragioni di attendersi un default nell'orizzonte di trenta giorni (comprensivi del pagamento degli interessi).</p>
030	<p><b>1.1.2.1 importi dovuti che l'ente debitore tratta conformemente all'articolo 422, paragrafi 3 e 4</b></p> <p>Articolo 425, paragrafo 2, lettera e), del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013.</p> <p>Dell'importo segnalato in 1.1.2, l'importo totale dovuto dall'ente al fine di ottenere servizi di compensazione, di custodia o di gestione della liquidità ai sensi dell'articolo 422, paragrafi 3 e 4.</p>
040	<p><b>1.1.3 importi dovuti dalle banche centrali</b></p> <p>Articolo 425, paragrafo 2, lettera a), del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013.</p> <p>Importi dovuti nel corso dei successivi trenta giorni dalle banche centrali, che non sono scaduti e per i quali la banca non ha ragioni di attendersi un default nell'orizzonte di trenta giorni (comprensivi del pagamento degli interessi).</p>
050	<p><b>1.1.3.1 importi dovuti che l'ente debitore tratta conformemente all'articolo 422, paragrafi 3 e 4</b></p> <p>Articolo 425, paragrafo 2, lettera e), del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013.</p> <p>Dell'importo segnalato in 1.1.3, l'importo totale dovuto dall'ente al fine di ottenere servizi di compensazione, di custodia o di gestione della liquidità ai sensi dell'articolo 422, paragrafi 3 e 4.</p>
060	<p><b>1.1.4 importi dovuti da altri clienti che non sono clienti finanziari</b></p> <p>Articolo 425, paragrafo 2, lettera a), del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013.</p> <p>Importi totali dovuti nel corso dei successivi trenta giorni da clienti che non sono clienti finanziari, che non sono scaduti e per i quali la banca non ha ragioni di attendersi un default nell'orizzonte di trenta giorni (comprensivi del pagamento degli interessi), non inclusi nelle righe 1.1.1 — 1.1.3.</p>
070-080	<p><b>1.2 Importi dovuti da clienti finanziari</b></p> <p>Articolo 425, paragrafo 2, del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013.</p> <p>Importi totali dovuti nel corso dei successivi trenta giorni da clienti finanziari, che non sono scaduti e per i quali la banca non ha ragioni di attendersi un default nell'orizzonte di trenta giorni (comprensivi del pagamento degli interessi).</p> <p>Le operazioni di prestito garantite e le operazioni correlate ai mercati finanziari sono segnalate nella sezione 1.2.</p>
070	<p><b>1.2.1 importi dovuti che l'ente debitore tratta conformemente all'articolo 422, paragrafi 3 e 4</b></p> <p>Articolo 425, paragrafo 2, lettera e), del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013</p> <p>Dell'importo segnalato in 1.2, gli importi dovuti dall'ente al fine di ottenere servizi di compensazione, di custodia o di gestione della liquidità ai sensi dell'articolo 422, paragrafi 3 e 4.</p>
080	<p><b>1.2.2 per cui l'autorità competente ha concesso l'autorizzazione ad applicare una percentuale di deflusso inferiore ai sensi dell'articolo 422, paragrafo 8</b></p> <p>Articolo 422, paragrafo 8, del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013.</p> <p>Dell'importo segnalato in 1.2, gli importi dovuti per cui l'autorità competente ha concesso l'autorizzazione ad applicare una percentuale di deflusso inferiore ai sensi dell'articolo 422, paragrafo 8.</p>



Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
090	<p><b>1.3 Importi dovuti per le operazioni di finanziamento al commercio ai sensi dell'articolo 425, paragrafo 2, lettera b)</b></p> <p>Articolo 425, paragrafo 2, lettera b), del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013.</p> <p>Gli importi dovuti per le operazioni di finanziamento ai sensi dell'articolo 425, paragrafo 2, lettera b).</p>
100	<p><b>1.4 Attività con una data di scadenza contrattuale non definita ai sensi dell'articolo 425, paragrafo 2, lettera c)</b></p> <p>Articolo 425, paragrafo 2, lettera c), del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013.</p> <p>Le attività con una data di scadenza contrattuale non definita ai sensi dell'articolo 425, paragrafo 2, lettera c).</p>
110	<p><b>1.5 Importi dovuti da posizioni nei più importanti strumenti di indici azionari purché non si conteggino due volte con le attività liquide</b></p> <p>Articolo 425, paragrafo 2, lettera f), del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013.</p> <p>Gli importi dovuti da posizioni nei più importanti strumenti di indici azionari purché non si conteggino due volte con le attività liquide.</p>
120-930	<p><b>1.6 Importi dovuti per operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari, come definite all'articolo 192</b></p> <p>Articolo 425, paragrafo 2, lettera d), del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013.</p> <p>Per le seguenti sottocategorie, gli enti individuano gli importi degli afflussi connessi a operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari nel corso dei successivi trenta giorni e il valore di mercato delle corrispondenti attività che garantiscono le operazioni.</p> <p>Ai sensi dell'articolo 192 si intende per:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>«operazioni di prestito garantite», operazioni che danno origine ad un'esposizione assistita da garanzia reale che non include clausole che conferiscono all'ente il diritto di ricevere margini almeno giornalmente;</li> <li>«operazioni correlate ai mercati finanziari», operazioni che danno origine ad un'esposizione assistita da garanzia reale che include clausole che conferiscono all'ente il diritto di ricevere margini almeno giornalmente.</li> </ol> <p>Pertanto, qualsiasi operazione in cui l'ente abbia fornito un prestito garantito in contanti, come operazioni di vendita con patto di riacquisto passivo di cui all'articolo 4, punto 83, del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013, con scadenza entro un termine di trenta giorni, è segnalata in questa sezione.</p> <p>Gli enti segnalano l'importo dovuto entro trenta giorni, nelle colonne 010, 030 e 050 e il valore di mercato delle attività che assicurano le operazioni di prestito garantite e le operazioni correlate ai mercati finanziari nelle colonne 020, 040 e 060, a seconda della categoria della qualità delle attività a cui le attività sono state assegnate (liquidità e qualità creditizia elevatissime, liquidità e qualità creditizia elevate e altri tipi di liquidità e qualità creditizia).</p> <p><b>Gli enti assegnano le operazioni individuando la liquidità e la qualità creditizia delle attività che servono da garanzia per l'operazione, sulla base degli stessi criteri applicati per segnalare le attività nel modello I.1 «Attività».</b></p> <p>Ai sensi dell'articolo 416, paragrafo 1, del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013, quindi, in attesa di una definizione uniforme di liquidità e qualità creditizia elevata ed elevatissima conformemente all'articolo 460 del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013, gli enti individuano essi stessi in una determinata valuta le attività trasferibili che presentano una liquidità e una qualità creditizia rispettivamente elevate ed elevatissime.</p> <p><b>Se l'ente riceve attività di liquidità e qualità creditizia «elevatissima», «elevata» e «di altro tipo» in un pool di garanzie e nessuna attività è assegnata specificamente come garanzia per operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari, l'ente presume che le attività con la qualità creditizia e la liquidità più basse vengano assegnate per prime, ossia le attività con «liquidità e qualità creditizia di altro tipo» verranno assegnate per prime. Solo dopo che tutte queste attività sono state assegnate, vengono assegnate le attività «di liquidità e qualità creditizia elevata». Solo dopo che anche tutte queste attività sono state assegnate, vengono assegnate le «attività di liquidità e qualità creditizia elevatissima».</b></p>

▼B

Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
120-190	<p><b>1.6.1 altre attività trasferibili che rappresentano crediti verso o crediti garantiti da</b>            Articolo 416, paragrafo 1, lettera c), del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013.</p> <p>Le operazioni garantite da attività trasferibili sono segnalate in questa sezione nella sottocategoria appropriata.</p> <p>Le attività segnalate in questa sezione sono state esplicitamente individuate come attività che potrebbero presentare una liquidità e una qualità creditizia elevata o elevatissima.</p> <p>Le attività segnalate in questa sezione devono soddisfare tutti i requisiti applicabili di cui agli articoli 416 e 417 del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013.</p>
120-130	<p><b>1.6.1.1 attività trasferibili che rappresentano crediti verso, o crediti garantiti da, le amministrazioni centrali di uno Stato membro, una regione con autonomia fiscale in grado di applicare e riscuotere tasse o un paese terzo nella valuta nazionale dell'amministrazione centrale o regionale, se l'ente è soggetto al rischio di liquidità in tale Stato membro o paese terzo coperto mediante la detenzione di tali attività liquide</b>            Articolo 416, paragrafo 1, lettera c), punto i), del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013.</p>
120	<p><b>1.6.1.1.1 che rappresentano crediti</b>            Le attività specificate nella sezione 1.3.1 del modello relativo alle attività liquide che rappresentano crediti verso le controparti summenzionate, ai sensi dell'articolo 416, paragrafo 1, lettera c), punto i).</p>
130	<p><b>1.6.1.1.2 garantiti da</b>            Le attività specificate nella sezione 1.3.1 del modello relativo alle attività liquide garantite dalle controparti summenzionate, ai sensi dell'articolo 416, paragrafo 1, lettera c), punto i).</p>
140-150	<p><b>1.6.1.2 attività trasferibili che rappresentano crediti verso, o crediti garantiti da, banche centrali e organismi del settore pubblico che non rientrano nell'amministrazione centrale nella valuta nazionale della banca centrale e degli organismi del settore pubblico</b>            Articolo 416, paragrafo 1, lettera c), punto ii), del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013.</p>
140	<p><b>1.6.1.2.1 che rappresentano crediti</b>            Le attività specificate nella sezione 1.3.2 del modello relativo alle attività liquide che rappresentano crediti verso le controparti summenzionate, ai sensi dell'articolo 416, paragrafo 1, lettera c), punto ii).</p>
150	<p><b>1.6.1.2.2 garantiti da</b>            Le attività specificate nella sezione 1.3.2 del modello relativo alle attività liquide garantite dalle controparti summenzionate, ai sensi dell'articolo 416, paragrafo 1, lettera c), punto ii).</p>
160-170	<p><b>1.6.1.3 attività trasferibili che rappresentano crediti verso, o crediti garantiti da, la Banca dei regolamenti internazionali, il Fondo monetario internazionale, la Commissione e le banche multilaterali di sviluppo.</b>            Articolo 416, paragrafo 1, lettera c), punto iii), del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013.</p>
160	<p><b>1.6.1.3.1 che rappresentano crediti</b>            Le attività specificate nella sezione 1.3.3 del modello relativo alle attività liquide che rappresentano crediti verso le controparti summenzionate, ai sensi dell'articolo 416, paragrafo 1, lettera c), punto iii).</p>
170	<p><b>1.6.1.3.2 garantiti da</b>            Le attività specificate nella sezione 1.3.3 del modello relativo alle attività liquide garantite dalle controparti summenzionate, ai sensi dell'articolo 416, paragrafo 1, lettera c), punto iii).</p>
180-190	<p><b>1.6.1.4 attività trasferibili che rappresentano crediti verso, o crediti garantiti da, lo European Financial Stability Facility (fondo europeo di stabilità finanziaria) e il meccanismo europeo di stabilità</b>            Articolo 416, paragrafo 1, lettera c), punto iv), del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013.</p>



▼ **B**

Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
180	<p>1.6.1.4.1 <b>che rappresentano crediti</b></p> <p>Le attività specificate nella sezione 1.3.4 del modello relativo alle attività liquide che rappresentano crediti verso le controparti summenzionate, ai sensi dell'articolo 416, paragrafo 1, lettera c), punto iv).</p>
190	<p>1.6.1.4.2 <b>garantiti da</b></p> <p>Le attività specificate nella sezione 1.3.4 del modello relativo alle attività liquide garantite dalle controparti summenzionate, ai sensi dell'articolo 416, paragrafo 1, lettera c), punto iv).</p>
200-220	<p>1.6.2 <b>totale delle azioni o quote di OIC con attività sottostanti di cui all'articolo 416, paragrafo 1)</b></p> <p>Articolo 416, paragrafo 6, del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013.</p> <p>Il totale delle azioni o quote di OIC con attività sottostanti di cui all'articolo 416, paragrafo 1, del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013 è segnalato in questa sezione nella sottocategoria appropriata, conformemente al modello relativo alle attività liquide per il coefficiente di copertura della liquidità.</p>
200	1.6.2.1 <b>attività sottostanti di cui all'articolo 416, paragrafo 1, lettera a)</b>
210	1.6.2.2 <b>attività sottostanti di cui all'articolo 416, paragrafo 1, lettere b) e c)</b>
220	1.6.2.3 <b>attività sottostanti di cui all'articolo 416, paragrafo 1, lettera d)</b>
230	<p>1.6.3 <b>attività emesse da un ente creditizio che è stato istituito dall'amministrazione centrale o da un'amministrazione regionale di uno Stato membro</b></p> <p>Le attività emesse da un ente creditizio che è stato istituito dall'amministrazione centrale o da un'amministrazione regionale di uno Stato membro dove almeno una delle condizioni di cui all'articolo 416, paragrafo 2, lettera a), punto iii), è soddisfatta.</p>
240-260	<p>1.6.4 <b>obbligazioni di società non finanziarie</b></p> <p>Articolo 416, paragrafo 1, lettere b) o d), del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013.</p> <p>Le obbligazioni di società non finanziarie sono segnalate in base al rispettivo merito di credito ai sensi dell'articolo 122 del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013 nella sottocategoria appropriata.</p>
240	1.6.4.1 <b>classe di merito di credito 1</b>
250	1.6.4.2 <b>classe di merito di credito 2</b>
260	1.6.4.3 <b>classe di merito di credito 3</b>
270-290	<p>1.6.5 <b>obbligazioni emesse da un ente creditizio ammissibili al trattamento di cui all'articolo 129, paragrafo 4 o 5</b></p> <p>Articolo 416, paragrafo 2, lettera a), punto i), del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013.</p> <p>Le obbligazioni ammissibili al trattamento di cui all'articolo 129, paragrafo 4 o 5 sono segnalate in base al rispettivo merito di credito ai sensi dell'articolo 129, paragrafo 4 o 5, del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013 nella sottocategoria appropriata.</p>
270	1.6.5.1 <b>classe di merito di credito 1</b>
280	1.6.5.2 <b>classe di merito di credito 2</b>
290	1.6.5.3 <b>classe di merito di credito 3</b>
300-320	<p>1.6.6 <b>strumenti garantiti da attività emessi da un ente creditizio se è dimostrato che siano della più elevata qualità creditizia secondo quanto stabilito dall'ABE conformemente ai criteri di cui all'articolo 509, paragrafi 3, 4 e 5</b></p> <p>Articolo 416, paragrafo 2, lettera a), punto i), del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013.</p> <p>Tali elementi sono segnalati in base al rispettivo merito di credito in conformità del capo 5, titolo 2, e degli articoli 123, 124, 125 e 126 del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013 nelle sottocategorie appropriate.</p>

## ▼B

Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
300	1.6.6.1 <b>classe di merito di credito 1</b>
310	1.6.6.2 <b>classe di merito di credito 2</b>
320	1.6.6.3 <b>classe di merito di credito 3</b>
330-350	<p>1.6.7 <b>strumenti garantiti da mutui ipotecari residenziali degli strumenti segnalati nelle sezioni 1.6.6</b></p> <p>Articolo 416, paragrafo 2, lettera a), punto i), del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013.</p> <p>Tali elementi sono segnalati in base al rispettivo merito di credito in conformità del capo 5, titolo 2, e degli articoli 123, 124, 125 e 126 del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013 nelle sottocategorie appropriate.</p>
330	1.6.7.1 <b>classe di merito di credito 1</b>
340	1.6.7.2 <b>classe di merito di credito 2</b>
350	1.6.7.3 <b>classe di merito di credito 3</b>
360-380	<p>1.6.8 <b>obbligazioni secondo la definizione di cui all'articolo 52, paragrafo 4, della direttiva 2009/65/CE diverse da quelle specificate nella sezione 1.9 del modello relativo alle attività liquide</b></p> <p>Articolo 416, paragrafo 2, lettera a), punto ii), del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013.</p> <p>Tali elementi sono segnalati in base al rispettivo merito di credito ai sensi dell'articolo 129, paragrafo 4 o 5, del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013 nella sottocategoria appropriata.</p>
360	1.6.8.1 <b>classe di merito di credito 1</b>
370	1.6.8.2 <b>classe di merito di credito 2</b>
380	1.6.8.3 <b>classe di merito di credito 3</b>
390-410	<p>1.6.9 <b>altre attività trasferibili aventi una liquidità e una qualità creditizia elevatissime</b></p> <p>Articolo 416, paragrafo 1, lettera b), del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013.</p> <p>Tali elementi sono segnalati in base al rispettivo merito di credito in conformità della parte III, titolo 2, capo 2, del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013 nella sottocategoria appropriata.</p> <p>In questa sezione sono segnalati unicamente gli elementi non specificati nelle righe precedenti.</p>
390	1.6.9.1 <b>classe di merito di credito 1</b>
400	1.6.9.2 <b>classe di merito di credito 2</b>
410	1.6.9.3 <b>classe di merito di credito 3</b>
420-440	<p>1.6.10 <b>altre attività trasferibili aventi una liquidità e una qualità creditizia elevate</b></p> <p>Articolo 416, paragrafo 1, lettera d), del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013.</p> <p>Tali elementi sono segnalati in base al rispettivo merito di credito in conformità del capo 2, titolo 2, parte III, del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013 nella sottocategoria appropriata.</p> <p>In questa sezione sono segnalati unicamente gli elementi non specificati nelle righe precedenti.</p>
420	1.6.10.1 <b>classe di merito di credito 1</b>
430	1.6.10.2 <b>classe di merito di credito 2</b>
440	1.6.10.3 <b>classe di merito di credito 3</b>

## ▼B

Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
450-460	<p><b>1.6.11 ATTIVITÀ CHE SODDISFANO I REQUISITI DELL'ARTICOLO 416, PARAGRAFO 1, LETTERE b) E d), MA NON QUELLI DELL'ARTICOLO 417, LETTERE b) O c), DEL REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013</b></p> <p>Gli elementi sono segnalati unicamente in una delle sottocategorie di seguito riportate, anche nel caso in cui non siano soddisfatte entrambe le disposizioni.</p>
450	<p><b>1.6.11.1 attività non controllate da una funzione di gestione della liquidità</b></p> <p>Articolo 417, lettera c), del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013.</p>
460	<p><b>1.6.11.2 attività che non sono giuridicamente e praticamente prontamente disponibili in qualsiasi momento nel corso dei successivi trenta giorni per essere liquidate mediante vendita a fermo o contratti di vendita con patto di riacquisto semplici su un mercato approvato per i contratti di vendita con patto di riacquisto</b></p> <p>Articolo 417, lettera b), del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013.</p>
470-660	<p><b>1.6.12 elementi soggetti a segnalazione integrativa delle attività liquide</b></p> <p>Gli enti devono segnalare unicamente le attività soggette a segnalazione integrativa delle attività liquide ai sensi dell'allegato III del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013. Tutti gli elementi, ad eccezione di quelli di cui alle sezioni 3.1, 3.2 e 3.9, devono soddisfare le condizioni specificate nell'ultimo paragrafo di tale allegato.</p> <p>Tali elementi sono segnalati in questa sezione nella sottocategoria appropriata.</p> <p>In questa sezione sono segnalati unicamente gli elementi non specificati altrove nel modello.</p>
470	<p><b>1.6.12.1 contante</b></p> <p>Allegato III, punto 1, del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013.</p> <p>Importo totale del contante comprese monete e banconote/valuta. È segnalato solo il contante che non soddisfa almeno una delle condizioni di cui all'articolo 416, paragrafo 3, lettere c), d) ed e) e che pertanto non può essere segnalato alla voce 1.1.</p> <p>Si noti che i contanti depositati presso altri enti non sono segnalati in questa sezione, ma nella categoria delle garanzie del modello 1.3 «Afflussi» se possono essere considerati come importi dovuti nel corso dei successivi trenta giorni.</p>
480	<p><b>1.6.12.2 esposizioni verso la banca centrale, nella misura in cui tali esposizioni possano essere utilizzate nei periodi di stress</b></p> <p>Allegato III, punto 2, del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013.</p> <p>Importo totale delle esposizioni verso le banche centrali, nella misura in cui tali esposizioni possano essere utilizzate nei periodi di stress. Vanno segnalate soltanto le esposizioni che non soddisfano almeno una delle condizioni di cui all'articolo 416, paragrafo 3, lettere c), d) ed e), e che pertanto non possono essere riportate nella voce 1.3.</p>
490-530	<p><b>1.6.12.3 titoli trasferibili cui è attribuito un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % e che non rappresentano un'obbligazione di un ente o di uno dei suoi soggetti affiliati</b></p> <p>Allegato III, punto 3, del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013.</p> <p>Titoli cui è attribuito un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % che rappresentano crediti verso, o crediti garantiti da, l'amministrazione centrale di uno Stato membro o di un paese terzo di cui all'allegato III, punto 3. Di cui:</p>
490	<p><b>1.6.12.3.1 che rappresentano crediti verso emittenti sovrani</b></p> <p>Allegato III, punto 3, del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013.</p>
500	<p><b>1.6.12.3.2 che rappresentano crediti garantiti da emittenti sovrani</b></p> <p>Allegato III, punto 3, del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013.</p>
510	<p><b>1.6.12.3.3 che rappresentano crediti verso, o crediti garantiti da, banche centrali</b></p> <p>Allegato III, punto 3, del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013.</p>

## ▼ B

Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
520	<p>1.6.12.3.4 <b>che rappresentano crediti verso, o crediti garantiti da, organismi del settore pubblico non appartenenti alle amministrazioni centrali, regioni con autonomia fiscale in grado di applicare e riscuotere tasse e autorità locali</b></p> <p>Allegato III, punto 3, del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013.</p>
530	<p>1.6.12.3.5 <b>che rappresentano crediti verso, o crediti garantiti da, la Banca dei regolamenti internazionali, il Fondo monetario internazionale, l'Unione europea, lo European Financial Stability Facility (fondo europeo di stabilità finanziaria), il meccanismo europeo di stabilità o le banche multilaterali di sviluppo</b></p> <p>Allegato III, punto 3, del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013.</p>
540	<p>1.6.12.4 <b>titoli trasferibili diversi da quelli di cui al punto 3.3 che rappresentano crediti verso, o crediti garantiti da, emittenti sovrani o banche centrali, emessi nella valuta nazionale dell'emittente sovrano o della banca centrale nella valuta e nel paese in cui è assunto il rischio di liquidità oppure emessi in valute estere, nella misura in cui la detenzione di tali titoli di debito corrisponda al fabbisogno di liquidità per le operazioni della banca in detto paese terzo</b></p> <p>Allegato III, punto 4, del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013.</p>
550-590	<p>1.6.12.5 <b>titoli trasferibili cui è attribuito un fattore di ponderazione del rischio del 20 % e che non rappresentano un'obbligazione di un ente o di uno dei suoi soggetti affiliati</b></p> <p>Allegato III, punto 5, del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013.</p> <p>Titoli cui è attribuito un fattore di ponderazione del rischio del 20 % che rappresentano crediti verso, o crediti garantiti da, l'amministrazione centrale di uno Stato membro o di un paese terzo di cui all'allegato III, punto 5. Di cui:</p>
550	<p>1.6.12.5.1 <b>che rappresentano crediti verso emittenti sovrani</b></p> <p>Allegato III, punto 5, del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013.</p>
560	<p>1.6.12.5.2 <b>crediti garantiti da emittenti sovrani</b></p> <p>Allegato III, punto 5, del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013.</p>
570	<p>1.6.12.5.3 <b>che rappresentano crediti verso, o crediti garantiti da, banche centrali</b></p> <p>Allegato III, punto 5, del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013.</p>
580	<p>1.6.12.5.4 <b>che rappresentano crediti verso, o crediti garantiti da, organismi del settore pubblico non appartenenti alle amministrazioni centrali, regioni con autonomia fiscale in grado di applicare e riscuotere tasse e autorità locali</b></p> <p>Allegato III, punto 5, del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013.</p>
590	<p>1.6.12.5.5 <b>che rappresentano crediti verso, o crediti garantiti dalla Banca dei regolamenti internazionali, il Fondo monetario internazionale, l'Unione europea, lo European Financial Stability Facility (fondo europeo di stabilità finanziaria), il meccanismo europeo di stabilità o le banche multilaterali di sviluppo</b></p> <p>Allegato III, punto 5, del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013.</p>
600	<p>1.6.12.6 <b>titoli trasferibili diversi da quelli di cui ai punti da 3.3 a 3.5.6 ammissibili ad una ponderazione del rischio del 20 % o migliore ai sensi della parte tre, titolo II, capo 2, o che sono valutati internamente come aventi una qualità creditizia equivalente, e che soddisfano una delle condizioni di cui all'allegato III, punto 6, del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013</b></p> <p>Allegato III, punto 6, del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013.</p>
610	<p>1.6.12.7 <b>titoli trasferibili diversi da quelli di cui ai punti da 3.3 a 3.6 ammissibili ad una ponderazione del rischio del 50 % o migliore ai sensi della parte tre, titolo II, capo 2, o che sono valutati internamente come aventi una qualità creditizia equivalente, e non rappresentano un credito nei confronti di una società veicolo per la cartolarizzazione, un ente o uno dei suoi soggetti affiliati infragruppo</b></p> <p>Allegato III, punto 7, del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013.</p>

▼ **B**

Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
620	<p>1.6.12.8 <b>titoli trasferibili diversi da quelli di cui ai punti da 3.3 a 3.7 che sono garantiti da attività ammissibili ad una ponderazione del rischio del 35 % o migliore ai sensi della parte tre, titolo II, capo 2, o che sono valutati internamente come aventi una qualità creditizia equivalente, e che sono pienamente e totalmente garantiti da ipoteche su immobili residenziali conformemente all'articolo 125</b></p> <p>Allegato III, punto 8, del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013.</p>
630	<p>1.6.12.9 <b>linee di credito standby concesse da banche centrali nell'ambito della politica monetaria nella misura in cui non sono garantite da attività liquide ed esclusa l'assistenza di liquidità di ultima istanza</b></p> <p>Allegato III, punto 9, del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013.</p> <p>Importo totale delle linee di credito standby concesse da banche centrali nell'ambito della politica monetaria nella misura in cui non sono garantite da attività liquide ed esclusa l'assistenza di liquidità di ultima istanza.</p>
640	<p>1.6.12.10 <b>depositi minimi detenuti per legge o statuto presso l'ente creditizio centrale e altri finanziamenti di liquidità statuari o contrattuali disponibili dall'ente creditizio centrale o enti membri della rete di cui all'articolo 113, paragrafo 7, ovvero ammissibili alla deroga di cui all'articolo 10, nella misura in cui il finanziamento non è garantito da attività liquide, se l'ente creditizio appartiene ad una rete conformemente a disposizioni di legge o statutarie.</b></p> <p>Allegato III, punto 10, del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013.</p>
650	<p>1.6.12.11 <b>azioni del capitale primario negoziate in mercati e compensate a livello centrale che compongono un indice azionario principale, denominate nella valuta nazionale dello Stato membro e non emesse da un ente o da soggetti affiliati</b></p> <p>Allegato III, punto 11, del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013.</p>
660	<p>1.6.12.12 <b>oro quotato in una borsa valori riconosciuta, depositato in custodia nominativa</b></p> <p>Allegato III, punto 12, del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013.</p>
670-920	<p>1.6.13 <b>ATTIVITÀ CHE NON SODDISFANO I REQUISITI DELL'ARTICOLO 416 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013, ma soddisfano comunque quelli dell'articolo 417, lettere b) e c) DELLO STESSO REGOLAMENTO.</b></p> <p>Tali elementi sono segnalati in questa sezione nella sottocategoria appropriata del modello relativo alle attività liquide.</p>
670-690	<p>1.6.13.1 <b>obbligazioni di società finanziarie</b></p> <p>Articolo 416, paragrafo 2, del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013.</p> <p>Tali elementi sono segnalati in base al rispettivo merito di credito di cui all'articolo 120, paragrafo 1, del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013.</p>
670	1.6.13.1.1 <b>classe di merito di credito 1</b>
680	1.6.13.1.2 <b>classe di merito di credito 2</b>
690	1.6.13.1.3 <b>classe di merito di credito 3</b>
700-720	<p>1.6.13.2 <b>emissioni proprie</b></p> <p>Articolo 416, paragrafo 3, lettera b), del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013.</p> <p>Tali elementi sono segnalati in base al rispettivo merito di credito di cui all'articolo 120, paragrafo 1, del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013</p>
700	1.6.13.2.1 <b>classe di merito di credito 1</b>
710	1.6.13.2.2 <b>classe di merito di credito 2</b>
720	1.6.13.2.3 <b>classe di merito di credito 3</b>

## ▼B

Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
730-750	1.6.13.3 <b>emissioni di enti creditizi non garantite</b> Articolo 416 del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013. Tali elementi sono segnalati in base al rispettivo merito di credito di cui all'articolo 120, paragrafo 1, del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013.
730	1.6.13.3.1 <b>classe di merito di credito 1</b>
740	1.6.13.3.2 <b>classe di merito di credito 2</b>
750	1.6.13.3 <b>classe di merito di credito 3</b>
760-780	1.6.13.4 <b>titoli garantiti da attività non segnalati nella sezione 1.6.6</b> Articolo 416, paragrafo 4, lettera b), del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013. Tali elementi sono segnalati in base al rispettivo merito di credito in conformità della parte III, titolo 2, capo 5, e dell'articolo 125 del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013.
760	1.6.13.4.1 <b>classe di merito di credito 1</b>
770	1.6.13.4.2 <b>classe di merito di credito 2</b>
780	1.6.13.4.3 <b>classe di merito di credito 3</b>
790-810	1.6.13.5 <b>titoli garantiti da mutui ipotecari residenziali non segnalati nella sezione 1.6.7</b> Articolo 509, paragrafo 3, del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013. Tali elementi sono segnalati in base al rispettivo merito di credito in conformità della parte III, titolo 2, capo 5, e dell'articolo 125 del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013.
790	1.6.13.5.1 <b>classe di merito di credito 1</b>
800	1.6.13.5.2 <b>classe di merito di credito 2</b>
810	1.6.13.5.3 <b>classe di merito di credito 3</b>
820	1.6.13.6 <b>strumenti di capitale quotati in borse valori riconosciute e principali strumenti di capitale indicizzati, non autoemessi o emessi da enti finanziari</b> Articolo 416, paragrafo 4, lettera a), e articolo 509, paragrafo 3, lettera c), del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013.
830	1.6.13.7 <b>oro</b> Articolo 416, paragrafo 4, lettera a), e articolo 509, paragrafo 3, lettera c), del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013.
840	1.6.13.8 <b>obbligazioni garantite non segnalate in precedenza</b> Articolo 509, paragrafo 3, lettera c), del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013.
850	1.6.13.9 <b>obbligazioni garantite non segnalate in precedenza</b> Articolo 509, paragrafo 3, lettera c), del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013.
860	1.6.13.10 <b>obbligazioni societarie non segnalate in precedenza</b> Articolo 509, paragrafo 3, lettera c), del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013.
870	1.6.13.11 <b>fondi basati sulle attività segnalate nelle sezioni da 1.6.13.6 a 1.6.13.10</b> Articolo 509, paragrafo 3, lettera c), del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013.
880-900	1.6.13.12 <b>altre categorie di titoli o prestiti stanziabili a garanzia presso una banca centrale</b> Articolo 509, paragrafo 3, lettera b), del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013.

## ▼B

Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
880	1.6.13.12.1 <b>obbligazioni dell'amministrazione locale</b> Articolo 509, paragrafo 3, lettera b), del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013.
890	1.6.13.12.2 <b>commercial paper (cambiali finanziarie)</b> Articolo 509, paragrafo 3, lettera b), del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013.
900	1.6.13.12.3 <b>crediti</b> Articolo 416, paragrafo 4, lettera c), del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013.
910-930	1.6.13.13. <b>prodotti finanziari conformi alla sharia come alternativa alle attività che sarebbero ammissibili come attività liquide ai fini dell'articolo 416, ad uso delle banche conformi alla sharia ai sensi dell'articolo 509, paragrafo 2, punto i)</b> Articolo 509, paragrafo 2, punto i), del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013.
910	1.6.13.13.1 <b>classe di merito di credito 1</b>
920	1.6.13.13.2 <b>classe di merito di credito 2</b>
930	1.6.13.13.3 <b>classe di merito di credito 3</b>
940-960	1.7 <b>linee di credito e di liquidità non utilizzate e altri impegni ricevuti da entità infragrupo ai sensi dell'articolo 425, paragrafo 4</b> Articolo 425, paragrafo 4), del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013. L'importo totale delle linee di credito e di liquidità non utilizzate e degli altri impegni ricevuti da entità infragrupo per i quali le autorità competenti hanno concesso l'autorizzazione ad applicare un afflusso maggiore, caso per caso, è segnalato nelle seguenti sottocategorie:
940	1.7.1 <b>se tutte le condizioni di cui all'articolo 425, paragrafo 4, lettere a), b) e c) sono soddisfatte</b> Articolo 425, paragrafo 4, lettere a), b) e c), del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013. Importi totali dovuti per i quali le autorità competenti hanno concesso l'autorizzazione ad applicare un afflusso maggiore, caso per caso, laddove tutte le condizioni di cui all'articolo 425, paragrafo 4, lettere a), b) e c), sono soddisfatte.
950	1.7.2 <b>se le autorità competenti hanno derogato all'articolo 425, paragrafo 4, lettera d), e tutte le condizioni dell'articolo 425, paragrafo 4, lettere a), b) e c), sono soddisfatte per applicare il trattamento infragrupo di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettera b), in relazione agli enti che non sono soggetti alla deroga di cui all'articolo 8, linee di credito e di liquidità non utilizzate e altri impegni ricevuti da entità infragrupo ai sensi dell'articolo 425, paragrafo 5</b> Articolo 425, paragrafo 4, lettere a), b), c) e d), del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013. Importi totali dovuti per i quali le autorità competenti hanno concesso l'autorizzazione ad applicare un afflusso maggiore, caso per caso, laddove tutte le condizioni di cui all'articolo 425, paragrafo 4, lettere a), b) e c), sono soddisfatte per applicare il trattamento infragrupo di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettera b), in relazione agli enti che non sono soggetti alla deroga di cui all'articolo 8, laddove si sia derogato alla condizione prevista dall'articolo 425, paragrafo 4, lettera d).
960	1.7.3 <b>crediti netti attesi dai contratti elencati all'allegato II (al netto di garanzie reali da ricevere considerate attività liquide ai sensi dell'articolo 416)</b> Articolo 425, paragrafo 3, del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013. L'importo netto dei crediti attesi nell'orizzonte di trenta giorni dai contratti elencati all'allegato II. Gli importi devono essere: — netti per tutte le controparti — al netto di garanzie reali da ricevere considerate attività liquide ai sensi dell'articolo 416

▼ **B**

Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
	<p>— diversi dal valore di mercato, dal momento che il valore di mercato comprende anche stime per afflussi e deflussi potenziali e può includere i flussi di cassa oltre l'orizzonte dei trenta giorni.</p> <p>Nota: l'importo netto <b>dovuto</b> è segnalato nella sezione 1.2 «Deflussi», alla voce 1.2.7 (importo netto dovuto dai contratti elencati all'allegato II (al netto di garanzie reali da ricevere considerate attività liquide ai sensi dell'articolo 416).</p>
970	<p><b>1.8 Pagamenti dovuti sulle attività liquide che non sono riflessi nel valore di mercato delle attività</b></p> <p>Articolo 425, paragrafo 7, del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013.</p> <p>L'importo totale dei pagamenti dovuti sulle attività che sono classificate come attività liquide ai sensi dell'articolo 416, non riflessi nel valore di mercato di quell'attività.</p>
980	<p><b>1.9 Altri afflussi</b></p> <p>Importo totale di tutti gli altri afflussi dovuti non segnalati alle voci da 1.1 a 1.8.</p>
990	<p><b>2. Afflussi totali esclusi a causa del massimale</b></p> <p>Importi totali dovuti che sono esclusi a causa di un massimale per gli afflussi che è fissato al 75 % dei deflussi di liquidità ai sensi dell'articolo 425, paragrafo 1, del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013. Sarà necessario effettuare controlli in relazione ai deflussi totali calcolati sulla base del modello per i deflussi.</p>
1000-1030	<p><b>3. Afflussi esentati dal massimale</b></p>
1000	<p><b>3.1 Afflussi di liquidità dagli importi dovuti da prestatori e da investitori obbligazionari correlati al credito ipotecario</b></p> <p>Articolo 425, paragrafo 1, del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013.</p> <p>Credito ipotecario finanziato da obbligazioni ammissibili al trattamento di cui all'articolo 129, paragrafi 4, 5 o 6, ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 4, della direttiva 2009/65/CE</p>
1010	<p><b>3.2 Afflussi dai prestiti agevolati che gli enti hanno concluso (pass through)</b></p> <p>Articolo 425, paragrafo 1, del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013.</p>
1020	<p><b>3.3 Afflussi idonei al trattamento di cui all'articolo 113, paragrafo 6 o 7</b></p> <p>Importo totale degli afflussi che sono depositi in essere presso altri enti e idonei ai trattamenti di cui all'articolo 113, paragrafi 6 e 7, e sono quindi esenti dal massimale sugli afflussi.</p> <p>Articolo 425, paragrafo 1, del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013.</p>
1030	<p><b>3.4 Afflussi dall'ente infragruppo approvati dall'autorità competente</b></p> <p>Articolo 425, paragrafo 1, del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013.</p>

**SEGNALAZIONI SULLA LIQUIDITÀ (PARTE 4 DI 5: swap con garanzie reali)**

Osservazioni di carattere generale

1. Il presente documento è un modello sintetico che contiene informazioni le quali consentiranno all'ABE di valutare se le operazioni di prestito garantite o di swap con garanzie reali, in cui le attività liquide menzionate all'articolo 416, paragrafo 1, lettere a), b) e c), sono state ottenute a fronte di garanzie reali che non possono rientrare tra quelle menzionate all'articolo 416, paragrafo 1, lettere a), b) e c), siano state correttamente liquidate.

(a) Sottomodello per gli swap con garanzie reali

i. Istruzioni relative a righe specifiche





Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
<b>1. Swap con garanzie reali</b>	
<p>Articolo 415, paragrafi 1 e 2, del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013.</p> <p>Gli enti segnalano qualsiasi swap con garanzie reali, in cui le attività liquide menzionate all'articolo 416, paragrafo 1, lettere a), b) o c), sono state ottenute a fronte di garanzie reali che non possono rientrare tra quelle menzionate all'articolo 416, paragrafo 1, lettere a), b) e c).</p> <p>Le attività che non possono rientrare tra quelle menzionate all'articolo 416, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013 sono definite nel presente modello come «altre attività».</p> <p>Gli swap con garanzie reali che giungono a scadenza in un periodo pari o inferiore a trenta giorni sono segnalati nelle colonne 010 e 020. Nella colonna 010 è segnalato l'importo nozionale. Nella colonna 020 è segnalato il valore di mercato.</p> <p>Gli swap con garanzie reali che giungono a scadenza in un periodo superiore a 30 giorni sono segnalati nelle colonne 030 e 040. Nella colonna 030 è segnalato l'importo nozionale. Nella colonna 040 è segnalato il valore di mercato.</p>	
010-060	<b>1.0 Attività</b>
010	<b>1.1 Contanti ed esposizioni verso le banche centrali</b> Articolo 416, paragrafo 1, lettera a), del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013.
020	<b>1.2 Altre attività trasferibili di cui all'articolo 416, paragrafo 1, lettera b)</b> Articolo 416, paragrafo 1, lettera b), del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013.
030-060	<b>1.3 Altre attività trasferibili che rappresentano crediti verso o crediti garantiti da</b> Articolo 416, paragrafo 1, lettera c), del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013. Le seguenti sottocategorie sono segnalate:
030	<b>1.3.1 attività trasferibili che rappresentano crediti verso, o garantiti da, le amministrazioni centrali di uno Stato membro, una regione con autonomia fiscale in grado di applicare e riscuotere tasse o un paese terzo nella valuta nazionale dell'amministrazione centrale o regionale, se l'ente è soggetto al rischio di liquidità in tale Stato membro o paese terzo coperto mediante la detenzione di tali attività liquide</b> Articolo 416, paragrafo 1, lettera c), punto i), del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013.
040	<b>1.3.2 attività trasferibili che rappresentano crediti verso, o crediti garantiti da, banche centrali e organismi del settore pubblico che non rientrano nell'amministrazione centrale nella valuta nazionale della banca centrale e degli organismi del settore pubblico</b> Articolo 416, paragrafo 1, lettera c), punto ii), del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013.
050	<b>1.3.3 attività trasferibili che rappresentano crediti verso, o crediti garantiti da, la Banca dei regolamenti internazionali, il Fondo monetario internazionale, la Commissione e le banche multilaterali di sviluppo</b> Articolo 416, paragrafo 1, lettera c), punto iii), del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013.
060	<b>1.3.4 attività trasferibili che rappresentano crediti verso, o crediti garantiti da, lo European Financial Stability Facility (fondo europeo di stabilità finanziaria) e il meccanismo europeo di stabilità</b> Articolo 416, paragrafo 1, lettera c), punto iv), del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013.

**▼B****SEGNALAZIONI SULLA LIQUIDITÀ (PARTE 5 di 5:  
FINANZIAMENTO (FUNDING) STABILE)**

1. Elementi che forniscono un finanziamento (funding) stabile
  - 1.1. Osservazioni di carattere generale
    1. Il presente documento è un modello sintetico che contiene informazioni relative agli elementi che forniscono un finanziamento stabile. Le voci che possono non essere compilate dagli enti sono di colore grigio.
    2. Tutti i fondi propri e le passività che figurano nello stato patrimoniale di un ente sono segnalati in questa sede. L'importo totale di queste due categorie rispecchia quindi l'entità delle attività totali degli enti.
    3. Ai sensi dell'articolo 427, paragrafo 2, del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013, le passività sono segnalate suddivise nelle seguenti cinque categorie:
      - (a) le passività per cui la data più prossima di scadenza o alla quale può esigersi contrattualmente il pagamento si colloca entro tre mesi dalla data di riferimento per le segnalazioni sono segnalate nella colonna F della relativa categoria. Tutti i depositi a vista sono segnalati in questa sede;
      - (b) le passività per cui la data più prossima di scadenza o alla quale può esigersi contrattualmente il pagamento si colloca fra tre e sei mesi dalla data di riferimento per le segnalazioni sono segnalate nella colonna G della relativa categoria;
      - (c) le passività per cui la data più prossima di scadenza o alla quale può esigersi contrattualmente il pagamento si colloca fra sei e nove mesi dalla data di riferimento per le segnalazioni sono segnalate nella colonna H della relativa categoria;
      - (d) le passività per cui la data più prossima di scadenza o alla quale può esigersi contrattualmente il pagamento si colloca fra nove e dodici mesi dalla data di riferimento per le segnalazioni sono segnalate nella colonna I della relativa categoria;
      - (e) le passività per cui la data più prossima di scadenza o alla quale può esigersi contrattualmente il pagamento si colloca a più di un anno dalla data di riferimento per le segnalazioni e i fondi propri sono segnalati nella colonna J della relativa categoria.
    4. Gli enti presuppongono che gli investitori rimborsino un'opzione call alla data più prossima possibile. Per il finanziamento con opzioni esercitabili a discrezione dell'ente, si tiene conto dei fattori reputazionali che possono limitare la capacità dell'ente di esercitare l'opzione. In particolare, laddove il mercato si attenda che talune passività siano rimborsate prima della data di scadenza legale finale, gli enti presuppongono tale comportamento.
    5. Per i depositi al dettaglio segnalati nella sezione 1.2, nel modello per il finanziamento (funding) stabile disponibile si utilizzano, riguardo alla scadenza, le medesime ipotesi utilizzate nel modello per la copertura della liquidità.
  - 1.2. Elementi che forniscono un finanziamento (funding) stabile
    - 1.2.1. Istruzioni relative a righe specifiche



Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
010-250	<p><b>1 ELEMENTI CHE FORNISCONO UN FINANZIAMENTO (FUNDING) STABILE</b></p> <p>Articolo 427 del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013</p> <p>L'importo totale dei fondi propri è così segnalato nella colonna J delle seguenti sottocategorie:</p> <p>[N.B.: con l'eccezione della voce 1.1.3, gli strumenti che sarebbero altrimenti considerati «fondi propri» ma non soddisfano più tale definizione, come per esempio gli strumenti che non si possono più considerare fondi propri a causa della scadenza, sono invece segnalati nella sottocategoria applicabile della sezione 1.2 «Passività esclusi i fondi propri»]</p>
010-030	<p><b>1.1 Fondi propri</b></p> <p>Articolo 427, paragrafo 1, lettera a), del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013</p> <p>Le subcomponenti dei fondi propri, dopo l'applicazione delle deduzioni, consistenti nella somma del capitale di classe 1 e del capitale di classe 2 di cui agli articoli 25 e 71 del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013, e gli elementi collegati.</p>
010	<p><b>1.1.1 Strumenti di capitale di classe 1</b></p> <p>Articolo 427, paragrafo 1, lettera a), punto i), del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013</p> <p>L'importo totale del capitale di classe 1 di cui all'articolo 25 del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013.</p>
020	<p><b>1.1.2 Capitale di classe 2</b></p> <p>Articolo 427, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013</p> <p>L'importo totale del capitale di classe 2 di cui all'articolo 71 del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013.</p>
030	<p><b>1.1.3 Altre azioni privilegiate e strumenti di capitale superiori alla quantità ammissibile dalla classe 2, con una scadenza effettiva di un anno o superiore</b></p> <p>Articolo 427, paragrafo 1, lettera a), punto iii), del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013</p> <p>Altre azioni privilegiate e strumenti di capitale superiori alla quantità ammissibile dalla classe 2, con una scadenza effettiva di un anno o superiore.</p>
040-260	<p><b>1.2 Passività esclusi i fondi propri</b></p> <p>Articolo 427, paragrafo 1, lettera b), del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013</p> <p>L'importo totale delle passività esclusi i fondi propri è segnalato nelle colonne da 010 a 050 in base alla data più prossima di scadenza o alla quale può esigersi contrattualmente il pagamento, nelle relative sottocategorie seguenti:</p>
040-060	<p><b>1.2.1 Depositi al dettaglio</b></p> <p>Articolo 427, paragrafo 1, lettera b), punti i) e ii), del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013</p> <p>L'importo totale dei depositi al dettaglio è segnalato nelle colonne da 010 a 050 in base alla data più prossima di scadenza o alla quale può esigersi contrattualmente il pagamento, nelle relative sottocategorie seguenti:</p>
040	<p><b>1.2.1.1 di cui all'articolo 421, paragrafo 1</b></p> <p>Articolo 427, paragrafo 1, lettera b), punto i), del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013</p> <p>L'importo totale dei depositi al dettaglio ai sensi dell'articolo 421, paragrafo 1, del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013, segnalato alla voce 1.1.1 del modello per la copertura della liquidità «deflussi», per i depositi con scadenza inferiore a 30 giorni, del modello per la copertura della liquidità 1.2 «Deflussi».</p>
050	<p><b>1.2.1.2 di cui all'articolo 421, paragrafo 2</b></p> <p>Articolo 427, paragrafo 1, lettera b), punto ii), del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013</p> <p>L'importo totale dei depositi al dettaglio ai sensi dell'articolo 421, paragrafo 2, del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013, segnalato alle voci 1.1.2-1.1.3 del modello per la copertura della liquidità «deflussi», per i depositi con scadenza inferiore a 30 giorni, del modello per la copertura della liquidità 1.2 «Deflussi».</p>

## ▼B

Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
060	<p><b>1.2.1.3 soggetti a deflussi superiori a quelli previsti all'articolo 421, paragrafo 1, o all'articolo 421, paragrafo 2</b></p> <p>L'importo totale dei depositi al dettaglio soggetti a deflussi superiori a quelli previsti all'articolo 421, paragrafo 1, e all'articolo 421, paragrafo 2, segnalati alla voce 1.1.4 del modello per la copertura della liquidità «deflussi».</p>
070-130	<p><b>1.2.2 Passività risultanti da clienti che non sono clienti finanziari</b></p> <p>Articolo 427, paragrafo 1, lettera b), punto vii), e articolo 427, paragrafo 1, lettera b), punto iii), del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013</p> <p>L'importo totale delle passività risultanti da clienti che non sono clienti finanziari.</p>
070-090	<p><b>1.2.2.1 passività risultanti da operazioni di prestito garantite e da operazioni correlate ai mercati finanziari</b></p> <p>Articolo 427, paragrafo 1, lettera b), punto ix), del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013</p> <p>L'importo totale delle passività risultanti da operazioni di prestito garantite e da operazioni correlate ai mercati finanziari di cui all'articolo 192, effettuate da clienti che non sono clienti finanziari.</p>
070	<p><b>1.2.2.1.1 garantite da attività di liquidità e di qualità creditizia elevatissime</b></p> <p>Articolo 427, paragrafo 1, lettera b), punto ix), del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013</p> <p>L'importo totale garantito da attività di liquidità e di qualità creditizia elevatissime segnalate in 1.1 Attività, sezione 1, come «Attività di liquidità e di qualità creditizia elevatissime».</p>
080	<p><b>1.2.2.1.2 garantite da attività di liquidità e di qualità creditizia elevate</b></p> <p>Articolo 427, paragrafo 1, lettera b), punto ix), del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013</p> <p>L'importo totale garantito da attività di liquidità e di qualità creditizia elevate segnalate in 1.1 Attività, sezione 1, come «Attività di liquidità e qualità creditizia elevate».</p>
090	<p><b>1.2.2.1.3 garantite da qualunque altra attività</b></p> <p>Articolo 427, paragrafo 1, lettera b), punto ix), del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013</p> <p>L'importo totale garantito da altre attività non segnalate in 1.2.2.1.1 o 1.2.2.1.2.</p>
100	<p><b>1.2.2.2 passività risultanti da operazioni di prestito non garantite</b></p> <p>Articolo 427, paragrafo 1, lettera b), punto vii), del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013</p> <p>L'importo totale delle passività risultanti da operazioni di prestito non garantite derivanti da clienti che non sono clienti finanziari.</p>
110-130	<p><b>1.2.2.3 passività ammissibili al trattamento di cui all'articolo 422, paragrafi 3 e 4</b></p> <p>Articolo 427, paragrafo 1, lettera b), punto iii), del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013</p> <p>L'importo totale delle passività ammissibili al trattamento di cui all'articolo 422, paragrafi 3 e 4.</p>
110	<p><b>1.2.2.3.1 passività segnalate in 1.2.2.3 che sono oggetto di un sistema di garanzia dei depositi conformemente alla direttiva 94/19/CE o di un sistema di garanzia dei depositi equivalente in un paese terzo</b></p> <p>Articolo 427, paragrafo 1, lettera b), punto iv), del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013</p> <p>Delle passività segnalate in 1.2.2.3, l'importo totale che è oggetto di un sistema di garanzia dei depositi conformemente alla direttiva 94/19/CE o di un sistema di garanzia dei depositi equivalente in un paese terzo.</p>

## ▼B

Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
120	<p>1.2.2.3.2 <b>passività segnalate in 1.2.2.3 contemplate all'articolo 422, paragrafo 3, lettera b)</b>            Articolo 427, paragrafo 1, lettera b), punto v), del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013            Delle passività segnalate in 1.2.2.3, l'importo totale dei depositi contemplati all'articolo 422, paragrafo 3, lettera b).</p>
130	<p>1.2.2.3.3 <b>passività segnalate in 1.2.2.3 contemplate all'articolo 422, paragrafo 3, lettera d)</b>            Articolo 427, paragrafo 1, lettera b), punto vi), del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013            Delle passività segnalate in 1.2.2.2.1, l'importo totale dei depositi contemplati all'articolo 422, paragrafo 3, lettera d).</p>
140-200	<p>1.2.3 <b>Passività risultanti da clienti che sono clienti finanziari</b>            Articolo 427, paragrafo 1, lettera b), punto viii), del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013            L'importo totale delle passività risultanti da clienti che sono clienti finanziari</p>
140-160	<p>1.2.3.1 <b>passività risultanti da operazioni di prestito garantite e da operazioni correlate ai mercati finanziari</b>            Articolo 427, paragrafo 1, lettera b), punto ix), del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013            L'importo totale delle passività risultanti da operazioni di prestito garantite e da operazioni correlate ai mercati finanziari di cui all'articolo 192, derivanti da clienti che sono clienti finanziari.</p>
140	<p>1.2.3.1.1 <b>garantite da attività di liquidità e di qualità creditizia elevatissime</b>            Articolo 427, paragrafo 1, lettera b), punto ix), del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013            L'importo totale garantito da attività di liquidità e di qualità creditizia elevatissime segnalate in 1.1 Attività, sezione 1, come «Attività di liquidità e di qualità creditizia elevatissime».</p>
150	<p>1.2.3.1.2 <b>garantite da attività di liquidità e di qualità creditizia elevate</b>            Articolo 427, paragrafo 1, lettera b), punto ix), del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013            L'importo totale garantito da attività di liquidità e di qualità creditizia elevate segnalate in 1.1 Attività, sezione 1, come «Attività di liquidità e di qualità creditizia elevate».</p>
160	<p>1.2.3.1.3 <b>garantite da qualunque altra attività</b>            Articolo 427, paragrafo 1, lettera b), punto ix), del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013            L'importo totale garantito da altre attività non segnalate in 1.2.2.1.1 o 1.2.2.1.2.</p>
170	<p>1.2.3.2 <b>passività risultanti da operazioni di prestito non garantite</b>            Articolo 427, paragrafo 1, lettera b), punto viii), del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013            L'importo totale delle passività risultanti da operazioni di prestito non garantite a clienti che sono clienti finanziari.</p>
180-200	<p>1.2.3.3 <b>passività ammissibili al trattamento di cui all'articolo 422, paragrafi 3 e 4</b>            Articolo 427, paragrafo 1, lettera b), punto iii), del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013            L'importo totale delle passività ammissibili al trattamento di cui all'articolo 422, paragrafi 3 e 4.</p>
180	<p>1.2.3.3.1 <b>passività segnalate in 1.2.3.3 che sono oggetto di un sistema di garanzia dei depositi conformemente alla direttiva 94/19/CE o di un sistema di garanzia dei depositi equivalente in un paese terzo</b>            Articolo 427, paragrafo 1, lettera b), punto iv), del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013            Delle passività segnalate in 1.2.3.3, l'importo totale che è oggetto di un sistema di garanzia dei depositi conformemente alla direttiva 94/19/CE o di un sistema di garanzia dei depositi equivalente in un paese terzo.</p>

## ▼B

Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
190	1.2.3.3.2 <b>passività segnalate in 1.2.3.3 contemplate all'articolo 422, paragrafo 3, lettera b)</b> Articolo 427, paragrafo 1, lettera b), punto v), del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013 Delle passività segnalate in 1.2.3.3, l'importo totale dei depositi contemplati all'articolo 422, paragrafo 3, lettera b).
200	1.2.3.3.3 <b>passività segnalate in 1.2.3.3 contemplate all'articolo 422, paragrafo 3, lettera d)</b> Articolo 427, paragrafo 1, lettera b), punto vi), del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013 Delle passività segnalate in 1.2.2.2.1, l'importo totale dei depositi contemplati all'articolo 422, paragrafo 3, lettera d).
210	1.2.4 <b>Passività derivanti da titoli emessi ammissibili al trattamento di cui all'articolo 129, paragrafi 4 o 5</b> Articolo 427, paragrafo 1, lettera b), punto x), del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013 L'importo totale delle passività derivanti da titoli emessi ammissibili al trattamento di cui all'articolo 129 (obbligazioni garantite).
220	1.2.5 <b>Passività derivanti da titoli di cui all'articolo 52, paragrafo 4, della direttiva 2009/65/CE</b> Articolo 427, paragrafo 1, lettera b), punto x), del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013 L'importo totale delle passività derivanti da titoli emessi ammissibili per il trattamento di cui all'articolo 52, paragrafo 4, della direttiva 2009/65/CE (obbligazioni garantite).
230	1.2.6 <b>Altre passività derivanti dall'emissione di titoli</b> Articolo 427, paragrafo 1, lettera b), punto xi), del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013 L'importo totale delle passività derivanti dall'emissione di titoli diversi da quelli segnalati in 1.1.
240	1.2.7 <b>Passività risultanti da debiti da derivati</b> L'importo totale delle passività risultanti da debiti da derivati.
250	1.2.8 <b>Altre passività</b> Articolo 427, paragrafo 1, lettera b), punto xii), del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013 L'importo totale di qualsiasi altra passività.

## 2. Elementi che richiedono il finanziamento (funding) stabile

## 2.1. Osservazioni di carattere generale

1. Il presente documento è un modello sintetico che contiene informazioni relative agli elementi che richiedono il finanziamento stabile. Le voci che possono non essere compilate dagli enti sono di colore grigio.
2. Tutte le attività che figurano nello stato patrimoniale di un ente sono segnalate in questa sede. L'importo totale segnalato riflette quindi l'entità del totale complessivo di fondi propri e passività.
3. Trattamento delle scadenze
  - (i) Ai sensi dell'articolo 428, paragrafo 2, del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013, gli elementi sono presentati suddivisi nelle seguenti cinque categorie:
    - (a) le attività per le quali la data più prossima di scadenza o alla quale può esigersi contrattualmente il pagamento si colloca entro tre mesi dalla data di riferimento per le segnalazioni sono segnalate nella colonna 010, 060 o 110 a seconda della relativa categoria;

**▼B**

- (b) le attività per le quali la data più prossima di scadenza o quella alla quale può esigersi contrattualmente il pagamento si colloca fra tre e sei mesi dalla data di riferimento per le segnalazioni sono segnalate nella colonna 020, 070 o 120 a seconda della relativa categoria;
  - (c) le attività per le quali la data più prossima di scadenza o alla quale può esigersi contrattualmente il pagamento si colloca fra sei e nove mesi dalla data di riferimento per le segnalazioni sono segnalate nella colonna 030, 080 o 130 a seconda della relativa categoria;
  - (d) le attività per le quali la data più prossima di scadenza o alla quale può esigersi contrattualmente il pagamento si colloca fra nove e dodici mesi dalla data di riferimento per le segnalazioni sono segnalate nella colonna 040, 090 o 140 a seconda della relativa categoria;
  - (e) le attività per le quali la data più prossima di scadenza o alla quale può esigersi contrattualmente il pagamento si colloca a più di un anno dalla data di riferimento per le segnalazioni e i fondi propri sono segnalati nella colonna 050, 100 o 150 a seconda della relativa categoria.
- (ii) Per le opzioni esercitabili a discrezione dell'ente, gli enti tengono conto dei fattori reputazionali che possono limitare la capacità di non esercitare l'opzione. In particolare, qualora terzi si attendano che un'opzione non sia esercitata, l'ente presuppone tale comportamento ai fini della segnalazione delle attività nel presente modello.
  - (iii) Le attività sono segnalate in base alla durata residua del contratto e non in base a ipotesi di comportamento.
4. Ai sensi dell'articolo 510 del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013, ai fini del monitoraggio del finanziamento (funding) stabile, per ciascuna categoria di attività segnalata nel prescritto modello per il finanziamento (funding) stabile, gli enti forniscono una disaggregazione separata delle attività vincolate nel modo seguente:
- (i) l'importo delle attività segnalate non vincolate è segnalato nella prima sottocategoria;
  - (ii) l'importo delle attività vincolate è segnalato nella relativa sottoriga a seconda del periodo di gravame, nel modo seguente:
    - i. per un periodo inferiore a tre mesi
    - ii. per un periodo fra tre e sei mesi
    - iii. per un periodo fra sei e nove mesi
    - iv. per un periodo fra nove e dodici mesi
    - v. per un periodo superiore a dodici mesi.
5. Trattamento di attività ricevute o date in prestito in operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari ai sensi dell'articolo 192 del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013
- (i) Gli enti escludono le attività che hanno preso a prestito in operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari ai sensi dell'articolo 192 del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013 (come operazioni di vendita con patto di riacquisto passivo e operazioni di swap con garanzie reali) di cui non detengono la proprietà effettiva.

## ▼B

- (ii) Gli enti segnalano le attività che hanno dato in prestito in operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari ai sensi dell'articolo 192 del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013 (come operazioni di vendita con patto di riacquisto o operazioni di swap con garanzie reali) di cui detengono la proprietà effettiva.
- (iii) Se l'ente ha vincolato in operazioni di vendita con patto di riacquisto titoli dati in prestito in operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari ai sensi dell'articolo 192 del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013 ma ne ha mantenuto la proprietà effettiva ed essi rimangono iscritti a bilancio, l'ente imputa tali titoli alla categoria RSF pertinente.

## 6. Trattamento di debiti e crediti da derivati

- (i) Un ente avrà normalmente a bilancio sia passività nette (ossia debiti) da derivati che attività nette (ossia crediti) da derivati. L'ente calcola tali voci in base alle norme sulla compensazione regolamentare e non alle norme contabili, e segnala di conseguenza gli importi sia nel modello 1.1. «Finanziamento (funding) richiesto» sia nel modello 1.2 «Finanziamento (funding) stabile».

## 2.2. Elementi che richiedono il finanziamento (funding) stabile

## 2.2.1. Istruzioni relative a righe specifiche

Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
010-1320	<p><b>1 ELEMENTI CHE RICHIEDONO IL FINANZIAMENTO (FUNDING) STABILE</b></p> <p>Le attività totali sono segnalate come segue:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>nelle colonne P-T, le attività che non sono segnalate come attività liquide ai fini del modello per la copertura della liquidità;</li> <li>nelle colonne F-J, le attività che sono considerate di liquidità e di qualità creditizia elevatissime ai fini delle colonne del modello per la copertura della liquidità;</li> <li>nelle colonne K-O, le attività che sono considerate di liquidità e di qualità creditizia elevata ai fini del modello per la copertura della liquidità.</li> </ol> <p>Le attività sono segnalate in base alla data più prossima di scadenza o alla quale può esigersi contrattualmente il pagamento.</p>
010-470	<p><b>1.1 Attività che potrebbero essere classificate come attività liquide conformemente all'articolo 416</b></p> <p>Articolo 428, paragrafo 1, lettera a), del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013</p> <p>Le attività totali di cui all'articolo 416 sono segnalate nelle relative sottorighe e colonne.</p>
010	<p><b>1.1.1 Contanti</b></p> <p>Articolo 416, paragrafo 1, lettera a)</p> <p>L'importo totale dei contanti, comprese monete e banconote/valuta.</p>
020	<p><b>1.1.2 Esposizioni verso le banche centrali</b></p> <p>Articolo 416, paragrafo 1, lettera a)</p> <p>L'importo totale dei depositi presso le banche centrali.</p>
030	<p><b>1.1.2.1 di cui: esposizioni che possono essere ritirate in periodi di stress</b></p> <p>Articolo 416, paragrafo 1, lettera a)</p> <p>L'importo totale dei depositi presso le banche centrali nella misura in cui possono essere ritirati in periodi di stress.</p>



▼ **B**

Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
040-050	<p><b>1.1.3 Attività trasferibili che rappresentano crediti verso, o crediti garantiti da, le amministrazioni centrali di uno Stato membro o di un paese terzo se l'ente è soggetto al rischio di liquidità in tale Stato membro o paese terzo coperto mediante la detenzione di tali attività liquide</b></p> <p>Articolo 416, paragrafo 1, lettera c), punto i), del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013</p> <p>L'importo totale delle attività trasferibili di cui all'articolo 416, paragrafo 1, lettera c), punto i), del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013.</p>
040	1.1.3.1 <b>che rappresentano crediti</b>
050	1.1.3.2 <b>garantiti da</b>
060-070	<p><b>1.1.4 Attività trasferibili che rappresentano crediti verso, o crediti garantiti da, banche centrali e organismi del settore pubblico che non rientrano nell'amministrazione centrale nella valuta nazionale della banca centrale e degli organismi del settore pubblico</b></p> <p>Articolo 416, paragrafo 1, lettera c), punto ii), del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013</p>
060	1.1.4.1 <b>che rappresentano crediti</b>
070	1.1.4.2 <b>garantiti da</b>
080-150	<p><b>1.1.5 Attività trasferibili che rappresentano crediti verso, o crediti garantiti da, la Banca dei regolamenti internazionali, il Fondo monetario internazionale, la Commissione europea e le banche multilaterali di sviluppo</b></p> <p>Articolo 416, paragrafo 1, lettera c), punto iii), del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013</p>
080	1.1.5.1 (a) <b>che rappresentano crediti</b>
090	1.1.5.2 (a) <b>garantiti da</b>
100	1.1.5.1 (b) <b>importo non vincolato</b>
110	1.1.5.2 (b) <b>vincolate per un periodo inferiore a tre mesi</b>
120	1.1.5.3 (b) <b>vincolate per un periodo fra tre e sei mesi</b>
130	1.1.5.4 (b) <b>vincolate per un periodo fra sei e nove mesi</b>
140	1.1.5.5 (b) <b>vincolate per un periodo fra nove e dodici mesi</b>
150	1.1.5.6 (b) <b>vincolate per un periodo superiore a dodici mesi</b>
152-153	<p><b>1.1.6 Attività trasferibili che rappresentano crediti verso, o crediti garantiti da, lo European Financial Stability Facility (fondo europeo di stabilità finanziaria) e il meccanismo europeo di stabilità</b></p> <p>Articolo 416, paragrafo 1, lettera c), punto iv), del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013</p>
152	1.1.6.1 <b>che rappresentano crediti</b>
153	1.1.6.2 <b>garantiti da</b>
160-230	<p><b>1.1.7 Totale delle azioni o quote in OIC con attività sottostanti di cui all'articolo 416, paragrafo 1</b></p> <p>Articolo 416, paragrafo 6, del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013</p> <p>Valore di mercato complessivo delle azioni o quote in OIC di cui all'articolo 416, paragrafo 6, del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013.</p>
160	1.1.7.1 (a) <b>attività sottostanti di cui all'articolo 416, paragrafo 1, lettera a)</b>

▼ **B**

Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
170	1.1.7.2 (a) <b>attività sottostanti di cui all'articolo 416, paragrafo 1, lettere b) e c)</b>
175	1.1.7.3 (a) <b>attività sottostanti di cui all'articolo 416, paragrafo 1, lettera d)</b>
180	1.1.7.1 (b) <b>importo non vincolato</b>
190	1.1.7.2 (b) <b>importo vincolato per un periodo inferiore a tre mesi</b>
200	1.1.7.3 (b) <b>importo vincolato per un periodo fra tre e sei mesi</b>
210	1.1.7.4 (b) <b>importo vincolato per un periodo fra sei e nove mesi</b>
220	1.1.7.5 (b) <b>importo vincolato per un periodo fra nove e dodici mesi</b>
230	1.1.7.6 (b) <b>importo vincolato per un periodo superiore a dodici mesi</b>
232-233	1.1.8 <b>Depositi presso l'ente creditizio centrale e altri finanziamenti (funding) di liquidità statutari o contrattuali disponibili dall'ente creditizio centrale o enti membri della rete (network) di cui all'articolo 113, paragrafo 7, ovvero ammissibili alla deroga di cui all'articolo 10 del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013, nella misura in cui il finanziamento (funding) non è garantito da attività liquide</b>
232	1.1.8.1 <b>depositi</b>
233	1.1.8.2 <b>finanziamenti (funding) contrattuali disponibili</b>
234	1.1.9 <b>Attività emesse da un ente creditizio istituito dall'amministrazione centrale o da un'amministrazione regionale di uno Stato membro laddove sia soddisfatta almeno una delle condizioni di cui all'articolo 416, paragrafo 2, lettera a), punto iii)</b>
240-290	1.1.10 <b>Altre attività trasferibili non indicate altrove</b>
240	1.1.10.1 <b>importo non vincolato</b>
250	1.1.10.2 <b>importo vincolato per un periodo inferiore a tre mesi</b>
260	1.1.10.3 <b>importo vincolato per un periodo fra tre e sei mesi</b>
270	1.1.10.4 <b>importo vincolato per un periodo fra sei e nove mesi</b>
280	1.1.10.5 <b>importo vincolato per un periodo fra nove e dodici mesi</b>
290	1.1.10.6 <b>importo vincolato per un periodo superiore a dodici mesi</b>
300-350	1.1.11 <b>Obbligazioni di società non finanziarie</b> Articolo 416, paragrafo 1, lettere b) o d) del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013
300	1.1.11.1 <b>importo non vincolato</b>
310	1.1.11.2 <b>importo vincolato per un periodo inferiore a tre mesi</b>
320	1.1.11.3 <b>importo vincolato per un periodo fra tre e sei mesi</b>
330	1.1.11.4 <b>importo vincolato per un periodo fra sei e nove mesi</b>
340	1.1.11.5 <b>importo vincolato per un periodo fra nove e dodici mesi</b>
350	1.1.11.6 <b>importo vincolato per un periodo superiore a dodici mesi</b>

▼ B

Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
351	1.1.12 <b>Strumenti garantiti da mutui ipotecari non residenziali emessi da un ente creditizio se ne è dimostrata l'elevatissima qualità creditizia secondo la definizione dell'ABE in base ai criteri di cui all'articolo 509, paragrafi 3, 4 e 5, del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013</b>
352	1.1.12.1 <b>importo non vincolato</b>
353	1.1.12.2 <b>importo vincolato per un periodo inferiore a tre mesi</b>
354	1.1.12.3 <b>importo vincolato per un periodo fra tre e sei mesi</b>
355	1.1.12.4 <b>importo vincolato per un periodo fra sei e nove mesi</b>
356	1.1.12.5 <b>importo vincolato per un periodo fra nove e dodici mesi</b>
357	1.1.12.6 <b>importo vincolato per un periodo superiore a dodici mesi</b>
358	1.1.13 <b>Strumenti garantiti da mutui ipotecari residenziali emessi da un ente creditizio se ne è dimostrata l'elevatissima qualità creditizia secondo la definizione dell'ABE in base ai criteri di cui all'articolo 509, paragrafi 3, 4 e 5, del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013</b>
359	1.1.13.1 <b>importo non vincolato</b>
360	1.1.13.2 <b>importo vincolato per un periodo inferiore a tre mesi</b>
361	1.1.13.3 <b>importo vincolato per un periodo fra tre e sei mesi</b>
362	1.1.13.4 <b>importo vincolato per un periodo fra sei e nove mesi</b>
363	1.1.13.5 <b>importo vincolato per un periodo fra nove e dodici mesi</b>
364	1.1.13.6 <b>importo vincolato per un periodo superiore a dodici mesi</b>
365	1.1.14 <b>Obbligazioni ammissibili al trattamento di cui all'articolo 129, paragrafi 4 o 5, che soddisfano i criteri previsti all'articolo 416, paragrafo 2, lettera a), del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013</b>
366	1.1.14.1 <b>importo non vincolato</b>
370	1.1.14.2 <b>importo vincolato per un periodo inferiore a tre mesi</b>
380	1.1.14.3 <b>importo vincolato per un periodo fra tre e sei mesi</b>
390	1.1.14.4 <b>importo vincolato per un periodo fra sei e nove mesi</b>
400	1.1.14.5 <b>importo vincolato per un periodo fra nove e dodici mesi</b>
410	1.1.14.6 <b>importo vincolato per un periodo superiore a dodici mesi</b>
420-470	1.1.15 <b>Obbligazioni di cui all'articolo 52, paragrafo 4, della direttiva 2009/65/CE diverse da quelle di cui alla voce 1.1.9</b>
420	1.1.15.1 <b>importo non vincolato</b>
430	1.1.15.2 <b>importo vincolato per un periodo inferiore a tre mesi</b>
440	1.1.15.3 <b>importo vincolato per un periodo fra tre e sei mesi</b>
450	1.1.15.4 <b>importo vincolato per un periodo fra sei e nove mesi</b>
460	1.1.15.5 <b>importo vincolato per un periodo fra nove e dodici mesi</b>

▼ **B**

Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
470	1.1.15.6 <b>importo vincolato per un periodo superiore a dodici mesi</b>
480-530	1.2 <b>Titoli e strumenti del mercato monetario non segnalati alla voce 1.1, rientranti nella classe di merito di credito 1 ai sensi dell'articolo 122</b> Articolo 428, paragrafo 1, lettera b), punto i), del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013 Totale dei titoli e degli strumenti del mercato monetario non segnalati alla voce 1.1. Valore di mercato complessivo delle obbligazioni di cui all'articolo 428, paragrafo 1, lettera b), punto i), del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013.
480	1.2.1 <b>importo non vincolato</b>
490	1.2.2 <b>importo vincolato per un periodo inferiore a tre mesi</b>
500	1.2.3 <b>importo vincolato per un periodo fra tre e sei mesi</b>
510	1.2.4 <b>importo vincolato per un periodo fra sei e nove mesi</b>
520	1.2.5 <b>importo vincolato per un periodo fra nove e dodici mesi</b>
530	1.2.6 <b>importo vincolato per un periodo superiore a dodici mesi</b>
540-590	1.3 <b>Titoli e strumenti del mercato monetario non segnalati alla voce 1.1, rientranti nella classe di merito di credito 2 ai sensi dell'articolo 122</b> Valore di mercato complessivo delle obbligazioni di cui all'articolo 428, paragrafo 1, lettera b), punto ii), del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013.
540	1.3.1 <b>importo non vincolato</b>
550	1.3.2 <b>importo vincolato per un periodo inferiore a tre mesi</b>
560	1.3.3 <b>importo vincolato per un periodo fra tre e sei mesi</b>
570	1.3.4 <b>importo vincolato per un periodo fra sei e nove mesi</b>
580	1.3.5 <b>importo vincolato per un periodo fra nove e dodici mesi</b>
580	1.3.6 <b>importo vincolato per un periodo superiore a dodici mesi</b>
600-650	1.4 <b>Altri titoli e strumenti del mercato monetario non segnalati altrove</b> Valore di mercato complessivo delle obbligazioni di cui all'articolo 428, paragrafo 1, lettera b), punto iii), del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013.
600	<b>importo non vincolato</b>
610	<b>importo vincolato per un periodo inferiore a tre mesi</b>
620	<b>importo vincolato per un periodo fra tre e sei mesi</b>
630	<b>importo vincolato per un periodo fra sei e nove mesi</b>
640	<b>importo vincolato per un periodo fra nove e dodici mesi</b>
650	<b>importo vincolato per un periodo superiore a dodici mesi</b>

▼ **B**

Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
660-710	<b>1.5 Titoli di capitale di soggetti non finanziari quotati in un indice principale in una borsa valori riconosciuta</b> Articolo 428, paragrafo 1, lettera c), del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013 Totale dei titoli di capitale di soggetti non finanziari quotati in un indice principale in una borsa valori riconosciuta.
660	1.5.1 <b>importo non vincolato</b>
670	1.5.2 <b>importo vincolato per un periodo inferiore a tre mesi</b>
680	1.5.2 <b>importo vincolato per un periodo fra tre e sei mesi</b>
690	1.5.3 <b>importo vincolato per un periodo fra sei e nove mesi</b>
700	1.5.3 <b>importo vincolato per un periodo fra nove e dodici mesi</b>
710	1.5.4 <b>importo vincolato per un periodo superiore a dodici mesi</b>
720-770	<b>1.6 Altri titoli di capitale</b> Articolo 428, paragrafo 1, lettera d), del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013 Totale dei titoli di capitale non segnalati in 1.3.
720	1.6.1 <b>importo non vincolato</b>
730	1.6.2 <b>importo vincolato per un periodo inferiore a tre mesi</b>
740	1.6.3 <b>importo vincolato per un periodo fra tre e sei mesi</b>
750	1.6.4 <b>importo vincolato per un periodo fra sei e nove mesi</b>
760	1.6.5 <b>importo vincolato per un periodo fra nove e dodici mesi</b>
770	1.6.6 <b>importo vincolato per un periodo superiore a dodici mesi</b>
780-830	<b>1.7 Oro</b> Articolo 428, paragrafo 1, lettera e), del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013
780	1.7.1 <b>importo non vincolato</b>
790	1.7.2 <b>importo vincolato per un periodo inferiore a tre mesi</b>
800	1.7.3 <b>importo vincolato per un periodo fra tre e sei mesi</b>
810	1.7.4 <b>importo vincolato per un periodo fra sei e nove mesi</b>
820	1.7.5 <b>importo vincolato per un periodo fra nove e dodici mesi</b>
830	1.7.6 <b>importo vincolato per un periodo superiore a dodici mesi</b>
840-890	<b>1.8 Altri metalli preziosi</b> Articolo 428, paragrafo 1, lettera f), del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013 Totale delle riserve di metalli preziosi diversi dall'oro. [N.B.: tra gli esempi, argento e platino. L'oro è segnalato invece alla voce 1.5.]
840	1.8.1 <b>importo non vincolato</b>
850	1.8.2 <b>importo vincolato per un periodo inferiore a tre mesi</b>
860	1.8.3 <b>importo vincolato per un periodo fra tre e sei mesi</b>

▼ **B**

Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
870	1.8.4 <b>importo vincolato per un periodo fra sei e nove mesi</b>
880	1.8.5 <b>importo vincolato per un periodo fra nove e dodici mesi</b>
890	1.8.6 <b>importo vincolato per un periodo superiore a dodici mesi</b>
900-1250	<p>1.9 <b>Prestiti e crediti commerciali non rinnovabili</b></p> <p>Articolo 428, paragrafo 1, lettera g), del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013</p> <p>Il totale dei prestiti e dei crediti commerciali non rinnovabili di cui all'articolo 428, paragrafo 1), lettera g), del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013 è segnalato nelle relative sottorighe e colonne.</p>
900-950	<p>1.9.1 <b>i cui mutuatari sono persone fisiche diverse da imprese commerciali individuali e partnership</b></p> <p>Articolo 428, paragrafo 1, lettera g), punto i), del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013</p> <p>Totale dei prestiti e dei crediti commerciali non rinnovabili i cui mutuatari sono persone fisiche, nel caso in cui il deposito aggregato di detto cliente o gruppo di clienti connessi sia inferiore a 1 milione di EUR.</p>
900	1.9.1.1 <b>importo non vincolato</b>
910	1.9.1.2 <b>importo vincolato per un periodo inferiore a tre mesi</b>
920	1.9.1.3 <b>importo vincolato per un periodo fra tre e sei mesi</b>
930	1.9.1.4 <b>importo vincolato per un periodo fra sei e nove mesi</b>
940	1.9.1.5 <b>importo vincolato per un periodo fra nove e dodici mesi</b>
960	1.9.1.6 <b>importo vincolato per un periodo superiore a dodici mesi</b>
960-1010	<p>1.9.2 <b>i cui mutuatari sono piccole e medie imprese che rientrano nella classe delle esposizioni al dettaglio nel quadro del metodo standardizzato o del metodo IRB per il rischio di credito ovvero un'impresa ammissibile al trattamento di cui all'articolo 153, paragrafo 4, nel caso in cui il deposito aggregato di detto cliente o gruppo di clienti connessi sia inferiore a 1 milione di EUR</b></p> <p>Articolo 428, paragrafo 1, lettera g), punto ii), del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013</p> <p>Totale dei prestiti e dei crediti commerciali non rinnovabili i cui mutuatari sono piccole e medie imprese che rientrano nella classe delle esposizioni al dettaglio nel quadro del metodo standardizzato o del metodo IRB per il rischio di credito ovvero un'impresa ammissibile al trattamento di cui all'articolo 153, paragrafo 4, <b>nel caso in cui il deposito</b> aggregato di detto cliente o gruppo di clienti connessi sia inferiore a 1 milione di EUR.</p>
960	1.9.2.1 <b>importo non vincolato</b>
970	1.9.2.2 <b>importo vincolato per un periodo inferiore a tre mesi</b>
980	1.9.2.3 <b>importo vincolato per un periodo fra tre e sei mesi</b>
990	1.9.2.4 <b>importo vincolato per un periodo fra sei e nove mesi</b>
1000	1.9.2.5 <b>importo vincolato per un periodo fra nove e dodici mesi</b>
1010	1.9.2.6 <b>importo vincolato per un periodo superiore a dodici mesi</b>

▼ **B**

Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
1020-1070	<b>1.9.3 i cui mutuatari sono emittenti sovrani, banche centrali e organismi del settore pubblico</b> Articolo 428, paragrafo 1, lettera g), punto iii), del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013 Totale dei prestiti e dei crediti commerciali non rinnovabili i cui mutuatari sono emittenti sovrani, banche centrali e organismi del settore pubblico.
1020	1.9.3.1 <b>importo non vincolato</b>
1030	1.9.3.2 <b>importo vincolato per un periodo inferiore a tre mesi</b>
1040	1.9.3.3 <b>importo vincolato per un periodo fra tre e sei mesi</b>
1050	1.9.3.4 <b>importo vincolato per un periodo fra sei e nove mesi</b>
1060	1.9.3.5 <b>importo vincolato per un periodo fra nove e dodici mesi</b>
1070	1.9.3.6 <b>importo vincolato per un periodo superiore a dodici mesi</b>
1080-1130	<b>1.9.4 i cui mutuatari non sono segnalati alle voci 1.9.1, 1.9.2 o 1.9.3, esclusi i clienti finanziari</b> Articolo 428, paragrafo 1, lettera g), punto iv), del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013 Totale dei prestiti e dei crediti commerciali non rinnovabili i cui mutuatari non sono segnalati alle voci 1.7.1, 1.7.2 o 1.7.3 ed esclusi i clienti finanziari.
1080	1.9.4.1 <b>importo non vincolato</b>
1090	1.9.4.2 <b>importo vincolato per un periodo inferiore a tre mesi</b>
1100	1.9.4.3 <b>importo vincolato per un periodo fra tre e sei mesi</b>
1110	1.9.4.4 <b>importo vincolato per un periodo fra sei e nove mesi</b>
1120	1.9.4.5 <b>importo vincolato per un periodo fra nove e dodici mesi</b>
1130	1.9.4.6 <b>importo vincolato per un periodo superiore a dodici mesi</b>
1140-1190	<b>1.9.5 i cui mutuatari sono enti creditizi</b> Articolo 428, paragrafo 1, lettera g), punto v), del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013 Totale dei prestiti e dei crediti commerciali non rinnovabili i cui mutuatari sono enti creditizi.
1140	1.9.5.1 <b>importo non vincolato</b>
1150	1.9.5.2 <b>importo vincolato per un periodo inferiore a tre mesi</b>
1160	1.9.5.3 <b>importo vincolato per un periodo fra tre e sei mesi</b>
1170	1.9.5.4 <b>importo vincolato per un periodo fra sei e nove mesi</b>
1180	1.9.5.5 <b>importo vincolato per un periodo fra nove e dodici mesi</b>
1190	1.9.5.6 <b>importo vincolato per un periodo superiore a dodici mesi</b>
1200-1250	<b>1.9.6 i cui mutuatari sono clienti finanziari (non contemplati alle voci 1.9.1, 1.9.2 o 1.9.3) diversi dagli enti creditizi</b> Articolo 428, paragrafo 1), lettera g), punto v), del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013 Totale dei prestiti e dei crediti commerciali non rinnovabili i cui mutuatari sono clienti finanziari.

▼ **B**

Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
1200	1.9.6.1 <b>importo non vincolato</b>
1210	1.9.6.2 <b>importo vincolato per un periodo inferiore a tre mesi</b>
1220	1.9.6.3 <b>importo vincolato per un periodo fra tre e sei mesi</b>
1230	1.9.6.4 <b>importo vincolato per un periodo fra sei e nove mesi</b>
1240	1.9.6.5 <b>importo vincolato per un periodo fra nove e dodici mesi</b>
1250	1.9.6.6 <b>importo vincolato per un periodo superiore a dodici mesi</b>
1260-1280	1.10 <b>Prestiti e crediti commerciali non rinnovabili segnalati alla voce 1.7 che sono considerati immobili</b> Articolo 428, paragrafo 1, lettera h), del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013
1260	1.10.1 <b>garantiti da immobili non residenziali</b> Articolo 428, paragrafo 1, lettera h), punto i), del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013
1270	1.10.2 <b>garantiti da immobili residenziali</b> Articolo 428, paragrafo 1, lettera h), punto ii), del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013
1280	1.10.3 <b>compensati (pass-through) da obbligazioni ammissibili al trattamento di cui all'articolo 129, paragrafo 4 o 5, o di cui all'articolo 52, paragrafo 4, della direttiva 2009/65/CE</b> Articolo 428, paragrafo 1, lettera h), punto iii), del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013
1290	1.11 <b>Crediti da derivati</b> Articolo 428, paragrafo 1, lettera i), del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013 Totale dei crediti netti da derivati.
1300	1.12 <b>Qualsiasi altra attività</b> Articolo 428, paragrafo 1, lettera j), del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013 Qualsiasi altra attività non segnalata alle voci da 1.1.1 a 1.8. N.B.: le attività dedotte dai fondi propri sono segnalate alla voce 1.10.
1310	1.13 <b>Attività dedotte dai fondi propri che non richiedono il finanziamento (funding) stabile</b> Articolo 428, paragrafo 1, del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013 Tutte le attività dedotte dai fondi propri allo scopo di conformarsi alle norme patrimoniali del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013.
1320	1.14 <b>Linee di credito non revocabili non utilizzate</b> Articolo 428, paragrafo 1, lettera k), del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013 Linee di credito di cui all'articolo 428, paragrafo 1, lettera k), del REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013.



**▼ M1***ALLEGATO XIV*

Modello unico di punti di dati (DPM)

Tutte le voci (*data item*) riportate negli allegati I, III, IV, VI, VIII, X, XII e XVI devono essere trasformate in un modello unico di punti di dati affinché i sistemi informatici degli enti e delle autorità competenti siano uniformi.

Il DPM risponde ai criteri seguenti:

- a) fornire una rappresentazione strutturata di tutte le voci (*data item*) riportate negli allegati I, III, IV, VI, VIII, X, XII e XVI;
- b) indicare tutti i fenomeni aziendali previsti negli allegati da I a XIII, XVI e XVII;
- c) fornire un dizionario di dati che definisca le etichette di: tabella, riga, colonna, dominio, dimensione e membro;
- d) presentare metriche che determinino proprietà o importo dei punti di dati;
- e) prevedere definizioni dei punti di dati espresse come somma di caratteristiche che identificano in modo univoco il fenomeno finanziario;
- f) riportare tutte le specifiche tecniche necessarie allo sviluppo di soluzioni informatiche da applicare alle segnalazioni che permettano di ottenere dati di vigilanza uniformi.

▼ **M1**

*ALLEGATO XV*

Regole di convalida

Alle voci riportate negli allegati I, III, IV, VI, VIII, X, XII e XVI devono applicarsi regole di convalida che assicurino la qualità e la coerenza dei dati.

Le regole di convalida devono rispondere ai criteri seguenti:

- a) stabilire il nesso logico tra punti di dati;
- b) prevedere filtri e condizioni preliminari che definiscano la serie di dati cui si applica la regola di convalida;
- c) verificare la coerenza dei dati segnalati;
- d) verificare l'esattezza dei dati segnalati;
- e) fissare i valori predefiniti applicabili nei casi in cui l'informazione non sia segnalata.

▼ **M1**

## ALLEGATO XVI

## MODELLI PER LE SEGNALAZIONI RIGUARDANTI LE ATTIVITÀ VINCOLATE

MODELLI SULLE ATTIVITÀ VINCOLATE			
Numero del modello	Codice del modello	Nome del modello/gruppo di modelli	Nome abbreviato
		<b>PARTE A — QUADRO SINOTTICO DEI GRAVAMI</b>	
32.1	F 32.01	ATTIVITÀ DELL'ENTE SEGNALANTE	AE-ASS
32.2	F 32.02	GARANZIE RICEVUTE	AE-COL
32.3	F 32.03	OBBLIGAZIONI GARANTITE E TITOLI GARANTITI DA ATTIVITÀ DI PROPRIA EMISSIONE NON ANCORA COSTITUITI IN GARANZIA	AE-NPL
32.4	F 32.04	FONTI DI GRAVAME	AE-SOU
		<b>PARTE B — DATI SULLA SCADENZA</b>	
33	F 33.00	DATI SULLA SCADENZA	AE-MAT
		<b>PARTE C — QUOTA POTENZIALE DI ATTIVITÀ VINCOLATE</b>	
34	F 34.00	QUOTA POTENZIALE DI ATTIVITÀ VINCOLATE	AE-CONT
		<b>PARTE D — OBBLIGAZIONI GARANTITE</b>	
35	F 35.00	EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI GARANTITE	AE-CB
		<b>PARTE E — DATI AVANZATI</b>	
36.1	F 36.01	DATI AVANZATI. PARTE I	AE-ADV1
36.2	F 36.02	DATI AVANZATI. PARTE II	AE-ADV2

## F 32.01 — ATTIVITÀ DELL'ENTE SEGNALANTE (AE-ASS)

		Valore contabile delle attività vincolate			Valore equo delle attività vincolate		Valore contabile delle attività non vincolate			Valore equo delle attività non vincolate	
			di cui: emesse da altri soggetti del gruppo	di cui: ammissibili ad operazioni con banche centrali		di cui: ammissibili ad operazioni con banche centrali		di cui: emesse da altri soggetti del gruppo	di cui: ammissibili ad operazioni con banche centrali		di cui: ammissibili ad operazioni con banche centrali
		010	020	030	040	050	060	070	080	090	100
<b>010</b>	<b>Attività dell'ente segnalante</b>										
020	Finanziamenti a vista										
030	Strumenti di capitale										
040	Titoli di debito										
050	di cui: obbligazioni garantite										
060	di cui: titoli garantiti da attività										
070	di cui: emessi da amministrazioni pubbliche										
080	di cui: emessi da società finanziarie										
090	di cui: emessi da società non finanziarie										
100	Crediti e anticipi esclusi i finanziamenti a vista										
110	di cui: crediti ipotecari										
120	Altre attività										

## F 32.02 — GARANZIE RICEVUTE (AE-COL)

		Valore equo delle garanzie ricevute o dei titoli di debito di propria emissione vincolati			non vincolati			
					Valore equo delle garanzie ricevute o dei titoli di debito di propria emissione vincolabili			Importo nominale delle garanzie ricevute o dei titoli di debito di propria emissione non vincolabili
		010	di cui: emessi da altri soggetti del gruppo 020	di cui: ammissibili ad operazioni con banche centrali 030	040	di cui: emessi da altri soggetti del gruppo 050	di cui: ammissibili ad operazioni con banche centrali 060	
<b>130</b>	<b>Garanzie ricevute dall'ente segnalante</b>							
140	Finanziamenti a vista							
150	Strumenti di capitale							
160	Titoli di debito							
170	di cui: obbligazioni garantite							
180	di cui: titoli garantiti da attività							
190	di cui: emessi da amministrazioni pubbliche							
200	di cui: emessi da società finanziarie							
210	di cui: emessi da società non finanziarie							
220	Crediti e anticipi esclusi i finanziamenti a vista							
230	Altre garanzie ricevute							
<b>240</b>	<b>Titoli di debito di propria emissione diversi da obbligazioni garantite e titoli garantiti da attività</b>							
<b>250</b>	<b>TOTALE DI ATTIVITÀ, GARANZIE RICEVUTE E TITOLI DI DEBITO DI PROPRIA EMISSIONE</b>							

▼ M1

## F 32.03 — OBBLIGAZIONI GARANTITE E TITOLI GARANTITI DA ATTIVITÀ DI PROPRIA EMISSIONE NON ANCORA COSTITUITI IN GARANZIA (AE-NPL)

		non vincolati			
		Valore contabile del paniere di attività sottostante	Valore equo dei titoli di debito di propria emissione vincolabili		Importo nominale dei titoli di debito di propria emissione non vincolabili
			di cui: ammissibili ad operazioni con banche centrali		
		010	020	030	040
<b>010</b>	<b>Obbligazioni garantite e titoli garantiti da attività di propria emissione non ancora costituiti in garanzia</b>				
020	Obbligazioni garantite di propria emissione mantenute				
030	Titoli garantiti da attività di propria emissione mantenuti				
040	Segmento senior				
050	Segmento mezzanine				
060	Segmento di prima perdita				

## F 32.04 — FONTI DI GRAVAME (AE-SOU)

		Passività corrispondenti, passività potenziali o titoli concessi in prestito		Attività, garanzie ricevute e titoli di debito di propria emissione, diversi da obbligazioni garantite e titoli garantiti da attività, vincolati		
		010	di cui: di altri soggetti del gruppo	030	di cui: garanzie ricevute riutilizzate	di cui: titoli di debito di propria emissione vincolati
			020		040	050
<b>010</b>	<b>Valore contabile delle passività finanziarie selezionate</b>					
020	Derivati					
030	di cui: fuori borsa ( <i>over-the-counter</i> )					
040	Depositi					
050	Contratti di vendita con patto di riacquisto					
060	di cui: con banche centrali					
070	Depositi assistiti da garanzia reale esclusi i contratti di vendita con patto di riacquisto					
080	di cui: presso banche centrali					
090	Titoli di debito di propria emissione					
100	di cui: obbligazioni garantite di propria emissione					
110	di cui: titoli garantiti da attività di propria emissione					
<b>120</b>	<b>Altre fonti di gravame</b>					
130	Importo nominale degli impegni all'erogazione di prestiti ricevuti					
140	Importo nominale delle garanzie finanziarie ricevute					
150	Valore equo dei titoli presi a prestito senza copertura di garanzia in contante					
160	Altro					
<b>170</b>	<b>TOTALE DELLE FONTI DI GRAVAME</b>					



non compilare nel modello su base consolidata

non compilare in nessun caso

▼M1

## F 33.00 — DATI SULLA SCADENZA (AE-MAT)

		Scadenza aperta	Scadenza a un giorno ( <i>overnight</i> )	>1 giorno <= 1 setti- mana	>1 setti- mana <= 2 setti- mane	>2 setti- mane <= 1 mese	>1 mese <= 3 mesi	>3 mesi <= 6 mesi	>6 mesi <= 1 anno	>1 anno <= 2 anni	>2 anni <= 3 anni	>3 anni <= 5 anni	>5 anni <= 10 anni	>10 anni
<b>Durata residua delle passività</b>		010	020	030	040	050	060	070	080	090	100	110	120	130
010	Attività vincolate													
020	Garanzie ricevute riutilizzate (com- ponente di ricevimento)													
030	Garanzie ricevute riutilizzate (com- ponente di riutilizzo)													



## F 34.00 — QUOTA POTENZIALE DI ATTIVITÀ VINCOLATE (AE-CONT)

		Passività corrispondenti, passività potenziali o titoli concessi in prestito	Quota potenziale di attività vincolate				
			A. Decremento del 30 % del valore equo delle attività vincolate	B. Effetto netto del deprezzamento del 10 % di valute rilevanti			
				Importo supplementare delle attività vincolate			
			Importo supplementare delle attività vincolate	Valuta rilevante 1	Valuta rilevante 2	...	Valuta rilevante n
010	020	030	040	050			
<b>010</b>	<b>Valore contabile delle passività finanziarie selezionate</b>						
020	Derivati						
030	di cui: fuori borsa (over-the-counter)						
040	Depositi						
050	Contratti di vendita con patto di riacquisto						
060	di cui: con banche centrali						
070	Depositi assistiti da garanzia reale esclusi i contratti di vendita con patto di riacquisto						
080	di cui: presso banche centrali						
090	Titoli di debito di propria emissione						
100	di cui: obbligazioni garantite di propria emissione						
110	di cui: titoli garantiti da attività di propria emissione						
<b>120</b>	<b>Altre fonti di gravame</b>						
<b>170</b>	<b>TOTALE DELLE FONTI DI GRAVAME</b>						

## F 35.00 — EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI GARANTITE (AE-CB)

asse z	Identificativo dell'aggregato di copertura (aperto)
--------	---

		Conformità all'art. 129 CRR?		Passività da obbligazioni garantite						Posizioni su derivati dell'aggregato di copertura con valore di mercato netto negativo
		[SÌ/NO]	Se SÌ, indicazione della classe primaria di attività dell'aggregato di copertura	Data di riferimento per le segnalazioni	+ 6 mesi	+ 12 mesi	+ 2 anni	+ 5 anni	+ 10 anni	
		010	012	020	030	040	050	060	070	080
010	Importo nominale									
020	Valore attuale ( <i>swap</i> )/Valore di mercato									
030	Valore specifico all'attività									
040	Valore contabile									

Passività da obbligazioni garantite						Aggregato di copertura											
Rating esterno del credito dell'obbligazione garantita						Data di riferimento per le segnalazioni	+ 6 mesi	+ 12 mesi	+ 2 anni	+ 5 anni	+ 10 anni	Posizioni su derivati dell'aggregato di copertura con valore di mercato netto positivo	Importo dell'aggregato di copertura eccedente i requisiti minimi di copertura				
													rispetto alla disciplina giuridica della pertinente obbligazione garantita		rispetto alla metodologia seguita dalle agenzie di rating del credito per mantenere invariato il rating esterno delle obbligazioni garantite		
Agenzia di rating del credito 1	Rating del credito 1	Agenzia di rating del credito 2	Rating del credito 2	Agenzia di rating del credito 3	Rating del credito 3						Data di riferimento per le segnalazioni		Agenzia di rating del credito 1	Agenzia di rating del credito 2	Agenzia di rating del credito 3		
090	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	

## F 36.01 — DATI AVANZATI. PARTE I (AE-ADV-1)

	Fonte di gravame	Attività/Passività	Tipo di garanzia — Classificazione per tipologia di attività								
			Finanzia- menti a vi- sta	Strumenti di capitale	Titoli di debito						
					Totale	di cui: obbligazioni ga- rantite		di cui: titoli garantiti da attività		di cui: emessi da ammini- stra-zioni pubbliche	di cui: emessi da società fi- nanziarie
							di cui: emesse da altri sog- getti del gruppo		di cui: emesse da altri sog- getti del gruppo		
010	020	030	040	050	060	070	080	090			
010	<b>Finanziamento (<i>funding</i>) da banche centrali (tutte le tipologie, compresi ad es. i contratti di vendita con patto di riacquisto)</b>	<i>Attività vincolate</i>									
020		<i>Passività corrispondenti</i>									
030	<b>Derivati negoziati in borsa</b>	<i>Attività vincolate</i>									
040		<i>Passività corrispondenti</i>									
050	<b>Derivati fuori borsa (<i>over-the-counter</i>)</b>	<i>Attività vincolate</i>									
060		<i>Passività corrispondenti</i>									
070	<b>Contratti di vendita con patto di riacquisto</b>	<i>Attività vincolate</i>									
080		<i>Passività corrispondenti</i>									
090	<b>Depositi assistiti da garanzia reale esclusi i contratti di vendita con patto di riacquisto</b>	<i>Attività vincolate</i>									
100		<i>Passività corrispondenti</i>									
110	<b>Obbligazioni garantite di propria emissione</b>	<i>Attività vincolate</i>									
120		<i>Passività corrispondenti</i>									

	Fonte di gravame	Attività/Passività	Tipo di garanzia — Classificazione per tipologia di attività								
			Finanzia- menti a vi- sta	Strumenti di capitale	Titoli di debito						
					Totale	di cui: obbligazioni ga- rantite		di cui: titoli garantiti da attività		di cui: emessi da ammini- stra-zioni pubbliche	di cui: emessi da società fi- nanziarie
							di cui: emesse da altri sog- getti del gruppo	di cui: emesse da altri sog- getti del gruppo			
010	020	030	040	050	060	070	080	090			
130	Titoli garantiti da attività di propria emissione	Attività vincolate									
140		Passività corrispondenti									
150	Titoli di debito di propria emis- sione diversi da obbligazioni ga- rantite e titoli garantiti da atti- vità	Attività vincolate									
160		Passività corrispondenti									
170	Altre fonti di gravame	Attività vincolate									
180		Passività potenziali o titoli concessi in prestito									
190	Totale delle attività vincolate										
200	<i>di cui: ammissibili ad operazioni con banche centrali</i>										
210	Totale delle attività non vincolate										
220	<i>di cui: ammissibili ad operazioni con banche centrali</i>										
230	Attività vincolate + attività non vincolate										

	Fonte di gravame	Attività/Passività	Tipo di garanzia — Classificazione per tipologia di attività							Totale	
			Titoli di debito	Crediti e anticipi esclusi i finanziamenti a vista					Altre attività		
				di cui: emessi da società non finanziarie	Banche centrali e amministrazioni pubbliche	Società finanziarie	Società non finanziarie				
							di cui: crediti ipotecari	Famiglie			
			100	110	120	130	140	150	160	170	180
010	<b>Finanziamento (<i>funding</i>) da banche centrali (tutte le tipologie, compresi ad es. i contratti di vendita con patto di riacquisto)</b>	<i>Attività vincolate</i>									
020		<i>Passività corrispondenti</i>									
030	<b>Derivati negoziati in borsa</b>	<i>Attività vincolate</i>									
040		<i>Passività corrispondenti</i>									
050	<b>Derivati fuori borsa (<i>over-the-counter</i>)</b>	<i>Attività vincolate</i>									
060		<i>Passività corrispondenti</i>									
070	<b>Contratti di vendita con patto di riacquisto</b>	<i>Attività vincolate</i>									
080		<i>Passività corrispondenti</i>									
090	<b>Depositi assistiti da garanzia reale esclusi i contratti di vendita con patto di riacquisto</b>	<i>Attività vincolate</i>									
100		<i>Passività corrispondenti</i>									
110	<b>Obbligazioni garantite di propria emissione</b>	<i>Attività vincolate</i>									
120		<i>Passività corrispondenti</i>									

	Fonte di gravame	Attività/Passività	Tipo di garanzia — Classificazione per tipologia di attività							Totale	
			Titoli di debito	Crediti e anticipi esclusi i finanziamenti a vista					Altre attività		
				di cui: emessi da società non finanziarie	Banche centrali e amministrazioni pubbliche	Società finanziarie	Società non finanziarie				
							di cui: crediti ipotecari	Famiglie			
			100	110	120	130	140	150	160	170	180
130	Titoli garantiti da attività di propria emissione	Attività vincolate									
140		Passività corrispondenti									
150	Titoli di debito di propria emissione diversi da obbligazioni garantite e titoli garantiti da attività	Attività vincolate									
160		Passività corrispondenti									
170	Altre fonti di gravame	Attività vincolate									
180		Passività potenziali o titoli concessi in prestito									
190	Totale delle attività vincolate										
200	<i>di cui: ammissibili ad operazioni con banche centrali</i>										
210	Totale delle attività non vincolate										
220	<i>di cui: ammissibili ad operazioni con banche centrali</i>										
230	Attività vincolate + attività non vincolate										

## F 36.02 — DATI AVANZATI. PARTE II (AE-ADV-2)

	Fonte di gravame	Attività/Passività	Tipo di garanzia — Classificazione per tipologia di attività									
			Finanzia- menti a vi- sta	Strumenti di capitale	Titoli di debito							
					Totale	di cui: obbligazioni garantite		di cui: titoli garantiti da attività		di cui: emessi da ammini- stra-zioni pubbliche	di cui: emessi da società fi- nanziarie	di cui: emessi da società non finan- ziarie
						di cui: emesse da altri sog- getti del gruppo	di cui: emesse da altri sog- getti del gruppo					
010	020	030	040	050	060	070	080	090	100			
010	<b>Finanziamento (<i>funding</i>) da banche centrali (tutte le tipologie, compresi i contratti di vendita con patto di riacquisto)</b>	<i>Garanzie vincolate ricevute</i>										
020		<i>Passività corrispondenti</i>										
030	<b>Derivati negoziati in borsa</b>	<i>Garanzie vincolate ricevute</i>										
040		<i>Passività corrispondenti</i>										
050	<b>Derivati fuori borsa (<i>over-the-counter</i>)</b>	<i>Garanzie vincolate ricevute</i>										
060		<i>Passività corrispondenti</i>										
070	<b>Contratti di vendita con patto di riacquisto</b>	<i>Garanzie vincolate ricevute</i>										
080		<i>Passività corrispondenti</i>										
090	<b>Depositi assistiti da garanzia reale esclusi i contratti di vendita con patto di riacquisto</b>	<i>Garanzie vincolate ricevute</i>										
100		<i>Passività corrispondenti</i>										
110	<b>Obbligazioni garantite di propria emissione</b>	<i>Garanzie vincolate ricevute</i>										
120		<i>Passività corrispondenti</i>										

	Fonte di gravame	Attività/Passività	Tipo di garanzia — Classificazione per tipologia di attività										
			Finanzia- menti a vi- sta	Strumenti di capitale	Titoli di debito								
					Totale	di cui: obbligazioni garantite		di cui: titoli garantiti da attività		di cui: emessi da ammini- stra-zioni pubbliche	di cui: emessi da società fi- nanziarie	di cui: emessi da società non finan- ziarie	
							di cui: emesse da altri sog- getti del gruppo		di cui: emesse da altri sog- getti del gruppo				
010	020	030	040	050	060	070	080	090	100				
130	Titoli garantiti da attività di propria emissione	Garanzie vincolate ricevute											
140		Passività corrispondenti											
150	Titoli di debito di propria emissione diversi da obbligazioni garantite e titoli garantiti da attività	Garanzie vincolate ricevute											
160		Passività corrispondenti											
170	Altre fonti di gravame	Garanzie vincolate ricevute											
180		Passività potenziali o titoli concessi in prestito											
190	Totale delle garanzie vincolate ricevute												
200	di cui: ammissibili ad operazioni con banche centrali												
210	Totale delle garanzie non vincolate ricevute												
220	di cui: ammissibili ad operazioni con banche centrali												
230	Garanzie vincolate + non vincolate ricevute												



	Fonte di gravame	Attività/Passività	Tipo di garanzia — Classificazione per tipologia di attività								Totale
			Crediti e anticipi esclusi i finanziamenti a vista						Altre garanzie ricevute	Titoli di debito di propria emissione diversi da obbligazioni garantite e titoli garantiti da attività	
			Banche centrali e amministrazioni pubbliche	Società finanziarie	Società non finanziarie		Famiglie				
					di cui: crediti ipotecari		di cui: crediti ipotecari				
110	120	130	140	150	160	170	180	190			
010	Finanziamento ( <i>funding</i> ) da banche centrali (tutte le tipologie, compresi i contratti di vendita con patto di riacquisto)	Garanzie vincolate ricevute									
020		Passività corrispondenti									
030	Derivati negoziati in borsa	Garanzie vincolate ricevute									
040		Passività corrispondenti									
050	Derivati fuori borsa ( <i>over-the-counter</i> )	Garanzie vincolate ricevute									
060		Passività corrispondenti									
070	Contratti di vendita con patto di riacquisto	Garanzie vincolate ricevute									
080		Passività corrispondenti									
090	Depositi assistiti da garanzia reale esclusi i contratti di vendita con patto di riacquisto	Garanzie vincolate ricevute									
100		Passività corrispondenti									
110	Obbligazioni garantite di propria emissione	Garanzie vincolate ricevute									
120		Passività corrispondenti									

	Fonte di gravame	Attività/Passività	Tipo di garanzia — Classificazione per tipologia di attività								Totale
			Crediti e anticipi esclusi i finanziamenti a vista						Altre garanzie ricevute	Titoli di debito di propria emissione diversi da obbligazioni garantite e titoli garantiti da attività	
			Banche centrali e amministrazioni pubbliche	Società finanziarie	Società non finanziarie		Famiglie				
					di cui: crediti ipotecari		di cui: crediti ipotecari				
110	120	130	140	150	160	170	180	190			
130	Titoli garantiti da attività di propria emissione	Garanzie vincolate ricevute									
140		Passività corrispondenti									
150	Titoli di debito di propria emissione diversi da obbligazioni garantite e titoli garantiti da attività	Garanzie vincolate ricevute									
160		Passività corrispondenti									
170	Altre fonti di gravame	Garanzie vincolate ricevute									
180		Passività potenziali o titoli concessi in prestito									
190	Totale delle garanzie vincolate ricevute										
200	di cui: ammissibili ad operazioni con banche centrali										
210	Totale delle garanzie non vincolate ricevute										
220	di cui: ammissibili ad operazioni con banche centrali										
230	Garanzie vincolate + non vincolate ricevute										

**▼ M3***ALLEGATO XVII***SEGNALAZIONI RIGUARDANTI LE ATTIVITÀ VINCOLATE***Indice*

## ISTRUZIONI DI CARATTERE GENERALI

1. STRUTTURA E CONVENZIONI
  - 1.1. STRUTTURA
  - 1.2. PRINCIPIO CONTABILE
  - 1.3. CONVENZIONE DI NUMERAZIONE
  - 1.4. CONVENZIONE DEI SEGNI
  - 1.5. LIVELLO DI APPLICAZIONE
  - 1.6. PROPORZIONALITÀ
  - 1.7. DEFINIZIONE DI GRAVAME

## ISTRUZIONI SPECIFICHE AL MODELLO

2. PARTE A: QUADRO SINOTTICO DEI GRAVAMI
  - 2.1. MODELLO AE-ASS. ATTIVITÀ DELL'ENTE SEGNALANTE
    - 2.1.1. OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE
    - 2.1.2. ISTRUZIONI SU RIGHE SPECIFICHE
    - 2.1.3. ISTRUZIONI SU COLONNE SPECIFICHE
  - 2.2. MODELLO AE-COL. GARANZIE RICEVUTE DALL'ENTE SEGNALANTE
    - 2.2.1. OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE
    - 2.2.2. ISTRUZIONI SU RIGHE SPECIFICHE
    - 2.2.3. ISTRUZIONI SU COLONNE SPECIFICHE
  - 2.3. MODELLO AE-NPL. OBBLIGAZIONI GARANTITE E TITOLI GARANTITI DA ATTIVITÀ DI PROPRIA EMISSIONE NON ANCORA COSTITUITI IN GARANZIA
    - 2.3.1. OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE
    - 2.3.2. ISTRUZIONI SU RIGHE SPECIFICHE
    - 2.3.3. ISTRUZIONI SU COLONNE SPECIFICHE
  - 2.4. MODELLO AE-SOU. FONTI DI GRAVAME
    - 2.4.1. OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE
    - 2.4.2. ISTRUZIONI SU RIGHE SPECIFICHE
    - 2.4.3. ISTRUZIONI SU COLONNE SPECIFICHE
3. PARTE B: DATI SULLA SCADENZA
  - 3.1. OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE

**▼ M3**

- 3.2. MODELLO AE-MAT. DATI SULLA SCADENZA
  - 3.2.1. ISTRUZIONI SU RIGHE SPECIFICHE
  - 3.2.2. ISTRUZIONI SU COLONNE SPECIFICHE
- 4. PARTE C: QUOTA POTENZIALE DI ATTIVITÀ VINCOLATE
  - 4.1. OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE
    - 4.1.1. SCENARIO A — DECREMENTO DEL 30 % DELLE ATTIVITÀ VINCOLATE
    - 4.1.2. SCENARIO B — DEPREZZAMENTO DEL 10 % DI VALUTE RILEVANTI
  - 4.2. MODELLO AE-CONT. QUOTA POTENZIALE DI ATTIVITÀ VINCOLATE
    - 4.2.1. ISTRUZIONI SU RIGHE SPECIFICHE
    - 4.2.2. ISTRUZIONI SU COLONNE SPECIFICHE
- 5. PARTE D: OBBLIGAZIONI GARANTITE
  - 5.1. OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE
  - 5.2. MODELLO: AE-CB. EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI GARANTITE
    - 5.2.1. ISTRUZIONI SULL'ASSE Z
    - 5.2.2. ISTRUZIONI SU RIGHE SPECIFICHE
    - 5.2.3. ISTRUZIONI SU COLONNE SPECIFICHE
- 6. PARTE E: DATI AVANZATI
  - 6.1. OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE
  - 6.2. MODELLO: AE-ADV1. MODELLO AVANZATO PER LE ATTIVITÀ DELL'ENTE SEGNALANTE
    - 6.2.1. ISTRUZIONI SU RIGHE SPECIFICHE
    - 6.2.2. ISTRUZIONI SU COLONNE SPECIFICHE
  - 6.3. MODELLO: AE-ADV2. MODELLO AVANZATO PER LE GARANZIE RICEVUTE DALL'ENTE SEGNALANTE
    - 6.3.1. ISTRUZIONI SU RIGHE SPECIFICHE
    - 6.3.2. ISTRUZIONI SU COLONNE SPECIFICHE

**ISTRUZIONI DI CARATTERE GENERALE**

- 1. STRUTTURA E CONVENZIONI
  - 1.1. Struttura
    - 1. Il quadro consta di cinque blocchi di modelli, per un totale di nove modelli articolati come segue.
      - a) Parte A: Quadro sinottico dei gravami
        - Modello AE-ASS. Attività dell'ente segnalante
        - Modello AE-COL. Garanzie ricevute dall'ente segnalante

▼ **M3**

— Modello AE-NPL. Obbligazioni garantite e titoli garantiti da attività di propria emissione non ancora costituiti in garanzia

— Modello AE-SOU. Fonti di gravame

## b) Parte B: Dati sulla scadenza

— Modello AE-MAT. Dati sulla scadenza

## c) Parte C: Quota potenziale di attività vincolate

— Modello AE-CONT. Quota potenziale di attività vincolate

## d) Parte D: Obbligazioni garantite

— Modello AE-CB. Emissione di obbligazioni garantite

## e) Parte E: Dati avanzati

— Modello AE-ADV-1. Modello avanzato per le attività dell'ente segnalante

— Modello AE-ADV-2. Modello avanzato per le garanzie ricevute dall'ente segnalante

2. Per ciascun modello sono forniti i riferimenti giuridici e informazioni più particolareggiate sugli aspetti più generali della segnalazione.

## 1.2. Principio contabile

3. L'ente segnala i valori contabili ricavati dalla disciplina contabile applicata per la segnalazione delle informazioni finanziarie a norma degli articoli da 9 a 11. L'ente che non è tenuto a segnalare informazioni finanziarie applica la propria disciplina contabile.

4. Ai fini del presente allegato le sigle «IAS» e «IFRS» si riferiscono ai principi contabili internazionali definiti all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1606/2002. Per gli enti che trasmettono le segnalazioni in base agli IFRS sono inseriti rimandi ai pertinenti principi IFRS.

## 1.3. Convenzione di numerazione

5. Nelle presenti istruzioni si applica il seguente schema di annotazione generale per indicare colonne, righe e celle dei modelli: {modello; riga; colonna}. Un asterisco segnala che la convalida vale per l'intera riga o colonna. Esempio: {AE-ASS; \*, 2} indica il punto di dati di qualsiasi riga per la colonna 2 del modello AE-ASS.

6. In caso di convalide all'interno di un modello, i punti di dati del modello stesso sono indicati con l'annotazione seguente: {riga; colonna}.

## 1.4. Convenzione dei segni

7. I modelli dell'allegato XVI si attengono alla convenzione dei segni illustrata nell'allegato V, parte 1, punti 9 e 10.

▼ **M3**

## 1.5. Livello di applicazione

8. Il livello di applicazione della segnalazione delle attività vincolate ricalca quello degli obblighi di segnalazione per i fondi propri di cui all'articolo 99, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR). Pertanto, gli enti che, a norma dell'articolo 7 del CRR, non sono assoggettati ai requisiti prudenziali non sono tenuti a segnalare informazioni sulle attività vincolate.

## 1.6. Proporzionalità

9. Ai fini dell'articolo 16 *bis*, paragrafo 2, lettera b), il livello di gravame sulle attività è così calcolato:

— valore contabile delle attività vincolate e garanzie =  
 $\{AE-ASS;010;010\} + \{AE-COL;130;010\};$

— totale delle attività e garanzie =  $\{AE-ASS;010;010\} +$   
 $\{AE-ASS;010;060\} + \{AE-COL;130;010\} + \{AE-COL;130;040\};$

— coefficiente di gravame sulle attività = (valore contabile delle  
 attività vincolate e garanzie)/(totale delle attività e garanzie).

10. Ai fini dell'articolo 16 *bis*, paragrafo 2, lettera a), il totale delle attività è così calcolato:

— totale delle attività =  $\{AE-ASS;010;010\} + \{AE-ASS;010;060\}.$

## 1.7. Definizione di gravame

11. Ai fini del presente allegato e dell'allegato XVI, è considerata vincolata l'attività che è stata costituita in garanzia o altrimenti riservata per fornire forme di copertura, garanzia o supporto al credito (credit enhancement) a un'operazione da cui non può essere ritirata liberamente.

Si rilevi che vanno considerate vincolate le attività costituite in garanzia soggette a limitazioni di ritiro, ad esempio le attività il cui ritiro è subordinato ad autorizzazione preventiva oppure a sostituzione con altre attività. Poiché il quadro giuridico applicabile varia tra i diversi paesi, la definizione non si basa su una definizione giuridica esplicita, come è invece il caso per il trasferimento del titolo di proprietà, bensì su principi economici, ma è comunque intimamente connessa ai termini contrattuali. A parere dell'Autorità bancaria europea, la definizione comprende le seguenti tipologie di contratto (elenco non esaustivo):

— operazioni di finanziamento garantite, compresi i contratti e accordi di vendita con patto di riacquisto, le concessioni di titoli in prestito e le altre forme di prestito garantito;

— varie forme di contratti di garanzia, ad esempio garanzie reali collocate a copertura del valore di mercato delle operazioni su derivati;

— garanzie finanziarie assistite da garanzie reali. Si rilevi che, in assenza di limitazioni di ritiro della garanzia reale per la parte inutilizzata della garanzia, quali l'autorizzazione preventiva, va imputato soltanto (in proporzione) l'importo utilizzato;

**▼ M3**

- garanzie reali collocate presso sistemi di compensazione, controparti centrali o altri enti infrastrutturali come condizione per accedere al servizio. Sono compresi i fondi di garanzia e i margini iniziali;
- linee di credito delle banche centrali. Le attività già posizionate non vanno considerate vincolate, salvo i casi in cui la banca centrale consente il ritiro delle attività collocate solo previa autorizzazione. Così come per le garanzie finanziarie inutilizzate, la parte inutilizzata (ossia la parte che supera l'importo minimo imposto dalla banca centrale) va imputata proporzionalmente alle diverse attività collocate presso la banca centrale;
- attività sottostanti strutture di cartolarizzazione, laddove le attività finanziarie non siano state eliminate contabilmente dalle attività finanziarie dell'ente. Le attività sottostanti titoli mantenuti non sono considerate vincolate, a meno che i titoli in questione non siano costituiti in garanzia o altrimenti costituiti in garanzia reale per fornire una forma di assicurazione a un'operazione;
- attività in aggregati di copertura usate per l'emissione di obbligazioni garantite. Le attività sottostanti obbligazioni garantite sono considerate vincolate, tranne in determinate situazioni in cui l'ente detiene le obbligazioni garantite corrispondenti («obbligazioni di propria emissione»);
- come principio generale, non vanno considerate vincolate le attività che, assegnate a linee non utilizzate, possono essere ritirate liberamente.

**ISTRUZIONI SPECIFICHE AL MODELLO****2. PARTE A: QUADRO SINOTTICO DEI GRAVAMI**

12. I modelli sinottici dei gravami evidenziano la differenza fra le attività usate a sostegno del fabbisogno di finanziamento (funding) o di garanzie reali alla data di bilancio («gravame del momento») e le attività disponibili per un fabbisogno potenziale di finanziamento.
13. Il modello sinottico mostra, in forma di tabella suddivisa per prodotto, l'importo delle attività vincolate e delle attività non vincolate dell'ente segnalante. La stessa scomposizione è applicata anche alle garanzie ricevute e ai titoli di debito di propria emissione diversi da obbligazioni garantite e cartolarizzazioni.

**2.1. Modello AE-ASS. Attività dell'ente segnalante****2.1.1. Osservazioni di carattere generale**

14. Nel riquadro che segue sono illustrate le istruzioni relative alle principali tipologie di operazioni pertinenti ai fini della compilazione dei modelli AE.

Tutte le operazioni che innalzano il livello di gravame sull'ente presentano due aspetti che devono essere segnalati distintamente in tutti i modelli AE: ciascuna operazione è segnalata sia come fonte di gravame sia come attività vincolata o garanzia reale.

Seguono esempi che illustrano il modo in cui segnalare varie tipologie di operazioni in questa parte; le stesse regole valgono anche per gli altri modelli AE.

**▼ M3****a) Deposito assistito da garanzia reale**

Il deposito assistito da garanzia reale è così segnalato:

- (i) rilevazione del valore contabile del deposito come fonte di gravame in {AE-SOU; r070; c010};
- (ii) se la garanzia reale è un'attività dell'ente segnalante, segnalazione del relativo valore contabile in {AE-ASS; \*, c010} e {AE-SOU; r070; c030}; segnalazione del relativo valore equo in {AE-ASS; \*, c040};
- (iii) se la garanzia reale è stata ricevuta dall'ente segnalante, segnalazione del relativo valore equo in {AE-COL; \*, c010}, {AE-SOU; r070; c030} e {AE-SOU; r070; c040}.

**b) Contratti di vendita con patto di riacquisto/contratti di vendita con patto di riacquisto passivo speculari**

Il contratto di vendita con patto di riacquisto è così segnalato:

- (i) segnalazione del valore contabile del contratto di vendita con patto di riacquisto come fonte di gravame in {AE-SOU; r050; c010};
- (ii) indicazione della garanzia reale del contratto di vendita con patto di riacquisto;
- (iii) se la garanzia reale è un'attività dell'ente segnalante, segnalazione del relativo valore contabile in {AE-ASS; \*, c010} e {AE-SOU; r050; c030}; segnalazione del relativo valore equo in {AE-ASS; \*, c040};
- (iv) se la garanzia reale è stata ricevuta dall'ente segnalante mediante un precedente contratto (speculare) di vendita con patto di riacquisto passivo, segnalazione del relativo valore equo in {AE-COL; \*, c010}, {AE-SOU; r050; c030} e in {AE-SOU; r050; c040}.

**c) Finanziamento (funding) da banche centrali**

Poiché il finanziamento da banche centrali assistito da garanzia reale è soltanto un caso specifico di deposito assistito da garanzia reale o di contratto di vendita con patto di riacquisto in cui la controparte è una banca centrale, valgono le regole dei precedenti punti i) e ii).

Nel caso di operazioni nelle quali non sia possibile individuare la garanzia reale specifica per ciascuna operazione, essendo la garanzia reale aggregata, la garanzia reale deve essere scomposta proporzionalmente, in base alla composizione dell'aggregato di garanzie.

Le attività già posizionate presso banche centrali non costituiscono attività vincolate, salvo i casi in cui la banca centrale consente il ritiro delle attività collocate solo previa autorizzazione. Per le garanzie finanziarie inutilizzate, la parte inutilizzata (ossia la parte che supera il minimo imposto dalla banca centrale) è imputata proporzionalmente alle diverse attività collocate presso la banca centrale.

**d) Concessione di titoli in prestito**

Per la concessione di titoli in prestito con copertura di garanzia in contante valgono le regole applicabili ai contratti di vendita con patto di riacquisto/contratti di vendita con patto di riacquisto passivo speculari.



**▼ M3**

La concessione di titoli in prestito senza copertura di garanzia in contante è così segnalata:

- (i) segnalazione del valore equo dei titoli presi a prestito come fonte di gravame in {AE-SOU; r150; c010}. Se, in cambio dei titoli concessi in prestito, il prestatore non riceve titoli bensì una commissione, {AE-SOU; r150; c010} è segnalato con valore zero;
- (ii) se i titoli concessi in prestito come garanzia reale sono un'attività dell'ente segnalante, segnalazione del relativo valore contabile in {AE-ASS; \*, c010} e {AE-SOU; r150; c030}; segnalazione del relativo valore equo in {AE-ASS; \*, c040};
- (iii) se i titoli concessi in prestito come garanzia reale sono ricevuti dall'ente segnalante, segnalazione del relativo valore equo in {AE-COL; \*, c010}, {AE-SOU; r150; c030} e {AE-SOU; r150; c040}.

**e) Derivati (passività)**

I derivati assistiti da garanzia reale con valore equo negativo sono così segnalati:

- (i) segnalazione del valore contabile del derivato come fonte di gravame in {AE-SOU; r020; c010};
- (ii) la garanzia reale (margini iniziali necessari per aprire la posizione ed eventuale garanzia reale collocata a copertura del valore di mercato delle operazioni su derivati) è così segnalata:
  - (i) se è un'attività dell'ente segnalante, segnalazione del relativo valore contabile in {AE-ASS; \*, c010} e {AE-SOU; r020; c030}; segnalazione del relativo valore equo in {AE-ASS; \*, c040};
  - (ii) se è ricevuta dall'ente segnalante, segnalazione del relativo valore equo in {AE-COL; \*, c010}, {AE-SOU; r020; c030} e {AE-SOU; r020; c040}.

**f) Obbligazioni garantite**

Ai fini della segnalazione delle attività vincolate, costituiscono obbligazioni garantite gli strumenti di cui all'articolo 52, paragrafo 4, primo comma, della direttiva 2009/65/CE, abbiano essi la forma giuridica del titolo o no.

Non vigono regole specifiche riguardo alle obbligazioni garantite nei casi in cui l'ente segnalante non mantiene parte dei titoli di propria emissione.

In caso di mantenimento di parte dell'emissione, e per evitare un doppio conteggio, si propone l'applicazione del procedimento seguente:

- (i) se le obbligazioni garantite proprie non sono costituite in garanzia, è segnalato nei modelli AE-ASS, come attività non vincolata, l'importo dell'aggregato di copertura relativo a tali titoli mantenuti ma non ancora costituiti in garanzia. Nel modello AE-NPL sono segnalate ulteriori informazioni sulle obbligazioni garantite mantenute ma non ancora costituite in garanzia (attività sottostanti, ammissibilità e valore equo delle attività vincolabili e importo nominale di quelle non vincolabili);

▼ **M3**

- (ii) se le obbligazioni garantite proprie sono costituite in garanzia, è riportato nel modello AE-ASS, come attività vincolata, l'importo dell'aggregato di copertura relativo a tali titoli mantenuti e costituiti in garanzia.

La tabella che segue illustra il modo in cui va segnalata l'emissione di obbligazioni garantite per 100 EUR, di cui il 15 % è mantenuto e non è costituito in garanzia e il 10 % è mantenuto e è costituito in garanzia reale in un'operazione di vendita con patto di riacquisto con una banca centrale del valore di 11 EUR, operazione nella quale l'aggregato di copertura comprende prestiti non garantiti e il valore contabile dei prestiti è 150 EUR.

FONTI DI GRAVAME				
Tipo	Importo	Celle	Prestiti vincolati	Celle
<b>Obbligazioni garantite</b>	75 % (100) = 75	{AE-Sources, r110, c010}	75 % (150) = 112,5	{AE-Assets, r100, c10} {AE-Sources, r110, c030}
<b>Finanziamento da banche centrali</b>	11	{AE-Sources, r060, c010}	10 % (150) = 15	{AE-Assets, r100, c10} {AE-Sources, r060, c030}
ATTIVITÀ NON VINCOLATE				
Tipo	Importo	Celle	Prestiti non vincolati	Celle
<b>Obbligazioni garantite proprie mantenute</b>	15 % 100 = 15	{AE-Not pledged, r010, c040}	15 % (150) = 22,5	{AE-Assets, r100, c60} {AE-Not pledged, r020, c010}

g) **Cartolarizzazioni**

Costituiscono cartolarizzazioni i titoli di debito detenuti dall'ente creati da un'operazione di cartolarizzazione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 61), del CRR.

Per le cartolarizzazioni che restano in bilancio (ossia che non sono state eliminate contabilmente) valgono le regole applicabili alle obbligazioni garantite.

Le cartolarizzazioni eliminate contabilmente non costituiscono gravame laddove l'ente detenga titoli. Questi sono riportati nel portafoglio di negoziazione o nel portafoglio bancario dell'ente segnalante come qualsiasi altro titolo emesso da terzi.

## 2.1.2. Istruzioni su righe specifiche

Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
010	<b>Attività dell'ente segnalante</b> IAS 1.9, lettera a), guida applicativa (IG) 6. Totale delle attività dell'ente segnalante rilevate in bilancio.

▼ **M3**

Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
020	<p><b>Finanziamenti a vista</b></p> <p>IAS 1.54, lettera (i).</p> <p>Comprende i saldi prelevabili a vista presso banche centrali e altri enti. Il contante disponibile, ossia le banconote e le monete nazionali ed estere in circolazione comunemente utilizzate per effettuare pagamenti, è incluso nella riga «Altre attività».</p>
030	<p><b>Strumenti di capitale</b></p> <p>Strumenti di capitale definiti nello IAS 32.1 detenuti dall'ente segnalante.</p>
040	<p><b>Titoli di debito</b></p> <p>Allegato V, parte 1, punto 26.</p> <p>Strumenti di debito detenuti dall'ente segnalante emessi come titoli che non sono prestati ai sensi del regolamento della BCE sulle voci di bilancio (regolamento BSI).</p>
050	<p><b>di cui: obbligazioni garantite</b></p> <p>Titoli di debito detenuti dall'ente segnalante sotto forma di obbligazioni di cui all'articolo 52, paragrafo 4, primo comma, della direttiva 2009/65/CE.</p>
060	<p><b>di cui: cartolarizzazioni</b></p> <p>Titoli di debito detenuti dall'ente segnalante sotto forma di cartolarizzazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 61), del CRR.</p>
070	<p><b>di cui: emessi da amministrazioni pubbliche</b></p> <p>Titoli di debito emessi da amministrazioni pubbliche detenuti dall'ente segnalante.</p>
080	<p><b>di cui: emessi da società finanziarie</b></p> <p>Titoli di debito detenuti dall'ente segnalante, emessi dalle società finanziarie di cui all'allegato V, parte 1, punto 35, lettere c) e d).</p>
090	<p><b>di cui: emessi da società non finanziarie</b></p> <p>Titoli di debito detenuti dall'ente segnalante, emessi dalle società non finanziarie di cui all'allegato V, parte 1, punto 35, lettera e).</p>
100	<p><b>Crediti e anticipi esclusi i finanziamenti a vista</b></p> <p>Crediti e anticipi, ossia strumenti di debito detenuti dall'ente segnalante che non sono titoli, esclusi i saldi prelevabili a vista.</p>
110	<p><b>di cui: crediti ipotecari</b></p> <p>Crediti e anticipi, esclusi i finanziamenti a vista, che sono crediti ipotecari di cui all'allegato V, parte 2, punto 41, lettera h).</p>
120	<p><b>Altre attività</b></p> <p>Altre attività dell'ente segnalante rilevate in bilancio oltre a quelle indicate nelle precedenti righe ed esclusi i titoli di debito propri e gli strumenti di capitale propri non eliminabili contabilmente dal bilancio dell'ente che non applica gli IFRS. In tal caso, gli strumenti di debito propri sono riportati nella riga 240 del modello AE-COL, mentre gli strumenti di capitale propri sono esclusi dalla segnalazione delle attività vincolate.</p>

▼ **M3**

## 2.1.3. Istruzioni su colonne specifiche

Colonna	Riferimenti giuridici e istruzioni
010	<p><b>Valore contabile delle attività vincolate</b></p> <p>Valore contabile delle attività detenute dall'ente segnalante rispondenti alla definizione di «attività vincolate» fornita. Il valore contabile è l'importo iscritto all'attivo dello stato patrimoniale.</p>
020	<p><b>di cui: emesse da altri soggetti del gruppo</b></p> <p>Valore contabile delle attività vincolate detenute dall'ente segnalante ed emesse da soggetti inclusi nell'ambito del consolidamento prudenziale.</p>
030	<p><b>di cui: ammissibili ad operazioni con banche centrali</b></p> <p>Valore contabile delle attività vincolate detenute dall'ente segnalante e ammissibili ad operazioni con le banche centrali cui l'ente segnalante ha accesso. L'ente segnalante che non è in grado di stabilire con certezza se un dato elemento sia ammissibile ad operazioni con banche centrali (nel caso, ad esempio, di giurisdizioni che operano in assenza di una definizione precisa delle attività ammissibili ai contratti di vendita con patto di riacquisto conclusi con una banca centrale oppure che non hanno accesso a un mercato funzionante in modo continuativo sul quale trattare tali contratti) può non segnalare l'importo corrispondente a tale elemento, lasciando in bianco il campo di segnalazione.</p>
040	<p><b>Valore equo delle attività vincolate</b></p> <p>IFRS 13 e articolo 8 della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup> per gli enti che non applicano gli IFRS.</p> <p>Valore equo (fair value) dei titoli di debito detenuti dall'ente segnalante rispondenti alla definizione di «attività vincolate» fornita. Il valore equo (fair value) dello strumento finanziario è il prezzo che si percepirebbe per la vendita di un'attività ovvero che si pagherebbe per il trasferimento di una passività in una regolare operazione tra operatori di mercato alla data di valutazione (cfr. IFRS 13 <i>Valutazione del fair value</i>)</p>
050	<p><b>di cui: ammissibili ad operazioni con banche centrali</b></p> <p>Valore equo dei titoli di debito vincolati detenuti dall'ente segnalante e ammissibili ad operazioni con le banche centrali cui l'ente segnalante ha accesso. L'ente segnalante che non è in grado di stabilire con certezza se un dato elemento sia ammissibile ad operazioni con banche centrali (nel caso, ad esempio, di giurisdizioni che operano in assenza di una definizione precisa delle attività ammissibili ai contratti di vendita con patto di riacquisto conclusi con una banca centrale oppure che non hanno accesso a un mercato funzionante in modo continuativo sul quale trattare tali contratti) può non segnalare l'importo corrispondente a tale elemento, lasciando in bianco il campo di segnalazione.</p>
060	<p><b>Valore contabile delle attività non vincolate</b></p> <p>Valore contabile delle attività detenute dall'ente segnalante che non rispondono alla definizione di «attività vincolate» fornita. Il valore contabile è l'importo iscritto all'attivo dello stato patrimoniale.</p>
070	<p><b>di cui: emesse da altri soggetti del gruppo</b></p> <p>Valore contabile delle attività non vincolate detenute dall'ente segnalante ed emesse da soggetti inclusi nell'ambito del consolidamento prudenziale.</p>

## ▼ M3

Colonna	Riferimenti giuridici e istruzioni
080	<p><b>di cui: ammissibili ad operazioni con banche centrali</b></p> <p>Valore contabile delle attività non vincolate detenute dall'ente segnalante e ammissibili ad operazioni con le banche centrali cui l'ente segnalante ha accesso. L'ente segnalante che non è in grado di stabilire con certezza se un dato elemento sia ammissibile ad operazioni con banche centrali (nel caso, ad esempio, di giurisdizioni che operano in assenza di una definizione precisa delle attività ammissibili ai contratti di vendita con patto di riacquisto conclusi con una banca centrale oppure che non hanno accesso a un mercato funzionante in modo continuativo sul quale trattare tali contratti) può non segnalare l'importo corrispondente a tale elemento, lasciando in bianco il campo di segnalazione.</p>
090	<p><b>Valore equo delle attività non vincolate</b></p> <p>IFRS 13 e articolo 8 della direttiva 2013/34/UE per gli enti che non applicano gli IFRS.</p> <p>Valore equo dei titoli di debito detenuti dall'ente segnalante non rispondenti alla definizione di «attività vincolate» fornita. Il valore equo (fair value) dello strumento finanziario è il prezzo che si percepirebbe per la vendita di un'attività ovvero che si pagherebbe per il trasferimento di una passività in una regolare operazione tra operatori di mercato alla data di valutazione (cfr. IFRS 13 <i>Valutazione del fair value</i>).</p>
100	<p><b>di cui: ammissibili ad operazioni con banche centrali</b></p> <p>Valore equo dei titoli di debito non vincolati detenuti dall'ente segnalante e ammissibili ad operazioni con le banche centrali cui l'ente segnalante ha accesso. L'ente segnalante che non è in grado di stabilire con certezza se un dato elemento sia ammissibile ad operazioni con banche centrali (nel caso, ad esempio, di giurisdizioni che operano in assenza di una definizione precisa delle attività ammissibili ai contratti di vendita con patto di riacquisto conclusi con una banca centrale oppure che non hanno accesso a un mercato funzionante in modo continuativo sul quale trattare tali contratti) può non segnalare l'importo corrispondente a tale elemento, lasciando in bianco il campo di segnalazione.</p>

(1) Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).

## 2.2. Modello AE-COL. Garanzie ricevute dall'ente segnalante

## 2.2.1. Osservazioni di carattere generale

15. Relativamente alle garanzie ricevute dall'ente segnalante e ai titoli di debito di propria emissione diversi da obbligazioni garantite e titoli garantiti da attività, la categoria delle attività non vincolate è suddivisa in attività «vincolabili», o potenzialmente ammissibili al gravame, e attività «non vincolabili».
16. Sono «non vincolabili» le attività ricevute come garanzia laddove l'ente segnalante non sia autorizzato a vendere la garanzia reale o a ricostituirla in garanzia, tranne in caso di default del relativo proprietario. I titoli di debito di propria emissione diversi da obbligazioni garantite e cartolarizzazioni sono «non vincolabili» se i termini dell'emissione prevedono limitazioni alla vendita o alla ricostituzione in garanzia dei titoli detenuti.
17. Ai fini della segnalazione delle attività vincolate, sono segnalati come garanzie ricevute i titoli presi a prestito in cambio di una commissione senza che sia fornita una garanzia in contante o altra garanzia reale.

▼ **M3**

## 2.2.2. Istruzioni su righe specifiche

Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
130	<b>Garanzie ricevute dall'ente segnalante</b> Tutte le classi di garanzie ricevute dall'ente segnalante
140	<b>Finanziamenti a vista</b> Garanzie ricevute dall'ente segnalante comprendenti finanziamenti a vista (cfr. riferimenti giuridici e istruzioni relativi alla riga 020 del modello AE-ASS).
150	<b>Strumenti di capitale</b> Garanzie ricevute dall'ente segnalante comprendenti strumenti di capitale (cfr. riferimenti giuridici e istruzioni relativi alla riga 030 del modello AE-ASS).
160	<b>Titoli di debito</b> Garanzie ricevute dall'ente segnalante comprendenti titoli di debito (cfr. riferimenti giuridici e istruzioni relativi alla riga 040 del modello AE-ASS).
170	<b>di cui: obbligazioni garantite</b> Garanzie ricevute dall'ente segnalante comprendenti obbligazioni garantite (cfr. riferimenti giuridici e istruzioni relativi alla riga 050 del modello AE-ASS).
180	<b>di cui: cartolarizzazioni</b> Garanzie ricevute dall'ente segnalante comprendenti cartolarizzazioni (cfr. riferimenti giuridici e istruzioni relativi alla riga 060 del modello AE-ASS).
190	<b>di cui: emessi da amministrazioni pubbliche</b> Garanzie ricevute dall'ente segnalante comprendenti titoli di debito emessi da amministrazioni pubbliche (cfr. riferimenti giuridici e istruzioni relativi alla riga 070 del modello AE-ASS).
200	<b>di cui: emessi da società finanziarie</b> Garanzie ricevute dall'ente segnalante comprendenti titoli di debito emessi da società finanziarie (cfr. riferimenti giuridici e istruzioni relativi alla riga 080 del modello AE-ASS).
210	<b>di cui: emessi da società non finanziarie</b> Garanzie ricevute dall'ente segnalante comprendenti titoli di debito emessi da società non finanziarie (cfr. riferimenti giuridici e istruzioni relativi alla riga 090 del modello AE-ASS).
220	<b>Crediti e anticipi esclusi i finanziamenti a vista</b> Garanzie ricevute dall'ente segnalante comprendenti i crediti e gli anticipi ad esclusione dei finanziamenti a vista (cfr. riferimenti giuridici e istruzioni relativi alla riga 100 del modello AE-ASS).
230	<b>Altre garanzie ricevute</b> Garanzie ricevute dall'ente segnalante comprendenti altre attività (cfr. riferimenti giuridici e istruzioni relativi alla riga 120 del modello AE-ASS).
240	<b>Titoli di debito di propria emissione diversi da obbligazioni garantite e titoli garantiti da attività</b> Titoli di debito di propria emissione diversi da obbligazioni garantite e cartolarizzazioni mantenuti dall'ente segnalante. Dato che, secondo lo IAS 39, punto 42, determinano una diminuzione delle passività finanziarie collegate, i titoli di debito di propria emissione mantenuti o riacquistati non sono compresi nella categoria delle attività dell'ente segnalante (riga 010 del modello AE-ASS). Sono indicati in questa riga i titoli di debito propri non eliminabili contabilmente dal bilancio dell'ente che non applica gli IFRS.

## ▼ M3

Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
	<p>Non sono segnalate in questa categoria le obbligazioni garantite e le cartolarizzazioni di propria emissione, perché la necessità di evitare un doppio conteggio implica che ad esse si applichino regole diverse:</p> <p>a) se i titoli di debito propri sono costituiti in garanzia, è riportato nel modello AE-ASS, come attività vincolata, l'importo dell'aggregato di copertura/delle attività sottostanti relative a tali titoli mantenuti e costituiti in garanzia;</p> <p>b) se i titoli di debito propri non sono ancora costituiti in garanzia, è riportato nei modelli AE-ASS, come attività non vincolata, l'importo dell'aggregato di copertura/delle attività sottostanti relative a tali titoli mantenuti e non ancora costituiti in garanzia. Nel modello AE-NPL sono segnalate ulteriori informazioni sulla seconda tipologia di titoli di debito propri non ancora costituiti in garanzia (attività sottostanti, ammissibilità e valore equo delle attività vincolabili e importo nominale di quelle non vincolabili).</p>
250	<p><b>TOTALE DI ATTIVITÀ, GARANZIE RICEVUTE E TITOLI DI DEBITO DI PROPRIA EMISSIONE</b></p> <p>Tutte le attività dell'ente segnalante rilevate in bilancio, tutte le classi di garanzie ricevute dall'ente segnalante e tutti i titoli di debito di propria emissione mantenuti dall'ente segnalante diversi da obbligazioni garantite e cartolarizzazioni di propria emissione.</p>

## 2.2.3. Istruzioni su colonne specifiche

Colonna	Riferimenti giuridici e istruzioni
010	<p><b>Valore equo delle garanzie ricevute o dei titoli di debito di propria emissione vincolati</b></p> <p>Valore equo delle garanzie ricevute o dei titoli di debito di propria emissione detenuti/mantenuti dall'ente segnalante rispondenti alla definizione di «attività vincolate».</p> <p>Il valore equo (fair value) dello strumento finanziario è il prezzo che si percepirebbe per la vendita di un'attività ovvero che si pagherebbe per il trasferimento di una passività in una regolare operazione tra operatori di mercato alla data di valutazione (cfr. IFRS 13 <i>Valutazione del fair value</i>).</p>
020	<p><b>di cui: emessi da altri soggetti del gruppo</b></p> <p>Valore equo delle garanzie ricevute o dei titoli di debito di propria emissione detenuti/mantenuti dall'ente segnalante ed emessi da soggetti inclusi nell'ambito del consolidamento prudenziale.</p>
030	<p><b>di cui: ammissibili ad operazioni con banche centrali</b></p> <p>Valore equo delle garanzie ricevute o dei titoli di debito di propria emissione detenuti/mantenuti dall'ente segnalante, vincolati e ammissibili ad operazioni con le banche centrali cui l'ente segnalante ha accesso. L'ente segnalante che non è in grado di stabilire con certezza se un dato elemento sia ammissibile ad operazioni con banche centrali (nel caso, ad esempio, di giurisdizioni che operano in assenza di una definizione precisa delle attività ammissibili ai contratti di vendita con patto di riacquisto conclusi con una banca centrale oppure che non hanno accesso a un mercato funzionante in modo continuativo sul quale trattare tali contratti) può non segnalare l'importo corrispondente a tale elemento, lasciando in bianco il campo di segnalazione.</p>

▼ **M3**

Colonna	Riferimenti giuridici e istruzioni
040	<p><b>Valore equo delle garanzie ricevute o dei titoli di debito di propria emissione vincolabili</b></p> <p>Valore equo delle garanzie ricevute dall'ente segnalante che non sono vincolate ma sono vincolabili, in quanto l'ente è autorizzato a venderle o a ricostituirle in garanzia senza che il loro proprietario sia in stato di default. È compreso il valore equo dei titoli di debito di propria emissione, diversi da obbligazioni garantite e cartolarizzazioni, che non sono vincolati ma sono vincolabili.</p>
050	<p><b>di cui: emessi da altri soggetti del gruppo</b></p> <p>Valore equo delle garanzie ricevute o dei titoli di debito di propria emissione, diversi da obbligazioni garantite e titoli garantiti da attività, vincolabili, emessi da soggetti inclusi nell'ambito del consolidamento prudenziale.</p>
060	<p><b>di cui: ammissibili ad operazioni con banche centrali</b></p> <p>Valore equo delle garanzie ricevute o dei titoli di debito di propria emissione, diversi da obbligazioni garantite e cartolarizzazioni, vincolabili e ammissibili ad operazioni con le banche centrali cui l'ente segnalante ha accesso. L'ente segnalante che non è in grado di stabilire con certezza se un dato elemento sia ammissibile ad operazioni con banche centrali (nel caso, ad esempio, di giurisdizioni che operano in assenza di una definizione precisa delle attività ammissibili ai contratti di vendita con patto di riacquisto conclusi con una banca centrale oppure che non hanno accesso a un mercato funzionante in modo continuativo sul quale trattare tali contratti) può non segnalare l'importo corrispondente a tale elemento, lasciando in bianco il campo di segnalazione.</p>
070	<p><b>Importo nominale delle garanzie ricevute o dei titoli di debito di propria emissione non vincolabili</b></p> <p>Importo nominale delle garanzie ricevute detenute dall'ente segnalante che non sono vincolate né vincolabili. È compreso l'importo nominale dei titoli di debito di propria emissione, diversi da obbligazioni garantite e cartolarizzazioni, mantenuti dall'ente segnalante che non sono vincolati né vincolabili.</p>

2.3. Modello AE-NPL. Obbligazioni garantite e titoli garantiti da attività di propria emissione non ancora costituiti in garanzia

2.3.1. Osservazioni di carattere generale

18. Al fine di evitare un doppio conteggio, per le obbligazioni garantite e le cartolarizzazioni di propria emissione mantenute dall'ente segnalante vale la regola seguente:

- a) se i titoli sono costituiti in garanzia, è riportato nel modello AE-ASS, come attività vincolata, l'importo dell'aggregato di copertura/delle attività sottostanti ad essi relativi. La fonte di finanziamento in caso di costituzione in garanzia delle proprie obbligazioni garantite e cartolarizzazioni è la nuova operazione in cui i titoli sono costituiti in garanzia (finanziamento della banca centrale o altro finanziamento garantito) e non l'emissione originaria delle obbligazioni garantite o cartolarizzazioni;



▼ **M3**

b) se i titoli non sono ancora costituiti in garanzia, è riportato nel modello AE-ASS, come attività non vincolata, l'importo dell'aggregato di copertura/delle attività sottostanti ad essi relativi.

## 2.3.2. Istruzioni su righe specifiche

Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
010	<b>Obbligazioni garantite e titoli garantiti da attività di propria emissione non ancora costituiti in garanzia</b> Obbligazioni garantite e cartolarizzazioni di propria emissione mantenute dall'ente segnalante e non vincolate.
020	<b>Obbligazioni garantite di propria emissione mantenute</b> Obbligazioni garantite di propria emissione mantenute dall'ente segnalante e non vincolate.
030	<b>Cartolarizzazioni di propria emissione mantenute</b> Cartolarizzazioni di propria emissione mantenute dall'ente segnalante e non vincolate.
040	<b>Segmento senior</b> Segmenti di rango più elevato (senior) delle cartolarizzazioni di propria emissione mantenute dall'ente segnalante e non vincolate (cfr. articolo 4, paragrafo 1, punto 67, del CRR).
050	<b>Segmento mezzanine</b> Segmenti mezzanine delle cartolarizzazioni di propria emissione mantenute dall'ente segnalante e non vincolate. È considerato segmento mezzanine qualsiasi segmento che non sia senior, ossia l'ultimo a assorbire la perdita o il segmento di prima perdita (cfr. articolo 4, paragrafo 1, punto 67, del CRR).
060	<b>Segmento di prima perdita</b> Segmenti di prima perdita delle cartolarizzazioni di propria emissione mantenute dall'ente segnalante e non vincolate (cfr. articolo 4, paragrafo 1, punto 67, del CRR).

## 2.3.3. Istruzioni su colonne specifiche

Colonna	Riferimenti giuridici e istruzioni
010	<b>Valore contabile del paniere di attività sottostante</b> Valore contabile dell'aggregato di copertura/delle attività sottostanti relativi alle proprie obbligazioni garantite e cartolarizzazioni mantenute e non ancora costituite in garanzia.
020	<b>Valore equo dei titoli di debito di propria emissione vincolabili</b> Valore equo delle proprie obbligazioni garantite e cartolarizzazioni mantenute che non sono vincolate ma sono vincolabili.
030	<b>di cui: ammissibili ad operazioni con banche centrali</b> Valore equo delle proprie obbligazioni garantite e cartolarizzazioni mantenute che soddisfano tutte le condizioni seguenti: i) non sono vincolate; ii) sono vincolabili; iii) sono ammissibili ad operazioni con le banche centrali cui l'ente segnalante ha accesso.

## ▼ M3

Colonna	Riferimenti giuridici e istruzioni
	L'ente segnalante che non è in grado di stabilire con certezza se un dato elemento sia ammissibile ad operazioni con banche centrali (nel caso, ad esempio, di giurisdizioni che operano in assenza di una definizione precisa delle attività ammissibili ai contratti di vendita con patto di riacquisto conclusi con una banca centrale oppure che non hanno accesso a un mercato funzionante in modo continuativo sul quale trattare tali contratti) può non segnalare l'importo corrispondente a tale elemento, lasciando in bianco il campo di segnalazione.
040	<b>Importo nominale dei titoli di debito di propria emissione non vincolabili</b> Importo nominale delle proprie obbligazioni garantite e cartolarizzazioni mantenute che non sono vincolate né vincolabili.

## 2.4. Modello AE-SOU. Fonti di gravame

## 2.4.1. Osservazioni di carattere generale

19. Il modello informa sulla rilevanza che le diverse fonti di gravame rappresentano per l'ente segnalante, comprese le fonti cui non è associato alcun finanziamento (funding) quali gli impegni all'erogazione di prestiti ricevuti o le garanzie finanziarie ricevute e le concessioni di titoli in prestito senza copertura di garanzia in contante.

20. Gli importi totali delle attività e delle garanzie ricevute iscritti nei modelli AE-ASS e AE-COL rispettano la seguente regola di convalida: {AE-SOU; r170; c030} = {AE-ASS; r010; c010} + {AE-COL; r130; c010} + {AE-COL; r240; c010}.

## 2.4.2. Istruzioni su righe specifiche

Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
010	<b>Valore contabile delle passività finanziarie selezionate</b> Valore contabile delle passività finanziarie assistite da garanzia reale selezionate dell'ente segnalante, nella misura in cui la passività comporti per l'ente un gravame sulle attività.
020	<b>Derivati</b> Valore contabile dei derivati assistiti da garanzia reale dell'ente segnalante che costituiscono passività finanziarie, vale a dire che presentano un valore equo negativo, nella misura in cui il derivato comporti per l'ente un gravame sulle attività.
030	<b>di cui: fuori borsa (over-the-counter)</b> Valore contabile dei derivati assistiti da garanzia reale dell'ente segnalante che costituiscono passività finanziarie e che sono negoziati fuori borsa, nella misura in cui il derivato comporti un gravame sulle attività.
040	<b>Depositi</b> Valore contabile dei depositi assistiti da garanzia reale dell'ente segnalante, nella misura in cui il deposito comporti per l'ente un gravame sulle attività.
050	<b>Contratti di vendita con patto di riacquisto</b> Valore contabile dei contratti di vendita con patto di riacquisto dell'ente segnalante, nella misura in cui l'operazione comporti per l'ente un gravame sulle attività.

## ▼ M3

Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
	I «contratti di vendita con patto di riacquisto» («repos») sono operazioni nelle quali l'ente segnalante riceve contanti in cambio di attività finanziarie vendute a un dato prezzo con l'impegno a riacquistare le stesse attività (o attività simili) a un prezzo fisso a una data futura specificata. Devono essere segnalate come contratti di vendita con patto di riacquisto le seguenti varianti: — importi ricevuti in cambio di titoli trasferiti temporaneamente a terzi in forma di prestito di titoli contro garanzia in contante; — importi ricevuti in cambio di titoli trasferiti temporaneamente a terzi sotto forma di operazioni di pronti contro termine con attribuzione del rateo di finanziamento o d'impiego (sell/buy back).
060	<p><b>di cui: con banche centrali</b></p> <p>Valore contabile dei contratti di vendita con patto di riacquisto conclusi dall'ente segnalante con banche centrali, nella misura in cui l'operazione comporti un gravame sulle attività.</p>
070	<p><b>Depositi assistiti da garanzia reale esclusi i contratti di vendita con patto di riacquisto</b></p> <p>Valore contabile dei depositi assistiti da garanzia reale dell'ente segnalante, esclusi i contratti di vendita con patto di riacquisto, nella misura in cui il deposito comporti per l'ente un gravame sulle attività.</p>
080	<p><b>di cui: presso banche centrali</b></p> <p>Valore contabile dei depositi assistiti da garanzia reale dell'ente segnalante presso banche centrali, esclusi i contratti di vendita con patto di riacquisto, nella misura in cui il deposito comporti per l'ente un gravame sulle attività.</p>
090	<p><b>Titoli di debito di propria emissione</b></p> <p>Valore contabile dei titoli di debito emessi dall'ente segnalante, nella misura in cui il titolo emesso comporti per l'ente un gravame sulle attività.</p> <p>Per qualsiasi emissione, alla parte mantenuta si applica il procedimento specifico di cui alla parte A, punto 15.vi), al fine d'includere in questa categoria soltanto la percentuale di titoli di debito collocata al di fuori dei soggetti del gruppo.</p>
100	<p><b>di cui: obbligazioni garantite di propria emissione</b></p> <p>Valore contabile delle obbligazioni garantite le cui attività sono create dall'ente segnalante, nella misura in cui il titolo emesso comporti per l'ente un gravame sulle attività.</p>
110	<p><b>di cui: cartolarizzazioni di propria emissione</b></p> <p>Valore contabile delle cartolarizzazioni emesse dall'ente segnalante, nella misura in cui il titolo emesso comporti per l'ente un gravame sulle attività.</p>
120	<p><b>Altre fonti di gravame</b></p> <p>Importo delle operazioni assistite da garanzia reale dell'ente segnalante, escluse le passività finanziarie, nella misura in cui l'operazione comporti per l'ente un gravame sulle attività.</p>
130	<p><b>Importo nominale degli impegni all'erogazione di prestiti ricevuti</b></p> <p>Importo nominale degli impegni all'erogazione di prestiti ricevuti dall'ente segnalante, nella misura in cui l'impegno ricevuto comporti per l'ente un gravame sulle attività.</p>
140	<p><b>Importo nominale delle garanzie finanziarie ricevute</b></p> <p>Importo nominale delle garanzie finanziarie ricevute dall'ente segnalante, nella misura in cui la garanzia ricevuta comporti per l'ente un gravame sulle attività.</p>

## ▼ M3

Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
150	<p><b>Valore equo dei titoli presi a prestito senza copertura di garanzia in contante</b></p> <p>Valore equo dei titoli presi a prestito dall'ente segnalante senza copertura di garanzia in contante, nella misura in cui l'operazione comporti per l'ente un gravame sulle attività.</p>
160	<p><b>Altro</b></p> <p>Importo delle operazioni assistite da garanzia reale dell'ente segnalante, escluse le passività finanziarie, che non rientrano nelle voci precedenti, nella misura in cui l'operazione comporti per l'ente un gravame sulle attività.</p>
170	<p><b>TOTALE DELLE FONTI DI GRAVAME</b></p> <p>Importo di tutte le operazioni assistite da garanzia reale dell'ente segnalante, nella misura in cui comportino per l'ente un gravame sulle attività.</p>

## 2.4.3. Istruzioni su colonne specifiche

Colonna	Riferimenti giuridici e istruzioni
010	<p><b>Passività corrispondenti, passività potenziali o titoli concessi in prestito</b></p> <p>Importo delle corrispondenti passività finanziarie, delle passività potenziali (impegni all'erogazione di prestiti ricevuti e garanzie finanziarie ricevute) e dei titoli concessi in prestito senza copertura di garanzia in contante, nella misura in cui l'operazione comporti per l'ente un gravame sulle attività.</p> <p>Le passività finanziarie sono segnalate al valore contabile; le passività potenziali al valore nominale; i titoli concessi in prestito senza copertura di garanzia in contante al valore equo.</p>
020	<p><b>di cui: di altri soggetti del gruppo</b></p> <p>Importo delle corrispondenti passività finanziarie, delle passività potenziali (impegni all'erogazione di prestiti ricevuti e garanzie finanziarie ricevute) e dei titoli concessi in prestito senza copertura di garanzia in contante, nella misura in cui la controparte sia un soggetto incluso nell'ambito del consolidamento prudenziale e che l'operazione comporti per l'ente un gravame sulle attività.</p> <p>Per le regole sul tipo di valore da iscrivere, cfr. istruzioni relative alla colonna 010.</p>
030	<p><b>Attività, garanzie ricevute e titoli di propria emissione, diversi da obbligazioni garantite e titoli garantiti da attività, vincolati</b></p> <p>Importo di attività, garanzie ricevute e titoli di propria emissione, diversi da obbligazioni garantite e cartolarizzazioni, che sono vincolati in conseguenza di una delle diverse operazioni indicate nelle righe.</p> <p>Coerentemente coi criteri seguiti nei modelli AE-ASS e AE-COL, le attività dell'ente segnalante rilevate in bilancio sono segnalate al valore contabile; le garanzie ricevute riutilizzate e i titoli di propria emissione vincolati, diversi da obbligazioni garantite e cartolarizzazioni, sono segnalati al valore equo.</p>
040	<p><b>di cui: garanzie ricevute riutilizzate</b></p> <p>Valore equo delle garanzie ricevute che sono riutilizzate/vincolate in conseguenza di una delle diverse operazioni indicate nelle righe.</p>

## ▼ M3

Colonna	Riferimenti giuridici e istruzioni
050	<p><b>di cui: titoli di debito di propria emissione vincolati</b></p> <p>Valore equo dei titoli di propria emissione, diversi da obbligazioni garantite e cartolarizzazioni, che sono vincolati in conseguenza di una delle diverse operazioni indicate nelle righe.</p>

## 3. PARTE B: DATI SULLA SCADENZA

## 3.1. Osservazioni di carattere generale

21. Il modello incluso nella parte B presenta un quadro sinottico dell'importo delle attività vincolate e delle garanzie ricevute riutilizzate che cadono in intervalli definiti di durata residua delle passività corrispondenti.

## 3.2. Modello AE-MAT. Dati sulla scadenza

## 3.2.1. Istruzioni su righe specifiche

Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
010	<p><b>Attività vincolate</b></p> <p>Ai fini del presente modello le attività vincolate comprendono tutti i seguenti elementi:</p> <p>a) le attività dell'ente segnalante (cfr. istruzioni relative alla riga 010 del modello AE-ASS), segnalate al valore contabile;</p> <p>b) i titoli di debito di propria emissione diversi da obbligazioni garantite e cartolarizzazioni (cfr. istruzioni relative alla riga 240 del modello AE-COL), segnalati al valore equo.</p> <p>Gli importi sono riportati nelle varie categorie di durata residua indicate nelle colonne in funzione della durata residua della relativa fonte di gravame (passività corrispondente, passività potenziale o operazione di concessione di titoli in prestito).</p>
020	<p><b>Garanzie ricevute riutilizzate (componente di ricevimento)</b></p> <p>cfr. istruzioni relative alla riga 130 del modello AE-COL e alla colonna 040 del modello AE-SOU.</p> <p>Gli importi sono riportati al valore equo nelle varie categorie di durata residua indicate nelle colonne in funzione della durata residua dell'operazione tramite cui l'ente ha ricevuto la garanzia che viene riutilizzata (componente di ricevimento).</p>
030	<p><b>Garanzie ricevute riutilizzate (componente di riutilizzo)</b></p> <p>cfr. istruzioni relative alla riga 130 del modello AE-COL e alla colonna 040 del modello AE-SOU.</p> <p>Gli importi sono riportati al valore equo nelle varie categorie di durata residua indicate nelle colonne in funzione della durata residua della relativa fonte di gravame (passività corrispondente, passività potenziale o operazione di concessione di titoli in prestito) (componente di riutilizzo).</p>

## 3.2.2. Istruzioni su colonne specifiche

Colonna	Riferimenti giuridici e istruzioni
010	<p><b>Scadenza aperta</b></p> <p>A vista, senza data di scadenza precisa.</p>
020	<p><b>Scadenza a un giorno (overnight)</b></p> <p>Scadenza inferiore o uguale a 1 giorno.</p>

▼ **M3**

Colonna	Riferimenti giuridici e istruzioni
030	<b>&gt; 1 giorno &lt;= 1 settimana</b> Scadenza superiore a 1 giorno ma inferiore o uguale a 1 settimana.
040	<b>&gt; 1 settimana &lt;= 2 settimane</b> Scadenza superiore a 1 settimana ma inferiore o uguale a 2 settimane.
050	<b>&gt; 2 settimane &lt;= 1 mese</b> Scadenza superiore a 2 settimane ma inferiore o uguale a 1 mese.
060	<b>&gt; 1 mese &lt;= 3 mesi</b> Scadenza superiore a 1 mese ma inferiore o uguale a 3 mesi.
070	<b>&gt; 3 mesi &lt;= 6 mesi</b> Scadenza superiore a 3 mesi ma inferiore o uguale a 6 mesi.
080	<b>&gt; 6 mesi &lt;= 1 anno</b> Scadenza superiore a 6 mesi ma inferiore o uguale a 1 anno.
090	<b>&gt; 1 anno &lt;= 2 anni</b> Scadenza superiore a 1 anno ma inferiore o uguale a 2 anni.
100	<b>&gt; 2 anni &lt;= 3 anni</b> Scadenza superiore a 2 anni ma inferiore o uguale a 3 anni.
110	<b>&gt; 3 anni &lt;= 5 anni</b> Scadenza superiore a 3 anni ma inferiore o uguale a 5 anni.
120	<b>&gt; 5 anni &lt;= 10 anni</b> Scadenza superiore a 5 anni ma inferiore o uguale a 10 anni.
130	<b>&gt; 10 anni</b> Scadenza superiore a 10 anni.

## 4. PARTE C: QUOTA POTENZIALE DI ATTIVITÀ VINCOLATE

## 4.1. Osservazioni di carattere generale

22. Il modello impone agli enti di calcolare il livello di gravame sulle attività in diversi scenari di stress.
23. Per «quota potenziale di attività vincolate» s'intendono le attività supplementari che potrebbero dover essere vincolate qualora l'ente segnalante registrasse un andamento sfavorevole in conseguenza di un evento esterno che sfugge al suo controllo (declassamento, diminuzione del valore equo delle attività vincolate, perdita generalizzata di fiducia ecc.). In tali casi l'ente si trova costretto a vincolare attività supplementari a copertura delle operazioni preesistenti. L'importo supplementare delle attività vincolate è al netto dell'impatto delle operazioni di copertura condotte dall'ente a fronte dell'evento illustrato nei citati scenari di stress.
24. Il modello per la segnalazione della quota potenziale di attività vincolate prospetta i due scenari seguenti, illustrati in maggiore dettaglio nei punti 4.1.1. e 4.1.2; i dati segnalati sono le stime plausibili tratte dall'ente in base alle migliori informazioni disponibili:

▼ **M3**

a) decremento del 30 % del valore equo delle attività vincolate: lo scenario contempla soltanto la variazione del valore equo sottostante delle attività, prescindendo da qualsiasi altra variazione che possa incidere sul valore contabile, quali utili o perdite sui tassi di cambio o potenziali riduzioni del valore. In siffatta situazione l'ente segnalante potrebbe vedersi costretto a aumentare le garanzie reali costituite per mantenerne costante il valore;

b) deprezzamento del 10 % di tutte le valute in cui l'ente presenta passività aggregate per una percentuale pari o superiore al 5 % delle passività totali.

25. Le segnalazioni sono effettuate per i due scenari l'uno distintamente dall'altro, così come il deprezzamento di una valuta rilevante è segnalato distintamente dal deprezzamento di altre valute rilevanti: l'ente prescinde pertanto dalle correlazioni fra gli scenari.

#### 4.1.1. Scenario A — Decremento del 30 % delle attività vincolate

26. Si muove dall'ipotesi di un decremento del 30 % del valore di tutte le attività vincolate. Il conseguente fabbisogno di garanzie reali supplementari tiene conto dei livelli di eccesso di garanzia presenti, in modo da mantenere soltanto il livello minimo di copertura con garanzie reali. Tiene altresì conto degli obblighi imposti dai contratti e dagli accordi su cui la situazione si ripercuote, comprese le soglie di attivazione.

27. Sono considerati soltanto i contratti e gli accordi che prevedono l'obbligo di legge di fornire garanzie supplementari; sono comprese le emissioni di obbligazioni garantite per le quali è imposto l'obbligo di legge di preservare livelli minimi di eccesso di garanzia, ma non quello di mantenere i livelli di rating dell'obbligazione garantita esistenti.

#### 4.1.2. Scenario B — Deprezzamento del 10 % di valute rilevanti

28. È «rilevante» la valuta in cui l'ente segnalante presenta passività aggregate per una percentuale pari o superiore al 5 % delle passività totali.

29. Il calcolo del deprezzamento del 10 % tiene conto delle variazioni sul versante sia delle attività sia delle passività, ovvero si concentra sui disallineamenti tra attività e passività: ad esempio, un'operazione di contratto di vendita con patto di riacquisto in USD basata su un'attività nella medesima valuta non determina un gravame supplementare, che invece scaturisce se la medesima operazione in USD si basa su un'attività in EUR.

30. Rientrano nel calcolo tutte le operazioni che coinvolgono valute diverse.

#### 4.2. Modello AE-CONT. Quota potenziale di attività vincolate

##### 4.2.1. Istruzioni su righe specifiche

31. cfr. istruzioni su colonne specifiche del modello AE-SOU al punto 1.5.1. Il contenuto delle colonne del modello AE-CONT ricalca quello del modello AE-SOU.

▼ **M3**

## 4.2.2. Istruzioni su colonne specifiche

Colonna	Riferimenti giuridici e istruzioni
010	<p><b>Passività corrispondenti, passività potenziali o titoli concessi in prestito</b></p> <p>cfr. istruzioni e dati relativi alla colonna 010 del modello AE-SOU.</p> <p>Importo delle corrispondenti passività finanziarie, delle passività potenziali (impegni all'erogazione di prestiti ricevuti e garanzie finanziarie ricevute) e dei titoli concessi in prestito senza copertura di garanzia in contante, nella misura in cui l'operazione comporti per l'ente un gravame sulle attività.</p> <p>Come indicato per le varie righe del modello, le passività finanziarie sono segnalate al valore contabile; le passività potenziali al valore nominale; i titoli concessi in prestito senza copertura di garanzia in contante al valore equo.</p>
020	<p><b>A. Importo supplementare delle attività vincolate —</b></p> <p>Importo supplementare delle attività di cui una norma di legge o una disposizione regolamentare o contrattuale determinerebbe il vincolo qualora si verificasse lo scenario A.</p> <p>Coerentemente con le istruzioni della parte A, l'importo in questione è segnalato al valore contabile se relativo alle attività dell'ente segnalante oppure al valore equo se relativo alle garanzie ricevute. Gli importi che superano le attività e garanzie non vincolate dell'ente sono segnalati al valore equo.</p>
030	<p><b>B. Importo supplementare delle attività vincolate — Valuta rilevante 1</b></p> <p>Importo supplementare delle attività di cui una norma di legge o una disposizione regolamentare o contrattuale determinerebbe il vincolo qualora si verificasse un deprezzamento della valuta rilevante 1 nello scenario B.</p> <p>cfr. riga 020 per le regole sul tipo di importo da iscrivere.</p>
040	<p><b>B. Importo supplementare delle attività vincolate — Valuta rilevante 2</b></p> <p>Importo supplementare delle attività di cui una norma di legge o una disposizione regolamentare o contrattuale determinerebbe il vincolo qualora si verificasse un deprezzamento della valuta rilevante 2 nello scenario B.</p> <p>cfr. riga 020 per le regole sul tipo di importo da iscrivere.</p>

## 5. PARTE D: OBBLIGAZIONI GARANTITE

## 5.1. Osservazioni di carattere generale

32. Le informazioni di questo modello sono segnalate per tutte le obbligazioni garantite conformi alla direttiva OICVM emesse dall'ente segnalante. Costituiscono obbligazioni garantite conformi alla direttiva OICVM le obbligazioni di cui all'articolo 52, paragrafo 4, primo comma, della direttiva 2009/65/CE, ossia obbligazioni emesse dall'ente segnalante per le quali la legge impone una speciale vigilanza pubblica sull'ente ai fini della tutela dei detentori delle obbligazioni e per le quali è previsto che le somme risultanti dalla loro emissione siano investite, conformemente alla legge, in attività che per tutto il periodo di validità delle obbligazioni siano in grado di coprire i crediti connessi alle obbligazioni e che, in caso di insolvenza dell'emittente, siano utilizzate a titolo prioritario per il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi maturati.



▼ **M3**

33. Nei modelli AE-CB non sono segnalate le obbligazioni garantite emesse dall'ente segnalante o per suo conto che non sono obbligazioni garantite conformi alla direttiva OICVM.

34. La segnalazione si basa sulla disciplina giuridica dell'obbligazione garantita, ossia sul quadro di legge applicabile al relativo programma.

5.2. Modello: AE-CB. Emissione di obbligazioni garantite

5.2.1. Istruzioni sull'asse z

asse z	Riferimenti giuridici e istruzioni
010	<p><b>Identificativo dell'aggregato di copertura (aperto)</b></p> <p>L'identificativo dell'aggregato di copertura consta del nome o dell'abbreviazione inequivocabile dell'emittente dell'aggregato di copertura e della denominazione dello specifico aggregato di copertura sottoposto alle misure protettive della pertinente obbligazione garantita.</p>

5.2.2. Istruzioni su righe specifiche

Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
010	<p><b>Importo nominale</b></p> <p>Somma dei crediti rispetto al pagamento del capitale, stabilita in base alle norme della disciplina giuridica dell'obbligazione garantita applicabili al calcolo della copertura sufficiente.</p>
020	<p><b>Valore attuale (swap)/Valore di mercato</b></p> <p>Somma dei crediti rispetto al pagamento del capitale e degli interessi, scontata di una curva di rendimento priva di rischio specifica ai tassi di cambio, stabilita in base alle norme della disciplina giuridica dell'obbligazione garantita applicabili al calcolo della copertura sufficiente.</p> <p>Nelle colonne 080 e 210, inerenti alle posizioni su derivati dell'aggregato di copertura, va segnalato il valore di mercato.</p>
030	<p><b>Valore specifico all'attività</b></p> <p>Valore economico delle attività dell'aggregato di copertura, configurabile come valore equo (fair value) secondo l'IFRS 13, come valore di mercato ricavabile da operazioni condotte su mercati liquidi o come valore attuale che sconti i flussi di cassa futuri dell'attività di una curva dei tassi d'interesse specifica all'attività.</p>
040	<p><b>Valore contabile</b></p> <p>Il valore contabile di una passività da obbligazione garantita o di un'attività dell'aggregato di copertura è il valore contabile rilevato dall'emittente dell'obbligazione garantita.</p>

5.2.3. Istruzioni su colonne specifiche

Colonna	Riferimenti giuridici e istruzioni
010	<p><b>Conformità all'articolo 129 del CRR? [SÌ/NO]</b></p> <p>L'ente precisa se l'aggregato di copertura soddisfa i requisiti previsti dall'articolo 129 del CRR per l'ammissibilità al trattamento preferenziale di cui ai paragrafi 4 e 5 del medesimo articolo.</p>

## ▼ M3

Colonna	Riferimenti giuridici e istruzioni
012	<p><b>Se SÌ, indicazione della classe primaria di attività dell'aggregato di copertura</b></p> <p>Se l'aggregato di copertura è ammissibile al trattamento preferenziale di cui all'articolo 129, paragrafi 4 e 5, del CRR (ossia se la risposta nella colonna 011 è SÌ), in questa cella è indicata la classe primaria di attività dell'aggregato di copertura. A tal fine è usata la classificazione presentata in detto articolo 129, paragrafo 1; è quindi indicato il pertinente codice «a», «b», «c», «d», «e», «f» o «g». Si indica il codice «h» nei casi in cui la classe primaria di attività dell'aggregato di copertura non rientra in nessuna delle categorie precedenti.</p>
020-140	<p><b>Passività da obbligazioni garantite</b></p> <p>Costituiscono passività da obbligazioni garantite le passività che si pongono a carico dell'emittente a causa dell'emissione delle obbligazioni garantite; esse si estendono a tutte le posizioni definite dalla disciplina giuridica della pertinente obbligazione garantita che sono sottoposte alle relative misure protettive (ad esempio, titoli in circolazione e posizioni su derivati delle controparti dell'emittente dell'obbligazione garantita per le quali all'aggregato di copertura è attribuito un valore di mercato che, visto dalla prospettiva di tale emittente, risulta negativo e che la disciplina giuridica della pertinente obbligazione garantita assimila a passività da obbligazioni garantite).</p>
020	<p><b>Data di riferimento per le segnalazioni</b></p> <p>Importi delle passività da obbligazioni garantite, escluse le posizioni su derivati dell'aggregato di copertura, indicate in base alle varie date o intervalli temporali futuri.</p>
030	<p><b>+ 6 mesi</b></p> <p>Indica la data che cade 6 mesi dopo la data di riferimento per le segnalazioni. Per stabilire l'importo da iscrivere si suppongono passività da obbligazioni garantite invariate rispetto alla data di riferimento per le segnalazioni, eccezione fatta per l'ammortamento. Se manca un calendario prestabilito di pagamento, per le esposizioni dovute in data futura occorre basarsi sistematicamente sulla scadenza prevista.</p>
040-070	<p><b>+ 12 mesi — + 10 anni</b></p> <p>Così come «+ 6 mesi» (colonna 030), indica la data che cade il rispettivo numero di mesi o anni indicato dopo la data di riferimento per le segnalazioni.</p>
080	<p><b>Posizioni su derivati dell'aggregato di copertura con valore di mercato netto negativo</b></p> <p>Valore di mercato netto negativo delle posizioni su derivati dell'aggregato di copertura che, visto dalla prospettiva dell'emittente dell'obbligazione garantita, presentano un valore di mercato netto negativo. Costituiscono posizioni su derivati dell'aggregato di copertura le posizioni nette su derivati che, in base alla disciplina giuridica della pertinente obbligazione garantita, sono state incluse nell'aggregato di copertura e che sono sottoposte alle relative misure protettive, nel senso che, presentando un valore di mercato netto negativo, devono essere assistite da attività ammissibili dell'aggregato di copertura.</p> <p>Il valore di mercato netto negativo va segnalato soltanto per la data di riferimento per le segnalazioni.</p>
090-140	<p><b>Rating esterno del credito dell'obbligazione garantita</b></p> <p>Vanno segnalate le informazioni disponibili alla data di riferimento per le segnalazioni riguardo al rating esterno del credito delle diverse obbligazioni garantite.</p>
090	<p><b>Agenzia di rating del credito 1</b></p> <p>Se alla data di riferimento per le segnalazioni è disponibile almeno un rating del credito espresso da un'agenzia di rating del credito, va indicato in questa colonna il nome di una di tali agenzie. Se alla data di riferimento per le segnalazioni sono disponibili rating del credito espressi da più di tre agenzie di rating del credito, vanno fornite informazioni su tre di tali agenzie, scelte in funzione della rispettiva preminenza sul mercato.</p>

## ▼ M3

Colonna	Riferimenti giuridici e istruzioni
100	<p><b>Rating del credito 1</b></p> <p>Rating dell'obbligazione garantita espresso dall'agenzia di rating del credito segnalata nella colonna 090 disponibile alla data di riferimento per le segnalazioni. Se la stessa agenzia ha espresso rating a lungo e a breve termine, va segnalato il rating del credito a lungo termine. Il rating da segnalare include gli eventuali modificatori.</p>
110, 130	<p><b>Agenzia di rating del credito 2 e agenzia di rating del credito 3</b></p> <p>Si ricalcano le informazioni segnalate per l'agenzia di rating del credito 1 (colonna 090) per le altre agenzie di cui, alla data di riferimento per le segnalazioni, erano disponibili rating del credito dell'obbligazione garantita.</p>
120, 140	<p><b>Rating del credito 2 e rating del credito 3</b></p> <p>Si ricalcano le informazioni segnalate per il rating del credito 1 (colonna 100) per gli altri rating dell'obbligazione garantita espressi dalle agenzie 2 e 3 disponibili alla data di riferimento per le segnalazioni.</p>
150-250	<p><b>Aggregato di copertura</b></p> <p>Tutte le posizioni — comprese le posizioni su derivati dell'aggregato di copertura che, visto dalla prospettiva dell'emittente dell'obbligazione garantita, presentano un valore di mercato netto positivo — che sono sottoposte alle misure protettive della pertinente obbligazione garantita.</p>
150	<p><b>Data di riferimento per le segnalazioni</b></p> <p>Importo delle attività dell'aggregato di copertura, escluse le posizioni su derivati. L'importo comprende i requisiti minimi di eccesso di garanzia, cui si aggiunge il supplemento di eccesso di garanzia, nella misura in cui si applichino le misure protettive della pertinente obbligazione garantita.</p>
160	<p><b>+ 6 mesi</b></p> <p>Indica la data di segnalazione che cade 6 mesi dopo la data di riferimento per le segnalazioni. Per stabilire l'importo da iscrivere si suppone un aggregato di copertura invariato rispetto alla data di riferimento per le segnalazioni, eccezion fatta per l'ammortamento. Se manca un calendario prestabilito di pagamento, per le esposizioni dovute in data futura occorre basarsi sistematicamente sulla scadenza prevista.</p>
170-200	<p><b>+ 12 mesi — + 10 anni</b></p> <p>Così come «+ 6 mesi» (colonna 160), indica la data che cade il rispettivo numero di mesi o anni indicato dopo la data di riferimento per le segnalazioni.</p>
210	<p><b>Posizioni su derivati dell'aggregato di copertura con valore di mercato netto positivo</b></p> <p>Valore di mercato netto positivo delle posizioni su derivati dell'aggregato di copertura che, visto dalla prospettiva dell'emittente dell'obbligazione garantita, presentano un valore di mercato netto positivo. Costituiscono posizioni su derivati dell'aggregato di copertura le posizioni nette su derivati che, in base alla disciplina giuridica della pertinente obbligazione garantita, sono state incluse nell'aggregato di copertura e che sono sottoposte alle relative misure protettive, nel senso che, presentando un valore di mercato netto positivo, in caso di insolvenza non rientrano nel patrimonio generale dell'emittente delle obbligazioni garantite.</p> <p>Il valore di mercato netto positivo va segnalato soltanto per la data di riferimento per le segnalazioni.</p>
220-250	<p><b>Importi dell'aggregato di copertura eccedenti i requisiti minimi di copertura</b></p> <p>Importi dell'aggregato di copertura, comprese le posizioni su derivati con valore di mercato netto positivo, eccedenti i requisiti minimi di copertura (eccesso di garanzia).</p>

## ▼ M3

Colonna	Riferimenti giuridici e istruzioni
220	<b>rispetto alla disciplina giuridica della pertinente obbligazione garantita</b> Importi dell'eccesso di garanzia rispetto alla copertura minima imposta dalla disciplina giuridica della pertinente obbligazione garantita.
230-250	<b>rispetto alla metodologia seguita dalle agenzie di rating del credito per mantenere invariato il rating esterno delle obbligazioni garantite</b> Importi dell'eccesso di garanzia rispetto al livello che, stando alle informazioni di cui dispone l'emittente dell'obbligazione garantita circa la metodologia seguita dalle diverse agenzie di rating del credito, costituirebbe il minimo necessario per mantenere invariato il rating espresso dall'agenzia corrispondente.
230	<b>Agenzia di rating del credito 1</b> Importi dell'eccesso di garanzia rispetto al livello che, stando alle informazioni di cui dispone l'emittente dell'obbligazione garantita circa la metodologia seguita dall'agenzia di rating del credito 1 (colonna 090), costituirebbe il minimo necessario per mantenere il rating del credito 1 (colonna 100).
240-250	<b>Agenzia di rating del credito 2 e agenzia di rating del credito 3</b> Le istruzioni inerenti all'agenzia di rating del credito 1 (colonna 230) valgono anche per l'agenzia di rating del credito 2 (colonna 110) e l'agenzia di rating del credito 3 (colonna 130).

## 6. PARTE E: DATI AVANZATI

## 6.1. Osservazioni di carattere generale

35. La parte E ricalca la struttura dei modelli «Quadro sinottico dei gravami» della parte A, presentando modelli diversi per le attività vincolate dell'ente segnalante e per le garanzie ricevute, ossia, rispettivamente, il modello AE-ADV1 e il modello AE-ADV2. Ne consegue che le passività corrispondenti coincidono con le passività garantite dalle attività vincolate e che non deve esistere alcun rapporto di uno a uno.

## 6.2. Modello: AE-ADV1. Modello avanzato per le attività dell'ente segnalante

## 6.2.1. Istruzioni su righe specifiche

Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
010-020	<b>Finanziamento (funding) da banche centrali (tutte le tipologie, compresi ad esempio i contratti di vendita con patto di riacquisto)</b> Tutte le tipologie di passività dell'ente segnalante per cui la controparte nell'operazione è una banca centrale.  Le attività già posizionate presso banche centrali non costituiscono attività vincolate, salvo i casi in cui la banca centrale consente il ritiro delle attività collocate solo previa autorizzazione. Per le garanzie finanziarie inutilizzate, la parte inutilizzata (ossia la parte che supera il minimo imposto dalla banca centrale) è imputata proporzionalmente alle diverse attività collocate presso la banca centrale.
030-040	<b>Derivati negoziati in borsa</b> Valore contabile dei derivati dell'ente segnalante assistiti da garanzia reale che costituiscono passività finanziarie, nella misura in cui il derivato sia quotato o negoziato in una borsa d'investimenti riconosciuta e comporti per l'ente un gravame sulle attività.

## ▼ M3

Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
050-060	<p><b>Derivati fuori borsa (over-the-counter)</b></p> <p>Valore contabile dei derivati dell'ente segnalante assistiti da garanzia reale che costituiscono passività finanziarie, nella misura in cui il derivato sia negoziato fuori borsa e comporti per l'ente un gravame sulle attività (cfr. istruzioni relative alla riga 030 del modello AE-SOU).</p>
070-080	<p><b>Contratti di vendita con patto di riacquisto</b></p> <p>Valore contabile dei contratti di vendita con patto di riacquisto conclusi dall'ente segnalante con una controparte che non è una banca centrale, nella misura in cui l'operazione comporti per l'ente un gravame sulle attività. Per i contratti di vendita con patto di riacquisto intermediati va applicato lo stesso procedimento degli altri contratti di vendita con patto di riacquisto, nella misura in cui l'operazione comporti per l'ente segnalante un gravame sulle attività.</p>
090-100	<p><b>Depositi assistiti da garanzia reale esclusi i contratti di vendita con patto di riacquisto</b></p> <p>Valore contabile dei depositi assistiti da garanzia reale esclusi i contratti di vendita con patto di riacquisto conclusi dall'ente segnalante con una controparte che non è una banca centrale, nella misura in cui il deposito comporti per l'ente un gravame sulle attività.</p>
110-120	<p><b>Obbligazioni garantite di propria emissione</b></p> <p>cfr. istruzioni relative alla riga 100 del modello AE-SOU.</p>
130-140	<p><b>Cartolarizzazioni di propria emissione</b></p> <p>cfr. istruzioni relative alla riga 110 del modello AE-SOU.</p>
150-160	<p><b>Titoli di debito di propria emissione diversi da obbligazioni garantite e titoli garantiti da attività</b></p> <p>Valore contabile dei titoli di debito emessi dall'ente segnalante diversi da obbligazioni garantite e cartolarizzazioni, nella misura in cui il titolo emesso comporti per l'ente un gravame sulle attività.</p> <p>Non sono inclusi in questa voce i titoli di debito di propria emissione che l'ente segnalante ha mantenuto, sia fin dalla data di emissione sia successivamente in conseguenza di un'operazione di vendita con patto di riacquisto. Inoltre, le garanzie reali loro assegnate vanno classificate come non vincolate ai fini del presente modello.</p>
170-180	<p><b>Altre fonti di gravame</b></p> <p>cfr. istruzioni relative alla riga 120 del modello AE-SOU.</p>
190	<p><b>Totale delle attività vincolate</b></p> <p>Per ciascuna tipologia di attività indicata nelle righe del modello AE-ADV1, valore contabile delle attività vincolate detenute dall'ente segnalante.</p>
200	<p><b>di cui: ammissibili ad operazioni con banche centrali</b></p> <p>Per ciascuna tipologia di attività indicata nelle righe del modello AE-ADV1, valore contabile delle attività vincolate detenute dall'ente segnalante che sono ammissibili ad operazioni con le banche centrali cui l'ente segnalante ha accesso. L'ente segnalante che non è in grado di stabilire con certezza se un dato elemento sia ammissibile ad operazioni con banche centrali (nel caso, ad esempio, di giurisdizioni che operano in assenza di una definizione precisa delle attività ammissibili ai contratti di vendita con patto di riacquisto conclusi con una banca centrale oppure che non hanno accesso a un mercato funzionante in modo continuativo sul quale trattare tali contratti) può non segnalare l'importo corrispondente a tale elemento, lasciando in bianco il campo di segnalazione.</p>
210	<p><b>Totale delle attività non vincolate</b></p> <p>Per ciascuna tipologia di attività indicata nelle righe del modello AE-ADV1, valore contabile delle attività non vincolate detenute dall'ente segnalante. Il valore contabile è l'importo iscritto all'attivo dello stato patrimoniale.</p>

## ▼ M3

Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
220	<p><b>di cui: ammissibili ad operazioni con banche centrali</b></p> <p>Per ciascuna tipologia di attività indicata nelle righe del modello AE-ADV1, valore contabile delle attività non vincolate detenute dall'ente segnalante che sono ammissibili ad operazioni con le banche centrali cui l'ente segnalante ha accesso. L'ente segnalante che non è in grado di stabilire con certezza se un dato elemento sia ammissibile ad operazioni con banche centrali (nel caso, ad esempio, di giurisdizioni che operano in assenza di una definizione precisa delle attività ammissibili ai contratti di vendita con patto di riacquisto conclusi con una banca centrale oppure che non hanno accesso a un mercato funzionante in modo continuativo sul quale trattare tali contratti) può non segnalare l'importo corrispondente a tale elemento, lasciando in bianco il campo di segnalazione.</p>
230	<p><b>Attività vincolate + attività non vincolate</b></p> <p>Per ciascuna tipologia di attività indicata nelle righe del modello AE-ADV1, valore contabile delle attività detenute dall'ente segnalante.</p>

## 6.2.2. Istruzioni su colonne specifiche

Colonna	Riferimenti giuridici e istruzioni
010	<p><b>Finanziamenti a vista</b></p> <p>cfr. istruzioni relative alla riga 020 del modello AE-ASS.</p>
020	<p><b>Strumenti di capitale</b></p> <p>cfr. istruzioni relative alla riga 030 del modello AE-ASS.</p>
030	<p><b>Totale</b></p> <p>cfr. istruzioni relative alla riga 040 del modello AE-ASS.</p>
040	<p><b>di cui: obbligazioni garantite</b></p> <p>cfr. istruzioni relative alla riga 050 del modello AE-ASS.</p>
050	<p><b>di cui: emesse da altri soggetti del gruppo</b></p> <p>Obbligazioni garantite descritte nelle istruzioni relative alla riga 050 del modello AE-ASS emesse da soggetti inclusi nell'ambito del consolidamento prudenziale.</p>
060	<p><b>di cui: cartolarizzazioni</b></p> <p>cfr. istruzioni relative alla riga 060 del modello AE-ASS.</p>
070	<p><b>di cui: emesse da altri soggetti del gruppo</b></p> <p>Cartolarizzazioni descritte nelle istruzioni relative alla riga 060 del modello AE-ASS emesse da soggetti inclusi nell'ambito del consolidamento prudenziale.</p>
080	<p><b>di cui: emesse da amministrazioni pubbliche</b></p> <p>cfr. istruzioni relative alla riga 070 del modello AE-ASS.</p>
090	<p><b>di cui: emesse da società finanziarie</b></p> <p>cfr. istruzioni relative alla riga 080 del modello AE-ASS.</p>
100	<p><b>di cui: emesse da società non finanziarie</b></p> <p>cfr. istruzioni relative alla riga 090 del modello AE-ASS.</p>
110	<p><b>Banche centrali e amministrazioni pubbliche</b></p> <p>Crediti e anticipi, esclusi i finanziamenti a vista, a banche centrali o amministrazioni pubbliche</p>
120	<p><b>Società finanziarie</b></p> <p>Crediti e anticipi, esclusi i finanziamenti a vista, a società finanziarie.</p>

▼ **M3**

Colonna	Riferimenti giuridici e istruzioni
130	<b>Società non finanziarie</b> Crediti e anticipi, esclusi i finanziamenti a vista, a società non finanziarie.
140	<b>di cui: crediti ipotecari</b> Crediti e anticipi, esclusi i finanziamenti a vista, garantiti da ipoteca concessi a società non finanziarie.
150	<b>Famiglie</b> Crediti e anticipi, esclusi i finanziamenti a vista, concessi alle famiglie.
160	<b>di cui: crediti ipotecari</b> Crediti e anticipi, esclusi i finanziamenti a vista, garantiti da ipoteca concessi alle famiglie.
170	<b>Altre attività</b> cfr. istruzioni relative alla riga 120 del modello AE-ASS.
180	<b>Totale</b> cfr. istruzioni relative alla riga 010 del modello AE-ASS.

6.3. Modello: AE-ADV2. Modello avanzato per le garanzie ricevute dall'ente segnalante

6.3.1. Istruzioni su righe specifiche

36. Dato che per i due modelli valgono istruzioni simili, cfr. punto 6.2.1.

6.3.2. Istruzioni su colonne specifiche

Colonna	Riferimenti giuridici e istruzioni
010	<b>Finanziamenti a vista</b> cfr. istruzioni relative alla riga 140 del modello AE-COL.
020	<b>Strumenti di capitale</b> cfr. istruzioni relative alla riga 150 del modello AE-COL.
030	<b>Totale</b> cfr. istruzioni relative alla riga 160 del modello AE-COL.
040	<b>di cui: obbligazioni garantite</b> cfr. istruzioni relative alla riga 170 del modello AE-COL.
050	<b>di cui: emesse da altri soggetti del gruppo</b> Garanzie ricevute dall'ente segnalante sotto forma di obbligazioni garantite emesse da soggetti inclusi nell'ambito del consolidamento prudenziale.
060	<b>di cui: cartolarizzazioni</b> cfr. istruzioni relative alla riga 180 del modello AE-COL.
070	<b>di cui: emesse da altri soggetti del gruppo</b> Garanzie ricevute dall'ente segnalante sotto forma di cartolarizzazioni emesse da soggetti inclusi nell'ambito del consolidamento prudenziale.
080	<b>di cui: emesse da amministrazioni pubbliche</b> cfr. istruzioni relative alla riga 190 del modello AE-COL.
090	<b>di cui: emesse da società finanziarie</b> cfr. istruzioni relative alla riga 200 del modello AE-COL.

▼ M3

Colonna	Riferimenti giuridici e istruzioni
100	<b>di cui: emesse da società non finanziarie</b> cfr. istruzioni relative alla riga 210 del modello AE-COL.
110	<b>Banche centrali e amministrazioni pubbliche</b> Garanzie ricevute dall'ente segnalante sotto forma di crediti e anticipi, esclusi i finanziamenti a vista, a banche centrali o amministrazioni pubbliche
120	<b>Società finanziarie</b> Garanzie ricevute dall'ente segnalante sotto forma di crediti e anticipi, esclusi i finanziamenti a vista, a società finanziarie.
130	<b>Società non finanziarie</b> Garanzie ricevute dall'ente segnalante sotto forma di crediti e anticipi, esclusi i finanziamenti a vista, a società non finanziarie.
140	<b>di cui: crediti ipotecari</b> Garanzie ricevute dall'ente segnalante sotto forma di crediti e anticipi, esclusi i finanziamenti a vista, garantiti da ipoteca concessi a società non finanziarie.
150	<b>Famiglie</b> Garanzie ricevute dall'ente segnalante sotto forma di crediti e anticipi, esclusi i finanziamenti a vista, concessi alle famiglie.
160	<b>di cui: crediti ipotecari</b> Garanzie ricevute dall'ente segnalante sotto forma di crediti e anticipi, esclusi i finanziamenti a vista, garantiti da ipoteca concessi alle famiglie.
170	<b>Altre attività</b> cfr. istruzioni relative alla riga 230 del modello AE-COL.
180	<b>Titoli di debito di propria emissione diversi da obbligazioni garantite e titoli garantiti da attività</b> cfr. istruzioni relative alla riga 240 del modello AE-COL.
190	<b>Totale</b> cfr. istruzioni relative alle righe 130 e 140 del modello AE-COL.



## ALLEGATO XVIII

ULTERIORI METRICHE DI CONTROLLO DELLA LIQUIDITÀ (ALMM) A NORMA DELL'ARTICOLO 415, PARAGRAFO 3, LETTERA b), DEL REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013

MODELLI ALMM		
Numero del modello	Codice del modello	Nome del modello/gruppo di modelli
		<b>MODELLI PER GLI ULTERIORI STRUMENTI DI CONTROLLO</b>
67	C 67.00	CONCENTRAZIONE DEL FINANZIAMENTO (FUNDING) PER CONTROPARTE
68	C 68.00	CONCENTRAZIONE DEL FINANZIAMENTO (FUNDING) PER TIPO DI PRODOTTO
69	C 69.00	PREZZI PER FINANZIAMENTI (FUNDING) DI VARIA DURATA
70	C 70.00	RINNOVO DEL FINANZIAMENTO (FUNDING)

## C 67.00 — CONCENTRAZIONE DEL FINANZIAMENTO (FUNDING) PER CONTROPARTE

asse z Totale e valute significative

Concentrazione del finanziamento (funding) per controparte									
		Nome della controparte	Codice LEI	Settore della controparte	Residenza della controparte	Tipo di prodotto	Importo ricevuto	Durata iniziale media ponderata	Durata residua media ponderata
Riga	ID	010	020	030	040	050	060	070	080
010	<b>1. DIECI PRINCIPALI CONTROPARTI CIASCUNA DELLE QUALI È MAGGIORE DELL'1% DELLE PASSIVITÀ TOTALI</b>								
020	1,01								
030	1,02								
040	1,03								
050	1,04								
060	1,05								
070	1,06								
080	1,07								
090	1,08								
100	1,09								
110	1,10								
120	<b>2. TUTTE LE ALTRE PASSIVITÀ</b>								

## C 68.00 — CONCENTRAZIONE DEL FINANZIAMENTO (FUNDING) PER TIPO DI PRODOTTO

asse z Totale e valute significative

## Concentrazione del finanziamento (funding) per tipo di prodotto

Riga	ID	Nome del prodotto	Importo totale ricevuto	Importo coperto da un sistema di garanzia dei depositi conformemente alla direttiva 94/19/CE o da un sistema di garanzia dei depositi equivalente in un paese terzo	Importo non coperto da un sistema di garanzia dei depositi conformemente alla direttiva 94/19/CE o da un sistema di garanzia dei depositi equivalente in un paese terzo	Durata iniziale media ponderata	Durata residua media ponderata
			010	020	030	040	050

## PRODOTTI MAGGIORI DELL'1 % DELLE PASSIVITÀ TOTALI

010	1	<b>FINANZIAMENTO (FUNDING) AL DETTAGLIO</b>					
020	1,1	Depositi a vista					
030	1,2	Depositi a tempo determinato con una durata iniziale inferiore a 30 giorni					
040	1,3	Depositi a tempo determinato con una durata iniziale superiore a 30 giorni					
050	1.3.1	con una penalità per il ritiro anticipato notevolmente superiore alla perdita degli interessi che sarebbero ottenuti per la durata rimanente					
060	1.3.2	senza penalità per il ritiro anticipato notevolmente superiore alla perdita degli interessi che sarebbero ottenuti per la durata rimanente					
070	1,4	Conti di risparmio					
080	1.4.1	con un periodo di preavviso superiore a 30 giorni per il ritiro					

Concentrazione del finanziamento (funding) per tipo di prodotto							
Riga	ID	Nome del prodotto	Importo totale ricevuto	Importo coperto da un sistema di garanzia dei depositi conformemente alla direttiva 94/19/CE o da un sistema di garanzia dei depositi equivalente in un paese terzo	Importo non coperto da un sistema di garanzia dei depositi conformemente alla direttiva 94/19/CE o da un sistema di garanzia dei depositi equivalente in un paese terzo	Durata iniziale media ponderata	Durata residua media ponderata
			010	020	030	040	050
090	1.4.2	senza un periodo di preavviso superiore a 30 giorni per il ritiro					
100	2	<b>FINANZIAMENTO (FUNDING) ALL'INGROSSO</b>					
110	2,1	Finanziamento all'ingrosso non garantito					
120	2.1.1	di cui clienti finanziari					
130	2.1.2	di cui clienti non finanziari					
140	2.1.3	di cui da entità infragruppo					
150	2,2	Finanziamento all'ingrosso garantito					
160	2.2.1	di cui contratti di vendita con patto di riacquisto					
170	2.2.2	di cui emissione di obbligazioni garantite					
180	2.2.3	di cui emissione di titoli garantiti da attività (ABS)					
190	2.2.4	di cui da entità infragruppo					

## C 69.00 — PREZZI PER FINANZIAMENTI (FUNDING) DI VARIA DURATA

asse z Totale e valute significative

Prezzi per finanziamenti (funding) di varia durata																				
			Overnight		1 settimana		1 mese		3 mesi		6 mesi		1 anno		2 anni		5 anni		10 anni	
			Diffe- ren- ziale	Vo- lume	Diffe- ren- ziale	Vo- lume	Diffe- ren- ziale	Vo- lume	Diffe- ren- ziale	Vo- lume	Diffe- ren- ziale	Vo- lume	Diffe- ren- ziale	Vo- lume	Diffe- ren- ziale	Vo- lume	Diffe- ren- ziale	Vo- lume	Diffe- ren- ziale	Vo- lume
Riga	ID	Voce	010	020	030	040	050	060	070	080	090	100	110	120	130	140	150	160	170	180
010	1	<b>Finanziamento (funding) totale</b>																		
020	1,1	di cui: Depositi al dettaglio																		
030	1,2	di cui: Depositi all'ingrosso non garantiti																		
040	1,3	di cui: Finanziamento garantito																		
050	1,4	di cui: Titoli di primo rango (senior) non garantiti																		
060	1,5	di cui: Obbligazioni garantite																		
070	1,6	di cui: Titoli garantiti da attività (ABS) compresi i commercial paper garantiti da attività																		

## C 70.00 — RINNOVO DEL FINANZIAMENTO (FUNDING)

asse z Totale e valute significative

				Rinnovo del finanziamento (funding)											
				Overnight				> 1 giorno ≤ 7 giorni				> 7 giorni ≤ 14 giorni			
				In sca-	Rinnovo	Nuovo fi-	Netto	In sca-	Rinnovo	Nuovo fi-	Netto	In sca-	Rinnovo	Nuovo fi-	Netto
Riga	ID	Giorno	Voce	010	020	030	040	050	060	070	080	090	100	110	120
010	1,1	1	Finanziamento totale												
020	1.1.1		Depositi al dettaglio												
030	1.1.2		Depositi all'ingrosso non garantiti												
040	1.1.3		Finanziamento garantito												
050	1,2	2	Finanziamento totale												
060	1.2.1		Depositi al dettaglio												
070	1.2.2		Depositi all'ingrosso non garantiti												
080	1.2.3		Finanziamento garantito												

				Rinnovo del finanziamento (funding)											
				> 14 giorni ≤ 1 mese				> 1 mese ≤ 3 mesi				> 3 mesi ≤ 6 mesi			
				In scadenza	Rinnovo	Nuovo finanziamento	Netto	In scadenza	Rinnovo	Nuovo finanziamento	Netto	In scadenza	Rinnovo	Nuovo finanziamento	Netto
Riga	ID	Giorno	Voce	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240
010	1,1	1	Finanziamento totale												
020	1.1.1		Depositi al dettaglio												
030	1.1.2		Depositi all'ingrosso non garantiti												
040	1.1.3		Finanziamento garantito												
050	1,2	2	Finanziamento totale												
060	1.2.1		Depositi al dettaglio												
070	1.2.2		Depositi all'ingrosso non garantiti												
080	1.2.3		Finanziamento garantito												

				Rinnovo del finanziamento (funding)								
				> 6 mesi				Totale dei flussi di cassa netti	Termine medio (giorni)			
				In scadenza	Rinnovo	Nuovo finan- ziamento	Netto		Termine fi- nanzia menti in scadenza	Termine fi- nanzia menti rinnovati	Termine nuovi finan- ziamenti	Profilo del fi- nanziamento totale
Riga	ID	Giorno	Voce	250	260	270	280	290	300	310	320	330
010	1,1	1	Finanziamento totale									
020	1.1.1		Depositi al dettaglio									
030	1.1.2		Depositi all'ingrosso non garantiti									
040	1.1.3		Finanziamento garantito									
050	1,2	2	Finanziamento totale									
060	1.2.1		Depositi al dettaglio									
070	1.2.2		Depositi all'ingrosso non garantiti									
080	1.2.3		Finanziamento garantito									



				Rinnovo del finanziamento (funding)											
				Overnight				> 1 giorno ≤ 7 giorni				> 7 giorni ≤ 14 giorni			
				In sca- denza	Rinnovo	Nuovo fi- nanzia- mento	Netto	In sca- denza	Rinnovo	Nuovo fi- nanzia- mento	Netto	In sca- denza	Rinnovo	Nuovo fi- nanzia- mento	Netto
Riga	ID	Giorno	Voce	010	020	030	040	050	060	070	080	090	100	110	120
090	1,3	3	Finanziamento totale												
100	1.3.1		Depositi al dettaglio												
110	1.3.2		Depositi all'ingrosso non garantiti												
120	1.3.3		Finanziamento garantito												
130	1,4	4	Finanziamento totale												
140	1.4.1		Depositi al dettaglio												
150	1.4.2		Depositi all'ingrosso non garantiti												
160	1.4.3		Finanziamento garantito												
170	1,5	5	Finanziamento totale												
180	1.5.1		Depositi al dettaglio												
190	1.5.2		Depositi all'ingrosso non garantiti												
200	1.5.3		Finanziamento garantito												

				Rinnovo del finanziamento (funding)											
				> 14 giorni ≤ 1 mese				> 1 mese ≤ 3 mesi				> 3 mesi ≤ 6 mesi			
				In sca- denza	Rinnovo	Nuovo fi- nanzia- mento	Netto	In sca- denza	Rinnovo	Nuovo fi- nanzia- mento	Netto	In sca- denza	Rinnovo	Nuovo fi- nanzia- mento	Netto
Riga	ID	Giorno	Voce	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240
090	1,3	3	Finanziamento totale												
100	1.3.1		Depositi al dettaglio												
110	1.3.2		Depositi all'ingrosso non garantiti												
120	1.3.3		Finanziamento garantito												
130	1,4	4	Finanziamento totale												
140	1.4.1		Depositi al dettaglio												
150	1.4.2		Depositi all'ingrosso non garantiti												
160	1.4.3		Finanziamento garantito												
170	1,5	5	Finanziamento totale												
180	1.5.1		Depositi al dettaglio												
190	1.5.2		Depositi all'ingrosso non garantiti												
200	1.5.3		Finanziamento garantito												

Rinnovo del finanziamento (funding)												
Riga	ID	Giorno	Voce	> 6 mesi				Totale dei flussi di cassa netti	Termine medio (giorni)			
				In scadenza	Rinnovo	Nuovo finan- ziamento	Netto		Termine fi- nanzia menti in scadenza	Termine fi- nanzia menti rinnovati	Termine nuovi finan- ziamenti	Profilo del fi- nanziamento totale
				250	260	270	280	290	300	310	320	330
090	1,3	3	Finanziamento totale									
100	1.3.1		Depositi al dettaglio									
110	1.3.2		Depositi all'ingrosso non garantiti									
120	1.3.3		Finanziamento garantito									
130	1,4	4	Finanziamento totale									
140	1.4.1		Depositi al dettaglio									
150	1.4.2		Depositi all'ingrosso non garantiti									
160	1.4.3		Finanziamento garantito									
170	1,5	5	Finanziamento totale									
180	1.5.1		Depositi al dettaglio									
190	1.5.2		Depositi all'ingrosso non garantiti									
200	1.5.3		Finanziamento garantito									

				Rinnovo del finanziamento (funding)											
				Overnight				> 1 giorno ≤ 7 giorni				> 7 giorni ≤ 14 giorni			
				In sca- denza	Rinnovo	Nuovo fi- nanzia- mento	Netto	In sca- denza	Rinnovo	Nuovo fi- nanzia- mento	Netto	In sca- denza	Rinnovo	Nuovo fi- nanzia- mento	Netto
Riga	ID	Giorno	Voce	010	020	030	040	050	060	070	080	090	100	110	120
210	1,6	6	Finanziamento totale												
220	1.6.1		Depositi al dettaglio												
230	1.6.2		Depositi all'ingrosso non garantiti												
240	1.6.3		Finanziamento garantito												
250	1,7	7	Finanziamento totale												
260	1.7.1		Depositi al dettaglio												
270	1.7.2		Depositi all'ingrosso non garantiti												
280	1.7.3		Finanziamento garantito												
290	1,8	8	Finanziamento totale												
300	1.8.1		Depositi al dettaglio												
310	1.8.2		Depositi all'ingrosso non garantiti												
320	1.8.3		Finanziamento garantito												

				Rinnovo del finanziamento (funding)											
				> 14 giorni ≤ 1 mese				> 1 mese ≤ 3 mesi				> 3 mesi ≤ 6 mesi			
				In sca- denza	Rinnovo	Nuovo fi- nanzia- mento	Netto	In sca- denza	Rinnovo	Nuovo fi- nanzia- mento	Netto	In sca- denza	Rinnovo	Nuovo fi- nanzia- mento	Netto
Riga	ID	Giorno	Voce	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240
210	1,6	6	Finanziamento totale												
220	1.6.1		Depositi al dettaglio												
230	1.6.2		Depositi all'ingrosso non garantiti												
240	1.6.3		Finanziamento garantito												
250	1,7	7	Finanziamento totale												
260	1.7.1		Depositi al dettaglio												
270	1.7.2		Depositi all'ingrosso non garantiti												
280	1.7.3		Finanziamento garantito												
290	1,8	8	Finanziamento totale												
300	1.8.1		Depositi al dettaglio												
310	1.8.2		Depositi all'ingrosso non garantiti												
320	1.8.3		Finanziamento garantito												

Rinnovo del finanziamento (funding)												
Riga	ID	Giorno	Voce	> 6 mesi				Totale dei flussi di cassa netti	Termine medio (giorni)			
				In scadenza	Rinnovo	Nuovo finanziamento	Netto		Termine finanziamenti in scadenza	Termine finanziamenti rinnovati	Termine nuovi finanziamenti	Profilo del finanziamento totale
				250	260	270	280	290	300	310	320	330
210	1,6	6	Finanziamento totale									
220	1.6.1		Depositi al dettaglio									
230	1.6.2		Depositi all'ingrosso non garantiti									
240	1.6.3		Finanziamento garantito									
250	1,7	7	Finanziamento totale									
260	1.7.1		Depositi al dettaglio									
270	1.7.2		Depositi all'ingrosso non garantiti									
280	1.7.3		Finanziamento garantito									
290	1,8	8	Finanziamento totale									
300	1.8.1		Depositi al dettaglio									
310	1.8.2		Depositi all'ingrosso non garantiti									
320	1.8.3		Finanziamento garantito									

				Rinnovo del finanziamento (funding)											
				Overnight				> 1 giorno ≤ 7 giorni				>7 giorni ≤ 14 giorni			
				In sca- denza	Rinnovo	Nuovo fi- nanzia- mento	Netto	In sca- denza	Rinnovo	Nuovo fi- nanzia- mento	Netto	In sca- denza	Rinnovo	Nuovo fi- nanzia- mento	Netto
Riga	ID	Giorno	Voce	010	020	030	040	050	060	070	080	090	100	110	120
330	1,9	9	Finanziamento totale												
340	1.9.1		Depositi al dettaglio												
350	1.9.2		Depositi all'ingrosso non garantiti												
360	1.9.3		Finanziamento garantito												
370	1,10	10	Finanziamento totale												
380	1.10.1		Depositi al dettaglio												
390	1.10.2		Depositi all'ingrosso non garantiti												
400	1.10.3		Finanziamento garantito												
410	1,11	11	Finanziamento totale												
420	1.11.1		Depositi al dettaglio												
430	1.11.2		Depositi all'ingrosso non garantiti												
440	1.11.3		Finanziamento garantito												

				Rinnovo del finanziamento (funding)											
				> 14 giorni ≤ 1 mese				> 1 mese ≤ 3 mesi				> 3 mesi ≤ 6 mesi			
				In sca- denza	Rinnovo	Nuovo fi- nanzia- mento	Netto	In sca- denza	Rinnovo	Nuovo fi- nanzia- mento	Netto	In sca- denza	Rinnovo	Nuovo fi- nanzia- mento	Netto
Riga	ID	Giorno	Voce	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240
330	1,9	9	Finanziamento totale												
340	1.9.1		Depositi al dettaglio												
350	1.9.2		Depositi all'ingrosso non garantiti												
360	1.9.3		Finanziamento garantito												
370	1,10	10	Finanziamento totale												
380	1.10.1		Depositi al dettaglio												
390	1.10.2		Depositi all'ingrosso non garantiti												
400	1.10.3		Finanziamento garantito												
410	1,11	11	Finanziamento totale												
420	1.11.1		Depositi al dettaglio												
430	1.11.2		Depositi all'ingrosso non garantiti												
440	1.11.3		Finanziamento garantito												



Rinnovo del finanziamento (funding)												
Riga	ID	Giorno	Voce	> 6 mesi				Totale dei flussi di cassa netti	Termine medio (giorni)			
				In scadenza	Rinnovo	Nuovo finan- ziamento	Netto		Termine fi- nanzia menti in scadenza	Termine fi- nanzia menti rinnovati	Termine nuovi finan- ziamenti	Profilo del fi- nanziamento totale
				250	260	270	280	290	300	310	320	330
330	1,9	9	Finanziamento totale									
340	1.9.1		Depositi al dettaglio									
350	1.9.2		Depositi all'ingrosso non garantiti									
360	1.9.3		Finanziamento garantito									
370	1,10	10	Finanziamento totale									
380	1.10.1		Depositi al dettaglio									
390	1.10.2		Depositi all'ingrosso non garantiti									
400	1.10.3		Finanziamento garantito									
410	1,11	11	Finanziamento totale									
420	1.11.1		Depositi al dettaglio									
430	1.11.2		Depositi all'ingrosso non garantiti									
440	1.11.3		Finanziamento garantito									

				Rinnovo del finanziamento (funding)											
				Overnight				> 1 giorno ≤ 7 giorni				> 7 giorni ≤ 14 giorni			
				In sca- denza	Rinnovo	Nuovo fi- nanzia- mento	Netto	In sca- denza	Rinnovo	Nuovo fi- nanzia- mento	Netto	In sca- denza	Rinnovo	Nuovo fi- nanzia- mento	Netto
Riga	ID	Giorno	Voce	010	020	030	040	050	060	070	080	090	100	110	120
450	1,12	12	Finanziamento totale												
460	1.12.1		Depositi al dettaglio												
470	1.12.2		Depositi all'ingrosso non garantiti												
480	1.12.3		Finanziamento garantito												
490	1,13	13	Finanziamento totale												
500	1.13.1		Depositi al dettaglio												
510	1.13.2		Depositi all'ingrosso non garantiti												
520	1.13.3		Finanziamento garantito												
530	1,14	14	Finanziamento totale												
540	1.14.1		Depositi al dettaglio												
550	1.14.2		Depositi all'ingrosso non garantiti												
560	1.14.3		Finanziamento garantito												

				Rinnovo del finanziamento (funding)											
				> 14 giorni ≤ 1 mese				> 1 mese ≤ 3 mesi				> 3 mesi ≤ 6 mesi			
				In sca- denza	Rinnovo	Nuovo fi- nanzia- mento	Netto	In sca- denza	Rinnovo	Nuovo fi- nanzia- mento	Netto	In sca- denza	Rinnovo	Nuovo fi- nanzia- mento	Netto
Riga	ID	Giorno	Voce	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240
450	1,12	12	Finanziamento totale												
460	1.12.1		Depositi al dettaglio												
470	1.12.2		Depositi all'ingrosso non garantiti												
480	1.12.3		Finanziamento garantito												
490	1,13	13	Finanziamento totale												
500	1.13.1		Depositi al dettaglio												
510	1.13.2		Depositi all'ingrosso non garantiti												
520	1.13.3		Finanziamento garantito												
530	1,14	14	Finanziamento totale												
540	1.14.1		Depositi al dettaglio												
550	1.14.2		Depositi all'ingrosso non garantiti												
560	1.14.3		Finanziamento garantito												

				Rinnovo del finanziamento (funding)								
				> 6 mesi				Totale dei flussi di cassa netti	Termine medio (giorni)			
				In scadenza	Rinnovo	Nuovo finan- ziamento	Netto		Termine fi- nanzia menti in scadenza	Termine fi- nanzia menti rinnovati	Termine nuovi finan- ziamenti	Profilo del fi- nanziamento totale
Riga	ID	Giorno	Voce	250	260	270	280	290	300	310	320	330
450	1,12	12	Finanziamento totale									
460	1.12.1		Depositi al dettaglio									
470	1.12.2		Depositi all'ingrosso non garantiti									
480	1.12.3		Finanziamento garantito									
490	1,13	13	Finanziamento totale									
500	1.13.1		Depositi al dettaglio									
510	1.13.2		Depositi all'ingrosso non garantiti									
520	1.13.3		Finanziamento garantito									
530	1,14	14	Finanziamento totale									
540	1.14.1		Depositi al dettaglio									
550	1.14.2		Depositi all'ingrosso non garantiti									
560	1.14.3		Finanziamento garantito									

				Rinnovo del finanziamento (funding)											
				Overnight				> 1 giorno ≤ 7 giorni				> 7 giorni ≤ 14 giorni			
				In sca- denza	Rinnovo	Nuovo fi- nanzia- mento	Netto	In sca- denza	Rinnovo	Nuovo fi- nanzia- mento	Netto	In sca- denza	Rinnovo	Nuovo fi- nanzia- mento	Netto
Riga	ID	Giorno	Voce	010	020	030	040	050	060	070	080	090	100	110	120
570	1,15	15	Finanziamento totale												
580	1.15.1		Depositi al dettaglio												
590	1.15.2		Depositi all'ingrosso non garantiti												
600	1.15.3		Finanziamento garantito												
610	1,16	16	Finanziamento totale												
620	1.16.1		Depositi al dettaglio												
630	1.16.2		Depositi all'ingrosso non garantiti												
640	1.16.3		Finanziamento garantito												
650	1,17	17	Finanziamento totale												
660	1.17.1		Depositi al dettaglio												
670	1.17.2		Depositi all'ingrosso non garantiti												
680	1.17.3		Finanziamento garantito												

				Rinnovo del finanziamento (funding)											
				> 14 giorni ≤ 1 mese				> 1 mese ≤ 3 mesi				> 3 mesi ≤ 6 mesi			
				In sca- denza	Rinnovo	Nuovo fi- nanzia- mento	Netto	In sca- denza	Rinnovo	Nuovo fi- nanzia- mento	Netto	In sca- denza	Rinnovo	Nuovo fi- nanzia- mento	Netto
Riga	ID	Giorno	Voce	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240
570	1,15	15	Finanziamento totale												
580	1.15.1		Depositi al dettaglio												
590	1.15.2		Depositi all'ingrosso non garantiti												
600	1.15.3		Finanziamento garantito												
610	1,16	16	Finanziamento totale												
620	1.16.1		Depositi al dettaglio												
630	1.16.2		Depositi all'ingrosso non garantiti												
640	1.16.3		Finanziamento garantito												
650	1,17	17	Finanziamento totale												
660	1.17.1		Depositi al dettaglio												
670	1.17.2		Depositi all'ingrosso non garantiti												
680	1.17.3		Finanziamento garantito												

				Rinnovo del finanziamento (funding)								
				> 6 mesi				Totale dei flussi di cassa netti	Termine medio (giorni)			
				In scadenza	Rinnovo	Nuovo finan- ziamento	Netto		Termine fi- nanzia menti in scadenza	Termine fi- nanzia menti rinnovati	Termine nuovi finan- ziamenti	Profilo del fi- nanziamento totale
Riga	ID	Giorno	Voce	250	260	270	280	290	300	310	320	330
570	1,15	15	Finanziamento totale									
580	1.15.1		Depositi al dettaglio									
590	1.15.2		Depositi all'ingrosso non garantiti									
600	1.15.3		Finanziamento garantito									
610	1,16	16	Finanziamento totale									
620	1.16.1		Depositi al dettaglio									
630	1.16.2		Depositi all'ingrosso non garantiti									
640	1.16.3		Finanziamento garantito									
650	1,17	17	Finanziamento totale									
660	1.17.1		Depositi al dettaglio									
670	1.17.2		Depositi all'ingrosso non garantiti									
680	1.17.3		Finanziamento garantito									

				Rinnovo del finanziamento (funding)											
				Overnight				> 1 giorno ≤ 7 giorni				> 7 giorni ≤ 14 giorni			
				In sca- denza	Rinnovo	Nuovo fi- nanzia- mento	Netto	In sca- denza	Rinnovo	Nuovo fi- nanzia- mento	Netto	In sca- denza	Rinnovo	Nuovo fi- nanzia- mento	Netto
Riga	ID	Giorno	Voce	010	020	030	040	050	060	070	080	090	100	110	120
690	1,18	18	Finanziamento totale												
700	1.18.1		Depositi al dettaglio												
710	1.18.2		Depositi all'ingrosso non garantiti												
720	1.18.3		Finanziamento garantito												
730	1,19	19	Finanziamento totale												
740	1.19.1		Depositi al dettaglio												
750	1.19.2		Depositi all'ingrosso non garantiti												
760	1.19.3		Finanziamento garantito												
770	1,20	20	Finanziamento totale												
780	1.20.1		Depositi al dettaglio												
790	1.20.2		Depositi all'ingrosso non garantiti												
800	1.20.3		Finanziamento garantito												



				Rinnovo del finanziamento (funding)											
				> 14 giorni ≤ 1 mese				> 1 mese ≤ 3 mesi				> 3 mesi ≤ 6 mesi			
				In sca- denza	Rinnovo	Nuovo fi- nanzia- mento	Netto	In sca- denza	Rinnovo	Nuovo fi- nanzia- mento	Netto	In sca- denza	Rinnovo	Nuovo fi- nanzia- mento	Netto
Riga	ID	Giorno	Voce	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240
690	1,18	18	Finanziamento totale												
700	1.18.1		Depositi al dettaglio												
710	1.18.2		Depositi all'ingrosso non garantiti												
720	1.18.3		Finanziamento garantito												
730	1,19	19	Finanziamento totale												
740	1.19.1		Depositi al dettaglio												
750	1.19.2		Depositi all'ingrosso non garantiti												
760	1.19.3		Finanziamento garantito												
770	1,20	20	Finanziamento totale												
780	1.20.1		Depositi al dettaglio												
790	1.20.2		Depositi all'ingrosso non garantiti												
800	1.20.3		Finanziamento garantito												

				Rinnovo del finanziamento (funding)								
				> 6 mesi				Totale dei flussi di cassa netti	Termine medio (giorni)			
				In scadenza	Rinnovo	Nuovo finan- ziamento	Netto		Termine fi- nanzia menti in scadenza	Termine fi- nanzia menti rinnovati	Termine nuovi finan- ziamenti	Profilo del fi- nanziamento totale
Riga	ID	Giorno	Voce	250	260	270	280	290	300	310	320	330
690	1,18	18	Finanziamento totale									
700	1.18.1		Depositi al dettaglio									
710	1.18.2		Depositi all'ingrosso non garantiti									
720	1.18.3		Finanziamento garantito									
730	1,19	19	Finanziamento totale									
740	1.19.1		Depositi al dettaglio									
750	1.19.2		Depositi all'ingrosso non garantiti									
760	1.19.3		Finanziamento garantito									
770	1,20	20	Finanziamento totale									
780	1.20.1		Depositi al dettaglio									
790	1.20.2		Depositi all'ingrosso non garantiti									
800	1.20.3		Finanziamento garantito									

				Rinnovo del finanziamento (funding)											
				Overnight				> 1 giorno ≤ 7 giorni				> 7 giorni ≤ 14 giorni			
				In sca- denza	Rinnovo	Nuovo fi- nanzia- mento	Netto	In sca- denza	Rinnovo	Nuovo fi- nanzia- mento	Netto	In sca- denza	Rinnovo	Nuovo fi- nanzia- mento	Netto
Riga	ID	Giorno	Voce	010	020	030	040	050	060	070	080	090	100	110	120
810	1,21	21	Finanziamento totale												
820	1.21.1		Depositi al dettaglio												
830	1.21.2		Depositi all'ingrosso non garantiti												
840	1.21.3		Finanziamento garantito												
850	1,22	22	Finanziamento totale												
860	1.22.1		Depositi al dettaglio												
870	1.22.2		Depositi all'ingrosso non garantiti												
880	1.22.3		Finanziamento garantito												
890	1,23	23	Finanziamento totale												
900	1.23.1		Depositi al dettaglio												
910	1.23.2		Depositi all'ingrosso non garantiti												
920	1.23.3		Finanziamento garantito												

				Rinnovo del finanziamento (funding)											
				> 14 giorni ≤ 1 mese				> 1 mese ≤ 3 mesi				> 3 mesi ≤ 6 mesi			
				In sca- denza	Rinnovo	Nuovo fi- nanzia- mento	Netto	In sca- denza	Rinnovo	Nuovo fi- nanzia- mento	Netto	In sca- denza	Rinnovo	Nuovo fi- nanzia- mento	Netto
Riga	ID	Giorno	Voce	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240
810	1,21	21	Finanziamento totale												
820	1.21.1		Depositi al dettaglio												
830	1.21.2		Depositi all'ingrosso non garantiti												
840	1.21.3		Finanziamento garantito												
850	1,22	22	Finanziamento totale												
860	1.22.1		Depositi al dettaglio												
870	1.22.2		Depositi all'ingrosso non garantiti												
880	1.22.3		Finanziamento garantito												
890	1,23	23	Finanziamento totale												
900	1.23.1		Depositi al dettaglio												
910	1.23.2		Depositi all'ingrosso non garantiti												
920	1.23.3		Finanziamento garantito												

Rinnovo del finanziamento (funding)												
Riga	ID	Giorno	Voce	> 6 mesi				Totale dei flussi di cassa netti	Termine medio (giorni)			
				In scadenza	Rinnovo	Nuovo finanziamento	Netto		Termine finanziamenti in scadenza	Termine finanziamenti rinnovati	Termine nuovi finanziamenti	Profilo del finanziamento totale
				250	260	270	280	290	300	310	320	330
810	1,21	21	Finanziamento totale									
820	1.21.1		Depositi al dettaglio									
830	1.21.2		Depositi all'ingrosso non garantiti									
840	1.21.3		Finanziamento garantito									
850	1,22	22	Finanziamento totale									
860	1.22.1		Depositi al dettaglio									
870	1.22.2		Depositi all'ingrosso non garantiti									
880	1.22.3		Finanziamento garantito									
890	1,23	23	Finanziamento totale									
900	1.23.1		Depositi al dettaglio									
910	1.23.2		Depositi all'ingrosso non garantiti									
920	1.23.3		Finanziamento garantito									

				Rinnovo del finanziamento (funding)											
				Overnight				> 1 giorno ≤ 7 giorni				> 7 giorni ≤ 14 giorni			
				In sca- denza	Rinnovo	Nuovo fi- nanzia- mento	Netto	In sca- denza	Rinnovo	Nuovo fi- nanzia- mento	Netto	In sca- denza	Rinnovo	Nuovo fi- nanzia- mento	Netto
Riga	ID	Giorno	Voce	010	020	030	040	050	060	070	080	090	100	110	120
930	1,24	24	Finanziamento totale												
940	1.24.1		Depositi al dettaglio												
950	1.24.2		Depositi all'ingrosso non garantiti												
960	1.24.3		Finanziamento garantito												
970	1,25	25	Finanziamento totale												
980	1.25.1		Depositi al dettaglio												
990	1.25.2		Depositi all'ingrosso non garantiti												
1000	1.25.3		Finanziamento garantito												
1010	1,26	26	Finanziamento totale												
1020	1.26.1		Depositi al dettaglio												
1030	1.26.2		Depositi all'ingrosso non garantiti												
1040	1.26.3		Finanziamento garantito												

				Rinnovo del finanziamento (funding)											
				> 14 giorni ≤ 1 mese				> 1 mese ≤ 3 mesi				> 3 mesi ≤ 6 mesi			
				In sca- denza	Rinnovo	Nuovo fi- nanzia- mento	Netto	In sca- denza	Rinnovo	Nuovo fi- nanzia- mento	Netto	In sca- denza	Rinnovo	Nuovo fi- nanzia- mento	Netto
Riga	ID	Giorno	Voce	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240
930	1,24	24	Finanziamento totale												
940	1.24.1		Depositi al dettaglio												
950	1.24.2		Depositi all'ingrosso non garantiti												
960	1.24.3		Finanziamento garantito												
970	1,25	25	Finanziamento totale												
980	1.25.1		Depositi al dettaglio												
990	1.25.2		Depositi all'ingrosso non garantiti												
1000	1.25.3		Finanziamento garantito												
1010	1,26	26	Finanziamento totale												
1020	1.26.1		Depositi al dettaglio												
1030	1.26.2		Depositi all'ingrosso non garantiti												
1040	1.26.3		Finanziamento garantito												

				Rinnovo del finanziamento (funding)								
				> 6 mesi				Totale dei flussi di cassa netti	Termine medio (giorni)			
				In scadenza	Rinnovo	Nuovo finan- ziamento	Netto		Termine fi- nanzia menti in scadenza	Termine fi- nanzia menti rinnovati	Termine nuovi finan- ziamenti	Profilo del fi- nanziamento totale
Riga	ID	Giorno	Voce	250	260	270	280	290	300	310	320	330
930	1,24	24	Finanziamento totale									
940	1.24.1		Depositi al dettaglio									
950	1.24.2		Depositi all'ingrosso non garantiti									
960	1.24.3		Finanziamento garantito									
970	1,25	25	Finanziamento totale									
980	1.25.1		Depositi al dettaglio									
990	1.25.2		Depositi all'ingrosso non garantiti									
1000	1.25.3		Finanziamento garantito									
1010	1,26	26	Finanziamento totale									
1020	1.26.1		Depositi al dettaglio									
1030	1.26.2		Depositi all'ingrosso non garantiti									
1040	1.26.3		Finanziamento garantito									



				Rinnovo del finanziamento (funding)											
				Overnight				> 1 giorno ≤ 7 giorni				> 7 giorni ≤ 14 giorni			
				In sca- denza	Rinnovo	Nuovo fi- nanzia- mento	Netto	In sca- denza	Rinnovo	Nuovo fi- nanzia- mento	Netto	In sca- denza	Rinnovo	Nuovo fi- nanzia- mento	Netto
Riga	ID	Giorno	Voce	010	020	030	040	050	060	070	080	090	100	110	120
1050	1,27	27	Finanziamento totale												
1060	1.27.1		Depositi al dettaglio												
1070	1.27.2		Depositi all'ingrosso non garantiti												
1080	1.27.3		Finanziamento garantito												
1090	1,28	28	Finanziamento totale												
1100	1.28.1		Depositi al dettaglio												
1110	1.28.2		Depositi all'ingrosso non garantiti												
1120	1.28.3		Finanziamento garantito												
1130	1,29	29	Finanziamento totale												
1140	1.29.1		Depositi al dettaglio												
1150	1.29.2		Depositi all'ingrosso non garantiti												
1160	1.29.3		Finanziamento garantito												

				Rinnovo del finanziamento (funding)											
				> 14 giorni ≤ 1 mese				> 1 mese ≤ 3 mesi				> 3 mesi ≤ 6 mesi			
				In sca- denza	Rinnovo	Nuovo fi- nanzia- mento	Netto	In sca- denza	Rinnovo	Nuovo fi- nanzia- mento	Netto	In sca- denza	Rinnovo	Nuovo fi- nanzia- mento	Netto
Riga	ID	Giorno	Voce	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240
1050	1,27	27	Finanziamento totale												
1060	1.27.1		Depositi al dettaglio												
1070	1.27.2		Depositi all'ingrosso non garantiti												
1080	1.27.3		Finanziamento garantito												
1090	1,28	28	Finanziamento totale												
1100	1.28.1		Depositi al dettaglio												
1110	1.28.2		Depositi all'ingrosso non garantiti												
1120	1.28.3		Finanziamento garantito												
1130	1,29	29	Finanziamento totale												
1140	1.29.1		Depositi al dettaglio												
1150	1.29.2		Depositi all'ingrosso non garantiti												
1160	1.29.3		Finanziamento garantito												

				Rinnovo del finanziamento (funding)								
				> 6 mesi				Totale dei flussi di cassa netti	Termine medio (giorni)			
				In scadenza	Rinnovo	Nuovo finan- ziamento	Netto		Termine fi- nanzia menti in scadenza	Termine fi- nanzia menti rinnovati	Termine nuovi finan- ziamenti	Profilo del fi- nanziamento totale
Riga	ID	Giorno	Voce	250	260	270	280	290	300	310	320	330
1050	1,27	27	Finanziamento totale									
1060	1.27.1		Depositi al dettaglio									
1070	1.27.2		Depositi all'ingrosso non garantiti									
1080	1.27.3		Finanziamento garantito									
1090	1,28	28	Finanziamento totale									
1100	1.28.1		Depositi al dettaglio									
1110	1.28.2		Depositi all'ingrosso non garantiti									
1120	1.28.3		Finanziamento garantito									
1130	1,29	29	Finanziamento totale									
1140	1.29.1		Depositi al dettaglio									
1150	1.29.2		Depositi all'ingrosso non garantiti									
1160	1.29.3		Finanziamento garantito									

				Rinnovo del finanziamento (funding)											
				Overnight				> 1 giorno ≤ 7 giorni				> 7 giorni ≤ 14 giorni			
				In sca- denza	Rinnovo	Nuovo fi- nanzia- mento	Netto	In sca- denza	Rinnovo	Nuovo fi- nanzia- mento	Netto	In sca- denza	Rinnovo	Nuovo fi- nanzia- mento	Netto
Riga	ID	Giorno	Voce	010	020	030	040	050	060	070	080	090	100	110	120
1170	1,30	30	Finanziamento totale												
1180	1.30.1		Depositi al dettaglio												
1190	1.30.2		Depositi all'ingrosso non garantiti												
1200	1.30.3		Finanziamento garantito												
1210	1,31	31	Finanziamento totale												
1220	1.31.1		Depositi al dettaglio												
1230	1.31.2		Depositi all'ingrosso non garantiti												
1240	1.31.3		Finanziamento garantito												

## ▼M4

				Rinnovo del finanziamento (funding)											
				> 14 giorni ≤ 1 mese				> 1 mese ≤ 3 mesi				> 3 mesi ≤ 6 mesi			
				In sca- denza	Rinnovo	Nuovo fi- nanzia- mento	Netto	In sca- denza	Rinnovo	Nuovo fi- nanzia- mento	Netto	In sca- denza	Rinnovo	Nuovo fi- nanzia- mento	Netto
Riga	ID	Giorno	Voce	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240
1170	1,30	30	Finanziamento totale												
1180	1.30.1		Depositi al dettaglio												
1190	1.30.2		Depositi all'ingrosso non garantiti												
1200	1.30.3		Finanziamento garantito												
1210	1,31	31	Finanziamento totale												
1220	1.31.1		Depositi al dettaglio												
1230	1.31.2		Depositi all'ingrosso non garantiti												
1240	1.31.3		Finanziamento garantito												

Rinnovo del finanziamento (funding)												
Riga	ID	Giorno	Voce	> 6 mesi				Totale dei flussi di cassa netti	Termine medio (giorni)			
				In scadenza	Rinnovo	Nuovo finanziamento	Netto		Termine finanziamenti in scadenza	Termine finanziamenti rinnovati	Termine nuovi finanziamenti	Profilo del finanziamento totale
				250	260	270	280	290	300	310	320	330
1170	1,30	30	Finanziamento totale									
1180	1.30.1		Depositi al dettaglio									
1190	1.30.2		Depositi all'ingrosso non garantiti									
1200	1.30.3		Finanziamento garantito									
1210	1,31	31	Finanziamento totale									
1220	1.31.1		Depositi al dettaglio									
1230	1.31.2		Depositi all'ingrosso non garantiti									
1240	1.31.3		Finanziamento garantito									

**▼M4***ALLEGATO XIX***ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO RELATIVO  
AGLI ULTERIORI STRUMENTI DI CONTROLLO DI CUI  
ALL'ALLEGATO XVIII**

1. Ulteriori strumenti di controllo
  - 1.1. Osservazioni di carattere generale
    1. I modelli sintetici contenuti nell'allegato XVIII sono stati concepiti per controllare il rischio di liquidità di un ente che esula dall'ambito delle segnalazioni in materia di copertura della liquidità e di finanziamento stabile.
  - 1.2. Concentrazione del finanziamento (funding) per controparte (C 67.00)
    1. Questo modello serve a raccogliere informazioni sulla concentrazione del finanziamento per controparte degli enti segnalanti.
    2. Ai fini della compilazione del presente modello:
      - a) Gli enti segnalano le dieci principali controparti o un gruppo di clienti connessi ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 39, del regolamento n. 575/2013 (CRR) per i quali i finanziamenti ottenuti da ciascuna controparte superino la soglia dell'1 % del totale delle passività nelle sottosezioni della sezione 1 del modello. Pertanto, la controparte segnalata alla voce 1.01 corrisponde all'importo massimo di finanziamento ricevuto da una controparte superiore alla soglia dell'1 % alla data di riferimento per le segnalazioni; la voce 1.02 è il secondo importo per grandezza superiore alla soglia dell'1 % e così via.
      - b) Gli enti segnalano il totale di tutte le altre passività restanti nella sezione 2.
      - c) I totali della sezione 1 e della sezione 2 sono pari al totale delle passività dell'ente come risulta dal suo bilancio segnalato nel quadro dell'informativa finanziaria (FINREP).
    3. Per ciascuna controparte, gli enti registrano le seguenti componenti:
      - a) nome della controparte;
      - b) codice LEI;
      - c) settore della controparte;
      - d) residenza della controparte;
      - e) tipo di prodotto;
      - f) importo ricevuto;
      - g) durata iniziale media ponderata;
      - h) durata residua media ponderata.Tali componenti sono illustrate più dettagliatamente nella tabella sottostante.
  4. Laddove si ottengano finanziamenti mediante più di un tipo di prodotto, il tipo segnalato è il prodotto mediante il quale è stata ottenuta la percentuale massima di finanziamento. Informazioni distinte sono segnalate all'autorità competente, allo scopo di illustrare la ripartizione dei finanziamenti ricevuti in relazione ai 5 prodotti principali per tipo di prodotto.

▼ **M4**

5. L'identificazione del possessore sottostante dei titoli può avvenire sulla base dei migliori sforzi (best efforts). Se un ente dispone di informazioni sul possessore dei titoli (ossia è la banca depositaria) deve considerare tale importo per segnalare la concentrazione delle controparti. In assenza di informazioni sul possessore dei titoli, non occorre segnalare l'importo corrispondente.
6. Istruzioni relative a colonne specifiche:

Colonna	Riferimenti giuridici e istruzioni
010	<p><b>Nome della controparte</b></p> <p>Il nome di ciascuna controparte dalla quale sono stati ottenuti finanziamenti che superino la soglia dell'1 % del totale delle passività è registrato nella colonna 010 in ordine discendente, ossia secondo le dimensioni dei finanziamenti ottenuti.</p> <p>Il nome della controparte registrato è la denominazione, quale soggetto giuridico, della società da cui derivano i finanziamenti, compreso qualsiasi riferimento del tipo di società come SA (<i>Société anonyme</i> in Francia), Plc. (<i>public limited company</i> nel Regno Unito) o AG (<i>Aktiengesellschaft</i> in Germania).</p>
020	<p><b>Codice LEI</b></p> <p>Codice identificativo del soggetto giuridico della controparte.</p>
030	<p><b>Settore della controparte</b></p> <p>Un settore è assegnato a ciascuna controparte sulla base delle classi del settore economico FINREP:</p> <p>i) banche centrali; ii) amministrazioni pubbliche; iii) enti creditizi; iv) altre società finanziarie; v) società non finanziarie; vi) famiglie.</p> <p>Per i gruppi di clienti connessi non è segnalato alcun settore.</p>
040	<p><b>Residenza della controparte</b></p> <p>Si utilizza il codice ISO 3166-1-alpha-2 del paese in cui la controparte ha sede (tra cui gli pseudo-codici ISO per le organizzazioni internazionali, disponibili nell'ultima edizione del «vademecum di Eurostat sulla bilancia dei pagamenti»).</p> <p>Per i gruppi di clienti connessi non è segnalato alcun paese.</p>
050	<p><b>Tipo di prodotto</b></p> <p>Alle controparti segnalate nella colonna 010 è assegnato un tipo di prodotto, corrispondente al prodotto emesso mediante il quale è stato ricevuto il finanziamento (o è stata ricevuta la più alta percentuale del finanziamento per tipi di prodotti misti) utilizzando i seguenti codici indicati in grassetto:</p> <p><b>UWF</b> (finanziamenti all'ingrosso non garantiti ottenuti da clienti finanziari tra cui i fondi interbancari)</p> <p><b>UWNF</b> (finanziamenti all'ingrosso non garantiti ottenuti da clienti non finanziari)</p> <p><b>REPO</b> (finanziamenti ottenuti mediante contratti di vendita con patto di riacquisto secondo la definizione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 82), del CRR)</p> <p><b>CB</b> (finanziamenti ottenuti mediante l'emissione di obbligazioni garantite di cui all'articolo 129, paragrafi 4 o 5, del CRR oppure all'articolo 52, paragrafo 4, della direttiva 2009/65/CE)</p> <p><b>ABS</b> (finanziamenti ottenuti mediante l'emissione di titoli garantiti da attività tra cui commercial paper garantiti da attività)</p> <p><b>IGCP</b> (finanziamenti ottenuti da controparti infragruppo)</p>



▼ **M4**

Colonna	Riferimenti giuridici e istruzioni
060	<p><b>Importo ricevuto</b></p> <p>L'importo totale dei finanziamenti ricevuti dalle controparti segnalato nella colonna 010 è registrato nella colonna 060.</p>
070	<p><b>Durata iniziale media ponderata</b></p> <p>Per l'importo del finanziamento ricevuto segnalato nella colonna 060, dalla controparte segnalata nella colonna 010, la durata iniziale media ponderata (in giorni) per tale finanziamento è registrata nella colonna 070.</p> <p>La durata iniziale media ponderata è la durata iniziale media (in giorni) del finanziamento ricevuto dalla controparte restante in base all'entità dei diversi importi di finanziamento ricevuti rispetto al finanziamento totale ricevuto.</p> <p>Per esempio:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 1 miliardo di EUR ricevuto dalla controparte A con una durata iniziale di 180 giorni;</li> <li>2. 0,5 miliardi di EUR ricevuti dalla controparte A con una durata iniziale di 360 giorni.</li> </ol> <p><math>Durata\ iniziale\ media\ ponderata = (1\ miliardo\ di\ EUR / 1,5\ miliardi\ di\ EUR) * 180\ giorni + (0,5\ miliardi\ di\ EUR / 1,5\ miliardi\ di\ EUR) * 360\ giorni</math></p> <p><math>Durata\ iniziale\ media\ ponderata = 240\ giorni</math></p>
080	<p><b>Durata residua media ponderata</b></p> <p>Per l'importo del finanziamento ricevuto segnalato nella colonna 060, dalla controparte segnalata nella colonna 010, la durata residua media ponderata (in giorni) per tale finanziamento è registrata nella colonna 080.</p> <p>La durata residua media ponderata è la durata media restante (in giorni) del finanziamento ricevuto dalla controparte in base all'entità dei diversi importi di finanziamento ricevuti rispetto al finanziamento totale ricevuto.</p> <p>Per esempio:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 1 miliardo di EUR ricevuto dalla controparte A con una durata residua di 60 giorni;</li> <li>2. 0,5 miliardi di EUR ricevuti dalla controparte A con una durata residua di 180 giorni.</li> </ol> <p><math>Durata\ residua\ media\ ponderata = (1\ miliardo\ di\ EUR / 1,5\ miliardi\ di\ EUR) * 60\ giorni + (0,5\ miliardi\ di\ EUR / 1,5\ miliardi\ di\ EUR) * 180\ giorni</math></p> <p><math>Durata\ residua\ media\ ponderata = 100\ giorni</math></p>

## 1.3. Concentrazione del finanziamento per tipo di prodotto (C 68.00)

1. Questo modello serve a raccogliere informazioni sulla concentrazione del finanziamento per tipo di prodotto degli enti segnalanti, ripartite nei seguenti tipi di finanziamento:

## 1. finanziamenti al dettaglio;

a) depositi a vista;

b) depositi a tempo determinato di durata inferiore o uguale a 30 giorni;

▼ **M4**

- c) depositi a tempo determinato di durata superiore a 30 giorni;
  - i) con una penalità per il ritiro anticipato sensibilmente superiore alla perdita degli interessi;
  - ii) senza una penalità per il ritiro anticipato sensibilmente superiore alla perdita degli interessi;
- d) conti di risparmio;
  - i) con un periodo di preavviso superiore a 30 giorni per il ritiro;
  - ii) senza un periodo di preavviso superiore a 30 giorni per il ritiro;
- 2. finanziamenti all'ingrosso;
  - a) finanziamenti all'ingrosso non garantiti;
    - i) di cui clienti finanziari
    - ii) di cui clienti non finanziari
    - iii) di cui da entità infragruppo
  - b) finanziamenti all'ingrosso garantiti;
    - i) di cui contratti di vendita con patto di riacquisto
    - ii) di cui emissione di obbligazioni garantite
    - iii) di cui emissione di titoli garantiti da attività
    - iv) di cui da entità infragruppo
- 2. Ai fini della compilazione del presente modello, gli enti segnalano l'importo totale dei finanziamenti ricevuti da ciascuna categoria di prodotti che superano la soglia dell'1 % del totale delle passività.
- 3. Per ciascun tipo di prodotto, gli enti registrano le seguenti componenti:
  - a) importo totale ricevuto;
  - b) importo coperto da un sistema di garanzia dei depositi conformemente alla direttiva 94/19/CE o da un sistema di garanzia dei depositi equivalente in un paese terzo;
  - c) importo non coperto da un sistema di garanzia dei depositi conformemente alla direttiva 94/19/CE o da un sistema di garanzia dei depositi equivalente in un paese terzo;
  - d) durata iniziale media ponderata;
  - e) durata residua media ponderata.

Tali componenti sono illustrate più dettagliatamente nella tabella sottostante.

- 4. Al fine di determinare i tipi di prodotti mediante i quali sono ottenuti finanziamenti maggiori della soglia dell'1 % del totale delle passività, la valuta è irrilevante.
- 5. Istruzioni relative a colonne specifiche:

Colonna	Riferimenti giuridici e istruzioni
010	<p><b>Importo totale ricevuto</b></p> <p>L'importo totale dei finanziamenti ricevuti per quanto riguarda ciascuna delle categorie dei prodotti elencate nella colonna «Nome del prodotto» è segnalato nella colonna 010 del modello in maniera combinata nella valuta utilizzata per le segnalazioni.</p>

## ▼ M4

Colonna	Riferimenti giuridici e istruzioni
020	<p><b>Importo coperto da un sistema di garanzia dei depositi conformemente alla direttiva 94/19/CE o da un sistema di garanzia dei depositi equivalente in un paese terzo</b></p> <p>Dell'importo totale dei finanziamenti ricevuti per ciascuna delle categorie dei prodotti elencati nella colonna «Nome del prodotto» segnalato nella colonna 010, l'importo che è coperto da un sistema di garanzia dei depositi conformemente alla direttiva 94/19/CE o da un sistema di garanzia dei depositi equivalente in un paese terzo.</p> <p>Nota: gli importi segnalati nella colonna 020 e nella colonna 030, per ciascuna delle categorie dei prodotti elencati nella colonna «Nome del prodotto», sono uguali all'importo totale ricevuto segnalato nella colonna 010.</p>
030	<p><b>Importo non coperto da un sistema di garanzia dei depositi conformemente alla direttiva 94/19/CE o da un sistema di garanzia dei depositi equivalente in un paese terzo</b></p> <p>Dell'importo totale dei finanziamenti ricevuti per ciascuna delle categorie dei prodotti elencati nella colonna «Nome del prodotto» segnalato nella colonna 010, l'importo che <u>non</u> è coperto da un sistema di garanzia dei depositi conformemente alla direttiva 94/19/CE o da un sistema di garanzia dei depositi equivalente in un paese terzo.</p> <p>Nota: gli importi segnalati nella colonna 020 e nella colonna 030, per ciascuna delle categorie dei prodotti elencati nella colonna «Nome del prodotto», sono uguali all'importo totale ricevuto segnalato nella colonna 010.</p>
040	<p><b>Durata iniziale media ponderata</b></p> <p>Per l'importo del finanziamento ricevuto segnalato nella colonna 010, dalle categorie dei prodotti elencati nella colonna «Nome del prodotto», la durata iniziale media ponderata (in giorni) per tale finanziamento è registrata nella colonna 040.</p> <p>La durata iniziale media ponderata è la durata iniziale media (in giorni) del finanziamento ricevuto da ogni singola controparte in seguito all'emissione di un prodotto specifico, rapportata al finanziamento totale ricevuto dall'emissione di tale prodotto.</p> <p>Per esempio:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 miliardo di EUR ricevuto dalla controparte A in seguito all'emissione di un prodotto X con una durata iniziale di 180 giorni;</li> <li>0,5 miliardi di EUR ricevuti dalla controparte B in seguito all'emissione di un prodotto X con una durata iniziale di 360 giorni.</li> </ol> <p>Durata iniziale media ponderata = (1 miliardo di EUR/1,5 miliardi di EUR) * 180 giorni + (0,5 miliardi di EUR/1,5 miliardi di EUR) * 360 giorni</p> <p>Durata iniziale media ponderata = 240 giorni</p>
050	<p><b>Durata residua media ponderata</b></p> <p>Per l'importo del finanziamento ricevuto segnalato nella colonna 010, dalle categorie dei prodotti elencati nella colonna «Nome del prodotto», la durata residua media ponderata (in giorni) per tale finanziamento è registrata nella colonna 050.</p> <p>La durata residua media ponderata è la durata media restante (in giorni) del finanziamento ricevuto da ogni singola controparte in seguito all'emissione di un prodotto specifico, rapportata al finanziamento totale ricevuto dall'emissione di tale prodotto.</p> <p>Per esempio:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 miliardo di EUR ricevuto dalla controparte A in seguito all'emissione di un prodotto X con una durata residua di 60 giorni;</li> <li>0,5 miliardi di EUR ricevuti dalla controparte B in seguito all'emissione di un prodotto X con una durata residua di 180 giorni.</li> </ol> <p>Durata residua media ponderata = (1 miliardo di EUR/1,5 miliardi di EUR) * 60 giorni + (0,5 miliardi di EUR/1,5 miliardi di EUR) * 180 giorni</p> <p>Durata residua media ponderata = 100 giorni</p>

**▼ M4**

## 1.4. Prezzi per finanziamenti di varia durata (C 69.00)

1. Questo modello serve a raccogliere informazioni sul volume medio delle operazioni e i prezzi medi pagati dagli enti per finanziamenti con le seguenti durate:

- a) Overnight (colonne 010 e 020)
- b) 1 settimana (colonne 030 e 040)
- c) 1 mese (colonne 050 e 060)
- d) 3 mesi (colonne 070 e 080)
- e) 6 mesi (colonne 090 e 100)
- f) 1 anno (colonne 110 e 120)
- g) 2 anni (colonne 130 e 140)
- h) 5 anni (colonne 150 e 160)
- i) 10 anni (colonne 170 e 180)

2. Ai fini della determinazione della durata dei finanziamenti ottenuti, gli enti ignorano il periodo tra la data di negoziazione e la data di regolamento; per esempio una passività a tre mesi con regolamento in due settimane è segnalata nella durata trimestrale (colonne 070 e 080).

3. Il differenziale segnalato nella colonna di sinistra di ogni categoria di scadenza è uno dei seguenti:

- 1. il differenziale che l'impresa deve corrispondere per passività inferiori o uguali a un anno, se dovessero essere convertite nell'indice overnight di riferimento per la valuta pertinente non oltre la chiusura delle attività il giorno dell'operazione;
- 2. il differenziale che l'impresa deve corrispondere all'emissione per passività superiori a un anno, se dovessero essere convertite nell'indice overnight di riferimento per la valuta pertinente, che è l'EURIBOR a tre mesi per l'EUR o il LIBOR per la GBP e lo USD, non oltre la chiusura delle attività il giorno dell'operazione.

4. Il differenziale è segnalato in punti base (pb) e calcolato sulla base di una media ponderata. Per esempio:

- 1. 1 miliardo di EUR di finanziamenti ricevuti od offerti dalla controparte A con un differenziale di 200 pb al di sopra del tasso EURIBOR prevalente;
- 2. 0,5 miliardi di EUR di finanziamenti ricevuti od offerti dalla controparte B con un differenziale di 150 pb al di sopra del tasso EURIBOR prevalente.

Differenziale medio ponderato = (1 miliardo di EUR/1,5 miliardi di EUR) \* 200 pb + (0,5 miliardi di EUR/1,5 miliardi di EUR) \* 150 pb

Differenziale medio ponderato = 183 pb

5. Per calcolare il differenziale medio da corrispondere, gli enti calcolano il costo totale nella valuta di emissione ignorando ogni FX swap; è incluso però ogni premio o sconto e commissione da corrispondere o da ricevere, prendendo come base la durata dello swap su tasso di interesse teorico o reale corrispondente alla durata della passività. Il differenziale corrisponde al tasso della passività meno il tasso dello swap.

▼ **M4**

6. L'importo netto del finanziamento ottenuto per le categorie dei finanziamenti elencati nella colonna «Voce» è segnalato nella colonna «volume» della categoria di scadenza applicabile. Per esempio, per il finanziamento di cui al precedente punto 4, questo sarebbe 1 500 000 EUR.

7. In assenza di elementi da segnalare, i differenziali sono lasciati vuoti.

8. Istruzioni relative a righe specifiche:

Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
010	<p><b>1 Finanziamento totale</b></p> <p>Volume totale e differenziale medio ponderato di tutti i finanziamenti ottenuti per le seguenti durate:</p> <p>a) Overnight (colonne 010 e 020)</p> <p>b) 1 settimana (colonne 030 e 040)</p> <p>c) 1 mese (colonne 050 e 060)</p> <p>d) 3 mesi (colonne 070 e 080)</p> <p>e) 6 mesi (colonne 090 e 100)</p> <p>f) 1 anno (colonne 110 e 120)</p> <p>g) 2 anni (colonne 130 e 140)</p> <p>h) 5 anni (colonne 150 e 160)</p> <p>i) 10 anni (colonne 170 e 180)</p>
020	<p><b>1.1 di cui: Depositi al dettaglio</b></p> <p>Del finanziamento totale segnalato alla voce 1, il volume totale e il differenziale medio ponderato dei depositi al dettaglio ottenuti.</p>
030	<p><b>1.2 di cui: Depositi all'ingrosso non garantiti</b></p> <p>Del finanziamento totale segnalato alla voce 1, il volume totale e il differenziale medio ponderato dei depositi all'ingrosso non garantiti ottenuti.</p>
040	<p><b>1.3 di cui: Finanziamento garantito</b></p> <p>Del finanziamento totale segnalato alla voce 1, il volume totale e il differenziale medio ponderato dei finanziamenti garantiti ottenuti.</p>
050	<p><b>1.4 di cui: Titoli di primo rango (senior) non garantiti</b></p> <p>Del finanziamento totale segnalato alla voce 1, il volume totale e il differenziale medio ponderato dei titoli di primo rango (senior) non garantiti ottenuti.</p>
060	<p><b>1.5 di cui: Obbligazioni garantite</b></p> <p>Del finanziamento totale segnalato alla voce 1, il volume totale e il differenziale medio ponderato di tutte le emissioni di obbligazioni garantite che vincolano le attività proprie degli enti.</p>
070	<p><b>1.6 di cui: Titoli garantiti da attività compresi i commercial paper garantiti da attività (ABCP)</b></p> <p>Del finanziamento totale segnalato alla voce 1, il volume totale e il differenziale medio ponderato dei titoli garantiti da attività emessi, compresi i commercial paper garantiti da attività.</p>

▼ **M4**

## 1.5. Rinnovo dei finanziamenti (C 70.00)

1. Questo modello serve a raccogliere informazioni sul volume dei fondi in scadenza e sui nuovi finanziamenti ottenuti, ossia sul «rinnovo dei finanziamenti» a livello giornaliero su un orizzonte temporale di un mese.
2. Gli enti segnalano il finanziamento in scadenza nelle seguenti categorie di scadenza:
  - a) Overnight (colonne da 010 a 040)
  - b) da 1 giorno a 7 giorni (colonne da 050 a 080)
  - c) da 7 giorni a 14 giorni (colonne da 090 a 120)
  - d) da 14 giorni a 1 mese (colonne da 130 a 160)
  - e) da 1 mese a 3 mesi (colonne da 170 a 200)
  - f) da 3 mesi a 6 mesi (colonne da 210 a 240)
  - g) con scadenza superiore a 6 mesi (colonne da 250 a 280)
3. Per ciascuna categoria di scadenza di cui al precedente punto 2, l'importo in scadenza è segnalato nella colonna di sinistra, l'importo dei fondi rinnovati è segnalato nella colonna «Rinnovo», i nuovi fondi ottenuti sono segnalati nella colonna «Nuovi fondi» e la differenza netta (ossia nuovi fondi + rinnovo — in scadenza) è segnalata nella colonna di destra.
4. Il totale dei flussi di cassa netti è segnalato nella colonna 290 e corrisponde alla somma di tutte le colonne «netto» (ossia 040 + 080 + 120 + 160 + 200 + 240 + 280).
5. La durata media del finanziamento (in giorni) per i fondi in scadenza è segnalata nella colonna 300.
6. La durata media del finanziamento (in giorni) per i fondi rinnovati è segnalata nella colonna 310.
7. La durata media del finanziamento (in giorni) per i nuovi fondi è segnalata nella colonna 320.
8. La durata media del finanziamento (in giorni) per il profilo di finanziamento totale è segnalata nella colonna 330.
9. Istruzioni relative a righe specifiche:

Colonna	Riferimenti giuridici e istruzioni
da 010 a 040	<p><b>Overnight</b></p> <p>L'importo totale dei finanziamenti in scadenza su base giornaliera è segnalato nella colonna 010 delle voci da 1.1 a 1.31. Per i mesi con meno di 31 giorni, le linee non pertinenti sono lasciate in bianco.</p> <p>L'importo totale dei finanziamenti rinnovati su base giornaliera è segnalato nella colonna 020 delle voci da 1.1 a 1.31.</p> <p>L'importo totale dei nuovi finanziamenti ottenuti su base giornaliera è segnalato nella colonna 030 delle voci da 1.1 a 1.31.</p> <p>La differenza netta tra finanziamenti in scadenza su base giornaliera e nuovi finanziamenti ottenuti su base giornaliera è segnalata nella colonna 040 delle voci da 1.1 a 1.31.</p>

▼ **M4**

Colonna	Riferimenti giuridici e istruzioni
da 050 a 080	<p><b>&gt; 1 giorno ≤ 7 giorni</b></p> <p>L'importo totale del finanziamento la cui scadenza si colloca tra un giorno e una settimana è segnalato nella colonna 050 delle voci da 1.1 a 1.31. Per i mesi con meno di 31 giorni, le linee non pertinenti sono lasciate in bianco.</p> <p>L'importo totale dei finanziamenti rinnovati su base giornaliera è segnalato nella colonna 060 delle voci da 1.1 a 1.31.</p> <p>L'importo totale del nuovo finanziamento ottenuto per una durata da un giorno a una settimana è segnalato nella colonna 70 delle voci da 1.1 a 1.31.</p> <p>La differenza netta tra finanziamenti in scadenza e nuovi finanziamenti ottenuti è segnalata nella colonna 080 delle voci da 1.1 a 1.31.</p>
da 090 a 120	<p><b>&gt; 7 giorni ≤ 14 giorni</b></p> <p>L'importo totale del finanziamento la cui scadenza si colloca tra una settimana e due settimane è segnalato nella colonna 090 delle voci da 1.1 a 1.31. Per i mesi con meno di 31 giorni, le linee non pertinenti sono lasciate in bianco.</p> <p>L'importo totale dei finanziamenti rinnovati su base giornaliera è segnalato nella colonna 100 delle voci da 1.1 a 1.31.</p> <p>L'importo totale del nuovo finanziamento ottenuto per una durata da una settimana a due settimane è segnalato nella colonna 110 delle voci da 1.1 a 1.31.</p> <p>La differenza netta tra finanziamenti in scadenza e nuovi finanziamenti ottenuti è segnalata nella colonna 120 delle voci da 1.1 a 1.31.</p>
da 130 a 160	<p><b>&gt; 14 giorni ≤ 1 mese</b></p> <p>L'importo totale del finanziamento la cui scadenza si colloca tra due settimane e un mese è segnalato nella colonna 130 delle voci da 1.1 a 1.31. Per i mesi con meno di 31 giorni, le linee non pertinenti sono lasciate in bianco.</p> <p>L'importo totale dei finanziamenti rinnovati su base giornaliera è segnalato nella colonna 140 delle voci da 1.1 a 1.31.</p> <p>L'importo totale del nuovo finanziamento ottenuto per una durata da due settimane a un mese è segnalato nella colonna 150 delle voci da 1.1 a 1.31.</p> <p>La differenza netta tra finanziamenti in scadenza e nuovi finanziamenti ottenuti è segnalata nella colonna 160 delle voci da 1.1 a 1.31.</p>
da 170 a 200	<p><b>&gt; 1 mese ≤ 3 mesi</b></p> <p>L'importo totale del finanziamento la cui scadenza si colloca tra uno e tre mesi è segnalato nella colonna 170 delle voci da 1.1 a 1.31. Per i mesi con meno di 31 giorni, le linee non pertinenti sono lasciate in bianco.</p> <p>L'importo totale dei finanziamenti rinnovati su base giornaliera è segnalato nella colonna 180 delle voci da 1.1 a 1.31.</p> <p>L'importo totale del nuovo finanziamento ottenuto per una durata da uno a tre mesi è segnalato nella colonna 190 delle voci da 1.1 a 1.31.</p> <p>La differenza netta tra finanziamenti in scadenza e nuovi finanziamenti ottenuti è segnalata nella colonna 200 delle voci da 1.1 a 1.31.</p>

▼ **M4**

Colonna	Riferimenti giuridici e istruzioni
da 210 a 240	<p><b>&gt; 3 mesi ≤ 6 mesi</b></p> <p>L'importo totale del finanziamento la cui scadenza si colloca tra tre e sei mesi è segnalato nella colonna 210 delle voci da 1.1 a 1.31. Per i mesi con meno di 31 giorni, le linee non pertinenti sono lasciate in bianco.</p> <p>L'importo totale dei finanziamenti rinnovati su base giornaliera è segnalato nella colonna 220 delle voci da 1.1 a 1.31.</p> <p>L'importo totale del nuovo finanziamento ottenuto per una durata da tre mesi a sei mesi è segnalato nella colonna 230 delle voci da 1.1 a 1.31.</p> <p>La differenza netta tra finanziamenti in scadenza e nuovi finanziamenti ottenuti è segnalata nella colonna 240 delle voci da 1.1 a 1.31.</p>
da 250 a 280	<p><b>&gt; 6 mesi</b></p> <p>L'importo totale del finanziamento con scadenza superiore a sei mesi è segnalato nella colonna 250 delle voci da 1.1 a 1.31. Per i mesi con meno di 31 giorni, le linee non pertinenti sono lasciate in bianco.</p> <p>L'importo totale dei finanziamenti rinnovati su base giornaliera è segnalato nella colonna 260 delle voci da 1.1 a 1.31.</p> <p>L'importo totale del nuovo finanziamento ottenuto per una durata superiore a sei mesi è segnalato nella colonna 270 delle voci da 1.1 a 1.31.</p> <p>La differenza netta tra finanziamenti in scadenza e nuovi finanziamenti ottenuti è segnalata nella colonna 280 delle voci da 1.1 a 1.31.</p>
290	<p><b>Totale dei flussi di cassa netti</b></p> <p>Il totale dei flussi di cassa netti corrispondente alla somma di tutte le colonne «netto» (ossia 040 + 080 + 120 + 160 + 200 + 240 + 280) è segnalato nella colonna 290.</p>
da 300 a 330	<p><b>Termine medio (giorni)</b></p> <p>Il termine medio ponderato (in giorni) di tutti i fondi in scadenza è segnalato nella colonna 300. Il termine medio ponderato (in giorni) di tutti i fondi rinnovati è segnalato nella colonna 310, il termine medio ponderato (in giorni) di tutti i nuovi fondi è segnalato nella colonna 320 e il termine medio ponderato (in giorni) per il profilo di finanziamento totale è segnalato nella colonna 330.</p>



ULTERIORI METRICHE DI CONTROLLO DELLA LIQUIDITÀ (ALMM) A NORMA DELL'ARTICOLO 415, PARAGRAFO 3, LETTERA b, DEL REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013

MODELLI ALMM		
Numero del modello	Codice del modello	Nome del modello/gruppo di modelli
		<b>MODELLI RELATIVI ALLA CONCENTRAZIONE DELLA CAPACITÀ DI COMPENSAZIONE</b>
71	C 71.00	CONCENTRAZIONE DELLA CAPACITÀ DI COMPENSAZIONE PER EMITTENTE/CONTROPARTE

**C 71.00 — CONCENTRAZIONE DELLA CAPACITÀ DI COMPENSAZIONE PER EMITTENTE/CONTROPARTE**

asse z Totale e valute significative

Concentrazione della capacità di compensazione per emittente/controparte										
Riga	ID	Nome dell'emittente/ della controparte	Codice LEI	Settore dell'emittente/ della controparte	Residenza dell'emittente/ della controparte	Tipo di prodotto	Valuta	Classe di merito di credito	Valore di mercato/ nominale	Valore della garanzia reale stanziabile presso la banca centrale
		010	020	030	040	050	060	070	080	090
010	<b>1. DIECI PRINCIPALI EMITTENTI/CONTROPARTI</b>									
020	1,01									
030	1,02									
040	1,03									

▼ **M4**

Concentrazione della capacità di compensazione per emittente/controparte										
		Nome dell'emittente/ della controparte	Codice LEI	Settore dell'emittente/ della controparte	Residenza dell'emittente/ della controparte	Tipo di prodotto	Valuta	Classe di merito di credito	Valore di mercato/ nominale	Valore della garanzia reale stanziabile presso la banca centrale
Riga	ID	010	020	030	040	050	060	070	080	090
050	1,04									
060	1,05									
070	1,06									
080	1,07									
090	1,08									
100	1,09									
110	1,10									
120	<b>2. TUTTI GLI ALTRI ELEMENTI UTILIZZATI COME CAPACITÀ DI COMPENSAZIONE</b>									

▼ **M4***ALLEGATO XXI***ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO RELATIVO ALLA CONCENTRAZIONE DELLA CAPACITÀ DI COMPENSAZIONE (C 71.00) DELL'ALLEGATO XXII***Concentrazione della capacità di compensazione per emittente/controparte (CCC) (C 71.00)*

Questo modello serve a raccogliere informazioni sulla concentrazione della capacità di compensazione degli enti segnalanti con riferimento alle dieci principali detenzioni di attività o linee di liquidità concesse all'ente a tale scopo. La capacità di compensazione rappresenta lo stock di attività non vincolate o altre fonti di finanziamento che alla data di riferimento per le segnalazioni sono giuridicamente e praticamente a disposizione dell'ente a copertura di potenziali deficit di finanziamento. Sono segnalati solo i deflussi e gli afflussi a norma di contratti in essere alla data di riferimento per le segnalazioni.

Colonna	Riferimenti giuridici e istruzioni
010	<p><b>Nome dell'emittente/della controparte</b></p> <p>Il nome dei dieci principali emittenti/controparti di attività non vincolate o linee di liquidità irrevocabili non utilizzate concesse all'ente è registrato nella colonna 010 in modo discendente. L'elemento più consistente sarà registrato alla voce 1.01, il secondo alla voce 1.02 e così via.</p> <p>Il nome dell'emittente/della controparte registrato è la denominazione, quale soggetto giuridico, della società che ha emesso le attività o ha concesso le linee di liquidità, compreso qualsiasi riferimento del tipo di società, ad esempio SA (Société anonyme in Francia), Plc. (public limited company nel Regno Unito) oppure AG (Aktiengesellschaft in Germania) ecc.</p>
020	<p><b>Codice LEI</b></p> <p>Codice identificativo del soggetto giuridico della controparte.</p>
030	<p><b>Settore dell'emittente/della controparte</b></p> <p>Un settore è assegnato a ciascuna controparte sulla base delle classi di settore economico FINREP: i) banche centrali; ii) amministrazioni pubbliche; iii) enti creditizi; iv) altre società finanziarie; v) società non finanziarie; vi) famiglie.</p> <p>Per i gruppi di clienti connessi non è segnalato alcun settore.</p>
040	<p><b>Residenza dell'emittente/della controparte</b></p> <p>Si utilizza il codice ISO 3166-1-alpha-2 del paese in cui la controparte ha sede (tra cui gli pseudo-codici ISO per le organizzazioni internazionali, disponibili nell'ultima edizione del «<u>vademecum di Eurostat sulla bilancia dei pagamenti</u>»).</p> <p>Per i gruppi di clienti connessi non è segnalato alcun paese.</p>
050	<p><b>Tipo di prodotto</b></p> <p>Agli emittenti/alle controparti registrati nella colonna 010 è assegnato un tipo di prodotto corrispondente al prodotto in cui è detenuta l'attività o in cui è stata ricevuta la linea di liquidità standby utilizzando i seguenti codici indicati in grassetto:</p> <p><b>SrB</b> (obbligazione senior)</p> <p><b>SubB</b> (obbligazione subordinata)</p> <p><b>CP</b> (Commercial Paper)</p> <p><b>CB</b> (obbligazioni garantite)</p>

▼ **M4**

Colonna	Riferimenti giuridici e istruzioni
	<p><b>US</b> (titolo OICVM, ossia strumenti finanziari che rappresentano un'azione o un titolo emessa/o da un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari)</p> <p><b>ABS</b> (titolo garantito da attività)</p> <p><b>CrCI</b> (credito)</p> <p><b>Eq</b> (strumento di capitale quotato in una borsa valori riconosciuta, non autoemesso o emesso da un ente finanziario)</p> <p>Gold (oro)</p> <p><b>LiqL</b> (linea di liquidità irrevocabile non utilizzata concessa all'ente)</p> <p><b>OPT</b> (Altro tipo di prodotto)</p>
060	<p><b>Valuta</b></p> <p>Agli emittenti/alle controparti registrati nella colonna 010 è assegnato un codice ISO della valuta nella colonna 060 corrispondente alla denominazione dell'attività ricevuta o delle linee di liquidità irrevocabili non utilizzate concesse all'ente. È segnalato il codice unitario della valuta, formato da tre lettere, conformemente alla ISO 4217.</p>
070	<p><b>Classe di merito di credito</b></p> <p>Agli emittenti/alle controparti registrati nella colonna 010 è assegnata la classe di merito di credito appropriata ai sensi del REGOLAMENTO n. 575/2013, conformemente alle voci segnalate nella fascia di scadenza.</p>
080	<p><b>Valore di mercato/nominale</b></p> <p>Il valore di mercato o valore equo delle attività, o — se del caso — il valore nominale della linea di liquidità non utilizzata concessa all'ente.</p>
090	<p><b>Valore della garanzia reale stanziabile presso la banca centrale</b></p> <p>Il valore della garanzia reale secondo le norme della banca centrale relative a operazioni su iniziativa delle controparti per attività specifiche se utilizzate come garanzia reale a fronte del credito ricevuto dalla banca centrale.</p> <p>Per le attività denominate in una valuta inclusa nella norma tecnica di attuazione emessa ai sensi dell'articolo 416, paragrafo 5, del regolamento n. 575/2013 tra le valute nelle quali vi è una definizione estremamente restrittiva di stanziabilità presso una banca centrale, gli enti lasciano vuoto questo campo.</p>

▼ M5

▼ C2

▼ M5

ALLEGATO XXIV

SEGNALAZIONI SULLA LIQUIDITÀ

MODELLI RELATIVI ALLA LIQUIDITÀ		
Numero del modello	Codice del modello	Nome del modello/del gruppo di modelli
<b>MODELLI RELATIVI ALLA COPERTURA DELLA LIQUIDITÀ</b>		
		<b>PARTE I — ATTIVITÀ LIQUIDE</b>
72	C 72.00	COPERTURA DELLA LIQUIDITÀ — ATTIVITÀ LIQUIDE
		<b>PARTE II — DEFLUSSI</b>
73	C 73.00	COPERTURA DELLA LIQUIDITÀ — DEFLUSSI
		<b>PARTE III — AFFLUSSI</b>
74	C 74.00	COPERTURA DELLA LIQUIDITÀ — AFFLUSSI
		<b>PARTE IV — <i>SWAPS</i> CON GARANZIE REALI</b>
75	C 75.00	COPERTURA DELLA LIQUIDITÀ — <i>SWAPS</i> CON GARANZIE REALI
		<b>PARTE V — CALCOLI</b>
76	C 76.00	COPERTURA DELLA LIQUIDITÀ — CALCOLI

## C 72.00 — COPERTURA DELLA LIQUIDITÀ — ATTIVITÀ LIQUIDE

Valuta	
--------	--

Riga	ID	Voce	Importo/Valore di mercato	Fattore di ponderazione standard	Fattore di ponderazione applicabile	Valore ai sensi dell'articolo 9
			010	020	030	040
010	1	<b>TOTALE DELLE ATTIVITÀ LIQUIDE NON RETTIFICATE</b>				
020	1.1	<b>Totale delle attività di livello 1 non rettificata</b>				
030	1.1.1	Totale delle attività di livello 1 non rettificata, escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima				
040	1.1.1.1	Monete e banconote		1,00		
050	1.1.1.2	Riserve ritirabili detenute presso banche centrali		1,00		
060	1.1.1.3	Attività delle banche centrali		1,00		
070	1.1.1.4	Attività delle amministrazioni centrali		1,00		
080	1.1.1.5	Attività delle amministrazioni regionali o delle autorità locali		1,00		
090	1.1.1.6	Attività di organismi del settore pubblico		1,00		
100	1.1.1.7	Attività delle amministrazioni centrali e delle banche centrali in valute nazionali ed estere rilevabili		1,00		
110	1.1.1.8	Attività degli enti creditizi (garantite dai governi degli Stati membri, dai finanziatori di prestiti agevolati)		1,00		

## ▼ M5

Riga	ID	Voce	Importo/Valore di mercato	Fattore di ponderazione standard	Fattore di ponderazione applicabile	Valore ai sensi dell'articolo 9
			010	020	030	040
120	1.1.1.9	Attività di banche multilaterali di sviluppo e organizzazioni internazionali		1,00		
130	1.1.1.10	Azioni/quote qualificate di organismi di investimento collettivo: il sottostante è costituito da monete/banconote e/o esposizioni verso banche centrali		1,00		
140	1.1.1.11	Azioni/quote qualificate di organismi di investimento collettivo: il sottostante è costituito da attività di livello 1, escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima		0,95		
150	1.1.1.12	Trattamenti alternativi della liquidità: linee di credito delle banche centrali		1,00		
160	1.1.1.13	Enti centrali: attività di livello 1, escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima considerate attività liquide dell'ente creditizio depositante				
170	1.1.1.14	Trattamenti alternativi della liquidità: inclusione delle attività di livello 2A riconosciute come livello 1		0,80		
180	1.1.2	Totale delle obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1 non rettifiche				
190	1.1.2.1	Obbligazioni garantite di qualità elevatissima		0,93		
200	1.1.2.2	Azioni/quote qualificate di organismi di investimento collettivo: il sottostante è rappresentato da obbligazioni garantite di qualità elevatissima		0,88		

## ▼ M5

Riga	ID	Voce	Importo/Valore di mercato	Fattore di ponderazione standard	Fattore di ponderazione applicabile	Valore ai sensi dell'articolo 9
			010	020	030	040
210	1.1.2.3	Enti centrali: obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1 considerate attività liquide dell'ente creditizio depositante				
220	1.2	<b>Totale delle attività di livello 2 non rettificate</b>				
230	1.2.1	Totale delle attività di livello 2 A non rettificate				
240	1.2.1.1	Attività delle amministrazioni regionali/autorità locali od organismi del settore pubblico (Stato membro, fattore di rischio 20 %)		0,85		
250	1.2.1.2	Attività delle banche centrali o delle amministrazioni centrali/regionali o autorità locali od organismi del settore pubblico (paese terzo, fattore di rischio 20 %)		0,85		
260	1.2.1.3	Obbligazioni garantite di qualità elevata (CQS2)		0,85		
270	1.2.1.4	Obbligazioni garantite di qualità elevata (paese terzo, CQS1)		0,85		
280	1.2.1.5	Titoli di debito societario (CQS1)		0,85		
290	1.2.1.6	Azioni/quote qualificate di organismi di investimento collettivo: il sottostante è costituito da attività di livello 2A		0,80		
300	1.2.1.7	Enti centrali: attività di livello 2A considerate attività liquide dell'ente creditizio depositante				



## ▼ M5

Riga	ID	Voce	Importo/Valore di mercato	Fattore di ponderazione standard	Fattore di ponderazione applicabile	Valore ai sensi dell'articolo 9
			010	020	030	040
310	1.2.2	Totale delle attività di livello 2B non rettificate				
320	1.2.2.1	Titoli garantiti da attività (ABS) (residenziali, CQS1)		0,75		
330	1.2.2.2	Titoli garantiti da attività (ABS) (auto, CQS1)		0,75		
340	1.2.2.3	Obbligazioni garantite di qualità elevata (fattore di rischio 35 %)		0,70		
350	1.2.2.4	Titoli garantiti da attività (ABS) (commerciali o persone fisiche, Stato membro, CQS1)		0,65		
360	1.2.2.5	Titoli di debito societario (CQS2/3)		0,50		
370	1.2.2.6	Titoli di debito societario — Attività non fruttifere di interessi (detenute dagli enti creditizi per motivi religiosi) (CQS1/2/3)		0,50		
380	1.2.2.7	Azioni (principale indice azionario)		0,50		
390	1.2.2.8	Attività non fruttifere di interessi (detenute dagli enti creditizi per motivi religiosi) (CQS3-5)		0,50		
400	1.2.2.9	Linee di liquidità irrevocabili a uso ristretto di banche centrali		1,00		
410	1.2.2.10	Azioni/quote qualificate di organismi di investimento collettivo: il sottostante è costituito da titoli garantiti da attività (ABS) (residenziali o auto, CQS1)		0,70		

## ▼ M5

Riga	ID	Voce	Importo/Valore di mercato	Fattore di ponderazione standard	Fattore di ponderazione applicabile	Valore ai sensi dell'articolo 9
			010	020	030	040
420	1.2.2.11	Azioni/quote qualificate di organismi di investimento collettivo: il sottostante è costituito da obbligazioni garantite di qualità elevata (fattore di rischio 35 %)		0,65		
430	1.2.2.12	Azioni/quote qualificate di organismi di investimento collettivo: il sottostante è costituito da titoli garantiti da attività (ABS) (commerciali o persone fisiche, Stato membro, CQS1)		0,60		
440	1.2.2.13	Azioni/quote qualificate di organismi di investimento collettivo: il sottostante è costituito da titoli di debito societario (CQS2/3), azioni (principale indice azionario) o attività non fruttifere di interessi (detenute dagli enti creditizi per motivi religiosi) (CQS3-5)		0,45		
450	1.2.2.14	Depositi detenuti dal membro della rete presso l'ente centrale (investimento non obbligato)		0,75		
460	1.2.2.15	Finanziamento ( <i>funding</i> ) di liquidità dell'ente creditizio centrale disponibile al membro della rete (copertura non specificata)		0,75		
470	1.2.2.16	Enti centrali: attività di livello 2 B considerate attività liquide dell'ente creditizio depositante				
<b>VOCI PER MEMORIA</b>						
480	2	<b>Trattamenti alternativi della liquidità: attività addizionali di livello 1/2A/2B incluse per il fatto che la coerenza valutaria non si applica in ragione di trattamenti alternativi della liquidità</b>				

## ▼ M5

Riga	ID	Voce	Importo/Valore di mercato	Fattore di ponderazione standard	Fattore di ponderazione applicabile	Valore ai sensi dell'articolo 9
			010	020	030	040
490	3	Depositi da parte del membro della rete presso l'ente centrale (investimento obbligato in attività di livello 1, escl. le obbligazioni garantite di qualità elevatissima)				
500	4	Depositi da parte del membro della rete presso l'ente centrale (investimento obbligato in attività di livello 1 costituite da obbligazioni garantite di qualità elevatissima)				
510	5	Depositi da parte del membro della rete presso l'ente centrale (investimento obbligato in attività di livello 2A)				
520	6	Depositi da parte del membro della rete presso l'ente centrale (investimento obbligato in attività di livello 2B)				
530	7	Rettifiche delle attività dovute a deflussi netti di liquidità da chiusura anticipata delle coperture				
540	8	Rettifiche delle attività dovute ad afflussi netti di liquidità da chiusura anticipata delle coperture				
550	9	Attività bancarie garantite finanziate da Stati membri soggette alla clausola <i>grandfathering</i>				
560	10	Organismi di gestione delle attività deteriorate finanziati da Stati membri soggetti a disposizione transitoria				
570	11	Cartolarizzazioni garantite da prestiti su immobili residenziali soggette a disposizione transitoria				

▼ **M5**

Riga	ID	Voce	Importo/Valore di mercato	Fattore di ponderazione standard	Fattore di ponderazione applicabile	Valore ai sensi dell'articolo 9
			010	020	030	040
580	12	Attività di livello 1/2A/2B escluse per motivi valutari				
590	13	Attività di livello 1/2A/2B escluse per motivi operativi diversi da motivi valutari				
600	14	Attività di livello 1 non fruttifere di interessi (detenute dagli enti creditizi per motivi religiosi)				
610	15	Attività di livello 2A non fruttifere di interessi (detenute dagli enti creditizi per motivi religiosi)				

## C 73.00 — COPERTURA DELLA LIQUIDITÀ — DEFLUSSI

Valuta

			Importo/Valore di mercato	Valore di mercato delle garanzie reali concesse	Valore ai sensi dell'articolo 9 delle garanzie reali concesse	Fattore di ponderazione standard	Fattore di ponderazione applicabile	Deflusso
Riga	ID	Voce	010	020	030	040	050	060
010	1	<b>DEFLUSSI</b>						
020	1.1	<b>Deflussi risultanti da operazioni/depositi non garantiti</b>						
030	1.1.1	Depositi al dettaglio						
040	1.1.1.1	depositi per i quali è stato concordato il pagamento entro i 30 giorni successivi				1,00		
050	1.1.1.2	depositi soggetti a deflussi superiori						
060	1.1.1.2.1	categoria 1				0,10-0,15		
070	1.1.1.2.2	categoria 2				0,15-0,20		
080	1.1.1.3	depositi stabili				0,05		
090	1.1.1.4	depositi stabili con deroga				0,03		
100	1.1.1.5	depositi in paesi terzi nei quali si applica un deflusso superiore						
110	1.1.1.6	altri depositi al dettaglio				0,10		
120	1.1.2	Depositi operativi						
130	1.1.2.1	mantenuti al fine di servizi di compensazione, di custodia, di gestione della liquidità o altri servizi analoghi nel quadro di una relazione operativa consolidata						

## ▼ M5

			Importo/Valore di mercato	Valore di mercato delle garanzie reali concesse	Valore ai sensi dell'articolo 9 delle garanzie reali concesse	Fattore di ponderazione standard	Fattore di ponderazione applicabile	Deflusso
Riga	ID	Voce	010	020	030	040	050	060
140	1.1.2.1.1	coperti da un sistema di garanzia dei depositi				0,05		
150	1.1.2.1.2	non coperti da un sistema di garanzia dei depositi				0,25		
160	1.1.2.2	mantenuti nel contesto di un sistema istituzionale di tutela o di una rete cooperativa						
170	1.1.2.2.1	non trattati come attività liquide dell'ente depositante				0,25		
180	1.1.2.2.2	trattati come attività liquide dell'ente creditizio depositante				1,00		
190	1.1.2.3	mantenuti nel quadro di una relazione operativa consolidata (diversa) con clienti non finanziari				0,25		
200	1.1.2.4	mantenuti per ottenere servizi di compensazione della liquidità e servizi relativi a enti creditizi centrali nell'ambito di una rete				0,25		
210	1.1.3	Depositi non operativi						
220	1.1.3.1	depositi derivanti da una relazione di corrispondenza tra banche o dalla prestazione di servizi di prime brokerage				1,00		
230	1.1.3.2	depositi di clienti finanziari				1,00		
240	1.1.3.3	depositi di altri clienti						
250	1.1.3.3.1	coperti da un sistema di garanzia dei depositi				0,20		

## ▼ M5

			Importo/Valore di mercato	Valore di mercato delle garanzie reali concesse	Valore ai sensi dell'articolo 9 delle garanzie reali concesse	Fattore di ponderazione standard	Fattore di ponderazione applicabile	Deflusso
Riga	ID	Voce	010	020	030	040	050	060
260	1.1.3.3.2	non coperti da un sistema di garanzia dei depositi				0,40		
270	1.1.4	Deflussi aggiuntivi						
280	1.1.4.1	garanzie reali diverse da garanzie reali in forma di attività di livello 1 fornite per derivati				0,20		
290	1.1.4.2	garanzie reali in forma di attività di livello 1 costituite da obbligazioni garantite di qualità elevatissima fornite per derivati				0,10		
300	1.1.4.3	deflussi significativi dovuti al deterioramento della propria qualità creditizia				1,00		
310	1.1.4.4	impatto di uno scenario di mercato negativo sui derivati, sulle operazioni di finanziamento e su altri contratti						
320	1.1.4.4.1	metodo standardizzato di analisi dei dati storici (hlba)				1,00		
330	1.1.4.4.2	metodo avanzato di misurazione dei deflussi aggiuntivi (amao)				1,00		
340	1.1.4.5	deflussi da derivati				1,00		
350	1.1.4.6	posizioni corte						
360	1.1.4.6.1	coperte da operazioni garantite di finanziamento tramite titoli				0,00		
370	1.1.4.6.2	altro				1,00		
380	1.1.4.7	garanzie reali in eccesso richiamabili				1,00		

## ▼ M5

			Importo/Valore di mercato	Valore di mercato delle garanzie reali concesse	Valore ai sensi dell'articolo 9 delle garanzie reali concesse	Fattore di ponderazione standard	Fattore di ponderazione applicabile	Deflusso
Riga	ID	Voce	010	020	030	040	050	060
390	1.1.4.8	garanzie reali dovute				1,00		
400	1.1.4.9	garanzie reali costituite da attività liquide scambiabili con garanzie reali costituite da attività illiquide				1,00		
410	1.1.4.10	perdita di finanziamenti su attività di finanza strutturata						
420	1.1.4.10.1	strumenti finanziari strutturati				1,00		
430	1.1.4.10.2	strutture di finanziamento				1,00		
440	1.1.4.11	attività prese in prestito su base non garantita				1,00		
450	1.1.4.12	compensazione interna delle posizioni del cliente				0,50		
460	1.1.5	Linee irrevocabili						
470	1.1.5.1	linee di credito						
480	1.1.5.1.1	a favore di clienti al dettaglio				0,05		
490	1.1.5.1.2	a favore di clienti non finanziari diversi dai clienti al dettaglio				0,10		
500	1.1.5.1.3	a favore di enti creditizi						
510	1.1.5.1.3.1	per finanziare prestiti agevolati a favore di clienti al dettaglio				0,05		



## ▼ M5

			Importo/Valore di mercato	Valore di mercato delle garanzie reali concesse	Valore ai sensi dell'articolo 9 delle garanzie reali concesse	Fattore di ponderazione standard	Fattore di ponderazione applicabile	Deflusso
Riga	ID	Voce	010	020	030	040	050	060
520	1.1.5.1.3.2	per finanziare prestiti agevolati a favore di clienti non finanziari				0,10		
530	1.1.5.1.3.3	altro				0,40		
540	1.1.5.1.4	a favore di enti finanziari regolamentati diversi dagli enti creditizi				0,40		
550	1.1.5.1.5	nell'ambito di un gruppo o di un sistema istituzionale di tutela se soggetti a trattamento preferenziale						
560	1.1.5.1.6	nell'ambito di un sistema istituzionale di tutela o di una rete cooperativa se trattati come attività liquide dall'ente depositante				0,75		
570	1.1.5.1.7	a favore di altri clienti finanziari				1,00		
580	1.1.5.2	linee di liquidità						
590	1.1.5.2.1	a favore di clienti al dettaglio				0,05		
600	1.1.5.2.2	a favore di clienti non finanziari diversi dai clienti al dettaglio				0,30		
610	1.1.5.2.3	a favore di imprese di investimento personale				0,40		
620	1.1.5.2.4	a favore di SSPE						
630	1.1.5.2.4.1	per acquistare attività diverse da titoli da clienti non finanziari				0,10		

## ▼ M5

			Importo/Valore di mercato	Valore di mercato delle garanzie reali concesse	Valore ai sensi dell'articolo 9 delle garanzie reali concesse	Fattore di ponderazione standard	Fattore di ponderazione applicabile	Deflusso
Riga	ID	Voce	010	020	030	040	050	060
640	1.1.5.2.4.2	altro				1,00		
650	1.1.5.2.5	a favore di enti creditizi						
660	1.1.5.2.5.1	per finanziare prestiti agevolati a favore di clienti al dettaglio				0,05		
670	1.1.5.2.5.2	per finanziare prestiti agevolati a favore di clienti non finanziari				0,30		
680	1.1.5.2.5.3	altro				0,40		
690	1.1.5.2.6	nell'ambito di un gruppo o di un sistema istituzionale di tutela se soggetti a trattamento preferenziale						
700	1.1.5.2.7	nell'ambito di un sistema istituzionale di tutela o di una rete cooperativa se trattati come attività liquide dall'ente depositante				0,75		
710	1.1.5.2.8	a favore di altri clienti finanziari				1,00		
720	1.1.6	Altri prodotti e servizi						
730	1.1.6.1	altre obbligazioni fuori bilancio e obbligazioni di finanziamento potenziale						
740	1.1.6.2	prestiti non utilizzati e anticipi alle controparti all'ingrosso						
750	1.1.6.3	mutui ipotecari accordati ma non ancora erogati						

## ▼ M5

			Importo/Valore di mercato	Valore di mercato delle garanzie reali concesse	Valore ai sensi dell'articolo 9 delle garanzie reali concesse	Fattore di ponderazione standard	Fattore di ponderazione applicabile	Deflusso
Riga	ID	Voce	010	020	030	040	050	060
760	1.1.6.4	carte di credito						
770	1.1.6.5	scoperti						
780	1.1.6.6	deflussi pianificati relativi al rinnovo o all'estensione di nuovi prestiti al dettaglio o all'ingrosso						
790	1.1.6.6.1	eccesso di finanziamento a clienti non finanziari						
800	1.1.6.6.1.1	eccesso di finanziamento a clienti al dettaglio						
810	1.1.6.6.1.2	eccesso di finanziamento a imprese non finanziarie						
820	1.1.6.6.1.3	eccesso di finanziamento a emittenti sovrani, banche multilaterali di sviluppo e organismi del settore pubblico						
830	1.1.6.6.1.4	eccesso di finanziamento ad altri soggetti giuridici						
840	1.1.6.6.2	altro						
850	1.1.6.7	debiti per derivati pianificati						
860	1.1.6.8	prodotti fuori bilancio relativi al finanziamento al commercio						
870	1.1.6.9	altro						
880	1.1.7	Altre passività						

## ▼ M5

			Importo/Valore di mercato	Valore di mercato delle garanzie reali concesse	Valore ai sensi dell'articolo 9 delle garanzie reali concesse	Fattore di ponderazione standard	Fattore di ponderazione applicabile	Deflusso
Riga	ID	Voce	010	020	030	040	050	060
890	1.1.7.1	passività risultanti dalle spese di funzionamento				0,00		
900	1.1.7.2	in forma di titoli di debito se non trattati come depositi al dettaglio				1,00		
910	1.1.7.3	altro				1,00		
920	<b>1.2</b>	<b>Deflussi risultanti da operazioni di prestito garantite e da operazioni correlate ai mercati finanziari</b>						
930	1.2.1	La controparte è una banca centrale						
940	1.2.1.1	attività di livello 1, escl. garanzie reali sotto forma di obbligazioni garantite di qualità elevatissima				0,00		
950	1.2.1.2	garanzie reali sotto forma di attività di livello 1 costituite da obbligazioni garantite di qualità elevatissima				0,00		
960	1.2.1.3	garanzie reali di livello 2A				0,00		
970	1.2.1.4	garanzie reali sotto forma di attività di livello 2B costituite da titoli garantiti da attività (ABS) (residenziali o auto, CQS1)				0,00		
980	1.2.1.5	obbligazioni garantite di livello 2B				0,00		
990	1.2.1.6	garanzie reali sotto forma di attività di livello 2B costituite da titoli garantiti da attività (ABS) (commerciali o persone fisiche, Stato membro, CQS1)				0,00		
1000	1.2.1.7	altre garanzie reali sotto forma di attività di livello 2B				0,00		

## ▼ M5

			Importo/Valore di mercato	Valore di mercato delle garanzie reali concesse	Valore ai sensi dell'articolo 9 delle garanzie reali concesse	Fattore di ponderazione standard	Fattore di ponderazione applicabile	Deflusso
Riga	ID	Voce	010	020	030	040	050	060
1010	1.2.1.8	garanzie reali sotto forma di attività illiquide				0,00		
1020	1.2.2	La controparte non è una banca centrale						
1030	1.2.2.1	attività di livello 1, escl. garanzie reali sotto forma di obbligazioni garantite di qualità elevatissima				0,00		
1040	1.2.2.2	garanzie reali sotto forma di attività di livello 1 costituite da obbligazioni garantite di qualità elevatissima				0,07		
1050	1.2.2.3	garanzie reali di livello 2A				0,15		
1060	1.2.2.4	garanzie reali sotto forma di attività di livello 2B costituite da titoli garantiti da attività (ABS) (residenziali o auto, CQS1)				0,25		
1070	1.2.2.5	obbligazioni garantite di livello 2B				0,30		
1080	1.2.2.6	garanzie reali sotto forma di attività di livello 2B costituite da titoli garantiti da attività (ABS) (commerciali o persone fisiche, Stato membro, CQS1)				0,35		
1090	1.2.2.7	altre garanzie reali sotto forma di attività di livello 2B				0,50		
1100	1.2.2.8	garanzie reali sotto forma di attività illiquide						
1110	1.2.2.8.1	la controparte è un'amministrazione centrale, un organismo del settore pubblico (<= fattore di rischio 20 %), una banca multilaterale di sviluppo				0,25		

▼ M5

			Importo/Valore di mercato	Valore di mercato delle garanzie reali concesse	Valore ai sensi dell'articolo 9 delle garanzie reali concesse	Fattore di ponderazione standard	Fattore di ponderazione applicabile	Deflusso
Riga	ID	Voce	010	020	030	040	050	060
1120	1.2.2.8.2	altre controparti				1,00		
1130	1.3	<b>Deflussi totali da swaps con garanzie reali</b>						

## VOCI PER MEMORIA

▼ C2

1140	2	<b>Obbligazioni al dettaglio con durata residua inferiore a 30 giorni</b>						
1150	3	<b>Depositi al dettaglio esentati dal calcolo dei deflussi</b>						
1160	4	<b>Depositi al dettaglio non valutati</b>						
1170	5	<b>Deflussi di liquidità da compensare con afflussi correlati</b>						
	6	<b>Depositi operativi mantenuti al fine di servizi di compensazione, di custodia, di gestione della liquidità o altri servizi analoghi nel quadro di una relazione operativa consolidata</b>						
1180	6.1	forniti da enti creditizi						
1190	6.2	forniti da clienti finanziari diversi dagli enti creditizi						
1200	6.3	forniti da emittenti sovrani, banche centrali, banche multilaterali di sviluppo e organismi del settore pubblico						
1210	6.4	forniti da altri clienti						

▼ C2

			Importo/Valore di mercato	Valore di mercato delle garanzie reali concesse	Valore ai sensi dell'articolo 9 delle garanzie reali concesse	Fattore di ponderazione standard	Fattore di ponderazione applicabile	Deflusso
Riga	ID	Voce	010	020	030	040	050	060
	<b>7</b>	<b>Depositi non operativi mantenuti da clienti finanziari e altri clienti</b>						
1220	7.1	forniti da enti creditizi						
1230	7.2	forniti da clienti finanziari diversi dagli enti creditizi						
1240	7.3	forniti da emittenti sovrani, banche centrali, banche multilaterali di sviluppo e organismi del settore pubblico						
1250	7.4	forniti da altri clienti						
1260	<b>8</b>	<b>Impegni di finanziamento verso clienti non finanziari</b>						
1270	<b>9</b>	<b>Attività di livello 1, escl. garanzie reali sotto forma di obbligazioni garantite di qualità elevatissima fornite per derivati</b>						
1280	<b>10</b>	<b>Monitoraggio delle operazioni di finanziamento tramite titoli</b>						
	<b>11</b>	<b>Deflussi infragruppo o da sistemi istituzionali di tutela</b>						
1290	11.1	di cui: a clienti finanziari						
1300	11.2	di cui: a clienti non finanziari						
1310	11.3	di cui: garantiti						

▼ M5

▼ M5

			Importo/Valore di mercato	Valore di mercato delle garanzie reali concesse	Valore ai sensi dell'articolo 9 delle garanzie reali concesse	Fattore di ponderazione standard	Fattore di ponderazione applicabile	Deflusso
Riga	ID	Voce	010	020	030	040	050	060
1320	11.4	di cui: linee di credito senza trattamento preferenziale						
1330	11.5	di cui: linee di liquidità senza trattamento preferenziale						
1340	11.6	di cui: depositi operativi						
1350	11.7	di cui: depositi non operativi						
1360	11.8	di cui: passività in forma di titoli di debito se non trattate come depositi al dettaglio						
1370	<b>12</b>	<b>Deflussi valutari</b>						
1380	<b>13</b>	<b>Deflussi di paesi terzi — restrizioni al trasferimento o valute non convertibili</b>						
1390	<b>14</b>	<b>Saldi aggiuntivi da creare nelle riserve della banca centrale</b>						



## C 74.00 — COPERTURA DELLA LIQUIDITÀ — AFFLUSSI

Valuta

			Importo			Valore di mercato delle garanzie reali ricevute	
			Soggetto al massimale degli afflussi del 75 %	Soggetto al massimale degli afflussi del 90 %	Esentato dal massimale degli afflussi	Soggetto al massimale degli afflussi del 75 %	Soggetto al massimale degli afflussi del 90 %
Riga	ID	Voce	010	020	030	040	050
010	1	<b>TOTALE DEGLI AFFLUSSI</b>					
020	1.1	<b>Afflussi risultanti da operazioni/depositi non garantiti</b>					
030	1.1.1	importi dovuti da clienti non finanziari (tranne banche centrali)					
040	1.1.1.1	importi dovuti da clienti non finanziari (tranne banche centrali) che non corrispondono a rimborso del capitale					
050	1.1.1.2	altri importi dovuti da clienti non finanziari (tranne banche centrali)					
060	1.1.1.2.1	importi dovuti da clienti al dettaglio					
070	1.1.1.2.2	Importi dovuti da imprese non finanziarie					
080	1.1.1.2.3	importi dovuti da emittenti sovrani, banche multilaterali di sviluppo e organismi del settore pubblico					
090	1.1.1.2.4	importi dovuti da altri soggetti giuridici					

			Fattore di ponderazione applicabile				
			Esentato dal massimale degli afflussi	Fattore di ponderazione standard	Soggetto al massimale degli afflussi del 75 %	Soggetto al massimale degli afflussi del 90 %	Esentato dal massimale degli afflussi
Riga	ID	Voce	060	070	080	090	100
010	1	<b>TOTALE DEGLI AFFLUSSI</b>					
020	1.1	<b>Afflussi risultanti da operazioni/depositi non garantiti</b>					
030	1.1.1	importi dovuti da clienti non finanziari (tranne banche centrali)					
040	1.1.1.1	importi dovuti da clienti non finanziari (tranne banche centrali) che non corrispondono a rimborso del capitale		1,00			
050	1.1.1.2	altri importi dovuti da clienti non finanziari (tranne banche centrali)					
060	1.1.1.2.1	importi dovuti da clienti al dettaglio		0,50			
070	1.1.1.2.2	Importi dovuti da imprese non finanziarie		0,50			
080	1.1.1.2.3	importi dovuti da emittenti sovrani, banche multilaterali di sviluppo e organismi del settore pubblico		0,50			
090	1.1.1.2.4	importi dovuti da altri soggetti giuridici		0,50			

			Valore ai sensi dell'articolo 9 delle garanzie reali ricevute			Afflusso		
			Soggetto al massimale degli afflussi del 75 %	Soggetto al massimale degli afflussi del 90 %	Esentato dal massimale degli afflussi	Soggetto al massimale degli afflussi del 75 %	Soggetto al massimale degli afflussi del 90 %	Esentato dal massimale degli afflussi
Riga	ID	Voce	110	120	130	140	150	160
010	1	<b>TOTALE DEGLI AFFLUSSI</b>						
020	1.1	<b>Afflussi risultanti da operazioni/depositi non garantiti</b>						
030	1.1.1	importi dovuti da clienti non finanziari (tranne banche centrali)						
040	1.1.1.1	importi dovuti da clienti non finanziari (tranne banche centrali) che non corrispondono a rimborso del capitale						
050	1.1.1.2	altri importi dovuti da clienti non finanziari (tranne banche centrali)						
060	1.1.1.2.1	importi dovuti da clienti al dettaglio						
070	1.1.1.2.2	Importi dovuti da imprese non finanziarie						
080	1.1.1.2.3	importi dovuti da emittenti sovrani, banche multilaterali di sviluppo e organismi del settore pubblico						
090	1.1.1.2.4	importi dovuti da altri soggetti giuridici						

			Importo			Valore di mercato delle garanzie reali ricevute	
			Soggetto al massimale degli afflussi del 75 %	Soggetto al massimale degli afflussi del 90 %	Esentato dal massimale degli afflussi	Soggetto al massimale degli afflussi del 75 %	Soggetto al massimale degli afflussi del 90 %
Riga	ID	Voce	010	020	030	040	050
100	1.1.2	importi dovuti da banche centrali e clienti finanziari					
110	1.1.2.1	importi dovuti da clienti finanziari classificati come depositi operativi					
120	1.1.2.1.1	importi dovuti da clienti finanziari classificati come depositi operativi, quando l'ente creditizio è in grado di stabilire un corrispondente tasso di afflusso simmetrico					
130	1.1.2.1.2	importi dovuti da clienti finanziari classificati come depositi operativi, quando l'ente creditizio non è in grado di stabilire un corrispondente tasso di afflusso simmetrico					
140	1.1.2.2	importi dovuti da banche centrali e clienti finanziari non classificati come depositi operativi					
150	1.1.2.2.1	importi dovuti da banche centrali					
160	1.1.2.2.2	importi dovuti da clienti finanziari					
170	1.1.3	importi corrispondenti a deflussi conformemente agli impegni all'erogazione di prestiti di cui all'articolo 31, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione					

Riga	ID	Voce	Fattore di ponderazione applicabile				
			Esentato dal massimale degli afflussi	Fattore di ponderazione standard	Soggetto al massimale degli afflussi del 75 %	Soggetto al massimale degli afflussi del 90 %	Esentato dal massimale degli afflussi
			060	070	080	090	100
100	1.1.2	importi dovuti da banche centrali e clienti finanziari					
110	1.1.2.1	importi dovuti da clienti finanziari classificati come depositi operativi					
120	1.1.2.1.1	importi dovuti da clienti finanziari classificati come depositi operativi, quando l'ente creditizio è in grado di stabilire un corrispondente tasso di afflusso simmetrico					
130	1.1.2.1.2	importi dovuti da clienti finanziari classificati come depositi operativi, quando l'ente creditizio non è in grado di stabilire un corrispondente tasso di afflusso simmetrico		0,05			
140	1.1.2.2	importi dovuti da banche centrali e clienti finanziari non classificati come depositi operativi					
150	1.1.2.2.1	importi dovuti da banche centrali		1,00			
160	1.1.2.2.2	importi dovuti da clienti finanziari		1,00			
170	1.1.3	importi corrispondenti a deflussi conformemente agli impegni all'erogazione di prestiti di cui all'articolo 31, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione		1,00			

			Valore ai sensi dell'articolo 9 delle garanzie reali ricevute			Afflusso		
			Soggetto al massimale degli afflussi del 75 %	Soggetto al massimale degli afflussi del 90 %	Esentato dal massimale degli afflussi	Soggetto al massimale degli afflussi del 75 %	Soggetto al massimale degli afflussi del 90 %	Esentato dal massimale degli afflussi
Riga	ID	Voce	110	120	130	140	150	160
100	1.1.2	importi dovuti da banche centrali e clienti finanziari						
110	1.1.2.1	importi dovuti da clienti finanziari classificati come depositi operativi						
120	1.1.2.1.1	importi dovuti da clienti finanziari classificati come depositi operativi, quando l'ente creditizio è in grado di stabilire un corrispondente tasso di afflusso simmetrico						
130	1.1.2.1.2	importi dovuti da clienti finanziari classificati come depositi operativi, quando l'ente creditizio non è in grado di stabilire un corrispondente tasso di afflusso simmetrico						
140	1.1.2.2	importi dovuti da banche centrali e clienti finanziari non classificati come depositi operativi						
150	1.1.2.2.1	importi dovuti da banche centrali						
160	1.1.2.2.2	importi dovuti da clienti finanziari						
170	1.1.3	importi corrispondenti a deflussi conformemente agli impegni all'erogazione di prestiti di cui all'articolo 31, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione						

## ▼ M5

			Importo			Valore di mercato delle garanzie reali ricevute	
			Soggetto al massimale degli afflussi del 75 %	Soggetto al massimale degli afflussi del 90 %	Esentato dal massimale degli afflussi	Soggetto al massimale degli afflussi del 75 %	Soggetto al massimale degli afflussi del 90 %
Riga	ID	Voce	010	020	030	040	050
180	1.1.4	importi dovuti per le operazioni di finanziamento al commercio					
190	1.1.5	importi dovuti da titoli con scadenza entro 30 giorni					
200	1.1.6	attività con data di scadenza contrattuale non definita					
210	1.1.7	importi dovuti da posizioni negli strumenti inclusi in un incide azionario principale, purché non si conteggino due volte con le attività liquide					
220	1.1.8	afflussi derivanti da linee di credito o di liquidità non utilizzate e altri impegni forniti da banche centrali, purché non si conteggino due volte con le attività liquide					
230	1.1.9	afflussi derivanti dallo svincolo dei saldi detenuti in conti segregati conformemente ai requisiti prudenziali per la tutela delle attività di negoziazione della clientela					
240	1.1.10	afflussi da derivati					
250	1.1.11	afflussi derivanti da linee di credito o di liquidità non utilizzate fornite da membri di un gruppo o da un sistema istituzionale di tutela quando le autorità competenti non hanno autorizzato l'applicazione di un tasso superiore di afflusso					
260	1.1.12	altri afflussi					

▼ **M5**

Riga	ID	Voce	Fattore di ponderazione applicabile				
			Esentato dal massimale degli afflussi	Fattore di ponderazione standard	Soggetto al massimale degli afflussi del 75 %	Soggetto al massimale degli afflussi del 90 %	Esentato dal massimale degli afflussi
			060	070	080	090	100
180	1.1.4	importi dovuti per le operazioni di finanziamento al commercio		1,00			
190	1.1.5	importi dovuti da titoli con scadenza entro 30 giorni		1,00			
200	1.1.6	attività con data di scadenza contrattuale non definita		0,20			
210	1.1.7	importi dovuti da posizioni negli strumenti inclusi in un indice azionario principale, purché non si conteggino due volte con le attività liquide		1,00			
220	1.1.8	afflussi derivanti da linee di credito o di liquidità non utilizzate e altri impegni forniti da banche centrali, purché non si conteggino due volte con le attività liquide		1,00			
230	1.1.9	afflussi derivanti dallo svincolo dei saldi detenuti in conti segregati conformemente ai requisiti prudenziali per la tutela delle attività di negoziazione della clientela		1,00			
240	1.1.10	afflussi da derivati		1,00			
250	1.1.11	afflussi derivanti da linee di credito o di liquidità non utilizzate fornite da membri di un gruppo o da un sistema istituzionale di tutela quando le autorità competenti non hanno autorizzato l'applicazione di un tasso superiore di afflusso					
260	1.1.12	altri afflussi		1,00			



			Valore ai sensi dell'articolo 9 delle garanzie reali ricevute			Afflusso		
			Soggetto al massimale degli afflussi del 75 %	Soggetto al massimale degli afflussi del 90 %	Esentato dal massimale degli afflussi	Soggetto al massimale degli afflussi del 75 %	Soggetto al massimale degli afflussi del 90 %	Esentato dal massimale degli afflussi
Riga	ID	Voce	110	120	130	140	150	160
180	1.1.4	importi dovuti per le operazioni di finanziamento al commercio						
190	1.1.5	importi dovuti da titoli con scadenza entro 30 giorni						
200	1.1.6	attività con data di scadenza contrattuale non definita						
210	1.1.7	importi dovuti da posizioni negli strumenti inclusi in un incide azionario principale, purché non si conteggino due volte con le attività liquide						
220	1.1.8	afflussi derivanti da linee di credito o di liquidità non utilizzate e altri impegni forniti da banche centrali, purché non si conteggino due volte con le attività liquide						
230	1.1.9	afflussi derivanti dallo svincolo dei saldi detenuti in conti segregati conformemente ai requisiti prudenziali per la tutela delle attività di negoziazione della clientela						
240	1.1.10	afflussi da derivati						
250	1.1.11	afflussi derivanti da linee di credito o di liquidità non utilizzate fornite da membri di un gruppo o da un sistema istituzionale di tutela quando le autorità competenti non hanno autorizzato l'applicazione di un tasso superiore di afflusso						
260	1.1.12	altri afflussi						

## ▼ M5

			Importo			Valore di mercato delle garanzie reali ricevute	
			Soggetto al massimale degli afflussi del 75 %	Soggetto al massimale degli afflussi del 90 %	Esentato dal massimale degli afflussi	Soggetto al massimale degli afflussi del 75 %	Soggetto al massimale degli afflussi del 90 %
Riga	ID	Voce	010	020	030	040	050
270	1.2	<b>Afflussi derivanti da operazioni di prestito garantite e da operazioni correlate ai mercati finanziari</b>					
280	1.2.1	garanzie reali ammissibili come attività liquide					
290	1.2.1.1	garanzie reali di livello 1, escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima					
300	1.2.1.2	garanzie reali di livello 1 costituite da obbligazioni garantite di qualità elevatissima					
310	1.2.1.3	garanzie reali di livello 2A					
320	1.2.1.4	garanzie reali sotto forma di attività di livello 2B costituite da titoli garantiti da attività (ABS) (residenziali o auto)					
330	1.2.1.5	garanzie reali di livello 2B costituite da obbligazioni garantite di qualità elevata					
340	1.2.1.6	garanzie reali sotto forma di attività di livello 2B costituite da titoli garantiti da attività (ABS) (commerciali o persone fisiche)					
350	1.2.1.7	garanzie reali di livello 2B non ricomprese nella sezione 1.2.1.4, 1.2.1.5 o 1.2.1.6					
360	1.2.2	garanzie reali impiegate a copertura di una posizione corta					
370	1.2.3	garanzie reali non ammissibili come attività liquide					

## ▼ M5

Riga	ID	Voce	Fattore di ponderazione applicabile				
			Esentato dal massimale degli afflussi	Fattore di ponderazione standard	Soggetto al massimale degli afflussi del 75 %	Soggetto al massimale degli afflussi del 90 %	Esentato dal massimale degli afflussi
			060	070	080	090	100
270	1.2	<b>Afflussi derivanti da operazioni di prestito garantite e da operazioni correlate ai mercati finanziari</b>					
280	1.2.1	garanzie reali ammissibili come attività liquide					
290	1.2.1.1	garanzie reali di livello 1, escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima		1,00			
300	1.2.1.2	garanzie reali di livello 1 costituite da obbligazioni garantite di qualità elevatissima		0,93			
310	1.2.1.3	garanzie reali di livello 2A		0,85			
320	1.2.1.4	garanzie reali sotto forma di attività di livello 2B costituite da titoli garantiti da attività (ABS) (residenziali o auto)		0,75			
330	1.2.1.5	garanzie reali di livello 2B costituite da obbligazioni garantite di qualità elevata		0,70			
340	1.2.1.6	garanzie reali sotto forma di attività di livello 2B costituite da titoli garantiti da attività (ABS) (commerciali o persone fisiche)		0,65			
350	1.2.1.7	garanzie reali di livello 2B non ricomprese nella sezione 1.2.1.4, 1.2.1.5 o 1.2.1.6		0,50			
360	1.2.2	garanzie reali impiegate a copertura di una posizione corta					
370	1.2.3	garanzie reali non ammissibili come attività liquide					

			Valore ai sensi dell'articolo 9 delle garanzie reali ricevute			Afflusso		
			Soggetto al massimale degli afflussi del 75 %	Soggetto al massimale degli afflussi del 90 %	Esentato dal massimale degli afflussi	Soggetto al massimale degli afflussi del 75 %	Soggetto al massimale degli afflussi del 90 %	Esentato dal massimale degli afflussi
Riga	ID	Voce	110	120	130	140	150	160
270	1.2	<b>Afflussi derivanti da operazioni di prestito garantite e da operazioni correlate ai mercati finanziari</b>						
280	1.2.1	garanzie reali ammissibili come attività liquide						
290	1.2.1.1	garanzie reali di livello 1, escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima						
300	1.2.1.2	garanzie reali di livello 1 costituite da obbligazioni garantite di qualità elevatissima						
310	1.2.1.3	garanzie reali di livello 2A						
320	1.2.1.4	garanzie reali sotto forma di attività di livello 2B costituite da titoli garantiti da attività (ABS) (residenziali o auto)						
330	1.2.1.5	garanzie reali di livello 2B costituite da obbligazioni garantite di qualità elevata						
340	1.2.1.6	garanzie reali sotto forma di attività di livello 2B costituite da titoli garantiti da attività (ABS) (commerciali o persone fisiche)						
350	1.2.1.7	garanzie reali di livello 2B non ricomprese nella sezione 1.2.1.4, 1.2.1.5 o 1.2.1.6						
360	1.2.2	garanzie reali impiegate a copertura di una posizione corta						
370	1.2.3	garanzie reali non ammissibili come attività liquide						

			Importo			Valore di mercato delle garanzie reali ricevute	
			Soggetto al massimale degli afflussi del 75 %	Soggetto al massimale degli afflussi del 90 %	Esentato dal massimale degli afflussi	Soggetto al massimale degli afflussi del 75 %	Soggetto al massimale degli afflussi del 90 %
Riga	ID	Voce	010	020	030	040	050
380	1.2.3.1	prestiti su margine: garanzie reali illiquide					
390	1.2.3.2	garanzie reali costituite da capitale proprio illiquido					
400	1.2.3.3	tutte le altre garanzie reali illiquide					
410	1.3	<b>Afflussi totali da swaps con garanzie reali</b>					
420	1.4	<b>(Differenza tra gli afflussi ponderati totali e i deflussi ponderati totali derivanti da operazioni in paesi terzi in cui vigono restrizioni al trasferimento o che sono denominate in valute non convertibili)</b>					
430	1.5	<b>(Afflussi in eccesso da un ente creditizio specializzato connesso)</b>					
<b>VOCI PER MEMORIA</b>							
440	2	<b>Afflussi correlati</b>					
450	3	<b>Afflussi valutari</b>					
460	4	<b>Afflussi all'interno di un gruppo o nell'ambito di un sistema di tutela istituzionale</b>					
470	4.1	Importi dovuti da clienti non finanziari (tranne banche centrali)					

## ▼ M5

Riga	ID	Voce	Fattore di ponderazione applicabile				
			Esentato dal massimale degli afflussi	Fattore di ponderazione standard	Soggetto al massimale degli afflussi del 75 %	Soggetto al massimale degli afflussi del 90 %	Esentato dal massimale degli afflussi
			060	070	080	090	100
380	1.2.3.1	prestiti su margine: garanzie reali illiquide		0,50			
390	1.2.3.2	garanzie reali costituite da capitale proprio illiquido		1,00			
400	1.2.3.3	tutte le altre garanzie reali illiquide		1,00			
410	1.3	<b>Afflussi totali da swaps con garanzie reali</b>					
420	1.4	<b>(Differenza tra gli afflussi ponderati totali e i deflussi ponderati totali derivanti da operazioni in paesi terzi in cui vigono restrizioni al trasferimento o che sono denominate in valute non convertibili)</b>					
430	1.5	<b>(Afflussi in eccesso da un ente creditizio specializzato connesso)</b>					
<b>VOCI PER MEMORIA</b>							
440	2	<b>Afflussi correlati</b>					
450	3	<b>Afflussi valutari</b>					
460	4	<b>Afflussi all'interno di un gruppo o nell'ambito di un sistema di tutela istituzionale</b>					
470	4.1	Importi dovuti da clienti non finanziari (tranne banche centrali)					

			Valore ai sensi dell'articolo 9 delle garanzie reali ricevute			Afflusso		
			Soggetto al massimale degli afflussi del 75 %	Soggetto al massimale degli afflussi del 90 %	Esentato dal massimale degli afflussi	Soggetto al massimale degli afflussi del 75 %	Soggetto al massimale degli afflussi del 90 %	Esentato dal massimale degli afflussi
Riga	ID	Voce	110	120	130	140	150	160
380	1.2.3.1	prestiti su margine: garanzie reali illiquide						
390	1.2.3.2	garanzie reali costituite da capitale proprio illiquido						
400	1.2.3.3	tutte le altre garanzie reali illiquide						
410	1.3	<b>Afflussi totali da <i>swaps</i> con garanzie reali</b>						
420	1.4	<b>(Differenza tra gli afflussi ponderati totali e i deflussi ponderati totali derivanti da operazioni in paesi terzi in cui vigono restrizioni al trasferimento o che sono denominate in valute non convertibili)</b>						
430	1.5	<b>(Afflussi in eccesso da un ente creditizio specializzato connesso)</b>						
<b>VOCI PER MEMORIA</b>								
440	2	<b>Afflussi correlati</b>						
450	3	<b>Afflussi valutari</b>						
460	4	<b>Afflussi all'interno di un gruppo o nell'ambito di un sistema di tutela istituzionale</b>						
470	4.1	Importi dovuti da clienti non finanziari (tranne banche centrali)						

▼ **M5**

			Importo			Valore di mercato delle garanzie reali ricevute	
			Soggetto al massimale degli afflussi del 75 %	Soggetto al massimale degli afflussi del 90 %	Esentato dal massimale degli afflussi	Soggetto al massimale degli afflussi del 75 %	Soggetto al massimale degli afflussi del 90 %
Riga	ID	Voce	010	020	030	040	050
480	4.2	Importi dovuti da clienti finanziari					
490	4.3	Operazioni garantite					
500	4.4	Importi dovuti da titoli con scadenza entro 30 giorni					
510	4.5	Ogni altro afflusso all'interno di un gruppo o nell'ambito un sistema di tutela istituzionale					
520	4.6	Afflussi derivanti da linee di credito o di liquidità non utilizzate fornite da membri di un gruppo o da un sistema istituzionale di tutela quando l'autorità competente non ha autorizzato l'applicazione di un tasso superiore di afflusso					



▼ M5

			Fattore di ponderazione applicabile				
			Esentato dal massimale degli afflussi	Fattore di ponderazione standard	Soggetto al massimale degli afflussi del 75 %	Soggetto al massimale degli afflussi del 90 %	Esentato dal massimale degli afflussi
Riga	ID	Voce	060	070	080	090	100
480	4.2	Importi dovuti da clienti finanziari					
490	4.3	Operazioni garantite					
500	4.4	Importi dovuti da titoli con scadenza entro 30 giorni					
510	4.5	Ogni altro afflusso all'interno di un gruppo o nell'ambito un sistema di tutela istituzionale					
520	4.6	Afflussi derivanti da linee di credito o di liquidità non utilizzate fornite da membri di un gruppo o da un sistema istituzionale di tutela quando l'autorità competente non ha autorizzato l'applicazione di un tasso superiore di afflusso					

## ▼ M5

			Valore ai sensi dell'articolo 9 delle garanzie reali ricevute			Afflusso		
			Soggetto al massimale degli afflussi del 75 %	Soggetto al massimale degli afflussi del 90 %	Esentato dal massimale degli afflussi	Soggetto al massimale degli afflussi del 75 %	Soggetto al massimale degli afflussi del 90 %	Esentato dal massimale degli afflussi
Riga	ID	Voce	110	120	130	140	150	160
480	4.2	Importi dovuti da clienti finanziari						
490	4.3	Operazioni garantite						
500	4.4	Importi dovuti da titoli con scadenza entro 30 giorni						
510	4.5	Ogni altro afflusso all'interno di un gruppo o nell'ambito un sistema di tutela istituzionale						
520	4.6	Afflussi derivanti da linee di credito o di liquidità non utilizzate fornite da membri di un gruppo o da un sistema istituzionale di tutela quando l'autorità competente non ha autorizzato l'applicazione di un tasso superiore di afflusso						

## C 75.00 — COPERTURA DELLA LIQUIDITÀ — SWAPS CON GARANZIE REALI

Valuta

			Importo/Valore di mercato	Valore di liquidità delle garanzie reali date in prestito	Valore di mercato delle garanzie reali prese in prestito	Valore di liquidità delle garanzie reali prese in prestito	Deflussi	Afflussi soggetti al massimale degli afflussi del 75 %
Riga	ID	Voce	010	020	030	040	050	060
010	1	<b>TOTALE DEGLI SWAPS CON GARANZIE REALI E DERIVATI ASSISTITI DA GARANZIA REALE</b>						
020	1.1	<b>Totali per le operazioni in cui sono date in prestito attività di livello 1 (escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima) e sono prese in prestito le seguenti garanzie reali:</b>						
030	1.1.1	Attività di livello 1 (escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima)						
040	1.1.2	Livello 1: obbligazioni garantite di qualità elevatissima						
050	1.1.3	Attività di livello 2A						
060	1.1.4	Livello 2B: titoli garantiti da attività (ABS) (residenziali o auto, CQS1)						
070	1.1.5	Livello 2B: obbligazioni garantite di qualità elevata						
080	1.1.6	Livello 2B: titoli garantiti da attività (ABS) (commerciali o persone fisiche, Stato membro, CQS1)						
090	1.1.7	Livello 2B: altro						
100	1.1.8	Attività illiquide						

## ▼ M5

Riga	ID	Voce	Afflussi soggetti al massimale degli af- flussi del 90 %	Afflussi esentati dal massimale degli af- flussi	Solo derivati assistiti da garanzia reale			
					Valore di mercato delle garanzie reali date in prestito	Valore di liquidità delle garanzie reali date in prestito	Valore di mercato delle garanzie reali prese in prestito	Valore di liquidità delle garanzie reali prese in prestito
			070	080	090	100	110	120
010	1	<b>TOTALE DEGLI <i>SWAPS</i> CON GARANZIE REALI E DERIVATI ASSISTITI DA GARANZIA REALE</b>						
020	1.1	<b>Totali per le operazioni in cui sono date in prestito attività di livello 1 (escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima) e sono prese in prestito le seguenti garanzie reali:</b>						
030	1.1.1	Attività di livello 1 (escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima)						
040	1.1.2	Livello 1: obbligazioni garantite di qualità elevatissima						
050	1.1.3	Attività di livello 2A						
060	1.1.4	Livello 2B: titoli garantiti da attività (ABS) (residenziali o auto, CQS1)						
070	1.1.5	Livello 2B: obbligazioni garantite di qualità elevata						
080	1.1.6	Livello 2B: titoli garantiti da attività (ABS) (commerciali o persone fisiche, Stato membro, CQS1)						
090	1.1.7	Livello 2B: altro						
100	1.1.8	Attività illiquide						

## ▼ M5

			Importo/Valore di mercato	Valore di liquidità delle garanzie reali date in prestito	Valore di mercato delle garanzie reali prese in prestito	Valore di liquidità delle garanzie reali prese in prestito	Deflussi	Afflussi soggetti al massimale degli afflussi del 75 %
Riga	ID	Voce	010	020	030	040	050	060
110	1.2	<b>Totali per operazioni in cui sono date in prestito obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1 e sono prese in prestito le seguenti garanzie reali:</b>						
120	1.2.1	Attività di livello 1 (escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima)						
130	1.2.2	Livello 1: obbligazioni garantite di qualità elevatissima						
140	1.2.3	Attività di livello 2A						
150	1.2.4	Livello 2B: titoli garantiti da attività (ABS) (residenziali o auto, CQS1)						
160	1.2.5	Livello 2B: obbligazioni garantite di qualità elevata						
170	1.2.6	Livello 2B: titoli garantiti da attività (ABS) (commerciali o persone fisiche, Stato membro, CQS1)						
180	1.2.7	Livello 2B: altro						
190	1.2.8	Attività illiquide						
200	1.3	<b>Totali per le operazioni in cui sono date in prestito attività di livello 2A e sono prese in prestito le seguenti garanzie reali:</b>						
210	1.3.1	Attività di livello 1 (escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima)						
220	1.3.2	Livello 1: obbligazioni garantite di qualità elevatissima						

			Afflussi soggetti al massimale degli af- flussi del 90 %	Afflussi esentati dal massimale degli af- flussi	Solo derivati assistiti da garanzia reale			
					Valore di mercato delle garanzie reali date in prestito	Valore di liquidità delle garanzie reali date in prestito	Valore di mercato delle garanzie reali prese in prestito	Valore di liquidità delle garanzie reali prese in prestito
Riga	ID	Voce	070	080	090	100	110	120
110	1.2	<b>Totali per operazioni in cui sono date in prestito obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1 e sono prese in prestito le seguenti garanzie reali:</b>						
120	1.2.1	Attività di livello 1 (escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima)						
130	1.2.2	Livello 1: obbligazioni garantite di qualità elevatissima						
140	1.2.3	Attività di livello 2A						
150	1.2.4	Livello 2B: titoli garantiti da attività (ABS) (residenziali o auto, CQS1)						
160	1.2.5	Livello 2B: obbligazioni garantite di qualità elevata						
170	1.2.6	Livello 2B: titoli garantiti da attività (ABS) (commerciali o persone fisiche, Stato membro, CQS1)						
180	1.2.7	Livello 2B: altro						
190	1.2.8	Attività illiquide						
200	1.3	<b>Totali per le operazioni in cui sono date in prestito attività di livello 2A e sono prese in prestito le seguenti garanzie reali:</b>						
210	1.3.1	Attività di livello 1 (escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima)						
220	1.3.2	Livello 1: obbligazioni garantite di qualità elevatissima						

## ▼ M5

			Importo/Valore di mercato	Valore di liquidità delle garanzie reali date in prestito	Valore di mercato delle garanzie reali prese in prestito	Valore di liquidità delle garanzie reali prese in prestito	Deflussi	Afflussi soggetti al massimale degli afflussi del 75 %
Riga	ID	Voce	010	020	030	040	050	060
230	1.3.3	Attività di livello 2A						
240	1.3.4	Livello 2B: titoli garantiti da attività (ABS) (residenziali o auto, CQS1)						
250	1.3.5	Livello 2B: obbligazioni garantite di qualità elevata						
260	1.3.6	Livello 2B: titoli garantiti da attività (ABS) (commerciali o persone fisiche, Stato membro, CQS1)						
270	1.3.7	Livello 2B: altro						
280	1.3.8	Attività illiquide						
290	1.4	<b>Totali per le operazioni in cui sono dati in prestito titoli garantiti da attività (ABS) (residenziali o auto, (CQS1) di livello 2B e sono prese in prestito le seguenti garanzie reali:</b>						
300	1.4.1	Attività di livello 1 (escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima)						
310	1.4.2	Livello 1: obbligazioni garantite di qualità elevatissima						
320	1.4.3	Attività di livello 2A						
330	1.4.4	Livello 2B: titoli garantiti da attività (ABS) (residenziali o auto, CQS1)						
340	1.4.5	Livello 2B: obbligazioni garantite di qualità elevata						

## ▼ M5

Riga	ID	Voce	Afflussi soggetti al massimale degli af- flussi del 90 %	Afflussi esentati dal massimale degli af- flussi	Solo derivati assistiti da garanzia reale			
					Valore di mercato delle garanzie reali date in prestito	Valore di liquidità delle garanzie reali date in prestito	Valore di mercato delle garanzie reali prese in prestito	Valore di liquidità delle garanzie reali prese in prestito
			070	080	090	100	110	120
230	1.3.3	Attività di livello 2A						
240	1.3.4	Livello 2B: titoli garantiti da attività (ABS) (resi- denziali o auto, CQS1)						
250	1.3.5	Livello 2B: obbligazioni garantite di qualità ele- vata						
260	1.3.6	Livello 2B: titoli garantiti da attività (ABS) (com- merciali o persone fisiche, Stato membro, CQS1)						
270	1.3.7	Livello 2B: altro						
280	1.3.8	Attività illiquide						
290	1.4	<b>Totali per le operazioni in cui sono dati in pre- stato titoli garantiti da attività (ABS) (residen- ziali o auto, (CQS1) di livello 2B e sono prese in prestito le seguenti garanzie reali:</b>						
300	1.4.1	Attività di livello 1 (escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima)						
310	1.4.2	Livello 1: obbligazioni garantite di qualità eleva- tissima						
320	1.4.3	Attività di livello 2A						
330	1.4.4	Livello 2B: titoli garantiti da attività (ABS) (resi- denziali o auto, CQS1)						
340	1.4.5	Livello 2B: obbligazioni garantite di qualità ele- vata						



## ▼ M5

			Importo/Valore di mercato	Valore di liquidità delle garanzie reali date in prestito	Valore di mercato delle garanzie reali prese in prestito	Valore di liquidità delle garanzie reali prese in prestito	Deflussi	Afflussi soggetti al massimale degli afflussi del 75 %
Riga	ID	Voce	010	020	030	040	050	060
350	1.4.6	Livello 2B: titoli garantiti da attività (ABS) (commerciali o persone fisiche, Stato membro, CQS1)						
360	1.4.7	Livello 2B: altro						
370	1.4.8	Attività illiquide						
380	1.5	<b>Totali per operazioni in cui sono date in prestito obbligazioni garantite di qualità elevata di livello 2B e sono prese in prestito le seguenti garanzie reali:</b>						
390	1.5.1	Attività di livello 1 (escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima)						
400	1.5.2	Livello 1: obbligazioni garantite di qualità elevatissima						
410	1.5.3	Attività di livello 2A						
420	1.5.4	Livello 2B: titoli garantiti da attività (ABS) (residenziali o auto, CQS1)						
430	1.5.5	Livello 2B: obbligazioni garantite di qualità elevata						
440	1.5.6	Livello 2B: titoli garantiti da attività (ABS) (commerciali o persone fisiche, Stato membro, CQS1)						
450	1.5.7	Livello 2B: altro						
460	1.5.8	Attività illiquide						

Riga	ID	Voce	Afflussi soggetti al massimale degli af- flussi del 90 %	Afflussi esentati dal massimale degli af- flussi	Solo derivati assistiti da garanzia reale			
					Valore di mercato delle garanzie reali date in prestito	Valore di liquidità delle garanzie reali date in prestito	Valore di mercato delle garanzie reali prese in prestito	Valore di liquidità delle garanzie reali prese in prestito
			070	080	090	100	110	120
350	1.4.6	Livello 2B: titoli garantiti da attività (ABS) (com- merciali o persone fisiche, Stato membro, CQS1)						
360	1.4.7	Livello 2B: altro						
370	1.4.8	Attività illiquide						
380	1.5	<b>Totali per operazioni in cui sono date in prestito obbligazioni garantite di qualità elevata di li- vello 2B e sono prese in prestito le seguenti ga- ranzie reali:</b>						
390	1.5.1	Attività di livello 1 (escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima)						
400	1.5.2	Livello 1: obbligazioni garantite di qualità eleva- tissima						
410	1.5.3	Attività di livello 2A						
420	1.5.4	Livello 2B: titoli garantiti da attività (ABS) (resi- denziali o auto, CQS1)						
430	1.5.5	Livello 2B: obbligazioni garantite di qualità ele- vata						
440	1.5.6	Livello 2B: titoli garantiti da attività (ABS) (com- merciali o persone fisiche, Stato membro, CQS1)						
450	1.5.7	Livello 2B: altro						
460	1.5.8	Attività illiquide						

## ▼ M5

			Importo/Valore di mercato	Valore di liquidità delle garanzie reali date in prestito	Valore di mercato delle garanzie reali prese in prestito	Valore di liquidità delle garanzie reali prese in prestito	Deflussi	Afflussi soggetti al massimale degli afflussi del 75 %
Riga	ID	Voce	010	020	030	040	050	060
470	1.6	<b>Totali per le operazioni in cui sono dati in prestito titoli garantiti da attività (ABS) di livello 2B (commerciali o persone fisiche, Stato membro, CQS1) e sono prese in prestito le seguenti garanzie reali:</b>						
480	1.6.1	Attività di livello 1 (escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima)						
490	1.6.2	Livello 1: obbligazioni garantite di qualità elevatissima						
500	1.6.3	Attività di livello 2A						
510	1.6.4	Livello 2B: titoli garantiti da attività (ABS) (residenziali o auto, CQS1)						
520	1.6.5	Livello 2B: obbligazioni garantite di qualità elevata						
530	1.6.6	Livello 2B: titoli garantiti da attività (ABS) (commerciali o persone fisiche, Stato membro, CQS1)						
540	1.6.7	Livello 2B: altro						
550	1.6.8	Attività illiquide						
560	1.7	<b>Totali per le operazioni in cui sono date in prestito altre attività di livello 2B e sono prese in prestito le seguenti garanzie reali:</b>						
570	1.7.1	Attività di livello 1 (escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima)						

## ▼ M5

Riga	ID	Voce	Afflussi soggetti al massimale degli af- flussi del 90 %	Afflussi esentati dal massimale degli af- flussi	Solo derivati assistiti da garanzia reale			
					Valore di mercato delle garanzie reali date in prestito	Valore di liquidità delle garanzie reali date in prestito	Valore di mercato delle garanzie reali prese in prestito	Valore di liquidità delle garanzie reali prese in prestito
			070	080	090	100	110	120
470	1.6	<b>Totali per le operazioni in cui sono dati in prestito titoli garantiti da attività (ABS) di livello 2B (commerciali o persone fisiche, Stato membro, CQS1) e sono prese in prestito le seguenti garanzie reali:</b>						
480	1.6.1	Attività di livello 1 (escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima)						
490	1.6.2	Livello 1: obbligazioni garantite di qualità elevatissima						
500	1.6.3	Attività di livello 2A						
510	1.6.4	Livello 2B: titoli garantiti da attività (ABS) (residenziali o auto, CQS1)						
520	1.6.5	Livello 2B: obbligazioni garantite di qualità elevata						
530	1.6.6	Livello 2B: titoli garantiti da attività (ABS) (commerciali o persone fisiche, Stato membro, CQS1)						
540	1.6.7	Livello 2B: altro						
550	1.6.8	Attività illiquide						
560	1.7	<b>Totali per le operazioni in cui sono date in prestito altre attività di livello 2B e sono prese in prestito le seguenti garanzie reali:</b>						
570	1.7.1	Attività di livello 1 (escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima)						

## ▼ M5

			Importo/Valore di mercato	Valore di liquidità delle garanzie reali date in prestito	Valore di mercato delle garanzie reali prese in prestito	Valore di liquidità delle garanzie reali prese in prestito	Deflussi	Afflussi soggetti al massimale degli afflussi del 75 %
Riga	ID	Voce	010	020	030	040	050	060
580	1.7.2	Livello 1: obbligazioni garantite di qualità elevatissima						
590	1.7.3	Attività di livello 2A						
600	1.7.4	Livello 2B: titoli garantiti da attività (ABS) (residenziali o auto, CQS1)						
610	1.7.5	Livello 2B: obbligazioni garantite di qualità elevata						
620	1.7.6	Livello 2B: titoli garantiti da attività (ABS) (commerciali o persone fisiche, Stato membro, CQS1)						
630	1.7.7	Livello 2B: altro						
640	1.7.8	Attività illiquide						
650	1.8	<b>Totali per le operazioni in cui sono date in prestito attività illiquide e sono prese in prestito le seguenti garanzie reali:</b>						
660	1.8.1	Attività di livello 1 (escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima)						
670	1.8.2	Livello 1: obbligazioni garantite di qualità elevatissima						
680	1.8.3	Attività di livello 2A						

Riga	ID	Voce	Afflussi soggetti al massimale degli af- flussi del 90 %	Afflussi esentati dal massimale degli af- flussi	Solo derivati assistiti da garanzia reale			
					Valore di mercato delle garanzie reali date in prestito	Valore di liquidità delle garanzie reali date in prestito	Valore di mercato delle garanzie reali prese in prestito	Valore di liquidità delle garanzie reali prese in prestito
			070	080	090	100	110	120
580	1.7.2	Livello 1: obbligazioni garantite di qualità elevatissima						
590	1.7.3	Attività di livello 2A						
600	1.7.4	Livello 2B: titoli garantiti da attività (ABS) (residenziali o auto, CQS1)						
610	1.7.5	Livello 2B: obbligazioni garantite di qualità elevata						
620	1.7.6	Livello 2B: titoli garantiti da attività (ABS) (commerciali o persone fisiche, Stato membro, CQS1)						
630	1.7.7	Livello 2B: altro						
640	1.7.8	Attività illiquide						
650	1.8	<b>Totali per le operazioni in cui sono date in prestito attività illiquide e sono prese in prestito le seguenti garanzie reali:</b>						
660	1.8.1	Attività di livello 1 (escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima)						
670	1.8.2	Livello 1: obbligazioni garantite di qualità elevatissima						
680	1.8.3	Attività di livello 2A						

## ▼ M5

			Importo/Valore di mercato	Valore di liquidità delle garanzie reali date in prestito	Valore di mercato delle garanzie reali prese in prestito	Valore di liquidità delle garanzie reali prese in prestito	Deflussi	Afflussi soggetti al massimale degli afflussi del 75 %
Riga	ID	Voce	010	020	030	040	050	060
690	1.8.4	Livello 2B: titoli garantiti da attività (ABS) (residenziali o auto, CQS1)						
700	1.8.5	Livello 2B: obbligazioni garantite di qualità elevata						
710	1.8.6	Livello 2B: titoli garantiti da attività (ABS) (commerciali o persone fisiche, Stato membro, CQS1)						
720	1.8.7	Livello 2B: altro						
730	1.8.8	Attività illiquide						
<b>VOCI PER MEMORIA</b>								
740	2	<b>Totale degli <i>swaps</i> con garanzie reali (tutte le controparti) quando le garanzie reali prese in prestito sono state utilizzate a copertura di posizioni corte</b>						
750	3	<b>Totale degli <i>swaps</i> con garanzie reali con controparti infragruppo</b>						
760	4	<b>Totale degli <i>swaps</i> con garanzie reali con banche centrali come controparti</b>						

## ▼ M5

			Afflussi soggetti al massimale degli af- flussi del 90 %	Afflussi esentati dal massimale degli af- flussi	Solo derivati assistiti da garanzia reale			
					Valore di mercato delle garanzie reali date in prestito	Valore di liquidità delle garanzie reali date in prestito	Valore di mercato delle garanzie reali prese in prestito	Valore di liquidità delle garanzie reali prese in prestito
Riga	ID	Voce	070	080	090	100	110	120
690	1.8.4	Livello 2B: titoli garantiti da attività (ABS) (resi- denziali o auto, CQS1)						
700	1.8.5	Livello 2B: obbligazioni garantite di qualità ele- vata						
710	1.8.6	Livello 2B: titoli garantiti da attività (ABS) (com- merciali o persone fisiche, Stato membro, CQS1)						
720	1.8.7	Livello 2B: altro						
730	1.8.8	Attività illiquide						
<b>VOCI PER MEMORIA</b>								
740	2	<b>Totale degli <i>swaps</i> con garanzie reali (tutte le con- troparti) quando le garanzie reali prese in prestito sono state utilizzate a copertura di posizioni corte</b>						
750	3	<b>Totale degli <i>swaps</i> con garanzie reali con contro- parti infragruppo</b>						
760	4	<b>Totale degli <i>swaps</i> con garanzie reali con banche centrali come controparti</b>						



## ▼ M5

C 76.00 — COPERTURA DELLA LIQUIDITÀ — CALCOLI			
			Valuta
			Importo/Valore di mercato
Riga	ID	Voce	010
<b>CALCOLI</b>			
<b>Numeratore, denominatore, coefficiente</b>			
010	1	Riserva di liquidità	
020	2	Deflusso netto di liquidità	
030	3	Coefficiente di copertura della liquidità (%)	
<b>Calcoli del numeratore</b>			
040	4	Livello 1 escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima che compongono la riserva di liquidità (valore ai sensi dell'articolo 9): non rettificato	
050	5	Livello 1 escl. deflussi entro 30 giorni per garanzie reali sotto forma di obbligazioni garantite di qualità elevatissima	
060	6	Livello 1 escl. afflussi entro 30 giorni per garanzie reali sotto forma di obbligazioni garantite di qualità elevatissima	
070	7	Deflussi entro 30 giorni di liquidità garantita	
080	8	Afflussi entro 30 giorni di liquidità garantita	
090	9	Livello 1 escl. «importo rettificato a massimale non applicato» delle obbligazioni garantite di qualità elevatissima	
100	10	Valore ai sensi dell'articolo 9 delle obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1: non rettificato	
110	11	Deflussi entro 30 giorni per garanzie reali sotto forma di obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1	
120	12	Afflussi entro 30 giorni per garanzie reali sotto forma di obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1	
130	13	«Importo rettificato a massimale non applicato» delle obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1	
140	14	«Importo rettificato a massimale applicato» delle obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1	
150	15	«Importo eccedente delle attività liquide» delle obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1	
160	16	Livello 2A ai sensi dell'articolo 9: non rettificato	
170	17	Deflussi entro 30 giorni per garanzie reali di livello 2A	

▼ **M5**

			Importo/Valore di mercato
Riga	ID	Voce	010
180	18	Afflussi entro 30 giorni per garanzie reali di livello 2A	
190	19	«Importo rettificato a massimale non applicato» per livello 2A	
200	20	«Importo rettificato a massimale applicato» per livello 2A	
210	21	«Importo eccedente delle attività liquide» per livello 2A	
220	22	Livello 2B ai sensi dell'articolo 9: non rettificato	
230	23	Deflussi entro 30 giorni per garanzie reali di livello 2B	
240	24	Afflussi entro 30 giorni per garanzie reali di livello 2B	
250	25	«Importo rettificato a massimale non applicato» per livello 2B	
260	26	«Importo rettificato a massimale applicato» per livello 2B	
270	27	«Importo eccedente delle attività liquide» per livello 2B	
280	28	Importo eccedente delle attività liquide	
290	29	Riserva di liquidità	
<b>Calcoli del denominatore</b>			
300	30	Totale dei deflussi	
310	31	Afflussi totalmente esentati	
320	32	Afflussi soggetti al massimale di 90 %	
330	33	Afflussi soggetti al massimale di 75 %	
340	34	Riduzione per gli afflussi totalmente esentati	
350	35	Riduzione per gli afflussi soggetti al massimale di 90 %	
360	36	Riduzione per gli afflussi soggetti al massimale di 75 %	
370	37	Deflusso netto di liquidità	
<b>Pilastro 2</b>			
380	38	Requisiti del pilastro 2 di cui all'articolo 105 della CRD	

▼ M5▼ C2

## ALLEGATO XXV

▼ M5

## SEGNALAZIONI SULLA LIQUIDITÀ (PARTE 1: ATTIVITÀ LIQUIDE)

1. Attività liquide
- 1.1. Osservazioni generali
  1. Il presente documento è un modello sintetico che contiene informazioni sulle attività ai fini della segnalazione del requisito di copertura della liquidità di cui al regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione. Le voci che non devono essere compilate dagli enti creditizi sono indicate in grigio.
  2. Le attività segnalate rispettano i requisiti di cui al titolo II del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.
  3. In deroga al paragrafo 2, gli enti creditizi non applicano le limitazioni sulle valute definite all'articolo 8, paragrafo 6, all'articolo 10, paragrafo 1, lettera d), e all'articolo 12, paragrafo 1, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione al momento della compilazione del modello sulla base di una valuta rilevante, come richiesto dall'articolo 415, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013. Gli enti creditizi applicano tuttavia le limitazioni di giurisdizione.
  4. Gli enti creditizi compilano il modello nelle corrispondenti valute ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.
  5. Quando si fa riferimento all'articolo 9 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, gli enti creditizi comunicano, se del caso, l'importo/il valore di mercato delle attività liquide tenendo conto dei deflussi e degli afflussi netti di liquidità derivanti dalla chiusura anticipata delle coperture di cui all'articolo 8, paragrafo 5, e secondo i coefficienti di scarto appropriati di cui al capo 2.
  6. Il regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione fa riferimento unicamente a tassi e coefficienti di scarto. Nelle presenti istruzioni il termine «ponderato» è utilizzato in senso generale per indicare l'importo ottenuto dopo l'applicazione dei coefficienti di scarto e dei tassi rispettivi e ogni altra istruzione supplementare pertinente (ad esempio, nel caso di operazioni di prestito garantite e di finanziamento). Nelle presenti istruzioni il termine «fattore di ponderazione» si riferisce ad un numero compreso tra 0 e 1 che moltiplicato per l'importo consente di ottenere, rispettivamente, l'importo ponderato o il valore ai sensi dell'articolo 9 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.
  7. Gli enti creditizi non segnalano due volte le voci nelle sezioni 1.1.1., 1.1.2., 1.2.1. e 1.2.2. e tra di esse.
  8. Nel modello associato alle presenti istruzioni sono incluse alcune voci per memoria. Pur non essendo strettamente necessarie per il calcolo del coefficiente stesso, devono essere comunque riportate. Dette voci forniscono informazioni necessarie all'autorità competente per effettuare una valutazione adeguata della conformità degli enti creditizi ai requisiti di liquidità. In alcuni casi esse rappresentano una disaggregazione più granulare delle voci che figurano nelle sezioni principali dei modelli, mentre in altri casi rispecchiano risorse di liquidità aggiuntive a cui gli enti creditizi possono avere accesso.

▼ **M5**

- 1.2. Osservazioni di carattere specifico
- 1.2.1. Requisiti specifici per gli OIC
9. Per le voci 1.1.1.10., 1.1.1.11., 1.2.1.6., 1.1.2.2., 1.2.2.10., 1.2.2.11., 1.2.2.12., 1.2.2.13., gli enti creditizi segnalano la quota adeguata del valore di mercato dell'OIC corrispondente alle attività liquide sottostanti l'organismo, conformemente ai principi definiti all'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.
- 1.2.2. Requisiti specifici in relazione alla clausola di *grandfathering* e alle disposizioni transitorie
10. Gli enti creditizi segnalano le voci indicate agli articoli 35, 36 e 37 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione nelle pertinenti righe relative alle attività. Il totale di tutte le attività segnalate sulla base dei predetti articoli è segnalato anche nella sezione «per memoria» per riferimento.
- 1.2.3. Requisiti specifici per la segnalazione da parte di enti centrali
11. Gli enti centrali, quando segnalano attività liquide corrispondenti a depositi degli enti creditizi collocati presso l'ente centrale considerati attività liquide dell'ente creditizio depositante, assicurano che l'importo segnalato di dette attività liquide al netto del coefficiente di scarto non ecceda il deflusso dai corrispondenti depositi (articolo 27, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione).
- 1.2.4. Requisiti specifici in materia di regolamento e di operazioni di tipo *forward starting*
12. Tutte le attività conformi agli articoli 7, 8 e 9 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione che sono nella riserva dell'ente creditizio alla data di riferimento sono segnalate nella pertinente riga del modello C72, anche se sono vendute o utilizzate in operazioni a termine garantite. Conformemente, nel modello C72.00 dell'allegato XXIV non sono segnalate le attività liquide derivanti da operazioni di tipo *forward starting* riferite ad acquisti di attività liquide contrattualmente convenuti ma non ancora regolati e ad acquisti a termine di attività liquide.

Sottomodello per le attività liquide

Istruzioni relative alle specifiche colonne

Colonna	Riferimenti giuridici e istruzioni
010	<p><b>Importo/Valore di mercato</b></p> <p>Nella colonna 010 gli enti creditizi segnalano il valore di mercato o, se del caso, l'importo delle attività liquide definite al titolo II del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.</p> <p>L'importo/valore di mercato segnalato nella colonna 010:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— tiene conto dei deflussi e afflussi netti dovuti alla chiusura anticipata delle coperture di cui all'articolo 8, paragrafo 5, dello stesso regolamento;</li> <li>— non tiene conto dei coefficienti di scarto specificati al titolo II dello stesso regolamento;</li> <li>— include la quota di depositi, di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera a), dello stesso regolamento, che detengono diverse attività specifiche nelle corrispondenti righe relative alle attività;</li> </ul>

▼ **M5**

Colonna	Riferimenti giuridici e istruzioni
	<p>— è ridotto, se del caso, dell'importo dei depositi, di cui all'articolo 16, collocati presso l'ente creditizio centrale ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 3, dello stesso regolamento.</p> <p>Quando si fa riferimento all'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, gli enti creditizi tengono conto del flusso di cassa netto (deflusso o afflusso) che si avrebbe se la copertura fosse chiusa alla data di riferimento per le segnalazioni. Non si tiene conto delle potenziali future variazioni di valore dell'attività.</p>
020	<p><b>Fattore di ponderazione standard</b></p> <p>La colonna 020 contiene i fattori di ponderazione che rispecchiano l'importo ottenuto dopo l'applicazione dei coefficienti di scarto indicati al titolo II del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione. I fattori di ponderazione mirano a rispecchiare la riduzione del valore delle attività liquide dopo l'applicazione dei coefficienti di scarto appropriati.</p>
030	<p><b>Fattore di ponderazione applicabile</b></p> <p>Nella colonna 030 gli enti creditizi segnalano il fattore di ponderazione applicato alle attività liquide definite al titolo II del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione. I fattori di ponderazione applicabili possono dar luogo a valori medi ponderati e sono segnalati in valore decimale (ossia 1,00 per un fattore di ponderazione del 100 per cento, o 0,50 per un fattore di ponderazione del 50 per cento). I fattori di ponderazione applicabili possono riflettere discrezionalità specifiche dell'impresa o nazionali, ma non sono limitati ad esse. La cifra segnalata nella colonna 030 non supera la cifra indicata nella colonna 020.</p>
040	<p><b>Valore ai sensi dell'articolo 9</b></p> <p>Nella colonna 040 gli enti creditizi segnalano il valore dell'attività liquida conformemente alla definizione di cui all'articolo 9 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione. Si tratta dell'importo/valore di mercato, tenendo conto dei deflussi e degli afflussi netti di liquidità dovuti alla chiusura anticipata delle coperture, moltiplicato per il fattore di ponderazione applicabile.</p>

Istruzioni relative alle specifiche righe

Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
010	<p><b>1. TOTALE DELLE ATTIVITÀ LIQUIDE NON RETTIFICATE</b></p> <p>Titolo II del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>In c010 gli enti creditizi segnalano l'importo/valore di mercato totale delle proprie attività liquide.</p> <p>In c040 gli enti creditizi segnalano il totale del valore ai sensi dell'articolo 9 delle proprie attività liquide.</p>
020	<p><b>1.1. Totale delle attività di livello 1 non rettificcate</b></p> <p>Articoli 10, 15, 16 e 19 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>Le attività segnalate in questa sezione sono state esplicitamente individuate, o trattate, come attività di livello 1 nei casi specificamente previsti nelle istruzioni conformemente al regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.</p> <p>In c010 gli enti creditizi segnalano l'importo/valore di mercato totale delle proprie attività liquide di livello 1.</p> <p>In c040 gli enti creditizi segnalano il totale del valore ai sensi dell'articolo 9 delle proprie attività liquide di livello 1.</p>

## ▼ M5

Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
030	<p><b>1.1.1. Totale delle attività di livello 1 non rettifiche, escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima</b></p> <p>Articoli 10, 15, 16 e 19 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>Le attività segnalate in questa sottosezione sono state esplicitamente individuate, o trattate, come attività di livello 1 nei casi specificamente previsti nelle istruzioni conformemente al regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione. Le attività e le attività sottostanti ammissibili come obbligazioni garantite di qualità elevatissima secondo la definizione di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera f), dello stesso regolamento non sono segnalate in questa sezione.</p> <p>Nella colonna 010 gli enti creditizi segnalano la somma del valore totale di mercato delle attività di livello 1 ad esclusione delle obbligazioni garantite di qualità elevatissima, non rettifiche dalla disposizione di cui all'articolo 17 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.</p> <p>Nella colonna 040 gli enti creditizi segnalano la somma dell'importo totale ponderato delle attività di livello 1 ad esclusione delle obbligazioni garantite di qualità elevatissima, non rettifiche dalla disposizione di cui all'articolo 17 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.</p>
040	<p><b>1.1.1.1. Monete e banconote</b></p> <p>Articolo 10, paragrafo 1, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>Importo totale del contante, comprese monete e banconote/valuta.</p>
050	<p><b>1.1.1.2. Riserve ritirabili detenute presso banche centrali</b></p> <p>Articolo 10, paragrafo 1, lettera b), punto iii), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>Importo totale delle riserve ritirabili in qualsiasi momento in periodi di stress detenute dall'ente creditizio presso la BCE, la banca centrale di uno Stato membro o la banca centrale di un paese terzo, a condizione che un'ECAI (agenzia esterna di valutazione del merito del credito) prescelta valuti le esposizioni verso la banca centrale o l'amministrazione centrale del paese terzo almeno nella classe di merito di credito 1 in conformità all'articolo 114, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013.</p> <p>L'importo ritirabile ammissibile è specificato in un accordo tra l'autorità competente e la banca centrale pertinente secondo la definizione di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera b), punto iii), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.</p>
060	<p><b>1.1.1.3. Attività delle banche centrali</b></p> <p>Articolo 10, paragrafo 1, lettera b), punti i) e ii), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>Attività che rappresentano crediti verso o garantiti dalla BCE, dalla banca centrale di uno Stato membro o dalla banca centrale di un paese terzo, a condizione che un'ECAI prescelta valuti le esposizioni verso la banca centrale o l'amministrazione centrale del paese terzo almeno nella classe di merito di credito 1 in conformità all'articolo 114, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013;</p>

## ▼ M5

Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
070	<p><b>1.1.1.4. Attività delle amministrazioni centrali</b></p> <p>Articolo 10, paragrafo 1, lettera c), punti i) e ii), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>Attività che rappresentano crediti verso o garantiti dall'amministrazione centrale di uno Stato membro o di un paese terzo, a condizione che un'ECAI prescelta ne valuti il merito di credito almeno nella classe di merito di credito 1 in conformità all'articolo 114, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013.</p> <p>Sono segnalate qui le attività emesse da enti creditizi che beneficiano di una garanzia dell'amministrazione centrale di uno Stato membro in conformità della clausola <i>grandfathering</i> di cui all'articolo 35 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.</p> <p>Sono segnalate qui le attività emesse da organismi di gestione delle attività deteriorate finanziati da Stati membri di cui all'articolo 36 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.</p>
080	<p><b>1.1.1.5. Attività delle amministrazioni regionali o delle autorità locali</b></p> <p>Articolo 10, paragrafo 1, lettera c), punti iii) e iv), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>Attività che rappresentano crediti verso o garantiti dalle amministrazioni regionali o le autorità locali di uno Stato membro, purché siano trattate come esposizioni verso l'amministrazione centrale dello Stato membro di appartenenza a norma dell'articolo 115, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013.</p> <p>Attività che rappresentano crediti verso o garantiti da amministrazioni regionali o autorità locali di un paese terzo che un'ECAI prescelta valuta almeno nella classe di merito di credito 1 in conformità all'articolo 114, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, purché siano trattate come esposizioni verso l'amministrazione centrale del paese terzo di appartenenza a norma dell'articolo 115, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013.</p> <p>Sono segnalate qui le attività emesse da enti creditizi che beneficiano di una garanzia dell'amministrazione regionale o un'autorità locale di uno Stato membro in conformità della clausola <i>grandfathering</i> di cui all'articolo 35 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.</p>
090	<p><b>1.1.1.6. Attività di organismi del settore pubblico</b></p> <p>Articolo 10, paragrafo 1, lettera c), punto v), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>Attività che rappresentano crediti verso o garantiti da organismi del settore pubblico di uno Stato membro o di un paese terzo, purché siano trattate come esposizioni verso l'amministrazione centrale dello Stato membro o del paese terzo ovvero verso una loro amministrazione regionale o autorità locale, a norma dell'articolo 116, paragrafi 4 e 5, del regolamento (UE) n. 575/2013.</p> <p>Un'ECAI prescelta valuta il merito di credito dell'amministrazione centrale del paese terzo almeno nella classe di merito di credito 1 in conformità all'articolo 114, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013.</p> <p>Le esposizioni verso le amministrazioni regionali o le autorità locali del paese terzo summenzionate sono trattate come esposizioni verso l'amministrazione centrale del paese terzo, a norma dell'articolo 115, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013.</p>

## ▼ M5

Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
100	<p><b>1.1.1.7. Attività delle amministrazioni centrali e delle banche centrali in valute nazionali ed estere rilevabili</b></p> <p>Articolo 10, paragrafo 1, lettera d), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>Attività che rappresentano crediti verso o garantiti dall'amministrazione centrale o dalla banca centrale di un paese terzo il cui merito di credito non è valutato da un'ECAI prescelta nella classe di merito di credito 1, a condizione che l'ente creditizio rilevi le attività come attività di livello 1 per coprire i deflussi netti di liquidità in situazione di stress verificatisi nella stessa valuta nella quale è denominata l'attività.</p> <p>Attività che rappresentano crediti verso o garantiti dall'amministrazione centrale o dalla banca centrale di un paese terzo il cui merito di credito non è valutato da un'ECAI prescelta nella classe di merito di credito 1 e che non sono denominate nella valuta nazionale del paese terzo, purché l'ente creditizio rilevi le attività come attività di livello 1 a concorrenza dell'importo dei suoi deflussi netti di liquidità in situazione di stress in detta valuta estera corrispondente alle sue operazioni nella giurisdizione in cui il rischio di liquidità è assunto.</p>
110	<p><b>1.1.1.8. Attività degli enti creditizi (garantite dai governi degli Stati membri, dai finanziatori di prestiti agevolati)</b></p> <p>Articolo 10, paragrafo 1, lettera e), punti i) e ii), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>Attività emesse da un ente creditizio costituito o stabilito dall'amministrazione centrale di uno Stato membro, ovvero da una sua amministrazione regionale o autorità locale, che ha l'obbligo giuridico di proteggere la base economica dell'ente creditizio e di mantenerne la capacità finanziaria.</p> <p>Attività emesse da finanziatori di prestiti agevolati di cui alla definizione dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera e), punto ii), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.</p> <p>Le esposizioni verso le amministrazioni regionali o le autorità locali summenzionate sono trattate come esposizioni verso l'amministrazione centrale dello Stato membro di appartenenza a norma dell'articolo 115, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013.</p>
120	<p><b>1.1.1.9. Attività di banche multilaterali di sviluppo e organizzazioni internazionali</b></p> <p>Articolo 10, paragrafo 1, lettera g), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>Attività che rappresentano crediti verso o garantiti da banche multilaterali di sviluppo e da organizzazioni internazionali di cui all'articolo 117, paragrafo 2, e all'articolo 118 del regolamento (UE) n. 575/2013.</p>
130	<p><b>1.1.1.10. Azioni/quote qualificate di organismi di investimento collettivo: il sottostante è costituito da monete/banconote e/o esposizioni verso banche centrali</b></p> <p>Articolo 15, paragrafo 2, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>Azioni o quote di OIC le cui attività sottostanti corrispondono a monete, banconote ed esposizioni verso la BCE, la banca centrale di uno Stato membro o la banca centrale di un paese terzo, a condizione che un'ECAI prescelta valuti le esposizioni verso la banca centrale o l'amministrazione centrale del paese terzo almeno nella classe di merito di credito 1 in conformità all'articolo 114, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013.</p>



## ▼ M5

Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
140	<p><b>1.1.1.11. Azioni/quote qualificate di organismi di investimento collettivo: il sottostante è costituito da attività di livello 1, escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima</b></p> <p>Articolo 15, paragrafo 2, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>Azioni o quote di OIC le cui attività sottostanti corrispondono ad attività ammissibili come attività di livello 1, ad eccezione di monete, banconote, esposizioni verso la BCE, la banca centrale di uno Stato membro o la banca centrale di un paese terzo, e ad obbligazioni garantite di qualità elevatissima di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera f) del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.</p>
150	<p><b>1.1.1.12. Trattamenti alternativi della liquidità: linee di credito delle banche centrali</b></p> <p>Articolo 19, paragrafo 1, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>Importo non utilizzato delle linee di credito fornite dalla BCE, dalla banca centrale di uno Stato membro o dalla banca centrale di un paese terzo, a condizione che la linea soddisfi i requisiti di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera b), punti i), ii) e iii), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.</p>
160	<p><b>1.1.1.13. Enti creditizi centrali: attività di livello 1, escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima, considerate attività liquide dell'ente creditizio depositante</b></p> <p>Articolo 27, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>A norma dell'articolo 27, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, è necessario identificare le attività liquide che corrispondono a depositi dell'ente creditizio collocati presso l'ente centrale considerati attività liquide dell'ente creditizio depositante. Dette attività liquide non sono computate per coprire deflussi diversi da quelli dei corrispondenti depositi e non intervengono nel calcolo della composizione della restante riserva di liquidità ai sensi dell'articolo 17 relativamente all'ente centrale a livello individuale.</p> <p>Gli enti centrali, quando segnalano tali attività, assicurano che l'importo segnalato di tali attività liquide al netto del coefficiente di scarto non ecceda il deflusso dai corrispondenti depositi.</p> <p>Tali attività sono segnalate nella pertinente sezione del modello C 72.00 di cui all'allegato XXIV e la pertinente cifra è indicata qui.</p> <p>Le attività segnalate in questa riga sono attività di livello 1 escluse le obbligazioni garantite di qualità elevatissima.</p>
170	<p><b>1.1.1.14. Trattamenti alternativi della liquidità: attività di livello 2 A riconosciute come livello 1</b></p> <p>Articolo 19, paragrafo 1, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>In caso di carenza di attività di livello 1, l'ente creditizio segnala l'importo delle attività di livello 2 A riconosciute come attività di livello 1 e non segnalate come attività di livello 2 A, ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione. Tali attività non sono segnalate nella sezione dedicata alle attività di livello 2 A.</p>

## ▼ M5

Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
180	<p><b>1.1.2. Totale delle obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1 non rettificcate</b></p> <p>Articoli 10, 15 e 16 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>Le attività segnalate in questa sottosezione sono state esplicitamente individuate, o trattate, come attività di livello 1 nei casi specificamente previsti nelle istruzioni conformemente al regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione e sono, o le relative attività sottostanti sono ammissibili come, obbligazioni garantite di qualità elevatissima ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera f), dello stesso regolamento.</p> <p>Nella colonna 010 gli enti creditizi segnalano la somma del valore totale di mercato delle obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1, non rettificate dalla disposizione di cui all'articolo 17 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.</p> <p>Nella colonna 040 gli enti creditizi segnalano la somma dell'importo totale ponderato delle obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1, non rettificate dalla disposizione di cui all'articolo 17 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.</p>
190	<p><b>1.1.2.1. garantite di qualità elevatissima</b></p> <p>Articolo 10, paragrafo 1, lettera f), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>Attività che rappresentano esposizioni sotto forma di obbligazioni garantite di qualità elevatissima conformi all'articolo 10, paragrafo 1, lettera f), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.</p>
200	<p><b>1.1.2.2. Azioni/quote qualificate di organismi di investimento collettivo: il sottostante è rappresentato da obbligazioni garantite di qualità elevatissima</b></p> <p>Articolo 15, paragrafo 2, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>Azioni o quote di OIC le cui attività sottostanti corrispondono ad attività che sono ammissibili come obbligazioni garantite di qualità elevatissima ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera f), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.</p>
210	<p><b>1.1.2.3. Enti creditizi centrali: obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1 che sono considerate attività liquide dell'ente creditizio depositante</b></p> <p>Articolo 27, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>A norma dell'articolo 27, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, è necessario identificare le attività liquide che corrispondono a depositi dell'ente creditizio collocati presso l'ente centrale considerati attività liquide dell'ente creditizio depositante. Dette attività liquide non sono computate per coprire deflussi diversi da quelli dei corrispondenti depositi e non intervengono nel calcolo della composizione della restante riserva di liquidità ai sensi dell'articolo 17 relativamente all'ente centrale a livello individuale.</p> <p>Gli enti centrali, quando segnalano tali attività, assicurano che l'importo segnalato di tali attività liquide al netto del coefficiente di scarto non ecceda il deflusso dai corrispondenti depositi.</p> <p>Tali attività sono segnalate nella pertinente sezione del modello C 72.00 di cui all'allegato XXIV e la pertinente cifra è indicata qui.</p> <p>Le attività segnalate in questa riga sono obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1.</p>

## ▼ M5

Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
220	<p><b>1.2. Totale delle attività di livello 2 non rettificate</b></p> <p>Articoli 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 19 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>Le attività segnalate in questa sezione sono state esplicitamente individuate, o trattate, come attività di livello 2 A o di livello 2B ai sensi del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.</p> <p>In c010 gli enti creditizi segnalano l'importo/valore di mercato totale delle proprie attività liquide di livello 2.</p> <p>In c040 gli enti creditizi segnalano il totale del valore ai sensi dell'articolo 9 delle proprie attività liquide di livello 2.</p>
230	<p><b>1.2.1. Totale delle attività di livello 2 A non rettificate</b></p> <p>Articoli 11, 15 e 19 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>Le attività segnalate in questa sottosezione sono state esplicitamente individuate, o trattate, come attività di livello 2 A, conformemente al regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.</p> <p>Nella colonna 040 gli enti creditizi segnalano la somma del valore totale di mercato delle attività di livello 2 A, non rettificate dalla disposizione di cui all'articolo 17 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.</p> <p>Nella colonna 040 gli enti creditizi segnalano la somma dell'importo totale ponderato delle attività di livello 2 A, non rettificate dalla disposizione di cui all'articolo 17 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.</p>
240	<p><b>1.2.1.1. Attività delle amministrazioni regionali/autorità locali od organismi del settore pubblico (Stato membro, fattore di rischio 20 %)</b></p> <p>Articolo 11, paragrafo 1, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>Attività che rappresentano crediti verso o garantiti da amministrazioni regionali, autorità locali o organismi del settore pubblico di uno Stato membro quando alle esposizioni è attribuito un fattore di ponderazione del rischio del 20 %.</p>
250	<p><b>1.2.1.2. Attività delle banche centrali o delle amministrazioni centrali/regionali o autorità locali od organismi del settore pubblico (paese terzo, fattore di rischio 20 %)</b></p> <p>Articolo 11, paragrafo 1, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>Attività che rappresentano crediti verso o garantiti dall'amministrazione centrale o dalla banca centrale di un paese terzo ovvero da una sua amministrazione regionale, autorità locale o organismo del settore pubblico, a condizione che ad essi sia attribuito un fattore di ponderazione del rischio del 20 %.</p>
260	<p><b>1.2.1.3. Obbligazioni garantite di qualità elevata (CQS2)</b></p> <p>Articolo 11, paragrafo 1, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>Attività che rappresentano esposizioni sotto forma di obbligazioni garantite di qualità elevata conformi all'articolo 11, paragrafo 1, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, a condizione che un'ECAI prescelta ne valuti il merito di credito almeno nella classe di merito di credito 2 in conformità all'articolo 129, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013.</p>

## ▼ M5

Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
270	<p><b>1.2.1.4. Obbligazioni garantite di qualità elevata (paese terzo, CQS1)</b></p> <p>Articolo 11, paragrafo 1, lettera d), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>Attività che rappresentano esposizioni sotto forma di obbligazioni garantite emesse da enti creditizi di paesi terzi conformi all'articolo 11, paragrafo 1, lettera d), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, a condizione che un'ECAI prescelta ne valuti il merito di credito nella classe di merito di credito 1 in conformità all'articolo 129, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013.</p>
280	<p><b>1.2.1.5. Titoli di debito societario (CQS1)</b></p> <p>Articolo 11, paragrafo 1, lettera e), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>Titoli di debito societario conformi all'articolo 11, paragrafo 1, lettera e), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p>
290	<p><b>1.2.1.6. Azioni/quote qualificate di organismi di investimento collettivo: il sottostante è costituito da attività di livello 2 A</b></p> <p>Articolo 15, paragrafo 2, lettera d), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>Azioni o quote di OIC le cui attività sottostanti corrispondono ad attività che sono ammissibili come attività di livello 2 A ai sensi dell'articolo 11 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.</p>
300	<p><b>1.2.1.7. Enti creditizi centrali: attività di livello 2 A considerate attività liquide dell'ente creditizio depositante</b></p> <p>Articolo 27, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>A norma dell'articolo 27, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, è necessario identificare le attività liquide che corrispondono a depositi dell'ente creditizio collocati presso l'ente centrale considerati attività liquide dell'ente creditizio depositante. Dette attività liquide non sono computate per coprire deflussi diversi da quelli dei corrispondenti depositi e non intervengono nel calcolo della composizione della restante riserva di liquidità ai sensi dell'articolo 17 relativamente all'ente centrale a livello individuale.</p> <p>Gli enti centrali, quando segnalano tali attività, assicurano che l'importo segnalato di tali attività liquide al netto del coefficiente di scarto non ecceda il deflusso dai corrispondenti depositi.</p> <p>Tali attività sono segnalate nella pertinente sezione del modello C 72.00 di cui all'allegato XXIV e la pertinente cifra è indicata qui.</p> <p>Le attività indicate in questa riga sono attività di livello 2 A.</p>
310	<p><b>1.2.2. Totale delle attività di livello 2B non rettificato</b></p> <p>Articoli 12, 13, 14, 15, 16 e 19 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>Le attività segnalate in questa sottosezione sono state esplicitamente individuate come attività di livello 2B conformemente al regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.</p>

## ▼ M5

Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
	<p>Nella colonna 040 gli enti creditizi segnalano la somma del valore totale di mercato delle attività di livello 2B, non rettificata dalla disposizione di cui all'articolo 17 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.</p> <p>Nella colonna 040 gli enti creditizi segnalano la somma dell'importo totale ponderato delle attività di livello 2B, non rettificata dalla disposizione di cui all'articolo 17 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.</p>
320	<p><b>1.2.2.1. Titoli garantiti da attività (ABS) (residenziali, CQS1)</b></p> <p>Articolo 12, paragrafo 1, lettera a), e articolo 13, paragrafo 2, lettera g), punti i) e ii), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>Esposizioni sotto forma di titoli garantiti da attività che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 13 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, purché siano garantite da prestiti su immobili residenziali garantiti da ipoteca di primo grado o da prestiti su immobili residenziali pienamente garantiti in conformità all'articolo 13, paragrafo 2, lettera g), punti i) e ii), dello stesso regolamento.</p> <p>Sono segnalate qui le attività soggette alla disposizione transitoria di cui all'articolo 37 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.</p>
330	<p><b>1.2.2.2. Titoli garantiti da attività (ABS) (auto, CQS1)</b></p> <p>Articolo 12, paragrafo 1, lettera a), e articolo 13, paragrafo 2, lettera g), punto iv), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>Esposizioni sotto forma di titoli garantiti da attività che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 13 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, purché siano garantite da prestiti per veicoli e leasing auto ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, lettera g), punto iv), dello stesso regolamento.</p>
340	<p><b>1.2.2.3. Obbligazioni garantite di qualità elevata (fattore di rischio 35 %)</b></p> <p>Articolo 12, paragrafo 1, lettera e), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>Attività che rappresentano esposizioni sotto forma di obbligazioni garantite emesse da enti creditizi conformi all'articolo 12, paragrafo 1, lettera e), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, a condizione che l'aggregato di attività sottostanti consista esclusivamente in esposizioni ammissibili ad un fattore di ponderazione del rischio uguale o inferiore al 35 % ai sensi dell'articolo 125 del regolamento (UE) n. 575/2013.</p>
350	<p><b>1.2.2.4. Titoli garantiti da attività (ABS) (commerciali o persone fisiche, Stato membro, CQS1)</b></p> <p>Articolo 12, paragrafo 1, lettera a), e articolo 13, paragrafo 2, lettera g), punti iii) e v), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>Esposizioni sotto forma di titoli garantiti da attività che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 13 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, purché siano garantite dalle attività definite all'articolo 13, paragrafo 2, lettera g), punti iii) e v), dello stesso regolamento. Si ricorda che, ai fini dell'articolo 13, paragrafo 2, lettera g), punto iii), almeno l'80 % dei mutuatari dell'aggregato devono essere PMI al momento dell'emissione della cartolarizzazione.</p>
360	<p><b>1.2.2.5. Titoli di debito societario (CQS2/3)</b></p> <p>Articolo 12, paragrafo 1, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>Titoli di debito societario conformi all'articolo 12, paragrafo 1, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p>

## ▼ M5

Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
370	<p><b>1.2.2.6. Titoli di debito societario — attività non fruttifere di interessi (detenute dagli enti creditizi per motivi religiosi) (CQS1/2/3)</b></p> <p>Articolo 12, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>Per gli enti creditizi i quali, conformemente all'atto costitutivo, non possono per motivi religiosi detenere attività fruttifere di interessi l'autorità competente può autorizzare una deroga all'articolo 12, paragrafo 1, lettera b), punti ii) e iii), purché venga dimostrata l'insufficiente disponibilità di attività non fruttifere di interessi che soddisfano questi requisiti e purché le attività in questione siano adeguatamente liquide nei mercati privati.</p> <p>I predetti enti segnalano i titoli di debito societario contenenti le attività non fruttifere di interessi indicate in precedenza, purché soddisfino i requisiti di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera b), punto i), e abbiano ottenuto un'adeguata deroga dalla rispettiva autorità competente.</p>
380	<p><b>1.2.2.7. Azioni (principale indice azionario)</b></p> <p>Articolo 12, paragrafo 1, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>Azioni conformi all'articolo 12, paragrafo 1, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione e denominate nella valuta dello Stato membro di origine dell'ente creditizio.</p> <p>Gli enti creditizi segnalano anche le azioni conformi all'articolo 12, paragrafo 1, lettera c) e denominate in una valuta diversa, a condizione che siano considerate attività di livello 2B solo fino a concorrenza dell'importo destinato a coprire i deflussi di liquidità in detta valuta o nella giurisdizione in cui il rischio di liquidità è assunto.</p>
390	<p><b>1.2.2.8. Attività non fruttifere di interessi (detenute dagli enti creditizi per motivi religiosi) (CQS3-5)</b></p> <p>Articolo 12, paragrafo 1, lettera f), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>Per gli enti creditizi i quali, conformemente all'atto costitutivo, non possono per motivi religiosi detenere attività fruttifere di interessi, attività non fruttifere di interessi che rappresentano crediti verso o garantiti da banche centrali o dall'amministrazione centrale o dalla banca centrale di un paese terzo o da un'amministrazione regionale, un'autorità locale o un organismo del settore pubblico di un paese terzo, purché un'ECAI prescelta valuti dette attività almeno nella classe di merito di credito 5 in conformità all'articolo 114 del regolamento (UE) n. 575/2013, o nella classe equivalente di merito di credito in caso di valutazione del merito di credito a breve termine.</p>
400	<p><b>1.2.2.9. Linee di liquidità irrevocabili a uso ristretto di banche centrali</b></p> <p>Articolo 12, paragrafo 1, lettera d), e articolo 14 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>L'importo non utilizzato delle linee di liquidità irrevocabili a uso ristretto fornite da banche centrali conformi all'articolo 14 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.</p>
410	<p><b>1.2.2.10. Azioni/quote qualificate di organismi di investimento collettivo: il sottostante è costituito da titoli garantiti da attività (ABS) (residenziali o auto, CQS1)</b></p> <p>Articolo 15, paragrafo 2, lettera e), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>Azioni o quote di OIC le cui attività sottostanti corrispondono ad attività che sono ammissibili come attività di livello 2B ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, lettera g), punti i), ii) e iv), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.</p>

## ▼ M5

Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
420	<p><b>1.2.2.11. Azioni/quote qualificate di organismi di investimento collettivo: il sottostante è costituito da obbligazioni garantite di qualità elevata (fattore di rischio 35 %)</b></p> <p>Articolo 15, paragrafo 2, lettera f), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>Azioni o quote di OIC le cui attività sottostanti corrispondono ad attività che sono ammissibili come attività di livello 2B ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera e), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.</p>
430	<p><b>1.2.2.12. Azioni/quote qualificate di organismi di investimento collettivo: il sottostante è costituito da titoli garantiti da attività (ABS) (commerciali o persone fisiche, Stato membro, CQS1)</b></p> <p>Articolo 15, paragrafo 2, lettera g), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>Azioni o quote di OIC le cui attività sottostanti corrispondono ad attività che sono ammissibili come attività di livello 2B ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, lettera g), punti iii) e v), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione. Si ricorda che, ai fini dell'articolo 13, paragrafo 2, lettera g), punto iii), almeno l'80 % dei mutuatari dell'aggregato devono essere PMI al momento dell'emissione della cartolarizzazione.</p>
440	<p><b>1.2.2.13. Azioni/quote qualificate di organismi di investimento collettivo: il sottostante è costituito da titoli di debito societario (CQS2/3), azioni (principale indice azionario) o attività non fruttifere di interessi (detenute dagli enti creditizi per motivi religiosi) (CQS3-5)</b></p> <p>Articolo 15, paragrafo 2, lettera h), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>Azioni o quote di OIC le cui attività sottostanti corrispondono a titoli di debito societario conformi all'articolo 12, paragrafo 1, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, azioni conformi all'articolo 12, paragrafo 1, lettera c) dello stesso regolamento o attività non fruttifere di interessi che soddisfano l'articolo 12, paragrafo 1, lettera f), dello stesso regolamento.</p>
450	<p><b>1.2.2.14. Depositi detenuti dal membro della rete presso l'ente centrale (investimento non obbligato)</b></p> <p>Articolo 16, paragrafo 1, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>Deposito minimo che l'ente creditizio mantiene presso l'ente creditizio centrale, purché sia parte del sistema di tutela istituzionale di cui all'articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013, di una rete ammissibile alla deroga di cui all'articolo 10 dello stesso regolamento o di una rete cooperativa in uno Stato membro disciplinata da disposizioni di legge o da contratto.</p> <p>Gli enti creditizi assicurano che l'ente centrale non abbia l'obbligo giuridico o contrattuale di detenere o investire i depositi in attività liquide di livello o categoria specifici.</p>
460	<p><b>1.2.2.15. Finanziamento (<i>funding</i>) di liquidità dell'ente creditizio centrale disponibile al membro della rete (copertura non specificata)</b></p> <p>Articolo 16, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>Importo non utilizzato del finanziamento (<i>funding</i>) di liquidità limitato conforme all'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.</p>

## ▼ M5

Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
470	<p><b>1.2.2.16. Enti creditizi centrali: attività di livello 2B considerate attività liquide dell'ente creditizio depositante</b></p> <p>Articolo 27, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>A norma dell'articolo 27, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, è necessario identificare le attività liquide che corrispondono a depositi dell'ente creditizio collocati presso l'ente centrale considerati attività liquide dell'ente creditizio depositante. Dette attività liquide non sono computate per coprire deflussi diversi da quelli dei corrispondenti depositi e non intervengono nel calcolo della composizione della restante riserva di liquidità ai sensi dell'articolo 17 relativamente all'ente centrale a livello individuale.</p> <p>Gli enti centrali, quando segnalano tali attività, assicurano che l'importo segnalato di tali attività liquide al netto del coefficiente di scarto non ecceda il deflusso dai corrispondenti depositi.</p> <p>Tali attività sono segnalate nella pertinente sezione del modello C 72.00 di cui all'allegato XXIV e la pertinente cifra è indicata qui.</p> <p>Le attività indicate in questa riga sono attività di livello 2B.</p>

## VOCI PER MEMORIA

480	<p><b>2. Trattamenti alternativi della liquidità: attività aggiuntive di livello 1/2 A/2B incluse per il fatto che la coerenza valutaria non si applica in ragione di trattamenti alternativi della liquidità</b></p> <p>Articolo 19, paragrafo 1, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>Quando in una data valuta le attività liquide sono insufficienti per rispettare il coefficiente di copertura della liquidità, l'ente creditizio può coprire la carenza di attività liquide ignorando i requisiti operativi in materia di coerenza valutaria di cui all'articolo 8, paragrafo 6, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.</p> <p>Le attività supplementari sono segnalate come normali nella pertinente sezione del modello C 72.00 di cui all'allegato XXIV e qui viene segnalato l'importo totale delle attività incluse a seguito di questo trattamento alternativo della liquidità dovuto alla non applicazione della coerenza valutaria.</p>
490	<p><b>3. Depositi da parte di membro della rete presso l'ente creditizio centrale (investimento obbligato in attività di livello 1 escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima)</b></p> <p>Articolo 16, paragrafo 1, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>Gli enti creditizi segnalano l'importo totale delle attività di livello 1, ad esclusione delle obbligazioni garantite di qualità elevatissima segnalate nelle precedenti sezioni ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.</p>
500	<p><b>4. Depositi da parte di membro della rete presso l'ente creditizio centrale (investimento obbligato in attività di livello 1 in forma di obbligazioni garantite di qualità elevatissima)</b></p> <p>Articolo 16, paragrafo 1, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>Gli enti creditizi segnalano l'importo totale delle attività di livello 1 in forma di obbligazioni garantite di qualità elevatissima segnalate nelle precedenti sezioni ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.</p>



## ▼ M5

Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
510	<p><b>5. Depositi da parte di membro della rete presso l'ente centrale (investimento obbligato in attività di livello 2 A)</b></p> <p>Articolo 16, paragrafo 1, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>Gli enti creditizi segnalano l'importo totale delle attività di livello 2 A segnalate nelle precedenti sezioni ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.</p>
520	<p><b>6. Depositi da parte di membro della rete presso l'ente centrale (investimento obbligato in attività di livello 2 B)</b></p> <p>Articolo 16, paragrafo 1, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>Gli enti creditizi segnalano l'importo totale delle attività di livello 2B segnalate nelle precedenti sezioni ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.</p>
530	<p><b>7. Rettifiche delle attività dovute a deflussi netti di liquidità da chiusura anticipata delle coperture</b></p> <p>Articolo 8, paragrafo 5, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>Gli enti creditizi segnalano l'importo totale delle rettifiche apportate alle loro attività liquide segnalate nelle sezioni per i livelli 1, 2 A e 2B per quanto riguarda i deflussi finanziari netti dovuti alla chiusura anticipata delle coperture ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 5, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p>
540	<p><b>8. Rettifiche delle attività dovute ad afflussi netti di liquidità da chiusura anticipata delle coperture</b></p> <p>Articolo 8, paragrafo 5, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>Gli enti creditizi segnalano l'importo totale delle rettifiche apportate alle loro attività liquide segnalate nelle sezioni per i livelli 1, 2 A e 2B per quanto riguarda gli afflussi finanziari netti dovuti alla chiusura anticipata delle coperture ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 5, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p>
550	<p><b>9. Attività bancarie garantite finanziate da Stati membri soggette alla clausola <i>grandfathering</i></b></p> <p>Articolo 35 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>Gli enti creditizi segnalano l'importo totale delle attività emesse da enti creditizi che beneficino di una garanzia dell'amministrazione centrale di uno Stato membro ai sensi dell'articolo 35 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione segnalate nelle sezioni precedenti.</p>
560	<p><b>10. Organismi di gestione delle attività deteriorate finanziati da Stati membri soggetti a disposizione transitoria</b></p> <p>Articolo 36 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>Gli enti creditizi segnalano l'importo totale delle attività di cui all'articolo 36 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione segnalate nelle sezioni precedenti.</p>

▼ **M5**

Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
570	<p><b>11. Cartolarizzazioni garantite da prestiti su immobili residenziali soggette a disposizione transitoria</b></p> <p>Articolo 37 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>Gli enti creditizi segnalano l'importo totale delle attività di cui all'articolo 37 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione segnalate nelle sezioni precedenti.</p>
580	<p><b>12. Attività di livello 1/2 A/2B escluse per motivi valutari</b></p> <p>Articolo 8, paragrafo 6, articolo 10, paragrafo 1, lettera d), e articolo 12, paragrafo 1, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>L'ente segnala la parte delle attività conformi all'articolo 8, paragrafo 6, all'articolo 10, paragrafo 1, lettera d), e all'articolo 12, paragrafo 1, lettera c), che l'ente non può rilevare a norma delle disposizioni di cui ai predetti articoli.</p>
590	<p><b>13. Attività di livello 1/2 A/2B escluse per motivi operativi diversi da motivi valutari</b></p> <p>Articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>Gli enti creditizi segnalano le attività conformi all'articolo 7 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 8 dello stesso regolamento, purché non siano state segnalate nella riga 580 per ragioni di valuta.</p>
600	<p><b>14. Attività di livello 1 non fruttifere di interessi (detenute dagli enti creditizi per motivi religiosi)</b></p> <p>Gli enti creditizi segnalano l'importo totale delle attività di livello 1 non fruttifere di interessi (detenute dagli enti creditizi per motivi religiosi).</p>
610	<p><b>15. Attività di livello 2 A non fruttifere di interessi (detenute dagli enti creditizi per motivi religiosi)</b></p> <p>Gli enti creditizi segnalano l'importo totale delle attività di livello 2 A non fruttifere di interessi (detenute dagli enti creditizi per motivi religiosi).</p>

**SEGNALAZIONI SULLA LIQUIDITÀ (PARTE 2: DEFLUSSI)**

1. Deflussi
  - 1.1. Osservazioni generali
    1. Il presente documento è un modello sintetico che contiene informazioni relative ai deflussi di liquidità misurati nel corso dei successivi 30 giorni, per segnalare il requisito di copertura della liquidità di cui al regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione. Le voci che non devono essere compilate dagli enti creditizi sono indicate in grigio.
    2. Gli enti creditizi compilano il modello nelle corrispondenti valute ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.

**▼ M5**

3. Nel modello associato alle presenti istruzioni sono incluse alcune voci per memoria. Pur non essendo strettamente necessarie per il calcolo del coefficiente stesso, devono essere comunque riportate. Dette voci forniscono informazioni necessarie all'autorità competente per effettuare una valutazione adeguata della conformità degli enti creditizi ai requisiti di liquidità. In alcuni casi esse rappresentano una disaggregazione più granulare delle voci che figurano nelle sezioni principali dei modelli, mentre in altri casi rispecchiano risorse di liquidità aggiuntive a cui gli enti creditizi possono avere accesso.
4. Ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, i deflussi di liquidità:
  - i. includono le categorie di cui all'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione;
  - ii. sono calcolati moltiplicando i saldi in essere delle varie categorie di passività e impegni fuori bilancio per i tassi ai quali ci si attende il loro prelievo o utilizzo ai sensi del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.
5. Il regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione fa riferimento unicamente a tassi e coefficienti di scarto, e il termine «fattore di ponderazione» si riferisce unicamente ad essi. Nelle presenti istruzioni il termine «ponderato» è utilizzato in senso generale per indicare l'importo ottenuto dopo l'applicazione dei coefficienti di scarto e dei tassi rispettivi e ogni altra istruzione supplementare pertinente (ad esempio, nel caso di operazioni di prestito garantite e di finanziamento).
6. I deflussi all'interno di un gruppo o nell'ambito di un sistema di tutela istituzionale (fatta eccezione per i deflussi derivanti da linee di credito o di liquidità non utilizzate fornite da membri di un gruppo o da un sistema istituzionale di tutela, quando l'autorità competente ha autorizzato l'applicazione di un tasso preferenziale di deflusso, e i deflussi da depositi operativi mantenuti nel contesto di un sistema di tutela istituzionale o di una rete cooperativa) sono segnalati nelle pertinenti categorie. Questi deflussi sono anche segnalati separatamente come voci per memoria.
7. I deflussi di liquidità sono segnalati nel modello soltanto una volta, a meno che non siano applicabili ulteriori deflussi ai sensi dell'articolo 30 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione o se la voce è anche una voce per memoria. La segnalazione delle voci per memoria non incide sul calcolo dei deflussi di liquidità.
8. Alla segnalazione in una valuta rilevante, si applicano sempre le seguenti indicazioni:
  - sono segnalati solo le voci e i flussi denominati in detta valuta;
  - in caso di disallineamento di valuta fra «gambe» di un'operazione, è segnalata solo la «gamba» in detta valuta;
  - nei casi in cui il regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione la consente, la compensazione può essere applicata solo ai flussi in detta valuta;

## ▼ M5

- quando un flusso presenta un'opzionalità multivaluta, l'ente creditizio effettua una valutazione della valuta in cui è probabile che il flusso si verifichi e segnala la voce solo in detta valuta rilevante.
9. I fattori di ponderazione standard nella colonna 040 del modello C 73.00 di cui all'allegato XXIV sono quelli specificati nel regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione e sono indicati qui per informazione.
  10. Il modello contiene informazioni sui flussi di liquidità garantiti, denominati «operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari» nel regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, e ai fini del calcolo del coefficiente di copertura della liquidità definito nello stesso regolamento.
  11. Per gli *swaps* con garanzie reali è previsto un modello specifico, il C 75.00 di cui all'allegato XXIV. Gli *swaps* con garanzie reali, che sono operazioni garanzie reali contro garanzie reali, non sono segnalati nel modello C 73.00 relativo ai deflussi di cui all'allegato XXIV, che copre solo operazioni contante contro garanzie reali.
  - 1.2. Osservazioni specifiche in materia di regolamento e di operazioni di tipo *forward starting*
  12. Gli enti creditizi segnalano i deflussi derivanti da contratti di vendita con patto di riacquisto di tipo *forward starting*, contratti di vendita con patto di riacquisto passivo e *swaps* con garanzie reali che iniziano entro l'orizzonte di 30 giorni e scadono oltre l'orizzonte di 30 giorni, quando la «gamba» iniziale produce un deflusso. Nel caso di contratto di vendita con patto di riacquisto passivo, l'importo da prestare alla controparte è considerato un deflusso e segnalato alla voce 1.1.7.3. al netto del valore di mercato delle attività da ricevere come garanzia reale e dopo l'applicazione del relativo coefficiente di scarto del coefficiente di copertura della liquidità, se l'attività è ammissibile come attività liquida. Se l'importo da dare in prestito è inferiore al valore di mercato (dopo il coefficiente di scarto per il coefficiente di copertura della liquidità) dell'attività da ricevere come garanzia reale, la differenza è segnalata come afflusso. Se la garanzia reale da ricevere non è ammissibile come attività liquida, il deflusso è segnalato per intero. Nel caso di contratti di vendita con patto di riacquisto, quando il valore di mercato delle attività da prestare come garanzia reale dopo l'applicazione del relativo coefficiente di scarto per il coefficiente di copertura della liquidità (se l'attività è ammissibile come attività liquida) è superiore all'importo da ricevere, la differenza deve essere indicata come deflusso nella suddetta riga. Per gli *swaps* con garanzie reali, quando l'effetto netto dello swap iniziale di attività liquide (tenendo conto dei coefficienti di scarto per il coefficiente di copertura della liquidità) dà luogo a un deflusso, tale deflusso è segnalato nella summenzionata riga.
- I contratti di vendita con patto di riacquisto di tipo *forward starting*, i contratti di vendita con patto di riacquisto passivo di tipo *forward starting* e gli *swaps* con garanzie reali di tipo *forward starting* con inizio e scadenza entro l'orizzonte di 30 giorni del coefficiente di copertura dalla liquidità non hanno alcun impatto sul coefficiente di copertura della liquidità di una banca e possono essere ignorati.
13. Albero decisionale per la sezione 1 del modello C 73.00 di cui all'allegato XXIV. L'albero decisionale non ha nessuna incidenza sulla segnalazione delle voci per memoria. L'albero decisionale fa parte delle istruzioni intese a precisare i criteri di valutazione delle priorità per l'assegnazione di ogni voce segnalata, al fine di garantire una segnalazione omogenea e confrontabile. Gli enti creditizi non possono semplicemente percorrere l'albero decisionale ma devono attenersi a tutte le istruzioni. Per motivi di semplicità l'albero decisionale non tiene conto dei totali e dei totali parziali. Ciò non significa, tuttavia, che non devono essere segnalati. Per atto delegato) si intende il regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione

▼ M5

#	Voce	Decisione	Segnalazione
1	Operazioni di tipo <i>forward starting</i>	Si	# 2
		No	# 4
2	Operazione di tipo <i>forward starting</i> conclusa dopo la data di riferimento per le segnalazioni	Si	<b>Non segnalare</b>
		No	# 3
3	Operazione di tipo <i>forward starting</i> avente inizio prima e avente scadenza dopo l'orizzonte di 30 giorni.	Si	<b>Non segnalare</b>
		No	ID 1.1.7.3.
4	Voce che richiede deflussi aggiuntivi ai sensi dell'articolo 30 dell'atto delegato?	Si	# 5 e successivamente # 48
		No	# 5
5	Depositi al dettaglio ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 8, dell'atto delegato.	Si	# 6
		No	# 12
6	Depositi annullati con durata residua inferiore a 30 giorni di calendario per i quali è stato concordato il pagamento ad altro ente creditizio?	Si	ID 1.1.1.1.
		No	# 7
7	Depositi ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 4, dell'atto delegato?	Si	<b>Non segnalare</b>
		No	# 8
8	Depositi ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 5, dell'atto delegato?	Si	ID 1.1.1.5.
		No	# 9
9	Depositi ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 2, dell'atto delegato?	Si	Assegnare ad una voce pertinente di ID 1.1.1.2.
		No	# 10
10	Depositi ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 4, dell'atto delegato?	Si	ID 1.1.1.4.
		No	# 11
11	Depositi ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 1, dell'atto delegato?	Si	ID 1.1.1.3.
		No	ID 1.1.1.6.
12	Passività in scadenza di cui può esigersi il pagamento da parte dell'emittente o del fornitore del finanziamento o che comportano un'aspettativa del fornitore del finanziamento che l'ente creditizio ripagherà la passività nel corso dei successivi 30 giorni di calendario?	Si	# 13
		No	# 29

## ▼ M5

#	Voce	Decisione	Segnalazione
13	Passività risultanti dalle spese di funzionamento dell'ente?	Si	ID 1.1.7.1.
		No	# 14
14	Passività sotto forma di obbligazione venduta esclusivamente sul mercato al dettaglio e detenuta in un conto al dettaglio conformemente all'articolo 28, paragrafo 6, dell'atto delegato?	Si	Seguire il percorso dei depositi al dettaglio (ossia rispondere sì per # 5 e trattare di conseguenza)
		No	# 15
15	Passività sotto forma di titoli di debito?	Si	ID 1.1.7.2.
		No	# 16
16	Depositi ricevuti come garanzie reali?	Si	Assegnare a tutte le voci pertinenti di ID 1.1.4.
		No	# 17
17	Depositi derivanti da una relazione di corrispondenza tra banche o dalla prestazione di servizi di <i>prime brokerage</i> ?	Si	ID 1.1.3.1.
		No	# 18
18	Depositi operativi ai sensi dell'articolo 27 dell'atto delegato?	Si	# 19
		No	# 24
19	Mantenuti nel contesto di un sistema istituzionale di tutela o di una rete cooperativa?	Si	# 20
		No	# 22
20	Trattati come attività liquide dell'ente creditizio depositante?	Si	ID 1.1.2.2.2.
		No	# 21
21	Mantenuti per ottenere servizi di compensazione della liquidità e servizi relativi a enti creditizi centrali nell'ambito di una rete?	Si	ID 1.1.2.4.
		No	ID 1.1.2.2.1.
22	Mantenuti al fine di servizi di compensazione, di custodia, di gestione della liquidità o altri servizi analoghi nel quadro di una relazione operativa consolidata?	Si	Assegnare ad una voce pertinente di ID 1.1.2.1.
		No	# 23
23	Mantenuti nel contesto di una relazione operativa consolidata (diversa) con clienti non finanziari?	Si	ID 1.1.2.3.
		No	# 24
24	Altri depositi?	Si	# 25
		No	# 26

## ▼ M5

#	Voce	Decisione	Segnalazione
25	Depositi di clienti finanziari?	Si	ID 1.1.3.2.
		No	Assegnare ad una voce pertinente di ID 1.1.3.3.
26	Passività da operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari, ad eccezione dei derivati e degli <i>swaps</i> con garanzie reali?	Si	Assegnare ad una voce pertinente di ID 1.2.
		No	# 27
27	Passività da <i>swaps</i> con garanzie reali?	Si	Assegnare ad una voce pertinente di C75.00 e ID 1.3, ove applicabile.
		No	# 28
28	Passività risultante in un deflusso da derivati ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 4, dell'atto delegato?	Si	ID 1.1.4.5.
		No	ID1.1.7.3.
29	Importo non utilizzato che può essere ritirato dalla linea di credito e di liquidità irrevocabile conformemente all'articolo 31 dell'atto delegato?	Si	# 30
		No	# 38
30	Linea di credito irrevocabile?	Si	# 31
		No	# 33
31	Nell'ambito di un sistema istituzionale di tutela o di una rete cooperativa trattati come attività liquide dall'ente depositante?	Si	ID 1.1.5.1.6.
		No	# 32
32	Nell'ambito di un gruppo o di un sistema istituzionale di tutela soggetti a trattamento preferenziale?	Si	ID 1.1.5.1.5.
		No	Assegnare ad una voce pertinente restante di ID 1.1.5.1.
33	Linea di liquidità irrevocabile?	Si	# 34
		n/a	n/a
34	Nell'ambito di un sistema istituzionale di tutela o di una rete cooperativa trattati come attività liquide dall'ente depositante?	Si	ID 1.1.5.2.7.
		No	# 35
35	Nell'ambito di un gruppo o di un sistema istituzionale di tutela soggetti a trattamento preferenziale?	Si	ID 1.1.5.2.6.
		No	# 36

▼ M5

#	Voce	Decisione	Segnalazione
36	A favore di SSPE?	Si	Assegnare ad una voce pertinente di ID 1.1.5.2.4.
		No	# 37
37	A favore di imprese di investimento personale?	Si	ID 1.1.5.2.3.
		No	Assegnare ad una voce pertinente restante di ID 1.1.5.2.
38	Altro prodotto o servizio ai sensi dell'articolo 23 dell'atto delegato?	Si	# 39
		No	<b>Non segnalare</b>
39	Prodotto fuori bilancio relativo al finanziamento al commercio?	Si	ID 1.1.6.8.
		No	# 40
40	Impegni contrattuali di concedere il finanziamento a clienti non finanziari per importi superiori agli importi dovuti da detti clienti.	Si	Uno dei seguenti ID da 1.1.6.6.1.1. a 1.1.6.6.1.4.
		No	# 41
41	Prestiti non utilizzati e anticipi alle controparti all'ingrosso?	Si	ID 1.1.6.2.
		No	# 42
42	Mutui ipotecari accordati ma non ancora erogati	Si	ID 1.1.6.3.
		No	# 43
43	Si tratta di altri deflussi pianificati relativi al rinnovo o alla concessione di nuovi prestiti?	Si	ID 1.1.6.6.2.
		No	# 44
44	Carte di credito?	Si	ID 1.1.6.4.
		No	# 45
45	Scoperti?	Si	ID 1.1.6.5.
		No	# 46
46	Debiti per derivati pianificati?	Si	ID 1.1.6.7.
		No	# 47
47	Altre obbligazioni fuori bilancio e obbligazioni di finanziamento potenziale?	Si	ID 1.1.6.1.
		No	ID 1.1.6.9.



## ▼ M5

#	Voce	Decisione	Segnalazione
48	Titoli di debito già segnalati alla voce 1.1.7.2 di C 73.00?	Si	<b>Non segnalare</b>
		No	# 49
49	Requisito di liquidità per i derivati ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 4, dell'atto delegato già considerato alla domanda # 28?	Si	<b>Non segnalare</b>
		No	Assegnare a tutte le voci pertinenti di ID 1.1.4.

## 1.3. Istruzioni relative alle specifiche colonne

Colonna	Riferimenti giuridici e istruzioni
010	<p><b>Importo</b></p> <p>1.1. Istruzioni specifiche su operazioni/depositi non garantiti</p> <p>Gli enti creditizi segnalano qui il saldo in essere di varie categorie di passività e di impegni fuori bilancio di cui agli articoli da 22 a 31, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.</p> <p>Previa approvazione da parte dell'autorità competente nell'ambito di ogni categoria di deflussi, l'importo di ogni voce segnalata nella colonna 010 del modello C 73.00 di cui all'allegato XXIV è compensato sottraendo l'importo corrispondente di afflussi correlati a norma dell'articolo 26.</p> <p>1.2. Istruzioni specifiche su operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari</p> <p>Gli enti creditizi segnalano qui il saldo in essere delle passività ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione che rappresentano la «gamba» in contante dell'operazione garantita.</p>
020	<p><b>Valore di mercato delle garanzie reali concesse</b></p> <p>Istruzioni specifiche su operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari</p> <p>Gli enti creditizi segnalano qui il valore di mercato delle garanzie reali concesse, calcolato come il valore di mercato corrente al lordo del coefficiente di scarto e al netto dei flussi derivanti dalla liquidazione delle coperture associate (ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione e fatte salve le seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— le garanzie reali concesse da segnalare si riferiscono unicamente alle attività di livello 1, 2 A e 2B che alla scadenza sarebbero ammissibili come attività liquide ai sensi del titolo II. Le garanzie reali che, anche se di livello 1, 2 A o 2B, non sono ammissibili come attività liquide ai sensi del titolo II del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione sono segnalate come attività illiquide. Analogamente, quando l'ente creditizio può riconoscere soltanto parte delle quote in valuta estera o delle attività delle amministrazioni centrali e delle banche centrali in valuta estera o nazionale nell'ambito delle sue attività liquide di qualità elevata, solo la parte rilevabile è segnalata nelle righe relative ai livelli 1, 2 A e 2B (ai sensi dell'articolo 12 paragrafo 1, lettera c), punti i), ii) e iii), e dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera d), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione). Se una particolare attività è utilizzata come garanzia reale per un importo superiore alla quota che può essere rilevata nell'ambito delle attività liquide, l'importo eccedente è segnalato nella sezione relativa alle attività illiquide;</li> <li>— le attività di livello 2 A sono segnalate nella corrispondente riga relativa alle attività di livello 2 A, anche se è applicato il trattamento alternativo della liquidità (ossia non spostare le attività di livello 2 A tra le attività di livello 1 nella segnalazione delle operazioni garantite).</li> </ul>

## ▼ M5

Colonna	Riferimenti giuridici e istruzioni
030	<p><b>Valore ai sensi dell'articolo 9 delle garanzie reali concesse</b></p> <p>Istruzioni specifiche su operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari</p> <p>Gli enti creditizi segnalano qui il valore delle garanzie reali concesse ai sensi dell'articolo 9 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione. Esso è calcolato moltiplicando la colonna 020 del modello C 73.00 di cui all'allegato XXIV per il fattore di ponderazione/il coefficiente di scarto applicabile nel modello C 72.00 di cui all'allegato XXIV corrispondente al tipo di attività. La colonna 030 del modello C 73.00 dell'allegato XXIV è utilizzata nel calcolo dell'importo rettificato delle attività liquide nel modello C 76.00 di cui all'allegato XXIV.</p>
040	<p><b>Fattore di ponderazione standard</b></p> <p>Articoli da 24 a 31 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>I fattori di ponderazione standard nella colonna 040 sono quelli specificati nel regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione e sono indicati solo per informazione.</p>
050	<p><b>Fattore di ponderazione applicabile</b></p> <p>Sia non garantiti che garantiti.</p> <p>Gli enti creditizi segnalano qui i fattori di ponderazione applicabili, che sono quelli specificati agli articoli da 22 a 31 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione. I fattori di ponderazione applicabili possono dar luogo a valori medi ponderati e sono segnalati in valore decimale (ossia 1,00 per un fattore di ponderazione del 100 per cento, o 0,50 per un fattore di ponderazione del 50 per cento). I fattori di ponderazione applicabili possono riflettere discrezionalità specifiche dell'impresa o nazionali, ma non sono limitati ad esse.</p>
060	<p><b>Deflusso</b></p> <p>Sia non garantiti che garantiti.</p> <p>Gli enti creditizi segnalano qui i deflussi. Essi sono calcolati moltiplicando la colonna 010 del modello C 73.00 di cui all'allegato XXIV per la colonna 050 dello stesso modello.</p>

## 1.4. Istruzioni relative alle specifiche righe

Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
010	<p><b>1. DEFLUSSI</b></p> <p>Titolo III, capo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>Gli enti creditizi segnalano qui i deflussi ai sensi del titolo III, capo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.</p>
020	<p><b>1.1. Deflussi risultanti da operazioni/depositi non garantiti</b></p> <p>Articoli da 20 a 31 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>Gli enti creditizi segnalano qui i deflussi di cui agli articoli da 21 a 31, ad eccezione dei deflussi di cui all'articolo 28, paragrafi 3 e 4, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.</p>

## ▼ M5

Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
030	<p><b>1.1.1. Depositi al dettaglio</b></p> <p>Articoli 24 e 25 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>Gli enti creditizi segnalano qui i depositi al dettaglio di cui all'articolo 3, punto 8, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.</p> <p>Ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 6, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, gli enti creditizi segnalano anche, all'interno della pertinente categoria di depositi al dettaglio, l'importo delle «note», delle obbligazioni e degli altri titoli emessi commercializzati esclusivamente sul mercato al dettaglio e detenuti in un conto al dettaglio. Gli enti creditizi considerano per questa categoria di passività i tassi di deflusso applicabili previsti dal regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione per le diverse categorie di depositi al dettaglio. Di conseguenza, gli enti creditizi segnalano come fattore di ponderazione applicabile la media dei pertinenti fattori di ponderazioni applicabili per tutti questi depositi.</p>
040	<p><b>1.1.1.1. depositi per i quali è stato concordato il pagamento entro i 30 giorni successivi</b></p> <p>Articolo 25, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>Gli enti creditizi segnalano qui i depositi con durata residua inferiore a 30 giorni dalla data in cui è stato concordato il pagamento.</p>
050	<p><b>1.1.1.2. depositi soggetti a deflussi superiori</b></p> <p>Articolo 25, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>Gli enti creditizi segnalano qui il saldo totale dei depositi soggetti a tasso di deflusso superiore ai sensi dell'articolo 25, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione. Sono segnalati qui anche i depositi al dettaglio per i quali la valutazione, di cui all'articolo 25, paragrafo 2, ai fini della loro categorizzazione non è stata effettuata o non è stata ultimata.</p>
060	<p><b>1.1.1.2.1. categoria 1</b></p> <p>Articolo 25, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>Gli enti creditizi segnalano l'importo dell'intero saldo in essere di ogni deposito al dettaglio che soddisfa i criteri di cui alla lettera a) ovvero due dei criteri di cui alle lettere da b) a e) del paragrafo 2 dell'articolo 25 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, a meno che detti depositi siano stati aperti in paesi terzi nei quali si applica un deflusso superiore conformemente all'articolo 25, paragrafo 5, nel qual caso essi sono segnalati in quest'ultima categoria.</p> <p>Gli enti creditizi segnalano come fattore di ponderazione applicabile la media dei normali tassi standard previsti dall'articolo 25, paragrafo 3, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione o dei tassi superiori, se applicati da un'autorità competente, che sono stati applicati effettivamente sull'intero importo di ogni deposito indicato al paragrafo precedente e ponderati per gli importi corrispondenti citati.</p>
070	<p><b>1.1.1.2.2. categoria 2</b></p> <p>Articolo 25, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>Gli enti creditizi segnalano l'importo dell'intero saldo in essere di ogni deposito al dettaglio che soddisfa i criteri di cui all'articolo 25, paragrafo 2, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione e almeno un altro criterio di cui allo stesso paragrafo 2 o tre o più criteri del predetto paragrafo, a meno che detti depositi siano stati aperti in paesi terzi nei quali si applica un deflusso superiore conformemente all'articolo 25, paragrafo 5, nel qual caso essi sono segnalati in quest'ultima categoria.</p>

## ▼ M5

Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
	<p>Sono segnalati qui anche i depositi al dettaglio per i quali la valutazione, di cui all'articolo 25, paragrafo 2, ai fini della loro categorizzazione non è stata effettuata o non è stata ultimata.</p> <p>Gli enti creditizi segnalano come fattore di ponderazione applicabile la media dei normali tassi standard previsti dall'articolo 25, paragrafo 3, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione o dei tassi superiori, se applicati da un'autorità competente, che sono stati applicati effettivamente sull'intero importo di ogni deposito indicato ai paragrafi precedenti e ponderati per gli importi corrispondenti importi citati.</p>
080	<p><b>1.1.1.3. depositi stabili</b></p> <p>Articolo 24 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>Gli enti creditizi segnalano la parte degli importi dei depositi al dettaglio che è coperta da un sistema di garanzia dei depositi di cui alla direttiva 94/19/CE o alla direttiva 2014/49/UE ovvero da un sistema di garanzia dei depositi equivalente di un paese terzo e che rientra in una relazione consolidata che rende il ritiro estremamente improbabile o è detenuta in un conto transattivo, ai sensi rispettivamente dell'articolo 24, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, se:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— detti depositi non soddisfano i criteri per un tasso superiore di deflusso ai sensi dell'articolo 25, paragrafi 2, 3 o 5 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, nel qual caso sono segnalati come depositi soggetti a deflussi superiori; o</li> <li>— detti depositi non sono stati aperti in paesi terzi nei quali si applica un deflusso superiore ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 5, nel qual caso sono segnalati in questa categoria;</li> <li>— la deroga di cui all'articolo 24, paragrafo 4, non è applicabile.</li> </ul>
090	<p><b>1.1.1.4. depositi stabili con deroga</b></p> <p>Articolo 24, paragrafi 4 e 6, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>Gli enti creditizi segnalano la parte degli importi dei depositi al dettaglio che è coperta da un sistema di garanzia dei depositi di cui alla direttiva 2014/49/UE fino ad un livello massimo di 100 000 EUR e che rientra in una relazione consolidata che rende il ritiro estremamente improbabile o è detenuta in un conto transattivo ai sensi rispettivamente dell'articolo 24, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, se</p> <p>detti depositi non soddisfano i criteri per un tasso superiore di deflusso ai sensi dell'articolo 25, paragrafi 2, 3 o 5 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, nel qual caso sono segnalati come depositi soggetti a deflussi superiori; o</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— detti depositi non sono stati aperti in paesi terzi nei quali si applica un deflusso superiore ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 5, nel qual caso sono segnalati in questa categoria;</li> <li>— la deroga di cui all'articolo 24, paragrafo 4, è applicabile.</li> </ul>
100	<p><b>1.1.1.5. depositi in paesi terzi nei quali si applica un deflusso superiore</b></p> <p>Articolo 25, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>Gli enti creditizi segnalano l'importo dei depositi al dettaglio aperti in paesi terzi nei quali si applica un deflusso superiore ai sensi della normativa nazionale che stabilisce i requisiti di liquidità nel paese terzo.</p>

## ▼ M5

Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
110	<p><b>1.1.1.6. altri depositi al dettaglio</b></p> <p>Articolo 25, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>Gli enti creditizi segnalano l'importo degli altri depositi al dettaglio diversi da quelli segnalati alle voci precedenti.</p>
120	<p><b>1.1.2. Depositi operativi</b></p> <p>Articolo 27 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>Gli enti creditizi segnalano qui i depositi operativi ai sensi dell'articolo 27 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, ad eccezione dei depositi derivanti da una relazione di corrispondenza tra banche o dalla prestazione di servizi di <i>prime brokerage</i> considerati depositi non operativi ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.</p>
130	<p><b>1.1.2.1. mantenuti al fine di servizi di compensazione, di custodia, di gestione della liquidità o altri servizi analoghi nel quadro di una relazione operativa consolidata</b></p> <p>Articolo 27, paragrafo 1, lettera a), e articolo 27, paragrafi 2 e 4, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>Gli enti creditizi segnalano qui i depositi mantenuti dal depositante al fine di ottenere servizi di compensazione, di custodia, di gestione della liquidità o altri servizi analoghi nel quadro di una relazione consolidata (ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 1, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione) di importanza cruciale per il depositante (ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione); i fondi eccedenti quelli necessari per la prestazione di servizi operativi sono trattati come depositi non operativi (ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione).</p> <p>Sono segnalati solo i depositi gravati da limitazioni giuridiche o operative rilevanti che determinano l'improbabilità di ritiri cospicui entro 30 giorni di calendario (ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 4).</p> <p>Gli enti creditizi segnalano separatamente, ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, l'importo di tali depositi coperti e non coperti da un sistema di garanzia dei depositi o da un sistema di garanzia dei depositi equivalente di un paese terzo, come specificato nei punti successivi delle istruzioni.</p>
140	<p><b>1.1.2.1.1. coperti da un sistema di garanzia dei depositi</b></p> <p>Articolo 27, paragrafo 1, lettera a), e articolo 27, paragrafi 2 e 4, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>Gli enti creditizi segnalano la parte del saldo in essere dei depositi operativi mantenuti nel contesto di una relazione operativa consolidata che soddisfa i criteri di cui all'articolo 27, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione e che è coperta da un sistema di garanzia dei depositi di cui alla direttiva 94/19/CE o alla direttiva 2014/49/UE o da un sistema di garanzia dei depositi equivalente di un paese terzo.</p>
150	<p><b>1.1.2.1.2. non coperti da un sistema di garanzia dei depositi</b></p> <p>Articolo 27, paragrafo 1, lettera a), e articolo 27, paragrafi 2 e 4, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>Gli enti creditizi segnalano la parte del saldo in essere dei depositi operativi mantenuti nel contesto di una relazione operativa consolidata che soddisfa i criteri di cui all'articolo 27, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione e che non è coperta da un sistema di garanzia dei depositi di cui alla direttiva 94/19/CE o alla direttiva 2014/49/UE o da un sistema di garanzia dei depositi equivalente di un paese terzo.</p>

## ▼ M5

Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
160	<p><b>1.1.2.2. mantenuti nel contesto di un sistema istituzionale di tutela o di una rete cooperativa</b></p> <p>Articolo 27, paragrafo 1, lettera b), e articolo 27, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>Gli enti creditizi segnalano qui i depositi mantenuti nel quadro della ripartizione dei compiti all'interno di un sistema di tutela istituzionale conforme ai requisiti di cui all'articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013 o all'interno di un gruppo di enti creditizi cooperativi affiliati permanentemente ad un organismo centrale, conforme ai requisiti di cui all'articolo 113, paragrafo 6, dello stesso regolamento, ovvero come deposito minimo istituito per legge o per contratto da un altro ente creditizio membro dello stesso sistema di tutela istituzionale o della stessa rete cooperativa, ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 1, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.</p> <p>Gli enti creditizi segnalano tali depositi in varie righe, a seconda che essi siano trattati o no come attività liquide dall'ente creditizio depositante, ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.</p>
170	<p><b>1.1.2.2.1. non trattati come attività liquide dell'ente depositante</b></p> <p>Articolo 27, paragrafo 1, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>Gli enti creditizi segnalano l'importo del saldo in essere dei depositi mantenuti nel contesto di una rete cooperativa o di un sistema di tutela istituzionale conformemente ai criteri di cui all'articolo 27, paragrafo 1, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, purché detti depositi non siano rilevati come attività liquide dell'ente creditizio depositante.</p>
180	<p><b>1.1.2.2.2. trattati come attività liquide dell'ente creditizio depositante</b></p> <p>Articolo 27, paragrafo 1, lettera b), e articolo 27, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>Gli enti creditizi segnalano i depositi degli enti creditizi collocati presso l'ente creditizio centrale che sono considerati attività liquide dell'ente creditizio depositante ai sensi dell'articolo 16 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.</p> <p>Gli enti creditizi segnalano l'importo di detti depositi fino a concorrenza dell'importo delle corrispondenti attività liquide al netto del coefficiente di scarto, ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.</p>
190	<p><b>1.1.2.3. mantenuti nel contesto di una relazione operativa consolidata (diversa) con clienti non finanziari</b></p> <p>Articolo 27, paragrafo 1, lettera c), e articolo 27, paragrafi 4 e 6, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>Gli enti creditizi segnalano l'importo del saldo in essere dei depositi mantenuti da un cliente non finanziario nel contesto di una relazione operativa consolidata diversa da quella di cui all'articolo 27, paragrafo 1, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, fatti salvi i requisiti di cui all'articolo 27, paragrafo 6.</p> <p>Sono segnalati solo i depositi gravati da limitazioni giuridiche o operative rilevanti che determinano l'improbabilità di ritiri cospicui entro 30 giorni di calendario (ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione).</p>

## ▼ M5

Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
200	<p><b>1.1.2.4. mantenuti per ottenere servizi di compensazione della liquidità e servizi relativi a enti creditizi centrali nell'ambito di una rete</b></p> <p>Articolo 27, paragrafo 1, lettera d), e articolo 27, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>Gli enti creditizi segnalano l'importo del saldo in essere dei depositi mantenuti dal depositante al fine di ottenere servizi di compensazione della liquidità e servizi relativi a enti centrali, laddove l'ente creditizio appartenga a una delle reti o dei sistemi di cui all'articolo 16 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 1, lettera d), dello stesso regolamento delegato. I servizi di compensazione della liquidità e i servizi relativi a enti creditizi centrali riguardano esclusivamente i servizi prestati nel contesto di una relazione consolidata di importanza cruciale per il depositante (ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 2015/61); i fondi eccedenti quelli necessari per la prestazione di servizi operativi sono trattati come depositi non operativi (ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione).</p> <p>Sono segnalati solo i depositi gravati da limitazioni giuridiche o operative rilevanti che determinano l'improbabilità di ritiri cospicui entro 30 giorni di calendario (ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione).</p>
210	<p><b>1.1.3. Depositi non operativi</b></p> <p>Articolo 27, paragrafo 5, articolo 28, paragrafo 1, e articolo 31, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>Gli enti creditizi segnalano qui i depositi non garantiti di cui all'articolo 28, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione e i depositi derivanti da una relazione di corrispondenza tra banche o dalla prestazione di servizi di <i>prime brokerage</i> ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.</p> <p>Gli enti creditizi segnalano separatamente, ad eccezione delle passività derivanti da una relazione di corrispondenza tra banche o dalla prestazione di servizi di <i>prime brokerage</i> ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, l'importo di tali depositi non operativi coperti e non coperti da un sistema di garanzia dei depositi o da un sistema di garanzia dei depositi equivalente di un paese terzo, come specificato nei punti successivi delle istruzioni.</p>
220	<p><b>1.1.3.1. depositi derivanti da una relazione di corrispondenza tra banche o dalla prestazione di servizi di <i>prime brokerage</i></b></p> <p>Articolo 27, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>Gli enti creditizi segnalano l'importo del saldo in essere dei depositi derivanti da una relazione di corrispondenza tra banche o dalla prestazione di servizi di <i>prime brokerage</i> di cui all'articolo 27, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.</p>
230	<p><b>1.1.3.2. depositi di clienti finanziari</b></p> <p>Articolo 31, paragrafo 10, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>Gli enti creditizi segnalano l'importo del saldo in essere dei depositi mantenuti da clienti finanziari nella misura in cui non sono considerati depositi operativi ai sensi dell'articolo 27 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.</p> <p>Gli enti creditizi includono qui anche i fondi eccedenti quelli necessari per la prestazione dei servizi operativi ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.</p>

## ▼ M5

Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
240	<p><b>1.1.3.3. depositi di altri clienti</b></p> <p>Articolo 28, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>Gli enti creditizi segnalano qui i depositi mantenuti da altri clienti (diversi dai clienti finanziari e dai clienti considerati per i depositi al dettaglio) ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, nella misura in cui non sono considerati depositi operativi ai sensi dell'articolo 27.</p> <p>Questa sezione include anche:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— i fondi eccedenti quelli necessari per la prestazione di servizi operativi ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, purché non siano di clienti finanziari e</li> <li>— la parte in eccesso dei depositi ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 6, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.</li> </ul> <p>Tali depositi sono segnalati in due righe diverse a seconda dell'importo dei depositi coperti o non coperti (da un sistema di garanzia dei depositi o da un sistema di garanzia dei depositi equivalente di un paese terzo).</p>
250	<p><b>1.1.3.3.1. coperti da un sistema di garanzia dei depositi</b></p> <p>Articolo 28, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>Gli enti creditizi segnalano l'importo del saldo in essere di tali depositi mantenuti da altri clienti e coperti da un sistema di garanzia dei depositi conformemente alla direttiva 94/19/CE o alla direttiva 2014/48/CE ovvero da un sistema di garanzia dei depositi equivalente di un paese terzo di cui all'articolo 28, paragrafo 1.</p>
260	<p><b>1.1.3.3.2. non coperti da un sistema di garanzia dei depositi</b></p> <p>Articolo 28, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>Gli enti creditizi segnalano l'importo del saldo in essere di tali depositi mantenuti da altri clienti e non coperti da un sistema di garanzia dei depositi conformemente alla direttiva 94/19/CE o alla direttiva 2014/48/CE ovvero da un sistema di garanzia dei depositi equivalente di un paese terzo di cui all'articolo 28, paragrafo 1.</p>
270	<p><b>1.1.4. Deflussi aggiuntivi</b></p> <p>Articolo 30 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>Gli enti creditizi segnalano qui i deflussi aggiuntivi di cui all'articolo 30 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.</p> <p>Ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 7, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, i depositi ricevuti come garanzie reali non sono considerati passività ai fini dell'articolo 27 o 29 dello stesso regolamento delegato ma, se del caso, sono soggetti alle disposizioni dell'articolo 30, paragrafi da 1 a 6, dello stesso regolamento delegato.</p>
280	<p><b>1.1.4.1. garanzie reali diverse da garanzie reali in forma di attività di livello 1 fornite per derivati</b></p> <p>Articolo 30, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>Gli enti creditizi segnalano il valore di mercato delle garanzie reali diverse dalle garanzie reali di livello 1 fornite per i contratti elencati all'allegato II del regolamento (UE) n. 575/2013 e i derivati su crediti.</p>



## ▼ M5

Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
290	<p><b>1.1.4.2. garanzie reali in forma di attività di livello 1 costituite da obbligazioni garantite di qualità elevatissima fornite per derivati</b></p> <p>Articolo 30, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>Gli enti creditizi segnalano il valore di mercato delle garanzie reali in forma di attività di livello 1 costituite da obbligazioni garantite di qualità elevatissima fornite per i contratti elencati all'allegato II del regolamento (UE) n. 575/2013 e i derivati su crediti.</p>
300	<p><b>1.1.4.3. deflussi significativi dovuti al deterioramento della propria qualità creditizia</b></p> <p>Articolo 30, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>Gli enti creditizi segnalano l'importo totale dei deflussi aggiuntivi che hanno calcolato e segnalato alle autorità competenti a norma dell'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.</p> <p>Se un importo soggetto a deflusso a causa del deterioramento della propria qualità creditizia è stato segnalato altrove in una riga con un fattore di ponderazione inferiore al 100 %, anche nella riga 300 occorre segnalare un importo, in modo che la somma dei deflussi sia pari al 100 % dei deflussi totali per l'operazione.</p>
310	<p><b>1.1.4.4. impatto di uno scenario di mercato negativo sui derivati, sulle operazioni di finanziamento e su altri contratti</b></p> <p>Articolo 30, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>Gli enti creditizi segnalano l'importo dei deflussi calcolato conformemente all'atto delegato adottato dalla Commissione ai sensi dell'articolo 423, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013.</p>
320	<p><b>1.1.4.4.1. metodo standardizzato di analisi dei dati storici (HLBA)</b></p> <p>Articolo 30, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>Gli enti creditizi segnalano l'importo risultante dall'applicazione del metodo standardizzato di analisi dei dati storici conformemente all'atto delegato adottato dalla Commissione ai sensi dell'articolo 423, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013.</p>
330	<p><b>1.1.4.4.2. metodo avanzato di misurazione dei deflussi aggiuntivi (HLBA)</b></p> <p>Articolo 30, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>Gli enti creditizi segnalano qui l'importo superiore all'importo di cui alla voce 1.1.4.4.1. risultante dall'applicazione del metodo avanzato di misurazione dei deflussi aggiuntivi conformemente all'atto delegato adottato dalla Commissione ai sensi dell'articolo 423, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013.</p> <p>Segnalano questa voce solo gli enti creditizi cui le pertinenti autorità competenti hanno consentito di utilizzare il metodo dei modelli interni (IMM) di cui al capo 6, sezione 6, del regolamento (UE) n. 575/2013.</p>
340	<p><b>1.1.4.5. deflussi da derivati</b></p> <p>Articolo 30, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>Gli enti creditizi segnalano l'importo dei deflussi attesi nell'arco di 30 giorni di calendario dai contratti elencati all'allegato II del regolamento (UE) n. 575/2013, calcolato conformemente all'articolo 21 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.</p>

▼ M5

Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
	<p>Solo per la segnalazione della valuta rilevante, gli enti creditizi segnalano i deflussi che si verificano soltanto nella valuta rilevante rispettiva. La compensazione per controparte può essere applicata solo ai flussi in detta valuta; ad esempio controparte A: EUR+10 e controparte A: EUR-20 è segnalato come deflusso EUR10. Non può essere fatta alcuna compensazione tra controparti, ad esempio controparte A: EUR-10, controparte B: EUR+40 è segnalato come deflusso EUR10 in C 73.00 e afflusso EUR40 in C 74.00).</p>
350	<p><b>1.1.4.6. posizioni corte</b></p> <p>Articolo 30, paragrafo 5, e articolo 30, paragrafo 11, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>L'ente creditizio aggiunge un deflusso aggiuntivo corrispondente al 100 % del valore di mercato dei titoli o di altre attività venduti allo scoperto e da consegnare entro 30 giorni di calendario in modo da rispecchiare il requisito che impone all'ente creditizio di garantire le attività prese a prestito per regolare eventuali vendite allo scoperto. Non si presumono deflussi se l'ente creditizio possiede i titoli da consegnare, in quanto sono stati interamente pagati, o se li ha presi a prestito a condizioni che ne impongono la restituzione soltanto dopo il periodo di 30 giorni di calendario e i titoli non rientrano tra le attività liquide dell'ente. Qualora la posizione corta sia coperta mediante un'operazione garantita di finanziamento tramite titoli esistente, l'ente creditizio ipotizza che la posizione corta sia mantenuta durante tutto il periodo di 30 giorni di calendario e applica un tasso di deflusso dello 0 %.</p>
360	<p><b>1.1.4.6.1. coperti da operazioni garantite di finanziamento tramite titoli</b></p> <p>Articolo 30, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>Gli enti creditizi segnalano il valore di mercato dei titoli o delle altre attività venduti allo scoperto che sono coperti da operazioni garantite di finanziamento tramite titoli e sono da consegnare entro 30 giorni di calendario, a meno che l'ente possieda i titoli da consegnare o li abbia presi a prestito a condizioni che ne impongono la restituzione soltanto dopo il periodo di 30 giorni e i titoli non rientrano tra le attività liquide dell'ente. Qualora la posizione corta sia coperta mediante un'operazione garantita di finanziamento tramite titoli, l'ente creditizio ipotizza che la posizione corta sia mantenuta durante tutto il periodo di 30 giorni di calendario e applica un tasso di deflusso dello 0 %.</p>
370	<p><b>1.1.4.6.2. altro</b></p> <p>Articolo 30, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>Gli enti creditizi segnalano il valore di mercato dei titoli o delle altre attività venduti allo scoperto diversi da quelli che sono coperti da operazioni garantite di finanziamento tramite titoli e sono da consegnare entro 30 giorni di calendario, a meno che l'ente possieda i titoli da consegnare o li abbia presi a prestito a condizioni che ne impongono la restituzione soltanto dopo il periodo di 30 giorni e i titoli non rientrano tra le attività liquide dell'ente.</p>
380	<p><b>1.1.4.7. garanzie reali in eccesso richiamabili</b></p> <p>Articolo 30, paragrafo 6, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>Gli enti creditizi segnalano il valore di mercato delle garanzie reali in eccesso detenute dall'ente delle quali la controparte può contrattualmente esigere il pagamento in qualunque momento</p>

## ▼ M5

Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
390	<p><b>1.1.4.8. garanzie reali dovute</b></p> <p>Articolo 30, paragrafo 6, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>Gli enti creditizi segnalano il valore di mercato delle garanzie reali di cui è prevista la costituzione verso una controparte entro 30 giorni di calendario.</p>
400	<p><b>1.1.4.9. garanzie reali costituite da attività liquide scambiabili con garanzie reali costituite da attività illiquide</b></p> <p>Articolo 30, paragrafo 6, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>Gli enti creditizi segnalano il valore di mercato delle garanzie reali ammissibili come attività liquide ai fini del titolo II e sostituibili con attività corrispondenti ad attività non ammissibili come attività liquide ai fini del titolo II senza il consenso dell'ente.</p>
410	<p><b>1.1.4.10. perdita di finanziamenti su attività di finanza strutturata</b></p> <p>Articolo 30, paragrafi da 8 a 10, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>Gli enti creditizi ipotizzano un deflusso del 100 % per perdita di finanziamenti su titoli garantiti da attività, obbligazioni garantite e altri strumenti finanziari strutturati con scadenza entro 30 giorni di calendario emessi dall'ente creditizio stesso ovvero da <i>conduit</i> o società veicolo sponsorizzati.</p> <p>Gli enti creditizi che forniscono linee di liquidità associate a programmi di finanziamento (<i>funding</i>) qui segnalati non devono conteggiare due volte lo strumento di finanziamento in scadenza e la linea di liquidità per i programmi consolidati.</p>
420	<p><b>1.1.4.10.1. strumenti finanziari strutturati</b></p> <p>Articolo 30, paragrafo 8, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>Gli enti creditizi segnalano il saldo corrente delle proprie passività o delle passività di <i>conduit</i> o società veicolo sponsorizzati risultanti da titoli garantiti da attività, obbligazioni garantite e altri strumenti finanziari strutturati con scadenza entro 30 giorni di calendario.</p>
430	<p><b>1.1.4.10.2. strutture di finanziamento</b></p> <p>Articolo 30, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>Gli enti creditizi segnalano l'importo in scadenza delle passività derivanti da <i>commercial paper</i> garantiti da attività, <i>conduit</i>, veicoli di investimento in titoli e altre strutture di finanziamento analoghe, nella misura in cui ad essi non si applica la definizione degli strumenti di cui al punto 1.1.4.10.1. né l'importo delle attività potenzialmente restituibili o la liquidità richiesta nell'ambito di applicazione di tali strumenti.</p>

## ▼ M5

Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
	<p>Tutti i finanziamenti su <i>commercial paper</i> garantiti da attività, <i>conduit</i>, veicoli di investimento in titoli e altre strutture di finanziamento analoghe con scadenza o restituibili entro 30 giorni. Gli enti creditizi che dispongono di strutture di finanziamento strutturato che comprendono l'emissione di strumenti di debito a breve termine, come i <i>commercial paper</i> garantiti da attività, segnalano i potenziali deflussi di liquidità da tali strutture. Questi includono, tra l'altro, i) l'impossibilità di rifinanziare il debito in scadenza e ii) l'esistenza di derivati o di componenti analoghe ai derivati inseriti per contratto nella documentazione relativa alla struttura che consentirebbero la «restituzione» di attività in un accordo di finanziamento o che impongono al cedente originario dell'attività di fornire liquidità, mettendo definitivamente fine all'accordo di finanziamento («<i>liquidity puts</i>») nel periodo di 30 giorni. Quando le attività di finanzia strutturata sono svolte mediante entità veicolo (quali società veicolo, <i>conduit</i> o SIV), nel determinare i requisiti di attività liquide di qualità elevata l'ente creditizio considera la scadenza dei titoli di debito emessi dal soggetto e le eventuali opzioni incorporate negli accordi di finanziamento che possono potenzialmente provocare la «restituzione» delle attività o il fabbisogno di liquidità, a prescindere dal fatto che la società veicolo sia o no consolidata.</p>
440	<p><b>1.1.4.11. attività prese in prestito su base non garantita</b></p> <p>Articolo 30, paragrafo 11, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>Gli enti creditizi segnalano le attività prese in prestito su base non garantita che scadono nei 30 giorni. Per tali attività si presume l'esaurimento totale, con conseguente deflusso del 100 %. Questo trattamento mira a rispecchiare il fatto che i titoli dati in prestito dietro commissione possono essere richiamati in condizioni di stress o che i prestatori richiederanno una garanzia integrale.</p> <p>Gli enti creditizi segnalano il valore di mercato delle attività prese in prestito su base non garantita che scadono nel periodo di 30 giorni quando l'ente creditizio non possiede i titoli e questi non rientrano nella riserva di liquidità dell'ente.</p>
450	<p><b>1.1.4.12. compensazione interna delle posizioni del cliente</b></p> <p>Articolo 30, paragrafo 12, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>Gli enti creditizi segnalano qui il valore di mercato delle attività dei clienti quando, in relazione ai servizi di <i>prime brokerage</i>, l'ente creditizio ha finanziato le attività di un cliente compensandole internamente con le vendite allo scoperto di un altro cliente.</p>
460	<p><b>1.1.5. Linee irrevocabili</b></p> <p>Articolo 31 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>Gli enti creditizi segnalano qui i deflussi di cui all'articolo 31 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.</p> <p>Gli enti creditizi segnalano qui anche le linee irrevocabili ai sensi dell'articolo 29 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.</p> <p>L'importo massimo utilizzabile è determinato conformemente all'articolo 31, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.</p>
470	<p><b>1.1.5.1. linee di credito</b></p> <p>Gli enti creditizi segnalano qui le linee di credito irrevocabili di cui all'articolo 31, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.</p>

▼ **M5**

Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
480	<p><b>1.1.5.1.1. a favore di clienti al dettaglio</b></p> <p>Articolo 31, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>Gli enti creditizi segnalano l'importo massimo utilizzabile delle linee di credito irrevocabili non utilizzate a favore dei clienti al dettaglio di cui all'articolo 3, punto 8, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.</p>
490	<p><b>1.1.5.1.2. a favore di clienti non finanziari diversi dai clienti al dettaglio</b></p> <p>Articolo 31, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>Gli enti creditizi segnalano l'importo massimo utilizzabile delle linee di credito irrevocabili non utilizzate a favore di clienti che non sono né clienti finanziari ai sensi dell'articolo 3, punto 9, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione né clienti al dettaglio ai sensi dell'articolo 3, punto 8, dello stesso regolamento e che non sono state fornite per sostituire il finanziamento del cliente in situazioni in cui il cliente non è in grado di ottenere finanziamenti sui mercati finanziari.</p>
500	<p><b>1.1.5.1.3. a favore di enti creditizi</b></p> <p>Gli enti creditizi segnalano qui le linee di credito irrevocabili fornite a enti creditizi.</p>
510	<p><b>1.1.5.1.3.1. per finanziare prestiti agevolati a favore dei clienti al dettaglio</b></p> <p>Articolo 31, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>Gli enti creditizi segnalano l'importo massimo utilizzabile delle linee di credito irrevocabili non utilizzate concesse a enti creditizi al solo scopo di finanziare direttamente o indirettamente prestiti agevolati ammissibili come esposizioni verso clienti ai sensi dell'articolo 3, punto 8, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.</p> <p>Possono segnalare questa voce solo gli enti creditizi che sono stati creati e sono finanziati dall'amministrazione centrale o regionale di almeno uno Stato membro.</p>
520	<p><b>1.1.5.1.3.2. per finanziare prestiti agevolati a favore di clienti non finanziari</b></p> <p>Articolo 31, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>Gli enti creditizi segnalano l'importo massimo utilizzabile delle linee di credito irrevocabili non utilizzate concesse a enti creditizi al solo scopo di finanziare direttamente o indirettamente prestiti agevolati ammissibili come esposizioni verso clienti che non sono né clienti finanziari ai sensi dell'articolo 3, punto 9, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione né clienti al dettaglio ai sensi dell'articolo 3, punto 8, dello stesso regolamento.</p> <p>Possono segnalare questa voce solo gli enti creditizi che sono stati creati e sono finanziati dall'amministrazione centrale o regionale di almeno uno Stato membro.</p>
530	<p><b>1.1.5.1.3.3. altro</b></p> <p>Articolo 31, paragrafo 8, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>Gli enti creditizi segnalano l'importo massimo utilizzabile delle linee di credito irrevocabili non utilizzate concesse a enti creditizi diverse da quelle segnalate nelle precedenti voci.</p>

▼ M5

Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
540	<p><b>1.1.5.1.4. a favore di enti finanziari regolamentati diversi dagli enti creditizi</b></p> <p>Articolo 31, paragrafo 8, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>Gli enti creditizi segnalano l'importo massimo utilizzabile delle linee di credito irrevocabili non utilizzate concesse a enti finanziari regolamentati diversi dagli enti creditizi.</p>
550	<p><b>1.1.5.1.5. nell'ambito di un gruppo o di un sistema istituzionale di tutela se soggetti a trattamento preferenziale</b></p> <p>Articolo 29 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>Gli enti creditizi segnalano l'importo massimo utilizzabile delle linee di credito irrevocabili non utilizzate per le quali hanno ricevuto l'autorizzazione ad applicare un tasso di deflusso inferiore ai sensi dell'articolo 29 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.</p>
560	<p><b>1.1.5.1.6. nell'ambito di un sistema istituzionale di tutela o di una rete cooperativa se trattati come attività liquide dall'ente depositante</b></p> <p>Articolo 31, paragrafo 7, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>Gli enti centrali di un sistema o rete di cui all'articolo 16 segnalano l'importo massimo utilizzabile delle linee di credito irrevocabili non utilizzate a favore di un ente creditizio membro, laddove quest'ultimo tratti la linea come attività liquida ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 2.</p>
570	<p><b>1.1.5.1.7. a favore di altri clienti finanziari</b></p> <p>Articolo 31, paragrafo 8, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>Gli enti creditizi segnalano l'importo massimo utilizzabile delle linee di credito irrevocabili non utilizzate diverse da quelle segnalate nelle precedenti voci a favore di altri clienti finanziari.</p>
580	<p><b>1.1.5.2. linee di liquidità</b></p> <p>Articolo 31, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>Gli enti creditizi segnalano qui le linee di liquidità irrevocabili di cui all'articolo 31, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.</p>
590	<p><b>1.1.5.2.1. a favore di clienti al dettaglio</b></p> <p>Articolo 31, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>Gli enti creditizi segnalano l'importo massimo utilizzabile delle linee di liquidità irrevocabili non utilizzate a favore dei clienti al dettaglio ai sensi dell'articolo 3, punto 8, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.</p>
600	<p><b>1.1.5.2.2. a favore di clienti non finanziari diversi dai clienti al dettaglio</b></p> <p>Articolo 31, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>Gli enti creditizi segnalano l'importo massimo utilizzabile delle linee di liquidità irrevocabili non utilizzate concesse a clienti che non sono né clienti finanziari ai sensi dell'articolo 3, punto 9, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione né clienti al dettaglio ai sensi dell'articolo 3, punto 8, dello stesso regolamento.</p>

▼ M5

Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
610	<p><b>1.1.5.2.3. a favore di imprese di investimento personale</b></p> <p>Articolo 31, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>Gli enti creditizi segnalano gli importi massimi utilizzabili delle linee di liquidità irrevocabili non utilizzate a favore di imprese di investimento personale.</p>
620	<p><b>1.1.5.2.4. a favore di SSPE (società veicolo per la cartolarizzazione)</b></p> <p>Gli enti creditizi segnalano qui le linee di liquidità irrevocabili fornite a SSPE.</p>
630	<p><b>1.1.5.2.4.1. per acquistare attività diverse da titoli da clienti non finanziari</b></p> <p>Articolo 31, paragrafo 6, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>Gli enti creditizi segnalano l'importo massimo delle linee di liquidità irrevocabili non utilizzate fornite ad una SSPE per consentirle di acquistare attività diverse da titoli da clienti che non sono clienti finanziari, nella misura in cui supera l'importo delle attività attualmente acquistate da clienti e se l'importo massimo utilizzabile è limitato a livello contrattuale all'importo delle attività attualmente acquistate.</p>
640	<p><b>1.1.5.2.4.2. altro</b></p> <p>Articolo 31, paragrafo 8, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>Gli enti creditizi segnalano l'importo massimo utilizzabile delle linee di liquidità irrevocabili non utilizzate a favore di SSPE per ragioni diverse da quelle summenzionate. Vi sono inclusi gli accordi in base ai quali l'ente è tenuto ad acquistare o a scambiare attività di una SSPE</p>
650	<p><b>1.1.5.2.5. a favore di enti creditizi</b></p> <p>Gli enti creditizi segnalano qui le linee di liquidità irrevocabili fornite a enti creditizi.</p>
660	<p><b>1.1.5.2.5.1. per finanziare prestiti agevolati a favore di clienti al dettaglio</b></p> <p>Articolo 31, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>Gli enti creditizi segnalano l'importo massimo utilizzabile delle linee di liquidità irrevocabili non utilizzate concesse a enti creditizi al solo scopo di finanziare direttamente o indirettamente prestiti agevolati ammissibili come esposizioni verso clienti ai sensi dell'articolo 3, punto 8, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.</p> <p>Possono segnalare questa voce solo gli enti creditizi che sono stati creati e sono finanziati dall'amministrazione centrale o regionale di almeno uno Stato membro.</p>
670	<p><b>1.1.5.2.5.2. per finanziare prestiti agevolati a favore di clienti non finanziari</b></p> <p>Articolo 31, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p>

▼ M5

Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
	<p>Gli enti creditizi segnalano l'importo massimo utilizzabile delle linee di liquidità irrevocabili non utilizzate concesse a enti creditizi al solo scopo di finanziare direttamente o indirettamente prestiti agevolati ammissibili come esposizioni verso clienti che non sono né clienti finanziari ai sensi dell'articolo 3, punto 9, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione né clienti al dettaglio ai sensi dell'articolo 3, punto 8, dello stesso regolamento.</p> <p>Possono segnalare questa voce solo gli enti creditizi che sono stati creati e sono finanziati dall'amministrazione centrale o regionale di almeno uno Stato membro.</p>
680	<p><b>1.1.5.2.5.3. altro</b></p> <p>Articolo 31, paragrafo 8, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>Gli enti creditizi segnalano l'importo massimo utilizzabile delle linee di liquidità irrevocabili non utilizzate concesse a enti creditizi non menzionati nelle precedenti voci.</p>
690	<p><b>1.1.5.2.6. nell'ambito di un gruppo o di un sistema istituzionale di tutela se soggetti a trattamento preferenziale</b></p> <p>Articolo 29 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>Gli enti creditizi segnalano l'importo massimo utilizzabile delle linee di liquidità irrevocabili non utilizzate per le quali hanno ricevuto l'autorizzazione ad applicare un tasso di deflusso inferiore ai sensi dell'articolo 29 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.</p>
700	<p><b>1.1.5.2.7. nell'ambito di un sistema istituzionale di tutela o di una rete cooperativa se trattati come attività liquide dall'ente depositante</b></p> <p>Articolo 31, paragrafo 7, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>Gli enti centrali di un sistema o rete di cui all'articolo 16 segnalano l'importo massimo utilizzabile delle linee di liquidità irrevocabili non utilizzate a favore di un ente creditizio membro, laddove quest'ultimo tratti la linea come attività liquida ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 2.</p>
710	<p><b>1.1.5.2.8. a favore di altri clienti finanziari</b></p> <p>Articolo 31, paragrafo 8, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>Gli enti creditizi segnalano l'importo massimo utilizzabile delle linee di liquidità irrevocabili non utilizzate diverse da quelle segnalate nelle precedenti voci a favore di altri clienti finanziari.</p>
720	<p><b>1.1.6. Altri prodotti e servizi</b></p> <p>Articolo 23, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>Gli enti creditizi segnalano qui i prodotti o servizi di cui all'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.</p> <p>L'importo da segnalare è l'importo massimo utilizzabile dei prodotti o servizi di cui all'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.</p> <p>Il fattore di ponderazione applicabile da segnalare è il fattore di ponderazione determinato dalle autorità competenti secondo la procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.</p>



▼ **M5**

Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
730	<p><b>1.1.6.1. altre obbligazioni fuori bilancio e obbligazioni di finanziamento potenziale</b></p> <p>Articolo 23, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>Gli enti creditizi segnalano l'importo delle garanzie e delle altre obbligazioni fuori bilancio e di finanziamento potenziale di cui all'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.</p>
740	<p><b>1.1.6.2. prestiti non utilizzati e anticipi alle controparti all'ingrosso</b></p> <p>Articolo 23, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>Gli enti creditizi segnalano l'importo dei prestiti non utilizzati e degli anticipi alle controparti all'ingrosso di cui all'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.</p>
750	<p><b>1.1.6.3. mutui ipotecari accordati ma non ancora erogati</b></p> <p>Articolo 23, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>Gli enti creditizi segnalano l'importo dei mutui ipotecari accordati ma non ancora erogati di cui all'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.</p>
760	<p><b>1.1.6.4. carte di credito</b></p> <p>Articolo 23, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>Gli enti creditizi segnalano l'importo delle carte di credito di cui all'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.</p>
770	<p><b>1.1.6.5. scoperti</b></p> <p>Articolo 23, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>Gli enti creditizi segnalano l'importo degli scoperti di cui all'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.</p>
780	<p><b>1.1.6.6. deflussi pianificati relativi al rinnovo o alla concessione di nuovi prestiti al dettaglio o all'ingrosso</b></p> <p>Articolo 23, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>Gli enti creditizi segnalano l'importo dei deflussi pianificati relativi al rinnovo o alla concessione di nuovi prestiti al dettaglio o all'ingrosso, di cui all'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.</p>
790	<p><b>1.1.6.6.1. eccesso di finanziamento a clienti non finanziari</b></p> <p>Gli enti creditizi segnalano qui la differenza tra gli impegni contrattuali di concedere il finanziamento a clienti non finanziari e gli importi dovuti da tali clienti di cui all'articolo 32, paragrafo 3, lettera a), quando i primi sono superiori ai secondi.</p>
800	<p><b>1.1.6.6.1.1. eccesso di finanziamento a clienti al dettaglio</b></p> <p>Gli enti creditizi segnalano qui la differenza tra gli impegni contrattuali di concedere il finanziamento a clienti al dettaglio e gli importi dovuti da tali clienti di cui all'articolo 32, paragrafo 3, lettera a), quando i primi sono superiori ai secondi.</p>

▼ **M5**

Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
810	<p><b>1.1.6.6.1.2. eccesso di finanziamento a imprese non finanziarie</b></p> <p>Gli enti creditizi segnalano qui la differenza tra gli impegni contrattuali di concedere il finanziamento a clienti aziendali non finanziari e gli importi dovuti da tali clienti di cui all'articolo 32, paragrafo 3, lettera a), quando i primi sono superiori ai secondi.</p>
820	<p><b>1.1.6.6.1.3. eccesso di finanziamento a emittenti sovrani, banche multilaterali di sviluppo e organismi del settore pubblico</b></p> <p>Gli enti creditizi segnalano qui la differenza tra gli impegni contrattuali di concedere il finanziamento a emittenti sovrani, banche multilaterali di sviluppo e organismi del settore pubblico e gli importi dovuti da tali clienti di cui all'articolo 32, paragrafo 3, lettera a), quando i primi sono superiori ai secondi.</p>
830	<p><b>1.1.6.6.1.4. eccesso di finanziamento ad altri soggetti giuridici</b></p> <p>Gli enti creditizi segnalano qui la differenza tra gli impegni contrattuali di concedere il finanziamento ad altri soggetti giuridici e gli importi dovuti da tali clienti di cui all'articolo 32, paragrafo 3, lettera a), quando i primi sono superiori ai secondi.</p>
840	<p><b>1.1.6.6.2. altro</b></p> <p>Gli enti creditizi segnalano l'importo dei deflussi pianificati relativi al rinnovo o alla concessione di nuovi prestiti al dettaglio o all'ingrosso di cui all'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.</p>
850	<p><b>1.1.6.7. debiti per derivati pianificati</b></p> <p>Articolo 23 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>Gli enti creditizi segnalano qui l'importo dei debiti per derivati pianificati di cui all'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.</p>
860	<p><b>1.1.6.8. prodotti fuori bilancio relativi al finanziamento al commercio</b></p> <p>Gli enti creditizi segnalano qui l'importo dei prodotti o servizi relativi al finanziamento al commercio di cui all'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.</p>
870	<p><b>1.1.6.9. altro</b></p> <p>Articolo 23, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>Gli enti creditizi segnalano qui l'importo di altri prodotti o servizi diversi da quelli citati in precedenza di cui all'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.</p>
880	<p><b>1.1.7. Altre passività</b></p> <p>Articolo 28, paragrafi 2 e 6, e articolo 31, paragrafo 10, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>Gli enti creditizi segnalano i deflussi da altre passività come prescritto all'articolo 28, paragrafi 2 e 6, e all'articolo 31, paragrafo 10, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p>

## ▼ M5

Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
	<p>Questa voce comprende anche, se necessario, i saldi aggiuntivi che devono essere conservati nelle riserve della banca centrale secondo quanto concordato tra l'autorità competente e la BCE o la banca centrale ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera b), punto iii), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.</p>
890	<p><b>1.1.7.1. passività risultanti dalle spese di funzionamento</b></p> <p>Articolo 28, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>Gli enti creditizi segnalano l'importo del saldo in essere delle passività risultanti dalle loro spese di funzionamento di cui all'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.</p>
900	<p><b>1.1.7.2. in forma di titoli di debito se non trattati come depositi al dettaglio</b></p> <p>Articolo 28, paragrafo 6, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>Gli enti creditizi segnalano l'importo del saldo in essere di <i>notes</i>, obbligazioni e altri titoli di debito di propria emissione, diversi da quelli segnalati come depositi al dettaglio, di cui all'articolo 28, paragrafo 6, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione. L'importo comprende anche le cedole in scadenza nei successivi 30 giorni di calendario relative a tutti i predetti titoli.</p>
910	<p><b>1.1.7.3. Altro</b></p> <p>Articolo 31, paragrafo 10, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>Gli enti creditizi segnalano l'importo del saldo in essere delle passività in scadenza nei successivi 30 giorni di calendario diverse da quelle di cui agli articoli da 23 a 31 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.</p>
920	<p><b>1.2. Deflussi risultanti da operazioni di prestito garantite e da operazioni correlate ai mercati finanziari</b></p> <p>Articolo 28, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>Gli enti creditizi segnalano qui i deflussi risultanti da operazioni di prestito garantite e da operazioni correlate ai mercati finanziari di cui all'articolo 192, punti 2 e 3, del regolamento (UE) n. 575/2013. Gli <i>swaps</i> con garanzie reali (che coprono operazioni di garanzie reali contro garanzie reali) sono segnalati nel modello C 75.00 di cui all'allegato XXIV.</p>
930	<p><b>1.2.1. La controparte è una banca centrale</b></p> <p>Gli enti creditizi segnalano qui i deflussi risultanti da operazioni di prestito garantite e da operazioni correlate ai mercati finanziari di cui all'articolo 192, punti 2 e 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 nelle quali la controparte è una banca centrale.</p>
940	<p><b>1.2.1.1. attività di livello 1, escl. garanzie reali sotto forma di obbligazioni garantite di qualità elevatissima</b></p> <p>Articolo 28, paragrafo 3, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>Gli enti creditizi segnalano qui i deflussi risultanti da operazioni di prestito garantite e da operazioni correlate ai mercati finanziari di cui all'articolo 192, punti 2 e 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 nelle quali la controparte è una banca centrale e la garanzia reale concessa è una garanzia reale di livello 1 ad esclusione delle obbligazioni garantite di qualità elevatissima.</p>

▼ M5

Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
950	<p><b>1.2.1.2. garanzie reali sotto forma di attività di livello 1 costituite da obbligazioni garantite di qualità elevatissima</b></p> <p>Articolo 28, paragrafo 3, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>Gli enti creditizi segnalano qui i deflussi risultanti da operazioni di prestito garantite e da operazioni correlate ai mercati finanziari di cui all'articolo 192, punti 2 e 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 nelle quali la controparte è una banca centrale e la garanzia reale concessa è una garanzia reale di livello 1 costituita da obbligazioni garantite di qualità elevatissima.</p>
960	<p><b>1.2.1.3. garanzie reali di livello 2 A</b></p> <p>Articolo 28, paragrafo 3, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>Gli enti creditizi segnalano qui i deflussi risultanti da operazioni di prestito garantite e da operazioni correlate ai mercati finanziari di cui all'articolo 192, punti 2 e 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 nelle quali la controparte è una banca centrale e la garanzia reale concessa è una garanzia reale di livello 2 A di qualsiasi tipo.</p>
970	<p><b>1.2.1.4. garanzie reali sotto forma di attività di livello 2B costituite da titoli garantiti da attività (residenziali o auto, CQS1)</b></p> <p>Articolo 28, paragrafo 3, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>Gli enti creditizi segnalano qui i deflussi risultanti da operazioni di prestito garantite e da operazioni correlate ai mercati finanziari di cui all'articolo 192, punti 2 e 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 nelle quali la controparte è una banca centrale e la garanzia reale concessa è costituita da titoli garantiti da attività di livello 2B coperti da prestiti residenziali o auto e di classe di merito di credito 1 che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 13, paragrafo 2, lettera g), punti i), ii) o iv).</p>
980	<p><b>1.2.1.5. obbligazioni garantite di livello 2B</b></p> <p>Articolo 28, paragrafo 3, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>Gli enti creditizi segnalano qui i deflussi risultanti da operazioni di prestito garantite e da operazioni correlate ai mercati finanziari di cui all'articolo 192, punti 2 e 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 nelle quali la controparte è una banca centrale e la garanzia reale concessa è costituita da obbligazioni garantite di qualità elevata di livello 2B che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera e).</p>
990	<p><b>1.2.1.6. garanzie reali sotto forma di attività di livello 2B costituite da titoli garantiti da attività (commerciali o persone fisiche, Stato membro, CQS1)</b></p> <p>Articolo 28, paragrafo 3, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>Gli enti creditizi segnalano qui i deflussi risultanti da operazioni di prestito garantite e da operazioni correlate ai mercati finanziari di cui all'articolo 192, punti 2 e 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 nelle quali la controparte è una banca centrale e la garanzia reale concessa è costituita da titoli garantiti da attività di livello 2B commerciali o di persone fisiche di uno Stato membro e di classe di merito di credito 1 che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 13, paragrafo 2, lettera g), punti iii) o v).</p>

## ▼ M5

Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
1000	<p><b>1.2.1.7. altre garanzie reali sotto forma di attività di livello 2B</b></p> <p>Articolo 28, paragrafo 3, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>Gli enti creditizi segnalano qui i deflussi risultanti da operazioni di prestito garantite e da operazioni correlate ai mercati finanziari di cui all'articolo 192, punti 2 e 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 nelle quali la controparte è una banca centrale e la garanzia reale concessa è una garanzia reale di livello 2B non segnalata alle voci precedenti.</p>
1010	<p><b>1.2.1.8. garanzie reali sotto forma di attività illiquide</b></p> <p>Articolo 28, paragrafo 3, lettera g), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>Gli enti creditizi segnalano qui i deflussi risultanti da operazioni di prestito garantite e da operazioni correlate ai mercati finanziari di cui all'articolo 192, punti 2 e 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 nelle quali la controparte è una banca centrale e la garanzia reale concessa è costituita da attività illiquide.</p>
1020	<p><b>1.2.2. La controparte non è una banca centrale</b></p> <p>Gli enti creditizi segnalano qui i deflussi risultanti da operazioni di prestito garantite e da operazioni correlate ai mercati finanziari di cui all'articolo 192, punti 2 e 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 nelle quali la controparte non è una banca centrale.</p>
1030	<p><b>1.2.2.1. attività di livello 1, escl. garanzie reali sotto forma di obbligazioni garantite di qualità elevatissima</b></p> <p>Articolo 28, paragrafo 3, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>Gli enti creditizi segnalano qui i deflussi risultanti da operazioni di prestito garantite e da operazioni correlate ai mercati finanziari di cui all'articolo 192, punti 2 e 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 nelle quali la controparte non è una banca centrale e la garanzia reale concessa è una garanzia reale di livello 1, ad esclusione delle obbligazioni garantite di qualità elevatissima.</p>
1040	<p><b>1.2.2.2. garanzie reali sotto forma di attività di livello 1 costituite da obbligazioni garantite di qualità elevatissima</b></p> <p>Articolo 28, paragrafo 3, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>Gli enti creditizi segnalano qui i deflussi risultanti da operazioni di prestito garantite e da operazioni correlate ai mercati finanziari di cui all'articolo 192, punti 2 e 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 nelle quali la controparte non è una banca centrale e la garanzia reale concessa è una garanzia reale di livello 1 costituita da obbligazioni garantite di qualità elevatissima.</p>
1050	<p><b>1.2.2.3. garanzie reali di livello 2 A</b></p> <p>Articolo 28, paragrafo 3, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>Gli enti creditizi segnalano qui i deflussi risultanti da operazioni di prestito garantite e da operazioni correlate ai mercati finanziari di cui all'articolo 192, punti 2 e 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 nelle quali la controparte non è una banca centrale e la garanzia reale concessa è una garanzia reale di livello 2 A.</p>

## ▼ M5

Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
1060	<p><b>1.2.2.4. garanzie reali sotto forma di attività di livello 2B costituite da titoli garantiti da attività (residenziali o auto, CQS1)</b></p> <p>Articolo 28, paragrafo 3, lettera d), punto i), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>Gli enti creditizi segnalano qui i deflussi risultanti da operazioni di prestito garantite e da operazioni correlate ai mercati finanziari di cui all'articolo 192, punti 2 e 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 nelle quali la controparte non è una banca centrale e la garanzia reale concessa è costituita da titoli garantiti da attività di livello 2B coperti da prestiti residenziali o auto e di classe di merito di credito 1 che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 13, paragrafo 2, lettera g), punti i), ii) o iv).</p>
1070	<p><b>1.2.2.5. obbligazioni garantite di livello 2B</b></p> <p>Gli enti creditizi segnalano qui i deflussi risultanti da operazioni di prestito garantite e da operazioni correlate ai mercati finanziari di cui all'articolo 192, punti 2 e 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 nelle quali la controparte non è una banca centrale e la garanzia reale concessa è costituita da obbligazioni garantite di qualità elevata di livello 2B che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera e).</p>
1080	<p><b>1.2.2.6. garanzie reali sotto forma di attività di livello 2B costituite da titoli garantiti da attività (commerciali o persone fisiche, Stato membro, CQS1)</b></p> <p>Articolo 28, paragrafo 3, lettera e), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>Gli enti creditizi segnalano qui i deflussi risultanti da operazioni di prestito garantite e da operazioni correlate ai mercati finanziari di cui all'articolo 192, punti 2 e 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 nelle quali la controparte non è una banca centrale e la garanzia reale concessa è costituita da titoli garantiti da attività di livello 2B coperti da titoli commerciali o di persone fisiche di uno Stato membro e di classe di merito di credito 1 che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 13, paragrafo 2, lettera g), punti iii) o v).</p>
1090	<p><b>1.2.2.7. altre garanzie reali sotto forma di attività di livello 2B</b></p> <p>Articolo 28, paragrafo 3, lettera f), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>Gli enti creditizi segnalano qui i deflussi risultanti da operazioni di prestito garantite e da operazioni correlate ai mercati finanziari di cui all'articolo 192, punti 2 e 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 nelle quali la controparte non è una banca centrale e la garanzia reale concessa è una garanzia reale di livello 2B non segnalata alle voci precedenti.</p>
1100	<p><b>1.2.2.8. garanzie reali sotto forma di attività illiquide</b></p> <p>Articolo 28, paragrafo 3, lettera g), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>Gli enti creditizi segnalano qui i deflussi risultanti da operazioni di prestito garantite e da operazioni correlate ai mercati finanziari di cui all'articolo 192, punti 2 e 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 nelle quali la controparte non è una banca centrale e la garanzia reale concessa è costituita da attività illiquide.</p>

## ▼ M5

Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
1110	<p><b>1.2.2.8.1. la controparte è un'amministrazione centrale, un organismo del settore pubblico (&lt;= fattore di rischio 20 %), una banca multilaterale di sviluppo</b></p> <p>Articolo 28, paragrafo 3, lettera d), punto ii), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>Gli enti creditizi segnalano qui i deflussi risultanti da operazioni di prestito garantite e da operazioni correlate ai mercati finanziari di cui all'articolo 192, punti 2 e 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 nelle quali la garanzia reale è un'attività illiquida e la controparte è un'amministrazione centrale, un organismo del settore pubblico con un fattore di ponderazione del rischio pari o inferiore al 20 % o una banca multilaterale di sviluppo.</p>
1120	<p><b>1.2.2.8.2. altre controparti</b></p> <p>Articolo 28, paragrafo 3, lettera g), punto ii), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>Gli enti creditizi segnalano qui i deflussi risultanti da operazioni di prestito garantite e da operazioni correlate ai mercati finanziari di cui all'articolo 192, punti 2 e 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 nelle quali la controparte non è una banca centrale, un'amministrazione centrale, un organismo del settore pubblico con un fattore di ponderazione del rischio inferiore al 20 % o una banca multilaterale di sviluppo e la garanzia reale concessa è un'attività illiquida.</p>
1130	<p><b>1.3. Deflussi totali da swaps con garanzie reali</b></p> <p>La somma dei deflussi nella colonna 050 in C 75.00 di cui all'allegato XXIV è segnalata nella colonna 060.</p>
<b>VOCI PER MEMORIA</b>	
1140	<p><b>2. Obbligazioni al dettaglio con durata residua inferiore a 30 giorni</b></p> <p>Articolo 28, paragrafo 6, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>Gli enti creditizi segnalano l'importo di <i>notes</i>, obbligazioni e altri titoli emessi che sono venduti esclusivamente sul mercato al dettaglio e detenuti in conti al dettaglio. Tali obbligazioni al dettaglio devono essere segnalate anche nella corrispondente categoria di depositi al dettaglio come indicato nella descrizione dei depositi al dettaglio (istruzioni relative alle righe 030-110).</p>
1150	<p><b>3. Depositi al dettaglio esentati dal calcolo dei deflussi</b></p> <p>Articolo 25, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>Gli enti creditizi segnalano qui le categorie di depositi esentati dal calcolo dei deflussi se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 25, paragrafo 4, lettera a) o b) (ossia quando al depositante non è consentito il ritiro entro 30 giorni di calendario o il ritiro anticipato entro 30 giorni di calendario fatta salva specifica penale).</p>
1160	<p><b>4. Depositi al dettaglio non valutati</b></p> <p>Articolo 25, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>Gli enti creditizi segnalano qui i depositi al dettaglio per i quali non è stata effettuata o ultimata la valutazione prevista all'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento delegato 2015/61 della Commissione.</p> <p>Questi depositi devono essere segnalati anche nella categoria 2 dei depositi soggetti a tasso di deflusso superiore, come indicato nelle istruzioni relative alla riga 070.</p>

▼ **M5**

Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
1170	<p><b>5. Deflussi di liquidità da compensare con afflussi correlati</b></p> <p>Gli enti creditizi segnalano l'importo in essere di tutte le passività e gli impegni fuori bilancio i cui i deflussi di liquidità sono stati compensati dagli afflussi correlati ai sensi dell'articolo 26 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.</p>
	<p><b>6. Depositi operativi mantenuti al fine di servizi di compensazione, di custodia, di gestione della liquidità o altri servizi analoghi nel quadro di una relazione operativa consolidata</b></p> <p>Gli enti creditizi segnalano qui i depositi operativi di cui alla voce 1.1.2.1. disaggregati per le seguenti controparti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— enti creditizi;</li> <li>— clienti finanziari diversi dagli enti creditizi;</li> <li>— emittenti sovrani, banche centrali, banche multilaterali di sviluppo e organismi del settore pubblico;</li> <li>— altri clienti.</li> </ul>
1180	<p><b>6.1. forniti da enti creditizi</b></p> <p>Gli enti creditizi segnalano l'importo del saldo in essere dei depositi operativi di cui alla voce 1.1.2.1 forniti da enti creditizi.</p>
1190	<p><b>6.2. forniti da clienti finanziari diversi dagli enti creditizi</b></p> <p>Gli enti creditizi segnalano l'importo del saldo in essere dei depositi operativi di cui alla voce 1.1.2.1 forniti da clienti finanziari diversi dagli enti creditizi.</p>
1200	<p><b>6.3. forniti da emittenti sovrani, banche centrali, banche multilaterali di sviluppo e organismi del settore pubblico</b></p> <p>Gli enti creditizi segnalano l'importo del saldo in essere dei depositi operativi di cui alla voce 1.1.2.1 forniti da emittenti sovrani, banche centrali, banche multilaterali di sviluppo e organismi del settore pubblico.</p>
1210	<p><b>6.4. forniti da altri clienti</b></p> <p>Gli enti creditizi segnalano l'importo del saldo in essere dei depositi operativi di cui alla voce 1.1.2.1 forniti da altri clienti (diversi da quelli menzionati alle precedenti voci e dai clienti considerati nel quadro dei depositi al dettaglio).</p>
	<p><b>7. Depositi non operativi mantenuti da clienti finanziari e altri clienti</b></p> <p>Gli enti creditizi segnalano qui i depositi non operativi di cui alle voci 1.1.3.2. e 1.1.3.3. disaggregati per le seguenti controparti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— enti creditizi;</li> <li>— clienti finanziari diversi dagli enti creditizi;</li> <li>— emittenti sovrani, banche centrali, banche multilaterali di sviluppo e organismi del settore pubblico;</li> <li>— altri clienti.</li> </ul>



▼ **M5**

Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
1220	<p><b>7.1. forniti da enti creditizi</b></p> <p>Gli enti creditizi segnalano l'importo del saldo in essere dei depositi non operativi di cui alla voce 1.1.3.2 forniti da enti creditizi.</p>
1230	<p><b>7.2. forniti da clienti finanziari diversi dagli enti creditizi</b></p> <p>Gli enti creditizi segnalano l'importo del saldo in essere dei depositi non operativi di cui alla voce 1.1.3.2 forniti da clienti finanziari diversi dagli enti creditizi.</p>
1240	<p><b>7.3. forniti da emittenti sovrani, banche centrali, banche multilaterali di sviluppo e organismi del settore pubblico</b></p> <p>Gli enti creditizi segnalano l'importo del saldo in essere dei depositi non operativi di cui alla voce 1.1.3.3 forniti da emittenti sovrani, banche centrali, banche multilaterali di sviluppo e organismi del settore pubblico.</p>
1250	<p><b>7.4. forniti da altri clienti</b></p> <p>Gli enti creditizi segnalano l'importo del saldo in essere dei depositi non operativi di cui alla voce 1.1.3.3 forniti da altri clienti (diversi da quelli menzionati alle precedenti voci e dai clienti considerati nel quadro dei depositi al dettaglio).</p>
1260	<p><b>8. Impegni di finanziamento verso clienti non finanziari</b></p> <p>Articolo 32, paragrafo 3, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>Gli enti creditizi segnalano l'importo in essere degli impegni contrattuali verso clienti non finanziari di concedere il finanziamento entro 30 giorni.</p> <p>Ai fini della presente voce per impegni contrattuali si intendono solo quelli che non sono rilevati come deflussi di liquidità.</p>
1270	<p><b>9. Attività di livello 1, escl. garanzie reali sotto forma di obbligazioni garantite di qualità elevatissima fornite per derivati</b></p> <p>Gli enti creditizi segnalano il valore di mercato delle garanzie reali di livello 1 che non sono obbligazioni garantite di qualità elevatissima fornite per i contratti elencati all'allegato II del regolamento (UE) n. 575/2013 e i derivati su crediti.</p>
1280	<p><b>10. Monitoraggio delle operazioni di finanziamento tramite titoli</b></p> <p>Gli enti creditizi segnalano, conformemente all'atto delegato che la Commissione deve adottare ai sensi dell'articolo 423, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013, l'importo totale delle garanzie reali fornite per le operazioni di finanziamento tramite titoli, in cui una variazione del tasso di cambio pertinente potrebbe innescare deflussi di garanzie reali dall'ente, a causa del fatto che una «gamba» dell'operazione di finanziamento tramite titoli è denominata in una valuta diversa dall'altra.</p>
	<p><b>11. Deflussi infragruppo o da sistemi istituzionali di tutela</b></p> <p>Gli enti creditizi segnalano qui tutte le operazioni segnalate alla voce 1 nelle quali la controparte è l'impresa madre o una filiazione dell'ente creditizio o un'altra filiazione della stessa impresa madre o collegata all'ente creditizio da una relazione ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 83/349/CEE, o un membro dello stesso sistema di tutela istituzionale di cui all'articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013 o l'ente centrale o un membro di una rete o di un gruppo di cooperative di cui all'articolo 10 dello stesso regolamento.</p>

▼ **M5**

Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
1290	<p><b>11.1. di cui: a clienti finanziari</b></p> <p>Gli enti creditizi segnalano l'importo totale segnalato alla voce 1.1. a clienti finanziari che rientrano nell'ambito di applicazione della voce 11.</p>
1300	<p><b>11.2. di cui: a clienti non finanziari</b></p> <p>Gli enti creditizi segnalano l'importo totale segnalato alla voce 1.1. a clienti non finanziari che rientrano nell'ambito di applicazione della voce 11.</p>
1310	<p><b>11.3. di cui: garantiti</b></p> <p>Gli enti creditizi segnalano l'importo totale delle operazioni garantite segnalate alla voce 1.2. che rientrano nell'ambito di applicazione della voce 11.</p>
1320	<p><b>11.4. di cui: linee di credito senza trattamento preferenziale</b></p> <p>Gli enti creditizi segnalano l'importo massimo utilizzabile delle linee di credito irrevocabili non utilizzate segnalate alla voce 1.1.5.1. concesse a soggetti rientranti nell'ambito di applicazione della voce 11 per le quali non hanno ricevuto l'autorizzazione ad applicare un tasso di deflusso inferiore ai sensi dell'articolo 29 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.</p>
1330	<p><b>11.5. di cui: linee di liquidità senza trattamento preferenziale</b></p> <p>Gli enti creditizi segnalano l'importo massimo utilizzabile delle linee di liquidità irrevocabili non utilizzate segnalate alla voce 1.1.5.2. concesse a soggetti rientranti nell'ambito di applicazione della voce 11 per le quali non hanno ricevuto l'autorizzazione ad applicare un tasso di deflusso inferiore ai sensi dell'articolo 29 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.</p>
1340	<p><b>11.6. di cui: depositi operativi</b></p> <p>Gli enti creditizi segnalano l'importo dei depositi di cui alla voce 1.1.2. a soggetti che rientrano nell'ambito di applicazione della voce 11.</p>
1350	<p><b>11.7 di cui: depositi non operativi</b></p> <p>Gli enti creditizi segnalano l'importo del saldo in essere dei depositi di cui alla voce 1.1.3. da soggetti che rientrano nell'ambito di applicazione della voce 11.</p>
1360	<p><b>11.8. di cui: passività in forma di titoli di debito se non trattate come depositi al dettaglio</b></p> <p>Gli enti creditizi segnalano l'importo del saldo in essere dei titoli di debito segnalati alla voce 1.1.7.2. detenuti da soggetti che rientrano nell'ambito di applicazione della voce 11.</p>
1370	<p><b>12. Deflussi valutari</b></p> <p>Questa voce è segnalata soltanto in caso di segnalazione in valute soggette a segnalazione separata.</p>

▼ **M5**

Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
	Solo per la segnalazione delle valute rilevanti, gli enti creditizi segnalano la quota dei deflussi da derivati (segnalati alla voce 1.1.4.5.) che si riferisce ai flussi di capitale in valuta nella rispettiva valuta rilevante da <i>swaps</i> su tassi di interesse in differenti valute e operazioni a pronti e a termine in valuta con scadenza nel periodo di 30 giorni. La compensazione per controparte può essere applicata solo ai flussi in detta valuta; ad esempio controparte A: EUR+10 e controparte A: EUR-20 è segnalato come deflusso EUR10. Non può essere fatta alcuna compensazione tra controparti, ad esempio controparte A: EUR-10, controparte B: EUR+40 è segnalato come deflusso EUR10 in C 73.00 e afflusso EUR40 in C 74.00).
1380	<b>13. Deflussi di paesi terzi — restrizioni al trasferimento o valute non convertibili</b> Gli enti creditizi segnalano qui i deflussi di liquidità da paesi terzi in cui vigono restrizioni al trasferimento o che sono denominati in valute non convertibili.
1390	<b>14. Saldi aggiuntivi da creare nelle riserve della banca centrale</b> Gli enti creditizi segnalano, se necessario, l'importo dei saldi aggiuntivi che devono essere conservati nelle riserve della banca centrale secondo quanto concordato tra l'autorità competente e la BCE o la banca centrale ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera b), punto iii), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.

**SEGNALAZIONI SULLA LIQUIDITÀ (PARTE 3: AFFLUSSI)**

2. Afflussi
  - 2.1. Osservazioni generali
    1. Il presente documento è un modello sintetico che contiene informazioni relative agli afflussi di liquidità misurati nel corso dei successivi 30 giorni, per segnalare il requisito di copertura della liquidità di cui al regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione. Le voci che non devono essere compilate dagli enti creditizi sono indicate in grigio.
    2. Gli enti creditizi presentano il modello nelle valute specificate all'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.
    3. Ai sensi dell'articolo 32 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, gli afflussi di liquidità:
      - i. comprendono solo gli afflussi contrattuali da esposizioni non scadute e per le quali l'ente creditizio non ha ragioni di attendersi un default nell'arco di 30 giorni;
      - ii. sono calcolati moltiplicando i saldi in essere delle varie categorie di crediti contrattuali per i tassi di cui al regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.
    4. Gli afflussi all'interno di un gruppo o nell'ambito di un sistema di tutela istituzionale (fatta eccezione per gli afflussi derivanti da linee di credito o di liquidità non utilizzate fornite da membri di un gruppo o da un sistema istituzionale di tutela, quando l'autorità competente ha autorizzato l'applicazione di un tasso preferenziale di afflusso) sono assegnati alle pertinenti categorie. Gli importi non ponderati sono inoltre segnalati come voci per memoria nella sezione 4 del modello (linee 460-480).

▼ M5

5. Ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 6, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, gli enti non segnalano gli afflussi riguardanti le attività liquide segnalate conformemente al titolo II dello stesso regolamento diversi dai pagamenti dovuti sulle attività che non sono riflessi nel valore di mercato delle attività.
6. Gli afflussi che devono essere ricevuti in paesi terzi in cui vigono restrizioni al trasferimento o che sono denominati in valute non convertibili sono segnalati nelle pertinenti righe delle sezioni 1.1., 1.2. o 1.3. Gli afflussi sono segnalati integralmente, a prescindere dall'importo dei deflussi nel paese terzo o nella valuta.
7. Gli importi dovuti da titoli emessi dall'ente creditizio stesso o da un soggetto collegato sono computati su base netta, applicando un tasso di afflusso stabilito in funzione del tasso di afflusso applicabile all'attività sottostante ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 3, lettera h), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.
8. Ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 7, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, gli enti creditizi non segnalano gli afflussi da nuove obbligazioni assunte.
9. Nel caso di una valuta rilevante identificata ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, sono segnalati solo i saldi denominati nella valuta rilevante in modo da assicurare che le differenze tra valute siano correttamente rispecchiate. Questo può comportare che nel modello relativo alle valute rilevanti sia segnalata solo una parte dell'operazione. Ad esempio, nel caso dei derivati in valuta estera, gli enti creditizi possono compensare gli afflussi e i deflussi ai sensi dell'articolo 21 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione solo quando sono denominati nella stessa valuta.
10. La struttura a colonna del presente modello consente di indicare i diversi massimali degli afflussi applicabili ai sensi dell'articolo 33 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione. Al riguardo, il modello è basato su tre serie di colonne, una per ogni trattamento (massimale del 75 %, massimale del 90 % ed esenzione dal massimale). Gli enti creditizi che effettuano la segnalazione su base consolidata possono utilizzare più di una serie di colonne se, nel quadro dello stesso consolidamento, soggetti diversi beneficiano di trattamenti diversi.
11. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione riguardante il consolidamento, gli afflussi di liquidità in una filiazione in un paese terzo assoggettati, ai sensi della normativa nazionale del paese terzo, a tassi inferiori a quelli indicati nel titolo III dello stesso regolamento sono consolidati in base ai tassi inferiori indicati dalla normativa nazionale del paese terzo.
12. Il regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione fa riferimento unicamente a tassi e coefficienti di scarto e nel modello l'espressione «fattore di ponderazione» si riferisce unicamente ad essi nell'opportuno contesto. Nel presente allegato il termine «ponderato» è utilizzato in senso generale per indicare l'importo calcolato dopo l'applicazione dei coefficienti di scarto e dei tassi rispettivi e ogni altra istruzione supplementare pertinente (ad esempio, nel caso di operazioni di prestito garantite e di finanziamento).

▼ **M5**

13. Nei modelli associati alle presenti istruzioni sono incluse alcune voci per memoria. Pur non essendo strettamente necessarie per il calcolo del coefficiente stesso, devono essere comunque riportate. Dette voci forniscono le informazioni necessarie all'autorità competente per effettuare una valutazione adeguata della conformità degli enti creditizi ai requisiti di liquidità. In alcuni casi esse rappresentano una disaggregazione più granulare delle voci che figurano nelle sezioni principali dei modelli, mentre in altri casi rispecchiano risorse di liquidità aggiuntive a cui gli enti creditizi possono avere accesso.
  
- 2.2. Osservazioni specifiche riguardanti le operazioni di prestito garantite e le operazioni correlate ai mercati finanziari
  1. Il modello classifica i flussi garantiti secondo la qualità delle attività sottostanti o l'ammissibilità come attività liquide di qualità elevata. Per gli *swaps* con garanzie reali è previsto un modello specifico, il C 75.00 di cui all'allegato XXIV. Gli *swaps* con garanzie reali, che sono operazioni di garanzie reali contro garanzie reali, non sono segnalati nel modello relativo agli afflussi (C 74.00 di cui all'allegato XXIV), che copre solo operazioni di contante contro garanzie reali.
  
  2. In caso di restituzione di una valuta rilevante, sono segnalati solo i saldi denominati nella valuta rilevante in modo da assicurare che le differenze tra valute siano correttamente rispecchiate. Questo può comportare che nel modello relativo alle valute rilevanti sia segnalata solo una parte dell'operazione. Pertanto, un'operazione di vendita con patto di riacquisto passivo può determinare un afflusso negativo. Le operazioni di vendita con patto di riacquisto passivo segnalate alla stessa voce sono sommate (positive e negative). Il totale positivo è segnalato nel modello relativo agli afflussi. Il totale negativo è segnalato nel modello relativo ai deflussi. Per le operazioni di vendita con patto di riacquisto si procede all'inverso.
  
  3. Gli enti creditizi segnalano solo le attività di livello 1, 2 A e 2B che sono ammissibili come attività liquide ai sensi del titolo II del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione. Le garanzie reali che, anche se di livello 1, 2 A o 2B, non sono ammissibili come attività liquide ai sensi del titolo II del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione sono segnalate come attività illiquide. Analogamente, quando l'ente creditizio può riconoscere soltanto parte delle sue quote in valuta estera o delle attività delle amministrazioni centrali e delle banche centrali in valuta estera o in valuta nazionale nelle sue attività liquide di qualità elevata, solo la parte rilevabile è segnalata nelle righe relative alle attività di livello 1, 2 A e 2B (cfr. articolo 12 paragrafo 1, lettera c), punti i), ii) e iii), e articolo 10, paragrafo 1, lettera d), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione). Se una particolare attività è utilizzata come garanzia reale ma per un importo superiore alla quota che può essere rilevata come attività liquida, l'importo eccedente è segnalato nella sezione relativa alle attività illiquide. Le attività di livello 2 A sono segnalate nella corrispondente riga relativa alle attività di livello 2 A, anche se è applicato il trattamento alternativo della liquidità ai sensi dell'articolo 19 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.

▼ M52.3. Osservazioni specifiche in materia di regolamento e di operazioni di tipo *forward starting*

Gli enti creditizi segnalano gli afflussi derivanti da contratti di vendita con patto di riacquisto di tipo *forward starting* che iniziano entro l'orizzonte di 30 giorni e scadono oltre l'orizzonte di 30 giorni. L'afflusso da ricevere è segnalato in {C 74.00; r260} («altri afflussi»), al netto del valore di mercato delle attività da consegnare alla controparte dopo l'applicazione del relativo coefficiente di scarto per il coefficiente di copertura della liquidità. Se l'attività non è un'«attività liquida», l'afflusso da ricevere è segnalato integralmente. L'attività da costituire in garanzia reale è segnalata in C 72.00 se l'ente detiene l'attività nel suo portafoglio alla data di riferimento e soddisfa le relative condizioni.

Gli enti creditizi segnalano gli afflussi derivanti da contratti di vendita con patto di riacquisto di tipo *forward starting*, contratti di vendita con patto di riacquisto passivo e *swaps* con garanzie reali che iniziano entro l'orizzonte di 30 giorni e scadono oltre l'orizzonte di 30 giorni, quando la «gamba» iniziale produce un afflusso. Nel caso dei contratti di vendita con patto di riacquisto, l'afflusso da ricevere è segnalato in {C 74.00; r260} («altri afflussi»), al netto del valore di mercato delle attività da consegnare alla controparte dopo l'applicazione del relativo coefficiente di scarto per il coefficiente di copertura della liquidità. Se l'importo da ricevere è inferiore al valore di mercato (dopo il coefficiente di scarto per il coefficiente di copertura della liquidità) dell'attività da dare in prestito come garanzia reale, la differenza è segnalata come deflusso in C 73.00. Se l'attività non è un'«attività liquida», l'afflusso da ricevere è segnalato integralmente. L'attività da costituire in garanzia reale è segnalata in C 72.00, se l'ente detiene l'attività nel suo portafoglio alla data di riferimento e soddisfa le relative condizioni. Nel caso di contratti di vendita con patto di riacquisto passivo, quando il valore di mercato delle attività da ricevere come garanzia reale dopo l'applicazione del relativo coefficiente di scarto per il coefficiente di copertura della liquidità (se l'attività è ammissibile come attività liquida) è superiore all'importo in contante da dare in prestito, la differenza deve essere indicata come afflusso in {C 74.00; r260} («altri afflussi»). Per gli *swaps* con garanzie reali, quando l'effetto netto dello swap iniziale di attività (tenendo conto dei coefficienti di scarto per il coefficiente di copertura della liquidità) dà luogo a un afflusso, tale afflusso è segnalato in {C 74.00; r260} («altri afflussi»).

I contratti di vendita con patto di riacquisto di tipo *forward starting*, i contratti di vendita con patto di riacquisto passivo di tipo *forward starting* e gli *swaps* con garanzie reali di tipo *forward starting* con inizio e scadenza entro l'orizzonte di 30 giorni del coefficiente di copertura dalla liquidità non hanno alcun impatto sul coefficiente di copertura della liquidità di una banca e possono essere ignorati.

## 2.4. Albero decisionale sugli afflussi ai fini del coefficiente di copertura della liquidità ai sensi degli articoli 32, 33 e 34 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione

1. L'albero decisionale non pregiudica la segnalazione delle voci per memoria. L'albero decisionale fa parte delle istruzioni intese a precisare i criteri di valutazione delle priorità per l'assegnazione di ogni voce segnalata, al fine di garantire una segnalazione omogenea e confrontabile. Gli enti creditizi non possono semplicemente percorrere l'albero decisionale ma devono attenersi a tutte le istruzioni in ogni momento.

2. Per motivi di semplicità l'albero decisionale non tiene conto dei totali e dei totali parziali; questo, tuttavia, non significa necessariamente che essi non debbano essere segnalati.

▼ **M5**

2.4.1. Albero decisionale sulle righe del modello C 74.00 di cui l'allegato XXIV

#	Voce	Decisione	Segnalazione
1	Afflusso che soddisfa i criteri operativi di cui all'articolo 32, quali: — l'esposizione non è scaduta (articolo 32, paragrafo 1) — l'ente creditizio non ha ragioni di attendersi un <i>default</i> nell'arco di 30 giorni di calendario (articolo 32, paragrafo 1) — l'ente creditizio non computa gli afflussi da nuove obbligazioni assunte (articolo 32, paragrafo 7) — gli afflussi che sono già stati compensanti con deflussi non devono essere segnalati (articolo 26) — gli enti creditizi non computano gli afflussi derivanti dalle attività liquide contemplate nel titolo II diversi dai pagamenti dovuti sulle attività che non sono riflessi nel valore di mercato delle attività (articolo 32, paragrafo 6)	No	<b>Nessuna segnalazione</b>
		Si	# 2
2	Operazioni di tipo <i>forward starting</i>	Si	# 3
		No	# 5
3	Operazione di tipo <i>forward starting</i> conclusa dopo la data di riferimento per le segnalazioni	Si	<b>Nessuna segnalazione</b>
		No	# 4
4	Operazione di tipo <i>forward starting</i> avente inizio prima e avente scadenza dopo l'orizzonte di 30 giorni	Si	<b>Nessuna segnalazione</b>
		No	Riga 260, ID 1.1.12.
5	Afflussi all'interno di un gruppo o nell'ambito di un sistema di tutela istituzionale	Si	# 6
		No	# 7
6	Afflussi derivanti da linee di credito o di liquidità non utilizzate fornite da membri di un gruppo o da un sistema istituzionale di tutela quando l'autorità competente ha autorizzato l'applicazione di un tasso superiore di afflusso (articolo 34)	Si	Riga 250, ID 1.1.11.
		No	# 7
7	Afflussi da operazioni di prestito garantite e da operazioni correlate ai mercati finanziari, ad eccezione dei derivati (articolo 32, paragrafo 3, lett. b)-c) ed e)-f)]	Si	# 23
		No	# 8
8	Importi dovuti da titoli con scadenza entro 30 giorni (articolo 32, paragrafo 2, lett. a), punto i)]	Si	Riga 190, ID 1.1.5.
		No	# 9

## ▼ M5

#	Voce	Decisione	Segnalazione
9	Afflussi derivanti da operazioni di finanziamento al commercio (articolo 32, paragrafo 2, lett. a), punto ii)]	Si	Riga 180, ID 1.1.4.
		No	# 10
10	Attività con data di scadenza contrattuale non definita (articolo 32, paragrafo 3, lett. i)].	Si	# 11
		No	# 12
11	Interessi e pagamenti minimi da attività con data di scadenza contrattuale non definita che sono dovuti per contratto e che sono soggetti ad un afflusso di cassa effettivo nei successivi 30 giorni	Si	# 12
		No	Riga 200, ID 1.1.6.
12	Importi dovuti da posizioni negli strumenti inclusi in un indice azionario principale, purché non si conteggino due volte con le attività liquide (articolo 32, paragrafo 2, lett. b)]	Si	Riga 210, ID 1.1.7.
		No	# 13
13	Afflussi derivanti da linee di credito o di liquidità non utilizzate e altri impegni forniti da banche centrali, purché non si conteggino due volte con le attività liquide (articolo 32, paragrafo 3, lett. g)].	Si	Riga 220, ID 1.1.8.
		No	# 14
14	Afflussi derivanti dallo svincolo dei saldi detenuti in conti segregati conformemente ai requisiti prudenziali per la tutela delle attività di negoziazione della clientela (articolo 32, paragrafo 4)	Si	Riga 230, ID 1.1.9.
		No	# 15
15	Afflussi di liquidità da derivati al netto per controparte e per garanzia reale (articolo 32, paragrafo 5)	Si	Riga 240, ID 1.1.10.
		No	# 16
16	Afflussi collegati a deflussi conformemente agli impegni all'erogazione di prestiti agevolati di cui all'articolo 31, paragrafo 9 (articolo 32, par 3, lett. a)].	Si	Riga 170, ID 1.1.3.
		No	# 17
17	Importi dovuti da banche centrali e clienti finanziari (articolo 32, paragrafo 2, lett. a)]	Si	# 21
		No	# 18
18	Importi dovuti dai clienti non finanziari (tranne banche centrali) che non corrispondono al rimborso del capitale (articolo 32, paragrafo 2)	Si	Riga 040, ID 1.1.1.1.
		No	# 19
19	Altri importi dovuti da clienti non finanziari (tranne banche centrali) (articolo 32, paragrafo 3, lett. a)]	Si	# 20
		No	Riga 260, ID 1.1.12.



## ▼ M5

#	Voce		Decisione	Segnalazione	
20	Altri importi dovuti da clienti non finanziari (tranne banche centrali) (articolo 32, paragrafo 3, lett. a)]	# 20.1	Clienti al dettaglio	Si	Riga 060, ID 1.1.1.2.1.
			No	# 20.2	
		# 20.2	Imprese non finanziarie	Si	Riga 070, ID 1.1.1.2.2.
			No	# 20.3	
		# 20.3	Emittenti sovrani, banche multilaterali di sviluppo e organismi del settore pubblico	Si	Riga 080, ID 1.1.1.2.3.
			No	Riga 090, ID 1.1.1.2.4.	
21	Afflussi da clienti finanziari classificati come depositi operativi (articolo 32, paragrafo 3, lett. d)]		Si	# 22	
			No	# 23	
22	L'ente creditizio è in grado di stabilire un corrispondente tasso di afflusso simmetrico (articolo 32, paragrafo 3, lett. d)]		Si	Riga 120, ID 1.1.2.1.1.	
			No	Riga 130, ID 1.1.2.1.2.	
23	Importi dovuti da banche centrali (articolo 32, paragrafo 2, lett. a)]		Si	Riga 150, ID 1.1.2.2.1.	
			No	Riga 160, ID 1.1.2.2.2.	
24	Operazione di <i>swaps</i> con garanzie reali (articolo 32, paragrafo 3, lett. e)]		Si	Riga 410, ID 1.3 (1)	
			No	# 25	
25	Garanzie reali ammissibili come attività liquide (articolo 32, paragrafo 3, lett. b)]		Si	# 26	
			No	# 27	
26	Operazione di provvista garantita da (articolo 32, paragrafo 3, lett. b)]	# 26.1	garanzie reali impiegate a copertura di posizioni corte	Si	Riga 360, ID 1.2.2.
			No	# 26.2	
		# 26.2	garanzie reali di livello 1 escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima	Si	Riga 290, ID 1.2.1.1.
			No	# 26.3	
		# 26.3	garanzie reali di livello 1 costituite da obbligazioni garantite di qualità elevatissima	Si	Riga 300, ID 1.2.1.2.
			No	# 26.4	

## ▼ M5

#	Voce		Decisione	Segnalazione			
		# 26.4	garanzie reali di livello 2 A	Si	Riga 310, ID 1.2.1.3.		
			No	# 26.5			
		# 26.5	garanzie reali sotto forma di attività di livello 2B costituite da titoli garantiti da attività (ABS) (residenziali o auto)	Si	Riga 320, ID 1.2.1.4.		
				No	# 26.6		
		# 26.6	garanzie reali di livello 2B costituite da obbligazioni garantite di qualità elevata	Si	Riga 330, ID 1.2.1.5.		
				No	# 26.7		
		# 26.7	garanzie reali sotto forma di attività di livello 2B costituite da titoli garantiti da attività (ABS) (commerciali o persone fisiche)	Si	Riga 340, ID 1.2.1.6.		
				No	Riga 350, ID 1.2.1.7.		
		27	Garanzie reali non ammissibili come attività liquide (articolo 32, paragrafo 3, lett. b)]	# 27.1	prestiti su margine: garanzie reali illiquide	Si	Riga 380, ID 1.2.3.1.
					No	# 27.2	
# 27.2	garanzie reali costituite da capitale proprio illiquido			Si	Riga 390, ID 1.2.3.2.		
				No	Riga 400, ID 1.2.3.3.		

(<sup>1</sup>) Le operazioni di *swaps* con garanzie reali devono essere segnalate anche nel modello C 75.00 di cui all'allegato XXIV.

2.4.2. Albero decisionale sulle colonne del modello C 74.00 di cui l'allegato XXIV

#	Voce	Decisione	Segnalazione
1	L'afflusso deve essere segnalato nelle righe 010-430 del modello C 74.00 di cui all'allegato XXIV ai sensi degli articoli 32, 33 e 34 e secondo la classificazione specificata nella sezione 1 («Albero decisionale sulle righe del modello C 74.00»)	No	<b>Nessuna segnalazione</b>
		Si	# 2
2	Afflussi da operazioni di prestito garantite e da operazioni correlate ai mercati finanziari, ad eccezione dei derivati (articolo 32, paragrafo 3, lett. b)-c) ed e)-f)]	Si	# 11
		No	# 3
3	Esenzione parziale dal massimale degli afflussi (articolo 33, parr. 2-5)	Si	# 4
		No	# 6

## ▼ M5

#	Voce		Decisione	Segnalazione	
4	Esenzione parziale dal massimale degli afflussi (articolo 33, parr. 2-5)	# 4.1	Parte degli afflussi esentata dal massimale degli afflussi	—	# 5
		# 4.2	Parte degli afflussi non esentata dal massimale degli afflussi	—	# 7
5	Parte degli afflussi esentata dal massimale del 75 % per gli afflussi soggetti al massimale del 90 % sugli afflussi (articolo 33, parr. 4 e 5)		Si	# 9	
			No	# 10	
6	Afflussi soggetti al massimale degli afflussi del 75 % (articolo 33, paragrafo 1)		Si	# 7	
			No	# 8	
7	Afflussi soggetti al massimale degli afflussi del 75 % (articolo 33, paragrafo 1)	# 7.1	Importi dovuti/importo massimo utilizzabile	—	<b>Colonna 010</b>
		# 7.2	Fattore di ponderazione applicabile	—	<b>Colonna 080</b>
		# 7.3	Afflusso	—	<b>Colonna 140</b>
8	Afflussi soggetti al massimale degli afflussi del 90 % (articolo 33, parr. 4 e 5)		Si	# 9	
			No	# 10	
9	Afflussi soggetti al massimale degli afflussi del 90 % (articolo 33, parr. 4 e 5)	# 9.1	Importi dovuti/importo massimo utilizzabile	—	<b>Colonna 020</b>
		# 9.2	Fattore di ponderazione applicabile	—	<b>Colonna 090</b>
		# 9.3	Afflusso	—	<b>Colonna 150</b>
10	Afflussi totalmente esentati dal massimale degli afflussi (articolo 33, parr. 2-3)	# 10.1	Importi dovuti/importo massimo utilizzabile	—	<b>Colonna 030</b>
		# 10.2	Fattore di ponderazione applicabile	—	<b>Colonna 100</b>
		# 10.3	Afflusso	—	<b>Colonna 160</b>
11	Operazione di provvista garantita se la garanzia reale è ammissibile come attività liquida		Si	# 12	
			No	# 3	
12	Esenzione parziale dal massimale degli afflussi (articolo 33, parr. 2-5)		Si	# 13	
			No	# 15	

## ▼ M5

#	Voce		Decisione	Segnalazione	
13	Esenzione parziale dal massimale degli afflussi (articolo 33, parr. 2-5)	# 13.1	Parte degli afflussi esentata dal massimale degli afflussi	—	# 14
		# 13.2	Parte degli afflussi non esentata dal massimale degli afflussi	—	# 16
14	Parte degli afflussi esentata dal massimale del 75 % per gli afflussi soggetti al massimale del 90 % sugli afflussi (articolo 33, parr. 4 e 5)		Si	# 18	
			No	# 19	
15	Afflussi soggetti al massimale degli afflussi del 75 % (articolo 33, paragrafo 1)		Si	# 16	
			No	# 17	
16	Afflussi soggetti al massimale degli afflussi del 75 % (articolo 33, paragrafo 1)	# 16.1	Importi dovuti	—	<b>Colonna 010</b>
		# 16.2	Valore di mercato delle garanzie reali ricevute	—	<b>Colonna 040</b>
		# 16.3	Fattore di ponderazione applicabile	—	<b>Colonna 080</b>
		# 16.4	Valore ai sensi dell'articolo 9 delle garanzie reali ricevute	—	<b>Colonna 110</b>
		# 16.5	Afflusso	—	<b>Colonna 140</b>
17	Afflussi soggetti al massimale degli afflussi del 90 % (articolo 33, parr. 4 e 5)		Si	# 18	
			No	# 19	
18	Afflussi soggetti al massimale degli afflussi del 90 % (articolo 33, parr. 4 e 5)	# 18.1	Importi dovuti	—	<b>Colonna 020</b>
		# 18.2	Valore di mercato delle garanzie reali ricevute	—	<b>Colonna 050</b>
		# 18.3	Fattore di ponderazione applicabile	—	<b>Colonna 090</b>
		# 18.4	Valore ai sensi dell'articolo 9 delle garanzie reali ricevute	—	<b>Colonna 120</b>
		# 18.5	Afflusso	—	<b>Colonna 150</b>
19	Afflussi totalmente esentati dal massimale degli afflussi (articolo 33, parr. 2-3)	# 19.1	Importi dovuti	—	<b>Colonna 030</b>
		# 19.2	Valore di mercato delle garanzie reali ricevute	—	<b>Colonna 060</b>
		# 19.3	Fattore di ponderazione applicabile	—	<b>Colonna 100</b>
		# 19.4	Valore ai sensi dell'articolo 9 delle garanzie reali ricevute	—	<b>Colonna 130</b>
		# 19.5	Afflusso	—	<b>Colonna 160</b>

▼ **M5**

- 2.5. Sottomodello degli afflussi  
 2.5.1. Istruzioni relative alle specifiche **colonne**

Colonna	Riferimenti giuridici e istruzioni
010	<p><b>Importo — Soggetto al massimale degli afflussi del 75 %</b></p> <p>Articoli 32, 33 e 34 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>Per le righe {040}, {060}-{090}, {120}-{130}, {150}-{260}, {290}-{360}, {380}-{400}, {440}-{450} e {470}-{520}, gli enti creditizi segnalano nella colonna 010 il totale delle attività/degli importi dovuti/degli importi massimi utilizzabili che sono soggetti al massimale degli afflussi del 75 % ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione secondo le pertinenti istruzioni qui riportate.</p> <p>Se l'autorità competente ha approvato l'esenzione parziale dal massimale degli afflussi ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, la parte dell'importo esentata è segnalata nella colonna 020 o 030 e la parte dell'importo non esentata è segnalata nella colonna 010.</p>
020	<p><b>Importo — Soggetto al massimale degli afflussi del 90 %</b></p> <p>Articoli 32, 33 e 34 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>Per le righe {040}, {060}-{090}, {120}-{130}, {150}-{260}, {290}-{360}, {380}-{400}, {440}-{450} e {470}-{520}, gli enti creditizi segnalano nella colonna 020 il totale delle attività/degli importi dovuti/degli importi massimi utilizzabili che sono soggetti al massimale degli afflussi del 90 % ai sensi dell'articolo 33, paragrafi 4 e 5, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione secondo le pertinenti istruzioni qui riportate.</p> <p>Se l'autorità competente ha approvato l'esenzione parziale dal massimale degli afflussi ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, la parte dell'importo esentata è segnalata nella colonna 020 o 030 e la parte dell'importo non esentata è segnalata nella colonna 010.</p>
030	<p><b>Importo — Esentato dal massimale degli afflussi</b></p> <p>Articoli 32, 33 e 34 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>Per le righe {040}, {060}-{090}, {120}-{130}, {150}-{260}, {290}-{360}, {380}-{400}, {440}-{450} e {470}-{520}, gli enti creditizi segnalano nella colonna 030 il totale delle attività/degli importi dovuti/degli importi massimi utilizzabili che sono totalmente esentati dal massimale degli afflussi ai sensi dell'articolo 33, paragrafi 2, 3 e 5, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione secondo le pertinenti istruzioni qui riportate.</p> <p>Se l'autorità competente ha approvato l'esenzione parziale dal massimale degli afflussi ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, la parte dell'importo esentata è segnalata nella colonna 020 o 030 e la parte dell'importo non esentata è segnalata nella colonna 010.</p>
040	<p><b>Valore di mercato delle garanzie reali ricevute — Soggetto al massimale degli afflussi del 75 %</b></p> <p>Articoli 32, 33 e 34 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>Per le righe {290}-{350} e {490}, gli enti creditizi segnalano nella colonna 040 il valore di mercato delle garanzie reali ricevute in operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari che sono soggette al massimale degli afflussi del 75 % ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.</p>

## ▼ M5

Colonna	Riferimenti giuridici e istruzioni
	<p>Se l'autorità competente ha approvato l'esenzione parziale dal massimale degli afflussi ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, il valore di mercato delle garanzie reali ricevute in operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari esentate è segnalato nella colonna 050 o 060 e il valore di mercato delle garanzie reali ricevute in operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari non esentate è segnalato nella colonna 040.</p>
050	<p><b>Valore di mercato delle garanzie reali ricevute — Soggetto al massimale degli afflussi del 90 %</b></p> <p>Articoli 32, 33 e 34 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>Per le righe {290}-{350} e {490}, gli enti creditizi segnalano nella colonna 050 il valore di mercato delle garanzie reali ricevute in operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari che sono soggette al massimale degli afflussi del 90 % ai sensi dell'articolo 33, paragrafi 4 e 5, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.</p> <p>Se l'autorità competente ha approvato l'esenzione parziale dal massimale degli afflussi ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, il valore di mercato delle garanzie reali ricevute in operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari esentate è segnalato nella colonna 050 o 060 e il valore di mercato delle garanzie reali ricevute in operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari non esentate è segnalato nella colonna 040.</p>
060	<p><b>Valore di mercato delle garanzie reali ricevute — Esentato dal massimale degli afflussi</b></p> <p>Articoli 32, 33 e 34 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>Per le righe {290}-{350} e {490}, gli enti creditizi segnalano nella colonna 060 il valore di mercato delle garanzie reali ricevute in operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari che sono totalmente esentate dal massimale degli afflussi ai sensi dell'articolo 33, paragrafi 2, 3 e 5, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.</p> <p>Se l'autorità competente ha approvato l'esenzione parziale dal massimale degli afflussi ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, il valore di mercato delle garanzie reali ricevute in operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari esentate è segnalato nella colonna 050 o 060 e il valore di mercato delle garanzie reali ricevute in operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari non esentate è segnalato nella colonna 040.</p>
070	<p><b>Fattore di ponderazione standard</b></p> <p>Articoli 32, 33 e 34 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>I fattori di ponderazione standard nella colonna 070 sono quelli specificati nel regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione e sono indicati solo per informazione.</p>
080	<p><b>Fattore di ponderazione applicabile — Soggetto al massimale degli afflussi del 75 %</b></p> <p>Articoli 32, 33 e 34 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>I fattori di ponderazione applicabili sono quelli specificati agli articoli da 32 a 34 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione. I fattori di ponderazione applicabili possono dar luogo a valori medi ponderati e sono segnalati in valore decimale (ossia 1,00 per un fattore di ponderazione del 100 per cento, o 0,50 per un fattore di ponderazione del 50 per cento). I fattori di ponderazione applicabili possono riflettere discrezionalità specifiche dell'impresa o nazionali, ma non sono limitati ad esse.</p>

## ▼ M5

Colonna	Riferimenti giuridici e istruzioni
	<p>Per le righe {040}, {060}-{090}, {120}-{130}, {150}-{260}, {450},{470}-{480} e {500}-{510}, gli enti creditizi segnalano nella colonna 080 il fattore di ponderazione medio applicato alle attività/agli importi dovuti/agli importi massimi utilizzabili che sono soggetti al massimale degli afflussi del 75 % ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione. Per le righe {060}-{090} e {170} il fattore di ponderazione applicabile è segnalato nella colonna 080 come rapporto tra la colonna 140 e la colonna 010.</p> <p>Per le righe {290}-{350}, {380}-{400} e {490}, gli enti creditizi segnalano nella colonna 080 il fattore di ponderazione medio applicato al valore di mercato delle garanzie reali ricevute in operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari quando l'operazione di prestito garantita è soggetta al massimale degli afflussi del 75 % ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.</p>
090	<p><b>Fattore di ponderazione applicabile — Soggetto al massimale degli afflussi del 90 %</b></p> <p>Articoli 32, 33 e 34 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>I fattori di ponderazione applicabili sono quelli specificati agli articoli da 32 a 34 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione. I fattori di ponderazione applicabili possono dar luogo a valori medi ponderati e sono segnalati in valore decimale (ossia 1,00 per un fattore di ponderazione del 100 per cento, o 0,50 per un fattore di ponderazione del 50 per cento). I fattori di ponderazione applicabili possono riflettere discrezionalità specifiche dell'impresa o nazionali, ma non sono limitati ad esse.</p> <p>Per le righe {040}, {060}-{090}, {120}-{130}, {150}-{260}, {450},{470}-{480} e {500}-{510}, gli enti creditizi segnalano nella colonna 090 il fattore di ponderazione medio applicato alle attività/agli importi dovuti/agli importi massimi utilizzabili che sono soggetti al massimale degli afflussi del 90 % ai sensi dell'articolo 33, paragrafi 4 e 5, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione. Per le righe {060}-{090} e {170} il fattore di ponderazione applicabile è segnalato nella colonna 090 come rapporto tra la colonna 150 e la colonna 020.</p> <p>Per le righe {290}-{350}, {380}-{400} e {490}, gli enti creditizi segnalano nella colonna 090 il fattore di ponderazione medio applicato al valore di mercato delle garanzie reali ricevute in operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari quando l'operazione di prestito garantita è soggetta al massimale degli afflussi del 90 % ai sensi dell'articolo 33, paragrafi 4 e 5, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.</p>
100	<p><b>Fattore di ponderazione applicabile — Esentato dal massimale degli afflussi</b></p> <p>Articoli 32, 33 e 34 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>I fattori di ponderazione applicabili sono quelli specificati agli articoli da 32 a 34 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione. I fattori di ponderazione applicabili possono dar luogo a valori medi ponderati e sono segnalati in valore decimale (ossia 1,00 per un fattore di ponderazione del 100 per cento, o 0,50 per un fattore di ponderazione del 50 per cento). I fattori di ponderazione applicabili possono riflettere discrezionalità specifiche dell'impresa o nazionali, ma non sono limitati ad esse.</p> <p>Per le righe {040}, {060}-{090}, {120}-{130}, {150}-{260}, {450},{470}-{480} e {500}-{510}, gli enti creditizi segnalano nella colonna 100 il fattore di ponderazione medio applicato alle attività/agli importi dovuti/agli importi massimi utilizzabili che sono esentati dal massimale degli afflussi ai sensi dell'articolo 33, paragrafi 2, 3 e 5, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione. Per le righe {060}-{090} e {170} il fattore di ponderazione applicabile è segnalato nella colonna 100 come rapporto tra la colonna 160 e la colonna 030.</p>

## ▼ M5

Colonna	Riferimenti giuridici e istruzioni
	<p>Per le righe {290}-{350}, {380}-{400} e {490}, gli enti creditizi segnalano nella colonna 100 il fattore di ponderazione medio applicato al valore di mercato delle garanzie reali ricevute in operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari quando l'operazione di prestito garantita è esentata dal massimale degli afflussi ai sensi dell'articolo 33, paragrafi 2, 3 e 5, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.</p>
110	<p><b>Valore ai sensi dell'articolo 9 delle garanzie reali ricevute — Soggetto al massimale degli afflussi del 75 %</b></p> <p>Articoli 32, 33 e 34 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>Per le righe {290}-{350} e {490}, gli enti creditizi segnalano nella colonna 110 il valore delle garanzie reali ricevute ai sensi dell'articolo 9 del regolamento delegato (UE) 2015/61 in operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari che sono soggette al massimale degli afflussi del 75 % ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.</p> <p>Se l'autorità competente ha approvato l'esenzione parziale dal massimale degli afflussi ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, il valore delle garanzie reali ricevute ai sensi dell'articolo 9 dello stesso regolamento in operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari esentate è segnalato nella colonna 120 o 130 e il valore delle garanzie reali ricevute ai sensi dell'articolo 9 dello stesso regolamento in operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari non esentate è segnalato nella colonna 110.</p>
120	<p><b>Valore ai sensi dell'articolo 9 delle garanzie reali ricevute — Soggetto al massimale degli afflussi del 90 %</b></p> <p>Articoli 32, 33 e 34 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>Per le righe {290}-{350} e {490}, gli enti creditizi segnalano nella colonna 120 il valore delle garanzie reali ricevute ai sensi dell'articolo 9 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione in operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari che sono soggette al massimale degli afflussi del 90 % ai sensi dell'articolo 33, paragrafi 4 e 5, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.</p> <p>Se l'autorità competente ha approvato l'esenzione parziale dal massimale degli afflussi ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, il valore delle garanzie reali ricevute ai sensi dell'articolo 9 dello stesso regolamento in operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari esentate è segnalato nella colonna 120 o 130 e il valore delle garanzie reali ricevute ai sensi dell'articolo 9 dello stesso regolamento in operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari non esentate è segnalato nella colonna 110.</p>
130	<p><b>Valore ai sensi dell'articolo 9 delle garanzie reali ricevute — Esentato dal massimale degli afflussi</b></p> <p>Articoli 32, 33 e 34 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>Per le righe {290}-{350} e {490}, gli enti creditizi segnalano nella colonna 130 il valore delle garanzie reali ricevute ai sensi dell'articolo 9 del regolamento delegato (UE) 2015/61 in operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari che sono totalmente esentate dal massimale degli afflussi ai sensi dell'articolo 33, paragrafi 2, 3 e 5, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.</p>



## ▼ M5

Colonna	Riferimenti giuridici e istruzioni
	<p>Se l'autorità competente ha approvato l'esenzione parziale dal massimale degli afflussi ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, il valore delle garanzie reali ricevute ai sensi dell'articolo 9 dello stesso regolamento in operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari esentate è segnalato nella colonna 120 o 130 e il valore delle garanzie reali ricevute ai sensi dell'articolo 9 dello stesso regolamento in operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari non esentate è segnalato nella colonna 110.</p>
140	<p><b>Afflusso — Soggetto al massimale degli afflussi del 75 %</b></p> <p>Articoli 32, 33 e 34 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>Per le righe {040}, {120}-{130}, {150}-{160}, {180}-{260}, {380}-{400}, {450},{470}-{480} e {500}-{510}, gli enti creditizi segnalano nella colonna 140 il totale degli afflussi soggetti al massimale degli afflussi del 75 % ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, calcolato moltiplicando l'importo totale/l'importo massimo utilizzabile indicato nella colonna 010 per il pertinente fattore di ponderazione di cui alla colonna 080.</p> <p>Per le righe {060}-{090}, seguire la seguente procedura:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— se non vi sono impegni contrattuali o se gli impegni contrattuali nei confronti del tipo di cliente sono inferiori al 50 % degli importi dovuti segnalati nella colonna 010, gli importi dovuti sono ridotti del 50 % e il risultato è segnalato nella colonna 140. In questo caso, non sono segnalate passività nel modello C 73.00 di cui all'allegato XXIV;</li> <li>— se gli impegni contrattuali nei confronti del cliente sono pari o superiori al 50 % ma inferiori al 100 % degli importi dovuti segnalati nella colonna 010, gli importi dovuti sono diminuiti degli impegni contrattuali nei confronti del pertinente tipo di clienti e il risultato è segnalato nella colonna 140. In questo caso, non sono segnalate passività nel modello C 73.00 di cui all'allegato XXIV;</li> <li>— se gli impegni contrattuali nei confronti del cliente sono superiori al 100 % degli importi dovuti segnalati nella colonna 010, indicare «0» nella colonna 140 e la differenza tra gli impegni contrattuali e gli importi dovuti nella colonna 010 è segnalata come «obbligazioni di finanziamento potenziale» alle voci 1.1.6.6.1.1., 1.1.6.6.1.2., 1.1.6.6.1.3. o 1.1.6.6.1.4. del modello C 73.00 di cui all'allegato XXIV;</li> <li>— gli enti creditizi assicurano che non vi sia doppio computo di tali voci con il modello C 73.00 di cui all'allegato XXIV.</li> </ul> <p>Per la riga {170}, gli enti creditizi segnalano nella colonna 140 gli afflussi totali soggetti al massimale degli afflussi del 75 % ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione solo se l'ente creditizio ha ricevuto l'impegno per erogare un prestito agevolato ad un beneficiario finale o ha ricevuto un impegno simile da una banca multilaterale di sviluppo o da un organismo del settore pubblico.</p> <p>Per le righe {290}-{350} e {490}, gli enti creditizi segnalano nella colonna 140 gli afflussi totali soggetti al massimale degli afflussi del 75 % ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, calcolato sottraendo la colonna 110 dalla colonna 010. Se il risultato è positivo, indicarlo nella colonna 140. Se il risultato è negativo, inserire «0».</p>
150	<p><b>Afflusso — Soggetto al massimale degli afflussi del 90 %</b></p> <p>Articoli 32, 33 e 34 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p>

## ▼ M5

Colonna	Riferimenti giuridici e istruzioni
	<p>Per le righe {040}, {120}-{130}, {150}-{160}, {180}-{260}, {380}-{400}, {450}, {470}-{480} e {500}-{510}, gli enti creditizi segnalano nella colonna 150 il totale degli afflussi soggetti al massimale degli afflussi del 90 % ai sensi dell'articolo 33, paragrafi 4 e 5, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, calcolato moltiplicando l'importo totale/l'importo massimo utilizzabile indicato nella colonna 020 per il pertinente fattore di ponderazione di cui alla colonna 090.</p> <p>Per le righe {060}-{090}, seguire la seguente procedura:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— se non vi sono impegni contrattuali o se gli impegni contrattuali nei confronti del tipo di cliente sono inferiori al 50 % degli importi dovuti segnalati nella colonna 020, gli importi dovuti sono ridotti del 50 % e il risultato è segnalato nella colonna 150. In questo caso, non sono segnalate passività nel modello C 73.00 di cui all'allegato XXIV;</li> <li>— se gli impegni contrattuali nei confronti del cliente sono pari o superiori al 50 % ma inferiori al 100 % degli importi dovuti segnalati nella colonna 020, gli importi dovuti sono diminuiti degli impegni contrattuali nei confronti del pertinente tipo di clienti e il risultato è segnalato nella colonna 150. In questo caso, non sono segnalate passività nel modello C 73.00 di cui all'allegato XXIV;</li> <li>— se gli impegni contrattuali nei confronti del cliente sono superiori al 100 % degli importi dovuti segnalati nella colonna 020, indicare «0» nella colonna 150 e la differenza tra gli impegni contrattuali e gli importi dovuti nella colonna 020 è segnalata come «obbligazioni di finanziamento potenziale» alle voci 1.1.6.6.1.1., 1.1.6.6.1.2., 1.1.6.6.1.3. o 1.1.6.6.1.4. del modello C 73.00 di cui all'allegato XXIV;</li> <li>— gli enti creditizi assicurano che non vi sia doppio computo di tali voci con il modello C 73.00 di cui all'allegato XXIV.</li> </ul> <p>Per la riga {170}, gli enti creditizi segnalano nella colonna 150 gli afflussi totali soggetti al massimale degli afflussi del 90 % ai sensi dell'articolo 33, paragrafi 4 e 5, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione solo se l'ente creditizio ha ricevuto l'impegno per erogare un prestito agevolato ad un beneficiario finale o ha ricevuto un impegno simile da una banca multilaterale di sviluppo o da un organismo del settore pubblico.</p> <p>Per le righe {290}-{350} e {490}, gli enti creditizi segnalano nella colonna 150 gli afflussi totali soggetti al massimale degli afflussi del 90 % ai sensi dell'articolo 33, paragrafi 4 e 5, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, calcolato sottraendo la colonna 120 dalla colonna 020. Se il risultato è positivo, indicarlo nella colonna 150. Se il risultato è negativo, inserire «0».</p>
160	<p><b>Afflusso — Esentato dal massimale degli afflussi</b></p> <p>Articoli 32, 33 e 34 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>Per le righe {040}, {120}-{130}, {150}-{160}, {180}-{260}, {380}-{400}, {450}, {470}-{480} e {500}-{510}, gli enti creditizi segnalano nella colonna 160 il totale degli afflussi totalmente esentati dal massimale degli afflussi ai sensi dell'articolo 33, paragrafi 2, 3 e 5, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, calcolato moltiplicando l'importo totale/l'importo massimo utilizzabile indicato nella colonna 030 per il pertinente fattore di ponderazione di cui alla colonna 100.</p> <p>Per le righe {060}-{090}, seguire la seguente procedura:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— se non vi sono impegni contrattuali o se gli impegni contrattuali nei confronti del tipo di cliente sono inferiori al 50 % degli importi dovuti segnalati nella colonna 030, gli importi dovuti sono ridotti del 50 % e il risultato è segnalato nella colonna 160. In questo caso, non sono segnalate passività nel modello C 73.00 di cui all'allegato XXIV;</li> </ul>

## ▼ M5

Colonna	Riferimenti giuridici e istruzioni
	<p>— se gli impegni contrattuali nei confronti del cliente sono pari o superiori al 50 % ma inferiori al 100 % degli importi dovuti segnalati nella colonna 030, gli importi dovuti sono diminuiti degli impegni contrattuali nei confronti del pertinente tipo di clienti e il risultato è segnalato nella colonna 160. In questo caso, non sono segnalate passività nel modello C 73.00 di cui all'allegato XXIV;</p> <p>— se gli impegni contrattuali nei confronti del cliente sono superiori al 100 % degli importi dovuti segnalati nella colonna 030, indicare «0» nella colonna 160 e la differenza tra gli impegni contrattuali e gli importi dovuti nella colonna 030 è segnalata come «obbligazioni di finanziamento potenziale» alle voci 1.1.6.6.1.1., 1.1.6.6.1.2., 1.1.6.6.1.3. o 1.1.6.6.1.4. del modello C 73.00 di cui all'allegato XXIV;</p> <p>— gli enti creditizi assicurano che non vi sia doppio computo di tali voci con il modello C 73.00 di cui all'allegato XXIV.</p> <p>Per la riga {170}, gli enti creditizi segnalano nella colonna 160 gli afflussi totali totalmente esentati dal massimale degli afflussi ai sensi dell'articolo 33, paragrafi 2, 3 e 5, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione solo se l'ente creditizio ha ricevuto l'impegno per erogare un prestito agevolato ad un beneficiario finale o ha ricevuto un impegno simile da una banca multilaterale di sviluppo o da un organismo del settore pubblico.</p> <p>Per le righe {290}-{350} e {490}, gli enti creditizi segnalano nella colonna 160 gli afflussi totali totalmente esentati dal massimale degli afflussi ai sensi dell'articolo 33, paragrafi 2, 3 e 5, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, calcolato sottraendo la colonna 130 dalla colonna 030. Se il risultato è positivo, indicarlo nella colonna 160. Se il risultato è negativo, inserire «0».</p>

2.5.2. Istruzioni relative alle specifiche **righe**

Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
010	<p><b>1. TOTALE DEGLI AFFLUSSI</b></p> <p>Articoli 32, 33 e 34 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>Nella riga 010 di C 74.00 di cui all'allegato XXIV gli enti creditizi segnalano:</p> <p>— per ogni colonna 010, 020 e 030, il totale delle attività/degli importi dovuti/dell'importo massimo utilizzabile come somma delle attività/degli importi dovuti/dell'importo massimo utilizzabile da operazioni/depositi non garantiti, operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari;</p> <p>— per la colonna 140, gli afflussi totali come somma degli afflussi da operazioni/depositi non garantiti, operazioni di prestito garantite, operazioni correlate ai mercati finanziari e <i>swaps</i> con garanzie reali meno la differenza tra gli afflussi totali ponderati e i deflussi totali ponderati derivanti da operazioni in paesi terzi in cui vigono restrizioni al trasferimento o che sono denominate in valute non convertibili e</p> <p>— per le colonne 150 e 160, gli afflussi totali come somma degli afflussi da operazioni/depositi non garantiti, operazioni di prestito garantite, operazioni correlate ai mercati finanziari e <i>swaps</i> con garanzie reali meno la differenza tra gli afflussi totali ponderati e i deflussi totali ponderati derivanti da operazioni in paesi terzi in cui vigono restrizioni al trasferimento o che sono denominate in valute non convertibili e meno gli afflussi in eccesso da un ente creditizio specializzato connesso ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, lettera e), e dell'articolo 33, paragrafo 6, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.</p>

## ▼ M5

Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
020	<p><b>1.1. Afflussi risultanti da operazioni/depositi non garantiti</b></p> <p>Articoli 32, 33 e 34 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>Nella riga 020 di C 74.00 di cui all'allegato XXIV gli enti creditizi segnalano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— per ogni colonna 010, 020 e 030, il totale delle attività/degli importi dovuti/dell'importo massimo utilizzabile derivanti da operazioni/depositi non garantiti e</li> <li>— per ogni colonna 140, 150 e 160, gli afflussi totali da operazioni/depositi non garantiti.</li> </ul>
030	<p><b>1.1.1. importi dovuti da clienti non finanziari (tranne banche centrali)</b></p> <p>Articolo 32, paragrafo 3, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>Nella riga 030 di C 74.00 di cui all'allegato XXIV gli enti creditizi segnalano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— per ogni colonna 010, 020 e 030, il totale degli importi dovuti da clienti non finanziari (tranne banche centrali) (importi dovuti da clienti non finanziari non corrispondenti a rimborsi del capitale nonché ogni altro importo dovuto da clienti non finanziari) e</li> <li>— per ogni colonna 140, 150 e 160, gli afflussi totali da clienti non finanziari (tranne banche centrali) (afflussi da clienti non finanziari non corrispondenti a rimborsi del capitale nonché ogni altro afflusso da clienti non finanziari).</li> </ul> <p>Gli importi dovuti da operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari, di cui all'articolo 192, punti 2) e 3), del regolamento (UE) n 575/2013, con un cliente non finanziario garantite da attività liquide ai sensi del titolo II del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione sono segnalati nella sezione 1.2. e non nella sezione 1.1.1. Gli importi dovuti da dette operazioni garantite da titoli trasferibili che non sono ammissibili come attività liquide ai sensi del titolo II del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione sono segnalati nella sezione 1.2. e non nella sezione 1.1.1. Gli importi dovuti da dette operazioni con clienti non finanziari garantite da attività non trasferibili che non sono ammissibili come attività liquide ai sensi del titolo II del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione sono segnalati nella pertinente riga della sezione 1.1.1.</p> <p>Gli importi dovuti da banche centrali sono segnalati nella sezione 1.1.2 e non in questa sezione.</p>
040	<p><b>1.1.1.1. importi dovuti dai clienti non finanziari (tranne banche centrali) che non corrispondono a rimborso del capitale</b></p> <p>Articolo 32, paragrafo 3, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>Importi ricevuti dai clienti non finanziari (tranne banche centrali) che non corrispondono a rimborso del capitale Questi afflussi comprendono gli interessi e le commissioni dovuti dai clienti non finanziari (tranne banche centrali).</p> <p>Gli importi dovuti da banche centrali che non corrispondono a rimborso del capitale sono segnalati nella sezione 1.1.2 e non in questa sezione.</p>

▼ **M5**

Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
050	<p><b>1.1.1.2. altri importi dovuti da clienti non finanziari (tranne banche centrali)</b></p> <p>Articolo 32, paragrafo 3, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>Nella riga 050 di C 74.00 di cui all'allegato XXIV gli enti creditizi segnalano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— per ogni colonna 010, 020 e 030, il totale degli altri importi dovuti da clienti non finanziari (tranne banche centrali) come somma degli importi dovuti da clienti non finanziari per controparte e</li> <li>— per ogni colonna 140, 150 e 160, il totale degli altri afflussi da clienti non finanziari (tranne banche centrali) come somma degli afflussi da clienti non finanziari per controparte.</li> </ul> <p>Gli importi dovuti da clienti non finanziari (tranne banche centrali) che non corrispondono a rimborso del capitale sono segnalati nella sezione 1.1.1.1. e non in questa sezione.</p> <p>Gli altri importi dovuti da banche centrali sono segnalati nella sezione 1.1.2 e non in questa sezione.</p> <p>Gli afflussi corrispondenti ai deflussi conformemente agli impegni all'erogazione di prestiti agevolati di cui all'articolo 31, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione sono segnalati nella sezione 1.1.3 e non sono segnalati qui.</p>
060	<p><b>1.1.1.2.1. importi dovuti da clienti al dettaglio</b></p> <p>Articolo 32, paragrafo 3, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>Importi dovuti da clienti al dettaglio.</p>
070	<p><b>1.1.1.2.2. importi dovuti da imprese non finanziarie</b></p> <p>Articolo 32, paragrafo 3, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>Importi dovuti da imprese non finanziarie.</p>
080	<p><b>1.1.1.2.3. importi dovuti da emittenti sovrani, banche multilaterali di sviluppo e organismi del settore pubblico</b></p> <p>Articolo 32, paragrafo 3, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>Importi dovuti da emittenti sovrani, banche multilaterali di sviluppo e organismi del settore pubblico.</p>
090	<p><b>1.1.1.2.4. importi dovuti da altri soggetti giuridici</b></p> <p>Articolo 32, paragrafo 3, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>Importi dovuti da altri soggetti giuridici non segnalati altrove.</p>
100	<p><b>1.1.2. importi dovuti da banche centrali e clienti finanziari.</b></p> <p>Articolo 32, paragrafo 2, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p>

## ▼ M5

Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
	<p>Nella riga 100 di C 74.00 di cui all'allegato XXIV gli enti creditizi segnalano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— per ogni colonna 010, 020 e 030, il totale degli importi dovuti da banche centrali e clienti finanziari (depositi operativi e non operativi) e</li> <li>— per ogni colonna 140, 150 e 160, il totale degli afflussi dalle banche centrali e dai clienti finanziari (depositi operativi e non operativi).</li> </ul> <p>Gli enti creditizi segnalano qui gli importi dovuti nel corso dei successivi 30 giorni da banche centrali e clienti finanziari che non sono scaduti e per i quali la banca non ha ragioni di attendersi un default nell'orizzonte di 30 giorni.</p> <p>Gli importi dovuti da banche centrali e clienti finanziari che non corrispondono a rimborso del capitale sono segnalati nella pertinente sezione.</p> <p>I depositi presso l'ente centrale di cui all'articolo 27, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione non sono segnalati come afflussi.</p>
110	<p><b>1.1.2.1. importi dovuti da clienti finanziari classificati come depositi operativi</b></p> <p>Articolo 32, paragrafo 2, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 27 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>Nella riga 110 di C 74.00 di cui all'allegato XXIV gli enti creditizi segnalano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— per ogni colonna 010, 020 e 030, il totale degli importi dovuti da clienti finanziari classificati come depositi operativi (a prescindere dal fatto che l'ente creditizio sia in grado o no di stabilire un corrispondente tasso di afflusso simmetrico) e</li> <li>— per ogni colonna 140, 150 e 160, gli afflussi totali da clienti finanziari classificati come depositi operativi (a prescindere dal fatto che l'ente creditizio sia in grado o no di stabilire un corrispondente tasso di afflusso simmetrico).</li> </ul> <p>Gli enti creditizi segnalano qui gli importi dovuti da clienti finanziari affinché l'ente creditizio possa ottenere servizi di compensazione, custodia o gestione della liquidità ai sensi dell'articolo 27 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.</p>
120	<p><b>1.1.2.1.1. importi dovuti da clienti finanziari classificati come depositi operativi, quando l'ente creditizio è in grado di stabilire un corrispondente tasso di afflusso simmetrico</b></p> <p>Articolo 32, paragrafo 3, lettera d), in combinato disposto con l'articolo 27 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>Importi dovuti da clienti finanziari affinché l'ente creditizio possa ottenere servizi di compensazione, custodia o gestione della liquidità ai sensi dell'articolo 27 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, quando l'ente creditizio è in grado di stabilire un corrispondente tasso di afflusso simmetrico.</p>
130	<p><b>1.1.2.1.2. importi dovuti da clienti finanziari classificati come depositi operativi, quando l'ente creditizio non è in grado di stabilire un corrispondente tasso di afflusso simmetrico</b></p> <p>Articolo 32, paragrafo 3, lettera d), in combinato disposto con l'articolo 27 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p>

## ▼ M5

Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
	<p>Importi dovuti da clienti finanziari affinché l'ente creditizio possa ottenere servizi di compensazione, custodia o gestione della liquidità ai sensi dell'articolo 27 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, quando l'ente creditizio non è in grado di stabilire un corrispondente tasso di afflusso simmetrico. A queste voci si applica un tasso di afflusso del 5 %.</p>
140	<p><b>1.1.2.2. importi dovuti da banche centrali e clienti finanziari non classificati come depositi operativi</b></p> <p>Articolo 32, paragrafo 2, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>Nella riga 140 di C 74.00 di cui all'allegato XXIV gli enti creditizi segnalano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— per ogni colonna 010, 020 e 030, il totale degli importi dovuti da banche centrali e clienti finanziari non classificati come depositi operativi e</li> <li>— per ogni colonna 140, 150 e 160, il totale degli afflussi dalle banche centrali e dai clienti finanziari non classificati come depositi operativi.</li> </ul> <p>Gli enti creditizi segnalano qui gli importi dovuti da banche centrali e clienti finanziari non ammissibili al trattamento come depositi operativi ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 3, lettera d), in combinato disposto con l'articolo 27 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.</p>
150	<p><b>1.1.2.2.1. importi dovuti da banche centrali</b></p> <p>Articolo 32, paragrafo 2, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>Importi dovuti dalle banche centrali.</p>
160	<p><b>1.1.2.2.2. Importi dovuti da clienti finanziari</b></p> <p>Articolo 32, paragrafo 2, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>Importi dovuti da clienti finanziari non ammissibili al trattamento come depositi operativi ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 3, lettera d), in combinato disposto con l'articolo 27 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.</p> <p>Gli afflussi corrispondenti ai deflussi conformemente agli impegni all'erogazione di prestiti agevolati di cui all'articolo 31, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione sono segnalati nella sezione 1.1.3 e non sono segnalati qui.</p>
170	<p><b>1.1.3. afflussi corrispondenti a deflussi conformemente agli impegni all'erogazione di prestiti agevolati di cui all'articolo 31, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</b></p> <p>Articolo 32, paragrafo 3, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>Afflussi corrispondenti ai deflussi conformemente agli impegni all'erogazione di prestiti agevolati di cui all'articolo 31, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.</p>

▼ **M5**

Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
180	<p><b>1.1.4. importi dovuti da operazioni di finanziamento al commercio</b></p> <p>Articolo 32, paragrafo 2, lettera a), punto ii), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>Importi dovuti nei successivi 30 giorni per operazioni di finanziamento al commercio, ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 2, lettera a), punto ii), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.</p>
190	<p><b>1.1.5. importi dovuti da titoli con scadenza entro 30 giorni di calendario</b></p> <p>Articolo 32, paragrafo 2, lettera a), punto i), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>Importi dovuti da titoli in scadenza entro 30 giorni di calendario, ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 2, lettera a), punto i), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.</p>
200	<p><b>1.1.6. attività con data di scadenza contrattuale non definita</b></p> <p>Articolo 32, paragrafo 3, lettera i), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>Attività con data di scadenza contrattuale non definita ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 3, lettera i), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione. Gli afflussi sono presi in considerazione solo se il contratto consente all'ente creditizio di ritirare o richiedere il pagamento entro 30 giorni. Nell'importo segnalato sono inclusi gli interessi e i pagamenti minimi che devono essere addebitati sul conto del cliente entro 30 giorni. Gli interessi e i pagamenti minimi da attività con data di scadenza contrattualmente non definita, che per contratto sono dovuti e danno luogo ad un effettivo afflusso di cassa nei successivi 30 giorni, sono considerati importi dovuti e sono segnalati nella pertinente riga secondo il trattamento previsto all'articolo 32 per gli importi dovuti. Gli enti creditizi non segnalano gli altri interessi maturati che tuttavia non sono addebitati sul conto del cliente né danno luogo a un effettivo afflusso di cassa nei 30 giorni.</p>
210	<p><b>1.1.7. importi dovuti da posizioni negli strumenti inclusi in un indice azionario principale, purché non si conteggino due volte con le attività liquide</b></p> <p>Articolo 32, paragrafo 2, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>Importi dovuti da posizioni negli strumenti inclusi in un indice azionario principale, purché non si conteggino due volte con le attività liquide ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 2, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione. Le posizioni comprendono gli importi dovuti per contratto entro i successivi 30 giorni, quali i dividendi in contante sui più importanti strumenti di indici azionari e il contante dovuto per tali strumenti venduti ma non ancora regolati, laddove non siano rilevati come attività liquide conformemente al titolo II del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.</p>
220	<p><b>1.1.8. afflussi derivanti da linee di credito o di liquidità non utilizzate e altri impegni forniti da banche centrali, purché non si conteggino due volte con le attività liquide</b></p> <p>Articolo 32, paragrafo 3, lettera g), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p>



## ▼ M5

Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
	<p>Afflussi derivanti da linee di credito o di liquidità non utilizzate e altri impegni forniti da banche centrali ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 3, lettera g), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, purché non si conteggino due volte con le attività liquide.</p> <p>Nonostante l'articolo 34 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, non sono computate le linee di credito o di liquidità non utilizzate né gli altri impegni ricevuti da soggetti diversi da banche centrali. Non sono computate le linee di liquidità irrevocabili non utilizzate e altri impegni forniti da banche centrali che sono rilevati come attività liquide ai sensi dell'articolo 14 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.</p>
230	<p><b>1.1.9. afflussi derivanti dallo svincolo dei saldi detenuti in conti segregati conformemente ai requisiti prudenziali per la tutela delle attività di negoziazione della clientela</b></p> <p>Articolo 32, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>Afflussi derivanti dallo svincolo dei saldi detenuti in conti segregati conformemente ai requisiti prudenziali per la tutela delle attività di negoziazione della clientela ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.</p> <p>Gli afflussi sono computati solo se questi saldi sono mantenuti in attività liquide conformemente al titolo II del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.</p>
240	<p><b>1.1.10. afflussi da derivati</b></p> <p>Articolo 32, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>L'importo netto dei crediti attesi nell'arco di un periodo di 30 giorni di calendario dai contratti elencati all'allegato II del regolamento (UE) n. 575/2013.</p> <p>Gli enti creditizi calcolano gli afflussi attesi nell'arco di un periodo di 30 giorni di calendario su base netta per controparte, ferma restando la vigenza di accordi bilaterali di compensazione ai sensi dell'articolo 295 del regolamento (UE) n. 575/2013.</p> <p>Per base netta si intende anche al netto delle garanzie reali da ricevere, purché ammissibili come attività liquide ai sensi del titolo II del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.</p> <p>I deflussi e gli afflussi di cassa derivanti da operazioni su derivati in valuta estera che comportano il cambio integrale e simultaneo (o nello stesso giorno) di importi di capitale sono calcolati su base netta, anche se le operazioni non sono oggetto di un accordo bilaterale di compensazione.</p> <p>Per la segnalazione della valuta rilevante, i flussi derivanti da operazioni in valuta estera sono distinti per ciascuna valuta rispettiva. La compensazione per controparte può essere applicata solo ai flussi in detta valuta.</p>
250	<p><b>1.1.11. afflussi derivanti da linee di credito o di liquidità non utilizzate fornite da membri di un gruppo o da un sistema istituzionale di tutela quando le autorità competenti hanno autorizzato l'applicazione di un tasso superiore di afflusso</b></p> <p>Articolo 34 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>Afflussi derivanti da linee di credito o di liquidità non utilizzate fornite da membri di un gruppo o da un sistema istituzionale di tutela quando l'autorità competente ha autorizzato l'applicazione di un tasso superiore di afflusso conformemente all'articolo 34 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.</p>

## ▼ M5

Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
260	<p><b>1.1.12. altri afflussi</b></p> <p>Articolo 32, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>Tutti gli altri afflussi conformemente all'articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (UE) delegato 2015/61 della Commissione non segnalati altrove nel modello.</p>
270	<p><b>1.2. Afflussi derivanti da operazioni di prestito garantite e da operazioni correlate ai mercati finanziari</b></p> <p>L'articolo 32, paragrafo 3, lettera b), l'articolo 32, paragrafo 3, lettera c), e l'articolo 32, paragrafo 3, lettera f), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione si riferiscono agli afflussi risultanti da operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari.</p> <p>Nella riga 270 di C 74.00 di cui all'allegato XXIV gli enti creditizi segnalano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— per ogni colonna 010, 020 e 030, il totale degli importi dovuti da operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari (a prescindere dal fatto che le garanzie reali siano o no ammissibili come attività liquide) e</li> <li>— per ogni colonna 140, 150 e 160, gli afflussi totali derivanti da operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari (a prescindere dal fatto che le garanzie reali siano o no ammissibili come attività liquide).</li> </ul>
280	<p><b>1.2.1. garanzie reali ammissibili come attività liquide</b></p> <p>Nella riga 280 di C 74.00 di cui all'allegato XXIV gli enti creditizi segnalano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— per ogni colonna 010, 020 e 030, il totale degli importi dovuti da operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari, quando le garanzie reali sono ammissibili come attività liquide, come somma degli importi dovuti da operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari per tipo di garanzia reale;</li> <li>— per ogni colonna 040, 050 e 060, il valore di mercato totale delle garanzie reali ricevute in operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari, quando le garanzie reali sono ammissibili come attività liquide, come somma dei valori di mercato delle garanzie reali ricevute in operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari per tipo di garanzia reale;</li> <li>— per ogni colonna 110, 120 e 130, il valore totale ai sensi dell'articolo 9 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione delle garanzie ricevute in operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari, quando le garanzie reali sono ammissibili come attività liquide, come somma dei valori delle garanzie reali ricevute ai sensi del predetto articolo in operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari per tipo di garanzia e</li> <li>— per ogni colonna 140, 150 e 160, gli afflussi totali da operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari, quando le garanzie reali sono ammissibili come attività liquide, come somma degli afflussi da operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari per tipo di garanzia reale.</li> </ul>
290	<p><b>1.2.1.1. garanzie reali di livello 1, escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima</b></p> <p>Articolo 32, paragrafo 3, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>Garanzie reali di livello 1 escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima.</p>

▼ M5

Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
300	<p>1.2.1.2. <b>garanzie reali di livello 1 costituite da obbligazioni garantite di qualità elevatissima</b></p> <p>Articolo 32, paragrafo 3, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>Garanzie reali di livello 1 che sono obbligazioni garantite di qualità elevatissima.</p>
310	<p>1.2.1.3. <b>garanzie reali di livello 2°</b></p> <p>Articolo 32, paragrafo 3, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>Garanzie reali di livello 2 A, tutti i tipi.</p>
320	<p>1.2.1.4. <b>garanzie reali sotto forma di attività di livello 2B costituite da titoli garantiti da attività (ABS) (residenziali o auto)</b></p> <p>Articolo 32, paragrafo 3, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>Titoli garantiti da attività di livello 2B in cui le attività sottostanti sono prestiti ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, lettera g), punti i), ii) e iii), e che soddisfano tutti i pertinenti requisiti di cui all'articolo 13 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.</p>
330	<p>1.2.1.5. <b>garanzie reali di livello 2B costituite da obbligazioni garantite di qualità elevata</b></p> <p>Articolo 32, paragrafo 3, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>Garanzie reali di livello 2B che sono obbligazioni garantite di qualità elevata.</p>
340	<p>1.2.1.6. <b>garanzie reali sotto forma di attività di livello 2B costituite da titoli garantiti da attività (ABS) (commerciali o persone fisiche)</b></p> <p>Articolo 32, paragrafo 3, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>Titoli garantiti da attività di livello 2B in cui le attività sottostanti sono prestiti ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, lettera g), punti iv) e v), e che soddisfano tutti i pertinenti requisiti di cui all'articolo 13 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.</p>
350	<p>1.2.1.7. <b>garanzie reali di livello 2B non ricomprese nella sezione 1.2.1.4., 1.2.1.5. o 1.2.1.6.</b></p> <p>Articolo 32, paragrafo 3, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>Garanzie reali di livello 2B non segnalate alle precedenti voci.</p>
360	<p>1.2.2. <b>garanzie reali impiegate a copertura di una posizione corta</b></p> <p>Articolo 32, paragrafo 3, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>Tutte le garanzie reali impiegate a copertura di una posizione corta Segnalare qui, e non nelle linee precedenti, le garanzie reali di qualsiasi tipo utilizzate per coprire una posizione corta. Non conteggiare due volte.</p>

## ▼ M5

Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
370	<p><b>1.2.3. garanzie reali non ammissibili come attività liquide</b></p> <p>Nella riga 370 di C 74.00 di cui all'allegato XXIV gli enti creditizi segnalano:</p> <p>— per ogni colonna 010, 020 e 030, il totale degli importi dovuti da operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari, quando le garanzie reali non sono ammissibili come attività liquide, come somma degli importi dovuti da prestiti su margine in cui le garanzie reali sono illiquide, operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari in cui le garanzie reali sono capitale proprio illiquido e operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari coperte da qualsiasi altra garanzia reale illiquida e</p> <p>— per ogni colonna 140, 150 e 160, gli afflussi totali da operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari, quando le garanzie reali non sono ammissibili come attività liquide, come somma degli afflussi da prestiti su margine in cui le garanzie reali sono illiquide, operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari in cui le garanzie reali sono capitale proprio illiquido e operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari coperte da qualsiasi altra garanzia reale illiquida.</p>
380	<p><b>1.2.3.1. prestiti su margine: garanzie reali illiquide</b></p> <p>Articolo 32, paragrafo 3, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>Prestiti su margine a fronte di attività illiquide quando le attività ricevute non sono utilizzate per coprire posizioni corte ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 3, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.</p>
390	<p><b>1.2.3.2. garanzie reali costituite da capitale proprio illiquido</b></p> <p>Articolo 32, paragrafo 3, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>Le garanzie reali sono capitale proprio illiquido.</p>
400	<p><b>1.2.3.3. tutte le altre garanzie reali illiquide</b></p> <p>Articolo 32, paragrafo 3, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>Le garanzie reali sono garanzie reali illiquide non segnalate nelle voci precedenti.</p>
410	<p><b>1.3. Afflussi totali da swaps con garanzie reali</b></p> <p>Gli enti creditizi segnalano qui la somma degli afflussi totali da <i>swaps</i> con garanzie reali calcolati nel modello C 75.00 di cui all'allegato XXIV.</p>
420	<p><b>1.4. (Differenza tra gli afflussi ponderati totali e i deflussi ponderati totali derivanti da operazioni in paesi terzi in cui vigono restrizioni al trasferimento o che sono denominate in valute non convertibili)</b></p> <p>Articolo 32, paragrafo 8, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>Gli enti segnalano nelle colonne 140, 150 e 160 la somma degli afflussi totali ponderati provenienti da paesi terzi nei quali vigono restrizioni al trasferimento o denominati in valute non convertibili meno la somma dei deflussi totali ponderati segnalati in {C 73.00; r1380, c060} provenienti da paesi terzi in cui vigono restrizioni al trasferimento o denominati in valute non convertibili. Se l'importo è negativo, gli enti indicano «0».</p>

## ▼ M5

Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
430	<p><b>1.5. (Afflussi in eccesso da un ente creditizio specializzato connesso)</b></p> <p>Articolo 2, paragrafo 3, lettera e), e articolo 33, paragrafo 6, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>Nella segnalazione su base consolidata gli enti creditizi segnalano nelle colonne 140, 150 o 160 l'importo degli afflussi derivanti da un ente creditizio specializzato connesso ai sensi dell'articolo 33, paragrafi 3 e 4, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione che superano l'importo dei deflussi derivanti dalla stessa impresa.</p>

**VOCI PER MEMORIA**

440	<p><b>2. Afflussi correlati</b></p> <p>Gli enti creditizi segnalano qui come voce per memoria gli afflussi correlati che non sono stati inclusi nel calcolo degli afflussi perché sono stati compensati con i deflussi. Tutte gli afflussi correlati che non sono stati compensati con deflussi (eccesso) sono inclusi nella pertinente riga della sezione 1.</p> <p>Gli enti creditizi assicurano che non vi sia doppio computo di tali voci con il modello relativo ai deflussi.</p>
450	<p><b>3. Afflussi valutari</b></p> <p>Questa voce per memoria è segnalata soltanto in caso di segnalazione in valute soggette a segnalazione separata.</p> <p>Solo per la segnalazione delle valute rilevanti, gli enti creditizi segnalano la quota degli afflussi da derivati (segnalati alla voce 1.1.10.) che si riferisce ai flussi di capitale in valuta nella rispettiva valuta rilevante da <i>swaps</i> su tassi di interesse in differenti valute, operazioni a pronti e operazioni a termine in valuta con scadenza nel periodo di 30 giorni. La compensazione per controparte può essere applicata solo ai flussi in detta valuta.</p>
460	<p><b>4. Afflussi all'interno di un gruppo o nell'ambito di un sistema di tutela istituzionale</b></p> <p>Gli enti creditizi segnalano qui come voci per memoria tutte le operazioni segnalate nella sezione 1 (ad esclusione della sezione 1.1.11.) nelle quali la controparte è l'impresa madre o una filiazione dell'ente creditizio o un'altra filiazione della stessa impresa madre o collegata all'ente creditizio da una relazione ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 83/349/CEE, o un membro dello stesso sistema di tutela istituzionale di cui all'articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013 o l'ente centrale o un membro di una rete o di un gruppo di cooperative di cui all'articolo 10 dello stesso regolamento.</p> <p>Nella riga 460 di C 74.00 di cui all'allegato XXIV gli enti creditizi segnalano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— per ogni colonna 010, 020 e 030, il totale degli importi dovuti/dell'importo massimo utilizzabile nell'ambito di un gruppo o di un sistema di tutela istituzionale, come somma degli importi dovuti/dell'importo massimo utilizzabile nell'ambito del gruppo o del sistema di tutela istituzionale per tipo di operazione e controparte e</li> <li>— per ogni colonna 140, 150 e 160, gli afflussi totali nell'ambito di un gruppo o di un sistema di tutela istituzionale come somma degli afflussi nell'ambito del gruppo o del sistema di tutela istituzionale per tipo di operazione e controparte.</li> </ul>

## ▼ M5

Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
470	<p><b>4.1. Importi dovuti da clienti non finanziari (tranne banche centrali)</b></p> <p>Gli enti creditizi segnalano qui tutti gli importi dovuti da clienti non finanziari segnalati nella sezione 1.1.1. quando la controparte è l'impresa madre o una filiazione dell'ente creditizio o un'altra filiazione della stessa impresa madre o collegata all'ente creditizio da una relazione ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 83/349/CEE, o un membro dello stesso sistema di tutela istituzionale di cui all'articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013 o l'ente centrale o un membro di una rete o di un gruppo di cooperative di cui all'articolo 10 dello stesso regolamento.</p>
480	<p><b>4.2. Importi dovuti da clienti finanziari</b></p> <p>Gli enti creditizi segnalano qui tutti gli importi dovuti da clienti finanziari segnalati nella sezione 1.1.2. quando la controparte è l'impresa madre o una filiazione dell'ente creditizio o un'altra filiazione della stessa impresa madre o collegata all'ente creditizio da una relazione ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 83/349/CEE, o un membro dello stesso sistema di tutela istituzionale di cui all'articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013 o l'ente centrale o un membro di una rete o di un gruppo di cooperative di cui all'articolo 10 dello stesso regolamento;</p>
490	<p><b>4.3. Operazioni garantite</b></p> <p>Gli enti creditizi segnalano qui tutti gli importi dovuti da operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari, così come il valore di mercato totale delle garanzie reali ricevute segnalato nella sezione 1.2. e il valore delle garanzie reali ai sensi dell'articolo 9 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione (colonne 110-130), quando la controparte è l'impresa madre o una filiazione dell'ente creditizio o un'altra filiazione della stessa impresa madre o collegata all'ente creditizio da una relazione ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 83/349/CEE, o un membro dello stesso sistema di tutela istituzionale di cui all'articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013 o l'ente centrale o un membro di una rete o di un gruppo di cooperative di cui all'articolo 10 dello stesso regolamento.</p>
500	<p><b>4.4. Importi dovuti da titoli con scadenza entro 30 giorni</b></p> <p>Gli enti creditizi segnalano qui tutti gli importi dovuti da titoli con scadenza entro 30 giorni segnalati nella sezione 1.1.5. quando l'emittente è l'impresa madre o una filiazione dell'ente creditizio o un'altra filiazione della stessa impresa madre o collegata all'ente creditizio da una relazione ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 83/349/CEE, o un membro dello stesso sistema di tutela istituzionale di cui all'articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013 o l'ente centrale o un membro di una rete o di un gruppo di cooperative di cui all'articolo 10 dello stesso regolamento.</p>
510	<p><b>4.5. Ogni altro afflusso all'interno di un gruppo o nell'ambito un sistema di tutela istituzionale</b></p> <p>Gli enti creditizi segnalano qui ogni altro afflusso all'interno di un gruppo o nell'ambito un sistema di tutela istituzionale segnalato nelle sezioni da 1.1.3. a 1.1.12. (escluse le sezioni 1.1.5 e 1.1.11.) quando la controparte è l'impresa madre o una filiazione dell'ente creditizio o un'altra filiazione della stessa impresa madre o collegata all'ente creditizio da una relazione ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 83/349/CEE, o un membro dello stesso sistema di tutela istituzionale di cui all'articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013 o l'ente centrale o un membro di una rete o di un gruppo di cooperative di cui all'articolo 10 dello stesso regolamento.</p>
520	<p><b>4.6. Afflussi derivanti da linee di credito o di liquidità non utilizzate fornite da membri di un gruppo o da un sistema istituzionale di tutela quando l'autorità competente non ha autorizzato l'applicazione di un tasso superiore di afflusso</b></p> <p>Afflussi derivanti da linee di credito o di liquidità non utilizzate fornite da membri di un gruppo o da un sistema istituzionale di tutela quando l'autorità competente non ha autorizzato l'applicazione di un tasso superiore di afflusso conformemente all'articolo 34 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.</p>

**▼ M5****SEGNALAZIONI SULLA LIQUIDITÀ (PARTE 4: *SWAPS* CON GARANZIE REALI)**

3. *Swaps* con garanzie reali
  - 3.1. Osservazioni generali
    1. In questo modello sono segnalate le operazioni con scadenza entro 30 giorni nelle quali attività non in contante sono scambiate con altre attività non in contante. Le voci che non devono essere compilate dagli enti sono indicate in grigio.
    2. Gli *swaps* con garanzie reali con scadenza entro 30 giorni comportano un deflusso per il valore di liquidità delle attività prese in prestito eccedente il valore di liquidità delle attività date in prestito, a meno che la controparte sia una banca centrale, nel qual caso si applica un deflusso dello 0 %.
    3. Gli *swaps* con garanzie reali con scadenza entro 30 giorni comportano un afflusso per il valore di liquidità delle attività date in prestito eccedente il valore di liquidità delle attività prese in prestito, a meno che la garanzia reale ottenuta sia reimpegnata a copertura di posizioni corte che possono essere estese oltre i 30 giorni, nel qual caso si applica un afflusso dello 0 %.
    4. Per le attività liquide il valore di liquidità è quello di cui all'articolo 9; per le attività illiquide è pari a zero.
    5. Le operazioni di *swaps* con garanzie reali sono valutate individualmente e i flussi sono segnalati come deflusso o come afflusso (per operazione) nella corrispondente riga. Ai fini della segnalazione le operazioni contenenti molteplici categorie di tipi di garanzia (ad esempio, un paniere di garanzie reali) sono suddivise in parti, corrispondenti alle righe del modello, e valutate in parti.
    6. In caso di restituzione di una valuta rilevante, sono segnalati solo i saldi denominati nella valuta rilevante in modo da assicurare che le differenze tra valute siano correttamente rispecchiate. Questo può comportare che nel modello relativo alle valute rilevanti sia segnalata solo una parte dell'operazione, con conseguente impatto sul valore di liquidità eccedente.
    7. Gli enti creditizi compilano il modello nelle corrispondenti valute ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.
    8. I flussi da derivati assistiti da garanzia reale entro 30 giorni sono segnalati in questo modello nelle colonne 090-120, e non nelle colonne 010-080.
  - 1.2. Osservazioni di carattere specifico
    9. Gli enti segnalano solo le attività di livello 1, 2 A e 2B che sono ammissibili come attività liquide ai sensi del titolo II. Per le garanzie reali date in prestito, si tratta di attività che al momento della scadenza sarebbero ammissibili come attività liquide ai sensi del titolo II, compresi i requisiti generali e i requisiti operativi di cui agli articoli 7 e 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.

▼ **M5**

10. La garanzia reale che, anche se conforme ai criteri per il livello 1, 2 A o 2B di cui agli articoli 10-19 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, non è ammissibile come attività liquida ai sensi del titolo II, compresi i requisiti generali e i requisiti operativi di cui agli articoli 7 e 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, è segnalata come illiquida. Analogamente, quando l'ente può riconoscere soltanto parte delle quote in valuta estera o delle attività delle amministrazioni centrali e delle banche centrali in valuta estera o in valuta nazionale nell'ambito delle sue attività liquide di qualità elevata, solo la parte rilevabile è segnalata nelle righe relative ai livelli 1, 2 A e 2B (cfr. articolo 12 paragrafo 1, lettera c), punti i), ii) e iii), e articolo 10, paragrafo 1, lettera d)]. Se una particolare attività è utilizzata come garanzia reale per un importo superiore alla quota che può essere rilevata nell'ambito delle attività liquide, l'importo eccedente è segnalato nella sezione relativa alle attività illiquide.
11. Gli *swaps* con garanzie reali che prevedono attività di livello 2 A sono segnalati nella corrispondente riga relativa alle attività di livello 2 A, anche se è applicato il trattamento alternativo della liquidità (ossia non spostare le attività di livello 2 A tra le attività di livello 1 nella segnalazione degli *swaps* con garanzie reali).

Sottomodello per gli swap con garanzie reali

Istruzioni relative alle specifiche colonne

Colonna	Riferimenti giuridici e istruzioni
010	<p><b>Valore di mercato delle garanzie reali date in prestito</b></p> <p>Il valore di mercato delle garanzie reali date in prestito è segnalato nella colonna 010. Il valore di mercato riflette il valore di mercato corrente, è al lordo del coefficiente di scarto e al netto dei flussi derivanti dalla liquidazione delle coperture associate [articolo 8, paragrafo 5].</p>
020	<p><b>Valore di liquidità delle garanzie reali date in prestito</b></p> <p>Il valore di liquidità delle garanzie reali date in prestito è segnalato nella colonna 020. Per le attività liquide, il valore di liquidità riflette il valore dell'attività al netto del coefficiente di scarto. Il fattore di ponderazione utilizzato è in relazione con il fattore di ponderazione/coefficiente di scarto applicato al tipo di attività corrispondente nel modello C 72.00 di cui all'allegato XXIV. Il fattore di ponderazione utilizzato deve essere determinato dall'ente, il quale deve attenersi ai fattori di ponderazione standard minimi per le rispettive attività di cui al titolo II.</p>
030	<p><b>Valore di mercato delle garanzie reali prese in prestito</b></p> <p>Il valore di mercato delle garanzie reali prese in prestito è segnalato nella colonna 030. Il valore di mercato riflette il valore di mercato corrente, è al lordo del coefficiente di scarto e al netto dei flussi derivanti dalla liquidazione delle coperture associate [articolo 8, paragrafo 5].</p>
040	<p><b>Valore di liquidità delle garanzie reali prese in prestito</b></p> <p>Il valore di liquidità delle garanzie reali prese in prestito è segnalato nella colonna 040. Per le attività liquide, il valore di liquidità riflette il valore dell'attività al netto del coefficiente di scarto. Il fattore di ponderazione utilizzato è in relazione con il fattore di ponderazione/coefficiente di scarto applicato al tipo di attività corrispondente nel modello C 72.00 di cui all'allegato XXIV. Il fattore di ponderazione utilizzato deve essere determinato dall'ente, il quale deve attenersi ai fattori di ponderazione standard minimi per le rispettive attività di cui al titolo II.</p>



▼ **M5**

Colonna	Riferimenti giuridici e istruzioni
050	<p><b>Deflussi</b></p> <p>Se la colonna 040 è superiore alla colonna 020 (per operazione), la differenza è segnalata nella colonna 050 (deflussi), a meno che la controparte sia una banca centrale, nel qual caso segnalare zero come deflusso.</p>
060	<p><b>Afflussi soggetti al massimale degli afflussi del 75 %</b></p> <p>Se la colonna 020 è superiore alla colonna 040 (per operazione), la differenza è segnalata nelle colonne 060, 070, 080 (afflussi), a meno che la garanzia reale ottenuta sia reimpugnata a copertura di posizioni corte che possono essere estese oltre i 30 giorni, nel qual caso segnalare zero come afflusso.</p> <p>La colonna 060 è utilizzata quando l'operazione è soggetta ad un massimale degli afflussi del 75 %.</p>
070	<p><b>Afflussi soggetti al massimale degli afflussi del 90 %</b></p> <p>Se la colonna 020 è superiore alla colonna 040 (per operazione), la differenza è segnalata nelle colonne 060, 070, 080 (afflussi), a meno che la garanzia reale ottenuta sia reimpugnata a copertura di posizioni corte che possono essere estese oltre i 30 giorni, nel qual caso segnalare zero come afflusso.</p> <p>La colonna 070 è utilizzata quando l'operazione è soggetta ad un massimale degli afflussi del 90 %.</p>
080	<p><b>Afflussi esentati dal massimale degli afflussi</b></p> <p>Se la colonna 020 è superiore alla colonna 040 (per operazione), la differenza è segnalata nelle colonne 060, 070, 080 (afflussi), a meno che la garanzia reale ottenuta sia reimpugnata a copertura di posizioni corte che possono essere estese oltre i 30 giorni, nel qual caso segnalare zero come afflusso.</p> <p>La colonna 080 è utilizzata quando l'operazione è esentata dal massimale degli afflussi.</p>
090	<p><b>Solo derivati assistiti da garanzia reale — Valore di mercato delle garanzie reali date in prestito</b></p> <p>Il valore di mercato delle garanzie reali date in prestito è segnalato nella colonna 090. Il valore di mercato riflette il valore di mercato corrente, è al lordo del coefficiente di scarto e al netto dei flussi derivanti dalla liquidazione delle coperture associate [articolo 8, paragrafo 5].</p>
100	<p><b>Solo derivati assistiti da garanzia reale — Valore di liquidità delle garanzie reali date in prestito</b></p> <p>Il valore di liquidità delle garanzie reali date in prestito è segnalato nella colonna 100. Per le attività liquide, il valore di liquidità riflette il valore dell'attività al netto del coefficiente di scarto. Il fattore di ponderazione utilizzato è in relazione con il fattore di ponderazione/coefficiente di scarto applicato al tipo di attività corrispondente nel modello C 72.00 di cui all'allegato XXIV. Il fattore di ponderazione utilizzato deve essere determinato dall'ente, il quale deve attenersi ai fattori di ponderazione standard minimi per le rispettive attività di cui al titolo II.</p>
110	<p><b>Solo derivati assistiti da garanzia reale — Valore di mercato delle garanzie reali prese in prestito</b></p> <p>Il valore di mercato delle garanzie reali prese in prestito è segnalato nella colonna 110. Il valore di mercato riflette il valore di mercato corrente, è al lordo del coefficiente di scarto e al netto dei flussi derivanti dalla liquidazione delle coperture associate [articolo 8, paragrafo 5].</p>

▼ **M5**

Colonna	Riferimenti giuridici e istruzioni
120	<p><b>Solo derivati assistiti da garanzia reale — Valore di liquidità delle garanzie reali prese in prestito</b></p> <p>Il valore di liquidità delle garanzie reali prese in prestito è segnalato nella colonna 120. Per le attività liquide, il valore di liquidità riflette il valore dell'attività al netto del coefficiente di scarto. Il fattore di ponderazione utilizzato è in relazione con il fattore di ponderazione/ coefficiente di scarto applicato al tipo di attività corrispondente nel modello C 72.00 di cui all'allegato XXIV. Il fattore di ponderazione utilizzato deve essere determinato dall'ente, il quale deve attenersi ai fattori di ponderazione standard minimi per le rispettive attività di cui al titolo II.</p>

Istruzioni relative alle specifiche righe

Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
010	<p><b>1. TOTALE DEGLI <i>SWAPS</i> CON GARANZIE REALI E DERIVATI ASSISTITI DA GARANZIA REALE</b></p> <p>Articolo 28, paragrafo 4, e articolo 32, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>Gli enti creditizi segnalano qui, per ogni colonna, il totale dei valori degli <i>swaps</i> con garanzie reali e dei derivati assistiti da garanzia reale.</p>
020	<p><b>1.1. Totali per le operazioni in cui sono date in prestito attività di livello 1 (escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima) e sono prese in prestito le seguenti garanzie reali:</b></p> <p>Articolo 28, paragrafo 4, e articolo 32, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>Gli enti creditizi segnalano qui, per ogni colonna, i valori totali degli <i>swaps</i> con garanzie reali e dei derivati assistiti da garanzia reale per le operazioni nelle quali sono date in prestito attività di livello 1 (escl. le obbligazioni garantite di qualità elevatissima).</p>
030	<p><b>1.1.1. Attività di livello 1 (escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima)</b></p> <p>Operazioni nelle quali l'ente ha scambiato attività di livello 1 (escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima) (date in prestito) con attività di livello 1 (escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima) (prese in prestito).</p>
040	<p><b>1.1.2. Obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1</b></p> <p>Operazioni nelle quali l'ente ha scambiato attività di livello 1 (escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima) (date in prestito) con obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1 (prese in prestito).</p>
050	<p><b>1.1.3. Attività di livello 2 A</b></p> <p>Operazioni nelle quali l'ente ha scambiato attività di livello 1 (escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima) (date in prestito) con attività di livello 2 A (prese in prestito).</p>

▼ **M5**

Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
060	<p><b>1.1.4. Titoli garantiti da attività (ABS) di livello 2B (residenziali o auto, CQS1)</b></p> <p>Operazioni nelle quali l'ente ha scambiato attività di livello 1 (escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima) (date in prestito) con titoli garantiti da attività di livello 2B (residenziali o auto, CQS1) (presi in prestito).</p>
070	<p><b>1.1.5. Obbligazioni garantite di qualità elevata di livello 2B</b></p> <p>Operazioni nelle quali l'ente ha scambiato attività di livello 1 (escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima) (date in prestito) con obbligazioni garantite di qualità elevata di livello 2B (prese in prestito).</p>
080	<p><b>1.1.6. Titoli garantiti da attività (ABS) di livello 2B (commerciali o persone fisiche, Stato membro, CQS1)</b></p> <p>Operazioni nelle quali l'ente ha scambiato attività di livello 1 (escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima) (date in prestito) con titoli garantiti da attività di livello 2B (commerciali o persone fisiche, Stato membro, CQS1) (presi in prestito).</p>
090	<p><b>1.1.7. Altre attività di livello 2B</b></p> <p>Operazioni nelle quali l'ente ha scambiato attività di livello 1 (escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima) (date in prestito) con altre attività di livello 2B (prese in prestito).</p>
100	<p><b>1.1.8. Attività illiquide</b></p> <p>Operazioni nelle quali l'ente ha scambiato attività di livello 1 (escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima) (date in prestito) con attività illiquide (prese in prestito).</p>
110	<p><b>1.2. Totali per operazioni in cui sono date in prestito obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1 e sono prese in prestito le seguenti garanzie reali:</b></p> <p>Articolo 28, paragrafo 4, e articolo 32, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>Gli enti creditizi segnalano qui, per ogni colonna, i valori totali degli <i>swaps</i> con garanzie reali e dei derivati assistiti da garanzia reale per le operazioni nelle quali sono date in prestito obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1.</p>
120	<p><b>1.2.1. Attività di livello 1 (escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima)</b></p> <p>Operazioni nelle quali l'ente ha scambiato obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1 (date in prestito) con attività di livello 1 (escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima) (prese in prestito).</p>
130	<p><b>1.2.2. Obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1</b></p> <p>Operazioni nelle quali l'ente ha scambiato obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1 (date in prestito) con obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1 (prese in prestito).</p>
140	<p><b>1.2.3. Attività di livello 2 A</b></p> <p>Operazioni nelle quali l'ente ha scambiato obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1 (date in prestito) con attività di livello 2 A (prese in prestito).</p>

▼ **M5**

Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
150	<p><b>1.2.4. Titoli garantiti da attività (ABS) di livello 2B (residenziali o auto, CQS1)</b></p> <p>Operazioni nelle quali l'ente ha scambiato obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1 (date in prestito) con titoli garantiti da attività di livello 2B (residenziali o auto, CQS1) (presi in prestito).</p>
160	<p><b>1.2.5. Obbligazioni garantite di qualità elevata di livello 2B</b></p> <p>Operazioni nelle quali l'ente ha scambiato obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1 (date in prestito) con obbligazioni garantite di qualità elevata di livello 2B (prese in prestito).</p>
170	<p><b>1.2.6. Titoli garantiti da attività (ABS) di livello 2B (commerciali o persone fisiche, Stato membro, CQS1)</b></p> <p>Operazioni nelle quali l'ente ha scambiato obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1 (date in prestito) con titoli garantiti da attività di livello 2B (commerciali o persone fisiche, Stato membro, CQS1) (presi in prestito).</p>
180	<p><b>1.2.7. Altre attività di livello 2B</b></p> <p>Operazioni nelle quali l'ente ha scambiato obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1 (date in prestito) con altre attività di livello 2B (prese in prestito).</p>
190	<p><b>1.2.8. Attività illiquide</b></p> <p>Operazioni nelle quali l'ente ha scambiato obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1 (date in prestito) con attività illiquide (prese in prestito).</p>
200	<p><b>1.3. Totali per le operazioni in cui sono date in prestito attività di livello 2 A e sono prese in prestito le seguenti garanzie reali:</b></p> <p>Articolo 28, paragrafo 4, e articolo 32, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>Gli enti creditizi segnalano qui, per ogni colonna, i valori totali degli <i>swaps</i> con garanzie reali e dei derivati assistiti da garanzia reale per le operazioni nelle quali sono date in prestito attività di livello 2 A.</p>
210	<p><b>1.3.1. Attività di livello 1 (escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima)</b></p> <p>Operazioni nelle quali l'ente ha scambiato attività di livello 2 A (date in prestito) con attività di livello 1 (escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima) (prese in prestito).</p>
220	<p><b>1.3.2. Obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1</b></p> <p>Operazioni nelle quali l'ente ha scambiato attività di livello 2 A (date in prestito) con obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1 (prese in prestito).</p>
230	<p><b>1.3.3. Attività di livello 2 A</b></p> <p>Operazioni nelle quali l'ente ha scambiato attività di livello 2 A (date in prestito) con attività di livello 2 A (prese in prestito).</p>

▼ **M5**

Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
240	<p><b>1.3.4. Titoli garantiti da attività (ABS) di livello 2B (residenziali o auto, CQS1)</b></p> <p>Operazioni in cui l'ente ha scambiato attività di livello 2 A (date in prestito) con titoli garantiti da attività di livello 2B (residenziali o auto, CQS1) (presi in prestito).</p>
250	<p><b>1.3.5. Obbligazioni garantite di qualità elevata di livello 2B</b></p> <p>Operazioni nelle quali l'ente ha scambiato attività di livello 2 A (date in prestito) con obbligazioni garantite di qualità elevata di livello 2B (prese in prestito).</p>
260	<p><b>1.3.6. Titoli garantiti da attività (ABS) di livello 2B (commerciali o persone fisiche, Stato membro, CQS1)</b></p> <p>Operazioni in cui l'ente ha scambiato attività di livello 2 A (date in prestito) con titoli garantiti da attività di livello 2B (commerciali o persone fisiche, Stato membro, CQS1) (presi in prestito).</p>
270	<p><b>1.3.7. Altre attività di livello 2B</b></p> <p>Operazioni nelle quali l'ente ha scambiato attività di livello 2 A (date in prestito) con altre attività di livello 2B (prese in prestito).</p>
280	<p><b>1.3.8. Attività illiquide</b></p> <p>Operazioni nelle quali l'ente ha scambiato attività di livello 2 A (date in prestito) con attività illiquide (prese in prestito).</p>
290	<p><b>1.4. Totali per le operazioni in cui sono dati in prestito titoli garantiti da attività di livello 2B (residenziali o auto, CQS1) e sono prese in prestito le seguenti garanzie reali:</b></p> <p>Articolo 28, paragrafo 4, e articolo 32, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>Gli enti creditizi segnalano qui, per ogni colonna, i valori totali degli <i>swaps</i> con garanzie reali e dei derivati assistiti da garanzia reale per le operazioni nelle quali sono dati in prestito titoli garantiti da attività di livello 2B (residenziali o auto, CQS1).</p>
300	<p><b>1.4.1. Attività di livello 1 (escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima)</b></p> <p>Operazioni nelle quali l'ente ha scambiato titoli garantiti da attività di livello 2B (residenziali o auto, CQS1) (dati in prestito) con attività di livello 1 (escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima) (prese in prestito).</p>
310	<p><b>1.4.2. Obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1</b></p> <p>Operazioni nelle quali l'ente ha scambiato titoli garantiti da attività di livello 2B (residenziali o auto, CQS1) (dati in prestito) con obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1 (prese in prestito).</p>
320	<p><b>1.4.3. Attività di livello 2 A</b></p> <p>Operazioni nelle quali l'ente ha scambiato titoli garantiti da attività di livello 2B (residenziali o auto, CQS1) (dati in prestito) con attività di livello 2 A (prese in prestito).</p>

▼ **M5**

Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
330	<p><b>1.4.4. Titoli garantiti da attività (ABS) di livello 2B (residenziali o auto, CQS1)</b></p> <p>Operazioni nelle quali l'ente ha scambiato titoli garantiti da attività di livello 2B (residenziali o auto, CQS1) (dati in prestito) con titoli garantiti da attività di livello 2B (residenziali o auto, CQS1) (presi in prestito).</p>
340	<p><b>1.4.5. Obbligazioni garantite di qualità elevata di livello 2B</b></p> <p>Operazioni nelle quali l'ente ha scambiato titoli garantiti da attività di livello 2B (residenziali o auto, CQS1) (dati in prestito) con obbligazioni garantite di qualità elevata di livello 2B (prese in prestito).</p>
350	<p><b>1.4.6. Titoli garantiti da attività (ABS) di livello 2B (commerciali o persone fisiche, Stato membro, CQS1)</b></p> <p>Operazioni nelle quali l'ente ha scambiato titoli garantiti da attività di livello 2B (residenziali o auto, CQS1) (dati in prestito) con titoli garantiti da attività di livello 2B (commerciali o persone fisiche, Stato membro, CQS1) (presi in prestito).</p>
360	<p><b>1.4.7. Altre attività di livello 2B</b></p> <p>Operazioni nelle quali l'ente ha scambiato titoli garantiti da attività di livello 2B (residenziali o auto, CQS1) (dati in prestito) con altre attività di livello 2B (prese in prestito).</p>
370	<p><b>1.4.8. Attività illiquide</b></p> <p>Operazioni nelle quali l'ente ha scambiato titoli garantiti da attività di livello 2B (residenziali o auto, CQS1) (dati in prestito) con attività illiquide (prese in prestito).</p>
380	<p><b>1.5. Totali per operazioni in cui sono date in prestito obbligazioni garantite di qualità elevata di livello 2B e sono prese in prestito le seguenti garanzie reali:</b></p> <p>Articolo 28, paragrafo 4, e articolo 32, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>Gli enti creditizi segnalano qui, per ogni colonna, i valori totali degli <i>swaps</i> con garanzie reali e dei derivati assistiti da garanzia reale per le operazioni nelle quali sono date in prestito obbligazioni garantite di qualità elevata di livello 2B.</p>
390	<p><b>1.5.1. Attività di livello 1 (escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima)</b></p> <p>Operazioni nelle quali l'ente ha scambiato obbligazioni garantite di qualità elevata di livello 2B (date in prestito) con attività di livello 1 (escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima) (prese in prestito).</p>
400	<p><b>1.5.2. Obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1</b></p> <p>Operazioni nelle quali l'ente ha scambiato obbligazioni garantite di qualità elevata di livello 2B (date in prestito) con obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1 (prese in prestito).</p>
410	<p><b>1.5.3. Attività di livello 2 A</b></p> <p>Operazioni nelle quali l'ente ha scambiato obbligazioni garantite di qualità elevata di livello 2B (date in prestito) con attività di livello 2 A (prese in prestito).</p>

▼ M5

Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
420	<p><b>1.5.4. Titoli garantiti da attività (ABS) di livello 2B (residenziali o auto, CQS1)</b></p> <p>Operazioni nelle quali l'ente ha scambiato obbligazioni garantite di qualità elevata di livello 2B (date in prestito) con titoli garantiti da attività di livello 2B (residenziali o auto, CQS1) (presi in prestito).</p>
430	<p><b>1.5.5. Obbligazioni garantite di qualità elevata di livello 2B</b></p> <p>Operazioni nelle quali l'ente ha scambiato obbligazioni garantite di qualità elevata di livello 2B (date in prestito) con obbligazioni garantite di qualità elevata di livello 2B (prese in prestito).</p>
440	<p><b>1.5.6. Titoli garantiti da attività (ABS) di livello 2B (commerciali o persone fisiche, Stato membro, CQS1)</b></p> <p>Operazioni nelle quali l'ente ha scambiato obbligazioni garantite di qualità elevata di livello 2B (date in prestito) con titoli garantiti da attività di livello 2B (commerciali o persone fisiche, Stato membro, CQS1) (presi in prestito).</p>
450	<p><b>1.5.7. Altre attività di livello 2B</b></p> <p>Operazioni nelle quali l'ente ha scambiato obbligazioni garantite di qualità elevata di livello 2B (date in prestito) con altre attività di livello 2B (prese in prestito).</p>
460	<p><b>1.5.8. Attività illiquide</b></p> <p>Operazioni nelle quali l'ente ha scambiato obbligazioni garantite di qualità elevata di livello 2B (date in prestito) con attività illiquide (prese in prestito).</p>
470	<p><b>1.6. Totali per le operazioni in cui sono dati in prestito titoli garantiti da attività di livello 2B (commerciali o persone fisiche, Stato membro, CQS1) e sono prese in prestito le seguenti garanzie reali:</b></p> <p>Articolo 28, paragrafo 4, e articolo 32, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>Gli enti creditizi segnalano qui, per ogni colonna, i valori totali degli <i>swaps</i> con garanzie reali e dei derivati assistiti da garanzia reale per le operazioni nelle quali sono dati in prestito titoli garantiti da attività di livello 2B (commerciali o persone fisiche, Stato membro, CQS1).</p>
480	<p><b>1.6.1. Attività di livello 1 (escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima)</b></p> <p>Operazioni nelle quali l'ente ha scambiato titoli garantiti da attività di livello 2B (commerciali o persone fisiche, Stato membro, CQS1) (dati in prestito) con attività di livello 1 (escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima) (prese in prestito).</p>
490	<p><b>1.6.2. Obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1</b></p> <p>Operazioni nelle quali l'ente ha scambiato titoli garantiti da attività di livello 2B (commerciali o persone fisiche, Stato membro, CQS1) (dati in prestito) con obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1 (prese in prestito).</p>
500	<p><b>1.6.3. Attività di livello 2 A</b></p> <p>Operazioni nelle quali l'ente ha scambiato titoli garantiti da attività di livello 2B (commerciali o persone fisiche, Stato membro, CQS1) (dati in prestito) con attività di livello 2 A (prese in prestito).</p>

▼ **M5**

Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
510	<p><b>1.6.4. Titoli garantiti da attività (ABS) di livello 2B (residenziali o auto, CQS1)</b></p> <p>Operazioni nelle quali l'ente ha scambiato titoli garantiti da attività di livello 2B (commerciali o persone fisiche, Stato membro, CQS1) (dati in prestito) con titoli garantiti da attività di livello 2B (residenziali o auto, CQS1) (presi in prestito).</p>
520	<p><b>1.6.5. Obbligazioni garantite di qualità elevata di livello 2B</b></p> <p>Operazioni nelle quali l'ente ha scambiato titoli garantiti da attività di livello 2B (commerciali o persone fisiche, Stato membro, CQS1) (dati in prestito) con obbligazioni garantite di qualità elevata di livello 2B (prese in prestito).</p>
530	<p><b>1.6.6. Titoli garantiti da attività (ABS) di livello 2B (commerciali o persone fisiche, Stato membro, CQS1)</b></p> <p>Operazioni nelle quali l'ente ha scambiato titoli garantiti da attività di livello 2B (commerciali o persone fisiche, Stato membro, CQS1) (dati in prestito) con titoli garantiti da attività di livello 2B (commerciali o persone fisiche, Stato membro, CQS1) (presi in prestito).</p>
540	<p><b>1.6.7. Altre attività di livello 2B</b></p> <p>Operazioni nelle quali l'ente ha scambiato titoli garantiti da attività di livello 2B (commerciali o persone fisiche, Stato membro, CQS1) (dati in prestito) con altre attività di livello 2B (prese in prestito).</p>
550	<p><b>1.6.8. Attività illiquide</b></p> <p>Operazioni nelle quali l'ente ha scambiato titoli garantiti da attività di livello 2B (commerciali o persone fisiche, Stato membro, CQS1) (dati in prestito) con attività illiquide (prese in prestito).</p>
560	<p><b>1.7. Totali per le operazioni in cui sono date in prestito altre attività di livello 2B e sono prese in prestito le seguenti garanzie reali:</b></p> <p>Articolo 28, paragrafo 4, e articolo 32, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>Gli enti creditizi segnalano qui, per ogni colonna, i valori totali degli <i>swaps</i> con garanzie reali e dei derivati assistiti da garanzia reale per le operazioni nelle quali sono date in prestito altre attività di livello 2B.</p>
570	<p><b>1.7.1. Attività di livello 1 (escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima)</b></p> <p>Operazioni nelle quali l'ente ha scambiato altre attività di livello 2B (date in prestito) con attività di livello 1, escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1 (prese in prestito).</p>
580	<p><b>1.7.2. Obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1</b></p> <p>Operazioni nelle quali l'ente ha scambiato altre attività di livello 2B (date in prestito) con obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1 (prese in prestito).</p>
590	<p><b>1.7.3. Attività di livello 2 A</b></p> <p>Operazioni nelle quali l'ente ha scambiato altre attività di livello 2B (date in prestito) con attività di livello 2 A (prese in prestito).</p>



▼ **M5**

Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
600	<p><b>1.7.4. Titoli garantiti da attività (ABS) di livello 2B (residenziali o auto, CQS1)</b></p> <p>Operazioni in cui l'ente ha scambiato altre attività di livello 2B (date in prestito) con titoli garantiti da attività di livello 2B (residenziali o auto, CQS1) (presi in prestito).</p>
610	<p><b>1.7.5. Obbligazioni garantite di qualità elevata di livello 2B</b></p> <p>Operazioni nelle quali l'ente ha scambiato altre attività di livello 2B (date in prestito) con obbligazioni garantite di qualità elevata di livello 2B (prese in prestito).</p>
620	<p><b>1.7.6. Titoli garantiti da attività (ABS) di livello 2B (commerciali o persone fisiche, Stato membro, CQS1)</b></p> <p>Operazioni in cui l'ente ha scambiato altre attività di livello 2B (date in prestito) con titoli garantiti da attività di livello 2B (commerciali o persone fisiche, Stato membro, CQS1) (presi in prestito).</p>
630	<p><b>1.7.7. Altre attività di livello 2B</b></p> <p>Operazioni nelle quali l'ente ha scambiato altre attività di livello 2B (date in prestito) con altre attività di livello 2B (prese in prestito).</p>
640	<p><b>1.7.8. Attività illiquide</b></p> <p>Operazioni nelle quali l'ente ha scambiato altre attività di livello 2B (date in prestito) con attività illiquide (prese in prestito).</p>
650	<p><b>1.8. Totali per le operazioni in cui sono date in prestito attività illiquide e sono prese in prestito le seguenti garanzie reali:</b></p> <p>Articolo 28, paragrafo 4, e articolo 32, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>Gli enti creditizi segnalano qui, per ogni colonna, i valori totali degli <i>swaps</i> con garanzie reali e dei derivati assistiti da garanzia reale per le operazioni nelle quali sono date in prestito attività illiquide.</p>
660	<p><b>1.8.1. Attività di livello 1 (escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima)</b></p> <p>Operazioni nelle quali l'ente ha scambiato attività illiquide (date in prestito) con attività di livello 1 (escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima) (prese in prestito).</p>
670	<p><b>1.8.2. Obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1</b></p> <p>Operazioni nelle quali l'ente ha scambiato attività illiquide (date in prestito) con obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1 (prese in prestito).</p>
680	<p><b>1.8.3. Attività di livello 2 A</b></p> <p>Operazioni nelle quali l'ente ha scambiato attività illiquide (date in prestito) con attività di livello 2 A (prese in prestito).</p>
690	<p><b>1.8.4. Titoli garantiti da attività (ABS) di livello 2B (residenziali o auto, CQS1)</b></p> <p>Operazioni in cui l'ente ha scambiato attività illiquide (date in prestito) con titoli garantiti da attività di livello 2B (residenziali o auto, CQS1) (presi in prestito).</p>

▼ **M5**

Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
700	<p><b>1.8.5. Obbligazioni garantite di qualità elevata di livello 2B</b></p> <p>Operazioni nelle quali l'ente ha scambiato attività illiquide (date in prestito) con obbligazioni garantite di qualità elevata di livello 2B (prese in prestito).</p>
710	<p><b>1.8.6. Titoli garantiti da attività (ABS) di livello 2B (commerciali o persone fisiche, Stato membro, CQS1)</b></p> <p>Operazioni in cui l'ente ha scambiato attività illiquide (date in prestito) con titoli garantiti da attività di livello 2B (commerciali o persone fisiche, Stato membro, CQS1) (presi in prestito).</p>
720	<p><b>1.8.7. Altre attività di livello 2B</b></p> <p>Operazioni nelle quali l'ente ha scambiato attività illiquide (prestate) con altre attività di livello 2B (prese in prestito).</p>
730	<p><b>1.8.8. Attività illiquide</b></p> <p>Le operazioni nelle quali l'ente ha scambiato attività illiquide (prestate) con attività illiquide (prese in prestito).</p>
<b>VOCI PER MEMORIA</b>	
740	<p><b>2. Totale degli swaps con garanzie reali (tutte le controparti) quando le garanzie reali prese in prestito sono state utilizzate a copertura di posizioni corte</b></p> <p>Gli enti segnalano qui il totale degli <i>swaps</i> con garanzie reali (tutte le controparti) segnalati nelle linee precedenti nei quali sono state utilizzate garanzie reali prese in prestito per coprire posizioni corte in cui è stato applicato un tasso di deflusso dello 0 %.</p>
750	<p><b>3. Totale degli swaps con garanzie reali con controparti infragruppo</b></p> <p>Gli enti segnalano in qui il totale degli <i>swaps</i> con garanzie reali con controparti infragruppo segnalati nelle linee precedenti.</p>
760	<p><b>4. Totale degli swaps con garanzie reali con banche centrali come controparti</b></p> <p>Gli enti segnalano qui il totale degli <i>swaps</i> con garanzie reali con banche centrali come controparti segnalati nelle linee precedenti, se è stato applicato un tasso di deflusso dello 0 %.</p>

**SEGNALAZIONI SULLA LIQUIDITÀ (PARTE 5: CALCOLI)**

## 4. Calcoli

## 4.1. Osservazioni generali

Il presente documento è un modello sintetico che contiene informazioni sui calcoli ai fini della segnalazione del requisito di copertura della liquidità di cui al regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione. Le voci che non devono essere compilate dagli enti sono indicate in grigio.

▼ **M5**

## 4.2. Osservazioni di carattere specifico

I riferimenti alle celle sono forniti nel seguente formato: modello; riga; colonna. Ad esempio, {C 72.00; r130; c040} si riferisce al modello sulle attività liquide; riga 130; colonna 040.

Sottomodello dei calcoli

Istruzioni relative alle specifiche righe

Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
------	------------------------------------

**CALCOLI****Numeratore, denominatore, coefficiente**

Articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione

Il numeratore e il denominatore del coefficiente di copertura della liquidità e il coefficiente stesso.

Inserire tutti i dati sottoindicati nella colonna 010 della data riga.

010	<p><b>1. Riserva di liquidità</b></p> <p>Indicare la cifra di cui a {C 76.00; r290; c010}.</p>
020	<p><b>2. Deflusso netto di liquidità</b></p> <p>Indicare la cifra di cui a {C 76.00; r370; c010}.</p>
030	<p><b>3. Coefficiente di copertura della liquidità (%)</b></p> <p>Segnalare il coefficiente di copertura della liquidità calcolato come specificato all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.</p> <p>Il requisito di copertura della liquidità è pari al rapporto tra la riserva di liquidità dell'ente creditizio e i deflussi netti di liquidità dello stesso nell'arco di un periodo di stress di 30 giorni di calendario ed è espresso in percentuale.</p> <p>Se {C 76.00; r020; c010} è pari a zero (determinando un coefficiente tendente all'infinito) indicare il valore 999999.</p>

**Calcoli del numeratore**

Articolo 17 e allegato I del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione

Formula per calcolare la riserva di liquidità.

Inserire tutti i dati sottoindicati nella colonna 010 della data riga.

040	<p><b>4. Livello 1 escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima, che compongono la riserva di liquidità (valore ai sensi dell'articolo 9): non rettificato</b></p> <p>Indicare la cifra di cui a {C 72.00; r030; c040}.</p>
050	<p><b>5. Livello 1 escl. deflussi entro 30 giorni per garanzie reali sotto forma di obbligazioni garantite di qualità elevatissima</b></p> <p>Segnalare i deflussi di titoli liquidi di livello 1 (ad esclusione delle obbligazioni garantite di qualità elevatissima) alla liquidazione delle operazioni di finanziamento garantito, delle operazioni di prestito garantite, degli scambi di attività o delle operazioni su derivati assistiti da garanzia reale con scadenza entro 30 giorni di calendario dalla data di riferimento.</p>

## ▼ M5

Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
060	<p><b>6. Livello 1 escl. afflussi entro 30 giorni per garanzie reali sotto forma di obbligazioni garantite di qualità elevatissima</b></p> <p>Segnalare gli afflussi di titoli liquidi di livello 1 (ad esclusione delle obbligazioni garantite di qualità elevatissima) alla liquidazione delle operazioni di finanziamento garantito, delle operazioni di prestito garantite, degli scambi di attività o delle operazioni su derivati assistiti da garanzia reale con scadenza entro 30 giorni di calendario dalla data di riferimento.</p>
070	<p><b>7. Deflussi di liquidità garantiti</b></p> <p>Segnalare i deflussi di liquidità (attività di livello 1) alla liquidazione delle operazioni di finanziamento garantito, delle operazioni di prestito garantite, degli scambi di attività o delle operazioni su derivati assistiti da garanzia reale con scadenza entro 30 giorni di calendario dalla data di riferimento.</p>
080	<p><b>8. Afflussi di liquidità garantiti</b></p> <p>Segnalare gli afflussi di liquidità (attività di livello 1) alla liquidazione delle operazioni di finanziamento garantito, delle operazioni di prestito garantite, degli scambi di attività o delle operazioni su derivati assistiti da garanzia reale con scadenza entro 30 giorni di calendario dalla data di riferimento.</p>
090	<p><b>9. Livello 1 escl. «importo rettificato a massimale non applicato» delle obbligazioni garantite di qualità elevatissima</b></p> <p>È indicato come <i>a</i> nell'allegato I, punto 5</p> <p>Segnalare l'importo rettificato delle attività di livello 1 costituite da obbligazioni non garantite a massimale non applicato</p> <p>L'importo rettificato tiene conto della liquidazione delle operazioni di finanziamento garantito, delle operazioni di prestito garantite, degli scambi di attività o delle operazioni su derivati assistiti da garanzia reale con scadenza entro 30 giorni di calendario dalla data di riferimento.</p>
100	<p><b>10. Valore ai sensi dell'articolo 9 delle obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1: non rettificato</b></p> <p>Indicare la cifra di cui a {C 72.00; r180; c040}.</p>
110	<p><b>11. Deflussi entro 30 giorni per garanzie reali sotto forma di obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1</b></p> <p>Segnalare i deflussi di obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1 alla liquidazione delle operazioni di finanziamento garantito, delle operazioni di prestito garantite, degli scambi di attività o delle operazioni su derivati assistiti da garanzia reale con scadenza entro 30 giorni di calendario dalla data di riferimento.</p>
120	<p><b>12. Afflussi entro 30 giorni per garanzie reali sotto forma di obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1</b></p> <p>Segnalare gli afflussi di obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1 alla liquidazione delle operazioni di finanziamento garantito, delle operazioni di prestito garantite, degli scambi di attività o delle operazioni su derivati assistiti da garanzia reale con scadenza entro 30 giorni di calendario dalla data di riferimento.</p>
130	<p><b>13. «Importo rettificato a massimale non applicato» delle obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1</b></p> <p>È indicato come <i>b</i> nell'allegato I, punto 5</p> <p>Segnalare l'importo rettificato delle attività di livello 1 costituite da obbligazioni garantite a massimale non applicato</p> <p>L'importo rettificato tiene conto della liquidazione delle operazioni di finanziamento garantito, delle operazioni di prestito garantite, degli scambi di attività o delle operazioni su derivati assistiti da garanzia reale con scadenza entro 30 giorni di calendario dalla data di riferimento.</p>

## ▼ M5

Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
140	<p>14. <b>«Importo rettificato a massimale applicato» delle obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1</b></p> <p>È indicato come <i>b</i> nell'allegato I, punto 5</p> <p>Segnalare <i>b'</i> (importo rettificato delle obbligazioni garantite di livello 1 a massimale applicato)</p> <p>= <math>\text{MIN}(b, a70/30)</math></p> <p>dove <i>b</i> = importo rettificato delle attività di livello 1 costituite da obbligazioni garantite a massimale non applicato</p>
150	<p>15. <b>«Importo eccedente delle attività liquide» delle obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1</b></p> <p>Segnalare la differenza fra <i>b</i> e <i>b</i> secondo le indicazioni dell'allegato I, punto 5.</p>
160	<p>16. <b>Valore ai sensi dell'articolo 9 delle attività di livello 2 A: non rettificato</b></p> <p>Indicare la cifra di cui a {C 72.00; r230; c040}.</p>
170	<p>17. <b>Deflussi entro 30 giorni per garanzie reali di livello 2 A</b></p> <p>Segnalare i deflussi di titoli liquidi di livello 2 A alla liquidazione delle operazioni di finanziamento garantito, delle operazioni di prestito garantite, degli scambi di attività o delle operazioni su derivati assistiti da garanzia reale con scadenza entro 30 giorni di calendario dalla data di calcolo.</p>
180	<p>18. <b>Afflussi entro 30 giorni per garanzie reali di livello 2 A</b></p> <p>Segnalare gli afflussi di titoli liquidi di livello 2 A alla liquidazione delle operazioni di finanziamento garantito, delle operazioni di prestito garantite, degli scambi di attività o delle operazioni su derivati assistiti da garanzia reale con scadenza entro 30 giorni di calendario dalla data di calcolo.</p>
190	<p>19. <b>«Importo rettificato a massimale non applicato» per livello 2 A</b></p> <p>È indicato come <i>c</i> nell'allegato I, punto 5</p> <p>Segnalare l'importo rettificato delle attività di livello 2 A a massimale non applicato.</p> <p>L'importo rettificato tiene conto della liquidazione delle operazioni di finanziamento garantito, delle operazioni di prestito garantite, degli scambi di attività o delle operazioni su derivati assistiti da garanzia reale con scadenza entro 30 giorni di calendario dalla data di calcolo.</p>
200	<p>20. <b>«Importo rettificato a massimale applicato» per livello 2 A</b></p> <p>È indicato come <i>c</i> nell'allegato I, punto 5</p> <p>Segnalare <i>c'</i> (importo rettificato delle attività di livello 2 A a massimale applicato)</p> <p>= <math>\text{MIN}(c, (a+b')40/60, \text{MAX}(a70/30-b', 0))</math></p> <p>dove <i>c</i> = importo rettificato delle attività di livello 2 A a massimale non applicato.</p>
210	<p>21. <b>«Importo eccedente delle attività liquide» per livello 2 A</b></p> <p>Segnalare la differenza fra <i>c</i> e <i>c</i> secondo le indicazioni dell'allegato I, punto 5.</p>
220	<p>22. <b>Valore ai sensi dell'articolo 9 delle attività di livello 2B: non rettificato</b></p> <p>Indicare la cifra di cui a {C 72.00; r310; c040}.</p>

▼ **M5**

Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
230	<p><b>23. Deflussi entro 30 giorni per garanzie reali di livello 2B</b></p> <p>Segnalare i deflussi di titoli liquidi di livello 2 B alla liquidazione delle operazioni di finanziamento garantito, delle operazioni di prestito garantite, degli scambi di attività o delle operazioni su derivati assistiti da garanzia reale con scadenza entro 30 giorni di calendario dalla data di calcolo.</p>
240	<p><b>24. Afflussi entro 30 giorni per garanzie reali di livello 2B</b></p> <p>Segnalare gli afflussi di titoli liquidi di livello 2 B alla liquidazione delle operazioni di finanziamento garantito, delle operazioni di prestito garantite, degli scambi di attività o delle operazioni su derivati assistiti da garanzia reale con scadenza entro 30 giorni di calendario dalla data di calcolo.</p>
250	<p><b>25. «Importo rettificato a massimale non applicato» per livello 2B</b></p> <p>È indicato come <i>d</i> nell'allegato I, punto 5</p> <p>Segnalare l'importo rettificato delle attività di livello 2 B a massimale non applicato.</p> <p>L'importo rettificato tiene conto della liquidazione delle operazioni di finanziamento garantito, delle operazioni di prestito garantite, degli scambi di attività o delle operazioni su derivati assistiti da garanzia reale con scadenza entro 30 giorni di calendario dalla data di calcolo.</p>
260	<p><b>26. «Importo rettificato a massimale applicato» per livello 2B</b></p> <p>È indicato come <i>d</i> nell'allegato I, punto 5</p> <p>Segnalare <i>d'</i> (importo rettificato delle attività di livello 2B a massimale applicato)</p> $= \text{MIN} (d, (a+b'+c')15/85, \text{MAX}[(a+b)4'0/60-c',0], \text{MAX}(70/30a-b'-c',0)]$ <p>dove <i>d</i> = importo rettificato delle attività di livello 2B a massimale non applicato.</p>
270	<p><b>27. «Importo eccedente delle attività liquide» per livello 2B</b></p> <p>Segnalare la differenza fra <i>d</i> e <i>d'</i> secondo le indicazioni dell'allegato I, punto 5.</p>
280	<p><b>28. Importo eccedente delle attività liquide</b></p> <p>Allegato I, punto 4</p> <p>Segnalare l'«importo eccedente delle attività liquide»: questo importo è pari a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) importo rettificato delle attività di livello 1 costituite da obbligazioni non garantite, più</li> <li>b) importo rettificato delle obbligazioni garantite di livello 1, più</li> <li>c) importo rettificato delle attività di livello 2 A, più</li> <li>d) importo rettificato delle attività di livello 2B,</li> </ul> <p>meno il valore minore tra i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>e) somma di a), b), c) e d)</li> <li>f) 100/30 moltiplicato per a)</li> <li>g) 100/60 moltiplicato per la somma di a) e b)</li> <li>h) 100/85 moltiplicato per la somma di a), b) e c).</li> </ul>

▼ **M5**

Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
290	<p><b>29. Riserva di liquidità</b></p> <p>Allegato I, punto 2</p> <p>Segnalare la riserva di liquidità, che è pari a:</p> <p>a) importo delle attività di livello 1, più</p> <p>b) importo delle attività di livello 2 A, più</p> <p>c) importo delle attività di livello 2B,</p> <p>meno il valore minore tra i seguenti:</p> <p>d) somma di a), b) e c); o</p> <p>e) «importo eccedente delle attività liquide».</p>

**Calcoli del denominatore**

Allegato II del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione

Formula per calcolare il deflusso netto di liquidità

dove:

NLO = deflusso netto di liquidità

TO = totale dei deflussi

TI = totale degli afflussi

FEI = afflussi totalmente esentati

IHC = afflussi soggetti all'elevazione del massimale al 90 % dei deflussi

IC = afflussi soggetti all'elevazione del massimale al 75 % dei deflussi

Inserire tutti i dati sottoindicati nella colonna 010 della data riga.

300	<p><b>30. Totale dei deflussi</b></p> <p>TO = dal foglio dei deflussi</p> <p>Indicare la cifra di cui a {C 73.00; r010; c060}.</p>
310	<p><b>31. Afflussi totalmente esentati</b></p> <p>FEI = dal foglio degli afflussi</p> <p>Indicare la cifra di cui a {C 74.00; r010; c160}.</p>
320	<p><b>32. Afflussi soggetti al massimale di 90 %</b></p> <p>IHC = dal foglio degli afflussi</p> <p>Indicare la cifra di cui a {C 74.00; r010; c150}.</p>
330	<p><b>33. Afflussi soggetti al massimale di 75 %</b></p> <p>IC = dai fogli degli afflussi e degli <i>swaps</i> con garanzie reali</p> <p>Indicare la cifra di cui a {C 74.00; r010; c140}.</p>
340	<p><b>34. Riduzione per gli afflussi totalmente esentati</b></p> <p>Segnalare la parte seguente del calcolo del deflusso netto di liquidità:</p> <p>= MIN (FEI, TO).</p>
350	<p><b>35. Riduzione per gli afflussi soggetti al massimale di 90 %</b></p> <p>Segnalare la parte seguente del calcolo del deflusso netto di liquidità:</p> <p>= MIN (IHC, 0.9*MAX(TO-FEI, 0)).</p>

▼ **M5**

Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
360	<p><b>36. Riduzione per gli afflussi soggetti al massimale di 75 %</b></p> <p>Segnalare la parte seguente del calcolo del deflusso netto di liquidità:            = MIN (IC, 0.75*MAX(TO-FEI-IHC/0.9, 0)].</p>
370	<p><b>37. Deflusso netto di liquidità</b></p> <p>Segnalare i deflussi netti di liquidità che sono pari ai deflussi totali meno la riduzione per gli afflussi totalmente esentati meno la riduzione per gli afflussi soggetti al massimale del 90 % meno la riduzione per gli afflussi soggetti al massimale del 75 %:</p> <p>NLO = TO – MIN(FEI, TO) – MIN(IHC, 0.9*MAX(TO-FEI, 0)] – MIN(IC, 0.75*MAX(TO-FEI-IHC/0.9,0)]</p>
<b>Pilastro 2</b>	
380	<p><b>38. Requisito del pilastro 2</b></p> <p>di cui all'articolo 105 della CRD</p> <p>Segnalare il requisito del pilastro 2.</p>